

TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA DI RITO ABBREVIATO

Il Giudice, Dott. Piergiorgio Morosini
all'udienza in camera di consiglio del 21/1/2008 ha
pronunciato e pubblicato mediante lettura del
dispositivo, la seguente

s e n t e n z a

nei confronti di:

1. **ADAMO Andrea**, nato a Palermo il 25.12.1962, ed ivi residente
in Piazza Virgilio nr.22, in atto detenuto in regime del 41 bis
presso la Casa Circondariale di Milano "Opera", difeso dall'Avv.
Carlo CATUOGNO del foro di Palermo,

detenuto presente
2. **ALBERTI Gerlando**, nato a Palermo il 18.09.1927, ivi residente
in via G. Villani nr.14, in atto detenuto presso la casa
Circondariale di PARMA. difeso dagli Avv.ti Ursula PALMERI e
Santi MOCCIARO, del foro di Palermo,

detenuto contumace
3. **ALFANO Salvatore**, nato a Casteldaccia il 12.02.1956 ed ivi
residente in Piazza Principe di Camporeale nr. 35, in atto detenuto
presso la Casa Circondariale UCCIARDONE Palermo, difeso
dall'Avv. Antonino RUBINO del foro di Palermo,

detenuto presente
4. **BADAGLIACCA Angelo**, nato a Palermo il 26.05.1972 ed ivi
residente in Stradella Cartiera Grande nr.1227, in atto detenuto
presso la casa Circondariale di ANCONA MONTACUTO, difeso
dagli Avv.ti Antonino REINA del foro di Palermo,

detenuto presente

N° _____ Reg.Sent.
Sent. Depositata il

Comunicata al P.G. il

Comunicata al P.M. il

Estratto sent. Notificato

Proposta impugnazione

Sentenza irrevocabile il

Redatta scheda il

Atti trasmessi allaDirez.
Generale delle Entrate

Art. Camp. Penale

Estratto Esecutivo al
PM _____

Estratto Esecutivo reg.
Corpi di Reato il

5. **BADAGLIACCA Gaetano**, nato a Palermo il 14.09.1945, in via della Mimosa nr.31/A, in atto detenuto presso la casa Circondariale di LANCIANO, difeso dall'Avv. Antonino REINA, del foro di Palermo,

detenuto presente

6. **BADAGLIACCA Pietro**, nato a Palermo il 03.01.1944, in via della Mimosa nr.31/A, in atto detenuto in regime del 41 bis presso la casa Circondariale di NOVARA, difeso dall'Avv. Antonino REINA, del foro di Palermo,

detenuto presente

7. **BONURA Francesco**, nato a Palermo il 27.03.1942, ed ivi residente in via Alias Francesco Mari nr.2/D, in atto detenuto in regime del 41 bis presso la casa Circondariale di TOLMEZZO, difeso dagli Avv.ti Giovanni DI BENEDETTO e Alessandro REALE del foro di Palermo,

detenuto presente

8. **BRUSCA Vincenzo**, nato a Torretta (PA) il 01.01.1944 ivi residente in via Giulio Cesare nr. 47, di fatto domiciliato in via Giovanni Verga nr. 13/A, in atto detenuto in regime del 41 bis presso la casa Circondariale di PARMA, difeso dagli Avv.ti Bernardo Mannino e in Alessandro CAMPO del foro di Palermo,

detenuto presente

9. **CANCEMI Carmelo**, nato a Palermo il 05.02.1942, ed ivi residente in via Olio di lino nr. 2/E, in atto detenuto presso la casa Circondariale di Napoli Secondigliano, difeso dagli Avv.ti Raffaele Monsignore e Domenico La Blasca, foro di Palermo,

detenuto presente

10. **CANCEMI Giovanni**, nato a Palermo il 10.09.1970, ed ivi residente in via Scillato nr.87, in atto detenuto presso la casa Circondariale di SULMONA, difeso dagli Avv.ti Tommaso DE LISI e Raffaele BONSIGNORE del foro di Palermo,

detenuto presente

11. **CAPPELLO Giuseppe**, nato a Palermo il 25.11.1937, ed ivi residente in via Olio di lino nr.32, in atto detenuto presso la casa Circondariale di FIRENZE SOLLICCIANO, difeso dall'Avv. Mauro TORTI, del foro di Palermo,

detenuto contumace

12. **DI MAIO Vincenzo**, nato a Palermo il 29.10.1944, ed ivi residente in via Cardinale Mariano Rampolla nr.4, in atto detenuto in regime del 41 bis presso la casa Circondariale di PARMA, difeso dall'Avv. Francesco INZERILLO, del foro di Palermo,

detenuto presente

13. DI NAPOLI Pietro, inteso Pierino, nato a Palermo il 15.03.1939 ed ivi residente in viale Croce Rossa nr. 52, in atto detenuto presso la casa Circondariale di LIVORNO, difeso dagli Avv.ti Antonino REINA e Giovanni NATOLI del foro di Palermo,

detenuto contumace

14. GIOELI Salvatore, nato a Palermo il 01.09.1966, ed ivi residente in via Messina Marine nr.303, in atto detenuto presso la casa Circondariale di CIVITAVECCHIA, difeso dagli Avv.ti Riccardo RUSSO e Marco CLEMENTE del foro di Palermo,

detenuto presente

15. INZERILLO Francesco, nato a Palermo il 10.01.1956, ed ivi residente in via Castellana nr.346, in atto detenuto presso la casa Circondariale di TORINO, difeso dagli Avv. ti Alessandro Campo e M. Teresa NASCE' del foro di Palermo,

detenuto presente

16. INZERILLO Francesco, nato a Palermo il 12.02.1955, ed ivi residente in via Bronte nr. 2627, in atto detenuto presso la casa Circondariale di LECCE, difeso dagli Avv. ti Gimmi' D'AZZO' e Antonino LO CASCIO, del foro di Palermo,

detenuto presente

17. INZERILLO Rosario, nato a Palermo il 7.04.1944 ed ivi residente in via Francesco Baracca nr.19/E, in atto detenuto presso la casa Circondariale di PADOVA, difeso dagli Avv.ti Cristoforo FILECCIA e Rosario SANSONE del foro di Palermo,

detenuto presente

18. INZERILLO Tommaso, nato a Palermo il 26.08.1949, ed ivi residente in via Castellana nr.81/D, in atto detenuto presso la casa Circondariale di PALMI, difeso dagli Avv.ti Gimmi' D'AZZO' e Antonino LO CASCIO, del foro di Palermo,

detenuto presente

19. LIPARI Emanuele Vittorio, nato a Palermo il 27.06.1961, ed ivi residente in via Amerigo Vespucci nr.16, in atto detenuto presso la casa Circondariale di MARASSI GENOVA, difeso dagli Avv.ti Angelo FORMUSO, e Antonino RUBINO del foro di Palermo,

detenuto presente

20. MANNINO Alessandro, nato a Palermo il 27.11.1960 ed ivi residente in via Castellana 34627, in atto detenuto presso la casa Circondariale di PALMI, difeso dagli Avv.ti Girolamo D'Azzò e Antonino LO CASCIO, del foro di Palermo,

detenuto presente

21. MANNINO Calogero, nato a Palermo il 18.04.1940, ed ivi residente in via Francesco Trombadori nr.12, in atto detenuto presso la casa Circondariale di BOLOGNA, difeso dagli Avv. Armando ZAMPARDI, del foro di Palermo,

detenuto presente

22. MARCIANO' Giovanni, nato a Palermo il 10.10.1942, ed ivi residente in via Ruffo di Calabria nr.37, in atto agli arresti domiciliari in Palermo Via Ruffo di Calabria N° 37, difeso dall'Avv. Francesco INZERILLO, del foro di Palermo,

Agli arresti domiciliari contumace

23. MARCIANO' Vincenzo, nato a Palermo il 02.01.1945, ed ivi residente, in via Pio La Torre nr. 2, in atto detenuto in regime del 41 bis presso la casa Circondariale di L'AQUILA, difeso dall'Avv. Francesco INZERILLO, del foro di Palermo,

detenuto contumace

24. MILANO Nicolo', nato a Palermo il 28.05.1974, ed ivi residente in via Pietro d'Aragona nr. 14, in atto detenuto presso la Casa Circondariale di REGGIO CALABRIA, difeso dall'Avv. Michele GIOVINCO del foro di Palermo,

detenuto presente

25. MILANO Nunzio, nato a Palermo il 26.08.1949, ed ivi residente in via V.59 nr.127, in atto detenuto presso la casa Circondariale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, difeso dagli Avv. ti Michele GIOVINCO e Antonino CALECA, del foro di Palermo,

detenuto presente

26. MINEO Settimo, nato a Palermo il 28.11.1938, ed ivi residente in via Franco Lucchini nr.18, in atto detenuto presso la casa Circondariale di TERAMO, difeso dall'Avv. Giovanni RESTIVO del foro di Palermo,

detenuto presente

27. NICCHI Giovanni, difeso all'Avv. Marco CLEMENTI del foro di Palermo,

latitante

28. NICOLETTI Giovanni, nato a Palermo l'08.12.1950 ed ivi residente in via Cruillas nr. 70, in atto detenuto presso la casa Circondariale di PESARO, difeso dagli Avv.ti Gian Battista GIULIANA e Gaetano GIACOBBE del foro di Palermo,

detenuto presente

29. OLIVERI Michele, nato a Palermo il 01.02.1931, ed ivi residente in via Altofonte nr.29, in atto agli arresti domiciliari in Palermo Via Altofonte N° 29, difeso dall'Avv. Carmelo CORDARO, del foro di Palermo,

Agli arresti domiciliari presente

30. PARISI Angelo Rosario, nato a Palermo il 28.07.1955, ed ivi residente in via Del Salice N° 427, in atto detenuto presso la casa Circondariale di BENEVENTO, difeso dall'Avv. Marco GIUNTA, del foro di Palermo,

detenuto presente

31. PARISI Pietro, nato a Palermo il 9.10.1950, ed ivi residente in via Pozzo nr.34, in atto detenuto presso la casa Circondariale di AVELLINO, difeso dall'Avv. Filiberto Scalone e Angelo Rossi del foro di Palermo,

detenuto presente

32. PIPITONE Antonino, nato a Palermo il 2.10.1929, ed ivi residente in via Ammiraglio Rizzo N° 65/E, in atto agli arresti domiciliari in Palermo Via Amm. Rizzo N°65/E, difeso dagli Avv.ti Tommaso FARINA e Giovanni DI BENEDETTO del foro di Palermo,

Agli arresti domiciliari presente

33. PISPICIA Salvatore, nato a Palermo il 14.07.1965, ed ivi residente in via Guido Rossa nr.7/C27, in atto detenuto presso la casa Circondariale di VITERBO, difeso dall'Avv. Michele RUBINO, del foro di Palermo,

detenuto presente

34. ROTOLO Antonino, nato a Palermo il 03.01.1946 ed ivi residente in via U.R.1 nr.7, in atto detenuto in regime del 41 bis presso di la Casa Circondariale di SECONDIGLIANO NAPOLI, difeso dagli Avv.ti Michele GIOVINCO e Nino CALECA del foro di Palermo,

detenuto contumace

35. SANSONE Gaetano, nato a Palermo il 23.03.1941, ed ivi residente in via G.L. Bernini nr.54, in atto detenuto presso la casa Circondariale di ASTI difeso dall'Avv. Francesco INZERILLO, del foro di Palermo,

detenuto presente

36. SANSONE Giuseppe, nato a Palermo il 03.01.1948, ivi residente in V.le Regione Siciliana S.E. nr.2280, domiciliato a Castelbuono in contrada Scondito – Corradino s.n.c. , in atto detenuto presso la casa Circondariale di VIBO VALENTIA, difeso dall'Avv. Michele GIOVINCO del foro di Palermo e dall'Avv. GIOVANNA VETRICI ARANITI del foro di Reggio Calabria,

detenuto contumace

37. SIRCHIA Giovanni, nato a Palermo il 29.03.1973 ed ivi residente in via Asmara nr. 3, in atto detenuto presso la casa Circondariale di PISA, difeso dall'Avv. Giovanni DI BENEDETTO, del foro di Palermo,

detenuto presente

38. GRIZZAFFI Mario Salvatore, nato a Corleone il 21.03.1966 ed ivi residente in via Rua del Piano nr.5, in atto detenuto presso la casa Circondariale di TARANTO, difeso dagli Avv.ti Antonino REINA e Giovanni ANANIA del foro di Palermo,

detenuto presente

39. PICONE Francesco nato a Palermo il 6.09.1940 ed ivi residente in via Francesco Potenzano nr.18, in atto agli arresti domiciliari presso l'abitazione del figlio Angelo Picone sita in Via Tasca Lanza N° 22 Palermo, difeso dall'Avv. Giovanni RIZZUTI, del foro di Palermo,

Agli arresti domiciliari contumace

40. STASSI Francesco, nato a Palermo il 25.01.1934, ed ivi residente in viale Ebe nr.36, in atto agli arresti domiciliari c/o la propria abitazione sita in V.le Ebe, 36 PALERMO, difeso dagli Avv.ti Dario MADONIA e Enrico SANSEVERINO del foro di Palermo,

Agli arresti domiciliari contumace

41. SAVOCA Giuseppe nato a Lampedusa il 10.09.1934 ed ivi residente in via Leonardo da Vinci 145, in atto agli arresti domiciliari in Via Leonardo da Vinci N° 145 Palermo, difeso dagli Avv.ti Sandro FUNFARO del foro di Reggio Calabria e Giuseppe DI PERI del foro di Palermo,

Agli arresti domiciliari contumace

42. RUAN GUANSHUI nato a Zhejiang (RPC) il 23.11.1971 residente a Palermo in via Passaggio Lincoln, 6,

libero contumace

43. LUO FUJU, nata nella (RPC) il 13.06.1962 residente a Palermo in via M 40n. 30,

libero presente

44. WANG QINGJIAN nata a Zhejiang (RPC) il 29.10.1967 residente a Palermo in via Carlo Gemellaro 18,

libero presente

45. LIN JIN nato nella (RPC) il 13.10.1941 residente a Palermo in via Bari 18,

libero contumace

46. YANG YANMEI nato a Zhejiang (RPC) il 26.05.1947 residente a Palermo in via Antonio Ugo 12,

libero presente

47. LIN JINLIANG nato nella (RPC) il 10.10.1961 residente a Palermo in via Antonio Ugo 17,

libero presente

48. LIN XIXI nata RPC il 15/11/1943, domiciliata a Palermo in via Silvio Boccone 35

libero presente

49. YANG WEIJUN nato a Zhejiang nella (RPC) il 19.10.1973 residente a Palermo in Passaggio Lincoln 6,

libero contumace

50. YU LIPING nato a Zhejiang nella (RPC) il 01.08.1963 residente a Palermo in Passaggio Lincon 6,

libero presente

51. CHEN ZHI HONG nata a Zhejiang nella (RPC) il 25.08.1966 residente a Palermo in via Lincoln 153,

libero presente

52. YANG WEIWU nato a Zhejiang nella (RPC) il 12.10.1976 residente a Palermo in via Lincoln 137,

libero contumace

53. ZHANG YONG nato a Zhejiang nella (RPC) il 24.06.1974 residente a Palermo in via Lincon 37,

libero presente

54. LIU AIYING nata a Henan nella (RPC) il 09.12.1960 residente a Palermo in via Pecori Giraldi, 81,

libero presente

55. CHEN BANGSHENG nato a Zhejiang nella (RPC) il 20.03.1958 residente a Palermo in Via Pecori Giraldi 81,

libero contumace

56. RIBAUDO EMANUELE, nato a Palermo il 28.09.1966 residente a Palermo in via Aiace 79, elettivamente domiciliato c/o la sede della Società, Via Pecoraino, 27, difesa dall'Avv. Massimo MOTISI del foro di Palermo,

libero contumace

57. ANNATELLI Filippo, nato a Palermo il 3.07.1963 ed ivi residente ed elettivamente domiciliato in via Volontari Italiani del sangue nr. 32, difeso dall'Avv. Giovanni RIZZUTI e Avv. Giovanni Castronovo del foro di Palermo,

libero contumace

IMPUTATI

in ordine ai seguenti reati:

ANNATELLI Filippo, BADAGLIACCA Pietro, BONURA Francesco, BRUSCA Vincenzo, CAPPELLO Giuseppe, DI MAIO Vincenzo, DI NAPOLI Pietro, GIOELI Salvatore, INZERILLO Rosario, MARCIANO' Vincenzo, MARCIANO' Giovanni, OLIVERI Michele, PIPITONE Antonino, PISPICIA Salvatore, ROTOLO Antonino, SANSONE Gaetano, SAVOCA Giuseppe:

A) per il delitto di cui all'art. 416 bis, commi I, II, III, IV, VI, 61 n. 6 c. p.,

per avere fatto parte, in concorso ed unitamente ad altre numerose persone (tra le quali PROVENZANO Bernardo, SPERA Benedetto, SCIARABBA Salvatore, TOLENTINO Angelo, EPISCOPO Antonino, BADAMI Pasquale, MANDALA' Nicola, MORREALE Onofrio, DI FIORE Giuseppe, LO VERSO Stefano, PINELLO Giuseppe, GIUFFRE' Antonino, PASTOIA Francesco, nel frattempo deceduto, GAMBINO Giulio, nel frattempo deceduto, CANNELLA Tommaso, LIPARI Giuseppe, LO PICCOLO Salvatore ed altri soggetti) BIONDINO Girolamo, CARUSO Calogero, CINA' Antonino, DAVI' Salvatore, DI MAGGIO Antonino (questi ultimi separatamente giudicati), dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, promuovendone, organizzandone e dirigendone le relative illecite attività, e per essersi, insieme, avvalsi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva, per commettere delitti contro la vita, l'incolumità individuale, la libertà personale, il patrimonio, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e gli altri, per intervenire sulle istituzioni e la pubblica amministrazione,

e più in particolare:

- **ANNATELLI Filippo** 1) per avere diretto la famiglia mafiosa di Corso Calatafimi; 2) per aver costituito un punto di riferimento mafioso per il controllo di lavori pubblici e l'imposizione del pizzo alle imprese operanti nella zona; 3) per aver mantenuto, attraverso il continuo scambio di messaggi e biglietti e attraverso riunioni ed incontri, tra gli altri con CANGEMI Carmelo, CANCEMI Giovanni, NICCHI Giovanni, (direttamente) e con ROTOLO Antonino (per il tramite dei CANCEMI e del NICCHI), un costante collegamento con gli altri associati in libertà, in tal modo, svolgendo funzioni direttive per l'organizzazione;
- **BADAGLIACCA Pietro** 1) per avere diretto la famiglia mafiosa di Rocca Mezzo Monreale; 2) per aver costituito un punto di riferimento mafioso, su incarico di ROTOLO Antonino, per i rapporti tra le famiglie mafiose del palermitano e quelle dei mandamenti della provincia di Trapani; 3) per aver mantenuto, attraverso il continuo scambio di messaggi e biglietti e attraverso riunioni ed incontri, tra gli altri

con lo stesso ROTOLO Antonino, per il tramite del figlio BADAGLIACCA Angelo, un costante collegamento con gli altri associati in libertà, in tal modo, svolgendo funzioni direttive per l'organizzazione;

- **BONURA Francesco** 1) per avere diretto l'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra - tra l'altro attraverso la carica formale di sottocapo della famiglia mafiosa di Uditore - incidendo direttamente sulla struttura di alcuni mandamenti, tra i quali quello di Boccadifalco; 2) per aver costituito un punto di riferimento mafioso per il controllo di lavori pubblici e l'imposizione del pizzo alle imprese operanti nella intera città di Palermo, 3) per aver mantenuto, attraverso il continuo scambio di contatti in particolare con ROTOLO Antonino un costante collegamento con gli altri capi dell'organizzazione mafiosa, in tal modo svolgendo funzioni direttive per l'organizzazione e di programmazione di gravi delitti, nonché contribuendo a delineare le linee strategiche dell'operato di tale organizzazione con riferimento all'intera città di Palermo;
- **BRUSCA Vincenzo** 1) per avere diretto la famiglia mafiosa di Torretta; 2) per aver costituito un punto di riferimento mafioso per il controllo di lavori pubblici e l'imposizione del pizzo alle imprese operanti nella zona, 3) per aver mantenuto, attraverso il continuo scambio di messaggi e biglietti e attraverso riunioni ed incontri, tra gli altri con MARCIANO' Vincenzo e con LO PICCOLO Salvatore, latitante, un costante collegamento con gli altri associati in libertà, in tal modo svolgendo funzioni direttive per l'organizzazione;
- **CAPPELLO Giuseppe** 1) per avere diretto la famiglia mafiosa di Borgo Molara; 2) per aver costituito un punto di riferimento mafioso per il controllo di lavori pubblici e l'imposizione del pizzo alle imprese operanti nella zona, 3) per aver mantenuto, attraverso il continuo scambio di messaggi e attraverso riunioni ed incontri, tra gli altri con ROTOLO Antonino, un costante collegamento con gli altri associati in libertà, in tal modo svolgendo funzioni direttive per l'organizzazione, in particolare prestandosi a fare da garante in forza della sua autorevolezza all'indicazione di Nicolò INGARAO, in atto detenuto per altro, quale nuovo reggente del mandamento mafioso di Porta Nuova a seguito delle precarie condizioni di salute di Agostino BADALAMENTI, poi deceduto;

- **DI MAIO Vincenzo** 1) per avere diretto, sul piano operativo ed in accordo con **PIPITONE Antonino** la famiglia mafiosa dell'Acquasanta; 2) per aver costituito un punto di riferimento mafioso per il controllo di lavori pubblici e l'imposizione del pizzo alle imprese operanti nella zona; 3) per aver mantenuto, attraverso il continuo scambio di messaggi e attraverso riunioni ed incontri, tra gli altri con **BONURA Francesco**, un costante collegamento con gli altri associati in libertà, in tal modo svolgendo funzioni direttive per l'organizzazione;
- **DI NAPOLI Pietro** per avere diretto e organizzato le famiglie mafiose del mandamento della Noce, tra l'altro coordinando per esse le attività estorsive, nonché i rapporti di qualsiasi natura con le altre famiglie appartenenti all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra e, tra queste, quelle di S.Maria di Gesù, Belmonte Mezzagno, Villabate, S.Lorenzo, Porta Nuova, Pagliarelli; per aver mantenuto, attraverso il continuo scambio di messaggi e attraverso riunioni ed incontri, tra gli altri con **ROTOLO Antonino**, un costante collegamento con gli altri associati in libertà, in tal modo svolgendo funzioni direttive per l'organizzazione;
- **GIOELI Salvatore** 1) per avere diretto la famiglia mafiosa di Porta Nuova; 2) per aver costituito un punto di riferimento mafioso per il controllo di lavori pubblici e l'imposizione del pizzo alle imprese operanti nella zona; 3) per aver mantenuto, attraverso il continuo scambio di messaggi e attraverso riunioni ed incontri, tra gli altri con **INGARAO Nicolò**, un costante collegamento con gli altri associati in libertà, in tal modo svolgendo funzioni direttive per l'organizzazione;
- **INZERILLO Rosario** 1) per avere diretto la famiglia mafiosa di Altarello; 2) per aver costituito un punto di riferimento mafioso per il controllo di lavori pubblici e l'imposizione del pizzo alle imprese operanti nella zona; 3) per aver mantenuto, attraverso il continuo scambio di messaggi e attraverso riunioni ed incontri, tra gli altri con **ROTOLO Antonino** e **MARCIANO' Vincenzo**, un costante collegamento con gli altri associati in libertà, in tal modo svolgendo funzioni direttive per l'organizzazione;
- **MARCIANO' Vincenzo** per avere diretto e organizzato il mandamento mafioso di Boccadifalco, fino alla sua sostituzione con **MARCIANO' Giovanni**, tra l'altro coordinando le attività estorsive, nonché i rapporti di qualsiasi natura con le altre famiglie appartenenti all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra; per aver mantenuto,

attraverso il continuo scambio di messaggi e attraverso riunioni ed incontri, tra gli altri con ROTOLO Antonino e BONURA Francesco, un costante collegamento con gli altri associati in libertà in tal modo, svolgendo funzioni direttive per l'organizzazione;

- MARCIANO' Giovanni per avere diretto e organizzato il mandamento mafioso di Boccadifalco, sostituendo il fratello MARCIANO' Vincenzo, tra l'altro coordinando le attività estorsive, nonché i rapporti di qualsiasi natura con le altre famiglie appartenenti all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra; per aver mantenuto, attraverso il continuo scambio di messaggi e attraverso riunioni ed incontri, tra gli altri con ROTOLO Antonino e BONURA Francesco, un costante collegamento con gli altri associati in libertà, in tal modo svolgendo funzioni direttive per l'organizzazione;
- OLIVERI Michele per avere diretto la famiglia mafiosa di Pagliarelli, coordinando per essa le attività estorsive, nonché i rapporti di qualsiasi natura con le altre famiglie appartenenti all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra e, tra queste, quelle di S.Maria di Gesù, Belmonte Mezzagno, Villabate, S.Lorenzo, Porta Nuova; mantenendo attraverso il continuo scambio di messaggi e attraverso riunioni ed incontri, tra gli altri con ROTOLO Antonino, un costante collegamento con gli altri associati in libertà; in particolare prestandosi a fare da garante in forza della sua autorevolezza all'indicazione di Nicolò INGARAO, in atto detenuto per altro, quale nuovo reggente del mandamento mafioso di Porta Nuova a seguito delle precarie condizioni di salute di Agostino BADALAMENTI, poi deceduto; in tal modo, svolgendo funzioni direttive per l'organizzazione;
- PIPITONE Antonino 1) per avere diretto, pur demandando le questioni operative a DI MAIO Vincenzo, la famiglia mafiosa dell'Acquasanta; 2) per aver costituito un punto di riferimento mafioso per il controllo di lavori pubblici e l'imposizione del pizzo alle imprese operanti nella zona; 3) per aver mantenuto, attraverso il continuo scambio di messaggi e attraverso riunioni ed incontri, tra gli altri con BONURA Francesco, un costante collegamento con gli altri associati in libertà, in tal modo, svolgendo funzioni direttive per l'organizzazione;
- PISPICIA Salvatore 1) per avere diretto la famiglia mafiosa di Palermo Centro; 2) per aver costituito un punto di riferimento mafioso per il controllo di lavori pubblici

e l'imposizione del pizzo alle imprese operanti nella zona; 3) per aver mantenuto, attraverso il continuo scambio di messaggi e attraverso riunioni ed incontri, tra gli altri con INGARAO Nicolò, un costante collegamento con gli altri associati in libertà, in tal modo, svolgendo funzioni direttive per l'organizzazione;

- **ROTOLO Antonino** 1) per avere diretto l'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra nel territorio della Città di Palermo, governando le famiglie del mandamento di Pagliarelli incidendo direttamente sulla struttura di alcuni mandamenti, tra i quali quello di Boccadifalco e quello di Porta Nuova; 2) per aver costituito un punto di riferimento mafioso per il controllo di lavori pubblici e l'imposizione del pizzo alle imprese operanti nella intera città di Palermo; 3) per aver mantenuto, attraverso il continuo scambio di contatti in particolare con BONURA Francesco, CINA' Antonino e PROVENZANO Bernardo, all'epoca latitante, un costante collegamento con gli altri capi dell'organizzazione mafiosa, in tal modo, svolgendo funzioni direttive per l'organizzazione e di programmazione di gravi delitti, tra i quali la soppressione di LO PICCOLO Salvatore e di LO PICCOLO Sandro, nonché contribuendo a delineare le linee strategiche dell'operato di tale organizzazione con riferimento all'intera città di Palermo;
- **SANSONE Gaetano** 1) per avere diretto la famiglia mafiosa di Uditore; 2) per aver costituito un punto di riferimento mafioso per il controllo di lavori pubblici e l'imposizione del pizzo alle imprese operanti nella zona, 3) per aver mantenuto, attraverso il continuo scambio di messaggi e biglietti e attraverso riunioni ed incontri, tra gli altri con ROTOLO Antonino, BONURA Francesco, MARCIANO' Giovanni, MARCIANO' Vincenzo, latitante, un costante collegamento con gli altri associati in libertà, in tal modo svolgendo funzioni direttive per l'organizzazione;
- **SAVOCA Giuseppe** per avere diretto e organizzato le famiglie mafiose del mandamento di Brancaccio, tra l'altro coordinando per esse le attività estorsive, nonché i rapporti di qualsiasi natura con le altre famiglie appartenenti all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra e, tra queste, quelle di S.Lorenzo, Porta Nuova, Pagliarelli, Boccadifalco; per aver mantenuto, attraverso il continuo scambio di messaggi e attraverso riunioni ed incontri, tra gli altri con ROTOLO Antonino e con LO PICCOLO Salvatore, un costante collegamento con gli altri associati in libertà, in tal modo svolgendo funzioni direttive per l'organizzazione;

In Palermo fino alla data del 20 giugno 2006;

per BADAGLIACCA Pietro: a decorrere dal 5 aprile 2004, data della sentenza di primo grado con la quale è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. alla data del 20 giugno 2006; con la recidiva specifica infraquinquennale;

per BONURA Francesco: a decorrere dal 16 dicembre 1987, data della sentenza di primo grado con la quale è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. alla data del 20 giugno 2006; con la recidiva specifica;

per CAPPELLO Giuseppe: a decorrere dal 6 giugno 1997, data della sentenza di primo grado con la quale è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. alla data del 20 giugno 2006; con la recidiva specifica;

per DI NAPOLI Pietro: a decorrere dal 13 DICEMBRE 1997, data della sentenza di primo grado con la quale è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. alla data del 20 giugno 2006; con la recidiva specifica;

per GIOELI Salvatore: a decorrere dal 30 maggio 1997, data della sentenza di primo grado con la quale è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. alla data del 20 giugno 2006; con la recidiva specifica;

per INZERILLO Rosario: a decorrere dal 23 marzo 1998, data della sentenza di primo grado con la quale è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. alla data del 20 giugno 2006; con la recidiva specifica;

per MARCIANO' Giovanni: a decorrere dall'1 giugno 1998, data della sentenza di primo grado con la quale è stato giudicato per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. alla data del 20 giugno 2006; con la recidiva specifica;

per OLIVERI: a decorrere dal 13.12.1997, data della sentenza di primo grado con la quale è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. alla data del 20 giugno 2006; con la recidiva specifica;

per PIPITONE Antonino: a decorrere dal 25 maggio 1996, data della sentenza di primo grado con la quale è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. alla data del 20 giugno 2006; con la recidiva specifica;

per PISPICIA Salvatore: a decorrere dal 24 giugno 1999, data della sentenza di primo grado con la quale è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. alla data del 20 giugno 2006; con la recidiva specifica;

per ROTOLO Antonino: a decorrere dal 15 luglio 1998, data della sentenza di primo grado con la quale è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., co. 2, alla data del 20 giugno 2006; con la recidiva specifica;

per SANSONE Gaetano: a decorrere dal 19 aprile 1994, data della sentenza di primo grado con la quale è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. alla data del 20 giugno 2006; con la recidiva specifica;

per SAVOCA Giuseppe: a decorrere dal 16 dicembre 1987, data della sentenza di primo grado con la quale è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., co. 2, alla data del 20 giugno 2006; con la recidiva specifica;

ADAMO Andrea, ALBERTI Gerlando, ALFANO Salvatore, BADAGLIACCA Angelo, BADAGLIACCA Gaetano, CANCEMI Carmelo, CANCEMI Giovanni,

INZERILLO Francesco (cl. 55) INZERILLO Francesco (cl.56) INZERILLO Tommaso, LIPARI Emanuele, MANNINO Alessandro, MANNINO Calogero, MILANO Nicola, MILANO Nunzio, MINEO Settimo, NICCHI Giovanni, NICOLETTI Giovanni, PARISI Angelo Rosario, PARISI Pietro, PICONE Francesco, SANSONE Giuseppe; SIRCHIA Giovanni:

B) del delitto di cui all'art. 416 bis commi I,III,IV,V e VI c.p.:

per avere, in concorso con numerose altre persone – tra le quali quelle indicate al capo che precede - fatto parte dell'associazione mafiosa denominata “Cosa Nostra”, o per risultare, comunque, stabilmente inseriti nella detta associazione, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere reati contro la vita, l'incolumità individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, tra i quali quelli di cui ai capi che seguono e, comunque, per realizzare profitti o vantaggi ingiusti, nonché per intervenire sulle istituzioni e sulla pubblica amministrazione;

in particolare contribuendo alle attività della predetta associazione ponendo in essere la molteplicità di delitti di cui ai capi che seguono.

Con l'aggravante di cui all'articolo 416 bis comma quarto c.p., trattandosi di associazione armata;

Con l'aggravante di cui all'articolo 416 bis comma quinto c.p., trattandosi di attività economiche finanziate in parte con il prezzo, il prodotto ed il profitto di delitti;

In particolare:

ADAMO Andrea, tra l'altro, ponendo in essere, nell'interesse dell'organizzazione i delitti di cui ai capi che seguono, fungendo da canale di comunicazioni privilegiato tra gli esponenti del mandamento mafioso di Brancaccio ed il latitante LO PICCOLO Salvatore, mantenendo specifici rapporti finalizzati alla commissione di attività illecite con altri esponenti mafiosi, tra i quali ANNATELLI Filippo e MILANO Nicolò;

ALBERTI Gerlando, tra l'altro, ponendo in essere, nella qualità di uomo d'onore della famiglia di Porta Nuova, tutte le attività utili all'accreditamento di INGARAO Nicola quale nuovo reggente del mandamento mafioso di Porta Nuova, in forza della sua particolare autorevolezza, nel corso di riunioni programmate al fine di accreditarne il ruolo;

ALFANO Salvatore, tra l'altro, operando per conto dell'organizzazione mafiosa ed in particolare delle famiglie mafiose della Noce, nel settore criminale delle estorsioni e prendendo parte a più riunioni mafiose e mantenendo contatti finalizzati alla trattazione di affari illeciti con più esponenti mafiosi appartenenti a diversi mandamenti, tra i quali NICCHI Giovanni;

BADAGLIACCA Angelo, tra l'altro, ponendo in essere, nell'interesse dell'organizzazione i delitti di cui ai capi che seguono, fungendo da canale di comunicazioni privilegiato tra ROTOLO Antonino ed il padre BADAGLIACCA

Pietro, con particolare riguardo ai contatti con esponenti mafiosi dei mandamenti del trapanese;

BADAGLIACCA Gaetano, tra l'altro, ponendo in essere, nella qualità di uomo d'onore della famiglia di Rocca Mezzo Monreale, tutte le attività utili all'accreditamento di INGARAO Nicola quale nuovo reggente del mandamento mafioso di Porta Nuova, mettendo a disposizione dello stesso la propria autorevolezza nel corso di riunioni programmate al fine di accreditarne il ruolo; fungendo da canale di comunicazioni privilegiato tra ROTOLO Antonino ed il fratello BADAGLIACCA Pietro;

CANCEMI Carmelo, tra l'altro, ponendo in essere, nell'interesse dell'organizzazione ed in particolare delle famiglie mafiose del mandamento di Pagliarelli una rilevante serie di attività finalizzate alla cura degli affari illeciti di dette famiglie mafiose, tra le quali molteplici contatti con ROTOLO Antonino, ANNATELLI Filippo, CAPPELLO Giuseppe;

CANCEMI Giovanni, tra l'altro, ponendo in essere i delitti di cui ai capi che seguono, nell'interesse dell'organizzazione ed in particolare delle famiglie mafiose del mandamento di Pagliarelli; nonché una rilevante serie di attività finalizzate alla cura degli affari illeciti di dette famiglie mafiose, tra le quali molteplici contatti con ROTOLO Antonino, ANNATELLI Filippo, CAPPELLO Giuseppe ed altri esponenti dell'organizzazione Cosa Nostra;

INZERILLO Francesco cl. 55, tra l'altro, per avere mantenuto nella sua qualità di uomo d'onore della famiglia mafiosa di Boccadifalco più contatti finalizzati alla trattazione di affari illeciti in particolare con MANNINO Alessandro e MARCIANO' Vincenzo, oltre che con i suoi congiunti INZERILLO Francesco cl.56, INZERILLO Rosario, INZERILLO Tommaso, in particolare con riguardo al rientro in Italia dagli U.S.A. degli ultimi due, in particolare ottenendo il consenso a tale rientro da parte di MANNINO Alessandro, PASTOIA Francesco, deceduto, MANDALA' Nicola, separatamente processato, BRUSCA Vincenzo, DI MAGGIO Lorenzo, CARUSO Calogero, LO PICCOLO Salvatore;

INZERILLO Francesco cl. 56, tra l'altro, per avere mantenuto nella sua qualità di uomo d'onore della famiglia mafiosa di Boccadifalco più contatti finalizzati alla trattazione di affari illeciti ed in particolare al suo rientro in Italia dagli U.S.A., dove si trovava dagli anni '80, senza dovere subire rappresaglie da parte dell'ala corleonese dell'organizzazione mafiosa, in particolare ottenendo il consenso al proprio rientro da parte di MANNINO Alessandro, PASTOIA Francesco, deceduto, MANDALA' Nicola, separatamente processato, BRUSCA Vincenzo, DI MAGGIO Lorenzo, CARUSO Calogero, LO PICCOLO Salvatore;

INZERILLO Rosario, tra l'altro, per avere mantenuto nella sua qualità di uomo d'onore della famiglia mafiosa di Boccadifalco più contatti finalizzati alla trattazione di affari illeciti ed in particolare al suo rientro in Italia dagli U.S.A., dove si trovava dagli anni '80, senza dovere subire rappresaglie da parte dell'ala corleonese dell'organizzazione mafiosa, in particolare ottenendo il consenso al proprio rientro da parte di MANNINO Alessandro, PASTOIA Francesco, deceduto, MANDALA' Nicola, separatamente processato, BRUSCA Vincenzo, DI MAGGIO Lorenzo, CARUSO Calogero, LO PICCOLO Salvatore;

INZERILLO Tommaso, tra l'altro, per avere mantenuto nella sua qualità di uomo d'onore della famiglia mafiosa di Boccadifalco più contatti finalizzati alla trattazione di affari illeciti con altri esponenti mafiosi del mandamento di Boccadifalco, ricevendo dalla predetta famiglia mafiosa, per il tramite di

MANNINO Calogero, una retribuzione mensile durante tutto il periodo nel quale è stato detenuto;

LIPARI Emanuele, tra l'altro, ponendo in essere, nell'interesse dell'organizzazione più contatti finalizzati alla realizzazione di affari illeciti dell'organizzazione mafiosa, con esponenti di tale organizzazione di famiglie anche diversa da quella di Porta Nuova alla quale il LIPARI appartiene, e tra essi NICCHI Giovanni con il quale tra l'altro ha trattato il problema della nomina di INGARAO Nicola a nuovo reggente del mandamento di Porta Nuova;

MANNINO Alessandro, tra l'altro, ponendo in essere, nell'interesse dell'organizzazione ed in particolare della famiglia mafiosa di Boccadifalco, i delitti di cui ai capi che seguono, nonché prendendo parte al dibattito interno all'organizzazione mafiosa relativo al rientro degli INZERILLO in Italia, riunendosi in più occasioni, per la trattazione di affari illeciti dell'organizzazione mafiosa con altri esponenti della stessa, tra i quali MARCIANO' Vincenzo e MANDALA' Nicola, nonché con lo stesso ROTOLO Antonino;

MANNINO Calogero, tra l'altro, ponendo in essere, nell'interesse dell'organizzazione ed in particolare della famiglia mafiosa di Boccadifalco, i delitti di cui ai capi che seguono, nonché prendendo parte al dibattito interno all'organizzazione mafiosa relativo al rientro degli INZERILLO in Italia, riunendosi in più occasioni, per la trattazione di affari illeciti dell'organizzazione mafiosa con altri esponenti della stessa, tra i quali MARCIANO' Vincenzo e lo stesso ROTOLO Antonino; occupandosi del mantenimento in carcere di INZERILLO Tommaso;

MILANO Nicola, tra l'altro, ponendo in essere, nell'interesse dell'organizzazione ed in particolare della famiglia mafiosa di Porta Nuova più riunioni con esponenti mafiosi appartenenti a diverse famiglie, tra i quali NICCHI Giovanni ed occupandosi in più occasioni, di affari illeciti dell'organizzazione mafiosa;

MILANO Nunzio, tra l'altro, contribuendo con una serie di contatti indiretti con ROTOLO Antonino alla ridefinizione dell'organigramma di vertice delle famiglie mafiose del mandamento di Porta Nuova ed intrattenendo sul punto contatti diretti con NICCHI Giovanni nonché occupandosi, in più occasioni, di affari illeciti dell'organizzazione mafiosa;

MINEO Settimo, tra l'altro, ponendo in essere il delitto di cui ai capi che seguono, nell'interesse dell'organizzazione mafiosa, nonché mantenendo rapporti finalizzati alla definizione di affari illeciti con ROTOLO Antonino e con esponenti della famiglia mafiosa di C.so dei Mille per intervenire nel settore dell'aggiudicazione degli appalti;

NICCHI Giovanni, tra l'altro, ponendo in essere, nell'interesse dell'organizzazione i delitti di cui ai capi che seguono, fungendo da canale di comunicazioni privilegiato tra ROTOLO Antonino e l'intera organizzazione mafiosa, trattando per conto dello stesso le questioni relative alla ristrutturazione dei vertici di mandamenti mafiosi quali Boccadifalco e Porta Nuova, nonché numerosi altri affari illeciti;

NICOLETTI Giovanni, tra l'altro, operando per conto dell'organizzazione mafiosa ed in special modo delle famiglie mafiose del mandamento della Noce nel settore criminale delle estorsioni e prendendo parte a più riunioni mafiose;

PARISI Angelo Rosario, tra l'altro, ponendo in essere, nell'interesse dell'organizzazione molteplici contatti tra ROTOLO Antonino e CINA' Antonino, nonché mantenendo ulteriori contatti finalizzati alla trattazione di atti illeciti con CANCEMI Giovanni e con NICCHI Giovanni, infine operandosi perché l'organizzazione mafiosa, nel proprio interesse candidasse alle elezioni

amministrative per il rinnovo del consiglio comunale di Palermo il proprio nipote PARISI Marcello;

PARISI Pietro, tra l'altro, ponendo in essere, nell'interesse dell'organizzazione molteplici contatti tra ROTOLO Antonino finalizzati all'analisi dei rapporti interni all'organizzazione ed in particolare ai rapporti del ROTOLO con LO PICCOLO Salvatore, nonché mettendo a disposizione dell'organizzazione mafiosa gli uffici della società Edilizia 93 di Parisi Pietro e C. per incontri di appartenenti all'organizzazione mafiosa, nonché prendendo egli stesso parte ad altre riunioni aventi a contenuto la trattazione di affari illeciti, con altri esponenti mafiosi quali: CANCEMI Carmelo, ROTOLO Antonino, INGARAO Nicolò, NICCHI Giovanni, PARISI Angelo Rosario, e CANGEMI Carmelo;

PICONE Francesco, tra l'altro, operando per conto dell'organizzazione mafiosa nel settore criminale delle estorsioni, con particolare riferimento alla loro organizzazione nel territorio del quartiere Noce, e prendendo parte a più riunioni mafiose;

SANSONE Giuseppe, tra l'altro, ponendo in essere, nell'interesse dell'organizzazione i delitti di cui ai capi che seguono, ponendo in essere e partecipando a molteplici riunioni relative agli affari dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, con importanti esponenti della medesima organizzazione, tra i quali ROTOLO Antonino e BONURA Francesco;

SIRCHIA Giovanni, tra l'altro, ponendo in essere, nell'interesse dell'organizzazione i delitti di cui ai capi che seguono e lui imputati, ponendo in essere e partecipando a molteplici riunioni relative agli affari dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, con importanti esponenti della medesima organizzazione, tra i quali ROTOLO Antonino;

in Palermo fino alla data del 20 giugno 2006;

per ADAMO Andrea a decorrere dal 5 aprile 2004 data della sentenza di primo grado con la quale è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis c.p.; con la recidiva specifica infraquinquennale;

per ALBERTI Gerlando a decorrere dal 16 dicembre 1987 data della sentenza di primo grado con la quale è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis c.p.; con la recidiva specifica;

per BADAGLIACCA Gaetano a decorrere dal 6 giugno 1997 data della sentenza di primo grado con la quale è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis c.p.; con la recidiva specifica;

per CANCEMI Carmelo a decorrere dal 21 novembre 2003 data della sentenza di primo grado con la quale è stato giudicato per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.;

per INZERILLO Francesco cl. 55 a decorrere dal 24 aprile 1997 data della sentenza di primo grado con la quale è stato giudicato per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.; con la recidiva specifica;

per INZERILLO Tommaso a decorrere dal 30 gennaio 1992 data della sentenza di primo grado con la quale è stato giudicato per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.; con la recidiva specifica;

per LIPARI Emanuele a decorrere dal 27 luglio 2001 data della sentenza di primo grado con la quale è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis c.p.; con la recidiva specifica infraquinquennale;

per MANNINO Alessandro a decorrere dal 24 giugno 1999 data della sentenza di primo grado con la quale è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis c.p.; con la recidiva specifica;

per MILANO Nunzio a decorrere dal 16 dicembre 1987 data della sentenza di primo grado con la quale è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis c.p.; con la recidiva specifica;
 per MINEO Settimo a decorrere dal 16 dicembre 1987 data della sentenza di primo grado con la quale è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis c.p.; con la recidiva specifica;
 per NICOLETTI Giovanni a decorrere dal 17 marzo 1999 data della sentenza di primo grado con la quale è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis c.p.; con la recidiva specifica;
 per PICONE Francesco a decorrere dal 30 giugno 2000 data della sentenza di primo grado con la quale è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis c.p.; con la recidiva specifica;
 per SANSONE Giuseppe a decorrere dal 13 ottobre 2003 data della sentenza di primo grado con la quale è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis c.p.; con la recidiva specifica infraquinquennale;
 per SIRCHIA Giovanni a decorrere dal 16 aprile 2004 data della sentenza di primo grado con la quale è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis c.p.;

DI NAPOLI Pietro, MANNINO Calogero, BONURA Francesco, MARCIANO' Vincenzo, ROTOLO Antonino, STASSI Francesco

- D) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° in relazione al nr.3 comma 2 dell'art.628 c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per avere - in concorso tra loro (e con SPINA Raffaele, deceduto) e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minacce consistite nel manifestare la propria appartenenza all' organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione – costretto il responsabile delle società del gruppo MIGLIORE (società MIGLIORE s.p.a., società MIGLIORE Sonepar s.p.a e società MIRA S.r.l. con sede in Palermo), MIGLIORE Giuseppe, al pagamento di una somma di denaro allo stato non meglio quantificata, procurando così a sé e all' organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra un ingiusto profitto, in particolare: DI NAPOLI Pietro in qualità di percettore finale della somma di denaro in quanto capo del mandamento mafioso della Noce, ed in riferimento all' esercizio commerciale denominato “Grande Migliore” sito in viale Regione Siciliana e all' agenzia di scommesse su avvenimenti sportivi determinati dal CONI della società MIRA Srl sita via Enrico Fermi nn.60/72 angolo via Pacinotti, collocati nel territorio di tale mandamento;**

MANNINO Calogero quale persona che ha materialmente ottenuto dal MIGLIORE Giuseppe il denaro successivamente versato al DI NAPOLI;

MARCIANO' Vincenzo quale mediatore tra MIGLIORE Giuseppe ed il DI NAPOLI per la definizione del pagamento della somma di denaro profitto del delitto, con particolare riferimento all'agenzia di scommesse su avvenimenti sportivi determinati dal CONI della società MIRA Srl sita via Enrico Fermi nn. 60/72 angolo via Pacinotti;

BONURA Francesco quale mediatore tra la vittima del reato, MIGLIORE Giuseppe ed il DI NAPOLI per la definizione del pagamento della somma di denaro profitto del delitto con particolare riferimento all'agenzia di scommesse su avvenimenti sportivi determinati dal CONI della società MIRA Srl sita via Enrico Fermi nn. 60/72 angolo via Pacinotti;

STASSI Francesco quale mediatore tra MIGLIORE Giuseppe ed il BONURA ed inoltre quale persona incaricata da ROTOLO Antonino di riscuotere la somma di denaro di 10.000 euro con riferimento ai punti vendita della società MIGLIORE SpA siti a Canicattì c.da Gruccione (AG) e a Caltanissetta in via Salvo D'Acquisto nr.22;

ROTOLO Antonino quale percettore delle somme di denaro sopra indicate riscosse su suo mandato dallo STASSI Francesco presso i punti vendita della società MIGLIORE Spa, successivamente versate alle famiglie di competenza;

In Palermo con contributi al delitto contestato accertati fino al maggio 2005, per BONURA Franco dal 2000, per MANNINO Calogero fino al 2003, per DI NAPOLI a decorrere dal luglio 2003;

NICCHI Giovanni e ROTOLO Antonino

- E) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 81 cpv, 629 comma 2° in relazione al nr.3 comma 2 dell'art.628 c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per avere in concorso tra loro e con ignoti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia consistita nel danneggiare le serrature dei locali degli esercizi commerciali di seguito indicati, ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a procurare a sé stessi e all'organizzazione mafiosa un ingiusto profitto consistente nelle somme richieste ai titolari degli esercizi commerciali sotto indicati, con minaccia consistita**

nel manifestare la propria appartenenza all' organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra e agendo il ROTOLO ed il NICCHI quali mandanti, e non portando a compimento l' azione per cause indipendenti dalla propria volontà:

1. Negozio di abbigliamento sito in Corso dei Mille n.51, gestito da Ruan Guanshui nato a Zhejiang (RPC) il 23.11.1971
2. Negozio di abbigliamento sito in corso dei Mille n.70, gestito da Luo Fujun, nata nella (RPC) il 13.06.1962
3. Negozio di abbigliamento intimo sito in corso dei Mille n. 88/90, gestito da Wang Qingjian Zhejiang nata nella (RPC) il 29.10.1967
4. Negozio di abbigliamento sito in via Archirafi n.7/H, gestito da Lin Jin nato a Zhejiang (RPC) il 13.10.1984
5. Negozio di abbigliamento sito in via A. Ugo n. 8/10, gestito da Yang Yanmei nato a Zhejiang (RPC) il 26.05.1947
6. Negozio di abbigliamento sito in via A. Ugo n. 13/15, gestito da Lin Jinliang nato nella (RPC) il 10.10.1961
7. Negozio di abbigliamento sito in via A. Ugo n. 77/79, gestito da Lin Xixi nata a Zhejiang nella (RPC) il 15.11.1953
8. Negozio di abbigliamento sito in via Lincoln n. 136, gestito da Yang Weijun nato a Zhejiang nella (RPC) il 19.10.1973
9. Negozio di abbigliamento sito in via Lincoln n. 88, gestito da Yu Liping nato a Zhejiang nella (RPC) il 01.08.1963
10. Negozio di abbigliamento sito in via Lincoln n. 82- 82/A, gestito da Chen Zhi Hong nata a Zhejiang nella (RPC) il 25.08.1966
11. Negozio di abbigliamento sito in via Lincoln n. 80, gestito da Yang Weiwu nato a Zhejiang nella (RPC) il 12.10.1976
12. Negozio di abbigliamento sito in via Lincoln n. 72- 72/A, gestito da Zang Yong nato a Zhejiang nella (RPC) il 24.06.1974
13. Negozio di abbigliamento sito in via Lincoln n. 68, gestito da Liu Aiying nata a Henan nella (RPC) il 09.12.1960
14. Negozio di abbigliamento sito in via Lincoln n. 62, gestito da Chen Bangsheng nato a Zhejiang nella (RPC) il 20.03.1958

In Palermo 27 ottobre 2006

ROTOLO Antonino:

F) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° in relazione al nr.3 comma 2 dell'art.628 c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per essersi, in concorso con ignoti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia consistita nel manifestare la propria appartenenza all'associazione mafiosa Cosa Nostra, ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, procurati un ingiusto profitto, costringendo la "C.O.T. società cooperativa" con sede in via Filippo Pecoraino nr. 27, nel quartiere Brancaccio, che gestisce la mensa universitaria "Self Service CHIARAMONTE" di via Chiaramonte 28, (via adiacente all'ingresso principale dell' Ospedale "Policlinico" di Palermo) e dunque appaltatrice dei pasti presso il Policlinico di Palermo, a versare una quota non determinata di denaro; agendo il ROTOLO quale mandante del delitto e percettore della somma sopra indicata;

In Palermo fino alla data del 20 giugno 2006

ROTOLO Antonino, NICCHI Giovanni, ADAMO Andrea

G) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 81 cpv, 629 comma 2° in relazione al nr.3 comma 2 dell'art.628 c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per avere, in concorso tra loro e con ignoti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia consistita nel manifestare la propria appartenenza all'associazione mafiosa Cosa Nostra, ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad ottenere dalla ditta C.O.T. società cooperativa, con sede in via Filippo Pecoraino nr. 27 il 3% del valore dell'appalto dei pasti da fornire presso la mensa universitaria di Palermo; atti consistiti nell'individuare la ditta "C.O.T. società cooperativa" quale effettiva aggiudicatrice dell'appalto;

accertando l'effettivo valore dell'appalto, al fine di determinare il 3% da imporre quale prezzo dell'estorsione;

contattando i responsabili della "C.O.T. società cooperativa";

agendo il ROTOLO ed il NICCHI quali mandanti e l' ADAMO quale soggetto deputato a realizzare il contatto con le vittime ed a formulare la richiesta estorsiva; non portando a compimento l' azione per cause indipendenti dalla propria volontà;

In Palermo fino alla data del 20 giugno 2006

BONURA Francesco, MARCIANO' Vincenzo

- H) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 629 comma 2° in relazione al nr.3 comma 2 dell'art.628 c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per essersi, in concorso tra loro (e con BADALAMENTI Agostino, deceduto, e INGARAO Nicolò detenuto per altro), mediante minacce consistite nel manifestare la propria appartenenza all' organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, procurato a se stessi e all' organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra un ingiusto profitto, costringendo MARCIANO' Giovanni Battista titolare della società "IMPIANTI e ASFALTI" srl con sede in Palermo in via Umberto Maddalena nr.114, al versamento di una somma di denaro allo stato non meglio quantificata, e in particolare:

INGARAO Nicolò in qualità di percettore finale della somma di denaro in quanto appartenente alla famiglia mafiosa di Palermo Centro ed in riferimento ai lavori effettuati dalla ditta della p.o. per la tutela e valorizzazione del monumento Castello a Mare sito nei pressi di piazza XIII Vittime;

MARCIANO' Vincenzo e BONURA Francesco quale mediatori tra la p.o. e l' INGARAO per la definizione del pagamento della somma di denaro

In Palermo in epoca prossima al maggio 2005

MANNINO Calogero, INZERILLO Francesco (cl.1955), MANNINO Alessandro, NICOLETTI Giovanni,

- I) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 629 comma 2° in relazione al nr.3 comma 2 dell'art.628 c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per avere in concorso tra loro, mediante minaccia ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a procurare a sé stessi e all' organizzazione mafiosa un ingiusto profitto consistente nella somma di 1500 euro, con minacce consistite nel manifestare la propria appartenenza all' organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra, il responsabile della ditta edile "CIESSE" con sede in Palermo, non portando a compimento l' azione per cause indipendenti dalla propria volontà; ed in particolare, avendo il MANNINO richiesto il versamento della somma di denaro in favore della famiglia mafiosa di Uditore con riferimento ai lavori di ristrutturazione in corso da parte della ditta CIESSE di alcuni edifici siti

nel quartiere Borgo Nuovo di Palermo tra i quali lo stabile sito in via Tindari nr. 52, ed agendo l' INZERILLO Francesco, il MANNINO Alessandro ed il NICOLETTI Giovanni quali mediatori tra la p.o. ed il MANNINO Calogero per la definizione del pagamento della somma di denaro richiesta

In epoca prossima al mese di ottobre 2005

BONURA Francesco, MANNINO Calogero

- L) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 629 comma 2° in relazione al nr.3 comma 2 dell'art.628 c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203;per avere a più riprese, in concorso tra loro e con ignoti, tra i quali "Sarino" allo stato non identificato, mediante minacce consistite nel manifestare la propria appartenenza all'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra ed in virtù della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, costretto l'imprenditore RUVITUSO Diego, titolare della Horigel s.p.a., a procurare a loro stessi ed all'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra un ingiusto profitto, consistente nel prezzo richiesto ed ottenuto di una somma di denaro indicata nella misura periodica di 700 euro;

in particolare BONURA Francesco, quale percettore finale della somma nell'interesse della famiglia mafiosa di Uditore e MANNINO Calogero quale mandante diretto dell'esattore materiale del denaro

In Palermo fino alla data del 20 giugno 2006

BONURA Francesco, DI MAIO Vincenzo, PIPITONE Antonino:

- M) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° in relazione al nr.3 comma 2 dell'art.628 c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minacce consistite nel manifestare la propria appartenenza all' organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, costretto GUCCIONE Gioacchino, presidente della società "MARINA di VILLA IGEA" con sede in Palermo, a procurare a sé stessi e all' organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra un ingiusto profitto consistente nel prezzo richiesto ed ottenuto di una somma di denaro di 1.500 euro mensili; in particolare:

DI MAIO e PIPITONE in qualità di percettori finali della somma di denaro di 1.500 euro, in quanto appartenenti alla famiglia mafiosa dell'Arenella-Acquasanta, ed in

referimento all' concessione di cui è titolare il GUCCIONE - quale presidente della società MARINA di VILLA IGEA - per la gestione del porto turistico dell' Acquasanta

BONURA Francesco quale mediatore tra p.o. ed il DI MAIO per la definizione ed il versamento della somma di denaro sopra indicata

In Palermo fino al maggio 2005

BONURA Francesco, DI MAIO Vincenzo, PIPITONE Antonino

- N) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 629 comma 2° in relazione al nr.3 comma 2 dell'art.628 c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per avere in concorso tra loro, mediante minaccia ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, posto in essere atti idonei consistiti nel manifestare la propria appartenenza all' organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra diretti in modo non equivoco a procurare a sé stessi e all' organizzazione mafiosa un ingiusto profitto consistente nel pagamento richiesto all' imprenditore edile BUSCEMI Vito del 3% dell' importo complessivo dei lavori da realizzare presso il porto turistico dell' Acquasanta, non portando a compimento l' azione per cause indipendenti dalla propria volontà; ed in particolare:

DI MAIO e PIPITONE in qualità di percettori finali della somma di denaro richiesta, in quanto appartenenti alla famiglia mafiosa dell'Arenella-Acquasanta, ed in riferimento ai lavori edili che la ditta del BUSCEMI deve realizzare all' interno del porto turistico dell' Acquasanta

BONURA Francesco quale mediatore tra p.o. ed il DI MAIO per la definizione ed il versamento della somma di denaro sopra indicata

In epoca prossima al mese di maggio 2005

MANNINO Calogero;

- O) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° in relazione al nr.3 comma 2 dell'art.628 c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per avere, in concorso con PIPITONE Vincenzo, VALLELUNGA Vincenzo, DI MAGGIO Antonino e con PIPITONE Giovan Battista, detenuto per altro, e con ignoti con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minacce consistite nel manifestare la propria appartenenza all'

organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, costretto SAMMARITANO Giuseppe, titolare della società "SICILPRODET s.p.a." con sede in Carini in Via Don Luigi Sturzo s.n.c, a procurare a sé stessi e all' organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra un ingiusto profitto consistente nel prezzo richiesto ed ottenuto di una somma di denaro complessiva di circa 200.000 euro, in particolare:

PIPITONE Vincenzo, DI MAGGIO Antonino e PIPITONE Giovan Battista (detenuto), in qualità di percettori finali della somma di denaro di 200.000 euro circa, in quanto appartenenti alla famiglia mafiosa di Carini, ed in riferimento all' acquisto da parte del SAMMARITANO di alcuni immobili siti nel territorio del comune di Carini tra i quali un capannone ad uso industriale, un terreno ed un immobile acquistati da EMALDI Antonio legale rappresentante della società "TARTARICA TREVISO S.R.L." con sede in Faenza (RA)

MANNINO Calogero e VALLELUNGA Vincenzo quali mediatori tra la vittima e PIPITONE Giovan Battista (detenuto), il PIPITONE Vincenzo ed il DI MAGGIO Antonino , della conclusione dell' affare e della definizione e versamento della somma di denaro sopra indicata

In Palermo ed in Carini fino al mese di maggio 2005

BONURA Francesco, MANNINO Calogero

P) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° in relazione al nr.3 comma 2 dell'art.628 c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minacce consistite nel manifestare la propria appartenenza all' organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, costretto il titolare dell' esercizio commerciale di vendita di autovetture di marca SEAT sito in Palermo via Beato Angelico nr 20 a procurare a sé stessi e all' organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra un ingiusto profitto consistente nel prezzo richiesto ed ottenuto di una somma di denaro di cinquecento euro mensili, in particolare:

BONURA Francesco in qualità di percettori finali della somma di denaro di 500 euro mensili , in quanto appartenente alla famiglia mafiosa dell' Uditore;

MANNINO Calogero quale persona che ha materialmente ottenuto dalla p.o. le somme di denaro sopra indicate successivamente versate al BONURA;

In Palermo fino al maggio 2005

MANNINO Calogero

- Q)** per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° in relazione al nr.3 comma 2 dell'art.628 c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per avere, in concorso con persone allo stato non identificate e con SANSONE Giuseppe (separatamente giudicato), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minacce consistite nel manifestare la propria appartenenza all' organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, costretto il titolare dell' esercizio di ristorazione- bar denominato BOCACHICA – Bar de Tapas – Cervezeria Pub”, sito in Palermo, a procurare a sé e all' organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra un ingiusto profitto consistente nel prezzo richiesto ed ottenuto di una somma di denaro non meglio allo stato quantificata

In Palermo fino al mese di maggio 2005

NICOLETTI Giovanni

- R)** per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 629 comma 2° in relazione al nr.3 comma 2 dell'art.628 c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per avere, in concorso tra loro, mediante minacce consistite nel manifestare la propria appartenenza all' organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, costretto il responsabile della società “DAU Sistemi s.r.l”. con sede a San Giovanni Gemini (AG) in corso Umberto nr.1, a procurare a sé e all' organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra un ingiusto profitto consistente nel prezzo richiesto ed ottenuto di una somma di denaro di quattordicimila euro

In particolare:

NICOLETTI Giovanni quale percettore finale della somma di denaro di otto milioni di lire in quanto appartenente alla famiglia mafiosa di Cruillas nel cui territorio si svolgono i lavori di costruzione di due edifici da parte della ditta DAU Sistemi s.r.l”.
DI MAGGIO Lorenzo quale persona che ha materialmente ottenuto la consegna dell' intera somma di denaro pari a circa quattordicimila euro

In Palermo nell' anno 2003

MARCIANO' Vincenzo

- S) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 629 comma 2° in relazione al nr.3 comma 2 dell'art.628 c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per avere, in concorso con persone allo stato non identificate, mediante minacce consistite nel manifestare la propria appartenenza all' organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, costretto i responsabili dei lavori di completamento del plesso scolastico sito in Palermo via Bevignani, Casella e Bernabei a procurare a sé e all' organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra un ingiusto profitto consistente nel prezzo richiesto ed ottenuto di una somma di denaro non meglio quantificata ma comunque non inferiore a quindici milioni di lire**
In Palermo nell' anno 2003

GRIZZAFI Mario, BADAGLIACCA Pietro, ROTOLO Antonino,

- T) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 629 comma 2° in relazione al nr.3 comma 2 dell'art.628 c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per avere, in concorso con persone allo stato non identificate e con GRIZZAFI Francesco (giudicato separatamente), detenuto, e con Provenzano Bernardo, mediante minacce consistite nel manifestare la propria appartenenza all' organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, costretto ROMEO Salvatore, imprenditore nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti zootecnici, a procurare a sé e all' organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra un ingiusto profitto consistente nel prezzo richiesto ed ottenuto di una somma di 30.000 euro; agendo il GRIZZAFI quale materiale esattore di tale somma, il BADAGLIACCA quale mediatore con la vittima al fine di determinare il prezzo del delitto; il ROTOLO quale soggetto anch'egli intervenuto su sollecitazione del BADAGLIACCA al fine di richiedere al PROVENZANO una più equa determinazione del prezzo del delitto;**

In Provincia di Palermo e altrove nel 2006

Ruan Guanshui

- U) delitto p.e.p. dall'art. 378, co.2, c.p. per aver aiutato NICCHI Giovanni, ROTOLO Antonino ed ignoti, sottoposti ad indagine per il reato di concorso in estorsione aggravata in danno dello stesso Ruan Guanshui, titolare del Negozio di**

abbigliamento sito in Corso dei Mille n.51, ad eludere le investigazioni dell'Autorità che li riguardavano, omettendo di riferire alla polizia giudiziaria, in sede di sommarie informazioni, circostanze decisive ai fini dell'accertamento dei fatti di rilevanza penale ai medesimi addebitati, in particolare negando di aver ricevuto richieste di natura estorsiva e di aver versato alcuna somma a tale titolo.

In Palermo, il 6 settembre 2006.

Luo Fuju

V) delitto p.e.p. dall'art. 378 c.p. , co.2, per aver aiutato NICCHI Giovanni, ROTOLO Antonino ed ignoti, sottoposti ad indagine per il reato di concorso in estorsione aggravata in danno della stessa Luo Fuju, titolare del Negozio di abbigliamento sito in Corso dei Mille n.70, ad eludere le investigazioni dell'Autorità che li riguardavano, omettendo di riferire alla polizia giudiziaria, in sede di sommarie informazioni, circostanze decisive ai fini dell'accertamento dei fatti di rilevanza penale ai medesimi addebitati, in particolare negando di aver ricevuto richieste di natura estorsiva e di aver versato alcuna somma a tale titolo.

In Palermo, il 6 settembre 2006.

Wang Qingjian Zhejiang;

Z) delitto p.e.p. dall'art. 378 c.p. co.2, per aver aiutato NICCHI Giovanni, ROTOLO Antonino ed ignoti, sottoposti ad indagine per il reato di concorso in estorsione aggravata in danno dello stesso Wang Qingjian Zhejiang, titolare del Negozio di abbigliamento sito in Corso dei Mille n.88/90, ad eludere le investigazioni dell'Autorità che li riguardavano, omettendo di riferire alla polizia giudiziaria, in sede di sommarie informazioni, circostanze decisive ai fini dell'accertamento dei fatti di rilevanza penale ai medesimi addebitati, in particolare negando di aver ricevuto richieste di natura estorsiva e di aver versato alcuna somma a tale titolo.

In Palermo, il 7 settembre 2006.

Lin Jin

A-1) delitto p.e.p. dall'art. 378 c.p. co.2, per aver aiutato NICCHI Giovanni, ROTOLO Antonino ed ignoti, sottoposti ad indagine per il reato di concorso in estorsione aggravata in danno dello stesso Lin Jin, titolare del Negozio di abbigliamento sito in via Archirafi n.7/H, ad eludere le investigazioni dell'Autorità che li riguardavano, omettendo di riferire alla polizia giudiziaria, in sede di sommarie informazioni, circostanze decisive ai fini dell'accertamento dei fatti di rilevanza penale ai medesimi addebitati, in particolare negando di aver ricevuto richieste di natura estorsiva e di aver versato alcuna somma a tale titolo.

In Palermo, il 15 settembre 2006.

Yang Yanmei commesso il 7 settembre 2006;

B-1) delitto p.e.p. dall'art. 378 c.p. co.2, per aver aiutato NICCHI Giovanni, ROTOLO Antonino ed ignoti, sottoposti ad indagine per il reato di concorso in estorsione aggravata in danno dello stesso Yang Yanmei, titolare del Negozio di abbigliamento sito in via A. Ugo n. 8/10, ad eludere le investigazioni dell'Autorità che li riguardavano, omettendo di riferire alla polizia giudiziaria, in sede di sommarie informazioni, circostanze decisive ai fini dell'accertamento dei fatti di rilevanza penale ai medesimi addebitati, in particolare negando di aver ricevuto richieste di natura estorsiva e di aver versato alcuna somma a tale titolo.

In Palermo, il 7 settembre 2006.

Lin Jinliang

C-1) delitto p.e.p. dall'art. 378 c.p. co.2, per aver aiutato NICCHI Giovanni, ROTOLO Antonino ed ignoti, sottoposti ad indagine per il reato di concorso in estorsione aggravata in danno dello stesso Lin Jinliang, titolare del Negozio di abbigliamento sito in via A. Ugo n. 8/10, ad eludere le investigazioni dell'Autorità che li riguardavano, omettendo di riferire alla polizia giudiziaria, in sede di sommarie informazioni, circostanze decisive ai fini dell'accertamento dei fatti di rilevanza penale ai medesimi addebitati, in particolare negando di aver ricevuto richieste di natura estorsiva e di aver versato alcuna somma a tale titolo.

In Palermo, l' 8 settembre 2006.

Lin Xixi

D-1) delitto p.e.p. dall'art. 378 c.p. co.2, per aver aiutato NICCHI Giovanni, ROTOLO Antonino ed ignoti, sottoposti ad indagine per il reato di concorso in estorsione aggravata in danno della stessa Lin Xixi, titolare del Negozio di abbigliamento sito in via A. Ugo n. 77/79, ad eludere le investigazioni dell'Autorità che li riguardavano, omettendo di riferire alla polizia giudiziaria, in sede di sommarie informazioni, circostanze decisive ai fini dell'accertamento dei fatti di rilevanza penale ai medesimi addebitati, in particolare negando di aver ricevuto richieste di natura estorsiva e di aver versato alcuna somma a tale titolo.

In Palermo, il 28 ottobre 2006.

Yang Weijun

E-1) delitto p.e.p. dall'art. 378 c.p. co.2, per aver aiutato NICCHI Giovanni, ROTOLO Antonino ed ignoti, sottoposti ad indagine per il reato di concorso in estorsione aggravata in danno dello stesso Yang Weijun, titolare del Negozio di abbigliamento sito in via Lincoln n. 136, ad eludere le investigazioni dell'Autorità che li riguardavano, omettendo di riferire alla polizia giudiziaria, in sede di sommarie informazioni, circostanze decisive ai fini dell'accertamento dei fatti di rilevanza penale ai medesimi addebitati, in particolare negando di aver ricevuto richieste di natura estorsiva e di aver versato alcuna somma a tale titolo.

In Palermo, il 9 settembre 2006

Yu Liping

F-1) delitto p.e.p. dall'art. 378 c.p. co.2, per aver aiutato NICCHI Giovanni, ROTOLO Antonino ed ignoti, sottoposti ad indagine per il reato di concorso in estorsione aggravata in danno dello stesso Yu Liping, titolare del Negozio di abbigliamento sito in via Lincoln n. 88, ad eludere le investigazioni dell'Autorità che li riguardavano, omettendo di riferire alla polizia giudiziaria, in sede di sommarie informazioni, circostanze decisive ai fini dell'accertamento dei fatti di rilevanza penale ai medesimi addebitati, in particolare negando di aver ricevuto richieste di natura estorsiva e di aver versato alcuna somma a tale titolo.

In Palermo, il 9 settembre 2006

Chen Zhi Hong;

G-1) delitto p.e.p. dall'art. 378 c.p. co.2, per aver aiutato NICCHI Giovanni, ROTOLO Antonino ed ignoti, sottoposti ad indagine per il reato di concorso in estorsione aggravata in danno della stessa Chen Zhi Hong, titolare del Negozio di abbigliamento sito in via Lincoln n. 82- 82/A, ad eludere le investigazioni dell'Autorità che li riguardavano, omettendo di riferire alla polizia giudiziaria, in sede di sommarie informazioni, circostanze decisive ai fini dell'accertamento dei fatti di rilevanza penale ai medesimi addebitati, in particolare negando di aver ricevuto richieste di natura estorsiva e di aver versato alcuna somma a tale titolo.

In Palermo, l' 11 settembre 2006

Yang Weiwu;

H-1) delitto p.e.p. dall'art. 378 c.p. co.2, per aver aiutato NICCHI Giovanni, ROTOLO Antonino ed ignoti, sottoposti ad indagine per il reato di concorso in estorsione aggravata in danno dello stesso Yang Weiwu, titolare del Negozio di abbigliamento sito in via Lincoln n. 80, ad eludere le investigazioni dell'Autorità che li riguardavano, omettendo di riferire alla polizia giudiziaria, in sede di sommarie informazioni, circostanze decisive ai fini dell'accertamento dei fatti di rilevanza penale ai medesimi addebitati, in particolare negando di aver ricevuto richieste di natura estorsiva e di aver versato alcuna somma a tale titolo.

In Palermo, l' 11 settembre 2006

Zang Yong

I-1) delitto p.e.p. dall'art. 378 c.p. co.2, per aver aiutato NICCHI Giovanni, ROTOLO Antonino ed ignoti, sottoposti ad indagine per il reato di concorso in estorsione aggravata in danno dello stesso Zang Yong, titolare del Negozio di abbigliamento sito in via Lincoln n. 72- 72/A, ad eludere le investigazioni dell'Autorità che li riguardavano, omettendo di riferire alla polizia giudiziaria, in sede di sommarie informazioni, circostanze decisive ai fini dell'accertamento dei fatti di rilevanza penale ai medesimi addebitati, in particolare negando di aver ricevuto richieste di natura estorsiva e di aver versato alcuna somma a tale titolo.

In Palermo, l' 11 settembre 2006

Liu Aiying

L-1) delitto p.e.p. dall'art. 378 c.p. co.2, per aver aiutato NICCHI Giovanni, ROTOLO Antonino ed ignoti, sottoposti ad indagine per il reato di concorso in estorsione aggravata in danno della stessa Liu Aiying, titolare del negozio di abbigliamento sito in via Lincoln n. 68, ad eludere le investigazioni dell'Autorità che li riguardavano, omettendo di riferire alla polizia giudiziaria, in sede di sommarie informazioni, circostanze decisive ai fini dell'accertamento dei fatti di rilevanza penale ai medesimi addebitati, in particolare negando di aver ricevuto richieste di natura estorsiva e di aver versato alcuna somma a tale titolo.

In Palermo, l' 11 settembre 2006

Chen Bangsheng

M-1) delitto p.e.p. dall'art. 378 c.p. co.2, per aver aiutato NICCHI Giovanni, ROTOLO Antonino ed ignoti, sottoposti ad indagine per il reato di concorso in estorsione aggravata in danno dello stesso Chen Bangsheng, titolare del negozio di abbigliamento sito in via Lincoln n. 62, ad eludere le investigazioni dell'Autorità che li riguardavano, omettendo di riferire alla polizia giudiziaria, in sede di sommarie informazioni, circostanze decisive ai fini dell'accertamento dei fatti di rilevanza penale ai medesimi addebitati, in particolare negando di aver ricevuto richieste di natura estorsiva e di aver versato alcuna somma a tale titolo. In Palermo, il 28 ottobre 2006

RIBAUDO Emanuele

N-1) delitto p.e.p. dall'art. 378 c.p. co.2, per aver aiutato ROTOLO Antonino ed ignoti, sottoposti ad indagine per il reato di concorso in estorsione aggravata in danno dello stesso RIBAUDO Emanuele, Presidente della "C.O.T. società cooperativa" con sede in Palermo via Pecoraino nr.27 ed Amministratore delegato della C.F.I. Distribuzione s.r.l., ad eludere le investigazioni dell'Autorità che li riguardavano, omettendo di riferire alla polizia giudiziaria, in sede di sommarie informazioni, circostanze decisive ai fini dell'accertamento dei fatti di rilevanza penale ai

medesimi addebitati, in particolare negando di aver ricevuto richieste di natura estorsiva e di aver versato alcuna somma a tale titolo, in relazione all' appalto dei pasti presso le mense del Policlinico di Palermo e della mensa universitaria di Palermo;

In Palermo, il 7 luglio 2006

FATTO E DIRITTO

Nei confronti di

ANNATELLI FILIPPO, BADAGLIACCA PIETRO, BONURA FRANCESCO, BRUSCA VINCENZO, CAPPELLO GIUSEPPE, DI MAIO VINCENZO, DI NAPOLI PIETRO, GIOELI SALVATORE, INZERILLO ROSARIO, MARCIANO' VINCENZO, MARCIANO' GIOVANNI, OLIVERI MICHELE, PIPITONE ANTONINO, PISPICIA SALVATORE, ROTOLO ANTONINO, SANSONE GAETANO, SAVOCA GIUSEPPE, ADAMO ANDREA, ALBERTI GERLANDO, ALFANO SALVATORE, BADAGLIACCA ANGELO, BADAGLIACCA GAETANO, CANCEMI CARMELO, CANCEMI GIOVANNI, DI MAGGIO LORENZO, INZERILLO FRANCESCO (CL. 55) INZERILLO FRANCESCO (CL.56) INZERILLO TOMMASO, LIPARI EMANUELE, MANNINO ALESSANDRO, MANNINO CALOGERO, MILANO NICOLA, MILANO NUNZIO, MINEO SETTIMO, NICCHI GIOVANNI, NICOLETTI GIOVANNI, PARISI ANGELO ROSARIO, PARISI PIETRO, PICONE FRANCESCO, RIZZUTO ROSARIO, SANSONE GIUSEPPE; SIRCHIA GIOVANNI, GRIZZAFI MARIO, STASSI FRANCESCO, RIBAUDO EMANUELE, RUAN GUANSHUI, LUO FUJU, WANG QINGJIAN, LIN JIN, YANG YANMEI, LIN JINLIANG, LIN XIXI, YANG WEIJUN, YU LIPING, CHEN ZHI HONG, YANG WEIWU, ZHANG YONG, LIU AIYING, CHEN BANGSHENG,

il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale, formulando la richiesta di rinvio a giudizio, quali imputati dei reati loro rispettivamente ascritti in rubrica.

All'udienza preliminare, conclusi gli accertamenti preliminari, si costituivano parte civile i seguenti soggetti processuali F.A.I. (Federazione delle Associazioni antiracket e antiusura italiane), Associazione degli Industriali della Provincia di Palermo, COMITATO ADDIOPIZZO, Associazione Antiracket "SOS Impresa

Palermo”, “Spa Marina di Villa Igea”, Gioacchino Gruccione, “*Federazione Provinciale del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle piccole e medie imprese di Palermo*”, Ruan Guanshui, Luo Fujun, Wang Qingjian, Lin Jin, Yang Yanmei, Lin Jinliang, Lin Xixi, Yang Weijun, Yu Liping, Chen Zhi Hong, Yang Weiwu, Zhang Yong, Liu Aiying, Chen Bangsheng.

Quindi, acquisita documentazione come da verbale di udienza ed escussi, tra gli altri, gli imputati in procedimento connesso Di Gati Maurizio, Campanella Francesco, Cusimano Mario,, Famoso Francesco, Andronico Emanuele, Siino Angelo, Giuffrè Antonino, tutti i suddetti imputati chiedevano la prosecuzione del processo nelle forme del rito abbreviato.

Nella stessa udienza il giudice ammetteva la definizione del processo nelle forme del citato rito alternativo.

Alle udienze successive, PM e difensori hanno adottato le conclusioni riprodotte nei rispettivi verbali di udienza.

CAPITOLO PRIMO: QUESTIONI DI CARATTERE PRELIMINARE

1. L'esistenza dell'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra".

Gran parte degli odierni imputati sono stati chiamati a rispondere dell'imputazione di cui all'articolo 416 bis c.p., in qualità di membri dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, nelle varie articolazioni del territorio palermitano.

Secondo la prospettiva accusatoria, la loro condotta associativa - a prescindere dal livello di inserimento di ciascuno di essi in tale sodalizio criminoso – si sarebbe realizzata, in particolare, nello svolgimento di attività estorsiva, nella detenzione e nel porto di armi, nonché nel controllo diretto ed indiretto di attività economiche, al fine di realizzare profitti o vantaggi ingiusti a danno di imprenditori che agivano nella legalità.

Dunque, l'impianto accusatorio postula l'esistenza della associazione mafiosa denominata Cosa Nostra.

Tale circostanza, ossia l'esistenza di tale organizzazione criminale che, per numero di aderenti, disponibilità di mezzi ed efferatezza di crimini costituisce, nell'attuale momento storico, il fenomeno criminale di gran lunga più pericoloso nel nostro Paese, è divenuta una realtà incontrovertibile sul piano giudiziario, a seguito della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione il 30 gennaio 1992 nel procedimento contro Abbate Giovanni ed altri, più noto come primo maxi-processo.

Tale pronuncia, confermando la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Palermo in data 10 dicembre 1990, ha ormai reso incontestabile che esiste un'associazione criminale denominata "Cosa Nostra", strutturata in maniera unitaria e verticistica, articolata su base territoriale e disciplinata da regole comportamentali rigidamente vincolanti per i suoi aderenti, che, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo, opera al fine di porre sotto il suo controllo ogni attività economica lecita o illecita che assicuri ingenti profitti, con una capacità di infiltrazione in tutti livelli della società che ne aumenta la potenza e, quindi, la pericolosità.

Non è dunque il caso, in questa sede, di immergere sulla prova dell'esistenza di tale organizzazione criminale, che risulta comprovata ormai dall'esito delle molteplici complesse indagini e dei numerosi processi che da circa un decennio hanno consentito a magistratura e forze dell'ordine di acquisire, anche grazie alla preziosa collaborazione di molti "uomini d'onore" dissociatisi dal sodalizio mafioso, specifica ed approfondita conoscenza sulle dinamiche interne e sulle molteplici attività criminose di "Cosa Nostra".

Nel caso di specie con riguardo alla articolazione locale di Cosa Nostra nel territorio di Palermo e della provincia, sono depositate in atti le sentenze in cui si ribadisce questo dato.

In particolare, è opportuno ricordare le pronunce che hanno definito in primo grado i procedimenti penali denominati “Ghiaccio” e “Grande Mandamento”, ossia nell’ordine la sentenza del Tribunale di Palermo del 5.4.2004, a carico di Abbate mario e altri e quella del Tribunale di Palermo del 16.11.2006, a carico di Spera Benedetto e altri.

Sono pronunce che individuano le cosche che, nell’ultimo decennio, hanno operato a Palermo e nella provincia, specificando moduli organizzativi, capi e attività maggiormente coltivate.

Collegando quelle “verità giudiziarie” ai dati emersi nel presente processo, può affermarsi che il contenuto delle intercettazioni in atti depone per un mantenimento in vita della componente palermitana di Cosa Nostra.

E' dunque sufficiente in questa sede rinviare a tutte le acquisizioni e argomentazioni risultanti nelle citate sentenze - prodotte dal P.M. nel corso del dibattimento, alle quali va fatto riferimento anche per quanto riguarda struttura, regole e modalità di affiliazione al sodalizio.

Tali risultanze giudiziarie, concernenti la ormai comprovata ed incontrovertibile esistenza dell’associazione mafiosa in questione nei medesimi termini contestati agli odierni imputati, non possono esimere ovviamente dal rassegnare, comunque, pur in sintesi, le molteplici e concordi risultanze investigative e processuali che sono state acquisite, peraltro, anche nel corso del presente

procedimento penale, avvalorando quindi il complessivo quadro accusatorio già vagliato positivamente dalla Corte di Cassazione.

Sulla base del complesso delle conoscenze ormai acquisite e vagliate nel corso di numerosi procedimenti penali celebrati a carico di centinaia di appartenenti a Cosa Nostra, le condanne di molti dei quali sono ormai divenute irrevocabili, è possibile allora affermare che esiste una vera e propria organizzazione, dotata di proprie leggi e modelli comportamentali ed operativi, che si pone in assoluta antitesi con le istituzioni dello Stato per il modo occulto con il quale esiste ed agisce, per le finalità criminose che persegue, per il solo modo illecito attraverso il quale si propone di conseguire ed attuare i suoi scopi delittuosi.

L'associazione mafiosa Cosa Nostra è strutturata ed opera come un vero e proprio contropotere criminale articolato su base territoriale con le proprie rigide gerarchie e con precise regole, la cui osservanza è assicurata mediante la previsione di sanzioni gravissime, che arrivano fino alla fisica eliminazione.

Lo status di "uomo d'onore" si acquisisce attraverso una formale cerimonia di iniziazione la cui ritualità esprime compiutamente, già attraverso il giuramento di fedeltà a "Cosa Nostra", tutta la carica di criminale contrapposizione allo Stato ed alle sue regole che costituisce infatti il connotato essenziale del sodalizio mafioso.

Tuttavia, l'ingresso nella associazione non sempre segue rituali predefiniti, e nell'ultimo periodo prevede forme di cooperazione con il gruppo criminale che prescindono anche da formali affiliazioni.

La riservatezza e l'omertà costituiscono elementi essenziali per l'esistenza stessa dell'organizzazione criminale che fonda la sua capacità di intimidazione ed il suo potenziale criminoso anche sulla estrema difficoltà di identificarne compiutamente i numerosi membri.

Per essi vige la consegna rigorosa del silenzio intesa come divieto assoluto di rivelare ad estranei fatti e cose dell'associazione cui appartengono.

E' stato proprio il rigido rispetto di precise e categoriche regole comportamentali e, prima tra tutte, di quella basilare della omertà, imposto anche con la irrogazione di sanzioni gravissime a carico dei trasgressori, che ha consentito a Cosa Nostra di sopravvivere impunemente per decenni restando impermeabile ad ogni ingerenza di estranei e soprattutto alle investigazioni dell'autorità, riuscendo anzi a dilatare oltre misura la propria nefasta presenza nel paese.

In sintesi può dirsi allora che l'associazione mafiosa Cosa Nostra si caratterizza proprio perché esiste ed opera al di fuori della legge con la conseguenza che l'adesione ad essa dell'"uomo d'onore" si traduce in una definitiva e totale dedizione alla "famiglia" ed in una precisa scelta di

vita criminale perché fondata sul rifiuto dello Stato e delle sue leggi a prescindere dalla natura necessariamente delittuosa dei singoli comportamenti che poi ciascuno degli associati porrà in essere.

Non è superfluo, però, osservare che le regole, un tempo rigide, inerenti in particolare il rito della iniziazione o le forme della “presentazione” tra uomini d’onore, si sono progressivamente modificate nel tempo, in dipendenza della mutazione del fenomeno medesimo, dovuta sia a fattori interni ad esso sia a fattori esterni, riferibili specificamente al diffondersi del “pentitismo”, che ha imposto la necessità di difesa e di copertura tra appartenenti allo stesso sodalizio, per il timore di nuove pericolose collaborazioni.

2. Le circostanze aggravanti speciali della fattispecie di cui all’art. 416 bis c.p..

I capi a) e b) della rubrica del presente processo, nel fare riferimento a condotte di partecipazione all’associazione mafiosa, evidenziano la sussistenza di alcune circostanze aggravanti di cui ai commi III, IV e VI dell’art 416 bis c.p., oggetto di contestazione da parte delle difese degli imputati.

Occorre, dunque, un chiarimento preliminare in ordine a tale eccezione difensiva.

Con riferimento alle circostanze aggravanti speciali previste testualmente dalla norma di cui all’art. 416 bis

c.p., e contestate nell'ambito del presente processo agli imputati di partecipazione, occorre richiamare la già menzionata pronuncia del Supremo Collegio nel primo maxi processo a Cosa Nostra (n.80 del 30 gennaio 1992).

La Corte ha rilevato che intanto l'associazione può ritenersi armata in quanto il possesso delle armi sia accertato anche soltanto nei confronti di taluno fra i partecipi, con estensibilità agli altri se scienti o ignoranti per colpa (il che è stato ritenuto dalla Corte di Cassazione “postulato di evidente esattezza”: pag. 236 sent. cit.) e per altro verso sul dato storico e di comune esperienza che collega in maniera assolutamente ordinaria il possesso di armi alla vita ed all'attività dell'organizzazione mafiosa, che di esse armi si avvale necessariamente e normalmente per esercitare la forza di intimidazione e determinare le condizioni di assoggettamento ed omertà.

La Suprema Corte ha efficacemente osservato che “*la cronaca criminale si incarica quotidianamente di darne la più suadente dimostrazione*” (pag. 236) e che deve giudicarsi come inverosimile ed irrealistico che alcuno dei partecipanti all'associazione mafiosa in questione possa non conoscere la disponibilità di armi a questa facente capo ed eventualmente da lui stesso impiegabili, potendo al più ipotizzarsi in alternativa l'ignoranza dovuta a colpa e come tale ininfluyente ai sensi dell'art. 59 c.p. (cfr. da ultimo Cass. sez. I sent. n° 5466 del 12/05/1995).

Del resto la prova di tale conoscenza o conoscibilità, vertendo su fatto inerente alla sfera interiore del soggetto, può essere fornita anche per deduzioni logiche sulla base del materiale probatorio acquisito (cfr. Cass. sez. II sent. n° 05386 del 10/05/1994).

E' stato correttamente osservato che, quanto meno, per le associazioni mafiose "c.d. storiche" tale aggravante costituisce un elemento coessenziale all'esistenza di tali organizzazioni, caratterizzate sul piano fenomenologico dall'irrinunciabile e costante ricorso all'uso delle armi, peraltro sempre più sofisticate e micidiali, venendo a costituire, per tali realtà criminali, tale aggravante una sorta di circostanza pressoché "necessitata".

Con riguardo ad un'altra circostanza contestata, l'aggravante di cui al VI comma dell'articolo in esame, essa ricorre ove risulti che il finanziamento delle attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo provenga dal profitto ricavato dai delitti commessi.

Con tale disposizione il legislatore ha inteso perseguire l'evidente finalità di colpire più efficacemente quei fenomeni pericolosamente diffusi di reimpiego dei profitti ricavati da attività delittuose (traffico di stupefacenti - sequestri - estorsioni ecc..) nei settori di attività imprenditoriale lecita.

Tale circostanza aggravante, anch'essa di natura oggettiva, soggetta al regime di cui all'art. 59 c. II c.p., e che, specie se concorrente con l'altra aggravante dell'associazione armata, comporta una notevole elevazione della pena base prevista per il delitto in esame, trova la sua "ratio" nella peculiare pericolosità raggiunta da un'associazione che abbia realizzato in tutto o almeno in parte gli scopi tipici associativi e pertanto concretizza una più articolata ed incisiva offesa agli interessi protetti dalla norma incriminatrice.

Anche questa aggravante, costituendo espressione della più completa realizzazione del programma criminale mafioso, e, pertanto, inserendosi nella realtà fenomenica nel momento di maggior sviluppo della dimensione imprenditoriale di tale realtà delinquenziale, può ritenersi, così come quella prima esaminata, circostanza coessenziale alle più diffuse organizzazioni mafiose e tra queste, certamente, all'organizzazione criminale denominata "Cosa Nostra".

3. Il contenuto della condotta partecipativa di cui all'art 416 bis c.p..

Nei confronti degli imputati di questo processo –come si ricordava sopra- è stata formulata l'accusa di appartenere alla associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", nella qualità di

fiancheggiatori o affiliati a famiglie mafiose operanti nel territorio di Palermo.

Ai fini della valutazione del materiale probatorio a disposizione pare opportuno delineare, ancorchè per sintesi, gli elementi costitutivi e distintivi della condotta partecipativa, oggetto di un complesso dibattito sia nell'ambito della giurisprudenza di legittimità sia nell'ambito della dottrina.

Si è molto dibattuto sul “*minimum*” richiesto per la concretizzazione della condotta criminosa prevista dall'art 416 bis c.p.

Sul punto le risposte in dottrina e giurisprudenza oscillano tra chi ritiene che l'ingresso nella associazione delittuosa vada valutato alla stregua di parametri normativi e chi invece rinvia allo statuto, alla regole ai riti di iniziazione della specifica *societas sceleris*.

Al riguardo, vanno tenuti distinti un problema di essenza ed un problema di prova.

La nozione di partecipe non può non essere ricavata dalla norma penale.

Infatti, dal punto di vista dell'ordinamento giuridico statuale, poichè la partecipazione all'associazione è un reato a forma libera, l'affiliazione rituale va considerata non già come se essa fosse un elemento costitutivo del reato, bensì esclusivamente una circostanza di fatto sia pure di grande rilievo probatorio.

Tuttavia, sarebbe poco corretto ignorare del tutto, nella verifica della offensività della condotta oggetto del giudizio, talune specifiche caratteristiche -di rilievo- dell'associazione di riferimento, ossia di Cosa Nostra.

In altri termini le consuetudini possono attribuire valore probatorio a comportamenti che in diversi contesti avrebbero tutt'altro significato.

Per tale motivo il Supremo Collegio ha affermato che il concetto di "uomo d'onore" non è significativo di una semplice adesione morale, ma consegue alla formale affiliazione alla cosca mafiosa attraverso il particolare rito previsto dalle regole dell'organizzazione e comporta la coeva ed assoluta accettazione delle regole dell'agire mafioso e conseguentemente la messa a disposizione del sodalizio di ogni energia e risorsa personale per qualsiasi richiesto impiego criminale nell'ambito delle finalità proprie di Cosa Nostra (cfr. pagg.228 e ss. Cass.30/1/1992, Abbate primo maxi processo a Cosa Nostra).

Non pare allora che possa revocarsi in dubbio che tra gli affiliati a "Cosa Nostra" sussista un vincolo di particolare saldezza e stabilità emblematicamente consacrato nel suo nascere dalla ritualità di un giuramento mediante il quale il nuovo *adepto* assume il formale impegno di apprestare tutta la sua opera per il conseguimento dei fini criminosi dell'associazione, tra i quali spicca quello della mutua assistenza tra gli affiliati, nonché quello di totale ed incondizionato assoggettamento al rigido "codice" mafioso fondato sulla cieca obbedienza ai capi, sulla segretezza e sulla omertà.

Dalla totale soggezione alle regole ed ai comandi che consegue all'affiliazione deriva la prova del contributo causale offerto all'organizzazione in quanto l'obbligo solennemente assunto di prestare ogni tipo di disponibilità al servizio della famiglia mafiosa di

appartenenza accresce la potenzialità operativa e la capacità di intimidazione ed inquinamento del tessuto sociale di “Cosa Nostra” anche mediante l’aumento del numero dei suoi membri.

Tuttavia l’esistenza di procedure ritualistiche non è certamente l’unico elemento da cui arguire lo *status* di partecipe.

In altri termini, non è un atto necessario ai fini dell’ingresso nell’associazione, dal momento che questo potrebbe avvenire con forme sobrie e, al limite, con tacito assenso.

Assumere la rituale affiliazione come unico parametro di valutazione rischierebbe di esporre le sorti del giudizio al concetto -inevitabilmente metagiuridico- che dell’affiliazione rituale hanno numerosi imputati collaboratori di giustizia, i quali psicologicamente sono portati ad attribuire una sorta di rilievo assorbente all’ordinamento interno del gruppo criminale.

Il recepimento di una simile considerazione ha indotto la giurisprudenza del Supremo Collegio a sostenere che lo status di socio può essere assunto per *facta concludentia*, per chiunque fa parte dell’organizzazione con condotte a forme e contenuto variabile (cfr.SS.UU. 12 luglio 2005, Mannino; SS.UU. 24 novembre 2003, Andreotti; SS.UU. 21 maggio 2003, Carnevale; Cass.18 maggio 1994, Clementi; Cass. 16 giugno 1992, Altadonna; Cass.9 dicembre 1993, Sartoriello; Cass.22 dicembre 1987, Aruta).

Indici rivelatori della partecipazione, in ossequio ai principi di offensività e materialità, possono essere dati dall’attribuzione e dallo svolgimento di un ruolo nell’organigramma aziendale della impresa mafiosa, dall’inserimento nella gerarchia con il potere di dare ordini e

dall'obbligo di eseguire ordini, sintomatici della cd "*affectio societatis*".

Il partecipe, in definitiva, dovrebbe identificarsi con un soggetto, la cui volontà di operare a favore dell'associazione trovi riscontro in un'altrettanto univoca e concorde decisione di inserirlo nel tessuto organizzativo, risoltasi con l'affidare a tale soggetto un "ruolo" stabile e permanente all'interno di quest'ultimo.

Ed allora la condotta punibile nel reato in esame è ravvisabile, anche, ogni qualvolta sia accertata la condivisione del programma associativo da parte del singolo, che viene ad identificarsi con la prova dell'accettazione ed appropriazione della logica di intimidazione che è propria del sodalizio mafioso, da cui derivano comportamenti tali da arrecare un contributo, più o meno rilevante, ma comunque apprezzabile alla vita dell'ente o ad una sua articolazione, sia essa famiglia mafiosa o specifico settore operativo dell'associazione.

In ossequio ai principi di materialità e offensività, la condotta punibile non può ridursi al semplice accordo di volontà, ma necessita di un *quid pluris*, il cui momento centrale è il contributo effettivo ed attuale apportato dai singoli associati all'esistenza ed al rafforzamento dell'entità associativa di un ruolo continuativo, e comunque nell'ottica della realizzazione degli scopi dell'associazione da perseguire con i metodi propri della stessa.

Il partecipe è colui che "entra nell'associazione e ne diventa parte", ciò significa che, con riferimento all'elemento materiale, perché una condotta possa ritenersi aderente al tipo previsto dall'art. 416 bis c.p. deve

rispecchiare un grado di compenetrazione del soggetto con l'organismo criminale, tale da potersi sostenere che egli, appunto, faccia parte di esso e quindi vi sia stabilmente incardinato con determinati compiti, continui, anche per settori di competenza, e da un punto di vista soggettivo, che abbia la volontà di fare stabilmente parte dell'associazione sia la volontà di contribuire alla realizzazione dei suoi fini (cfr.SS.UU. 12 luglio 2005, Mannino; SS.UU. 24 novembre 2003, Andreotti; SS.UU. 21 maggio 2003, Carnevale;).

La stabile compenetrazione di un soggetto con l'organismo criminale mafioso potrà essere provato in svariati modi e se certamente una delle fonti di prova può essere la chiamata in correità a più voci, è certo che la più sicura fonte di prova o se si vuole, il riscontro più pregnante dell'eventuale chiamata in correità, è il ruolo assegnato dall'associazione al partecipe e da questo svolto.

Al pari di altri reati associativi si ritiene che l'elemento psicologico consista nel dolo specifico e cioè nella consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio, con la volontà di realizzare i fini propri dell'associazione.

Alla luce dei predetti parametri, nel presente processo, è stata, quindi, verificata la sussistenza della responsabilità ai sensi dell'art 416 bis c.p.

Ciò è avvenuto ogni qual volta il materiale probatorio ha indicato che l'imputato aveva realizzato in modo stabile e sistematico

comportamenti che hanno ridonato a vantaggio dell'organizzazione stessa, condividendo la logica di Cosa Nostra.

In tale fattispecie di partecipazione in associazione è stata sussunta la condotta di coloro che vengono indicati come stabilmente disponibili a svolgere, nell'interesse di "famiglie mafiose" e dell'intera organizzazione, per volontà dei boss di Cosa Nostra, compiti di sistematica gestione, in modo illecito ed occulto, di attività economica o di manovre estorsive; laddove il tutto si sarebbe perpetrato, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento ed omertà che ne deriva per acquisire il controllo delle attività economiche.

A tal proposito, non può sottacersi che, secondo il Supremo Collegio (cfr.SS.UU. 12 luglio 2005, Mannino; SS.UU. 24 novembre 2003, Andreotti; SS.UU. 21 maggio 2003, Carnevale; Cass.16 luglio 1992, Alfano), indipendentemente dal ricorso o meno a rituali di affiliazione, *l'impegno di messa a disposizione* del sodalizio delle proprie energie integra gli estremi della condotta partecipativa, giacchè in tal modo il soggetto viene consapevolmente ad accrescere la potenziale capacità operativa e la temibilità della organizzazione delinquenziale.

4. L'aggravante di cui all'art 7 l 203/1991.

Nell'ambito del presente processo in relazione ai capi di imputazione relativi ai reati di estorsione e tentata estorsione i singoli reati sono contestati tutti con la circostanza aggravante del fine di agevolare l'attività di Cosa Nostra o, comunque, avvalendosi

della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà da esso derivante, di cui all'art 7 L 203/1991.

Pertanto pare opportuno effettuare alcune sintetiche considerazioni sugli interessi tutelati da questa fattispecie e sugli elementi che contraddistinguono la struttura dell'aggravante in questione.

Orbene la ratio della norma è rinvenuta dal legislatore, nella Relazione al disegno di legge n.2808 del 13/5/1991 n.152, nell'esigenza di fronteggiare adeguatamente un fenomeno di particolare gravità, cercando di colpire, con pene più aspre e con la deroga riguardo al concorso tra circostanze eterogenee, quelle condotte, non partecipative, che si traducono in forme di sostegno all'apparato organizzativo del sodalizio mafioso, pur provenendo da soggetti estranei all'ente, e contribuiscono ad accrescerne i vantaggi ed a consolidare il monopolio della delinquenza comune, traendo profitto dalle illecite attività.

L'intento del legislatore di colpire pericolose contiguità della delinquenza comune con la criminalità organizzata viene assecondato mediante uno strumento che permette di salvaguardare l'incisività sulla pena base di talune circostanze, giudicate afferenti a situazioni particolarmente lesive, evitando che siano fagocitate dal giudizio di valenza necessario in caso di concorso con altre circostanze eterogenee,

Per quanto attiene l'aspetto materiale della condotta agevolatoria di cui all'art 7 L 203/1991, si osserva che l'applicabilità della circostanza aggravante in esame è "a forma libera", in quanto il legislatore non si sofferma a delinearne i contorni, ritenendo sufficiente che "un delitto punibile con pena diversa dall'ergastolo" sia stato commesso "al fine di agevolare l'attività" delle associazioni previste dall'art 416 bis cp.

La norma non esige che il soggetto abbia in concreto agevolato detta attività ed in virtù di tale aspetto la dottrina ha avanzato dubbi di legittimità costituzionale della norma sotto il profilo del mancato rispetto dei canoni della "materialità" della fattispecie astratta.

Invero l'elemento che connota la fattispecie e che determina l'applicazione della circostanza aggravante è il fine di favorire l'associazione.

Lo scopo specifico dell'agente, richiesto dalla norma, deve apparire tale da orientare il momento lesivo della condotta, incidendo sul profilo offensivo del fatto.

E poiché la condotta su cui si innesta il dolo specifico concreta già di per sé altro reato, i principi del *nullum crimen sine actione* e *nullum crimen sine iniuria* appaiono comunque rispettati, tenuto conto che il fatto deve essere idoneo a realizzare l'aspetto offensivo risultante dalla stessa direzione lesiva (dolo specifico), cioè oggettivamente adeguato a produrre l'evento posto dall'agente nel fuoco dell'intenzione.

Quanto alla natura della attività associativa agevolata da identificarsi attraverso i parametri dell'art 416 bis cp, le finalità di quest'ultima possono essere delittuose oppure formalmente lecite, ma, comunque, devono essere perseguite con modalità illecite.

Con riferimento, infine, al profilo probatorio, ritiene questo Tribunale che la prova del dolo specifico può essere desunta dalle modalità della condotta agevolatrice, dall'attività del sodalizio agevolata, dai rapporti pregressi tra l'*extraneus* e soggetti appartenenti al gruppo criminale e dall'ambiente socio economico su cui si innesta il delitto aggravato.

5. L'introduzione della legge n.251 del 2005 e i riflessi sul trattamento sanzionatorio dei responsabili per il reato di cui all'art.416 bis c.p.

Nelle arringhe difensive si è da più parti rilevata la non applicabilità, ai fini del trattamento sanzionatorio, della disciplina meno favorevole all'imputato introdotta con l'entrata in vigore la novella di cui alla legge 251/05 c.d. ex Cirielli.

Le novità del 2005 hanno, infatti, introdotto un rilevante innalzamento dei limiti edittali delle pene stabilite dall'art. 416 bis c.p., che impone di indicare, preliminarmente, i criteri seguiti in materia di determinazione della pena.

Più precisamente le difese degli imputati per il reato di cui all'art 416 bis c.p. hanno invocato l'applicazione della disciplina previgente più favorevole sulla base di due argomentazioni alternative.

Da una parte hanno evidenziato che occorre fare riferimento alla

data di inizio della condotta illecita, nonostante la contestazione del reato associativo sia formulata con riguardo ad una data del commesso reato “aperta” per i partecipi non qualificati, come tale suscettibile di giungere sulla base di una *fictio* sino alla sentenza di primo grado, vista la natura permanente dell’illecito contestato, e sino al 20 giugno 2006 per i capi della associazione.

D’altro canto le difese, in presenza di prove del reato antecedenti al dicembre del 2005, hanno suggerito una valutazione in concreto sulla sussistenza di condotte di partecipazione dopo l’entrata in vigore della legge n.251 del 2005, ossia richiedendo una prova specifica circa la permanenza del vincolo associativo attraverso l’indicazione di intercettazioni o esiti investigativi di altra natura.

Si anticipa immediatamente che questo Giudice, nel caso di specie, ritiene applicabile la normativa introdotta dalla legge n.251 del 2005.

A tale conclusione si è giunti tenendo conto di diversi istituti e principi del nostro sistema processuale.

Nel caso di specie, non può prescindersi dalla considerazione che trattasi dell’associazione per delinquere di stampo mafioso denominata Cosa Nostra, un sodalizio complesso, fortemente radicato sul territorio, all’interno nel quale si instaura un forte legame fra i sodali con promesse di assistenza anche durante lo stato di detenzione e con un notevole spessore criminale delle attività programmate a lungo termine, vale a dire di un’organizzazione nei confronti della quale il vincolo è tendenzialmente perpetuo venendo meno - secondo consolidate regole vigenti al suo interno - o per esclusione (anche la

morte) o per atto di volontaria dissociazione (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 1896 del 13/06/1987 Ud. - dep. 12/02/1988 - Rv. 177588) (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 1896 del 13/06/1987 Ud. - dep. 12/02/1988 - Rv. 177588).

Ed allora, posto che l'art. 416 bis c.p. individua un reato cd. permanente, nell'ipotesi in cui il periodo consumativo si protrae sotto il vigore di una legge penale che punisca più severamente il fatto criminoso, non può che applicarsi la legge nel cui ambito temporale si esaurisce la consumazione (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 3376 del 21/02/1995 Ud. -dep. 28/03/1995) Rv. 200697 ; Sez. 3, Sentenza n. 11043 del 03/11/1993 Ud. (dep. 02/12/1993) Rv. 196742).

Trattasi di un principio chiaramente espresso in ben due pronunce della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite.

Già con la sentenza Polizzi del 1994, le Sezioni Unite, infatti, posero chiaramente in evidenza il principio secondo il quale, nel caso in cui il capo di accusa indichi soltanto la data dell'accertamento del reato permanente, ascrivendo all'imputato una condotta ancora perdurante alla data della sua formazione (cd. contestazione aperta) deve ritenersi che la contestazione comprenda anche l'ulteriore eventuale protrazione della permanenza, la quale, pertanto, può essere valorizzata dal giudice ad ogni effetto penale, senza che sia richiesta, a tal fine, una contestazione suppletiva; con l'ulteriore conseguenza che, in presenza di siffatta situazione, l'intrinseca idoneità del tipo di reato contestato a durare nel tempo, anche dopo l'avverarsi dei suoi elementi costitutivi, comporta che l'imputato sia chiamato a difendersi, sin dall'origine, non soltanto in ordine alla parte già realizzatasi della

fattispecie ma anche con riguardo a quella successiva perdurante sino alla cessazione delle condotta o dell'offesa e comunque non oltre la sentenza di primo grado.

Tale orientamento è stato approfondito e ribadito con la sentenza delle Sezioni Unite n. 11021 del 13/7/1998 -22/10/1998, imp. Montanari, con la quale è stato affermato che *“poiché la contestazione del reato permanente, per l'intrinseca natura del fatto che enuncia, contiene già l'elemento del perdurare della condotta antigiuridica, qualora il pubblico ministero si sia limitato ad indicare esclusivamente la data iniziale (o la data dell'accertamento) e non quella finale, la permanenza - intesa come dato della realtà - deve ritenersi compresa nell'imputazione, sicché l'interessato è chiamato a difendersi nel processo in relazione ad un fatto la cui essenziale connotazione è data dalla sua persistenza nel tempo, senza alcuna necessità che il protrarsi della condotta criminosa formi oggetto di contestazioni suppletive”*.

Ne risulta ribadita la natura unitaria del reato permanente, nel quale il fatto che lo costituisce non si esaurisce " uno actu " ed " uno tempore " ma si protrae nel tempo finché perdura la situazione antigiuridica dovuta alla condotta volontaria del reo e questi non la fa cessare (cd. periodo consumativo).

Solo così si spiega il riferimento in numerose norme ai concetti di "inizio della consumazione" (art. 8 c.p.p.) o di “cessazione della permanenza” (art. 158 c.p.p.).

Così testualmente le Sezioni Unite: *“Sicché nel reato permanente è possibile distinguere tra commissione, intesa come realizzazione del*

fatto tipico, id est dell'azione prevista per la integrazione della soglia minima della fattispecie astratta, ed il potersi nel tempo della situazione antigiuridica realizzata che perdura fino all'azione consumativa ultima: questa esaurisce l'illecito e segna il momento nel quale la permanenza viene a cessare, facendo giungere al termine il processo esecutivo che ha prodotto lo stato antigiuridico, fino ad allora sostanziatosi della condotta cosciente e volontaria del soggetto, cioè, dell'azione colpevole che si protrae, protraendo l'offesa nel contemporaneo perdurare di tutti gli altri dati materiali e giuridici caratterizzanti la fattispecie (condotta, evento, rapporto di causalità, elemento psicologico, antigiuridicità ecc..)”.

Il che vuol dire che, nel caso in cui la contestazione abbia per oggetto un reato permanente con l'indicazione della data iniziale della permanenza (o della data dell'accertamento), la permanenza stessa, intesa come dato della realtà, è compresa nella imputazione per la logica ed essenziale connotazione del fatto storico che integra l'accusa.

Ora, nell'affermare detto principio la Corte ha precisato che la contestazione del reato permanente assume una sua "vis expansiva" fino alla pronuncia della sentenza, e ciò non perché in quel momento cessi o si interrompa naturalisticamente o sostanzialmente la condotta, sibbene solo perché le regole del processo non ammettono che possa formare oggetto di contestazione, di accertamento giudiziale e di sanzione una realtà fenomenica successiva alla sentenza, pur se legata a quella giudicata da un nesso inscindibile per la genesi comune, l'omogeneità e l'assenza di soluzione di continuità, la quale potrà

essere eventualmente oggetto di nuova contestazione (massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 11930 del 1994 Rv. 199169, N. 11930 del 1994 Rv. 199170, N. 11930 del 1994 Rv. 199171).

E, quindi, l'imputato di reato permanente - salvo che nell'accusa non sia dedotto un preciso arco temporale - è chiamato nel processo a difendersi in relazione ad un fatto che oggettivamente e per sua intrinseca natura perdura nel tempo in virtù della stessa condotta lesiva, siccome tipicamente conformata e presidiata dalla coscienza e volontà dello stesso agente.

Trattasi a ben vedere del principio dell'unitarietà del reato, già applicato proprio con riferimento al disposto di cui all'art. 416 bis c.p. all'indomani della sua introduzione addirittura rispetto alla fattispecie generale dell'art. 416 c.p. (vds. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7186 del 21/12/1987 Ud. (dep. 21/06/1988) Rv. 178668 ; Sez. 1, Sentenza n. 6784 del 01/04/1992 Ud. (dep. 06/06/1992) Rv. 190538 ;Sez. 1, Sentenza n. 6580 del 08/06/1988 Ud. (dep. 29/04/1989) Rv. 181194).

Altro è che il capo di imputazione contenga, oltre alla data iniziale, anche quella finale antecedente alla entrata in vigore della legge n.251 del 2005, poiché in tal caso, essendo il fatto temporalmente delimitato, non si può far carico all'imputato di addebiti che non formino oggetto di contestazioni suppletive.

Ed allora, non si può prescindere dalle modalità con le quali la contestazione è stata elevata nel presente procedimento e dalla insussistenza di specifici elementi di prova idonei a spezzare il vincolo della permanenza sulle singole posizioni processuali.

Per le partecipazioni qualificate l'organo dell'accusa ha

contestato il reato permanente sino al 20 giugno 2006, dunque non vi sono dubbi, alla stregua delle considerazioni sopra svolte, che sia da applicare la disciplina di cui alla legge n.251 del 2005, laddove non siano emersi elementi specifici idonei ad interrompere la permanenza dell'illecito.

E ad analoghe conclusioni si deve pervenire per le partecipazioni cosiddette “semplici” le quali registrano una contestazione a data finale aperta.

Orbene, poiché in tutti i casi del presente giudizio abbreviato in cui si è pervenuti all'accertamento della responsabilità penale degli imputati per il reato associativo contestato non è stata fornita la prova della interruzione della permanenza dell'illecito dopo l'entrata in vigore della legge n.251 del 2005, deve applicarsi ai fini del trattamento sanzionatorio tale disciplina.

6. Le richieste sull'istituto della continuazione

Alcuni degli odierni imputati rispondono di più delitti. Ed in taluni casi sono già stati condannati per reati della stessa specie, in altri processi, con sentenze divenute irrevocabili.

Si impone, allora, di verificare se tutti quei medesimi possano essere unificati sotto il vincolo della continuazione.

L'unicità del disegno criminoso, prevista dal legislatore al fine di operare l'unificazione *quoad poenam* tra più reati, richiede che, sotto il profilo soggettivo le diverse azioni od omissioni siano state comprese sin dal primo momento nell'ambito del disegno criminoso, predeterminato quanto meno nelle sue linee fondamentali (v. per tutte,

Cass. Sez. III, 8.3.1989 n. 3529 e Cass. Sez. I, 19.4.1991 n. 1465).

Ed invero, affinché l'istituto della continuazione non si risolva in una mera decurtazione di pene, non consentita dall'ordinamento, occorre la dimostrazione del presupposto dell'identico disegno criminoso. Pertanto, laddove l'eterogeneità dei dati connotativi dei fatti e la collocazione in un vasto arco temporale attestino una mera pervicacia della tendenza a delinquere del prevenuto, e la sua tendenza a ricavare dal delitto illeciti profitti, non può ravvisarsi il vincolo di cui all'art. 81 cpv. c.p.

Ancor più specificamente, “la semplice tendenza a delinquere del soggetto, ovvero la presenza di un programma generico di attività criminose, espressione di un costume di vita deviante, correlato al bisogno economico, non sono di per sé indicativi dell'esistenza dell'identità di un disegno criminoso, indispensabile per la riduzione ad unità delle diverse violazioni; è viceversa necessario che fin dall'inizio, i singoli reati siano previsti e preordinati quali episodi attuativi di un unico programma delinquenziale”(Cass. Sez. V pen. 30.3.99, ric. Mascetti).

Ed invero, la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge, confluenti nell'ambito di una previsione originaria unitaria, riconducibile all'ideazione complessiva iniziale ed a una sia pur generica volontà, va ritenuta dimostrata mediante il rilevamento, la disamina, il collegamento e la valutazione di indici rivelatori, quali, tra l'altro, la distanza cronologica, l'omogeneità delle violazioni, le modalità delle condotte, la sistematicità e le abitudini programmate

di vita, la tipologia dei reati, il bene protetto, la causale, le condizioni di tempo e di luogo in cui le violazioni si sono verificate; elementi tutti da valutarsi almeno in parte con criterio di reciproca inferenza.

Nelle ipotesi che ci occupano, palese risulta l'unicità del disegno criminoso alla base delle risoluzioni volitive, costitutive dei singoli reati-fine e del fatto associativo, nell'ambito del presente procedimento, contestati al Bonura, al Di Maio, al Mannino Calogero, al Marcianò Vincenzo, al Nicchi, al Nicoletti, al Pipitone, al Rotolo, onde si giustifica l'unificazione ex art. 81 cpv., dei predetti fatti, di cui tali imputati sono stati ritenuti responsabili.

I singoli reati, infatti, sono frutto di deliberazioni delittuose tutte maturate in un ristretto arco temporale, inserite nel dinamismo della partecipazione associativa dei singoli ed espressione della volontà degli stessi di potenziare il gruppo criminale di appartenenza, posta alla base dell'inserimento iniziale e di seguito coltivata con la permanenza operativa nello stesso sodalizio, che a sua volta assume tali fatti come parte della propria generale strategia delittuosa.

Viceversa, il problema della continuazione tra due fattispecie associative e, quindi, tra più reati di natura permanente richiede una particolare attenzione.

Nel caso di specie il giudice non ha ravvisato gli estremi per applicare l'istituto della continuazione c.d. "esterna" ossia con reati giudicati in altri procedimenti divenuti definitivi.

Devesi, in proposito ricordare che "il vincolo della continuazione non è incompatibile con la commissione di reati permanenti la cui

consumazione sia frammentata da eventi interruttivi costituiti da fasi di detenzione o da condanne.

Tuttavia, va pure rilevato che eventi come la detenzione o la condanna determinano, in linea di massima, una frattura che impedisce il mantenimento dell'identità del disegno criminoso che caratterizza la continuazione.

Nel caso di specie, tale situazione sembra confermata dal fatto che gli elementi di prova dimostrano l'esistenza di un contesto associativo in evoluzione, fortemente segnato dalla formazione di "coalizioni" che tagliano trasversalmente l'organizzazione nelle famiglie mafiose e nei mandamenti.

Tale quadro probatorio, che viene spiegato nel capitolo relativo alle dinamiche attuali del "Gotha di Cosa Nostra", pare allo stato incompatibile con il concetto di medesimo disegno criminoso rispetto a condotte di qualche anno precedenti rispetto al triennio 2004-2006.

Pertanto, le richieste di applicazione dell'istituto della continuazione con riferimento ai reati per i quali i vari imputati sono stati già giudicati con sentenza irrevocabile non possono essere accolte.

CAPITOLO SECONDO: LE QUESTIONI SULLA UTILIZZABILITÀ DEGLI ATTI

1. L'utilizzabilità probatoria delle intercettazioni di conversazioni in atti.

Nell'interesse di alcuni imputati del presente procedimento i difensori hanno dedotto la inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali per i seguenti motivi:

- a) illegittimità della motivazione “*per relationem*” dei decreti autorizzativi del PM ;
- b) mancanza di una adeguata motivazione in ordine all'uso per le suddette intercettazioni di apparecchiature diverse da quelle della Procura della Repubblica.

La suddette deduzioni sono infondate.

In effetti con riferimento ai casi citati dalle difese, va rilevato che i provvedimenti d'urgenza adottati dal pubblico ministero e, poi, dal Gip fanno riferimento alle informative di polizia giudiziaria .

Ebbene la giurisprudenza del Supremo Collegio, a sezioni unite (21 giugno 2000, Primavera), ha da tempo riconosciuto legittimità alla motivazione per *relationem* del decreto autorizzativo della intercettazione, affermando che ciò che rileva è che dalla motivazione fornita, succinta e compendiosa come si addice ad ogni provvedimento del giudice (in particolare quando si tratti di decreto

che la legge espressamente richiede sia motivato) si possa dedurre l'*iter* cognitivo e valutativo seguito dal giudice e se ne possano conoscere i risultati che debbono essere conformi alle prescrizioni di legge.

Secondo il Supremo Collegio, pertanto la motivazione *per relationem* di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, ad un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria al provvedimento di destinazione, fornisca la dimostrazione che il decidente ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti alla sua decisione; l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed eventualmente di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione.

Tutti i presupposti sono ravvisabili nel decreto a cui si riferiva la deduzione difensiva.

Per quanto attiene alla motivazione dei provvedimenti autorizzativi è pertanto legittimo e sufficiente il riferimento alle specifiche informative della polizia espressamente richiamate (cfr.Cass.13.4.1994, n.4273; Cass.6.12.1997, n.4716).

Conseguentemente è stata eccepita l'inutilizzabilità, ai sensi dell'art 271 comma 1 c.p.p., delle intercettazioni di conversazioni

telefoniche e ambientali eseguite nel corso delle indagini preliminari mediante impianti in dotazione alla polizia giudiziaria.

IL PM nei decreti in esame, dopo avere ravvisato l'urgenza essendovi *“fondato motivo di ritenere che dal ritardo potesse derivare grave pregiudizio alle indagini”* ha disposto che le operazioni fossero compiute mediante gli impianti di dotazione alla p.g. *“stante l'indisponibilità di idonei apparati”* presso la Procura.

Occorre allora stabilire quali siano i requisiti minimi perché sia soddisfatto, a pena di inutilizzabilità ai sensi dell'art 271 comma 1 c.p.p., l'obbligo di congrua motivazione del decreto del PM con riferimento sia all'insufficienza o inidoneità degli impianti della procura, sia alle eccezionali ragioni di urgenza, giustificative, in deroga al regime ordinario, del compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.

Orbene, nel caso in esame, l'attestazione contenuta nei vari decreti in esame della indisponibilità di apparati idonei presso la Procura assolve l'obbligo di rispetto della prima condizione richiesto dalla norma.

Mentre, l'ulteriore presupposto dell'eccezionalità delle ragioni di urgenza risulta integrato con il riferimento, nel decreto autorizzativi del PM, alla possibilità di un grave pregiudizio alle indagini concernenti, si rammenti, l'attività di una associazione per delinquere finalizzata a continue estorsioni e al controllo illecito delle attività economiche (pubblici appalti), le cui ontologiche caratteristiche di delitto “di durata” rendevano e rendono in generale assolutamente indispensabile l'immediato attivarsi dell'investigazione per far cessare

al più presto l'esecuzione criminosa in atto e salvaguardare gli interessi della collettività, mediante la urgente predisposizione di idonei mezzi di ricerca della prova.

Non sarebbe invero consentito attendere il ripristino della normale funzionalità e disponibilità degli impianti di procura, attesa la gravità del pregiudizio per le indagini che soltanto la deroga potrebbe evitare (cfr. Cass.sez.I, 5.12.2000, Patteri).

Per i suddetti motivi, le deduzioni difensive sulla utilizzabilità delle intercettazioni ambientali e telefoniche vanno rigettate.

2. Le questioni poste dalla difesa dell'imputato Parisi Angelo Rosario sulla utilizzabilità degli atti.

La difesa dell'imputato Parisi Angelo Rosario, anche nella arringa difensiva e nelle memorie di parte, ha dedotto la inutilizzabilità, nei confronti del suo assistito, degli atti di indagine successivi al 2001, deducendo la violazione del combinato disposto degli articoli 335 e 407 c.p.p.

Tale deduzione si basa sul fatto che, secondo la difesa, già nel 1999 (nell'ambito del procedimento penale n. 2898/99 R.G.N.R.), il pubblico ministero aveva gli elementi per iscrivere nel registro degli indagati il Parisi ma non lo ha fatto, iscrivendolo formalmente solo nel 2003 (p.p. n.298/03), quindi dilantando illegittimamente il termine di durata massima delle indagini preliminari.

Seguendo tale impostazione interpretativa, sarebbero da dichiarare inutilizzabili nei confronti del prevenuto tutti gli atti

formatisi dopo l'anno 2001 stante la violazione del combinato disposto degli articoli 335 e 407 c.p.p.;

Ma detta deduzione difensiva appare infondata.

In proposito, secondo la sezioni unite del Supremo Collegio (21 giugno 2000, Tammaro), l'omessa annotazione della *notitia criminis* nel registro previsto dall'art 335 c.p.p., con l'indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza e sottoposta ad indagini "contestualmente ovvero dal momento in cui risulta", non determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti sino al momento della effettiva iscrizione nel registro, poiché, in tal caso, il termine di durata massima delle indagini preliminari, previsto dall'art 407 c.p.p., al cui scadere consegue l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre per l'indagato dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato, e non dalla presunta data nella quale il pubblico ministero avrebbe dovuto iscrivere.

Sulla base della menzionata pronuncia del Supremo Collegio, l'apprezzamento della tempestività della iscrizione, il cui obbligo nasce solo ove a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti, rientra nell'esclusiva valutazione discrezionale del pubblico ministero ed è sottratto, in ordine all' "*an*" e al "*quando*", al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinari o addirittura penali nei confronti del pubblico ministero negligente;

Pertanto detta eccezioni nell'interesse dell'imputato Parisi Angelo Rosario appare infondata e come tale deve essere rigettata.

CAPITOLO TERZO: LA CHIAMATA IN CORREITA'

1. I criteri di valutazione delle chiamate di correo

La circostanza che una parte significativa, anche se non preponderante del materiale probatorio in atti è costituito dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, alcuni dei quali risoltisi a collaborare nel corso del presente procedimento, impone l'esposizione dei criteri di valutazione della prova previsti dall'art. 192 c.p.p., alla luce degli orientamenti ormai costantemente espressi dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.

In presenza di un'associazione segreta, l'identificazione degli associati e dei loro ruoli, come pure dei soggetti contigui e dei loro apporti, risulta agevolata in misura rilevante (e non di rado in modo determinante ed insostituibile) dalle deposizioni accusatorie di taluno dei partecipi, anche perché, per ricostruire con attendibilità le vicende di un'organizzazione criminale, è indispensabile acquisire un punto di vista in qualche misura interno alla rete dei suoi rapporti, in modo che avvenimenti e comportamenti assumano il significato che gli associati vi attribuirono e che determinò gli sviluppi ulteriori della loro azione.

L'adozione di una simile prospettiva è necessaria perché, secondo i principi fissati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, *“in tema di valutazione della prova, il giudice deve anzitutto interpretare i fatti, dando di essi spiegazioni non astratte, bensì adeguate alla realtà storica le quali, già per questo, non possono prescindere dal tenere conto di speciali condizionamenti*

psicologici e formativi di chi attua condotte criminose” (Cass. Sez. I sent. n. 8045 del 1992, ric. Pirisi).

Ai fini della prova dei reati associativi e delle condotte ad essi connesse assumono solitamente essenziale rilievo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, e cioè degli imputati che, dissociandosi dagli altri, si siano adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati (secondo la definizione introdotta dalla legislazione premiale, prima in materia di criminalità terroristica e successivamente in materia di criminalità mafiosa: cfr. l'art. 4 D.L. 15 dicembre 1979 n. 625 conv. con mod. nella L. 6 febbraio 1980 n° 15 e gli artt. 1 comma 5° e 8 D.L. 13 maggio 1991 n° 152 conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991 n° 203; anche legge 13/2/2001 n. 45, che ha introdotto modifiche alla disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia e disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza).

Nella valutazione delle predette dichiarazioni occorre preliminarmente verificare se il collaborante rivesta o meno una delle qualifiche indicate dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 192 c.p.p..

Se il soggetto riveste una di queste qualifiche, occorre applicare la regola di giudizio prevista dal terzo comma dell'art. 192 c.p.p.; invece, in caso contrario, le dichiarazioni del collaborante “vanno

considerate come testimonianze a tutti gli effetti e sono soggette al solo limite ordinario dell'attendibilità, da valutare secondo i normali criteri del libero e giustificato convincimento, senza cercarne la conferma nei riscontri richiesti dal detto art. 192 comma terzo c.p.p.” (Cass. Sez. IV sent. n. 10040 del 1993, ric. P.G. in proc. Lessi e altro).

Con l'art. 192 commi 3 e 4 c.p.p., il legislatore ha introdotto una regola positiva di giudizio destinata ad operare con riguardo alle dichiarazioni rese dai coimputati del medesimo reato ovvero di reati connessi o collegati, stabilendo che le stesse sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

La specifica regolamentazione dettata dall'art. 192 commi 3 e 4 c.p.p. ha condotto la giurisprudenza di legittimità a riconoscere che le dichiarazioni dei soggetti indicati dalla medesima disposizione hanno natura di prova e non di mero indizio.

Ciò si desume inequivocabilmente dalla locuzione adoperata dal legislatore (“altri elementi di prova”) per indicare le ulteriori risultanze richieste per corroborare l'attendibilità della fonte propalatoria, qualificata appunto come elemento di prova.

La chiamata di correo, pertanto, può formare oggettivo supporto del libero convincimento del giudice, confortato da altri elementi o dati probatori che, in via generale, possono essere di qualsiasi tipo e natura, tenendosi presente, da un conto, che la chiamata non va declassata a semplice indizio, mentre il riscontro probatorio

estrinseco non occorre che abbia la consistenza di una prova autosufficiente di colpevolezza, dovendo il detto riscontro formare oggetto di giudizio complessivo assieme alla chiamata.

Anche per la collocazione di tale norma tra le disposizioni generali sulle prove, può, pertanto, affermarsi che è stata riconosciuta alla dichiarazione del correo la natura di prova legale rappresentativa, sufficiente per sorreggere una sentenza di condanna, sia pure a condizione che risulti affiancata da altri convergenti elementi di prova.

Come hanno esplicitato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 2477 del 1990, ric. Belli), le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato (o da persona imputate in un procedimento connesso, o da persona imputata nei casi di cui all'art. 371, comma II, lett. b c.p.p.) hanno valore di prova, ma il giudizio di attendibilità su di esse necessita di un riscontro esterno. Ne consegue che non possono essere utilizzate da sole, ma possono essere valutate congiuntamente con qualsiasi altro elemento di prova, di qualsivoglia tipo e natura, idoneo a confermarne l'attendibilità (vds. in tale senso già Sez. Un. n. 1048 del 1992-ric. Scala ed altri).

La previsione normativa della necessità del concorso del riscontro esterno confermativo nell'ambito di una obbligatoria valutazione unitaria delle risultanze probatorie richiama, come si evince dalla stessa relazione al progetto preliminare al codice, *“la necessità di circondare con maggiori cautele il ricorso ad una prova, come quella proveniente da chi è coinvolto negli stessi fatti addebitati*

all'imputato ed ha comunque legami con lui, alla luce della sua attitudine ad ingenerare un erroneo convincimento giudiziale”.

La necessaria adozione di particolari cautele non equivale, comunque, ad una presunzione di inaffidabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia.

In proposito, la Suprema Corte (Cass. Sez. II sent. n. 4000 del 1993, ric. Fedele ed altri) ha precisato che *“l'art. 192 commi terzo e quarto c.p.p., ponendo il divieto di utilizzazione esclusiva delle dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata nei casi di cui all'art. 371 comma secondo lett. b), e dando la possibilità di una valutazione congiunta di tali dichiarazioni, cioè di integrazione e di riscontro, con qualsiasi altro elemento di prova idoneo a confermarne l'attendibilità, non stabilisce una presunzione d'inattendibilità delle persone summenzionate. Ed infatti, se agli altri elementi di prova è affidata solo la funzione di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, la stessa non è negata a priori ma solo è insufficiente e spetta ai riscontri probatori esterni renderla piena, anche se questi possono essere di varia natura, persino di carattere logico, purché riconducibili a fatti esterni a quelle dichiarazioni”.*

Il prevalente orientamento giurisprudenziale richiede una triplice verifica della chiamata di correo, che deve essere sottoposta prima a un controllo di attendibilità personale del dichiarante, poi a un controllo di attendibilità intrinseca della dichiarazione e, infine, a un controllo di attendibilità estrinseca attraverso i riscontri che alle

dichiarazioni possono venire da altri elementi probatori di qualsiasi tipo e natura.

La completa valutazione della chiamata, in primo luogo, comporta la valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante: occorre, cioè, analizzare la sua personalità, le sue condizioni socio-economiche e familiari, i suoi rapporti con i soggetti accusati, le ragioni della decisione di confessare e di accusare altri.

La confessione del chiamante, ad esempio, anche per via delle gravi conseguenze che ne derivano, non soltanto penali (si pensi al coinvolgimento di parenti in vendette c.d. trasversali), in assenza di elementi contrari, rappresenta di certo un indizio di sincerità e di genuinità, specie se correlato al ruolo ricoperto nella consumazione dell'illecito.

Essa, è ovvio, deve essere scevra da qualsiasi interesse verso determinati esiti del processo che possano soddisfare, ad esempio, eventuali desideri di vendetta nei confronti dell'accusato o rispondere a ben calcolati scopi personali.

In proposito, si potrebbe obiettare che tutti i collaboratori sono con evidenza "interessati" perché, nell'accusare altri soggetti, sarebbero spinti dall'ansia di sfuggire alle pesanti conseguenze penali connesse alla loro anteatta condotta illecita, spesso avente per oggetto fatti gravissimi, anche di sangue.

Le loro dichiarazioni, quindi, in quanto connesse al desiderio di conseguire importanti benefici, dovrebbero senz'altro essere disattese.

Tale argomentare, però, è soltanto suggestivo e non può di certo essere condiviso.

La legislazione premiale ha previsto una notevole serie di vantaggi, ricavabili dalla collaborazione, tra le quali le misure di protezione e di assistenza per il collaboratore e per i propri familiari (artt. 9 e 10 D.L. 15.1.1991, conv. in L. 15.3.1991, n. 82, come modificati dalla legge 13/2/2001 n. 45; alla concreta diminuzione di pena (art. 630, V comma, c.p.; art. 74, VII comma, D.P.R. 309/1990; artt. 3, 6, 7, 8 L. 29.5.1982, n. 304).

Trattasi di una vera e propria istituzionalizzazione di un interesse che non può affatto essere di per sé indice di mendacio e che non crea alcuna presunzione di non credibilità.

Il disinteresse, quindi, non va riguardato come generale assenza di scopi ma, piuttosto, come indifferenza rispetto alla posizione processuale del soggetto accusato.

Ulteriore ed indiretta conferma di ciò si rinviene proprio nella condizione richiesta dal terzo comma dell'art. 192 c.p.p. (“altri elementi di prova”), dal momento che il legislatore ha riconosciuto alle dichiarazioni del chiamante in correità, o in reità, un'affidabilità intrinseca diversa e minore di quella attribuita alla semplice testimonianza e ciò perché le persone sono tanto più credibili quanto meno sono interessate.

Del resto il dubbio sull'assoluto disinteresse della chiamata in correità, giustifica la massima di esperienza secondo cui una disposizione di tal genere, diversamente dalla testimonianza, non

può in nessun caso integrare, di per sé sola, un grave indizio di colpevolezza se non sia corroborata da riscontri estrinseci idonei a suffragarne l'attendibilità.

La legislazione premiale, inoltre, non richiede che il dichiarante manifesti pentimento effettivo, prevedendosi soltanto un concreto contributo alle indagini fornito con l'intento di dire la verità (v. Cass. Sez. II, 27.4.1989 Capitaneo, in Cass. Pen. 1990/1734).

Sicché, in tema di dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, il cd. "pentimento", collegato nella maggior parte dei casi a motivazioni utilitaristiche ed all'intento di conseguire vantaggi di vario genere, non può essere assunto ad indice di una metamorfosi morale del soggetto già dedito al crimine, capace di fondare un'intrinseca attendibilità delle sue propalazioni. Ne consegue che l'indagine sulla credibilità del cd. "pentito" deve essere compiuta dal giudice non tanto facendo leva sulle qualità morali della persona - e quindi sulla genuinità del suo pentimento - bensì attraverso l'esame delle ragioni che possono averlo indotto alla collaborazione e sulla valutazione dei suoi rapporti con i chiamati in correità, nonché sulla precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni (cfr. Cass. Pen. Sez. I, sent. 06954 del 17/3/1997, imp. Cipolletta ed altro).

La giurisprudenza, comunque, a fianco del disinteresse, come sopra inteso, ha individuato altri elementi su cui fondare un positivo giudizio di attendibilità intrinseca, affermando, tra l'altro che va valutata la personalità del dichiarante, il suo passato ed i rapporti con le persone accusate (Cass. Sez. I, 22.1.1996, n. 683), anche se

“un apprezzamento negativo della personalità dei chiamanti in correità non vale, di per sé, ad escluderne la credibilità intrinseca” (Cass. Sez. 6, 19.4.1996, n. 4108).

Ed in ordine all’eventuale “desiderio di vendetta” nei confronti di altri correi o di soggetti diversi, anche appartenenti alle istituzioni, la Suprema Corte ha sottolineato che *“il giudice di merito ha il potere-dovere di verificare l’esistenza e la gravità di eventuali motivi di contrasto fra accusatori e accusati, tenendo tuttavia presente che l’esito positivo di un tale riscontro non può, di per sé, determinare come automatica e necessaria conseguenza l’inattendibilità delle accuse, ma deve soltanto indurre il giudice stesso ad una particolare attenzione onde stabilire se, in concreto, i motivi di contrasto accertati siano tali da dar luogo alla suddetta conseguenza”* (Cass. sez. I, 31.5.1995 n. 2328).

In conclusione, la credibilità soggettiva generica del dichiarante può in concreto essere desunta dalle modalità della chiamata, dal suo sviluppo, dalla sua struttura, dal suo contenuto, dalla sua causale e dalle conseguenze sulla posizione processuale dello stesso chiamante.

Riprendendo il *dictum* espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sent. n. 1653 del 1993 (ric. Marino), può dirsi che, ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità, il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante in relazione, tra l’altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima della sua

risoluzione alla confessione ed alla accusa dei coautori e complici; in secondo luogo deve verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; infine, egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni.

L'esame del giudice deve esser compiuto seguendo l'indicato ordine logico perché non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sé, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa.

Ed allora, nell'ambito della verifica della credibilità soggettiva del dichiarante occorre valutare, oltre alla sua personalità, il suo grado di conoscenza della materia riferita, la posizione da lui precedentemente assunta all'interno dell'organizzazione criminale, le ragioni che lo hanno indotto alla collaborazione con la giustizia, il suo disinteresse, la mancanza di un movente calunniatorio, i suoi rapporti con le persone accusate (anche con riferimento alla assenza di motivi di odio o inimicizia), le modalità di esternazione delle sue dichiarazioni.

L'attendibilità del collaborante va posta in discussione ogni qual volta le sue dichiarazioni possano essere ispirate da sentimento di vendetta, dall'intento di copertura di complici o amici, dalla volontà di compiacere gli organi di polizia e dell'accusa, assecondandone

l'indirizzo investigativo (Cass. Sez. II sent. n. 36 del 1997, ric. Spataro).

Conseguentemente, una comprovata situazione di inimicizia o di forte contrasto tra l'indagato e il collaboratore di giustizia che lo accusa, risalente ad epoca anteriore a quella delle indagini, impone l'obbligo di una valutazione caratterizzata dal massimo rigore in ordine alle dichiarazioni rese dal collaborante ed agli altri elementi che ne confermano l'attendibilità (Cass. Sez. II sent. n. 3639 del 1994, ric. Prudentino; v. anche Cass. Sez. I sent. n. 2328 del 1995, ric. Carbonaro).

Oltre che con riferimento all'indifferenza rispetto alla posizione processuale del chiamato in correità, il disinteresse del collaborante va valutato con riferimento alla sua posizione processuale al momento della scelta collaborativa; conseguentemente, il contributo investigativo offerto dal collaboratore di giustizia potrà essere considerato tanto più disinteressato, quanto più lieve apparirà la sua posizione processuale in relazione agli elementi di prova acquisiti dagli inquirenti a suo carico al momento dell'inizio della sua collaborazione.

Un significativo indice di disinteresse può, infatti, individuarsi nella circostanza che il soggetto, con la propria scelta collaborativa, abbia consentito di far luce su delitti dei quali gli inquirenti ignoravano gli autori, coinvolgendo nella responsabilità per tali reati innanzi tutto se stesso oltre che altri soggetti.

Il confessato personale coinvolgimento del dichiarante nello stesso fatto-reato narrato (specie in relazione ad episodi criminosi altrimenti destinati all'impunità) influisce positivamente sul giudizio relativo, oltre che al disinteresse, anche al grado di conoscenza della materia riferita.

Ma deve pure rilevarsi che *«in tema di chiamata in correità, le regole da utilizzare ai fini della formulazione del giudizio di attendibilità della dichiarazione variano a seconda che il propalante riferisca vicende riguardanti solo terze persone, accusate di fatti costituenti reato, limitandosi così ad una “chiamata in reità”, ovvero ammetta la sua partecipazione agli stessi fatti, con ciò integrando una “chiamata in correità” in senso proprio. L’assenza di ogni momento confessorio in pregiudizio del chiamante richiede, invero, approfondimenti estremamente più rigorosi, tali da penetrare in ogni aspetto della dichiarazione, dalla sua causale all’efficacia rappresentativa della stessa»* (Cass. Sez. VI sent. n. 5649 del 1997, ric. Dominante ed altri).

Al giudizio sulla credibilità del soggetto deve seguire la verifica sulla attendibilità intrinseca delle sue specifiche dichiarazioni, tenuto conto della spontaneità e costanza (Cass. sez. I, 25.6.1990, Barbato, Cass. Pen. 1991, II, 314), della reiterazione senza contraddizioni (Cass. sez. II, 15.4.1985 in Mass. Cass. Pen. 1985/170287), della logicità (Cass. sez. I, 29.10.1990 Di Giuseppe) e dell’articolazione, ovvero della molteplicità di contenuti descrittivi (Cass. sez. I, 30.1.1992, n. 80 Abbate).

In proposito, è stato chiarito che una volta verificata l'attendibilità intrinseca del chiamante in correità, il procedimento logico non può pervenire, "omisso medio", all'esame dei riscontri esterni della chiamata, occorrendo in ogni caso che il giudice verifichi se quella singola dichiarazione, resa da soggetto attendibile, sia a sua volta attendibile. Si tratta di un procedimento non superabile, perché se l'attendibilità della dichiarazione venisse riferita al solo riscontro, senza il passaggio ad una verifica di attendibilità intrinseca, si finirebbe per fare del riscontro la vera prova da riscontrare, così da indebolire consistentemente la valenza dimostrativa delle dichiarazioni rese a norma dell'art. 192 comma terzo c.p.p. (cfr. Cass. Sez. VI sent. n. 5649 del 1997, ric. Dominante ed altri).

Un parametro valutativo di notevole importanza è dato dalla spontaneità, che assume un indubbio rilievo per la verifica della genuinità del contributo offerto. Essendo la spontaneità, per definizione, l'opposto dell'imposizione (cfr. Cass. Sez. VI sent. n. 295 del 1995, ric. Di Gregorio ed altri), devono considerarsi spontanee le dichiarazioni non determinate da alcuna coazione.

Deve essere, poi, valorizzato il parametro della costanza delle dichiarazioni, che si sostanzia, tendenzialmente, nella loro reiterazione coerente e nella loro persistenza nel corso del tempo.

In questa materia è intervenuta la legge n. 45 del 2001 che ha introdotto una serie di disposizioni normative le quali tendono a garantire la maggiore genuinità, attendibilità, tempestività e completezza alla dichiarazione collaborativa (cfr. l'art. 14 legge cit. che prevede il cd. verbale illustrativo dei contenuti della

collaborazione; il nuovo testo dell'art. 13 introdotto dall'art. 6 legge 45/2001 che contiene prescrizioni all'Amministrazione Penitenziaria sempre finalizzate alla garanzia della genuinità delle dichiarazioni del collaborante).

Sul piano del contenuto, un significativo indice della credibilità delle dichiarazioni accusatorie è costituito dal loro carattere dettagliato, che ne permette un valido controllo sulla base di circostanze obiettivamente accertabili.

Al controllo dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni deve seguire l'individuazione di significativi riscontri esterni, essendo *“stabilito per legge che gli elementi di prova ricavabili da chiamate in correità non siano autosufficienti e necessitano quindi di verifiche estrinseche”* (così Cass. Sez. I sent. n. 7321 del 1995, ric. Ruzzone ed altri).

L'art. 192 c.p.p., infatti, richiede che la chiamata di correo sia affiancata da elementi esterni idonei a confermarne l'attendibilità cioè da fatti storici che, se anche da soli non raggiungono il valore di prova autonoma di responsabilità del chiamato in correità (altrimenti sarebbero essi stessi sufficienti a provarne la colpevolezza), complessivamente considerati e valutati, risultino compatibili con la chiamata in correità e di questa rafforzativi (Cass. Pen., sez. VI, 19 gennaio 1996, n. 661, Agresta ed altro).

La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. n. 1048 del 1992 e Cass. S.U. n. 2477 del 1990) è concorde nell'affermare che gli elementi di prova idonei a

confermare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone indicate dall'art. 192 commi 3 e 4 c.p.p. possono essere di qualsiasi tipo o natura.

In applicazione di questo principio, si è specificato che *“i riscontri esterni, non predeterminati nella specie e qualità, possono essere (...) tratti sia da dati obiettivi, quali fatti e documenti, sia da dichiarazioni di altri soggetti, purché siano idonei a convalidare “aliunde” l'attendibilità dell'accusa, tenuto anche presente, comunque, che oggetto della valutazione di attendibilità da riscontrare è la complessiva dichiarazione concernente un determinato episodio criminoso, nelle sue componenti oggettive e soggettive, e non ciascuno dei particolari riferiti dal dichiarante”* (Cass. Sez. 1 sent. n. 6784 del 1992, ric. Bruno ed altri).

Si è quindi consolidato l'orientamento secondo cui *“in tema di valutazione probatoria, la chiamata di correo, se precisa e circostanziata, ben può costituire fonte di convincimento in ordine alla responsabilità del chiamato in correità, qualora la stessa abbia trovato riscontro in elementi esterni che siano tali da renderne verosimile il contenuto; detto riscontro esterno, idoneo a confermare l'attendibilità del chiamante, ben può essere costituito da qualsiasi elemento di natura diretta o logica e, quindi, anche da altra chiamata di correo convergente, resa in piena autonomia rispetto alla precedente, tanto da escludere il sospetto di reciproche influenze”* (Cass. Sez. I sent. n. 4807 del 1998, ric. D'Amora).

La giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. IV sent. n. 3501 del 1996, ric. Conti) ha evidenziato che *“è da ritenersi riscontro qualsiasi elemento desumibile dagli atti che si ponga, logicamente, nella stessa direzione della chiamata in correità, senza pretendere di costituire da solo la prova”*.

Quanto all'intrinseca valenza probatoria degli elementi di riscontro, occorre premettere che gli stessi, pur non potendo limitarsi a denotare semplicemente la generica credibilità del dichiarante, non devono necessariamente avere, da soli, la consistenza di una prova sufficiente di colpevolezza.

Quindi il riscontro ad una chiamata in correità non deve rappresentare soltanto una conferma della generica affidabilità del dichiarante, ma deve estrinsecarsi in una vera e propria conferma della dichiarazione, già passata al vaglio di attendibilità (Cass. Sez. VI sent. n. 7627 del 1996, ric. P.M. in proc. Alleruzzo ed altri), la conferma che deve riguardare la complessiva dichiarazione del coimputato relativamente all'episodio criminoso nelle sue componenti oggettive e soggettive.

In proposito, si è precisato che *“in tema di chiamata in correità, gli “altri elementi di prova” che, a norma dell'art. 192 comma terzo c.p.p., confermano l'attendibilità della dichiarazione non devono valere a provare il fatto-reato e la responsabilità dell'imputato, perché, in tal caso, la suddetta disposizione sarebbe del tutto pleonastica. La funzione processuale degli “altri elementi di prova” è invece semplicemente quella di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, il che significa che tali elementi sono in*

posizione subordinata e accessoria rispetto alla prova derivante dalla chiamata in correità, avendo essi idoneità probatoria rispetto al “thema decidendum” non da soli, ma in riferimento alla chiamata. Altrimenti, in presenza di elementi dimostrativi della responsabilità dell'imputato, non entra in gioco la regola dell'art. 192, comma terzo, c.p.p., ma quella generale in tema di pluralità di prove e di libera valutazione di esse da parte del giudice” (Cass. Sez. VI sent. n. 5649 del 1997, ric. Dominante ed altri; nello stesso senso Cass. Sez. VI sent. n. 1493 del 1995, ric. Bellagamba ed altri; Cass. Sez. VI sent. n. 1315 del 1997, ric. Schemmari ed altro).

La regola, cioè, impone al giudice di rinunciare a valersi delle notizie fornite da un chiamante in correità, pur se riconosciuto intrinsecamente attendibile, ogni volta che non sia stato acquisito neanche un altro elemento integrativo di prova a carico dell'accusato (cfr. Cass. Pen. sez. VI, 24 agosto 1990, n. 11769, Piacenti).

Soffermandosi sui requisiti dei riscontri estrinseci, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che essi devono consistere in elementi esterni alla dichiarazione, certi ed univoci e possono essere elementi di qualsivoglia natura, cioè non predeterminati per specie o qualità, e quindi anche solo di carattere logico che, pur non avendo autonoma forza probante, siano in grado di corroborare la chiamata, in radice passibile di sospetto, conferendole la credibilità piena di qualsiasi elemento di prova.

Essi debbono, dunque, consistere in elementi, fattuali e/o logici, esterni alla chiamata nel senso che, pur dovendosi collegare ai fatti riferiti dal chiamante, debbono tuttavia essere esterni ad essi, allo

scopo di evitare che la verifica sia circolare, tautologica ed autoreferente e cioè che in definitiva la ricerca finisca per usare come sostegno dell'ipotesi probatoria che si trae dalla chiamata, la chiamata stessa e cioè lo stesso dato da riscontrare» (Cass. Sez. IV sent. n. 6343 del 1998, ric. Avila G. e altri).

Ai fini della prova occorre inoltre che i detti elementi, oltre che certi, siano anche univocamente interpretabili come conferma dell'accusa" (Cass. Sez. I sent. n. 1657 del 1990, ric. Guarneri), ed avere valenza tale da resistere a elementi di segno opposto, non risultando contraddetti "aliunde" e non essendo interpretabili diversamente (Cass. Sez. I sent. n. 9876 del 1996).

Per quanto attiene al grado di specificità degli elementi di riscontro, il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità ha rilevato che i riscontri estrinseci, per fare a prova fondante la responsabilità debbono avere carattere individualizzante, cioè riferirsi a fatti che riguardano direttamente la persona dell'incolpato, in relazione a tutti gli specifici reati a lui addebitati (Cass. Sez. Un. 1.9.1995 n. 11, imp. Costantino ad altro; Cass. Sez. VI sent. n. 7240 del 1998, ric. Civardi ed altro; v. anche Cass. Sez. I sent. n. 10384 del 1996, ric. Locorotondo e altri, secondo cui *"affinché la chiamata di correo possa essere utilizzata quale prova ai fini della decisione di merito, è necessario, ai sensi dell'art. 192 comma 3 del c.p.p., che essa sia suffragata da un elemento di riscontro cosiddetto individualizzante: deve esistere in altri termini un elemento di qualsiasi tipo, sia materiale che logico, non proveniente dal*

propalante, da cui possa trarsi il convincimento dell'esattezza del riferimento del fatto delittuoso alla persona dell'imputato").

Pertanto, qualora più siano i fatti dedotti nell'imputazione e più le persone chiamate a risponderne, ciascuna parte della dichiarazione deve essere confermata *ab estrinseco*, non essendo sufficiente, ai fini della sua piena valenza probatoria, che essa trovi solo un conforto esterno di carattere generale; e ciò sia perché a più temi di conoscenza corrispondono quanto a contenuto più dichiarazioni, ognuna delle quali necessita quindi di riscontri, sia perché è principio tradizionale quello della scindibilità delle dichiarazioni di tutti i tipi di prova rappresentativa, tra cui la testimonianza, costituendo dato di comune esperienza la possibilità di veridicità di una parte del dichiarato e di falsità, volontaria o meno, di un'altra.

Si è conseguentemente concluso che *«il principio della scindibilità delle dichiarazioni del coimputato ovvero della persona imputata in un procedimento connesso, e la conseguente necessità di verifica non solo della loro credibilità generale, ma di ciascuna di esse, costituiscono canoni di valutazione che operano sia nel senso favorevole all'imputato, sia nel senso opposto, favorevole all'accusa, ond'è che se l'esistenza di riscontri relativi ad un reato e al suo autore non rileva nelle valutazioni di merito riguardanti altri reati ed altri soggetti, la mancanza di dati confermativi per un'imputazione e un imputato non si riverbera su altri fatti ed altri soggetti per i quali la chiamata in correità o in reità risulti confortata "aliunde">>.*

In applicazione di questo criterio, si è specificato che *“non può ritenersi consentito, in caso di plurime chiamate di correità*

provenienti dalla medesima persona nella stessa vicenda processuale, utilizzare gli elementi di riscontro - accertati nei confronti di un imputato - a conforto delle accuse rivolte anche ad altro imputato”.

Pertanto se il dichiarante abbia chiamato in correità varie persone per vari reati e se dalle confessioni degli accusati o degli altri elementi di prova sia riscontrata la veridicità di alcune o della maggior parte delle accuse, ciò va considerato ai soli fini del giudizio di intrinseca attendibilità del dichiarante, ma non può valere come altro elemento di prova a conferma di chiamata in correità nei confronti di altro soggetto sprovvisto di riscontri propri, costituendo ciò, altrimenti, palese violazione del principio della valutazione della prova a norma del terzo e quarto comma dell'art. 192 c.p.p. (cf. valutazione frazionata della chiamata, cfr.: Cass. Sez. VI sent. n. 5649 del 1997, ric. Dominante ed altri; nello stesso senso v. anche Cass. Sez. I sent. n. 4495 del 1997, ric. Di Corrado ed altri; Cass. Sez. VI sent. n. 9090 del 1995, ric. Prudente ed altri; Cass. Sez. VI sent. n. 4162 del 1995, ric. P.M. in proc. Aveta).

In sostanza, occorre valutare la chiamata in modo analitico, con riferimento ad ogni singolo fatto e ad ogni singola attribuzione di responsabilità, così come affermato dalla Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 80/1992 (Sez. I, Abbate), secondo cui non può inferirsi dalla provata attendibilità di un singolo elemento la comunicabilità di tale giudizio per traslazione all'intero racconto “... residuando dunque l'inefficacia probatoria delle parti non comprovate o, peggio, smentite, con esclusione di reciproche interferenze totalizzanti”.

Evidentemente la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un chiamante in correità in tanto è ammissibile in quanto non esista un'interferenza fattuale e logica fra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti che siano intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate, e che una simile inferenza *“si verifica solo quando fra la prima parte e le altre esista un rapporto di causalità necessaria ovvero quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra”* (Cass. Sez. I sent. n. 468 del 2001, ric. Orofino ed altri).

Infine, va precisato che particolare idoneità convalidante va riconosciuta, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, alle convergenti chiamate in correità successive (cd. chiamate in correità plurime); sul punto la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui, quando sussistono più chiamate in correità, *“ognuna di tali chiamate mantiene il proprio carattere indiziario ed ove siano convergenti verso lo stesso significato probatorio, ciascuna conferisce all'altra quell'apporto esterno di sinergia indiziaria, la quale partecipa alla verifica sull'attendibilità estrinseca della fonte di prova”* (cfr. Cass., Sez. I, 1.8.1991 n. 8471, Cass. Pen. Sez. VI, 16 marzo 1995, n. 2775, Grippi).

Altrettanto consolidato è, del resto, il principio secondo cui, quando il riscontro consiste in altra chiamata di correo, non è necessario pretendere che questa abbia a sua volta il beneficio della convalida a mezzo di ulteriori elementi esterni giacché, in tal caso, si avrebbe la prova desiderata e non sarebbe necessaria altra operazione di comparazione o verifica (cfr. Cass. n. 80/92); pretendere

l'autosufficienza probatoria del riscontro equivarrebbe infatti a rendere ultronea la chiamata di correo. Fino ad arrivare alla conclusione, dunque, che "il riscontro può consistere in un'altra chiamata di correo poiché ogni chiamata è fornita di autonoma efficacia probatoria e capacità di sinergia nel reciproco incrocio con le altre. Da ciò deriva che una affermazione di responsabilità ben può essere fondata sulla valutazione unitaria di una pluralità di dichiarazioni di coimputati, tutte coincidenti in ordine alla commissione del fatto da parte del soggetto" (Cass. Sez. 4, 6.3.1996, n. 4108; Cass. Sez. 6, 16.3.1995 n. 2775; Cass. Sez. 2, 5.4.1995 n. 4941).

Quanto, poi, ai parametri ed ai criteri di valutazione della reciproca attendibilità, nel caso di coesistenza e convergenza di fonti propalatorie, deve procedersi a valorizzarne la contestualità, l'autonomia, la reciproca sconoscenza, la convergenza almeno sostanziale, tanto più cospicua quanto più i racconti siano ricchi di contenuti descrittivi, e in genere, di tutti quegli elementi idonei ad escludere fraudolente concertazioni ed a conferire a ciascuna chiamata i tranquillizzanti connotati della autonomia, indipendenza ed originalità.

Non può essere sottaciuto, al riguardo, che eventuali discordanze su alcuni punti possono, nei congrui casi, addirittura attestare l'autonomia delle varie propalazioni in quanto *"fisiologicamente assorbibili in quel margine di disarmonia normalmente presente nel raccordo tra più elementi rappresentativi"* (cfr. Cass., Sez. I, 30.1.1992 n. 80).

Va, tuttavia, rilevato che non possono ritenersi aprioristicamente inattendibili le dichiarazioni di quei collaboratori di giustizia che, in relazione al tempo del loro contributo investigativo, possano già essere a conoscenza di quelle di altri collaboranti, perché rese pubbliche nel corso di dibattimenti o per qualunque altro motivo. In proposito la Suprema Corte ha affermato che neppure l'accertata conoscenza delle prime propalazioni è di ostacolo all'accredito di quelle successive, ancorché di contenuto per lo più conforme, la cui autonoma provenienza dal bagaglio proprio del dichiarante può essere valutata in vario modo, non escluso il rilievo di ordine logico concernente il radicamento dei due propalanti nella realtà criminale mafiosa, con la connessa possibilità di conoscenze di prima mano.

L'unica conseguenza, sottolinea la Corte, è che *“in siffatta ipotesi dovrà semplicemente accertarsi con maggior rigore che la coincidenza tra le dichiarazioni non sia meramente fittizia ed in particolare che quelle successive non sono frutto di influenze subite e non rappresentino puro allineamento alle precedenti”* (Cass. Sez. 6, 16.01.1995 n. 295).

La Suprema Corte ha quindi riconosciuto che *“le convergenti chiamate in correità (...) si riscontrano reciprocamente (“mutual corroboration” o convergenza del molteplice) allorché, verificatane l'intrinseca attendibilità, siano autonome e la loro coincidenza non sia meramente fittizia”* (Cass. Sez. I sent. n. 7758 del 1996, ric. Timpani; nello stesso senso Cass. Sez. I sent. n. 4807 del 1998, ric. D'Amora; v. pure Cass. Sez. I sent. n. 1495 del 1999, ric. Archinà e altri).

Nell'ipotesi di parziale divergenza delle dichiarazioni di due collaboranti, è stata ritenuta necessaria non solo la coincidenza, ma anche la specificità del nucleo centrale del racconto, in modo che possa escludersi che esso sia frutto di operazioni manipolatorie di dati di comune esperienza; in proposito, la Suprema Corte (Cass. Sez. I sent. n. 8057 del 1998, ric. Sole A. ed altro) ha affermato che *“affinché le dichiarazioni parzialmente divergenti rese da due collaboratori ai sensi dell'art. 192 comma 3 c.p.p. possano ritenersi non in contraddizione e fonte di responsabilità per l'imputato, occorre che il nucleo centrale del racconto non solo coincida ma presenti altresì elementi specifici che, potendo essere conosciuti soltanto da persone che siano state testimoni del fatto o alle quali il fatto è stato raccontato da testimoni diretti, dimostrino una conoscenza “privilegiata”, cioè non relativa a notizie di dominio pubblico. Il giudice deve non già fornire la prova negativa della possibilità di conoscere i particolari riferiti attraverso le comuni fonti di informazione, circostanza che sarebbe impossibile da dimostrare, ma indicare gli elementi in base ai quali possa ragionevolmente escludersi che il racconto sia frutto di operazioni manipolatorie di dati di comune esperienza”*.

Mancando ogni predeterminazione legislativa, gli elementi di riscontro coprono un'area indefinita e vastissima.

A titolo esemplificativo, può rilevarsi che ulteriori riscontri esterni idonei a confermare l'attendibilità delle dichiarazioni dei soggetti indicati dall'art. 192 commi 3 e 4 c.p.p. sono stati individuati dalla giurisprudenza negli elementi di seguito elencati:

- il comportamento del chiamato in correità, ancorché successivo al fatto-reato (Cass. Sez. VI sent. n. 8148 del 1992, ric. Pellegrini ed altro);
- l'alibi falso, in quanto sintomatico, a differenza di quello non provato, del tentativo dell'imputato di sottrarsi all'accertamento della verità (Cass. Sez. II sent. n. 10469 del 1996, ric. P.M., Arena e altri; v. anche Cass. Sez. II sent. n. 10141 del 1995, ric. P.M. in proc. Michelotto, secondo cui *“mentre il fallimento dell'alibi non può essere posto a carico dell'imputato come elemento sfavorevole, non essendo compito di quest'ultimo dimostrare la sua innocenza, ma onere dell'accusa di provarne la colpevolezza, l'alibi falso, cioè quello rivelatosi preordinato e mendace, può essere posto in correlazione con le altre circostanze di prova e valutato come indizio, nel contesto delle complessive risultanze probatorie, se appaia finalizzato alla sottrazione del reo alla giustizia”*);
- la causale del delitto (che, se rigorosamente argomentata, può costituire elemento di riscontro individualizzante: Cass. Sez. VI sent. n. 7627 del 1996, ric. P.M. in proc. Alleruzzo ed altri);
- le dichiarazioni del soggetto destinatario dell'altrui chiamata di correo, anche se prive di valenza confessoria (Cass. Sez. I sent. n. 5173 del 1994, ric. Messina);
- la testimonianza che abbia per oggetto circostanze attinenti al reato riferite spontaneamente in prossimità temporale al fatto

dall'imputato al teste, o ad un terzo alla presenza del teste (Cass. Sez. I sent. n. 7576 del 1993, ric. Rho ed altri);

- il riconoscimento di persone compiuto dal giudice del dibattimento mediante l'esame diretto di riprese televisive e fotogrammi (Cass. Sez. II sent. n. 1545 del 1998, ric. Stratigopaulos ed altri);
- la rete di rapporti interpersonali, i contatti, le cointeressenze (Cass. Sez. VI sent. n. 5998 del 1998, ric. Biondino G. ed altri; v. anche Cass. Sez. I sent. n. 5466 del 1995, ric. Farinella, secondo cui *“per quanto riguarda (...) la prova della appartenenza all'associazione mafiosa, la ricostruzione della rete dei rapporti personali, dei contatti, delle cointeressenze e delle frequentazioni assume rilevanza ai fini della dimostrazione della “affectio societatis” anche se non attinente alla condotta associativa delineata dalla norma e a maggior ragione se non ad uno dei reati scopo del sodalizio”*);
- i rapporti di frequentazione fra il chiamato in correità, indagato per il reato di associazione per delinquere, ed altre persone indagate per il medesimo reato (Cass. Sez. VI sent. n. 3683 del 1998, ric. Fontanella).

L'utilizzazione probatoria della chiamata in correità o in reità non è esclusa qualora le dichiarazioni accusatorie abbiano ad oggetto circostanze note al dichiarante non per sua scienza diretta, ma perché apprese da terzi (testimone, coimputato o imputato di reato connesso). In tal caso si è in presenza di una chiamata in correità o in reità “de relato”.

In proposito, la Suprema Corte (Cass. Sez. I sent. n. 11344 del 1993, ric. Algranati ed altri) ha specificato che *“la chiamata in correità, intendendosi per tale quella proveniente da uno qualsiasi dei soggetti menzionati nei commi terzo e quarto dell’art. 192 c.p.p., non deve necessariamente fondarsi sulla diretta conoscenza dell’altrui condotta criminosa, ma può anche essere frutto di conoscenza indiretta, la quale appare possibile avuto riguardo, da un lato, alla varietà delle posizioni soggettive (imputato o indagato per lo stesso reato, per reato connesso o per reato interprobatoriamente collegato), contemplate nei citati commi terzo e quarto dell’art. 192 c.p.p., dall’altro alla varietà delle forme che, in base al diritto sostanziale, può assumere il concorso di persone nel reato, non sempre implicante la conoscenza personale fra loro di tutti i concorrenti e la precisa, diretta nozione, da parte di ciascuno di essi, dell’apporto concorsuale altrui in tutte le sue caratteristiche”*.

Tuttavia, per costante giurisprudenza, la chiamata di correo “de relato”, di per sé valida, esige un più rigoroso controllo dell’attendibilità intrinseca ed estrinseca (Cass. Sez. IV sent. n. 4727 del 1996, ric. Imparato).

Si è infatti osservato che *“ai fini della prova, la chiamata di correo “de relato” non perde, per ciò solo, la sua natura e la sua valenza, ma necessita che la sua valutazione sia compiuta con maggior rigore, dovendo essere controllata non solo con riferimento al suo autore immediato, ma anche in relazione alla fonte originaria dell’accusa, che spesso resta estranea al processo”* (Cass. Sez. V sent. n. 2381 del 1993, ric. P.M. e Madonia ed altri).

Occorre quindi procedere ad un rigoroso vaglio critico, consistente in un'attenta valutazione non solo della attendibilità intrinseca ed estrinseca delle affermazioni del chiamante (al fine di dimostrare che la fonte di riferimento ha effettivamente reso le dichiarazioni menzionate dal chiamante), ma anche dell'attendibilità della fonte di riferimento e della veridicità delle notizie da essa comunicate.

Una dichiarazione “de relato” può costituire un riscontro purché essa sia intrinsecamente attendibile e di origine autonoma, e sempre che sia “*individuata la fonte di provenienza della notizia e controllata la affidabilità*” (Cass. Sez. I sent. n. 4153 del 1992, ric. P.M. in proc. Barbieri ed altri).

Occorre, peraltro, osservare che l'ambito applicativo della chiamata in correità “de relato” è stato delimitato in senso restrittivo dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione; è stato infatti chiarito che “in tema di chiamata di correo, non sono assimilabili a mere dichiarazioni “de relato” quelle con le quali si riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti la vita e la attività di un sodalizio criminoso, dei quali il dichiarante sia venuto a conoscenza nella sua qualità di aderente, in posizione di vertice, al medesimo sodalizio, trattandosi di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni relativamente a fatti di interesse comune agli associati” (Cass. Sez. VI sent. n. 1472 del 1999, ric. Archesso ed altri; in termini analoghi Cass. Sez. I sent. n. 11344 del 1993, ric. Algranati ed altri).

Trattasi di principi che, frutto di una lunga ed attenta elaborazione giurisprudenziale sono stati autorevolmente ribaditi dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 45376 del 30.10.03 (Andreotti ed altri) e ulteriormente applicati (vds. Cass. Sez. I 21.11.06 n. 1560; Sez. I, 20.10.06 n. 1263; Sez. V 28.06.06 n. 31442).

Infine, un'ultima notazione si ritiene opportuno fare con riferimento alla condotta di partecipazione all'associazione, ove è prospettabile l'ipotesi in cui la chiamata in correità investe il ruolo assegnato e il contributo offerto dall'indagato, piuttosto che singoli e individuabili comportamenti, e la sua specificità va valutata sotto tale profilo (Cass. Sez. I sent. n. 6239 del 1999, ric. Meddis).

Assume univoco rilievo, in tal senso, la dimostrazione della *“presentazione rituale”*, che costituisce un *“momento significante ed essenziale dei rapporti fra i parteci”*, ed è *“rappresentativa del fatto della partecipazione alla cosca”* (cfr. Cass. Sez. II sent. n. 4976 del 1997, ric. P.M. e Accardo).

Inoltre, non di rado, in tema di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso, qualora non sia dimostrata una rituale affiliazione al sodalizio, *“il fulcro centrale della prova è costituito (...) dalla prova logica, dal momento che la prova dell'esistenza della volontà di assumere il vincolo associativo è desunta per lo più dall'esame d'insieme di condotte frazionate ciascuna delle quali non necessariamente dimostrativa della partecipazione associativa e attraverso un ragionamento dal quale si possa dedurre che le singole intese dirette alla conclusione dei vari reati costituiscono l'espressione del programma delinquenziale oggetto*

dell'associazione stessa” (Cass. Sez. VI sent. n. 1525 del 1997, ric. P.M. in proc. Pappalardo).

Ciò discende dalle intrinseche caratteristiche che connotano la condotta partecipativa, imperniata sull'assunzione di un ruolo e sull'inserimento nel tessuto organizzativo dell'associazione delittuosa.

Tanto premesso si osserva che le dichiarazioni, acquisite al presente procedimento, per la parte di interesse, posseggono le caratteristiche dianzi individuate e sono sorrette da riscontri, di tipo qualificato.

Esse rivestono i criteri di credibilità innanzi richiamati ed hanno peraltro trovato riscontro di attendibilità nelle fonti di prova di diversa natura acquisite al presente procedimento, ed in particolare nell'esito delle operazioni di intercettazioni telefoniche ed ambientali e nelle numerose prove documentali conferite in atti, oltre che negli esiti delle indagini della p.g.

Trattasi di dichiarazioni tutte apprezzabili secondo i criteri di valutazione dianzi indicati potendosi ritenere che esse appaiano credibili, attendibili e assistite dai riscontri di cui appresso si dirà; certamente esse appaiono dotate delle caratteristiche di precisione e spontaneità.

In ogni caso poi, tutte le indicate dichiarazioni vanno apprezzate per la loro intrinseca coerenza e la congruità del loro sviluppo storico.

Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia si connotano inoltre di un particolare requisito di autentica sincerità tenuto conto che sono intervenute in tempi diversi, e da soggetti non in contatto tra loro sì da

potersi escludere alcuna surrettizia e preordinata strategia accusatoria contro gli indagati chiamati in correità.

Può in definitiva ritenersi raggiunto un giudizio di credibilità dei dichiaranti in relazione alla loro personalità, alle condizioni socio-ambientali di appartenenza, ai loro rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi della risoluzione alla collaborazione.

I collaboratori di giustizia, le dichiarazioni dei quali sono confluite nel presente procedimento, sono stati inseriti a pieno titolo nell'organigramma mafioso e, perciò, risultano pienamente a conoscenza delle dinamiche interne all'indicato sodalizio criminale.

Le loro dichiarazioni hanno consentito, in numerosi procedimenti (vedasi anche le sentenze definitive allegate in atti) di ricostruire numerosi ed efferati fatti ed avvenimenti, contribuendo a chiarire e decodificare strategie e comportamenti dell'organizzazione criminale della quale hanno fatto parte, alcuni di essi, per un certo tempo con compiti anche direttivi.

Il loro contributo si fa positivamente apprezzare per la precisione, costanza ed analiticità di riferimenti, tutti pienamente riscontrati dalle loro convergenti dichiarazioni e dagli esiti delle indagini espletate.

Pertanto, il giudizio sull'attendibilità delle loro dichiarazioni è altamente positivo.

In particolare, tenuto conto del contributo conoscitivo offerto nel presente procedimento, si reputa opportuno soffermarsi sulle dichiarazioni di Giuffrè Antonino e su quelle di Cusimano Mario e Campanella Francesco, Famoso Francesco, Andronico Emanuele e Di

Gati Maurizio, trattandosi per questi ultimi di soggetti risoltisi a collaborare a seguito delle vicende che oggi ci occupano.

La particolare valenza probatoria che le dichiarazioni degli indicati collaboratori di giustizia rivestono è data dal fatto che essi hanno partecipato alla vita dell'organizzazione criminale e riferito i fatti ad essa attinenti.

Ed a proposito dei collaboratori ora citati, come si vedrà, essi hanno reso confessioni piene e senza riserve sulle proprie personali responsabilità per gravissimi delitti, esponendosi alle relative conseguenze e dimostrando, già sotto questo profilo, un elevato grado di attendibilità; tanto più che, con la loro piena confessione, hanno rivelato anche delitti dei quali non erano mai stati prima sospettati, consentendo quindi l'accertamento della verità su fatti altrimenti destinati alla assoluta impunità.

Pare opportuno, di seguito, fare riferimento a coloro i quali hanno reso un contributo oggettivamente più ampio rispetto ai temi processuali, ferma restando per gli altri chiamanti in correità la specifica valutazione di attendibilità sulle dichiarazioni nella parte relativa ai singoli imputati interessati ai quei contributi conoscitivi.

2.I collaboratori di giustizia del presente processo

A) GIUFFRÈ Antonino

Con riguardo ai fatti trattati nell'ambito del presente procedimento, Giuffrè Antonino è stato sentito dal giudice all'udienza

del 30 ottobre 2007 ed in precedenza nell'ambito di interrogatori resi al pubblico ministero il 13.7.2002.

Il suo contributo nel presente processo riguarda in particolare i rapporti di Rotolo Antonino con Bernardo Provenzano, con riferimento ai soggetti che garantivano la latitanza di quest'ultimo e alle dinamiche interne del sodalizio denominato Cosa Nostra.

Per apprezzare positivamente il profilo dell'attendibilità generale delle menzionate dichiarazioni, è opportuno preventivamente ricordare il tipo di esperienza criminale vissuta dal Giuffrè e, quindi, le modalità e i contenuti della sua collaborazione.

Come emerso dalla sentenza emessa dal giudice di Palermo in data 16.11.2006 (procedimento "Grande Mandamento"), in atti, il Giuffrè Antonino, tratto in arresto il 16 aprile 2002 in località Massariazza del Comune di Vicari, era attivamente ricercato perché già condannato in via definitiva alla pena unificata di anni tredici, mesi due e giorni undici di reclusione a seguito di cumulo di diverse sentenze con le quali era stato condannato per il reato di partecipazione, con funzioni direttive, all'associazione mafiosa Cosa Nostra in relazione a condotte commesse fino a tutto il 15 luglio 1998.

Era, altresì, destinatario di numerosi provvedimenti restrittivi della libertà - ben tredici ordinanze di custodia cautelare in carcere - in relazione a gravissimi fatti, anche omicidiari.

Già indicato come *uomo d'onore* dai primi storici collaboratori di giustizia, ha progressivamente accresciuto il proprio ruolo ed il proprio peso nell'ambito dell'organizzazione mafiosa: da mero gregario degli Intile Francesco, successivamente, si è affermato in

gran parte del territorio termitano, fino a divenire col tempo capo del mandamento di Caccamo ed elemento di spicco di tutta *Cosa Nostra*.

Gli esiti di complesse e prolungate attività di intercettazione effettuate sul territorio palermitano avevano consentito di delineare il ruolo esercitato dal Giuffrè non soltanto nella gestione e nella distribuzione dei proventi delle attività illecite (ed in particolare il “pizzo” imposto alle imprese) nel mandamento di Caccamo, ma quale punto di riferimento decisionale per tutti i componenti delle *famiglie* mafiose operanti nella zona.

In virtù di tale ruolo il Giuffrè ha intrattenuto assidui e personali contatti assolutamente significativi con gli altri elementi di vertice dell’organizz-zazione, primo tra tutti proprio il Provenzano, come chiaramente dimostrato dal contenuto di alcune delle missive rinvenute in possesso dello stesso il 16 aprile 2002.

Come ricordato nella citata sentenza del 16.11.2006, le prime valutazioni formulate sul contenuto di tale documentazione, già consentivano di accreditare formulare l’ipotesi secondo cui Giuffrè svolgesse il proprio ruolo di capomafia e braccio operativo del Provenzano, attraverso una fitta rete di soggetti, per la cui identificazione erano state avviate indagini preliminari.

E, del resto, il ruolo di vertice del Giuffrè all’interno dell’intero sodalizio mafioso già all’epoca appariva dimostrato dal contenuto di una conversazione tra presenti, oggetto di intercettazione il 2 agosto 2000 nell’ambito di altro procedimento: nel frangente, altro capomafia di recente tratto in arresto, Lipari Giuseppe, conversando con un altro affiliato mafioso, gli riferiva di una riunione del vertice di *Cosa*

Nostra, nel corso della quale erano stati affrontati argomenti di indubbio valore strategico per il futuro delle dinamiche di *Cosa Nostra* ed alla quale avevano partecipato altri capimafia, tra i quali oltre allo stesso Lipari, anche Provenzano Bernardo, Spera Benedetto e lo stesso Giuffrè.

In data 19 giugno 2002, GIUFFRÈ' Antonino ha manifestato l'intenzione di collaborare con la giustizia, intenzione concretizzatasi fin dal primo interrogatorio reso al P.M. nella stessa giornata.

In quello e nei successivi interrogatori, sino a quello innanzi al giudice del presente procedimento in data 30 ottobre 2007, il Giuffrè ha, sin da subito, reso piena confessione di numerosi e gravissimi fatti, per molti dei quali non era peraltro neppure sottoposto ad indagine ed ha fornito preziosissime indicazioni che, disvelando gli equilibri di vertice di *Cosa Nostra* e le dinamiche che in quel momento attraversavano tale sodalizio, hanno consentito, per un verso, di aprire inediti fronti investigativi su fatti e soggetti non ancora sufficientemente "esplorati" da parte delle forze di polizia e, per altro verso, di porre in correlazione logica tra di loro circostanze e soggetti che, sia pure evidenziati dalle più recenti attività di indagini, all'apparenza non si presentavano con quelle specifiche valenze criminali dalle quali sembrano, invece, essere connotati.

Le dichiarazioni fin qui rese, nell'ambito di ormai numerosissimi contesti di indagine e di altrettanto numerosi dibattimenti, sono apparse logicamente compatibili con le precedenti, precise e dettagliate.

Taluni margini di incertezza, pur rilevabili, ad esempio nella esatta focalizzazione temporale di alcuni singoli fatti, appaiono certamente comprensibili per la collocazione degli episodi complessivamente riferiti (anche in relazione a fatti oggetto di altri procedimenti/processi) nell'ambito di un arco temporale di oltre venti anni e nulla tolgono alla coerenza interna di quanto dichiarato.

Inoltre, va precisato che ricche di contenuti descrittivi sono le due dichiarazioni nel corso delle quali ha riferito specifici episodi e precisato i singoli ruoli di volta in volta svolti dagli altri correi, rappresentando circostanze apprese per cognizione immediata e diretta e per quanto ai fatti conosciuti in via indiretta, esplicitando le proprie fonti di conoscenza, consentendone, in tal modo, ogni utile verifica logica.

Non va sottaciuta la fonte qualificata di notizie che rappresenta il Giuffrè, la cui lunga e consolidata appartenenza, anche in posizione di particolare rilievo, al contesto mafioso nel quale sono maturate le condotte delittuose, giustifica l'elevato livello delle conoscenze acquisite e riferite, che, vieppiù provata dai rapporti di conoscenza e frequentazione dei vari soggetti via via indicati, rende particolarmente attendibili le informazioni rese.

La lunga e consolidata appartenenza, e con un ruolo di assoluto rilievo, del Giuffrè al contesto associativo mafioso è tale da giustificare in termini di chiara evidenza l'elevato livello delle conoscenze acquisite.

Sotto lo stesso profilo, deve, poi, aggiungersi che il contributo collaborativo offerto dal Giuffrè, è già stato valutato positivamente da

diversi organi giurisdizionali, sia in sede di riesame avanti il Tribunale che in sede dibattimentale, avanti GUP, Tribunali e Sezioni di Corte di Assise, in primo e secondo grado, con sentenze anche divenute definitive.

Al riguardo, come evidenziato nella citata sentenza di abbreviato emessa dal Giudice del Tribunale di Palermo in data 16.11.2006, giova sottolineare che il Tribunale di Palermo, Sezione per il riesame, ha finora confermato i provvedimenti restrittivi a sostegno dei quali sono state prodotte (anche) dichiarazioni rese da Giuffrè Antonino: da quelli che hanno riguardato Rinella Salvatore e gli altri soggetti già indagati nel procedimento n. 7106/02 R.G.N.R. DDA, a quelli con i quali sono state applicate misure cautelari a importanti appartenenti, anche in posizione di spicco, a *Cosa Nostra*, quali, tra gli altri, Guttadauro Giuseppe, i fratelli Pravatà, Francesco e Placido (poi condannati alla pena di anni sei di reclusione ciascuno per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. con sentenza del GUP presso il Tribunale di Palermo in data 21 novembre 2003), i fratelli Maranto, Antonino e Saverio, ed i fratelli Virga, Domenico e Rodolfo, tutti imputati in stato di custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa *Cosa Nostra* e per tale reato recentemente condannati (cfr. sentenza del GUP presso il Tribunale di Palermo in data 13 gennaio 2004).

La Corte di Assise di Appello di Palermo, per parte sua, ha poi valutato il contributo collaborativo offerto da Giuffrè Antonino con la sentenza con la quale in data 11 dicembre 2002 ha definito in secondo grado il processo per l'omicidio dei fratelli Sceusa.

Di analogo segno, anche altra vicenda processuale: si fa riferimento al processo nei confronti di Aglieri Pietro ed altri, imputati di numerosissimi omicidi commessi nell'ambito di "guerre di mafia" - antiche e recenti - che hanno segnato le dinamiche di *Cosa Nostra*: ebbene, anche in tal caso, il contributo fornito nella fase di appello da Giuffrè Antonino - imputato egli stesso nel processo - è stato positivamente apprezzato dalla Corte di Assise di Appello di Palermo che ha concesso allo stesso Giuffrè le circostanze attenuanti generiche e quelle speciali ex art. 8 l.n. 203/1991 per la sua collaborazione, utilizzando le sue dichiarazioni per condannare all'ergastolo imputati che invece in primo grado erano stati assolti (cfr. sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo in data 20 novembre 2003).

Infine, il Giuffrè, nella veste di imputato di reato connesso, ha reso dichiarazioni in alcuni importanti processi recentemente definiti con l'affermazione della penale responsabilità degli imputati, tra l'altro chiamati in correità proprio dallo stesso Giuffrè.

Ed allora deve concludersi dirsi che le sue dichiarazioni,, secondo gli specificati parametri, appaiono assistite da un elevatissimo grado di attendibilità.

B) CUSIMANO Mario

Con riguardo ai fatti trattati nell'ambito del presente procedimento, Cusimano Mario è stato sentito dal giudice all'udienza del 30 ottobre 2007 ed in precedenza nell'ambito di interrogatori resi al pubblico ministero il 25.1.2005, 26.1.2005, 28.1.2005, 15.2.2005.

Il suo contributo nel presente processo riguarda in particolare i rapporti di Nicchi Giovanni e Rotolo Antonino con Mandalà Nicola e Mandalà Antonino, con riferimento ai soggetti che garantivano la latitanza al boss Provenzano Bernardo, al progetto di traffici di sostanze stupefacenti e alle dinamiche interne del sodalizio denominato Cosa Nostra.

Per apprezzare positivamente il profilo dell'attendibilità generale delle menzionate dichiarazioni, è opportuno preventivamente ricordare il tipo di esperienza criminale vissuta dal Cusimano e, quindi, le modalità e i contenuti della sua collaborazione.

Come emerso dalla sentenza emessa dal giudice di Palermo in data 16.11.2006 (procedimento "Grande Mandamento"), per un lungo tempo, pur senza alcuna formale carica societaria, Cusimano ha gestito nell'interesse di Mandalà Nicola e, quindi, della famiglia mafiosa di Villabate, le attività riconducibili alla Società "Enterprise Service s.r.l", proprietaria di agenzie affiliate alla Snai (giuochi e scommesse connesse ad attività sportive) ubicate nel piazzale Figurella di Villabate e la sala Bingo di ufficiale pertinenza della medesima società ubicata nella via dei Cantieri di Palermo.

Le intercettazioni indicate nella menzionata sentenza hanno dimostrato un pieno e consapevole coinvolgimento del Cusimano nella compagine criminale del Mandalà, nonché la piena conoscenza di situazioni, equilibri e strategie sottese ai rapporti interpersonali tra i soggetti appartenenti all'orbita di interesse del Mandalà.

La sentenza ha fatto, inoltre, emergere che Cusimano ha gestito per conto del gruppo Mandalà le scommesse clandestine sulle

competizioni sportive che venivano raccolte “fuori” e cioè nel circuito illegale.

Posto, il 25 gennaio 2005, in stato di fermo per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. con l’accusa di avere fatto parte della famiglia mafiosa di Villabate, provvedimento nel quale era coinvolto unitamente ad altre 45 persone tutte accusate di reati associativi di stampo mafioso ed, in particolare di avere protetto la latitanza di Bernardo Provenzano, immediatamente ha manifestato intenti di collaborazione.

Quindi Cusimano ha reso nel corso di diversi interrogatori ampie dichiarazioni auto ed accusatorie, fornendo un apporto di singolare valore tenuto conto del patrimonio di conoscenza del collaboratore, esteso anche a vicende e situazioni che trasmodano la mera manovalanza criminale e spaziano anche ad aspetti “riservati” della vita associativa e di norma coperti da massima segretezza, come per esempio il supporto logistico offerto a Provenzano Bernardo nel corso delle cure mediche effettuate in stato di clandestinità sotto falso nome, in Francia.

Egli, fin dal primo interrogatorio del 25 gennaio 2005, ha ammesso i suoi rapporti con l’organizzazione mafiosa “cosa nostra” ed, in particolare con la famiglia mafiosa di Villabate, riferendo del suo graduale avvicinamento, sin dagli anni 1993/94, all’interno della stessa, pur senza formale iniziazione.

Ha riconosciuto il suo rapporto con Nicola Mandalà, esponente di vertice di tale famiglia, al servizio del quale e dell’intera famiglia ha ammesso di avere agito per lungo tempo, tanto che, in epoca recente,

il Mandalà gli aveva proposto la formale combinazione nella famiglia di Villabate, precisando di non aver aderito alla proposta.

Ha ammesso di avere posto in essere, unitamente a Nicola Mandalà ed a Damiano Rizzo, alcuni danneggiamenti finalizzati alla realizzazione di estorsioni che però non vennero poi consumate.

Ha ricostruito le vicende della famiglia mafiosa di Villabate dal momento del suo avvicinamento ad essa, riferendo del conflitto tra Mandalà Antonino, padre di Nicola, ed i Montalto, contrasto che era emerso, in particolare, in occasione della campagna elettorale per l'elezione del sindaco di Villabate, nella quale la famiglia Mandalà appoggiava il candidato di Forza Italia, Navetta, loro parente, mentre i Montalto appoggiavano il candidato avverso.

Sempre con riferimento a quell'epoca (1993/94) ha riferito di forti contrasti tra Nino Mandalà e Montalto Francesco (in quel momento rappresentante mafioso di Villabate) e suo zio Montalto Vincenzo.

Ha riferito che nello stesso periodo i Mandalà, e quindi lo stesso Cusimano, si erano avvicinati ad altri esponenti mafiosi di Villabate ed in particolare ai Di Peri.

Cusimano ha ammesso che egli aveva continuato a svolgere attività estorsiva per conto della famiglia, provvedendo alla materiale riscossione del pizzo (vds. pag. 43 della trascrizione del verbale di interrogatorio in data 25.01.2005).

Ha riferito, inoltre, che il Fontana aveva anche accompagnato più volte il Mandalà ad incontri con il Provenzano e che, ad un certo momento, si era instaurato un rapporto molto stretto tra il nominato

Mandalà e Ciccio Pastoia, che, poi, aveva fatto da padrino al Mandalà e che, alcune volte, egli aveva incontrato nella sua villa di campagna, nei pressi della quale (in un magazzino distante poche centinaia di metri dalla villa e di proprietà di un cugino di Stefano Lo Verso) il nominato Pastoia ed il Mandalà avevano incontri con il Provenzano.

Ha riferito del coinvolgimento di Nicola Mandalà ed Ezio Fontana in traffici di sostanze stupefacenti e del fatto che il primo, in ragione del suo ruolo apicale all'interno della, si occupava della distribuzione mensile degli "stipendi" agli adepti (cosa confermata anche da Francesco Campanella).

Cusimano ha indicato il Troia quale soggetto che era riuscito a procurare in Francia una 357 Magnum utilizzata per compiere un omicidio e che aveva messo a disposizione del Provenzano un documento di identità del padre per consentirgli di recarsi a Marsiglia per subire un intervento alla prostata; ha riferito che in quell'occasione il Provenzano si era sottoposto a dei controlli per un sospetto tumore che si era rivelato di origine benigna; ha precisato di avere appreso tali notizie dal Mandalà che, prima di bruciarla, gli ha anche fatto vedere una foto del Provenzano uguale a quelle utilizzate per il documento; ha indicato la vicenda come risalente all'autunno del 2003; ha aggiunto numerosi altre notizie, ed in particolare che la tessera falsa era stata realizzata con la complicità di Campanella Francesco, già presidente del consiglio comunale di Villabate, che vi aveva apposto il timbro del Comune. A proposito del TROIA ha anche riferito che questi, oltre a procurare armi dalla Francia (una 357 Magnum

utilizzata per compiere un omicidio) era rimasto coinvolto in acquisti di stupefacente.

Nel corso dell'interrogatorio del 28 gennaio 2005 su Francesco Campanella ha aggiunto che era socio al 35% della Enterprise Service S.r.l. e si interessava, unitamente ad Antonino Mandalà, di tutti gli affari relativi al comune di Villabate e che, in particolare, si occupava di acquisire notizie per la famiglia di Villabate in ordine ad appalti che interessavano il territorio, attività che aveva svolto anche durante il periodo di commissariamento del comune; ha riferito di avere assistito a diversi discorsi tra Nicola Mandalà', il padre Nino ed il Campanella relativi alla scelta del candidato sindaco in occasione dell'ultima elezione tenutasi a Villabate. Infine, sul Campanella ha aggiunto che quest'ultimo, nella sua attività professionale di promotore finanziario e di impiegato per una banca di Villabate si è più volte messo a disposizione anche per coprire assegni senza copertura.

Con specifico riguardo ai fatti oggetto delle imputazioni del processo "Gotha", il Cusimano ha tra l'altro dichiarato fin dal suo primo interrogatorio del 25 gennaio 2005:

"A proposito degli esponenti di altre famiglia mafiose, posso riferire del ruolo di Nino ROTOLO di Pagliarelli, con il quale MANDALA' aveva incontri che gli venivano procurati da un giovane di nome Giovanni (NICCHI Giovanni), di cui non ricordo il cognome ma che posso riconoscere".

E nel giorno successivo, 26 gennaio, il Cusimano ha riferito a proposito dell'omicidio Geraci:

“La decisione di sopprimere il GERACI è stata assunta, come mi disse il MANDALA’, dallo stesso MANDALA’, da Francesco PASTOIA e da Nino ROTOLO, in una serie di incontri sia bilaterali che a tre, questi ultimi tenutisi presso l’abitazione del ROTOLO che era in detenzione domiciliare.

A d.r. Non ho mai accompagnato alcuno presso l’abitazione del ROTOLO, so di questi incontri per averne avuto notizia da Nicola MANDALA’.”

Il 28 gennaio 2005 il Cusimano ha riconosciuto in fotografia Nicchi Giovanni, ribadendo il fatto che costui curava gli appuntamenti tra Nino Rotolo e Nicola Mandalà, che si recava a casa del primo poiché questi era detenuto agli arresti domiciliari.

Infine, in data 15 febbraio 2005, riferendo degli affari illeciti della famiglia mafiosa di Villabate, Cusimano ha ricordato:

“ ADR: In Venezuela vi era un progetto di Nicola MANDALA’ e Nino ROTOLO per realizzare un grosso carico di cocaina a 5 mila euro al chilo, al quale era interessato anche Ezio FONTANA. In Venezuela l’accordo era già stato preso con i referenti del luogo ma non so come doveva essere trasportata la sostanza.

ADR: Questi discorsi erano ricorrenti almeno fino al 20 agosto 2005 ma, che io sappia, fino al 13 gennaio 2005 (quando sono partito per stare due giorni a Barcellona) non era sicuramente arrivato nulla dal Venezuela perché comunque l’avrei saputo”.

Le suddette circostanze sono state ribadite nell’esame innanziti a questo Giudice in data 30 ottobre 2007.

Anche a conferma di quanto evidenziato dal Cusimano deve sottolinearsi che la polizia giudiziaria ha osservato Mandalà Nicola, in almeno due distinte occasioni, una volta in compagnia proprio di Nicchi Giovanni ed un'altra in compagnia di Sorrentino Salvatore, che dopo essere uscito dal ristorante "U strascinu", era stato perso di vista dalle parti di Viale Michelangelo, Via Conceria, cioè nei pressi dell'abitazione del Rotolo.

In particolare, il 1 settembre 2004, uscendo dal ristorante sudetto, Nicchi e Mandalà Nicola venivano seguiti fin quando, alle ore 14.30 circa, accedevano all'interno del complesso di ville al quale si accede da Via G. Bernini 38, ovvero dal civico 450 di Viale Michelangelo (*cfr. all.to n. 22*).

Da quanto sinteticamente esposto si ricava che Cusimano Mario - che ha svolto un ruolo attivo fino al momento del suo fermo nell'ambito dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra ed in particolare, come detto, della famiglia mafiosa di Villabate - è soggetto particolarmente accreditato perché stato vicino al vertice di tale famiglia, in quegli anni rappresentato da Mandalà Nicola, a sua volta molto vicino ai vertici assoluti dell'organizzazione Cosa Nostra e cioè a Provenzano Bernardo.

Il Cusimano ha, tra l'altro, svolto il ruolo di esattore in molteplici estorsioni poste in essere nell'interesse della predetta famiglia mafiosa e si è occupato della gestione di importanti vicende economiche che la famiglia ha posto in essere nel medesimo periodo.

Nel corso dei numerosi interrogatori ha ammesso le proprie responsabilità in ordine a numerosissimi fatti di reato, tra i quali

appunto moltissime estorsioni, per alcune delle quali era già stato indagato e per molte altre delle quali invece non era neppure sospettato, ed ha in tutti i casi da lui esposti, indicato in maniera dettagliata il ruolo dei suoi complici.

Il Cusimano ha, inoltre, ha consentito di chiarire numerosi importanti momenti della fase più recente della latitanza di Bernardo Provenzano ed in particolare degli appoggi organizzativi che la famiglia mafiosa di Villabate gli ha fornito in occasione delle cure mediche delle quali il Provenzano ha avuto bisogno nel 2003 e che ha affrontato in stato di clandestinità nella città francese di Marsiglia.

Le circostanze da lui riferite riguardano fatti di estrema attualità e coinvolgono soggetti che per la più parte non erano noti alle forze dell'ordine o nei confronti dei quali il bagaglio di conoscenze antecedente alla collaborazione del Cusimano era comunque molto limitato.

Non può certo revocarsi in dubbio che la genesi della scelta collaborativa del Cusimano va collegata alla sottoposizione alla misura cautelare in carcere ed alla conoscenza della natura e consistenza delle prove a suo carico, ma ciò non inficia la valenza della sua collaborazione posto che, come si è ampiamente visto prima, non si richiede un pentimento morale del collaboratore.

Più che le motivazioni della scelta, ritiene questo Giudice che vadano esaminate, invece, eventuali ragioni di astio o rancore che possano avere sollecitato o amplificato le dichiarazioni del Cusimano, come asserito dalle difese di alcuni degli odierni imputati.

Ebbene nei confronti di Nicchi e Rotolo tali motivi di rancora non sono neppure adombrabili sulla base delle risultanze processuali.

Per quanto riguarda i rapporti con Nicola Mandalà paiono condivisibili le conclusioni del giudice che ha emesso la menzionata sentenza nell'ambito del processo c.d. "Grande Mandamento".

Come affermato in quella sede l'attendibilità del Cusimano è notevole.

I dissapori tra lui ed il Mandalà Nicola non paiono suscettibili di incidere sugli altri chiamati in correità.

Ma a tale conclusione il giudice del processo "Grande Mandamento" è pervenuto anche per i contributi conoscitivi che riguardano il Mandalà, non avendo ravvisato accuse mendaci o esagerate.

Si sottolinea, infatti, che le dichiarazioni del predetto collaboratore, certamente connotate dai requisiti di logicità e coerenza, hanno trovato conferma nelle dichiarazioni di Campanella Francesco, anch'egli apertosi, successivamente al Cusimano alla collaborazione con la giustizia.

Ma quel che più rileva è che le stesse si sono positivamente inserite nei risultati della pregressa attività investigativa.

Le dichiarazioni del Cusimano hanno trovato puntuale riscontro nel contenuto delle conversazioni ascoltate e negli esiti dei servizi dinamici di pedinamento e controllo sintetizzati nelle corpose informative in atti.

Egli - al quale nel procedimento dal presente separato è stata concessa l'attenuante di cui all'art. 8 D.L. 152/1991 conv. nella legge

203/1991 - ha reso dichiarazioni che può ben dirsi contribuito in maniera importante e dal punto di vista di chi li ha dall'interno vissuti a ricostruire numerosi fatti criminosi e ad individuarne tutti gli autori.

Così può ben dirsi che le dichiarazioni di Cusimano presentano senza ombra di dubbio i requisiti della concretezza, della puntualità e della articolazione descrittiva dei fatti che hanno consentito di procedere alla ricostruzione degli organigrammi più aggiornati della famiglia mafiosa di Villabate e delle multiformi ed attuali attività, nonché dei rapporti tra esponenti di quella famiglia con rappresentanti di altre articolazioni di Cosa Nostra.

Ed invero, le sue dichiarazioni, inserendosi nei risultati delle investigazioni già svolte, hanno arricchito sia soggettivamente, per l'identificazione di altri affiliati e correi, sia oggettivamente, per la scoperta di altri fatti di rilievo penale, quel patrimonio di conoscenze che ha condotto alla ricostruzione attuale della realtà criminale operante nel territorio di Villabate e dei suoi rapporti con le altre famiglie mafiose operanti su Palermo e Provincia, dato fattuale già emerso dal contenuto di numerose conversazioni ove è comunque attestato lo scambio reciproco di informazioni, favori, la possibilità di combinare incontri per pianificare strategie comuni d'intervento e comunque dirimere qualunque vicenda, di diversa natura e origine, avesse potuto compromettere gli equilibri interni ed esterni dell'associazione.

Deve, dunque, concludersi per una valutazione altamente positiva in ordine all'attendibilità di Mario Cusimano.

C) CAMPANELLA Francesco

Con riguardo ai fatti trattati nell'ambito del presente procedimento, Campanella Francesco è stato sentito dal giudice all'udienza del 30 ottobre 2007 ed in precedenza nell'ambito di interrogatori resi al pubblico ministero il 19.9.2005, 23.9.2005, 19.10.2005.

Il suo contributo nel presente processo riguarda in particolare i rapporti di Nicchi Giovanni e Rotolo Antonino con Mandalà Nicola e Mandalà Antonino, con riferimento ai soggetti che garantivano la latitanza al boss Provenzano Bernardo, al progetto di traffici di sostanze stupefacenti e alle dinamiche interne del sodalizio denominato Cosa Nostra.

Per apprezzare positivamente il profilo dell'attendibilità generale delle menzionate dichiarazioni, è opportuno preventivamente ricordare il tipo di esperienza criminale vissuta dal Campanella e, quindi, le modalità e i contenuti della sua collaborazione.

Come emerso dalla sentenza emessa dal giudice di Palermo in data 16.11.2006 (procedimento "Grande Mandamento"), immune da precedenti penali, Campanella Francesco ha svolto attività lavorativa come bancario presso la filiale di Villabate (PA) dell'Istituto "Credito Siciliano".

Lo stesso, era, altresì, titolare della omonima ditta individuale avente per oggetto sociale la promozione di servizi finanziari, oggi cessata, < e legato da rapporto di collaborazione con una società di nuovissima costituzione denominata "Sinergia s.r.l." con sede a Palermo in via Principe di Villafranca nr. 22, il cui oggetto sociale è

costituito da servizi reali alle imprese ed enti sia del settore pubblico che privato.

Nel corso delle indagini che hanno condotto al procedimento “Grande Mandamento” si è accreditato quale referente qualificato del gruppo Mandalà in seno al Comune di Villabate, ove ha svolto, a far data dal 1994, un decisivo ruolo politico e di amministrazione attiva e nel quale ha assunto la carica di Presidente del Consiglio Comunale.

La sua “disponibilità” alla famiglia mafiosa di Villabate, si evince dalle numerosissime conversazioni intrattenute con Mandalà Nicola, dalle quali si ricava come il Campanella sia stato “uomo di fiducia” dei Mandalà e come abbia sfruttato la sua posizione lavorativa all’interno della banca per agevolare, in maniera incondizionata, gli appartenenti della “famiglia” nelle sue operazioni “bancarie”.

Egli, peraltro, nell’autonomia consentitagli da suo rapporto fiduciario con Mandalà Nicola, si è stabilmente occupato della gestione della movimentazione del denaro di pertinenza della famiglia mafiosa ed anche degli investimenti in attività commerciali e immobiliari per le quali aveva particolare competenza.

Ha curato” le pratiche, per la costituzione ed i finanziamenti della società “Enterprise s.r.l.” con sede legale a Villabate (Pa) Via Medici nr.19, a cui fanno capo le agenzie ippiche di Villabate e la “Sala Bingo” sita a Palermo in Via Dei Cantieri, di pertinenza dei Mandalà, avendo rappresentato in più di una occasione la “chiave” per la risoluzione di alcuni problemi fra i quali per esempio quelli

legati al Monopolio di Stato e quelli per l'agibilità dei locali del Bingo.

Né può sottacersi che l'“Enterprise” ha rappresentato una delle fonti di approvvigionamento economico diretto, nonché buon veicolo per il riciclaggio di denaro.

Pur essendo sottoposto ad indagine, non veniva colpito dal provvedimento di fermo che il 25 gennaio 2005 aveva avuto come destinatari ben 52 soggetti, tutti accusati di partecipazione all'associazione mafiosa “cosa nostra” e, in particolare, di avere favorito la latitanza di Bernardo Provenzano, subendo esclusivamente una perquisizione domiciliare.

Rimasto in stato di libertà, il 16.09.2005, si è presentato spontaneamente ai C.C., Stazione di Villabate e, temendo per la propria vita e quella dei suoi familiari, ha dichiarato di essere disposto a collaborare con l'autorità giudiziaria.

Come ricordato nella citata sentenza emessa in data 16.11.2006, già il Campanella aveva prospettato la sua collaborazione con la giustizia nel precedente mese di aprile del 2005, ma il tenore delle sue dichiarazioni dell'epoca lasciava chiaramente emergere, a giudizio del P.M., un atteggiamento reticente che aveva escluso la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge come necessari perché egli potesse assumere lo *status* di collaboratore di giustizia.

Ben diverso atteggiamento il Campanella aveva dopo la sua presentazione ai Carabinieri nel settembre del 2005.

Nei giorni 17 e 18 settembre sottoposto ad interrogatorio da parte del P.M. confermava l'intenzione collaborativa frutto di una decisione

maturata gradualmente nell'arco di molti mesi, le cui tappe e le cui motivazioni il Campanella illustrava dettagliatamente nel suo interrogatorio del 23 settembre 2005 che si reputa opportuno riportare per esteso in questa parte:

“ma guardi, io la sera del 25 gennaio, che è la sera del blitz, ho ricevuto questa perquisizione e certamente è un fatto che mi ha scosso tantissimo. Ma al di là del fatto che ha scosso me, e quindi ha creato in me una serie di ansie, paure, anche rispetto a tutto quello che, giustamente, portavo dentro e che è stato oggetto dei verbali di questi giorni, la cosa che mi ha colpito di più è anche la sofferenza e l'atteggiamento di mia moglie che, per dirne una, è stata per due mesi senza riuscire a dormire, io ho dovuto poi farla dormire a casa di mia suocera, per cui trasferirmi lì, perché se no, non riusciva a dormire e tutta una serie, insomma, di conseguenze familiari che, sicuramente, hanno cominciato a generare in me un minimo di pensieri, in ordine a problematiche che sono un attimino diverse da tutto quello che ci siamo detti. È cominciata a crescere in me una volontà, diciamo, di rigetto rispetto a tutto questo mondo, rigetto che è cominciato sin da subito, da gennaio, nei confronti di questa gente e di questo mondo, perché io dal 26 gennaio, momento in cui, poi, avviene la chiusura delle attività della mia famiglia, di Enterprise e quindi anche a cascata e toccare tutta la mia famiglia, quindi mia madre, mio fratello, mio padre, comincio a non... a tagliare i ponti con tutta questa gente e con tutto questo mondo, perché da gennaio in poi io, per esempio, non frequento più nessuno di questi personaggi, MANDALÀ Antonino... qualcuno lo frequento, per motivi legati alla

mia professione, perché venivano in banca, per esempio Mimmo PITARRESI ho continuato a frequentare, ma per ragioni di ordine... legate al mio lavoro. Per cui, piuttosto che – come mi aveva consigliato Nicola MANDALÀ il weekend prima che lo arrestassero – rivolgermi a loro, preferisco chiudermi a riccio e tagliare i ponti; e questa è certamente una cosa che faccio a gennaio, a prescindere poi dalla volontà di collaborare. Mi ricordo perfettamente: due weekend prima del 25 gennaio, eravamo con MANDALÀ al casinò di Saint Vincent ed io notavo visibilmente che lui era preoccupato da qualche problema, sapeva perfettamente che di lì a poco lo avrebbero arrestato. Me lo disse e mi disse di non avere preoccupazioni, perché lui aveva pensato a sistemare tutto e che lasciava, comunque, suo padre a gestire e comandare, sicuramente nel territorio di Villabate e che, per qualsiasi problema, io mi sarei dovuto rivolgere a suo padre; cosa che io non ho fatto il 26 gennaio, per cui da lì comincia un minimo di... come dire, non saprei come chiamarla, ma comunque non decido di andare dal MANDALÀ il 26 gennaio, nonostante vengo cercato ripetutamente, perché Mimmo PITARRESI, che era quello che veniva in banca e mi frequentava, ripetutamente mi chiede “come vanno le cose? Che succede con Enterprise? Chi è il tuo avvocato di fiducia? Perché non ti vedi con Nino?”, cose a cui io rispondo... omissis ... in maniera aleatoria. Poi capita che – adesso non ricordo esattamente il periodo, marzo, inizi di marzo, fine marzo – mi arriva il decreto di revoca del porto d’armi, licenza di porto d’armi, per cui sono costretto ad andare in caserma, dal Maresciallo CALDARERI, perché mi si impone la consegna del porto d’armi e quant’altro; e mi

capita di fare una chiacchierata col Maresciallo CALDARERI, al quale esordisco – lui può confermare – chiedendogli scusa, perché, sostanzialmente, mi rendo conto, a gennaio, crollando il mondo addosso, che in quegli anni, che vanno dal '94 in poi, lo avevo sempre visto come un nemico, dipinto come un nemico, un po' per le ragioni legate a quello che ci siamo detti e, soprattutto, per le ragioni in ordine anche alle relazioni che la Caserma dei Carabinieri faceva per gli scioglimenti, per i vari scioglimenti del Consiglio Comunale. A gennaio, ricontestualizzando tutto in un atteggiamento completamente diverso, io, quando vado in Caserma a consegnare il porto d'armi, chiedo scusa al Maresciallo dei Carabinieri, dicendo che... anzi, non solo scusa, ma anche grazie, perché il suo comportamento, tutto sommato, era stato logico ed attinente a quello che è la sua professione, che, peraltro, svolge con grande impegno. E comincia una chiacchierata col Maresciallo CALDARERI, nel quale il Maresciallo... per la verità davanti al Comune, perché lui neanche mi voleva parlare, dice, “venga a lasciare il porto d'armi”, se avevo voglia di farmi una chiacchierata e parlare di alcune cose, e quindi è capitato di andare in Caserma e lì comincio questa collaborazione, diciamo collaborazione, comincio a raccontare alcuni fatti e da lì, poi, nasce l'interrogatorio di aprile. Però, diciamo che ancora il mio spirito di collaborazione non era assolutamente totale, perché negli interrogatori di aprile – come lei ha già detto – ci sono tutta una serie di incompletezze, di fatti non celati, di fatti raccontati male, di fatti anche di menzogne, per esempio quella della carta di identità, perché comunque io avevo un atteggiamento un attimino di protezione e

difesa, intanto nei miei confronti e poi, soprattutto, nei confronti della mia famiglia, perché quello che mi pesava soprattutto era tutto il disastro che sarebbe avvenuto relativamente agli affetti più vicini, quindi mio padre, mia madre e tutto il coinvolgimento di queste persone, che comunque erano coinvolte appieno con questa scatola Enterprise, che certamente sarebbe stata investita e coinvolta nella vicenda. Poi non le nascondo – ne abbiamo anche parlato – che in me c'è anche – è giusto che lo dica, per notizia di cronaca – una crescita interiore, relativamente ad un rapporto anche con Dio, la morte del Papa, tutta una serie di cose che hanno creato in me un montare di un atteggiamento diverso ed hanno risvegliato una partecipazione a questo mondo, che avevo da ragazzino, quando frequentavo il Movimento dei, e che mi portavano a vergognarmi di tutto quello che avevo fatto ed a considerare che avevo passato... avevo dedicato la mia intelligenza e la mia professionalità a favore della mafia e della politica corrotta, per cui tutto questo ha generato in me una montagna di problematiche e quindi un minimo di crescita interiore e di una conversione, volevo tentare di dare una mano. E comunque ad aprile non ci sono riuscito appieno, non ho avuto il coraggio di andare avanti, di dichiarare le mie colpe, di collaborare appieno, ho solo parlato di alcune cose, in maniera – come ci siamo detti anche – non completa, tanto è vero che voi stessi non avete ritenuto che ci fossero le condizioni per la collaborazione. Nel frattempo siamo andati avanti, io ho continuato in questa crescita interiore e, continuando a tentare di tamponare tutte queste falle, tutti questi buchi, anche è cresciuta in me la consapevolezza di tutto quello che

avevo fatto, soprattutto anche relativamente alle questioni della banche, i clienti, a tutta questa gente che continuava a venire e che io continuavo a prendere in giro, avendo adesso la consapevolezza che non avevo più dove andare, perché non avevo più né MANDALÀ che mi proteggeva da un lato, perché non esisteva più ed io, comunque, a gennaio avevo tranciato i rapporti, anche perché avevo incontrato il MANDALÀ Antonino, informandone anche la Caserma dei Carabinieri, ad aprile, dopo l'interrogatorio di aprile, adesso non ricordo esattamente quando, e là è stato un incontro – teatro, in cui il MANDALÀ Antonino ha fatto, praticamente, un minimo di teatro e di recita, dicendo che non sapeva nulla, ma le sue parole, sostanzialmente, sono state: “ma perché vieni ad aprile? Perché stai venendo adesso? Cosa vuoi da me? Da dove sei venuto, vattene, da dove vuoi prendere, prendi”; per cui anche se avessi voluto ritornare da loro, per essere aiutato, sostanzialmente, era una strada che non potevo percorrere più e quindi, oltre alle ansie, anche le paure, insomma, tutto questo è cresciuto. Perché venerdì? Perché venerdì nasce il primo vero grande problema, relativo ad uno dei clienti, che comincia ad avere diffidenza sulle carte e mi dice al telefono che sarebbe andato in banca, che è BILLITTERI Lorenzo; e lì si apre la razionalità di capire che, comunque, sarebbe crollato il mondo ed a questo punto, anche, insomma, tutto questo spirito di crescita, di voglia di redimermi, in una certa maniera, di dare una collaborazione effettiva... mi restava soltanto il dubbio della mia famiglia, per cui tornando da Caltanissetta, ho convocato le persone a cui tengo di più, che sarebbero mio padre, mia madre, mio fratello e mia moglie, a

casa di mio padre, dicendogli di chiudersi dentro casa, ch  stavo arrivando, sono arrivato l , ho confessato tutto ed ho detto, “mi vado a costituire”. Per la verit , io neanche immaginavo di poter ritornare a collaborare, ho detto, “vado in galera, mi vado a costituire, perch  credo che sia la cosa pi  opportuna”; e cos  ho fatto, lasciando la mia famiglia in pianto, perch  loro non avevano idea e credo che ancora oggi non abbiano la dimensione dei problemi, perch , insomma, non   che abbia confessato tutto quello che ci siamo detti, ho soltanto confessato la parte pi  drammatica, che poi era questa parte legata alla banca, lasciando tutti esterrefatti ed in lacrime, mi sono cambiato e mi sono presentato alla Caserma dei Carabinieri.

Il Campanella, quindi, cambiando atteggiamento, si   assunto la piena responsabilit  di numerosi fatti ed ha chiamato in causa numerose altre persone gi  accusate, a vario titolo, tra l’altro, di avere protetto la latitanza di Provenzano Bernardo.

In particolare, ha confermato quanto il Cusimano aveva detto circa il fatto che proprio lui aveva procurato la carta d’identit  falsa necessaria al latitante per recarsi in Francia, dove doveva essere operato; ed ha anche ammesso – come si   visto nell’interrogatorio sopra riportato – di avere sottratto, d’intesa con Mandal  Nicola, ingenti somme depositate dai clienti dell’istituto di credito presso cui egli lavorava, specificando anzi, lealmente, che la spinta decisiva alla sua decisione di presentarsi ai Carabinieri era venuta proprio dal timore di una reazione incontrollata di qualcuna di queste persone.

Invero, il Campanella ha spontaneamente dichiarato di essere stato vicino agli esponenti maggiormente attivi della famiglia mafiosa

di Villabate, fatto questo che gli ha permesso di entrare in contatto con altri associati mafiosi, anche di notevole spessore, e di acquisire notizie in ordine all'organizzazione criminale denominata "COSA NOSTRA", con particolare riguardo alla famiglia di Villabate, cittadina dove lo stesso vive da molti anni e nel cui ambito ha allacciato numerosi e stretti rapporti.

Così, essendone stato diretto protagonista, ha fornito informazioni dettagliate e precise su numerosi episodi, che quel territorio hanno interessato.

Con specifico riguardo ai fatti oggetto del presente procedimento, ossia dei rapporti del Nicchi con i Mandalà e con la famiglia di Villabate, il Campanella ha reso un preciso contributo sin dal 19.09.2005, allorquando in sede di riconoscimento fotografico dell'immagine del Nicchi ha riferito:

CAMPANELLA: Questo se non sbaglio dovrebbe essere NICCHI.

P.M.: E chi è questo NICCHI?

CAMPANELLA: NICCHI Giovanni, è quella persona di cui ho parlato, che mi è stata presentata con deferenza dal MANDALA'...

P.M.: Per l'apertura del conto corrente?

CAMPANELLA: ...per l'apertura del conto corrente e poi il BILLITTERI mi ha raccontato il fatto che sono andati in negozio con Nicola MANDALA' che gli ha regalato dei vestii per un ammontare di circa un migliaio di Euro e poi l'ho rivisto ultimamente dopo gennaio 2004 perché accompagnato dal COLLETTI per la chiusura del conto.

P.M.: Sì, dopo... dopo gennaio 2005 (inc.)

CAMPANELLA: Sì, mi scusi, dopo gennaio 2005.

P.M.: Quando dice gennaio si riferisce all'episodio (inc.)

CAMPANELLA: Esattamente.

P.M.: Anche qui lo diciamo per chiarire poi la trascrizione. Sa di dov'è questo NICCHI Giovanni?

CAMPANELLA: Zona Corso Calatafimi.

P.M.: E come lo sa questo?

CAMPANELLA: Per averlo appreso da MANDALA'.

P.M.: Ma sa se è coinvolto in qualche cosa, lei ha detto che parlava con deferenza di lui il MANDALA'.

CAMPANELLA: No, mi è stato presentato con deferenza, poi il BILLITTERI mi ha raccontato quest'episodio... sono cose che ho detto e poi Riccardo FONTANA disse a BILLITTERI che è un personaggio di alto spessore ma non credo che sia lui, cioè il MANDALA' si riferiva comunque al fatto che fosse il padre coinvolto in qualche cosa.

Le sue dichiarazioni, inserendosi armonicamente nelle acquisizioni probatorie assunte attraverso l'attività di Polizia Giudiziaria e confermando le dichiarazioni a sua volta rese da altro collaboratore inserito nel medesimo contesto mafioso, vale a dire Cusimano Mario, certamente hanno il pregio dell'autenticità e della intrinseca attendibilità.

Le dichiarazioni rese dal Campanella hanno contribuito a far luce su numerosi delitti, anche gravissimi, commessi di recente nel

territorio palermitano, nonché su alcune estorsioni poste in essere dalla locale famiglia mafiosa nel territorio di Villabate ed in altri luoghi; le medesime dichiarazioni hanno contribuito a disvelare molteplici traffici illeciti e consentono di ricostruire le dinamiche criminali interne alla famiglia mafiosa di Villabate fino ad oggi e di aggiornare l'organigramma di detta famiglia mafiosa.

Né emergono motivi di rancore o inimicizia nei confronti di alcuno dei soggetti chiamati, motivi neppure ipotizzati dalle stesse difese degli imputati piuttosto risultando le ragioni del suo faticoso percorso collaborativo determinate da motivi di timore personale e familiare.

Pertanto, deve ritenersi positivo il giudizio sulla sua attendibilità intrinseca.

D) DI GATI Maurizio.

Nell'ambito del presente procedimento con riferimento in particolare alla contestazione di partecipazione in associazione mafiosa elevate nei confronti di Nicchi Giovanni, Oliveri Michele e Rotolo Antonino, la piattaforma accusatoria comprende pure le chiamate in correità dell'imputato in procedimento connesso Di Gati Maurizio.

Costui ha, recentemente, intrapreso un percorso di collaborazione con l'autorità giudiziaria del capoluogo siciliano.

Per ragioni di coerenza espositiva, occorre, preliminarmente, indicare quali parametri di valutazione siano stati adottati da questo giudice per saggiare il valore probatorio delle dichiarazioni

provenienti dal Di Gati, che ha fornito contributi conoscitivi sull'organico e sulle attività di gruppi mafiosi, operanti nei territori della provincia di Agrigento, dall'inizio degli anni novanta sino ad epoca recente.

Di Gati è stato sentito nel contraddittorio delle parti in data 30 ottobre 2007, presso l'aula bunker di Milano, innanzi a questo Giudice; e sono state acquisite le rispettive deposizioni rese in interrogatori innanzi al pubblico ministero in indagini probatoriamente collegate.

In particolare, fanno parte del fascicolo processuale le dichiarazioni rese da Di Gati Maurizio in data 16 gennaio 2007 e 18 gennaio 2007.

Il predetto materiale probatorio è stato vagliato sulla base dei parametri di valutazione probatoria indicati nell'apposito paragrafo relativo alla chiamata in correità.

Occorre preliminarmente rilevare lo stato di latitanza del Di Gati dal gennaio del 1999, epoca in cui veniva coinvolto nella ordinanza di custodia cautelare relativa alla seconda operazione denominata "Akragas" (in atti), al novembre del 2006, ossia al momento in cui concorda con la di lui moglie la sua consegna ai carabinieri della località in cui dimorava.

Va evidenziato che nel novembre del 2006 risulta già condannato per il reato di cui all'art 416 bis con sentenza irrevocabile, per avere fatto parte di Cosa Nostra operante nella zona dell'agrigentino.

E' imputato nel processo denominato "Alta mafia" sempre per il reato di cui all'art 416 bis c.p., per una partecipazione qualificata nell'ambito del suddetto sodalizio criminale, ossia come rappresentante della provincia di Agrigento; ed è sottoposto ad un ulteriore procedimento penale in cui gli viene contestato il reato di estorsione aggravata dall'art 7 DL 152/1991.

Anche nel corso della deposizione resa innanzi a questo Giudice, il Di Gati Maurizio ricostruisce le "tappe" della sua carriera criminale, peraltro confermando parte delle indicazioni già contenute in sentenze o provvedimenti della autorità giudiziaria che lo riguardano.

Ebbene, nella sua narrazione, Di Gati riferisce di avere iniziato la sua militanza in Cosa Nostra, presso la famiglia di Racalbuto, per vendicare la morte di suo fratello Diego avvenuta nel luglio del 1991 nell'ambito di una "guerra" tra Cosa Nostra e la "stidda", prendendo contatti con esponenti di spicco della prima delle due organizzazioni citate, ed in particolare con Fragapane Salvatore, Fanfara Giuseppe, Licata Vincenzo (come attestano le sentenze prodotte dall'organo dell'accusa).

Nella sua ricostruzione, Di Gati precisa che la sua formale affiliazione, alla presenza degli esponenti di vertice dell'associazione operanti nell'agrigentino, avviene solo nel marzo del 1997, nonostante già svolgesse compiti di rappresentante della provincia.

Il Di Gati ha spiegato che dopo l'arresto del rappresentante "ufficiale" della famiglia di Agrigento, Vetro Giuseppe, avvenuto nel giugno del 2001, da Palermo venne data l'indicazione di investire lo

stesso Di Gati di quella carica, sulla base di una presunta determinazione assunta nell'ambito di una riunione avvenuta tra Provenzano Bernardo, Giuffrè Antonino e Spera Benedetto.

Secondo le indicazioni del Di Gati, nonostante le proteste dell'ala agrigentina riconducibile al boss Falzone Giuseppe, lo stesso Di Gati mantenne quella carica sino al 14 luglio 2002, giorno in cui i rappresentanti dei vari mandamenti della provincia di Agrigento, riuniti a Santa Margherita Belice, vennero catturati a seguito di un *blitz* delle forze dell'ordine.

Nel corso della sua deposizione il Di Gati ha pure ricordato di avere confessato, negli interrogatori resi innanzi al pubblico ministero, degli omicidi per i quali non era neppure sospettato.

Ebbene, la carriera criminale confessata dal Di Gati costituisce senza ombra di dubbio un presupposto indefettibile per potere riferire su alcuni fatti relativi al presente processo, avendo vissuto in prima persona determinate iniziative illecite ed essendo venuto a conoscenza, per motivi di appartenenza al medesimo sodalizio criminale, di storie riguardanti parte degli imputati del presente procedimento.

Questo dato deve essere tenuto in considerazione ai fini del riconoscimento della intrinseca attendibilità delle accuse formulate dal Di Gati, unitamente alla confessione di gravissimi reati per i quali non era neppure indagato, alla coerenza logica dei suoi racconti, alla precisa collocazione temporale di diverse vicende ed "incontri".

Molti contributi relativi alle dinamiche interne di Cosa Nostra e ai contatti di Provengano Bernardo con l'articolazione mafiosa locale trovano espresso riscontro nelle dichiarazioni di Giuffrè Antonino.

Con riferimento ai rapporti di Nino Rotolo e Gianni Nicchi con esponenti mafiosi dell'agrigentino si coniuga poi con riscontri esterni, le dichiarazioni di Di Gati trovano conferme individualizzanti nel contenuto delle intercettazioni in atti e nel tenore delle dichiarazioni di Francesco Campanella e Mario Cusimano .

Sulla base delle indicazioni sopra illustrate può affermarsi un giudizio di attendibilità generale e intrinseca delle dichiarazioni di Di Gati Maurizio.

IL GOTH A DI COSA NOSTRA

TRE ARRESTI TANTE PROVE

In presa diretta

Triumvirato

Il “padrino” con la Costituzione di Cosa Nostra in tasca

Ordine mafioso

Mimetismo e immersione

Numeri e volti

ALLA VIGILIA DI UNA GUERRA DI MAFIA

Il ritorno del passato

Braccato

La lotta per la successione.

Minacce dal vivo

Costituzione formale e costituzione materiale

Coalizioni, geopolitica e stato di eccezione

Traditori e infiltrati: il “manuale Riina”

Analogie -

NUOVE GENERAZIONI E NUOVI AFFARI: OLTRE LA SICILIA

La rotta Palermo-New York

Narcosistema

Potere e denaro

Ti insegno ad uccidere

Dinastie mafiose

FISCALITA' MAFIOSA

Cinesi evasori

Il libro mastro

Inquieto vivere

Competenze e deleghe

“Messa a posto”

Protezione attiva

ECONOMIA MAFIOSA E GIUSTIZIA PENALE

L' oro del *boss*

Lo schermo dei prestanome

Mafia- impresa e impresa-mafia
Doppio binario e ordine pubblico economico
Impresa mafiosa e responsabilità penale
Vittime e complici

COSA NOSTRA: LOBBY O PARTITO POLITICO?

Ideali e convenienze
“Uomo ponte”
Boss, politici, *clientes*
Cabina di regia
Candidati e costruzione del consenso
Do ut des secondo la cassazione
Per una nuova classe dirigente
Supremazie variabili: mafia o corruzione?

IL GOTHIA DI COSA NOSTRA

1. TRE ARRESTI, TANTE PROVE

A) In presa diretta

Antonino Rotolo non si fida. Le cimici hanno già compromesso importanti “uomini d’onore”. Le cimici, per Cosa Nostra, sono più insidiose dei pentiti e delle loro rivelazioni. Le cimici sono alleate della polizia e della magistratura.

Lo sanno bene tutti gli uomini del “fantasma di Corleone”, Bernardo Provenzano. E’ finito in carcere Pino Lipari, un ex geometra dell’ANAS, incaricato di fare da collettore delle tangenti versate dalle imprese e da intermediario con esponenti del mondo politico¹. E’ finito in carcere Tommaso Cannella, *boss* di Prizzi e abile gestore degli appalti truccati². E’ finito in carcere Giuseppe Guttadauro, capo mafia della famiglia di Brancaccio, il medico che aveva cominciato come aiuto primario di Chirurgia all’Ospedale Civico, intercettato nel salotto di casa mentre parlava non solo di estorsioni e traffico di stupefacenti ma anche di scenari politici con Domenico Miceli, assessore alla Sanità del comune di Palermo e grande speranza dell’UDC siciliana di Salvatore Cuffaro³.

Riconosciuto colpevole di numerosi omicidi, Rotolo sconta l’ergastolo nella sua abitazione per motivi di salute. Ma è un “comandante in capo”. Formalmente dirige il mandamento di Pagliarelli, e coltiva l’ambizioso progetto di raccogliere l’eredità di Salvatore Riina. Non si occupa solo di

¹ Cfr. sentenza Trib.Palermo, 4.6.2003, in fald. 12 vol.3

² Cfr. sentenza Trib.Palermo, 4.6.2003, in fald. 12 vol.3

³ Cfr. sentenza Trib.Palermo, 5.4.2004, in fald. vol.5

cosche, mandamenti e affiliati. Deve gestire anche società immobiliari, imprese, esercizi commerciali⁴.

Ha la necessità di incontrare altri “uomini d’onore”. Non può lasciare troppo campo al suo rivale Totuccio Lo Piccolo, colui che gli contende la *leadership* dentro Cosa Nostra. Il *boss* di Pagliarelli deve discutere strategie, impartire ordini operativi, verificare la realizzazione di affari e la resa delle estorsioni, individuare persone da infiltrare nella fazione opposta, stabilire chi andrà a comandare nei vari mandamenti, studiare nuovi mercati su cui investire i proventi illeciti, identificare referenti nella politica e nelle istituzioni per continuare a comandare. Soprattutto deve mantenere il “filo diretto” con Bernardo Provenzano, il “superpadrino” in procinto di cedere le scettro.

Per un capo la comunicazione è tutto. E la comunicazione deve essere segreta, protetta. Rotolo sa di rischiare. In quella condizione, le forze dell’ordine possono scoprirvi in qualsiasi momento, a sorpresa. A quel punto l’odiato rivale avrebbe vinto la partita.

Decide. Non può rimanere fermo. Occorre studiare un sistema sicuro. Bisogna essere prudenti e adottare misure rigidissime. Per incontrare gli “uomini di fiducia” : nessun contatto telefonico; richieste preliminari di incontro filtrate da soggetti vicini; la persona da incontrare da prelevare in altro luogo e da condurre all’interno del *residence* da un amico che abbia una ragione plausibile per accedervi, in modo tale da non destare sospetti; l’uso di un congegno elettronico in grado di annullare la trasmissione delle onde dei telefoni cellulari; un sistema di comunicazione concordata consistente nel posizionare un pallone all’esterno del *residence* quale segnale per avvertire che non è possibile entrare; l’utilizzo di un ulteriore

⁴ Cfr. decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Palermo in data 21.2.2007

artigianale sistema di comunicazione consistente nell'accensione di una lampadina all'interno dell'abitazione presso la quale si trova agli arresti domiciliari, azionabile dall'interno del box, che indica l'arrivo della persona da incontrare; un cane addestrato a segnalare la presenza di persone nei pressi del box⁵.

Adesso il congegno elettronico è in funzione. Impedisce ogni tipo di trasmissione radio. Non c'è nulla da temere. All'interno del capanno, l'atmosfera è confidenziale. Il capo infonde serenità ai suoi interlocutori. E' certo di non essere intercettato. Lo confida, con tranquillità, ad un altro boss, Francesco Bonura:⁶

BONURA: Ma cos'è? Caso mai suonano?...

ROTOLO: No, questo è per registrare quello che dici...

BONURA: Vero, che cos'è... che ti chiamano e tu..... sei pronto...

ROTOLO: Ora te lo dico...(...) Questo... praticamente... qua dentro... né entra né esce, con questo...

BONURA: Ma che mi dici?...

ROTOLO: Eh... sì, sì.....

BONURA: E per avere uno strumento di questo che devo fare?...

ROTOLO: Eh... lo hanno fatto apposta... c'è... glielo dovrei dire...

BONURA: Se è possibile...

ROTOLO: È costruito... infatti ma io...

BONURA: Di più che se lo mette in una stanza e se deve dire qualche cosa...

ROTOLO: Però poi... l'ambiente deve essere piccolo...

BONURA: In un camerino (Ride)...

⁵ Cfr. nota cat.501/Mob. SCO del 23.03.2005 e nota cat.501/Mob. SCO del 04.04.2005.

⁶ Cfr. inter. 3.8.2005 all.to nr.4

ROTOLO: Si, si, l'ambiente piccolo...(...)

I due sono sicuri e parlano. E come loro altri. Mesi e mesi di conversazioni. Organigrammi attuali; schieramenti; identità dei reggenti dei mandamenti e delle famiglie mafiose; collegamenti con gli esponenti delle altre province siciliane; referenti all'interno delle istituzioni; rievocazione di episodi legati alla c.d. "seconda guerra di mafia" mai rivelati da alcun collaboratore di giustizia. Un giorno con Franco Bonura e con Antonino Cinà, il *boss*, all'ergastolo in casa sua, esce allo scoperto. Non tollera il prestigio assicurato da Provenzano ai due latitanti della famiglia mafiosa di San Lorenzo: Salvatore Lo Piccolo e suo figlio Sandro. Rifiuta l'idea di "triumvirato" di cui parla "Binnu". E' inflessibile con gli Inzerillo, già condannati a morte dalla "cupola" negli anni ottanta.

Nei dialoghi all'interno del box in lamiera c'è di tutto. Quelle voci trasmettono la Cosa Nostra dal "vivo", nel suo modo di essere e di pensare, con tutte le sue ambiguità, le sue contraddizioni e in tutta la sua terribile genuinità.

Il 4 aprile 2005 Rotolo e Antonino Cinà commentano la morte del Papa Giovanni Paolo II⁷. Lo considerano un "grande" del XX secolo. Ma, non possono dimenticare quel giorno di maggio del 1993. Nella Valle dei Templi ad Agrigento il Pontefice gridando ricordò il comandamento "non uccidere" e avvisò gli assassini di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino: "verrà il giudizio di Dio". Giovanni Paolo II aveva aggiunto: "la mentalità e l'organizzazione mafiosa sono espressione di una minoranza che disonora questa terra e ne mortifica le potenzialità". Era ancora vivo il ricordo delle stragi del 1992 di Capaci e

⁷ cfr. inter.4.4.2005, all.to 3

via Amelio in cui erano caduti magistrati e poliziotti per avere contrastato con la sola forza della legge le cosche mafiose. Ebbene, per colui che era stato al fianco di Salvatore Riina per anni, Antonino Cinà, le parole del Santo Padre avevano offeso l'onore di tutti i siciliani.

B) Triumvirato

Avvistamenti sospetti, frequentazioni pericolose, pregiudicati che iniziano a collaborare con la giustizia. Nell'autunno del 2004, la Squadra Mobile di Palermo è ormai sulla tracce del “fantasma di Corleone”. Ore e ore di pedinamenti, intercettazioni, interrogatori, appostamenti. Il cerchio si sta stringendo su Bernardo Provenzano. Nel mirino sono quelli che gli permettono di essere inafferrabile e invisibile. Sono i complici della cosca di Villabate. Più di altri Francesco Pastoia e Nicola Mandalà, figlio di Antonio Mandalà.

Nicola è monitorato ventiquattro ore su ventiquattro. Nel 2003 aveva compiuto la missione più importante della sua vita da mafioso. Il *boss* corleonese è malato. Si muove a fatica. Ha seri problemi di circolazione e deve sottoporsi ad un intervento chirurgico per scongiurare un tumore alla prostata. Potrebbe ricoverarsi in una delle cliniche della provincia di Palermo dove ha tanti “amici”. Ma la soluzione più facile non è anche la più prudente. Come tante altre volte, la latitanza di *Binnu* è in pericolo. Nicola Mandalà si “mette a disposizione”. Si offre di accompagnarlo a Marsiglia⁸. Si presta a creare le condizioni per non destare sospetti nelle forze dell'ordine. Convince il consulente del sindaco di Villabate a confezionare un documento falso da mettere a disposizione del “fantasma”. Quel consulente è Francesco Campanella, un amico intimo di Nicola. Lo

⁸ La vicenda è ricostruita nella ordinanza del GIP presso il Tribunale di Palermo in data 3.3.2006 nei confronti di Paparopoli e altri

confesserà lui stesso, aggiungendo che pure in altre occasioni si era reso disponibile ad assecondare i *desiderata* dei mafiosi di Villabate, naturalmente senza discutere. In cambio aveva ricevuto vantaggi economici e incarichi politici⁹.

Sulle orme di Nicola Mandalà i poliziotti incrociano i destini di Antonino Rotolo, vecchia conoscenza della Cosa Nostra di Totò Riina. Nel rapporto del 18 settembre 2004, la polizia annota incontri frequenti tra Nicola Mandalà e Giovanni Nicchi. Più volte Nicchi, ventenne e figlio di un pregiudicato per fatti di mafia, è stato visto mentre entra nel *residence* di via Michelangelo. All'interno di quel *residence* c'è una villetta dove Rotolo sta scontando la sua detenzione domiciliare.

La polizia tiene sotto controllo la villetta. Nel gennaio 2005, scatta l'operazione "Grande mandamento". Nicola Mandalà e Francesco Pastoia sono catturati, e insieme a loro anche Mario Cusimano. Mario è un accolito della cosca di Villabate molto vicino a Nicola, "vuota il sacco" immediatamente¹⁰. Parla di Mandalà e dei suoi traffici con Rotolo per il tramite di Nicchi.

Le forze dell'ordine, allora, intensificano i servizi di osservazione. Notano che il *residence* di viale Michelangelo è frequentato non solo da Nicchi. Paiono sospette le visite di Antonino Cinà, già medico di Riina Salvatore, e Francesco Bonura, condannato nel primo maxi processo a Cosa Nostra per avere fatto parte della cosca di Uditore, una articolazione del mandamento di Passo di Rigano. Si decide di intercettare Cinà e Bonura, nei locali dell'immobiliare Raffaello in via Catania a Palermo. La polizia scopre che costoro tramano con altri pregiudicati e nei loro discorsi coinvolgono sempre Nino Rotolo. A quel punto, è fondamentale sapere

⁹ Cfr. l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Palermo in data 3.3.2006 nei confronti di Paparopoli Vincenzo e altri

¹⁰ Cfr. verbali di interrogatorio al PM di Mario Cusimano del 25.1.2005, 26.1.2005, 28.1.2005

cosa succede nel “covo” di viale Michelangelo. Solo in quel modo si può entrare nei meandri della Cosa Nostra di oggi. Capiarne l’attuale struttura organizzativa, i progetti criminali di imminente realizzazione, i legami con il “passato”.

Antonino Rotolo è da sempre del “partito” di Riina. Proviene dal mandamento di Pagliarelli. E’ un “protagonista” della guerra di mafia degli anni 1979-1982. I pentiti lo descrivono come *killer* spietato. Fa parte del gruppo di coloro che nell’aprile del 1981 crivella di colpi arma da fuoco il *leader* della fazione palermitana Stefano Bontate, eminenza indiscussa in Cosa Nostra che aveva trovato nelle logge massoniche coperte un terreno di incontro con *partner* del mondo della politica e della economia. Quell’agguato rappresenta una svolta per gli equilibri interni della associazione. E’ decisivo per l’avvento al potere del “capo dei capi”, Riina. E Rotolo non fa mancare il suo contributo.

Ma la sua carriera mafiosa non finisce lì. E’ costellata da una miriade di azioni sanguinose, come affermano i giudici della corte di assise di Palermo con la sentenza che ricostruisce la “mattanza corleonese” degli anni ottanta¹¹.

Sono ruggenti i primi anni ottanta. Sangue nelle strade e grandi affari con la droga. Il *boss* di Pagliarelli è legato a doppio filo a Pippo Calò (assieme al quale sarà arrestato nel marzo del 1985), un cassiere della mafia che fa affari anche con la Banda della Magliana. I due sono al centro di un gigantesco traffico internazionale di stupefacenti, come ricorda Tommaso Buscetta¹². L’attivismo di Rotolo culmina nell’acquisto di circa due tonnellate di morfina base dal turco Mussululu. Il costo dell’investimento è di circa 55 milioni di dollari. Il tutto si tradurrà, dopo la raffinazione nei

¹¹ Corte di assise Palermo, 11.6.2004, Agate e altri

¹² Cfr. sentenza della Corte di Assise di Palermo, 16 dicembre 1987, Abbate e altri

laboratori siciliani, in un introito che accresce a dismisura la potenza finanziaria della mafia, ponendola al centro della scena internazionale. Cosa Nostra aveva riciclato le vie del contrabbando di tabacco, in combutta con i camorristi dei *clan* Zaza, Nuvoletta e Bardellino, trasformandole nel circuito del narcotraffico¹³.

Rotolo ha rapporti anche con Paul Waridel, uno svizzero di origine turca direttamente coinvolto nel traffico dell'eroina destinata ai siciliani. Ma quando Waridel viene arrestato a Lugano nel 1984 decide di collaborare con la giustizia. Riferisce nei dettagli le tappe del circuito della morfina base dal medio oriente all'Italia. Indica protagonisti, modalità di consegna e di pagamento della droga. Il nome di Nino Rotolo è al centro di quella ricostruzione¹⁴.

Ma il *boss* di Pagliarelli non si è solo macchiato di efferati fatti di sangue e di gravi responsabilità nel traffico internazionale di stupefacenti. Nel 2006, la Squadra Mobile di Palermo scopre l' "altra faccia" di Rotolo, la dimensione imprenditoriale del suo impegno. Le indagini patrimoniali dimostrano l'accumulazione nel tempo di ingenti capitali, grazie a prestanome, imprenditori e professionisti, disposti ad investire per conto del killer corleonese¹⁵. E sfociano nel sequestro di beni mobili e immobili per un valore di circa 50 milioni di euro.

Questa forza patrimoniale è la spia di ciò che Rotolo rappresenta oggi in Cosa Nostra. L'attualità lo colloca al vertice della gerarchia.

E' trascorso molto tempo dalla guerra di mafia dei primi anni ottanta che sconvolse Palermo. La fazione che componeva il "Gotha" di Cosa Nostra è quasi totalmente "fuori gioco". Una capillare strategia di contrasto da parte dello Stato ha prodotto i suoi frutti. Il suo assetto di vertice si

¹³ Cfr. sentenza della Corte di Assise di Palermo, 16 dicembre 1987, Abbate e altri

¹⁴ Cfr. sentenza della Corte di Assise di Palermo, 16 dicembre 1987, Abbate e altri

¹⁵ Cfr. decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Palermo in data 21.2.2007

presenta smembrato. Le forze di polizia sono riuscite nell'impresa di catturare latitanti storici. Salvatore Riina, Leoluca Bagarella e Giuseppe Calò sono nelle patrie galere al regime del 41 bis, Giovanni Brusca collabora con la giustizia, alcuni sono morti.

Negli anni immediatamente precedenti al suo arresto l' "ultimo dei padrini" della mattanza palermitana, Bernardo Provenzano, non può governare l'organizzazione da solo. Latitante da oltre quaranta anni, è fiaccato dall'età e dai problemi di salute. Lo rivela proprio Rotolo ad un altro "uomo d'onore", Giuseppe Sansone, in una conversazione del 6 settembre 2005. Rotolo legge il contenuto di un "pizzino" inviatogli da "*Binnu*". Il "padrino" ammette candidamente al suo interlocutore epistolare chi sono le persone che in quel momento devono "tirare le fila" di Cosa Nostra. Naturalmente lui stesso, ma non solo. Quel compito tocca anche a Salvatore Lo Piccolo e proprio a Rotolo .

Mentre Rotolo parla con Sansone non sa di essere ascoltato. L'abilità e la tenacia degli investigatori sono riuscite a vulnerare la coltre di cautele predisposta da quel *leader* molto astuto, costretto a comunicare capillarmente per "giocarsi la partita" del comando di Cosa Nostra, riportandola ai "fasti" dell'era Riina. Ogni conversazione viene video-registrata. Sta tutto nel rapporto della polizia giudiziaria del 21 aprile 2006. Persone, conversazioni, luoghi e dinamiche della associazione sono a disposizione della magistratura.

C)Il "padrino" con la Costituzione di Cosa Nostra in tasca.

E' una mattina di novembre del 2007. In un casolare della località Giardinello, a quaranta chilometri da Palermo, è in corso un *summit*. Quattro persone, attorno ad un tavolo, esaminano il loro "archivio mobile": block notes, agende e biglietti scritti a penna con cura. Consultano elenchi

con centinaia di nominativi. Scorrono una lista di commercianti, professionisti e imprenditori di Palermo: 5.000 euro al mese per un supermercato al centro della città; 10.000 euro per i cantieri delle ristrutturazioni nel centro storico; il consueto tre per cento sugli appalti pubblici. Sono i nomi di quelli che pagano il “pizzo”. I quattro stilano bilanci e si confrontano sul come gestire quell’enorme capitale. Mentre discutono sugli investimenti più redditizi, il “consiglio di amministrazione” viene interrotto dal *blitz* della polizia. Dopo ventiquattro anni si conclude la latitanza di Salvatore Lo Piccolo, *boss* del quartiere di San Lorenzo. Con lui vengono arrestati anche il figlio Sandro, già condannato all’ergastolo per omicidio, Andrea Adamo, genero del capo mandamento di Brancaccio Savoca Giuseppe, e Gaspare Pulizzi, della cosca di Carini¹⁶.

Nella primavera del 2006, con le catture di Provenzano e di Rotolo, tutto lasciava intendere che spettasse a “Totuccio” Lo Piccolo l’eredità della potente organizzazione mafiosa. Quel risultato Lo Piccolo lo aveva costruito con una “carriera criminale” dai mille volti, toccando le diverse “sponde” di Cosa Nostra nelle sue stagioni più tempestose.

Aveva appreso i metodi mafiosi facendo il “braccio destro” di Saro Riccobono, indicato dai giudici palermitani del primo maxi processo come rappresentante della famiglia di Partanna Mondello, assai attivo nel circuito del narcotraffico internazionale. Ma quando, nel 1982, Salvatore Riina decide di eliminare anche Riccobono, Lo Piccolo intuisce dove “soffierà il vento” e passa con coloro che usciranno “vincenti” dalla guerra di mafia, i corleonesi. Catturato Riina, coltiva i rapporti con *Binnu*. Con lui i contatti, negli anni novanta, sono sempre più frequenti.

¹⁶ Cfr. verbale arresto di Lo Piccolo Salvatore, Lo Piccolo Sandro, Adamo Andrea e Gaspare Pulizzi del 5 novembre 2007, acquisito nel corso del presente giudizio abbreviato

Lo Piccolo è un “uomo d’onore” ambizioso e spregiudicato, accarezza sogni di dominio. Il suo *trend* è in continua ascesa. Scala molte posizioni nel *gotha* di Cosa Nostra. Diventa un punto di riferimento importante nella zona nord occidentale di Palermo, e intanto colleziona numerose condanne all’ergastolo per omicidi di mafia. Col tempo, assume il controllo di importanti aree palermitane. San Lorenzo e Brancaccio sono sue, ma conquista progressivamente terreno anche in provincia¹⁷.

Arriva il tempo della lotta per la successione al vertice di Cosa Nostra. Bernardo Provenzano è sul “viale del tramonto”. Se ne accorge Lo Piccolo, ma la successione interessa pure a Nino Rotolo. I due si contendono lo scettro. Il *boss* di San Lorenzo è una ossessione per il suo antagonista. Prima di essere tolto di mezzo dalla retata dell’operazione “Gotha” (giugno del 2006), Rotolo manifesta ai suoi più stretti collaboratori tutta la sua ostilità verso Lo Piccolo e il suo progetto di ucciderlo¹⁸. Gli investigatori lo intercettano. Il *boss* corleonese è preoccupato dalla forza economico finanziaria del suo rivale. Il giro d'affari legali e illegali facente capo a Lo Piccolo frutta oltre tre milioni di euro di incasso al mese. Estorsioni, droga, appalti e sale “Bingo” sono tra le sue specialità. E l’ex austita di Saro Riccobono non intende farsi ingabbiare nei metodi arcaici di Riina e Provenzano. E’ dinamico negli affari. Li gestisce con la violenza e l’astuzia dei predecessori, ma non rinuncia a progetti di lunga scadenza. Vuole riacquistare il potere economico di un tempo; riportare la mafia siciliana al “centro” della scena nazionale e internazionale. Una scena nella quale si muovono con rinnovato vigore i *clan* camorristici e dell’ ‘ndrangheta calabrese capaci di trattare grandi

¹⁷ Per una ricostruzione dettagliata delle attività criminali di Lo Piccolo Salvatore cfr. ordinanza emessa dal Gip presso il Tribunale di Palermo in data 3.3.2005, nei confronti di Abbate Giulio e altri in fald.9

¹⁸ Cfr.int.ni conversazioni dell’11.8.2005 e 30.8.2005 tra Rotolo e Cinà, quelle del 5.9.2005 tra Rotolo e Bonura, del 22.9.2005 tra Rotolo e Oliveri Michele, del 6.9.2005 tra Rotolo e Sansone Gaetano

partite di droga e di reinvestire i proventi in attività di ogni tipo, penetrando anche nei più importanti mercati legali: dall'abbigliamento alla alta finanza, dal controllo dei porti alla rete commerciale dei prodotti hi-tech.

Per trasformare in realtà un progetto così ambizioso, Lo Piccolo pensa che non si possa più perdere terreno nella rete mondiale del narcotraffico. In quel settore vuole espandersi ad ogni costo. Punta su una rinnovata alleanza con i “cugini americani”, quelli “scappati” oltreoceano, esponenti delle famiglie Inzerillo e Gambino¹⁹, “graziati” da una Cupola addomesticata dalla strategia sanguinaria di Salvatore Riina. Nonostante le resistenze di Rotolo e l'ambiguità di Provenzano, Lo Piccolo si fa promotore del rientro in Italia di coloro che, per non essere sterminati, avevano accettato l'esilio in terra straniera sino alla estinzione della stirpe²⁰. Ha bisogno di loro. Possono essere un “ponte” tra l'Isola e gli Stati Uniti, dove gli esiliati sono cresciuti. Ma le regole antiche dell'associazione sembrano impedirlo.

Le regole antiche vanno rispettate. Possono essere interpretate e rese duttili per garantire sopravvivenza e forza all'associazione, ma restano un punto fermo. Sono il fondamento di Cosa Nostra sul territorio siciliano, il suo “nocciolo duro” da cui tutto muove. Danno ordine al sistema della protezione e delle estorsioni nelle borgate della città; quindi alla raccolta violenta delle risorse destinate ai “picciotti”, alle loro famiglie, alle spese legali, al sostentamento delle famiglie degli arrestati.

Non deve, allora, sorprendere il contenuto di un foglio dattiloscritto trovato in possesso di Lo Piccolo al momento dell'arresto tra i block notes, le agende, i biglietti scritti a penna, 70.000 euro in contanti e cinque orologi

¹⁹ Cfr. inter. 3.8.2005 relativa alla conversazione tra Rotolo e Bonura

²⁰ Sul punto vanno esaminati i foglietti dattiloscritti e manoscritti rinvenuti nel covo di Montagna dei Cavalli e acquisiti al presente fascicolo relativi al carteggio tra Provenzano e Salvatore Lo Piccolo, nonché tra il primo e Nino Rotolo.

tra Rolex e Frank Muller. Non è un reperto storico quel foglietto dattiloscritto. Si tratta di uno statuto ancora vigente. Indica organigrammi, competenze, rituali di ingresso, diritti e doveri del socio, procedure elettive dei rappresentanti e procedure sanzionatorie per chi viola le regole. Quel foglio dattiloscritto è la carta costituzionale di Cosa Nostra²¹. Poche decine di righe bastano per sancire un progetto di continuità con l'associazione degli anni settanta e ottanta descritta da Tommaso Buscetta, e cristallizzata nella sentenza che ha concluso il primo maxi processo alla mafia siciliana. Quel foglio è una faccia del "doppio modello" organizzativo di Cosa Nostra nell'area nevralgica di Palermo. E' solo una faccia, quella che si ripete nel tempo. L'altra cambia espressione a seconda del momento.

D) Ordine mafioso

La cellula base della associazione resta la "famiglia". Ogni famiglia controlla un suo territorio. Ogni iniziativa riconducibile alla organizzazione su quel territorio non può avvenire senza il consenso preventivo del capo famiglia. Gerarchie interne, ruoli e competenze nell'ambito della "famiglia" vengono dettagliatamente illustrate nel foglio dattiloscritto sequestrato a Lo Piccolo Salvatore:

"Come è composta la famiglia.

Capo famiglia.

Sotto capo.

Consigliere.

Capo decina.

²¹ Il foglio dattiloscritto rinvenuto nella documentazione sequestrata al Lo Piccolo Salvatore è stato acquisito al fascicolo del presente processo nel corso dell'udienza del rito abbreviato

Soldati.

Il Capo famiglia si elegge votando tutti i membri della famiglia. Così come per il consigliere. Il Sotto Capo viene chiamato dal Capo famiglia. Così come pure il capo decina.

Le funzioni di ogni componente.

Il capo famiglia è colui che ci ha l'ultima parola.

Il sotto capo fa le veci del capo famiglia in assenza del capo famiglia.

Il consigliere ha il ruolo di tenere a tutti uniti in famiglia e di dare consigli per il bene della famiglia.

I soldati sono coloro che si occupano sotto le direttive del capo decina per i far i bisogni della famiglia.”

Lo aveva già svelato Tommaso Buscetta, e dopo di lui tanti altri “uomini d’onore” determinatisi a collaborare con la giustizia: Francesco Marino Mannoia, Mario Santo Di Matteo, Gioacchino La Barbera, Giovanni Brusca, Antonino Giuffrè²². Nella “famiglia” si entra formalmente con un rito di iniziazione. La cerimonia del giuramento consiste nel chiedere a ognuno con quale mano spara e nel praticargli una piccola incisione sul dito indice della mano indicata, per farne uscire una goccia di sangue con cui viene imbrattata una immagine sacra. E la descrive proprio in questi termini il boss di Villabate, Nicola Mandalà, conversando confidenzialmente con la sua compagna Tiziana Messina, mentre la polizia li ascolta²³.

²² Per una ricognizione di questi contributi sul tema cfr. Corte di Assise Palermo, 11.6.2004, Agate e altri fald.15 vol.5

²³ Cfr. int. 2.2.2004, riportata nella sentenza del Trib.Palermo 16.11.2006, Spera Benedetto e altri

Il foglio dattiloscritto sequestrato al boss Lo Piccolo indica espressamente la formula di iniziazione:

“Giuro di essere fedele a “Cosa Nostra” se dovessi tradire le mie carni devono bruciare - come brucia questa immagine”.

Lo *status* di “uomo d’onore”, una volta acquisito, cessa soltanto con la morte; il mafioso, quali che possano essere le vicende della sua vita, e dovunque risieda in Italia o all’estero, rimane sempre tale.

Prima del giuramento che sancisce l’ingresso nella organizzazione Cosa Nostra, il rappresentante della famiglia espone al futuro “uomo d’onore” le norme comportamentali comporta l’appartenenza alla associazione :

“Divieti e doveri.

Non ci si può presentare da soli ad un altro amico nostro – se non è un terzo a farlo.

Non si guardano le mogli di amici nostri.

Non si fanno comparati con gli sbirri.

Non si frequentano né taverne e né circoli.

Si è il dovere in qualsiasi momento di essere disponibile a Cosa Nostra. Anche se ce la moglie che sta per partorire.

Si rispettano in maniera categorica gli appuntamenti.

Si ci deve portare rispetto alla moglie.

Quando si è chiamati a sapere qualcosa si dovrà dire la verità.

Non ci si può appropriare di soldi che sono di altri e di altre famiglie”.

Non tutti possono aderire a Cosa Nostra. Tra le qualità indispensabili richieste l'essere di sesso maschile. Alcune categorie di soggetti vengono escluse a priori:

“Un parente stretto nelle varie forze dell'ordine.

Chi ha tradimenti sentimentali in famiglia.

Chi ha un comportamento pessimo – e che non tiene ai valori morali”.

Proprio a causa di queste rigide regole Antonino Rotolo, protagonista di questo processo, era invisibile al boss Stefano Bontate essendo cognato di un vigile urbano²⁴.

Per la dislocazione sul territorio e i riparti di competenza vengono indicati i mandamenti che compongono l'associazione:

-San Mauro Castelverde;

-Trabia. I paesi di appartenenza sono: Caccamo, Vicari, Rocca Palumba e altri;

-Bagheria. I paesi di appartenenza sono: Villabate, Casteldaccia, Milizia;

-Belmonte Mezzagno: Misilmeri;

-Brancaccio: Corso dei Mille, Roccella, Ciaculli;

-Santa Maria del Gesù: Villa Grazia di Palermo;

-Palermo Centro: Porta Nuova, Borgo Vecchio;

-Resuttana: Acquasanta e Arenella;

-Pagliarelli: Molara, Corso Calatafimi;

-Bocca di Falco: Uditore, Torretta;

-Cruillas : Noce, Altarello;

²⁴ Circostanza di cui si dà atto nella sentenza della Corte di Assise Palermo, 11.6.2004, Agate e altri

- Tommaso Natale: San Lorenzo, Partanna, Capaci, Carini, Cinisi, Terrasini;
- Partinico: Borgetto, Balestrate, Montelepre;
- San Giuseppe Jato: Morreale, Altofonte, San Cipirello
- Corleone: Prizzi, Ficuzza.

I mandamenti si articolano nelle “famiglie mafiose”, ossia le cellule primarie della organizzazione. Il mandamento “è una famiglia che ha una sedia nella commissione” .

Generalmente, il “capo mandamento” è anche il capo di una delle famiglie, ma per garantire obiettività nella rappresentanza degli interessi del mandamento ed evitare il pericoloso accentramento dei poteri nella stessa persona, può accadere che la carica di “capo mandamento” sia distinta da quella di rappresentante di una “famiglia”.

Quanto alla “commissione” ha una sfera di azione grosso modo provinciale ed ha il compito di assicurare il rispetto delle regole di Cosa Nostra all’interno di ciascuna famiglia e, soprattutto, di comporre le vertenze fra le famiglie.

Il foglio è chiaro nella parte in cui indica come è composta la commissione provinciale:

“La commissione viene composta da tutti i capi mandamento. Dove poi si elegge il capo commissione più il sotto capo commissione più il segretario. Che è colui che si occupa degli appuntamenti della commissione”.

“Il ruolo della commissione.

E’ costituita per esserci un equilibrio nelle famiglie e in Cosa Nostra. E per deliberare i fatti più delicati e le decisioni da prendere.”

Struttura gerarchica, militanza con filtro di ingresso, continuità oltre la vita dei singoli, divisione del territorio, coordinamento tra cosche, esistenza di una “cabina di regia”. La carta sequestrata a Lo Piccolo propone una Cosa Nostra antica. Ricorda le associazioni descritte nelle risultanze investigative della questura palermitana del periodo post-unitario (1860-1890) e commentate dai poliziotti criminologi Giuseppe Alongi e Antonino Cutrera. Sono a dir poco sorprendenti le “sovrapposizioni” con quanto scriveva il questore Ermanno Sangiorgi in un rapporto dell’8 novembre 1898:

“l’agro palermitano è purtroppo funestato, come altre parti di questa e delle finitime province, da una vasta associazione di malfattori, organizzati in sezioni, divisi in gruppi: ogni gruppo è regolato da un capo, che chiamasi capo-rione, e, secondo il numero dei componenti e la estensione territoriale, su cui debba svolgersi la propria azione, a questo capo rione viene aggiunto un sottocapo, in caso di assenza o di altro impedimento. E a questa compagine di malviventi è preposto un capo supremo. La scelta dei capi rione è fatta dagli affiliati, quella del capo-supremo dai capi-rione riuniti in assemblea, riunioni che sono ordinariamente tenute in campagna. Scopo dell’associazione è quello di prepotere, e quindi di imporre ai proprietari dei fondi i castaldi, i guardiani, la mano d’opera, le gabelle, i prezzi per la vendita degli agrumi e degli altri prodotti del suolo: chi ama di non avere fastidi e danni accetta tali imposizioni: chi desidera in altro modo godere la quiete della villeggiatura deve sottostare a contribuzioni pecuniarie, che sono ordinariamente richieste con lettere minatorie”.

Lo statuto attuale propone, pure, evidenti analogie con la mafia descritta dal proto-pentito Melchiorre Allegra nel lontano 1937. Allegra è medico e uomo politico che confessa la sua affiliazione organizzazione mafiosa. Comincia a parlare di “famiglie”, “decine”, “elezione dei capi”,

“rituali di ingresso”, “competenze territoriali” e “competenze di un organo di coordinamento tra le famiglie”. Descrive l’associazione come una sorta di rete massonica. Gli affiliati provengono da tutte le categorie sociali, non escluse le migliori, e si sostengono tra loro per carriere e affari, ma pure si ingannano e si truffano a vicenda; sono attivi sul versante politico, appoggiando candidati anche tra loro contrapposti.

Sono informazioni che convergono con gli elementi di prova relativi alla Cosa Nostra di oggi. Ridurla ai rituali e alle regole organizzative è fuorviante, soprattutto per chi è chiamato a ricostruire i fatti così per come si sono effettivamente svolti. Come dimostrano le storie criminali di Rotolo e Lo Piccolo, la mafia resta un singolare ibrido di innovazione e tradizione. La continuità storica, il radicamento sul territorio e la forza dei legami interni si coniugano con la capacità di allacciare relazioni e costruire reti con imprenditori, liberi professionisti, esponenti delle istituzioni. Le intercettazioni e i documenti sequestrati nell’operazione “Gotha” provano che la mafia è ancora tutto questo; è più che mai simile a quella di sempre. Occorre solo individuarne il “capitale sociale” di cui dispone nel momento storico che si sta analizzando per comprendere il tipo di reati che commette.

E) Mimetismo e immersione.

Un covo nelle campagne di Corleone. Una stalla con arredi primitivi e semplicissimi strumenti rustici, dove un uomo, ultrasettantenne, di aspetto dimesso consuma ricotta e cicoria. Sono i dati scarni di un verbale d’arresto stilato dalla polizia il giorno 11 aprile 2006. Un giorno in cui si materializza in carne e ossa Bernardo Provenzano. Siamo al termine di una interminabile invisibilità.

E' un boss che nei suoi scritti sembra ispirarsi alla figura del patriarca all'antica. E' un boss che convince gli "uomini d'onore" facendo ricorso all'esperienza e alle citazioni della bibbia. Provenzano fa tutto questo per decenni, lontano da Corleone. Le cosche di Villabate e Bagheria ne gestiscono la latitanza²⁵. Nell'*hinterland* di Palermo, *Binnu* non limita a nascondersi. Da quei luoghi opera. E lo fa servendosi di foglietti di carta ripiegati (i "pizzini"); non per refrattarietà verso i moderni sistemi di comunicazione ma, semplicemente, per motivi di sicurezza. Il "pizzino" non lascia tracce a differenza dei mezzi telematici e elettronici e dello stesso telefono.

E' scrupolosissimo nella "partita a scacchi" giocata per oltre quaranta anni con gli investigatori che lo braccano. Fatto assolutamente eccezionale, sino alla cattura non si conoscono volto e fattezze fisiche. Nessuno si accorge di nulla, neppure nel 2003 in occasione del suo viaggio a Marsiglia per sottoporsi ad una delicata operazione chirurgica. Grazie a Nicola Mandalà e a Francesco Campanella, si spaccia per un panettiere di Villabate, padre di un amico di Nicola. Utilizza un documento palesemente falsificato con la fotografia che riproduce le sue fattezze. Non incontra ostacoli né prima né dopo dell'operazione. Poi, per non destare sospetti, induce il Troia a chiedere il rimborso alla Regione Sicilia per il ricovero oltre frontiera.

In una delle lettere dattiloscritte indirizzate ad Antonino Giuffrè, detto *manuzza*, e sequestrate al momento del suo arresto, Provenzano esprime l'ossessione per l'invisibilità. Bastano poche righe per sollecitare il boss di Caccamo affinché avvertisse i proprietari di una azienda agricola della possibile presenza di telecamere installate dalle forze di polizia:

²⁵ Sul tema cfr sentenza Trib. Palermo, 16.11.2006, Spera Benedetto e altri, acquisita nel corso del presente giudizio abbreviato

Carissimo, con gioia, ho ricevuto, tuoi notizie, mi compiaccio tanto, nel sapervi, ha tutti in ottima salute. Lo stesso grazie a Dio, al momento, posso dire di me.....

Discorso cr; se lo puoi fare, e ti ubidiscono? facci guardare, se intorno all'azienda, ci avessero potuto mettere una o più telecamere, vicino ho distante, falli impegnare ad'Osservare bene. e con questo, dire che non parlano, né dentro, né vicino alle macchine, anche in casa, non parlano ad alta voce, non parlare nemmeno vicini a case, né buone né diroccate, istriscili, niente per me ribgraziamente Ringrazia a Nostro Signore Gesù Cristo.

Come spiega Giuffrè²⁶ ai pubblici ministeri, Provenzano parla di un immobile, adibito ad azienda agricola, nella disponibilità della famiglia Umina. Si tratta di un luogo utilizzato dal boss per incontri con altri affiliati e riunioni strategiche.

Ma la cattura di Montagna dei Cavalli non è un “colpo di fortuna” degli investigatori. E’ la logica conseguenza della progressiva erosione di una rete di protezione costruita pazientemente nel corso degli anni.

Il circuito dei messaggi, collaudato e reiterato nel tempo, coinvolgeva tantissimi complici. Era imperniato su un sistema di comunicazioni rapido, efficiente e compartimentato. Solo in quel modo si poteva assecondare la gestione della miriade di interessi riconducibili a Cosa Nostra. E quel sistema viene completamente svelato dagli esiti dei procedimenti denominati “Grande mandamento” e “Ghiaccio”, le cui sentenze indicano

²⁶ Cfr. sentenza di I grado emessa nel procedimento “Grande Mandamento” del Trib. Palermo, 16.11.2006, Spera

tempi, modalità e responsabilità dell'agire del superlatitante Provenzano. La trama è confermata dalle intercettazioni sul "Gotha" di Cosa Nostra.

Fondamentale è la ricostruzione relativa alle "vie dei pizzini"²⁷. Mostra l'eterogenea estrazione geografica delle decine di complici del capo e i differenti contesti territoriali in cui si snodano le loro condotte. I passaggi da Ciminna a Baucina, da Ragusa a Vittoria, da Agrigento a Caltanissetta, da Mezzojuso, Prizzi a Monreale ci parlano di una ramificazione mafiosa capillare e di un controllo effettivo su gran parte del territorio della Sicilia. Tutte le persone inserite nel circuito dei messaggi dovevano essere persone di fiducia, in senso mafioso si intende. All'interno di ogni famiglia si operava la raccolta dei messaggi. Questi venivano, poi, unificati in un unico plico al quale era allegata una lettera di accompagnamento. I plichi delle diverse famiglie venivano concentrati in alcuni luoghi ben definiti, ove, poi, una cerchia ristretta di soggetti si occupava di consegnarli a coloro che erano in diretto contatto con il latitante. Ovviamente identico, anche se procedente in senso opposto, era il percorso delle lettere inviate dal latitante.

Il ruolo di ultimi anelli della catena - i fedelissimi ed i soggetti maggiormente accreditati presso il capo - è stato assunto, nel corso degli anni, da persone sempre diverse. *Binnu* ha avuto cura di inserire periodicamente sempre nuovi "filtri" tra sé e le persone incaricate del pericoloso ma essenziale compito di raccogliere e recapitargli la corrispondenza, così da vanificare il progredire delle investigazioni.

Il regista del sistema sino al gennaio del 2005 è stato Francesco Pastoia, inteso "*Ciccio*"²⁸, suicidatosi in carcere qualche giorno dopo il suo arresto. In realtà Pastoia, non solo ha gestito il complesso sistema di

²⁷ Cfr. Trib.Palermo, 16.11.2006

²⁸ Cfr. Trib.Palermo, 16.11.2006

“comunicazioni riservate” del Provenzano, ma in qualità di suo diretto interlocutore è divenuto nodale punto di riferimento dei vari accoliti. Nel tempo, Pastoia, agendo con la collaborazione di Nicola Mandalà, è stato chiamato a dirimere questioni rilevanti per l’organismo criminale. Ha impartito disposizioni e ha imposto decisioni -sempre per conto del Provenzano- relative sia al mandamento di Misilmeri e di Belmonte Mezzagno, sia ai territori di Bagheria, Villabate e Misilmeri fino ad arrivare a toccare parti significative della stessa città di Palermo.

Dopo il gennaio del 2005, la coppia Pastoia-Mandalà verrà sostituita da un complesso meccanismo di comunicazione nel quale si cimenta anche il latitante Giovanni Nicchi, giovane “braccio destro” di Rotolo Antonino, come conferma la documentazione acquisita a Montagna dei Cavalli.

Bernardo Provenzano. In gioventù, come affermano a più riprese i giudici della corte di assise di Palermo²⁹, è stato *killer* con Luciano Liggio, successivamente è stato stragista con Riina nello scontro frontale con lo Stato. Nel 1993, dopo Capaci e via Amelio, diventa lo stratega del “nuovo corso” di Cosa Nostra.

Attraverso i “pizzini” Provenzano gestisce l’organizzazione su tutto il territorio siciliano. Lo fa con la collaborazione di decine di uomini, in ogni angolo dell’isola. E’ una scelta mimetica fatta di atteggiamenti prudenti e sotto traccia. E’ una scelta voluta fortemente da un uomo per tutte le stagioni.

I motivi del “nuovo corso” li spiega collaboratore Antonino Giuffrè (udienza del 30 ottobre 2007), “fido scudiero” di *Binnu* sino al 2002. Dopo gli attentati del 1992 –dice Giuffrè-, Provenzano rifiuta lo stile dittatoriale

²⁹ Cfr. sentenza di I grado della Corte di Assise di Palermo, 11.6.2004, nei confronti di Agate altri in fald. 17 vol.5

di Riina. Il “prezzo” di quella linea era stato troppo alto. Lo Stato aveva reagito con tutte le sue forze e, soprattutto, con una legislazione *ad hoc* per i mafiosi. Norme speciali e “doppi binari”. Una maggiore severità sulla custodia cautelare, sulle intercettazioni, sul regime detentivo, sulla confisca dei patrimoni, sulle responsabilità penali nell’ambito delle consultazioni elettorali, sul riciclaggio, sui collaboratori di giustizia. *Binnu*, compreso l’effetto *boomerang* provocato dalle stragi, rispolvera la antica pratica mediatrice fondata sul controllo della violenza. Punta sull’ “immersione”. Tesse la sua trama per recuperare consenso e intrecciare nuovi legami. Intende evitare fatti eclatanti in Sicilia, anche se qualche delitto rivolto a risolvere questioni interne viene compiuto ugualmente e nel contrasto con la *Stidda* agrigentina impiega la mano dura. Vuole cancellare progetti di attentato nei confronti di politici, magistrati o esponenti delle forze dell’ordine. Sino al 1996, contrasta la “corrente” facente capo a Leoluca Bagarella e Giovanni Brusca, i quali all’indomani della cattura di Riina, pensavano di uccidere un militare dell’Arma per ogni stazione dei carabinieri della provincia di Palermo e trattavano l’acquisto di un bazooka per colpire l’elicottero a bordo del quale viaggiava il procuratore della repubblica³⁰. Vuole sposare la prassi secondo cui i commercianti pagano tutti il pizzo ma pagano poco. Come dimostrano le intercettazioni nell’ambito dell’indagine a carico del boss-medico Giuseppe Guttadauro³¹, vuole riattivare il “capitale sociale” di Cosa Nostra, fatto di un sistema di rapporti con professionisti, imprenditori, amministratori e politici per controllare settori fondamentali come gli appalti, i centri commerciali e la sanità. Settori ad alta rendita finanziaria,

³⁰ Sul tema cfr. sentenza Corte di Assise di Palermo, 10.2.1999, Bagarella Leoluca e altri in falconi 16,17,18

³¹ Cfr. sentenza di giudizio abbreviato del Trib. Palermo, 5.4.2004, nei confronti di Abbate e altri in fald. 12 vol.5

che consentono a Cosa Nostra di dare lavoro a chi è disoccupato, accrescendo il prestigio della associazione agli occhi del suo popolo.

Il potere che il superlatitante Provenzano esercita sui numerosi complici che partecipano alla “gestione dei pizzini” non si basa solo sulla capacità di incutere paura. La vera risorsa è data dalla possibilità di accordare tanti vantaggi materiali ai beneficiari da indurli a sottomettersi ai giudizi e alle decisioni del benefattore, rinunciando ai propri. Provenzano usa entrambi i metodi e la sua storia criminale interpreta lo spirito autentico di Cosa Nostra. Il che non significa solo capacità di distruzione, uccisione, lesione, danneggiamento, ma anche di dare lavoro e toglierlo, di esercitare potere politico su un determinato territorio, di assicurarsi proventi da reinvestire in attività legali, di concorrere indirettamente alle decisioni collettive attraverso persone delle istituzioni legate all’organizzazione da forti interessi personali.

F) Numeri e volti

Le precauzioni per lui non sono mai sufficienti. Teme che i “pizzini” cadano nelle mani sbagliate. Un rischio concreto, dato il dispiegamento di uomini e mezzi per interrompere la superlatitanza. Fedele ad una riservatezza quasi maniacale, Provenzano pretende prudenza anche sui testi delle missive e non solo sulla gestione del circuito della trasmissione. Bisogna rendere difficoltosa l’identificazione degli autori, dei destinatari e dei soggetti citati nei foglietti. A ciascuno di loro, quindi, viene attribuito un codice numerico, una sigla ovvero uno pseudonimo.

Sei mesi prima dell’arresto del “fantasma di Corleone”, la Squadra Mobile dispone della chiave che consentirebbe di decifrare il codice numerico indicato nei “pizzini”. Gli argomenti trattati e la relazione con le

zone di influenza territoriale citate avrebbero fatto il resto nella identificazione di destinatari o redattori delle lettere dattiloscritte. Per i fogli manoscritti, anche la calligrafia può aiutare gli investigatori.

Durante i dialoghi intercettati il 30 agosto 2005 nel box in lamiera di viale Michelangelo³², Antonino Cinà si vanta con Nino Rotolo *“io sono il centosessantaquattro”*, scandendo pure *“uno, sei, quattro”*. E aggiunge: *“io ci metto N.N., ma siccome c’è qualcun altro che ci mette N.N., io scrivo pure un segnale, e lui lo capisce”*. Poi Cinà ricorda una frase che inserisce in ogni foglietto indirizzato a Provenzano per farsi riconoscere: *“ti dovevo dare altri cinquanta milioni...lui lo capisce subito”*. E proprio in uno dei “pizzini” sequestrati nel covo del padrino, “164” parla dei “cinquanta milioni”.

Sempre Cinà e Rotolo parlano di una ulteriore precauzione. *“Tu scrivi a mano?”*, domanda Rotolo riferendosi alla scrittura dei foglietti diretti a Provenzano. *“A stampatello”* risponde l’altro. E continua: *“però mi metto i guanti quando scrivo. Per non fare le impronte, hai capito?”*.

Della maggior parte degli scritti trovati a Montagna dei Cavalli Provenzano è il destinatario. Oltre ai biglietti, le forze dell’ordine trovano considerevoli somme di denaro, in parte ancora custodite all’interno di buste indirizzate *“al numero 1”*. Una indicazione che identifica nel superlatitante il terminale della raccolta dei proventi dell’organizzazione, secondo le ferree regole di una struttura verticistica e unitaria.

Numerose missive contengono toni deferenti e affettuosi. Sono i toni che si devono a colui che si presenta come l’indiscusso ed effettivo capo. Alcune missive chiedono consigli, suggerimenti o la soluzione di delicate questioni di equilibrio interno. Altre mirano alla *captatio benevolentiae*

³²cfr. inter,30.08.2005, alle 10.00, all.to nr. 25

del capo per averlo dalla propria parte nelle contese per la futura *leadership* di Cosa Nostra.

Un argomento torna con una certa frequenza e coinvolge a fondo Bernardo Provenzano. Si tratta dell'annosa questione del rientro in Italia degli Inzerillo di Passo di Rigano. Tra loro ci sono "uomini d'onore" provenienti da una famiglia palermitana con una tradizione autenticamente mafiosa. Sono esiliati negli USA dai tempi dell'ultima "guerra di mafia" per volere della "cupola". Esiliati per una decisione nata da un compromesso stipulato tra l' "ala corleonese" e le cinque grandi "famiglie" di New York, ossia dei Gambino, Bonanno, Lucchese, Genovese e Colombo. In quel modo si erano neutralizzati i propositi di Totò Riina, il quale aveva in più occasioni sostenuto che degli Inzerillo "non doveva rimanere neppure il seme sulla faccia della terra".

Ma "l'ipotesi del ritorno" degli Inzerillo innesca una forte fibrillazione nel "gotha" della associazione. Riapre "vecchie ferite" e alimenta rancori solo apparentemente sopiti. Gli "scappati" hanno vissuto per oltre un ventennio lontani dalla loro terra, umiliati, braccati e addolorati dalle morti dei parenti stretti. Non hanno smesso di piangere per Totuccio Inzerillo, tradito e ucciso nel 1981, solo venti giorni dopo l'assassinio dell'altro *leader* della cordata "anti-Riina", ossia Stefano Bontate. Ricordano ancora la fine che era toccata a Pietro Inzerillo, il fratello di Totuccio. Lui era scappato a Philadelphia. Sotto mentite spoglie, si era messo a gestire un paio di ristoranti e una pizzeria. Ma viene tradito da un suo familiare. I corleonesi lo freddano con un colpo di arma da fuoco alla testa la mattina del 15 gennaio 1982 nel parcheggio dell'hotel Hilton a Mont Laren, nel New Jersey. Riina non è pago della semplice esecuzione capitale. Vuole inviare un messaggio simbolico con quella morte. Da ordine ai *killers* di infilare nella bocca del cadavere una mazzetta di dollari. Vuole dire a tutti i

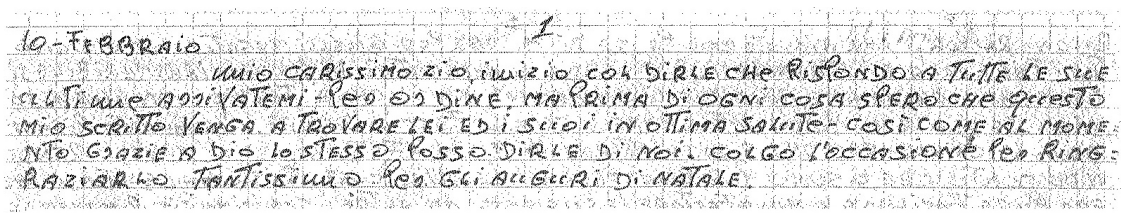
“picciotti” che gli Inzerillo, gli Spatola e i Gambino si sono ingrassati con il commercio dell’eroina, lasciando solo le briciole ai *viddani*.

Insomma, vecchie storie tormentano il nuovo “triumvirato”. La decisione è molto complessa. Aggrava le spaccature nei vertici; determina manovre di avvicinamento di capi mandamento, alimenta i sospetti reciproci e i tradimenti. Sono tutti i prodromi di una vera e propria *guerra di mafia* tra le diverse fazioni. L’una capeggiata da Rotolo e l’altra da Lo Piccolo.

Per evitare il peggio e raggiungere un accordo, diventa indispensabile una intensa corrispondenza epistolare tra Salvatore Lo Piccolo, Antonino Rotolo e proprio Bernardo Provenzano. Corrispondenza che, poi, finisce per coinvolgere tante questioni collegate: dal funzionamento degli organismi decisionali della associazione alle estorsioni; dagli avvicinamenti nella direzione di alcune cosche alla copertura della latitanza dello stesso Provenzano.

Dalle indagini della Squadra Mobile si comprende che a Antonino Rotolo è attribuito il numero 25, a Salvatore Lo Piccolo il numero 30 ed al di lui figlio Sandro di numero 31 .

Tra la documentazione sequestrata a Montagna dei Cavalli vi è una lettera di tre pagine scritta di proprio pugno da Salvatore Lo Piccolo, recante in calce la data “10 febbraio”.³³ Pare opportuno riportarne alcuni stralci:



10-FEBBRAIO

UNIO CARISSIMO ZIO, INIZIO CON DIRLE CHE RISPONDO A TUTTE LE SUE ULTIME AGGIUNTEMI - PER ORDINE, MA PRIMA DI OGNI COSA SPERO CHE QUESTO MIO SCRITTO VENGA A TROVARE LEI ED I SUOI IN OTTIMA SALUTE - COSI' COME AL MOMENTO GRAZIE A DIO LO STESSO POSSO DIRLE DI NOI. COLGO L'OCCASIONE PER RINGRAZIARLO TANTISSIMO PER GLI AUGURI DI NATALE.

³³ Sui motivi della identificazione di Lo Piccolo Salvatore cfr. *all.to nr.1 nota 15 maggio 2006*)

omissis

RIGUARDO A 164 FINALMENTE SIAMO RIUSCITI AD INCONTRARCI, SOLO CARO ZIO, CI DEVE PERDONARE CHE CI SIAMO DIMENTICATI SIA IO CHE 31 A DIRGLI CIO CHE LEI CI SCRISSE CHE ERA IL FATTO DI DIRGLI CHE LEI ERA IN ATTESA DI SUE NOTIZIE - DOPO ME ZORO CHE SE N'ERA ANDATO CI SIAMO RICORDATI E SUBITO GLI ABBIAMO SCRITTO UN BIGLIETTO CHE HA RICEVUTO IN SERATA. PER OPPORTO SOLLECITARLA A SCRIVERLE E DARLE LE RISPOSTE. COME DI FATTO DOPO GIORNI MI MANDO UN BIGLIETTO PER LEI, CHE ADESSO LE ALLEGO, E DI ALTRO NON MI HA MANDATO NULLA.
ORA CARO ZIO, IN MERITO ALL'INCONTRO CHE ABBIAMO AVUTO CON 164 - C'E' UN PARTICOLARE CHE CI FA DOVERE INFORMARLA, CHE RIGUARDO IL DISCORSO DEI FRATELLI INTERALLO. MI HA APERTO 164 (DI PUNTO IN BIANCO) IL DISCORSO DICENDOMI DI NON INSISTERE PIU' PER FARLI RIMANERE QUI, PERCHE ALL'EPOCA FU DECISO CHE SE NE DOVEVANO STARE IN AMERICA, E SICCOME FU STABILITO DALLO ZIO COTICCIOR... ED INOLTRE ANCHE SE E ARRESTATO E SEMPRE LUI IL CAPO COMMISSIONE DI LASCIARE IL DISCORSO PER COME ALL'EPOCA FU STABILITO. ZIO, DI QUELLO CHE HO POTUTO CAPIRE, QUESTO DISCORSO CHE MI FECE 164 - VENIVA ANCHE DA 25 - PERO' E SOLO UNA MIA SUPPOSIZIONE, COMUNQUE, IO, IN MERITO MI SONO LIMITATO AD ASCOLTARLO.

omissis

ZIO, MIO CARISSIMO RESTANDO IN ATTESA DI SUE NUOVE NOTIZIE, ADESSO CONCLUDO QUESTA MIA MISSIVA: ENVIANDOLE IO E 31, DAI NOSTRI PIU' PROFONDI CUORI, I NOSTRI PIU' CALOROSI E SENTITI ABBRACCI E BACI DI SINCERISSIMA AMICIZIA. LUI SI RICEVE ANCHE UN GROSSO BACIONE DA PARTE DI C... INFINE TANTI BACI PER I SUOI CARI F.
CON AFFETTO E MOLTA MA MOLTA STIMA: DAI SUOI AFFEZIONATISSIMI NI'POTI.
A RISENTIRCI -

I passi salienti della missiva riguardano il “rientro degli scappati”. Lo Piccolo “tasta il terreno” con Provenzano, raccontandogli il dialogo avuto con “164”, ossia Antonino Cinà. Mostra di piegarsi alla forza delle regole. Il che significa stare, almeno apparentemente, alla decisione presa all’inizio degli anni ottanta dalla commissione provinciale palermitana di Cosa Nostra. Ma le cose sono destinate a cambiare. La commissione non

funzionerà a lungo. La maggior parte dei suoi “componenti” è nelle patrie galere, sottoposta a vita al regime previsto dall’art.41 bis dell’ordinamento penitenziario.

Lo Piccolo ne è consapevole. E pone il problema a Provenzano. Rotolo ha capito che il rischio del “ritorno degli scappati” è concreto, anche a causa del comportamento ambiguo del vecchio *boss*. E avverte Cinà in una conversazione del giorno 8 settembre 2005.

Provenzano è davvero ambiguo. I timori di Rotolo sono fondati. Basta leggere le poche righe inviate da *Binnu* allo stesso Rotolo sull’argomento. Si tratta di una copia che, con tutta probabilità, il capo mafia all'epoca latitante custodiva al fine di avere un pro memoria delle situazioni più importanti e delicate, rimaste in sospeso. Coniugando il contenuto del “pizzino” con il tenore di alcuni dialoghi presso il box in lamiera nella disponibilità di Rotolo, si capisce che la lettera era effettivamente pervenuta al suo destinatario.

Carissimo, ci fosse bisogno, che ci dovessimo vedere di presenza per commentare alcune cose, ma non potendolo fare di presenza, ci dobbiamo limitare ed accontentare della Divina provvidenza del mezzo che ci permette. Sentiti, io non so come aveti mandato, l'inzerillo mio, sempre che ci aveti messo la postilla, che deve fare sapere, dove si trova. ma questo può venire, per le feste non può venire? Come è compinato. Il mio fine a pregarvi. Tempo addietro, hanno scritto pure a me i Marciano, ed io al momento le mandati da voi. Ora non sapendo se questo va e viene oppure è confinato. Giusto che i Marciano si prendono tutte le responsabilità, io vi prego, se poteti farci sapere hai Marciano, che con la sua responsabilità, farci venire a passare le festività di Pasqua qua con i suoi familiari. Io penso che lo poteti fare, senza di me ma se lo vedet vedeti utile, e lo volete fare ce lo poteti fare pure a nome mio. Il tempo di commentarla questo mio piacere c'è. Datemi prossimamente conferma di quello che fate in merito.

Non vuole assumersi la responsabilità, Provenzano. Chiede a Rotolo il consenso a fare trascorrere a Rosario Inzerillo le festività pasquali del 2005 presso la propria famiglia a Palermo. Gli riconosce un diritto di veto. Lo sollecita ad informarlo sulla determinazione assunta.

C'è un clima di sospetto dentro Cosa Nostra. Vincenzo Marcianò, capo mandamento di Passo di Rigano-Boccadifalco, è in contatto con Provenzano per la vicenda Inzerillo, come prova anche la missiva riportata sopra. Non si fida del vecchio padrino. Lo dice a Francesco Bonura e Calogero Mannino, due luogotenenti di Rotolo, in una conversazione del marzo del 2005³⁴. Ricorda di aver ricevuto un "pizzino" da *Binnu*, che lo richiama al rispetto di *"impegni precedenti"*. Poi sorprendentemente Provenzano gli puntualizza *"io non sono niente"*, come se non avesse alcun potere decisionale in merito a quella vicenda. Marcianò si lamenta. Il messaggio *"diceva tutto e non diceva*

³⁴ intercettazione ambientale del 31.03.2005, ore 10.03 (allegato nr.17 dell'informativa del 21.04.2006)

niente”. Capisce che *Binnu* non vuole prendere posizione. Sente che quell’ambiguità è foriera di eventi infausti. Lo dice chiaramente: “*questo è il periodo più brutto... di “Cosa Nostra”, il più brutto, perché non ci... non ci fidiamo più uno dell’altro, perché... ogni... ogni “arricugghiuta” (retata, n.d.t.) c’è... un “operaio” (pentito, n.d.t.) nuovo*”.

Siamo alla vigilia di una guerra di mafia: da una parte i “corleonesi” con Antonino Rotolo, dall’altra i sogni di ascesa dell’ex autista di Saro Riccobono Salvatore Lo Piccolo. Provenzano non si sbilancia, non perde la pazienza, riesce abilmente a mantenersi *super partes*. Almeno in apparenza.

Alla fine la guerra non ci sarà. Grazie all’acume investigativo e alla dedizione della polizia il “fantasma di Corleone” viene catturato. Le intercettazioni e gli arresti bloccano nell’arco di sedici mesi anche i due candidati alla sua successione. E’ l’operazione “gotha”.

2. ALLA VIGILIA DI UNA GUERRA DI MAFIA

A) Il ritorno del passato.

“Noialtri non è che possiamo dormire a sonno pieno perché nel momento che noi ci addormentiamo a sonno pieno può essere pure che non ci risvegliamo più!! Picciotti, vedete che non è finito niente, questi i morti li hanno sempre per davanti, ci sono sempre le ricorrenze, si siedono a tavola e manca questo e manca quello, queste cose non le possiamo scordare”.

C'è tensione nelle parole di Rotolo. Le sue paure le confida a Franco Bonura il 9 agosto del 2005 nel *residence* di viale Michelangelo. Sono passati oltre venti anni dalla mattanza, ma l'incubo sembra di nuovo materializzarsi. Rotolo parla degli Inzerillo e dei loro lutti che risalgono alla guerra di mafia. Li immagina riuniti in occasione di un matrimonio, di un battesimo o di una festa comandata e sa che, soprattutto in quei momenti, monta in loro l'odio verso i “corleonesi”, i carnefici della famiglia. Un odio che apparentemente possono anche

mascherare, ma che prima o poi ineluttabilmente riaffiorerà con violenza.

Dopo un lungo soggiorno negli U.S.A., nel dicembre del 2004, è rientrato in Italia *Sarino*, ossia Rosario Inzerillo. Le autorità nordamericane lo hanno espulso come “indesiderabile”. Il fatto non passa sotto silenzio. Dentro l’organizzazione si discute mentre i poliziotti ascoltano. Rotolo, Cinà e Bonura si scambiano impressioni, opinioni e confidenze. Devono decidere una strategia. *Sarino* è uno dei fratelli di Salvatore Inzerillo, capo mandamento di Passo di Rigano, trucidato il 10 maggio 1981 per ordine di Toto Riina. *Sarino* è fratello di Santo Inzerillo, di cui non si è nemmeno trovato il cadavere. *Sarino* è fratello di Pietro Inzerillo che i corleonesi hanno inseguito in capo al mondo per poi assassinarlo a revolverate nel *New Jersey*, il 15 gennaio del 1982, seviziandone il cadavere con il taglio dei testicoli e infilandogli nella bocca una mazzetta di dollari.

Oltre a *Sarino* in Italia sono già tornati altri due Inzerillo. Giuseppe, figlio di Santo, e Francesco, detto *u truttaturi*, figlio di Pietro. Anche lui, dopo avere scontato dieci anni di carcere negli USA per traffico di stupefacenti, nel 1997 viene rimpatriato perché giudicato “indesiderabile” dalle autorità americane.

Rotolo non può dormire tranquillo. Sa che il dolore tiene sveglia la memoria. Sa che, per il sangue di un proprio congiunto, non esiste il perdono nel codice di Cosa Nostra. Sa che la vendetta è un modo per essere in pace con se stessi, per soffrire meno e per farsi rispettare dagli altri. Quando Bernardo Provenzano gli parla di “perdono”, Rotolo ricorda che lo stesso *Binnu* per un “regolamento di conti” nei confronti

di un certo Giovanni Palazzotto di Corleone aveva atteso cinquanta anni³⁵, crivellandolo di colpi nella piazza centrale del paese.

E' una questione di "onore", soprattutto per una famiglia come gli Inzerillo nella quale "l'intrico incredibile delle parentele - come diceva Giovanni Falcone- è tale che si fatica a raccapezzarsi ed è interessante notare che, ad ogni ulteriore generazione, i collegamenti si fanno più stretti a seguito di matrimoni tra cugini". Una famiglia per cui "l'endogamia è scientemente perseguita nel quadro di un apparente recupero dei valori tradizionali, strumentali per rendere maggiormente omogeneo e coeso il gruppo".

Della insanguinata e convulsa primavera del 1981 Rotolo è stato un protagonista. Ha partecipato alle stragi con cui Riina, nel giro di due anni, aveva preso il potere dentro Cosa Nostra, con una spaventosa ecatombe di oltre cinquecento persone, fatta di sangue nelle strade, "uomini disciolti nell'acido" e altre forme di "lupara bianca". Anche il *boss* di Pagliarelli è espressione di quella crudeltà. Una crudeltà che aveva persino portato qualcuno a tradire la famiglia. Come Tommaso Inzerillo inteso *Masino*, cugino di Totuccio, che baratta la sua vita con la morte di Pietro, fratello di Totuccio³⁶.

Agli agguati che nell'arco di venti giorni avevano eliminato i due nemici più potenti e pericolosi, Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo, Rotolo aveva fornito un prezioso contributo. A quei tempi era molto "vicino" a Pippo Calò, e quindi al gruppo dei capimandamento o *boss* emergenti fedeli a Riina. I giudici della corte di assise di Palermo³⁷ lo inseriscono tra le "gole profonde" che portano ai corleonesi notizie

³⁵ Int.9.8.2005 (all.9), tra Rotolo, Sansone Gaetano, Bonura Francesco e Marcianò Vincenzo

³⁶ Cfr. int. conversazioni del 30.8.2005 tra Rotolo e Cinà (all.25), 26.5.2005 tra Bonura, Mannino Calogero e Rotolo, 11.1.2005, tra Bonura, Mannino Calogero e Marcianò Vincenzo

³⁷ cfr. sentenza Corte di assise di Palermo, 11.6.2004 (faldone 16 v.5)

preziose sui movimenti delle vittime designate. Giuseppe Marchese, Calogero Ganci e Francesco Paolo Anzelmo ricordano come nel “mondo” di Cosa Nostra si congetturasse del coinvolgimento anche di Nino Rotolo nella decisione di sopprimere proprio Salvatore Inzerillo. Quel Salvatore Inzerillo che con gli Spatola, i Gambino e i Di Maggio, sul finire degli anni settanta per primo aveva organizzato il traffico di stupefacenti su larga scala, iniziando a raffinare in proprio la morfina base con l’importazione di tecnici marsigliesi, per poi spedire l’eroina nel mercato nordamericano grazie ai contatti privilegiati oltreoceano. Quell’Inzerillo potentissimo nel commercio della droga che, secondo Riina, si era dimostrato avido e egoista penalizzando i *viddani* della provincia e per questo doveva pagare con la vita assieme a tutti i suoi familiari.

Il *casus belli*, che aveva scatenato la mattanza degli anni 1981-1983, era dato dal controllo delle rotte che portavano la droga in america, e di conseguenza dei dollari che venivano da lì.

B) Braccato

Mentre nel *residence* di viale Michelangelo si discute, gli Inzerillo hanno già programmato la vendetta. Vogliono colpire proprio Rotolo. Queste almeno sono le sensazioni del capo del mandamento di Pagliarelli. Lui si affretta a rappresentare quello stato d’animo ad un anziano “uomo d’onore”, Michele Oliveri, il 22 settembre del 2005³⁸. Lo informa sugli scenari che si determinano con la presenza in Italia di Rosario detto *Sarino*, Tommaso “*u muscuni*”, Franco “*u truttaturi*” e Giuseppe Inzerillo. Vuole preparare gli altri sodali nel caso in cui egli fosse venuto a mancare.

³⁸ Int.22.9.2005, all.34

Rotolo racconta che “Franco *u truttaturi*” aveva già provato a ucciderlo³⁹. Era accaduto a Passo di Rigano, qualche anno prima, al suo rientro a casa dopo un periodo di carcere. Lo aveva notato mentre si appostava in macchina nei pressi della sua abitazione pronto a scaricargli addosso i proiettili del suo revolver. Quella sera Rotolo aveva sventato il pericolo saltando il cancello e rifugiandosi in casa. Ma il *boss* ne è sicuro, gli Inzerillo ci riproveranno.

Con Michele Oliveri Rotolo parla anche di Giuseppe Inzerillo, il figlio di Santo. Sa di essere un suo bersaglio. Nel processo per l’omicidio di Santo Inzerillo, il pentito Giuseppe Marchese ha ricordato che la vittima fu attirata in un tranello⁴⁰. Si era recato ad una riunione per avere un chiarimento su chi avesse ucciso il fratello Francesco. Ad aspettarlo, secondo il racconto di Marchese, c’erano i suoi sicari ed a mettergli la corda al collo per strangolarlo era stato proprio Nino Rotolo. Quest’ultimo, adesso, sente il fiato sul collo del figlio di Santo: “*questi Inzerillo erano bambini e poi sono cresciuti, questi ora hanno qualche trent’anni....come possiamo noi stare sereni....se ne devono andare..e poi uno e poi l’altro e poi l’altro ancora..devono starsene in America*”. E aggiunge: “*se questi prendono campo ci scippano la testa a tutti*”.

Ha la coscienza sporca il capo di Pagliarelli. Quando parla coi fedelissimi Cinà e Bonura dello sterminio degli Inzerillo, lo riconosce: “*io sono uno che ha partecipato a queste cose*”⁴¹. Era stato talmente protagonista di quella stagione che, prima dell’omicidio Bontade, personalmente Rotolo aveva condotto la delicata “missione” mediante la quale i “corleonesi” tentarono di avvicinare Totuccio Inzerillo

³⁹ Int.22.9.2005, conversazione tra Rotolo e Oliveri

⁴⁰ cfr. sentenza Corte di assise di Palermo, 11.6.2004 (faldone 16 v.5)

⁴¹ Cfr. conversazioni tra Rotolo e Bonura del 9 agosto 2005

proponendogli un accordo con Riina per la spartizione del potere dentro Cosa Nostra⁴².

Ora Rotolo è braccato. Ma non si rassegna. Non sottovaluta il fatto che gli Inzerillo in Sicilia possono coagulare una fazione dei “perdenti della guerra di mafia” che nutre sentimenti di rivalsa. Pensa all’uso della forza, alle risorse umane da mettere in campo e ai mezzi da utilizzare per non uscire sconfitto. Ha una carta importante da giocare dentro Cosa Nostra: la sua costituzione, le sue regole fondamentali. Vuol fare valere la decisione dell’organo supremo della organizzazione. Annuncia ai suoi uomini più fidati che deve essere rispettata la delibera della Commissione degli anni ottanta. E informa anche Bernardo Provenzano di questo suo orientamento⁴³.

In effetti la decisione di “esiliare” i superstiti della famiglia Inzerillo non era mai stata messa formalmente in discussione. Costituiva il punto di mediazione tra i corleonesi e le cinque grandi famiglie di New York, i Gambino, i Bonanno, i Lucchese, i Genovese e i Colombo.

Cosa Nostra americana si era dichiarata disponibile a continuare a fare affari anche con Riina a condizione che si interrompesse la spirale di morte che incendiava Palermo e che avrebbe potuto rendere devastante la reazione dello Stato. Dovevano interrompersi le rappresaglie nei confronti degli Inzerillo. Ma a tutti i componenti di questa famiglia, di ogni età e sesso, non era più consentito “mettere piede” a Palermo e nei comuni della provincia, per il resto dei loro giorni.

⁴² cfr. conversazione tra Rotolo e Cinà del 13.10.2005

⁴³ Cfr. conversazioni tra Rotolo e Bonura del 5 e 9 agosto 2005

Ad accordo raggiunto, si era nominato un “garante” per farlo rispettare, Rosario Naimo⁴⁴. E’ un “uomo d’onore” della famiglia mafiosa di “Tommaso Natale – Cardillo”, transitato poi alla famiglia di San Lorenzo, e molto vicino a “Pippo” Gambino. Rosario Naimo ha il compito di avvertire i corleonesi quando, per qualsiasi motivo, un Inzerillo torna in Italia. Rosario Naimo è l’autorità competente a far rispettare il “divieto di dimora” stabilito dalla commissione.

C) La lotta per la successione

Rotolo non teme solo per la sua incolumità personale. Sul “ritorno degli scappati” c’è in ballo una questione di potere: la successione di Bernardo Provenzano. E’ un “non detto” che anima le discussioni nel mandamento di Boccadifalco con Franco Bonura, Gaetano Sansone, Vincenzo Marcianò.

L’appigliarsi al *dictat* della commissione, senza alcuna mediazione, significa anche evitare che Salvatore Lo Piccolo si rafforzi. Il giovane autista di Saro Riccobono è cresciuto in tutti i sensi. Ha già esteso la sua influenza su zone strategiche di Palermo. A Brancaccio ha stretto un patto d’acciaio con la famiglia Savoca e con Andrea Adamo. E’ forte dell’appoggio di *Binnu*, che da anni ha in testa la riappacificazione con gli Inzerillo e i Bontade⁴⁵ e vede in Lo Piccolo l’interprete giusto per portare a compimento questa operazione. Lo Piccolo gode di appoggi personali a Villagrazia di Palermo e nel mandamento di Boccadifalco. Ha tenuto contatti con quelli di Partinico e con Matteo Messina Denaro per la provincia di Trapani⁴⁶.

⁴⁴ Cfr.int ne 9.8.2005, conversazione tra Rotolo, Bonura, Sansone Gaetano e Sansone Giuseppe (all.9 e all.0)

⁴⁵ lo ricorda Antonino Giuffrè cfr.trascr. ud.30.11.2007

⁴⁶ cfr.trascr. ud.30.11.2007 int. Antonino Giuffrè

Lo Piccolo, quindi, cerca a tutti i costi di far rientrare gli Inzerillo. Li avrebbe come “alleati” e potrebbe strumentalizzare la loro sete di vendetta per eliminare i capi della fazione contrapposta, il cui massimo rappresentante è il suo rivale Nino Rotolo. Gli Inzerillo in Sicilia sono la preconditione per avere la forza necessaria ad affrontare una nuova guerra di mafia, là dove fosse stata necessaria per assurgere al ruolo di successore del “fantasma di Corleone”.

Ed in ogni caso, c'è anche una motivazione speculativo-affaristica nella condotta di Lo Piccolo. Se la mafia vuole ritornare ad essere un “impero” economico, deve riattivare i canali di collegamento internazionale per il narcotraffico. Cosa Nostra li ha abbandonati da tempo, lasciandoli nella mani di gruppi camorristici e ‘ndrangheta calabrese. L'alleanza con gli Inzerillo significa avere un ponte con le “persone giuste” negli U.S.A, viste le strette parentele di costoro con le famiglie degli Spatola e dei Gambino in quel paese.

A confrontarsi sulla soluzione da adottare sono soprattutto gli “uomini d'onore” del mandamento di Boccadifalco-Passo di Rigano, quello a cui appartenevano i componenti della famiglia Inzerillo prima dell'esilio. Incominciano a farlo a due settimane dal rientro in Italia di Sarino Inzerillo.

Franco Bonura, Calogero Mannino e Vincenzo Marcianò in alcune conversazioni, intercettate dalla polizia, affrontano i retroscena del “tormentone”⁴⁷.

Dai dialoghi emergono fatti importanti. Innanzitutto era stato proprio Salvatore Lo Piccolo a garantire agli Inzerillo che sarebbero rimasti in Italia, una volta approdati per volere delle autorità statunitensi. Erano d'accordo anche Ciccio Pastoia e Nicola Mandalà, del

⁴⁷ Cfr. int.ni 11.1.2005, 7 febbraio 2005, 31.3.2005, 26.5.2005 nei locali della Immobiliare Raffaello

mandamento di Belmonte Mezzagno, molto vicini a Provenzano. Lo stesso Lo Piccolo aveva pregato Vincenzo Marcianò, allora reggente del mandamento di Boccadifalco-Passo di Rigano, di appoggiare quel progetto e di insistere con Franco Bonura e con lo stesso Provenzano affinché perorassero la “causa” degli “scappati”. Con quella preghiera, Lo Piccolo aveva ricordato a Marcianò che vi erano esponenti di rilievo della famiglia di Torretta (ricadente nello stesso mandamento), Vincenzo Brusca e Lorenzo Di Maggio, disposti ad assumersi la responsabilità della iniziativa.

Non tutti sono d'accordo con quella iniziativa. Ad un certo punto, nel giugno del 2005, Franco Bonura e Gaetano Sansone rompono gli indugi. I due sono per il rispetto degli impegni presi negli anni ottanta. Quindi gli Inzerillo presenti in Italia devono allontanarsi. In ogni caso, va informato Nino Rotolo di tutte le manovre. Occorre sentire il suo parere, anche se formalmente appartiene ad un altro mandamento, e concordare con lui la posizione di tutte le famiglie di Boccadifalco-Passo di Rigano.

Una volta informato, Rotolo affronta immediatamente la questione. Chiede un incontro a tutti gli esponenti di spicco del mandamento di Boccadifalco: Franco Bonura, Gaetano Sansone, Giuseppe Sansone e un tale “Gianni”, da identificare in Giovanni Aurelio Chiovaro.⁴⁸ Non sfugge al *boss* l'atteggiamento “aperturista” della famiglia di Torretta, composta anche da Vincenzo Brusca e Lorenzo Di Maggio, ossia da soggetti molto vicini al Lo Piccolo. E diventa furibondo nel momento in cui apprende che nella corrispondenza epistolare tra Provenzano e Vincenzo Marcianò, quest'ultimo aveva fatto sapere a *Binnu* che tutte le famiglie del

⁴⁸ Cfr. int. 3.8.2005.

mandamento di Boccadifalco-Passo di Rigano erano favorevoli al rientro degli Inzerillo. Circostanza questa categoricamente negata dal gruppo di Franco Bonura, Gaetano Sansone, Giuseppe Sansone.

Avanza la politica del “fatto compiuto”. Rotolo lo ha capito. Racconta a Bonura l’episodio dell’arrivo di Giovanni Inzerillo, figlio del defunto Totuccio, all’aeroporto di Punta Raisi. Come riferitogli da suoi informatori, in quel frangente era presente Lo Piccolo⁴⁹. Questi aveva spiegato a Giovanni che c’era qualcuno a Palermo che non li voleva. E benché Giovanni non mostrasse alcuna preoccupazione, dicendo che quel qualcuno erano “quattro gatti”, Lo Piccolo si sente comunque di rassicurarlo facendogli capire che “i tempi stavano cambiando”.

Rotolo è inquieto, ma tiene il punto sulla ormai antica decisione della commissione. Gli Inzerillo rimpatriati dalle autorità statunitensi devono andarsene dall’Italia. In caso contrario gli avrebbero potuto sparare in qualsiasi momento. Questi erano i patti. Insiste nonostante le ambiguità di Provenzano. E lui, senza mai esporsi, fa presente a Rotolo che “*di quelli che hanno deciso questa cosa non c’è più nessuno*”. Poi insinua un qualcosa di molto più insidioso, ossia che legittimati a decidere rimanevano in tre: lui stesso, Rotolo e Lo Piccolo.

Sono argomenti che irritano il *boss* di Pagliarelli. La frase di *Binnu* la commenta ironicamente con Gaetano Sansone: “....*e tutti gli altri sono stracci, immondizia. Aspetta un minuto, questa qualifica al Lo Piccolo, chi gliel’ha data? Perché il mandamento è a San Lorenzo e pure noi di qua riconosciamo a Nino* (n.d.r. Antonino Cinà), *no a lui!?*”⁵⁰. Tant’è che, poi, suggerisce a Cinà di ricordare nelle sue lettere a Provenzano l’esistenza in vita di capi storici, ancora detenuti, come

⁴⁹ int.3.8.2005 (all.4), conversazione tra Rotolo e Bonura

⁵⁰ int. 6.9.2005 (all.5) conversazione tra Rotolo e Sansone Gaetano

Nino Madonia di Resuttana, Salvatore Biondino di San Lorenzo, e Pippo Calò di Porta Nuova, tutti componenti di rango dello schieramento corleonese.⁵¹

Rotolo teme la furbizia di Lo Piccolo. Pensa che il suo passato al fianco di Saro Riccobono lo renda ancor più determinato nel colpire lui, il naturale rivale corleonese. Ritiene che tra i punti della sua strategia vi sia il blandire Provenzano per portarlo dalla sua parte. Sono convinzioni che Rotolo esprime al fidato Antonino Cinà⁵²: *“tu lo sai che Lo Piccolo... ci sei stato pure nei discorsi, Lo Piccolo è figlioccio di Saro Riccobono, cioè... un'altra cordata! Sì, perché siccome il Lo Piccolo gli avrà fatto qualche cortesia e, gli ho detto, quello giustamente essendo in croce non se lo vuole dispiacere!”*.

Intanto, dentro Cosa Nostra, si stanno formando schieramenti trasversali alle famiglie. Le posizioni si differenziano sul possibile ritorno di “Sarino” Inzerillo.

I fautori del rientro in Italia sono: Alessandro Mannino, “uomo d'onore” della famiglia di Boccadifalco; Francesco Pastoia, capo del mandamento di Belmonte Mezzagno, poi suicidatosi in carcere nel gennaio 2005, Nicola Mandalà, “capofamiglia” di Villabate; Vincenzo Brusca, capofamiglia di Torretta; Lorenzo Di Maggio, “*Lorenzino*”, uomo d'onore della famiglia di Torretta; Calogero Caruso, “*u merendino*”, reggente della famiglia mafiosa di Torretta nei periodi di assenza del Brusca; Salvatore Lo Piccolo, “capofamiglia” di Tommaso Natale, già reggente del mandamento di San Lorenzo fino alla scarcerazione di Antonino Cinà.

⁵¹ int. conversazione 11.8.2005 tra Rotolo e cinà

⁵² int.8.9.2005 conversazione tra Rotolo e Cinà

I possibilisti: Bernardo Provenzano; Vincenzo Marcianò, “capomandamento” di “Passo di Rigano – Boccadifalco”; Giuseppe Brusca, “*Pinuzzu*”, della famiglia di Boccadifalco; Gaetano Sansone e Francesco Bonura, della famiglia di Uditore, questi ultimi due divenuti poi contrari.

Coloro che si sono manifestati sempre decisamente contrari sono: Antonino Rotolo, capomandamento di Pagliarelli; Antonino Cinà, capomandamento di San Lorenzo; Giuseppe Sansone, “*Pinuzzu ù Gettone*”, della famiglia di Uditore; Calogero Mannino, della famiglia di “Uditore”.

Ogni giorno che passa la decisione sugli Inzerillo diventa sempre più strategica. Intanto Cosa Nostra è in ebollizione. L’ombra di Salvatore Lo Piccolo si fa più minacciosa. Provenzano sembra farlo assurgere a “uomo chiave” della organizzazione. E’ lui, Lo Piccolo, che vuole l’alleanza con gli Inzerillo. Lavora per saldare pezzi sparsi della associazione che una volta assemblati possono diventare una minaccia costante per i corleonesi. Sa di potere contare anche sull’appoggio di Nicola Mandalà, “uomo chiave” per la latitanza di Provenzano, che vanta importanti amicizie con gli “uomini d’onore” nel New Jersey. Proprio con loro, con gli “americani”, Lo Piccolo vuole costruire un rapporto di collaborazione duraturo per sfruttare le opportunità di nuovi mercati, per condurre affari legali e illegali. Ma Rotolo ha capito e non sta a guardare in silenzio.

D) Minacce “dal vivo”.

Riunioni infinite, incontri tattici e programmi strategici riempiono le giornate del “gotha” dell’associazione. La polizia ascolta i reduci dello schieramento filocorleonese. Nelle loro analisi non mancano di

ricostruire gli eventi del passato, individuando le responsabilità della seconda guerra di mafia. Si raccontano che senza gli errori di Bontade, Badalamenti e “quello del Brasile” (Buscetta), avrebbero avuto “un mondo ancora sano”. E, quando affrontano le questioni relative a Salvatore Inzerillo e alla sua famiglia, i “vincenti” ricordano come ancora dopo la morte di Bontade gli fosse stata data la possibilità di accordarsi con Riina per evitare il “bagno di sangue”. Non colse l’occasione e fu peggio per lui⁵³.

Nell’ala filocorleonese, a fianco del capo di Pagliarelli, sono attivissimi Cinà, Bonura, Michele Oliveri, Gianni Nicchi e Gaetano Sansone. Per affermare la sua linea, Rotolo decide di giocare d’anticipo, facendo ricorso a metodi antichi. Vuole inviare un messaggio intimidatorio a Franco *u truttaturi*, a Sarino, a Giuseppe, a Tommaso, insomma a tutti gli Inzerillo che si trovano per qualche motivo in Italia. Decide di farlo attraverso Sandro Mannino, nipote del defunto Totuccio Inzerillo e componente del mandamento di Boccadifalco. Sandro quando riceve la convocazione teme per la sua vita. E’ uno dei registi della operazione del ritorno dei cugini esiliati oltreoceano, ma deve accettare l’incontro, altrimenti i pericoli per lui aumentano. Lo confessa all’amico Nicola Mandalà, *boss* di Villabate, chiedendogli di accompagnarlo al *residence* di viale Michelangelo per fare da “garante” alla sua incolumità.

L’incontro alla fine si tiene, alla presenza anche di Gianni Nicchi e Nicola Mandalà, “braccio destro” di Rotolo. In un clima di tensione Rotolo e Mannino sono faccia a faccia. Il dialogo comincia e svela gli stati d’animo dei protagonisti. I toni e i contenuti sono

⁵³ cfr. int. conversazione Rotolo e Cinà del 13.10.2005

inequivocabilmente minacciosi⁵⁴, il giovane Mannino sembra subito “alle corde”, quando il *boss* di Pagliarelli chiarisce che a prendere l’iniziativa per organizzare l’incontro era stato Nicola Mandalà, alla ricerca di una soluzione condivisa:

*“senti qua tu sei qua, perché è Nicola che ti ha portato altrimenti tu qua non ci saresti. Nicola è un amico mio e ci tiene tantissimo a te, al punto che mi ha convinto di farti venire oggi e tu sei qua per questo. Cioè, tu non sei qua perché sei tu, sei qua perché sei lui!”.*_

Mannino, in difficoltà, si limita ad annuire_

Rotolo è un “fiume in piena”. Rimarca i motivi della distanza dal suo interlocutore, evidenziando i fattori che scatenarono la seconda guerra di mafia:

“e allora, senti, siccome io parlo chiaro e mi scoccia fare preliminari, senti qua a noi due ci divide un vadduni (dirupo n.d.t.) e ci passa un fiume, quindi non è che ci possiamo unire, perché ci divide u vadduni! Questo vadduni lo ha costruito tuo zio, no noi! Tu non hai nessuna responsabilità. ... Tu sei nipote di Totuccio INZERILLO, il quale... Totuccio INZERILLO ed altri, senza ragione, senza ragione alcuna, sono venuti a cercarci per ammazzarci, ma nessuno gli aveva fatto niente. Ci hanno cercato e ci hanno trovato! Non siamo stati noi a cercarli! E si è creata questa situazione di lutti e di carceri e la responsabilità è di tuo zio e compagni, se ci sono morti e se ci sono carcerati! Quindi io ti dico che non c’è differenza tra voi che avete i morti e fra le famiglie che hanno la gente in galera per sempre, perché sono morti vivi o sono pure morti. Quindi se vogliamo... c’è anche un’altra differenza! Che a voi vi sono rimasti i beni e a noi li hanno levati a tutti.”

⁵⁴ Il dialogo viene rievocato da Rotolo in due conversazioni: la prima con Oliveri intercettata in data 22.9.2005 e la seconda con Sansone Gaetano intercettata il 5.9.2005

Mannino è atterrito quando Rotolo gli spiega il significato del “vadduni” che li divide. Teme il peggio. Non riesce a dire nulla di più di un inutile : “logico!”

Rotolo continua con tono chiaramente intimidatorio: *“e quindi.. io non ho niente di personale, i tuoi parenti litigavano con tutto il mondo! Quindi, io di personale non ho niente, di personale ho una cosa: che avevano messo pure me nella lista, ! Perciò di personale non ho niente, però io ero messo nella lista! tutti quelli che mi avevano messo nella lista e facevano parte della lista, per me devono fare solo una fine!”* _

L’interlocutore è ammutolito, allora Rotolo lo incalza sul “ritorno degli esiliati”: *“ora... per quanto riguarda la situazione dei tuoi parenti, tu la situazione la sai com’è, perché a me risulta che tu la sai com’è la situazione. Il tuo parente prima di venire in Italia, perché i tuoi parenti sono un discorso a parte e questo tuo parente... sono venuti i tuoi parenti... sono venuti gli americani qua, gli ho detto, quando è stato allora sono venuti gli americani qua e si è preso un accordo, che i tuoi parenti si dovevano rimanere lì e dovevano rispondere... perché erano tutti... tutti scappati, tutti fuori in America, però dovevano rimanere reperibili e dovevano rispondere a una persona, che era Saruzzo Naimo. Ti risultano queste parole?”*

Mannino ammette: *“Sì, mi risultano.”*

A quel punto, Rotolo con durezza aggiunge: *“quando Saruzzo doveva venire qua, voi lo avete fatto sapere prima perché vi preoccupavate, perché vi è stato detto allora che se uno di questi fosse venuto sul territorio italiano gli avremmo sparato. E allora voi lo avete fatto sapere prima, perché non era che voleva venire lui, ma erano gli sbirri che lo dovevano portare per farsi la sorveglianza e vi è stata data risposta: va bene, può venire per la sorveglianza, ma appena finisce la sorveglianza*

se ne deve andare. Voi questo non lo avete fatto! Gli ho detto, siete stati fortunati, perché...se io domani fossi fuori ed incontrassi tuo cugino e gli tiro due revolverate, chi vieni tu a domandarmi... o qualche parente tuo? Perché lui voleva venire a sparare a me!_E così lo possono fare altri cento, altre mille persone che erano nelle stesse condizioni mie. Quindi garanzie al tuo parente non gliene può dare nessuno, il tuo parente se ne deve solo andare e ci deve fare sapere dove va, perché lo dobbiamo tenere sotto controllo!”

Dopo l'avvertimento sugli obblighi degli “esiliati”, Rotolo chiede al Mannino se ha qualcosa da dire sulla regola stabilita dalla Commissione provinciale, e quest'ultimo, ormai in evidente stato di inferiorità psicologica, risponde: *“io lo ringrazio veramente, perché mai nessuno mi aveva parlato così! Lei mi sta parlando... anche se mi sta dicendo cose, però sono cose giuste, perché non mi sta dicendo cose sbagliate, però, purtroppo io gli dico una cosa, io mi trovo... come dice lei da questo lato, perché mi ci trovo!”*

Rotolo, per concludere, usa un tono apparentemente accomodante: *“non devi avere di questi problemi! Non è che tutti i morti che ci sono stati sono stati morti perché erano sbirri o perché erano cattivi!? Volevano fare una cosa che non era concordata. Ma non era gente cattiva! Lo abbiamo fatto, purtroppo, per colpa loro! Eravamo tutti tranquilli, tutti nelle nostre case. E ora siamo invece tutti rovinati, perché chi ha i morti e chi ha i carcerati e tutti in mezzo a una strada. Tu non ti sentire in colpa perché non è che erano persone cattive, erano cattive nell'azione!”*

Rotolo insiste sul fatto che non ha nulla di personale nei confronti di Mannino, ricordandogli che i suoi parenti litigavano con “tutto il mondo. Mannino riesce a fatica ad articolare una frase compiuta e Rotolo lo incalza ancora: *“calmati un minuto, io... siccome Nicola mi ha detto che sei una brava persona, un bravo ragazzo, però tu sappi che devi stare al tuo posto! Tu devi*

stare nna to casedda (nel tuo filare n.d.t.) senza scavalcare a to casedda perché tu non ti chiami INZERILLO ma sei INZERILLO. ...Perché purtroppo queste cose, che non hai creato tu, perché tu magari eri ragazzo, però i tuoi parenti li hanno creati e li hanno lasciati in eredità a voi! Quindi, la situazione è questa. se tu sei sincero come me io ti sarò grato e lieto della tua sincerità. Ma stai attento perché se io mi accorgo che tu non sei sincero mi potrebbe dispiacere molto e seccarmi, specialmente perché ti ho fatto venire a casa mia.

Ancora una volta la storia è scritta dai vincitori.

E) Costituzione formale e costituzione materiale

Quando Rotolo ricorda all'attonito Sandro Mannino dei "patti antichi" si riferisce alle regole della organizzazione. Sono regole emanate da un organo sovraordinato previsto nella "costituzione" di Cosa Nostra, la commissione provinciale. E il *boss* di Pagliarelli trova clamoroso il fatto che Provenzano, conoscendo l'ordinamento mafioso, "in barba" alle regole, gli dica espressamente che quella decisione sugli Inzerillo poteva essere modificata per volontà di un triumvirato di fatto, ossia da loro due e Lo Piccolo. La condizione di "sonno" della commissione, causata dal fatto che la maggior parte dei "componenti" si trova nelle patrie galere, non esclude la vigenza delle decisioni da essa prese in passato sino a quando non verranno formalmente abrogate.

Al di là dei momenti di crisi e di quelle che sono state le strumentalizzazioni, la Commissione provinciale nasce come organo di "democrazia" nei rapporti interni ed esterni. Viene istituita proprio per tenere sotto controllo la conflittualità dentro l'associazione, per evitare l'ascesa di una *leadership* monocratica e oligarchica, per porre un argine ai conflitti intrafamiliari più seri, prevedendosi la facoltà di sospendere un capo famiglia o mandamento e nominare un *reggente*.

La commissione è, quindi, un tassello irrinunciabile dell'ordinamento piramidale di Cosa Nostra. Per una macro-organizzazione criminale, che fisiologicamente oscilla tra unità e segmentazione, non è un fatto nuovo darsi un organo di coordinamento e delle regole cogenti.

L'idea che pure la mafia possa essere concepita come un ordinamento giuridico risale ad una brillante intuizione del giurista siciliano Santi Romano, il quale la espresse in una celebre opera di teoria generale di diritto pubblico, pubblicata per la prima volta a Pisa nel 1917 e intitolata *“L'ordinamento giuridico”*. Romano affermò: *“Sotto la minaccia delle leggi statuali, vivono spesso, nell'ombra, associazioni la cui organizzazione si direbbe quasi analoga a quella dello Stato: hanno autorità legislative ed esecutive, tribunali che dirimono controversie e puniscono, agenti che eseguono inesorabilmente le punizioni, statuti elaborati e precisi, come leggi statuali. Esse dunque realizzano un proprio ordine, come lo Stato e le istituzioni statualmente lecite”*.

I documenti a disposizione, le carte processuali, i contenuti delle intercettazioni relative a diversi procedimenti penali per fatti riconducibili a Cosa Nostra confermano quella analisi ormai datata. Cosa Nostra è ancora oggi un organismo sociale complesso, nell'ambito del quale si è instaurata una disciplina che contiene tutto un ordinamento di autorità, di poteri, di norme, di sanzioni. In alcuni frangenti della sua lunga vita, si è presentata come una organizzazione piramidale e verticistica, diversamente da altre due “mafie storiche” come la camorra napoletana e la ‘ndrangheta calabrese che registrano una struttura orizzontale, tutt'al più in grado di dar vita a forme di federalismo.

Non è casuale la scelta dell'assetto piramidale e verticistico. Come spiegava Giovanni Falcone: “più una organizzazione è centralizzata e

clandestina più è temibile, perché dispone dei mezzi per controllare efficacemente il mercato e mantenere l'ordine sul suo territorio, con un intervallo di tempo brevissimo tra processo decisionale ed entrata in azione”.

Più difficile comprendere se Cosa Nostra possa essere considerata come una sorta di “anti-Stato” o Stato autonomo che si contrappone dall'esterno allo Stato legale, o come una specie di “intra-Stato” o “Stato nello Stato”. Il modo di interpretarla da parte dei suoi *adepti* è oscillante. Dipende da una serie di fattori storicamente variabili. Non solo dalla volontà di esercitare il “monopolio della violenza” su un certo territorio. Ma anche dalla capacità di penetrare nel circuito delle istituzioni e del mondo economico-sociale, di stringere alleanze con esponenti politici e di intercettare flussi di denaro pubblico; o viceversa di contrapporsi in maniera frontale, tentando di sovvertire con la violenza e i metodi terroristici l'ordine costituito.

In ogni caso, quando Rotolo, Bonura, Sansone e Cinà nel *residence* di viale Michelangelo discutono se sia legittimo o meno, secondo le regole mafiose, il ritorno in Italia degli Inzerillo, esiliati negli U.S.A., i tre capi insistono sull'obbligo di rispettare il *dictat* della commissione e, dunque, il codice di Cosa Nostra.

Pare che il tempo si sia fermato. La struttura organizzativa e giuridica di Cosa Nostra del terzo millennio, quella fotografata dalle carte sequestrate a Salvatore Lo Piccolo, scolpita nei “pizzini” di “Binnu” Provenzano, spiegata e vissuta nelle lunghe conversazioni tra i *boss* palermitani sul “ritorno degli scappati”, all'interno del box in lamiera di “Nino” Rotolo, si presenta formalmente identica a quella scolpita nella sentenza che ha chiuso il primo maxi processo alla mafia.

Sulla carta sono ancora validi i paradigmi dell'organizzazione

decodificata ma non smantellata dalle dichiarazioni di Tommaso Buscetta. Paradigmi illustrati con dovizia di particolari da colui che, non condividendone più le logiche sanguinarie, aveva deciso di collaborare con i magistrati del capoluogo siciliano nel 1984.

Di quella struttura associativa ne hanno dipinto un quadro ancor più dettagliato i giudici della corte di assise di Palermo nel 2004. Ricordano in particolare che “l’organizzazione Cosa Nostra, pur essendo articolata in aggregati minori (*famiglie, decine*) legati ad un particolare e delimitato territorio, è in realtà un’organizzazione unitaria diffusa in tutta la Sicilia (ma anche fuori da essa) con organismi direttivi centrali e locali, costituiti secondo regole precise che ne governano minutamente la vita e sanzionate da pene di diversa gravità, (dalla sospensione alla morte), irrogate da organi a ciò deputati”.

A livello provinciale, la relativa commissione è senza dubbio l’organo di vertice dell’associazione .

Viene composta dai capi-mandamento che a loro volta sono coordinatori di due o tre capifamiglia e ad essi sovra-ordinati.

Come ricordano tre ex esponenti di vertice della organizzazione, Giovanni Brusca, Salvatore Cancemi e Antonino Giuffrè, la Commissione ha una “supervisione” su ogni iniziativa in seno a Cosa Nostra ed è chiamata a “guidarla al meglio”. Per tale motivo, è competente a decidere in merito a tutte le questioni che involgano interessi generali dell’organizzazione, come pure per la gestione di affari di grande rilevanza economica (come un grosso traffico di stupefacenti) e non riducibili ad un affare interno ad una singola famiglia; o per concordare le regole da osservare nella gestione di attività illecite di comune interesse, come per le modalità di controllo e

spartizione degli appalti pubblici o di imposizione delle tangenti. Stabilisce persino l'orientamento politico del "popolo" di Cosa Nostra in occasione di tornate elettorali.

In questo senso, il collaboratore Antonino Giuffrè rievoca una riunione della Commissione vissuta in prima persona, quale capomandamento di Caccamo, qualche settimana prima delle elezioni politiche del 1987. Il ricordo è nitido trattandosi della prima presenza del Giuffrè in quell'organismo. Ebbene, proprio in quella occasione, "Totò" Riina diede indicazione di votare per i candidati del P.S.I. . E di conseguenza lo stesso Giuffrè portò questa notizia al suo paese, con l'ammonimento a non appoggiare più nessun candidato democristiano: il che suscitò non pochi malumori.

La Commissione funziona anche come "tribunale" di Cosa Nostra. Ha il monopolio nella soluzione delle controversie all'interno della associazione. Sventa i pericoli di una disgregazione interna derivanti da un potenziale esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

E' chiamata a comporre i contrasti insorti tra famiglie appartenenti a mandamenti diversi. Decide o ratifica l'adozione di qualsiasi sanzione nei riguardi di affiliati. Esprime il "previo assenso" quando un "uomo d'onore" viene accusato di fatti talmente gravi che prevedono come sanzione la "pena di morte". La Commissione, in questo modo, funge da organo di garanzia per i singoli associati. A ciascuno di loro è (almeno teoricamente) offerta la possibilità di discolparsi da eventuali accuse o sospetti che potrebbero anche condurre alla soppressione.

Come ha spiegato all'autorità giudiziaria un ex affiliato, Francesco Paolo Anzelmo, l'introduzione della regola si era resa necessaria perché in precedenza *"il capo mandamento, se uno ci faceva antipatia, a questo*

punto se lo poteva liquidare senza dare conto e ragione a nessuno”⁵⁵.

Un omicidio debitamente autorizzato può e deve essere accettato almeno quanto basta per dissuadere da ulteriori ritorsioni e vendette. Lo ricorda molto efficacemente Salvatore Cucuzza ai giudici di Palermo⁵⁶: *“la Commissione ha deciso che tutti i casi di uomini d’onore dovevano passare per le loro mani, così da evitare che qualcuno si facesse giustizia da sé, magari...non in regola con Cosa Nostra”*.

E’ riservata alle competenze della Commissione anche la deliberazione dei c.d. “omicidi eccellenti”. Sono quelli di interesse strategico perché in danno di appartenenti alle Forze dell’ordine, magistrati, avvocati, giornalisti, ma anche grossi imprenditori e comunque personalità di rilievo nel mondo delle istituzioni o dell’economia e della finanza. In ragione del ruolo e della personalità della vittima, sono quelli che espongono maggiormente l’associazione alla rappresaglia da parte degli apparati repressivi dello Stato, o alle violente ripercussioni in seno all’opinione pubblica, cui l’intera organizzazione può trovarsi esposta.

Prima dello scatenarsi della guerra di mafia, è la commissione provinciale a decidere una strage di personaggi di primissimo piano nelle istituzioni. Il primo fatto eclatante, risalente al 1979, coincide con l’omicidio del giudice Cesare Terranova, che dopo essere stato eletto nel liste partito del Partito comunista e aver partecipato ai lavori della Commissione parlamentare antimafia era tornato in magistratura. Segue tra i magistrati, a Palermo, Gaetano Costa nel 1980. E non mancano vittime tra gli esponenti politici, come Piersanti Mattarella, presidente

⁵⁵ Cfr. sentenza Corte di Assise di Palermo, 11.6.2004, Agate e altri, nella parte in cui richiama le dichiarazioni di Anselmo Francesco Paolo del 21.11.97.

⁵⁶Cfr. sentenza Corte di Assise di Palermo, 11.6.2004, Agate e altri, nella parte in cui richiama le dichiarazioni di Cucuzza Salvatore del 24.11.98:

della Regione, nel 1980 e Pio La Torre, segretario regionale del partito comunista nel 1982. Si aggiungano gli uomini delle forze dell'ordine: il vicequestore Boris Giuliano, gli ufficiali dei carabinieri Russo e Basile, e Carlo Alberto Dalla Chiesa, il generale nominato nel 1982 prefetto di Palermo.

Confessando le sue responsabilità per avere fatto parte del “gruppo di fuoco” che ha assassinato nel marzo del 1992 l'onorevole Salvo Lima, Francesco Onorato ha chiarito alla magistratura l'ulteriore motivo a fondamento della regola di competenza della Commissione per l'omicidio “eccellente”. Il killer ha detto che doveva esservi la massima condivisione possibile all'interno di Cosa Nostra per iniziative talmente gravi che avrebbero provocato reazioni suscettibili di ricadere negativamente su tutti i membri dell'organizzazione, evitando, in questo modo, che qualcuno dei capi potesse rinfacciare agli altri di aver dovuto pagare il conto di decisioni altrui..

Le dinamiche del massimo consesso dei capi di Cosa Nostra, tuttavia, registrano anche momenti di *deficit* di autorità e autonomia. Accade nel momento in cui Riina Salvatore, con il supporto di Provenzano Bernardo, assume un ruolo preponderante nell'ambito dell'associazione. A partire dalla fine della guerra di mafia (1982), le decisioni più importanti venivano prima concertate da Riina con il ristretto gruppo di boss a lui più devoti. E, una volta individuata la soluzione, questa veniva sottoposta all'approvazione della Commissione (ovvero degli altri capi), senza che neppure avesse luogo una vera e propria discussione. Rievocando la sua personale esperienza come capo del mandamento di Caccamo, Giuffrè espone ai magistrati di Palermo che “*le decisioni più importanti non venivano nemmeno discusse in seno a tutta l'assemblea*

della commissione provinciale ma appositamente in quel gruppo ristretto di cui io in precedenza mi sono permesso di ricordare”.

C’era anche a parziale giustificazione di questa prassi un serio problema di segretezza delle decisioni più delicate e di cautela contro il rischio di nuovi pentimenti. Come ricordato da Giuffrè, Riina si doleva spesso delle fughe di notizie su discussioni che esigevano il massimo riserbo : *“è mai possibile che tutte le volte che noi quando qua discutiamo di qualche cosa, l’indomani gli sbirri sono a conoscenza di tutto?”.*

L’azione combinata di questi due fattori - e cioè la tendenza accentratrice di Riina in una al ruolo preminente accordato al gruppo selezionato dei suoi fedelissimi e le esigenze di segretezza – fece sì che sin dalla seconda metà degli anni ottanta *“spesso e volentieri non si parlava di fatti di una certa gravità nel contesto pubblico di questa Commissione”.*

Insomma, il tasso di effettiva collegialità delle decisioni del massimo organo deliberante di Cosa Nostra palermitana andava scemando già a partire dal 1983. Ma, almeno formalmente, la decisione sulle iniziative omicidiarie da intraprendere era poi rimessa ad una decisione di tale organismo, o sottoposta al suo assenso, così da impegnare comunque la responsabilità dei suoi componenti.

Naturalmente il fatto che Cosa Nostra voglia “vestire i panni” di un sistema giuridico non significa però che essa riesca a disciplinare tutte le relazioni al suo interno rispettando le sue regole.

Come ricordano gli storici, la violazione o l’uso strumentale della norma appartengono alla realtà di sistemi politici ben più complessi di Cosa Nostra; e sarebbe paradossale ritenere che i capimafia abbiano una

“etica pubblica” più alta dei loro omologhi dell’ordinamento legale dello Stato.

In effetti, le pretese “legalitarie” di Rotolo espresse nel faccia a faccia con Sandro Mannino non si presentano come una eccezione alla logica delle convenienze individuali. Anche Rotolo, come altri “uomini d’onore” in passato, raffigura se stesso e i suoi amici come uomini saggi che applicano le regole, che cercano la mediazione, che usano la violenza solo come ultima *ratio* per assecondare le delibere razionali e ponderate della organizzazione. Nel contempo dipinge Totuccio Inzerillo e i suoi sodali come individui infidi, in dissidio con tutto il mondo, irrispettosi delle stesse leggi della associazione, che uccidono per nulla.

Il capo di Pagliarelli invoca il rispetto delle “leggi”, ma è lui il primo a violarle. Ad un certo punto, inizia a programmare con i sodali più fidati una serie di omicidi non autorizzati e condiziona pesantemente e indebitamente la successione al comando di mandamenti a cui lui non appartiene, quali Porta Nuova e Boccadifalco-Passo di Rigano. Insomma è lui a cedere alla logica del *bellum omnium contra omnes* che incombe sempre su ogni regola di Cosa Nostra, fomentata dai sogni di dominio del *leader* di turno.

In realtà, famiglie e mandamenti sono divisi al loro interno. Più che ragionare sulla base dell’ordinamento giuridico mafioso ci si orienta ormai per “coalizioni” di fatto. Quella che si riconosce in Nino Rotolo e quella facente capo a Lo Piccolo. Proprio come alla vigilia della seconda guerra di mafia, quando da una parte c’erano Inzerillo e Bontade e dall’altra Riina. E come dopo la cattura di quest’ultimo, nel 1993, quando si fronteggiavano “ideologicamente” il blocco capeggiato da Bernardo Provenzano, con Pietro Aglieri, Carlo Greco, Antonino

Giuffrè, Benedetto Spera e altri e la fazione il cui *leader* Leoluca Bagarella veniva affiancato da Giovanni Brusca, dai Vitale di Partinico e dai Graviano di Brancaccio⁵⁷.

F) Coalizioni, geopolitica e “stato di eccezione”

Non ci sono più le grosse riunioni collegiali dove tutto il “gotha” rischia di essere sorpreso dalle forze dell’ordine o dagli avversari. Secondo le fonti del processo, è dall’inizio degli anni novanta che la commissione provinciale non si riunisce più in assemblea plenaria. Alcuni dei suoi componenti ancora in libertà si incontrano informalmente in piccoli gruppi, solo quando devono prendere una decisione su un argomento importante.

Diventano desuete, anzi nella prassi si sgretolano, le norme che assicurano la struttura verticistico-piramidale della organizzazione. Non si convoca la commissione provinciale e non si procede alla sostituzione dei componenti impossibilitati a parteciparvi. Non si rispettano le rigide indicazioni sulle modalità e sui criteri di elezione dei rappresentanti delle famiglie e dei mandamenti e sulle procedure di decisione degli omicidi interni o di politiche fondamentali per Cosa Nostra.

Probabilmente è anche venuta meno la ragione profonda della antica forza della commissione risalente agli anni settanta. A quel tempo la necessità di renderla efficiente era dettata da motivi soprattutto di natura imprenditoriale. L’inserimento di Cosa Nostra nel mercato internazionale della droga richiedeva un forte mutamento strutturale. Quella attività implicava l’impiego di notevoli risorse umane anche in aree territoriali sottratte al controllo delle singole famiglie interessate. Vi era, quindi, la necessità di un collegamento più stretto tra le stesse

⁵⁷ Cfr.dichiarazioni Antonino Giuffrè all’udienza del 30 ottobre 2007

famiglie. In seguito quella esigenza viene meno, per le diverse scelte strategiche e di mercato dei capi della organizzazione.

Da allora, progressivamente si indebolisce il peso della commissione e la sua funzionalità. Una tale situazione avrebbe dovuto favorire formule organizzatorie di tipo confederativo, con una pluralità di cosche sparse nel territorio, dotate di sufficiente autonomia. D'altronde, a seconda delle diverse contingenze storiche, Cosa Nostra ha adottato forme strutturali ora più centralizzate e coordinate ora più decentrate e flessibili.

Eppure, nonostante l'attuale sterilità della commissione, l'associazione diventa sempre più centralizzata e piramidale, con le decisioni nelle mani di pochissimi. L'ampiezza e la discrezione dei *leaders* delle "coalizioni", che nel frattempo si sono formate, crescono in maniera rilevante.

Dimenticando la sua consueta prudenza, Provenzano esplicita la situazione senza mezzi termini. Lo fa dicendo a Nino Rotolo che, su una questione fondamentale per l'associazione come il rientro in Italia degli Inzerillo, devono essere solo loro due e Lo Piccolo ad assumere le decisioni, indirettamente esautorando la commissione.

Ma il peso decisivo delle *leadership* e, quindi l'aggiramento della "costituzione in senso formale" di Cosa Nostra, si coglie in particolare dalle dinamiche interne ai mandamenti, al modo in cui si individuano i relativi capi e, in particolare, dai metodi di elaborazione del programma di contrasto a Lo Piccolo e agli Inzerillo messo in campo da Rotolo.

In questo senso il *boss* di Pagliarelli rispolvera il manuale per la conquista del potere scritto a suo tempo da Salvatore Riina. Quest'ultimo, in effetti, aveva puntato moltissimo sulla manipolazione delle regole relative alla nomina dei "reggenti", ossia di capi

temporanei, per sospendere le *leadership* sgradite o non in sintonia con le sue mire espansionistiche. Come ricorda Leonardo Messina⁵⁸, Riina sovvertì il criterio democratico di nomina dei capi, piazzando i suoi uomini a tutti i livelli. E arrivò fino al punto di spezzare la divisione tradizionale del territorio tra famiglie mafiose palermitane e di creare un nuovo grande mandamento a capo del quale pose uno dei suoi protetti, Raffaele Ganci, “rappresentante” della famiglia palermitana della Noce.

Politica delle nomine dei reggenti e diverso modo di concepire la distribuzione delle famiglie nei mandamenti sono due aspetti che riaffiorano nell’antagonismo tra Lo Piccolo e Rotolo. Sul secondo dei due profili segnalati basta mettere a confronto il foglio dattiloscritto trovato in possesso del Lo Piccolo con il contenuto dei dialoghi tra Rotolo e i suoi più stretti alleati.

Ad esempio la composizione del mandamento della Noce è diversa. In essa, nelle conversazioni intercettate nel *residence* di viale Michelangelo, non rientra la famiglia di Altarello di Baida che va a confluire nel mandamento di Boccadifalco, verosimilmente per mutare le maggioranze di quella articolazione territoriale. Inoltre, muta la toponomastica. Lo Piccolo indica mandamenti con nominativi più simili a quelli antecedenti alla guerra di mafia degli anni ottanta. Per Rotolo invece rimane valido l’assetto forgiato da Riina.

Sulla politica delle nomine dei reggenti del mandamento, sono significative le vicende del mandamento di Porta Nuova e, ancor più, quella di Boccadifalco-Passo di Rigano.

Il controllo di Porta Nuova è strategico, per l’importanza economico-finanziaria del mandamento⁵⁹. Non a caso quel territorio, a suo tempo,

⁵⁸ Cfr. sentenza Corte di Assise di Palermo, 11.6.2004, Agate e altri

⁵⁹ la ricostruzione della vicenda si evince in particolare dalle conversazioni intercettate, il 26.5.2005 (Rotolo-Ingarao-Nicchi), 7.7.2005 (Rotolo-Cinà), 21.10.2005 (Nicchi-

Riina lo aveva voluto assegnare al fidato “cassiere della mafia” Pippò Calò, stravolgendo le articolazioni precedenti. Si tratta di una zona di Palermo su cui insistono tre storici mercati cittadini, “Ballarò”, “Capo”, “Vucciria“, e il porto della città. Ogni anno su quella area sorgono una miriade di attività commerciali di varia dimensione, da sempre nel mirino delle cosche non solo in una ottica parassitaria di richiesta del “pizzo” ma anche per l’aspirazione ad infiltrarsi nelle tante opere di ristrutturazione dei molti antichi edifici ubicati in quella zona del capoluogo siciliano.

Rotolo ha la necessità di “mettere le mani” su quel mandamento. Deve irrobustirsi finanziariamente e costruire un’altra “base” in vista dello scontro decisivo. Nel maggio del 2005 giunge la notizia che l’anziano *boss* Agostino Badalamenti versa in precarie condizioni di salute. Il momento è propizio per intervenire, nonostante quella vicenda non sia di sua competenza. Inizia a manovrare abilmente le sue pedine per la ristrutturazione dell’assetto di vertice del mandamento, assieme all’*alter ego* Gianni Nicchi. Vuole un reggente temporaneo a lui gradito e da lui agevolmente manovrabile. Lo individua in Nicola Ingarao. Ma Nicola non è il più anziano. Secondo le regole gerarchiche la carica spetterebbe a Giovanni Lipari, soprannominato “*u viecchiu, u tignusu, u varvieri*”.

Alla riunione per il “passaggio delle consegne” sono tutti “parlati”, tranne ovviamente Lipari. Il regista occulto è Rotolo. Ha dato ordini precisi ad alcuni di Porta Nuova: Nunzio Milano, Nicolò Milano, Salvatore Gioeli, Salvatore Pispicia. E manda alla riunione anziani “uomini d’onore” (Michele Oliveri, Settimo Mineo, Gaetano Badagliacca e Giuseppe Cappello) per la presentazione del “suo uomo”.

Rotolo)

Non ci sono sorprese. Alla fine il reggente sarà Nicola Ingarao. Ingarao che poi nel luglio del 2007 verrà assassinato a colpi di arma da fuoco davanti ad un commissariato di Palermo, probabilmente per quella nomina avvenuta senza il rituale “confronto interno” tra gli esponenti delle famiglie di Palermo Centro, Porta Nuova e Borgo Vecchio.

Una altra nomina di reggente impropriamente eterodiretta da Nino Rotolo è quella che riguarda il mandamento di Boccadifalco-Passo di Rigano⁶⁰. La carica di capo spetterebbe ancora a Salvatore Buscemi Salvatore, subentrato, a suo tempo con il gradimento di Riina, al defunto Salvatore Inzerillo. Ma Buscemi è detenuto, e la reggenza la tiene Vincenzo Marcianò. Rotolo non si fida. Vincenzo Marcianò ha contatti con Lo Piccolo ed è quello della lettera a Provenzano in cui si dice che le famiglie del suo mandamento sono tutte d'accordo per il “ritorno degli esiliati”. Sono motivi sufficienti per destituirlo e affidare la reggenza ad un altro “uomo d'onore”.

Ancora una volta, tutto avviene senza la regolare consultazione tra i componenti delle varie famiglie. E' Rotolo, proveniente dal mandamento di Pagliarelli, che segretamente muove i fili del “cambio” al vertice di Boccadifalco. Prima denigra Vincenzo Marcianò nelle conversazioni private con Franco Bonura, Giuseppe e Gaetano Sansone, Giovanni Sirchia che hanno voce in capitolo sulle vicende del mandamento. Poi, dopo avere lui stesso creato le condizioni per l'avvicendamento, comincia a sondare le indicazioni per la successione e ad individuare i potenziali interessati. Quindi, sempre in riunioni informali, comincia a dettare modi e tempi per la nomina del nuovo

⁶⁰ Sulla vicenda cfr. conversazioni 3.8.2005 tra Rotolo e Bonura; 9.8.2005 tra Rotolo, Bonura, Sansone Gaetano e Sansone Giuseppe; 11.8.2005 tra Bonura e Marcianò Vincenzo, 5.9.2005, Rotolo e Bonura; 6.9.2005 tra Rotolo e Sansone Gaetano.

reggente.

Convoca Franco Bonura, proponendogli la carica. Verificata la sua indisponibilità, si rivolge anche a Giuseppe Sansone. Alla fine, però, opta per Giovanni Marcianò, fratello di Vincenzo. E' una soluzione accorta. In apparenza non può essere interpretata come una frattura con il passato, e soprattutto non costituisce un motivo di umiliazione in termini mafiosi per la famiglia Marcianò, che rimane una delle più rappresentative nell'ambito della organizzazione. L'importante è che Giovanni prenda ordini da lui, da Rotolo.

Nella riunione del 8 settembre 2005, nei locali della Immobiliare Raffaello a Palermo, alla presenza di Vincenzo Marcianò, Giuseppe Sansone, Gaetano Sansone e Franco Bonura viene assunta la decisione. Giovanni Marcianò è investito della reggenza del mandamento. Dopo la destituzione, Vincenzo a denti stretti sibila: *“picciotti io da voi accetto tutte cose”*.

Il codice di Cosa Nostra è stato ancora una volta aggirato. Sono gli effetti della “guerra fredda” tra Rotolo e Lo Piccolo per la conquista dello scettro del comando. D'altronde Lo Piccolo non esita a nominare in modo “illegittimo” Salvatore Davì a capo della famiglia di Partanna Mondello⁶¹.

Insomma, anche l'ordinamento mafioso nei momenti di profonda crisi cede alla logica dello “stato di eccezione”, che sospende tutte le regole. O meglio sono i rapporti di forza a dettare le regole. *Necessitas legem non habet*.

G) Traditori e infiltrati: il “manuale Riina”

Rotolo non ha informato Provenzano degli interventi sui

⁶¹ Cfr int. conversazione 11.8.2005 tra Rotolo e Cinà

mandamenti di Porta Nuova e Boccadifalco. Si è comportato in quel modo per esigenze di natura tattica. Temeva che il “fantasma di Corleone” rivelasse a Lo Piccolo i nomi dei “reggenti” vicini a lui. Quelle alleanze devono rimanere segrete. Sarebbero state una grande risorsa nel momento di esplosione del conflitto ormai inevitabile.

Il “piazzare” segretamente uomini fidati nei mandamenti più importanti era una strategia già rivelatasi vincente per Totò Riina nella guerra con i “palermitani” Inzerillo e Bontade. Era accaduto con i “traditori” Giovanbattista Pullarà e Giovanni Teresi detto *u pacchiuni* a Santa Maria del Gesù per sopprimere Bontade; si era ripetuto con Salvatore Buscemi e Salvatore Montalto a Passo di Rigano per eliminare Inzerillo.

Vi è di più. Gli infiltrati avevano salvato la vita a Riina, prima che lui passasse al contrattacco. Lo ricordano alcuni protagonisti di quella stagione come Antonino Giuffrè, Giovanni Brusca e Salvatore Cancemi⁶². Si tratta di un appuntamento che Bontade e Inzerillo avevano dato a Riina al fondo Magliocco in una delle residenze dello stesso Stefano Bontade. Appuntamento sulla carta fissato per discutere questioni della organizzazione, ma che in realtà doveva concludersi con l’uccisione di Riina e Calò. Ebbene l’imbeccata degli infiltrati eviterà alle vittime predestinate di cadere nel tranello.

Tornando al *boss* di Pagliarelli, nell’anno 2005, costui mostra di avere dei punti di vulnerabilità nello scontro a distanza con Lo Piccolo. La sua stessa incolumità fisica è continuamente in pericolo. Essendo ristretto agli arresti domiciliari rimane un obiettivo più facile rispetto a Lo Piccolo che da latitante può spostarsi a suo piacimento. Nel *residence* di viale Michelangelo vengono potenziate le

⁶² cfr. sentenza Corte di Assise di Palermo, 11.6.2004, Agate e altri

precauzioni. Per evitare che eventuali killer possano tendergli un agguato fingendosi esponenti delle forze dell'ordine, si fa costruire tra la villa ed il cancello un muro sul quale viene apposto un faro.

Ancor più preoccupante per Rotolo, è il non potere contare con sicurezza sull'appoggio di Provenzano. Le posizioni moderate, assunte negli anni, mentalmente hanno avvicinato l'anziano *leader* a Giulio Gambino e allo stesso Lo Piccolo, sottovalutando i pericoli di vendetta dei "perdenti". Pare non comprendere le conseguenze dell'accreditare nei vertici di Cosa Nostra un uomo come Lo Piccolo, che apparteneva al gruppo di Saro Riccobono distrutto quasi completamente dal crudele agguato del 30 novembre del 1982 in cui simultaneamente morirono per strangolamento, colpi di arma da fuoco e scioglimento nell'acido quindici persone. Forse *Binnu* non sa che Michele Micalizzi, il braccio destro del *boss* Saro Riccobono e scampato al terribile agguato miracolosamente, ha finito di scontare la pena e sta uscendo di prigione. E non sa neppure che i superstiti della fazione dei "perdenti" con il cuore pieno di odio girano indisturbati per le strade di Palermo, come Salvatore Di Maio, a cui i corleonesi avevano ucciso un figlio.

Nonostante tutto, proprio per i propositi bellicosi, l'appoggio di *Binnu* rimane decisivo. Il vecchio *leader* va conquistato con l'astuzia, con le "tragedie", con la minaccia.

L'11 agosto del 2005, dopo aver valutato tutti i possibili scenari, Rotolo e Cinà decidono che Salvatore Lo Piccolo e il figlio Sandro devono essere uccisi⁶³. Ritengono che si sia giunti "ad un punto di non ritorno". Temono che lo schieramento contrapposto sia in procinto di scatenare la "grande vendetta". E sono convinti del fatto

⁶³ Sul tema cfr. int. ni delle conversazioni del 11.8.2005 e del 30.8.2005 tra Rotolo e Cinà

che, solo eliminando il Lo Piccolo, anche gli Inzerillo, quelli di Brancaccio, di San Lorenzo e i torrettesi avrebbero capito chi comandava davvero e si sarebbero “messi il cuore in pace”.

Come negli anni 1981-1983, ai tempi di Riina, Rotolo e Cinà si “tengono chiusi”. Pensano di impostare le cose in modo tale che quando gli avversari saranno consapevoli di essere in guerra in realtà quella guerra sarà già finita. Sentono il dovere di non dare conto a nessuno di quel progetto di eliminazione dei due avversari. Ma in quel progetto un ruolo ben preciso deve ricoprirlo proprio il vecchio *Binnu*, a cui difficilmente Lo Piccolo può negare un incontro. Pensano che sia compito di *Binnu* attirare i Lo Piccolo in una trappola. Ci avrebbe poi pensato un “gruppo di fuoco” del *boss* di Pagliarelli ad eseguire materialmente il “servizio”. Ma Provenzano andava convinto.

Forse non basta ricordargli la sua appartenenza allo schieramento corleonese durante le stragi di inizio anni ottanta. E non è neppure sufficiente pungerlo nell'orgoglio sottolineandogli che se al suo posto vi fosse stato Riina sicuramente avrebbe saputo da che parte stare. Da tempo Provenzano aveva coi fatti rinnegato una certa “ideologia stragista” e i suoi metodi esprimevano l'esigenza di ricercare soluzioni non cruente per non render ancora più ossessiva l'azione di contrasto delle forze dell'ordine e della magistratura. Nel convulso triennio 1993-1996, era stato sul fronte opposto a quello di Leoluca Bagarella e Giovanni Brusca che, dopo l'arresto di Riina, volevano prendersi Cosa Nostra dichiarando guerra allo Stato. Per tutti *Binnu* era diventato l' “uomo delle trattative”, spesso poco trasparenti, anche con segmenti importanti delle istituzioni. Difficilmente l'avrebbero messo “spalle al muro” con motivazioni

nostalgico-affettive per la sua antica provenienza corleonese.

Piuttosto, si potrebbe far leva sul sentimento di lesa maestà e di tradimento del capo di Cosa Nostra latitante da decenni. La diffusione del sospetto, d'altra parte, era stata la risorsa con cui Riina aveva fomentato e sfruttato le rivalità tra gli altri capi per vincere la guerra. Rotolo si ispira ancora una volta a lui.

Decide, attraverso Cinà, di informare Provenzano di un fatto grave. Proprio *Binnu* era stato designato come la vittima di una congiura maturata all'interno della organizzazione⁶⁴. Si tratta di una vecchia storia di circa dieci anni prima. Ne parla anche Giuseppina Vitale, sorella del *boss* Vito Vitale, alla autorità giudiziaria.⁶⁵ I fratelli Vitale di Partitico, Giovanni Brusca, Matteo Messina Denaro e Mimmo Raccuglia avrebbero progettato l'assassinio dell'anziano *leader* corleonese per il suo orientamento antagonistico rispetto alla ala stragista. Quel progetto, secondo la Vitale appoggiato da Riina e Bagarella all'epoca già detenuti, non era poi andato in porto perché la maggior parte di coloro che lo avevano escogitato erano finiti in carcere. Ebbene Rotolo e Cinà vogliono far sapere a Provenzano di avere appreso che a quella congiura avevano partecipato anche Salvatore Biondo detto "*il lungo*" e, appunto, Salvatore Lo Piccolo. In quel modo, sperano di averlo come alleato, servendogli sul piatto d'argento la vendetta proprio verso Lo Piccolo.

In ogni caso, Rotolo e Cinà hanno deciso. Bisogna "tagliare la testa al toro"⁶⁶. Provenzano è di fronte ad un bivio. O si elimina Lo Piccolo con il suo contributo. O comincia un altro "bagno di sangue". Queste due vie sono comunque incompatibili con la strategia della

⁶⁴ Sul tema cfr. int. ni delle conversazioni del 11.8.2005 e del 30.8.2005 tra Rotolo e Cinà

⁶⁵ cfr. int. Giuseppina Vitale reso al PM in data 25.2.2005

⁶⁶ espressione utilizzata da Rotolo nella conversazione con Bonura il 5.9.2005

“sommersione”.

Dunque, a partire dall’11 agosto del 2005, Rotolo e Cinà chiamano a raccolta i fedelissimi. Angelo Parisi e Michele Oliveri⁶⁷ sono i primi ad essere avvertiti del progetto di eliminare Lo Piccolo e dell’ inizio della “guerra”. Con loro anche Franco Bonura⁶⁸ e Gaetano Sansone⁶⁹ i quali, scatenandosi il nuovo conflitto, sarebbero certamente rientrati tra i principali obiettivi degli Inzerillo per il presidio che tenevano nel mandamento di Boccadifalco.

In questo quadro, i corleonesi decidono di iniziare con l’agguato a Salvatore Di Maio, detto *Coruzzu*. E’ uno degli scappati a cui avevano ucciso il figlio. Gira per Palermo come una “mina vagante” violando l’antica delibera della commissione. “*Nino “rapu l’antu” io*”⁷⁰, “io apro le danze” aveva promesso Rotolo a Cinà se non si fossero rispettate le regole.

H) Analogie

Provenzano non riesce più a rappresentare il “punto di mediazione” tra le diverse anime di Cosa Nostra. I problemi di salute e la lunghissima latitanza lo tengono lontano dalla quotidianità degli scontri nelle diverse articolazioni dell’associazione.

Dopo quasi venticinque anni, la pace imposta con le armi dai corleonesi sta per finire. Senza dubbio i contrasti interni si sono aggravati. E i preparativi della guerra si innestano in un contesto in cui la posta in gioco è molto più importante della violazione delle regole sul “ritorno degli scappati”, stabilite più di venti anni prima, o

⁶⁷ cfr. int. 22 settembre 2005 ore 17,15 (*cfr.all.to n. 34*) tra Rotolo e Oliveri

⁶⁸ cfr. int. 5.9.2005, conversazione tra Bonura e Rotolo

⁶⁹ cfr. int. 6.9.2005 conversazione tra Rotolo e Sansone Gaetano

⁷⁰ cfr.int.conversaione Rotolo e Cinà del 8.9.2005

del riaffacciarsi dell'interesse al traffico internazionale di stupefacenti. Questi sono solo i fattori scatenanti.

Le rivalità sono profonde dentro l'organizzazione e sono la conseguenza di cause di varia natura. Molte risalgono a decine di anni prima; non sono altro che la prosecuzione in forma diversa della seconda guerra di mafia (1981-1983). Altre sono maturate nell'ultimo periodo per questioni economiche legate alla gestione delle estorsioni, agli appalti o al traffico di stupefacenti. Altre ancora dipendono dal come reagire alle iniziative di contrasto all'organizzazione provenienti dalla magistratura e delle forze dell'ordine, che hanno decimato un "esercito" apparentemente invulnerabile. Su questo punto, in particolare, si contrappongono diverse ideologie. C'è chi vuole tentare ancora una volta la carta della intimidazione se non addirittura dell'attentato eccellente, seguendo la strategia di Riina; e chi invece, tenendo conto degli effetti nefasti dello "stragismo", ritiene che si debba coltivare quella "cultura della mediazione sottobanco" con il mondo della politica e dell'imprenditoria per "addomesticare" leggi, stampa e società civile. Semmai, in questa ottica, può essere opportuno infiltrare qualche mafioso nella rete dei collaboratori di giustizia per depistare indagini e smontare sentenze già definitive.

La logica degli schieramenti informa ogni comportamento. I dialoghi tra Rotolo e i suoi più stretti sodali dimostrano che il progetto di guerra non è altro che una operazione centralistica. Con la guerra si deve risolvere la lotta per la successione al vertice tra il *boss* di Pagliarelli e Lo Piccolo. Ma quel dualismo si porta dietro tante storie, anche diverse tra loro. E quel dualismo semina inevitabilmente discordie, sospetti, tradimenti e spaccature nei

mandamenti e nelle famiglie, oltre a travolgerne l'autonomia. Su Boccadifalco c'è una evidente indebita ingerenza di Rotolo che provoca la frattura tra i fratelli Giovanni e Vincenzo Marcianò. Vincenzo che aveva ricevuto le pressioni di Lo Piccolo ed in seguito viene sostituito nella reggenza del mandamento, vuota il sacco e dice Bonura che, secondo lui, Rotolo è un folle⁷¹. Su Porta Nuova si assiste ad un *blitz* orchestrato sempre da Rotolo che estromette Giovanni Lipari da una carica che gli spettava in favore di Nicola Ingarao, fido scudiero del capo. Mentre nel mandamento di San Lorenzo solo la famiglia capeggiata da Cinà e Girolamo Biondino stava con Rotolo, mentre le altre famiglie erano con Lo Piccolo, compresa quella di Carini, il cui reggente Vincenzo Pipitone aveva “giurato” due volte, prima di fronte a Rotolo e Cinà e poi davanti a Lo Piccolo.

Anche venticinque anni prima la logica degli schieramenti aveva alimentato la spirale dei sospetti, dei tradimenti, dei “cambi di casacca” dentro le famiglie e i mandamenti. Anche allora, la gestione del narcotraffico era stata solo un pretesto. Sullo sfondo c'era una questione di schieramenti di potere che non coincideva con le famiglie né di mafia né di sangue. Erano scoppiate delle vere e proprie “lotte di classe” dentro le cosche, dovute al fatto che non erano le famiglie a gestire gli affari ma i singoli mafiosi, ciò determinando l'arricchimento solo di alcuni e quindi l'invidia degli altri. Così i fratelli Bontade, Stefano e Giovanni, trafficavano entrambi, l'uno all'insaputa dell'altro. E tale situazione ha una relazione con la scelta di Giovanni di schierarsi coi vincenti

⁷¹ cfr.int. conversazione 11.8.2005 tra Franco Bonura e Vincenzo Marcianò presso la sede della Immobiliare Raffaello

accettando l'assassinio del fratello in barba ad ogni codice familistico. Lo stesso Buscetta, pur appartenendo alla cosca di Porta Nuova di Calò alleata con Riina, si allea con Inzerillo e Bontade, dimostrando la ridislocazione delle forze per schieramenti.

La “guerra” che sta per scoppiare nell'estate del 2005, non è altro che l'epilogo di una storia che parte da lontano, dunque. Il momento di resa dei conti di annosi conflitti dentro le famiglie e nei territori di Cosa Nostra. Conflitti, più o meno striscianti, che hanno messo in discussione l'egemonia che i “corleonesi” avevano strappato con la forza alle famiglie palermitane nei primi anni ottanta.

Allora, il *golpe* di Riina e Provenzano aveva scalzato dai posti di comando delle cosche di Palermo i *boss* di famiglie che rappresentavano la mafia da qualche generazione. Quei *boss*, nel “mondo” di Cosa Nostra, erano considerati uomini di valore⁷², in grado persino di assicurare importanti esponenti delle istituzioni e del mondo dell'economia. Molti di loro erano morti. Altri erano stati costretti all'umiliante esilio.

Ora, c'è una nuova generazione di protagonisti: Nicola Mandalà, Gianni Nicchi, Sandro Mannino, Giuseppe Salvatore Riina, Sandro Lo Piccolo. Tra loro, ci sono anche i figli dei “perdenti”, come Giovanni Inzerillo figlio di Totuccio. I figli sono cresciuti. Hanno avuto il tempo di conoscere le questioni più spinose, di coltivare amicizie, di fare esperienze criminali. E hanno le energie e la rabbia per riprendersi ciò che gli era stato sottratto. La caccia all'uomo sta per iniziare.

⁷² cfr. trascr. udienza del 30.102007 inter.Giuffrè Antonino

3. NUOVE GENERAZIONI, NUOVI AFFARI: OLTRE LA SICILIA

A) Sulla rotta Palermo-New York

Contatti oltreoceano con personaggi italo-americani, apertura di appositi conti correnti, accreditamenti per apposite carte di credito, acquisto di abiti adatti per l'occasione. Tutto senza badare a spese. Sono i preparativi di un viaggio negli Stati Uniti nel novembre del 2003 di due giovani “uomini d'onore”⁷³. Uno è Nicolà Mandalà, della famiglia di Villabate, a cui Provenzano ha affidato il comando di cinque famiglie: Bagheria, Ficarazzi, Villabate, Belmonte Mezzagno e Misilmeri. L'altro è Gianni Nicchi, il “delfino” di Nino Rotolo, il “picciuttieddu” che fa da

⁷³

Cfr. deposizioni di Mario Cusimano e Francesco Campanella all'udienza del 30 ottobre 2007.

ambasciatore del “corleonese” nelle province e controlla le estorsioni a Palermo⁷⁴.

I due “uomini del futuro”. Sono loro che partono da Palermo il 26 novembre 2003 con una missione: saldare nuovamente i legami con le famiglie americane per ridare alla associazione un ruolo da protagonista nel traffico internazionale degli stupefacenti, così come era accaduto a cavallo tra gli anni settanta e ottanta.

Il progetto è ambizioso, in tanti ci lavorano alacremente. I protagonisti del viaggio a New York sembrano svolgere il compito di “apripista”. Il 23 dicembre partirà alla volta della “Grande Mela”, Giuseppe Inzerillo, figlio di Santo Inzerillo, assassinato dai corleonesi nel 1982. E il 18 marzo 2004, Nicolà Mandalà ritornerà negli Stati Uniti questa volta accompagnato da Ignazio Fontana, inteso “Ezio”, un affiliato di Villabate con compiti di copertura della latitanza di Bernardo Provenzano. Le spedizioni sono precedute da una fitta rete di contatti e riunioni. Oltre a Mandalà e Nicchi, sono coinvolti nell’iniziativa: Sandro Mannino, Franco Inzerillo detto “*u nivuru*”, Matteo Inzerillo, esponenti della famiglia di Passo di Rigano, nonché Vincenzo Marcianò, della famiglia di Boccadifalco, Salvatore Sorrentino, della famiglia di Roccella⁷⁵.

Sul mercato degli stupefacenti si gioca il futuro peso di Cosa Nostra nello scacchiere del crimine organizzato internazionale. Gli esiti della iniziativa dei giovani mafiosi Nicchi e Mandalà diranno se l’associazione è ancora in grado di espandere la sua forza e svolgere un ruolo propulsivo o se verrà relegata a fenomeno locale con inevitabile declino della sua rete di relazioni e del suo potere di incidere sui mercati legali e illegali.

⁷⁴ Oltre alle deposizioni di Mario Cusimano e Francesco Campanella all’udienza del 30 ottobre 2007, la ricostruzione si fonda sui contenuti delle intercettazioni della operazione Grande Mandamento, riportate nella sentenza del GUP Tribunale di Palermo, del 16.11.2006.

⁷⁵ Sono contatti documentati nella ordinanza di custodia cautelare del procedimento “Grande Mandamento”, in atti fald.10 vol.1 e 2

L'operazione non è semplice. I *boss* hanno capito che il mercato delle droghe è diventato sempre più complesso. Sentono il fiato sul collo delle forze dell'ordine e della magistratura. Lo Stato negli ultimi vent'anni si è dotato di strumenti di contrasto più incisivi rispetto al passato; la cooperazione tra le polizie dei paesi dell'Europa occidentale e degli Stati Uniti funziona. Pesano, poi, il proliferare delle sostanze psicoattive (a quelle naturali si sono affiancate quelle di sintesi), l'espansione dei consumi e, soprattutto, una maggiore concorrenza tra i soggetti criminali che producono e commercializzano le varie sostanze stupefacenti. Cosa Nostra deve confrontarsi con gruppi storici come camorra, 'ndrangheta, sacra corona unita, mafia turca, triadi cinesi e yakuza giapponese. Ma a queste si sono aggiunte organizzazioni di formazione più o meno recente come i cartelli colombiani, o le cosiddette mafie albanese, russa, nigeriana. Inoltre altri gruppi, un tempo impiegati come manovalanza criminale, hanno progressivamente acquistato autonomia e si sono messi in proprio.

Sono questi i temi che Nicchi e Mandalà vanno a discutere, nell'autunno del 2003, a New York con Piero Inzerillo e Frank Cali,⁷⁶ segnalato dalla F.B.I. quale esponente mafioso della famiglia Gambino e trafficante di droga⁷⁷. Nicchi e Mandalà non parlano a titolo personale, hanno dietro di loro tutta Cosa Nostra siciliana⁷⁸. Gli interlocutori rappresentano le famiglie consorelle oltreoceano⁷⁹..

B) Narcosistema

⁷⁶ Cfr. int. 21.10.2005, conversazione tra Rotolo e Gianni Nicchi

⁷⁷ Sui contatti di Mandalà e Nicchi in territorio statunitense con personaggi sospetti si vedano i riferimenti alla nota della F.B.I. indicati nella sentenza del Trib. Palermo del 16.11.2006 nel processo "Grande Mandamento"

⁷⁸ Si evince dalla intercettazione del 9 dicembre 2003 relativa alla conversazione tra Nicola Mandalà e la fidanzata Tiziana Messina, riportata nella sentenza che ha chiuso in primo grado il rito abbreviato del processo c.d. "Grande mandamento".

⁷⁹ Cfr. int. 21.10.2005, conversazione tra Rotolo e Gianni Nicchi

Cosa Nostra e la droga sulla rotta Palermo-New York, è uno dei temi principali del processo “Gotha”, dunque. Sul filo della memoria dei reduci della seconda guerra di mafia, intercettati dalla polizia, emerge come il *network* siculo-americano abbia inciso sulla storia della associazione a partire dal periodo a cavallo tra gli anni settanta e ottanta. E’ una avventura alla radice degli aggiustamenti organizzativi e di quella lievitazione dell’arricchimento che ha scatenato gli appetiti alla origine della conflittualità interna, fino al “delirio di onnipotenza criminale” di Riina e dei suoi accoliti. Un delirio che aveva prodotto anche una feroce *escalation* terroristica a danno di magistrati, poliziotti, politici onesti e politici collusi, determinando dentro Cosa Nostra la rottura dal proprio passato di prudente mimetismo all’ombra dei poteri sociali e istituzionali.

Ma la rotta della droga Palermo-New York resta una insostituibile chiave di lettura non solo per inquadrare gli eventi del passato ma anche per individuare le ragioni alla base delle scelte presenti e future di Cosa Nostra.

Le pagine della sentenza che ha definito il primo maxiprocesso alla mafia⁸⁰, così come molti passaggi della pronuncia che ha fatto luce sugli omicidi della guerra di mafia⁸¹, spiegano il ruolo pressoché egemonico nel mercato mondiale dell’eroina assunto alla fine degli anni settanta dal *network* siculo-americano e i vantaggi che ne derivarono. In realtà quella alleanza rientrava in un patto di collaborazione più ampio che molti esperti fanno risalire addirittura al 1957, quando nella piena indifferenza degli organi investigativi si riunirono all’hotel delle Palme di Palermo notissimi *boss* dell’epoca come Giuseppe Genco Russo, Joe Bonanno, Lucky Luciano e Gaspare Magaddino.

⁸⁰ Cfr. sentenza Corte di Assise di Palermo, 16 dicembre 1987, Abbate e altri

⁸¹ Cfr. sentenza Corte di Assise di Palermo, 11 giugno 2004, Agate e altri

Nella seconda metà degli anni settanta, la mafia siciliana acquista la morfina base in Thailandia, nelle piantagioni del “Triangolo d’Oro”⁸². I fornitori sono personaggi astuti e temibili, tra i quali spicca Koh Bak Kin. E’ un trafficante, nato a Singapore, arrestato nel 1976 a Fiumicino con venti chili di eroina e rimesso in libertà nel 1980 per effetto di provvedimenti legislativi di clemenza.

Cosa Nostra trasforma la morfina in eroina nei laboratori clandestini o la acquista direttamente purissima, provvedendo, poi, con i mezzi più fantasiosi e impensabili, a spedirla e a venderla negli Stati Uniti⁸³. I soldi vengono accreditati sui conti delle banche svizzere: migliaia e migliaia di miliardi, e in quei sacchi di denaro ci sono anche i biglietti di due dollari del piccolo spaccio, segno tangibile della devastazione e della morte diffuse in tutto il mondo⁸⁴.

Sul *business* della droga, nel polo newyorkese troviamo gli importatori, i Gambino di Cherry Hill e gli Inzerillo, garanti delle cinque “famiglie”, con un monopolio della commercializzazione dell’eroina negli Stati Uniti e in Canada. L’altro terminale è quello palermitano degli esportatori, dei raffinatori, degli imprenditori legali che garantiscono la “ripulitura” del denaro. Tra questi spicca l’imprenditore Rosario Spatola, anche lui parente degli Inzerillo-Gambino.

La Sicilia, negli anni settanta e ottanta, diventa un laboratorio di produzione, come sottolineano i giudici del primo maxiprocesso a Cosa Nostra. Nel corso del 1980 vengono scoperte varie raffinerie di eroina operanti a Palermo e nelle vicinanze: una in via Villagrazia, nei pressi della villa di Giovanni Bontade; un’altra in contrada Piraineto di Punta Raisi, gestita da Gerlando Alberti; un’altra ancora a Trabia. Nel 1982 sarà

⁸² Cfr. sentenza Corte di Assise di Palermo, 16 dicembre 1987, Abbate e altri

⁸³ Cfr. sentenza Corte di Assise di Palermo, 16 dicembre 1987, Abbate e altri

⁸⁴ Cfr. sentenza Corte di Assise di Palermo, 16 dicembre 1987, Abbate e altri

scoperta una quarta raffineria, a Palermo, in via Messina Marine. Ciascuna di esse produceva circa 50 kg di eroina a settimana.

L'approvvigionamento della materia prima in Medio ed Estremo Oriente viene curato dagli elementi che erano già attivi nel contrabbando di sigarette, tra i quali spiccano Nino Rotolo e Nunzio La Mattina. Costoro lavorano ognuno per conto suo, mantenendo gelosamente i segreti dei propri canali. Le famiglie mafiose si limitano a dare il “nulla osta” ai singoli, garantendo a ogni affiliato il diritto di partecipare agli affari del confratello. Ma questa opzione può esercitarsi solo in presenza di capacità finanziarie adeguate, dando adito a situazioni molto differenziate all'interno delle varie famiglie. Chi ha possibilità economiche lavora di più, chi è più vicino al boss viene coinvolto negli affari migliori⁸⁵. Insomma, l'idea di gestione unitaria del traffico di droga non significa proprietà collettiva, né tanto meno distribuzione egualitaria delle opportunità e del reddito⁸⁶.

Negli anni ottanta, documenti della commissione parlamentare antimafia e sentenze del tribunale del capoluogo siciliano dimostrano i rapporti di Cosa Nostra anche con cartelli colombiani. Nell'ottobre del 1987 vengono sequestrati sul mercantile *Big John*, nei pressi di Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, 596 kg di cocaina, destinati alla famiglia Madonia di Resuttana.

In ogni caso, il controllo pressoché totale del territorio esercitato dalle famiglie mafiose, espressione di un potere statuale che caratterizza Cosa Nostra dalla sua nascita, si sposa con il traffico internazionale di stupefacenti. Quella risorsa strutturale, in parte legata ad aspetti arcaici e premoderni della associazione, risulta funzionale alle nuove occasioni di

⁸⁵ Cfr. sentenza Corte di Assise di Palermo, 16 dicembre 1987, Abbate e altri, nella parte relativa alle testimonianze di Tommaso Buscetta

⁸⁶ Cfr. sentenza Corte di Assise di Palermo, 16 dicembre 1987, Abbate e altri

accumulazione che propone il mercato mondiale; si coniuga perfettamente con la riproduzione allargata del capitale, della ricchezza e del prestigio. La duttilità e la capacità di adattamento alle nuove situazioni si traducono in uno strumento di potere.

Negli anni settanta e ottanta, con la droga, i mafiosi svolgono un ruolo equiparabile a quello dei mercanti sulla lunga distanza. Accumulano grandi profitti. E il sorprendente sviluppo dell'organizzazione criminale li pone in una posizione privilegiata nelle dinamiche capitalistiche internazionali. Il mafioso, alla maniera del mercante capitalista dei secoli passati, parte da una ampia disponibilità delle risorse finanziarie – prerequisito indispensabile per affrontare i costi elevatissimi del commercio sulla lunga distanza- che ha raccolto attraverso l'attività estorsiva, prestando soldi a usura, soprattutto vendendo al “dettaglio” quelle stesse merci di cui gestisce i traffici: droga e armi.

Secondo la letteratura delle scienze sociali si assiste ad una replica di un copione già visto ai tempi del proibizionismo dell'alcool degli anni venti: “i gruppi criminali diventano soggetti economico finanziari di primo ordine con tutto quello che ciò comporta come ruolo socio-politico e come interazione con ambienti di potere”. E da più parti si individua proprio nel proibizionismo “la causa e l'occasione più propizia per la scalata criminale e per la traduzione dell'agire mafioso in impresa che gestisce in regime di monopolio o di oligopolio l'offerta di un bene o servizio illegale ma con una domanda di massa.”

Il traffico delle droghe non solo riproduce e rafforza finanziariamente i gruppi criminali organizzati ma contribuisce pure a generare e a estendere il sistema di relazioni che ruota attorno ad essi. Le vicende giudiziarie relative a Cosa Nostra e i contributi provenienti da osservatori di ogni parte del mondo evidenziano che i “narcosistemi”

inglobano in un quadro assai articolato molte categorie di persone: non solo i contadini produttori, i trasportatori, i chimici, i *mulas* (uomini e donne che imbottiscono il corpo di cocaina e la ingoiano) ma anche gli avvocati difensori, i contabili, i consulenti finanziari, vari esponenti delle istituzioni legali.

Il *network* coinvolge anche le interazioni con altre “mafie storiche”. In particolare in quegli anni si assiste ad un rafforzamento della sinergia tra Cosa Nostra e la camorra napoletana, già sperimentato con il contrabbando dei tabacchi. Si registra addirittura l’insediamento a Napoli di alcuni tra i più temibili malviventi siciliani, tra cui Nicola Milano, Salvatore Savoca, Tommaso e Vincenzo Spataro, Nunzio e Agostino La Mattina, Alfredo e Giuseppe Bono⁸⁷. E d’altro canto Pippo Calò intesse rapporti stabili con la Banda della Magliana a Roma.

Vi è di più. Negli anni settanta e ottanta, l’affare della droga è una risorsa che permette a Cosa Nostra di infiltrarsi massicciamente nelle regioni italiane ad alta attività industriale e con un reddito pro-capite molto elevato. Il processo “Spatola + 133” e le relazioni della Commissione parlamentare antimafia del 1993 dimostrano la presenza di importanti componenti delle cosche siciliane in Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Lazio e Toscana. Sono luoghi dove, con la compiacenza di insospettabili personaggi locali, l’organizzazione ricicla il provento del narcotraffico anche in operazioni lecite, investendo nella società finanziarie, nelle aziende alberghiere, nell’edilizia, nel commercio, nelle società sportive, nelle discoteche e nella politica.

Droga significa, dunque, potere, denaro, capitale sociale. Droga significa dominio ed espansione. Negli ambienti interni a Cosa Nostra si è consapevoli del fatto che il “ritorno” degli Inzerillo in Italia può

⁸⁷ Cfr. sentenza Corte di Assise di Palermo, 16 dicembre 1987, Abbate e altri

scompaginare vecchi equilibri. Ma i giovani mafiosi, come Nicchi e Mandalà, decidono che quel rischio si debba correre. La posta in palio è alta e non c'è tempo da perdere. Occorre riattivare i contatti necessari ad essere attori principali nel narcotraffico internazionale. Le intese con personaggi legati al *clan* Gambino-Inzerillo, che opera oltreoceano, sono funzionali al raggiungimento di quel risultato.

C) Potere e denaro

Nicola Mandalà torna a New York con il sodale di Villabate Ignazio Fontana il 18 marzo del 2004. A lui, uomo di fiducia di Provenzano, sta a cuore il rapporto di collaborazione con le famiglie consorelle negli Stati Uniti. L'affare degli stupefacenti è al centro della sua attività di imprenditore mafioso. Nicchi alla fine rinuncia al viaggio. Sono le pressioni di Rotolo a bloccarlo⁸⁸. Il capo di Pagliarelli teme che gli accordi con la Cosa Nostra americana finiscano per riportare in Italia gli Inzerillo, ancora assetati di vendetta, con il *placet* degli altri *boss* palermitani.

E' un profondo conoscitore del mercato della droga Nicola Mandalà. Cerca in tutti i modi di mediare con Nino Rotolo, attraverso i contatti con Gianni Nicchi. Vuole fargli capire che con gli Inzerillo si può ragionare. Per questo motivo accompagna Sandro Mannino, vicino agli Inzerillo, presso il *residence* di viale Michelangelo per un *summit* in cui spera di raggiungere con Rotolo un accordo in grado di "blindare" le intese con i mafiosi d'oltreoceano, senza peraltro riuscirvi⁸⁹.

⁸⁸ Tali circostanze si evincono dalla conversazione tra Nicola Mandalà e Ignazio Fontana intercettata in data 12.3.2004 nell'ambito del procedimento "Grande mandamento", riportate nella sentenza del Trib.Palermo del 16.11.2006

⁸⁹ La vicenda viene rievocata da Rotolo in due conversazioni: la prima con Oliveri intercettata in data 22.9.2005 e la seconda con Sansone Gaetano intercettata il 5.9.2005

In ogni caso, Mandalà percorre anche rotte diverse dalla Palermo-New York. Ad esempio il Venezuela, dove vuole acquistare una fattoria, da utilizzare in caso di fuga dalla Sicilia.

Nicola cura gli acquisti nel dettaglio. Tanto che ai suoi collaboratori offre indicazioni precise circa quantità, tipo di sostanza (cocaina), qualità e grado di purezza (non tagliata).

Tratta grossi quantitativi di cocaina, il capo della famiglia di Villabate. E si confida con la sua compagna Tiziana Messina, mentre la polizia li intercetta. A volte incappa in partite di scarso valore. Racconta di aver subito in una importante operazione un danno economico di 600 milioni di vecchie lire: *“mille chili..... ce ne hanno dato un poco... qualche dieci chili... ed era “fumeri”, dice l'altra deve arrivare, poi invece non è arrivato più niente, quella era “munizza”*⁹⁰.

Da quel momento, Nicola la cocaina la prova personalmente prima di acquistare grossi quantitativi. Lo confida a Tiziana, la sua compagna:

“MANDALA’ : Mi sono fatto un tiro mezz’ora fa..; MESSINA : perché..?; MANDALA’ : .perché c’è lo qua, perché praticamente, siccome dovevamo prendere questa “cosa”, e lo dovuta provare..ed è...; MESSINA : Ed è?;

MANDALA’ : perfetta...; MESSINA : avevamo fatto una promessa...;

MANDALA’ : E..vabbè..e che significa, ho fatto uno..così per provare com’era...c’ero io, e lo provata io; io mai lo fatta una cosa così..è una cosa impressionante...; MESSINA : ah...è fortissima...; MANDALA’ : ...è terribile,... è la fine del mondo...; MESSINA : La state

⁹⁰ Conversazione tra Nicola Mandalà e Tiziana Messina intercettata il 23.12.2003, all’interno della abitazione del primo, riportata nella sentenza del Trib.Palermo del 16.11.2006

*prendendo..?; MANDALA' : Già l'abbiamo presa; MESSINA :
Quanto..?; MANDALA' ..UN CHILO"....*

E' lontano dal mafioso vecchio stile Nicola Mandalà. Nei comportamenti non si ispira al suo mentore *Binnu* Provenzano, ossia al modello di colui che non ostenta alcun consumo superfluo, che non esalta il suo ruolo con oggetti e gesti clamorosi. E' lontano anni luce da quei *boss* che, consapevoli dell'instabilità della propria posizione conquistata e mantenuta con metodi violenti, evitano qualunque manifestazione eclatante della propria potenza per non eccitare i concorrenti invidiosi.

Francesco Campanella⁹¹, il consulente finanziario con cui Nicola tratta operazioni per milioni di euro, parla di un *"tenore di vita eccessivo, da principe di mille e una notte"*. Parte spesso per viaggi all'estero, immancabilmente in *"business class"*, e non si fa mancare nulla *"alberghi di lusso, donne, cocaina, champagne"*. In Italia si muove con automobili di grossa cilindrata. Frequenta il casinò di Saint Vincent. I suoi estratti conto medi, per le sole carte di credito, sono di 15.000 euro al mese. Per pagare tutte le persone che stanno sotto di lui ogni mese gli servono 600.000 euro.

Profitto, denaro e potere sono gli scopi della vita di Nicola Mandalà, a cui Provenzano ha affidato il comando di cinque famiglie mafiose a est di Palermo: Bagheria, Ficarazzi, Villabate, Belmonte Mezzagno e Misilmeri..

Nicola vuole incrementare il provento delle estorsioni. Nicola vuole reinvestire e ripulire le enormi quantità di denaro illegalmente acquisito. Certe somme non è possibile né nasconderle né tenerle ferme. Bisogna muoverle in continuazione con operazioni lecite o illecite.

⁹¹ Cfr. dichiarazioni di Francesco Campanella riportate nella ordinanza del GIP presso il Tribunale di Palermo del 3.3.2006, Paparopoli e altri

Sulle carte ufficiali il *boss* di Villabate figura come semplice impiegato della ENTERPRISE SERVICE srl, ma ha una notevolissima disponibilità di denaro. In realtà è il *dominus* della società. La ENTERPRISE SERVICE dispone di agenzie affiliate alla Snai, giuochi e scommesse connesse ad attività sportive, e sale Bingo. In quelle agenzie affiliate, parallelamente, si accettano anche scommesse clandestine⁹².

Al di là della formale ripartizione del capitale e delle cariche sociali ogni decisione importante attinente alla società è rimessa a Nicola. E' lui che: percepisce i guadagni; segue personalmente l'*iter* burocratico amministrativo delle vicende concernenti le attività; decide sulle assunzioni, sui licenziamenti, sulle controversie tra gli impiegati e sull'amministrazione in ordine alla quantificazione e corresponsione degli stipendi; funge da supervisore e da riferimento ultimo per coloro che, in parallelo all'attività ufficialmente autorizzata, raccolgono scommesse clandestine su gare sportive e manifestazioni ippiche.

L' uomo di Provenzano tiene contatti con imprenditori e politici. Accarezza un ambizioso progetto. Vuole entrare nell'affare della costruzione di un ipermercato Auchan a Villabate, con cinema multisala e centinaia di negozi all'interno. E' una operazione da 200 milioni di euro condotta da imprenditori romani. Mandalà intende controllare da una parte le assunzioni per i lavori e i subappalti, dall'altra conquistare spazi propri all'interno del centro commerciale da gestire direttamente con soggetti mafiosi o da affidare a cartelli commerciali a cui imporre il pizzo fin dall'insediamento delle singole attività. Muoverà tutte le sue pedine per ottenere quel risultato⁹³.

⁹² La circostanza emerge non solo dalle dichiarazioni rese da Cusimano Mario all'udienza del 30.10.2007 nel corso del presente rito abbreviato ma anche dalla conversazione tra Nicola Mandalà e Ignazio Fontana intercettata il 6.10.2004, riportata nella sentenza del Trib.Palermo del 16.11.2006.

⁹³ A questo tema sono dedicati appositi paragrafi della motivazione

Anche il *boss* di Villabate, che ha prestato il rituale giuramento pungendosi il dito e sfregando il suo sangue sulla “santina” che brucia⁹⁴, è un imprenditore mafioso molto quotato in Cosa Nostra. E’ un ibrido fra tradizione e innovazione. Nicola investe la quasi totalità delle sue energie nell’accumulazione, adeguandosi al processo di modernizzazione in atto nella intera società italiana, che ha fatto del denaro il parametro principale per valutare la posizione sociale di ciascuno. Anche nel caso di Mandalà, l’arricchimento economico si coniuga con la ferocia della organizzazione. Ma la “carriera” di Nicola si interrompe con l’arresto nel gennaio del 2005.

D) Ti insegno a uccidere

ROTOLO: Con chi lo vuoi fare questo lavoro? NICCHI: Io? Due, non abbiamo bisogno di nessuno, dobbiamo essere solo due; ROTOLO: Un revolver l’uno; NICCHI: Sì; ROTOLO: Provateli questi revolver; ROTOLO: Spara sempre due tre colpi e non ti avvicinare assai; NICCHI: Noo, lo so, già ne abbiamo parlato di queste cose di qua. .; ROTOLO: Non c’è bisogno di fare troppo “scrusciu”; uno per buttarlo a terra e quando cade a terra in testa e basta. Vedi che in testa poi ti può “sbrizziari”, quindi subito te ne devi andare...; NICCHI: mi metto scarpe che non c’entrano niente con quelle mie, pantaloni in cerata che appena lo tiro si strappa tutto, quello coi bottoni e un k-way in cerata, sempre col casco messo e basta!; ROTOLO: E i guanti?; NICCHI: I guanti, quelli che ho io, in

⁹⁴ Nicola Mandalà lo confida a Tiziana Messina nella conversazione del 2.2.2004, intercettata dalla polizia e riportata nella sentenza del Trib.Palermo 16.11.2006, Spera Benedetto e altri

lattice, di lattice a tipo questi degli infermieri; ROTOLO: Ma dico, hai provato a tenere il revolver con i guanti di lattice?; NICCHI: Sì, tutto, per vedere se mi scivola... già lei mi ha spiegato; ROTOLO:

Poi tutto quello che hai messo, si deve bruciare o sennò si deve “vurricari” (seppellire, n.d.t.); poi ti devi andare a chiudere per due o tre giorni, perché una traccia rimane la polvere e non ti scordare mai il concime delle piante, eventualmente metti un poco di questo concime in un sacchetto, ne ha piante tua madre a casa?; NICCHI: Ma io già me lo sto andando a prendere un sacchetto di concime di capra e me lo sto portando al villino, perché c'è il giardino nel villino, a tipo che glielo sto mettendo nell'aiuola di là; ROTOLO: Noo, concime chimico!; NICCHI: Ah, chimico?; ROTOLO: Il 21/31!; NICCHI:

21/31 allora domani mattina lo preparo, 21/31; ROTOLO: Te lo faccio avere io il concime con Carmelo, ci parlo io domani e gli dico quello che deve fare”.⁹⁵

L'anziano padrino fornisce gli ultimi consigli al giovane “delfino”. Mette a disposizione la sua esperienza di “killer di razza”. Non trascura nessun dettaglio, mentre prepara l'ennesimo agguato della sua lunga vita criminale. Il tipo di arma, la sequenza dei colpi da esplodere, il momento del colpo di grazia, l'abbandono del *revolver*. E poi tutti gli accorgimenti per non lasciare traccia: la distanza da cui sparare per non sporcarsi con il sangue della vittima (“*sbrizzarsi*”), l'abbigliamento, i guanti in lattice per non lasciare impronte, il nascondiglio per evitare il *test* del guanto di paraffina, il tipo concime da utilizzare per togliersi ogni residuo di polvere da sparo addosso.

Il piano è pronto. Scorrerà il sangue. Non manca il *self control* a Gianni Nicchi. Fa parte del “gruppo di fuoco”, ma ha le qualità di colui

⁹⁵ Cfr. int. 24.9.2005 all.52, conversazione tra Rotolo e Nicchi

che è destinato a comandare. Il giovane non mostra nessuna preoccupazione, nessuno scrupolo, per ciò che si accinge a compiere. Quando Rotolo lo incalza con i suggerimenti, lui manifesta sicurezza e preparazione. In alcuni momenti anticipa i consigli. Conosce i metodi violenti. Sa come si “organizza la violenza”. Gianni pensa e si muove come un *boss* del gotha di Cosa Nostra.

E’ cresciuto in fretta. Classe 1981, Nicchi è già protagonista nelle dinamiche della organizzazione. Lo abbiamo visto con Nicola Mandalà nel viaggio a New York per riallacciare i contatti con le famiglie consorelle oltreoceano. Il compito si presentava estremamente delicato, per i rapporti tra i corleonesi e gli Inzerillo. Ma Rotolo non ha dubbi, bisogna affidarsi alla intraprendenza del giovane pupillo.

Nicchi e Mandalà trattano grossi quantitativi di cocaina sulla rotta Palermo – New York. In una conversazione con la fidanzata Tiziana Messina, Mandalà parla di cinquecento chili da ricevere in un breve lasso di tempo⁹⁶. E’ un affare da milioni di euro. Nicchi coordina le operazioni in nome e per conto di Nino Rotolo, come riferiscono Francesco Campanella e Mario Cusimano⁹⁷. E’ lui ad incontrare più volte Sandro Mannino, Franco Inzerillo (*u nivuro*), Matteo Inzerillo, Vincenzo Marcianò e Salvatore Sorrentino, suo sodali in quel progetto assieme a Mandalà.

Lo spirito imprenditoriale di Nicchi e il suo dinamismo tipicamente mafiosi emergono dalle conversazioni con il suo “padrino” Nino Rotolo. I due pianificano le attività da compiere. E’ Nicchi a sollecitare il capo di Pagliarelli ad una maggiore intraprendenza nel mercato della droga.

⁹⁶ E’ la conversazione intercettata in data 9.12.2003 nel processo “Grande Mandamento” e riportata nella sentenza che ha definito il rito abbreviato del Giudice di Palermo del 6.11.2006

⁹⁷ Cfr. trascrizioni delle dichiarazioni di Francesco Campanella e Mario Cusimano rese innanzi a questo Giudice all’udienza del 30 ottobre 2007.

E' lui ad insistere per riattivare quei canali di cooperazione un tempo utilizzati per il contrabbando di sigarette, con esponenti della camorra e della 'ndrangheta⁹⁸. Vuole trasformare quella rete di conoscenze in un sistema di smercio della droga, controllato da Rotolo e da lui.

Gianni Nicchi è informato sulle persone e sui nuovi meccanismi di funzionamento di un mercato così complesso e competitivo. Comunica tutto a Nino Rotolo. Gli parla dell'imminente operazione di acquisto di cocaina in Uruguay da parte di un certo Giulio Bonanno che, per cominciare, doveva rifornirli di "cinque, dieci chili al mese"⁹⁹. Gianni ha contatti a Milano dove acquista chili di cocaina con Mandalà, coordinando "quattro picciotti" per lo spaccio a cui paga le spese¹⁰⁰. Ha contatti anche su Napoli sempre per l'approvvigionamento¹⁰¹. Nello stesso tempo, tiene rapporti stretti pure con quelli che "lavorano" su Palermo: alla Guadagna, a Falsomiele, nei palazzi di Dallas a Bonagia, alla Vucciria, allo Zen¹⁰², dimostrando che certi affari sono trasversali alle cosche locali e vanno seguiti di persona capillarmente.

Come Nicola Mandalà anche Gianni Nicchi incarna lo spirito del giovane imprenditore mafioso. Esprime con le sue azioni la religione dell'accumulazione, fatta di azioni violente e interazioni con uomini di ogni tipo. Profitto e potere sono gli scopi che persegue quotidianamente. E' un affarista che lavora per Rotolo muovendosi in un reticolo di affari e di relazioni che sfuggono pure alle logiche della gestione territoriale di natura piramidale e verticistica della associazione. Tratta in prima persona operazioni che fruttano migliaia di euro ogni giorno, in cui si rischia e si guadagna denaro in quanto singoli.

⁹⁸ Cfr. intercettazione conversazione del 21.10.2005 tra Rotolo e Nicchi, in fald. 21 p.703 ss trascrizione

⁹⁹ Cfr. intercettazione conversazione del 21.10.2005 tra Rotolo e Nicchi, in fald. 21 p.708

¹⁰⁰ Cfr. intercettazione conversazione del 21.10.2005 tra Rotolo e Nicchi, in fald. 21 p.707-709

¹⁰¹ Cfr. intercettazione conversazione del 21.10.2005 tra Rotolo e Nicchi, in fald. 21 p.709

¹⁰² Cfr. intercettazione conversazione del 21.10.2005 tra Rotolo e Nicchi, in fald. 21 p.709

Non si occupa solo di droga Gianni Nicchi. E' eclettico. Comprende rapidamente come si atteggiavano i contesti dove maturano gli affari lucrosi. Nell'interesse del capo di Pagliarelli si informa continuamente della gestione delle sue proprietà immobiliari, degli investimenti, delle operazioni di vendita da parte delle società controllate da Rotolo come la *Edilizia PECORA* s.n.c, l' *Immobiliare M.P.* s.r.l. e l' *Immobiliare CI.PEL.* s.r.l.. Sul versante dell'impegno nell'edilizia, Nicchi si preoccupa dei rapporti con la pubblica amministrazione per le pratiche di sanatoria, di mutamento dei vincoli di destinazione dei beni o per la realizzazione di piani di lottizzazione¹⁰³, attivando le sue conoscenze e i contatti all'interno e all'esterno della organizzazione.

Non basta. Rotolo nomina Gianni Nicchi unico suo rappresentante nel "mondo" di Cosa Nostra. Così, nel tentativo di mediare nella deflagrante disputa agrigentina per la *leadership* tra Maurizio Di Gati e Giovanni Falsone, prima dello spargimento di sangue, il *boss* di Pagliarelli invia sui luoghi l'anziano Michele Oliveri e il giovane Nicchi. Ma nella riunione con gli affiliati locali ad intervenire sarà solo Nicchi, come ricorda proprio Maurizio Di Gati¹⁰⁴, nonostante al suo fianco vi sia un militante dell'associazione da almeno sei lustri.

Per inviare i messaggi a Provenzano, seguendo la tortuosa "via dei pizzini" o sollecitando rocambolesche ambasciate agli uomini più vicini al superlatitante, Rotolo si serve del coraggio e dello scrupolo di Nicchi¹⁰⁵. Ed ancora. Nicchi è un abilissimo collaboratore di Rotolo nel manovrare una serie di "pedine" fondamentali per il controllo della

¹⁰³ Sintomatica di tale attivismo è la conversazione del 21.10.2005 tra Rotolo e Nicchi, in fald. 21 p.661 ss

¹⁰⁴ cfr. trasc. dichiarazioni del Di Gati Maurizio rese all'udienza del 30 ottobre 2007

¹⁰⁵ cfr. int ni presso l'Immobiliare Raffaello del dialogo tra Bonura e Marcianò Vincenzo del 7.2.2005 (all.to n. 2)

ristrutturazione del mandamento di Porta Nuova¹⁰⁶. Svolge compiti di ideazione ed esecuzione di una miriade di estorsioni.

Il capo di Pagliarelli lo confessa al mafioso di Passo di Rigano Giovanni Sirchia: *“Gianni è mio figlioccio, però io ti dico, per me è come se fosse un figlio mio, è giusto..tu sappi che quando parli con lui e come se parlassi con me è la stessa cosa, quindi”*.

Gianni Nicchi non è il figlio naturale di un capo della mafia, benchè il padre sia detenuto per reati riconducibili a Cosa Nostra. Dalle parole di Rotolo, può semmai essere considerato suo “figlio adottivo” dal punto di vista criminale. Questa volta nella determinazione della gerarchia interna all’organizzazione non gioca un ruolo decisivo la dinastia o la trasmissione ereditaria. E’ determinante l’investitura da parte del capo. Una investitura motivata da “meriti” conquistati sul campo, ossia dal possesso delle attitudini necessarie per il governo della associazione sia nella sua dimensione più strettamente strutturale, ancorata a metodi intimidatori, sia nella più fluida dimensione affaristico-imprenditoriale.

E’ di Nicchi l’intuizione di “mettere le mani” sull’affare degli sbarchi nei porti italiani dei *containers* con prodotti *made in Cina*¹⁰⁷. *Containers* in cui vi è merce di ogni tipo: scarpe, bulloni, prodotti *hi tech*, motori di macchine, magliette, specchi, generi alimentari sottovuoto. Il giovane “uomo d’onore” vuole togliere il monopolio dell’affare ai gruppi criminali che insistono sul porto di Napoli, ai padroni della camorra. Il suo ragionamento non fa una grinza. Se i prodotti sono destinati anche ai commercianti cinesi che lavorano a Palermo, allora Cosa Nostra deve avere la sua “fetta di torta”. Naturalmente l’associazione deve essere pronta a mettere a disposizione

¹⁰⁶ cfr. int. ni del 26.5.2005 (Rotolo-Ingarao-Nicchi), 7.7.2005 (Rotolo-Cinà), 21.10.2005 (Nicchi-Rotolo)

¹⁰⁷ cfr. int. conversazione tra Rotolo e Nicchi del 28 ottobre 2005 all.to nr.110

i suoi contatti sul porto del capoluogo siciliano per garantire la “buona riuscita” delle operazioni. Nicchi ha capito che il porto dove avvengono gli sbarchi viene deciso a Roma. E riferisce al suo “padrino” di avere i contatti giusti a Napoli per entrare anche in quel *business*:

“... li a Napoli, perché gli ho detto: ora ho intenzione di fare una cosa, che minchia si guadagna se ci mettiamo con loro... perché la cosa di questi è Roma, che già me lo ha detto questo picciotto, però tutti gli sbarchi sono fatti a Napoli, ci sono milioni e milioni di containers made in Cina, se queste sono persone che uno gli può parlare, ... al napoletano gli facciamo un discorso”

Nicchi ha già in mente un piano operativo:

*“uno in caso gli da il posto dove possono armare, a quel punto, senza farli armare qui a casaccio, e qui noi gli mettiamo, **“Padrino”**, non solo la tassa di rione..., gli mettiamo pure la tassa negli sbarchi, e negli imbarchi che loro fanno, in alcuni prodotti che per ora stanno andando, ora questi motori, prodotti di macchine e cose. Ora noi gli diciamo, voi qua non dovete mandare a nessuno..”*

Gianni Nicchi è l’ “uomo nuovo” di Cosa Nostra. E’ al centro di ogni strategia corleonese, dalla droga alle estorsioni, dai nuovi affari transnazionali agli appalti. Ha contatti con il crimine organizzato a Milano e con i gruppi camorristici a Napoli. E’ astuto, aggressivo, prende decisioni in tempi rapidi. E’ freddo e senza scrupoli. Gianni Nicchi è ancora latitante. Ogni giorno che passa in libertà accresce la sua forza dentro l’organizzazione.

E) Dinastie.

Il caso Nicchi rappresenta una eccezione nel Gotha di Cosa Nostra. Basta leggere le carte di tanti recenti processi e si comprende come il

“nocciolo duro” della associazione si regga, ancora oggi, sui rapporti di parentela stretta tra *boss* e i loro “uomini di fiducia” e dai vincoli di sangue tra i componenti delle varie cosche palermitane.

Proviamo a citare solo alcuni dei casi più eclatanti. Salvatore Lo Piccolo viene arrestato con il figlio Sandro, un giovane, classe 1975, già inserito e molto dinamico nella organizzazione con compiti di comando nel mandamento di San Lorenzo¹⁰⁸. Giuseppe Salvatore Riina, figlio di Totò Riina, finisce in carcere nel maggio del 2000, con l'accusa di dirigere estorsioni, illecite infiltrazioni nei pubblici appalti, reimpiego del denaro di Cosa Nostra in quel di Corleone¹⁰⁹. Prima di loro Leoluca Bagarella, un *boss* che ha sulla coscienza decine e decine di omicidi¹¹⁰, tra cui quello del 1979 del capo della Squadra Mobile di Palermo Boris Giuliano. Luchino, così lo chiamano nella organizzazione, è cognato di Salvatore Riina e fratello del defunto Calogero Bagarella, sodale della prima ora del capo dei capi, che perse la vita nello scontro a fuoco di quella che poi fu ribattezzata la “strage di viale Lazio” del 1969. Ed ancora. Giovanni Brusca – colui che premette il pulsante per far esplodere il tritolo a Capaci uccidendo Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta- aveva “ereditato” il mandamento di San Giuseppe Iato dal padre Bernardo, uno dei fedelissimi del capo dei capo. Nella stessa cosca mafiosa militava anche il fratello di Giovanni, ossia Enzo Salvatore Brusca, condannato per efferati delitti tra cui lo strangolamento e lo scioglimento nell'acido del dodicenne Giuseppe Di Matteo, figlio del pentito Mario Santo Di Matteo.

Poi abbiamo visto Nicola Mandalà. *Leader* della famiglia di Villabate, fedelissimo di Provenzano, è figlio di Antonino Mandalà, uomo da tanto tempo molto influente in quella articolazione territoriale della

¹⁰⁸ cfr. Ordinanza di custodia cautelare del GIP di Palermo del 3.3.2005, Abbate Giulio e altri

¹⁰⁹ Cfr. sentenza del Trib.Palermo, 31.12.2004, Riina Giuseppe Salvatore e altri fald.15 v.2

¹¹⁰ Cfr. Sentenza Corte di Assise di Palermo, 10.2.1999, Bagarella e altri in faldoni 16, 17,18

organizzazione. E nel processo che ci occupa Nicola Milano, della famiglia di Porta Nuova, è figlio di Nunzio Milano, a sua volta “uomo d’onore” della stessa cosca molto vicino a Rotolo. Il medesimo vincolo di sangue intercorre tra Giovanni e Carmelo Cancemi della famiglia di Pagliarelli, e tra Angelo e Pietro Badagliacca, a cui va aggiunto Gaetano Badagliacca, il fratello di Pietro. Giovanni Marcianò succede al fratello Vincenzo Marcianò nella reggenza del mandamento di Boccadifalco-Passo di Rigano, i due a loro volta sono figli di un altro Marcianò affiliato alla associazione. E sono fratelli pure gli imprenditori mafiosi vicini a Nino Rotolo, operanti nel settore edile, Angelo Rosario e Pietro Parisi. Per non parlare dei vari imputati con il cognome Sansone e Inzerillo, tutti provenienti dai medesimi ceppi familiari; e di Sandro Mannino, nipote del defunto Totuccio Inzerillo. La sequenza potrebbe continuare.

Le articolazioni più significative della organizzazione consistono in vasti raggruppamenti di persone con al centro un nucleo formato da una o più famiglie biologiche. Questo atteggiamento incide anche sui criteri di selezione dell’*elite* mafiosa, scartandosi, salvo rare eccezioni, l’applicazione del principio della libera competizione per l’individuazione del *leader*.

Tutto ciò non avviene per puro caso. Vi sono ragioni profonde che determinano questa situazione. Due in particolare. Un primo fattore è legato alle esigenze di rendere meno fragile la struttura militare e imprenditoriale delle cosche. Il secondo si spiega con le vicende giudiziarie di Cosa Nostra degli anni novanta, pesantemente condizionate dal fenomeno dei “collaboratori di giustizia”.

Con riguardo a tale ultimo profilo, occorre richiamare quanto accaduto dopo la stagione delle stragi del 1992. In quell’epoca, con l’intensificazione dell’azione di contrasto alla organizzazione da parte delle

forze dell'ordine e della magistratura, Cosa Nostra ha modificato alcuni atteggiamenti. Per arginare l'emorragia dei "pentiti", le cosche hanno innalzato le barriere della segretezza e della compartimentazione, rivedendo i criteri di reclutamento e disciplinando più rigidamente le relazioni tra i vari gruppi interni.

Riina, Brusca e Bagarella hanno puntato sui cosiddetti "avvicinati", ossia su persone di fiducia che provenivano dagli ambienti familiari lontani dagli "uomini d'onore", ma sono rimasti scottati¹¹¹.

Gli "avvicinati" hanno svolto compiti di copertura per i massimi referenti della mafia, senza essere mai affiliati. Tra questi troviamo autisti, accompagnatori, guardaspalle, procacciatori di affari, soggetti disponibili a mettere a disposizione alloggi di emergenza per i latitanti, riciclatori di somme di danaro.

Pensavano, i capi di Cosa Nostra, di avere trovato un *escamotage* per intensificare la propria sicurezza e l'invisibilità. Sciolti da qualsiasi dovere di solidarietà e fratellanza verso queste nuove figure, ritenevano di poter limitare drasticamente le informazioni condivise, minimizzando i rischi in caso di tradimento.

Ma quelle convinzioni sono risultate illusorie. Una volta arrestati, gli "avvicinati" si sono rivelati un elemento di vulnerabilità per l'associazione. La maggior parte di loro, infatti, ha immediatamente dichiarato la propria disponibilità a collaborare con la magistratura, fornendo indicazioni preziose sui nascondigli dei latitanti, sui loro arsenali e sui loro affari. E' stato proprio grazie agli "avvicinati" che i due più autorevoli candidati alla successione di Riina –il fratello di sua moglie Leoluca Bagarella e il capo della famiglia di San Giuseppe Iato, Giovanni Brusca- sono stati arrestati

¹¹¹ . sentenza Corte di assise di Palermo, 10.2.1999, Bagarella Leoluca e altri

nel giugno 1995 e nel maggio 1996¹¹². Decisive per la cattura sono state le informazioni offerte alla autorità giudiziaria dall'autista di Bagarella Antonio Calvaruso o da un personaggio come Tullio Cannella, più simile a un procacciatore di affari o mediatore che non a un vero e proprio imprenditore. O ancora, personaggi come Vincenzo Chiodo e Giuseppe Monticciolo, senza i quali la cattura di Giovanni Brusca sarebbe stata molto più difficile.

Nell'ottica di Cosa Nostra, dunque, il comportamento degli "avvicinati" conferma l'importanza dei vincoli di sangue, da cui deriva la trasmissione del valore dell'omertà e del sentimento di comune appartenenza. Di fronte alla prospettiva di passare il resto della propria vita in carcere, nessun orientamento subculturale profondo, nessun vincolo emotivo ha impedito a queste persone di scegliere la soluzione più conveniente, tradire cioè il gruppo per cui avevano operato.

Ma il puntare di più sulle dinastie mafiose dipende anche da motivi squisitamente strutturali, legati alle dimensioni militari e affaristico-imprenditoriale della organizzazione. I gruppi costituiti intorno ad un individuo singolo –per quanto abile egli possa dimostrarsi nella costruzione delle "reti" di amicizia e clientela, o nell'esercizio delle funzioni mafiose e imprenditoriali- sono caratterizzati da una intrinseca fragilità che li porta a decadere e a scomparire piuttosto rapidamente.

Dal punto di vista delle ragioni di ordine "militare", connesse alla possibilità di conflitti interni alla organizzazione, il numero dei figli maschi o dei fratelli vantati dal singolo mafioso rappresenta un dato di fatto conosciuto e valutato dai suoi avversari. Il numero dei membri validi dal punto di vista militare presenti in una data cosca costituisce uno degli elementi presi in considerazione dalle altre cosche, ed è di cruciale

¹¹² Cfr. sentenza Corte di assise di Palermo, 10.2.1999, Bagarella Leoluca e altri

rilevanza nella scelta della strategia di conflitto o di alleanza da parte dei gruppi che si trovano in posizione di contiguità settoriale e territoriale. Basti pensare al numero dei componenti della famiglia Inzerillo e all'atteggiamento nei loro confronti di Totuccio Lo Piccolo, i cui sogni di espansione passano per l'eliminazione del rivale Nino Rotolo, come si è detto nel precedente capitolo.

Non vanno poi trascurate le esigenze di natura imprenditoriale delle cosche. Visti i pericoli da fronteggiare sotto il profilo del contrasto da parte dello Stato e le esigenze di natura finanziaria, molte delle attività di carattere economico, finalizzate al reimpiego dei proventi delle estorsioni e del narcotraffico, richiedono grande coesione e fiducia reciproca tra i protagonisti della impresa. Questo dato favorisce il maggiore coinvolgimento dei membri della comunità domestica nella gestione e nel coordinamento degli affari, soprattutto degli anziani e delle donne meno appariscenti dal punto di vista criminale. D'altronde la galassia mafiosa ha al suo interno individui talmente dotati di caratteristiche aggressive e predatorie che senza la contropinta dei vincoli di sangue possono scatenarsi conflitti in qualsiasi momento.

Alla perenne minaccia della disgregazione delle cosche, il gotha di Cosa Nostra risponde quindi con l'accrescimento del numero dei legami di parentela che intercorrono tra i propri membri, sulla scia di un esempio paradigmatico quanto eclatante che emerge già nelle carte del primo maxi-processo alla mafia¹¹³. E' il caso delle famiglie mafiose Spatola-Inzerillo-Gambino-Di Maggio diventate nell'arco di un paio di generazioni un unico gruppo, le quali sono giunte persino a favorire matrimoni incrociati tra cugini di primo grado.

¹¹³ Cfr. sentenza Corte di Assise di Palermo, 16.12.1987, Abbate e altri

Si delineano, insomma, forme di vero e proprio “comunismo familiare” basato sulla proprietà e sulla gestione comune di gran parte dell’attività economica e dei beni detenuti dai membri del nucleo più interno alla cosca. Vale per le imprese mafiose facenti capo ai Lo Piccolo, agli Inzerillo, ai Sansone, ai Marcianò, ai Badagliacca, ai Parisi, ai Cancemi.

Soprattutto nell’edilizia i mafiosi fanno affari al loro interno. Gli appalti li ottengono anche grazie alla mediazione politica di parenti che ricoprono cariche pubblica (sulla internalizzazione della rappresentanza politica vedi *infra*). Molti materiali da costruzione li prendono dalle loro cave. Le macchine per fare i lavori di movimento terra e di altro tipo se le imprestano tra loro continuamente. E, talvolta, si prestano pure i soldi tra loro, senza interesse o con interessi molto bassi.

Tutto ciò, naturalmente, non significa rinunciare alle relazioni esterne. Attorno al nucleo fondamentale della cosca si sviluppano, comunque, i rapporti di parentela artificiale e di amicizia strumentale con uomini delle istituzioni, liberi professionisti, imprenditori o altri esponenti della società civile provenienti da ogni ambiente. Peraltro, nelle stesse famiglie mafiose, da sempre, troviamo individui di ogni ceto e ogni classe sociale, professionisti e specialmente avvocati e medici. Medici come Antonino Cinà, il principale “consiglieri” di Nino Rotolo, capo della famiglia di San Lorenzo. Medici come Giuseppe Guttadauro, *leader* della famiglia mafiosa di Brancaccio, nel cui salotto della abitazione, in cui scontava gli arresti domiciliari, sfilavano esponenti della borghesia cittadina, politici e avvocati con i quali si mettevano a punto strategie

politiche di respiro regionale e nazionale con l'obiettivo di asservire le pubbliche istituzioni agli interessi predatori di Cosa Nostra¹¹⁴..

4. FISCALITA' MAFIOSA

A) Cinesi evasori

Ruan Guanshui, Luo Fujun, Wang Qingjian Zhejiang, Lin Jin, Yang Yanmei, Lin Jinliang, Lin Xixi, Yang Weijun, Yu Liping, Chen Zhi Hong, Yang Weiwu, Zang Yong, Liu Aiying, Chen Bangsheng sono piccoli commercianti cinesi. Gestiscono i loro negozi di prodotti etnici nella zona di Corso Calatafimi. Non pagano il "pizzo". Subiscono continui danneggiamenti nei locali in cui è stipata la merce. Ma non ne comprendono il motivo. Non sanno di essere inadempienti. Non conoscono gli "obblighi tributari" imposti dagli "uomini d'onore" di Pagliarelli a tutti i commercianti del quartiere.

Il delfino di Antonino Rotolo, Gianni Nicchi si mostra impaziente. Vuole manifestare ad ogni costo la sua inflessibilità. Il 21 ottobre 2005, mentre i poliziotti lo ascoltano di nascosto, annuncia al suo "padrino" con tono veemente: *" da giovedì prossimo in tutta Palermo, gli facciamo danno ai cinesi..... ...la mattina alle otto arrivano i cinesi stessi, con i flex, si tagliano tutte cose, pum, pum, pum, rimontano e sono di nuovo a posto!.....gli abbiamo tagliato tutti i teloni..... i teloni tagliati e sono venuti i cinesi stessi... ma un altro gruppo che non si è visto! Arrivano*

¹¹⁴ Cfr. le intercettazioni riportate nella sentenza del Trib.Palermo del 5.4.2004, nei confronti di Abbate Mario e altri ("Operazione Ghiaccio")

questi con i camion, scaricano tutte cose, a ventiquattro ore hanno aperto un negozio completo! Ora fuoco... ”. Insomma, secondo Nicchi, con i cinesi insensibili ai tentativi di intimidazione finalizzati alla estorsione, bisogna usare il “pugno di ferro”. Rotolo suggerisce prudenza. Ma il giovane Nicchi replica: “ giovedì notte, in tutta Palermo, il corso Dei Mille, tutti! Mettiamo l’attak, in tutti, in tutti i negozi che ci sono! Giovedì notte!....Da uno devono andare!”.

La regola generale e consolidata deve essere chiara ad ogni operatore economico. Anche allo straniero. Soprattutto allo straniero che deve sapere chi comanda il territorio. La produzione di qualsiasi forma di ricchezza deve essere “tassata”. E’ in questo modo che Cosa Nostra afferma il suo dominio sulla città di Palermo e sulla provincia. Ma, Nino Rotolo vuole essere prudente. La strategia dell’immersione, predicata da Provenzano, va applicata anche sul piano pratico della realizzazione del meccanismo estorsivo. Bisogna evitare l’utilizzo di bombe e armi da fuoco. Meglio optare per danneggiamenti minimi, come la colla attak nelle serrature dei negozi, che hanno comunque un significato ben preciso per il commerciante che li subisce.

Dai “pizzini” di Provenzano e dalle conversazioni nel *residence* di viale di viale Michelangelo si capisce che Cosa Nostra è orientata verso una riscossione capillare nei confronti di imprenditori e commercianti per somme limitate. Richieste inizialmente ridotte non inducono neppure la vittima a denunciare il reato. Entra in gioco un calcolo (sbagliato) sulla sopportabilità del costo rispetto al rischio di ritorsioni mafiose. E forse alcuni nutrono la speranza di poter convivere con l’organizzazione.

Non si tratta di un semplice modo di alimentare le casse di Cosa Nostra. Non è solo una odiosa e gravissima forma di sfruttamento parassitario delle

altrui iniziative economiche. Parliamo di una vera e propria “tassazione privata”, di un “metodo” che mantiene le famiglie dei mafiosi quando questi sono in carcere, come ricorda Francesco Bonura a Calogero Mannino mentre lo sollecita a riscuotere il pizzo per l’ennesima volta da una concessionaria di autovetture: *“vorrei racimolare altri cinquecento euro....allora, cinquecento alla SEAT, cinquecento lì e sono mille euro al mese e già due persone possono campare”*¹¹⁵.

La “tassazione” non prevede evasori. E’ attuata “a tappeto” su ogni attività che lascia un segno all’esterno e nei confronti di tutti cittadini, compresi gli affiliati a Cosa Nostra. Non può e non deve sfuggire nulla alle famiglie mafiose. Ne va della reputazione dei suoi adepti. Esercizi commerciali e imprese di ogni tipo, piccole e grandi, non possono rifiutarsi di versare il “tributo”. Dal “becchino” all’impresario edile, dal mediatore al libero professionista, dal gestore del pub al titolare di una catena di supermercati, dallo straniero venditore di prodotti etnici alla società che amministra l’ospedale locale, dall’acquirente di un terreno al concessionario di moli e banchine al porto turistico.

Si prenda il passo di una discussione tra due “coordinatori” del *racket* delle estorsioni mafiose a Palermo, Francesco Bonura e Vincenzo Marcianò, captata dalla Squadra Mobile il 31 marzo 2005. Bonura rammenta all’interlocutore lo scambio di opinioni avuto con un altro *boss* (Agostino Badagliacca di Porta Nuova) sull’opportunità di selezionare le vittime del pizzo, puntando sui soggetti più facoltosi: *“.... io una volta gli ho detto a quello Agostino “lasciali stare i pesci piccoli, cerchiamo di seguire se c’è... un gamberone, un’aragosta.... dico, se c’è qualche sarda, qualche cosa... lasciamola andare”*; e l’anziano boss aveva risposto

¹¹⁵ Cfr. int. 6.5.2005 conversazione tra Bonura Franco e Mannino Calogero

“no.... io butto le lenze e prendo tutti i pesci..... tutti i pesci io devo prendere”.

Le parole di Agostino Badalamenti, uomo di vertice dell'importante mandamento di Porta Nuova, esprimono una precisa strategia, inaugurata a partire dal 1993. Cosa Nostra abbandona il modulo su cui aveva puntato nel decennio precedente. In quell'epoca, la sua forza militare gli consentiva considerevoli entrate con il traffico degli stupefacenti. E, sul piano delle estorsioni, poteva permettersi di scegliere solo le vittime particolarmente facoltose, imponendo tangenti molto alte. Ma, la situazione cambia radicalmente dopo le stragi del 1992.

La massiccia controffensiva antimafia da parte dello Stato pone a Cosa Nostra un problema di legittimazione e visibilità nelle aree su cui tradizionalmente esercita il suo potere. I vertici della organizzazione vogliono evitare lo scontro frontale con lo Stato, essendo troppo alto il rischio di capitolare. Si devono assolutamente evitare dimostrazioni eclatanti della propria forza, fatte salve situazioni estreme. E nella “tassazione a tappeto” si individua lo strumento per mantenere il controllo del territorio. Il meccanismo “pulviscolare” del prelievo estorsivo (“pagare poco, pagare tutti”) riduce i rischi di una pressione esercitata solo nei confronti di pochi imprenditori ma per somme molto consistenti.

I prelievi eccessivi possono indurre taluna delle vittime a rompere il muro dell'omertà, chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine e della magistratura. Diventa concreto il pericolo di arresto dei responsabili e l'adozione di misure di protezione di carattere militare per gli imprenditori.

B) Il “libro mastro”.

La capillare tassazione mafiosa è un qualcosa di assai concreto e attuale. Ci sono prove documentali. Una è stata raccolta dalla polizia giudiziaria nell'operazione "Grande mandamento".

Gennaio 2005. Scattano gli arresti per i complici di Bernardo Provenzano nel "feudo" di Bagheria. Le forze dell'ordine fanno irruzione pure nella abitazione del Giuseppe Di Fiore. Il "picciotto" appartiene alla famiglia mafiosa locale. Inizia la perquisizione. Nel sottofondo di un comodino della camera da letto una scoperta apparentemente uguale a tante altre. Foglietti, mazzette di denaro, alcune con indicazioni specifiche della loro provenienza scritte su post-it, titoli di credito (cambiali, assegni) ma anche una agenda, piena di annotazioni, con le espresse diciture "entrate", "uscite" o, in alternativa, "+" o "-", una sorta di libro mastro. Tutto dettagliatamente appuntato.

Esaminiamo i reperti.

Reperto B3 (lato a)

B-3

ENTRATE

POSTERIO CIMITERO	2500.
II II VIA MATARELLA	2500.
STRADA S. SINDORO	2500.
MEDIAZIONE S. FLAVIA	2000.
SCUOLA RABIERIA DICEMBRE	5000.
II II RABIERIA PASQUA	5000.
VASCA BELLA CERA	12000.
ACQUAZZA URBANA	2000.
IMPRESA SICILIANO	5000.
ASPRA DICEMBRE 2003	10000.
II II PASQUA 2004.	10000.
ZABARELLA S	5000.
ZABARELLA	5000.
IFOR. GENNAIO 2004.	5000.
II FEBBRAIO	2500
MARZO	2500
APRILE	2500.
MARZO	1500.

2) Reperto B3 (lato b)

B-3

GIUBBO IOR.	ENTRATE	1500.
SPANO		5000.
CIRULLI		2500.
BUFFA		2500.
CINO ALB.		5000.
PROVINO R.		10000.
PROVINO E.		10000.
SPARDINA		5000.
DI CRISTINA		2500.
CINO SCORTINO		2500.
MORREALE		2500.
CALESTRUZZI CASTEL.		2500.
25000		
		134.000
		27.000
		161.000
		25.000
		136.000

7 mg.

Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, che ha definito in primo grado il processo "Grande mandamento"¹¹⁶, afferma:

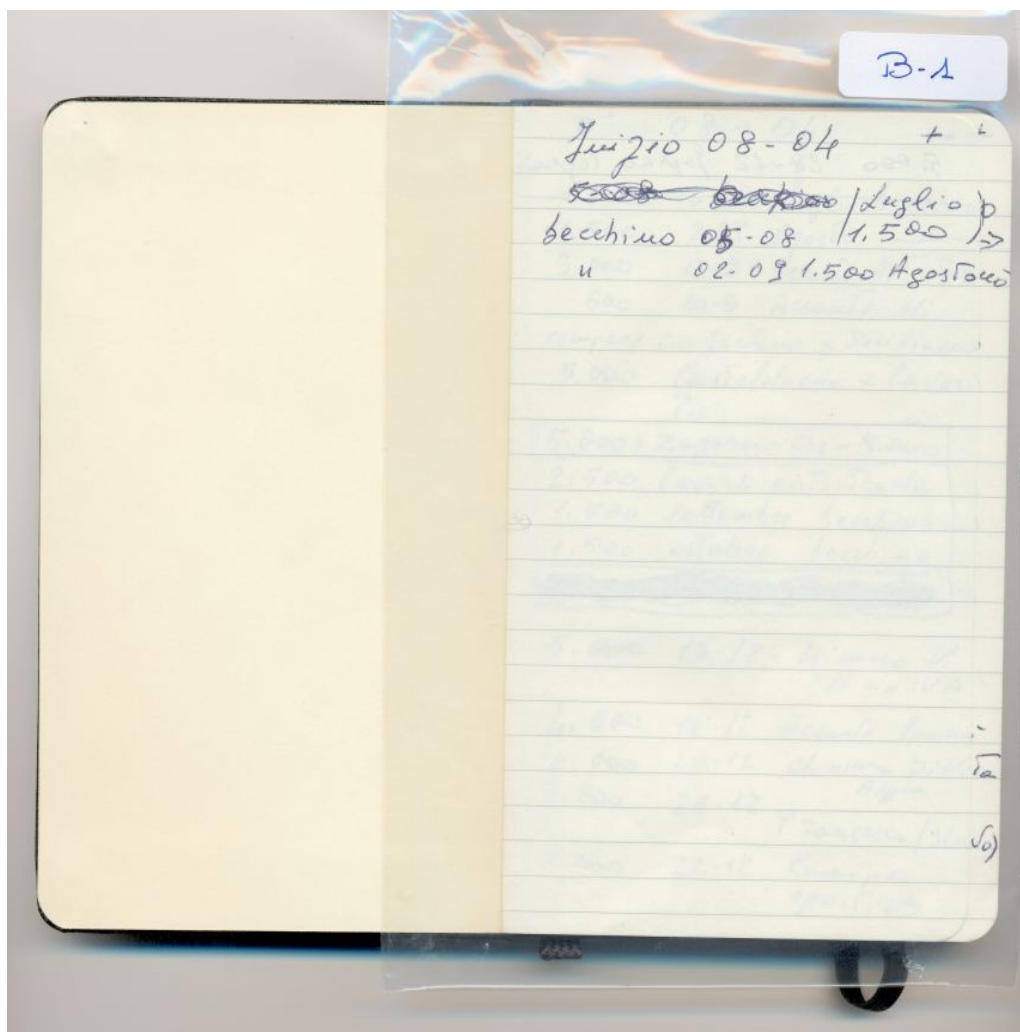
¹¹⁶ Cfr. sentenza Trib. Palermo, 16.11.2006, Spera Benedetto e altri

“nel presente reperto, scritto su ambedue i lati, la parola “ENTRATE” inserita nella parte superiore del foglio, seguita da una elencazione di nomi e luoghi (successivamente individuati come ditte e siti di lavori) con a fianco indicazioni numeriche esprime già di per sé che trattasi di una dicitura contabile che tende a differenziare il reperto da altro contenente la opposta dicitura “USCITE”.

Già l’inserimento del detto foglio in una agenda nella quale sono risultate annotate diciture come quelle relative alle USCITE con elencazione di nominativi riferibili a soggetti tutti facenti parte dell’organizzazione mafiosa bagherese, rende ragione del fatto che trattasi di una contabilizzazione analitica delle entrate della famiglia mafiosa di Bagheria.

Trattasi di conclusione che trova definitiva ed insuperabile conferma come si vedrà nell’esame analitico di ogni singola annotazione – negli esiti investigativi che hanno confermato trattarsi di ditte e commercianti svolgenti la loro attività nel comune di Bagheria, ed i cui titolari, in alcuni casi, hanno ammesso di avere pagato somme ai mafiosi del luogo”.

Reperto B1 – pagina 1 -



Reperto B1 – pagine 2 e 3 -

B-1

5.000 28-12 Goffredo Legnani

08-04 +

1.500 5-8 Luglio Becciaro

1.500 2-9 Agosto →

3.000 13-8 Accanto Ap. Spazio

600 20-8 Accanto di

compagnia Zio Gaetano x Siciliano

5.000 Castellolaccia x Lavori
Vis

5.000 + Zagora - Che - 5.000

2.500 lavoro autostrada

1.500 settembre becciaro

1.500 ottobre becciaro

5.000 11-12 - Mimmo V.
uff. co IVA

4.000 18-12 Accanto Spazio

10.000 20-12 Chiusura Di Vita
Alpa

2.000 26-12 Francesco (3000)

5.000 22-12 Campo
sportivo

I foglietti mostrati sono le tracce della principale attività illecita dell'associazione mafiosa a Bagheria e dintorni, come accerterà una consulenza tecnografica. Tracce di una attività che ritroviamo, con le stesse caratteristiche, nei discorsi di Antonino Rotolo, Francesco Bonura e

Vincenzo Marciànò, intercettati dalle forze dell'ordine nell'operazione "Gotha", quando si confrontano sui destinatari delle richieste di pizzo, su quanto si deve percepire e su chi deve riscuotere nelle zone palermitane di Porta Nuova, Borgo vecchio, Passo di Rigano, Acquasanta, Noce, Brancaccio, Pagliarelli.

Le annotazioni trovate nella casa del Di Fiore raffigurano plasticamente il modo di controllare le iniziative economiche e di gestire l'occupazione di tante persone nel "grande mandamento".

Per chi lo subisce il prelievo estorsivo oltre a gravare costantemente sul bilancio della azienda, pesa in maniera determinante sulle prospettive future, riduce le risorse disponibili da destinare allo sviluppo e può limitare gli investimenti. Chi se ne avvantaggia è la struttura organizzativa e finanziaria di Cosa Nostra.

Il "pizzo" sovvenziona le imprese degli "uomini d'onore" e permette loro di reinvestire in lucrosi affari sui mercati legali e illegali. Il "pizzo" consente a Cosa Nostra di costruire e gestire reti di relazioni che si articolano in contesti diversi riuscendo per questa via a mobilitare risorse materiali e finanziarie da utilizzare per il conseguimento dei propri fini. Grazie al prelievo forzoso le cosche sopravvivono e si riproducono. In alcuni momenti storici si è registrato un disimpegno di Cosa Nostra in importanti mercati *neri*, ad esempio quello degli stupefacenti, ma l'organizzazione, da quando esiste, non ha mai rinunciato a qualche forma di offerta di protezione.

Per questo motivo, chi commette l'estorsione, agevolando Cosa Nostra, merita una sanzione più rigorosa rispetto a quella che deve essere inflitta a colui che la pratica in contesti di criminalità comune. La messa in pericolo della collettività e delle singole vittime è più intensa e, tutto ciò, giustifica

il carico penale aggravato secondo le indicazioni dell'art. 7 della legge n. 203 del 1991.

C) Inquieto vivere

Per i giudici di Palermo¹¹⁷ l'estorsione mafiosa a danno di operatori economici, grandi e piccoli, è un dato “sistemico” più che “sistematico”. Spesso non occorre esplicitare neppure atti esemplari di intimidazione e minaccia. Molte dazioni non sono condizionate da preventivi attentati incendiari o atti di violenza particolarmente efferati. Basta una pressante richiesta di “prestito” (a fondo perduto come sa bene chi lo concede) o di “regalo” per i detenuti. Bastano semplici pretesti per ottenere la “messa a posto”, come ad esempio l’offerta dei “buoni uffizi”, a titolo di “amicizia”, per la mediazione finalizzata ad ottenere lo “sconto” sul “pizzo” apparentemente richiesto da terzi estranei. In alcuni casi gli imprenditori più accorti “anticipano” le richieste della associazione, e loro stessi si presentano per pagare, senza aver avuto al riguardo alcuna richiesta, né subito alcun danneggiamento, quale semplice risultato della *minaccia ambientale* costituita dall’esistenza di Cosa Nostra sul territorio.

Emblematica la vicenda di un venditore al minuto di capi di abbigliamento di Bagheria. E’ la storia di Angelo Di Cristina, un testimone – vittima di estorsione del del procedimento “Grande mandamento”. Nell’estate del 2002, Di Cristina viene avvicinato da un suo conoscente, Carmelo Bartolone, un affiliato alla famiglia mafiosa di Bagheria e titolare di una ben avviata impresa. Bartolone si lamenta delle ristrettezze economiche in cui vive. Gli chiede un aiuto, una somma di denaro, 4.000,00 euro. Di Cristina lo rassicura, lo invita ad aspettare un po’ di

¹¹⁷ Cfr. sentenza Trib.Palermo, 16.11.2006, Spera Benedetto e altri (Grande mandamento)

tempo, ma lo avrebbe aiutato. I due si incontrano casualmente due mesi dopo. Bartolone gli domanda se è pronto a dare la somma di € 4.000,00. Di Cristina quarantotto ore più tardi gli consegna la somma.

Il commerciante “taglieggiato” è esplicito coi magistrati. Chiarisce di non avere ricevuto alcun tipo di minaccia, di essere consapevole che quei soldi non li avrebbe più riavuti pur essendo il Bartolone un imprenditore facoltoso, ma di avere deciso di pagare per il “*quieto vivere*”. Le sue parole esprimono un modo di convivere con la mafia, la ricerca di un equilibrio stabile. E’ un atteggiamento che si consuma in una area dove da lungo tempo le cosche contendono allo Stato il “monopolio della violenza”.

A volte, con la manovra estorsiva, l’organizzazione ricava “consenso” dallo stesso delitto da lei perpetrato. Fondamentale in questi casi il ruolo di colui che nell’ambiente funge da cosiddetta “scarica”. La “scarica” è un soggetto che non pone in essere una minaccia diretta, ma, sapendo che altri “picciotti” si faranno sentire, è pronto a intervenire su richiesta dello stesso commerciante taglieggiato. Di solito, il ruolo è ricoperto da una persona nota nel quartiere come vicina all’ambiente mafioso, il quale spesso incassa il denaro dell’estorsione per conto della organizzazione.

In apparenza il tutto sembra svolgersi a favore della vittima. Ma non è altro che una attività di mediazione simulata. L’esercente, in questi casi, non riceve direttamente l’ordine di pagare da una persona che lo minaccia, ancorché velatamente. Basta la sollecitazione a rivolgersi alla “persona giusta”. Questa si presenta con il volto amico di chi è in grado di determinare una riduzione anche considerevole delle pretese della organizzazione. Il paradosso sta nel fatto che il commerciante finisce non solo per finanziare i suoi estorsori ma, psicologicamente, in qualche modo

è costretto anche ad essere grato al “volto amico” che apparentemente lo ha aiutato in un momento difficile.

E’ un risvolto degli equilibri imposti da Cosa Nostra da non trascurare anche in chiave giudiziaria. Nel momento in cui l’estorsione viene scoperta per mezzo, ad esempio, di attività di intercettazione da parte della polizia. Per il commerciante, a quel punto, se interpellato dagli investigatori si pone il problema della denuncia di quanto accaduto. In molti casi, il “taglieggiato” è reticente proprio per non “inguaiare” il “presunto amico” che aveva fatto ottenere uno sconto sul “pizzo”.

In altri termini, una volta avviato, il meccanismo della estorsione-protezione sembra riprodursi da sé. Diventa difficile sottrarsi alle richieste o semplicemente contenerle. Di fatto molti commercianti e imprenditori si rassegnano ad accettarlo nel calcolo economico o della gestione dell’impresa. E semmai, le capacità imprenditoriali vengono misurate in base all’abilità che si dimostra nell’ottenere al minor costo possibile la protezione.

D) Competenze e deleghe.

Torniamo alle annotazioni dell’agenda in possesso del Di Fiore. Tutte le entrate estorsive sono puntualmente indicate nella contabilità della famiglia mafiosa. L’organizzazione tiene aggiornata la posizione di ogni singola vittima. L’essere analitici permette di programmare gli interventi nei confronti dei “contribuenti”. Il tutto facilita pure la conoscenza del volume delle entrate della cosca.

E’ rigidissima la compartimentazione del territorio nella distribuzione degli utili derivanti dal prelievo estorsivo. Sono bandite forme non autorizzate di raccolta del “pizzo”, lederebbero in maniera irreparabile il

prestigio dell'organizzazione. Il versamento ai rappresentanti della competente famiglia risponde alla necessità "simbolica" di affermare la propria supremazia, il proprio potere "militare" e in un certo senso "politico" sul territorio.

Quello del monopolio del territorio è un principio facilmente enunciato, difficilmente mantenuto se non attraverso il reciproco riconoscimento tra gruppi o la trattativa per ottenere il permesso di agire nel territorio di altri o per determinare il vantaggio ricavabile dall'azione altrui nel proprio territorio.

Chi viola le regole della organizzazione, comunque, si espone a gravi sanzioni.

Sulla sorte che tocca agli "aspiranti protettori" non autorizzati, è esplicito Antonino Giuffrè, colui che sino all'aprile del 2002 guida il mandamento di Caccamo. Ricorda ai magistrati del capoluogo siciliano la vicenda dei fratelli Lo Cascio, Enzo e Leonardo, di Lercara Freddi. I due, con una iniziativa del tutto autonoma, avevano incendiato la finitrice di una impresa locale per indurre il titolare a versare il "pizzo". Ma, sulla base di accordi interni a Cosa Nostra, la stessa impresa aveva già provveduto alla "messa a posto" con i corleonesi. Totò Riina era venuto a conoscenza dell'episodio. Assai alterato, aveva convocato Giuffrè, competente per territorio, dicendogli senza giri di parole: *"noi siamo sicuri che gli autori di questo danneggiamento sono i fratelli Lo Cascio...se tu sei d'accordo devono morire"*. Aveva, poi, aggiunto: *"ora renditi conto pure tu e, dopo di ciò, quando sei sicuro, agisci per la loro eliminazione"*. Qualche giorno più tardi le forze dell'ordine avevano rinvenuto in una discarica di Palermo il corpo senza vita di Enzo Lo Cascio. E successivamente il fratello Leonardo era stato freddato da dieci colpi di pistola a Lercara Freddi.

Le regole sulla competenza a riscuotere sono fondamentali. Può, semmai, accadere che affiliati non appartenenti alla famiglia competente alla riscossione agiscano come rappresentati della stessa, allorquando esista un rapporto pregresso e privilegiato tra operatore economico e l' "uomo d'onore" di un'altra famiglia o vi sia la necessità di mediare tra gli interessi dell'imprenditore e quelli della cosca competente.

Francesco Bonura, sottocapo della famiglia di Uditore (mandamento Passo di Rigano), tratta direttamente una richiesta di "pizzo" con Gioacchino Guccione, amministratore della società Marina di Villa Ignea, e Vito Buscemi, titolare di un'impresa edile. La sua condotta non viola il codice mafioso, nonostante l'attività in oggetto debba svolgersi in un territorio sotto la competenza mafiosa della famiglia Arenella-Acquasanta. Bonura ha rapporti di parentela con Buscemi e conosce da tempo Guccione. Gode della fiducia di Vincenzo Di Maio, reggente della cosca competente per territorio, perché è il soggetto in grado di spuntare le migliori condizioni sull'entità del "pizzo" e sulle modalità di pagamento. Alla fine i "contraenti" stabiliscono in favore di Cosa Nostra il 3% sul volume dei lavori e le *tranches* di pagamento sugli stadi di avanzamento delle opere. Bonura, in altri termini, si è limitato a vestire i panni del procuratore del Di Maio.

L' "uomo d'onore" di Passo di Rigano Calogero Mannino, percettore del pizzo per quella famiglia mafiosa tratta direttamente una pratica estorsiva con l'imprenditore Sammaritano Giuseppe, titolare della società SICILPRODET, che opera nella distribuzione di detersivi, nonostante la competenza della cosca di Carini. Sammaritano aveva acquistato un terreno sito nella località di Carini senza chiedere il permesso alla cosca locale. A quel punto gli "uomini d'onore" del posto avevano chiesto il versamento di una tangente di 100.000,00 euro ma

l'interessato si era mostrato riottoso. Solo allora i mafiosi di Carini avevano interpellato il Mannino, il quale aveva avuto già contatti per altre vicende estorsive con il titolare della SICILPRODET. Dopo la trattativa, Mannino e Sammaritano si erano accordati per l'esborso in favore della organizzazione mafiosa di 70.000.000 di lire. Quella somma era stata consegnata allo stesso Mannino che a sua volta l'aveva fatta pervenire ai fratelli Giovan Battista Pipitone, attualmente detenuto, e Vincenzo Pipitone, entrambi al vertice della famiglia di Carini, competente per la riscossione.

In altre circostanze, lo spingersi oltre la competenza territoriale, nella trattativa sulle condizioni del programma estorsivo o nella riscossione del pizzo, può dipendere dalla necessità di individuare un "regista" dell'operazione. Può accadere quando il destinatario delle richieste sia il titolare di una attività che si articoli in sedi diverse non ricadenti tutte nel territorio di una sola famiglia mafiosa o di un solo mandamento.

Un esempio è offerto dalla ventennale estorsione ai danni della catena di supermercati del Gruppo Migliore, titolare di punti vendita (tra cui il Grande Migliore di Palermo) e "agenzie di scommesse su avvenimenti sportivi" dislocate in ogni angolo della Sicilia. E' lo stesso Giuseppe Migliore, *leader* dell'omonimo gruppo, a spiegare agli investigatori l'esigenza di avere un interlocutore unico dentro Cosa Nostra. Proprio Migliore racconta che ad un certo punto aveva incaricato per la trattativa sul "pizzo" un suo dipendente, Francesco Stassi, che sapeva essere vicino ad ambienti mafiosi. Costui aveva poi concordato con Antonino Rotolo e Antonino Cinà i pagamenti semestrali nell'ordine di 10.000 euro, per tutti i punti vendita dislocati a Palermo e in altre province della Sicilia. Nel corso di una conversazione tra Rotolo e Stassi, captata dalla Squadra Mobile, il

primo fornisce pure una serie di indicazioni in ordine alla strategia per meglio coprire e depistare la manovra estorsiva ai danni del gruppo Migliore. Rotolo chiede non soltanto denaro ma anche ventidue assunzioni di persone da lui segnalate nei punti vendita del gruppo Migliore. Inoltre, il boss di Pagliarelli suggerisce allo Stassi di invitare i commercianti taglieggiati ad iscriversi ad associazioni antiracket, per fugare ogni sospetto negli investigatori.

E' parso evidente, dal tenore dei dialoghi intercettati, che Antonino Rotolo garantisse l'equa distribuzione dei proventi di quella articolata operazione per tutte le famiglie interessate. Si sarebbe premurato di ridistribuire il profitto alle famiglie mafiose competenti per territorio in relazione al numero e alla rilevanza economica dei diversi esercizi commerciali.

L'intervento sulla vicenda estorsiva da parte di affiliati non riconducibili alla famiglia competente a riscuotere il pizzo si verifica anche sui casi controversi. Ossia quelle situazioni su cui insistono richieste tra loro concorrenti rispetto alla potenziale persona offesa, quando vi sia il dubbio sul "soggetto" legittimato a riscuotere.

E' il caso della ditta CIESSE, una piccola impresa edile impegnata in lavori di ristrutturazione di alcuni stabili nella zona di Borgo Nuovo, ricadente nell'area di influenza criminale della *famiglia* mafiosa di Uditore, mandamento Boccadifalco-Passo di Rigano. Calogero Mannino e Francesco Bonura si ritengono competenti a richiedere il "pizzo" al titolare dell'impresa, Salvatore Clemente. Dai dialoghi intercettati tra Bonura e Mannino, però si capisce che l'imprenditore era stato contattato da un uomo d'onore proveniente dalla famiglia di Cruillas, mandamento della Noce, ossia da Giovanni Nicoletti. Mannino è contrariato da questa notizia. Sostiene che chiunque abbia intenzione di iniziare un lavoro ha l'obbligo

di mettersi in contatto con la “famiglia competente”, chiedendo la preventiva autorizzazione e stabilendo il prezzo della propria “tranquillità”: “...già che il suo dovere era di cercare a qualcuno prima di mettere mano e dire io devo andare a fare questo lavoro...”.

Per comporre tale dissidio, Mannino e Bonura decidono di rivolgersi ad un esponente di prestigio di Cosa Nostra non proveniente dalla zona interessata alla specifica estorsione. La persona chiamata a prendere una posizione in ordine alla “legittimità” delle pretese (secondo le regole criminali) ed eventualmente a mediare è Antonino Rotolo del mandamento di Pagliarelli. E’ chiaro che il *boss*, in quel caso, agisce in nome e per conto della famiglia mafiosa di Uditore.

Insomma, le multiple attività di estorsione devono, sempre, essere ricollegate alla deliberazione della famiglia mafiosa e non già a personali risoluzioni criminose. Possono esservi negoziazioni che coinvolgono affiliati esterni alla cosca interessata al buon esito del progetto di prelievo estorsivo. Di solito, quelle trattative vengono affidate a personalità di indiscusso e riconosciuto rilievo nella organizzazione. Ma costoro sono chiamati a svolgere una specie di supplenza, fermo restando che il provento dell’azione delittuose rimane ad esclusivo beneficio della famiglia mafiosa competente a ricevere il “pizzo”. E’ quanto si ricava dalle numerose conversazioni tra i componenti del gotha di Cosa Nostra, Rotolo, Bonura, Cinà, captate, per alcuni mesi, dalla polizia.

Quando il caso è particolarmente delicato viene investita l’autorità suprema.

Rotolo stesso, il numero 25, è costretto a rivolgersi a Provenzano per un caso assai controverso in ordine alla entità dell’esborso a carico dell’imprenditore Salvatore Romeo. La lettera che scrive al capo dei capi è

eloquente

Carissimo amico ho ricevuto la vostra ultima e mi fa tanto piacere sentire che siete in ottima salute. Vi dico subito che per quanto riguarda il numero 28 la persona mia lo ha lasciato a chi gli ha dato quello mio perché lui non sapeva che se lo poteva prendere, ma dopo che ho letto la vostra mi sono subito adoperato per farlo ritirare e mandarlo al 28 quindi spero che la prossima settimana gli possa arrivare. Mi sto adoperando per avere i conteggi che mi avete chiesto e spero di mandarvi i biglietti così come li riceverò io spero sempre entro la prossima settimana di averli e farveli avere. Adesso vi parlo di una cosa che ho saputo adesso e che mi chiedono l'intervento vostro, a chiedere è l'amico comune mio compaesano Pietro, voi avete conosciuto anche il nipote (Corso Calatafimi). Lui è molto amico del mangimificio Romeo il quale a ricevuto da parte del vostro compaesano Mario nipote del vostro compaesano, spero che abbiate individuato le persone. Comunque voi saprete sicuramente che la ditta in questione ha dei silos al vostro paese e lui fa sapere che fino ad ora non aveva avuto mai problemi di richieste di denaro, adesso Mario gli ha chiesto 30.000 euro. E per questo il mio paesano e quindi anch'io vi chiediamo un intervento perché l'ultima volta che hanno parlato della cifra che Mario vuole (naturalmente non per lui) gli ha detto o mi fai avere i soldi o se no io mi ritiro. Quindi voi capite che il mio amico che ci tiene ha interesse che questa cosa si sistemi e io aggiungo che aspetto vostre notizie in merito e quello che sarà la vostra decisione gli starà bene al mio paesano. Naturalmente vi dico che lui per adesso abita fuori Palermo e quindi ha perduto un po di tempo per farmelo sapere io spero che questa mia vi arrivi presto. In attesa di vostre notizie vi mando tanti affettuosi abbracci, il vostro n.25

Il problema era spinoso, come si comprende dalle righe scritte da Rotolo. La decisione ultima non poteva che spettare al vertice supremo

E) “Messa a posto”.

“Ora così il discorso, se ne parlate con Pino, digli che siamo disponibili, a noialtri ci servono ventidue posti.....non dobbiamo domandare altro”. E' l'esplicita richiesta che, il 24 giugno 2005, il boss Antonino Rotolo formula a Francesco Stassi, emissario del Gruppo Migliore. I due stanno negoziando la “tassa di protezione” per l'apertura di un ipermercato “Grande Migliore” in quel di Canicattì. Rotolo non pretende soldi. A lui, quindi a Cosa Nostra, interessa poter disporre di ventidue assunzioni. La “capacità di dare lavoro” in contesti connotati da un tasso percentuale di disoccupazione della popolazione molto alto permette all'organizzazione mafiosa di presentarsi come soggetto credibile e prestigioso agli occhi di tanti siciliani.

Per la verità, non è un fatto nuovo. A Palermo, l'imposizione di uno o più dipendenti –spesso mascherata sotto forma di “guardiania”- costituisce una pratica diffusa sin dall'immediato dopoguerra. E la sentenza del primo maxi processo a Cosa Nostra ricorda che i fratelli Pippo e Antonino Calderone, sin dai primi anni cinquanta, “proteggevano” le imprese edilizie dei fratelli Costanzo di Catania in cambio non solo della tangente mensile in lire ma anche imponendo centinaia di dipendenti nei cantieri¹¹⁸.

L'episodio che coinvolge il Gruppo Migliore, di cui è chiamato a risponderne anche Antonino Rotolo, dimostra che il prelievo estorsivo non si manifesta solo con l'esazione di un tributo monetario. Questa è proprio una delle peculiarità del sistema di tassazione adottato da Cosa Nostra. Come più volte evidenziato dalle pronunce dei giudici del tribunale di Palermo¹¹⁹, quel sistema non richiama il principio di uguaglianza tra contribuenti, con obblighi che dipendono dalla natura dell'attività svolta e dalla capacità contributiva dei singoli. L'imposizione si basa piuttosto su accordi variabili tra la famiglia competente al prelievo e l'operatore economico interessato.

Si tratta, dunque, di un sistema fiscale individualizzato e personalizzato, le cui stipulazioni di dettaglio paiono fortemente condizionate dalle esigenze contingenti dell'associazione. E la personalizzazione delle “clausole contrattuali” finisce per incidere non soltanto sulla “entità” del tributo ma anche sulla sua forma di manifestazione. Le dazioni in pagamento possono essere della più varia natura. Talune determinano un forte condizionamento sulla discrezionalità dell'imprenditore “taglieggiato”. Soprattutto nel settore dell'edilizia, da numerosi accertamenti giudiziari è emerso che la “messa a posto” si

¹¹⁸ Cfr. sentenza Corte di Assise di Palermo, 16.12.1987, Abbate e altri

¹¹⁹ Cfr. sentenze Trib.Palermo, 16.11.2006, Spera Benedetto e altri, e Trib.Palermo del 5.4.2004, di Abbate Mario e altri

traduce nell'imposizione di subappalti o forniture, nelle assunzioni di favore di operai e guardiani nei cantieri; oppure, in caso di aggiudicazione di appalti, nella partecipazione a consorzi con altre imprese (perdenti), appoggiate dall'organizzazione mafiosa. In altri termini, il meccanismo di estorsione-protezione è, sovente, alla base di una fitta rete di relazioni tra persone che, volenti o nolenti, agiscono sotto la regia di "uomini d'onore", i quali in questo modo controllano l'economia locale.

Quanto all'imposizione di assunzioni nell'azienda di persone legate da vincoli di varia natura ai mafiosi, si osserva che tale pratica ha, naturalmente, pesanti risvolti sulla gestione dell'impresa. Gli operatori economici sono costretti ad assumere forza lavoro in esubero o che non ha le competenze e le capacità richieste. Inoltre, sovente accade che nell'impresa venga collocato un soggetto legato all'organizzazione criminale. Costui può essere utilizzato dalla cosca per ottenere maggiori informazioni sull'attività dell'imprenditore, realizzando un controllo dall'interno e perciò diretto sull'azienda. Non è casuale che, nelle vicende estorsive riguardanti il Gruppo Migliore, a trattare coi mafiosi sia un dipendente dell'azienda, Francesco Stassi, scelto proprio per il rapporto di affinità e conoscenza con Rotolo e Bonura.

Sulla variabilità degli obblighi verso l'associazione mafiosa e sul livello di coartazione a cui sono sottoposti certi imprenditori, particolarmente esemplificativo è il caso della estorsione ai danni dell'impresa CO.C.I. s.r.l., accertato nell'ambito del procedimento "Grande Mandamento"¹²⁰.

La ricostruzione dei fatti è fondata non solo sulla documentazione sequestrata al solito Giuseppe Di Fiore (quello del libro mastro, per intenderci) ma soprattutto sulle dichiarazioni delle persone offese. Si tratta

¹²⁰ Cfr. sentenza Trib.Palermo, 16.11.2006, Spera Benedetto e altri

di circostanze emerse in occasione della esecuzione dei lavori per la costruzione di tre vasche di compenso del complesso irriguo San Leonardo in località Carrubbelle, Chiarandà e Bellacera site nei territori ricompresi nei Comuni di Santa Flavia, Bagheria e Casteldaccia.

L'Associazione Temporanea di Imprese - composta dalla C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento s.p.a., con sede a Musile di Piave (VE) e la soc. A.I.A. Costruzioni s.p.a., con sede a Catania - si è aggiudicata i lavori per la realizzazione del complesso irriguo di SAN LEONARDO OVEST – 2° LOTTO, distretto irriguo di Bagheria. In data 13 giugno 2003, veniva chiesta all'ente appaltante l'autorizzazione per la stipulazione di un contratto di subappalto con la C.O.C.I. s.r.l. con sede a Palermo. La richiesta autorizzazione viene concessa per l'esecuzione delle condotte rientranti nella categoria OG6 e di parte delle opere civili per un importo di € 7.280.000,00.

Comincia in questo modo il calvario dell'amministratore della società C.O.C.I. s.r.l., Ugo Argiroffi, da più di 10 anni impegnato nella costruzione di opere idriche per enti pubblici. I racconti di Argiroffi e del suo collaboratore Vacante agli organi investigativi su quanto accaduto chiarisce cosa sia la "messa a posto" mafiosa.

Dopo qualche giorno, nei primi mesi dell'anno 2004, dall'inizio dei lavori sul cantiere di Bellacera, mentre si trova negli uffici adiacenti, uno dei suoi dipendenti lo avverte che un "personaggio" vuole parlare con lui. L'amministratore non si sottrae. Ascolta quella persona mai vista prima. Solo successivamente apprende chiamarsi Giuseppe Di Fiore, già notato da alcuni dipendenti della CO.CI s.r.l. tra gli arrestati nell'ambito di una operazione antimafia a Bagheria qualche tempo prima. Di Fiore non usa mezzi termini. Fa immediatamente capire che la società deve pagare per "mettersi a posto". Argiroffi teme per la sua incolumità, teme che qualcuno

danneggi gli strumenti di lavoro della società. Decide di prendere tempo. Ma rassicura l'arcigno interlocutore sulla disponibilità a versare il "pizzo". Il 14 aprile 2004, Di Fiore, accompagnato da altra persona, si ripresenta. C'è in corso il collaudo sul cantiere. Di Fiore insiste. Passa qualche giorno, Argiroffi cede. Negli uffici della CO.CI. consegna al Di Fiore la somma di € 12.000,00, versata in contanti, custodita all'interno di due buste, da lui stesso stabilita in quanto gli *"sembrava il minimo congruo per accontentarlo e per evitare di fare brogli fiscali"*.

La "messa a posto" non finisce lì.

I particolari li aggiunge il dirigente tecnico dei lavori per la CO.CI. s.r.l, Marco Vacante. Anche lui conosce il Di Fiore sul cantiere. Glielo presenta il collega Vincenzo Accidenti, il capo cantiere. Rivede di Fiore negli uffici della C.O.C.I di Palermo. Questa volta, assieme a tale Nicolò Testa, si propone per la fornitura di sabbia e per il noleggio di due escavatori.

All'inizio dei lavori la C.O.C.I. si rifornisce di sabbia presso la cava Buttitta di Bagheria e "noleggia a freddo" gli escavatori con relativi camion dalla impresa CANDIS, sempre di Bagheria. Ma Di Fiore insiste e, alla fine, la fornitura di sabbia viene accordata all'impresa del Testa con l'offerta di € 7,00 per tonnellata. A seguito di una missiva inviata dal Testa alla società San Leonardo, l'offerta veniva poi parificata al prezzo già praticato dal precedente fornitore, Buttitta Salvatore, pari a € 7,50. Una parificazione che comporta da parte dell'impresa C.O.C.I. l'emissione di una fattura, a favore di Nicola Testa, di € 8.000,00, metà dei quali sono riconsegnati a Vincenzo Accidenti, per il pagamento degli extra agli operai. In altri termini un escamotage contabile per ottenere ufficialmente in uscita denaro da utilizzare.

Ma le indebite imposizioni continuano.

Questa volta ne parla il capo cantiere Vincenzo Accidenti. Nel settembre del 2003 la C.O.C.I., per completare i lavori che aveva iniziato, deve eseguire l'esproprio di alcuni terreni. E' tutto già stabilito in base ad una procedura amministrativa, con tanto di motivazione sulla pubblica utilità delle opere. Tra i terreni interessati ve ne è uno di pertinenza della signora Lo Bue. La donna è legata sentimentalmente a Giuseppe Di Fiore, quello del "libro mastro" poi sequestrato nel gennaio del 2005. Si lamenta di quanto sta accadendo. E quando deve concretarsi l'esproprio, con la Lo Bue, presso il cantiere di Bellacera, si presenta il Di Fiore per sostenere che le condotte idriche non dovevano passare sul quel terreno. La protesta pare non ottenga l'ascolto del capo cantiere. Di Fiore, allora, decide di ritornare sul cantiere la settimana successiva. Questa volta accompagnato da Carmelo Bartolone. Il tono del Di Fiore è "*perentorio ed arrogante*", come riferisce Accidenti alla polizia. Ad un certo punto la minaccia è esplicita: in caso di esproprio il capo cantiere avrebbe "*avuto dei dispiaceri*". Ma anche in tale circostanza il destinatario del messaggio mafioso non sembra disposto a piegare il capo.

L' *escalation* intimidatoria non si ferma. Di Fiore si presenta al cantiere non solo con il Bartolone ma pure con un altro pregiudicato, Onofrio Morreale. A questo punto Accidenti cede. Come dirà alla polizia, vuole evitare problemi che si sarebbero potuti verificare con "*tale gente*". Escogita una motivazione per assecondare la minaccia. Mentirà ai suoi superiori. Dirà che il terreno della Lo Bue non è idoneo al passaggio delle condotte idriche, per la presenza delle fondazioni del traliccio ENEL che avrebbero notevolmente intralciato l'esecuzione dei lavori.

Dunque, nei casi analizzati relativi al Gruppo Migliore e alla CO.C.I. s.r.l., l'imprenditore si presenta come assoggettato alla mafia attraverso un rapporto non interattivo e il controllo della sua attività si

realizza come il meccanismo della estorsione. Un meccanismo che molto spesso si traduce nella perdita di discrezionalità su opzioni aziendali di base, come quelle relative all'assunzione del personale o all'individuazione dei fornitori. Un meccanismo che viene accettato e vissuto dalle vittime come il prezzo di una "protezione" per rischi provenienti dall'ambiente malavitoso (furti, rapine, altre estorsioni), ma in relazione al quale appare evidente che la vera fonte del "rischio" è data dalla stessa associazione che si accredita come protettrice.

Secondo i racconti delle stesse vittime che decidono di denunciare i fatti, la situazione di costrizione in cui si trovano certi imprenditori o commercianti assoggettati al "pizzo", oltre a gravare costantemente sul bilancio della azienda, pesa in maniera determinante anche sulle prospettive future. Una delle preoccupazioni principali di questi imprenditori è di non dare troppo "nell'occhio", di non essere troppo vistosi. La maggiore intraprendenza per estendere il giro d'affari viene disincentivata dalla prospettiva di richieste estorsive più esose.

Gli analisti più attenti hanno parlato di *imprenditori oppressi*. Sono quelli con cui Cosa Nostra intrattiene un rapporto di puro dominio. Pagano il "pizzo" in cambio di una garanzia del tutto provvisoria sulle loro possibilità di continuare a svolgere quella attività. Questi operatori economici sono spinti all'immobilismo, fino al punto di rifiutare le opportunità offerte dal mercato, auto-limitando la propria attività, in quanto la presenza mafiosa rende altamente rischiose nuove decisioni di investimento.

Insomma, là dove attecchisce l'impresa criminale, non può esprimersi liberamente l'iniziativa economica privata legale, data la posizione dominante che, in virtù del denaro e della intimidazione, assume quella illegale che necessariamente finisce per schiacciare od omologare in se

quella legale. Nel determinare in concreto il trattamento sanzionatorio delle singole fattispecie estorsive aggravate si deve tenere conto anche di questo profilo di gravità della condotta.

F) Protezione attiva.

“L’atto medesimo che salva dall’inimicizia dei malfattori può recare la loro amicizia con tutti i vantaggi che ci sono inerenti”. In una indagine sulle condizioni politico-amministrative della Sicilia risalente al 1876, lo studioso Leopoldo Franchetti segnalava la profonda ambiguità tra estorsione e protezione.

Circa un secolo più tardi, nel 1964, il giudice di Palermo Cesare Terranova, nel valutare la posizione dell’imprenditore Moncada a contatto con il pregiudicato Michelangelo La Barbera, afferma che “non si riesce a stabilire se sia stato vittima o manutengolo dei mafiosi o piuttosto l’uno o l’altro a seconda delle diverse convenienze”.

Ed a dimostrazione delle perduranti difficoltà di comprensione del fenomeno, l’istruttoria del primo maxiprocesso constatò che alcuni imprenditori già indicati da Leonardo Vitale come vittime di estorsione erano successivamente divenuti soci, complici, cointeressati dei loro estorsori. Le ambiguità di certi rapporti sono confermate da una deposizione resa davanti ai giudici della corte di assise di Palermo da di Tommaso Buscetta: *“ attorno alle famiglie e agli uomini d’onore vi è una massa incredibile di persone che, pur non essendo mafiose, collaborano coi mafiosi, talora inconsapevolmente. Tutto ciò dipende da quel clima perdurante di “contiguità” rispetto alle organizzazioni mafiose, che rende le stesse tanto potenti. ..Circa il tenore dei rapporti faccio presente che gli stessi non possono essere ricondotti alla situazione di assoggettamento. Si*

tratta di situazioni in cui coloro che cooperano si attendono anche vantaggi.”¹²¹

La storia giudiziaria degli ultimi venti anni ha detto molto di più su certe ambiguità. La presenza di Cosa Nostra, che sul suo territorio attua a tappeto l'estorsione, non è solo un vincolo per imprenditori e commercianti. Per alcuni può essere, o diventare, addirittura una opportunità. Molte indagini hanno messo in luce molteplici e variegati nessi fra mafia e imprese legali. Nessi non riducibili alle forme di manifestazione del condizionamento o della protezione-estorsione, ma simili piuttosto a situazioni di convivenza, scambio, collaborazione associativa, compartecipazione. In talune occasioni, gli imprenditori hanno usufruito di una “protezione attiva”, instaurando con la mafia o rapporti di collaborazione specifici e limitati nel tempo oppure rapporti di scambio diffusi, continuativi e personalizzati.

Sono operatori economici che assumono un atteggiamento opportunistico. Orientano le loro scelte in base a valutazioni strumentali e utilitaristiche sul contesto ambientale in cui svolgono la loro attività. Non agiscono per evitare l'eventuale danno minacciato dal mafioso. Ma, abbandonata ogni riserva di ordine culturale e morale, riconoscono esplicitamente il potere della cosca.

La disponibilità a trovare coi mafiosi un punto di incontro sfocia in intese con vantaggi reciproci. Ne derivano obblighi di collaborazione e di scambio assai fruttuosi per entrambe le parti. In alcuni casi l'imprenditore riesce a mantenere separata la propria identità rispetto a quella della cosca con cui conclude l'accordo. In altri finisce per essere coinvolto totalmente nelle logiche della organizzazione criminale, finendo per fornire anche prestazioni slegate dalla sua specifica attività, quali ad esempio la messa a

¹²¹ Cfr. Corte di Assise di Palermo, 16.12.1987, Abbate e altri (maxi uno).

disposizione di locali per *summit* mafiosi, per nascondere le armi, per coprire i latitanti.

Terreno di elezione di simili forme di cooperazione è senza dubbio quello degli appalti pubblici di grandi opere sul territorio siciliano. Negli ultimi venti anni, la costruzione di dighe, reti idriche, tonnare, centri di distribuzione e aree artigianali è stata l'occasione per instaurare "relazioni pericolose" tra imprenditori e "uomini d'onore". I processi celebrati nel capoluogo siciliano hanno svelato come gli amministratori di gruppi societari di rilievo regionale e nazionale, pur non appartenendo a Cosa Nostra, avessero attivamente collaborato al buon funzionamento di un sistema di spartizione occulta delle opere, intervenendo con la loro influenza ove necessario.

Uno tra i più significativi processi si è recentemente concluso con la sentenza della corte di cassazione del 29 aprile 2008 che ha cristallizzato la condanna per concorso esterno in associazione mafiosa di Filippo Salamone, imprenditore agrigentino amministratore della Impresem, Lorenzo Panzavolta, amministratore della Calcestruzzi s.p.a. (gruppo Ferruzzi-Gardini), Giovanni Bini, *manager* della Calcestruzzi Ravenna s.p.a. (Gruppo Ferruzzi-Gardini). E' stata definitivamente acclarata l'esistenza di accordi occulti per la spartizione degli appalti, coordinati anche da "uomini d'onore". E, in particolare, è stata riscontrata l'esistenza del cosiddetto "patto del tavolino". Un sistema, praticato dalla seconda metà degli anni ottanta all'inizio degli anni novanta, di turnazione negli appalti di lavori pubblici superiori a 5.000.000.000 di lire in quasi tutta la regione. Un sistema fondato su negoziazioni "a monte" che coinvolgevano attivamente anche grandi imprese del Centro Nord nel "cartello dei privilegiati".

Le notizie sull'esistenza e la voracità di questo meccanismo occulto trovano conferma nei documenti relativi alle procedure di aggiudicazione e anche nelle confessioni di alcuni imprenditori coinvolti come ad esempio Filippo Salamone. Ma sono i racconti di Angelo Siino, indicato come il "ministro dei lavori pubblici" di Salvatore Riina, e di Giovanni Brusca, già capo del mandamento di san Giuseppe Iato, a spiegare le circostanze in cui maturano certe intese.

Con l'avvento vertice dell'organizzazione di Salvatore Riina mutano i connotati dell'ordinamento mafioso. Viene abbandonata la formula di tipo "democratico-pluralista", in cui ogni famiglia aveva piena autonomia decisionale nei rapporti con il mondo imprenditoriale. Si opta per un processo di radicale verticizzazione e concentrazione dei processi decisionali in capo alla commissione.

Per lungo tempo il coinvolgimento della mafia siciliana nel settore degli appalti era rimasto circoscritto alla fase successiva alla aggiudicazione della gara, traducendosi nell'esazione del pizzo o della "messa a posto", del tutto analoga a quella incassata per altre attività economiche, al più estendendosi alla partecipazione di altre imprese protette all'assegnazione di lavori in subappalto. Al pari di quello che accadeva in altre parti d'Italia, anche in Sicilia erano gli imprenditori a imbastire autonomamente, spesso al riparo di un ombrello di protezione politica e burocratica, accordi collusivi. Eliminando la concorrenza, gli imprenditori inclusi nel cartello si spartivano gli appalti, accrescendo artificiosamente, con un gioco di offerte prefissate, i prezzi di aggiudicazione e quindi i loro profitti.

Ebbene il passaggio alla struttura "autoritaria" di Cosa Nostra determina un mutamento della filosofia di intervento dell'organizzazione. La "dittatura" corleonese intende imporre sul territorio i suoi piani

spartitori. Vuole gestire gli accordi tra imprenditori, politici, liberi professionisti. Per questo motivo Angelo Siino viene accreditato da Riina come l'interlocutore principale del mondo politico e imprenditoriale per gli appalti pubblici in Sicilia. E' lui che coordina il metodo di "turnazione pilotata" delle aggiudicazioni dei lavori. La novità sancisce, per Cosa Nostra, il passaggio da una fase "parassitaria" ad una fase "simbiotica" con il mondo dell'imprenditoria edile. Ed, inoltre, consente a realtà imprenditoriali scarsamente competitive, gestite da "uomini d'onore", di partecipare direttamente ai lavori da appaltare.

Tra gli "uomini cerniera" non c'è solo Siino. Il mondo imprenditoriale affida questo compito a Filippo Salamone. In virtù degli "agganci" con esponenti del mondo politico-istituzionale, i due *managers* di diversa estrazione sono in grado di conoscere in anticipo la gamma di opere pubbliche che verranno finanziate e che, quindi, dovranno essere appaltate. Ciò consente di elaborare un piano di turnazione sulle singole opere da aggiudicare con gli imprenditori facenti parte del "cartello" gestito dalla regia di Cosa Nostra.

Sulle singole gare, si stabilisce un coordinamento delle offerte attraverso le cosiddette "buste di appoggio". Queste sono inviate dalle imprese appartenenti al "cartello", candidate ad aggiudicarsi le gare successive. Le offerte "pilotate" creano le condizioni per determinare un margine di guadagno maggiore alla impresa aggiudicataria. I ribassi, in effetti, possono essere molto contenuti, dal momento che le altre imprese che partecipano alla gara propongono offerte non concorrenziali. Quando l'impresa che vince la gara effettua un ribasso d'asta elevato segue dopo poco tempo la perizia di

variante a correzione del ribasso, grazie anche alla complicità degli amministratori collusi.

La maggiore locupletazione dell'impresa va ad integrare la provvista per la "tangente" che la stessa impresa vincitrice deve versare a Cosa Nostra. La "tangente" poi viene distribuita. Percentuali variabili, a seconda della entità del contributo fornito, premiano rispettivamente il personaggio politico, che si è attivato per l'"acquisto" del decreto di finanziamento, il politico locale o il funzionario, che ha assicurato l'effettiva aggiudicazione della gara all'impresa indicata, nonché il gruppo mafioso che ha presidiato l'accordo corruttivo a "monte". In taluni casi le imprese aggiudicatarie versano fino al 4,50 % sul volume dei lavori, di cui il 4 % va agli esponenti di vertice di Cosa Nostra e il rimanente 0,50 % è destinato a funzionari e amministratori locali che hanno cooperato nella realizzazione del progetto delinquenziale..

Cambia, in questo modo, la prospettiva degli operatori economici a contatto con la mafia. Sulla base della programmata "turnazione", le somme di danaro, un tempo versate per evitare danneggiamenti in cantiere, fungono da "pedaggio" per l'entrata nel circuito della illecita spartizione, connotato dalla sostanziale mancanza di concorrenza.

Siino era il fiduciario di questo sistema per gli appalti non superiori ai 5 miliardi di lire. Mentre, per quelli superiori ai 5 miliardi di lire, Filippo Salamone lo sostituiva, insieme all'ingegnere Giovanni Bini della Calcestruzzi Ravenna s.p.a. (facente capo al gruppo guidato da Lorenzo Panzavolta), spalleggiato da Antonino Buscemi, imprenditore mafioso della famiglia di Passo di Rigano, già in rapporti d'affari con cava Billemi e per via della lottizzazione di Pizzo Sella.

Il sofisticato progetto di occulta spartizione viene presidiato dalla forza intimidatoria di Cosa Nostra. Le condotte che lo ostacolano vengono stroncate sul nascere. Se necessario, si fa ricorso alla manipolazione fraudolenta dei documenti della gara (sottrazione di buste). Ma in taluni casi si giunge persino a gravi episodi di violenza sulle cose o sulle persone, in perfetto “stile corleonese”. Come ricordano alcuni ex mafiosi, a conoscenza diretta della vicenda, l'imprenditore Ranieri viene ucciso per non avere accettato di rinunciare ad una gara già decisa.

Sintomatico della carica intimidatoria riversata sulla gestione di certe operazioni, appare, inoltre, l'episodio relativo alla Tor di Valle s.p.a., esclusa, inopinatamente, dalla gara SIRAP di Petralia Soprana, e, poi, costretta a ritirare un ricorso amministrativo già formulato per iscritto. Lo evidenzia una sentenza emessa dal Tribunale di Palermo del 16 luglio 1996. La gara in questione era stata bandita dalla SIRAP il 29 luglio 1989 con le forme della licitazione privata. Vincitrice risultava la associazione di imprese Siino Costruzioni e Cataldo Farinella, mentre la Tor di Valle veniva esclusa dalla competizione per un motivo formale. Ma l'amministratore delegato Catti De Gasperi contatta i propri legali per predisporre un ricorso contro la lettera di invito. Siino lo viene a sapere e, attraverso Salamone, minaccia di intervenire pesantemente, costringendo il responsabile della Tor di Valle a rinunciare al ricorso.

Il tipo di sistema descritto condiziona pesantemente le attività imprenditoriali. In particolare costituisce un grave ostacolo alla formazione di nuove imprenditorialità. E'

certamente rilevante, anche se difficile da quantificare, il numero di operatori economici “disincentivati a priori”. Compiere investimenti in zone presidiate dalla organizzazione criminale comporta, spesso, attrezzarsi per fronteggiare una concorrenza che si svolge in forme scorrette e violente. Il che significa per soggetti senza scrupoli diventare mafiosi e ottenere la protezione attiva dei mafiosi. Per altri rinunciare ad intraprendere l’attività.

A pagare i costi di un meccanismo che stronca ogni forma di concorrenza sono naturalmente i cittadini. La notevole lievitazione dei costi delle opere pubbliche, conseguenza di quel sistema, grava infatti sul bilancio pubblico.

5. ECONOMIA MAFIOSA E GIUSTIZIA PENALE.

A) L'oro del boss

“Nino i brillanti migliori di oggi sono i cinesi non più gli ebrei... più bianco è perché questi che fanno i cinesi vengono dalla Russia e le miniere della Russia sono più pure di quelle del Sudafrica....l'indiano con brillanti cinesi, il taglio cinese è il più bello perché è più basso il brillante è più largo, ha la stessa caratura..”¹²².

E' Cinà a fornire le informazioni a Rotolo. Questa volta i due non discutono di alleanze mafiose, di “tragedie” e “tragediatori”, di omicidi commessi e da commettere, e neppure di estorsioni. Il tema è la qualità delle pietre preziose, i prezzi, i luoghi di reperimento delle partite su cui mettere le mani. Cosa Nostra è inserita nel mercato clandestino dei gioielli.

Il regista degli investimenti è ancora lui, il boss di Pagliarelli. Il suo “braccio destro” nel settore dei gioielli si chiama Raffaele Sasso. In passato, una “soffiata” lo aveva consegnato alla polizia di frontiera in arrivo da un paese straniero all'aeroporto di Punta Raisi¹²³. Nelle tasche della giacca nascondeva due involucri di carta con brillanti. Così, qualche giorno più tardi, la magistratura aveva aperto un procedimento

¹²² Int. 13.10.2005 (all.to 34) tra Rotolo e Cinà Antonino

¹²³ All.33 alla int. del 28.10.2005 relativa alla conversazione tra Rotolo e Sasso Raffaele

penale per il reato di commercio clandestino in pietre preziose nei suoi confronti.

Sasso ci sa fare coi gioielli. Dopo le prime vicissitudine giudiziarie, passa qualche anno e la sua “carriera” continua agli ordini della mafia. E’ l’uomo giusto. Nipote di un “uomo d’onore”, Settimo Mineo, Sasso non ha precedenti penali per vicende che riguardano Cosa Nostra. Per il capo è affidabile. *“Era un ragazzo al di fuori di tutto.. questo ragazzo io me lo sono messo vicino”*, confida Rotolo al Bonura, spiegandogli che gli ha intestato una gioielleria in corso Calatafimi a Palermo. In quel negozio lavora anche la moglie del boss, Antonietta Sansone. Gli investimenti vengono fatti coi soldi della organizzazione. Il nome lo mette il Sasso ma gli incassi giornalieri arrivano a Rotolo.

Il boss è contento del lavoro del suo collaboratore-prestanome. Lui è una grande risorsa per l’impresa mafiosa che opera nel mercato dei preziosi. La polizia lo intercetta mentre parla con un certo “Filippo”, il 28 ottobre del 2005. I due stanno organizzando un traffico di brillanti: *“...tre con cinque pietre da trenta, tre con cinque pietre da quaranta, tre con cinque pietre cinquanta, già sono segnati ottomila...se tu hai dieci pietre da cinquanta, settanta, un carato, tieni solo pietre da dieci, quindici e venticinque, e basta”*. Sasso dimostra di muoversi con disinvoltura nel mercato clandestino: la qualità dei gioielli, i luoghi e i soggetti per reperirli, le rotte per le consegne. E’ un esperto delle speculazioni del settore. Grazie a lui, Rotolo ricicla e fa fruttare il denaro senza comparire ufficialmente.

E’ l’ennesima dimostrazione della articolazione al “plurale” degli investimenti mafiosi, ossia del superamento della “monocultura” imprenditoriale nel settore edile e dei lavori pubblici. Rotolo segue

questa logica. Così come Nicola Mandalà con la *Enterprise Service*, il quale entra nel mercato delle scommesse lecite e clandestine sugli eventi sportivi, di cui si è detto in un precedente capitolo.

Ormai l'imprenditore mafioso non concentra in un solo strumento le risorse di cui dispone. Cerca di inserirsi in reti commerciali piccole e grandi che gli consentono di mimetizzare meglio la sua consistenza patrimoniale. Un atteggiamento che, sulla base di quanto ricordato parlando del "narcosistema" degli anni ottanta, ha determinato anche investimenti nelle regioni del centro-nord Italia in società finanziarie, aziende alberghiere, piccole e medie aziende manifatturiere, società sportive, discoteche.

Quello della diversificazione degli investimenti, d'altronde, è un *leit-motiv* delle società dei "corleonesi" dell'ultimo decennio anche sul territorio siciliano. La linea viene riproposta con vigore proprio da Provenzano¹²⁴. Per il "vecchio padrino" la "strategia della sommersione" deve dar vita ad un maggiore dinamismo economico-finanziario di Cosa Nostra e, soprattutto, al suo ingresso nel capitale sociale di aziende di ogni tipo: dai grandi centri commerciali ai poli turistici, dallo smaltimento di rifiuti tossici alla sanità. Una indicazione presa alla lettera da molti "uomini d'onore", tra i quali lo stesso Nicola Mandalà per cui la parola di *Binnu* "è come il vangelo"¹²⁵.

In effetti quel "fare impresa", auspicato dal "grande capo", produce progetti ambiziosi. Emblematica ancora una volta l'iniziativa di Mandalà che promuove la costruzione di uno *Shopping Center* da 200 milioni di

¹²⁴ Sono informazioni di Francesco Campanella riportate nell'ordinanza di custodia cautelare del GIP di Palermo del 3.3.2006, nei confronti di Paparopoli e altri

¹²⁵ Cfr. dichiarazioni rese da Mario Cusimano negli interrogatori resi al PM in data 25, 26, 28 gennaio 2005 e 15 febbraio 2005

euro su 140.000 mila metri quadri di superficie, su una area di Villabate¹²⁶. Con la seguente composizione: centro commerciale Auchan, cinema multisala *Warner Village*, ristoranti, negozi. Una società di Roma, la Asset Development, che alle spalle ha clienti di gran nome come il colosso della distribuzione francese Auchan e la *Warner Bros* di Hollywood, dovrà farsi carico di dare esecuzione al progetto di edificazione del centro. Nicola Mandalà e quelli della cosca di Villabate, invece, saranno chiamati a gestire le future attività interne all'ipermercato direttamente con le loro imprese.

B) Lo schermo dei prestanome

Il capo del mandamento di Pagliarelli dispone di ingenti somme di denaro, frutto della ultraventennale attività illecita, di cui l'estorsione rappresenta solo una delle sue manifestazioni. Eppure Nino Rotolo non ha mai dichiarato redditi. I figli, la moglie, i genitori di Rotolo non dichiarano redditi. All'anagrafe tributaria, la Squadra Mobile di Palermo non trova alcuna traccia di attività imprenditoriale riconducibile a quel nucleo familiare.

Dai dialoghi nel box in lamiera, captati dalla polizia, si capisce che gli interessi mafiosi non si limitano al commercio dei gioielli. Emergono contatti quotidiani con imprenditori che realizzano lauti guadagni nell'edilizia pubblica e privata. In realtà sono solo "uomini di fiducia", "prestanome". Conversando con Rosario Inzerillo¹²⁷, Rotolo parla di milioni di euro conferiti all'imprenditore edile Francesco Pecora, che amministra la *Edilizia PECORA* s.n.c. nonché la *Francesco Pecora*

¹²⁶ Cfr. la vicenda viene ricostruita nella ordinanza di custodia cautelare del GIP di Palermo del 3.3.2006, nei confronti di Paparopoli e altri

¹²⁷ Int.23.10.2005 all.1

Costruzioni s.n.c.. E' esplicito quando, riferendosi ai mezzi finanziari alla base della attività del Pecora, sottolinea “*attenzione, no soldi suoi, soldi miei*”. E una confidenza simile Rotolo la fa anche ad un altro imprenditore legato a Cosa Nostra, ossia Carmelo Cancemi. A lui, ricordando le iniziative di Francesco Pecora, dice: “*oltre a fargli prendere tutti i lavori gli ho dato pure un miliardo in mano...però un miliardo in mano quando un miliardo erano dieci miliardi di ora*”¹²⁸.

L'*Edilizia Pecora s.n.c.* risulterà essere proprietaria di appartamenti, villette, fabbricati, terreni, capannoni, palazzi per un valore nell'ordine di alcune decine di milioni di euro. Sono tutti beni riconducibili alla sfera patrimoniale di Nino Rotolo¹²⁹. Altre intercettazioni¹³⁰ dimostrano come il boss abbia investito anche nella *Immobiliare M.P. s.r.l.* e nella *Immobiliare CI.PEL. s.r.l.*, piazzando come “prestanome” Giuseppe Perrone, Salvatore Fiumefreddo, un ragioniere, e Vincenzo Marchese, un sottoufficiale in quiescenza dei vigili del fuoco. Rotolo nutreva talmente grande ammirazione nel Marchese al punto da affidargli la somma di 500.000,00 euro da investire in borsa per suo conto.

Dai dialoghi si ricava, pure, che lo stesso Rotolo impartisce precise direttive al ragioniere Fiumefreddo per la vendita di immobili, tra cui una area di quarantaquattromila metri quadrati¹³¹.

In termini molto espliciti, Rotolo rivela al Cancemi anche la comunanza di interessi esistente con i fratelli Parisi, Angelo Rosario e Pietro¹³². Precisa di aver verificato che “*la costruzione non è cosa loro*” e che, quando

¹²⁸ Int.28.8.2005 all.2

¹²⁹ Int.ni 26.9.2005 (tra Rotolo e Fiumefreddo Salvatore); 16.10.2005 (tra Rotolo e Parisi Angelo Rosario); 4.11.2005 (tra Fiumefreddo Salvatore, Rotolo e Parisi Angelo Rosario)

¹³⁰ Int. 4.11.2005 tra Rotolo, Fiumefreddo Salvatore e Badagliacca Gioacchino

¹³¹ Int. 23.10.2005, all.1 tra Rotolo e Inzerillo Rosario

¹³² Int.28.8.2005 conversazione tra Rotolo e Cancemi Carmelo (all.2)

saranno ultimati i lavori che ancora ha *“in piedi con loro”*, riserverà agli stessi *“il lavoro a cottimo, a misura”*.

Ma nel ramo dell'edilizia Rotolo non si limita a gestire in proprio imprese mafiose, ancorché con l'ausilio di fedeli prestanome. Grazie alla forza intimidatoria di Cosa Nostra, il *boss* decide anche le sorti di altre aziende palermitane operanti nel settore, attraverso forme di “consenso preventivo” rispetto all'esecuzione di determinati lavori. In altri termini, aiuta l'espansione di imprese satellite la cui titolarità è nelle mani di “uomini d'onore” di assoluta affidabilità. Carmelo e Giovanni Cancemi sono tra questi. Oltre alla gestione dell'attività imprenditoriale, costoro si adoperano per consentire a Rotolo di comunicare con altri mafiosi latitanti, tra i quali Bernardo Provenzano, e mettendo a disposizione immobili di loro pertinenza per l'occultamento e la corretta conservazione delle armi della cosca o per riunioni tra affiliati.

I Cancemi, per tutto questo, vengono lautamente compensati. Sono talmente privilegiati nell'esercizio dell'impresa che Francesco Bonura si sente in dovere di mettere in guardia proprio Rotolo per l'eccessiva esposizione dei due imprenditori, avvantaggiati troppo frequentemente nella assegnazione dei lavori edili controllati da Cosa Nostra¹³³: *“dovunque c'è Cancemi, dovunque c'è Cancemi, dico, state attenti perché lo bruciate secondo me”*.

In realtà si tratta di *imprenditori dipendenti*. Ossia di soggetti che intrattengono con il capo di Pagliarelli un rapporto stabile e continuativo che coinvolge interamente la loro attività e spesso la loro stessa persona, secondo modalità ricorrenti, per lo più indefinite nel tempo e nei contenuti.

¹³³ Int. 9.8.2005 (*cfr. all.to nr. 9*), tra Rotolo e Bonura

Dunque, Antonino Rotolo, conosciuto come uomo d' "ordine", narcotrafficante e killer, da tempo è un uomo d'affari. Come Franco Bonura, Giovanni e Carmelo Cancemi, Angelo Rosario Parisi, assume funzioni di intrapresa economica e di conduzione di aziende impegnate nell'edilizia pubblica e privata. Ma controlla anche le imprese di altri operatori economici. Sono tutti associati mafiosi e sono tutti imprenditori che usano la forza intimidatoria e le risorse di Cosa Nostra per espandere la loro attività.

L'essere inserito tra gli imprenditori che operano nei mercati legali non fa diventare il mafioso meno criminale e meno efferato sul piano della violenza fisica. Rotolo continua a svolgere la sua tradizionale funzione di "imprenditore" della protezione privata violenta e a condurre direttamente tutti gli altri traffici illeciti, tra cui quello degli stupefacenti. A questi impegni più tradizionali aggiunge e sovrappone l'esercizio di una attività economica lecita sul piano produttivo, con la creazione di propri strumenti. La funzione di queste imprese è, nel contempo, produttiva e finalizzata al riciclaggio dei profitti illeciti. L'impresa mafiosa ha un forte potere di mercato che deriva dal poter contare su vantaggi competitivi, tra i quali figura anche la notevole disponibilità di risorse finanziarie.

Al di là di tale profilo, Rotolo, Bonura e Cinà esercitano un forte potere economico locale, figurando tra i maggiori datori di lavoro nelle aree su cui operano. La capacità occupazionale si manifesta o in maniera diretta con l'assunzione di personale nelle proprie aziende o indirettamente tramite imprese satellite o imprese sottoposte ad estorsione, come visto per il Gruppo Migliore. A ciò si aggiunga l'altrettanto forte potere politico dei *boss*, dato dalla loro propensione dell'imprenditore a godere di appoggi istituzionali, costruiti nel tempo e con la mobilitazione del "popolo" di

Cosa Nostra nelle campagne elettorali, di cui si dirà nel capitolo sui rapporti con esponenti del mondo politico.

Nell'ultimo quarto di secolo, la presa d'atto delle potenzialità criminali dell'impresa mafiosa ha indotto il parlamento italiano ad intervenire per costruire una più adeguata strategia di contrasto giudiziario. Il quadro normativo è andato progressivamente aggiornandosi, fornendo alla magistratura strumenti più incisivi di azione per aggredire i patrimoni mafiosi. Nel procedimento "gotha" sono stati sequestrati alle imprese mafiose gestite da Antonino Rotolo, Angelo Rosario Parisi e Pietro Parisi beni per un valore che si aggira attorno ai 50 milioni di euro. Si tratta di immobili intestati alla società *Edilizia PECORA s.n.c.*, di appartamenti la cui titolarità spetta a Giuseppe Rotolo, dell'intero capitale sociale e del complesso dei beni aziendali della *Immobiliare M.P. s.r.l.*, della *Immobiliare CI.PEL s.r.l.* e della *Edilizia 93 s.r.l.*, nonché del complesso dei beni aziendali della RA' GIOIELLI.

Quella misura inizialmente applicata per evitare la commissione di altri reati espressione della dimensione imprenditoriale di Cosa Nostra è sfociata, dopo le condanne di Antonino Rotolo e Angelo Rosario Parisi, per il reato di partecipazione in associazione mafiosa, in un provvedimento ablativo a favore dello Stato, ossia nella confisca.

C) Mafia-impresa o impresa-mafia.

L'operazione "Gotha" svela la dimensione affaristica delle carriere criminali di alcuni *boss* mafiosi. Taluni esperti considerano quella dimensione come tipica della "nuova mafia". Lo stesso Bernardo Provenzano indica nell'entrata di Cosa Nostra nel capitale sociale delle

aziende la nuova frontiera dell'organizzazione. Rientra in quella strategia della sommersione, funzionale a far dimenticare le nefandezze e i lutti della stagione di Totò Riina¹³⁴.

Per cogliere appieno i risvolti criminali delle storie di Bernardo Provenzano, Nino Rotolo, Salvatore Lo Piccolo, Nicola Mandalà, Gianni Nicchi, Franco Bonura, Antonino Cinà è opportuno mettere a fuoco la genesi e le implicazioni della scelta imprenditoriale, i riflessi sulla collettività, le conseguenze su interessi di rilevanza costituzionale. Una scelta che molti definiscono come la forma di manifestazione di una “nuova mafia”.

Nella letteratura delle scienze sociali, risale al 1983 la distinzione tra “mafia tradizionale” e “nuova mafia”. E’ un saggio dal titolo “*La mafia imprenditrice*” a spiegare le differenze. Distinte negli obiettivi di fondo, la prima sarebbe connotata dalla “competizione per l’onore e per il potere”; la seconda dall’impegno per la accumulazione della ricchezza. Non si esprime una pura descrizione della evoluzione di un fenomeno criminale, ma una intuizione originale per quei tempi: la mafia come impresa. Questa chiave di lettura, ricavata in buona parte dal materiale giudiziario dell’epoca, consente di spiegare i motivi della attivismo delle cosche sui mercati legali e non; ma anche di evidenziare il peso di significative sinergie: capacità di organizzare i fattori della produzione (capitale e lavoro), a cui si collega l’uso strumentale della forza intimidatoria derivante dai vincoli associativi.

Solo qualche anno più tardi, nel 1992, un altro studioso di scienze sociali, con il volume dal titolo “*La mafia siciliana*”, tenterà di specificare l’oggetto della impresa mafiosa. Lo identifica con la

¹³⁴ Cfr. ordinanza di custodia cautelare del GIP di Palermo del 3.3.2006, nei confronti di Paparopoli e altri

“protezione privata”, spiegando che l’impresa mafiosa fornirebbe una prestazione di difesa dal furto, dalla truffa, dall’estorsione, dal rapimento, fenomeni assai frequenti sui mercati legali (ad es. ittico, ortofrutticolo) e sui mercati “turbolenti” (contrabbando, droghe, armi). Si parla di “industria della protezione” proprio perché certe imprese sfrutterebbero la forte domanda di sicurezza in un contesto, quello meridionale, ove difetta la fiducia.

Senonchè, ciò che viene presentato come stereotipo della “mafia nuova” pare una vocazione piuttosto risalente nel tempo. Almeno, secondo gli studi che definiscono la criminalità mafiosa alla stregua di “un singolare ibrido di elementi di innovazione e di elementi di continuità”.

Da questo punto di vista, si afferma l’importanza del persistente sfruttamento di connotazioni sub-culturali e dell’indispensabile radicamento nel territorio; unitamente al fatto che i gruppi mafiosi, nel perseguire obiettivi di *surplus* economico e di valorizzazione del capitale attraverso attività nei settori più diversificati, rispondono pure all’esigenza di una efficace forma di controllo e ascesa sociale. Naturalmente, un simile approccio esclude che il mercato mafioso sia circoscritto alla mera “protezione” da pericoli e sfiducia.

Attualmente come in passato, dunque, Cosa Nostra non è riducibile a mero agente economico che usa la violenza. Sulla base di quanto abbiamo detto con riferimento a personaggi come Nino Rotolo, Francesco Bonura, Antonino Cinà, Nicola Mandalà, Gianni Nicchi, Bernardo Provenzano e, fino a qualche anno fa, Salvatore Riina, è ragionevole ritenere che il profilo imprenditoriale di Cosa Nostra, presente sin dall’ultimo scorcio del XIX secolo, abbia assunto uno spazio che progressivamente è andato ampliandosi.

Da questa dimensione imprenditoriale muovono le analisi sull'associazione mafiosa a partire dalla seconda metà dell'ottocento gli studi. Già nella citata inchiesta sulle “*Condizioni politiche e amministrative della Sicilia*” (1876), Leopoldo Franchetti, oltre a definire la mafia come “industria del delitto”, ne evidenziava il ruolo nelle intermediazioni commerciali e nella gestione del latifondo, ove l'illecito fungeva da *mezzo* per espandere l'attività imprenditoriale. Una propensione, questa, mantenuta e perfezionata sino alle soglie degli anni sessanta.

Poi, il “salto di qualità”, legato all'urbanizzazione susseguente all'abbandono delle campagne. Le cosche spostano i loro interessi. Dall'economia agricola passano al settore commerciale e industriale. In particolare, intervengono nel campo dell'edilizia e dei lavori pubblici. Secondo la commissione parlamentare antimafia: nell'ultimo trentennio, l'impresa mafiosa perfeziona la sua struttura economico aziendale. Radicamento ed espansione sono propiziate da disponibilità di risorse finanziarie elevate, che provengono dai traffici illeciti (armi, droga, estorsioni, usura); dal ridotto costo del lavoro, grazie all'intimidazione violenta dei lavoratori e dei sindacalisti; dalla riduzione dei costi di corruzione e dalla creazione di barriere all'entrata (con l'istituzione di cartelli, ad es. nel settore dei pubblici appalti); dallo scoraggiamento della concorrenza con forme subdole di violenza che consentono di “piazzare” prodotti non necessariamente di qualità.

Come evidenziato ricostruendo gli affari di Nino Rotolo e il sistema delle estorsioni di Cosa Nostra, la marcata fisionomia imprenditoriale consente alla mafia di ricavare nuova legittimazione nel territorio su cui operano le cosche; guadagni da destinare ad attività eversive o al

finanziamento della politica; canali per riciclare il profitto di varie attività criminali che spingono gli affari mafiosi ben oltre i confini regionali; forme simbiotiche con l'economia legale; meccanismi occupazionali per mantenere la manovalanza e i quadri del crimine, nonché forme di sostegno per le famiglie dei detenuti.

Non occorre fervida fantasia per comprendere che un simile fenomeno mette in discussione beni fondamentali del nostro ordinamento: le condizioni che assicurano la libertà di mercato, l'iniziativa economica (art 41 cost.) e la funzione sociale della proprietà privata (art 42 cost.); il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione (art 97 e 98 cost.); i diritti dei lavoratori; e finanche l'interesse al metodo democratico nella distribuzione del potere. Proprio in tale prospettiva, il contrasto all'impresa mafiosa assurge a momento fondamentale della politica criminale dagli anni ottanta in avanti.

D) Doppio binario e ordine pubblico economico.

Sulla spinta emotiva dell'omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, viene approvata la cosiddetta legge Rognoni-La Torre (n.646 del 1982). Il suo impianto recepisce il dato criminologico dell'esistenza di imprese mafiose. In precedenza tale profilo era stato solo timidamente apprezzato dal legislatore che, con l'art 120 della legge 24 novembre 1981 n.689, aveva introdotto la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per il condannato per il reato previsto dall'art 416 c.p., commesso a causa o in occasione dell'esercizio di una attività imprenditoriale.

Il legislatore del 1982 intende contrastare l'impresa mafiosa e la sua capacità di infiltrarsi nei mercati legali, con una politica criminale mirata

che opera su piani diversi. Sullo sfondo dei lavori parlamentari affiora una preoccupazione che va ben oltre i contingenti conflitti all'interno della galassia mafiosa e riguarda i risvolti sulla imprenditorialità sana italiana e non, potenzialmente interessata ad investimenti nel sud della penisola. In altri termini, il legislatore ormai tocca con mano lo svantaggio competitivo nazionale dato dalla presenza di gruppi criminali sul territorio che trasmettono diffidenza e scarsa fiducia nel "sistema paese", determinando un ulteriore impoverimento di certe regioni.

Quella analisi si traduce, innanzitutto, nella previsione di un nuovo reato associativo che sembra "fotografare" la realtà di Cosa Nostra nei metodi operativi e negli obiettivi statutari. Si tratta del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso (art 416 bis c.p.).

E' una norma che, inasprendo il trattamento sanzionatorio per i componenti delle cosche, apparentemente nasce per placare l'allarme sociale ed il senso di insicurezza fisica di tanti cittadini minacciati dall'incombente pericolo della violenza terroristica esercitata dai "corleonesi". In realtà, per come è formulato il reato, il legislatore sembra essere più interessato a garantire la correttezza dell'ordine economico, ossia delle condizioni che assicurano la libertà di mercato e di iniziativa economica, aggredite quotidianamente dalla presenza delle imprese mafiose. E nello stesso solco si iscrivono le modifiche del 1992, laddove indicandosi esplicitamente tra gli obiettivi delle organizzazioni mafiose il condizionamento del libero esercizio del voto nelle competizioni elettorali, si intende colpire ancora una volta la logica dell'accumulazione senza regole fatta anche di "accordi sotto banco" con esponenti delle istituzioni e della politica.

Col tempo il parlamento italiano perfeziona la strategia repressiva e preventiva anche sul piano dei reati tipici delle organizzazioni mafiose

tradizionali. Si introduce il reato di illecita concorrenza mediante violenza e minaccia (art.513 bis c.p.), a cui si affiancano specifiche aggravanti per i reati di favoreggiamento personale e reale (modifiche del comma 1 dell'art 378 c.p. e del comma 2 dell'art 379 c.p.). Inoltre si prevede l'ampliamento della portata applicativa della misure di sicurezza della confisca penale, che diventa obbligatoria in caso di commissione del reato di cui all'art.416 bis c.p. (art 240 comma 2 c.p.). Il legislatore, limitatamente ai beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o alla attività economica esercitata, ha creato una presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, trasferendo sul soggetto che ha la titolarità o la disponibilità del bene l'onere di giustificarne la provenienza.

Sul piano processuale-penale di stampo preventivo, si agisce sui presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione, con l'utilizzabilità delle notizie acquisite dall'alto commissario (in forza dell'art 1 comma 4 legge n.646, nel testo risultante dalla legge n.726 del 1982) e l'estensione degli effetti della misura di prevenzione a soggetti terzi rispetto al sottoposto.

Nel settore del diritto amministrativo, poi, si interviene sotto un duplice profilo. In primo luogo viene previsto un meccanismo di sospensioni e decadenze collegate al provvedimento in materia di misure di prevenzione e alla condanna per gli associati mafiosi. Inoltre, l'art 20 della legge n.646 "provvede un meccanismo di informazione attraverso il quale gli organi legittimati al rilascio delle licenze o delle concessioni, ovvero legittimati all'effettuazione delle iscrizioni per i provvedimenti conseguenti, vengono portati a conoscenza dei provvedimenti che applicano le decadenze o le sospensioni in sede di processo di prevenzione"

Negli anni novanta, il legislatore inasprirà l'azione di contrasto all'ingresso nel mercato legale dei proventi criminali dei grandi traffici

illeciti. La legge n.55 del 1990 introduce l'art 648 ter c.p. ("impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita") e riscrive l'art 648 bis c.p. ("riciclaggio"), già previsto dall'art. 3 della legge n.191 del 1978. I due reati vengono, in seguito, modificati dalla legge n.328 del 1993, che ratificando la convenzione di Strasburgo del 1990, amplia il novero dei possibili reati "presupposto". Ai reati di rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione, nonché ai delitti concernenti la produzione od il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, si aggiungono tutti i delitti non colposi.

Sul versante delle misure di sicurezza patrimoniali, l'art. 12 sexies del decreto-legge n.306 del 1992 prevede una ipotesi ulteriore di confisca penale obbligatoria, con la finalità di colpire quelle fasce di economia criminale mafiosa ormai da tempo consolidate, "di cui risulti impossibile ricostruire in maniera documentata le trasformazioni più remote e, quindi l'origine ultima". Tra i reati presupposto tassativamente indicati dall'art 12 sexies figura ancora l'associazione di tipo mafioso.

E) Impresa mafiosa e responsabilità penale .

Si è detto, nelle pagine precedenti, delle scelte del legislatore per contrastare l'impresa mafiosa. Occorre, allora, individuare i caratteri di tale realtà e, quindi, le relative responsabilità personali sul piano penale per il reato di cui all'art 416 *bis*.

La locuzione "impresa mafiosa" non esprime un concetto unitario. Lo afferma che anche una risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura del 24 luglio 2002 dal titolo "*Criminalità organizzata ed economia illegale*".

Quel contributo effettua una ricognizione del materiale giudiziario sulla materia.. In base ad una accezione condivisa, l'impresa mafiosa può essere costituita (o acquisita) per iniziativa di una organizzazione criminale la quale ne ha la gestione diretta e ripartisce gli utili tra i vari affiliati alla cosca. Ma quel fenomeno è identificabile soprattutto in strutture aziendali gestite (in modo diretto o indiretto) da un associato mafioso nel proprio esclusivo interesse, il quale utilizza nell'impresa le risorse ed i proventi, di sua esclusiva spettanza, derivatigli dall'attività criminale del gruppo a cui aderisce .

Un elemento è comune ad entrambi i casi di impresa è la forza intimidatoria del vincolo associativo quale componente anomala dell'avviamento della struttura economico-aziendale. Tali caratteristiche nel presente processo sono riscontrabili nelle aziende riconducibili ad Antonino Rotolo, Angelo Rosario e Pietro Parisi, Giovanni e Carmelo Cancemi, o, nel processo "Grande Mandamento", nelle aziende di Nicola Mandalà. Lo si è visto, più specificamente, per la società *Edilizia PECORA* s.n.c., la *Immobiliare M.P.* s.r.l., la *Immobiliare CI.PEL* s.r.l. e l'*Edilizia 93* s.r.l., nonché del complesso dei beni aziendali della RA' GIOIELLI, riconducibili agli interessi di Nino Rotolo. E una situazione analoga emerge con la *Enterprise Service* di fatto "nelle mani" di Mandalà.

D'altronde, in passato, lo si era già constatato per quelle imprese direttamente riconducibili al boss Salvatore Riina o ad associati di minore peso, quali Angelo Siino, che, a cavallo tra gli anni ottanta e novanta, partecipavano alla spartizione dei lavori pubblici, utilizzando i proventi della organizzazione e imponendo la loro presenza con omicidi, turbative d'asta, illecita concorrenza con minaccia e violenza, danneggiamenti, corruzione di amministratori e politici.

In una accezione più ampia, condivisa dalla citata risoluzione del Consiglio superiore della Magistratura, la categoria in questione tiene conto dei rapporti di simbiosi tra crimine economico e crimine organizzato. Tant'è che si include nella definizione di impresa mafiosa la c.d. “società ad infiltrazione mafiosa”, ossia, un soggetto economico, estraneo al sodalizio criminale, che instaura con questo rapporti stabili di connivenza, accettandone i servizi offerti e ricambiandoli con altri servizi ed attività complementari.

Sulla base di quelle constatazioni, vanno poste specifiche questioni attinenti alle eventuali responsabilità penali dei soggetti che gravitano nell'orbita di quella che definiamo come impresa mafiosa. Al di là del problema della imputazione ai singoli componenti della organizzazione aziendale degli illeciti “finali” o “di scopo” (es: riciclaggio, reimpiego di profitti illeciti), è sufficiente una collaborazione all'interno dell'impresa che direttamente o indirettamente sia gestita dal mafioso per rispondere del reato di partecipazione all'associazione di cui all'art 416 bis c.p.? Ed inoltre: come regolarsi di fronte alla cooperazione imprenditoriale con il gruppo mafioso, etichettata in modo esemplificativo con l'unico termine “contiguità”, ma che in realtà racchiude in sé fenomeni diversi, quali “condizionamento”, “protezione-estorsione”, “scambio”, “collaborazione associativa”, “compartecipazione”?

Ai fini di un corretto inquadramento di quelle condotte, occorre muovere dalla attuale morfologia dei fenomeni mafiosi. Come recentemente evidenziato da esperti della materia, i connotati organizzativi dell'impresa mafiosa sono quelli della impresa *tout court*. Il discreto livello di sofisticazione di certe strutture criminali denota l'esistenza di una pluralità di imprese con specializzazione delle funzioni e sovranità limitata;

direzione unitaria; pianificazione strategica delle iniziative settoriali; investimenti diversificati nel mercato globale, unitamente alla “deterritorializzazione” della struttura di base e progressiva perdita dei riti.

Su tali premesse, la tradizionale enfattizzazione del carattere giuridico-ordinamentale di Cosa Nostra risulta operazione riduttiva sul piano della comprensione del fenomeno e fuorviante sul piano dell’accertamento delle responsabilità penali in termini di art 416 bis c.p..

Il paradigma ancorato alla “specificità cultura d’ambiente”, alla storia della associazione e alle sue regole interne conserva una indubbia utilità solo sul piano della conoscenza del c.d. *nucleo operativo occulto* (tradizionalmente composto dalle imprese gestite direttamente dagli “uomini d’onore”, ritualmente affiliati alla cosca), permettendo di decodificare comportamenti e circostanze che altrimenti apparirebbero privi di significato. Ma quella utilità si affievolisce sul versante della c.d. *holding* criminale (*impresa-rete*) operante nei mercati legali e composta da collaboratori esterni (liberi professionisti, politici), tra cui imprenditori, legati al gruppo mafioso da vincoli cooperativi di varia natura.

Il nuovo dato socio-criminologico pare saldarsi con i recenti orientamenti dei giudici di legittimità in tema di partecipazione all’associazione. Numerose pronunce sottolineano come l’appartenenza alla struttura organica del sodalizio non sia l’unico elemento da cui arguire lo *status* di associato¹³⁵. Sul piano dell’elemento materiale, il concorso interno può evincersi da contributi duraturi e consapevoli all’attività delittuosa svolta dal gruppo criminale, trattandosi di condotta a forma libera e a contenuto variabile¹³⁶. Insomma si vuole evitare l’eccessiva

¹³⁵ Per tutte cfr. SS.UU.15 settembre 2005, Mannino

¹³⁶ Cfr.Cass.18 maggio 1994, Clementi; Cass. 28 gennaio 2000, Oliveri, in *Cass.pen.*, 2001, 844; Cass.11 novembre 1999, Bonavota, *ivi*, 1467; Cass.30 gennaio 1992, Abbate e altri, in *Foro it.*, 1993, II, 15 ss.

spiritualizzazione dell'elemento oggettivo della condotta partecipativa, puntando, invece, sull'espletamento di specifiche attività materiali finalizzate al perseguimento degli scopi dell'organizzazione.

Lo abbiamo visto in un precedente paragrafo con gli imprenditori Carmelo e Giovanni Cancemi nonché con Angelo Rosario Parisi. Costoro, pur avendo la titolarità dell'impresa, si muovono spesso su *input* di Nino Rotolo, godono dei vantaggi di quella posizione ma sono pronti in qualsiasi momento a ricambiare con prestazioni di varia natura che esulano dalla attività che esercitano, quale ad esempio la fornitura di immobili per nascondere armi della associazione .

Quanto all'elemento psicologico, al pari di altri reati associativi, si richiede il dolo specifico, ossia la consapevolezza di far parte del sodalizio, con la volontà di realizzarne i fini, attraverso contributi sia leciti che illeciti.

Sicchè, la veste di *socius* è sicuramente desumibile dalla attribuzione e dallo svolgimento di un ruolo nell'organigramma aziendale della impresa mafiosa, dall'inserimento nella gerarchia con il potere di dare ordini e l'obbligo di eseguire ordini; tutti sintomatici della c.d. "*affectio societatis*".

Nello stesso ambito si collocano, poi, le condotte dell' "imprenditore-prestanome" dell'organizzazione e dell'imprenditore che accetti di svolgere la propria attività in società con membri del *clan* mafioso i quali conferiscono danaro pertinente all'associazione, consentendo a quest'ultima di aumentare le sue potenzialità economiche, reimpiegando il denaro di origine illecita e ricavando ulteriori utili. Le situazioni menzionate sono tutte riconducibili all'alveo del c.d. *nucleo operativo occulto*, come tali qualificabili come partecipazione interna¹³⁷.

¹³⁷ Cfr.Cass.22 dicembre 2000, Cangialosi, Cass.28 gennaio 2000, Oliveri e altri

Questa nozione, però, si amplia nella prospettiva della cosiddetta *impresa-rete*. Nella partecipazione interna vi possono rientrare anche operatori economici che, a livello decentrato, svolgono stabilmente e consapevolmente funzioni di collaborazione, purchè la loro azione sia inserita nella strategia coordinata dal gruppo mafioso in virtù di vincoli contrattuali esterni. Ovviamente, in presenza dei presupposti indicati, la responsabilità ai sensi dell'art 416 bis c.p. può ritenersi integrata anche se il campo di azione di questi imprenditori rimanga limitato ai mercati legali.

F) Concorso esterno.

Il problema repressivo è in linea teorica di agevole soluzione se l'imprenditore è stabilmente associato alla organizzazione, come appurato nei casi di Angelo Rosario e Pietro Parisi, o Giovanni e Carmelo Cancemi.

Invece, a diverse conclusioni si perviene quando, in difetto della stabilità del rapporto collaborativo l'imprenditore asseconda, comunque, gli interessi del gruppo mafioso. Le forme di cooperazione occasionale con le cosche possono manifestarsi in tanti modi. Quelli emersi più frequentemente nei processi a Cosa Nostra sono il versamento di somme di denaro, l'assegnazione di subappalti e le forniture di materiali, le assunzioni di soggetti raccomandati da "uomini d'onore", la disponibilità a fungere da canale di riciclaggio di soldi della mafia, la garanzia prestata per la concessione di finanziamenti a imprese mafiose.

Sono situazioni in cui la cooperazione da parte dell'imprenditore "esterno" è frutto di un "compromesso" contingente e basato sul conseguimento di vantaggi reciproci. Accade, generalmente, coi titolari di imprese dotate di notevole capacità finanziaria e mezzi tecnici che accettano di collaborare *una tantum* sulla base di una valutazione strumentale e utilitaristica. L'accordo che stipulano con l'organizzazione

criminale questo genere di imprenditori non ne condiziona le scelte future. La loro azienda mantiene piena autonomia in virtù della “forte” posizione economica che occupa.

Il caso più emblematico è quello delle cosiddette “partecipazioni di copertura” nei pubblici appalti effettuate dai grandi gruppi societari del settore edile del Centro-Nord. Queste condotte vengono propiziate dal fatto che l’associazione mafiosa, in talune situazioni, non dispone di imprese locali dotate dei requisiti tecnici e delle dimensioni adeguate per potersi aggiudicare certe gare. Allora, la mafia cerca di salvaguardare i suoi interessi sostenendo l’aggiudicazione di un gruppo imprenditoriale “esterno” che le garantisca comunque tutta una serie di vantaggi. Così, all’inizio degli anni novanta, in occasione dei bandi CEE per opere di valore pari o superiore a L. 5.000.000.000, alcune società del gruppo Ferruzzi si prestarono a patti collaborativi con Cosa Nostra, dividendo i vantaggi dell’acquisizione di imponenti lavori pubblici con l’associazione facente capo a Totò Riina¹³⁸.

In realtà, accordi di questa natura sono la quotidianità di Cosa Nostra nei diversificati investimenti che le sue imprese effettuano. In simili situazioni, sovente i giudici hanno incriminato l’imprenditore colluso il reato di concorso esterno nel reato associativo (art. 110-416 bis c.p.). Naturalmente è fatta salva la responsabilità aggiuntiva in concorso con gli “uomini d’onore” per i reati-specifici, se quella collusione è sfociata in condotte di riciclaggio, la turbativa d’asta, l’illecita concorrenza mediante violenza o minaccia.

Quel tipo di incriminazione ha, pure, riaperto antiche dispute sulla applicabilità delle norme sul concorso eventuale ad un reato già di per sé molto elastico come l’associazione per delinquere. L’affidare

¹³⁸ Cass. 28 aprile 2008, Salamone Filippo e altri

all'evanescenza del concetto di "sostegno esterno alla associazione" la responsabilità penale, a parere di molti esperti, rischia di produrre "eccessi di attenzione" della magistratura nei confronti di categorie di soggetti quali imprenditori, liberi professionisti e politici, spesso involontariamente e casualmente a contatto con le organizzazioni mafiose.

A tali preoccupazioni si sono aggiunte le inquietudini del mondo politico per le iniziative giudiziarie a carico di "imputati eccellenti" a cui si è contestato proprio per il reato di "concorso esterno"; iniziative che hanno registrato una continua oscillazione dei verdetti nell'ambito del medesimo giudizio (si pensi ad es. ai casi Contrada, Carnevale, Mannino, Andreotti), alimentando "processi paralleli" nel circuito mediatico.

Tutto ciò ha costretto, in più occasioni, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione a ritornare sul vaglio di ammissibilità tecnico-dogmatico della incriminazione per "concorso esterno"; e ad individuare criteri idonei a distinguere, nella costellazione delle forme di collateralismo degli imprenditori ad ambienti mafiosi tra situazioni di sostegno esterno penalmente rilevante e comportamenti penalmente indifferenti, sia pure sintomatici di un malcostume professionale riprovevole sul piano etico.

Il Supremo Collegio ha stabilito l'ammissibilità del "concorso esterno" nel reato associativo, tracciando i confini rispetto la partecipazione interna. Per assecondare le garanzie penali date dalla tassatività, offensività e materialità dell'illecito, la fattispecie in questione, analizzata recentemente con riferimento proprio alla organizzazione Cosa Nostra¹³⁹, viene ancorata ai seguenti presupposti: a) effettività ed occasionalità del contributo; b) funzionalità immediata del contributo alla struttura organizzativa dell'ente criminale, in termini di rafforzamento o mantenimento in vita; c) volontà dell'agente di non essere organico al

¹³⁹ Cfr. SS.UU. 16 settembre 2005, Mannino

sodalizio; d) consapevolezza di quest'ultimo di sostenere con la sua condotta l'associazione nel suo complesso.

Questo orientamento sembra sancire definitivamente, anche a livello giudiziario, una verità importante dal punto di vista delle conoscenze criminologiche: non esiste mafia senza rapporti con la società, con la politica, con l'economia. Un gruppo mafioso come Cosa Nostra ha assolutamente bisogno di rapporti di collusione e complicità per riprodursi nel tempo e nello spazio. Senza una fitta trama relazionale aperta all' "esterno" la mafia non avrebbe la forza che le viene riconosciuta. E, ascoltando le conversazioni intercettate non solo nella operazione "Gotha" ma anche nei procedimenti "Ghiaccio" e "Grande mandamento", tra le principali e quotidiane preoccupazioni di Rotolo, Guttadauro, Mandalà, Cinà troviamo infatti proprio quelle indirizzate a salvaguardare e incrementare la rete di relazioni che si intrecciano a partire dal nucleo dell'organizzazione e ne costituiscono il suo capitale sociale.

G) Vittime e complici.

"Il rifiuto di un qualsiasi dialogo con Cosa Nostra finalizzato al raggiungimento di un certo punto di equilibrio condurrebbe l'imprenditore a rinunciare all'esercizio dell'impresa". Con questi termini perentori, nel 1991, il giudice istruttore di Catania¹⁴⁰ proscioglie i "cavalieri del lavoro" Costanzo dalla grave accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Il proscioglimento viene pronunciato nonostante la prova di una serie di condotte, poste in essere in cambio di protezione mafiosa, consistite nel: pagamento di somme di danaro, assunzione di favore di operai e guardiani

¹⁴⁰ Tribunale di Catania, sentenza-ordinanza, 28 marzo 1991, Amato + 64

nei cantieri, preferenza accordata a fornitori di materie prime e imprese di trasporto indicate dalle cosche locali.

Nel motivare la decisione, il giudice aveva aggiunto: *“tra le possibili ritorsioni, che portano all’assoggettamento ed alla necessità dell’omertà, vi è anche quella che possa mettere a rischio la pratica possibilità di continuare a lavorare ed apra la prospettiva allarmante di dover chiudere la propria impresa, perché altri, partecipanti all’associazione o da essi influenzati, hanno la concreta possibilità di escludere dagli appalti colui che si è ribellato alle pretese”*.

La tesi di fondo del giudice istruttore poggia fondamentalmente sul rilievo che la soluzione di “non conflittualità” con la mafia sarebbe oggettivamente per gli imprenditori siciliani senza alternativa, operando costoro in una area del meridione d’Italia connotata da forme di legalismo diffuso e pervasivo.

E’ una chiave di lettura che dà per scontata l’impossibilità di invocare l’intervento preventivo e repressivo dello Stato. E, dunque, accettare le illecite interferenze nella attività imprenditoriale rappresenta null’altro che la logica conseguenza del fatto che nelle scontro frontale con i criminali mafiosi risulterebbe perdente sia il più modesto degli esercenti commerciali sia il ricco titolare di grandi complessi aziendali. Insomma, si fornisce una interpretazione dei fatti che sembrerebbe giustificare chi cerca di convivere con la mafia. E che comunque sembra condizionata dall’anticipata percezione dei cavalieri del lavoro come soggetti estranei allo “stereotipo del criminale”.

Il caso giudiziario suscitò reazioni vivaci e contrastanti. Alcuni avevano accolto la sentenza con profonda delusione, scorgendovi un ulteriore segnale di cedimento dell’azione giudiziaria antimafia. Altri l’avevano, invece, commentata con favore, quale encomiabile esempio di

libertà di giudizio e di un convincimento che si forma senza condizionamenti extragiuridici ed extra processuali.

In realtà seguendo il ragionamento proposto dal giudice di Catania, l'efficacia dissuasiva della norma penale rischia di smarrirsi nei risvolti psicologici di una potenziale vittima, timorosa verso il crimine organizzato. La paura che induce a cedere può essere motivata, in questo senso, anche dalla sola esigenza di salvaguardare interessi individuali, in taluni frangenti di natura esclusivamente economica.

Trattando delle interazioni tra camorra e imprenditori, la cassazione ha adottato una soluzione più lineare e comprensibile¹⁴¹, che tiene conto della complessità dei meccanismi di interferenza tra economia legale ed economia illegale. Non può sostenersi –hanno affermato i giudici- che in “terra di mafia” sia sempre ravvisabile una “inevitabile coartazione” e, di conseguenza, un “compromesso necessitato” nella condotta dell'imprenditore che fornisce prestazioni di varia natura alle organizzazioni criminali. Talvolta l'atteggiamento dell'imprenditore è frutto di un calcolo squisitamente utilitaristico che culmina in una certa reciprocità di favori, come tale da sanzionare.

Valutare caso per caso, questa è l'indicazione, senza ragionare per stereotipi. Il rapporto tra l'imprenditore e la mafia può manifestarsi in un fascio di relazioni di scambio complesse e ambigue suscettibili di sottendere forme di consenso difficilmente riconducibili alla idea della coartazione o della imposizione esterna. Occorre, quindi, indagare sulla natura dello scambio, sui suoi contenuti, sui motivi che hanno spinto l'imprenditore a cooperare con il gruppo criminale. Solo in questo modo si potrà far luce su quella vasta “zona grigia” della contiguità alla mafia composta da complici e vittime.

¹⁴¹ Cass. 18 febbraio 1999 ric.Cabib

Taluni scienziati sociali propongono di valutare le condotte attraverso la distinzione tra i cosiddetti imprenditori “subordinati” e quelli cosiddetti “collusi”, in quanto basata sulla verifica empirica di certi comportamenti colti nella loro dimensione relazionale.

Secondo tale distinzione, gli “imprenditori subordinati” versano in uno stato di menomazione della libertà di autodeterminarsi a causa delle pressioni della cosca mafiosa. Indici rivelatori di tale situazione sono talune convergenti circostanze. Non solo il pagamento del “pizzo” ma anche la scarsa autonomia nelle scelte gestionali, la continua sottoposizione ai controlli sulle attività aziendali da parte dei riscossori del “pizzo”; una certa ritrosia dell'imprenditore ad impegnarsi in nuovi investimenti, in quanto preoccupato dai costi aggiuntivi che possono derivare dal pagamento della “estorsione-protezione” mafiosa. E' chiaro che, in presenza di quelle condizioni, unitamente alla prova della difficile praticabilità della “alternativa della fuga”, i contributi dell'imprenditore a favore del gruppo mafioso non sono altro che il frutto di una “coartazione”, di una estorsione. D'altronde, in questi casi, non assecondare le richieste mafiose espone indiscutibilmente l'imprenditore a rappresaglie di ogni tipo, dai pericoli per l'integrità fisica sua e del suo nucleo familiare al danneggiamento del suo capitale aziendale, sino alle minacce nei confronti della sua clientela. Di conseguenza in queste ipotesi deve scattare la scriminante dello stato di necessità.

Diversa è, invece, la connotazione dei cosiddetti “imprenditori collusi”. Per costoro l'interazione con il mondo mafioso è frutto di un calcolo razionale, talvolta di una spontanea iniziativa dello stesso imprenditore. In tali ipotesi, rimangono ampie, per l'imprenditore, sia la possibilità di negoziare i termini del “contratto di protezione” sia l'autonomia nella gestione dei contatti esterni.

Indice rivelatore della “non coartazione” può essere la sinallagmaticità del rapporto instauratosi. Alcune vicende giudiziarie relative a Cosa Nostra hanno messo in luce varie forme di manifestazione della reciprocità dei favori. Accade quando l'imprenditore viene a beneficiare dell'“ombrello protezionistico” offerto dalla famiglia mafiosa, dato ad esempio dalla salvaguardia dei cantieri, dall'inserimento nei comitati d'affari per il controllo occulto degli appalti pubblici, dallo scoraggiamento della concorrenza, dalla maggiore fluidità della manodopera occupata nelle attività, in cambio di prestazioni di varia natura a favore dei mafiosi. Tra queste, come già sottolineato, abbiamo, ad esempio, il passaggio di informazioni apprese in ragione della propria posizione nella società civile; l'agevolazione della organizzazione nell'accesso a circuiti politici e finanziari; la condivisione societaria con esponenti di spicchi della associazione criminale; l'assunzione di operai affiliati per garantirgli una copertura.

Le condotte dei “collusi” paiono tutte connotate da uno scopo imprenditoriale, rappresentato dall'espansione del giro di affari. E questo scopo si sovrappone a quello perseguito dall'associazione criminale. Se le condotte di sostegno finiscono per agevolare o rafforzare la struttura organizzativa della associazione, avranno una rilevanza penale. La continuità o la occasionalità dei contributi determinerà il titolo della conseguente responsabilità individuale.

6. COSA NOSTRA: LOBBY O PARTITO ?

A) Ideali e convenienze.

Francesco Campanella è conosciuto come l'uomo che mise il timbro sulla falsa carta di identità con cui Provenzano affrontò il viaggio per Marsiglia. Ma quella immagine è riduttiva. La sua storia esprime un metodo politico, un sistema di rapporti d'affari, un costume nella gestione della *res publica*. La sua storia permette di comprendere come possono intersecarsi agire politico e agire mafioso; quale sia il contenuto delle richieste che Cosa Nostra formula al politico che si muove nella sua orbita.

Lo confessa lui stesso ai giudici¹⁴². Non ha mai partecipato a riti di affiliazione, “punciute”, presentazioni formali. Cosa Nostra, però, la conosce bene, l'ha servita, l'ha sostenuta. Cosa Nostra lo ha condizionato fin da quando era ragazzo. Di quella organizzazione è in grado di indicare uomini, strategie, investimenti, debolezze. Molte informazioni le ha assunte stando vicino a Nicola Mandalà, suo compaesano di Villabate, diventato “uomo d'onore” per volontà di Francesco Pastoia, uno della ristretta cerchia dei *boss* che dalla fine degli anni novanta risponde direttamente a Bernardo Provenzano. Una amicizia, quella con Mandalà, che nasce dalla regia occulta dei “padrini” dietro le elezioni della amministrazione

¹⁴² Cfr. esame Francesco Campanella innanzi al giudice dell'abbreviato, udienza 30 ottobre 2007; interrogatori innanzi al Pm del 19.9.2005; 23.10.2005, 19.10.2005.

comunale. Una amicizia che si consolida con gli interessi della famiglia mafiosa di Villabate nel settore del gioco d'azzardo e del traffico della droga, negli investimenti della grande distribuzione organizzata¹⁴³.

Ha solo diciotto anni e già è molto attivo sulla scena politica di Villabate, una roccaforte della mafia di circa ventimila abitanti. Guida con passione il movimento giovanile nella sezione dei giovani della Democrazia Cristiana e partecipa alle iniziative della Azione cattolica. Ha tanti progetti e non a paura di mettersi in gioco. Ambisce ad un seggio al consiglio comunale e ha deciso di candidarsi alle elezioni del 1990. Ma c'è un imprevisto. Il cugino, Francesco Cottone, fa sapere a Campanella che sarà osteggiato dal *boss* locale Francesco Montalto. Il giovane candidato ha commesso una grave leggerezza. Prima di fare quella scelta avrebbe dovuto chiedere il permesso all' "autorità mafiosa" di Villabate e non lo ha fatto.

Campanella va avanti con le sue forze, senza preoccuparsi dell'avvertimento. Con un certo compiacimento racconta ai magistrati di avercela fatta comunque. Riporta 112 preferenze e tanto basta per essere eletto nella lista "Insieme". Ma la sua "spavalderia" dura poco. Se vuole contare qualcosa deve scendere a patti con l' "autorità". Neanche fosse un "figliol prodigo", fa atto di contrizione. Torna sui suoi passi e comincia a frequentare il *clan* politico dei Montalto. Cena spesso con Giuseppe Giannone, presidente del consiglio comunale, con il ragioniere generale del comune Gaetano Giannone, con ex assessori della precedente giunta, con altri consiglieri eletti nello stesso gruppo. Spesso, nei momenti conviviali, si vedono anche Francesco e Vincenzo Montalto. Ideali e ambizione non

¹⁴³ Su tali argomenti le dichiarazioni di Francesco Campanella rese all' udienza 30 ottobre 2007 e negli interrogatori innanzi al Pm del 19.9.2005; 23.10.2005, 19.10.2005 si saldano con le dichiarazioni di Cusimano Mario rese all'udienza del 30 ottobre 2007 e negli interrogatori innanzi al PM del 25.1.2005, 26.1.2005, 28.1.2005, 15.2.2005

sempre vanno d'accordo. Campanella è giovane, per la carriera è disposto a mettere da parte i rancori.

Dal 1994 in poi, stare con il gruppo di Montalto significa contrastare i rappresentanti locali di Forza Italia. A sostenere gli "azzurri" a Villabate c'è la famiglia Mandalà. Non si tratta solo di una contrapposizione politica. E' in atto una faida mafiosa tra i Montalto e i Di Peri, con cui si alleano i Mandalà. Si ripropongono gli schieramenti del "dopo Riina", Bagarella e Brusca da una parte e Provenzano dall'altra. Ci sono i morti per le strade: Buscemi, Spataro e, alla fine, cade anche Francesco Montalto. Lo scontro per il controllo del paese va ben oltre la "visione" diversa della società, il dibattito sul passaggio dalla prima alla seconda repubblica e le differenti opzioni partitiche .

Francesco Campanella non è convinto della scelta di schieramento. Non dimentica l'ostracismo del *boss* Montalto che lo aveva ostacolato in tutti i modi in campagna elettorale. Non dimentica la conquista del seggio solo con le sue forze, con il suo impegno e con l'aiuto dei suoi parenti. E poi, il ruolo di subalterno gli sta stretto. Dall'altra parte c'è il coetaneo, Nicola Mandalà. Il padre di Nicola, l'avvocato Nino Mandalà, gli propone di cambiare casacca per sostenere una giunta capeggiata da Forza Italia. Non è facile saltare il fosso. Ma, unendosi ai Mandalà, Francesco Campanella crede di poter fare "grandi cose". I Mandalà sono molto influenti nel paese. Hanno collegamenti con i nuovi protagonisti della politica italiana. Le perplessità sono tante. Francesco vuole protezione e garanzie per il gesto che sta compiendo. Chiede l'assenso ad un altro "uomo d'onore" del paese, Salvatore Pitarresi. Ottiene la benedizione. E' contento. Sa che con Nicola si apre una stagione diversa. Non solo interminabili riunioni politiche e trame per ridimensionare avversari, in particolare quelli interni al partito; con Nicola, finalmente, si ragiona di

affari. Nel 2000, i due costituiranno una società, la *Enterprise Service*, per la gestione di sale di scommesse ippiche e una sala Bingo a Palermo. Nicola Mandalà, naturalmente, non figura in via ufficiale.

Può occuparsi di denaro, Campanella. E' il suo "pallino", anche professionale. Lavora in banca come consulente finanziario del Credito Siciliano. Gestisce fondi pubblici di investimento per imprese, fondi europei. E' abile, preparato, spregiudicato. Coltiva sempre la passione per la politica. Ha contatti importanti. Al suo matrimonio sono suoi testimoni il *leader* dell'Udeur Clemente Mastella e l'on. Salvatore Cuffaro, che poi diventerà governatore della Sicilia. Francesco può essere una risorsa per la politica ma anche per i mafiosi emergenti di Villabate, i Mandalà.

Binnu ha riorganizzato il mandamento a est di Palermo. Nicola Mandalà è designato al comando di cinque famiglie: Bagheria, Ficarazzi, Villabate, Belmonte Mezzagno e Misilmeri. Il capo mandamento incassa il "pizzo", ricicla, investe in partite di cocaina, paga stipendi agli "uomini d'onore" e sostiene i familiari dei carcerati. Nicola ha bisogno di consigli e del sostegno di un esperto con postazione da un istituto di credito. Francesco Campanella è lui la persona giusta. Può curare investimenti, rilasciare carte di credito di copertura, attivarsi per mettere liquidi a disposizione in breve tempo, da utilizzare anche per motivi di natura personale; può gestire i conti correnti dei "picciotti" vicini al *boss*.

Nel 2004, Nicola Mandalà presenta a Campanella anche Giovanni Nicchi. Sono in affari insieme i due "rampanti" di Cosa Nostra; vogliono ritornare ad essere protagonisti nel narcotraffico internazionale. Il "delfino" di Rotolo ha la necessità di procurarsi una carta di credito per coprire le spese dell'imminente partenza per gli U.S.A. al fianco di Mandalà. Occorre aprire un conto corrente, per cui sono previsti defatiganti adempimenti

tecnici che rischiano di impedire il viaggio. Ancora una volta, pensa a tutto Francesco in tempo *record*.

Ma Nicola Mandalà chiede di più al politico Francesco Campanella. Provenzano è malato. Nicola gestisce la sua latitanza, e per salvarlo da un tumore alla prostata lo deve portare in una clinica di Marsiglia¹⁴⁴. Le forze dell'ordine cercano le orme del “fantasma di Corleone”. La minima traccia può essere sfruttata dai segugi della polizia. Serve un documento per la trasferta. Altrimenti il rischio di essere scoperti è altissimo. Nicola confida tutto all'amico Francesco Campanella e pretende un aiuto da lui che in quel momento presiede il consiglio comunale di Villabate. Francesco non si tira indietro, non può farlo, teme la reazione di Nicola. Data la sua carica, accede con facilità ai servizi del municipio. E può permettersi di chiedere aiuto al sindaco Carandino. In una notte preparano il documento con la foto del padrino intestandolo a Gaspare Troia, il papà di uno degli uomini di Mandalà. Non basta. Campanella, attraverso la Enterprise Service, prepara anche i telefonini per la “staffetta” che conduce l'anziano *boss* fino in Francia.

Siamo di fronte, dunque, ad un uomo completamente “a disposizione”, “nelle mani” della cosca. Un uomo che ricambia la mobilitazione in suo favore in occasione delle campagne elettorali. Ma il rapporto tra Mandalà e Campanella è solo una delle possibili forme di interazione tra l'organizzazione mafiosa e il politico.

L'ambizione avvicina Campanella a Cosa Nostra, ma la frequenza di quel contatto e la natura delle prestazioni rese dal primo lo rendono subordinato ai *desiderata* della cosca di Villabate. Per l'organizzazione è una soluzione “comoda”. Offre il vantaggio di semplificare il problema dei

¹⁴⁴ La vicenda è ricostruita in Ord. di custodia cautelare del Trib.di Palermo nei confronti di Paparopoli +17 n.12847/05 R.G n.r. (faldone 11 n.1)

rapporti con il circuito istituzionale locale, eliminando la necessità di dover ricorrere, per ogni singola questione, a lunghe trattative, pressioni, accordi ed alleanze con uomini politici esterni alla famiglia mafiosa. E' più facile in questo modo condizionare l'amministrazione comunale e strumentalizzarla per i propri interessi.

B) “Uomo ponte”

Le ammissioni di fronte ai magistrati di Palermo non lasciano dubbi. Nel momento in cui diventa consulente in materia di sviluppo locale del sindaco Carandino, Campanella agisce in nome e per conto della famiglia mafiosa di Villabate¹⁴⁵. Si interessa di ogni provvedimento relativo alla programmazione edilizia, agli appalti, ai cottimi fiduciari, alla raccolta dei rifiuti. Insomma controlla per i Mandalà ogni determinazione che possa in qualche modo coinvolgere gli affari della cosca.

Il culmine di questa attività Campanella lo raggiunge con il progetto di costruzione dell'ipermercato Auchan a Villabate. Si tratta di un centro commerciale enorme, con tanto di cinema multisala e centinaia di negozi. Racconta di essere stato il “regista” di una operazione che avrebbe portato alla famiglia mafiosa locale non solo tanto denaro ma anche enorme prestigio e potere, soprattutto potere di dare occupazione, quei posti di lavoro che al sud scarseggiano sempre.

E' Campanella a selezionare il candidato sindaco alle elezioni comunali del 2001, Lorenzo Carandino di Forza Italia, e a calibrarne il programma elettorale in funzione di un intreccio di scambi nascosti finalizzati alla

¹⁴⁵ Ord. di custodia cautelare del Trib.di Palermo nei confronti di Paparopoli+17 n.12847/05 R.G n.r. (faldone 11 n.1)

realizzazione dell'obiettivo. E' Campanella a presentare Carandino all'imprenditore Paolo Marussig, ispiratore del progetto e socio forte della Asset, una azienda romana che vuole costruire a Villabate. Più precisamente, Campanella mette il Marussig in condizione di proporsi per scrivere un contributo programmatico specializzato da aggiungere all'iniziale programma elettorale del Carandino. E' ancora Campanella ad illustrare l'ambizioso progetto edile al presidente della regione Cuffaro.

Il consulente del sindaco non può trascurare neppure i minimi dettagli di un *business* che si aggira sui 200 milioni di euro e che coinvolge 152 proprietari di terreni che insistono sull'area in cui dovrà nascere l'ipermercato, i quali, volenti o nolenti, dovranno "sloggiare".

Campanella deve trovare il sistema per far passare la variante allo strumento urbanistico per trasformare la destinazione d'uso dell'area interessata. Funge da "uomo ponte". Contatta imprenditori senza scrupoli, grandi nomi del settore finanziario e bancario della regione cooptati in qualità di consulenti-garanti, esponenti politici di primo piano, progettisti e capi mafia.

La pressione intimidatoria della cosca di Mandalà è integrata dalla corruzione. Il compito di gestire il versamento della tangente è assegnato al consulente del sindaco. Nelle sue confessioni Campanella ricorda¹⁴⁶:

"per adempiere alla volontà di Mandalà Nicola dovevo concordare con Marussig la questione della tangente per l'approvazione del Piano che il Mandalà mi aveva richiesto in 300 milioni di vecchie lire. Tale tangente fu concordata da me e Marussig alla presenza dell'ing. Di Noto all'aeroporto di Fiumicino durante il transito di un viaggio che

¹⁴⁶ Cfr. dichiarazioni contenute nella ordinanza di custodia cautelare del Trib.di Palermo nei confronti di Paparopoli+17

effettuiamo io, Mandalà Nicola, Messina Tiziana e mia moglie alla volta delle Seychelles, viaggio di piacere che fu interamente pagato dal Mandalà. In quel luogo chiesi a Marussig la sua disponibilità a versare la somma di 300 milioni di lire, 100 alla approvazione del piano e 200 al decreto definitivo che sarebbero servite ad approvvigionare il sistema comunale, funzionari e consiglieri comunali compresi. Il Marussig mi disse che era molto fuori con il budget pertanto mi chiese di poter ridurre la tangente a 200 milioni e mi chiese di poter effettuare il pagamento estero su estero in modo da poter rendere l'operazione il meno visibile possibile.”

Ci vogliono competenze tecniche e appoggi politici, per garantire alla cosca di Mandalà un ruolo da protagonista principale nell'intermediazione immobiliare, nell'appalto, nella gestione dei posti di lavoro, nella conquista di spazi propri all'interno del centro commerciale da gestire direttamente con soggetti mafiosi o da affidare a cartelli commerciali a cui imporre il pizzo fin dall'insediamento delle singole attività.

Francesco Campanella fa tutto questo per i vantaggi che di tanto in tanto gli accorda Nicola Mandalà. Ma Campanella percepisce pure un compenso di 4.500,00 euro mensili dalla amministrazione comunale di Villabate, che ovviamente attinge dai fondi della collettività. E sempre dai fondi provenienti dai contribuenti si ricaverà anche la copertura per tutte le manovre corruttive del caso. Non in maniera diretta naturalmente, ma attraverso una lievitazione dei prezzi pubblici dell'operazione.

C) *Boss, politici, clientes*

Finanziamenti, decisioni sulle opere da realizzare, varianti ai piani regolatori, formazione delle commissioni giudicatrici, identità di coloro che

decidono, disponibilità di informazioni tempestive sull'andamento delle procedure. Le tangenti a funzionari e consiglieri comunali di maggioranza e opposizione possono non essere sufficienti. Gli accordi con gli imprenditori non bastano. Per trasformare in realtà i "sogni di gloria" con la realizzazione dell'ipermercato di Villabate, Antonio e Nicola Mandalà devono "fare politica". Se pur non impegnandosi in prima persona, devono riuscire a condizionarla con uomini di fiducia nei posti chiave delle istituzioni. Campanella è uno di questi. E come lui il sindaco Carandino. Ma il sostegno a quelle carriere politiche richiede mobilitazione del consenso e controllo dei voti. Sono risorse indispensabili per il rafforzamento e l'espansione di Cosa Nostra. Sono risorse presenti da tempo nel suo patrimonio genetico.

La Sicilia è la metafora del sud dell'Italia. Il tessuto produttivo fragile, da sempre, la vincola alla politica degli incentivi e dalla gestione dei flussi di finanziamento pubblico. Uno degli obiettivi strategici di Cosa Nostra, a partire dagli anni settanta, consiste nella progressiva conquista di una quota privilegiata nel mercato della spesa e della assistenza pubblica nel Mezzogiorno.

Nei primi venti anni della Repubblica, come osservano ripetutamente storici e sociologi, quel mercato era stato gelosamente monopolizzato dal potere politico. Le sfere di influenza dei patroni clientelari e le sfere di influenza dei *leader* mafiosi erano distinte. Le prime superavano di gran lunga le seconde per la qualità e l'ampiezza delle prestazioni fornite. Era nelle mani dei politici locali la distribuzione dei sussidi, delle pensioni, dei posti di lavoro nel settore pubblico e, più in generale, la gestione della cosiddetta economia assistita del Mezzogiorno.

Con l'affermarsi della spiccata vocazione imprenditoriale delle cosche, la situazione muta sensibilmente. Progressivamente si riduce la

distanza fra reticoli politico-clientelari e reticoli del potere mafioso, fino al punto che quelle due realtà trovano significativi punti di convergenza, come ormai dimostrano tante pagine della giustizia penale italiana.

E' una situazione che dipende da diversi fattori, ma occorre segnalarne uno in particolare. Cosa Nostra può contare su seguiti clientelari autonomi e su autonome basi di potere. Il controllo del territorio e l'infiltrazione capillare nelle attività economiche ha un grande peso.

Lo si è visto con la gestione delle estorsioni. Ad un certo punto al "Gruppo Migliore" Nino Rotolo non chiede somme di danaro ma posti di lavoro per "piazzare" dei clienti. In tanti altri casi la "messa a posto" consiste nella elargizione di favori solo indiretti per la cosca. La prestazione a carico dell'estorto il *boss* la destina effettivamente ad un terzo-"cliente". E, d'altronde, con la "protezione attiva" derivante dal sistema spartitorio degli appalti espresso dal "metodo del tavolino", Riina e Provenzano non si limitano a rafforzare le imprese mafiose di loro diretta emanazione, altrimenti non competitive, ma agganciano anche altre imprese, esterne alla organizzazione, a cui impongono assunzioni o chiedono favori per terze persone. Quelle assunzioni e quei favori si traducono in forme di consenso per l'associazione e, quindi, in potenziali forme di consenso elettorale.

Negli anni ottanta, Cosa Nostra reinveste nel commercio o nel settore turistico profitti ottenuti illegalmente; e dispone di ramificate catene di produzione e distribuzione degli stupefacenti sul mercato italiano. Tutte queste attività sono delle macchine economiche che possono essere facilmente trasformate in "macchine elettorali", strumenti di pressione politica molto rilevanti. Se, a quanto detto sinora, si aggiunge l'ulteriore elemento costituito dalla crescita sia del numero complessivo che delle dimensioni medie delle stesse famiglia-impresa mafiosa, si è in grado di

avere un quadro realistico delle possibilità di influenza politica delle cosche.

Ebbene, in una situazione di legalità debole e di dura competizione politica, con riguardo alla quale non contano più gli ideali o i progetti di miglioramento delle condizioni della collettività ma solo i “favori” che possono essere elargiti, l’agire mafioso risulta avvantaggiato. Agli occhi di tanti cittadini è credibile e va appoggiato chi “riesce a mantenere le promesse”, chi “riesce a garantire sul serio” una pensione, un posto, un sussidio, un contributo. La rete di conoscenze e di personaggi che non possono sottrarsi alle richieste dei *boss*, la capacità di minacciare e infliggere sanzioni, la possibilità di risolvere direttamente problemi pratici ai singoli costituiscono evidenti vantaggi della mafia rispetto ai redistributori clientelari classici. Quasi nessuno di questi, in certe realtà del meridione d’Italia, dispone oggi del potere e della determinazione necessari per imporre la propria volontà su un apparato pubblico sempre più atomizzato.

Sin dagli anni ottanta, i capi, Riina e Provenzano, sono consapevoli delle potenzialità politiche di Cosa Nostra. Sanno di poter decidere le sorti di molti candidati orientando le preferenze, sanno di potersi permettere patti di scambio con politici di ogni levatura e persino di poter costruire candidature di persone che fanno parte del loro popolo. Lo sanno e attribuiscono grande importanza alla capacità di mobilitazione elettorale della organizzazione che comandano. E’ noto che nella seconda metà degli anni ottanta, crescendo la disillusione nei confronti della Democrazia Cristiana, Cosa Nostra cerca un nuovo veicolo politico per i suoi interessi. Alle elezioni politiche del 1987, delle *avances* vennero fatte in direzione del Partito Socialista, portatore di principi garantistici che indirettamente favorivano i piani della organizzazione. E quando nel 1992 si conclude con

pesanti condanne il primo maxiprocesso a Cosa Nostra, si comincia a coltivare nell'ambito della organizzazione il progetto di creazione di un movimento separatista dal nome "Sicilia Libera, con coinvolgimento diretto di uomini interni al crimine organizzato, come riferito dal collaboratore di giustizia Tullio Cannella¹⁴⁷, molto vicino a Leoluca Bagarella. Ai capi non sfugge che questo progetto è ambizioso ma di difficile realizzazione. Per questo si lasciano aperta un'altra possibilità: cercare rapporti e offrire sostegno a nuove forze politiche nazionali che stanno nascendo sulle rovine del vecchio sistema dei partiti, come suggerisce il boss Bernardo Provenzano.

D) Cabina di regia

Provenzano, in realtà, è cauto coi politici. Non si fida. Ai suoi uomini manifesta la disillusione verso questa categoria di persone. Però si rende conto che è importante averli dalla propria parte. Con prosa sgrammaticata rivela il suo ambivalente stato d'animo al latitante Salvatore Genovese, in un "pizzino" risalente all'ottobre del 1997:

"Ora tu mi informi che hai un contatto Politico di buon livello, che permetterebbe di gestire molti e grandi lavori, e prima di continuare tu volessi sapere come la penso io: Ma non conosco non posso dirti niente, ci vorrebbe conoscere i nomi? E sapere come sono loro combinati? Perché oggi come oggi non c'è da fidarsi di nessuno, possono essere Truffaldini? possono essere sbirri? possono essere infiltrati? E possono essere sprovveduti? E possono essere dei grandi calcolatori, ma se uno non sa la via che deve fare, non può camminare, come io non posso dirti niente".

¹⁴⁷ Cfr. V.dichiazioni di Tullio Cannella riportate nella sentenza della Corte di Assise di Palermo, 10.2.1999, Bagarella e altri in falconi, 16, 17, 18

Truffaldini, sbirri, sprovveduti, calcolatori. Non è una visione propriamente lusinghiera della classe politica. Senza il conforto di una conoscenza diretta o informazioni precise sulla persona, fidarsi del politico pare un azzardo per definizione. E poi bisogna avere le idee chiare sul cosa si vuole prima di interagire con la politica. Sapere cosa chiedere, come chiederlo e in che modo ottenere la promessa dell'adempimento.

Per questo motivo, il *leader* corleonese arrestato a Montagna dei Cavalli crea una “cordata riservata” che studia il modo di interagire con la politica ed elabora le linee guida dei progetti possibili. Ne parla Antonino Giuffrè¹⁴⁸, che ha percorso buona parte della sua carriera criminale a contatto con *Binnu*. Giuffrè usa l’etichetta “cordata di Provenzano” per indicare il gruppo ristretto di “*consiglieri*”, di “*persone lungimiranti*” che, a partire dall’inizio degli anni novanta, viene chiamato a raccolta riservatamente dall’anziano *boss* per le questioni più delicate. Quel *trust* di cervelli deve aiutarlo a tessere la trama per recuperare consenso e intrecciare nuovi legami dopo le stragi del 1992 e del 1993.

Provenzano li sceglie per le loro esperienze professionali, per i contatti con ambienti istituzionali e per la fedeltà assoluta alla causa di Cosa Nostra. Per molto tempo, di certi argomenti, gli uomini dell’*entourage* possono parlane solo con l’anziano *leader*. Dai racconti di Giuffrè in quel gruppo, composto anche da Tommaso Cannella e Pino Lipari, spicca la personalità di Antonino Cinà, il medico che per un lungo periodo aveva curato Salvatore Riina da suoi acciacchi¹⁴⁹. Nei foglietti rinvenuti nel covo di Montagna dei Cavalli Cinà è il numero 164. Giovanni

¹⁴⁸ Cfr.dichiarazioni riportate nella ordinanza di custodia cautelare del Trib. Palermo del 10.7.2006, Mercadante Giovanni in fald.41

¹⁴⁹ Cfr.dichiarazioni Giuffrè Antonino riportate nella ordinanza del Trib. Palermo del 10.7.2006, Mercadante Giovanni

Brusca gli attribuisce la responsabilità di aver stilato il famigerato *papello*, cioè la lista di richieste che Riina avrebbe sottoposto allo Stato dopo la strage di Capaci.

Cinà regge il mandamento di San Lorenzo e, ad avviso dell'anziano "uomo d'onore" di Caccamo, è la "mente politica" dell'*entourage*. Gruppo in cui Giuffrè annovera pure l'onorevole regionale Giovanni Mercadante¹⁵⁰, anche lui medico, eletto nel 2001 nelle liste di Forza Italia e in grande ascesa nel partito nei mesi che precedono il rinnovo del parlamento siciliano del 2006.

Il 2006 è un anno cruciale per la politica italiana e regionale. Cambierà la composizione di Camera e Senato, si rinnoverà l'Assemblea regionale Siciliana, si rinnoveranno tanti consigli comunali. Cosa Nostra è in stato di fibrillazione, gli uomini di Provenzano sono in stato di "all'erta". Il "Gotha" è chiamato a scelte importanti che lasceranno il "segno" per gli anni venturi.

L'Italia bipolare probabilmente è ad un bivio. Ma in Sicilia il Polo delle Libertà è ancora forte di quel 61 a 0 del 2001, con una componente UDC che, oltre ad esprimere il presidente della regione, costituisce quasi un terzo dell'elettorato nazionale di quel partito. La decisione sulla coalizione da votare sembra scontata, c'è una netta preferenza per il Polo delle Libertà. Piuttosto, bisogna decidere se "internalizzare" la rappresentanza politica, ossia se mobilitare il proprio peso elettorale in favore di membri interni alla associazione da presentare come candidati, appoggiando quindi persone legate da stretti vincoli di amicizia o parentela al capo o ai capi delle cosche, come nel caso del rapporto tra Mandalà e Campanella; oppure stipulare patti di scambio con politici esterni alla associazione su singole questioni, lasciando autonomi i contraenti e quindi

¹⁵⁰ Cfr.dichiarazioni riportate nella ordinanza del Trib. Palermo del 10.7.2006, Mercadante Giovanni

evitando una esposizione pubblica troppo evidente; o ancora, se far confluire i voti su alcuni candidati a loro insaputa, al solo fine di tentare di accreditarsi nei loro confronti per iniziative future o per lanciare un segnale ad altri politici.

Non collateralismo ma *leadership*, è questo l'orientamento prevalente. E allora la prima scelta appare come la più congeniale. Internalizzare la rappresentanza significa essere più forti nella costituzione di *lobby* politico-mafiose da utilizzare in posizioni chiave della vita economica, politica ed istituzionale allo scopo di monopolizzare o di controllare le risorse e i servizi strategici di una data comunità o di un dato settore.

Nel box di lamiera, dove sono installate le cimici della polizia, Rotolo, Cinà, Bonura e altri affiliati discutono senza riserve di quegli argomenti sin dal luglio del 2005. Si incomincia a tessere la trama. I *boss* vogliono essere pronti per il momento cruciale in cui si giocherà la partita. Pretendono posti nel consiglio comunale e in quello provinciale. Scelgono candidati per le elezioni ormai prossime e si attivano per affiancarli a uomini influenti dello schieramento del Polo della Libertà, in particolare di Forza Italia e dell'UDC.

Sembra essere ancora una volta Cinà a ragionare con lucidità sul tema del giorno. La polizia lo ascolta mentre pianifica la strategia politica di Cosa Nostra con Nino Rotolo. Parlano del deputato regionale Giovanni Mercadante, primario dell'Ospedale Civico. In cambio dell'appoggio elettorale offerto dalle cosche per le elezioni del rinnovo dell'ARS, Mercadante dovrà sostenere al consiglio comunale il prescelto dei *boss*, Marcello Parisi, consigliere di circoscrizione e nipote dell'associato mafioso Angelo Rosario Parisi.

E) Candidati e costruzione del consenso

E' il 28 luglio del 2005, nel quartier generale del *boss* agli arresti domiciliari per motivi di salute è in corso una accesa discussione.

CINÀ: Mi sono visto con Giovanni MERCADANTE... ..Gli ho fatto una premessa: “sono finiti i tempi che ci potevate prendere per fessi, qua non ci esce... tu mi dai e io ti do, anche perché ti ho eletto, ti vai a guadagnare venti milioni al mese.....”

ROTOLO: Più la pensione...

CINÀ: “E' tre milioni al mese”, si tre milioni al mese per l'ospedale...Nino, ci si devono dire queste cose...

ROTOLO: Si, si, si, si...

CINÀ: gli ho detto: “tu hai l'impegno col nipote

ROTOLO: Quando abbiamo a uno là che ...

CINÀ: No a uno... ci da tutte le notizie così

E' evidente che Cinà ha potuto parlare senza mezzi termini all'on. Mercadante, parente di Tommaso Cannella, capo mandamento di Prizzi. I rapporti confidenziali tra Cinà e Mercadante sono risalenti nel tempo e hanno avuto come denominatore comune la conoscenza di Bernardo Provenzano¹⁵¹. Dalle espressioni di Cinà si comprende, pure, che Cosa Nostra, in passato, ha garantito un sostegno decisivo al deputato regionale. E in virtù della reciprocità di favori, ora tocca al politico affermato sostenere *“l'impegno con il nipote”*, in caso contrario i *“corleonesi”* faranno mancare i voti alle elezioni regionali.

D'altronde, il sostegno a Mercadante Cosa Nostra lo garantisce da tempo. Una intercettazione del 29 gennaio 2001¹⁵², svela che Giuseppe

¹⁵¹ Ciò è dimostrato sulla base degli elementi evidenziati dal tribunale del riesame di Palermo con l'ordinanza del 3 maggio 2007, in atti

¹⁵² E' riportata nella sentenza del Trib.Palermo, 31.12.2004, Riina Giuseppe Salvatore e altri fald.15 vol.2

Salvatore Riina, figlio del capo dei capi, informa il suo interlocutore della decisione dei corleonesi di sostenere alle imminenti elezioni proprio il Mercadante (*“siamo tutti organizzati in questa maniera”*). E lo stesso Giuffrè, nel rievocare alcuni dialoghi con il Provenzano, riferisce che *“nel farsi strada”* a livello politico, dalle comunali alle regionali, Mercadante aveva goduto dell'appoggio di Cosa Nostra (*“dicevamo che era una persona che andava sostenuta e tutelata”*)¹⁵³.

Il 1° agosto 2005, alla presenza del candidato *in pectore* Marcello Parisi, Nino Rotolo ragguaglia Angelo Rosario Parisi del discorso che Cinà ha fatto a Mercadante: *“e ora vogliamo sistemare intanto questo ragazzo ...per dire noi altri ti diamo e tu ci dai”*. Poi il boss di Pagliarelli istruisce Marcello sulle cose che deve chiarire con Mercadante, ricordandogli di sottolineare a quest'ultimo *“dopo le elezioni regionali ci sono quelle comunali e mi devo portare.....gli dici: i miei parenti vogliono che mi devo portare al comune..... amici dei miei parenti mi hanno detto, che lei si doveva occupare...”*

Il *do ut des* è palese. Ed in effetti l'incontro tra Marcello Parisi e Giovanni Mercadante del 1 agosto è certificato da una conversazione del giorno dopo tra Rotolo e Angelo Rosario Parisi. Lo zio del futuro candidato pare soddisfatto dell'esito di quell'incontro. Lo conforta la promessa formulata dal Mercadante di attivarsi per coinvolgere anche l'On.Francesco Musotto, presidente della provincia di Palermo, proveniente dalle file di Forza Italia, nella sponsorizzazione del candidato dei “corleonesi” al Comune di Palermo.

PARISI: Poi per quanto riguarda la situazione di Marcello...Si sono parlati, ... dice, so tutto, abbiamo parlato. ... devi essere più vicino, ti

¹⁵³ Cfr.dichiarazioni riportate nella ordinanza del Trib. Palermo del 10.7.2006, Mercadante Giovanni

conviene una volta la settimana farti vedere, perché io so che entro l'anno debbono essere maturate le cose e so, dice, che tu vai al Comune, so..." anzi lui, dice, neanche lo faceva parlare, a tipo dire: "So tutto"!

ROTOLO: Va bene, buono

PARISI: "Ora, dice, con Ciccio MUSOTTO che ci sono vicino, dice, malgrado a tutto che mi fa incazzare certe volte, dice..." perché Marcello gli ha detto che ne aveva parlato pure con Ciccio MUSOTTO di questa discussione, dice: "Ora vediamo, ... ne parlo pure io con lui, dice, però... io so tutto, io ho l'impegno che entro l'anno debbo sistemare, dice... e so che sei candidato al Comune. Fatti tu... fatti vedere una volta la settimana"

ROTOLO: Conferma, diciamo, l'impegno

A quel punto Rotolo mobilita il "popolo" di Cosa Nostra per rendere praticabile lo scambio di favori. Il fatto è reso evidente dal dialogo con Gaetano Sansone, capo della famiglia mafiosa di Uditore, il 6 settembre 2005. Rotolo parla al Sansone della candidatura di Marcello Parisi (il "nipote" di Rosario) e lo invita a garantire il suo sostegno (*"ritengo scontata la mano vostra io, è giusto? Perché è suo nipote, siete... c'è pure la parentela"*).. La sollecitazione viene immediatamente raccolta (*"Certo"!*). Incassata la disponibilità di Sansone, Rotolo si spiega meglio: *"è da qualche anno che ne parlo con il dottore (ndr Cinà) e anche con altri per questo suo nipote e lo abbiamo avvicinato a Giovanni MERCADANTE, intanto ora insomma, comunque per... sempre perché Giovanni MERCADANTE si fa... e tutti e due... cioè Giovanni gli da una mano a lui e poi noi gli diamo una mano a Giovanni, è giusto? Giovanni ha mandato pure i saluti perché ha parlato con Nino. E c'è questo*

rapporto che viene, ripeto, da un anno... da dopo le elezioni, più di un anno”.

Ma il *boss* di Pagliarelli non si ferma, tesse continuamente la trama per la candidatura di Marcello Parisi. Il 7 settembre 2005 parla con Franco Bonura, uomo forte della famiglia mafiosa di Uditore. Bonura sembra intenzionato ad appoggiare un suo nipote che si sta candidando per l’UDC.

Ciò non ostante, Rotolo va avanti spedito nel suo progetto assieme ad Antonino Cinà. La sua tenacia sembra dare i frutti sperati. E quando il giorno 11 ottobre 2005 riceve la visita di Angelo Rosario Parisi, dai loro discorsi si capisce che il piano è a buon punto, stanno blindando gli agganci giusti:

PARISI: Ieri si è visto Marcello, con MERCADANTE,! Il MERCADANTE era con FERRARA, il Senatore!

ROTOLO: Mh!

PARISI: Perciò ti stavo dicendo questo! E gli ha fatto capire che qualcosa, se gli danno qualche cosa gliela dovrebbe dare a lui! Poi c’è stato il segretario che gli ha detto che venerdì hanno una riunione politica al Palace! La sta facendo FALLICA e questo FERRARA, che sono tutti e due, uno alla Camera e uno al Senato da quella parte!

ROTOLO: Ah, a via Messina Marine!

PARISI: ... perciò! E hanno invitato a lui come... come Onorevole! Dice che ci dovrebbe essere solo lui, perciò questo SCIORTINO gli ha detto: “Vediamo se con lui ci possiamo andare un po’ di persone”, cose che sta invitando per esempio tutti...a Marcello, altra gente che sono vicini a lui, per portarsi cinque, sei persone, per fare...

ROTOLO: Sì, sì!

PARISI: ...lui non essere solo! Avere un gruppo suo personale!

ROTOLO: Avere un gruppo...

I contatti di Marcello Parisi con Mercadante sono sempre più frequenti. Il giovane viene progressivamente inserito nelle dinamiche di Forza Italia. Lo si sollecita a partecipare ad una importante riunione in cui saranno presenti deputati e senatori. E qualche giorno più tardi la polizia documenta la partecipazione degli “amici” di Parisi ad una *convention* di Forza Italia a Palermo nei locali del San Paolo Palace.

Il 13 ottobre 2005 Cinà va a trovare Rotolo e gli comunica che l'indomani incontrerà Mercadante. La “mente politica” dei corleonesi sa che l'ultima parola spetta all'on. Gianfranco Micciché e quindi si ripropone di suggerire a Mercadante di “stringere” il discorso con colui che esprimerà il nulla osta finale.

Successivamente, il giorno 6 novembre 2005, nell'ambito di una *convention* locale di Forza Italia presso il teatro Golden di Palermo, Marcello Parisi è al fianco dell'on.le Mercandante, assieme ad altri componenti della famiglia Parisi. Da quel momento il candidato alle elezioni regionali fa propaganda assieme al futuro candidato al consiglio comunale di Palermo. Proprio come volevano Cinà e Rotolo.

F) Do ut des, secondo la Cassazione.

La mobilitazione elettorale degli “uomini d'onore” persegue sempre degli obiettivi ben precisi. Come si comprende chiaramente dalle parole di Rotolo, Cinà e Bonura, la ricerca del contatto e dell'accordo non coinvolge la sfera delle scelte ideologiche ma piuttosto l'esigenza di creare forme di

interazione con settori delle istituzioni, piazzando uomini di fiducia nei “posti chiave” o avvicinando candidati esterni alla associazione, pronti per calcolo, ad assecondarla nei suoi *desiderata*.

L’esperienza storica, la riflessione sociologica e i dati risultanti dalle indagini giudiziarie mettono da sempre in evidenza non soltanto la complessità delle interazioni tra sistema politico e “mondo mafioso”, ma anche che tale complessità può manifestarsi in forme diverse a seconda delle fasi storiche e delle diverse fenomenologie mafiose prese in considerazione.

Dagli anni novanta, il modo di atteggiarsi dei patti elettorali tra uomini di Cosa Nostra ed esponenti della politica è stato oggetto di numerose indagini antimafia. Ai fini della comprensione del fenomeno, si sono rivelate decisive le dichiarazioni di molti pentiti e, da circa un decennio, le intercettazioni di conversazioni sovente intercorse tra “uomini d’onore” ed esponenti delle istituzioni. Su quei contributi conoscitivi si sono imbastite verifiche giudiziarie che hanno coinvolto personaggi di spicco della politica italiana. E, balzando agli “onori della cronaca”, sono diventate fonte di inesauribili polemiche e occasione per l’instaurazione di processi paralleli celebrati fuori dai tribunali, in relazione ai quali si sono formate le consuete fazioni di colpevolisti e innocentisti.

Prendendo spunto dal materiale giudiziario sulle interazioni tra politica e mafia, al di là delle approssimazioni mediatiche, si affacciano alcune questioni meritevoli di approfondimento relative alla difficile individuazione della sottile linea di demarcazione tra responsabilità penale e malcostume politico penalmente irrilevante, alla tipologia delle prestazioni fornite dai politici ai mafiosi, al profilo della oscillante supremazia dell’una parte sull’altra.

Nonostante il largo utilizzo della contestazione di “concorso esterno” nei confronti dei politici di vario rango accusati di aver stipulato patti scellerati con Cosa Nostra, sono rarissime le iniziative giudiziarie conclusesi con la sentenza condanna irrevocabile. Tra queste ne va ricordata una particolarmente emblematica, non tanto (o comunque, non solo) per la vicenda in sé quanto per la capacità di esprimere i tratti salienti di una interazione sistemica tra Cosa Nostra e segmenti del mondo politico. La ricostruzione dei fatti consente di cogliere la degenerazione del sistema politico regionale nella gestione dei flussi di denaro destinati alla collettività, che determina le condizioni per consentire alla organizzazione criminale di “mettere le mani” su appalti di opere pubbliche in taluni casi inutili in altri richiedenti esborsi assolutamente gonfiati rispetto all’effettivo valore dell’opera da edificare.

Il caso giudiziario, esaminato in ultima istanza dal Supremo Collegio, riguarda un ex assessore al Territorio e Ambiente della regione siciliana, eletto nelle liste della Democrazia Cristiana nel 1991, Francesco Paolo Gorgone. Al politico si contestava la strumentalizzazione della sua funzione a favore della fazione corleonese di Cosa Nostra in cambio del sostegno elettorale. Con la pronuncia emessa il 30 gennaio 2003 (n.4293), la cassazione ha reso irrevocabile la condanna nei confronti dell’ex assessore per il reato di concorso esterno. Ebbene dai passi principali di quella decisione si può comprendere il significato del patto di scambio politico-mafioso; la tipologia delle prestazioni che il politico, disponibile ad assecondare le richieste della mafia, deve adempiere; gli effetti di quella condotta sugli interessi della comunità e sul piano della credibilità delle istituzioni.

In ordine alla consapevolezza delle conseguenze del patto per i contraenti, con particolare riguardo alla natura delle prestazioni a cui si impegna il politico, il Supremo Collegio afferma:

“il patto assicura al sodalizio mafioso la certezza di disporre, all’occorrenza, di un preciso referente in ambito istituzionale, sempre utile e disponibile all’occorrenza; dalla parte del politico, la disponibilità a venire a patti con il mondo mafioso tradisce, sul piano dei valori etici, un atteggiamento di compiacenza o, quanto meno, di indifferenza per ciò che rappresenta Cosa Nostra, al di là del cinico calcolo di immediata utilità per il sicuro ritorno elettorale garantito dall’organizzazione”.

I Giudici della cassazione sono, poi, particolarmente severi nel descrivere l’approccio psicologico di colui che, candidandosi, si determina a fare accordi pre-elettorali con i mafiosi:

“ il politico, che è persona perfettamente calata nella realtà sociale in cui vive ed opera, è affatto consapevole della forza cogente dell’accordo, ben sapendo che non è dato accettare il sostegno dell’organizzazione mafiosa senza garantire, ad un tempo, la più ampia disponibilità a favorirne gli interessi, in caso di elezione. E ben sa anche che, in caso di elusione di quel patto d’onore, il prezzo da pagare sarebbe altissimo, anche in termini di possibili rischi per l’incolumità sua o dei suoi prossimi congiunti.

Per il politico, stringere il patto con l’organizzazione mafiosa significa, insomma, effettuare una precisa scelta di campo. Significa impegnare, da subito, i propri futuri comportamenti, anche sul piano

istituzionale, in una logica di servizio a beneficio degli interessi dell'organizzazione.

Più specificamente sui vantaggi che il patto apporta ai contraenti, il Supremo Collegio afferma:

“per un verso, il politico è consapevole di poter fare affidamento su un apporto sicuro di consensi, essendo sin troppo ovvia la capacità del sodalizio mafioso di orientare le preferenze di un cospicuo bacino elettorale - dall'altro, l'organizzazione si assicura la piena disponibilità del candidato che, una volta eletto, potrà, alla bisogna, mettere a disposizione del sodalizio importanti attività o servizi dell'apparato istituzionale, sì da favorire, in qualsivoglia maniera, gli interessi mafiosi. Una delle possibili espressioni di utilità è certamente rappresentata dal condizionamento del settore dei pubblici appalti, che ha costituito, notoriamente, un ambito di attenzione di primario interesse per la consorteria mafiosa, tanto più in un determinato momento storico, allorquando i successi dell'attività investigativa ed un più attento controllo del territorio hanno reso problematico il libero esercizio delle ordinarie attività illecite, costituenti la tradizionale fonte di sostentamento per l'organizzazione.

La sentenza poi si sofferma sul significato complessivo del raggiungimento, per Cosa Nostra, dell'obiettivo di condizionare certi settori dell'economia, grazie alla compiacenza del politico:

“ oltre ai cospicui profitti economici, il controllo del settore dei pubblici appalti offriva la possibilità di incrementare sensibilmente, nell'immaginario collettivo, l'espressione di forza e di smisurato potere di

Cosa Nostra, a tal punto potente da riuscire ad infiltrarsi nei gangli del mondo istituzionale e, quindi, di quella realtà di valori che, agli occhi della collettività, avrebbe dovuto rimanere incontaminata espressione di legalità, sì da rappresentare, nell'ordinaria fisionomia di ogni ordinamento autenticamente democratico, l'ovvia alternativa a qualsivoglia inclinazione di devianza delinquenziale. E la vicenda oggetto del presente procedimento segnala certamente la capacità dell'organizzazione Cosa Nostra di condizionare, grazie al compiacente apporto dell'uomo politico di turno, il settore dei pubblici appalti, sin dalla sua fase genetica, e cioè proprio quella riguardante il finanziamento delle opere pubbliche”.

Infine, la cassazione, valutando le conseguenze per la collettività derivanti dal patto scellerato, si spinge a dire:

“viene così configurato lo scenario inquietante di un perverso sistema di rapporti mafia-imprenditoria e politica che giungeva al punto di condizionare il flusso di danaro pubblico, orientandolo in funzione non già di opzioni di priorità politica dei bisogni della collettività, ma degli interessi particolari dell'organizzazione mafiosa, capace di far anteporre le esigenze d'intervento pubblico di determinate zone, e cioè proprio di quelle aree territoriali nelle quali avrebbe potuto, poi, più efficacemente e direttamente esplicarsi la sua capacità di controllo e d'intimidazione nel successivo iter procedurale di formazione dell'appalto pubblico, dalla fase dell'aggiudicazione a quella dell'esecuzione”.

La logica in cui si muovono Giovanni Brusca e Leoluca Bagarella, quando viene stipulato il patto con l'assessore regionale poi condannato, è

chiara. Cosa Nostra nei casi in cui instaura il rapporto con il politico pretende da lui una precisa scelta di campo in una logica di servizio a beneficio degli interessi dell'organizzazione. Offrendo il sostegno elettorale al candidato, l'organizzazione crea le condizioni per una infiltrazione nei gangli istituzionali e per rafforzare la presenza sull'economia locale.

Riina e compagni sono talmente certi della serietà degli impegni e del risultato elettorale che sulla sola base delle promesse del politico accrescono la capacità del gruppo criminale di coinvolgere nuovi soggetti nel “cartello di imprese” chiamato a spartirsi illecitamente gli appalti della zona. Quelle adesioni, in epoca antecedente alla elezione ed alla effettiva emissione dei decreti, fruttano alle cosche vantaggi immediati in termini di riscossione di un anticipo di “pizzo” sulle opere da edificare, di accordo con certi fornitori di materie prime per trattamenti preferenziali, di nuovi canali per il riciclaggio, nonché di possibilità di contare su assunzioni di favore o sulla disponibilità di locali per garantire la clandestinità dei latitanti.

G) Per una nuova classe dirigente.

Nel caso esaminato dalla cassazione gli obiettivi della interazione con il politico riguardano le scelte regionali sull'allocazione delle risorse pubbliche in opere edili. Ma, gli interessi perseguiti attraverso i patti occulti con la politica possono essere di varia natura.

Questo dato si coglie nitidamente dalle conversazioni che si tengono nel salotto di casa del *boss* di Brancaccio, Giuseppe Guttadauro. I dialoghi sono intercettati dalla polizia¹⁵⁴ nell'ambito dell'inchiesta palermitana denominata “Ghiaccio”. Una inchiesta che porterà sotto processo politici,

¹⁵⁴ Cfr. intercettazioni riportate nella sentenza del Trib. Palermo, 5.4.2004, Abbate e altri (“Ghiaccio”)

pubblici funzionari, imprenditori della sanità e liberi professionisti per collegamenti illeciti con Cosa Nostra.

Siamo nella primavera del 2001 e si stanno avvicinando le elezioni politiche e regionali. C'è grande fibrillazione nella abitazione in cui Guttadauro, pur scontando una detenzione domiciliare, riceve “uomini d'onore”, medici, avvocati e politici, tra i quali l'assessore comunale alla sanità Domenico Miceli, candidato alle elezioni per l'assemblea regionale. Nel discutere per settimane di strategie, candidature e orientamenti delle preferenze di Cosa Nostra, Guttadauro esprime il suo pensiero sul cosa si aspetta dai politici a cui accorderà il sostegno elettorale. Vuole, innanzitutto, “agganciare” il futuro presidente della regione, l'on. Salvatore Cuffaro, ed è per questo motivo che stringe i rapporti con Miceli, persona molto vicina al politico dell'UDC. La ricerca di quel contatto esprime motivazioni ben precise. Guttadauro intende partecipare alla “*gestione della torta*”, ossia ad operazioni economicamente appetibili condizionate dai provvedimenti della politica. E non si limita a questo. Il *boss* di Brancaccio, è pronto ad attivare la sua poderosa macchina elettorale, ma in cambio si aspetta anche un impegno nelle “battaglie di stampa” su temi particolarmente cari all'associazione come l'abolizione dell'ergastolo o il ridimensionamento del regime carcerario derivante dall'art 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Insomma pretende che i votati da Cosa Nostra si diano da fare per smantellare la legislazione antimafia e trovino il modo per cancellare sentenze definitive di condanna.

Inoltre, il Guttadauro attiva, immediatamente, attraverso Miceli, il canale politico per condizionare i concorsi per l'assunzione o la promozione nel settore della sanità pubblica . Formula precise raccomandazioni in favore di quattro medici per concorsi nei ruoli di primario in diverse strutture ospedaliere.

Per Cosa Nostra, inserire nei posti di rilievo della sanità pubblica soggetti “fidati” significa offrire una grande dimostrazione di forza all’esterno, penetrare efficacemente in un nuovo *business* e aumentare il prestigio agli occhi di una collettività ormai rassegnata ad una legalità debole. E, d’altronde alla sanità deve essere attribuito un ruolo importante nella strategia imprenditoriale di diversificazione degli investimenti mafiosi. Poter contare su persone di fiducia nei “posti chiave” significa dare lavoro a quelle società, controllate dai *boss*, che hanno come oggetto sociale la rappresentanza e il commercio di apparecchiature scientifiche da laboratorio, di apparecchi sanitari e strumenti chirurgici e ospedalieri, l’assistenza tecnica e la progettazione per ospedali, la fornitura di materiali sanitari in genere e affini, il commercio di prodotti farmaceutici, chimici e parafarmaceutici.

Dai dialoghi a casa Guttadauro emerge, poi, un chiodo fisso del capo mandamento di Brancaccio: avere agganci nel mondo politico e tra i funzionari dell’Unione Europea a Bruxelles¹⁵⁵. E’ convinto che nella capitale dell’Unione Europea si decidano gli stanziamenti di grande portata. E quindi è lì che bisogna piazzare le quinte colonne in grado di captare notizie da smistare in Sicilia e preparare il terreno. Solo in quel modo potranno aversi le informazioni sui flussi dei finanziamenti e creare le strutture imprenditoriali per catturarli. Chi è più svelto, più “preveggenete” e ha i migliori “agganci politici” e i migliori consulenti riesce a fare più soldi degli altri.

Mesi e mesi di intercettazioni ambientali dimostrano, quindi, che nell’abitazione di Guttadauro sfilano i protagonisti del doppio volto di Cosa Nostra. I componenti dell’ala militare discutono con il *boss* di estorsioni, traffico di stupefacenti e altri crimini. Medici, avvocati e politici, invece,

¹⁵⁵ Cfr. intercettazioni riportate nella sentenza del Trib. Palermo, 5.4.2004, Abbate e altri (“Ghiaccio”)

calibrano strategie di respiro regionale e nazionale. L'obiettivo è quello di occupare le istituzioni pubbliche per piegarle agli interessi degli imprenditori mafiosi, intercettando con metodi incruenti, ma efficaci, finanziamenti e risorse collettive di ogni tipo.

Non è una novità del terzo millennio. La mafia si riproduce nel tempo e nello spazio grazie alla sua capacità di accumulare e impiegare "capitale sociale", ossia alla disponibilità di risorse collocate in reticoli di relazioni. Le relazioni esterne dei mafiosi sono rivolte non solo al mondo dell'illegalità, ma anche a quello legale e alle diverse sfere della società civile e dei settori politico-istituzionali, fermo restando che è peculiare della mafia il collegamento con i pubblici poteri.

Ma il progetto di Guttadauro pare più ambizioso. Così come quello di un altro medico del Gotha di Cosa Nostra, quell'Antonino Cinà che a tutti i costi vuole candidare al consiglio comunale di Palermo Marcello Parisi. Cinà e Guttadauro, da postazioni diverse, attraverso canali politici, lavorano per la costruzione di una nuova classe dirigente mafiosa, pronta in silenzio e senza spargimenti di sangue a prendere il posto dei vecchi sanguinari e analfabeti capi mafia.

Del resto, diminuita l'attività dell'ala militare, sia perché fiaccata dalla repressione dello Stato sia per le scelte strategiche di Provenzano, il futuro è di quelle forze che forniscono un fondamentale supporto di consulenza per le questioni legali, gli investimenti, l'occultamento di fondi, per la capacità di manovrare l'immenso potenziale economico della organizzazione criminale.

H) Supremazie variabili: mafia o corruzione?

L'esempio del politico Francesco Campanella fornisce una peculiare chiave di lettura del modo di atteggiarsi del rapporto tra esponente politico

e gruppo mafioso, così come il caso dell'Assessore regionale al Territorio e Ambiente analizzato dalla corte di cassazione. In quelle vicende, Cosa Nostra esprime una supremazia evidente sul politico, che si presenta come assoggettato alle sue richieste, ben sapendo che in caso di elusione del patto, il prezzo da pagare sarebbe altissimo, anche in termini di possibili rischi per l'incolumità sua o dei suoi prossimi congiunti.

Per altro verso, quello che in un precedente capitolo è stato definito come il cosiddetto “patto del tavolino”, ossia la occulta spartizione degli appalti avvenuta a cavallo tra gli anni ottanta e novanta in Sicilia, rende manifesto un rapporto di cooperazione tra politici e mafiosi che si consuma su una piattaforma collaborativa in cui le diverse entità non si muovono su un piano di parità. Sono i “dittatori corleonesi” i contraenti forti, tant'è che impongono uomini da loro delegati per la gestione diretta e centralizzata del sistema, prima Angelo Siino e poi Pino Lipari.

A partire della seconda metà degli anni novanta, tuttavia, la strategia della sommersione dettata da Bernardo Provenzano porta Cosa Nostra a rinunciare ad ogni velleità di gestione diretta e centralizzata del sistema degli appalti nella fase della loro aggiudicazione. Si preferisce lasciare questo compito alle imprese di riferimento e ai “comitati d'affari” per influire in maniera discreta ed invisibile sulla loro aggiudicazione. In altri termini, le cosche e i loro referenti politici e imprenditoriali non hanno smesso di cercarsi, intessere relazioni, organizzare cartelli e scambiare tangenti, ma hanno strutturato in modo differente i loro rapporti. Non c'è alcuna pretesa di governo di gestione verticistica. Si segue piuttosto un modello di regolazione più localistico e reticolare, ma non per questo meno efficace e meno pervasivo.

E' una tendenza determinata dalle falle aperte nel sistema dalla defezione e dal pentimento di alcuni soggetti di primo piano. Come segnalano alcuni osservatori: "l'accentramento in un soggetto delegato dalla mafia, dei compiti di identificazione, informazione e garanzia di adempimento dell'intesa collusiva da un lato riduce i problemi di coordinamento, ma dall'altro espone le imprese e gli stessi mafiosi al pericolo di un catastrofico collasso del sistema". Non vi è dubbio che figure del tipo di quella di Siino, Lipari o Salamone rappresentano uno snodo critico del sistema di turnazione. Il coordinatore accumula un patrimonio di informazioni compromettenti per l'attività di molti soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel comitato occulto fondato sulla corruzione. In caso di coinvolgimento nelle indagini il coordinatore ha un incentivo a far fruttare questo capitale di conoscenze, "vendendole" all'autorità giudiziaria in cambio di un trattamento favorevole.

Il che si è puntualmente verificato nel caso di Angelo Siino, che dopo la sua cattura ha iniziato a collaborare nel 1997, e dei suoi successori, arrestati grazie alla sua collaborazione. Forse, anche per evitare questo genere di "inconvenienti", è mutato l'atteggiamento dei politici nei confronti dell'organizzazione mafiosa. Recenti inchieste giudiziarie sembrano accreditare una vocazione clientelare del "far politica" che incrocia gli interessi mafiosi allo stesso titolo di altri interessi.

Lo rivela una indagine denominata "Alta mafia", sfociata nella condanna in primo grado di un ex assessore regionale ai Lavori pubblici, al vertice di un comitato d'affari politico-imprenditoriale-mafioso operante nella provincia di Agrigento. Come evidenziato da alcuni analisti all'indomani della sentenza del Tribunale di Agrigento, al di là delle responsabilità individuali, quel caso mette in luce una forma peculiare di intreccio tra agire politico e agire mafioso.

Dalla “voce” dei protagonisti intercettati, nella specie politici, imprenditori, liberi professionisti, si coglie l’esistenza di una trama clientelare articolata e complessa che persegue un progetto di illegalità su vasta scala nella quale la presenza della componente mafiosa non pare rivestire un ruolo trainante.

E’ il politico ad assumere la regia del comitato d’affari che condiziona la concessione dei finanziamenti dei fondi ex Gescal e dello Iacp destinati al recupero e alla riqualificazione urbana dei vari comuni della provincia di Agrigento. La manovra mira a favorire “imprese amiche”, a loro volta disponibili a collaborare nelle imminente campagna elettorale del politico, anche versando tangenti.

Il risultato dipende dalla convergenza dei contributi di un gruppo di liberi professionisti e di esponenti della burocrazia locale. I primi preparano progetti di finanziamento da sottoporre agli enti locali. La loro azione si salda con la compiacenza e gli interessi di alcuni esponenti della burocrazia regionale (quali un funzionario del Gabinetto dell’Assessorato con il compito di istruire le pratiche) o della burocrazia locale (organi di vertice dello I.A.C.P. di Agrigento).

La presenza degli “uomini d’onore” nel comitato d’affari serve fondamentalmente a garantire il rispetto dei patti corruttivi e spartitori. Non a caso il politico li definisce “gli amici nostri col bastone”. E, in questo modo, sembra attribuire loro compiti ben precisi: dissuadere da qualsiasi velleità d’inosservanza dei patti, piegare a una spontanea adesione alle regole del cartello, trasmettere segnali che permettono una rapida correzione di malintesi ed errori. In cambio della forza intimidatoria, ai mafiosi si riconosce l’attribuzione di qualche affare redditizio.

Diversamente da quanto registrato ai tempi del patto del “tavolino”, è il politico che organizza, centralizza e mantiene in condizioni di buon

funzionamento “gli sparsi frammenti di potere locale” rappresentati da burocrati, amministratori comunali, imprenditori e mafiosi. Quella delicata regia è indispensabile per monopolizzare e controllare il flusso della spesa pubblica. Si fonda su reti clientelari difficilmente fungibili perché costruite negli anni e, in modo, assolutamente indipendente dalle variabili maggioranze politiche, contando sui medesimi attori imprenditoriali e su burocrati-amministratori immuni allo *spoil sistem*.

Come ai tempi del “patto del tavolino”, finanziamenti, bandi di gara, aggiudicazioni continuano a compiersi nel pieno disprezzo dei principi del buon andamento e dell'imparzialità della P.A e della libera concorrenza tra imprese. Si va dall'abuso di ufficio alla corruzione, dal falso ideologico alla illecita concorrenza con minaccia o violenza. E queste condotte si annidano in un contesto politico, sociale ed economico siciliano che si caratterizza per la complessità e l'alto tasso di discrezionalità nella regolazione, l'inefficienza della amministrazione pubblica, nonché per gli alti livelli di illegalità diffusa nella società civile, che vanno dall'economia sommersa all'evasione fiscale.

Il sistema clientelare descritto si avvantaggia anche della pressoché totale mancanza di forme di controllo extra penali. Nelle vicende illustrate in questo capitolo, svelate anche da ore e ore di conversazioni intercettate, non solo i mafiosi ma anche i politici, i liberi professionisti o gli imprenditori dimostrano di non temere mai verifiche di natura amministrativa, contabile, professionale o di categoria. Men che meno forme di controllo politico, potenzialmente esercitabili nell'ambito delle competenze della giunta regionale o dell'assemblea regionale, o, ancora, nell'ambito dei partiti da cui provengono i politici compromessi o collusi. Ciò accade, nonostante la chiara influenza negativa delle azioni illecite

descritte sullo sviluppo economico-sociale della regione, sui bilanci pubblici e sulla tenuta degli istituti dello Stato democratico di diritto.

Naturalmente, Cosa Nostra rimane un tassello importante di quel sistema di illegalità diffusa. Con le azioni dei suoi uomini rafforza l'incisività di quei comitati d'affari, potendo mettere a disposizione non solo la sua capacità intimidatoria ma anche il suo capitale sociale, ossia la rete di conoscenze e di contatti a livello amministrativo e imprenditoriale.

Insomma l'alleanza tra politici corrotti e l'organizzazione criminale costituisce una "miscela esplosiva" per gli interessi di una collettività siciliana condannata a subire il "saccheggio" delle risorse disponibili a discapito dei numerosi settori di sofferenza della regione a livello di strutture e di piani di sviluppo economico.

CAPITOLO QUINTO: MANDAMENTO DI PAGLIARELLI

In ordine al reato associativo di cui capi a) e b) della rubrica, uno dei punti cardine dell'impianto accusatorio riguarda gli elementi di prova relativi all'attuale strutturazione del mandamento mafioso di Pagliarelli.

Le risultanze processuali hanno consentito di comprendere quali siano le famiglie mafiose che compongono detto mandamento, i soggetti che le dirigono e chi siano i collaboratori più stretti dei capi.

Sulla base di tante conversazioni intercettate, molte delle quali nel box di Rotolo sicuramente a capo dell'articolazione mafiosa in oggetto, si può affermare che, all'epoca delle indagini, il mandamento di Pagliarelli, appare essere suddiviso nelle seguenti famiglie mafiose: *Pagliarelli, Calatafimi, Borgo Molara e Rocca-Mezzo Monreale*.

Tale dato converge in massima parte con le indicazioni contenute nel foglio dattiloscritto sequestrato a Lo Piccolo Salvatore al momento dell'arresto secondo il quale il mandamento in questione sarebbe composto dalle famiglie di Molara, Pagliarelli e Corso Calatafimi.

Come ricordato nella parte introduttiva con dovizia di particolari, il mandamento è guidato da Rotolo Antonino, il cui ruolo attuale in Cosa Nostra è stato nelle pagine introduttive sull'oggetto del processo ampiamente descritto.

Rotolo, già nel corso degli anni 90, aveva affiancato Motisi Matteo, anziano patriarca e capo del mandamento sin dal 1983.

Le precarie condizioni di salute del Motisi avevano poi determinato di fatto l'avvicendamento, ben prima dell'ufficiale riconoscimento della carica, come ricostruito nella sentenza cd. Borsellino Ter. (/rif. parte terza cap. 3 pagg. 571/574) sulla base del contributo di numerosi collaboratori di giustizia.

1. La famiglia mafiosa di Pagliarelli.

A) La responsabilità di Oliveri Michele.

Con riferimento alla famiglia mafiosa di Pagliarelli occorre, innanzitutto, rilevare come dati significativi in ordine all'Oliveri Michele, secondo l'assunto accusatorio capo famiglia, possono trarsi da una conversazione tra Rotolo, Nicchi Giovanni e Ingarao Nicola del 26.05.2005 (cfr.all.nr.7), avente ad oggetto la ristrutturazione del mandamento mafioso di Porta Nuova.

Come si dirà trattando le vicende specifiche del mandamento di Porta Nuova, tappa fondamentale del processo di riorganizzazione doveva essere una riunione alla quale avrebbero partecipato gli esponenti anziani di quel mandamento mafioso e i rappresentanti di rilievo del mandamento mafioso di Pagliarelli.

Ebbene, nel novero di questi ultimi il boss Rotolo indica “u zu Michele” Oliveri, esaltandone la figura, unitamente ai coimputati Badagliacca Gaetano e Cappello Giuseppe, rispettivamente delle famiglie di Rocca Mezzo Monreale Borgo Molara:

ROTOLO: Ma tu fatti una cosa... chiuditi il discorso dentro... con i tre...

INGARAO: Sì...

ROTOLO: Fatti l'appuntamento... dico se tu vuoi... che facciamo presenziare allo zio Michele lo facciamo presenziare, come vuoi tu...

INGARAO: Per... non... non... noi non dobbiamo trasgredire in nessuna regola e nessuna situazione deve essere alea... aleatoria...

ROTOLO: Siccome tu gli devi dire “mi hanno fatto sapere” evidentemente significa che tu hai rapporti... è giusto, quindi... eh... perché stai tranquillo che... “u Paccarè” non ti domanderà niente...

OMISSIS

INGARAO: Sì, sì...

ROTOLO: Dico, decidi tu, se tu... perché io glielo devo fare sapere allo Zù Michele...

INGARAO: Sì...

ROTOLO: ... quello se no non viene...

INGARAO: E un bene che viene anche lo Zio Michele, è una persona più...

ROTOLO: È una persona anziana... diciamo... eventualmente lo sai che facciamo... facciamo presenziare a "Pinuzzu" CAPPELLO e a "Taninu" BADAGLIACCA, il fratello di... a posto di suo fratello, facciamo in modo che noi... noi altri ci presentiamo a tutto il mandamento, e questo... facendoci capire che tu (inc.) gli stai facendo un discorso ufficiale... eh... come dire, garanti che stai dicendo una cosa...

INGARAO: Sì...

ROTOLO: "Ti iunci cu zù Micheli", ti porti a Nicola... e gli dici che siete venuti qua, gli dici "ci ha detto che dobbiamo fare questa cosa... con Pinuzzu presente... con Tanino presente... eh... e Tanino... dirà... rappresento pure il corso Calatafimi io, perché... non sono potuti venire da là e ci sono qua io" (inc.)... in modo che il corso Calatafimi è tutto presente e Pino CAPPELLO pure presente... lo Zio Michele se ci vuole dire due parole prima te le dice, dice: senti, vedi che siamo qua che stiamo presenziando, perché siccome... hanno chiesto di formare eh, e per ora non si può formare niente... quindi noi siamo presenti, Nicola gli dirà questa cosa e noi siamo qua per dire che Nicola sta dicendo...

NICCHI: Va bene...

ROTOLO: ...quello che gli hanno fatto sapere... hanno, ripeto, (inc.)...

INGARAO: Se non c'è la possibilità di avere... un certo tipo di persone accanto, poi si vede...

*ROTOLO: Se per caso... Giannuzzu, perché solo lui potrebbe essere, ti fa qualche battuta, magari al livello di spirito... non credo che lo farà in presenza... ma dico, se per caso lui dovesse fare una cosa del genere... tu la prima... la... **la risposta che gli devi dare è "Zu Giannù", neanche vossia mi sembra**"... cioè... **certe cose non si domandano...***

INGARAO: Certo...

ROTOLO: "Perché mi domandi a me, non si domandano certe cose". Non lo farà perché è volpone...

INGARAO: Sì...

ROTOLO: Gli speroni ce li ha tanti, quindi... però, dico, nel caso tu lo metti...

INGARAO: Certo...

Il dato sintomatico dell'inserimento dell'Oliveri nel sodalizio mafioso sta nel passaggio della conversazione nella quale Rotolo assegna all'imputato il compito di prendere la parola nella riunione in cui si doveva conferire autorità all'Ingarao rappresentando le decisioni superiori adottate da persone di cui non si doveva fare il nome (Rotolo Antonino) (*ROTOLO: lo Zio Michele se ci vuole dire due parole prima te le dice, dice: senti, vedi che siamo qua che stiamo presenziando, perché siccome... hanno chiesto di formare eh, e per ora non si può formare*

niente... quindi noi siamo presenti, Nicola gli dirà questa cosa e noi siamo qua per dire che Nicola sta dicendo...; NICCHI: Va bene...; ROTOLO:...quello che gli hanno fatto sapere... hanno, ripeto).

D'altronde l'intraneità all'organizzazione mafiosa dell'Oliveri si evince da una conversazione intercettata il 22 settembre 2005 ore 17,15 (cfr.all.to n. 34) in cui Rotolo confida all'Oliveri il progetto, sino a quel momento condiviso solo con Cinà Antonino, di convincere Bernardo Provenzano ad organizzare un agguato in danno di Salvatore e Sandro Lo Piccolo, vicenda ampiamente trattata nell'introduzione, a cui si rinvia integralmente per i dettagli sul movente.

Per capire il grado di coinvolgimento dell'Oliveri nella associazione mafiosa, si riporta integralmente il seguente passaggio della citata conversazione :

ROTOLO: *Questo se ne deve andare (deve morire n.d.t.) lo hai capito?*

OLIVERI: *Chi il LO PICCOLO?*

ROTOLO: *Si*

OLIVERI: *Certo!*

ROTOLO: *Si butteranno, come gli altri, pentiti!*

OLIVERI: *Se ne deve andare ora!*

ROTOLO: *(incomprensibile), io e Nino gli stiamo scrivendo...*

OLIVERI: *Eh!*

ROTOLO: ...per farselo... per chiamarlo lui, perché da lui ci dovrebbe andare

OLIVERI: Da Bino?

ROTOLO: Da Bino!

OLIVERI: Eh!

ROTOLO: Tanto lui è latitante, quello è pure latitante...

OLIVERI: Eh, eh!

ROTOLO: ...il dottore mi ha detto, mi potrebbe dire: “vedi che io non ho nessuno!” Dice: (incomprensibile) se lui mi dovesse dire che non ha nessuno... perché questa non è una cosa che si può allargare!”

OLIVERI: Esatto, vero!

Nel tratto successivo del dialogo si comprende come Rotolo faccia affidamento proprio nell'Oliveri per l'esecuzione del progetto criminoso, non intendendo egli in alcun modo estendere, al di fuori della cerchia delle persone a lui più vicine, la conoscenza del disegno:

ROTOLO: Gli ho detto: “Se c'è la possibilità che si vuole vedere, se lui ti dice: non ho nessuno... gli ho detto: eventualmente, due, tre persone, quattro persone fidate, gli ho detto, glieli possiamo pure dare.” Perché io ho pensato di fare

una cosa stretta, stretta, perché poi questo ha il figlio che è latitante!

OLIVERI: Il figlio latitante è?

ROTOLO: Sì

OLIVERI: Perché poi si fa pentito!

ROTOLO: No, no non si... perché sapendo che gli manda l'appuntamento e glielo manda quello, se si fa pentito che può dire? Bernardo PROVENZANO!

OLIVERI: Eeeh, Bernardo...

ROTOLO: Vai a cercarlo!

OLIVERI: ...gli basta quello che ha!

ROTOLO: Ma siccome noi sappiamo dov'è, una volta fatto il padre, il figlio ci viene facile a prenderlo perché ce l'ha un amico nostro: "quello se n'è andato.. Totò se n'è andato!" Noi acchiappiamo a questo e gli diciamo: "suo padre è morto portaci dal figlio perché lo dobbiamo affogare!" E finisce il film lì!

OLIVERI: Sì, sì!

ROTOLO: Perché non è che, diciamo, io sono stato fermo...

OLIVERI: Nelle cose che c'era di bisogno

ROTOLO: ...perché, Michè, non è che ci possiamo scordare... perché se questi prendono campo ci scippano le teste a tutti!.

Oltre a conoscere i progetti più segreti del Rotolo, l'Oliveri ricopre un ruolo specifico nel mandamento mafioso in questione, ossia quello che tiene la cassa, come si evince da due conversazioni tra il predetto imputato e Rotolo, intercettate all'interno del "capanno" di via UR 1.

Si tratta delle conversazioni del 4 e del 22 settembre 2005, da cui si desume che Rotolo impartisce ordine all'Oliveri concernenti l'attività estorsiva e il controllo degli appalti, nonché la gestione della cassa comune utilizzata per il sostentamento dei mafiosi detenuti e delle rispettive famiglie.

Così testualmente nella conversazione del 4 settembre 2005 (*cfr. all.to nr. 43*):

OLIVERI M.: Restava un pezzetto di cosa proprio, andiamo!

*ROTOLO: Allora, dico, lui è stato intanto fasullo perché ha detto che il terreno era verde agricolo e non si poteva fare niente ed invece era edificabile! E lui su questa cubatura si sta facendo altri tre, quattro appartamenti lì sopra! Ma lasciamo perdere, io non ci voglio, come dire, entrare in questa cosa. Siccome io ho sostenuto, se ti ricordi, anche in presenza tua? **Ho detto: "pure che lo faccio io il fabbricato e io faccio il fabbricato per fare speculazione, è giusto che io... si prende una cosa e si mette nella cassa!"** Chiunque di noi, se sono cose ad alto livello che vanno, come si dice, si va a guadagnare soldi... certo se uno si va a fare una cosa... una casa sua, per conto suo...*

OLIVERI M.: È sua, è assurdo, andiamo!

OMISSIS

ROTOLO: Scusami mi sta venendo una pensata... e questi altri bar che si prendono c'entrano pure questi?

OLIVERI M.: Chi?

ROTOLO: Questi nuovi che si prendono se è la stessa società c'entra pure il pentito?

OLIVERI M.: No, lui sta cercando di non farcelo entrare, perché...

ROTOLO: No, non ci deve entrare!!

OLIVERI M.: ...perché... perché ha paura se lui fa “u sconza iuocu” “crea intralcio n.d.t.), lo capisci? Lui dice: MOTISI, questo e quell'altro!

ROTOLO: E perciò dico che lui lì non ci deve entrare!

OLIVERI M.: Noi stiamo cercando di metterci tipo... si ci deve mettere sempre la stessa ditta, solo il nome...

ROTOLO: Ma scusa un minuto, se lui ha nelle mani a questo...

OLIVERI M.: Eh!

ROTOLO: ...perché non si fa la gara e si presenta, invece, un'altra... e sono due cose distinte e separate e le buste gliele portiamo noi! Cioè, per fare una gara ci vogliono... cioè se questo qua è quello che fa queste cose dice: “io o ve la do con lo stesso nome o si deve fare la gara...”

OLIVERI M.: Eh!

ROTOLO: *Uno gli dice: “va bene tu devi fare la gara, le buste te le diamo noi, quante te ne servono, dieci, venti, trenta? Te le procuriamo noi le buste!” Uno va da MASSARO, al BABY LUNA in tutti questi posti!*

OLIVERI M.: *Eh!*

ROTOLO: *E procura le buste, in altri cinquanta bar, COGA, questo...*

OLIVERI M.: *Eh, minchia mi hai fatto pensare una cosa, andiamo!*

ROTOLO: *...e presentiamo le buste e quella vostra la più bassa di tutte! E vi appaltate lì e poi vi prendete pure l'Ospedale dei Bambini!*

OLIVERI M.: *Ok*

ROTOLO: *Che c'entra che... e vi staccate!*

OLIVERI M.: *Sì, perché lui, l'avvocato sta uscendo...*

ROTOLO: *Se non altro... se non altro se questo fa mali discorsi lì fa per un posto solo!*

OLIVERI M.: *Esatto per lì solo, esatto!*

ROTOLO: *È giusto? Perché là è un'altra società!*

OLIVERI M.: *Esatto, esatto, Ninù tu... l'intelligenza tua non ha eguali!*

ROTOLO: *No, lascia andare non è che è intelligenza...*

OLIVERI M.: *No, va bene, tu ci sei arrivato, ma nemmeno lui che è avvocato era arrivato a questa situazione!*

ROTOLO: *Gli dici... tu glielo puoi dire, gli dici: “le buste gliele procuro io!”*

Ed ancora nella conversazione del 22.09.2005 (cfr. all.to nr. 34) :

OLIVERI: (...) Nino dobbiamo veder quest'altra cosa e poi continuiamo a parlare

ROTOLO: Eh!

OLIVERI: È venuta la signora, la moglie du zzu Matteo che racconta sempre i guai a mia moglie

ROTOLO: Minchia vengono i brividi a fare entrare questa a casa!

OLIVERI: Io le ho dato mille euro al mese, li ho presi da quelli della cassa...

ROTOLO: Certo

OLIVERI: ...e sono ridotto quasi a zero perché Giannuzzu una volta si prende cinquemila euro, una volta quattro... no, no, io sto dicendo (incomprensibile) allora, mi devi credere... mi devi credere, se ci fosse un altro che tenesse la cassa io non la vorrei tenere

ROTOLO: Te lo avevo detto io, Totuccio, perché non gliela dai a lui?

OLIVERI: Totuccio vedi che si lamentava quando l'aveva Paolo... quando c'era Paolo perché, dice, che aveva a Paolo sempre qua! Gli chiedevano soldi e ci andava là!

ROTOLO: No

OLIVERI: Che cosa? Ninù...

ROTOLO: Ma tu ci dovresti andare da lui , non è che ci dovrebbe andare un altro!? Tu ci dovresti andare!

OLIVERI: Sì, ci vado, ma lui... la cassa la tengo io e lui ha... e lui ha ancora... e lui ha un po' di pizzini di questo che è di fronte alla pompa di mio cognato, buste conservate e io gli ho detto: "ma quanto c'è in queste buste, per sapere quanto abbiamo?" Dice: "io non le ho aperte mai, sono qualche quattro, cinque buste e non le ho mai aperte, e poi altri quattromila, cinquemila euro, non so quanti sono, dice, della cassa sempre..." Gli ho detto: "la apra la busta per vedere quanti sono e a secondo di quante sono le buste sappiamo quanto hanno, è giusto?" Perché poi io, tutti quelli, tutti... dato che non c'è Paolo, i soldi li ho messi... perché tutti i soldi li hanno portati a me, loro fanno e loro sfanno, perché loro mi dicono...

ROTOLO: Ora dobbiamo parlare pure di questo discorso!

OLIVERI: ...loro fanno e loro sfanno, mi dicono che (incomprensibile)

ROTOLO: No, loro fanno e loro sfanno...

OLIVERI: Salvino, Salvino prima usciva quelli per la signora e non ne esce più...

ROTOLO: Perché Salvino per ora il gioco ce l'ha fermo!

OLIVERI: Non lo so, io ti sto dicendo questo io, lui...

ROTOLO: C'è lì... ha chiuso! Almeno se è quello che so io!

OLIVERI: ...e non me ne ha dati più...

ROTOLO: Tu gli fai il discorso...

OLIVERI: Ed io sono ridotto che ho qualche settemila e rotti...

O M I S S I S

ROTOLO: Se io uscissi la potrei vedere! Io vorrei sapere una cosa, perché io, come si dice? Tra me e te, giusto? Non ci devono essere...

OLIVERI: Segreti, niente!

ROTOLO: ...né segreti e neanche pensieri! Cioè, se io ho un pensiero te lo dico...

OLIVERI: Esatto

ROTOLO: ...come se tu hai un pensiero me lo dici! Perché noi non è che ci possiamo nascondere i nostri pensieri, è giusto?

OLIVERI: Non esiste!

ROTOLO: E allora io... il pensiero mio, è giusto? Quando ci siamo andati noi...

OLIVERI: Sì

Ebbene, le risultanze processuali depongono per la sussistenza del reato di partecipazione all'associazione criminale denominata Cosa Nostra per l'Oliveri Michele, a partire dal 13 dicembre 1997,

data della sentenza di primo grado con la quale è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art.416 bis c.p.

Le prove a carico di Oliveri, in particolare le conversazioni intercettate, l'esito di alcuni servizi di pedinamento e di osservazione della polizia giudiziaria, consentono di sostenere che l'imputato ha partecipato alle iniziative della famiglia mafiosa di Pagliarelli, inclusa nell'omonimo mandamento, costituendo un punto di riferimento mafioso per la gestione della cassa comune del mandamento (utile per il sostentamento delle famiglie dei detenuti) e per avere mantenuto, attraverso il continuo scambio di messaggi e attraverso riunioni ed incontri, tra gli altri con Rotolo Antonino, un costante collegamento tra gli associati in libertà.

Deve escludersi, invece, la sussistenza di una condotta dirigenziale dell'imputato nell'ambito del sodalizio mafioso, trattandosi di "uomo di fiducia" del boss Rotolo e subalterno rispetto ai voleri dei veri coordinatori delle varie iniziative criminali da identificare in Nicchi Giovanni e, soprattutto, Rotolo Antonino.

Di conseguenza l'accusa indicata nel capo a) della rubrica all'Oliveri deve essere derubricata nella fattispecie di cui all'art 416 bis comma 1 c.p.

Tale spiccata intraneità è desumibile dal ruolo affidatogli dal Rotolo negli incontri relativi alla ristrutturazione del mandamento di Porta Nuova, alla progettazione dell'omicidio di Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro, alla programmazione di attività estorsive e del controllo degli appalti.

Dunque, alla stregua delle risultanze processuali sopra illustrate ed alla luce delle considerazioni in diritto svolte nelle pagine introduttive, può affermarsi che l'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra ha accettato in via continuativa le "prestazioni diffuse" offerte dall'Oliveri Michele.

Soprattutto le intercettazioni relative alla ristrutturazione del mandamento di Porta Nuova e quelle relative alla progettazioni di estorsioni e dell'omicidio di Lo Piccolo Salvatore rivelano che Oliveri ha partecipato alla progettazione e alla esecuzione di attività illecite di Cosa Nostra nella zona di riferimento.

L'inequivocabile intraneità nell'organigramma mafioso è, quindi, emersa non solo dalla qualifica di "uomo d'onore" quanto piuttosto da una serie di condotte convergenti e sintomatiche (*facta concludentia*) del vincolo associativo tipico di coloro i quali sono legati a Cosa Nostra, desumibili anche dalla fitta trama di rapporti con esponenti di vertice del sodalizio, quali il Rotolo Antonino e l'Ingarao Nicolò, poi assassinato.

L'accettazione delle predette prestazioni materiali finalizzate al perseguimento degli scopi della associazione è sintomatica del riconoscimento all'imputato –di fatto- di un "ruolo" operativo molto importante all'interno della famiglia mafiosa operante nel mandamento palermitano di Porta Nuova.

Delineati i contorni della condotta di Olivetti Michele in ordine al profilo materiale del reato sulla base del materiale probatorio a disposizione e relativo ai rapporti dell'imputato con appartenenti al sodalizio mafioso denominato Cosa Nostra , il comportamento di costui integra senza dubbio i parametri indicati dall'art.416 bis c.p., anche dal punto di vista dell'elemento psicologico.

Viceversa deve escludersi la sussistenza della circostanza di cui al comma 2 dell'art 416 bis c.p., non avendo l'Olivetti, in concreto, sulla base delle conversazioni intercettate, posto in essere atti di coordinamento e direzione della famiglia di "Pagliarelli", contrariamente a quanto affermato dall'organo dell'accusa.

Come detto in precedenza, l'Olivetti appare piuttosto un affiliato che prende ordini da Rotolo.

Quanto alla commisurazione della pena, da stabilire in base ai criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art 133 c.p., ritenuta la recidiva specifica, tenuto conto della notevole gravità del fatto contestato e del ruolo non indifferente svolto, per un consistente lasso di tempo dal predetto imputato in seno al sodalizio mafioso, denotante una spiccata pericolosità sociale, il Giudice ritiene di doverla determinare nella misura adeguata e proporzionata di anni dieci di reclusione, aumentata per la recidiva sino ad anni quindici.

Detta pena deve essere diminuita per la scelta del rito abbreviato sino ad anni dieci di reclusione.

Conseguono le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, della incapacità di contrattare con la pubblica

amministrazione e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena come sopra inflitta.

In considerazione della pericolosità sociale accertata alla stregua della personalità, quale si desume dal ruolo assunto all'interno dell'associazione e, quindi, della modalità della sua partecipazione al sodalizio, oltre che dei suoi precedenti penali, e valutati i parametri tutti previsti dall'art 133 c.p., Oliveri Michele deve essere sottoposto, a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per una durata non inferiore ad anno uno.

B) Mineo Settimo

Il materiale probatorio a disposizione ha dimostrato che l'imputato Mineo Settimo aveva un ruolo nella famiglia mafiosa di Pagliarelli.

Ancora una volta sono le conversazioni intercettate all'interno del box in uso a Rotolo Antonino ad essere decisive ai fini della ricostruzione dei fatti.

Sono discorsi in cui Rotolo, in diverse occasioni, interloquisce con esponenti mafiosi di vario rango, a lui più vicini per la cura degli interessi della associazione denominata Cosa Nostra e per l'attivismo nei progetti di riorganizzazione interna.

Rileva in particolare la conversazione intercettata alle 09.40 del 13.10.2005 che si tiene tra Rotolo e Cinà (cfr.all.to n. 14).

In quel frangente i due, rievocando la guerra di mafia degli anni 80, parlano dell'intenso rapporto che lega Mineo a Rotolo.

Dal tenore delle frasi profferite dai due interlocutori pare

che la genesi di quella vicinanza sia riconducibile proprio a i fatti accaduti nel corso della guerra di mafia, e probabilmente ad un intervento del boss di Pagliarelli in favore della vita stessa del Mineo .

Nel ricordare l'uccisione di un tale "Totuccio", Rotolo e Cinà si esprimono in modo tale da inferirne la sua piena ed attuale adesione all'organizzazione del Mineo e la sua totale disponibilità proprio nei confronti del Rotolo.

I passi più significativi con riguardo alla posizione del Mineo, vengono testualmente riportati:

ROTOLO: (...) *Perciò, giusto, giusto cosa va a succedere? Che l'indomani sera sparano a Totuccio (incomprensibile)*

CINÀ: *Come a dire... non sono sbirri! (si riferisce al velivolo)*

ROTOLO: *Hai capito? E io gli dico: "va bene!"*

CINÀ: *Minchia, vuol dire.... come a dire*

ROTOLO: *E l'indomani sera sparano a Totò! (tratto incomprensibile)*

CINÀ: *E vi siete chiariti tutti i discorsi?*

ROTOLO: *(incomprensibile) feste, sai, "Nino..." (tratto incomprensibile). Quindi, ora, come sai, perché io a Settimo...*

CINÀ: *Gli vuoi bene, minchia, lo proteggi!*

ROTOLO: *Anche perché io a Settimo gliel'ho detto: "tu devi fare finta che sei nato di nuovo!"*

CINÀ: Certo, certo!

ROTOLO: Gli ho detto: “sei nato oggi!” (incomprensibile) e ti dico è devoto!

CINÀ: Ma è devoto servile o è devoto perché...

ROTOLO: No, no, è devoto...

CINÀ: ...ha capito forse...

ROTOLO: ...è devoto perché lui in definitiva voleva salvare la vita a Paluzzu, Paluzzu per me si può andare a sparare, perché ha salvato la vita a Saro... Saro INZERILLO (tratto incomprensibile) era figlioccio di (tratto incomprensibile) un giorno arriva in un posto per entrare con la buonanima di Bastiano, vede una macchina che allora ci camminavo io, avevo una macchina uguale a questa, dice: “che c’è Bastiano, mi stai portando a morire?”

Tale dato assai significativo di una lunga militanza di “Settimo” in Cosa Nostra si salda con dialoghi che riguardano l’attualità per il momento in cui vengono tenuti.

Il riferimento è innanzitutto alla conversazione già richiamata relativa al progetto di riorganizzazione del mandamento di Porta Nuova del del 26 maggio 2005 tra Rotolo, Nicchi e Ingarao (*cfr.all.to n. 14*).

Ebbene in quel dialogo, nel darsi notizia della malattia che ha colpito Agostino Badalamenti, allora reggente del mandamento di Porta Nuova, viene programmata da Rotolo una riunione con i vertici dello stesso mandamento per proporre l’avvicendamento del

reggente malato con l'Ingarao.

Tra i soggetti indicati dal Rotolo quali incaricati di assistere Ingaro nel compito di comunicare al Badalamenti la sostituzione tra gli altri vi è anche "Zio settimo".

Nel corso del medesimo dialogo, Rotolo ricorda pure di avere in passato autorizzato lo "zio Settimo" a parlare con il rappresentante della famiglia mafiosa di Bolognetta.

*ROTOLO: Poi... facendo questo discorso... tu gli dici
"nello stesso tempo io ho fatto sapere il discorso di Agostino e mi
mandano a dire... che lo dobbiamo chiamare io... e voi altri tre
che siete i più anziani"... (inc.) lo dovrebbero prendere loro... noi
altri lo dobbiamo fare prendere a te... gli dici "lo chiamiamo e
assieme gli diciamo"... appunto... "che ci hanno fatto sapere...
siccome noialtri gli abbiamo mandato degli appuntamenti e lui,
non per malvagità, ma perché è ammalato... eh... e c'è quando
non può venire e c'è quando... ma e di più quando non può venire
che può venire... quindi noi gli diciamo che per il momento... se il
Signore lo fa guarire, poi più in là se ne parla... per il momento
lui deve rinunciare"... gli dici "a questa carica di... di
responsabile della famiglia di... e il mandamento si assume
l'onere... di coordinare tutto il mandamento e di garantire tutti i
carcerati"... questo glielo fai tu e loro tre... come ti dice "uh" li
prepariamo prima e ci facciamo...*

INGARAO: Esatto...

ROTOLO: *Se è necessario, per fargli vedere a questo che il discorso non viene da una parte sola, possiamo fare vedere pure allo Zio Michele, per dire... a Settimo che lui ci ha... fiducia, per fargli capire che non è un discorso... solo vostro... e poi... e poi mi fermerei qua, anche perché... perché dobbiamo andare a dare confidenza... diciamo, ad altri?*

INGARAO: *Perfetto...*

ROTOLO: *È giusto?... eh... e quindi, diciamo, in questo modo gli leviamo l'onere... che è ammalato e non può pensare, non gli diciamo di brutto “togliti”...*

INGARAO: *Si...*

O M I S S I S

INGARAO: *Ci fa sapere... Nunzio, che parlando con questo cristiano... questo cristiano è... uscente: “prima ancora la libertà, la libertà è bella...” da un senso di tirarsi i remi in barca, in un certo senso...*

ROTOLO: *Uh...*

INGARAO: *Dice “parlane quando ti ci incontri... che è importante per certe situazioni”, visto e considerato che lui ha un quadro molto più ampio di quello che possiamo avere noi...*

ROTOLO: *E allora... io ultimamente... ho autorizzato a Settimo a parlare con lui... per una questione di commercio...*

dei suoi parenti, questi LI VOLSI... perché loro sono stati sempre molto vicini... (inc.)... lui... era “rappresentante” a Bolognetta e non ce lo portava nessuno allora... diciamo, giochi fatti...

D'altronde l'incarico di interloquire con esponenti di altre famiglie mafiose era stato affidato allo “zio Settimo” anche in altra occasione ricordata da Rotolo in una conversazione con Cancemi Giovanni, intercettata alle 10.11 del 20 luglio 2005 (*cfr.all.to n 56*).

Il dialogo è assai utile ai fini della ricostruzione dei fatti anche in ragione della circostanza che Rotolo parla espressamente di Mineo Settimo, chiarendo involontariamente l'identità del “Settimo” a cui si era riferito in altre conversazioni.

In ordine al contenuto del dialogo, si comprende che Rotolo aveva conferito al Mineo Settimo l'incarico di interloquire con esponenti mafiosi della famiglia di Corso dei Mille affinché gli stessi intervenissero su tale Francoforte, un imprenditore reo di avere presentato, in una procedura di appalto, un preventivo non concordato:

ROTOLO: ADAMO... e gli dici che va... si va ad informare là dai TAGLIAVIA, in qualcuno di questi... chi è che conosce a questo FRANCOFORTE... e lo fanno chiamare e gli dite... perché deve andare a ritirare un preventivo, gli dici “perché se no gli rompono le corna”... gli dici... ma, cioè... Gianni ci deve dire, gli dice “se no gli rompono le gambe, perché

già” gli dice “ci ha rotto i cazzi, perché se ne è andato là, perché... viene a dire qua che voi siete seccati... ma come siete seccati... qua... se c’è... significa che lui si prende gioco pure di voi”... cioè, hai capito?... Gianni ci deve dire “questo mette in bocca qua a voi”...

CANCEMI: Gli può chiedere pure se è vero quello che dice lui, i seccati...

ROTOLO: No, ma lui gli deve dire “siccome io lo capisco che voialtri... non sapete niente... questo gioca con il nome vostro, vi mette in bocca a voialtri” gli dice “senza fare nome, dice là sopra da me c’è gente seccata” gli dice “chiamatelo e gli dite che si mette uno straccio in bocca e non vi nomina a voialtri”... cioè... “e gli dite subito che va a ritirare il come si chiama”... ora tu (inc.)...

CANCEMI: (inc.)...

ROTOLO: E in questo frattempo... (tossisce)... devi fare una cosa tu... si deve levare questa immondizia che fa puzza qui...

CANCEMI: Sì, sì... ora siccome io al camion gli ho smontato la pompa... e già gliel’ho detto allo zio Rosario...

ROTOLO: No, perché io volevo fare...

CANCEMI: Però io... io penso che tra un’ora... un’ora e mezza il camion è già...

ROTOLO: Allora senti a me... tu, ora che ora sono?...

CANCEMI: Le dieci e un quarto...

ROTOLO: Le dieci e un quarto, tu devi fare una cosa... tu... o con il camion, o senza camion, sbrigati il fatto di Gianni...

CANCEMI: Però mi ha detto mio padre che è l'ottanta per cento... lo dovrebbe portare lo Zio Pietro...

ROTOLO: Oggi?...

CANCEMI: Oggi, dice, ne abbiamo venti, ma quindi si vede che lui ha qualche... (inc.)...

*ROTOLO: Va bene di pomeriggio... non è di mattina... **fai una cosa... tu vai da Gianni fai questo... fai questo discorso... e a Settimo gli vai a dire questa cosa, gli dici “appena vengono di nuovo” gli dici...***

CANCEMI: (inc.)...

*ROTOLO: **Gli dici “mi ha detto che non dovrebbero venire più, però se dovessero venire di nuovo” gli dici di cacciarli di brutta maniera e dirgli “voialtri qui non dovete venire più, tu fai venire a chi è che ti di... ti ha offeso e tu fai venire a chi è che ti ha autorizzato”... gli dici “mi ha detto Settimo MINEO... che voglio parlare con lui”... qua, lo aspetto qua... gli dici che... però non dovrebbe venire nessuno, perché io ora mi sto andando a informare, perché questi ancora non sanno che si devono andare a rit... a ritirare questa cosa... perché io già l'ho fatto sapere... a Gianni gli dici che va a fare questo discorso con questo AMATO dicendogli “vedete che questi fanno nomi, non preciso, ma dicono là sopra al corso dei mille sono seccati”... infor...***

E sui compiti delicati affidati al Mineo si soffermano anche Rotolo e Nicchi Giovanni in una conversazione intercettata in data 21 ottobre 2005 (cfr. all.to nr. 8), dimostrando come il

Mineo godesse nel sodalizio mafioso di prestigio anche per la sua lunga militanza:

NICCHI: Poi mi ha detto pure: “fargli sapere che io già con Porta Nuova...” non Porta Nuova come zona, Porta Nuova come persona, “e come vedi noi stiamo lavorando in comunità!” (incomprensibile)

ROTOLO: Qual è (incomprensibile)

NICCHI: Parri, ora facciamo una cosa, appena io ci scendo che mi faccio l'appuntamento, mi porto Settimo e ci parlo con Settimo e mentre gli parlo con Settimo, gli faccio questo discorso che mi ha detto lei: “mi ha detto che... ho avuto l'opportunità di mandargli a dire questo discorso che mi ha detto lei e mi ha fatto sapere che l'unico discorso dove lei era interessato era in merito ai terreni, quando lei fa trasformare i terreni...”

ROTOLO: Da verde agricolo

NICCHI: Gli faccio: “degli altri discorsi non se ne sa...”

Indicazioni analoghe a quelle ricavabili dai discorsi tra Rotolo e Nicchi sul ruolo del Mineo nell'ambito di Cosa Nostra si possono desumere dalle conversazioni tra Rotolo e Cinà del 13.10.2005 (cfr. all.to nr. 14), dalla quale si apprende che Davì Salvatore, capo della famiglia mafiosa di Partanna/Mondello, aveva richiesto un incontro con Settimo Mineo, nonché tra Rotolo e del Bonura del 5.9.2005 (cfr. all.to nr.6) (*BONURA: Tu mi devi dire una*

*cosa... io spero di chiuderla così, ma se non... lui è sempre titubante, fare e dire, io mi posso incontrare con questo, con il figlio di Dino o no?; ROTOLO: **Si, io ti do...;** BONURA: *(incomprensibile); ROTOLO: **...ti do a Settimo, ci vai con Settimo...;** BONURA: *Va bene;* ROTOLO: *...ci vai insieme;* BONURA: **Per me è uno dei migliori che hai tu;** ROTOLO: **Ci vai con Settimo).****

Le illustrate risultanze processuali depongono per la sussistenza del reato di partecipazione all'associazione criminale per il Mineo Settimo, a partire dal 16 dicembre 1987, data della sentenza di primo grado con la quale è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art.416 bis c.p.

Le prove a carico di Mineo Settimo, in particolare le conversazioni intercettate, l'esito di alcuni servizi di pedinamento e di osservazione della polizia giudiziaria, consentono di sostenere che l'imputato ha partecipato alle iniziative illecite della famiglia mafiosa di Pagliarelli, inclusa nel mandamento Pagliarelli, e si è confrontato con altri esponenti del sodalizio mafioso nel frangente relativo alla ristrutturazione del mandamento di Porta Nuova.

Inoltre, il boss Rotolo Antonino si avvale, in diverse occasioni, della collaborazione di Mineo Settimo per contatti con esponenti delle famiglie mafiose di Corso dei Mille, Bolognetta e Partanna

Mondello, a dimostrazione delle stima e della fiducia di cui gode l'imputato tra i vertici di Cosa nostra.

Dunque, alla stregua delle risultanze processuali sopra illustrate ed alla luce delle considerazioni in diritto svolte nelle pagine introduttive, può affermarsi che l'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra ha accettato in via continuativa le "prestazioni diffuse" offerte dal Mineo Settimo anche in epoca successiva al giugno del 1987.

Soprattutto le intercettazioni relative alla ristrutturazione del mandamento di Porta Nuova rivelano che Mineo Settimo, su incarico conferitogli dal Rotolo, ha partecipato alla progettazione e alla esecuzione di attività illecite di Cosa Nostra nella zona di riferimento.

L'inequivocabile intraneità nell'organigramma mafioso è, quindi, emersa non solo dalla qualifica di "uomo d'onore" quanto piuttosto da una serie di condotte convergenti e sintomatiche (*facta concludentia*) del vincolo associativo tipico di coloro i quali sono legati a Cosa Nostra, desumibili anche dalla fitta trama di rapporti con esponenti di vertice del sodalizio, quali il Rotolo Antonino.

L'accettazione delle predette prestazioni materiali finalizzate al perseguimento degli scopi della associazione è sintomatica del riconoscimento all'imputato –di fatto- di un "ruolo" operativo molto importante all'interno della

famiglia mafiosa operante nel mandamento palermitano di Pagliarelli.

Delineati i contorni della condotta di Mineo Settimo in ordine al profilo materiale del reato sulla base del materiale probatorio a disposizione e relativo ai rapporti dell'imputato con appartenenti al sodalizio mafioso denominato Cosa Nostra , il comportamento di costui integra senza dubbio i parametri indicati dall'art.416 bis c.p., anche dal punto di vista dell'elemento psicologico.

Quanto alla commisurazione della pena, da stabilire in base ai criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art 133 c.p., ritenuta la recidiva specifica, tenuto conto della notevole gravità del fatto contestato e del ruolo non indifferente svolto, per un consistente lasso di tempo dal predetto imputato in seno al sodalizio mafioso, denotante una spiccata pericolosità sociale, il Giudice ritiene di doverla determinare nella misura adeguata e proporzionata di anni dieci di reclusione, aumentata per la recidiva sino ad anni quindici.

Detta pena deve essere diminuita per la scelta del rito abbreviato sino ad anni dieci di reclusione.

Conseguono le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena come sopra inflitta.

In considerazione della pericolosità sociale accertata alla stregua della personalità, quale si desume dal ruolo assunto all'interno dell'associazione e, quindi, della modalità della sua partecipazione al sodalizio, oltre che dei suoi precedenti penali, e valutati i parametri

tutti previsti dall'art 133 c.p., Mineo Settimo deve essere sottoposto, a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per una durata non inferiore ad anno uno.

2. La famiglia mafiosa di Corso Calatafimi. La posizione di Annatelli Filippo

Nel corso delle indagini si sono avute ampie conferme dell'esistenza della famiglia mafiosa di Corso Calatifiimi e di un suo pieno inserimento nel mandamento mafioso di Pagliarelli.

Nella già citata conversazione del 26.05.2005 (cfr. all.to nr. 7) tra Rotolo, Nicchi ed Ingarao, richiamata in precedenza e sulla quale si tornerà a proposito del mandamento di Porta Nuova, vi era un chiaro riferimento all'esistenza di una famiglia mafiosa di Corso Calatafimi e l'implicita inclusione della stessa nel mandamento di Pagliarelli.

Il riferimento lo si evince dalle parole di Rotolo quando questi elenca i mafiosi anziani del proprio mandamento, che avrebbero dovuto presenziare ad un incontro con i capi delle famiglie del mandamento di Porta Nuova ai quali sarebbe stato comunicato l'avvicendamento al vertice.

E d'altronde lo stesso documento sequestrato al Lo Piccolo Salvatore al momento dell'arresto, di cui si è detto nella parte introduttiva, prevede all'interno del mandamento di Pagliarelli la famiglia mafiosa di Corso Calatafimi.

Con riferimento a detta famiglia mafiosa viene formulata l'imputazione di cui al capo A) a carico di Annatelli Filippo.

L'imputato è chiamato rispondere del reato di partecipazione qualificata (dirigente) alla associazione mafiosa denominata Cosa Nostra nella sua articolazione della famiglia di Corso Calatafimi in Palermo.

Più precisamente all'Annatelli si contesta di essere stato un punto di riferimento mafioso per il controllo di lavori pubblici e per l'imposizione del "pizzo" alle imprese operanti nella zona, nonché per avere mantenuto, attraverso lo scambio continuo di messaggi e biglietti e attraverso riunioni ed incontri (tra gli altri con Nicchi Giovanni e Rotolo Antonino, coimputati nel presente procedimento) un costante collegamento con gli altri associati in libertà.

La piattaforma accusatoria relativa ad Annatelli Filippo è rappresentata in particolare dal contenuto di conversazioni tra i coimputati del presente processo (in particolare Rotolo Antonino e Nicchi Giovanni), intercettate dalla polizia giudiziaria, nonché dall'esito di alcuni servizi di osservazione e dal tenore di un riconoscimento in fotografia effettuato dal collaboratore di giustizia Famoso Francesco.

Orbene, facendo riferimento alle fonti probatorie indicate non sono emersi elementi idonei a sostenere un verdetto di responsabilità dell'Annatelli Filippo in ordine al reato associativo a lui ascritto; fonti, peraltro, già ritenute dal tribunale del riesame di Palermo inidonee a costituire la base indiziaria per un provvedimento cautelare di restrizione della libertà personale.

Più precisamente, dal contenuto di alcune intercettazioni si evince un pieno coinvolgimento di un tale “Filippo”, più volte nominato nelle conversazioni tra Rotolo Antonino e Nicchi Giovanni, negli organigrammi mafiosi del mandamento di Pagliarelli (famiglia di Corso Calatafimi), con compiti anche di coordinamento della attività estorsiva.

Tuttavia, le stesse fonti, anche valutate congiuntamente con altri elementi di prova (in particolare con gli esiti della attività di osservazione della polizia giudiziaria sui contatti personali dell'imputato con Cancemi Carmelo e dichiarazioni di Famoso Francesco) non consentono di identificare, oltre ogni ragionevole dubbio, in Annatelli Filippo il “Filippo” di cui parlano i boss Rotolo e Nicchi nelle loro conversazioni.

Tra i pilastri della piattaforma accusatoria relativa all'Annatelli si pone la conversazione del 26.5.2005, in cui Rotolo, Nicchi e Ingarao discutono, all'interno del *box* in lamiera di Rotolo, delle strategie operative, degli organigrammi e degli assetti di vertice dei mandamenti di Porta Nuova e Pagliarelli.

Dal tenore del dialogo si evince che i tre protagonisti studiano le modalità di comunicazione ufficiale ad altri associati dell'inizio della nuova “reggenza” nel mandamento di Porta Nuova che Rotolo Antonino intende affidare ad Ingarao Nicola, sostituendo, in questo modo, il *boss* in carica, ossia Badalamenti Agostino, all'epoca in precarie condizioni di salute.

Nei passaggi salienti della conversazione, in cui si individuano i rappresentati di alcune famiglie mafiose che

compongono diversi mandamenti, emergono spunti che attestano l'esistenza di una articolazione specifica del sodalizio, ossia la "famiglia" di Corso Calatafimi, che, secondo l'imputazione, sarebbe quella diretta proprio dall'Annatelli Filippo.

Secondo i piani di Rotolo Antonino, Gaetano Badagliacca, uomo d'onore della famiglia di Rocca Mezzo Morreale (v.motivazione della specifica posizione), si recherà alla riunione in compagnia dell'Ingarao per rappresentare, insieme a Michele Oliveri (coimputato nel presente processo), le famiglie del mandamento di Pagliarelli e, nell'occasione, il Badagliacca ne rappresenterà due, quella di Rocca Mezzo Monreale, il cui capo famiglia è il fratello Pietro, e quella di Corso Calatafimi (...e *Tanino... dirà... rappresento pure il corso Calatafimi io, perché... non sono potuti venire da là e ci sono qua io*").

Appurato, dunque, il dato della esistenza di una specifica articolazione del sodalizio mafioso nella famiglia di Corso Calatafimi, la ricostruzione della posizione processuale dell'imputato Annatelli Filippo si fonda su alcune intercettazioni relative a conversazioni, tra soggetti sicuramente riconducibili alla associazione Cosa Nostra, che si riferiscono ad un soggetto a nome "Filippo" a cui si attribuisce un ruolo molto rilevante nella gestione della attività estorsiva.

Innanzitutto va evidenziata una prima conversazione intercettata all'interno dell'*Edilizia 93* in data 11/03/2005 tra Parisi Angelo Rosario e Cancemi Giovanni, nel corso della quale il primo

riferisce al secondo le disposizioni di Rotolo Antonino da fare pervenire ad un terzo soggetto a nome Filippo. (cfr.all.to n. 45) :

PARISI: Poi io me ne vado... un'altra cosa... avvicinati... ci devi dire a Filippo... ci devi dire a Filippo... urgentemente, se lui ha mandato a qualcuno... possibilmente... (inc.) domandare (inc.) là chi ci è andato (inc.)... se è stato lui... se non è stato lui, si deve informare urgentemente... con qualcuno che lui ricapisce che io ci posso parlare e poi glielo dice a lui... se ci hanno (inc.)... ci interessa urgentemente saperlo... se ce li hanno mandato, gli dici chi non glieli mandano più a nessuno... perché è una sua e se la sbriga lui, direttamente lui... questo non te lo dimenticare (inc.)... a noi ci interessa se lui ce l'ha mandata...

CANCEMI: E se lui è "sapitore"...

PARISI: Se lui è "sapitore"...

CANCEMI: Non ci deve mandare niente...

PARISI: Non glielo deve mandare più...

CANCEMI: Se lui...

PARISI: Sssshhh!!... Devi cercare di capire (inc.) più i discorsi... perché ci sono andati (inc.)...

CANCEMI: E se sono gente, magari... dice che lui... glielo può dire lui

tesso a questi che non (inc.)...

PARISI: Si, si... (inc.) chiunque sia... se un altro dice “no” io “gliel’ho mandato io, però... te lo dovevo dire”, perché non può essere che lui me lo può dire “prima, mi informo (inc.)...

CANCEMI: (inc.)...

PARISI: Se... lui sa che c’è, per esempio... “glielo ha mandato il tizio”... “vabbè, digli che non ci va più nessuno (inc.)”...

CANCEMI: (inc.) gli manda la risposta devi essere veloce...

PARISI: Uhm...

CANCEMI: (inc.)...

La parole utilizzate dimostrano alcune significative circostanze.

Innanzitutto che il “Filippo” riveste un preciso ruolo di coordinamento nella gestione e nel controllo delle attività estorsive all’interno del sodalizio.

Inoltre che il Parisi veicola attraverso il Cancemi disposizioni che provengono da un soggetto mafioso di rango ancora più elevato all’interno di Cosa nostra, capace di imporre la cessazione dell’attività estorsiva e di assumere il controllo sulla vicenda gestita dal “Filippo”.

I contenuti del dialogo, convergenti con altri elementi già esaminati nel presente processo, identificano in Rotolo Antonino il soggetto che si pone rispetto al Filippo in posizione di supremazia gerarchica, segno questo che le competenze del “Filippo” si iscrivono nelle attività del mandamento di Pagliarelli.

A tale dato si aggiunga che nella conversazione intercettata all'interno del box di Rotolo tra questi e Nicchi Giovanni, alle 17.20 del 21 ottobre 2005, quest'ultimo racconta a Rotolo di avere richiamato una terza persona che aveva mancato di informare "Filippo" su alcune attività, evidentemente illecite, che stava realizzando nella zona di sua competenza, ancora una volta individuata come il Corso Calatafimi. (*cf. all.to n. 8*)

E, sempre Nicchi e Rotolo, nel corso della medesima conversazione, parlando di una vicenda che vedeva Adamo Andrea, interessato ad una attività commerciale nella zona di corso Calatafimi, nominano il "Filippo", evidenziandone ulteriormente il suo ruolo di referente della famiglia mafiosa:

Insomma le circostanze che vengono alla luce con le ricordate intercettazioni lasciano pochi margini di dubbio in ordine ad un coinvolgimento del "Filippo" nelle trame di Cosa Nostra, tuttavia resta incerto il profilo della identificazione precisa del soggetto.

E tale lacuna, ad avviso di questo giudice, non viene colmata dalla attività investigativa prodotta dalla polizia giudiziaria a partire dal dicembre 2005 sulla persona di Annatelli Filippo, su cui si sono immediatamente concentrati i sospetti sulla base di un dato anagrafico, trattandosi del genero di tale Armano Michele, di Fedele, nato a Palermo il 13.09.1942, esponente di spicco della famiglia mafiosa di "Corso Calatafimi", in atto detenuto (*cf. all.to. nr.44 e sentenza emessa nel porc. n. 1416/97 r. mod. 21 d.d.a. in atti*).

In questo senso non può attribuirsi una valenza indiziaria mono-consequente ai frequenti contatti che l'Annatelli intrattiene con CANCEMI Carmelo e con il figlio Giovanni (di cui si è riconosciuta per entrambi la responsabilità penale per il reato di cui all'art 416 bis c.p.) nell'ambito del presente procedimento, che emergono dalla attività investigativa supportata anche da riprese video.

Gli incontri annotati e videoripresi all'interno del cantiere di via Gustavo Roccella (*cfr.all.to n. 46*), benché indubbiamente sintomatici di un rapporto confidenziale tra i Cancemi e Annatelli, non sono spiegabili unicamente in una ottica di solidarietà criminale nell'ambito di Cosa Nostra, tant'è che lo stesso tribunale del riesame di Palermo ha ritenuto che non raggiungessero neppure la soglia della gravità indiziaria, ossia della *semiplena probatio*.

In effetti, le risultanze processuali rendono probabile una chiave di lettura alternativa fondata sulle dichiarazioni di Nuccio Antonino rese in data 5 luglio 2006 ai difensori dell'indagato e sulla documentazione prodotta che non trovano smentita in alcun elemento probatorio.

Secondo le dichiarazioni del Nuccio, i menzionati contatti si spiegano con la provenienza dell'Annatelli e dei Cancemi dal medesimo quartiere, Santa Rosalia.

E, d'altronde, la documentazione prodotta dalla difesa (in atti) dimostra che l'impresa edile riconducibile a Cancemi

Giovanni aveva svolto lavori presso l'abitazione dell'Annatelli Filippo.

Infine, si osserva che le incertezze sull'identificazione dell'Annatelli come il "Filippo", di cui parlano in particolare Rotolo e Nicchi, non vengono certamente colmate dai contributi probatori del collaboratore di giustizia Famoso Francesco, già uomo d'onore della famiglia mafiosa di Porta Nuova, contrariamente a quanto ritenuto, in modo erroneo, dall'organo dell'accusa.

Le dichiarazioni ed il riconoscimento fotografico resi in data 30 e 31 marzo 2005, in sede di indagini preliminari, così come la deposizione innanzi al giudice del rito abbreviato in data 13 novembre 2007, si riferiscono ad una altra persona, ossia ad Annatelli Francesco, come si ricava dalla lettura delle relative trascrizioni in atti.

Sul punto, occorre ricordare che a specifica domanda di questo giudice, nel corso della udienza del 13 novembre 2007, il Famoso ha risposto di non avere mai conosciuto né di avere mai sentito parlare di Annatelli Filippo.

Peraltro, neppure altri collaboratori di giustizia, quali ad esempio l'Andronico Emanuele, che per la loro posizione in Cosa Nostra e per i contatti con soggetti quali Nicchi Giovanni avrebbero potuto conoscere l'Annatelli Filippo, se quest'ultimo avesse effettivamente militato nelle file della suddetta associazione,

hanno dichiarato di conoscere l'imputato o di aver sentito parlare di lui da altri esponenti mafiosi.

In conclusione, se per un verso sono emersi elementi in grado di far ravvisare un coinvolgimento nelle attività di Cosa Nostra di tale "Filippo" per altro verso gli elementi a disposizione non consentono di identificare quel "Filippo" in Annatelli Filippo, il quale pertanto deve essere assolto per non avere commesso il fatto.

3. La famiglia mafiosa di Rocca Mezzo Monreale.

Nel corso delle indagini sono emersi elementi da cui desumere l'esistenza della famiglia mafiosa di Rocca Mezzo Monreale e di un suo pieno inserimento nel mandamento mafioso di Pagliarelli.

Nella già citata conversazione del 26.05.2005 (*cfr. all.to nr. 7*) tra Rotolo, Nicchi ed Ingarao, richiamata in precedenza e sulla quale si tornerà a proposito del mandamento di Porta Nuova, vi era un chiaro riferimento all'esistenza di una famiglia mafiosa di Rocca Mezzo Monreale e l'implicita inclusione della stessa nel mandamento di Pagliarelli.

Il riferimento lo esplicita Rotolo quando questi elenca i mafiosi anziani del proprio mandamento, che avrebbero dovuto presenziare ad un incontro con i capi delle famiglie del mandamento di Porta Nuova ai quali sarebbe stato comunicato l'avvicendamento al vertice.

In tale ambito l'imputato Badagliacca Gaetano avrebbe dovuto rappresentare sia la famiglia di Rocca Mezzo Monreale sia la famiglia di Corso Calatafimi.

E d'altronde lo stesso documento sequestrato al Lo Piccolo Salvatore al momento dell'arresto, di cui si è detto nella parte introduttiva, prevede all'interno del mandamento di Pagliarelli la famiglia mafiosa di Monreale.

Con riferimento a detta famiglia viene formulata l'imputazione di cui al capo A) a carico di Badagliacca Pietro e al capo B) a carico di Badagliacca Gaetano e Badagliacca Angelo, figlio di Badagliacca Pietro.

Quanto alle risultanze processuali a carico dei tre imputati, un primo dato lo si ricava dalla menzionata conversazione del 26.05.2005 (*cfr. all.to nr. 7*) tra Rotolo, Nicchi ed Ingarao:

INGARAO: E un bene che viene anche lo Zio Michele, è una persona più...

ROTOLO: È una persona anziana... diciamo... eventualmente lo sai che facciamo... facciamo presenziare a "Pinuzzu" CAPPELLO e a "Taninu" BADAGLIACCA, il fratello di... a posto di suo fratello, facciamo in modo che noi... noi altri ci presentiamo a tutto il mandamento, e questo... facendoci capire che tu (inc.) gli stai facendo un discorso ufficiale... eh... come dire, garanti che stai dicendo una cosa...

INGARAO: Sì...

ROTOLO: “Ti iunci cu zù Micheli”, ti porti a Nicola... e gli dici che siete venuti qua, gli dici “ci ha detto che dobbiamo fare questa cosa... con Pinuzzu presente... con Tanino presente... eh... e Tanino... dirà... rappresento pure il corso Calatafimi io, perché... non sono potuti venire da là e ci sono qua io” (inc.)... in modo che il corso Calatafimi è tutto presente e Pino CAPPELLO pure presente... lo Zio Michele se ci vuole dire due parole prima te le dice, dice: senti, vedi che siamo qua che stiamo presenziando, perché siccome... hanno chiesto di formare eh, e per ora non si può formare niente... quindi noi siamo presenti, Nicola gli dirà questa cosa e noi siamo qua per dire che Nicola sta dicendo...”.

Il dialogo consente di raccogliere elementi certi sul ruolo di Badagliacca Gaetano nell’associazione denominata Cosa Nostra.

E’ proprio quest’ultimo ad essere designato da Rotolo per recarsi ad una importante riunione del mandamento di Porta Nuova in compagnia dell’Ingarao per rappresentare, insieme a Michele Oliveri, le famiglie del mandamento di Pagliarelli.

Nell’occasione, come anticipato sopra, il Badagliacca Gaetano ne rappresenterà due, quella di Rocca Mezzo Monreale, il cui capo famiglia è il fratello Pietro, e quella di Corso Calatafimi (*Rotolo: (...) e Tanino... dirà... rappresento pure il corso Calatafimi io, perché... non sono potuti venire da là e ci sono qua io*”).

Sempre nell'ambito della famiglia di Rocca Mezzo Monreale, un altro esponente è Badagliacca Pietro, nato a Palermo il 03.01.1944, ivi residente in via della Mimosa nr. 31, in atto domiciliato in Castellammare del Golfo (TP) via Lido Sabbie d'Oro, in quanto sottoposto alla misura di sicurezza che gli impone il divieto di dimora nella Provincia di Palermo.

Non è il primo processo in cui Badagliacca Pietro viene coinvolto per vicende riconducibili a Cosa Nostra.

Costui è stato anche condannato per il reato di partecipazione mafiosa, con rito abbreviato, alla pena di tre anni di reclusione e sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di due anni e sei mesi con sentenza del Tribunale di Palermo che risale al 5 aprile 2004, divenuta irrevocabile in data 20 giugno 2006.

Le risultanze processuali hanno, comunque, dato prova del suo legame attuale con esponenti di spicco dell'organizzazione mafiosa e del suo ruolo all'interno della associazione.

Sono, in particolare, alcune conversazioni tra componenti di Cosa Nostra, intercettate dalla polizia giudiziaria, a dimostrare che Badagliacca Pietro, benchè sottoposto alla misura di sicurezza dell'obbligo di dimora nel comune di Castellammare del Golfo, ha continuato a gestire affari illeciti per conto dell'organizzazione, servendosi a tal scopo della collaborazione offerta dal figlio Angelo e dal fratello Gaetano.

Innanzitutto, sintomatica della permanente intraneità dell'imputato a Cosa Nostra è il contenuto della conversazione

intercettata alle 10.21 del 28 luglio 2005, all'interno del box di via UR 1, nella quale Rotolo e Cinà discutono in maniera diretta proprio di Badagliacca Pietro, dando conferma dell'importante ruolo che lo stesso riveste nell'organizzazione (cfr.all.to n 12) :

O M I S S I S

ROTOLO: *Io, vedi, ho avuto l'occasione, perché è uscito Pietro BADAGLIACCA, ed è lui a Castelvetro, a Castellammare... si sta facendo l'allontanamento, perché (inc.)...*

CINÀ: *Eh...*

ROTOLO: *E lo cercava (inc.) Trapani lo cercava (inc.)...*

CINÀ: *E venne suo figlio?*

ROTOLO: *E venne a salutare che è andato a vedere il processo*

CINÀ: *Ah, io lo conosco, chi è?*

ROTOLO: ***Quello di Corso Calatafimi***

CINÀ': *Ah, ecco*

ROTOLO: *Da noialtri...*

CINÀ: *Che veste "sapuritu" ...*

ROTOLO: *Eh...*

CINÀ: *Grazioso, elegante...*

ROTOLO: *Si, si...*

CINÀ: ***Io l'ho conosciuto a questo cristiano...***

ROTOLO: *(inc.) però... all'antica...*

CINÀ: *...con quello che poverino... il BALSANO...*

ROTOLO: *Quello era di Monreale...*

CINÀ: *Dico, com'era poverino questo...*

ROTOLO: *Ma questi diciamo...*

CINÀ: *Ma forse è partito di testa...*

ROTOLO: *Ma già era ammalato, stava...*

CINÀ: *Era ammalato di...*

ROTOLO: *Stava male...*

CINÀ: *Di **Pietro BADAGLIACCA** che stavi dicendo...*

ROTOLO: ***Pigliò contatti con... perché... lo hanno cercato loro per un favore...***

CINÀ: *Io ti devo parlare di Corso Calatafimi, tu a questo (inc.)...*

ROTOLO: ***In sostanza, eh... allora io gli ho detto “tieni i contatti” anzi a me servono favori là... che là ci sono tutti i latitanti (inc.)...***

CINÀ: *Mazara...*

ROTOLO: *Mazara e...*

CINÀ: *Salemi è un altro mandamento, no?*

ROTOLO: ***No, sono Trapani, Castelvetro, Mazara e Marsala, può essere?***

CINÀ': *No Marsala no*

ROTOLO: *Quattro sono lì i mandamenti, non mi ricordo in questo momento*

CINÀ: *Custonaci può essere?*

ROTOLO: *No, aspetta, ad Alcamo...*

CINÀ: *Ah, Alcamo... (inc.)...*

ROTOLO: *Eh... forse il posto di lui, di VIRGA, lo ha preso il figlio, questo diciamo...(inc.)*

CINÀ: *Pietro lo vede?*

ROTOLO: *Ma sicuramente! L'hanno mandato a chiamare, a me mi è venuto "o scinniri"...*

CINÀ: *Si...*

ROTOLO: *(inc.)... eh... e in sostanza... quindi, tu sappi che, stiamo...*

CINÀ: *Va bene...*

ROTOLO: *Diciamo stiamo agganciando lì (inc.)... perché praticamente... con "ù dutturi" si devono andare a interessare per quest'altro mandamento, perché suo cognato se ne è andato a Mazara, suo cognato se n'è andato a Mazara*

CINÀ: *Ma chi Filippo?*

ROTOLO: *No... suo cognato, Matteo (sussurrato)*

CINÀ: *(inc.)*

ROTOLO: *Matteo dov'è, non è a Castelvetro?*

CINÀ: *No*

ROTOLO: (inc.)

CINA': Tutta sotto controllo è

ROTOLO: A Mazara cosa c'è... (inc.)

CINÀ: Lui di Castelvetro (inc.)

ROTOLO: Ah, lui Castelvetro (inc.)...

CINÀ: Ciccio di Castelvetro era

*ROTOLO: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì... quindi... ecco perché c'è un
interessamento (inc.)...*

O M I S S I S

Come dimostra il passo di conversazione tra i due *leaders* di Cosa Nostra, Badagliacca Pietro è una persona molto rispettata e stimata negli ambienti di vertice dell'organizzazione, tant'è che Rotolo pensa a lui per tessere le alleanze con i capi dei mandamenti del territorio trapanese e con lo stesso Matteo Messina Denaro, *boss* di Castelvetro latitante da anni.

Proprio tale ultimo profilo, relativo al potenziale ruolo di Badagliacca Pietro nei rapporti con la Cosa Nostra trapanese e in specie con Messina Denaro, lo si ritrova in una conversazione intercorsa tra Rotolo e Badagliacca Angelo, figlio di Pietro, in occasione dei loro incontri.

E' il 3 settembre 2005 (*cfr. all.to nr.47*) :

ROTOLO: Noi dobbiamo parlare, solo che io questo nominativo ce l'ho di là, ce l'ho dentro questo nominativo

BADAGLIACCA: Io intanto prendo i pizzini, tanti saluti da papà

ROTOLO: Come sta?

BADAGLIACCA: Bene, dice che già ha parlato con quello di Trapani per... eeee...

ROTOLO: Ma per parlare con Matteo direttamente?

BADAGLIACCA: Per parlare... dice che le cose sono un po' ingarbugliate, dice, però, allora infatti è sceso per parlare direttamente con questo (incomprensibile), però, dice: "vogliono giocare!" Il fratello del dottore questo lo dice. Perciò dice mio cugino, dice: "appena scende, dice, ne parliamo, dice, perché le cose sono... hanno proprio fatto (incomprensibile) non ce n'è!!

ROTOLO: (ride)

BADAGLIACCA: (incomprensibile)

ROTOLO: Ma ti dicevo per quelli di Trapani

BADAGLIACCA: Va bene, là è un altro mandamento, è Castelvetro!

ROTOLO: Ah, Castelvetro è?

BADAGLIACCA: Quelli di Castelvetro dicono: "parlate con il dottore, dice, allora lui se n'è lavato le mani!"

ROTOLO: Come, lo deve dire il dottore!?

BADAGLIACCA: Il fratello del dottore...

ROTOLO: Eh!

BADAGLIACCA: ...lo deve dire lui, dice: “com’è che...”

ROTOLO: Eh, lo deve dire lui! Ma è questo il discorso, che lui dice cose...

BADAGLIACCA: Eh! E infatti, dice mio cugino, dice: “che stanno vedendo anche quelli di Trapani...” lui parla di quello che c’è a Trapani per ora!

ROTOLO: Uhm!

Sempre con riguardo agli elementi a carico di Pietro Badagliacca va ricordato che in un passaggio della conversazione già menzionata del 26.5.2005 tra Rotolo, Nicchi e Ingarao sul progetto di ristrutturazione del mandamento di Porta Nuova, si stabilisce che alla riunione per il passaggio della consegne da Badalamenti Agostino a Ingarao Nicola sia presente Badagliacca Gaetano in vece di Pietro e del capo famiglia di Corso Calatimi (**ROTOLO:**

È una persona anziana... diciamo... eventualmente lo sai che facciamo... facciamo presenziare a “Pinuzzu” CAPPELLO e a “Taninu” BADAGLIACCA, il fratello di... a posto di suo fratello, facciamo in modo che noi... noi altri ci presentiamo a tutto il mandamento, e questo... facendoci capire che tu (inc.) gli stai facendo un discorso ufficiale... eh... come dire, garanti che stai dicendo una cosa...INGARAO: Si...; ROTOLO: “Ti iunci cu zù Micheli”, ti porti a Nicola... e gli dici che siete venuti qua, gli dici “ci ha detto che dobbiamo fare questa cosa...

con Pinuzzu presente... con Tanino presente... eh... e Tanino... dirà... rappresento pure il corso Calatafimi io, perché... non sono potuti venire da là e ci sono qua io” (inc.)... in modo che il corso Calatafimi è tutto presente).

Occorre, tuttavia, rilevare che da conversazioni tra Rotolo e Badagliacca Angelo, figlio di Pietro, il primo conta soprattutto su Angelo e Gaetano Badagliacca per lo svolgimento di mansioni operative all'interno della famiglia mafiosa di Rocca Mezzo Monreale.

Tale circostanza si desume, in particolare, dal dialogo del 6 agosto 2005, in cui Rotolo raccomanda ad Angelo Badagliacca, affinché questi e Gaetano Badagliacca adottino un atteggiamento cauto nella gestione delle attività criminali e, soprattutto, nei contatti con gli altri associati.

Il riferimento specifico è collegato alla diffusione della notizia della partecipazione di Gioacchino Badagliacca (arrestato con ordinanza di custodia cautelare emessa nel proc. n. 12847/05 r. mod. 21 d.d.a.) al viaggio in Francia compiuto da Bernardo Provenzano con l'aiuto della famiglia mafiosa di Villabate (BADAGLIACCA: *Minchia...(incomprensibile)*, ROTOLO: *...gli devi dire a Tanino... anche tu, state attenti per ora con questo discorso che è uscito fuori, perché non è che è uscito fuori ora... che si sapeva di tuo cugino... questa andata là... hai capito?*; BADAGLIACCA: *Nel giornale...;* ROTOLO: *State attenti!*, BADAGLIACCA: *...già è uscito pure sul giornale!;* ROTOLO: *Sì, l'ho letto sul giornale, ma io già lo sapevo, è giusto?*

Perciò state attenti! Lo sapevo perché già l'avevano detto!;
BADAGLIACCA: Lasciamo andare, non lo prendiamo questo discorso, lei con me di questo discorso non ne deve parlare!;
ROTOLO: (incomprensibile)...parlare...; BADAGLIACCA: Ma lei con me... con mio padre ne può parlare, con me no!;
ROTOLO: ...noo, ma io ti dico stai attento! E' giusto?;
BADAGLIACCA: Lei di questo discorso con me non ne deve parlare!;
ROTOLO: Io ti sto dicendo stai attento!;
BADAGLIACCA: Io non ne voglio sapere niente di questo discorso!).

E sempre nell'ambito della conversazione del 6 agosto 2005, Rotolo descrive persino il tipo di cautele che Angelo deve utilizzare con il padre Pietro nel parlare di questioni legate alla organizzazione mafiosa:

ROTOLO: Gli dici state attenti quando parlate... dentro
BADAGLIACCA: Uh...
ROTOLO: State attenti... non ne parlate mai di lui, perché io sono sicuro al cento per cento che quando loro hanno saputo che tuo padre doveva andare là, loro già gli hanno fatto prima il lavoro...
BADAGLIACCA: Certo... e questo già lo sappiamo (Ride)...
ROTOLO: E quindi...
BADAGLIACCA: Perché lo hanno voluto sapere dieci giorni prima...

ROTOLO: Ecco...

BADAGLIACCA: (Ride)...

ROTOLO: Quindi... a mare...

BADAGLIACCA: A mare...

ROTOLO: A mare...

BADAGLIACCA: A mare...

ROTOLO: A mare...

BADAGLIACCA: L'ultima volta eh... a mare, mentre ci facciamo il bagno...

ROTOLO: A mare... questa cosa vedi di dirgliela a mare...

BADAGLIACCA: A mare...

E cautele analoghe vengono suggerite da Rotolo a Badagliacca Angelo nella conversazione del 3 settembre 2005 (*cfr.all.to nr. 47*) :

ROTOLO: Dimmi una cosa, nel cantiere dove hai trovato la cosa, in questo cantiere ancora ci lavorate?

BADAGLIACCA: No, l'abbiamo trovata nell'ufficio!

ROTOLO: Ah, nel vostro ufficio?

BADAGLIACCA: Non c'è più, l'ufficio ce lo siamo levato!

ROTOLO: Ve lo siete levato?

BADAGLIACCA: Ora abbiamo fatto l'ufficio al cantiere!

ROTOLO: Ma state attenti perché...

BADAGLIACCA: Lo sappiamo...

ROTOLO: *...controllatelo!*

BADAGLIACCA: *...certo, lo sappiamo! Ogni tanto smontiamo le prese, cose...*

ROTOLO: *Controllatelo!*

BADAGLIACCA: *...certo che lo controlliamo! Nella macchina è sicuro che ci sono! Perché...(incomprensibile)*

ROTOLO: *Perché loro pensano che potete andare... hai capito?*

BADAGLIACCA: *E io... io là... l'ho lasciato!*

ROTOLO: *Questo è il discorso!*

BADAGLIACCA: *E l'ho lasciato! Qualsiasi cosa succede io lo lascio, perché appena io lo tolgo, loro...*

ROTOLO: *Sì, no, anzi lo devi lasciare...*

BADAGLIACCA: *E infatti io l'ho lasciato!*

ROTOLO: *...tanto tu sai che quando devi andare in un posto ci vai con un'altra macchina!*

BADAGLIACCA: *E faccio di più, nella macchina (incomprensibile) sto zitto*

ROTOLO: *Certo!*

BADAGLIACCA: *(incomprensibile) dove vuole andare va*

ROTOLO: *Certo!*

BADAGLIACCA: *(incomprensibile)*

ROTOLO: *Certo! Buono, buono!*

BADAGLIACCA: Però toglierla secondo me è controproducente!

ROTOLO: Sì, sì, no, no! Infatti io qua nemmeno le ho levate!

BADAGLIACCA: Secondo me è controproducente...

ROTOLO: Sì, sì! Perché a parte il fatto che te le vengono a mettere di nuovo e magari tu non sai più dove sono messe. In questo modo almeno lo sai!

BADAGLIACCA: Va bene?

A) BADAGLIACCA PIETRO

Le risultanze processuali depongono per la sussistenza del reato di partecipazione all'associazione criminale per il Badagliacca Pietro, a partire dal 5 aprile 2004, data della sentenza di primo grado con la quale è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art.416 bis c.p.

Le prove a carico di Badagliacca Pietro, in particolare le conversazioni intercettate tra Rotolo e il figlio dell'imputato Badagliacca Angelo, consentono di sostenere che l'imputato ha partecipato alle iniziative della famiglia mafiosa di Rocca Mezzo Monreale, inclusa nel mandamento di Pagliarelli, costituendo, per incarico conferitogli dal Rotolo, un punto di riferimento mafioso per i rapporti tra le famiglie mafiose palermitane e quelle operanti nella zona di Trapani, nonché un punto di contatto con il boss latitante Matteo Messina Denaro.

Deve escludersi, invece, la sussistenza di una condotta dirigenziale dell'imputato nell'ambito del sodalizio mafioso, trattandosi di "uomo di fiducia" dei boss ossia di soggetto subalterno rispetto ai voleri del vero coordinatore delle varie iniziative criminali da identificare in Rotolo Antonino.

Di conseguenza l'accusa indicata nel capo a) della rubrica al Badagliacca Pietro, per avere ricoperto il ruolo di capo della famiglia di Rocca Mezzo Monreale, deve essere derubricata nella fattispecie di cui all'art 416 bis comma 1 c.p.

Tale intraneità è desumibile dal ruolo affidatogli dal Rotolo per intercessione del figlio Badagliacca Angelo.

Dunque, alla stregua delle risultanze processuali sopra illustrate ed alla luce delle considerazioni in diritto svolte nelle pagine introduttive, può affermarsi che l'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra ha accettato in via continuativa le "prestazioni diffuse" offerte dal Badagliacca Pietro .

Soprattutto le intercettazioni relative alla ristrutturazione del mandamento di Porta Nuova rivelano che Badagliacca Pietro ha partecipato alla progettazione e alla esecuzione di attività illecite di Cosa Nostra nella zona di riferimento.

L'inequivocabile intraneità nell'organigramma mafioso è, quindi, emersa non solo dalla qualifica di "uomo d'onore" quanto piuttosto da una serie di condotte convergenti e sintomatiche (*facta concludentia*) del vincolo

associativo tipico di coloro i quali sono legati a Cosa Nostra, desumibili anche dalla fitta trama di rapporti con esponenti di vertice del sodalizio nella zona del trapanese e in particolare con Rotolo Antonino, della cui importanza si è detto nel capitolo introduttivo della motivazione sul “gotha” di Cosa Nostra.

L'accettazione delle predette prestazioni materiali finalizzate al perseguimento degli scopi della associazione è sintomatica del riconoscimento all'imputato –di fatto- di un “ruolo” operativo molto importante all'interno della famiglia mafiosa operante nel mandamento palermitano di Pagliarelli.

Delineati i contorni della condotta di Badagliacca Pietro in ordine al profilo materiale del reato sulla base del materiale probatorio a disposizione e relativo ai rapporti dell'imputato con appartenenti al sodalizio mafioso denominato Cosa Nostra , il comportamento di costui integra senza dubbio i parametri indicati dall'art.416 bis c.p., anche dal punto di vista dell'elemento psicologico.

Viceversa deve escludersi la sussistenza della circostanza di cui al comma 2 dell'art 416 bis c.p., non avendo il Badagliacca Pietro, in concreto, sulla base delle conversazioni intercettate, posto in essere atti di coordinamento e direzione della famiglia di “Rocca Mezzo Monreale”, contrariamente a quanto affermato dall'organo dell'accusa.

Come detto in precedenza, il Badagliacca Pietro appare piuttosto un affiliato che prende ordini da Rotolo.

Quanto alla commisurazione della pena, da stabilire in base ai criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art 133 c.p., ritenuta la recidiva specifica, tenuto conto della notevole gravità del fatto contestato e del ruolo non indifferente svolto, per un consistente lasso di tempo dal predetto imputato in seno al sodalizio mafioso, denotante una spiccata pericolosità sociale, il Giudice ritiene di doverla determinare nella misura adeguata e proporzionata di anni dodici di reclusione, aumentata per la recidiva sino ad anni diciotto.

Detta pena deve essere diminuita per la scelta del rito abbreviato sino ad anni dodici di reclusione.

Conseguono le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena come sopra inflitta.

In considerazione della pericolosità sociale accertata alla stregua della personalità, quale si desume dal ruolo assunto all'interno dell'associazione e, quindi, della modalità della sua partecipazione al sodalizio, oltre che dei suoi precedenti penali, e valutati i parametri tutti previsti dall'art 133 c.p., Badagliacca Pietro deve essere sottoposto, a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per una durata non inferiore ad anno uno.

B) BADAGLIACCA GAETANO

Le risultanze processuali depongono per la sussistenza del reato di partecipazione all'associazione criminale per il Badagliacca Gaetano, a partire dal 6 giugno 1997, data della sentenza di primo grado con la quale è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art.416 bis c.p.

Le prove a carico di Badagliacca Gaetano, in particolare le conversazioni intercettate, l'esito di alcuni servizi di pedinamento e di osservazione della polizia giudiziaria, consentono di sostenere che l'imputato ha partecipato alle iniziative illecite della famiglia mafiosa di Rocca Mezzo Monreale, inclusa nel mandamento Pagliarelli, e si è confrontato con altri esponenti del sodalizio mafioso nel frangente relativo alla ristrutturazione del mandamento di Porta Nuova, come rappresentate delle famiglie di Rocca Mezzo Monreale e Corso Caltafimi.

Dunque, alla stregua delle risultanze processuali sopra illustrate ed alla luce delle considerazioni in diritto svolte nelle pagine introduttive, può affermarsi che l'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra ha accettato in via continuativa le "prestazioni diffuse" offerte dal Badagliacca Gaetano anche in epoca successiva al giugno del 1997.

Soprattutto le intercettazioni relative alla ristrutturazione del mandamento di Porta Nuova rivelano che Badagliacca Gaetano, su incarico conferitogli dal Rotolo, ha partecipato alla progettazione e alla esecuzione di attività illecite di Cosa Nostra nella zona di riferimento.

L'inequivocabile intraneità nell'organigramma mafioso è, quindi, emersa non solo dalla qualifica di "uomo d'onore" quanto piuttosto da una serie di condotte convergenti e sintomatiche (*facta concludentia*) del vincolo associativo tipico di coloro i quali sono legati a Cosa Nostra, desumibili anche dalla fitta trama di rapporti con esponenti di vertice del sodalizio, quali il Rotolo Antonino.

L'accettazione delle predette prestazioni materiali finalizzate al perseguimento degli scopi della associazione è sintomatica del riconoscimento all'imputato –di fatto- di un "ruolo" operativo molto importante all'interno della famiglia mafiosa operante nel mandamento palermitano di Pagliarelli.

Delineati i contorni della condotta di Badagliacca Gaetano in ordine al profilo materiale del reato sulla base del materiale probatorio a disposizione e relativo ai rapporti dell'imputato con appartenenti al sodalizio mafioso denominato Cosa Nostra , il comportamento di costui integra senza dubbio i parametri indicati dall'art.416 bis c.p., anche dal punto di vista dell'elemento psicologico.

Quanto alla commisurazione della pena, da stabilire in base ai criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art 133 c.p., ritenuta la recidiva specifica, tenuto conto della notevole gravità del fatto contestato e del ruolo non indifferente svolto, per un consistente lasso di tempo dal predetto imputato in seno al sodalizio mafioso, denotante una spiccata pericolosità sociale, il Giudice ritiene di doverla determinare nella

misura adeguata e proporzionata di anni dieci di reclusione, aumentata per la recidiva sino ad anni quindici.

Detta pena deve essere diminuita per la scelta del rito abbreviato sino ad anni dieci di reclusione.

Conseguono le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena come sopra inflitta.

In considerazione della pericolosità sociale accertata alla stregua della personalità, quale si desume dal ruolo assunto all'interno dell'associazione e, quindi, della modalità della sua partecipazione al sodalizio, oltre che dei suoi precedenti penali, e valutati i parametri tutti previsti dall'art 133 c.p., Badagliacca Gaetano deve essere sottoposto, a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per una durata non inferiore ad anno uno.

C) BADAGLIACCA ANGELO

Le risultanze processuali depongono per la sussistenza del reato di partecipazione all'associazione criminale per il Badagliacca Angelo.

Le prove a carico di Badagliacca Angelo, in particolare le conversazioni tra quest'ultimo e Rotolo intercettate dalla polizia giudiziaria, consentono di sostenere che l'imputato ha partecipato alle iniziative illecite della famiglia mafiosa di Rocca Mezzo Monreale, inclusa nel mandamento Pagliarelli, facendo da tramite tra lo stesso Rotolo e il padre di Angelo, ossia Pietro Badagliacca,

affinché quest'ultimo potesse svolgere il ruolo di punto di riferimento mafioso per i rapporti tra le famiglie mafiose palermitane e quelle operanti nella zona di Trapani, nonché un punto di contatto con il boss latitante Matteo Messina Denaro.

Dunque, alla stregua delle risultanze processuali sopra illustrate ed alla luce delle considerazioni in diritto svolte nelle pagine introduttive, può affermarsi che l'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra ha accettato in via continuativa le "prestazioni diffuse" offerte dal Badagliacca Angelo.

L'inequivocabile intraneità nell'organigramma mafioso è, quindi, emersa da una serie di condotte convergenti e sintomatiche (*facta concludentia*) del vincolo associativo tipico di coloro i quali sono legati a Cosa Nostra, desumibili anche dalla fitta trama di rapporti con esponenti di vertice del sodalizio, quali il Rotolo Antonino.

L'accettazione delle predette prestazioni materiali finalizzate al perseguimento degli scopi della associazione è sintomatica del riconoscimento all'imputato –di fatto- di un "ruolo" operativo molto importante all'interno della famiglia mafiosa operante nel mandamento palermitano di Pagliarelli.

Delineati i contorni della condotta di Badagliacca Angelo in ordine al profilo materiale del reato sulla base del materiale probatorio a disposizione e relativo ai rapporti dell'imputato con appartenenti al sodalizio mafioso denominato Cosa Nostra , il comportamento di

costui integra senza dubbio i parametri indicati dall'art.416 bis c.p., anche dal punto di vista dell'elemento psicologico.

Quanto alla commisurazione della pena, da stabilire in base ai criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art 133 c.p., tenuto conto della notevole gravità del fatto contestato e del ruolo non indifferente svolto, per un consistente lasso di tempo dal predetto imputato in seno al sodalizio mafioso, denotante una spiccata pericolosità sociale, il Giudice ritiene di doverla determinare nella misura adeguata e proporzionata di anni dieci e mesi sei di reclusione, diminuita per la scelta del rito abbreviato sino ad anni sette di reclusione.

Conseguono le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena come sopra inflitta.

In considerazione della pericolosità sociale accertata alla stregua della personalità, quale si desume dal ruolo assunto all'interno dell'associazione e, quindi, della modalità della sua partecipazione al sodalizio, oltre che dei suoi precedenti penali, e valutati i parametri tutti previsti dall'art 133 c.p., Badagliacca Angelo deve essere sottoposto, a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per una durata non inferiore ad anno uno.

4. La famiglia di Borgo Molara. La posizione di Cappello Giuseppe

Nel corso delle indagini si sono avute ampie conferme dell'esistenza della famiglia mafiosa di Borgo Molara e del suo inserimento nel mandamento mafioso di Pagliarelli.

Nella già citata conversazione del 26.05.2005 (cfr. all.to nr. 7) tra Rotolo, Nicchi ed Ingarao, richiamata in precedenza e sulla quale si tornerà a proposito del mandamento di Porta Nuova, vi era un chiaro riferimento all'esistenza di una famiglia mafiosa di Borgo Molara e l'implicita inclusione della stessa nel mandamento di Pagliarelli.

Il riferimento lo esplicita Rotolo quando elenca i mafiosi anziani del proprio mandamento, che avrebbero dovuto presenziare ad un incontro con i capi delle famiglie del mandamento di Porta Nuova ai quali sarebbe stato comunicato l'avvicendamento al vertice; incontro la cui importanza strategica nei piani egemonici del capo di Pagliarelli è stata spiegata nella parte introduttiva della motivazione sull'oggetto del processo..

E d'altronde lo stesso documento sequestrato al Lo Piccolo Salvatore al momento dell'arresto, di cui si è detto nella parte introduttiva, prevede all'interno del mandamento di Pagliarelli la famiglia mafiosa di "Molara".

Con riferimento a detta famiglia viene formulata l'imputazione di cui al capo A) a carico di Cappello Giuseppe.

L'imputato è chiamato rispondere del reato di partecipazione qualificata (dirigente) alla associazione mafiosa denominata Cosa Nostra nella sua articolazione della famiglia di Borgo Molara in Palermo.

Nella ricostruzione processuale della posizione processuale di Cappello, ancora una volta, sembra decisiva la conversazione intercettata alle 15.48 del 26 maggio 2005 (*cfr.all.to n. 7*), intercorsa tra Rotolo, Ingarao e Nicchi.

Nel programmare la riunione del "passaggio delle consegne" nell'ambito del mandamento di Porta Nuova tra Badalamenti Agostino e Cappello Giuseppe, Rotolo prevedeva la presenza di Cappello Giuseppe nella "pattuglia" di esponenti anziani che doveva partecipare al "summit" mafioso:

ROTOLO: Ma tu fatti una cosa... chiuditi il discorso dentro... con i tre...

INGARAO: Sì...

ROTOLO: Fatti l'appuntamento... dico se tu vuoi... che facciamo presenziare allo zio Michele lo facciamo presenziare, come vuoi tu...

INGARAO: Per... non... non... noi non dobbiamo trasgredire in nessuna regola e nessuna situazione deve essere alea... aleatoria...

ROTOLO: Siccome tu gli devi dire "mi hanno fatto sapere" evidentemente significa che tu hai rapporti... è giusto, quindi...

eh... perché stai tranquillo che... “u Paccarè” non ti domanderà niente...

INGARAO: Esatto...

ROTOLO: L’unico che ti... che farà magari... però se c’è qualcuno estraneo presente è possibile che lui... diciamo...

INGARAO: Zio Nino... c’è... c’è una manica di fradiciume... mi chiama a parte “u tignusu”: “vedi che (inc.)” minchia come fa, minchia e mi parla a quello...

ROTOLO: Ma questi pericolosi sono...

INGARAO: Mi chiama quello e mi parla a lui, minchia “u Paccarè” non parla a nessuno...

ROTOLO: Sì, sì... e io che ti ho detto, dei tre il migliore di tutti è quello...

INGARAO: “U Paccarè” se lo merita...

ROTOLO: No, ma lui è una persona seria è stato sempre... sotto questo aspetto, questi sono stati sempre... non sono serviti mai questi... mai

INGARAO: Minchia fradiciume di quello... pauroso...

ROTOLO: Mai, mai... e poi dopo... eh... hanno fatto... sempre comunella, per esempio, si sono messi contro uno fino a che non l’hanno distrutto... portato proprio... all’osso...

INGARAO: All’osso...

ROTOLO: Eh... sono così, sono fatti così...

INGARAO: *Si...*

ROTOLO: *Non è che li possiamo cambiare, hanno... 70 anni passati...*

INGARAO: *Si, si...*

ROTOLO: *Dico, decidi tu, se tu... perché io glielo devo fare sapere allo Zù Michele...*

INGARAO: *Si...*

ROTOLO: *... quello se no non viene...*

INGARAO: *E un bene che viene anche lo Zio Michele, è una persona più...*

ROTOLO: *È una persona anziana... diciamo... eventualmente lo sai che facciamo... facciamo presenziare a “Pinuzzu” CAPPELLO e a “Taninu” BADAGLIACCA, il fratello di... a posto di suo fratello, facciamo in modo che noi... noi altri ci presentiamo a tutto il mandamento, e questo... facendoci capire che tu (inc.) gli stai facendo un discorso ufficiale... eh... come dire, garanti che stai dicendo una cosa...*

INGARAO: *Si...*

ROTOLO: *“Ti iunci cu zù Micheli”, ti porti a Nicola... e gli dici che siete venuti qua, gli dici “ci ha detto che dobbiamo fare questa cosa... con Pinuzzu presente... con Tanino presente... eh... e Tanino... dirà... rappresento pure il corso Calatafimi io, perché... non sono potuti venire da là e ci sono qua io” (inc.)... in modo che il corso Calatafimi è tutto presente e Pino*

CAPPELLO pure presente... lo Zio Michele se ci vuole dire due parole prima te le dice, dice: senti, vedi che siamo qua che stiamo presenziando, perché siccome... hanno chiesto di formare eh, e per ora non si può formare niente... quindi noi siamo presenti, Nicola gli dirà questa cosa e noi siamo qua per dire che Nicola sta dicendo...

NICCHI: Va bene...

OMISSIS

In altri termini, la presenza di Cappello è collegata all'esigenza che sia rappresentata nel vertice mafioso anche la famiglia di Borgo Molara del mandamento di Pagliarelli.

Tale dato si salda con una ulteriore conversazione intercettata dalla polizia giudiziaria all'interno del box di via UR alle 10.45 del 31 luglio 2005, nella quale Cancemi Carmelo, coimputato nel presente processo e condannato anch'egli per la condotta di partecipazione a Cosa Nostra, informa Rotolo che Cappello Giuseppe aveva chiesto di essere ricevuto; e nell'ambito del dialogo si coglie che Rotolo conferma l'appuntamento per il mercoledì successivo (*cfr.all.to n. 51*):

ROTOLO: Gli dici: "quindi se non... o se no, mi ha detto, fai una bella lettera, gli spieghi tutto quello che gli devi spiegare, gli dici, che lui eventualmente ti risponderà"

CANCEMI: E con Pinuzzu CAPPELLO che devo fare, ogni giorno ce l'ho appresso

ROTOLO: Eh, gli dici...

CANCEMI: Pure a Michele? C'è pure "ù Zù Michele", ma non tutti e due assieme

ROTOLO: No, gli dici che questa settimana, a uno a uno, gli dici questa settimana (incomprensibile)

CANCEMI: Tu mi dici a uno, magari a Pinuzzo prima, mi dici venerdì, giovedì domani, quando... così a questo lo freno io

ROTOLO: Mercoledì

CANCEMI: Mercoledì pomeriggio?

ROTOLO: Alle cinque

CANCEMI: Alle cinque ci vediamo qua, è giusto? Non te lo scordare

ROTOLO: No, chissà trovi la sarda...

CANCEMI: Certo, io (incomprensibile), una buona giornata

ROTOLO: Ciao. Hai acceso la luce?

CANCEMI: No

In effetti alle ore 16.41 di mercoledì 3 agosto 2005 Cappello Giuseppe, accompagnato da Cancemi Giovanni, altro associato mafioso (cfr. la motivazione della specifica posizione processuale), è stato visto accedere all'interno del cancello di via UR. 1.

I due, dopo essersi soffermati nei pressi del box, scavalcavano all'interno dell'abitazione del Rotolo, sottraendosi al raggio di azione delle microspie (*cfr.all.to ZERO*).

Le risultanze processuali, dunque, depongono per la sussistenza del reato di partecipazione all'associazione criminale per il

Cappello Giuseppe, a partire dal 6 giugno 1997, data della sentenza di primo grado con la quale è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art.416 bis c.p.

Le prove a carico di Cappello Giuseppe, in particolare le conversazioni intercettate nel box nella disponibilità del boss Rotolo Antonino e l'attività di osservazione e pedinamento della polizia giudiziaria, consentono di sostenere che l'imputato ha partecipato alle iniziative della famiglia mafiosa di Borgo Molara, inclusa nel mandamento di Pagliarelli, costituendo, per incarico conferitogli dal Rotolo, un punto di riferimento mafioso nel programma di ristrutturazione del mandamento di Porta Nuova.

Deve escludersi, invece, la sussistenza di una condotta dirigenziale dell'imputato nell'ambito del sodalizio mafioso, trattandosi di "uomo di fiducia" dei capi di Cosa Nostra ossia di soggetto subalterno rispetto ai voleri del vero coordinatore delle varie iniziative criminali da identificare nel caso di specie in Rotolo Antonino.

Di conseguenza l'accusa indicata nel capo a) della rubrica al Cappello Giuseppe, per avere ricoperto il ruolo di capo della famiglia di Borgo Molara, deve essere derubricata nella fattispecie di cui all'art 416 bis comma 1 c.p.

Dunque, alla stregua delle risultanze processuali sopra illustrate ed alla luce delle considerazioni in diritto svolte nelle pagine introduttive, può affermarsi che l'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra ha

accettato in via continuativa le “prestazioni diffuse” offerte dal Cappello Giuseppe.

Soprattutto le intercettazioni relative alla ristrutturazione del mandamento di Porta Nuova e i contatti personali con Rotolo Antonino rivelano che Cappello Giuseppe ha partecipato alla progettazione e alla esecuzione di attività illecite di Cosa Nostra nella zona di riferimento.

L'inequivocabile intraneità nell'organigramma mafioso è, quindi, emersa non solo dalla qualifica di “uomo d'onore” quanto piuttosto da una serie di condotte convergenti e sintomatiche (*facta concludentia*) del vincolo associativo tipico di coloro i quali sono legati a Cosa Nostra, desumibili anche dalla fitta trama di rapporti con esponenti mafiosa e in particolare con Rotolo Antonino, della cui importanza si è detto nel capitolo introduttivo della motivazione sul “gotha” di Cosa Nostra.

L'accettazione delle predette prestazioni materiali finalizzate al perseguimento degli scopi della associazione è sintomatica del riconoscimento all'imputato –di fatto- di un “ruolo” operativo molto importante all'interno della famiglia mafiosa di Borgo Molara operante nel mandamento palermitano di Pagliarelli.

Delineati i contorni della condotta di Cappello Giuseppe in ordine al profilo materiale del reato sulla base del materiale probatorio a disposizione, e relativo ai rapporti dell'imputato con appartenenti al sodalizio mafioso denominato Cosa Nostra , il comportamento di

costui integra senza dubbio i parametri indicati dall'art.416 bis c.p., anche dal punto di vista dell'elemento psicologico.

Viceversa deve escludersi la sussistenza della circostanza di cui al comma 2 dell'art 416 bis c.p., non avendo il Cappello Giuseppe, in concreto, sulla base delle conversazioni intercettate, posto in essere atti di coordinamento e direzione della famiglia di "Borgo Molara", contrariamente a quanto affermato dall'organo dell'accusa.

Come detto in precedenza, il Cappello appare piuttosto un affiliato che prende ordini da Rotolo.

Quanto alla commisurazione della pena, da stabilire in base ai criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art 133 c.p., ritenuta la recidiva specifica, tenuto conto della notevole gravità del fatto contestato e del ruolo non indifferente svolto, per un consistente lasso di tempo dal predetto imputato in seno al sodalizio mafioso, denotante una spiccata pericolosità sociale, il Giudice ritiene di doverla determinare nella misura adeguata e proporzionata di anni dieci di reclusione, aumentata per la recidiva sino ad anni quindici.

Detta pena deve essere diminuita per la scelta del rito abbreviato sino ad anni dieci di reclusione.

Conseguono le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena come sopra inflitta.

In considerazione della pericolosità sociale accertata alla stregua della personalità, quale si desume dal ruolo assunto all'interno dell'associazione e, quindi, della modalità della sua partecipazione al sodalizio, oltre che dei suoi precedenti penali, e valutati i parametri tutti previsti dall'art 133 c.p., Cappello Giuseppe deve essere sottoposto, a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per una durata non inferiore ad anno uno.

5. Altri componenti del mandamento di Pagliarelli: Cancemi Carmelo, Cancemi Giovanni, Parisi Angelo Rosario e Parisi Pietro

Al di là della composizione delle famiglie mafiose in cui si articola il mandamento di Pagliarelli, vi sono una serie di soggetti che, per la loro vicinanza al boss Rotolo Antonino, finiscono per contribuire al rafforzamento di quel particolare nucleo territoriale di Cosa Nostra.

Ciò avviene per coloro i quali, gestendo delle vere e proprie imprese mafiose (v. capitolo introduttivo), favoriscono Cosa Nostra non solo nel controllo di attività economiche e negli appalti ma anche in iniziative intrinsecamente criminali, come la detenzione d'armi o il collegamento con il pericoloso latitante Provenzano Bernardo, nonché nei tentativi di interazione della associazione con il mondo politico.

Ancora una volta la intercettazione di conversazioni tra esponenti di spicco della organizzazione criminale unitamente ad un servizio di osservazione cristallizzato in alcune sequenze

fotografiche in atti consentono di ritenere che Cancemi Carmelo, nato a Palermo il 05.02.1942, ed il figlio Giovanni, nato a Palermo il 10.09.1970, sono pienamente inseriti nell'organico del mandamento mafioso di *Pagliarelli*.

Da due conversazioni intercettate in data 28.2.2005 (tra Bonura e Mannino Calogero) e 9.8.2005 tra Rotolo e Bonura si evince che Cancemi Carmelo e Cancemi Giovanni (figlio del primo), gestori di un deposito di materiale edile sito in via Gustavo Roccella, svolgono una attività imprenditoriale controllata da Cosa Nostra.

Si comprende dalle due menzionate intercettazioni che i Cancemi, grazie alla vicinanza al capo mandamento di Pagliarelli, Rotolo Antonino, sono parte integrante di un sistema, abilmente manovrato dall'organizzazione mafiosa, capace di gestire, secondo il principio della competenza territoriale, gli appalti pubblici e privati.

I vantaggi conseguiti dalla impresa dei Cancemi, spalleggiata dal Rotolo, sono talmente evidenti sotto il profilo della aggiudicazione degli appalti pubblici e privati per la realizzazione di opere edili, che, anche al di fuori del mandamento di Pagliarelli, sono considerati eccessivamente esposti ed impegnati da un soggetto mafioso del calibro di Bonura Francesco.

Dette circostanze si evincono innanzitutto dalla conversazione del 28 febbraio 2005, tra Bonura e Mannino Calogero (*cfr. all.to nr. 53*), i quali trattando l'argomento della spartizione di lavori edili, si esprimono nel modo seguente:

*MANNINO: ...tanto noi giorno tre ci dobbiamo vedere ...
l'appuntamento con Tanino glielo fissi tu così! Ieri mi sono visto
con Pinuzzo ad Uditore, che c'entra?! E' venuto con uno della
cementeria e dice che c'è da fare ... ha chiamato a Baldo...*

BONURA: MIGLIORE?!

*MANNINO: ... dice "c'è da fare una cisterna dentro il Civico",
sempre da loro, allora quello è venuto "lo sa così e così ..." ed io
gli ho detto "visto che tu hai rapporti con il CANGEMI", il figlio
del CANGEMI ... per ora lui si deve operare, "diglielo che sono
andato a fare questa cisterna, perché questo va girando tutta la
giornata e porta al mulino", forse gliel'ha girata, dice "sai mi
hanno chiamato per andargli a fare una cisterna là, non appena
gliel'ho detto, nello stesso minuto, è venuto Pinuzzo ... a me non
mi ha trovato e mi ha lasciato un appuntamento e poi ci siamo
visti e dice "dimmi una cosa ma tu devi fare lavori, scavi, cose ...
dentro il Civico" e gli ho detto "Pino non te ne so parlare, ma
non credo", perché quello, Baldo, me lo avrebbe detto perché
non va da nessuna parte, se non me lo dice ... dice: "Vai a
informarti". Ho parlato con Baldo e gli ho detto: "dimmi una
cosa com'è il discorso, che c'è da fare, voglio sapere che lavoro
... quello che c'è da fare", c'è Pinuzzo che mi dice ... perché là
dice, c'è ... dice "chi è che ci entra ... gli deve andare a fare il
discorso, per la quale alla cifra ... il tre (3), il cinque (5), il due
(2)... comunque chi deve entrare là dentro gli deve andare a fare
il discorso", "va bene gli ho detto fammi vedere com'è la cosa".*

L'indomani l'ho visto e gli ho detto: "dimmi una cosa che c'è d'andare a fare là" ... dice "una cisterna, una giornata ... una giornata e mezza al massimo". E per una giornata, una giornata e mezza mi devo fare sotto per un discorso di questo e gli ho detto: "guarda, gli ho detto, vedi se vedi a quello della cementeria e gli dici che hai impegni, hai lavori e non ci puoi badare ... come fai a badarci". Perchè il Pinuzzo a me che mi dice "chi entra là dentro gli deve fare il discorso, sennò loro ce l'hanno a chi glielo va a fa" ... appena ho parlato io, mi sono sistemato a Baldo ... gli dici che hai impegni, che un mezzo lo hai impegnato a Bellolampo a ...

BONURA: ...da Calcedonio...

MANNINO: Vedo a Pinuzzu, gli ho detto: "Pino senti, gli ho detto, siccome dove sta lavorando, ha un bel lavoro, gli ho detto, e non può lasciare ... quindi non vale la pena per una cisterna lasciare là e perdere quà e là, gli ho detto, vedi se hanno a qualcuno ..." ... dice: "no a posto, ora gli mandiamo, dice, che noi l'abbiamo eh!...", "Va bene", e ho sentito che gli hanno mandato il figlio di ... inc. ... La sera quello ha preso ed è andato a cercare a Baldo ... il figlio di CANGEMI ... quello della cementeria lo hanno messo in contatto ... "senta veda se ci va qualcuno di loro, perché io non ci posso badare". Perciò si è incontrato quello della cementeria con il figlio di Carmelo e gli ha detto dice "ma come è finita? quelli vanno e vengono che gli avevano detto per questa cisterna" ... "ma dice se Baldo non avesse combinato questo pandemonio, dice, a quest'ora non

l'avrebbe fatta la cisterna", quello (incomprensibile) che ha fatto, lei mi ha detto di dirgli "abbiamo da fare e non ci possiamo badare", "Va bene". Lo va a trovare figlio di CANGEMI a Baldo e gli dice "Dimmi una cosa, tu per questo non ci sei voluto andare" ... dice "no, io non ci sono potuto andare perché ho impegni, perché che è successo? ... io ci sono andato e c'era il geometra, l'ingegnere ed io lo conoscevo". Perciò ci è entrato con una battuta, " Uhei, ingegnere imbrogli piedi, pure qua lei è?", quello lo ha chiamato dice "venga!" " e gli ha detto dice "veda che io non sono ingegnere imbrogli piedi, io sono un maresciallo dei Carabinieri ritirato e che faccio altri lavori, quindi lei con me deve mantenere le distanze". Cioè arrivato che gli dice "sono un Carabiniere", il discorso non glielo ha fatto più ... hai capito? ... ora se ne è andato da Baldo e gli ha detto: "minchia tu per questo non ci sei voluto andare perché ..."

BONURA: Ma quello poverino non ne sapeva niente...

La conversazione esposta, nell'evidenziare il protagonismo imprenditoriale dei Cancemi per lavori edili palesemente controllati da Cosa Nostra, si salda con quella tra Rotolo e lo stesso Bonura del 9 agosto 2005 (*cfr. all.to nr. 9*), nella quale quest'ultimo lamenta una esposizione addirittura eccessiva dei due imputati :

ROTOLO: (incomprensibile), ascolta, senza... fallo sapere, perché praticamente stiamo mettendo un po' di regole, per quelli scaltri, come, appunto, il cugino di MARCIANO'

BONURA: Ma tutta questa scal... per me è stupido

ROTOLO: Eh, sembra stupido ma intanto è scaltro

BONURA: E' stupido, cretino e sempre in mezzo alla strada, te lo... di quello che ho io

ROTOLO: Però... lo sai che cosa...

BONURA: Piglia e si leva di in mezzo ai coglioni

ROTOLO: Ma tu lo sai che cosa fa? Combina danno!

BONURA: Questo... per ignoranza è capace di farlo

*ROTOLO: No, perché va a presentare dei preventivi dove non si può campare, cioè dove non si ci può fare il lavoro, facendo questo lui si prende il lavoro. Non so poi, dopo, come lo fa, poi, dopo, intanto fa questo. **E allora gli è stato detto al signor Enzo che suo cugino non si deve più permettere di presentare preventivi a Palermo da nessuna parte, se prima non lo fa sapere, perché appena li presenta poi li va a prendere e se li va a ritirare. Quando è successo... lui (incomprensibile) parlare da qualche settimana, avvicinò, (incomprensibile), e se andò da Carmelo CANCEMI, questo il cugino...***

*BONURA: **CANCEMI... (incomprensibile), da tutte le parti lo state mandando***

ROTOLO: Da tutte le parti dove?

*BONURA: **Dovunque c'è CANCEMI, dovunque c'è CANCEMI, dico, state attenti perché lo bruciate secondo me***

ROTOLO: *Lo bruciamo, ma quelli fanno questo lavoro, quelli vanno girando...*

BONURA: *Nì...*

ROTOLO: *Loro vanno girando... loro vanno girando per cercarsi...*

BONURA: *Nino...*

ROTOLO: *Ma intanto com'è, non lavorano, tu dici vanno girando*

BONURA: *(ride) Minchia, io so che lavora da tutte le parti c'è*
CANCEMI

ROTOLO: *Ma dove, dimmi dove, se hanno i mezzi fermi... hanno i mezzi fermi. Lascia stare, chiacchiere*

BONURA: *Sì, montature ce n'è per tutti*

ROTOLO: *Chiacchiere, chiacchiere! Eh... infatti quello c'è andato e io l'ho mandato da lui per andarci a dire: "senti, ma tuo cugino...(incomprensibile), perché tuo cugino, sei tu... comunque, sappi che lì ci sono impegni, quindi eventualmente... si ci va a dire"*

Se i dialoghi testè riportati dimostrano l'esistenza di una impresa mafiosa operante nel settore edile i cui titolari risultano essere i due imputati, Cancemi Carmelo e Cancemi Giovanni, ulteriori risultanze processuali provano che costoro sono inseriti nella rete di fiancheggiatori di Rotolo Antonino, ossia sono tra

coloro che consentono a quest'ultimo la comunicazione con altri soggetti mafiosi, quali l'allora latitante Provenzano Bernardo, la preparazione di omicidi necessari per la realizzazione degli obiettivi di dominio della organizzazione criminale, l'occultamento e la corretta conservazione delle armi del mandamento.

In tale prospettiva, sintomatiche del coinvolgimento dei due imputati nella detenzione di armi del sodalizio mafioso armi sono, certamente, due conversazioni intercettate all'interno del box di via UR. 1, rispettivamente del 24.09.2005 tra Rotolo, Nicchi e Cancemi Giovanni e del 09.10.2005, tra Rotolo e Cancemi Carmelo.

Sono esplicite le indicazioni che Rotolo rivolge al Cancemi Giovanni nel dialogo del 24.09.2005 (*cfr. all.to nr. 52*):

ROTOLO: Non mi ricordo, va bene ci vediamo...

NICCHI: Appena finisco alcune cose... piglio e vengo, non c'è bisogno che si provano, vero?

ROTOLO: Oddio... chiama a Giovanni

NICCHI: Giovanni!

ROTOLO: Si dovrebbero provare

CANCEMI: (incomprensibile)

ROTOLO: Provare significa un caricatore tum, tum, tum per vedere se si inceppa... hai capito?

CANCEMI: Va bene se ne va... si mette in un camion

ROTOLO: Nel camion

CANCEMI: Che è meno...

ROTOLO: Si va là sopra...

CANCEMI: In una cava, cose

ROTOLO: ...in una cava e le vai a provare... anche da questo Giovanni, al Parco (frazione di Altofonte n.d.t.)... no?

CANCEMI: È sulla strada

ROTOLO: E io non lo so dov'è... a Bellolampo

CANCEMI: Poi vediamo

ROTOLO: Va bene... glieli fai avere a lui... sempre poi le pulisci, è giusto? Chi è che li maneggia... vi saluto

CANCEMI: Quindi si provano uno per uno, è giusto?

ROTOLO: Sì... uno e uno!

Consigli dello stesso tenore Rotolo li rivolge al Cancemi Carmelo nella conversazione del 9.10.2005 (cfr. *all.to nr. 54*):

ROTOLO: Li hai provati quelle cose?...

CANCEMI C.: No. Ancora no.... Ma io voglio provare la stesso nel giardino da (inc.)..

ROTOLO: ...(inc.)...

CANCEMI C.: ad uno alla volta....Ora non appena cominciano i tuoni. A momenti cominciano i tuoni,....

ROTOLO: Sii, ma....

CANCEMI C.: ...e si confonde la cosa...

ROTOLO: Sii, ma servono.

CANCEMI C.: Lo so che servono.... però ora cominciano i tuoni, come sento i primi botti io ad uno ad uno io li metto a

provare tutte. Perché ce ne qualche sei da provare non è che ti pare che è una sola..

ROTOLO: No. Ma tu ne devi provare due.

CANCEMI C.: Ma io col tem ..., ora cominciano i tuoni e le provo tutte io!

ROTOLO: Ah! Certo.

CANCEMI C.: Le provo tutte... ora come cominciano i tuoni che si confonde l'idea.

ROTOLO: I così li hai? I colpi..

CANCEMI C.: Sì ci sono.

ROTOLO: Mhm!

CANCEMI C.: Ci sono qualche centinaio ci sono.

ROTOLO: Mhm! Ecco li provi, perché se quello te li viene a domandare, poi che fa mi...Può essere che questa settimana te le viene a chiedere.

CANCEMI C.: Eh! Ma io se lui mi avvisa una giornata prima...io pure un giorno prima gliele faccio trovare. Le metto la in mezzo al giardino....

ROTOLO: Eee...e se passa una macchina lo capiscono?

CANCEMI C.: No non ti preoccupare....io ne sparo una ogni minuto eventualmente. Uno ogni minuto.... Non è che devo fare "tu, tu, tu, tu,tu". Uno "boom", e mi fermo riprendo "tu" e mi fermo, "Boom" e mi sposto di cento metri in mezzo al giardino.

ROTOLO: Tu puoi fare una cosa, avvolgila, avvolgici una pezza

CANCEMI C.: Dentro la scatola lo faccio io... questo....dentro la scatola di scarpe e io mi infilo la mano nel buco, quando io

sparo e si sente il boom, boom proprio adagio. Lo hai capito? Mi metto il guanto quello fino io....

ROTOLO: Sì!

CANCEMI C.: e dentro la scatola, faccio il buco e lui si sente: “Pum”. Così lo soffoco...lo soffoco.

ROTOLO: L'importante è che....

CANCEMI C.: No. Si sente Tipo questi tuoni piccolini, piccolini proprio questi, così si sentono “pum,pum,pum”. Si sentono. Quindi a distanza di cinquanta metri neanche si sentono se il caso...dentro la scatola delle scarpe...

ROTOLO: Va bene.

CANCEMI C.: Tutto chiuso deve entrarci, solo la mano ci deve entrare.

ROTOLO: Mhm!

L'inequivocabile coinvolgimento nella detenzione di armi per conto di Cosa Nostra non può essere disgiunta dal fatto che le risultanze processuali dimostrano una disponibilità dei due imputati, padre e figlio, nei confronti del capo mandamento Rotolo tradottasi nel recarsi frequentemente a colloquio con lo stesso, nel farsi latori di messaggi per conto del boss, nel presenziare a riunioni strategiche per gli equilibri interni dell'organizzazione.

In questo senso, con specifico riferimento a Cancemi Carmelo, vanno evidenziati due diversi episodi nei quali è

coinvolto il Rotolo, che dimostrano i contatti del primo con varie figure dell'organizzazione mafiosa.

Nel primo degli episodi menzionati, risultante da una conversazione intercettata all'interno del box di via UR. 1 il 31 luglio 2005, Cancemi Carmelo informa il Rotolo che Cappello Giuseppe, coimputato condannato nel presente processo, aveva chiesto di essere ricevuto.

In quel frangente Rotolo conferma l'appuntamento con lo stesso per il mercoledì successivo (*cfr.all.to n. 51*).

Ed in effetti, alle ore 16.41 di mercoledì 3 agosto Cappello Giuseppe, accompagnato da Cancemi Giovanni, viene visto dalla polizia giudiziaria accedere all'interno del cancello di via UR. 1 (*cfr.all.to ZERO*).

I due, dopo essersi soffermati nei pressi del box, scavalcavano all'interno dell'abitazione del Rotolo, sottraendosi al raggio di azione delle microspie.

Il secondo episodio, sintomatico dell'intraneità del Cancemi Carmelo nella struttura del mandamento mafioso di Pagliarelli, riguarda le indicazioni di Rotolo al primo in ordine alla possibilità di organizzare una falsa posizione medica per evitare la detenzione.

Questa circostanza emergeva chiaramente nel corso della conversazione intercettata il 10 ottobre 2005 (*cfr. all.to nr.8 nota del 17 maggio 2006*) tra Rotolo e Cancemi Carmelo:

ROTOLO: *Ti devi organizzare come ho fatto io..... .a me non è arrivato il definitivo ...inc...? Ora mi hanno fatto l'udienza e mi*

hanno dato un anno e mezzo di detenzione domiciliare, tu quanto ti sei fatto?

CANCEMI: *Io quattro mesi*

ROTOLO: *La condanna è?*

CANCEMI: *Quattro anni e mezzo*

ROTOLO: *Dio non voglia che la confermano.....capito? Con i documenti.....però che noialtri dobbiamo fare.....tu devi fare ricorso.....Inc.....*

CANCEMI: *Ora nuovamente ci devo andare, il mese prossimo*

ROTOLO: *Ora ti devi far fare il “coso” della testa, ora io ti organizzo questa cosa in modo che, Dio non voglia, ti danno il definitivo... le cose della vita non si possono...*

(...)

ROTOLO: *.....noialtri prepariamoci, le cose della vita non si possono sapere, perchè ti arrestano.....*

CANCEMI: *Lo so*

ROTOLO: *Allora, uno presenta i documenti e vede.....Inc.....*

(abbassa ulteriormente la voce) **non ti scordare che nel caso sei a Pagliarelli, me lo fai dire... una volta che ti arrestano, se ti portano... facciamo corna ...**

CANCEMI: *Esatto:*

ROTOLO: *Per ora facciamo finta.....perchè là il direttore sanitario ... si ci può parlare, hai capito? Poi me la sbrigo io da qua... perchè... me la sbrigo io*

CANCEMI: *Ma poi tu lo saprai la stessa giornata, all'indomani*

ROTOLO: *E' giusto? Perciò ti chiamano i dottori, ci vai.....*

CANCEMI: Certo.....

ROTOLO: *Tutta la documentazione pronta... Dio non voglia, tu... fotocopie... fai le fotocopie, fattele già ora... fotocopie per lasciarle dentro e fotocopie per portartele... quelle originali restano dentro con le fotocopie... a me possono servire e me le mando a prendere*

CANCEMI: *Già le ho tutte pronte queste*

ROTOLO: *Fotocopia tutto*

CANCEMI: *Tutto, tutto pronto c'è*

ROTOLO: *Si deve fare qualche ricovero dove ti ho detto io*

CANCEMI: *Perché la fotocopiatrice noi l'abbiamo in ufficio*

ROTOLO: *Si devono fare dei ricoveri dove ti dico io*

CANCEMI: Esatto

ROTOLO: *Il dottore per la testa... ti deve visitare, quello*
SCRIMA

CANCEMI: *E gli scrive più "pisantuliddu" (aggravando n.d.r.)*

ROTOLO: *Te la faccio fare dall'ospedale, hai capito? Ora a lui appena viene lo mando a chiamare al Cervello, tu te ne vai al Cervello, ti fai fare la visita bella sistemata...*

CANCEMI: *Loro devono "ncalcare" (aggravare n.d.r.) ...inc....*

ROTOLO: *Esatto... tu non devi dire niente, tu devi andare dove ti mando io e non devi parlare, devi dire che ti senti male, ti gira la testa... lui stesso ti dirà: ma lei ha questo? Si sente questo? E ti fa fare gli esami. Mi sono spiegato? E scriviamo... ma ora però. Tra un mese nuovamente. Documentazione...*

CANCEMI: *Sempre di ospedale però*

ROTOLO: Sempre di ospedale, documentazione “fresca” e poi ti faccio andare in manicomio... poi....

CANCEMI: Fatti questa barba, levati questa barba

ROTOLO: Non la posso togliere, mi devono notificare una cosa... questi cornuti non sono venuti... (...)

Come emerge chiaramente dal tenore del dialogo, Rotolo descriveva il “*Direttore Sanitario*” della casa circondariale di “Pagliarelli” come una persona con la quale “si poteva parlare”, e lasciava intendere di poter disporre di un medico dell’ospedale “Cervello” indicato come “*Scrima*”, verosimilmente un neurologo.

Peraltro, la sicurezza ostentata da Rotolo circa l’esito delle visite era tale da indurre a ritenere che il sistema fosse già stato collaudato in precedenza.

Dall’insieme di tutte le conversazioni intercettate, appare evidente che le alterazioni della condizione medica di Rotolo erano, tra l’altro, la base per procurarsi dei referti medici presso le strutture di pronto soccorso, referti sui quali poi altri medici potessero poggiare relazioni nelle quali la condizione clinica di Rotolo veniva aggravata in modo che egli risultasse incompatibile con la detenzione in carcere; oltre che espedienti per innalzare la pressione in presenza dei periti del Tribunale.

D’altronde, oltre a questi accorgimenti, il boss di Pagliarelli disponeva di una rete di complicità in seno all’ambiente ospedaliero sia per conoscenze personali, ma anche attraverso i contatti che il ruolo rivestito in seno all’organizzazione “Cosa

Nostra” gli aveva procurato, per mezzo di esponenti di rango quali Cinà e Bonura.

Peraltro è ormai un dato acquisito la capacità di Cosa nostra di infiltrare anche l’ambiente della libera professione ed in particolare di quella medica: basti pensare all’appartenenza a Cosa nostra, sancita da sentenze irrevocabili, di due specialisti come Guttadauro Giuseppe e lo stesso Cinà’.

Grazie a questa “rete” di connivenze, Rotolo poteva estenderne anche ad altri aderenti alla organizzazione le conseguenze per ora a lui favorevoli.

Nel caso di specie il discorso coinvolge Cancemi Carmelo.

Quanto alla disponibilità di Carmelo Giovanni nei confronti del *boss* Rotolo Antonino, va evidenziata la vicinanza dell’imputato ai soggetti che stabiliscono le strategie interne. In due occasioni lo stesso Cancemi Giovanni presenzia a riunioni in cui si svelano importanti segreti dell’organizzazione.

Innanzitutto sono indicativi gli avvenimenti del 15.06.2005, quando, nel corso dei servizi di pedinamento ed osservazione effettuati nei confronti di Nicchi, la polizia giudiziaria documenta la frequentazione di quest’ultimo con Nicolò Milano, suo padre Nunzio Milano, Alfano Salvatore, Rotolo, tutti associati mafiosi di rango, e, appunto, Cancemi Giovanni (cfr. all.to nr. 64).

Quest’ultimo è presente alla riunione del 21.10.2005, all’interno del box nella disponibilità di Rotolo Antonino, in cui viene pianificato un secondo intervento del boss di Pagliarelli sulla

organizzazione del mandamento di Porta Nuova all'indomani dell'arresto di Ingarao Nicola (cfr. all.to nr.8).

Ebbene, in quel frangente Cancemi Giovanni viene portato a conoscenza del progetto per portare Nicchi Giovanni al vertice del mandamento, come rappresentante esterno, e della reazione di Lipari Emanuele:

Gli interlocutori sono Rotolo, Nicchi e Cancemi Giovanni:

NICCHI: (...) *Filippo gli fa: “e per il fuori si sbrigherà tutte cose Gianni! Dice, voi li portate da me e se li sbriga Gianni” Invece io mi porto pure a Salvuccio così qualche cosa parri la alleggeriamo! Gliela porto... mi porto pure a Salvuccio...*

ROTOLO: *Salvuccio chi?*

NICCHI: *Il PISPICIA...*

ROTOLO: *Ah...*

NICCHI: *O a Nunzio, io mi porto o a uno o all'altro. Mentre stavamo per andarcene Nunzio gli fa: “i vecchi già lo sanno pure, anche se non sono presenti.” Perché mentre parlavamo, dice: “però, dice, non mi suona una cosa, dice, perché noi siamo tutti qua...” gli fa il Vittorio LIPARI, il nipote, dice: “non c'è neanche nessuno dei vecchi?” “Perché, dice, con i vecchi già ci stiamo parlando, gli ha detto, facci parlare da tuo padre...” dallo zio! Lui gli fa “per qualche consiglio di lavori grossi e di tutte cose?” Dice: “sappiamo noi con chi parlare, dice, con...” mentre dice così, risponde Vittorio LIPARI e fa, dice: “però c'è una*

cosa, dice, non è per Gianni, dice, ma perché noi non abbiamo persone di una certa età, dice, che sanno bene le cose e dove ci possiamo pure andare a consigliare?” Rispondo io... ah no, mentre eravamo tutti insieme là non gli ho detto niente! Prende e Nunzio gli fa: “tu non ti preoccupare, dice, che così!” Però io ho visto che ha cominciato a fare con la faccia così. Appena se ne stavano andando tutti me lo chiamo e gli faccio: “Vittorio, gli faccio, vedi che io qua non ho un interesse o di testa mia o di cose che voi mi venite a dire qualche cosa e io vi dico... io come fare!? Gli faccio, vedi che i discorsi che voi mi venite dire a me, io li faccio sapere! Gli faccio, e poi perché le cose andavano così e siccome le cose come andavano, andavano bene, sia a livello di carcerati, sia a livello con l'esterno e sia a livello interno e io non vedo il motivo perché si dovrebbero cambiare!? Gli faccio, poi se a te non stanno bene, me lo fai sapere che vediamo quali sono le cose che non ti stanno bene, puoi chiamare pure a tuo zio, e ne parliamo!” Vittorio mi fa “no Gianni...”

ROTOLO: (Sorride)

NICCHI: Non glielo dovevo dire parri?

ROTOLO: Sì, sì, bene hai fatto!

NICCHI: Però non gliel'ho detto davanti a tutti, me lo sono chiamato a parte, prendo e gli faccio: “perché le cose che voi mi dite a me, mica io parto e li vado a fare! Io li faccio sapere, ho una risposta, mi dicono come devo fare e li vado a fare! Oppure li faccio fare a voi, ma dipende da quello che mi mandano a

dire!” E lui mi fa: “no, Gianni a posto così, dice, allora appena eee, la prossima settimana ritorno e ti devo dire quattro cose su Carini, su Cinisi, su cose...” gli faccio: “prima vai a parlarne con chi ti hanno detto loro e poi me lo fai sapere a me, ci vediamo insieme a Salvuccio, insieme a cosa e li facciamo.” Così già ho incominciato a mettergli i puntini sulle i!

ROTOLO: Certo! (...)

Sempre nell'ambito della conversazione del 21 ottobre 2005, Nicchi informa Rotolo, in presenza di Cancemi Giovanni, di alcuni danneggiamenti effettuati in danno di esercizi commerciali gestiti da persone di nazionalità cinese e di una ulteriore azione criminale da portare a termine a breve, che dovrebbe indurre gli esercenti cinesi alla ricerca di “protezione” da parte dell’organizzazione mafiosa, imponendo il pagamento del “pizzo” in cambio della garanzia di poter svolgere tranquillamente l’attività commerciale: .

NICCHI: Io questa sera (incomprensibile), da giovedì prossimo in tutta Palermo, gli facciamo danno ai cinesi (incomprensibile) perché quelli che hanno aperto da noi, due volte gliel’ha fatto Francuzzu e due volte gliel’ho fatto io. Minchia l’indomani, loro stessi, perché mi avevano detto pure di andarmi ad appostare e mi sono messo là fermo a guardare...

ROTOLO: Uh... uh...

NICCHI: ...la mattina alle otto arrivano i cinesi stessi, con i flex, si tagliano tutte cose, pum, pum, pum, rimontano e sono di nuovo a posto!

ROTOLO: (Ride)

NICCHI: **Gli abbiamo tagliato tutti i teloni (incomprensibile) i teloni tagliati** e sono venuti i cinesi stessi... ma un altro gruppo che non si è visto! Arrivano questi con i camion, scaricano tutte cose, a ventiquattro ore hanno aperto un negozio completo! **Ora fuoco...**

ROTOLO: Non ne fanno denuncie questi!

NICCHI: ...ora fuoco non gliene si può dare!?

ROTOLO: No, non ci si deve dare!

NICCHI: **Ci sono (incomprensibile) giovedì notte, in tutta Palermo, il corso Dei Mille, tutti! Mettiamo l'attak, in tutti, in tutti i negozi che ci sono! Giovedì notte!**

ROTOLO: Per vedere dove vanno a finire questi?

NICCHI: **Da uno devono andare!**

ROTOLO: Eh?

NICCHI: **Da uno devono andare!**

L'inequivocabile coinvolgimento nella detenzione di armi per conto di Cosa Nostra, la gestione di una impresa mafiosa operante nel settore edile e fondamentale per l'organizzazione criminale nel controllo degli appalti, la disponibilità dei due

imputati, padre e figlio, nei confronti del capo mandamento Rotolo, tradottasi nel recarsi frequentemente a colloquio con lo stesso e nel presenziare a riunioni strategiche per gli equilibri interni dell'organizzazione, costituiscono sicuri indici dell'intraneità di Cancemi Carmelo e Cancemi Giovanni alla associazione mafiosa in esame.

Tuttavia la piattaforma accusatoria a carico di costoro si arricchisce di ulteriori elementi di prova da cui emerge la responsabilità per il reato di cui all'art 416 bis c.p. anche di un terzo soggetto vicino al Rotolo, e sostanzialmente a sua disposizione, ossia il Parisi Angelo Rosario.

L'organo dell'accusa indica tra le circostanze che evidenziano la chiara appartenenza di Cancemi Giovanni e Parisi Angelo all'organizzazione mafiosa, nel ruolo "anelli di congiunzione" tra i mandamenti mafiosi di Pagliarelli e San Lorenzo, gli avvenimenti e i dialoghi dei giorni 11 e 16 marzo 2005.

Con riguardo ai fatti del giorno 11 marzo 2005, la polizia giudiziaria intercettava, infatti, una conversazione tra Parisi Angelo Rosario e Cancemi Giovanni alle ore 18.48 all'interno degli uffici dell'Edilizia 93 di Parisi Pietro e C..

Selezionando gli argomenti trattati, si osserva che nella prima parte del dialogo i due concordavano le modalità di accompagnamento di un soggetto, a nome Gianni, il quale avrebbe dovuto dapprima essere accompagnato dal Cancemi e successivamente, in una via sita nelle immediate vicinanze del

residence, sarebbe dovuto salire a bordo dell'autovettura del Parisi
(cfr.all.to n 45).

I due si esprimono testualmente nel modo seguente:

CANCEMI: *Infatti ora devo vedere di rintracciare pure a Gianni... perché io non so a quello perché ci servono, giusto?...*

PARISI: *Certo...*

CANCEMI: *Se ha urgenza, se non ha urgenza... vabbè...*

PARISI: *Senti una cosa... a me... mi serve... lunedì... alle cinque e mezza, Gianni deve andare dall'altra parte... a come... come possiamo fare?...*

CANCEMI: *Che hanno cambiato posto?... Dico cambiamo posto?*

...

PARISI: *Sì...*

PAUSA

PARISI: *Là non è buono (inc.)... lo porti tu o viene lui solo?...*

CANCEMI: *Non lo so... può essere che mi dice "mi accompagni tu" può essere che mi dice...*

PARISI: *Perché io se lui... viene con il dottore... si potrebbe fare lasciare direttamente dove c'è il portone...*

CANCEMI: *Michelangelo o uditore?...*

PARISI: *Casomai facciamo così... ti ricordi dove avevamo l'appuntamento con (inc.)...*

CANCEMI: *Sì!...*

PARISI: *(inc.)...*

CANCEMI: *Sì!...*

PARISI: *Non è lui... (si dovrebbe muovere) lui... e (inc.)... perché io ho un altro appuntamento alle sei... però vorrei fare... farlo (inc.) fare entrare a lui... e...*

CANCEMI: *Comunque, per le cinque e mezza...*

PARISI: *Là! (inc.)...*

CANCEMI: *Lui solo (inc.) Va bene...*

PARISI: *Dopo io me ne vado... un'altra cosa...*

O M I S S I S

Per comprendere i punti salienti della vicenda riscontrati nel servizio di osservazione con cui vengono videoregistrati i contatti tra protagonisti, la polizia giudiziaria segnala che:

“-alle 17.20 del successivo 13 marzo, effettivamente il Parisi con la TOYOTA Corolla sottoposta a sorveglianza elettronica, gravitava nella zona di Piazza Uditore e vie limitrofe, come ha riferito la P.G.;

-alle 17.52, Cancemi, utilizzando l'utenza cellulare 339/6445732, sottoposta ad intercettazione, effettuava una telefonata verso l'utenza 348/8076311, nella disponibilità di Parisi Angelo Rosario; e nel corso della conversazione Cancemi riferiva al Parisi che era in compagnia dell' “architetto” e gli ricordava che l'appuntamento era al bar dove loro si erano visti ultimamente; a quel punto il Parisi rispondeva affermativamente aggiungendo che entro pochi minuti lo avrebbe raggiunto;

-alle successive 18.10 Parisi effettuava una telefonata dall'utenza cellulare 348/8076311 in entrata sull'utenza

339/6445732 nella disponibilità del Cancemi per informarlo che si trovava imbottigliato nel traffico di Viale Regione Siciliana; e i sistemi di sorveglianza elettronica consentivano di documentare che l'autovettura del Parisi, costantemente monitorata con il localizzatore GPS, si fermava alle 18.16 per circa tre minuti in via Telesino all'altezza di un bar tabacchi; i servizi di ascolto avevano modo di verificare che, quando Toyota Corolla riprendeva la marcia, il Parisi Angelo era in compagnia di un altro soggetto la cui voce veniva distintamente riconosciuta dalla polizia giudiziaria proprio per quella di Nicchi Giovanni;

-alle 18.27, dopo aver percorso alcune vie cittadine, la Toyota Corolla con a bordo i due, si fermava all'interno del residence di via UR1, luogo di residenza di Rotolo, così come documentato oltre che dalle coordinate GPS, anche, dal sistema di video riprese installato presso il cancello d'ingresso del residence dalla polizia giudiziaria;

- dopo circa 10 minuti, l'autovettura usciva dal residence con a bordo il solo Parisi, il quale dopo essersi recato a sbrigare vicende personali faceva poi rientro presso la propria abitazione (v. nota *Cat. 501/05 Mob. SCO – PA 1 del 23.03.2005*)”.

Dunque, il tipo di contatto che Cancemi Giovanni e Parisi Angelo hanno con Nicchi Giovanni, *alter ego* del Rotolo, denota una collaborazione riconducibile ai rapporti con il boss di Pagliarelli.

A tale circostanza se ne aggiungono altre particolarmente significative desumibili da quanto captato e osservato dalla polizia giudiziaria in data 16 marzo 2005.

Detti elementi riguardano consegne di somme ingenti di denaro in un contesto dove, oltre a Cancemi Giovanni e Parisi Angelo, compare anche Cinà Antonino, personaggio di vertice dell'associazione in più occasioni coinvolto in scelte strategiche e punto di riferimento mafioso per l'imposizione del pizzo nell'intero territorio di Palermo, come detto nel capitolo introduttivo della sentenza.

Alle 18.05 del 16 marzo 2005, all'interno degli Uffici della "EDILIZIA 93 di PARISI Pietro e C." sottoposti ad intercettazione ambientale con ausilio di video-riprese giusta decreto nr. 288/05, la polizia giudiziaria capta una conversazione tra Parisi Angelo Rosario e Cancemi Giovanni.

Dal servizio di controllo si capisce che nel corso della conversazione Cancemi consegna al Parisi la somma di circa 29.000 euro, molto probabilmente contenuta all'interna di una busta di colore bianco, che Cancemi porta all'interno degli uffici, così come documentato attraverso il servizio di video sorveglianza (cfr.all.n.55).

Quanto ai termini del dialogo, testualmente:

PARISI: Cinquanta...

CANCEMI: (inc.)...

PARISI: (inc.) **settantacinque...**

CANCEMI: (inc.)...

PARISI: (inc.)...

CANCEMI: **Questi io... li ho contati... quelli... che sono quelli che mi ha dato ieri, i diecimila...**

PARISI: (inc.) **se sono contati lasciali andare...**

CANCEMI: **Sono contati, li ho contati tutti**

PARISI: (inc.)...

CANCEMI: **Quelli corrispondono pure giusti?...**

PARISI: **Dieci... e undici...**

CANCEMI: **Ventuno...**

PARISI: **Ventuno, venticinque... è giusto?...**

CANCEMI: **Sì...**

PARISI: **Dieci...**

CANCEMI: **Ventisei, otto e novanta...**

PARISI: **Quanti erano, prima (inc.)...**

CANCEMI: **Ventisei, otto e novanta, giusto... lei veda che deve fare una cosa...**

PARISI: (inc.)...

CANCEMI: **Ci mette la data e se la appunta lei...**

PARISI: (inc.)...

CANCEMI: **Ma no per noialtri... che so questo domani, per dire...**

PARISI: **Oggi quanto ne abbiamo...**

CANCEMI: **Sedici...**

PARISI: **Sedici... gennaio, febbraio, marzo...**

CANCEMI: *Si... zero, tre... lo tiene una... una decina di giorni e poi lo butta...*

PARISI: *Io prima ce lo... appena... glielo do a lui...*

CANCEMI: ***Glielo fa conservare a lui...***

PARISI: *Certo...*

CANCEMI: *Queste cose... in mezzo alla strada a me... altro le cose belle scritte, belle appuntate, un pizzino tu, un pizzino io, giusto è...*

PARISI: *E' certo!*

CANCEMI: *(inc.)...*

PARISI *(inc.)...*

CANCEMI: *(inc.) vabbè, domani... si fa una scappata in banca... ci sono le banconote da cinquecento euro... queste... queste sono una piccola cosa...*

PARISI: *Certo...*

CANCEMI: *Sarebbero venticinque... da cinquecento... no, venticinque, cinquanta... cinquanta... cinquanta, cinquantadue... cinquantatre!... È normale questo...*

PARISI: *Se tutto fa qua...*

CANCEMI: *(inc.)... c'era da allora...*

PARISI: *Possiamo... si può fare così...*

CANCEMI: *(inc.)...*

PARISI: *(inc.) il fatto...*

CANCEMI: ***Lui lo deve sapere dire...***

Dal tenore della conversazione pare evidente che Cancemi Giovanni recapita al Parisi Angelo una busta contenente una ingente somma di denaro.

Quest'ultimo risulta essere incaricato, sulla base del dialogo intercettato, di consegnare quella somma ad una terza persona.

In base al suggerimento di annotare data e importo su di un bigliettino e di conservarlo per una decina di giorni è probabile che la somma di denaro fosse destinata ad una sorta di “cassa” rispetto alla quale i soggetti interessati alla fase della consegna devono potere rendicontare.

Ebbene gli elementi raccolti dalla polizia giudiziaria, in particolare gli esiti del servizio di video sorveglianza relativo alla mattina del 17 marzo 2005 in atti, depongono per un passaggio del denaro dalle mani del Parisi a quelle del Cinà.

Ai fini della ricostruzione dei fatti appaiono importanti le sequenze evidenziate dalla polizia giudiziaria relative agli spostamenti di Cinà e Parisi captati grazie al sistema di video sorveglianza installato in via Lugano nei pressi del civico 3, residenza di Cinà Antonino:

“- alle 09.03 del 17 marzo Cinà usciva dalla propria abitazione e rimaneva in attesa nei pressi del cancello carrabile, con una busta di plastica di colore bianco in mano;

- alle 09.05, giungeva Parisi Angelo a bordo della propria TOYOTA Corolla di colore grigio scuro targata CJ625NB; prima salutava il Cinà e poi prelevava dalla vettura un plico che,

presumibilmente, consegnava allo stesso Cinà in un luogo non coperto dal raggio di azione delle telecamere;

-alle 09.07 veniva vista una CITROEN AX targata GEE11780, intestata a Cataldo Giovan Battista nato a Palermo il 18.07.1967, residente a Monreale in via P. Longa 4, che rimaneva in attesa nei pressi del cancello;

-alle 09.07 Parisi Angelo veniva visto uscire dalla villa, senza nessun plico nelle mani, e andava via a bordo della Corolla;

- immediatamente dopo, anche il Cinà veniva visto uscire dalla villa, senza nessun plico o busta di plastica nelle mani, e dopo aver detto qualcosa all'autista della CITROEN AX rientrava in casa;

-alle successive 09.11, Cinà riusciva dalla propria abitazione con una busta di plastica, saliva a bordo della Citroen rimasta in attesa, e veniva visto allontanarsi”.

Va ricordato che in atti vengono riportate le immagini estrapolate dal sistema di video sorveglianza installato in via Lugano che confermano il resoconto della polizia giudiziaria.

E, come può constatarsi dalle immagini, il plico nelle mani del Parisi appare perfettamente idoneo a contenere la quantità di denaro in contanti che questi aveva ricevuto dal Cancemi.

A ciò si aggiunga che i tempi particolarmente ristretti tra il momento in cui Parisi e Cinà scompaiono dalla vista delle telecamere e la loro ricomparsa sembra escludere che i due, o anche solo il Cinà, si siano recati all'interno della villa, mentre

sembra altamente probabile che si siano solo nascosti dietro il muro di cinta per effettuare la consegna del plico lontani da occhi indiscreti.

Dunque, alla stregua delle risultanze processuali, si registrano dei passaggi di ingenti somme di denaro fra Cancemi Giovanni, Parisi Angelo Rosario e Cinà Antonino che non trovano spiegazione in una causale lecita; e che, viceversa, paiono evidenziare cointeressenze riconducibili ad affari che vedono tra i protagonisti principali Rotolo e Cinà e nel ruolo di intermediari Cancemi e Parisi.

D'altronde, come risulta dai servizi di osservazione della polizia giudiziaria, la presenza di Parisi Angelo presso l'abitazione di Rotolo è pressoché quotidiana nell'arco del periodo soggetto ad intercettazione.

Anche se Parisi non partecipa a molte conversazioni in cui si tracciano le linee strategiche di una parte della Cosa Nostra palermitana, costui comunque è ammesso ad assistere allo svolgimento delle stesse, spesso è incaricato di condurre nel luogo della riunione alcuni dei partecipanti e assiste il Rotolo nella organizzazione di ogni incontro e nello smistamento delle comunicazioni tra i vari sodali.

La fiducia, in chiave mafiosa, che Rotolo nutre nei confronti di Parisi è desumibile dalla circostanza che quest'ultimo è tra i pochissimi che viene portato a conoscenza, dallo stesso Rotolo, del progetto di assassinare Lo Piccolo Salvatore.

La conversazione del 30.8.2005 svela come il Rotolo renda partecipe il Parisi delle intenzioni sue e di Cinà (cfr. all.to nr. 31).

Nell'occasione, peraltro, Rotolo dà anche ampia lettura dello scambio epistolare avuto con Provenzano, ciò dimostrando una piena condivisione con il Parisi di dati di conoscenza relativi a vicende delicatissime nell'ambito della organizzazione criminale, che si spiegano solo con l'assoluta fiducia riposta in quest'ultimo da ricollegarsi alla piena appartenenza dello stesso al nucleo degli affiliati più vicini al capo mandamento.

Viene testualmente riportato il punto saliente della conversazione:

ROTOLO: Senti qua....

PARISI "Saro": Perché da lì hanno cominciato

ROTOLO: ... questo... questo... ce l'ha pure ... questo fatto che ti ho detto "numero uno", "numero due"... questo ha cominciato a crederci pure lui, ma c'è pure chi è che gli ha dato spago

PARISI "Saro": Sì

ROTOLO: Mi sono spiegato? Che non avrebbe dovuto dargliene, perché questo è combinato come questi, se non peggio di questi, mi sono spiegato?

PARISI "Saro": Certo

ROTOLO: *L'hai capito com'è il discorso? E siamo in pochi quelli che lo sappiamo: io...*

PARISI "Saro": *Certo*

ROTOLO: *... infatti, diciamo, con me "un tinci", con questo "un po' tinciri", hai capito? Perché noi gli... gli leggiamo la vita, mi sono spiegato? "Uhei, perché non ti vai a infilare dentro?" Mi sono spiegato?*

PARISI "Saro": *Lui vorrebbe arrivare "i riversu quagghiu" (in altro modo, n.d.t.)*

ROTOLO: *Lui vorrebbe arrivare che... ora dobbiamo vedere dove vuole arrivare, perché qua non è che ti pare che le storie... finiscono mai, sono storie infinite*

PARISI "Saro": *Sì*

ROTOLO: *Ora... ancora non s'è potuto fare... l'appuntamento, hai capito? E quindi... se non si... se non si crea qualche appuntamento e non si risolve qualche cosa... tu vedrai che... deve cominciare a piovere e a diluviare di nuovo!! Se no non se ne sistemano cose!! E io sono contrario, perché cose buone non ne porta*

PARISI "Saro": *Ma certo*

ROTOLO: *Perché portano la morte, portano il carcere, portano chi, portano come e portano quando, mi sono spiegato? Portano pentiti... portano tutte male cose*

PARISI "Saro": *A sfavore*

ROTOLO: *Ma siccome il cervello... quando, diciamo, ci sono chi si deve fare i propri interessi... perché ci sono cose che tu è giusto che ti fai... ma quando gli interessi tuoi sono interessi collettivi, tu ti devi allineare*

PARISI "Saro": *Certo*

ROTOLO: *Tu non è che puoi fare una cosa...*

PARISI "Saro": *(incomprensibile) per te solo, e gli altri guardano*

ROTOLO: *Mi è arrivato...*

PARISI "Saro": *Ah!*

ROTOLO: *Io avevo... e ora invece... "tiriti, tirità", dice... e mi scrive una cosa delicata, dice: "tanto, senti, queste cose chi le deve decidere? Dice: io, tu..." io, mammete e tu"! Lui, io e un altro! Ha sbattuto la testa questo, quando era piccolo!! Cioè, e tutti gli altri? Li buttiamo nell'immondizia? Hai capito chi è questo? Dice: "tanto chi lo deve decidere? Io, tu..."*

PARISI "Saro": *Questa cosa che è stata combinata così (incomprensibile)*

ROTOLO: *No, e "stu coso"! Perché forse lui pensa che io ce l'ho vicino, hai capito?*

PARISI "Saro": *E tu?*

ROTOLO: *No, io gli scrivo... perché non è che possiamo continuare così, gli devo dire: "ma tu parli decidi tu, io... ma perché, non ce n'è più cristiani? Ti pare che siamo tu e io soli?"*

Perché io parlo io e lui, a quello nemmeno glielo nomino, hai capito? Gli dico: “tu e io”

PARISI “Saro”: Così lo capisce meglio

ROTOLO: Gli dico: “tu e io? Ma che dobbiamo decidere tu e io, tutti gli altri li buttiamo? Vedi che qua abbiamo sistemato questa cosa, abbiamo sistemato questa cosa, abbiamo sistemato questa cosa, abbiamo sistemato questa cosa... la gente”. ***Perché lui non lo sa, perché lui interesse di dirglielo non ne ha***

PARISI “Saro”: Non ne ha

ROTOLO: ***Hai capito? Tutta questa gente si rivolge a me, glielo dovrei dire io a lui, io non gliel’ho detto, mi hai capito? Non gliel’ho detto apposta, per non farglielo dire a quello!! Perciò lui pensa che non c’è nessuno: “io mammete e tu”***

PARISI “Saro”: E siamo sempre alle solite, siamo sempre là

ROTOLO: ***Ma come me lo fa.... un discorso di questo ma come me lo fa un discorso di questo??? Non lo so, forse si è rimbambito!! Io se lo potessi vedere, io sai cosa gli avrei detto? “Ma dimmi una cosa, io quanti anni ho? Tu quanto puoi campare? Io quanto posso campare? Ma te lo fai questo conto o ti pare che siamo... che dobbiamo campare tutta la vita? Ci hai pensato a questo discorso? Il tuo paesano non c’è più, tuo figlio...(incomprensibile), è finita la storia! Quando finisci tu, finisco io, finisce un altro, è finita la storia!! Quindi... qua dobbiamo vedere l’avvenire dei giovani, ci dobbiamo levare le spine, no che le dobbiamo... gli dobbiamo mettere il mangime***

per crescere, ma che stai dicendo?” Perché... però lo sai come, così, perché io gli dico: “senti, i tuoi interessi non sono come quelli miei, perché tu sei chiuso, io no, a me mi suonano e mi dicono: polizia, carabinieri...”

PARISI “Saro”: (incomprensibile)

ROTOLO: “... finanza, io li ho davanti la porta, a LO PI... io (incomprensibile) ma... che dici di fare?”

PARISI “Saro”: Giustamente

ROTOLO: Questo portone al centro io l’ho fatto per questa ragione, ho un faro... quando non mi convinco non è che ti pare che io affaccio, gli dico: “entra”! Eh ma...

PARISI “Saro”: Un po’ di pazienza...

ROTOLO: E scendo diciamo...

PARISI “Saro”: A posto

ROTOLO: Oggi, ringraziando Dio, non c’è stata questa necessità, ma da come ci vuole andare lui... eh, eh, che mi vuole andare a combinare di nuovo...?

Passa un elicottero, si allontanano, poi si riavvicinano

ROTOLO: Hai capito il discorso? Perché io... vorrei evitare di rompere, hai capito?

PARISI “Saro”: Certo

ROTOLO: *Abbiamo la possibilità, Saro, abbiamo la possibilità, basta che lui collabora abbiamo la possibilità, proprio... lui non è che non vuole collaborare? Lui, hai capito, sarà infilato in un buco, perciò...*

PARISI "Saro": *E dice come quelli...*

ROTOLO: *... e riceve... se c'era la buonanima di Ciccio, io...*

PARISI "Saro": *Era più facile*

ROTOLO: *Ma certo, perché glielo mandavo e il discorso era diverso. Ora questo mi ha detto oggi: "Nino, dice, ci vado" – "Ti devi vedere, gli ho detto, non può essere più così!" Io non ci posso andare, ma se ci potessi andare io...*

PARISI "Saro": *Vedi quello che c'è da fare*

ROTOLO: *E' giusto? Non è che devo andare cercando altri!! Ma lui... questo dare spazio io lo so il perché, perché questo gli ha fatto un favore, gli ha fatto un favore grosso! I fatti personali sono fatti personali, ma i fatti di tutti sono i fatti di tutti*

PARISI "Saro": *Gli ha raccolto l'acqua buona a quello e ne ha approfittato, e se l'è tenuto caro! Non c'è stato nessuno che gli ha detto a quello: "ma..."*

ROTOLO: *Siamo d'accordo, siamo d'accordo*

PARISI "Saro": *Però io penso che "quello" non l'avrebbe fatto... dargli tutte queste possibilità*

ROTOLO: Nooo!!! Ma che dici? Infatti... io questo gli dovrei dire, gli dovrei dire: “ah, se c’era il tuo paesano questo che fa, a quest’ora lì sarebbe?” O sarebbe... “partito”

PARISI “Saro”: Avrebbe potuto come quello... però non a questo livello

ROTOLO: Nooo... a questo punto... già se ne sarebbe uscito, cioè... con lui combinato così, attenzione

In altri termini, il dialogo consente, in modo inequivocabile, di ritenere l’esistenza di un rapporto di fiducia molto intenso tra il boss Rotolo e il Parisi Angelo Rosario con riguardo alle vicende interne alla associazione Cosa Nostra, e come si è illustrato nel capitolo relativo alle infiltrazioni nel mondo politico, quel rapporto è alla base del tentativo dello stesso Rotolo di agevolare la candidatura alle elezioni comunali del nipote di Parisi Angelo, ossia Parisi Marcello.

A) CANCEMI CARMELO E CANCEMI GIOVANNI

Le risultanze processuali depongono per la sussistenza del reato di partecipazione all’associazione criminale per Cancemi Carmelo e per il di lui figlio Cancemi Giovanni.

Le prove a carico di Cancemi Carmelo e Cancemi Giovanni, in particolare le conversazioni intercettate, l’esito di alcuni servizi di pedinamento e di osservazione della polizia giudiziaria, consentono di sostenere che i due imputati hanno partecipato alle iniziative del

mandamento mafioso di Pagliarelli, al fianco del boss Rotolo Antonino, costituendo un punto di riferimento mafioso per il controllo degli appalti pubblici e per l'infiltrazione nel settore dell'edilizia privata, custodendo armi della associazione, agevolando scambi di informazioni e incontri tra diversi esponenti di spicco del sodalizio, presenziando a riunioni operative e strategiche per le dinamiche di Cosa Nostra.

Entrambi risultano impegnati nella gestione della impresa mafiosa con sede in via Gustavo Roccella a Palermo.

Entrambi sono inseriti nella rete di fiancheggiatori di Rotolo Antonino, ossia sono tra coloro che consentono a quest'ultimo la comunicazione con altri soggetti mafiosi, quali l'allora latitante Provenzano Bernardo. Sono entrambi informati della preparazione di omicidi, quali ad esempio quello di Lo Piccolo Salvatore, necessari per la realizzazione degli obiettivi di dominio della organizzazione criminale, l'occultamento e la corretta conservazione delle armi del mandamento.

Come constatato sulla base delle conversazioni intercettate Cancemi Giovanni è pure latore di somme di danaro che passano da Rotolo a Cinà, attraverso l'imputato e il Parisi Angelo.

E lo stesso Cancemi Giovanni si muove in stretta collaborazione con Nicchi Giovanni, *alter ego* di Rotolo Antonino e viene messo a conoscenza di alcuni danneggiamenti effettuati in danno di esercizi commerciali gestiti da persone di nazionalità cinese e di una ulteriore azione criminale da portare a termine a breve, che dovrebbe indurre gli esercenti cinesi alla ricerca di "protezione" da

parte dell' organizzazione mafiosa, imponendo il pagamento del "pizzo" in cambio della garanzia di poter svolgere tranquillamente l' attività commerciale. .

A carico del Cancemi Giovanni si pongono, poi, gli esiti dei servizi di pedinamento ed osservazione effettuati nei confronti di Nicchi, in base ai quali la polizia giudiziaria accerta come quest'ultimo sia in costante contatto con Nicolò Milano, il di lui padre Nunzio Milano, Alfano Salvatore, Rotolo (*cfr. all.to nr. 64*), ossia tutti soggetti a vario titolo coinvolti nel presente procedimento come intranei al sodalizio mafioso.

D'altra parte, Cancemi Carmelo, anch'egli in stretto contatto con Rotolo, apprende da quest'ultimo del programma di ristrutturazione del mandamento di Porta Nuova e sempre da quest'ultimo riceve consigli sul come muoversi per evitare l'eventuale detenzione adducendo motivi di salute.

Tali circostanze dimostrano la grande affidabilità degli imputati Cancemi Carmelo e Cancemi Giovanni per le dinamiche e nell'ottica dei soggetti di vertice di Cosa Nostra.

Dunque, alla stregua delle risultanze processuali sopra illustrate ed alla luce delle considerazioni in diritto svolte nelle pagine introduttive, può affermarsi che l'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra ha accettato in via continuativa le "prestazioni diffuse" offerte da Cancemi Carmelo e Cancemi Giovanni.

Soprattutto le intercettazioni relative al controllo degli appalti ed alla custodia delle armi rivelano che Cancemi

Carmelo e Cancemi Giovanni hanno partecipato alla progettazione e alla esecuzione di attività illecite di Cosa Nostra nella zona di riferimento.

Si aggiunga che Cancemi Carmelo viene informato anche degli investimenti di Rotolo e dei prestanome di cui quest'ultimo si avvale.

In termini molto espliciti, nella conversazione del 28.8.2005, Rotolo rivela al Cancemi la comunanza di interessi esistente con i fratelli Parisi, Angelo Rosario e Pietro. Precisa di aver verificato che *“la costruzione non è cosa loro”* e che, quando saranno ultimati i lavori che ancora ha *“in piedi con loro”*, riserverà agli stessi *“il lavoro a cottimo, a misura”*.

E, sempre nel dialogo del 28.8.2005, Cancemi riceve una ulteriore confidenza dello stesso tipo con riguardo all'imprenditore Francesco Pecora, in relazione al quale Rotolo dice: *“oltre a fargli prendere tutti i lavori gli ho dato pure un miliardo in mano...però un miliardo in mano quando un miliardo erano dieci miliardi di ora”*.

In altri termini, l'inequivocabile intraneità nell'organigramma mafioso dei due imputati è, quindi, emersa da una serie di condotte convergenti e sintomatiche (*facta concludentia*) del vincolo associativo tipico di coloro i quali sono legati a Cosa Nostra, desumibili anche dalla fitta trama di rapporti con esponenti di vertice del sodalizio, quali il Nicchi Giovanni e Rotolo Antonino.

L'accettazione delle predette prestazioni materiali finalizzate al perseguimento degli scopi della associazione è

sintomatica del riconoscimento ai due imputati –di fatto- di un “ruolo” operativo molto importante all’interno del mandamento palermitano di Pagliarelli.

Delineati i contorni delle condotte di Cancemi Carmelo e Cancemi Giovanni in ordine al profilo materiale del reato sulla base del materiale probatorio a disposizione e relativo ai rapporti dei due imputati con altri appartenenti al sodalizio mafioso denominato Cosa Nostra , il comportamento di costoro integra senza dubbio i parametri indicati dall’art.416 bis c.p., anche dal punto di vista dell’elemento psicologico, in considerazione della quantità e del tenore dei dialoghi con un capo-mafia del calibro di Rotolo Antonino.

Verificata la sussistenza dei presupposti sui quali fondare la responsabilità penale ai sensi dell’art 416 bis c.p., quanto alla commisurazione della pena, tenuto conto della particolare vicinanza ad un soggetto che è al vertice del sodalizio, ossia Rotolo Antonino, nonché del ruolo non indifferente svolto, per un consistente lasso di tempo dai predetti imputati in seno al sodalizio mafioso, denotante una spiccata pericolosità sociale, il Giudice ritiene di doverla determinare per entrambi gli imputati nella misura adeguata e proporzionata di anni dieci e mesi sei di reclusione, diminuita per la scelta del rito abbreviato sino ad anni sette di reclusione.

Conseguono per entrambi le pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e dell’interdizione legale durante l’espiazione della pena come sopra inflitta.

In considerazione della pericolosità sociale accertata alla stregua della personalità, quale si desume dal ruolo assunto all'interno dell'associazione e, quindi, delle modalità della loro partecipazione al sodalizio, e valutati i parametri tutti previsti dall'art 133 c.p., Cancemi Carmelo e Cancemi Giovanni devono essere sottoposti, a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per una durata non inferiore ad anno uno.

B) PARISI ANGELO ROSARIO

Alla stregua delle risultanze processuali sopra illustrate ed alla luce delle considerazioni in diritto svolte nelle pagine introduttive, può affermarsi che l'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra ha accettato in via continuativa anche le "prestazioni diffuse" offerte dal Parisi .

Soprattutto le intercettazioni illustrate e gli esiti del servizio di video sorveglianza rivelano che Parisi ha partecipato con ruoli operativi alla progettazione e alla esecuzione di attività illecite di Cosa Nostra nella zona di riferimento, ossia il mandamento di Pagliarelli, ed era a conoscenza di delicate vicende relative alla associazione quale ad esempio di progetto di Rotolo Antonino di eliminare Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro, di cui sapevano solo persone appartenenti al nucleo fondamentale dell' "ala corleonese" della organizzazione .

L'inequivocabile intraneità nell'organigramma mafioso è, quindi, emersa da una serie di condotte convergenti e sintomatiche (*facta concludentia*) del vincolo associativo tipico di coloro i quali sono legati a Cosa Nostra, desumibili anche dalla fitta trama di rapporti con esponenti di vertice del sodalizio, quali Rotolo Antonino, Nicchi Giovanni e Cancemi Giovanni, dalla presenza a riunioni operative e strategiche per il mandamento mafioso di Pagliarelli, dalla partecipazione a consegne di denaro che transitavano da Rotolo e Cinà, le quali, verosimilmente, erano il provento di attività estorsiva.

Non solo. Ma come evidenziato nella parte introduttiva sull'impegno di Cosa Nostra nelle elezioni regionali e comunali, a cui si rimanda integralmente, Parisi Angelo Rosario ricopre un ruolo fondamentale nella vicenda della candidatura del nipote Marcello Parisi.

Parisi Angelo Rosario organizza riunioni con Rotolo e Cinà per costruire il contatto tra il nipote e l'on. Giovanni Mercadante, il quale dovrà attivarsi per garantire al giovane Parisi la candidatura. Sono una serie di intercettazioni a dimostrare quella circostanza assai rilevante ai fini della ricostruzione della responsabilità penale del Parisi Angelo Rosario per il reato di partecipazione in associazione mafiosa.

E' il 28 luglio del 2005, nel quartier generale del *boss* agli arresti domiciliari per motivi di salute è in corso una accesa discussione.

CINÀ: Mi sono visto con Giovanni MERCADANTE... ..Gli ho fatto una premessa: “sono finiti i tempi che ci potevate prendere per fessi, qua non ci esce... tu mi dai e io ti do, anche perché ti ho eletto, ti vai a guadagnare venti milioni al mese.....”

ROTOLO: Più la pensione...

CINÀ: “E’ tre milioni al mese”, si tre milioni al mese per l’ospedale...Nino, ci si devono dire queste cose...

ROTOLO: Sì, sì, sì, sì...

CINÀ: gli ho detto: “tu hai l’impegno col nipote

ROTOLO: Quando abbiamo a uno là che ...

CINÀ: No a uno... ci da tutte le notizie così

E’ evidente che Cinà ha potuto parlare senza mezzi termini all’on. Mercadante, parente di Tommaso Cannella, capo mandamento di Prizzi. I rapporti confidenziali tra Cinà e Mercadante sono risalenti nel tempo e hanno avuto come denominatore comune la conoscenza di Bernardo Provenzano.

Dalle espressioni di Cinà si comprende, pure, che Cosa Nostra, in passato, ha garantito un sostegno decisivo al deputato regionale. E in virtù della reciprocità di favori, ora tocca al politico affermato sostenere “*l’impegno con il nipote*”, in caso contrario i “corleonesi” faranno mancare i voti alle elezioni regionali.

Il 1° agosto 2005, alla presenza del candidato *in pectore* Marcello Parisi, Nino Rotolo ragguaglia Angelo Rosario Parisi del discorso che Cinà ha fatto a Mercadante: “*e ora vogliamo sistemare*

intanto questo ragazzo per dire noi altri ti diamo e tu ci dai". Poi il boss di Pagliarelli istruisce Marcello sulle cose che deve chiarire con Mercadante, ricordandogli di sottolineare a quest'ultimo "dopo le elezioni regionali ci sono quelle comunali e mi devo portare.....gli dici: i miei parenti vogliono che mi devo portare al comune..... amici dei miei parenti mi hanno detto, che lei si doveva occupare..."

Il *do ut des* è palese. Ed in effetti l'incontro tra Marcello Parisi e Giovanni Mercadante del 1 agosto è certificato da una conversazione del giorno dopo tra Rotolo e Angelo Rosario Parisi. Lo zio del futuro candidato pare soddisfatto dell'esito di quell'incontro. Lo conforta la promessa formulata dal Mercadante di attivarsi per coinvolgere anche l'On.Francesco Musotto, presidente della provincia di Palermo, nella sponsorizzazione del candidato dei "corleonesi" al Comune di Palermo.

PARISI: Poi per quanto riguarda la situazione di Marcello...Si sono parlati, ... dice, so tutto, abbiamo parlato. ... devi essere più vicino, ti conviene una volta la settimana farti vedere, perché io so che entro l'anno debbono essere maturate le cose e so, dice, che tu vai al Comune, so..." anzi lui, dice, neanche lo faceva parlare, a tipo dire: "So tutto"!

ROTOLO: Va bene, buono

PARISI: "Ora, dice, con Ciccio MUSOTTO che ci sono vicino, dice, malgrado a tutto che mi fa incazzare certe volte, dice..." perché Marcello gli ha detto che ne aveva parlato pure con Ciccio MUSOTTO di questa discussione, dice: "Ora vediamo, ... ne parlo

pure io con lui, dice, però... io so tutto, io ho l'impegno che entro l'anno debbo sistemare, dice... e so che sei candidato al Comune. Fatti tu... fatti vedere una volta la settimana"

ROTOLO: Conferma, diciamo, l'impegno

A quel punto Rotolo mobilita il "popolo" di Cosa Nostra per rendere praticabile lo scambio di favori. Il fatto è reso evidente dal dialogo con Gaetano Sansone, capo della famiglia mafiosa di Uditore, il 6 settembre 2005.

In questo frangente Rotolo parla al Sansone della candidatura di Marcello Parisi (il "*nipote*" di Rosario) e lo invita a garantire il suo sostegno con sollecitazione subito raccolta ("*ritengo scontata la mano vostra io, è giusto? Perché è suo nipote, siete... c'è pure la parentela*"... "*Certo*"!). Incassata la disponibilità di Sansone, Rotolo spiega meglio che "*è da qualche anno che ne parlo con il dottore (ndr Cinà) e anche con altri per questo suo nipote e lo abbiamo avvicinato a Giovanni MERCADANTE, intanto ora insomma, comunque per... sempre perché Giovanni MERCADANTE si fa... e tutti e due... cioè Giovanni gli da una mano a lui e poi noi gli diamo una mano a Giovanni, è giusto? Giovanni ha mandato pure i saluti perché ha parlato con Nino. E c'è questo rapporto che viene, ripeto, da un anno... da dopo le elezioni, più di un anno*".

Definiti i contorni della partecipazione di Parisi Angelo Rosario anche nelle trame di Rotolo ordiva per costruire le interazioni

interessate con il mondo politico, va evidenziato che l'imputato ha svolto, assieme al fratello coimputato Pietro, anche il ruolo di prestanome del capo di Pagliarelli nei suoi investimenti nel ramo dell'edilizia.

La circostanza emerge in termini molto espliciti, in una conversazione intercettata in data 28.8.2005. In tale frangente, infatti, Rotolo rivela al Cancemi anche la comunanza di interessi esistente con i fratelli Parisi, Angelo Rosario e Pietro, precisando di aver verificato che *“la costruzione non è cosa loro”* e che, quando saranno ultimati i lavori, che ancora ha *“in piedi con loro”*, riserverà agli stessi *“il lavoro a cottimo, a misura”*.

Dagli elementi suddetti non vi sono dubbi che Parisi Angelo Rosario coopera, anche, con Rotolo e Cinà per garantire alla associazione mafiosa l'elezione di un uomo affidabile per Cosa Nostra all'interno del consiglio comunale di Palermo.

Delineati i contorni della condotta del Parisi Angelo Rosario in ordine al profilo materiale del reato sulla base del materiale probatorio a disposizione e relativo ai rapporti dell'imputato con appartenenti al sodalizio mafioso denominato Cosa Nostra, il comportamento di costui integra senza dubbio i parametri indicati dall'art.416 bis c.p., anche dal punto di vista dell'elemento psicologico in considerazione della gravità delle condotte consumate e della caratura criminale dei suoi complici.

Quanto alla commisurazione della pena, da stabilire in base ai criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art 133 c.p., tenuto conto della

notevole gravità del fatto contestato e del ruolo dirigenziale svolto, per un consistente lasso di tempo dal predetto imputato in seno al sodalizio mafioso, denotante una spiccata pericolosità sociale, il Giudice ritiene di doverla determinare nella misura adeguata e proporzionata di anni dieci e mesi sei di reclusione, diminuita per la scelta del rito abbreviato sino ad anni sette di reclusione.

Conseguono le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena come sopra inflitta.

In considerazione della pericolosità sociale accertata alla stregua della personalità, quale si desume dal ruolo assunto all'interno dell'associazione e, quindi, della modalità della sua partecipazione al sodalizio, oltre che dei suoi precedenti penali, e valutati i parametri tutti previsti dall'art 133 c.p., Parisi Angelo Rosario deve essere sottoposto, a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per una durata non inferiore ad anno uno.

D) PARISI PIETRO

L'imputato è chiamato a rispondere del reato di partecipazione in associazione mafiosa.

Trattando la posizione del fratello Parisi Angelo Rosario si è detto del coinvolgimento nell'attività di prestanome del Rotolo anche di Parisi Pietro, oggetto del provvedimento di sequestro preventivo di una serie di beni.

Inoltre, secondo la prospettazione accusatoria, condivisa dal giudice, Parisi Pietro aveva messo a disposizione dell'organizzazione

mafiosa gli uffici della società Edilizia 93 di Parisi Pietro e C. per incontri tra appartenenti all'associazione.

In effetti le indagini della polizia giudiziaria hanno dimostrato che in quei locali si erano tenute riunioni aventi ad oggetto la trattazione di affari illeciti, nelle quali Parisi Angelo Rosario si era incontrato con altri esponenti mafiosi quali: Cancemi Carmelo, Rotolo Antonino, Ingarao Nicolò, Nicchi Giovanni e Cancemi Carmelo.

Gli incontri in questione hanno come protagonista il fratello Parisi Angelo Rosario (cfr.conversazione dell'11.3.2005), il quale il 16 marzo del 2005 alle ore 18.05 proprio nei locali della *Edilizia 93* di Parisi Pietro e C. veniva visto ricevere in consegna da Cancemi Rosario una busta contenente la somma di 29.000,00 euro; busta che poi lo stesso Parisi recapitava a Cinà Antonino, come appurato dalla polizia sulla base del sistema di videosorveglianza.

Tuttavia, Parisi Pietro non è esente da responsabilità in ordine alle predette circostanze.

E ciò lo si può affermare non tanto per una sorta di responsabilità di posizione, in qualità di titolare della società nella cui sede avvengono certi contatti, ma in considerazione del fatto che lui stesso tiene personalmente i rapporti proprio con Rotolo Antonino, partecipando a importanti riunioni strategiche presso il box in lamiera.

I molteplici contatti con Rotolo Antonino sono finalizzati all'analisi dei rapporti interni all'organizzazione ed in particolare alla contesa tra Rotolo e Lo Piccolo Salvatore, oggetto di conversazioni intercettate dalla polizia giudiziaria.

La posizione del Parisi Pietro va inquadrata quindi nel progetto di Rotolo di contrastare con tutte le sue forze la fazione facente capo a Lo Piccolo Salvatore, spiegato nella parte introduttiva della motivazione.

Inoltre la figura del Parisi Pietro compare anche nella vicenda relativa alla sponsorizzazione della candidatura alle elezioni comunali di Parisi Marcello i cui risvolti per l'organizzazione mafiosa sono stati oggetto di approfondimento in uno specifico paragrafo della parte introduttiva della motivazione, a cui ci si riporta integralmente.

Con riguardo al tema relativo al progetto di eliminazione di Lo Piccolo Salvatore, deve preliminarmente osservarsi che le persone a cui Rotolo si rivolge per spiegare motivi e modalità di quel progetto godono necessariamente della piena fiducia di quest'ultimo. E non vi è dubbio che tale fiducia sia espressione del vincolo associativo, dal momento che la realizzazione del programma avrebbe richiesto il contributo congiunto di una serie di persone, molte delle quali già coinvolte in traffici estorsivi, imprese mafiose o attività comunque riconducibili alle dinamiche interne della Cosa Nostra palermitana.

Un episodio altamente significativo in chiave di intraneità al sodalizio dell'imputato è dato dalla conversazione intercettata nel box in lamiera di Rotolo il 30 agosto 2005, alle ore 15.33, nella quale quest'ultimo comunica ai suoi interlocutori la decisione sul progetto di uccidere Lo Piccolo Salvatore..

Il dialogo prendeva spunto da una richiesta rivolta al ROTOLO dai fratelli Parisi in merito ad una villa sulla quale avrebbero dovuto fare dei lavori, ricadente sul territorio della

“Famiglia” mafiosa di “Tommaso Natale”, territorio dei Lo Piccolo.

Dopo aver ricostruito che la villa in questione sarebbe potuta appartenere a Spatola Bartolomeo, “Lino”, ovvero al fratello detenuto, il Rotolo metteva i due fratelli al corrente dello stato di tensione esistente con Lo Piccolo Salvatore, e delle possibili evoluzioni della delicata situazione (cfr.all.to nr. 31):

PARISI “Saro”: (...) Però da come capisco questa villa... può essere che era di uno SPATOLA? Perché dice: “era di uno degli SPATOLA che è uscito ora”

ROTOLO: Ma suo fratello forse, Lino, che è scapolo

PARISI “Saro”: Non lo so

ROTOLO: Ah... Lino aveva una villa, sì, che c’aveva i cavalli lì

PARISI “Saro”: E allora...

ROTOLO: Sì, sì, sì... sì, sì, sì, è possibile

PARISI “Saro”: Perché dice: “era di uno degli SPATOLA, è stata quindici anni chiusa questa villa”

ROTOLO: Sì, sì

PARISI “Saro”: “... questo, dice, me l’ha fatta comprare, ora...”. Gli ho detto: “va bene, gli ho detto, io problemi non ne ho, a venire là”, ma se questo (incomprensibile) a continuare i lavori perché lui non li vuole fare tutti assieme, vuole fare qualche piccolo intervento

ROTOLO: ***Vabbè, ma noi con “Lino” che problemi abbiamo?***

PARISI “Saro”: *Vabbè, con Lino... perché non è più di Lino, ormai di quello è*

ROTOLO: *Sì, siamo d’accordo, ma... Lino si conoscerà con quello*

PARISI “Saro”: *Sì, sicuramente*

ROTOLO: *Perché... se gliel’ha fatto fare lui l’affare...*

PARISI “Saro”: *Certo, indipendentemente... gli ho detto: “vabbè, non si preoccupi”*

ROTOLO: *No, per... dico, domani Lino... bisogna vedere se ce l’aveva Lino questa (incomprensibile)*

PARISI “Saro”: *Certo, certo, perché lui mi dice che è uscito che forse neanche se l’aspettava che uscisse*

ROTOLO: Quindi...

PARISI "Saro": Io subito l'ho inquadrato, ho detto: "sarà lui"

ROTOLO: No, no, lui è, lui e suo fratello

PARISI "Saro": Dici quindi...

ROTOLO: Tu non te lo ricordi?

PARISI "Saro": Certo

ROTOLO: Non ci sei andato una volta a casa a prenderlo?

PARISI "Saro": Sì, più di una volta

ROTOLO: E allora...

*PARISI "Saro": No, no, se mi dovessi incontrare con lui io
problemi non ne ho, che c'entra*

*ROTOLO: Vabbè, ma tu, scusa, fai una cosa... perché dobbiamo
aspettare... siccome lì...*

PARISI "Saro": Uh!

*ROTOLO: (Ride) Lì... non è che ti pare... lì abbiamo un po' di
problemi noi, non è che ti pare che... ancora lì... siccome c'è
questo che... punta a tutte le carte, capisci? A tutte le carte!!
Infatti... dai dai dai dai... dai dai dai dai... e dai dai... e alcuni*

*che prima... adesso cominciano ad averne tutti le tasche piene,
hai capito? Infatti... perché da... da parte mia, diciamo... io con
lui non ho nulla a che spartire, mi sono spiegato?*

PARISI "Saro": Certo

*ROTOLO: Eh... e quindi chi è vicino a me con lui non ha
niente a che spartire*

PARISI "Saro": Logico

*ROTOLO: Mi sono spiegato? Però... scusando la volgarità,
questo rompe le palle, perché la scuola che ha è questa
purtroppo, ha la scuola di Saro RICCOBONO!! Lui s'è fatto la
calcestruzzi, lui s'è fatto.... questo, lui s'è fatto quello, lui ha la
società nel magazzino... è da tutte le parti socio, pale, tutto,
capito? Ma non è che è socio che infila la mano in tasca*

PARISI "Saro": Socio...

ROTOLO: Almeno così mi dicono

PARISI "Saro": ... socio del pensiero

ROTOLO: E' socio, però gli devono portare i soldi!! Questo come ha fatto a... questo com'è che è arrivato lì, ancora oggi, non mi sono reso conto (...)

In altri termini, Rotolo spiega ad Angelo Rosario e a Pietro Parisi i problemi che aveva incontrato sul territorio interessato in occasione di alcuni lavori effettuati da una ditta vicina al cognato, e ciò a dispetto dell'interessamento del Cinà, proprio in ragione della pressione sul territorio effettuata dagli uomini del Lo Piccolo.

Di conseguenza, lo stesso Rotolo consiglia ai due imprenditori di rivolgersi a Spatola Bartolomeo, inteso "Lino", che si apprendeva essere stato accompagnato in passato presso il *residence* per incontrare lo stesso capo di Pagliarelli.

A rivelare la circostanza era Angelo Rosario Parisi, rispondendo ad una domanda del fratello Pietro durante la momentanea assenza del Rotolo:

PARISI "Piero": Chi è sto Nino SPATOLA?

PARISI "Saro": Lino? Una persona anziana

PARISI "Piero": Quello che veniva qua? Quello vecchio?

PARISI "Saro": Uh!

Pietro Parisi e il fratello venivano quindi informati da Rotolo sulla composizione dell'entourage del Lo Piccolo, il quale poteva disporre di un ampio serbatoio di manovalanza criminale in quartieri come l'ex "Z.E.N.". Quindi Rotolo si soffermava sulla nomina di Davì Salvatore ("Totò ù varberi"), posto dal Lo Piccolo alla "reggenza" della famiglia di "Partanna Mondello".

In tale frangente, emergeva la preoccupazione per la scarcerazione di Micalizzi Michele, genero del Riccobono, sfuggito all'eccidio del 30 novembre 1982, nel quale aveva tuttavia perso la vita il fratello, di cui si è detto anche nella parte introduttiva della motivazione:

ROTOLO: (...) Perché capace che lui, questo, sai cosa ha? Ha quattro fanghi che girano...

PARISI "Saro": Sì, che gli fanno pure lavori...

ROTOLO: ... che girano a nome suo, hai capito? Perciò capace che lui non sa niente...

PARISI "Saro": Niente

ROTOLO: ...e si presentano: "guarda, qua..."

PARISI "Saro": Ce ne sono alcuni dello Z.E.N. che fanno pure questi lavori

ROTOLO: Sissignore

PARISI “Saro”: ... che io qualcuno lo conosco da quando...

ROTOLO: Ha messo in mezzo pure “ù varbieri”, di nuovo, “ù varbieri”, questo si chiama Totò... era in galera con me questo... niente, un barbiere lì di Partanna Mondello e tu lo vedi girare. Dice che si è presentato da una parte... perciò fu mandato a chiamare: “ma a te chi te l’ha detto?” – “A me me lo mandò a dire lui” – Sempre questo, hai capito? Perché a sua volta questo faceva parte pure... hai capito? Ora... fra breve... deve uscire Michele (incomprensibile), a questo gli manca un fratello, il suocero del fratello, eh... il suocero...

PARISI “Saro”: Il genero... (incomprensibile)?

ROTOLO: Esce Michele, MICALIZZI, e gli manca il fratello, il suocero, il suocero di suo fratello, eh... e tanti e tanti e tanti altri, e questo deve uscire pure, e con questo erano stretti

PARISI “Saro”: Erano stretti

ROTOLO: Sii

PARISI “Saro”: Però... ora non lo so

ROTOLO: Nooo... questo lo sa...

PARISI “Saro”: Lui lo saprà, qualche cosa la saprà

ROTOLO: Senti qua....

PARISI “Saro”: Perché da lì hanno cominciato

*ROTOLO: ... questo... questo... ce l’ha pure ... questo fatto
che ti ho detto “numero uno”, “numero due”... questo ha
cominciato a crederci pure lui, ma c’è pure chi è che gli ha dato
spago*

PARISI “Saro”: Sì

*ROTOLO: Mi sono spiegato? Che non avrebbe dovuto
dargliene, perché questo è combinato come questi, se non peggio
di questi, mi sono spiegato?*

PARISI “Saro”: Certo

*ROTOLO: L’hai capito com’è il discorso? E siamo in pochi
quelli che lo sappiamo: io...*

PARISI “Saro”: Certo

*ROTOLO: ... infatti, diciamo, con me “un tinci”, con questo
“un po’ tinciri”, hai capito? Perché noi gli... gli leggiamo la vita,*

mi sono spiegato? “Uhei, perché non ti vai a infilare dentro?” Mi sono spiegato?

PARISI “Saro”: Lui vorrebbe arrivare “i riversu quagghiu” (in altro modo, n.d.t.)

ROTOLO: Lui vorrebbe arrivare che... ora dobbiamo vedere dove vuole arrivare, perché qua non è che ti pare che le storie... finiscono mai, sono storie infinite

PARISI “Saro”: Sì

ROTOLO: Ora... ancora non s’è potuto fare... l’appuntamento, hai capito? E quindi... se non si... se non si crea qualche appuntamento e non si risolve qualche cosa... tu vedrai che... deve cominciare a piovere e a diluviare di nuovo!! Se no non se ne sistemano cose!! E io sono contrario, perché cose buone non ne porta

PARISI “Saro”: Ma certo

ROTOLO: Perché portano la morte, portano il carcere, portano chi, portano come e portano quando, mi sono spiegato? Portano pentiti... portano tutte male cose (...)

Il passo sopra riportato è sintomatico del coinvolgimento degli interlocutori di Rotolo nelle dinamiche interne della organizzazione. In caso contrario il capo di Pagliarelli non avrebbe mai svelato progetti così delicati e segreti.

Sebbene pienamente consapevole delle conseguenze nefaste che una nuova guerra di mafia avrebbe comportato, Rotolo riteneva necessario “sistemare le cose” affinché si potesse garantire alla seconda generazione dei “vincenti” di non essere vittime della rappresaglia di un passato che egli vedeva incombere sempre più minaccioso, riportando sulla scena personaggi quali Rosario e Franco Inzerillo, il “Bosco”, il Di Maio Salvatore, “Curuzzu”, nonché alcuni componenti del vecchio gruppo di fuoco di Rosario Riccobono, quali il Lo Piccolo ed il Davì, ed ora financo il Micalizzi, che oltre al suocero aveva perso il fratello nella vecchia guerra di mafia del 1982.

Nello stesso frangente, Rotolo attribuiva la responsabilità di tale stato di cose a coloro che, come Provenzano, avevano consentito al Lo Piccolo di arrivare tanto in alto, accusando apertamente il “Capo” di “Cosa Nostra” di pensare più ai propri interessi che a quelli dell’organizzazione:

ROTOLO: (...) Ma siccome il cervello... quando, diciamo, ci sono chi si deve fare i propri interessi... perché ci sono cose che

tu è giusto che ti fai... ma quando gli interessi tuoi sono interessi collettivi, tu ti devi allineare

PARISI "Saro": Certo

ROTOLO: Tu non è che puoi fare una cosa...

PARISI "Saro": (incomprensibile) per te solo, e gli altri guardano

ROTOLO: Mi è arrivato...

PARISI "Saro": Ah!

ROTOLO: Io avevo... e ora invece... "tiriti, tirità", dice... e mi scrive una cosa delicata, dice: "tanto, senti, queste cose chi le deve decidere? Dice: io, tu..." io, mammete e tu"! Lui, io e un altro! Ha sbattuto la testa questo, quando era piccolo!! Cioè, e tutti gli altri? Li buttiamo nell'immondizia? Hai capito chi è questo? Dice: "tanto chi lo deve decidere? Io, tu..."

PARISI "Saro": Questa cosa che è stata combinata così (incomprensibile)

ROTOLO: No, e "stu coso"! Perché forse lui pensa che io ce l'ho vicino, hai capito?

PARISI “Saro”: E tu?

ROTOLO: No, io gli scrivo... perché non è che possiamo continuare così, gli devo dire: “ma tu parli decidi tu, io... ma perché, non ce n’è più cristiani? Ti pare che siamo tu e io soli?”
Perché io parlo io e lui, a quello nemmeno glielo nomino, hai capito? Gli dico: “tu e io”

PARISI “Saro”: Così lo capisce meglio

ROTOLO: Gli dico: “tu e io? Ma che dobbiamo decidere tu e io, tutti gli altri li buttiamo? Vedi che qua abbiamo sistemato questa cosa, abbiamo sistemato questa cosa, abbiamo sistemato questa cosa, abbiamo sistemato questa cosa... la gente”. Perché lui non lo sa, perché lui interesse di dirglielo non ne ha

PARISI “Saro”: Non ne ha

ROTOLO: Hai capito? Tutta questa gente si rivolge a me, glielo dovrei dire io a lui, io non gliel’ho detto, mi hai capito? Non gliel’ho detto apposta, per non farglielo dire a quello!! Perciò lui pensa che non c’è nessuno: “io mammete e tu”

PARISI “Saro”: E siamo sempre alle solite, siamo sempre là

ROTOLO: Ma come me lo fa.... un discorso di questo ma come me lo fa un discorso di questo??? Non lo so, forse si è rimbambito!! (...)

Rotolo poi portava i fratelli Parisi a conoscenza del progetto di eliminazione del Lo Piccolo, parlandogli della “missione” che Cinà avrebbe dovuto compiere presso il Provenzano per convincerlo a collaborare all’agguato attirando in una trappola lo scomodo avversario, e sottolineando le differenze tra l’attuale “Capo” di “Cosa Nostra” ed il precedente, ossia Totò Riina, sotto la cui gestione il Lo Piccolo non sarebbe mai arrivato ad alzare la testa:

ROTOLO: (...) Abbiamo la possibilità, Saro, abbiamo la possibilità, basta che lui collabora abbiamo la possibilità, proprio... lui non è che non vuole collaborare? Lui, hai capito, sarà infilato in un buco, perciò...

PARISI “Saro”: E dice come quelli...

ROTOLO: ... e riceve... se c’era la buonanima di Ciccio, io...

PARISI “Saro”: Era più facile

ROTOLO: Ma certo, perché glielo mandavo e il discorso era diverso. Ora questo mi ha detto oggi: “Nino, dice, ci vado” – “Ti devi vedere, gli ho detto, non può essere più così!” Io non ci posso andare, ma se ci potessi andare io...

PARISI "Saro": Vedi quello che c'è da fare

*ROTOLO: E' giusto? Non è che devo andare cercando altri!!
Ma lui... questo dare spazio io lo so il perché, perché questo gli
ha fatto un favore, gli ha fatto un favore grosso! I fatti personali
sono fatti personali, ma i fatti di tutti sono i fatti di tutti*

*PARISI "Saro": Gli ha raccolto l'acqua buona a quello e ne ha
approfittato, e se l'è tenuto caro! Non c'è stato nessuno che gli ha
detto a quello: "ma..."*

ROTOLO: Siamo d'accordo, siamo d'accordo

*PARISI "Saro": Però io penso che "quello" non l'avrebbe
fatto... dargli tutte queste possibilità*

*ROTOLO: Nooo!!! Ma che dici? Infatti... io questo gli dovrei
dire, gli dovrei dire: "ah, se c'era il tuo paesano questo che fa, a
quest'ora lì sarebbe?" O sarebbe... "partito"*

*PARISI "Saro": Avrebbe potuto come quello... però non a
questo livello*

*ROTOLO: Nooo... a questo punto... già se ne sarebbe uscito,
cioè... con lui combinato così, attenzione*

PARISI "Saro": Certo

ROTOLO: Con lui remissivo...

PARISI "Saro": Sì, sì

ROTOLO: No

PARISI "Saro": No, no, diciamo, se lui non avesse...

ROTOLO: ... fatto, diciamo, che si facesse i fatti suoi

PARISI "Saro": Suoi...

ROTOLO: Allora va bene

PARISI "Saro": Dopo sarebbe stato...

ROTOLO: Ma da quello che mi dicono a me... dice che ha il concentrato del fango a lato

PARISI "Saro": Tutto lo Z.E.N. ha

ROTOLO: Mi hanno detto un'altra cosa

PARISI "Saro": Tutto lo Z.E.N. (...)

I passi sopra riportati dimostrano che Parisi Pietro viene informato dei progetti più importanti di Rotolo relativi ai suoi rapporti con Bernardo Provenzano e con Lo Piccolo, agli scenari futuri di Cosa Nostra anche con riferimento alla ormai imminente "guerra di mafia".

La circostanza depone per un sicuro coinvolgimento nelle dinamiche della organizzazione mafiosa e si salda con un altro aspetto importante del sodalizio rappresentato dall'impegno di Cosa Nostra nelle tornate elettorali del 2006 per il rinnovo dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Comunale di Palermo, di cui si è detto nella parte introduttiva della sentenza.

Si sono spiegati i motivi dell'impegno di Rotolo, Cinà e Bonura nel progetto di sostegno dell'on. Giovanni Mercadante e, di

conseguenza, di Parisi Marcello, indicato come l' uomo di fiducia della cosca da inserire nel mondo istituzionale.

Ebbene, Parisi Pietro partecipa a quel progetto della associazione, prendendo parte ad incontri sul tema che si svolgono presso il box in lamiera di Rotolo nei giorni 1, 3 e 30 agosto 2005. Inoltre, tiene stretti contatti con il Bonura Francesco, come dimostra l'esito del servizio di osservazione disposto dalla polizia giudiziaria in data 7 settembre 2005.

Elemento centrale del coinvolgimento di Parisi Pietro nelle operazioni di sostegno alla candidatura di Parisi Marcello, per assecondare gli interessi di Cosa Nostra, è il dialogo del 1 agosto 2005 presso l'abitazione del Rotolo tra quest'ultimo, Parisi Marcello, Parisi Angelo Rosario e Parisi Pietro (cfr.all.153), di cui si è detto parlando della posizione di Parisi Angelo Rosario e nella parte introduttiva della motivazione relativa ai rapporti tra Cosa Nostra e il mondo politico.

La conversazione del 1 agosto 2005 mette in evidenza l'elaborazione e lo svolgimento del progetto di Rotolo e Cinà di sostenere con forza la candidatura di Parisi Marcello nell'interesse della organizzazione criminale.

La particolare natura degli accordi preliminari stabiliti in sede di consultazione iniziale del vertice associativo, quale appare dalla conversazione, e le dettagliate istruzioni impartite al giovane Parisi Marcello circa il successivo colloquio con il Mercadante, hanno il carattere della richiesta di un adempimento atteso in quanto dovuto dal deputato regionale (*"... Marcello io ti sto*

aprendo un poco...! Tu ci devi andare deciso (...) e andargli a dire: “Qua mi hanno detto!”, cioè, fagli capire che abbiamo finito di giocare! Qua ora dobbiamo concludere!...”).

Ebbene la partecipazione di Parisi Pietro in quella circostanza è sintomatica di un suo contributo a quel progetto di Cosa Nostra legato alle infiltrazioni nel mondo politico-istituzionale.

A ciò si aggiunga l'accertamento compiuto dalla polizia giudiziaria sulla fattiva partecipazione del ricorrente ad una serie di incontri politici (nella giornata del 14.10.2005 presso l'hotel Palace di Palermo, unitamente a Parisi Angelo Rosario –cfr. all.to n.158- e nella giornata del 6.11.2005 presso il teatro Golden –cfr. all.to n. 159 della nota della questura di Palermo) finalizzati a sostenere la candidatura di Parisi Marcello, già concordati con Nino Rotolo e indicativi della intraneità dell'imputato a tali vicende.

Alla stregua delle risultanze processuali sopra illustrate ed alla luce delle considerazioni in diritto svolte nelle pagine introduttive, può affermarsi che l'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra ha accettato in via continuativa anche le “prestazioni diffuse” offerte dal Parisi .

Soprattutto le intercettazioni illustrate e gli esiti del servizio di video sorveglianza rivelano che Parisi ha partecipato con ruoli operativi alla progettazione e alla esecuzione di attività illecite di Cosa Nostra nella zona di riferimento, ossia il mandamento di Pagliarelli, ed era a

conoscenza di delicate vicende relative alla associazione quale ad esempio di progetto di Rotolo Antonino di eliminare Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro, di cui sapevano solo persone appartenenti al nucleo fondamentale dell' "ala corleonese" della organizzazione .

L'inequivocabile intraneità nell'organigramma mafioso è, quindi, emersa da una serie di condotte convergenti e sintomatiche (*facta concludentia*) del vincolo associativo tipico di coloro i quali sono legati a Cosa Nostra, desumibili anche dalla fitta trama di rapporti con esponenti di vertice del sodalizio, quali Rotolo Antonino e Cinà Antonino, dalla presenza a riunioni operative e strategiche per il mandamento mafioso di Pagliarelli e dalla messa a disposizione di locali della Edilizia 93 in cui si progettavano e si eseguivano iniziative del sodalizio.

A ciò si aggiunga il ruolo di prestanome del Parisi Pietro per gli investimenti di Rotolo nel ramo edilizio, di cui si è detto anche nella parte introduttiva della motivazione.

Non solo. Ma come evidenziato nella parte introduttiva sull'impegno di Cosa Nostra nelle elezioni regionali e comunali, a cui si rimanda integralmente, Parisi Pietro ricopre un ruolo fondamentale nella vicenda della candidatura del nipote Marcello Parisi.

Parisi Pietro partecipa a riunioni con Rotolo e altri per costruire il contatto tra il nipote e l'on. Giovanni Mercadante, il quale dovrà attivarsi per garantire al giovane Parisi la candidatura. Sono una serie di intercettazioni a dimostrare quella circostanza

assai rilevante ai fini della ricostruzione della responsabilità penale del Parisi Pietro per il reato di partecipazione in associazione mafiosa.

Dagli elementi suddetti non vi sono dubbi che Parisi Pietro coopera, anche, con Rotolo, per garantire alla associazione mafiosa l'elezione di un uomo affidabile per Cosa Nostra all'interno del consiglio comunale di Palermo.

Delineati i contorni della condotta del Parisi Pietro in ordine al profilo materiale del reato sulla base del materiale probatorio a disposizione e relativo ai rapporti dell'imputato con appartenenti al sodalizio mafioso denominato Cosa Nostra , il comportamento di costui integra senza dubbio i parametri indicati dall'art.416 bis c.p., anche dal punto di vista dell'elemento psicologico in considerazione della gravità delle condotte consumate e della caratura criminale dei suoi complici, nonché della pluralità dei contributi offerti a soggetti che tramavano di fronte all'imputato con l'intento di uccidere degli avversari nell'ambito della associazione.

Quanto alla commisurazione della pena, da stabilire in base ai criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art 133 c.p., tenuto conto della notevole gravità del fatto contestato e del ruolo dirigenziale svolto, per un consistente lasso di tempo dal predetto imputato in seno al sodalizio mafioso, denotante una spiccata pericolosità sociale, il Giudice ritiene di doverla determinare nella misura adeguata e proporzionata di anni dieci e mesi sei di reclusione, diminuita per la scelta del rito abbreviato sino ad anni sette di reclusione.

Conseguono le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena come sopra inflitta.

In considerazione della pericolosità sociale accertata alla stregua della personalità, quale si desume dal ruolo assunto all'interno dell'associazione e, quindi, della modalità della sua partecipazione al sodalizio, oltre che dei suoi precedenti penali, e valutati i parametri tutti previsti dall'art 133 c.p., Parisi Pietro deve essere sottoposto, a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per una durata non inferiore ad anno uno.

5. Nicchi Giovanni

Dalle risultanze processuali emerge che Nicchi Giovanni, all'epoca delle intercettazioni, era il vero e proprio *alter ego* di Rotolo Antonino.

Tale circostanza rende Nicchi uno degli uomini più rappresentativi del mandamento di Pagliarelli, nonostante la sua giovane età (data di nascita 16.02.1981), come rilevato, con dovizia di particolari, nella parte introduttiva della motivazione relativa ai nuovi affari di Cosa Nostra..

Va ricordato che Nicchi Giovanni è figlio di Nicchi Luigi (nato a Palermo il 18.10.1946), uomo d'onore della famiglia di Pagliarelli, già condannato all'ergastolo per fatti omicidiari.

Proprio l'antico vincolo che Nicchi Luigi e il defunto fratello Pietro avevano stretto con il *boss* Rotolo Antonino ha propiziato, come si evince da alcune conversazioni intercettate che vedono quest'ultimo tra gli interlocutori, l'inserimento del giovane Nicchi nell'organizzazione denominata Cosa Nostra.

Con le sue azioni e la partecipazione alla fase ideativa ed esecutiva di progetti di risoluzione di problemi interni alla associazione, Nicchi ha conquistato la piena stima e fiducia del suo capo mandamento, Rotolo Antonino.

Quest'ultimo, che lo riconosce quale suo "figlioccio" (ed è da questi riconosciuto a sua volta quale "padrino"), lo considera come suo unico rappresentante esterno.

Il ruolo principale di Nicchi, all'epoca delle indagini, era proprio identificabile nell'essere il rappresentante di Rotolo Antonino all'interno di Cosa Nostra, agevolandone i progetti, condividendo con lui le scelte, facendosi guidare nella carriera criminale.

In questo senso va esaminata la conversazione intercettata alle 17.40 del 28 ottobre 2005 tra Rotolo, Sirchia Giovanni e lo stesso Nicchi (cfr.all.to n 41):

ROTOLO: ... ti dico una cosa, Gianni è mio figlioccio, però io ti dico, per me è come se fosse un figlio mio, è giusto? Quindi, è qua e sta sentendo questo discorso e tu sappi in quale considerazione io ce l'ho, è giusto? Perché, questo è nato... io l'ho visto nascere... l'ho visto fino a quando era tanto e poi l'ho trovato tanto. Suo

padre, come si dice, sta soffrendo ingiustamente, perché sta soffrendo ingiustamente e... disgrazie, diciamo, perché qua i processi sono così, sono muluna

SIRCHIA: (incomprensibile)

ROTOLO: ...sta male...

SIRCHIA: Lo so, lo so che non...

ROTOLO: ... si sta facendo il carcere con dignità, con onore, insomma e quindi ti puoi immaginare queste cose, diciamo...

SIRCHIA: ... certo

*ROTOLO: ... se vanno valutate. **E quindi ti sto dicendo, da oggi in poi, tu sappi che con Giovanni, quando parli con lui e come se parlassi con me è la stessa cosa, quindi...***

In altri termini, Rotolo si rivolge al Sirchia Giovanni, esponente mafioso di spicco del mandamento di Boccadifalco (v. parte specifica della motivazione), evidenziando sostanzialmente che Nicchi è sotto la sua protezione e quanto propugna è avallato dallo stesso boss di Pagliarelli.

D'altronde che Nicchi venga percepito come "uomo di fiducia" di Rotolo nel gotha mafioso lo si evince da una delle prime conversazioni intercettate presso l'Immobiliare Raffaello tra Bonura e Marcianò Vincenzo, in data 7.2.2005 (cfr. all.to nr. 2), ove è fatto riferimento alla possibilità di un canale di comunicazione tra Rotolo e Provenzano mediato proprio da Nicchi.

I due si esprimono, testualmente, nel modo seguente:

MARCIANÒ: *Calò, stiamo facendo noi, dico per dire, diverse supposizioni per avere un'idea più chiara. Allora io dico: "può essere che c'era..." ma se c'era il discorso di "ù viecchiu" lui sa come deve fare caso mai per inviarci... o per mandare a dire... perché lui l'aveva... il contatto l'aveva tramite... con Nino, ora io non so se gli è rimasto qualche contatto tramite... il figlioccio di Nino, Gianni*

BONURA: *Potrei dire: "a me non mi interessa"*

MARCIANÒ: *No, non ci interessa*

BONURA: *A me non mi interessa, perché non... non mi... io ho parlato, siccome abbiamo parlato... anche tu hai parlato, se un altro poi vuole abusare di noi che lo faccia, ma noi siamo nel giusto*

Dunque Nicchi svolge un importante ruolo nella gestione dei rapporti epistolari tra Rotolo e Provenzano, peraltro come si vedrà ampiamente confermato dal ritrovamento dei c.d. pizzini presso il nascondiglio del Provenzano nel momento della sua cattura l' 11 aprile 2006 e sui quali si tornerà.

Compiti così delicati non possono che coniugarsi ad un grande rilievo esterno della figura di Nicchi in una serie di vicende chiave per le dinamiche dell'organizzazione e per la stabilizzazione di certi rapporti di forza, come si può ben comprendere esaminando le vicende dei mandamenti di Porta Nuova, Boccadifalco e Brancaccio.

A proposito del mandamento di Brancaccio (per le cui dinamiche interne si rimanda allo specifico capitolo), è Nicchi a mantenere, per conto di Rotolo, intensi rapporti con la famiglia mafiosa dei Savoca.

Ed in effetti sempre con riferimento a quel mandamento, Nicchi assiste ad una importante conversazione intercettata il 26.5.2005 tra Ingarao e Rotolo, nella quale i due evidenziano il ruolo di Adamo nelle iniziative riconducibili a quella articolazione di Cosa Nostra e la vicinanza di quest'ultimo a Lo Piccolo.

Significativi del grado di inserimento dell'imputato Nicchi nelle dinamiche interne di Cosa Nostra paiono anche alcuni passaggi della conversazione in cui Rotolo, Nicchi e Ingarao esprimono delle considerazioni circa le modalità di comunicazione utilizzate dal Lo Piccolo per interloquire con Ingarao: mentre Ingarao individuava in Antonino Cinà la persona tramite la quale far giungere le proprie comunicazioni al latitante.

Ancora, è Nicchi ad essere incaricato dal Rotolo di affiancare gli esponenti di vertice del mandamento di Porta Nuova, per aiutarli nella rappresentanza esterna del mandamento.

Come chiaramente si può desumere dalle conversazioni intercettate, in particolare quelle del 26.5.2005 (Rotolo-Ingarao-Nicchi), 7.7.2005 (Rotolo-Cinà), 21.10.2005 (Nicchi-Rotolo), Nicchi è un abilissimo collaboratore del Rotolo Antonino che manovra una serie di "pedine" per controllare la ristrutturazione del mandamento mafioso impedendo che avvenisse secondo le regole formali di Cosa nostra, ovvero in ossequio ai principi della

gerarchia e dell'anzianità; e tutto questo, soprattutto, per non consentire che la dirigenza del mandamento si consolidasse nelle mani di Lipari Giovanni, soprannominato “*u viecchiu, u tignusu, u varvieri*” (v. per ogni dettaglio sulla vicenda il capitolo di motivazione sul mandamento di Porta Nuova).

In altri termini, Rotolo, con la complicità anche dal punto di vista operativo di Nicchi Giovanni, riesce ad imporre una reggenza del mandamento, condensando il potere nelle mani di un gestore temporaneo a lui gradito e da lui agevolmente manovrabile, ossia Ingarao Nicola, poi assassinato.

Va sottolineato, peraltro, che sull'asse Rotolo-Nicchi per la gestione delle dinamiche interne della associazione criminale, alle intercettazioni sopra menzionate deve essere aggiunto un ulteriore dato rappresentato dal contributo conoscitivo offerto dal collaboratore Di Gati Maurizio.

Costui, capo di Cosa Nostra per la provincia di Agrigento tra il 2000 e il 2002, con una lunga militanza nell'organizzazione (inserito dai primi anni novanta nella famiglia mafiosa di Racalmuto), ha fornito informazioni sui rapporti con l'articolazione palermitana dell'associazione, in particolare con Bernardo Provenzano e Rotolo Antonino.

In tale frangente, Di Gati ha parlato di un incontro tenutosi nella zona di Agrigento nel 2003 con emissari di Rotolo per tentare una mediazione tra lo stesso Di Gati e il concorrente per la *leadership* della provincia ossia il Falsone Giuseppe.

Ebbene, sulla base del racconto di Di Gati, i due emissari erano Nicchi Giovanni (allora ventiduenne) e Oliveri Michele presentati come “uomini d’onore”; e tra i due emissari quello propositivo che dialogava era proprio il Nicchi.

Ed ancora, il ruolo del Nicchi assumeva, come detto, massimo rilievo nella gestione dei rapporti con i boss di Villabate, della famiglia Mandalà, inseriti a pieno titolo nella veicolazione delle comunicazioni che Rotolo inviava a Provenzano.

Personalità e spessore criminale del Nicchi risaltano nella conversazione intercettata alle 15.48 del 26 maggio 2005 (cfr.all.to n 7), sempre all’interno del box di via UR. 1.

Nel corso della conversazione Nicchi, alla presenza di Ingarao, racconta al Rotolo di un incontro avuto con Antonino Mandalà, padre di Nicola (per il quale tra l’altro cfr. la citata O.C.C. emessa nel proc. n. 12847/05 r. mod. 21 d.d.a.), al quale il giovane Nicchi muoveva un rilievo, posto che questi avrebbe dovuto contattarlo tramite “ù zù Gino”, che la polizia giudiziaria identifica in termini probabilistici in Gino Mineo:

Il dialogo rivela la natura dei rapporti tra Mandalà Antonino e Nicchi.

Proprio Nicchi è a conoscenza di informazioni dettagliate in ordine a vicende in cui era stato protagonista Mandalà Nicola, figlio di Antonino, con il quale Nicchi aveva una frequentazione assidua.

Dal dialogo si evince la preoccupazione di Mandalà Antonino sulla possibilità che le intercettazioni ambientali

compromettenti per il figlio Nicola possano in qualche modo nuocere anche allo stesso Nicchi.

D'altronde sugli stretti rapporti tra Nicchi ed i predetti esponenti di vertice della famiglia mafiosa di Villabate ha riferito il collaboratore di giustizia Campanella Francesco, molto vicino a Mandalà Nicola uomo politico, già presidente del Consiglio comunale di Villabate, il quale, tra l'altro, ha confessato di essersi prestato alla falsificazione di documenti utilizzati poi da Provenzano Bernardo per recarsi a Marsiglia al fine di sottoporsi ad un intervento chirurgico alla prostata.

Nella deposizione resa in data 30 ottobre 2007 innanzi a questo Giudice, Campanella Francesco ha riconosciuto Nicchi in fotografia, indicandolo come persona presentatagli, presso l'istituto bancario in cui il dichiarante era inserito, dal Mandalà Nicola.

Campanella ha precisato che il Mandalà trattava con molta deferenza il Nicchi e che il motivo della presentazione era dato dalla apertura di un conto corrente intestato allo stesso Nicchi, proprio perché era intenzione del Mandalà procurargli una carta di credito che sarebbe dovuta servire per un viaggio che si accingevano a fare negli U.S.A..

Campanella ha, inoltre, ricordato che Mandalà gli aveva segnalato che in caso di scoperture per assegni firmati dal Nicchi, avrebbe coperto lui stesso gli eventuali ammanchi sul conto corrente.

Stupito di tale circostanza il Campanella, qualche tempo dopo, chiese al Mandalà il motivo di quel trattamento di favore per

il Nicchi, e lo stesso Mandalà Nicola gli chiarì che il Nicchi era un personaggio importante nello scenario di Cosa Nostra e che stavano organizzando tutta una serie di traffici di stupefacenti da fare con gli “amici” statunitensi.

Tali indicazioni vengono riscontrate dal contributo del collaboratore di giustizia Cusimano Mario, già appartenente alla famiglia mafiosa di Villabate, come confessato nell'interrogatorio innanzi al pubblico ministero in data 28 gennaio 2005 e a questo Giudice in data 30 ottobre 2007.

Dopo avere riferito in ordine al suo coinvolgimento anche al fianco di Mandalà Nicola in attività estorsive di matrice mafiosa e al suo organico inserimento in Cosa Nostra a far data dall'anno 1997, Cusimano ha riconosciuto in fotografia, in entrambe le occasioni processuali citate, Nicchi Gianni come *“una persona che abita al villaggio S. Rosalia e che curava gli appuntamenti tra Nino Rotolo e Nicola Mandalà, che si recava a casa del primo poiché questi era detenuto agli arresti domiciliari”*.

Sia in sede di indagine (int.PM del 15.2.2005) che innanzi a questo Giudice, Cusimano, riferendo degli affari illeciti della famiglia mafiosa di Villabate, ha anche dichiarato:

“ ADR: In Venezuela vi era un progetto di Nicola Mandalà e Nino Rotolo per realizzare un grosso carico di cocaina a 5 mila euro al chilo, al quale era interessato anche Ezio Fontana. In Venezuela l'accordo era già stato preso con i referenti del luogo ma non so come doveva essere trasportata la sostanza.

ADR: Questi discorsi erano ricorrenti almeno fino al 20 agosto 2005 ma, che io sappia, fino al 13 gennaio 2005 (quando sono partito per stare due giorni a Barcellona) non era sicuramente arrivato nulla dal Venezuela perché comunque l'avrei saputo".

A riscontro della attendibilità intrinseca del Cusimano, deve evidenziarsi che la polizia giudiziaria ha riferito di avere visto Mandalà Nicola, in almeno due distinte occasioni, una volta in compagnia proprio di Nicchi Giovanni ed un'altra in compagnia di Sorrentino, che dopo essere uscito dal ristorante "U strascinu", era stato perso di vista dalle parti di Viale Michelangelo, Via Conceria, cioè nei pressi dell'abitazione del Rotolo.

In particolare, il 01 settembre 2004, uscendo dal medesimo ristorante, Nicchi Giovanni e Mandalà Nicola venivano seguiti fin quando, alle ore 14.30 circa, accedevano all'interno del complesso di ville al quale si accede da Via G. Bernini 38, ovvero dal civico 450 di Viale Michelangelo (cfr. all.to n. 22).

Le risultanze processuali provano non solo il coinvolgimento di Nicchi nella ideazione e nella esecuzione di traffici di stupefacenti riconducibili a Cosa Nostra, nonché il ruolo di "uomo di fiducia" del boss corleonese Rotolo, ma anche il suo inserimento nel gruppo di fuoco a disposizione del capo mandamento di Pagliarelli.

In proposito di rilievo è la conversazione intercettata all'interno del box di via UR. 1, alle 10.23 del 24.09.2005.

Nel tratto di conversazione intercorsa tra Nicchi e Rotolo viene pianificata nel dettaglio l'esecuzione di un omicidio in danno di uno o più soggetti non meglio identificati.

Il ristretto commando di killers, che ha già preparato l'azione in ogni dettaglio, avrebbe dovuto essere guidato proprio da Nicchi, che dimostra di avere previsto ogni evenienza nella progettazione della fase esecutiva (cfr.all.to n 52) :

NICCHI: Comunque, è questo di qua. E... un'altra cosa...(tratto incomprensibile inizia a parlare a bassissima voce) Paluzzu u vescovo, Paluzzu u vescovo...

ROTOLO: Eh!

NICCHI: ...questo di qua, siccome io già... alle nove siamo là già è tutto organizzato, lo sa dov'è? Dove sta il "u Ricciu", Il MILANO, quello vecchio... c'è una taverna, questo se la fa dalle cinque di sera fino alle nove e mezza dentro questa taverna, lui, il figlio "ru Grassu" e un altro disonorato, il CALISI (fonetico)

ROTOLO: Chi è CALISI?

NICCHI: Quelli che hanno...

ROTOLO: Eh!

NICCHI: ...tutti e tre, fino alle nove, nove e mezza, poi dopo di qua si mettono in macchina e se ne vanno. Lui arriva com'è qua, come di qua a là, c'è una viuzza che passano solo a piedi e passano dall'altra parte, uno si mette dall'altra parte e aspetta, se

ne vanno e c'è tutta la strada piena, non possono passare, ci sono tutti i paletti, perciò non c'è bisogno di (incomprensibile)

ROTOLO: *A Paluzzu?*

NICCHI: *Si, all'altro invece... già è tutto pronto (tratto
incomprensibile, sottovoce, coperto dall'abbaiare dei cani, n.d.t.)
gli sta dicendo lui già che deve ammattonare, (tratto
incomprensibile) dal suo parente e siamo a posto
(incomprensibile)*

ROTOLO: *E facendo prima a questo non se ne...*

NICCHI: *No, non cambia niente, perché... addirittura pare
che lui (incomprensibile) sempre dei VERNENGO, per le
cooperative e per le cose, io mi sono informato, noi ci dobbiamo
(incomprensibile)*

ROTOLO: *Con chi lo vuoi fare questo lavoro?*

NICCHI: *Io? Due, non abbiamo bisogno di nessuno, dobbiamo
essere solo due*

ROTOLO: *Parla piano! Due chi? Tu...*

NICCHI: *Io con Enzo (fonetico) o io e Toto' e basta. Non
abbiamo bisogno... lo sa perché? Non mi devono blindare le
strade, perché (incomprensibile) la strada di passaggio libera fino
in via Roccella*

ROTOLO: *Un revolver l'uno*

NICCHI: *Si*

ROTOLO: *No...*

NICCHI: *prima a quello e poi a suo (incomprensibile)*

ROTOLO: *Provatevi questi revolver*

NICCHI: *Se lui (incomprensibile) dovrebbe sparare*

ROTOLO: *Si, ma si devono provare*

NICCHI: *(Incomprensibile perché coperto dal passaggio di un aereo e dall'abbaiare dei cani, n.d.t.)*

ROTOLO: *Vedi che... sono buone, dico?*

NICCHI: *(incomprensibile)*

ROTOLO: *Spara sempre due tre colpi*

NICCHI: *Lo sa perché gli dico che non c'è bisogno di nessuno? Perché c'è questo discorso di (incomprensibile)*

ROTOLO: *Non ti avvicinare assai*

NICCHI: *Noo, lo so, già ne... già ne abbiamo parlato di queste cose di qua. Ora un'altra cosa*

ROTOLO: *Non c'è bisogno di fare troppo "scrusciu"*

NICCHI: *No!*

ROTOLO: *Uno...*

NICCHI: *Uno per buttarlo a terra e...*

ROTOLO: *...quando cade a terra in testa e basta. Vedi che in testa poi ti può "sbrizzarsi", quindi subito...*

NICCHI: *...subito e io me ne vado (incomprensibile) scarpe... che non c'entrano niente con quelle mie, pantaloni in cerata che*

appena lo tiro si strappa tutto, quello coi bottoni e un k-way in cerata, sempre col casco messo e basta!

ROTOLO: E i guanti?

NICCHI: I guanti, quelli che ho io, in lattice, di lattice a tipo questi degli infermieri

ROTOLO: Ma dico, hai provato...

NICCHI: Certo

ROTOLO: ...a tenere il revolver con i guanti di lattice?

NICCHI: Sì, tutto, per vedere se mi scivola

ROTOLO: Eh!

NICCHI: Già lei mi ha spiegato... io già questa settimana ho... abbiamo fatto tutto

ROTOLO: Poi tutto quello che hai messo, si deve bruciare o sennò si deve "vurricari" (seppellire, n.d.t.)

NICCHI: Una cosa... Salvatore

ROTOLO: Vedi che facendo un fatto di questo

NICCHI: Due, tre giorni...

ROTOLO: Ti devi andare a chiudere, perché una traccia...

NICCHI: ...rimane

ROTOLO: ...rimane la polvere

NICCHI: Rimane. Un'altra cosa

ROTOLO: *Non ti scordare mai (incomprensibile) eventualmente il concime delle piante, (incomprensibile) eventualmente metti un poco di questo concime in un sacchetto, ne ha piante tua madre a casa?*

NICCHI: *Ma io già me lo sto andando a prendere un sacchetto e me lo sto portando al villino, perché c'è il giardino nel villino, a tipo che glielo sto mettendo nell'aiuola di là*

ROTOLO: *(incomprensibile) Dico lo devi tenere*

NICCHI: *Concime di capra*

ROTOLO: *Concime?*

NICCHI: *E... concime di capra*

ROTOLO: *Noo, concime chimico!*

NICCHI: *Ah, chimico?*

ROTOLO: *Il 21/31!*

NICCHI: *21/31 allora domani mattina lo preparo, 21/31*

ROTOLO: *Te lo faccio avere io il concime con Carmelo, ci parlo io domani e gli dico quello che deve fare*

O M I S S I S

NICCHI: *...ci dà la battuta lui stesso "pum!" e ce ne andiamo!*

ROTOLO: *Se c'è chi?*

NICCHI: *Qualcuno che (incomprensibile)*

ROTOLO: *Ma certo, Città Mercato, certo!*

NICCHI: Eh, ed è... ed è precisamente dietro (incomprensibile) gli dicono il nome qua, che sta costruendo... il dottore sicuramente lo sa

ROTOLO: Il dottore non lo sa, se no me lo avrebbe detto a me, glielo dobbiamo dire noi altri, eventualmente noi facciamo collaborare (incomprensibile) Mimmo BIONDINO il fratello di Totuccio

NICCHI: Ah, va bene, allora...

ROTOLO: Che loro là (tratto incomprensibile)

NICCHI: Va bene, (incomprensibile)

ROTOLO: Loro si prendono i “ferri”, tutte cose e già le macchine pronte per andarvene

NICCHI: Va bene

ROTOLO: O per nascondervi là, nelle case (incomprensibile)

In altri termini, la ideazione e la eventuale esecuzione dell'omicidio, su mandato di Rotolo, vedono come protagonista il Nicchi, ciò dimostrando la sua intraneità a Cosa Nostra ed un grado di importanza per l'associazione fuori dal comune.

Per altro verso, come si dirà trattando del capo e) della rubrica, Nicchi in concorso con Rotolo è stato ritenuto responsabile di episodi di tentata estorsione, aggravati dall'aver agevolato Cosa Nostra, a danno di titolari di esercizi commerciali di nazionalità cinese; e dall'aver programmato, in concorso con Rotolo e Adamo Andrea una estorsione ai danni della COT società cooperativa

sempre nell'interesse della associazione mafiosa (vedi trattazione capo g della rubrica).

In altri termini, vi sono in atti una miriade di intercettazioni e contributi di collaboratori di giustizia che vedono come protagonista il Nicchi, da cui si evincono una serie di condotte sintomatiche della partecipazione dell'imputato alle attività associative.

Tra queste:

- a) il ruolo di rappresentate di Rotolo Antonino nell'ambito del mandamento di Pagliarelli;
- b) la capillare conoscenza delle dinamiche interne a Cosa Nostra con riguardo a tutti i mandamenti palermitani;
- c) la partecipazione alle iniziative riguardanti i vertici delle varie articolazioni della organizzazione, come dimostra anche la vicenda del mandamento di Porta Nuova;
- d) il ruolo di "anello di congiunzione" tra diverse articolazioni della associazione, come si dimostra con le questioni relative al mandamento di Brancaccio e i rapporti con Cosa Nostra agrigentina;
- e) la conoscenza tempestive dei modi per coprire la latitanza e comunicare con il boss Provenzano da parte di altri soggetti di spicco della organizzazione;
- f) il coinvolgimento con compiti di ideazione ed esecuzione di specifici delitti di estorsione, traffico di stupefacenti e omicidi.

Dunque, alla stregua delle risultanze processuali sopra illustrate ed alla luce delle considerazioni in fatto e in diritto svolte nelle pagine introduttive, può affermarsi che l'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra ha accettato in via continuativa le "prestazioni diffuse" offerte dal Nicchi.

Soprattutto le intercettazioni illustrate dimostrano che Nicchi ha partecipato, in posizione apicale, alla progettazione e alla esecuzione di attività illecite di Cosa Nostra, confermate dall'accertamento della responsabilità per il reato fine di cui al capo e) della rubrica.

L'inequivocabile intraneità nell'organigramma mafioso è, quindi, emersa non tanto dalla qualifica di "uomo d'onore" quanto piuttosto da una serie di condotte convergenti e sintomatiche (*facta concludentia*) del vincolo associativo tipico di coloro i quali sono legati a Cosa Nostra, desumibili anche dalla fitta trama di rapporti con esponenti di vertice del sodalizio, quali il Rotolo Antonino e Mandalà Nicola.

L'accettazione delle predette prestazioni materiali finalizzate al perseguimento degli scopi della associazione è sintomatica del riconoscimento all'imputato –di fatto- di un ruolo attivo all'interno del mandamento di Pagliarelli .

Delineati i contorni della condotta di Nicchi Giovanni in ordine al profilo materiale del reato sulla base del materiale probatorio a disposizione e relativo ai rapporti dell'imputato con appartenenti al

sodalizio mafioso denominato Cosa Nostra , il comportamento di costui integra senza dubbio i parametri indicati dall'art.416 bis c.p., anche dal punto di vista dell'elemento psicologico in considerazione della gravità delle condotte consumate e della caratura criminale dei suoi complici, alcuni dei quali latitanti da decenni.

Quanto alla commisurazione della pena, da stabilire in base ai criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art 133 c.p., tenuto conto della notevole gravità del fatto contestato e del ruolo dirigenziale svolto, per un consistente lasso di tempo dal predetto imputato in seno al sodalizio mafioso, denotante una spiccata pericolosità sociale, il Giudice ritiene di doverla determinare nella misura adeguata e proporzionata di anni sedici di reclusione, aumentata per il reato di cui al capo e) della rubrica sino ad anni ventidue e mesi sei ed euro 1.500 di multa.

Detta pena deve essere diminuita per la scelta del rito abbreviato sino ad anni quindici di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.

Conseguono le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena come sopra inflitta.

In considerazione della pericolosità sociale accertata alla stregua della personalità, quale si desume dal ruolo assunto all'interno dell'associazione e, quindi, della modalità della sua partecipazione al sodalizio, oltre che dei suoi precedenti penali, e valutati i parametri tutti previsti dall'art 133 c.p., Nicchi Giovanni deve essere sottoposto,

a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per una durata non inferiore ad anno uno.

6. Rotolo Antonino

Rotolo Antonino è la figura centrale del presente processo.

Come ricordato nella parte introduttiva con dovizia di particolari, il mandamento di Pagliarelli è guidato da Rotolo Antonino, il cui ruolo attuale in Cosa Nostra è stato nell'ambito di queste motivazioni ampiamente descritto.

Rotolo Antonino già nel corso degli anni 90, aveva affiancato Motisi Matteo, anziano patriarca e capo del mandamento sin dal 1983, nella guida delle famiglie mafiose.

Le precarie condizioni di salute del Motisi avevano poi determinato di fatto l'avvicendamento, ben prima dell'ufficiale riconoscimento della carica, come ricostruito nella sentenza cd. Borsellino Ter. (/rif. parte terza cap. 3 pagg. 571/574) sulla base del contributo di numerosi collaboratori di giustizia.

Tuttavia, le risultanze processuali hanno evidenziato che Rotolo, al di là del suo ruolo di capo mandamento di Pagliarelli, ha svolto un ruolo decisivo nelle vicende dell'organizzazione in buona parte della città di Palermo.

Tale dato sembra emergere dalle parole di un altro protagonista del presente procedimento, ossia Bonura Francesco, il quale in una conversazione intercettata ha testualmente affermato: *“tutto quello che ci combinano a Palermo, fare e dire , è lui! Mi sono spiegato?”*.

In ispecie per i mandamenti di Porta e Nuova e Boccadifalco/Passo di Rigano, il Rotolo giunge, nel primo caso, a determinare la nomina del “reggente” (Ingarao Nicola) al di fuori delle “regole” usuali e, nel secondo, la sua sostituzione con altra persona (Marcianò Giovanni) a lui più gradita.

Come si desume da tante conversazioni intercettate, Rotolo vanta un rapporto diretto con Provenzano Bernardo, e – per il passato – con Pastoia Francesco, con Messina Denaro Matteo e la provincia di Trapani ed anche con quella di Agrigento.

Inoltre per il Rotolo di grandissima importanza è il rapporto di alleanza con Cinà Antonino, “reggente” del mandamento di S. Lorenzo che lo sostiene e l’aiuta nell’azione di contrasto a Lo Piccolo Salvatore.

Quest’ultimo, quale prima della interruzione della sua latitanza avvenuta nel novembre del 2007, aveva esteso la sua influenza in gran parte della zona occidentale della città, ben al di là del mandamento di Tommaso Natale, riducendo drasticamente il potere effettivo di Cinà Antonino su quello di S. Lorenzo e riuscendo a stabilire una solida alleanza con Savoca Giuseppe, “reggente” dell’importante mandamento di Brancaccio.

Un altro rapporto decisivo per comprendere l’importanza di Rotolo nell’ambito di Cosa Nostra è quello di quest’ultimo con Bonura Francesco, sottocapo della “famiglia” di Uditore; con il quale discute dei problemi fondamentali dell’organizzazione e delle strategie elaborate per la loro soluzione, come d’altronde accade con Cinà Antonino.

Per comprendere meglio il ruolo di Rotolo all'interno Cosa Nostra all'epoca della intercettazioni occorre tenere conto di alcuni dati fondamentali che risultano dalle indagini e che delineano la situazione di Cosa nostra palermitana sintetizzabili nel modo seguente:

- Provenzano Bernardo è stato fino al momento della sua cattura (11 aprile 2006) il capo riconosciuto dell'organizzazione, il punto di equilibrio tra tutte le sue varie componenti ed il riferimento essenziale attraverso il quale passavano tutte le decisioni sulle questioni di interesse generale o, comunque, di maggior rilievo;
- nel perdurare dello stato di detenzione di molti dei maggiori esponenti dell'organizzazione, il potere effettivo di direzione e di elaborazione delle linee strategiche fondamentali si è concentrato nelle mani di pochi soggetti, spesso al di là o del tutto indipendentemente dalle cariche formali ricoperte;
- lo stesso Provenzano in una missiva inviata al Rotolo, sul tema del rientro degli Inzerillo in Sicilia, scrive “*..a potere decidere questa cosa siamo rimasti io, tu e Lo Piccolo*” (cfr. int. 6.9.2005 ore 10.30);

Lo spessore criminale del Rotolo ed il suo peso nell'ambito di Cosa Nostra li si possono evincere dai temi fondamentali trattati da quest'ultimo e dai suoi interlocutori nelle conversazioni intercettate durante il periodo di svolgimento delle indagini.

Sullo sfondo dei dialoghi i temi sono gli equilibri interni ai mandamenti (in particolare Porta Nuova, Boccadifalco e

Brancaccio) e il rientro in Italia di alcuni componenti della famiglia Inzerillo, che al termine della “guerra di mafia” dei primi anni ’80 avevano avuto salva la vita, ma di cui la “Commissione” aveva deciso che dovessero restare negli Stati Uniti sotto la responsabilità di esponenti di Cosa nostra americana (di cui si è confermata l’attualità dei rapporti con Cosa nostra palermitana).

Va detto che su tutti i temi accennati va registrato un risvolto relativo alla *leadership* di Cosa Nostra che attiene alle ricadute di ogni decisione sui delicati e instabili rapporti tra il Rotolo e il Lo Piccolo.

Rinviando all'analisi dettagliata della complessa vicenda, è opportuno in primo luogo rilevare che essa, nel corso delle numerose conversazioni intercettate, ha fornito lo spunto per la rievocazione di molte vicende della “guerra di mafia” a cominciare dagli omicidi di Bontate Stefano e Inzerillo Salvatore e che hanno riguardato, tra l'altro, le strategie dei “corleonesi” e dei loro avversari, il ruolo di Greco Michele, il “tradimento” di Montalto Salvatore e di alcuni degli stessi Inzerillo, la “creazione” del mandamento di Porta Nuova come ricompensa da offrire a Pippo Calò e molte altre vicende criminali di quel periodo ricostruite dai diretti protagonisti, e in primo luogo dal Rotolo e dal Bonura, negli stessi termini (salvo l'indicazione di ulteriori responsabili di singoli episodi delittuosi) cui sono pervenute le sentenze che hanno definito il “maxiprocesso” e gli altri processi celebrati in questi anni.

Per quanto riguarda invece l'attualità, è sufficiente dire che la questione degli Inzerillo, il cui rientro era appoggiato prima da Mandalà Nicola e poi dai Lo Piccolo ed osteggiata dal Rotolo e dal Cinà ha determinato un rimescolamento degli equilibri interni al mandamento di Boccadifalco, di cui gli Inzerillo fanno parte.

Su questo tema si sono registrate tantissime conversazioni dalle quali sono emerse importanti circostanze relative alla responsabilità di Rotolo per il reato associativo a lui ascritto.

In particolare:

- a) Rotolo riesce ad imporre una persona di sua fiducia nella reggenza del mandamento di

Boccadifalco-Passo di Rigano (v. capitolo sul mandamento di Boccadifalco);

- b) tutte le parti in causa cercano l'appoggio di Provenzano Bernardo, invocandone a più riprese l'intervento e una decisione definitiva;
- c) il rientro sulla scena degli Inzerillo fa riemergere tutti i contrasti ed i sospetti legati alla "guerra di mafia" ed alle stragi compiute dai corleonesi nei primi anni '80 inducendo nel Rotolo e nel Bonura la convinzione che gli Inzerillo volessero, con l'aiuto dei Lo Piccolo, compiere proprio su di loro la propria vendetta e spingendo il Rotolo e il Cinà ad elaborare un piano per la soppressione dei Lo Piccolo, padre e figlio, e a chiedere al Provenzano l'autorizzazione a metterlo in opera, insinuando sospetti sulla affidabilità del Lo Piccolo e ricordando sempre che questi "*è figlioccio di Saro RICCOBONO, cioè...un'altra cordata*" (interc. in data 9.9.2005).

A ciò si aggiunga, con riguardo specifico al Rotolo, che le risultanze processuali hanno consentito di provare il suo coinvolgimento in manovre estorsive ai danni di attività imprenditoriali e commerciali (c.d. "messe a posto"), confermando l'importanza vitale che questo fenomeno ha per l'associazione mafiosa sia dal punto di vista del controllo del territorio sia da

quello dell'acquisizione delle risorse indispensabili per l'esistenza stessa dell'organizzazione.

In occasione di una di queste estorsioni, particolarmente importante perchè operata in danno di una grande impresa commerciale che opera in molti centri della Sicilia, il Rotolo e il Cinà fanno giungere alla vittima il “suggerimento” di aderire ad una associazione antiracket al fine di stornare eventuali sospetti delle forze di polizia.

Quindi, ancora una volta, Cosa nostra dimostra la sua capacità di sfruttare a proprio favore le dinamiche normali, anzi di per sè virtuose, della società civile.

Dalle intercettazioni è emerso pure il ruolo attivo di Rotolo nell'ingerenza dell'organizzazione mafiosa nell'esecuzione di appalti pubblici e privati (v. in particolare i capitoli relativi alle posizioni processuali di Cancemi Carmelo, Cancemi Giovanni, Mannino Calogero, Marcianò Vincenzo, Picone Francesco); così come nella programmazione di iniziative omicidiarie e di traffico internazionale di stupefacenti, ciò desumendosi dai rapporti tra Nicchi e Mandalà, dal momento che il primo agiva in nome e per conto dello stesso Rotolo (v.paragrafo relativo alla posizione processuale di Nicchi Giovanni, integralmente richiamata).

Ed ancora, sono stati acquisiti elementi significativi sui rapporti di Rotolo Antonino, unitamente al Bonura e al Cinà, con esponenti del mondo politico che rivelano una strategia volta non solo ad appoggiare nelle competizioni elettorali candidati ritenuti di assoluta fiducia ma ad ottenere anche l'inserimento nelle liste dei

candidati di persone ancora più affidabili perchè legati agli stessi “uomini d’onore” da vincoli di parentela o da rapporti ritenuti di uguale valore.

E’ opportuno evidenziare pure che il soggetto a nome “Nino”, coinvolto in una discussione che vedeva protagonisti i vertici di Cosa Nostra (Bonura Francesco, Mannino Calogero e Marcianò Vincenzo), veniva immediatamente individuato dalla polizia giudiziaria nel Rotolo Antonino il quale, come riscontrato in servizi di pedinamento a carico di Mandalà, aveva avuto con costui contatti indiretti, attraverso la persona di Nicchi Giovanni, e diretti in occasione di alcune visite effettuate dal Mandalà all’interno del residence di Via UR1.

Ulteriori interessanti riferimenti alla persona di “don Antonino” sono stati fatti , sempre dai medesimi interlocutori, nel corso di una conversazione del successivo 7 febbraio 2005.

Il dialogo, che attiene in gran parte ad una complessa vicenda di appalti, viene proposto in questa sede, solo nelle parti in cui si fa riferimento al Rotolo e ai suoi rapporti con Bernardo Provenzano, nell’occasione indicato come “il vecchio” (*cfr.all. nr. 2*):

BONURA: *No no no no... il discorso...*

MANNINO: *Questione di chiarirlo è*

BONURA: *Ne ho parlato con...*

MANNINO: *Non lo sappiamo oggi ma lo sapremo domani*

BONURA: *Ne ho parlato con lui, ne ho parlato con Tanino, ne ho parlato con Don Antonino, da anni, con chi ne devo parlare io? Non lo so...*

MARCIANO': *Va bene Franco, chiudiamo (...)*

O M I S S I S

MARCIANO': *(...) Va bene. Io dunque... per questo discorso di quello (incomprensibile)*

BONURA: *Noi ci teniamo sempre riservati, io direi...*

MARCIANO': *Per questo discorso di questo troncarlo, (incomprensibile) di Misilmeri (sottovoce)*

BONURA: *Tu devi dire quelle parole che hai detto...*

MARCIANO': *Se c'è qualche discorso: "ù vecchiu". Se c'è qualche discorso di "ù vecchiu" lo viene a raccomandare lui! Perché questo è venuto per sapere... perché dice...*

BONURA: *No, ma... anzi gli dici che è vastaso, perché si è permesso di andare a prendere a quello che sta trattando e gli è andato a dire: "veda che io sono a posto, di qua, di là", senza mai avere fatto arrivare una cosa a noi (...)*

Pausa di silenzio

BONURA: *Poi per non fare barzellette che c'è qualche altro che manovra contro ti dico...*

MARCIANO': *Quello che ho detto prima lo dico ora! Sì, ma questo discorso com'è che ancora cammina che questo discorso lo abbiamo avuto noi ultimamente... definitivo con Nino un anno fa!?!?*

MANNINO: *Sì, ma facendogli...*

BONURA: *E' Nino che... è Nino che non... ci pensava lui per fare ritirare a questo*

MANNINO: *Ma facendogli...*

MARCIANO': *Perché cammina ancora questo discorso?*

MANNINO: *Facendogli questo discorso poi loro ti diranno se c'è qualcuno che... per come hanno detto, che gli hanno promesso, non gli hanno pro... almeno sappiamo da dove viene la...*

MARCIANO': *Lui il contatto l'aveva... lui il contatto l'aveva... con Nino*

BONURA: *Non mi interessa*

BONURA: *Ora, la "quartara" a quello gli si è rotta*

MANNINO: *Con tutto il rispetto che c'è per Nino... ma noi non sappiamo niente (...)*

O M I S S I S

MARCIANO': (...) *Io voglio dire questo..*

BONURA: *Tu quello che vuoi dire non me lo devi dire a me, perché io faccio più bile di te*

MARCIANO': *No, perché io ti dico... ti dico apertamente, dico per dire, se... se non ne parliamo fra di noi chiaro chiaro con chi ne dobbiamo parlare?*

BONURA: *Più chiaro di come ti sto...*

MARCIANO': *Secondo me noi siamo stati giocati da Nino! Questo è il mio riferimento che dico questo discorso definitivo lo abbiamo avuto con Nino che lo doveva fare...*

BONURA: *Sü...*

MARCIANO': ... *perché ora... scusami Franco, perché ora, dico per dire, ancora continua questa... questo nome? Perché gli ha tenuto "ù lazzu" (il filo, n.d.t.)*

BONURA: *Ma sono fatti loro, che noi però...*

MARCIANO': *Ora siccome giustamente ci fu il discorso che gli si è rotto, perché per ora l'hanno rotto, possibilmente lo riprenderanno, va bene? Perché quello... dice che aveva parlato, aveva sistemato la cosa e doveva fare "una luotta" (un lotto)*

BONURA: *Ora tu mi devi dire una cosa, noi a Uditore siamo d'accordo comunque, e quindi tu sai che...*

MARCIANO': *Tanino non ha motivo*

BONURA: *Mi sono spiegato? Tu hai questo discorso che l’hai seguito da tanto, abbiamo “assicutatu” (tenuto fuori) tutti (...)*

O M I S S I S

MARCIANO’: *(...) Calò, stiamo facendo noi, dico per dire, diverse supposizioni per avere un’idea più chiara. Allora io dico: “può essere che c’era...” ma se c’era il discorso di “ù viecchiu” lui sa come deve fare caso mai per inviarci... o per mandare a dire... perché lui l’aveva... il contatto l’aveva tramite... con Nino, ora io non so se glie è rimasto qualche contatto tramite... il figlioccio di Nino, Gianni*

BONURA: *Potrei dire: “a me non mi interessa”*

MARCIANO’: *No, non ci interessa*

BONURA: *A me non mi interessa, perché non... non mi... io ho parlato, siccome abbiamo parlato... anche tu hai parlato, se un altro poi vuole abusare di noi che lo faccia, ma noi siamo nel giusto (...)*

Dal dialogo emerge ancora una volta il peso all’interno di Cosa Nostra di Rotolo Antonino, che veniva individuato dagli interlocutori quale soggetto in contatto con Provenzano ed, in ogni caso, attivo sulle decisioni da assumere in ordine agli appalti di cui si discute.

D'altronde il tenore di altri dialoghi intercettati hanno dimostrato che Rotolo, utilizzando un complesso meccanismo di comunicazione nel quale era coinvolto anche il suo "uomo di fiducia" Nicchi Giovanni, aveva contatti con Provenzano come dimostra la documentazione acquisita in sede di cattura di quest'ultimo.

In sede di indagine, molte conversazioni che riguardano Rotolo sono state intercettate proprio nell'immobile nella sua disponibilità con indicazioni apprese proprio dalla viva voce del diretto interessato.

In effetti, la polizia giudiziaria, acquisita la certezza di una piena operatività di Rotolo Antonino, ed avuta conferma della circostanza che questi mantenesse contatti con altri soggetti mafiosi, attraverso incontri riservati svolti all'interno del residence di Viale Michelangelo, ha provveduto all'individuazione del luogo preciso ove l'imputato effettuava detti incontri.

In questa ottica si sono rivelati utilissimi i servizi di sorveglianza posti in essere nei confronti di soggetti molto vicini al capo mandamento di Pagliarelli, ossia Cinà Antonino e Parisi Angelo Rosario.

Già il 18 ed il 27 gennaio 2005, nonché il 01 marzo e 4 marzo, i servizi di videosorveglianza a carico di Cinà Antonino avevano confermato la sua frequentazione personale con Parisi Angelo Rosario, che in quelle quattro occasioni si era recato a prelevare presso l'abitazione.

Il 10 ed il 15 marzo i due erano stati pedinati dalla polizia giudiziaria sino al residence di viale Michelangelo, e ne era stato documentato l'ingresso in una villa confinante con quella del Rotolo (Cfr. nota cat.501/Mob. SCO del 23.03.2005 in atti).

Un ulteriore incontro, svoltosi con le medesime modalità il successivo 29 marzo, consentiva di acquisire una prova fotografica e di individuare in modo sommario lo spazio ove Rotolo e Cinà si incontravano (cfr. nota cat.501/Mob. SCO del 04.04.2005).

L'individuazione del luogo esatto ove Rotolo effettuava gli incontri con gli altri associati mafiosi ha consentito alla P.G. di svolgere ivi una importantissima attività di intercettazione a far data dal maggio 2005.

Che si trattasse di incontri aventi finalità non lecite e che quindi dovevano rimanere nel più stretto riserbo dei protagonisti lo si evince dalle rigidissime precauzioni adottate da Rotolo per incontrare i consociati mafiosi.

Rotolo imponeva:

a) nessun contatto telefonico;

b) una preliminare richiesta di incontro filtrata da soggetti a lui vicini;

la persona da incontrare veniva prelevata in altro luogo e condotta all'interno del residence da un soggetto che avesse una ragione plausibile per accedervi, in modo tale da non destare sospetti;

c) l'uso di un congegno elettronico in grado di annullare la trasmissione delle onde dei telefoni cellulari;

d) un sistema di comunicazione concordata consistente nel posizionare un pallone all'esterno del residence quale segnale per avvertire che non era possibile entrare;

e) altro artigianale ed ingegnoso sistema di comunicazione consistente nell'accensione di una lampadina all'interno dell'abitazione presso la quale era ristretto agli arresti domiciliari, azionabile dall'interno del box, che indicava l'arrivo della persona con la quale avrebbe avuto l'incontro;

f) un cane addestrato a segnalare la presenza di persone nei pressi del box;

Le intercettazioni effettuate sia presso l'ufficio del Bonura in la via Catania a Palermo sia presso il box di via UR1 (luogo di ritrovo del Rotolo) hanno evidenziato l'attuale sospensione di operatività in Cosa Nostra dell'organismo collegiale deputato ad assumere decisioni di particolare importanza o di valenza generale, ossia la commissione.

Tale *vacatio* ha determinato l'affermarsi di alcune personalità, alle quali è diffusamente riconosciuta un autorità superiore, tra cui appunto quella di Rotolo Antonino, contrapposta al Lo Piccolo Salvatore.

Questi "uomini d'onore" per l'anzianità di militanza, la forza rappresentata dalla propria famiglia mafiosa, l'intelligenza e la capacità strategica, le "relazioni esterne" sono in grado di assumere decisioni su temi di valenza generale o comunque di gestire e indirizzare il dialogo attorno a questioni che non attengono alla "competenza" dei singoli mandamenti e riguardano

invece questioni e problemi di interesse di territori molto più ampi o addirittura dell'intera organizzazione.

Sino al gennaio 2005, Pastoia Francesco, capo della famiglia mafiosa di Belmonte Mezzagno, data la particolare vicinanza a Bernardo Provenzano, costituiva un punto di riferimento per altri capi mandamento (cfr. provvedimento di fermo eseguito in data 25 gennaio 2005, nel proc. n. 3779/03 r. mod. 21 d.d.a. in atti).

Dopo l'arresto e la morte del capo della famiglia di Belmonte Mezzagno sembra proprio il Rotolo ad avere assunto quell'autorità superiore che conferisce il potere di indirizzare l'azione di altri capi mandamento in larga parte della città di Palermo, come dimostrano le vicende del presente processo relative ai mandamenti di Porta Nuova e Boccadifalco-Passo di Rigano.

L'esercizio dell'autorità da parte di Rotolo in taluni casi è contrassegnato da una assoluta autonomia decisionale e dalla previa condivisione delle determinazioni con un cerchia ristrettissima di soggetti come a lui subordinati, come appunto dimostrano le manovre di riorganizzazione dei due mandamenti sopra menzionati.

Proprio alcune conversazioni in cui Rotolo affronta l'argomento delicatissimo del rapporto con Salvatore Lo Piccolo, offrono uno spaccato dei rapporti tra il capomandamento di Pagliarelli e colui il quale viene considerato il numero uno di Cosa Nostra, ossia Provenzano Bernardo.

Quei dialoghi danno il senso dell'autorità che Provenzano riconosce al Rotolo, quasi a voler costituire con quest'ultimo e con Lo Piccolo, un vero e proprio "triumvirato", quanto meno con riferimento alla città di Palermo.

Il riconoscimento operato da Provenzano è oggetto di diverse conversazioni effettuate da Rotolo con soggetti di indubbio rilievo dell'organizzazione mafiosa, tra cui in particolare Bonura Francesco, Cinà Antonino, Oliveri Michele, Nicchi Giovanni.

Ebbene, in ognuna di queste occasioni, Rotolo manifesta il proprio disappunto sia rispetto alla collocazione del Lo Piccolo nel "gotha" di Cosa Nostra sia per la sottovalutazione del ruolo di Cinà Antonino.

Ciascuna conversazione costituisce commento delle missive del latitante che attengono alla vicenda degli "Inzerillo" e tutte sono pertanto più ampiamente descritte nel capitolo relativo al mandamento di Boccadifalco - Passo di Rigano ed in quello introduttivo sul Gotha di Cosa Nostra.

Rilevano, in tale ambito, per evidenziare come gli assetti dell'organizzazione mafiosa palermitana ruotassero, all'epoca delle intercettazioni, attorno alle figure di Rotolo, Lo Piccolo e Provenzano (fino alla sua cattura, ovviamente) , e di pochi altri soggetti di rilievo tra cui certamente Bonura e Cinà.

Sul punto particolarmente significativa appare la conversazione tra Rotolo e Sansone Gaetano del 6.9.2005 (cfr. all.to nr.5), nella quale i due si esprimono nel modo seguente:

ROTOLO: (...) Dopo, dopo, dopo di quella che mi ha scritto a me! A me ne ha scritto tre lettere, che se ne devono andare quelli, ma lui responsabilità no se ne prende!

SANSONE: Fino a quando...

ROTOLO: Fino a quando... ora mi scrive due lettere, una che mi arriva da una parte e una che mi arriva dal LO PICCOLO e nemmeno so se (incomprensibile) dico... comunque e c'è scritto "eeee... dice, per quanto riguarda la questione degli INZERILLO dato che ormai di quelli che hanno deciso questa cosa non c'è più nessuno, siamo rimasti... a potere decidere questa cosa, siamo solo tre, io, tu e LO PICCOLO." Lui ha sbattuto la testa quando era piccolo! Cioè io, lui...

SANSONE: E il LO PICCOLO.

ROTOLO: ... e tutti gli altri sono stracci, immondizia. Aspetta un minuto, questa qualifica al LO PICCOLO, chi gliel'ha data? Perché il mandamento è a San Lorenzo e pure noi di qua riconosciamo a Nino, no a lui!?

SANSONE: (incomprensibile)

ROTOLO: Ma ora che c'è Nino è finito il discorso, è giusto?

In altri termini, il fatto che Provenzano riconoscesse una forte autorità a Rotolo e Lo Piccolo pare evidente nel passaggio della missiva di cui è data lettura nella conversazione.

E lo stesso Provenzano quando scoppia all'interno di Cosa Nostra il caso del "rientro degli scappati" in cui si registra la contrapposizione tra Rotolo e Lo Piccolo, registrata l'impossibilità di convocare la "commissione" a causa della detenzione di molti esponenti (***"di quelli che hanno deciso questa cosa non c'è più nessuno"***), afferma che devono essere in tre ad assumere le determinazioni, ossia lui stesso, unitamente appunto Lo Piccolo e Rotolo (***"... a potere decidere questa cosa, siamo solo tre, io, tu e LO PICCOLO."***).

Su questa scia assai significativa appare anche una ulteriore conversazione intercettata in data 5.9.2005 tra Rotolo e Bonura (all.to. n.6) sempre sul tema della possibilità di disapplicare la decisione della "Commissione" relativa all'esilio degli Inzerillo, che esprime, in modo netto, la posizione di vertice in cui va collocato lo stesso Rotolo in seno all'organizzazione mafiosa.

Nel rileggere e commentare una missiva di Provenzano i due si esprimono nel modo seguente:

ROTOLO: (...) E allora, finito questo discorso, lui mi manda a dire a me, perché io ad un certo punto a lui... lo sai che faccio? Quando lui mi dice che nei rapporti con i MARCIANÒ, io gli dico: buoni, io lo sai che gli mando a dire? "Si, ma vedi che questa non è che è una cosa personale mia, tu puoi decidere come vuoi, gli dico io, l'importante che io so che ci sia uno si assume la responsabilità di cambiare le cose che hanno fatto altri, io non

me la sento! Io non mi sento all'altezza di andare a decidere cose..."

BONURA: (incomprensibile) fermo ...

ROTOLO: Allora, fermati... allora lui dice: "no, aspetta, (incomprensibile), e io che voglio cambiare cose già decise da altri! Io non sono, dice, io non ho questa autorità!" Mi dice a me, dice: "noi siamo uguali!" Hai capito? Cioè quello che puoi dire tu, posso dire io! Io non posso dire una cosa in più...(..."

Ancora una volta, dal passo di conversazione riportato, si evince il grado di importanza di Rotolo agli occhi di Provenzano, ossia di colui il quale viene riconosciuto come il "capo dei capi" di Cosa Nostra.

Quindi il peso dell'imputato all'interno della associazione va ben oltre i compiti di dirigenza del mandamento di Pagliarelli.

Detta supremazia è stata accertata chiaramente con riferimento a due episodi approfonditi specificamente in queste motivazioni a cui si rimanda per ogni integrazione.

Il primo episodio riguarda il mandamento di Porta Nuova.

Occorre rilevare che la ristrutturazione del mandamento non si è verificata sulla base di un "confronto interno" tra gli esponenti delle singole famiglie interessate, ma piuttosto per iniziativa di un "regista" occulto da identificare proprio in Rotolo Antonino, secondo una tecnica già sperimentata, come segnalato nella parte introduttiva della sentenza, da Riina Salvatore all'inizio degli anni ottanta.

Come chiaramente si può desumere dalle conversazioni intercettate, in particolare quelle del 26.5.2005 (Rotolo-Ingarao-Nicchi), 7.7.2005 (Rotolo-Cinà), 21.10.2005 (Nicchi-Rotolo), Rotolo ha abilmente manovrato una serie di “pedine” per controllare la ristrutturazione del mandamento mafioso impedendo che avvenisse secondo le regole formali di Cosa nostra, ovvero in ossequio ai principi della gerarchia e dell’anzianità; e tutto questo, soprattutto, per non consentire che la dirigenza del mandamento si consolidasse nelle mani di Lipari Giovanni, soprannominato “*u viecchiu, u tignusu, u varvieri*” (la cui intraneità a Cosa Nostra è scolpita nella sentenza che lo riguarda emessa nell’ambito del procedimento penale n.5143/98 mod.21 d.d.a.).

Le menzionate risultanze processuali dimostrano che sia prima della morte di Badalamenti sia a seguito dell’arresto di Ingarao Nicola (ottobre 2005), Rotolo, con la complicità totale anche dal punto di vista operativo di Nicchi Giovanni, riesce ad imporre una reggenza del mandamento, condensando il potere nelle mani di un gestore temporaneo a lui gradito e da lui agevolmente manovrabile.

L’altro episodio fondamentale per cogliere il peso di Rotolo Antonino nell’ambito di Cosa Nostra è rappresentato dalla vicenda della reggenza del mandamento di Boccadifalco- Passo di Rigano, con la destituzione di Marcianò Vincenzo e la nomina di Marcianò Giovanni.

Nei mesi di agosto e settembre del 2005, la polizia giudiziaria ha modo di intercettare una serie di conversazioni che

vedono come protagonista il boss Rotolo Antonino ed aventi ad oggetto l'avvicendamento nella reggenza del mandamento di Boccadifalco-Passo di Rigano tra Marcianò Vincenzo e Marcianò Giovanni.

In particolare sui menzionati argomenti, la piattaforma probatoria propone le conversazioni del: 3.8.2005 tra Rotolo e Bonura; 9.8.2005 tra Rotolo, Bonura, Sansone Gaetano e Sansone Giuseppe; 11.8.2005 tra Bonura e Marcianò Vincenzo, 5.9.2005, Rotolo e Bonura; 6.9.2005 tra Rotolo e Sansone Gaetano.

Rotolo contesta al Marcianò Vincenzo la non condivisibilità della linea di gestione degli affari di Cosa Nostra e l'avallo al rientro degli Inzerillo dal loro forzato esilio, fatto che avrebbe esposto a seri rischi coloro che di quella decisione erano stati artefici, ossia il corleonesi.

Il boss di Pagliarelli costituisce quindi una fitta trama di rapporti con esponenti autorevoli del mandamento (Bonura Francesco, Sansone Gaetano e Sansone Giuseppe) convincendoli della necessità di porre mano alla ricostruzione del suo organigramma ed a schierarsi dalla sua parte nella contrapposizione con Lo Piccolo legata anche alla cd. "vicenda Inzerillo" che all'interno dello stesso mandamento mafioso aveva avuto origine.

Ebbene, dal tenore delle conversazioni intercettate, si desume chiaramente che il tenace regista della operazione che porta alla destituzione del Marcianò Vincenzo e alla nomina come reggente del mandamento Marcianò Giovanni è proprio Rotolo Antonino.

Quanto al ruolo, ricoperto dal Rotolo, di ideatore di iniziative criminali nell'ambito di Cosa Nostra, paiono utili le ricostruzioni offerte da alcuni collaboratori di giustizia, Campanella Francesco e Cusimano Mario, già riconducibili alla famiglia mafiosa di Villabate e come tali vicini a Mandalà Nicola e Mandalà Antonino, entrambi ai vertici di detta articolazione della organizzazione.

I due collaboratori di giustizia, in modo assolutamente convergente, parlano dell'organizzazione di un traffico internazionale di stupefacenti, diretto, unitamente a Mandalà Nicola, dallo stesso Rotolo Antonino attraverso il suo "braccio destro" Nicchi Giovanni.

Come detto trattando la posizione di Nicchi Giovanni, Campanella ha, infatti, ricordato che Mandalà Nicola aveva riferito che il Nicchi era un personaggio importante nello scenario di Cosa Nostra e che stavano organizzando tutta una serie di traffici di stupefacenti da fare con gli "amici" statunitensi.

Tali indicazioni vengono riscontrate dal contributo del collaboratore di giustizia Cusimano Mario, già appartenente alla famiglia mafiosa di Villabate, come confessato nell'interrogatorio innanzi al pubblico ministero in data 28 gennaio 2005 e a questo Giudice in data 30 ottobre 2007.

Dopo avere riferito in ordine al suo coinvolgimento anche al fianco di Mandalà Nicola in attività estorsive di matrice mafiosa e al suo organico inserimento in Cosa Nostra verso l'anno 1997, Cusimano ha riconosciuto in fotografia, in entrambe le occasioni processuali

citare, Nicchi Gianni come *“una persona che abita al villaggio S. Rosalia e che curava gli appuntamenti tra Nino Rotolo e Nicola Mandalà, che si recava a casa del primo poiché questi era detenuto agli arresti domiciliari”*.

Sia in sede di indagine (int.PM del 15.2.2005) che innanzi a questo Giudice, Cusimano, riferendo degli affari illeciti della famiglia mafiosa di Villabate, ha anche dichiarato:

“ ADR: In Venezuela vi era un progetto di Nicola Mandalà e Nino Rotolo per realizzare un grosso carico di cocaina a 5 mila euro al chilo, al quale era interessato anche Ezio Fontana. In Venezuela l'accordo era già stato preso con i referenti del luogo ma non so come doveva essere trasportata la sostanza.

ADR: Questi discorsi erano ricorrenti almeno fino al 20 agosto 2005 ma, che io sappia, fino al 13 gennaio 2005 (quando sono partito per stare due giorni a Barcellona) non era sicuramente arrivato nulla dal Venezuela perché comunque l'avrei saputo”.

A riscontro della attendibilità intrinseca del Cusimano, deve evidenziarsi che la polizia giudiziaria ha riferito di avere visto Mandalà Nicola, in almeno due distinte occasioni, una volta in compagnia proprio di Nicchi Giovanni ed un'altra in compagnia di Sorrentino, che dopo essere uscito dal ristorante “U strascinu”, era stato perso di vista dalle parti di Viale Michelangelo, Via Conceria, cioè nei pressi dell'abitazione del Rotolo.

In particolare, il 01 settembre 2004, uscendo dal medesimo ristorante, Nicchi Giovanni e Mandalà Nicola venivano seguiti fin quando, alle ore 14.30 circa, accedevano all'interno del complesso

di ville al quale si accede da Via G. Bernini 38, ovvero dal civico 450 di Viale Michelangelo (cfr. all.to n. 22).

Dunque, sulla base dei ricordati elementi, Rotolo era coinvolto nel traffico internazionale di stupefacenti assieme a Mandalà Nicola, persona molto vicina al latitante Provenzano Bernardo, tanto da gestire il trasporto dello stesso a Marsiglia per consentirgli di effettuare un delicato intervento chirurgico senza rischiare di essere arrestato.

Va sottolineato, peraltro, che sull'asse Rotolo-Nicchi per la gestione delle dinamiche interne della associazione criminale, alle circostanze sopra illustrate deve essere aggiunto un ulteriore dato rappresentato dal contributo conoscitivo offerto dal collaboratore Di Gati Maurizio.

Costui, capo di Cosa Nostra per la provincia di Agrigento tra il 2000 e il 2002, con una lunga militanza nell'organizzazione (inserito dai primi anni novanta nella famiglia mafiosa di Racalmuto), ha fornito informazioni sui rapporti con l'articolazione palermitana dell'associazione, con Bernardo Provenzano e Rotolo Antonino.

In tale frangente, Di Gati ha parlato di un incontro tenutosi nella zona di Agrigento nel 2003 con emissari di Rotolo per tentare una mediazione tra lo stesso Di Gati e il concorrente per la *leadership* della provincia ossia il Falsone Giuseppe.

Ebbene, sulla base del racconto di Di Gati, i due emissari erano Nicchi Giovanni (allora ventiduenne) e Oliveri Michele

presentati come “uomini d’onore”, che fungevano da portavoce del Rotolo Antonino.

Infine a fondamento della dichiarazione di responsabilità del Rotolo per il reato di partecipazione qualificata nella associazione di stampo mafioso denominata Cosa Nostra si pone il coinvolgimento dell’imputato con compiti di ideazione ed esecuzione in specifici delitti di estorsione aggravati dalla circostanza di cui all’art 7 del DL 152 del 1991.

Con riguardo a tale ultimo punto, in ordine al quale è stata ravvisata la responsabilità di Rotolo per i reati di cui ai capi d), e) e t) della rubrica, come spiegato negli appositi paragrafi (a cui si rimanda integralmente per la dimostrazione delle specifiche responsabilità), è opportuna una premessa con riguardo al valore probatorio della commissione dei reati fine sulla ricostruzione della responsabilità per il reato associativo di cui all’art 416 bis c.p.

L’associazione è una vicenda in sè complessa, composta di eventi e di comportamenti che hanno un senso specifico , talora singolare e difficilmente comprensibile dagli estranei, definito non solo dagli scopi e dal programma dell’organizzazione, ma anche dalle sue regole e dai ruoli che esse assegnano agli associati.

La complessità dei reati associativi e la tendenza a ritenerli come una sorta di attività preparatoria dei delitti scopo comporta che il singolo reato non venga in considerazione solo di per sè, ma anche come prova di altri delitti: sia nel senso che la consumazione di alcuno dei reati fine può essere considerata prova della partecipazione al reato

associativo, sia nel senso che la partecipazione al reato associativo può essere considerata prova di responsabilità in ordine ai reati fine.

La giurisprudenza, infatti, pur riconoscendo una “assoluta autonomia tra il delitto di associazione per delinquere e i reati fine commessi dagli associati” non esclude, tuttavia, “che gli elementi certi relativi alla partecipazione di determinati soggetti ai reati fine effettivamente realizzati, possono essere influenti nel giudizio relativo all’esistenza del vincolo associativo, in specie quando ricorrano elementi che dimostrino il tipo di criminalità, la struttura e le caratteristiche dei singoli reati, le modalità di esecuzione (Cass. sez.V, 14 sett.1991, Monaco; Cass.sez.V 25 marzo 1997, Puglia). E, precisa che “anche la partecipazione ad un episodio soltanto dell’attività delittuosa programmata può costituire elemento indiziante dell’appartenenza alla associazione”(Cass. 10 maggio 1994, Nannerini).

Orbene, alla stregua delle suddette risultanze processuali non vi è dubbio che la qualità e la quantità dei reati fine della associazione in relazione ai quali si è dimostrata la responsabilità del Rotolo costituiscono un pilastro dell’impianto probatorio a carico dell’imputato per l’affermazione della penale responsabilità per il reato di cui al capo A) della rubrica.

Alla stregua delle illustrate risultanze processuali deve affermarsi la penale responsabilità del Rotolo Antonino, per il reato di partecipazione all’associazione criminale denominata Cosa Nostra, a decorrere dal 15 luglio 1998, data della sentenza di primo grado con la quale è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all’art.416 bis c.p.

I punti cardine dell'impianto probatorio possono essere riassunti nel modo seguente:

- g) personaggio di vertice di Cosa Nostra palermitana, componente di un ideale triumvirato, unitamente a Lo Piccolo Salvatore e Provenzano Bernardo, in grado di dettare linee strategiche;
- h) coordinatore dell'illecito controllo di appalti da parte di Cosa Nostra, del sistema della estorsioni e del traffico internazionale di stupefacenti;
- i) ideatore ed esecutore della ristrutturazione di due importanti articolazioni della organizzazione, ossia i mandamenti di Porta Nuova e Boccadifalco- Passo di Rigano;
- j) "anello di congiunzione" tra diverse articolazioni provinciali della associazione, come dimostra la vicenda agrigentina.

Dunque, alla stregua delle risultanze processuali sopra illustrate ed alla luce delle considerazioni in diritto svolte nelle pagine introduttive, può affermarsi che l'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra ha accettato in via continuativa le "prestazioni diffuse" offerte dal Rotolo.

Soprattutto le intercettazioni illustrate dimostrano che Rotolo ha partecipato, in posizione apicale, alla progettazione e alla esecuzione di attività illecite di Cosa

Nostra, confermate dall'accertamento della responsabilità per i reati fine.

L'inequivocabile intraneità nell'organigramma mafioso è, quindi, emersa non solo dalla qualifica di "uomo d'onore" quanto piuttosto da una serie di condotte convergenti e sintomatiche (*facta concludentia*) del vincolo associativo tipico di coloro i quali sono legati a Cosa Nostra, desumibili anche dalla fitta trama di rapporti con esponenti di vertice del sodalizio, quali il Provenzano Bernardo.

Delineati i contorni della condotta di Rotolo Antonino in ordine al profilo materiale del reato sulla base del materiale probatorio a disposizione e relativo ai rapporti dell'imputato con appartenenti al sodalizio mafioso denominato Cosa Nostra , il comportamento di costui integra senza dubbio i parametri indicati dall'art.416 bis c.p., anche dal punto di vista dell'elemento psicologico in considerazione della gravità delle condotte consumate e della caratura criminale dei suoi complici, alcuni dei quali latitanti da decenni.

Inoltre va ribadita per i motivi sopra illustrati la sussistenza della circostanza di cui al comma 2 dell'art 416 bis c.p., avendo il Rotolo, in concreto, sulla base delle conversazioni intercettate, posto in essere atti di coordinamento e direzione dell'organizzazione Cosa Nostra in tutta la provincia di Palermo.

Quanto alla commisurazione della pena, da stabilire in base ai criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art 133 c.p., tenuto conto della

notevole gravità del fatto contestato e del ruolo dirigenziale svolto, per un consistente lasso di tempo dal predetto imputato in seno al sodalizio mafioso, denotante una spiccata pericolosità sociale, il Giudice ritiene di doverla determinare nella misura adeguata e proporzionata di anni sedici di reclusione, aumentata per la recidiva specifica sino ad anni ventiquattro.

A ciò si aggiunga la pena per i reati di estorsione aggravata e tentata estorsione aggravata di cui ai capi d), e) e t) in relazione al quale la responsabilità del Rotolo è dimostrata nei termini di cui si dirà negli appositi paragrafi.

Ebbene, ritenuto l'aumento per la continuazione con i suddetti reati fine, la pena finale è determinata in anni trenta di reclusione ed euro 3.000,00 di multa (anni due e euro 1.000,00 per ogni reato fine).

Detta pena deve essere diminuita per la scelta del rito abbreviato sino ad anni venti di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.

Conseguono le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena come sopra inflitta.

In considerazione della pericolosità sociale accertata alla stregua della personalità, quale si desume dal ruolo assunto all'interno dell'associazione e, quindi, della modalità della sua partecipazione al sodalizio, oltre che dei suoi precedenti penali, e valutati i parametri tutti previsti dall'art 133 c.p., Rotolo Antonino deve essere sottoposto, a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per una durata non inferiore ad anno uno.

CAPITOLO SESTO: IL MANDAMENTO PORTA NUOVA

Le vicende relative al mandamento di Porta Nuova riguardano le posizioni processuali di Milano Nunzio, Milano Nicolò, Gioeli Salvatore, Lipari Emanuele Vittorio, Pispicia Salvatore, Alberti Gerlando.

L'ipotesi accusatoria relativa al reato associativo, di cui all'art 416 bis c.p., coinvolge una storica articolazione territoriale di Cosa Nostra panormita rappresentata dal mandamento di Porta Nuova che comprende le famiglie di Porta Nuova, Palermo Centro e Borgo Vecchio.

Tra gli imputati indicati come facenti parte di detta articolazione mafiosa vi sono Milano Nunzio, Milano Nicolò, Lipari Emanuele Vittorio, Gioeli Salvatore, Pispicia Salvatore, Alberti Gerlando.

Per questo ultimo l'accusa è di partecipazione qualificata per avere svolto compiti di direzione della famiglia mafiosa di Porta Nuova che compone il menzionato mandamento unitamente a quelle di Palermo Centro e Borgo Vecchio.

Prima di esaminare le singole posizioni processuali, pare opportuno ricostruire le caratteristiche e il grado di importanza del mandamento mafioso di Porta Nuova nello scacchiere della Cosa Nostra panormita, il tipo di interessi gestiti, i progetti che il boss Rotolo Antonino nutriva con riguardo a quel territorio, discutendo con gli accoliti a lui più vicini.

Come evidenzia l'informativa del 21 aprile 2006, in atti, il mandamento in questione è storicamente strategico e non a caso lo stesso Lo Piccolo Salvatore, catturato nel novembre del 2007, quindi successivamente al Rotolo, cerca di ridisegnarlo a suo vantaggio mutandone significativamente il baricentro, sottraendolo alla famiglia di Porta Nuova per consegnarlo a quella di Palermo Centro..

Su quella area della città di Palermo vi insistono una miriade di attività commerciali di varia dimensione che offrono importanti opportunità non solo in termini economico-finanziari ma anche sociali, da sempre nel mirino delle cosche mafiose in diverse forme e con diverse modalità, ossia con manifestazioni parassitarie coi mercati legali attraverso richieste estorsive oppure con iniziative che dimostrano la simbiosi con imprese apparentemente non contaminate dai gruppi criminali.

I punti di grande interesse per le strategie dell'associazione mafiosa appaiono i tre storici mercati cittadini, "Ballarò", "Capo", "Vucciria", e il porto della città.

Ma, al controllo di attività che si svolgono in quei luoghi, devono aggiungersi l'aspirazione e l'interesse ad infiltrarsi nelle

tante opere di ristrutturazione dei molti antichi edifici ubicati in quella zona della città.

Tale dato trova riscontro anche nelle parole di Famoso Francesco, già aderente a Cosa Nostra nella famiglia di Porta Nuova dal 2003 al 2005 e ora collaboratore di giustizia, che, all'udienza del 13.11.2007, nell'ambito del presente giudizio abbreviato, dopo avere confessato una serie di reati da lui commessi per il sodalizio mafioso, ha indicato le sfere di interesse dell'associazione nel mandamento in cui operava.

Proprio l'entità degli interessi che gravitano su detta articolazione della città, secondo gli investigatori, sarebbe, probabilmente, una delle ragioni per cui, nonostante i durissimi colpi inferti negli ultimi anni all'organizzazione criminale "Cosa Nostra" in generale, e al mandamento di Porta Nuova in particolare, si è sempre realizzata, in tempi rapidissimi, la sostituzione di capi e gregari.

Dalla intercettazione delle conversazioni all'interno del box di Rotolo Antonino sono emersi chiarissimi elementi non solo in ordine alla attuale struttura delle tre famiglie mafiose che compongono il mandamento in questione (Palermo Centro, Borgo Vecchio e Porta Nuova) ma anche indicazioni che consentono una ricostruzione storica sulla genesi di quella articolazione di Cosa Nostra.

Nella conversazione intercettata alle ore 10.32 del 07.07.2005, Rotolo racconta al coimputato Cinà Antonino come nacque il mandamento di Porta nei progetti di dominio dell'ala

corleonese del sodalizio mafioso capeggiata da Riina Salvatore
(cfr. all.to nr. 60) :

CINÀ: Certo

ROTOLO: Dice: “ah così stanno le cose?” Voleva informazioni... perciò da noi è stato uno dei primi mandamenti che è nato, mi sono spiegato?

CINÀ: (incomprensibile)

ROTOLO: Tant'è che la famiglia di Porta Nuova ...

CINÀ: È storia questa!

ROTOLO: ... che non esisteva, quando c'è stata la guerra (incomprensibile)

CINÀ: (incomprensibile)

ROTOLO: C'era, intanto, Pippo CALÒ, tutti questi... e allora si staccò un pezzo di “Noce”, un pezzo di “Palermo”...

CINÀ: Riconoscimento per...

ROTOLO: ...un pezzo di “Molara” eeee e gli si è fatta questa “famiglia”, difatti (incomprensibile)

CINÀ: Porta Nuova era mandamento?

ROTOLO: Nooo, Porta Nuova è “Palermo”, “Porta Nuova” e “Borgo”

CINÀ: (incomprensibile) scusa se sbaglio, è vicino a voi? (incomprensibile) con Nicola

ROTOLO: Sì, va bene, sono... siamo stati uniti...

CINÀ: (incomprensibile)

ROTOLO: ...si c'era CALÒ, CALÒ... lui è "Porta Nuova", però, siccome fu capo mandamento, prima di ANZELMO e di (incomprensibile), ai tempi di LA BARBERA...

CINÀ: Certo

ROTOLO: ...c'era il mandamento di Palermo, poi da allora, sempre questo mandamento, gli si è dato a questo Pinuzzo CITARDA, ti ricordi? E poi qua c'era "ù zù Carmelo" perché allora alla Noce, era: Noce... prima di sistemare di nuovo tutte cose, era Noce, Malaspina e...

CINÀ: La Noce com'è combinata? La Noce è Noce e Malaspina...

ROTOLO: No, ora è Noce, Malaspina...

CINÀ: E Cruillas

ROTOLO: ...e Cruillas, unico mandamento questo (incomprensibile)

In altri termini, Rotolo spiega che la costituzione della famiglia mafiosa di Porta Nuova e del relativo mandamento avvenne attraverso il sacrificio di parte del territorio di altre famiglie mafiose (*"C'era, intanto, Pippo CALÒ, tutti questi... e allora si staccò un pezzo di "Noce", un pezzo di "Palermo" un pezzo di "Molara" eeee e gli si è fatta questa "famiglia",*).

La nuova famiglia, con a capo Pippo Calò, che aveva l'appoggio di Totò Riina, prese la guida del mandamento composto dalle famiglie di Porta Nuova, Borgo Vecchio e Palermo Centro (*Nooo, Porta Nuova è "Palermo", "Porta Nuova" e "Borgo"*).

Come si evince dalle risultanze investigative confluite nelle ordinanze di custodia cautelare nr. 10893/02 R.G.N.R. e nr. 1629/03 R.GIP dell' 11.06.2003 e nr.5847/03 R.G.N.R. e nr. 10059/03 R.GIP del 13.02.2004, ed infine 3581/05 r. mod. 21 d.d.a, negli ultimi quindici anni, la vita del mandamento è condizionata da un conflitto intestino, causato dal vuoto di potere lasciato dalla collaborazione con la giustizia sia di Salvatore Cancemi sia di Salvatore Cucuzza.

Secondo gli atti processuali sopra menzionati, nel 1997 la situazione di conflittualità interna era culminata nell' omicidio dell'allora reggente, Lo Presti Salvatore, già latitante.

Tale circostanza determinò l'avvento al potere di un gruppo che aveva tra i suoi elementi di maggiore spessore "Ninetto" Madonia e Marcello Fava, i quali a loro volta godevano dell'appoggio, in seno ai vertici di "Cosa Nostra", di Vito Vitale di Partinico.

Successivamente, come si desume dalle stesse risultanze investigative confluite nelle citate ordinanze di custodia cautelare e dalle intercettazioni relative al presente procedimento, troviamo Badalamenti Agostino al vertice del mandamento di Porta Nuova, costretto nel 2005 a lasciare spazio alla reggenza di Ingarao Nicola a causa delle precarie condizioni di salute.

1. Gli avvicendamenti nella reggenza del mandamento ed i piani egemonici di Rotolo Antonino.

Occorre rilevare che la ristrutturazione del mandamento non si è verificata sulla base di un “confronto interno” tra gli esponenti delle singole famiglie interessate, ma piuttosto per iniziativa di un “regista” occulto da identificare proprio in Rotolo Antonino, secondo una tecnica già sperimentata, come segnalato nella parte introduttiva della sentenza, da Riina Salvatore all’inizio degli anni ottanta.

Come chiaramente si può desumere dalle conversazioni intercettate, in particolare quelle del 26.5.2005 (Rotolo-Ingarao-Nicchi), 7.7.2005 (Rotolo-Cinà), 21.10.2005 (Nicchi-Rotolo), Rotolo ha abilmente manovrato una serie di “pedine” per controllare la ristrutturazione del mandamento mafioso impedendo che avvenisse secondo le regole formali di Cosa nostra, ovvero in ossequio ai principi della gerarchia e dell’anzianità; e tutto questo, soprattutto, per non consentire che la dirigenza del mandamento si consolidasse nelle mani di Lipari Giovanni, soprannominato “*u viecchiu, u tignusu, u varvieri*” (la cui intraneità a Cosa Nostra è scolpita nella sentenza che lo riguarda emessa nell’ambito del procedimento penale n.5143/98 mod.21 d.d.a.).

Le menzionate risultanze processuali dimostrano che sia prima della morte di Badalamenti sia a seguito dell’arresto di Ingarao Nicola (ottobre 2005), Rotolo, con la complicità totale anche dal punto di vista operativo di Nicchi Giovanni, riesce ad imporre la reggenza del mandamento, condensando il potere nelle mani di un gestore temporaneo a lui gradito e da lui agevolmente manovrabile.

Per comprendere le conversazioni intercettate che sono risultate decisive ai fini della ricostruzione di una serie di vicende e per la valutazione di responsabilità penale di alcuni imputati, ritenuti organici del mandamento mafioso di Porta Nuova, occorre evidenziare alcuni dati processuali relativi ai soggetti protagonisti delle iniziative di Rotolo o coinvolti a vario titolo nei suoi progetti sulla base della narrazioni captate.

Va preliminarmente chiarito che l'identificazione dei singoli è fondata su elementi oggettivi ricavati dagli organi investigativi (servizi pedinamento, osservazione, ascolto delle voci) e cristallizzate nella informativa del 21 aprile 2006 e nei relativi allegati in atti.

In questo senso:

l' "Agostino" cui si fa riferimento nelle conversazioni come un soggetto che per le sue condizioni di salute, non era in grado di recarsi agli appuntamenti con gli altri mafiosi, è da identificarsi in Badalamenti Agostino, nato a Palermo il 05.01.1959 e deceduto, per cause naturali, lo scorso 01/06/2005; peraltro la circostanza relativa al ruolo di vertice ricoperto nel mandamento dal Badalamenti Agostino viene confermata anche da Famoso Francesco, già aderente a Cosa Nostra nella famiglia di Porta Nuova e ora collaboratore di giustizia, all'udienza del 13.11.2007 nell'ambito del presente giudizio abbreviato;

Ingarao Nicolò, inteso Nicola, nato a Trapani il 22.01.1961, è il soggetto individuato da Rotolo quale sostituto,

attraverso lo strumento della reggenza, di Badalamenti Agostino alla guida del mandamento di Porta Nuova, assassinato nel giugno del 2006 a Palermo (il medesimo, già condannato in primo grado con sentenza della 1^a Sezione del Tribunale di Palermo del 24.06.1998 per il reato di cui all'art.416, veniva raggiunto dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere nr.3581/05 R.G.N.R. e nr.3473/05 R. GIP emessa in data 1.10.2005 dal G.I.P. del Tribunale di Palermo, poiché ritenuto stabilmente in seno alla famiglia mafiosa di Palermo Centro), circostanza quest'ultima che trova riscontro anche nelle dichiarazioni di Andronico Emanuele, già aderente a Cosa Nostra nella famiglia di Porta Nuova e ora collaboratore di giustizia, all'udienza del 13.11.2007 nell'ambito del presente giudizio abbreviato;

“U paccarè”, è stato correttamente identificato dalla P.G. in Gerlando Alberti nato a Palermo il 18.09.1927, uomo d'onore della famiglia di Porta Nuova;

Lipari Giovanni alias “*u viecchiu, u tignusu, u varbieri*”, nato Palermo il 23.11.1928, è altro soggetto di spicco della famiglia mafiosa di “Porta Nuova” (sul suo ruolo all'interno di Cosa Nostra e per quanto concerne i suoi pseudonimi, cfr. sentenza emessa nel proc. n. 5143/98 R. mod. 21 d.d.a. in atti);

Milano Nicola di Nunzio, nato a Palermo il 25.11.1927, inteso “U Ricciu”, è stato da numerosi collaboratori (da Buscetta Tommaso e sino a Salvatore Cancemi e Gaspare Mutolo gli attribuiscono concordemente il soprannome di “*u ricciu*”) indicato quale uomo d'onore della famiglia di Porta Nuova, con

precedenti per traffico di stupefacenti, associazione mafiosa ed altri reati riconducibili alle attività di Cosa Nostra;

il figlio di quest'ultimo, Milano Nunzio, nato a Palermo il 26.8.1949, ed il nipote Milano Nicolò di Nunzio, nato a Palermo il 28.05.1974, sono risultati particolarmente attivi nell'ambito del mandamento e partecipi della gestione dello stesso voluta da ROTOLO (v. infra).

Ciò premesso, dalle intercettazioni del 26.5.2005 (Rotolo-Ingarao-Nicchi), 7.7.2005 (Rotolo-Cinà), 15.9.2005 (Bonura-Pipitone), e del 21.10.2005 (Nicchi-Rotolo) si evince una sequenza di fatti interni a Cosa Nostra da cui emergono elementi di accusa per alcuni imputati di questo processo.

In particolare, dalle conversazioni captate, emergono le seguenti circostanze:

a) il progetto ordito da Rotolo per l'avvicendamento di Badalamenti Agostino con Ingarao Nicolò al vertice del mandamento di Porta Nuova, con l'intento di estromettere il Lipari Giovanni;

b) le manovre organizzative per la riunione relativa al "passaggio di consegne" che coinvolgono una serie di persone;

c) la soluzione alla crisi del mandamento determinata dalla cattura di Ingarao dell'ottobre del 2005.

Quanto al piano per l'avvicendamento di Badalamenti Agostino, occorre muovere dalla conversazione intercettata il 26.05.2005 all'interno del box in lamiera tra Rotolo, Ingarao e Nicchi.

In tale frangente, Rotolo propone una programmazione in dettaglio del cambio al vertice del mandamento di Porta Nuova in favore di Ingarao, soggetto che gode della sua piena fiducia, approfittando della malattia di Agostino Badalamenti che gli impedisce, di fatto, la gestione del mandamento.

La comunicazione ufficiale dell'inizio di una nuova "reggenza" da parte di Ingarao Nicola è previsto debba avvenire nel corso di una riunione che questi, accompagnato da diversi soggetti di vertice del mandamento di Pagliarelli, avrà con gli esponenti maggiormente rappresentativi del mandamento di Porta Nuova (conversazione del 26.05.2005 delle ore 15.48, tra Rotolo, Nicchi e Ingarao *cfr. all.to nr. 7*):

ROTOLO: Perché lui mi ha fatto qualche accenno... quindi in sostanza il discorso che è Agostino che non vuole...

INGARAO: Sì...

ROTOLO: Dice che non viene agli appuntamenti...

INGARAO: Non viene perché... è ammalato per ora, una volta che è ammalato abbiamo stabilito che si curi... però le responsabilità che ci sono... qualcuno se li deve prendere... si prende una persona che malata non è, che si può prendere delle responsabilità...

ROTOLO: Noi altri... dobbiamo fare una cosa... perché io capisco... che per questo discorso... almeno lui mi faceva un

accenno... “U RICCIU”, “Giannuzzu u Barbieri”... “u Paccarè”...

INGARAO: Si...

ROTOLO: (inc.)...

INGARAO: Si... “U RICCIU” non tanto, si tiene un poco a disp... in disparte...

ROTOLO: Il migliore di questi è “U Paccarè”... che dovrebbe essere, diciamo, il più cattivo... e non è, invece, così, u “Paccarè” è il migliore di questi tre, Nicò... perché poi... “ù Riccio” padre... cioè i figli sono diversi dal padre...

INGARAO: Si...

ROTOLO: Il padre “è un malvagiuni”... io, questo, diciamo... poi ha avuto sempre... è stato ambizioso, solo che spazio non gliene hanno dato mai... e se ce li avessero dato a quest’ora... da mò, diciamo, perché non è...

INGARAO: Si...

ROTOLO: “U Varbieri”... peggio di andar di notte...

NICCHI: “U Varbieri” chi è?...

INGARAO: Giannuzzu...

ROTOLO: Giannuzzu...

INGARAO: “U Tignusu...”

NICCHI: “U Tignusu, u Tignusu...”

Da queste prime battute, appare chiaro che Rotolo teme qualche resistenza da parte dei soggetti maggiormente carismatici del mandamento mafioso di Porta Nuova, in particolare da “*Giannuzzu u varbieri*”, ossia Lipari Giovanni.

E la conversazione prosegue:

ROTOLO: Allora io direi una cosa, siccome loro sono... hanno mestiere, diciamo...

INGARAO: Questa cosa è fomentata “ru Varbieri”...

ROTOLO: (Ride)... perché siccome lui pensa che eliminando a quello... perché sicuramente lui ne ha parlato di fanfara, di sistemare la fanfara

INGARAO: Sì...

ROTOLO: Dico... infatti lo conosco, lui, diciamo, mi ha fatto un accenno ma... era chiaro, perché lui... in altri momenti con altre persone... non avrebbe discusso di “Fanfara”, perché sapeva che lui rimaneva... siccome non c’è nessuno, dice sistemando la “Fanfara”, lui qualche cosa l’acchiappa... e poi cominciano le pretese, perché poi lui era pure, insomma, interessato... e invece noi dobbiamo fare una cosa... a loro si ci fa sapere... tu li metti... li chiami a tutti e si... e si ci dice... “per il momento mi hanno fatto sapere che noi altri fanfara non ne possiamo fare, non ne dobbiamo fare... questo mi hanno fatto sapere... e questo vi

dico” dice “ma... chi te lo ha fatto sapere?” – “non ve lo posso dire”...

INGARAO: Va bene...

ROTOLO: Anche perché non sono i momenti questi di ora...

INGARAO: (inc.)...

ROTOLO: Di sistemare... non sono i momenti... anche perché non sistemando niente, rimani tu il responsabile e nessuno dirà niente...

INGARAO: Sì...

ROTOLO: Poi... facendo questo discorso... tu gli dici “nello stesso tempo io ho fatto sapere il discorso di Agostino e mi mandano a dire... che lo dobbiamo chiamare io... e voi altri tre che siete i più anziani”... (inc.) lo dovrebbero prendere loro... noi altri lo dobbiamo fare prendere a te... gli dici “lo chiamiamo e assieme gli diciamo”... appunto... “che ci hanno fatto sapere... siccome noialtri gli abbiamo mandato degli appuntamenti e lui, non per malvagità, ma perché è ammalato... eh... e c’è quando non può venire e c’è quando... ma e di più quando non può venire che può venire... quindi noi gli diciamo che per il momento... se il Signore lo fa guarire, poi più in là se ne parla... per il momento lui deve rinunciare”... gli dici “a questa carica di... di responsabile della famiglia di... e il mandamento si assume l’onere... di coordinare tutto il mandamento e di garantire tutti i carcerati”... questo glielo fai tu e loro tre... come ti dice “uh” li prepariamo prima e ci facciamo...

INGARAO: Esatto...

ROTOLO: Se è necessario, per fargli vedere a questo che il discorso non viene da una parte sola, possiamo fare vedere pure allo Zio Michele, per dire... a Settimo che lui ci ha... fiducia, per fargli capire che non è un discorso... solo vostro... e poi... e poi mi fermerei qua, anche perché... perché dobbiamo andare a dare confidenza... diciamo, ad altri?

INGARAO: Perfetto...

I riferimenti fatti alla “fanfara” fanno comprendere che la riorganizzazione della famiglia mafiosa dovrebbe avvenire secondo regole precise di Cosa Nostra, ancorate ai principi della anzianità e della gerarchia, ma tale rigidità Rotolo intende aggirarla con una precisa strategia che passa per l’attivazione dello strumento della reggenza, ossia un temporaneo comando di fatto da parte di Ingarao che potrà poi tradursi in qualcosa di definitivo.

Per tale motivo, come si ricava dal tenore della conversazione sopra riportata, Ingarao, quindi, avrebbe dovuto convocare una riunione nella quale avrebbe comunicato alle tre persone più anziane e rappresentative del mandamento, Giovanni Lipari, Nicola Milano e Gerlando Alberti, che da quel momento era stato incaricato della reggenza .

Al fine di occultare una chiara violazione delle regole interne e una indebita ingerenza nelle vicende del mandamento di Porta Nuova, che qualcuno avrebbe potuto contestare in futuro al

Rotolo, l'Ingarao avrebbe dovuto tacere sul nominativo della persona che gli aveva affidato tale carica.

Tuttavia per dotare le sue affermazioni di una certa coerenza, sarebbe stato meglio, secondo il Rotolo, che presenziassero alla riunione anche lo "zio Michele" e "Settimo", pacificamente identificati dalla polizia giudiziaria in Oliveri Michele e Mineo Settimo a cui eventualmente affiancare, come si vedrà nei passaggi successivi della conversazione, anche Badagliacca Gaetano e Cappello Giuseppe (sulla intraneità a Cosa Nostra di questi soggetti cfr. anche le specifiche parti della motivazione relative a questi quattro coimputati),.

In tal modo sarebbe risultato evidente a tutti che all'origine della decisione v'era l'autorità di Rotolo, vertice del mandamento di Pagliarelli, pur non potendo contestare a quest'ultimo la paternità della operazione.

Come si evince dal prosieguo della conversazione, il Rotolo aveva pianificato anche il secondo passaggio della iniziativa che prevedeva di condurre i soggetti anziani della famiglia mafiosa, ad un colloquio con l'ammalato Badalamenti Agostino, nel corso del quale, con il dovuto garbo, gli si sarebbe dovuto evidenziare l'opportunità che egli si facesse da parte non essendo più materialmente in grado di provvedere alle incombenze connesse al suo incarico:

ROTOLO: *È giusto?... eh... e quindi, diciamo, in questo modo gli leviamo l'onere... che è ammalato e non può pensare, non gli diciamo di brutto "togliti"...*

INGARAO: *Si...*

ROTOLO: ***"Perché tu non sei venuto agli appuntamenti" perché u tignusu vorrebbe fare un discorso del genere... che sarebbe giusto, non è che sarebbe sbagliato... ma in altri tempi e con altre persone ... ma a questo (inc.) o si fa il discorso ...***

INGARAO: ***"E u canziamu"***

ROTOLO: *... e lo lasciamo così...*

INGARAO: *In questo momento lui è ricoverato in ospedale intubato, che è più di là che di qua !*

ROTOLO: *Infatti, io che cosa avevo detto, se ti ricordi ...*

INGARAO: *Si!*

ROTOLO: *Se sta male ... chiudiamo il discorso e poi ... questo parente che ha questo che ... diciamo che loro dicono che non è buono*

INGARAO: *Si!*

ROTOLO: *A questo se si fa un discorso di questi, poi si chiama e gli si dice: " senti ..." c'è Francuzzo che gli viene parente*

NICCHI: *Gia ci avevamo pensato!*

ROTOLO: *Lo chiamiamo sempre ...*

INGARAO: *Un discorso familiare delicato ...*

ROTOLO: ... sempre con ...diciamo, con i tre vecchi presenti e tu presente, Francuzzu viene ... viene lo zio (inc.), Francuzzu se lo chiama in disparte, per non dirglielo davanti a tutti e gli dice: “senti, il discorso è questo tu ti devi scordare di questa cosa, te lo sto dicendo io per non ti fare mortificare in presenza di tutti ...”

NICCHI: Oggi lo abbiamo avuto questo discorso

ROTOLO: “... il discorso lo dobbiamo chiudere così”

INGARAO: Ieri lo abbiamo avuto ...

NICCHI: Ieri

ROTOLO: E si elimina quest'altro (inc.) e praticamente si gestisce Palermo e... certo, l'importante è che noi gli garantiamo i carcerati di Palermo è giusto? Quindi io direi di fare... (rumore)

NICCHI: Attenzione

ROTOLO Di fare così (inc.)

INGARAO: Sì, sì perfettamente d'accordo!

ROTOLO: Soprattutto per i vecchi e toglierli dalla testa al “barbiere”... che “fanfara” non se ne fa che la fanfara noi con lui non la facciamo ... perché se tu devi fare la “fanfara”, come la devi fare?

INGARAO: A parte questo, io so che lui nel passato si era allontanato!

ROTOLO: Sì, sì ...sì ...sì

INGARAO: E non è che è “à trasi e nesci” il discorso

ROTOLO: ... e poi ma non c'è solo questo.. non c'è solo questo, quindi perciò dico io, perché è solo un fattore di soldi, stai tranquillo che non è... è solo, tu vedrai che appena si ci fa questo discorso, lui interessi non ne ha più... e non lo vedi più tu...

INGARAO: Sì...

ROTOLO: Tranne che non lo vedi, perché si va a fare qualche cosa sotto banco... che tu non sai e poi magari si scopre...

INGARAO: Si viene a scoprire...

ROTOLO: E uno gli dice “vedi qua... tu devi fare presente” quindi...

NICCHI: **Perché non facendo la fanfa... la fanfara in famiglia ritorna alle vecchie responsabilità?**

ROTOLO: No...

INGARAO: **Dipende da che carica gli si da**

ROTOLO: Se si fa... devono essere tre, mettiamo Nicola... poi c'è (inc.) “sutta ddà” . “u Paccarè” lascia stare, non può avere niente, resta Nicola... e (inc.) lui , (inc.) “niscennu i ddocu...” Nicola lasciamolo andare che è vecchio... **A Nunzio non gli si può dare niente...** Tatieddu non è cosa sua... lui sarebbe adatto e non può essere... ma una cosa, dico, gliela devi dare... se la fai... in un posto e... e stai tranquillo che... con lui poi... facciamo le altre scintille... po

Va, peraltro, precisato che il piano di Rotolo in concreto è già avviato dal momento che nel corso della conversazione tra Rotolo e Ingarao del 26.5.2005 si fa riferimento ad un incontro tra Badalamenti Gaetano e lo stesso Ingarao in cui quest'ultimo si è fatto comunicare dal primo l'elenco delle attività commerciali ove la famiglia riscuote il "pizzo":

ROTOLO: Se no si può fare una cosa, perché... siccome... questo lo sappiamo quanto sta là, non lo sappiamo... e siccome le necessità ci sono...

INGARAO: Certo...

ROTOLO: Si fa una cosa... si chiama a questo...

INGARAO: A Gaetano...

ROTOLO: Al parente e si ci dice... e si ci fa il discorso... dicendo "dato che è combinato in questo modo e..."...

INGARAO: Già questo l'ho fatto...

ROTOLO: Lo hai fatto?...

INGARAO: Sì... l'ho fatto stamattina, lui mi ha fatto avere una lista delle cose che si vanno a prendere... che ho guardato...

ROTOLO: Ma tu glielo hai detto, ci dici "vedi che tutte cose io devo sap... tu mi devi dire"

INGARAO: Gli ho detto "io... tu mi stai dando questa, tu rispondi di questa... se ci sono altre cose, chi ne risponde? Sempre tu" dice "va bene"... in effetti non è congrua la

situazione... è un conto... lo siamo venuti a prendere con Salvatore... me lo ha portato stamattina, gli ho detto: “conservalo tu per ora, poi te lo dico io quando me lo devi dare” gli ho detto a Salvatore... “o Mussolini” gli ho detto...

Come già anticipato, allo scopo di conferire ad Ingarao tutta l'autorità possibile e fare trasparire che il messaggio da questi recapitato corrispondesse alla volontà dei massimi vertici di Cosa Nostra, Rotolo aveva previsto al suo fianco la presenza di soggetti altamente rappresentativi del mandamento di Pagliarelli, quali Michele Oliveri e Mineo .

Nel tratto successivo, Rotolo, ribadendo tale opportunità, riferiva ad Ingarao che sarebbe stata preferibile anche la presenza di Gaetano Badagliacca e Pinuzzo Cappello:

ROTOLO: Ma tu fatti una cosa... chiuditi il discorso dentro... con i tre...

INGARAO: Sì...

ROTOLO: Fatti l'appuntamento... dico se tu vuoi... che facciamo presenziare allo zio Michele lo facciamo presenziare, come vuoi tu...

INGARAO: Per... non... non... noi non dobbiamo trasgredire in nessuna regola e nessuna situazione deve essere alea... aleatoria...

ROTOLO: *Siccome tu gli devi dire “mi hanno fatto sapere” evidentemente significa che tu hai rapporti... è giusto, quindi... eh... perché stai tranquillo che... “u Paccarè” non ti domanderà niente...*

INGARAO: *Esatto...*

ROTOLO: *L'unico che ti... che farà magari... però se c'è qualcuno estraneo presente è possibile che lui... diciamo...*

INGARAO: *Zio Nino... c'è... c'è una manica di fradiciume... mi chiama a parte “u tignusu”: “vedi che (inc.)” minchia come fa, minchia e mi parla a quello...*

ROTOLO: *Ma questi pericolosi sono...*

INGARAO: *Mi chiama quello e mi parla a lui, minchia “u Paccarè” non parla a nessuno...*

ROTOLO: *Sì, sì... e io che ti ho detto, dei tre il migliore di tutti è quello...*

INGARAO: *“U Paccarè” se lo merita...*

ROTOLO: *No, ma lui è una persona seria è stato sempre... sotto questo aspetto, questi sono stati sempre... non sono serviti mai questi... mai*

INGARAO: *Minchia fradiciume di quello... pauroso...*

ROTOLO: *Mai, mai... e poi dopo... eh... hanno fatto... sempre comunella, per esempio, si sono messi contro uno fino a che non l'hanno distrutto... portato proprio... all'osso...*

INGARAO: *All'osso...*

ROTOLO: *Eh... sono così, sono fatti così...*

INGARAO: *Si...*

ROTOLO: *Non è che li possiamo cambiare, hanno... 70 anni passati...*

INGARAO: *Si, si...*

ROTOLO: *Dico, decidi tu, se tu... perché io glielo devo fare sapere allo Zù Michele...*

INGARAO: *Si...*

ROTOLO: *... quello se no non viene...*

INGARAO: *E un bene che viene anche lo Zio Michele, è una persona più...*

ROTOLO: *È una persona anziana... diciamo... eventualmente lo sai che facciamo... facciamo presenziare a “Pinuzzu” CAPPELLO e a “Taninu” BADAGLIACCA, il fratello di... a posto di suo fratello, facciamo in modo che noi... noi altri ci presentiamo a tutto il mandamento, e questo... facendoci capire che tu (inc.) gli stai facendo un discorso ufficiale... eh... come dire, garanti che stai dicendo una cosa...*

INGARAO: *Si...*

ROTOLO: *“Ti iunci cu zù Micheli”, ti porti a Nicola... e gli dici che siete venuti qua, gli dici “ci ha detto che dobbiamo fare questa cosa... con Pinuzzu presente... con Tanino presente... eh... e Tanino... dirà... rappresento pure il corso Calatafimi io, perché... non sono potuti venire da là e ci sono qua io” (inc.)...*

in modo che il corso Calatafimi è tutto presente e Pino CAPPELLO pure presente... lo Zio Michele se ci vuole dire due parole prima te le dice, dice: senti, vedi che siamo qua che stiamo presenziando, perché siccome... hanno chiesto di formare eh, e per ora non si può formare niente... quindi noi siamo presenti, Nicola gli dirà questa cosa e noi siamo qua per dire che Nicola sta dicendo...

NICCHI: Va bene...

ROTOLO: ...quello che gli hanno fatto sapere... hanno, ripeto, (inc.)...

INGARAO: Se non c'è la possibilità di avere... un certo tipo di persone accanto, poi si vede...

ROTOLO: Se per caso... Giannuzzu, perché solo lui potrebbe essere, ti fa qualche battuta, magari al livello di spirito... non credo che lo farà in presenza... ma dico, se per caso lui dovesse fare una cosa del genere... tu la prima... la... la risposta che gli devi dare è "Zu Giannù", neanche vossia mi sembra"... cioè... certe cose non si domandano...

INGARAO: Certo...

ROTOLO: "Perché mi domandi a me, non si domandano certe cose". Non lo farà perché è volpone...

INGARAO: Sì...

ROTOLO: Gli speroni ce li ha tanti, quindi... però, dico, nel caso tu lo metti...

INGARAO: *Certo...*

ROTOLO: *A zittire, insomma, in questo modo... questa falla, dato che là ti sei fatto dare il cosa, poi... quando sarà che se lui esce e compagnia bella, si farà un altro appuntamento... presenziamo pure noi altri...*

NICCHI: *E il fatto di Gaetano pure, è giusto, con Francuccio...*

ROTOLO: ***Gaetano?...***

NICCHI: ***BADALAMENTI***

ROTOLO: *No, finchè lui... vediamo prima che... che piega prende con l'ammalato...*

NICCHI: *Ok...*

ROTOLO: *Perché se lo facciamo ora...*

NICCHI: *Sembra una cosa fatta subito...*

ROTOLO: *No, l'ammalato non viene più poi... è normale... è suo cugino, lo ha messo lui in mezzo... dice "allora che c'è"? Già che lui è mezzo...*

INGARAO: *"Scardiatu" (ha già capito la situazione n.d.t.)*

ROTOLO: *Perciò... noi altri non lo dobbiamo...*

Rotolo, Ingarao e Nicchi, nel confrontarsi sul progetto di ristrutturazione del mandamento, si pongono anche il problema degli scenari possibili dopo la morte, prevista come imminente, del Badalamenti, esprimendosi nei termini che seguono:

NICCHI: *E se muore?...*

ROTOLO: *Se muore... diciamo... speriamo che... uno non ... che si salva*

INGARAO: *Che si salva, perché umanamente...*

ROTOLO: *(inc.)... se muore... poi... appresso, subito dopo i funerali si chiama (inc.) “il programma era questo... fatti gli affari tuoi e non cercare niente, perché vedi che c’è ancora... più al di sotto di questo”... glielo facciamo fare da Francuzzu il discorso bello sistemato... e se, invece, lui sta bene... si organizza un appuntamento... dicendogli che se non va a questo appuntamento si può considerare...*

INGARAO: *Fuori...*

ROTOLO: *Fuori... scusa (inc.)... e gli si fa il discorso... quindi già per questa cosa tu... la puoi portare avanti in questa maniera...*

NICCHI: *Va bene...*

ROTOLO: *Poi... ti faccio... sapere...*

INGARAO: *Perfetto...*

ROTOLO: *Di qualche altro... perché... per questo **non sono i momenti di fare... di fare niente**, poi ripeto... cioè... io capisco che vale... “ti va mettu n’è peri i viesti” facendo una cosa del genere... **in questo modo non dai... conto e ragione a nessuno...** e quando sarà, poi se devi dare conto e ragione (inc.)... con*

questi... facendo il discorso, ogni giorno tu dovresti avere discorsi...

INGARAO: Certo...

ROTOLO: Quinti no, invece, sapendo che loro capiscono il discorso, dice “qua mettiamola...” hanno fiducia in lui...

INGARAO: Sì, sì...

ROTOLO: Ed è finito il film... in effetti è questo il discorso...

INGARAO: Sì...

Un importante ulteriore riscontro alla realizzazione del piano di Rotolo sul mandamento di Porta Nuova, che prevedeva uno “spiccato protagonismo” di Ingarao Nicolò, lo si ricava da una conversazione 15.09.2005, delle 10,43 avvenuta all’interno appartamento adiacente l’ “Immobiliare Raffaello”, piano ammezzato interno 5, nella disponibilità di Bonura Francesco, intercettata dagli organi investigativi (*cfr. all.to nr. 61*), e intercorsa tra lo stesso Bonura e Antonino Pipitone, nato a Palermo il 2.10.1929, anziano uomo d’onore della famiglia dell’Acquasanta, anch’egli condannato ai sensi dell’art 416 bis c.p. nel presente processo.

Proprio nell’ambito di quel dialogo, Pipitone apprende dell’avvicendamento avvenuto al vertice di Porta Nuova dopo la morte di Badalamenti e Bonura indica Nicola Ingarao quale nuovo soggetto di riferimento per conto di Rotolo.

Nel corso della conversazione, i due interlocutori fanno riferimento anche a Salvatore e Nunzio Milano e al figlio di quest'ultimo, il sopra citato Nicolò Milano (cl.74), quali soggetti che si erano prestati a comunicare al Pipitone la richiesta di un incontro voluto da Ingarao; richiesta per la quale poi si era attivato "Enzo", che come si vedrà in seguito è stato identificato dalla polizia giudiziaria in Vincenzo Di Maio (v. infra).

Più precisamente:

PIPITONE Sono venuto per una situazione un po' "camurrussiedda"...

BONURA: Andiamo... che ha di bisogno?;

PIPITONE (incomprensibile) conosci a Nicola... INGARAO, può essere?;

BONURA: Nicola INGRAO, io non lo conosco...; PIPITONE INGARAO!;

BONURA: INGARAO! Io non lo conosco... però è lì messo nel centro di Palermo, se vossia sta (incomprensibile), se ha bisogno di questo, deve parlare con uno solo... con Nino ROTOLO!;

PIPITONE Come si fa a parlargli?;

BONURA: Come fa a parlarci? Manda a chiamare a suo figlioccio... questo NICCHI...;

PIPITONE E come lo contattiamo?;

BONURA: Non è che può parlare con lui, sperando... ma di che cosa ha bisogno?;

PIPITONE Questo vuole un appuntamento con me!;

BONURA: Vuole un appuntamento da vossia? E perché?;

PIPITONE Non lo so!;

BONURA: E va bene, piglia e ci manda a... a qualcuno di voi altri, chi c'è? Non c'è come si chiama...

PIPITONE Enzo!

BONURA: Enzo! Gli dice "Enzo..."

PIPITONE: E da Enzo sono andati!

BONURA: Enzo gli dice "lo zio Nino sta male... però, parlate con me che è la stessa cosa.!". E vede di che si tra... ma non credo ci siano problemi, eventualmente...

PIPITONE Ora c'è l'appuntamento fissato per domani... ovviamente (incomprensibile) il figlio di Nunzio MILANO!

BONURA: Ma chi è venuto...

PIPITONE Il figlio!

BONURA: Sì ma chi è Totuccio o Nunzio?

PIPITONE: Nunzio! Perché...

BONURA: Eh, perché quelli sono di Porta Nuova pure loro, lui è di Porta Nuova è!

PIPITONE (incomprensibile)

BONURA: Totuccio... ma Nunzio ha avuto guai più di Totuccio!

PIPITONE Sì!

BONURA: Ma non credo proprio che sia per queste cose, zu' Nino! Io, purtroppo, quello è... per parlare io con Nino, mi devono dare un appuntamento ed io devo saltare un muro e certe

volte... Io, vossia mi deve dare... ci faccia andare ad Enzo, gli fa dire “Lo zio Nino sta male...”, perché lo sanno tutti che lei sta male...

PIPITONE Si!

BONURA: Mi sono spiegato? E... nel frattempo io parlo con Nino ROTOLO e...

OMISSIS

BONURA: Perché, secondo me, il discorso è come le dico io! È quello che credo, mi scusi se la interrompo! Nino ROTOLO gli avrà detto: “Tu devi parlare con lo zu’ Nino!”, per qualche cosa di lavoro, qualche cosa di...

PIPITONE (incomprensibile)

BONURA: No, le dico, non ci sono questi discorsi, per me ci può andare cossia, ci può andare... ma io, dico, voglio essere prudente, ma non ci sono questi... perché poi... i suoi principali...

PIPITONE (incomprensibile) ecco perché...

BONURA: Mi sono spiegato? E poi questo che c’entra con i suoi principali? Questo è a Palermo... Porta Nuova!!

PIPITONE Ma allora non c’era (incomprensibile)

BONURA: Questi hanno... questo prima l’aveva, c’era Agostino... Agostino BADALAMENTI... quel picciottello, quello che l’hanno trovato che gli hanno sparato...

PIPITONE Sì sì...

*BONURA: E mi diceva a me...una volta è venuto pure per una cosa... ora, **mischino è morto lui!***

PIPITONE Sì sì, lo so!

OMISSIS

PIPITONE (incomprensibile) Nicola (incomprensibile) Nino...

BONURA: Sì! Ciò che fa Nino fa lui, lo so questo, lo so, ma, tranquillissimo!

PIPITONE (incomprensibile)

BONURA: Non è che dipende da Nino che... ma lui ci sta aggiustando tutte cose e lì non pisciano se non glielo dicono a lui, come difatti c'è sempre un figlioccio di lui che cammina con questo!

PIPITONE Il figlioccio è quello NICCHI?

BONURA: E cammina sempre con lui!

PIPITONE Là per ora stanno facendo (incomprensibile)

BONURA: Sì, allora, ma poi li sono andati a inquietare ...

In altri termini, la conversazione tra Bonura e Pipitone conferma la realizzazione del piano egemonico del Rotolo sul mandamento di Porta Nuova, attraverso la reggenza di Ingarao, e consente di identificare tutta una serie di soggetti che partecipano alle iniziative del sodalizio, prestandosi ad attività di collegamento tra diverse sponde della organizzazione (Milano Nunzio, Milano Nicolò cl.74, Di Maio Enzo).

Tuttavia l'arresto di Nicola Ingarao, avvenuto nell'ottobre 2005 (in esecuzione dell'Ordinanza di custodia cautelare in carcere N. 3581/05 Mod.21 D.D.A. e n.3473/05 G.I.P. del 01.10.2005) mette, nuovamente, in discussione gli assetti del mandamento di Porta Nuova e, dunque, Rotolo cerca di imbastire una nuova iniziativa per controllare quella articolazione di Cosa Nostra.

Il tema della sistemazione delle tre famiglie mafiose del mandamento di Porta Nuova è oggetto di un'ampia conversazione intercettata alle 17.20 del 21 ottobre 2005 tra Rotolo e Nicchi il quale, peraltro, riassume al primo i contenuti e le decisioni prese nel corso di una riunione con soggetti mafiosi del mandamento di Porta Nuova (cfr. all.to nr. 8).

Proprio con riguardo a tale ultimo passaggio, Nicchi ricorda che erano stati nominati tre capi famiglia: Pispicia Salvatore nato a Palermo il 14.07.1965 a "Palermo Centro"; Monti Angelo, nato a Palermo il 06.12.1966, cognato del mafioso Ingarao Nicolò cl. 61, al "Borgo"; Gioeli Salvatore, detto Mussolini, nato a Palermo l'01.06.1966, a "Porta Nuova" (NICCHI: *Va bene, abbiamo fatto l'appuntamento con tutti quelli là a Palermo e hanno voluto pure a me!*; ROTOLO: *Uh...*; NICCHI: *mentre eravamo là Nunzio ha parlato di tutte cose e hanno fatto un tris: al Borgo il cognato di Nicola, a Palermo Salvatore PISPICIA e a Porta Nuova...*; ROTOLO: *"Mussolini"* (GIOELI Salvatore n.d.t.); NICCHI: *Il "Mussolini". La cassa la deve tenere... di Salvuccio PISPICIA e di lui (incomprensibile) scrive tutte cose (incomprensibile), quelli di là il "Mussolini" che ha pure a chi darglieli, perché allora sono*

rimasti così con Nicola. Non ha parlato nessuno!.....
NICCHI: Filippo gli fa: “e per il fuori si sbrigherà tutte cose Gianni! Dice, voi li portate da me e se li sbriga Gianni” Invece io mi porto pure a Salvuccio così qualche cosa parrà la alleggeriamo! Gliela porto... mi porto pure a Salvuccio...; ROTOLO: Salvuccio chi?; NICCHI: Il PISPICIA...; ROTOLO: Ah...).

Con riferimento a tale frangente, pare opportuno rilevare che tutti i responsabili delle famiglie che compongono il mandamento sono giovani. Nicchi, benchè non sia formalmente affiliato ad una delle famiglie mafiose di Palermo Centro, Borgo Vecchio o Porta Nuova, viene individuato come referente per l'esterno, compito questo solitamente affidato al capo mandamento data la delicatezza dell'incarico.

Tuttavia tale ultima circostanza, frutto della vicinanza di Nicchi a Rotolo, nonostante sia ben nota negli ambienti mafiosi, determina le obiezioni di alcuni presenti alla riunione rievocata dallo stesso Nicchi.

E' il caso di Emanuele Lipari, inteso Vittorio, nipote di Giovanni LIPARI, (vedasi ai fini della sua identificazione quanto emerso nell'ambito del proc. pen. nr.5143/98 R.G.N.R. sopra citato), che, durante l'incontro di cui si narra, solleva più di una perplessità:

NICCHI: O a Nunzio, io mi porto o a uno o all'altro. Mentre stavamo per andarcene Nunzio gli fa: "i vecchi già lo sanno pure, anche se non sono presenti." Perché mentre parlavamo, dice: "però, dice, non mi suona una cosa, dice, perché noi siamo tutti qua..." gli fa il Vittorio LIPARI, il nipote, dice: "non c'è neanche nessuno dei vecchi?" "Perché, dice, con i vecchi già ci stiamo parlando, gli ha detto, facci parlare da tuo padre..." dallo zio! Lui gli fa "per qualche consiglio di lavori grossi e di tutte cose?" Dice: "sappiamo noi con chi parlare, dice, con..." mentre dice così, risponde Vittorio LIPARI e fa, dice: "però c'è una cosa, dice, non è per Gianni, dice, ma perché noi non abbiamo persone di una certa età, dice, che sanno bene le cose e dove ci possiamo pure andare a consigliare?" Rispondo io... ah no, mentre eravamo tutti insieme là non gli ho detto niente! Prende e Nunzio gli fa: "tu non ti preoccupare, dice, che così!" Però io ho visto che ha cominciato a fare con la faccia così. Appena se ne stavano andando tutti me lo chiamo e gli faccio: "Vittorio, gli faccio, vedi che io qua non ho un interesse o di testa mia o di cose che voi mi venite a dire qualche cosa e io vi dico... io come fare!? Gli faccio, vedi che i discorsi che voi mi venite dire a me, io li faccio sapere! Gli faccio, e poi perché le cose andavano così e siccome le cose come andavano, andavano bene, sia a livello di carcerati, sia a livello con l'esterno e sia a livello interno e io non vedo il motivo perché si dovrebbero cambiare!? Gli faccio, poi se a te non stanno bene, me lo fai sapere che vediamo quali sono le

cose che non ti stanno bene, puoi chiamare pure a tuo zio, e ne parliamo!” Vittorio mi fa “no Gianni...”

ROTOLO: ahhhhh

NICCHI: Non glielo dovevo dire parri?

ROTOLO: Sì, sì, bene hai fatto!

NICCHI: Però non gliel’ho detto davanti a tutti, me lo sono chiamato a parte, prendo e gli faccio: “perché le cose che voi mi dite a me, mica io parto e li vado a fare! Io li faccio sapere, ho una risposta, mi dicono come devo fare e li vado a fare! Oppure li faccio fare a voi, ma dipende da quello che mi mandano a dire!” E lui mi fa: “no, Gianni a posto così, dice, allora appena eee, la prossima settimana ritorno e ti devo dire quattro cose su Carini, su Cinisi, su cose...” gli faccio: “prima vai a parlarne con chi ti hanno detto loro e poi me lo fai sapere a me, ci vediamo insieme a Salvuccio, insieme a cosa e li facciamo.” Così già ho incominciato a mettergli i puntini sulle i!

ROTOLO: Certo!

NICCHI: E finisce pure questo discorso.

Il passaggio della conversazione sopra evidenziato costituisce un decisivo elemento di riscontro della intraneità del Lipari Emanuele Vittorio all’organizzazione mafiosa, stante la possibilità di quest’ultimo di confrontarsi con personaggi di vertice del sodalizio su questioni di vitale importanza come quelle relative agli assetti mandamentali; e peraltro, detta intraneità è chiaramente

ribadita dalla proposta formulata dallo stesso Lipari al Nicchi di discutere immediatamente vicende attinenti interessi mafiosi sui territori extra mandamentali di Cinisi e Carini.

Nicchi, nella circostanza, riferiva a Lipari Vittorio che avrebbe dovuto seguire le regole gerarchiche della famiglia mafiosa, parlandone prima con il “reggente” e poi eventualmente con lui: *“prima vai a parlarne con chi ti hanno detto loro e poi me lo fai sapere a me, ci vediamo insieme a Salvuccio, insieme a cosa e li facciamo.”*

Si aggiunga che nel brano di conversazione sopra illustrato si fa riferimento anche alla persona del Gioeli Salvatore, detto “Mussolini”.

Con riguardo a tale imputato appare opportuno richiamare le parole riferite dallo stesso Ingarao, già nella conversazione con Rotolo del maggio 2005.

Nelle prime battute di quel dialogo l’Ingarao assicurava il Rotolo sulla affidabilità del giovane Gioeli, invitandolo ad avere fiducia di lui, e di volerlo responsabilizzare (cfr. all.to nr. 7) :

ROTOLO: Si, ma questi tutti a sbattere vanno...

INGARAO: Ma infatti, quando sono scoperti, messi davanti all’evidenza, “poi ti morinu né manu”! pure “ù stissu discursu i chiddu Sarvaturi”,

NICCHI: Il “MUSSOLINO” allora è stato... quello di... siccome ce ne ho parlato a vossia... Alessandro (inc.) questo picciotto “MUSSOLINO”...

INGARAO: *Avevamo fatto fede... su di lui in certi...*

ROTOLO: *Me ne parlava que... que... questo qui, questo “MUSSOLINO”...*

INGARAO: *Niente, zio Nino, io li conosco bene...*

ROTOLO: *Ma questo “MUSSOLINO” è SALSIERA?...*

INGARAO: *No...*

ROTOLO: *No...*

INGARAO: *Questo è GIOELI, questo nasce nelle mani di Marcello FAVA...*

ROTOLO: *Perciò vedi in quali mani è nato...*

INGARAO: *È nato nelle mani, però è sinc... è “sinceronazzu”... se dice la bugia, si vede quando dice la bugia e uno gli dice “ma che stai facendo?” – “Nicò, minchia, se non la dico con te, con chi la devo dire?” ecco in... in queste cose...*

ROTOLO: *Uh, e allora che dici...*

INGARAO: *Diciamo... c'è questa pochezza... però in questo momento, può essere utile... perché è tutto per noi altri...*

ROTOLO: *(Ride)...*

INGARAO: *In un certo senso... basta che uno non gli fa vedere... come dire che... dice “facemuci viriri u culu all'orbu ca ci parino feddi i muluni”... in una certa maniera, cercare di... di ridargli la giusta... la giusta responsabilità, questo... questo*

barattolo... questo no, perché è troppo grosso, questo... e cammini... per ora, che ci sono delle situazioni un poco...”

Peraltro, con riferimento al Gioeli, va ricordato che quest'ultimo è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art 416 bis c.p. con sentenza emessa in data 30 maggio 1997 dalla VII sezione del Tribunale di Palermo nel proc. n. 947/95 r. mod. 21 d.d.a., divenuta irrevocabile in data 20 giugno 2006.

L'attendibilità dei contenuti della conversazione tra Rotolo e Nicchi dell'ottobre 2005 ed il loro valore probatorio con riguardo alle citate posizioni processuali di Gioeli e Lipari sono confortati anche dai riscontri ricavati dagli inquirenti in ordine alla posizione di Monti Angelo, indicato come il reggente della famiglia mafiosa del Borgo (identificato in Monti Angelo di Giuseppe e Lentini Rosalia, nato a Palermo il 06.12.1966, ivi residente in via Cartagine 12/E, cognato di Ingarao Nicolò cl. 61.) e pienamente coinvolto nell'attività estorsiva di Cosa Nostra.

In effetti, il Monti era stato notato alle ore 11.15 del 18.09.2004 dalla polizia giudiziaria all'angolo tra via Paolo Paternostro e via N. Garzilli, a Palermo, in compagnia di Mannino Alessandro cl. 60, Sirchia Giovanni cl. 73, Nicola Ingarao, tutti coinvolti a vario titolo nelle iniziative illecite relative al presente procedimento, ed ad altri pregiudicati identificati in Guglielmino Pietro cl. 78, nipote del noto mafioso Guddo Girolamo, e Scarpetta Vito cl. 66 pluripregiudicato (cfr. all.to nr. 62).

E tale dato si salda con le dichiarazioni del collaboratore di giustizia di Famoso Francesco, il quale, riferendo in tema di estorsioni ai cantieri dell'impresa Sorce, il 31 marzo 2005, dopo averlo riconosciuto in fotografia, ha parlato anche del Monti, dichiarando:

“il cantiere si trova nei pressi della Questura, in direzione di p.zza Indipendenza, ci sono andato su ordine di Gaetano BADALAMENTI ed ho parlato con lo stesso SORCE che mi ha detto che si sarebbe messo a posto. Su tale tema ho sentito un dialogo tra Gaetano BADALAMENTI e Angelo MONTI, cognato di Nicola INGARAO, nel quale il BADALAMENTI diceva al MONTI che si sarebbe occupato lui dell'estorsione”.

Quanto ad altre figure processuali riconducibili al mandamento di Porta Nuova, sempre nel dialogo del 21 ottobre 2005, Nicchi sottopone all'attenzione di Rotolo la necessità di individuare un nuovo supervisore, a loro legato, che si dedichi alla gestione ed al controllo dei “picciotti” che si muovono sul territorio di Porta Nuova e che gestiscono gli affari illeciti delle famiglie di quel mandamento.

Dopo avere esaminato varie possibilità, i due concordano poi sulla persona di Nunzio Milano, imputato nel presente processo, nei termini seguenti:

NICCHI: Si! Parrì, di tutte queste cose non lasciamo niente!?
Dico, di qualsiasi cosa... dico, sempre a (incomprensibile),

qualcuno di noi ci deve stare sempre di sopra a queste cose, perché basta che li perdiamo non li riprendiamo più a tutti questi picciotti. Tipo, uno che se la fida bene a filarseli a tutti questi è Totò, perché ha le maniere.

ROTOLO: Totò chi?

NICCHI: Totò ALFANO!

ROTOLO: Ah!

NICCHI: Perché Piero TUMMINIA è bravo, però a tipo che se non ha (incomprensibile) il tipo che cerca di acchiapparli a tutti per la testa. Invece Totò in queste cose è entrato bene nel circolo, è sicuro... è uno... è uno che si sa girare, lui e Nunzio. E tutto per i fatti suoi Nu... però è uno che si sa girare, si infi...

ROTOLO: Dimmi una cosa, ma Nunzio?

NICCHI: È finito! Ieri quando ce ne siamo scesi da casa sua, perché poi abbiamo mangiato a casa sua, mi ha acchiappato da qua e mi ha detto: “io solo per tuo padrino l’ho fatto questo passaggio, perché lo hai visto che hanno i cervelli fusi tutti e due!” Perché siamo stati insieme dalla mattina fino alla sera e gli ho detto: “e che vuole dire?” Dice: “ora ci andiamo a scaricare il cervello, mi dice!”

ROTOLO: È finito allora il discorso?

NICCHI: Dice... no, dice: “ha due mesi, dice, che ho finito!”

ROTOLO: Minchia, due mesi! Si è ripreso da più di un anno fa!

NICCHI: *Dice: “due mesi che ho finito tutte cose. Dice e chi viene viene ci possiamo sedere pure a tavolino. Dice, (incomprensibile) questo impegno solo per tuo padrino!”*

ROTOLO: *Si, ma tu glielo hai detto: “lo hai visto che mio padrino non ti ha mandato a chiamare più, perché tu non lo avevi finito!”*

NICCHI: *No, perché allora poi lo hanno arrestato, quando noi abbiamo sentito di nuovo la cosa, che io dovevo andarlo ad avvisare a lui: “mi raccomando stacca perché se lo sente mio padrino...” cioè a tipo che lei...*

ROTOLO: *Eh! E tu gli dici, gli dici: “quando finisci... sei sicuro che ha finito?”*

NICCHI: *No, lui mi ha detto basta, mi ha giurato, ha fatto pure il giuramento.*

ROTOLO: *Va bene, i giuramenti non valgono.*

NICCHI: *Dice lui (incomprensibile)*

ROTOLO: *Ne ho visto che hanno giurato per queste cose!*

NICCHI: *No, lui dice, come infatti, dice: “da un lato, dice, mi manca perché mi scaricavo il cervello, dice, dall’altro lato, sono contento perché, dice, io non ho più pensieri di niente. Dice, non ho più pensieri di niente. Dice, cammino, sono contento, non mi manda a chiamare nessuno, non ci sono più discussioni, dice, sono da un lato eee da un lato contento.”*

ROTOLO: *Va bene!*

NICCHI: Dice. “ma siccome io sono, dice, un uomo d’onore e mi sono preso un impegno (ride), dice, deve andare così! Punto e basta.”

Sintomatica dell’inserimento nell’organizzazione mafiosa di Nunzio Milano e del di lui figlio Nicolò è poi una ulteriore conversazione intercettata, all’interno dell’abitazione di Nicchi, tra quest’ultimo e lo stesso Milano Nicolò il 24.06.2005, alle ore 11.25 (cfr.all.to nr. 63).

Si tratta di una contesa su una somma di denaro, collegata ad una operazione illecita, che coinvolge la famiglia di Milano Nicolò e Adamo Andrea, nato a Palermo il 25.12.1962, esponente della famiglia mafiosa dei Savoca di Corso dei Mille, vicinissimo al latitante Lo Piccolo Salvatore e catturato con quest’ultimo nel novembre 2007 in possesso di armi e documenti riconducibili alla organizzazione criminale(v. infra).

I Milano, in particolare, lamentavano il tentativo di Adamo, che agiva per conto di una terza persona rimasta ignota, di appropriarsi dei proventi di un affare che aveva coinvolto le famiglie di Porta Nuova e Brancaccio.

E ad evidenziare l’intraneità mafiosa dei Milano è proprio la circostanza secondo cui a dirimere il contrasto in questione è proprio l’intervento dell’Ingarao, in quel periodo ancora libero e reggente di Porta Nuova, “padrino” di Milano Nicolò, che decide di discutere la questione in un colloquio con Savoca Giuseppe, nato a Lampedusa il 10.09.1934, suocero di Andrea Adamo.

Per maggiore chiarezza si riporta testualmente il brano della citata conversazione:

MILANO: dicono che la prossima settimana portano i soldi

NICCHI: uhm

MILANO: meglio di niente no? Gianni.....ah?

NICCHI: non glieli ha cambiati?

MILANO: dicono che i soldi.....non sono **“duesette”**, sono **“unoesette”**, no, non hanno cambiato niente, li cambiano loro direttamente a pochi soldi, diciamo, **si sono presi l'impegno, con INC.....con mio padre**. Lo hai capito dove se n'era andato? Te l'hanno raccontata la cosa?

NICCHI: No

MILANO: Sì, no, ma mi prendi in giro?

NICCHI: Da.....da.....

MILANO: Da **ANDREA** veramente questo non lo sai, non sei aggiornato?

NICCHI: No, questo ancora non lo so,

MILANO: Vero non lo sai, oppure mi prendi in giro?

NICCHI: parola d'onore INC.....

MILANO: E' venuto uno a **“putia”** (negozio n.d.r.), quello che è venuto al negozio per slittare l'appuntamento, cose..... ci siamo andati io e NICOLA, gli mando a parlare a qual... INC.... ora ve lo dico, (squilla un telefono cellulare) ora ve lo dico chi è il terzo socio, una ambasciata proprio, diciamo, ora ve lo dico chi è il terzo socio, non lo ha mai voluto dire forse i ragazzi hanno

*sbagliato solo per questo, non l'hanno voluto dire. **Comunque il terzo socio è Andrea ADAMO**, ha detto questo, ... piglia e NICOLA....INC.... piglia e NICOLA gli dice: ah, Andrea ADAMO? Però prima di fare ad Andrea ADAMO terzo socio NICOLA ha chiamato questo e gli ha detto: senti, ...allora, prendete tutte cose, prendete tutte cose, senza perdere tempo con tutte le spese e tutte cose e li consegnate senza perdere tempo, subito al signor NICOLA, parlando per me, davanti a mio padre ed a mio zio TOTO',.....dice al signor INC..... dicendogli, subito, si devono restituire al legittimo proprietario, gli ha detto NICOLA, subito a questo signore, il proprietario è questo signore, subito..... Piglia e fà: no, c'è un discorso io sono quà, perchè mi manda una persona, perchè io senza dice: signor NUNZIO signor NUNZIO, TOTUCCIO dice senza colpi di coda, ve lo giuro, io non c'entro niente, è stato questo "cornuto e sbirro" a mandarlo da ANDREA, perchè questo è amico di ANDREA, però una cosa inutile, è stato lui INC.... senza colpi di coda, al posto di, minchia, NICOLA "sballò", mio parrino NICOLA gli ha detto INC..... sono quà per dirvi che le cose le ha Nino ADAMO, era lui il terzo socio. Va bene allora fissiamo subito un appuntamento, gli fà. Capito? Fissa un appuntamento.....INC.....*

NICCHI: E quando è stato? " sangu mio"

MILANO: Tu non c'eri, eri partito, fissano un appuntamento per le sei di pomeriggio, il giorno che eri partito, nih fissa un appuntamento e praticamente prima dell'appuntamento sono

venuti "SAV... Pino" a trovare mio padre e mio zio TOTUCCIO per dirgli.....è suo genero ANDREA, capito? L'appuntamento era alle sei del giorno dopo, ma la sera invece sono venuti tutti. Dice: le cose le ha mio genero, avete ragione, le cose appartengono a voialtri, capito? Appartiene a voialtri, le cose, avete ragione però NUNZIO, TOTUCCIO, dovete capire una cosa, avete tutte le ragioni del mondo, sono i vostri.....sono conservati, appartengono a voialtri, però dovete capire una cosa, siamo tutti disastriati, non che lui si è messo nel mezzo, vah, diciamo.... siamo tutti disastriati ascoltando questa cosa, alla fine sono impazzito, ho detto: disastriati, sono i "numeri uno", sono i "numeri uno", noialtri siamo tutti disastriati...

NICCHI: io non INC.....

MILANO: Qua e la.....no, non vogliono rimanere con i "piedi di fuori" INC..... un regalino.....INC.....decidere, capito?.....Dice: vabbè, basta che lui porta tutte cose.....

.....

MILANO: No, dice, portiamo direttamente..... non c'è bisogno che portiamo, le cose, portiamo direttamente i soldi, con NICOLA si sono presi l'impegno, direttamente, ANDREA è stato educatissimo, subito, dice NICOLA: è stato troppo educato, subito, dice: vi portiamo direttamente i soldi e basta, tra una settimana li devono portare.....meglio di niente GIANNI.....però è bello avere a che fare con la gente educata, diciamo.....

NICCHI: INC.....

MILANO: Vah beh, però GIANNI, onestamente, potevano dire: “abbiamo le scarpe vecchie”.....cose.... subito a disposizione, onestamente.....tu ti rispetti con lui vero? Diciamo si comporta bene.....se erano altri fanghi, GIANNI, facevano discorsi, capito? Già ma poi ritornavano lo stesso, però onestamente.....vuoi lasciate sigarette?

Milano Nunzio, Milano Nicolò, Adamo Andrea, Savoca Giuseppe e Ingarao Nicolò sono chiaramente i protagonisti di una vicenda che si iscrive tutta nelle dinamiche interne di Cosa Nostra e nei rapporti tra diversi mandamenti (Porta Nuova e Brancaccio).

L'oggetto della controversia è riconducibile ad operazioni illecite a cui partecipano gli imputati del presente processo Milano Nunzio, Milano Nicolò, Adamo Andrea, ciò riverberandosi sulla relative posizioni in punto di prova in ordine alle responsabilità per il reato associativo loro contestato.

A ciò si aggiunga che il rapporto tra Milano Nicolò e Nicchi, nonché tra quest'ultimo e Pispicia Salvatore, è un rapporto di costante frequentazione che trova ampio riscontro nell'attività di indagine svolta.

Sintomatici paiono i fatti del 15.6.2005, quando, nel corso dei servizi di pedinamento ed osservazione effettuati nei confronti di Nicchi, la polizia giudiziaria certifica la frequentazione contemporanea con Nicolò Milano, suo padre Nunzio Milano, Alfano Salvatore, Cancemi Giovanni e Rotolo (*cfr. all.to nr. 64*),

ossia tutti soggetti a vario titolo coinvolti nel presente procedimento come intranei al sodalizio mafioso.

Sempre con riguardo alla posizione di Pispicia Salvatore, le circostanze sopra illustrate si saldano con il contenuto della conversazione intercettata all'interno del box di via UR. 1, alle 10.23 del 24 settembre 2005, tra Rotolo e Nicchi.

Costoro pianificano l'organizzazione di un omicidio da commettere in danno di soggetti non meglio identificati.

Nella circostanza, Nicchi Giovanni, proponendosi come esecutore materiale del delitto, comunica al Rotolo di volere agire in concorso con "Enzo" o con "Totò" (*cfr.all.to n 52*):

ROTOLO: Con chi lo vuoi fare questo lavoro?

NICCHI: Io? Due, non abbiamo bisogno di nessuno, dobbiamo essere solo due

ROTOLO: Parla piano! Due chi? Tu...

NICCHI: Io con Enzo (fonetico) o io e Toto' e basta. Non abbiamo bisogno... lo sa perché? Non mi devono blindare le strade, perché (incomprensibile) la strada di passaggio libera fino in via Roccella

ROTOLO: Un revolver l'uno

NICCHI: Sì

ROTOLO: No...

NICCHI: prima a quello e poi a suo (incomprensibile)

ROTOLO: *Provateli questi revolver*

NICCHI: *Se lui (incomprensibile) dovrebbe sparare*

ROTOLO: *Si, ma si devono provare*

NICCHI: *(Incomprensibile perché coperto dal passaggio di un aereo e dall'abbaiare dei cani, n.d.t.)*

ROTOLO: *Vedi che... sono buone, dico?*

NICCHI: *(incomprensibile)*

ROTOLO: *Spara sempre due tre colpi*

NICCHI: *Lo sa perché gli dico che non c'è bisogno di nessuno? Perché c'è questo discorso di (incomprensibile)*

ROTOLO: *Non ti avvicinare assai*

NICCHI: *Noo, lo so, già ne... già ne abbiamo parlato di queste cose di qua. Ora un'altra cosa*

ROTOLO: *Non c'è bisogno di fare troppo "scrusciu"*

NICCHI: *No!*

ROTOLO: *Uno...*

NICCHI: *Uno per buttarlo a terra e...*

ROTOLO: *...quando cade a terra in testa e basta. Vedi che in testa poi ti può "sbrizzari", quindi subito...*

NICCHI: *...subito e io me ne vado (incomprensibile) scarpe... che non c'entrano niente con quelle mie, pantaloni in cerata che appena lo tiro si strappa tutto, quello coi bottoni e un k-way in cerata, sempre col casco messo e basta!*

ROTOLO: *E i guanti?*

NICCHI: *I guanti, quelli che ho io, in lattice, di lattice a tipo questi degli infermieri*

ROTOLO: *Ma dico, hai provato...*

NICCHI: *Certo*

ROTOLO: *...a tenere il revolver con i guanti di lattice?*

NICCHI: *Sì, tutto, per vedere se mi scivola*

ROTOLO: *Eh!*

NICCHI: *Già lei mi ha spiegato... io già questa settimana ho... abbiamo fatto tutto*

ROTOLO: *Poi tutto quello che hai messo, si deve bruciare o sennò si deve “vurricari” (seppellire, n.d.t.)*

NICCHI: *Una cosa... Salvatore*

ROTOLO: *Vedi che facendo un fatto di questo*

NICCHI: *Due, tre giorni...*

ROTOLO: *Ti devi andare a chiudere, perché una traccia...*

NICCHI: *...rimane*

ROTOLO: *...rimane la polvere*

NICCHI: *Rimane. Un'altra cosa*

Pochi giorni dopo, precisamente alle 13.15 del 29 settembre 2005 (cfr. all.to nr. 65), la P.G. impiegata appositamente per controllare i movimenti del Nicchi, procedeva al controllo di un ciclomotore Piaggio Beverly targato CD 23534 che transitava in corso Tukory, all'altezza dell'Ospedale dei Bambini, con a bordo Nicchi e Pispicia Salvatore;

La circostanza che a seguito dell'arresto di Ingarao la famiglia di Porta Nuova sia stata affidata nelle mani di Pispicia Salvatore, è ribadita dallo stesso Rotolo a Cinà' in una conversazione intercettata in data 13.10.2005, alle ore 09.40 (*cfr. all.to nr. 14*).

Nel corso della conversazione intercettata tra i due Rotolo ammette di essere intervenuto nella sistemazione del mandamento per evitare che la gestione dello stesso venisse assunta da soggetti mafiosi a lui invisibili, in particolare da Lipari Giovanni (*CINÀ: A Porta Nuova com'è finita?; ROTOLO: A Porta Nuova già... Nicola ha lasciato a quello, al PISPICIA; CINÀ: Sì, me lo hai detto tu.; ROTOLO: Già là ci sono i vecchi con gli scaglioni tanti, Giannuzzu LIPARI... ; CINÀ: Il RICCIO; ROTOLO: ...il RICCIO, u Paccarè, ...*

ROTOLO: (...) E allora si sono mandati a chiamare (incomprensibile) dice: "ora dobbiamo vedere, dobbiamo fare la fanfara, dice..." questo Giannuzzu è cotto, ha la testa già nel... mentre c'era Nicola, Nicola è venuto a chiedere a me, dice: "mi ha mandato a chiamare, dice, ma noi dobbiamo fare la fanfara..." perché siccome questo è uno speculatore...; CINÀ: Un cerca

soldi ; ROTOLO: ...ed è...; CINÀ: ...solo con il potere lui può avere soldi...; ROTOLO:E allora...; CINÀ: ...solo con il potere; ROTOLO: Esatto! E allora lui che fa, vuole fare la famiglia, perché così a lui gli spetta... perché non c'è nessuno, quindi lui è anziano e gli spetta la carica, avendo la carica lui cammina, hai capito?; CINÀ: E fa danno!; ROTOLO: Hai capito? E allora, io allora gli ho fatto dire da Nicola (incomprensibile) Poi c'è andato e gli ha detto: “senta, dice, per il momento deve rimanere tutto come prima, con la reggenza, tanto dappertutto c'è reggenza, famiglie formate non ce ne sono da nessuna parte... ; CINÀ: Non ce ne sono da nessuna parte; ROTOLO: ...quindi ci sono le reggenze...; CINÀ: Le reggenze., ROTOLO: ...quindi, per il momento rimane la reggenza.” La stessa cosa gli devi dire tu a Ino; CINÀ: Va bene.; ROTOLO: Gli dici: “Ino per il momento famiglie non ne dobbiamo fare, ci sono reggenze, gli dici, più stretti siamo...; CINÀ: Meglio è!, ROTOLO: ...meglio è, per il momento, poi in tempi... ; CINÀ: Migliori, ROTOLO: ...migliori se ne parla!”; CINÀ: Va bene, e allora giorno venticinque l'appuntamento...; ROTOLO: Scusa, quindi ora lui vuole vedere a Giannuzzu, a mio figlioccio; CINÀ: Il LIPARI?; ROTOLO: Perché capiscono che gliel'ho detto cosa gli deve dire, gli deve dire questo discorso: “Nicola ha lasciato al PISPICIA... quando le persone sono in galera non si tocca niente, siccome Nicola lo sapeva che doveva andare in galera, ha sistemato le cose, al Borgo, a Palermo e... quindi...”; CINÀ: Ma questo picciotto come si chiama? Questo picciotto

(incomprensibile)?; ROTOLO: Non lo conosci tu?; CINÀ: No per sentito dire, (incomprensibile) tuo figlioccio che dice?

ROTOLO: No, dice che sono... non sono una cima di testa; CINÀ: È questo; ROTOLO: No, però...; CINÀ: Sono seri, non si fanno notare, sono seri?; ROTOLO: Sì, sì, no, no, no... (incomprensibile); CINÀ: Mantengono gli impegni?).

Nel frangente in cui Rotolo parla del “pasaggio di testimone” nel mandamento da Ingarao a Pispicia c’è una ulteriore conferma della ipotesi accusatoria sul punto.

Delineati i contorni della vicenda che nell’anno 2005 vede la ricostituzione del mandamento di Porta Nuova sotto la regia di Rotolo Antonino e Nicchi Giovanni, evidenziati i soggetti protagonisti di quella complessa operazione nell’ambito di Cosa Nostra, occorre ora esaminare le singole posizioni processuali con riferimento alla contestazione della condotta di partecipazione nella associazione mafiosa denominata Cosa Nostra con riguardo al mandamento di Porta Nuova.

2. Le singole posizioni processuali

A) PISPICIA SALVATORE

Le risultanze processuali depongono per la sussistenza del reato di partecipazione all’associazione criminale per il Pispicia Salvatore, a partire dal 24 giugno 1999, data della sentenza di primo grado con la quale è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all’art.416 bis c.p.

Le prove a carico di Pispicia, in particolare le conversazioni intercettate, l'esito di alcuni servizi di pedinamento e di osservazione della polizia giudiziaria e le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Andronico Emanuele rese in data 13.11.2007, consentono di sostenere che l'imputato ha partecipato alle iniziative della famiglia mafiosa di Palermo Centro, inclusa nel mandamento di Porta Nuova, costituendo un punto di riferimento mafioso per l'imposizione del "pizzo" alle imprese operanti nella zona e per avere mantenuto, attraverso il continuo scambio di messaggi e attraverso riunioni ed incontri, tra gli altri con l'Ingarao Nicolò, un costante collegamento tra gli associati in libertà.

Deve escludersi, invece, la sussistenza di una condotta dirigenziale dell'imputato nell'ambito del sodalizio mafioso, trattandosi di "uomo di fiducia" dei boss ossia di soggetto subalterno rispetto ai voleri dei veri coordinatori delle varie iniziative criminali da identificare in Nicchi Giovanni e, soprattutto, Rotolo Antonino.

Di conseguenza l'accusa indicata nel capo a) della rubrica al Pispicia deve essere derubricata nella fattispecie di cui all'art 416 bis comma 1 c.p.

Tale intraneità è desumibile dal ruolo affidatogli dal Rotolo tramite il Nicchi nell'ambito del mandamento mafioso di Porta Nuova dopo l'arresto dell'Ingarao nell'ottobre del 2005, allorquando nella operazione di ristrutturazione delle famiglie che compongono la predetta articolazione territoriale, il Pispicia viene nominato capo famiglia di "Palermo Centro", nella stessa riunione in cui vengono

nominati Gioeli e Monti rispettivamente per le famiglie del “Borgo” e “Porta Nuova”.

I collaboratori Emanuele Andronico e Francesco Famoso, escussi all’udienza del 13.11.2007, dopo avere indicato vari componenti del mandamento di Porta Nuova, hanno in modo convergente precisato il tipo di attività illecite gestite dalla famiglia mafiosa di “Palermo Centro”, tra cui in particolare usura, danneggiamenti, estorsioni, traffico di stupefacenti.

L’Andronico ha poi aggiunto che all’epoca in cui lui stesso viene formalmente “combinato” già il Pispicia era “uomo d’onore” a tutti gli effetti.

Peraltro, il grado di spiccata intraneità del Pispicia lo si desume da una ulteriore circostanza che emerge dal contenuto della conversazione intercettata all’interno del box di via UR. 1, alle 10.23 del 24 settembre 2005, tra Rotolo e Nicchi.

Costoro pianificano l’organizzazione di un omicidio da commettere in danno di soggetti non meglio identificati e nella circostanza, Nicchi Giovanni, proponendosi come esecutore materiale del delitto, comunica al Rotolo di volere agire in concorso con “Enzo” o con “Totò” (*cf. all.to n 52*), ossia Salvatore Pispicia, a dimostrazione della “fiducia” che veniva riposta dai boss in questo giovane aderente alla associazione.

Dunque, alla stregua delle risultanze processuali sopra illustrate ed alla luce delle considerazioni in diritto svolte nelle pagine introduttive, può affermarsi che l’organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra ha

accettato in via continuativa le “prestazioni diffuse” offerte dal Pispicia Salvatore.

Soprattutto le intercettazioni relative alla ristrutturazione del mandamento di Porta Nuova, dopo l'arresto dell'Ingarao, e le convergenti dichiarazioni di Andronico Emanuele rivelano che Pispicia ha partecipato alla progettazione e alla esecuzione di attività illecite di Cosa Nostra nella zona di riferimento.

L'inequivocabile intraneità nell'organigramma mafioso è, quindi, emersa non solo dalla qualifica di “uomo d'onore” quanto piuttosto da una serie di condotte convergenti e sintomatiche (*facta concludentia*) del vincolo associativo tipico di coloro i quali sono legati a Cosa Nostra, desumibili anche dalla fitta trama di rapporti con esponenti di vertice del sodalizio, quali il Nicchi Giovanni e l'Ingarao Nicolò, poi assassinato.

L'accettazione delle predette prestazioni materiali finalizzate al perseguimento degli scopi della associazione è sintomatica del riconoscimento all'imputato –di fatto- di un “ruolo” operativo molto importante all'interno della famiglia mafiosa operante nel mandamento palermitano di Porta Nuova.

Delineati i contorni della condotta di Pispicia Salvatore in ordine al profilo materiale del reato sulla base del materiale probatorio a disposizione e relativo ai rapporti dell'imputato con appartenenti al sodalizio mafioso denominato Cosa Nostra , il comportamento di

costui integra senza dubbio i parametri indicati dall'art.416 bis c.p., anche dal punto di vista dell'elemento psicologico.

Viceversa deve escludersi la sussistenza della circostanza di cui al comma 2 dell'art 416 bis c.p., non avendo il Pispicia, in concreto, sulla base delle conversazioni intercettate, posto in essere atti di coordinamento e direzione della famiglia di "Palermo Centro", contrariamente a quanto affermato dall'organo dell'accusa.

Peraltro lo stesso Andronico, parlando del ruolo di Pispicia nel sodalizio, non attribuisce a costui né di fatto né formalmente un ruolo apicale nella famiglia mafiosa in cui è inserito, assimilandolo ad altri ai quali neppure è contestato il ruolo di dirigente, quali ad esempio il Milano Nicolò.

Come detto in precedenza, il Pispicia appare piuttosto un affiliato che prende ordini da Rotolo e da Nicchi, "alter ego" del boss corleonese.

Quanto alla commisurazione della pena, da stabilire in base ai criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art 133 c.p., ritenuta la recidiva specifica, tenuto conto della notevole gravità del fatto contestato e del ruolo non indifferente svolto, per un consistente lasso di tempo dal predetto imputato in seno al sodalizio mafioso, denotante una spiccata pericolosità sociale, il Giudice ritiene di doverla determinare nella misura adeguata e proporzionata di anni dieci di reclusione, aumentata per la recidiva sino ad anni quindici.

Detta pena deve essere diminuita per la scelta del rito abbreviato sino ad anni dieci di reclusione.

Conseguono le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena come sopra inflitta.

In considerazione della pericolosità sociale accertata alla stregua della personalità, quale si desume dal ruolo assunto all'interno dell'associazione e, quindi, della modalità della sua partecipazione al sodalizio, oltre che dei suoi precedenti penali, e valutati i parametri tutti previsti dall'art 133 c.p., Pispicia Salvatore deve essere sottoposto, a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per una durata non inferiore ad anno uno.

B) GIOELI SALVATORE

Le risultanze processuali depongono per la sussistenza del reato di partecipazione all'associazione criminale per il Gioeli Salvatore, detto "Mussolini", a partire dal 30 maggio 1997, data della sentenza di primo grado con la quale è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art.416 bis c.p.

Le prove a carico di Gioeli, in particolare le conversazioni intercettate, l'esito di alcuni servizi di pedinamento e di osservazione della polizia giudiziaria e le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Andronico Emanuele rese in data 13.11.2007, consentono di sostenere che l'imputato ha partecipato alle iniziative della famiglia mafiosa di Porta Nuova, inclusa nel

relativo mandamento, costituendo un punto di riferimento mafioso per l'imposizione del "pizzo" alle imprese operanti nella zona e per avere mantenuto, attraverso il continuo scambio di messaggi e attraverso riunioni ed incontri, tra gli altri con l'Ingarao Nicolò, un costante collegamento tra gli associati in libertà.

Deve escludersi, invece, la sussistenza di una condotta dirigenziale dell'imputato nell'ambito del sodalizio mafioso, trattandosi di "uomo di fiducia" dei boss ossia di soggetto subalterno rispetto ai voleri dei veri coordinatori delle varie iniziative criminali da identificare in Nicchi Giovanni e, soprattutto, Rotolo Antonino.

Di conseguenza l'accusa indicata nel capo a) della rubrica al Gioeli deve essere derubricata nella fattispecie di cui all'art 416 bis comma 1 c.p.

Tale intraneità è desumibile dal ruolo affidatogli dal Rotolo tramite il Nicchi nell'ambito del mandamento mafioso di Porta Nuova dopo l'arresto dell'Ingarao nell'ottobre del 2005, allorquando nella operazione di ristrutturazione delle famiglie che compongono la predetta articolazione territoriale, il Gioeli viene nominato capo famiglia di "Porta Nuova", nella stessa riunione in cui vengono nominati Pispicia e Monti rispettivamente per le famiglie di Palermo Centro e "Borgo".

I collaboratori Emanuele Andronico e Francesco Famoso, escussi all'udienza del 13.11.2007, dopo avere indicato vari componenti del mandamento di Porta Nuova, hanno in modo convergente precisato il tipo di attività illecite gestite dalla famiglia

mafiosa di “Palermo Centro”, tra cui in particolare usura, danneggiamenti, estorsioni, traffico di stupefacenti.

L’Andronico ha poi aggiunto che all’epoca in cui lui stesso viene formalmente “combinato” già il Gioeli era “uomo d’onore” a tutti gli effetti dal 1985-1986.

Dunque, alla stregua delle risultanze processuali sopra illustrate ed alla luce delle considerazioni in diritto svolte nelle pagine introduttive, può affermarsi che l’organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra ha accettato in via continuativa le “prestazioni diffuse” offerte dal Gioeli Salvatore.

Soprattutto le intercettazioni relative alla ristrutturazione del mandamento di Porta Nuova dopo l’arresto dell’Ingarao e le convergenti dichiarazioni di Andronico Emanuele rivelano che Gioeli ha partecipato alla progettazione e alla esecuzione di attività illecite di Cosa Nostra nella zona di riferimento.

L’inequivocabile intraneità nell’organigramma mafioso è, quindi, emersa non solo dalla qualifica di “uomo d’onore” quanto piuttosto da una serie di condotte convergenti e sintomatiche (*facta concludentia*) del vincolo associativo tipico di coloro i quali sono legati a Cosa Nostra, desumibili anche dalla fitta trama di rapporti con esponenti di vertice del sodalizio, quali il Nicchi Giovanni e l’Ingarao Nicolò, poi assassinato.

L'accettazione delle predette prestazioni materiali finalizzate al perseguimento degli scopi della associazione è sintomatica del riconoscimento all'imputato –di fatto- di un “ruolo” operativo molto importante all'interno della famiglia mafiosa operante nel mandamento palermitano di Porta Nuova.

Delineati i contorni della condotta di Gioeli Salvatore in ordine al profilo materiale del reato sulla base del materiale probatorio a disposizione e relativo ai rapporti dell'imputato con appartenenti al sodalizio mafioso denominato Cosa Nostra , il comportamento di costui integra senza dubbio i parametri indicati dall'art.416 bis c.p., anche dal punto di vista dell'elemento psicologico.

Viceversa deve escludersi la sussistenza della circostanza di cui al comma 2 dell'art 416 bis c.p., non avendo il Gioeli, in concreto, sulla base delle conversazioni intercettate, posto in essere atti di coordinamento e direzione della famiglia di “Porta Nuova”, contrariamente a quanto affermato dall'organo dell'accusa.

Peraltro lo stesso Andronico, parlando del ruolo di Gioeli nel sodalizio, non attribuisce a costui né di fatto né formalmente un ruolo apicale nella famiglia mafiosa in cui è inserito, assimilandolo ad altri ai quali neppure è contestato il ruolo di dirigente, quali ad esempio il Milano Nicolò.

Come detto in precedenza, il Gioeli appare piuttosto un affiliato che prende ordini da Rotolo e da Nicchi, “alter ego” del boss corleonese.

Quanto alla commisurazione della pena, da stabilire in base ai criteri oggettivi e soggettivi di cui all’art 133 c.p., ritenuta la recidiva specifica, tenuto conto della notevole gravità del fatto contestato e del ruolo non indifferente svolto, per un consistente lasso di tempo dal predetto imputato in seno al sodalizio mafioso, denotante una spiccata pericolosità sociale, il Giudice ritiene di doverla determinare nella misura adeguata e proporzionata di anni dieci di reclusione, aumentata per la recidiva sino ad anni quindici.

Detta pena deve essere diminuita per la scelta del rito abbreviato sino ad anni dieci di reclusione.

Conseguono le pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e dell’interdizione legale durante l’espiazione della pena come sopra inflitta.

In considerazione della pericolosità sociale accertata alla stregua della personalità, quale si desume dal ruolo assunto all’interno dell’associazione e, quindi, della modalità della sua partecipazione al sodalizio, oltre che dei suoi precedenti penali, e valutati i parametri tutti previsti dall’art 133 c.p., Gioeli Salvatore deve essere sottoposto, a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per una durata non inferiore ad anno uno.

C) MILANO NUNZIO E MILANO NICOLÒ

Le risultanze processuali depongono per la sussistenza del reato di partecipazione all'associazione criminale per Milano Nunzio e per il di lui figlio Milano Nicolò.

Occorre precisare che per Milano Nunzio la condotta partecipativa viene contestata a partire dal 16 dicembre 1987, data della sentenza di primo grado con la quale è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art.416 bis c.p, poi divenuta irrevocabile.

Le prove a carico di Milano Nunzio e Milano Nicolò, in particolare le conversazioni intercettate, l'esito di alcuni servizi di pedinamento e di osservazione della polizia giudiziaria e le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Andronico Emanuele rese in sede di indagine preliminare e in data 13.11.2007 innanzi a questo Giudice, consentono di sostenere che i due imputati hanno partecipato alle iniziative della famiglia mafiosa di Porta Nuova, inclusa nel relativo mandamento, costituendo un punto di riferimento mafioso per l'imposizione del "pizzo" alle imprese operanti nella zona e per avere mantenuto, attraverso il continuo scambio di messaggi e attraverso riunioni ed incontri, tra gli altri con l'Ingarao Nicolò, un costante collegamento tra gli associati in libertà.

In particolare Milano Nunzio, già condannato nell'ambito del primo maxi processo a Cosa Nostra, ha contribuito in prima persona con una serie di contatti con Nicchi Giovanni al progetto di

ridefinizione dell'organigramma di vertice delle famiglie mafiose del mandamento in questione voluto da Rotolo Antonino.

Vi di più con riguardo a Milano Nunzio. Come si evince dalla conversazione tra Nicchi e Rotolo del 21.10.2005, sopra riportata, il dato significativo del progetto di ristrutturazione del mandamento, già in parte anticipato, è senza dubbio la totale esclusione, fatta eccezione la presenza di Nunzio Milano, di soggetti con una certa anzianità di militanza in Cosa Nostra.

E proprio quando Nicchi sottopone all'attenzione di Rotolo la necessità di individuare un nuovo supervisore, a loro legato, che si dedichi alla gestione ed al controllo dei "picciotti" che si muovono sul territorio di Porta Nuova e che gestiscono gli affari illeciti delle famiglie di quel mandamento, dopo avere esaminato varie possibilità, i due concordano poi sulla persona di Nunzio Milano.

Il che dimostra la grande affidabilità dell'imputato per le dinamiche e nell'ottica dei soggetti di vertice di Cosa Nostra.

E nonostante la mancata contestazione della fattispecie di cui al comma 2 dell'art 416 bis c.p., è senza dubbio di un certo peso la presenza del Milano Nunzio nel mandamento di Porta Nuova.

D'altronde non si spiega altrimenti la sua presenza alla riunione molto ristretta, coordinata dal Nicchi Giovannei, in cui, dopo l'arresto dell'Ingarao nell'ottobre del 2005, vengono nominati i nuovi capi famiglia: Gioeli a "Porta Nuova", Pispicia e Monti rispettivamente per le famiglie di Palermo Centro e "Borgo".

Il profondo grado di intraneità di Milano Nunzio lo si evince da un ulteriore passaggio della conversazione tra Nicchi e Rotolo intercettata in data 21.10.2005, in cui il soggetto di cui parlano è proprio il predetto imputato:

NICCHI: Si! Parrè, di tutte queste cose non lasciamo niente!? Dico, di qualsiasi cosa... dico, sempre a (incomprensibile), qualcuno di noi ci deve stare sempre di sopra a queste cose, perché basta che li perdiamo non li riprendiamo più a tutti questi picciotti. Tipo, uno che se la fida bene a filarseli a tutti questi è Totò, perché ha le maniere.

ROTOLO: Totò chi?

NICCHI: Totò ALFANO!

ROTOLO: Ah!

*NICCHI: Perché **Piero TUMMINIA** è bravo, però a tipo che se non ha (incomprensibile) il tipo che cerca di acchiapparli a tutti per la testa. Invece **Totò** in queste cose è entrato bene nel circolo, è sicuro... è uno... è uno che si sa girare, lui e Nunzio. E tutto per i fatti suoi **Nu...** però è uno che si sa girare, si infì...*

ROTOLO: Dimmi una cosa, ma Nunzio?

NICCHI: È finito! Ieri quando ce ne siamo scesi da casa sua, perché poi abbiamo mangiato a casa sua, mi ha acchiappato da qua e mi ha detto: “io solo per tuo padrino l’ho fatto questo passaggio, perché lo hai visto che hanno i cervelli fusi tutti e due!” Perché siamo stati insieme dalla mattina fino alla sera e gli

ho detto: “e che vuole dire?” Dice: “ora ci andiamo a scaricare il cervello, mi dice!”

ROTOLO: È finito allora il discorso?

NICCHI: Dice... no, dice: “ha due mesi, dice, che ho finito!”

ROTOLO: Minchia, due mesi! Si è ripreso da più di un anno fa!

NICCHI: Dice: “due mesi che ho finito tutte cose. Dice e chi viene viene ci possiamo sedere pure a tavolino. Dice, (incomprensibile) questo impegno solo per tuo padrino!”

ROTOLO: Sì, ma tu glielo hai detto: “lo hai visto che mio padrino non ti ha mandato a chiamare più, perché tu non lo avevi finito!”

NICCHI: No, perché allora poi lo hanno arrestato, quando noi abbiamo sentito di nuovo la cosa, che io dovevo andarlo ad avvisare a lui: “mi raccomando stacca perché se lo sente mio padrino...” cioè a tipo che lei...

ROTOLO: Eh! E tu gli dici, gli dici: “quando finisci... sei sicuro che ha finito?”

NICCHI: No, lui mi ha detto basta, mi ha giurato, ha fatto pure il giuramento.

ROTOLO: Va bene, i giuramenti non valgono.

NICCHI: Dice lui (incomprensibile)

ROTOLO: Ne ho visto che hanno giurato per queste cose!

NICCHI: No, lui dice, come infatti, dice: “da un lato, dice, mi manca perché mi scaricavo il cervello, dice, dall’altro lato, sono contento perché, dice, io non ho più pensieri di niente. Dice, non ho più pensieri di niente. Dice, cammino, sono contento, non mi manda a chiamare nessuno, non ci sono più discussioni, dice, sono da un lato eee da un lato contento.”

ROTOLO: Va bene!

NICCHI: Dice. “ma siccome io sono, dice, un uomo d’onore e mi sono preso un impegno (ride), dice, deve andare così! Punto e basta.”

In altri termini Nicchi racconta al Rotolo della “missione” da “uomo d’onore” che si era imposto il Milano Nunzio, soprattutto per rispetto nei confronti del “padrino” di Nicchi, ossia lo stesso Rotolo.

Quanto alla posizione di Milano Nicolò, si registrano circostanze processuali sintomatiche in modo inequivocabile della sua intraneità a Cosa Nostra.

La ricerca della mediazione di Ingarao Nicolò per la “vertenza” della famiglia Milano e Adamo Andrea, per il mandamento di Brancaccio, nonché il rapporto di costante frequentazione tra Milano Nicolò e Nicchi Giovanni, che trova ampio riscontro nell’attività di indagine svolta.

A carico di entrambi gli imputati si pongono, poi, gli esiti dei servizi di pedinamento ed osservazione effettuati nei confronti di Nicchi, in base ai quali la polizia giudiziaria accerta come quest’ultimo sia in costante contatto con Nicolò Milano, suo padre

Nunzio Milano, Alfano Salvatore, Cancemi Giovanni e Rotolo (*cfr. all.to nr. 64*), ossia tutti soggetti a vario titolo coinvolti nel presente procedimento come intranei al sodalizio mafioso.

Si aggiunga che il collaboratore Andronico Emanuele, già facente parte del mandamento di Porta Nuova sin dal 1980, costituitosi nell'anno 2005 innanzi alla autorità giudiziaria, sentito nel contraddittorio con gli imputati del presente processo all'udienza del 13.11.2007, ha ricordato di avere conosciuto Nicchi Giovanni perché gli fu presentato da Milano Nunzio e dal di lui figlio, Milano Nicolò.

L'Andronico, nell'elencare tutti i componenti da lui conosciuti della famiglia mafiosa di Porta Nuova, indica anche i due imputati in questione, aggiungendo che, dopo l'arresto di Ingarao, il suo punto di riferimento in quella articolazione criminale era diventato proprio Milano Nunzio.

Lo stesso Andronico, dopo avere fatto una ricognizione sul tipo di attività illecite gestite dalla famiglia mafiosa di Porta Nuova, ha, pure, riferito di un progetto di truffa per conto di Cosa Nostra ordito proprio dall'Andronico Emanuele in concorso con il di lui cugino Andronico Antonino, Milano Salvatore e Milano Nicolò.

Dunque, alla stregua delle risultanze processuali sopra illustrate ed alla luce delle considerazioni in diritto svolte nelle pagine introduttive, può affermarsi che l'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra ha accettato in via continuativa le "prestazioni diffuse" offerte da Milano Nunzio e Milano Nicolò.

Soprattutto le intercettazioni relative alla ristrutturazione del mandamento di Porta Nuova dopo l'arresto dell'Ingarao e le convergenti dichiarazioni di Andronico Emanuele rivelano che Milano Nunzio e Milano Nicolò hanno partecipato alla progettazione e alla esecuzione di attività illecite di Cosa Nostra nella zona di riferimento.

L'inequivocabile intraneità nell'organigramma mafioso dei due imputati è, quindi, emersa non solo dalla qualifica di "uomo d'onore" quanto piuttosto da una serie di condotte convergenti e sintomatiche (*facta concludentia*) del vincolo associativo tipico di coloro i quali sono legati a Cosa Nostra, desumibili anche dalla fitta trama di rapporti con esponenti di vertice del sodalizio, quali il Nicchi Giovanni e l'Ingarao Nicolò, poi assassinato.

L'accettazione delle predette prestazioni materiali finalizzate al perseguimento degli scopi della associazione è sintomatica del riconoscimento ai due imputati –di fatto- di un "ruolo" operativo molto importante all'interno della famiglia mafiosa operante nel mandamento palermitano di Porta Nuova; in particolare il Milano Nunzio ad un certo punto, dopo l'arresto di Ingarao Nicolò, funge da supervisore.

Delineati i contorni delle condotte di Milano Nunzio e Milano Nicolò in ordine al profilo materiale del reato sulla base del materiale probatorio a disposizione e relativo ai rapporti dei due imputati con

altri appartenenti al sodalizio mafioso denominato Cosa Nostra , il comportamento di costoro integra senza dubbio i parametri indicati dall'art.416 bis c.p., anche dal punto di vista dell'elemento psicologico.

Verificata la sussistenza dei presupposti sui quali fondare la responsabilità penale ai sensi dell'art 416 bis comma 1 c.p., quanto alla commisurazione della pena, per Milano Nunzio, da stabilire in base ai criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art 133 c.p., ritenuta la recidiva specifica, tenuto conto della notevole gravità del fatto contestato e del ruolo non indifferente svolto, per un consistente lasso di tempo dal predetto imputato in seno al sodalizio mafioso, denotante una spiccata pericolosità sociale, il Giudice ritiene di doverla determinare nella misura adeguata e proporzionata di anni dieci di reclusione, aumentata per la recidiva sino ad anni quindici.

Detta pena deve essere diminuita per la scelta del rito abbreviato sino ad anni dieci di reclusione.

Conseguono le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena come sopra inflitta.

In considerazione della pericolosità sociale accertata alla stregua della personalità, quale si desume dal ruolo assunto all'interno dell'associazione e, quindi, della modalità della sua partecipazione al sodalizio, oltre che dei suoi precedenti penali, e valutati i parametri tutti previsti dall'art 133 c.p., Milano Nunzio deve essere sottoposto, a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per una durata non inferiore ad anno uno.

In ordine all'entità della pena da irrogare a Milano Nicolò, tenuto conto della particolare vicinanza ad un soggetto che "di fatto" è al vertice del sodalizio, ossia Nicchi Giovanni, nonché del ruolo non indifferente svolto, per un consistente lasso di tempo dal predetto imputato in seno al sodalizio mafioso, denotante una spiccata pericolosità sociale, il Giudice ritiene di doverla determinare nella misura adeguata e proporzionata di anni dieci e mesi di reclusione, diminuita per la scelta del rito abbreviato sino ad anni sette di reclusione.

Conseguono le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena come sopra inflitta.

In considerazione della pericolosità sociale accertata alla stregua della personalità, quale si desume dal ruolo assunto all'interno dell'associazione e, quindi, della modalità della sua partecipazione al sodalizio, oltre che dei suoi precedenti penali, e valutati i parametri tutti previsti dall'art 133 c.p., Milano Nicolò deve essere sottoposto, a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per una durata non inferiore ad anno uno.

D) LIPARI EMANUELE detto VITTORIO

Le risultanze processuali depongono per la sussistenza del reato di partecipazione all'associazione criminale per il Lipari Emanuele, detto "Vittorio", a partire dal 27 luglio 2001, data della sentenza di

primo grado con la quale è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art.416 bis c.p.

Le prove a carico di Lipari Emanuele, in particolare le conversazioni intercettate, l'esito di alcuni servizi di pedinamento e di osservazione della polizia giudiziaria e le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Andronico Emanuele rese in data 13.11.2007, consentono di sostenere che l'imputato ha partecipato alle iniziative illecite della famiglia mafiosa di Porta Nuova, inclusa nel relativo mandamento, e si è confrontato con altri esponenti del sodalizio mafioso nel frangente relativo alla ristrutturazione del mandamento e alla nomina dei capi delle famiglie mafiose dopo l'arresto di Ingarao Nicolò.

Proprio il Lipari tiene una posizione apertamente critica verso le proposte che il Rotolo veicolava attraverso il Nicchi Giovanni, in particolare sul punto relativo alla pressoché totale estromissione dei più anziani dai ruoli di responsabilità nell'ambito del mandamento, il che dimostra non solo una particolare *affectio* verso l'organizzazione ma anche una militanza qualitativamente significativa tanto da consentirgli di fare proposte di un certo spessore e significato per gli equilibri interni della organizzazione.

In un passaggio della conversazione tra Nicchi e Rotolo del 21 ottobre 2005, sopra illustrata, emerge un chiaro riscontro della intraneità del Lipari Emanuele Vittorio all'organizzazione mafiosa, laddove propone al Nicchi di discutere immediatamente vicende attinenti interessi mafiosi sui territori extra mandamentali di Cinisi e Carini.

E Nicchi, nella circostanza, riferiva a Lipari Vittorio che avrebbe dovuto seguire le regole gerarchiche della famiglia mafiosa, parlandone prima con il “reggente” e poi eventualmente con lui (*“prima vai a parlarne con chi ti hanno detto loro e poi me lo fai sapere a me, ci vediamo insieme a Salvuccio, insieme a cosa e li facciamo.”*), secondo una logica condivisa dallo stesso Lipari da cui arguire la sussistenza della condotta di partecipazione a Cosa Nostra di quest’ultimo.

Che il soggetto evocato nella conversazione del 21 ottobre 2005 sia proprio l’odierno imputato lo si desume chiaramente dal fatto che Lipari Emanuele era conosciuto nell’ambiente criminale come “Vittorio”.

Tanto ebbe già a dichiarare il collaboratore di giustizia La Marca Francesco in data 12 giugno 1999, ciò risultando dalla sentenza resa dal GUP presso il Tribunale di Palermo nel luglio del 2001 che ha visto il Lipari condannato per il delitto di cui all’art 416 bis c.p.

Ma è anche da altra intercettazione del 4 giugno 1999 tra Enzo Buccafusca e Arcoleo Vincenzo (sempre nel materiale a sostegno della citata sentenza del 2001) che si arguisce indiscutibilmente che l’odierno imputato era conosciuto all’interno di Cosa Nostra come Vittorio.

In essa, infatti, Arcoleo riferiva che Lipari Giovanni –U Su Giannuzzu- gli aveva detto che il nipote Vittorio era sotto la sua guida tanto che allo stesso lo aveva indirizzato per poter raggiungere i fratelli Pipitone, noti esponenti mafiosi di Terrasini, per risolvere un problema di un suo parente con persone di quella zona.

Ed inoltre il collaboratore Osman Filippo, nel precedente processo sopra menzionato, indica il Vittorio, ossia Lipari Emanuele, dopo averlo riconosciuto in fotografia, quale soggetto facente parte del sodalizio mafioso di Porta Nuova, investito dallo zio del ruolo di esattore del pizzo, confermando così le dichiarazioni rese dai collaboratori Zerbo Giovanni, Fava Marcello e Di Piazza Francesco.

Nel presente processo, i collaboratori Emanuele Andronico e Francesco Famoso, escussi all'udienza del 13.11.2007, dopo avere indicato vari componenti del mandamento di Porta Nuova, hanno in modo convergente precisato il tipo di attività illecite gestite dalla famiglia mafiosa di "Palermo Centro", tra cui in particolare usura, danneggiamenti, estorsioni, traffico di stupefacenti.

L'Andronico ha dichiarato di conoscere l'imputato e anche lo zio Lipari Giovanni detto "Giannuzzu u tignoso", aggiungendo di avere conosciuto Lipari Emanuele all'epoca in cui si trovava in carcere (1987-1988) in un incontro in cui l'imputato gli venne formalmente presentato come "uomo d'onore".

Dunque, alla stregua delle risultanze processuali sopra illustrate ed alla luce delle considerazioni in diritto svolte nelle pagine introduttive, può affermarsi che l'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra ha accettato in via continuativa le "prestazioni diffuse" offerte dal Lipari Emanuele anche in epoca successiva al luglio del 2001.

Soprattutto le intercettazioni relative alla ristrutturazione del mandamento di Porta Nuova dopo

l'arresto dell'Ingarao e le convergenti dichiarazioni di Andronico Emanuele rivelano che Lipari ha partecipato alla progettazione e alla esecuzione di attività illecite di Cosa Nostra nella zona di riferimento.

L'inequivocabile intraneità nell'organigramma mafioso è, quindi, emersa non solo dalla qualifica di "uomo d'onore" quanto piuttosto da una serie di condotte convergenti e sintomatiche (*facta concludentia*) del vincolo associativo tipico di coloro i quali sono legati a Cosa Nostra, desumibili anche dalla fitta trama di rapporti con esponenti di vertice del sodalizio, quali il Nicchi Giovanni e l'Ingarao Nicolò, poi assassinato.

L'accettazione delle predette prestazioni materiali finalizzate al perseguimento degli scopi della associazione è sintomatica del riconoscimento all'imputato –di fatto- di un "ruolo" operativo molto importante all'interno della famiglia mafiosa operante nel mandamento palermitano di Porta Nuova.

Delineati i contorni della condotta di Lipari Emanuele in ordine al profilo materiale del reato sulla base del materiale probatorio a disposizione e relativo ai rapporti dell'imputato con appartenenti al sodalizio mafioso denominato Cosa Nostra , il comportamento di costui integra senza dubbio i parametri indicati dall'art.416 bis c.p., anche dal punto di vista dell'elemento psicologico.

Quanto alla commisurazione della pena, da stabilire in base ai criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art 133 c.p., ritenuta la recidiva

specifica, tenuto conto della notevole gravità del fatto contestato e del ruolo non indifferente svolto, per un consistente lasso di tempo dal predetto imputato in seno al sodalizio mafioso, denotante una spiccata pericolosità sociale, il Giudice ritiene di doverla determinare nella misura adeguata e proporzionata di anni dieci di reclusione, aumentata per la recidiva sino ad anni quindici.

Detta pena deve essere diminuita per la scelta del rito abbreviato sino ad anni dieci di reclusione.

Conseguono le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena come sopra inflitta.

In considerazione della pericolosità sociale accertata alla stregua della personalità, quale si desume dal ruolo assunto all'interno dell'associazione e, quindi, della modalità della sua partecipazione al sodalizio, oltre che dei suoi precedenti penali, e valutati i parametri tutti previsti dall'art 133 c.p., Lipari Emanuele deve essere sottoposto, a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per una durata non inferiore ad anno uno.

E) ALBERTI GERLANDO

L'imputato è chiamato rispondere del reato di partecipazione alla associazione mafiosa denominata Cosa Nostra nella sua articolazione del mandamento di Porta Nuova in Palermo.

Più precisamente all'Alberti Gerlando si contesta di avere posto in essere, unitamente ad altri esponenti di Cosa Nostra, tutte le attività

utili all'accreditamento di Nicola Ingarao, quale nuovo reggente del mandamento mafioso di Porta Nuova, per sollevare nella primavera del 2005 Badalamenti Agostino da quell'incarico.

Prima di esaminare il materiale probatorio relativo alla posizione dell'imputato, occorre evidenziare che l'Alberti Gerlando, in passato, ha riportato una condanna per il reato di cui all'art 416 bis c.p., divenuta irrevocabile nel gennaio del 1992, che lo ha riconosciuto associato a Cosa Nostra sino al 16 dicembre 1987.

Di conseguenza ogni valutazione sul compendio probatorio deve tenere conto degli elementi formati in epoca successiva al 16 dicembre 1987, come indicato nella stessa richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla pubblica accusa, al fine di sostenere una decisione di responsabilità nel presente processo.

Orbene, facendo riferimento al materiale probatorio a carico di Alberti Gerlando, rappresentato in particolare dal contenuto di una conversazione tra i coindagati Rotolo Antonino, Ingarao Nicola e Nicchi Giovanni, intercettata in data 26 maggio 2005, e dal tenore della deposizione resa in data 13 novembre 2007 innanzi a questo Giudice dall'imputato in procedimento connesso Andronico Emanuele, non sono emersi elementi idonei a sostenere un verdetto di responsabilità in ordine al reato associativo ascritto all'imputato, successivi al dicembre del 1987.

Il punto centrale della ricostruzione dell'accusa trova la sua base nella citata conversazione del 26.5.2005, in cui gli interlocutori discutono, all'interno del *box* in lamiera di Rotolo, delle strategie

operative, degli organigrammi e degli assetti di vertice del mandamento di Porta Nuova.

La indicazione dei componenti dell'organigramma si alterna con commenti sulle qualità dei singoli, tuttavia il “cuore” della conversazione sta nel progetto di Rotolo di insediare a capo del mandamento un soggetto a lui vicino, ossia Ingarao Nicola, approfittando della malattia di Agostino Badalamenti.

Dal tenore del dialogo si evince che i tre protagonisti studiano le modalità di comunicazione ufficiale ad altri associati dell'inizio della nuova “reggenza” di Ingarao al boss in carica, in quel momento malato, Badalamenti Agostino.

Rotolo escogita l'organizzazione di una riunione alla quale l'Ingarao deve presentarsi accompagnato da diversi esponenti del sodalizio, alcuni dei quali del mandamento di Pagliarelli, unitamente a quelli più rappresentativi del mandamento di Porta Nuova:

“ROTOLO: Perché lui mi ha fatto qualche accenno... quindi in sostanza il discorso che è Agostino che non vuole...”

INGARAO: Sì...

ROTOLO: Dice che non viene agli appuntamenti...

INGARAO: Non viene perché... è ammalato per ora, una volta che è ammalato abbiamo stabilito che si curi... però le responsabilità che ci sono... qualcuno se li deve prendere... si prende una persona che malata non è, che si può prendere delle responsabilità...

ROTOLO: *Noi altri... dobbiamo fare una cosa... perché io capisco... che per questo discorso... almeno lui mi faceva un accenno... “U RICCIU”, “Giannuzzu u Barbieri”... “u Paccarè”...*

INGARAO: *Si...*

ROTOLO: *(inc.)...*

INGARAO: *Si... “U RICCIU” non tanto, si tiene un poco a disp... in disparte...*

ROTOLO: *Il migliore di questi è “U Paccarè”... che dovrebbe essere, diciamo, il più cattivo... e non è, invece, così, u “Paccarè” è il migliore di questi tre, Nicò... perché poi... “ù Riccio” padre... cioè i figli sono diversi dal padre...*

INGARAO: *Si...*

ROTOLO: *Il padre “è un malvagiuni”... io, questo, diciamo... poi ha avuto sempre... è stato ambizioso, solo che spazio non gliene hanno dato mai... e se ce li avessero dato a quest’ora... da mò, diciamo, perché non è...*

INGARAO: *Si...*

ROTOLO: *“U Varbieri”... peggio di andar di notte...*

NICCHI: *“U Varbieri” chi è?...*

INGARAO: *Giannuzzu...*

ROTOLO: *Giannuzzu...*

INGARAO: *“U Tignusu...”*

NICCHI: *“U Tignusu, u Tignusu...”*

Dal tenore della conversazione si evince che lo stesso Rotolo si aspetti qualche resistenza da parte dei soggetti maggiormente carismatici del mandamento mafioso di Porta Nuova, in particolare da *“Giannuzzu u varbieri”*, altro soprannome di Lipari Giovanni:

ROTOLO: *Allora io direi una cosa, siccome loro sono... hanno mestiere, diciamo...*

INGARAO: *Questa cosa è fomentata “ru Varbieri”...*

ROTOLO: *(Ride)... perché siccome lui pensa che eliminando a quello... perché sicuramente lui ne ha parlato di fanfara, di sistemare la fanfara*

INGARAO: *Si...*

ROTOLO: *Dico... infatti lo conosco, lui, diciamo, mi ha fatto un accenno ma... era chiaro, perché lui... in altri momenti con altre persone... non avrebbe discusso di “Fanfara”, perché sapeva che lui rimaneva... siccome non c’è nessuno, dice sistemando la “Fanfara”, lui qualche cosa l’acchiappa... e poi cominciano le pretese, perché poi lui era pure, insomma, interessato... e invece noi dobbiamo fare una cosa... a loro si ci fa sapere... **tu li metti... li chiami a tutti e si... e si ci dice... “per il momento mi hanno fatto sapere che noi altri fanfara non ne possiamo fare, non ne dobbiamo fare... questo mi hanno fatto sapere... e questo vi dico” dice “ma... chi te lo ha fatto sapere?” – “non ve lo posso dire”...***

INGARAO: *Va bene...*

ROTOLO: *Anche perché non sono i momenti questi di ora...*

INGARAO: *(inc.)...*

ROTOLO: *Di sistemare... non sono i momenti... anche perché non sistemando niente, rimani tu il responsabile e nessuno dirà niente...*

INGARAO: *Si...*

ROTOLO: *Poi... facendo questo discorso... tu gli dici “nello stesso tempo io ho fatto sapere il discorso di Agostino e mi mandano a dire... che lo dobbiamo chiamare io... e voi altri tre che siete i più anziani”... (inc.) lo dovrebbero prendere loro... noi altri lo dobbiamo fare prendere a te... gli dici “lo chiamiamo e assieme gli diciamo”... appunto... “che ci hanno fatto sapere... siccome noialtri gli abbiamo mandato degli appuntamenti e lui, non per malvagità, ma perché è ammalato... eh... e c’è quando non può venire e c’è quando... ma e di più quando non può venire che può venire... quindi noi gli diciamo che per il momento... se il Signore lo fa guarire, poi più in là se ne parla... per il momento lui deve rinunciare”... gli dici “a questa carica di... di responsabile della famiglia di... e il mandamento si assume l’onere... di coordinare tutto il mandamento e di garantire tutti i carcerati”... questo glielo fai tu e loro tre... come ti dice “uh” li prepariamo prima e ci facciamo...*

INGARAO: *Esatto...*

ROTOLO: Se è necessario, per fargli vedere a questo che il discorso non viene da una parte sola, possiamo fare vedere pure allo Zio Michele, per dire... a Settimo che lui ci ha... fiducia, per fargli capire che non è un discorso... solo vostro... e poi... e poi mi fermerei qua, anche perché... perché dobbiamo andare a dare confidenza... diciamo, ad altri?

INGARAO: Perfetto...

Secondo il piano di Rotolo, lo stesso Ingarao, quindi, avrebbe dovuto convocare una riunione nella quale avrebbe comunicato alle tre persone più anziane e rappresentative del mandamento, Giovanni Lipari, Nicola Milano e proprio il Gerlando Alberti (identificato pacificamente come “u paccarè”, secondo una argomentazione che non viene contestata neppure dal diretto interessato), che da quel momento era stato incaricato della reggenza .

L'intenzione di Rotolo era quella di figurare solo indirettamente come il mandante di quella operazione.

Tuttavia, per perseguire tale scopo, l'Ingarao dove essere supportato nella citata riunione dalla presenza di Oliveri Michele e Mineo Settimo (“zio Michele” e “Settimo”), coimputati nel presente procedimento, di cui si è affermata la responsabilità per il reato di cui all'art 416 bis c.p. (si rimanda per le specifiche indicazioni integrative alla parte di motivazione che li riguarda in prima persona).

Quelle presenze qualificate avrebbero reso evidente a tutti che all'origine della decisione v'era l'autorità di Rotolo, vertice del mandamento di Pagliarelli.

Come seconda tappa del programma escogitato da Rotolo, i soggetti anziani della famiglia mafiosa, tra cui l'Alberti Gerlando ("u paccarè"), avrebbero dovuto fissare un colloquio con l'ammalato Badalamenti Agostino, nel corso del quale, con il dovuto garbo, gli si sarebbe dovuto evidenziare l'opportunità che egli si facesse da parte non essendo più materialmente in grado di provvedere incombenze connesse al suo incarico, per fare spazio all'Ingarao.

Peraltro, come si ricava dalla conversazione intercettata, il vuoto gestionale causato dalla malattia del Badalamenti, operativamente era già stato di fatto riempito dall'Ingarao.

In effetti, come si evince dalla intercettazione, lo stesso Ingarao, incontrando privatamente Badalamenti Gaetano, si era fatto consegnare l'elenco delle attività commerciali ove la famiglia riscuoteva il "pizzo".

Orbene, va rilevato che non vi è prova che il progetto di Rotolo sia stato eseguito in tutti i dettagli programmati nella ricordata riunione del 26 maggio 2005.

Se da una parte, come evidenziato in altri punti della motivazione relativi agli equilibri interni al mandamento di Porta Nuova e alle mire espansionistiche di Rotolo Antonino, senza alcun dubbio Ingarao Nicola nella primavera del 2005 assume un ruolo di vertice nell'ambito della menzionata articolazione del sodalizio

mafioso per volere dello steso Rotolo, dall'altra gli atti processuali non fanno emergere alcun riscontro rispetto alla effettiva assunzione di un ruolo del Gerlandi Alberto nella vicenda in questione.

Non può, di conseguenza, condividersi la conclusione dell'accusa secondo cui la menzionata conversazione tra Nicchi, Ingarao e Rotolo dimostrerebbe l'inserimento organico dell'Alberti Gerlando nel mandamento mafioso di Cosa Nostra all'epoca della intercettazione.

Peraltro, lo spunto investigativo ricavabile, a carico del Alberti Gerlando, nella conversazione del 26 maggio 2005 non può dirsi integrato, a fini probatori, dal tenore della deposizione dell'imputato di reato connesso Andronico Emanuele, sentito anche dal giudice del rito abbreviato, nel contraddittorio delle parti in data 13 novembre 2007.

L'Andronico, dopo avere ricordato la personale "carriera criminale" nelle fila di Cosa Nostra, costellata dalla consumazione di omicidi, danneggiamenti ed estorsioni nell'interesse del mandamento di Porta Nuova di Palermo, ed avere indicato i soggetti che costituivano l'organigramma di quel mandamento (tra cui, fra gli altri, Ingarao Nicola, Pispicia Salvatore, Milano Nunzio, Milano Nicola, Milano Salvatore), si è soffermato sulla posizione di Alberti Gerlando, già riconosciuto fotograficamente in sede di indagine.

Sul punto l'Andronico ha chiarito che l'imputato gli era stato presentato come "uomo d'onore", molto importante all'interno di Cosa Nostra, negli anni ottanta.

Poi, secondo il racconto del dichiarante, Andronico aveva rivisto l'Alberti Gerlando nel 2003, il quale lo aveva istigato ai fini della commissione di una operazione truffaldina a danno di alcuni malviventi partenopei, senza tuttavia che tale iniziativa riguardasse in qualche modo le attività di Cosa Nostra, trattandosi del tentativo dell'odierno imputato di ordire una vendetta per motivi di natura personale che restano oscuri al giudice sulla base di quanto appreso nel presente processo..

Oltre alla ricostruzione di quella nuova occasione di contatto con l'Alberti Gerlando, di cui poi i due non ne fecero nulla, l'Andronico non descrive alcuna altra circostanza da cui desumere un forma di "attivismo" dell'Alberti Gerlando nell'ambito di Cosa Nostra a partire dal 1987.

Alla stregua dei suddetti elementi di prova non è possibile, dunque, formulare un giudizio di penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di partecipazione ad associazione mafiosa a lui ascritto.

Le risultanze processuali non hanno fatto emergere una condotta di intraneità al sodalizio dell'Alberti Gerlando di un qualche significato.

Non è sufficiente a dimostrare la partecipazione a Cosa Nostra, l'indicazione ricavabile dalla citata intercettazione secondo cui si stava preparando un progetto di convocazione per la comunicazione della decisione di Rotolo di mettere a capo del mandamento di Porta Nuova l'Ingarao.

Quel progetto viene elaborato da terze persone e manca la prova non solo dell'accettazione e dell'esecuzione di quell'incarico ma

anche della sola conoscenza del progetto da parte del diretto interessato .

Peraltro, occorre aggiungere che, visti i precedenti penali dell'Alberti Gerlando, costui, dopo avere scontato la pena riportata nel primo maxi-processo a Cosa Nostra, veniva sicuramente controllato in maniera capillare dalla polizia giudiziaria e ciò non ostante nulla di significativo è emerso a suo carico con riguardo agli addebiti a lui ascritti, neppure semplici contatti personali con altri esponenti del sodalizio giudicati nel presente procedimento o in altri.

Il fatto che oggetto della conversazione intercettata in data 26 maggio 2005 fosse un coinvolgimento dell'imputato nel progetto di presentazione dell' Ingarao al "popolo di Cosa Nostra" in veste di capo del mandamento di Porta Nuova, ordito da Rotolo Antonino, non appare indizio monoconseguente della responsabilità per la partecipazione alla associazione mafiosa.

In altri termini, tale elemento non sembra idoneo a dimostrare la responsabilità dell'imputato, alla stregua dei parametri di valutazione sulla condotta partecipativa enunciati nella parte introduttiva della motivazione della sentenza, non essendovi traccia di accettazione di quell'incarico.

Come già ricordato, la giurisprudenza del Supremo Collegio ha sostenuto che lo *status* di socio può essere assunto per *facta concludentia*, in relazione a chiunque faccia parte dell'organizzazione con condotte a contenuto variabile (cfr.Cass.18 maggio 1994, Clementi; Cass. 16 giugno 1992, Altadonna; Cass.9 dicembre 1993, Sartoriello; Cass.22 dicembre 1987, Aruta).

In tale prospettiva le Sezioni Unite della corte di cassazione hanno stabilito che *“a quel far parte della associazione, che qualifica la condotta del partecipe, non può attribuirsi il solo significato di condivisione meramente psicologica del programma criminoso e delle relative modifiche, bensì anche quello, più pregrante, di una concreta assunzione di un ruolo materiale all’interno della struttura criminosa, manifestato da un impegno reciproco e costante, funzionalmente orientato alla struttura e alla attività della organizzazione mafiosa”*. (v.SS.UU. Cass. 30 ottobre 2002, Carnevale).

D'altronde, sempre le Sezioni Unite del Supremo Collegio (sent.15 settembre 2005, Mannino), nel far fronte al *deficit* di determinatezza della fattispecie, da cui derivano differenti modelli interpretativi, promuovono, innanzitutto, il superamento di orientamenti giurisprudenziali che, rendendo impropriamente decisivi certi *“status”*, rischiano di trasformare il diritto penale del reato in diritto penale del reo.

E, di conseguenza, alla locuzione *“far parte”* deve attribuirsi un senso *“dinamico”* e *“funzionalistico”*, escludendo la decisività, ai fini della identificazione dell'elemento materiale del reato, a circostanze di carattere esclusivamente formale. In altri termini, secondo le Sezioni Unite, la tipicità della condotta deve fondarsi sull'assunzione di un ruolo concreto nell'organigramma criminale, strumentale al raggiungimento degli scopi che l'associazione si propone (sent.15 settembre 2005, Mannino).

Indici rivelatori della partecipazione, in ossequio ai principi di offensività e materialità, possono essere dati dall'attribuzione e dallo

svolgimento di un ruolo nell'organigramma criminale o aziendale della impresa mafiosa, dall'inserimento nella gerarchia associativa con il potere di dare ordini e dall'obbligo di eseguire ordini, sintomatici della cd "*affectio societatis*".

Il partecipe, in definitiva, dovrebbe identificarsi con un soggetto, la cui volontà di operare a favore dell'associazione trovi riscontro in un'altrettanto univoca e concorde decisione di inserirlo nel tessuto organizzativo, risoltasi con l'affidare a tale soggetto un "ruolo" stabile e permanente all'interno di quest'ultimo.

Tale ruolo può considerarsi esistente, in quanto possa accertarsi l'espletamento di specifiche "attività materiali finalizzate alla sopravvivenza dell'associazione e/o al perseguimento degli scopi associativi".

Dietro una simile scelta ermeneutica, vi è l'intento di escludere qualsiasi rilevanza di un'eventuale adesione al sodalizio, la quale di esaurisca in una mera manifestazione di volontà o di "desiderio" di prendervi parte, o di sporadici contatti con personaggi della cosca, che, tutt'al più possono considerarsi fasi preparatorie di un vincolo che deve ancora sorgere; e di richiedere, viceversa, l'esplicitazione di un contributo effettivo –obiettivamente percepibile– alla vita e allo sviluppo dell'ente delittuoso.

Ebbene, le circostanze emerse sono ben lungi dall'evidenziare l'assunzione di un ruolo nell'organigramma del mandamento di Porta Nuova da parte dell'Alberti Gerlando, altrimenti quest'ultimo sarebbe apparso come protagonista anche di altre intercettazioni, e non solo di quella sopra evidenziata (alla quale peraltro non partecipa come

interlocutore, ma è solo citato da altri), visto il lungo monitoraggio di certi luoghi e certe utenze per scovare i sodali di quella organizzazione a livello locale.

Alla stregua delle illustrate risultanze processuali, da cui non emergono né l'assunzione di un qualsiasi ruolo all'interno del mandamento mafioso di Porta Nuova né il personale coinvolgimento in riunioni strategiche o in azioni riconducibili alle attività del predetto sodalizio, ma solo indicazioni di terze persone circa un suo coinvolgimento in alcune riunioni peraltro non operative ma di mera presentazione di altri soggetti, può affermarsi che l'impianto probatorio appare inidoneo a sostenere un verdetto di responsabilità dell'Alberti Gerlando in ordine al reato di cui all'art 416 bis c.p., per cui quest'ultimo deve essere assolto per non avere commesso il fatto.

CAPITOLO SETTIMO: IL MANDAMENTO DI BRANCACCIO

L'ipotesi accusatoria relativa al reato associativo, di cui all'art 416 bis c.p., coinvolge una storica articolazione territoriale di Cosa Nostra panormita rappresentata dal mandamento di Brancaccio che comprende le famiglie di Ciaculli, Corso dei Mille e Roccella .

Tra gli imputati indicati come facenti parte di detta articolazione mafiosa vi sono Adamo Andrea e Savoca Giuseppe.

Per quest'ultimo l'accusa è di partecipazione qualificata per avere svolto compiti di direzione nelle famiglia mafiose del mandamento di Brancaccio.

Prima di esaminare le singole posizioni processuali, pare opportuno ricostruire le caratteristiche e il grado di importanza del mandamento mafioso di Brancaccio nello scacchiere della Cosa Nostra panormita, il tipo di interessi gestiti, la posizione di quel mandamento nello strisciante conflitto tra i boss Rotolo Antonino e Lo Piccolo Salvatore.

Sulla base di una attività investigativa ormai ultra ventennale svolta dalle forze dell'ordine si sono consolidati responsi giudiziari, facenti parte del fascicolo relativo al presente processo, che hanno dimostrato le responsabilità penali di Guttadauro Giuseppe (nato a Bagheria il 18.08.1948), già indiscusso capo del mandamento, e di capofamiglia del calibro di Lo Cascio Giovanni (nato a Palermo il 25.8.1926), al vertice della famiglia di "*Brancaccio*", Scimò Luigi Fabio (nato a Palermo il

13.1.1963), al vertice di quella di “*Corso dei Mille*”, Gambino Giulio (nato a Palermo il 2.2.1942 e deceduto il 17.7.2003), a capo della famiglia di “*Santa Maria di Gesù*”, Di Fede Lorenzo (nato a Palermo il 10.3.1925) per la famiglia della “*Roccella*” (v.proc.pen. n. 6668/00 R.G. DDA Palermo). .

Sempre al fine di comprendere l'importanza strategica del mandamento in questione, va ricordato che le investigazioni condotte nell'ambito dei Procedimenti Penali 3287/03 e 1282/04 hanno portato all'arresto di personaggi di primissimo piano subentrati a quelli già detenuti, quali Vernengo Cosimo, Graviano Benedetto, Lupo Cesare e Tagliavia Pietro (cfr. le relative ordinanze custodiali acquisite agli atti).

L'attività degli organi investigativi nell'ambito del presente procedimento ha permesso di individuare personaggi, peraltro già noti nel panorama mafioso, che hanno assunto le funzioni di vertice oggi in tale mandamento, nonché l'evolversi, nel segno della continuità degli interessi del mandamento, dell'assegnazione delle “competenze” agli affiliati, avvenuta successivamente alla cattura dei personaggi sopra indicati .

Orbene, le fonti di prova relative al presente procedimento hanno evidenziato alcune precise circostanze da cui sono emersi gli elementi a carico di Adamo Andrea e Savoca Giuseppe: la tipologia delle attività illecite nell'ambito del mandamento; l'assetto della dirigenza interna; il ruolo degli esponenti di spicco del mandamento, tra cui i due imputati, nel progetto strategico di Lo Piccolo di esercitare la *leadership* di Cosa Nostra nell'intera

provincia di Palermo; i rapporti del mandamento di Brancaccio con Rotolo Antonino.

Le fonti sono rappresentate, soprattutto, dalle conversazioni intercettate all'interno del "box" di pertinenza di Rotolo, in particolare quelle tra quest'ultimo e Antonino Cinà sulla spaccatura all'interno di Cosa Nostra derivante dal possibile ritorno degli Inzerillo (gli "scappati"), a cui deve aggiungersi un dato di particolare rilevanza emerso nelle battute finali del giudizio abbreviato, ossia le circostanze della cattura di Adamo Andrea, all'epoca latitante.

Ebbene, l'Adamo è stato trovato dalle forze dell'ordine in compagnia di Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro, latitanti da tantissimo tempo (Salvatore dal 1984), in possesso di pericolose armi da fuoco e di documenti riconducibili alle attività illecite di Cosa Nostra (mappa organizzativa, elenchi di commercianti e imprenditori sottoposti ad estorsione; carte relative ad affari del sodalizio criminale nel mercato legale), come si evince dai verbali di arresto e sequestro del 5 novembre 2007, acquisiti nel corso del giudizio.

Proprio quest'ultimo elemento costituisce un ulteriore riscontro all'esito delle indagini nell'ambito del procedimento denominato "Gotha" che ha consentito di accertare l'attuale livello di penetrazione sul territorio delle famiglie facenti capo al mandamento di "*Brancaccio*" e di chiarire ancora una volta quale sia, nel quadro generale dell'organigramma di Cosa Nostra, la collocazione di alcuni tra i personaggi emergenti, nonché il loro

assoluto coinvolgimento sia nella gestione delle attività estorsive, sia nella complessa ed articolata vicenda che lega alcune di queste famiglie, ormai da lungo tempo, a Salvatore Lo Piccolo, con il quale i soggetti organici alle famiglie di “*Brancaccio*”, avrebbero stretto un duraturo e permanente sodalizio, per la gestione logistica della sua latitanza come per la cura di taluni suoi interessi economici.

Più precisamente le conversazioni tra Cinà e Rotolo, come si vedrà, hanno chiarito che detto importante territorio cittadino era sotto il controllo della famiglia Savoca, che teneva i contatti con il latitante Lo Piccolo attraverso Adamo Andrea.

Sul versante delle prestazioni a tutela della latitanza di Lo Piccolo Salvatore, un primo dato significativo lo si può cogliere in una conversazione tra presenti intercettata all'interno dell'appartamento di Via Catania civ. 146 utilizzato da Bonura Francesco, nel corso del quale gli interlocutori descrivono i passaggi fondamentali della catena di comunicazione tra Provenzano e Lo Piccolo (cfr nota in data 04/04/2005, con Cat. T. 2/2004 Sq. Mob. SCO – PA 1 e nota Cat.501/2005 Mob. S.C.O. Pa2 del 18 giugno 2005), da cui emerge il coinvolgimento di Adamo Andrea.

Sempre in tale prospettiva, preziose per la ricostruzione dei fatti appaiono i contenuti delle riunioni intrattenute dai vertici del mandamento di Boccadifalco presso l'immobile della disponibilità del Bonura, nonché gli esiti di alcuni servizi di osservazione sul territorio da cui emerge come in più circostanze Adamo si

incontrasse con altro fedelissimo del Lo Piccolo, ossia Davì Salvatore.

Sul punto assai significativa appare la conversazione del 23 giugno 2005 (cfr. all.to nr. 19), presso l'appartamento di Via Catania, tra i coimputati Bonura, Marcianò Vincenzo e Mannino Calogero, che discutono delle evoluzioni della vicenda relativa alla permanenza a Palermo di Inzerillo Francesco e Rosario, oggetto della conflittualità tra Rotolo e Lo Piccolo.

In questo frangente, Marcianò rievoca l'incontro con Lo Piccolo, il quale lo aveva mandato a prendere da alcuni suoi uomini.

Marcianò ricorda che alla riunione avevano preso parte Lo Piccolo Sandro ed Adamo Andrea, il quale era stato poi indicato allo stesso Marcianò sia quale canale preferenziale per incontrare Salvatore Lo Piccolo sia per sistemare alcune vicende *“iniziate da altri”*: (MARCIANO': (...) *E allora in questa discussione di lì, mi fa dice: “caso mai...dice...” e mi ha presentato a quello, ad Andrea ADAMO! “Caso mai, dice, hai di bisogno... caso mai...” perché c'erano discorsi, magari, iniziati da altri e... corso dei Mille, Roccella... Ciaculli...; BONURA: E' sempre il Totuccio?; MARCIANO': ...corso dei Mille... Brancaccio... qua c'erano questi picciotti, qua c'era un altro picciotto e c'era questo Andrea ADAMO... “poi dall'altra parte tu caso mai sei a casa tua...”*; BONURA: *Dall'altra parte dove?*; MARCIANO': *Da lui!*; BONURA: *E lui dove?*; MARCIANO':

Dove? Lui da quella parte non è impelagato da tutte le parti!?).

Dai passaggi più significativi della riunione rievocata dal Marcianò emerge l'esigenza di Lo Piccolo Salvatore di far comprendere, nell'ambito di Cosa Nostra, che le attività del mandamento di Brancaccio nonostante i duri colpi subiti dalle iniziative giudiziarie proseguivano e tra i punti di riferimento vi era un suo uomo di fiducia ossia l'Adamo Andrea.

La "presentazione" di Adamo Andrea al Marcianò fatta dal Lo Piccolo deve essere interpretata come il segnale del fatto che gli esponenti del mandamento di Boccadifalco potevano relazionarsi "ufficialmente" con quelli del mandamento di Brancaccio per la gestione di quelle attività illecite che avessero richiesto un punto di contatto e che il garante di quella situazione era proprio Lo Piccolo.

In quella veste, l'Adamo aveva rappresentato al Marcianò la possibilità di operare la "messa a posto" per dei lavori di sbancamento allo "Sperone" nei quali sarebbe stato coinvolto il cugino. Ed il Marcianò aveva replicato che la cosa era già "indirizzata" da altra persona, informandolo del raggiunto accordo con gli esponenti dell'organizzazione "competenti" per territorio a cui si sarebbe riservato l'impiego di qualche mezzo per le opere.

In realtà la prudenza del Marcianò era finalizzata a non esporre ulteriormente il cugino, il quale era al centro dello scontro con la famiglia di "Palermo Centro", che su pressioni di Antonino Rotolo stava bersagliando l'imprenditore con intimidazioni e continue richieste estorsive.

In effetti sempre con riferimento a quella vicenda, una conversazione intercettata il 26.5.2005 tra Ingarao e Rotolo, a cui presenza anche il Nicchi Giovanni, ribadisce il ruolo di Adamo nelle iniziative riconducibili al mandamento di Brancaccio e la sua vicinanza a Lo Piccolo.

L'Ingarao, dopo avere ricordato come il Lo Piccolo avesse trovato da tempo un appoggio alla sua latitanza negli esponenti del mandamento di Brancaccio (prima con Vernengo Cosimo e Tagliavia Pietro, figlio di Ciccio Tagliavia, poi con Adamo Andrea, vicino a Savoca Giuseppe e Savoca Vincenzo), introduce l'argomento relativo ad un appuntamento organizzato per la mattina successiva con i responsabili di Corso dei mille (famiglia mafiosa che compone il mandamento di Brancaccio) e, in tale frangente, vengono fatti i nomi di "*Gaetano*" e "*Andrea*":

In proposito, paiono significativi alcuni passaggi della conversazione in cui Rotolo, Nicchi e Ingarao esprimono delle considerazioni circa le modalità di comunicazione utilizzate dal Lo Piccolo per interloquire con Ingarao.

Secondo il predetto scambi di informazioni, mentre Ingarao individuava in Antonino Cinà la persona tramite la quale far giungere le proprie comunicazioni al latitante, il Lo Piccolo gli aveva inviato le relative risposte tramite esponenti del mandamento di "*Brancaccio*", in ultimo attraverso Andrea Adamo.

Tale dato trova riscontro nel contenuto di successive conversazioni intercettate tra Rotolo ed il Cinà, dalle quali si

evinces altresì che l'Adamo era il canale del Davì per giungere al Lo Piccolo.

E queste indicazioni trovavano puntuale riscontro nel corso di due servizi di osservazione operati dalla polizia giudiziaria in data 04 luglio e 20 luglio 2005 che documentano l'incontro tra Adamo Andrea e Davì Salvatore (*cf. all.to nr.87 e 88*).

In tale prospettiva, d'altronde, si iscrive anche la conversazione intercettata alle 11.25 del 24 giugno 2005 (*cf. all.to nr.63*) all'interno dell'abitazione di NICCHI Giovanni, tra quest'ultimo e Milano Nicola.

I due trattano, infatti, di una contesa su una somma di denaro, collegata ad una operazione illecita, che coinvolge la famiglia di Milano Nicolò e Adamo Andrea.

I Milano, in particolare, lamentavano il tentativo di Adamo, che agiva per conto di una terza persona rimasta ignota, di appropriarsi dei proventi di un affare che aveva coinvolto le famiglie di Porta Nuova e Brancaccio.

E ad evidenziare l'intraneità mafiosa di Adamo Andrea è la circostanza secondo cui a dirimere il contrasto in questione è l'intervento proprio dell'Ingarao, in quel periodo ancora libero e reggente di Porta Nuova, "padrino" di Milano Nicolò, che decide di discutere la questione in un colloquio con Savoca Giuseppe, nato a Lampedusa il 10.09.1934, suocero di Andrea Adamo.

Per maggiore chiarezza si riporta testualmente il brano della citata conversazione:

O M I S S I S

MILANO: dicono che la prossima settimana portano i soldi

NICCHI: uhm

MILANO: meglio di niente no? Gianni.....ah?

NICCHI: non glieli ha cambiati?

*MILANO: dicono che i soldi.....non sono “duesette”, sono “unoesette”, no, non hanno cambiato niente, li cambiano loro direttamente a pochi soldi, diciamo, **si sono presi l'impegno, con INC.....con mio padre.** Lo hai capito dove se n'era andato? Te l'hanno raccontata la cosa?*

NICCHI: No

MILANO: Sì, no, ma mi prendi in giro?

NICCHI: Da.....da.....

*MILANO: Da **ANDREA** veramente questo non lo sai, non sei aggiornato?*

NICCHI: No, questo ancora non lo so,

MILANO: Vero non lo sai, oppure mi prendi in giro?

NICCHI: parola d'onore INC.....

*MILANO: E' venuto uno a “putia” (negozio n.d.r.), quello che è venuto al negozio per slittare l'appuntamento, cose..... ci siamo andati io e NICOLA, gli mando a parlare a qual... INC.... ora ve lo dico, (squilla un telefono cellulare) ora ve lo dico chi è il terzo socio, una ambasciata proprio, diciamo, ora ve lo dico chi è il terzo socio, non lo ha mai voluto dire forse i ragazzi hanno sbagliato solo per questo, non l'hanno voluto dire. **Comunque il***

terzo socio è Andrea ADAMO, ha detto questo, ... piglia e NICOLA....INC.... piglia e NICOLA gli dice: ah, Andrea ADAMO? Però prima di fare ad Andrea ADAMO terzo socio NICOLA ha chiamato questo e gli ha detto: senti, ...allora, prendete tutte cose, prendete tutte cose, senza perdere tempo con tutte le spese e tutte cose e li consegnate senza perdere tempo, subito al signor NICOLA, parlando per me, davanti a mio padre ed a mio zio TOTO',.....dice al signor INC..... dicendogli, subito, si devono restituire al legittimo proprietario, gli ha detto NICOLA, subito a questo signore, il proprietario è questo signore, subito..... Piglia e fà: no, c'è un discorso io sono quà, perchè mi manda una persona, perchè io senza dice: signor NUNZIO signor NUNZIO, TOTUCCIO dice senza colpi di coda, ve lo giuro, io non c'entro niente, è stato questo "cornuto e sbirro" a mandarlo da ANDREA, perchè questo è amico di ANDREA, però una cosa inutile, è stato lui INC.... senza colpi di coda, al posto di, minchia, NICOLA "sballò", mio parrino NICOLA gli ha detto INC..... sono quà per dirvi che le cose le ha Nino ADAMO, era lui il terzo socio. Va bene allora fissiamo subito un appuntamento, gli fà. Capito? Fissa un appuntamento.....INC.....

NICCHI: E quando è stato? " sangu mio"

MILANO: Tu non c'eri, eri partito, fissano un appuntamento per le sei di pomeriggio, il giorno che eri partito, nih fissa un appuntamento e praticamente prima dell'appuntamento sono venuti "SAV... Pino" a trovare mio padre e mio zio TOTUCCIO

per dirgli.....è suo genero ANDREA, capito? L'appuntamento era alle sei del giorno dopo, ma la sera invece sono venuti tutti. Dice: le cose le ha mio genero, avete ragione, le cose appartengono a voialtri, capito? Appartiene a voialtri, le cose, avete ragione però NUNZIO, TOTUCCIO, dovete capire una cosa, avete tutte le ragioni del mondo, sono i vostri.....sono conservati, appartengono a voialtri, però dovete capire una cosa, siamo tutti disastriati, non che lui si è messo nel mezzo, vah, diciamo.... siamo tutti disastriati ascoltando questa cosa, alla fine sono impazzito, ho detto: disastriati, sono i “numeri uno”, sono i “numeri uno”, noialtri siamo tutti disastriati...

NICCHI: io non INC.....

MILANO: Qua e la.....no, non vogliono rimanere con i “piedi di fuori” INC..... un regalino.....INC.....decidere, capito?.....Dice: vabbè, basta che lui porta tutte cose.....

OMISSIS

MILANO: No, dice, portiamo direttamente..... non c'è bisogno che portiamo, le cose, portiamo direttamente i soldi, con NICOLA si sono presi l'impegno, direttamente, ANDREA è stato educatissimo, subito, dice NICOLA: è stato troppo educato, subito, dice: vi portiamo direttamente i soldi e basta, tra una settimana li devono portare.....meglio di niente GIANNI.....però è bello avere a che fare con la gente educata, diciamo.....

NICCHI: INC.....

MILANO: Vah beh, però GIANNI, onestamente, potevano dire: “abbiamo le scarpe vecchie”.....cose.... subito a disposizione, onestamente.....tu ti rispetti con lui vero? Diciamo si comporta bene.....se erano altri fanghi, GIANNI, facevano discorsi, capito? Già ma poi ritornavano lo stesso, però onestamente.....vuoi lasciate sigarette?

Milano Nunzio, Milano Nicolò, Adamo Andrea, Savoca Giuseppe e Ingarao Nicolò sono chiaramente i protagonisti di una vicenda che si iscrive tutta nelle dinamiche interne di Cosa Nostra e nei rapporti tra diversi mandamenti (Porta Nuova e Brancaccio).

L'oggetto della controversia è riconducibile ad operazioni illecite a cui partecipano gli imputati del presente processo Milano Nunzio, Milano Nicolò, Adamo Andrea, Savoca Giuseppe ciò riverberandosi sulla relative posizioni in punto di prova in ordine alle responsabilità per il reato associativo loro contestato.

Sulla posizione di Savoca Giuseppe va poi evidenziata una conversazione intercettata alle 9.56 del 7.7.2005 tra Bonura e Marcianò avente ad oggetto proprio gli assetti del mandamento di Brancaccio e il ruolo di “capomandamento” assunto dal Savoca, (cfr. all.to nr.91):

BONURA: (...) Chiunque sia stato lui (Incomprensibile), io li ne ho parlato con... gli ho detto “se io avessi bisogno ...”, perché lui qua vicino da me, questo del bar qua , c'è... il SAVOCA, u'

siddiatu, non so se tu lo conosci... il cugino di Pino, ora chi c'è là? Perché qua c'è Pino!

MARCIANO': *Pino chi?*

BONURA: ***Pino SAVOCA,***

MARCIANO': *Lì c'è...in genere una formazione nuova, di dietro*

BONURA: *hanno questi (Incomprensibile), va bè non ci interessa, però se io...*

MARCIANO': *se ci interessasse...*

BONURA: *però se io dovessi avere bisogno, io questo è una persona seria "u siddiato",*

MARCIANO': *Perché se era di quello ...*

BONURA: ***Brancaccio!***

MARCIANO': ***SAVOCA?***

BONURA: ***Sì, Pino è uscito ora, ed è lui vigilato...***

MARCIANO': *Questo il SAVOCA?*

BONURA: *Sì, Pinuzzu Sav... Pino SAVOCA, ed erano...*

MARCIANO': *...u siddiato?!*

BONURA: ***No, u siddiato è cugino, cugino di Pino, e tutti roba di sessantacinque anni, lui ah!***

MARCIANO': *E c'era qua, sono tutti imparentati con... perché' lì c'era il TAGLIAVIA*

BONURA: TAGLIAVIA? Il figlio di Pietro!

MARCIANO': Un nipote quello che hanno arrestato si trovò nella discussione di quello Cosimo VERNENGO, un certo Andrea ADAMO che forse sono parenti

BONURA: che sono i bassotti? Li chiamano a questi, gli dicono i bassotti!

MARCIANO': bò?

BONURA: Va bene, non ci interessa, però a me mi interessa se qualche volta... tu devi sapere se Pino SAVOCA ha preso il posto di principale lì!

MARCIANO': (Incomprensibile)

BONURA: Perché se lo ha preso questo, uno ha bisogno e ce l'ho qui vicino, diciamo!

MARCIANO': (incomprensibile)

BONURA: Perché questa è una persona seria! Sono sempre stati contrabbandieri di sigarette (...)

Sulla attendibilità delle indicazioni del Marcianò va evidenziato che la circostanza della vicina scarcerazione del Savoca trova conferma negli accertamenti esperiti dalla polizia giudiziaria da cui emergeva che costui era stato scarcerato nel novembre 2004 con provvedimento emesso in data 4.11.2004 dal Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila, con il quale veniva commutata la pena detentiva con misura alternativa alla detenzione.

Inoltre a corroborare il dato della assunzione della carica di “vertice” da parte el Savoca Giuseppe si pone la conversazione tra Rotolo e Cinà intercettata alle 10.00 del 30 agosto 2005, avente ad oggetto la corrispondenza che Provenzano aveva inviato ai due, dalla quale risultava chiaro come egli appoggiasse Lo Piccolo, circostanza questa che provocava sgomento nei due interlocutori (*cfr. all.to nr.25*).

Ebbene con riguardo agli aspetti più strettamente attinenti al mandamento di Brancaccio, gli interlocutori ribadiscono in modo esplicito il forte legame tra gli esponenti di vertice, Savoca Giuseppe e Adamo Andrea, e Lo Piccolo Salvatore.

Dal tenore del dialogo si comprende come i due interlocutori si riservino di stabilire quale atteggiamento assumere nei confronti degli esponenti di Brancaccio nel momento successivo all’eliminazione dei Lo Piccolo, evento che stavano progettando nei dettagli e che, secondo le loro previsioni, avrebbe dovuto ridimensionarne gli atteggiamenti.

Proprio da un successivo passaggio della conversazione si ricava poi la conferma di quanto già traspariva sul ruolo assunto da “Pino” Savoca in seno al “mandamento” di Brancaccio, ruolo che non poteva certo sfuggire ad un esponente del calibro del Rotolo (*CINÀ: (...) Ma chi è questo Brancaccio qua...?ROTOLO:*

Niente, per ora c’è Pino, (inc.)... ah, ti dico un’altra cosa, minchia me la stavo dimenticando... si è incontrato con Pino, lui... no Pino (inc.) forse lo ha mandato a chiamare forse... perché si... non si ci vedono (inc.)... e loro (inc.) ci sono stato un anno e mezzo

per vederlo, e lui (interruzione audio) (inc.) chi ci sta... eh... per andarci là, nel (inc.) un appuntamento importante a Carini...; CINÀ: Un appuntamento importante già, perciò se ne deve andare.....).

Ma i dati su Savoca Giuseppe e sul suo ruolo in Cosa Nostra si arricchiscono alla luce della conversazione tra Cinà e Rotolo intercettata alle 09.40 del 13 ottobre 2005 (*cfr. all.to nr.14*).

Il contenuto del dialogo riguarda l'assetto dei mandamenti mafiosi della città di Palermo con una mappatura aggiornata della situazione.

E' in questo frangente che Cinà, mostrandosi preoccupato per i nuovi vertici del mandamento di Brancaccio, definisce "Pino" Savoca una "cosa tinta" (.....CINÀ: *Perché Totò DAVÌ lo vedi quant'è cornuto, sta trattando un terreno... via Messina Marine ha parlato con SAVOCA... Pino SAVOCA, (incomprensibile) tramite quello sicuramente; ROTOLO: Tramite il LO PICCOLO?; CINÀ: Ma certo; ROTOLO: Ma Pino SAVOCA lo sai che non è attendibile?; CINÀ: Pino SAVOCA però (tratto incomprensibile); ROTOLO: Tu lo sai Pippo; CINÀ: Per il discorso quello quando fu di allora, si ma io gliel'ho anticipato a questo, perché lo sai che cosa; ROTOLO: Lo sai che mi ha detto Pippo, dice: "tra altri cento anni)"*; CINÀ: *Una cosa cattiva vedi che è!).*

Dai dialoghi intercettati tra Cinà e Rotolo emerge, poi, una ulteriore vicenda che evidenzia il ruolo di Savoca Giuseppe nell'ambito di Cosa Nostra.

Si tratta di una richiesta rivolta da esponenti della "Cosa Nostra" trapanese agli omologhi palermitani, relativa al recupero della somma di un miliardo di lire da un soggetto vicino al Savoca Giuseppe, il pregiudicato Vetrano Giacomo, nato a Palermo il 10.10.1941, inteso "Giacomino".

Come si evince da una captazione del 4.8.2005, la questione era stata oggetto di conversazione fin dall'inizio del mese di agosto, quando il Cinà aveva informato Rotolo Antonino della volontà degli esponenti del Mandamento di "Mazzara del Vallo" di "scippare la testa" al Vetrano (cfr. all.to nr.23):

Nel dialogo il Vetrano veniva indicato anche come "quello del deposito dei pesci".

Tale dato risultava determinante per l'identificazione del Vetrano, il quale in passato aveva gestito unitamente ai figli Salvatore e Fabio la ditta "VERAGEL S.R.L.", avente come oggetto sociale la conservazione e la vendita di pesce surgelato.

Rotolo e Cinà tornano sull'argomento in una conversazione del successivo 30 agosto (cfr. all.to nr. 25), dalla quale si desume che Rotolo aveva già inviato un proprio emissario dal Savoca, proponendo a quest'ultimo che il Vetrano accettasse una dilazione del debito, della quale egli avrebbe assunto la "responsabilità" con i mazaresi.

Come traspare dalla ulteriore conversazione tra Cinà e Rotolo del giorno 8 settembre 2005 (cfr. all.to nr. 13), la vicenda finisce per coinvolgere altri esponenti di Cosa Nostra, storicamente più a contatto con i mazaresi, quali il Biondino Girolamo, che aveva a sua volta delegato l'incombenza al nipote Giuseppe, figlio del più noto detenuto Salvatore, tratto in arresto il 15.01.1993 unitamente a "Totò" Riina.

Nella conversazione del successivo 12 ottobre 2005, Cinà raccontava di avere assunto contatti diretti con il "Mangiaracina", che la polizia giudiziaria ritiene di avere identificato in un familiare del più noto Andrea, nato a Mazara del Vallo il 07.04.1962, catturato dopo un lungo periodo di latitanza, e di essersi accertato delle richieste rappresentate per conto del Lanza.

Cinà concordava poi con Rotolo la necessità di un appuntamento urgente per risolvere la questione. A quell'incontro avrebbero dovuto partecipare Savoca Giuseppe, Adamo Andrea, Biondino Girolamo, Lo Piccolo Salvatore e l'esponente del Mandamento di Mazara del Vallo.

D'altronde che esistessero rapporti pregressi tra Savoca Giuseppe ed il Vetrano Giacomo pare evincersi anche da un ulteriore sviluppo della indagini.

Vetrano Salvatore, figlio di "Giacomino", nato a Palermo il 05.02.1971, è stato processato nell'ambito del proc. n. N. 13100/00 Mod. 21 D.D.A. (cfr. sentenza acquisita), per avere rapinato, unitamente ad alcuni soggetti ritenuti vicini al "Mandamento mafioso di Brancaccio, un T.I.R. carico di pesce surgelato nei

pressi di Castellammare del Golfo (TP), sequestrando l'autista spagnolo del mezzo.

Alla stregua delle illustrate risultanze processuali può comprendersi l'importanza del mandamento mafioso di Brancaccio nelle dinamiche di Cosa Nostra. In particolare le conversazioni hanno evidenziato la tipologia degli affari leciti e illeciti gestiti, chi fossero i suoi esponenti di vertice dopo gli eclatanti arresti di alcuni boss storici di quella articolazione mafiosa, e, soprattutto, il genere di rapporto che costoro avevano sviluppato con il leader di una importante fazione della organizzazione, ossia Lo Piccolo Salvatore, garantendogli non solo la latitanza ma anche la possibilità di gestire capillarmente i suoi affari nel territorio di pertinenza degli imputati Savoca Giuseppe e Adamo Andrea.

Quanto alle responsabilità individuali pare opportuno valutare autonomamente le due posizioni.

1. SAVOCA GIUSEPPE

Le risultanze processuali depongono per la sussistenza del reato di partecipazione all'associazione criminale per il Savoca Giuseppe, a partire dal 16 dicembre 1987, data della sentenza di primo grado con la quale è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art.416 bis c.p., nell'ambito del primo maxi-processo a Cosa Nostra

Le prove a carico di Savoca Giuseppe, in particolare le conversazioni intercettate, consentono di sostenere che l'imputato ha diretto e organizzato le famiglie mafiose del mandamento di Brancaccio, tra l'altro coordinando le attività estorsive nei confronti

delle imprese operanti nella zona e per avere mantenuto, attraverso il continuo scambio di messaggi e attraverso riunioni ed incontri, un costante collegamento tra gli associati in libertà delle famiglie di S.Lorenzo, Porta Nuova, Pagliarelli, Boccadifalco, nonché per avere contribuito a coprire la latitanza di Lo Piccolo Salvatore, ricercato dalla autorità giudiziaria e dalle forze di polizia dal 1984 e catturato solo nel novembre del 2007 .

Le conversazioni intercettate relative all'assetto del mandamento di Brancaccio (Cinà-Rotolo, 11.8.2005), alla conflittualità tra alcuni esponenti del mandamento di Porta Nuova e altri del mandamento di Brancaccio (Milano Nicolò-Nicchi, del 24.6.2005), alle alleanze di Lo Piccolo Salvatore (Rotolo-Cinà del 13.10.2005), alla operazione del recupero del credito vantato da mafiosi mazaresi nei confronti di tale Vetrano Giacomo (Cinà-Rotolo del 4.8.2005, 30.8.2005, 8.9.2005) depongono univocamente per un ruolo dirigenziale dell'imputato nell'ambito del sodalizio mafioso in considerazione dell'autonomia nelle decisioni e del riconoscimento, anche da parte degli antagonisti all'interno della organizzazione (come dimostrano i dialoghi tra Cinà e Rotolo), di un ruolo apicale esercitato non solo formalmente ma anche dal punto di vista sostanziale.

Tale ruolo dirigenziale viene assunto dopo l'arresto di una serie di *leader* del mandamento di Brancaccio Vernengo Cosimo, Graviano Benedetto, Lupo Cesare e Tagliavia Pietro, anche in virtù di una lunga militanza nei ranghi di Cosa Nostra, come attesta la condanna del Savoca Giuseppe nel primo maxi processo agli esponenti della organizzazione.

Quel ruolo poi si consolida nel periodo di conflittualità strisciante all'interno della associazione tra Rotolo e Lo Piccolo..

Dunque, alla stregua delle risultanze processuali sopra illustrate ed alla luce delle considerazioni in diritto svolte nelle pagine introduttive, può affermarsi che l'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra ha accettato in via continuativa le "prestazioni diffuse" offerte dal Savoca Giuseppe .

Soprattutto le intercettazioni relative ai nuovi assetti del mandamento di Brancaccio, alla conflittualità tra alcuni esponenti del mandamento di Porta Nuova e altri del mandamento di Brancaccio per questioni economiche legate ad operazioni illecite, alle alleanze di Lo Piccolo Salvatore (Rotolo-Cinà del 13.10.2005), alla operazione del recupero del credito vantato da mafiosi mazaresi nei confronti di tale Vetrano Giacomo rivelano che Savoca ha partecipato, in posizione apicale, alla progettazione e alla esecuzione di attività illecite di Cosa Nostra nella zona di riferimento.

L'inequivocabile intraneità nell'organigramma mafioso è, quindi, emersa non solo dalla qualifica di "uomo d'onore" quanto piuttosto da una serie di condotte convergenti e sintomatiche (*facta concludentia*) del vincolo associativo tipico di coloro i quali sono legati a Cosa Nostra, desumibili anche dalla fitta trama di rapporti con esponenti di vertice del sodalizio, quali ad esempio il Lo Piccolo Salvatore, Adamo Andrea, Davì Salvatore, Rotolo Antonino.

L'accettazione delle predette prestazioni materiali finalizzate al perseguimento degli scopi della associazione è sintomatica del riconoscimento all'imputato –di fatto- di un dirigenziale all'interno del mandamento mafioso di Brancaccio.

Delineati i contorni della condotta di Savoca Giuseppe in ordine al profilo materiale del reato sulla base del materiale probatorio a disposizione e relativo ai rapporti dell'imputato con appartenenti al sodalizio mafioso denominato Cosa Nostra , il comportamento di costui integra senza dubbio i parametri indicati dall'art.416 bis c.p., anche dal punto di vista dell'elemento psicologico.

Inoltre va ribadita per i motivi sopra illustrati la sussistenza della circostanza di cui al comma 2 dell'art 416 bis c.p., avendo il Savoca, in concreto, sulla base delle conversazioni intercettate, posto in essere atti di coordinamento e direzione del mandamento di Brancaccio.

Quanto alla commisurazione della pena, da stabilire in base ai criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art 133 c.p., tenuto conto della notevole gravità del fatto contestato e del ruolo dirigenziale svolto, per un consistente lasso di tempo dal predetto imputato in seno al sodalizio mafioso, denotante una spiccata pericolosità sociale, il Giudice ritiene di doverla determinare nella misura adeguata e proporzionata di anni dodici di reclusione, aumentata per la recidiva specifica sino ad anni diciotto.

Detta pena deve essere diminuita per la scelta del rito abbreviato sino ad anni dodici di reclusione.

Conseguono le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena come sopra inflitta.

In considerazione della pericolosità sociale accertata alla stregua della personalità, quale si desume dal ruolo assunto all'interno dell'associazione e, quindi, della modalità della sua partecipazione al sodalizio, oltre che dei suoi precedenti penali, e valutati i parametri tutti previsti dall'art 133 c.p., Savoca Giuseppe deve essere sottoposto, a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per una durata non inferiore ad anno uno.

2. ADAMO ANDREA

Le risultanze processuali depongono per la sussistenza del reato di partecipazione all'associazione criminale per Adamo Andrea, a partire dal 5 aprile 2004, data della sentenza di primo grado con la quale è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art.416 bis c.p., nell'ambito del primo maxi-processo a Cosa Nostra

Le prove a carico di Adamo Andrea sono rappresentate dalle conversazioni intercettate e dalle ricordate circostanze della sua cattura, unitamente al latitante Lo Piccolo, in occasione della quale si è accertato il possesso di un significativo quantitativo di armi dell'organizzazione.

Dette prove consentono di sostenere che l'imputato fa parte del mandamento di Brancaccio, tra l'altro attivandosi nelle attività illecite della associazione e curando personalmente la latitanza di

Lo Piccolo Salvatore, ricercato dalla autorità giudiziaria e dalle forze di polizia dal 1984 e catturato solo nel novembre del 2007.

Le conversazioni intercettate relative all'assetto del mandamento di Brancaccio (Cinà-Rotolo, 11.8.2005), alla conflittualità tra alcuni esponenti del mandamento di Porta Nuova e altri del mandamento di Brancaccio (Milano Nicolò-Nicchi, del 24.6.2005), alle alleanze di Lo Piccolo Salvatore (Rotolo-Cinà del 13.10.2005), depongono univocamente per un ruolo di spicco dell'imputato nell'ambito del sodalizio mafioso successivamente corroborato dalle circostanze della sua cattura del novembre del 2007.

Dunque, alla stregua delle risultanze processuali sopra illustrate ed alla luce delle considerazioni in diritto svolte nelle pagine introduttive, può affermarsi che l'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra ha accettato in via continuativa le "prestazioni diffuse" offerte dall'Adamo Andrea .

Soprattutto le intercettazioni relative ai nuovi assetti del mandamento di Brancaccio, alla conflittualità tra alcuni esponenti del mandamento di Porta Nuova e altri del mandamento di Brancaccio per questioni economiche legate ad operazioni illecite, alle alleanze di Lo Piccolo Salvatore rivelano che Adamo ha partecipato ad importanti momenti della vita del mandamento di Brancaccio degli ultimi anni.

L'inequivocabile intraneità nell'organigramma mafioso è, quindi, emersa non solo dalla qualifica di "uomo d'onore" quanto piuttosto da una serie di condotte

convergenti e sintomatiche (*facta concludentia*) del vincolo associativo tipico di coloro i quali sono legati a Cosa Nostra, desumibili anche dalla fitta trama di rapporti con esponenti di vertice del sodalizio, quali ad esempio il Lo Piccolo Salvatore, Savica Giuseppe, Milano Nicolò, Ingarao Nicolò, Davì Salvatore, Rotolo Antonino.

L'accettazione delle predette prestazioni materiali finalizzate al perseguimento degli scopi della associazione prova la sussistenza del riconoscimento all'imputato –di fatto- di un ruolo all'interno del mandamento mafioso di Brancaccio.

Delineati i contorni della condotta di Adamo Andrea in ordine al profilo materiale del reato sulla base del materiale probatorio a disposizione e relativo ai rapporti dell'imputato con appartenenti al sodalizio mafioso denominato Cosa Nostra , il comportamento di costui integra senza dubbio i parametri indicati dall'art.416 bis c.p., anche dal punto di vista dell'elemento psicologico, essendo costui perfettamente consapevole della caratura criminale di personaggi come Lo Piccolo Salvatore di cui ha curato continuativamente la latitanza e avendo a disposizione al momento della cattura pericolose armi da fuoco riconducibili alla menzionata organizzazione criminale.

Quanto alla commisurazione della pena occorre fare riferimento solo al capo b) della rubrica, dovendosi assolvere l'Adamo dalla contestazione di cui al capo g) della rubrica perché il fatto non sussiste, come si vedrà nella specifica motivazione di quel punto della sentenza.

Ebbene, alla luce dei criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art 133 c.p., tenuto conto della notevole gravità del fatto contestato, della particolare vicinanza al boss Lo Piccolo Salvatore (come dimostrano le circostanze della cattura) e del pericoloso possesso di armi del sodalizio mafioso denotanti una spiccata pericolosità sociale, il Giudice ritiene di doverla determinare nella misura adeguata e proporzionata di anni dodici di reclusione, aumentata per la recidiva specifica sino ad anni diciotto.

Detta pena deve essere diminuita per la scelta del rito abbreviato sino ad anni dodici di reclusione.

Conseguono le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena come sopra inflitta.

In considerazione della pericolosità sociale accertata alla stregua della personalità, quale si desume dal ruolo assunto all'interno dell'associazione e, quindi, della modalità della sua partecipazione al sodalizio, oltre che dei suoi precedenti penali, e valutati i parametri tutti previsti dall'art 133 c.p., Adamo Andrea deve essere sottoposto, a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per una durata non inferiore ad anno uno.

CAPITOLO OTTAVO: IL MANDAMENTO DELLA NOCE

L'ipotesi accusatoria relativa al reato associativo, di cui all'art 416 bis c.p., coinvolge anche un'altra storica articolazione territoriale di Cosa Nostra panormita rappresentata dal mandamento della Noce che comprende le famiglie di Malaspina e Cruillas .

Tra gli imputati indicati come facenti parte di questa articolazione mafiosa vi sono Di Napoli Pietro, Nicoletti Giovanni, Alfano Salvatore e Picone Francesco.

Per il Di Napoli l'accusa è di partecipazione qualificata per avere svolto compiti di direzione sulle famiglia mafiose del mandamento della Noce. Per i restanti imputati, invece, l'ipotesi di cui in rubrica è quella di partecipazione semplice.

Prima di esaminare le singole posizioni processuali, pare opportuno evidenziare come all'epoca dei fatti il mandamento della Noce fosse di massima importanza per l'ala di Cosa Nostra che

faceva riferimento al Rotolo Antonino, tant'è che nel progetto di ristrutturazione dei mandamenti che aveva in mente il Lo Piccolo Salvatore, cristallizzato nel documento sequestrato al momento della sua cattura, non compare più il mandamento della Noce ma si indica Cruillas come articolazione territoriale su cui dovrebbero insistere le famiglie mafiose di Noce e Altarello di Baida.

Orbene, le risultanze processuali, in particolare le conversazioni intercettate, aventi come protagonisti in primo luogo Rotolo Antonino e Cinà Antonino, hanno permesso di individuare la consistenza del mandamento della Noce e quali siano i vertici delle famiglie mafiose che lo compongono.

Importanti elementi di prova scaturiscono dalla conversazione tra Rotolo e Cinà intercettata in data 7.7.2005 (cfr. all.to nr. 60), in cui i due discutono dell'attuale composizione dei mandamenti di Noce e Porta Nuova e dalla quale emerge che la famiglia mafiosa di Altarello di Baida parrebbe essere stata sottratta alla direzione gestionale del mandamento della Noce e, probabilmente, ricollocata in seno al limitrofo mandamento di Passo di Rigano.

Il dialogo tocca i temi della genesi del mandamento della Noce, il suo sviluppo nello scacchiere mafioso all'epoca della guida dittatoriale dei corleonesi ed i capi di quella articolazione territoriale a partire dall'inizio degli anni ottanta:

ROTOLO: Dice: “ah così stanno le cose?” Voleva informazioni... perciò da noi è stato uno dei primi mandamenti che è nato, mi sono spiegato?

CINÀ: (incomprensibile)

ROTOLO: Tant'è che la famiglia di **Porta Nuova** ...

CINÀ: È storia questa!

ROTOLO: ... che non esisteva, quando c'è stata la guerra (incomprensibile)

CINÀ: (incomprensibile)

ROTOLO: C'era, intanto, **Pippo CALÒ**, tutti questi... e allora si staccò un pezzo di “Noce”, un pezzo di “Palermo”...

CINÀ: Riconoscimento per...

ROTOLO: ...un pezzo di “Molara” eeee e gli si è fatta questa “famiglia”, difatti (incomprensibile)

CINÀ: **Porta Nuova era mandamento?**

ROTOLO: Nooo, **Porta Nuova** è “**Palermo**”, “**Porta Nuova**” e “**Borgo**”

CINÀ: (incomprensibile) scusa se sbaglio, è vicino a voi? (incomprensibile) con **Nicola**

ROTOLO: Sì, va bene, sono... siamo stati uniti...

CINÀ: (incomprensibile)

ROTOLO: ...si c'era **CALÒ**, **CALÒ**... lui è “**Porta Nuova**”, però, siccome fu capo mandamento, prima di **ANZELMO** e di (incomprensibile), ai tempi di **LA BARBERA**...

CINÀ: Certo

ROTOLO: ...c'era il mandamento di Palermo, poi da allora, sempre questo mandamento, gli si è dato a questo Pinuzzo CITARDA, ti ricordi? E poi qua c'era "ù zù Carmelo" perché allora alla Noce, era: Noce... prima di sistemare di nuovo tutte cose, era Noce, Malaspina e...

CINÀ: La Noce com'è combinata? La Noce è Noce e Malaspina...

ROTOLO: No, ora è Noce, Malaspina...

CINÀ: E Cruillas

ROTOLO: ...e Cruillas, unico mandamento questo (incomprensibile)

I soggetti citati nel corso del colloquio intercettato sono stati, in passato, protagonisti delle vicende criminali riconducibili a Cosa Nostra.

Tra questi spicca Calò Giuseppe, nato a Palermo il 30.09.1931, capo del mandamento di Porta Nuova, e componente della commissione provinciale fin dagli anni 70, in virtù del ruolo di capo del mandamento di Porta Nuova, creato da Riina Salvatore appositamente per il Calò, dal momento che quel territorio prima ricadeva nel mandamento di Palermo (ora Palermo Centro).

Poi si parla di Pinuzzu Citarda, da identificare in Citarda Giuseppe, nato a Palermo in data 1.03.1907, già capo mandamento di Malaspina e componente della commissione provinciale negli anni 70.

In ogni caso, a prescindere dai ricorsi storici, la conversazione captata consente di comprendere l'attuale composizione del mandamento della Noce, proprio sulla base di quanto afferma Rotolo Antonino, il quale chiarisce che le famiglie della Noce e di Malaspina – Cruillas costituiscono un unico mandamento.

Il mancato riferimento alla famiglia di Altarello non può assumere certamente il significato della sua soppressione, in quanto, come vedremo esistono elementi che ne confermano l'esistenza e la sua operatività e ne suggeriscono l'avvenuto accorpamento al mandamento di Boccadifalco.

Ciò premesso l'impianto accusatorio propone una serie di elementi ricavabili soprattutto dalle conversazioni intercettate da cui si desumono l'attuale ruolo del mandamento della Noce negli equilibri interni a Cosa Nostra e i soggetti protagonisti delle iniziative mafiose nell'ambito di quella articolazione territoriale.

Va, preliminarmente, chiarito che le indicazioni in proposito paiono ruotare attorno alla figura di Di Napoli Pietro, inteso Pierino, imputato nel presente processo per il reato di cui all'art.416 bis comma 2° c.p., per avere diretto, organizzato e gestito la famiglia mafiosa di Malaspina – Cruillas ed avere assunto la "reggenza" del mandamento mafioso della Noce.

Più precisamente, le risultanze processuali fanno emergere alcune indiscutibili circostanze, riassumibili nel modo seguente:

- a) il punto di riferimento di Rotolo e Cinà sul

territorio facente parte del mandamento della Noce era il Di Napoli;

- b) Di Napoli sovrintendeva alle attività estorsive poste in essere non solo nell'area controllata dalla famiglia di Malaspina - Cruillas ma pure in quella di competenza della famiglia della Noce, quest'ultima retta da Picone Francesco;
- c) . Di Napoli aveva un contatto diretto Rotolo e Cinà, e, prima del suo arresto e decesso, con Francesco Pastoia, capo mandamento di Belmonte Mezzagno;
- d) Di Napoli aveva ricevuto l'incarico di vendere alcuni magazzini di proprietà di Bernardo Provenzano;
- e) tra i collaboratori del Di Napoli nella gestione degli affari illeciti del mandamento della Noce, troviamo Nicoletti Giovanni, Caravello Luigi, Alfano Salvatore, Picone Franco, Rizzuto Eugenio, e prima che decedesse, Di Maria Francesco.

Quanto al ruolo di reggente del mandamento della Noce ricoperto dal Di Napoli Pietro, occorre fare riferimento innanzitutto a due intercettazioni relative a dialoghi tra soggetti diversi che tuttavia convergono sul dato in questione in maniera inequivocabile.

La prima conversazione è quella tra Rotolo e Cinà del 7.7.2005, avente ad oggetto le competenze territoriali delle famiglie limitrofe di Acquisanta e Palermo Centro (all.60); la seconda è tra Bonura Francesco, Mannino Calogero e Marcianò Vincenzo del 26.5.2005, avente ad oggetto la redistribuzione dei proventi della estorsione ai danni della società titolare dei magazzini Migliore a Palermo (cfr.all.18).

Ebbene, entrambe le conversazioni fanno emergere il ruolo di capo del mandamento del Di Napoli, il quale viene considerato un profondo conoscitore degli *interna corporis* di Cosa Nostra da Cinà e Rotolo ed è esplicitamente indicato come punto riferimento per le estorsioni che ricadono sul territorio della Noce, nel momento in cui si tratta di convogliare i proventi di quella attività sui vari territori.

Tuttavia la caratura criminale del Di Napoli all'interno di Cosa Nostra viene evidenziata in tutta la sua forza in due conversazioni che quest'ultimo tiene personalmente con il Rotolo Antonino, intercettate dalla polizia giudiziaria ed aventi ad oggetto argomenti strategici per l'organizzazione quali la rappresentanza all'esterno della associazione, i canali di comunicazione con Lo Piccolo Salvatore e la vendita di immobili di Provenzano Bernardo (conv.21.6.2005 cfr. all.15) o l'avvicendamento al vertice del mandamento di Passo di Rigano (conv.22.11.2005 cfr. all.67).

Trattare argomenti così delicati per gli assetti di Cosa Nostra con un boss del calibro di Rotolo attribuisce al Di Napoli un

ruolo di estrema importanza negli equilibri generali dell'organizzazione.

Per questo motivo il Di Napoli, come dimostra la conversazione del 21.6.2005, ha la possibilità di intrattenere corrispondenza con il latitante Salvatore Lo Piccolo e qualora avesse voluto non avrebbe avuto problemi ad incontrarlo.

Nel contempo, il Di Napoli viene individuato come la persona in grado di gestire la vendita di un immobile di proprietà di Bernardo Provenzano.

In effetti nel corso della conversazione, Di Napoli riferiva a Rotolo di avere venduto i due appartamenti per “duecentoventi milioni” e di avere consegnato una parte dei proventi della vendita, ventimilioni di lire, personalmente a “Ciccio” :

ROTOLO: *Questi venti, questi venti milioni che gli dovevi dare li hai mandati a Ciccio proprio?;*

DI NAPOLI: *Sì, glieli ho portati io, non glieli ho mandati!;*

ROTOLO: *Glieli hai dati tu?;*

DI NAPOLI: *Personalmente! Eravamo tuo figlioccio, io e il suo seguito con Nicola .*

Anche sulla scorta degli elementi esposti nella parte introduttiva della motivazione, la polizia giudiziaria ha identificato Ciccio in Pastoia Francesco, “Nicola” in Mandalà, il figlioccio di Rotolo in Nicchi Giovanni. Dunque, appare evidente che Di Napoli intrattiene rapporti personali con altri capi mandamento o, più

correttamente, con quei soggetti posti ai vertici di Cosa Nostra ed ai quali è attribuita la direzione, la gestione e il coordinamento dell'intera organizzazione mafiosa.

Emerge anche la possibilità del Di Napoli di avere una corrispondenza epistolare anche con Provenzano, tramite un canale alternativo a quello usato da Rotolo, circostanza che accredita ulteriormente l'ipotesi accusatoria secondo cui Di Napoli è al vertice del mandamento della Noce.

La vicenda della vendita di alcuni immobili appartenenti a Provenzano viene, peraltro, confermata e arricchita di particolari nella conversazione tra Cinà e Rotolo intercettata dalla polizia giudiziaria 2.09.2005, alle 10.31 (cfr. all.to nr. 66).

E' lo stesso Rotolo a leggere al Cinà un "pizzino" pervenutogli da Provenzano, il quale, tra l'altro, gli chiede di sovrintendere alla vendita di un magazzino di sua proprietà per la quale era stato incaricato "Pierino", ossia Pietro di Napoli (*ROTOLO: (...)*

perciò, ritornando al discorso, vuole sapere se io diciamo... se chissà ho difficoltà ehh, lui... "poi ti avevo chiesto un'altra cortesia..." come per dire, va stai venendo meno a tutte queste...

eh... quella di Pierino... "Pierino ha un magazzino che non è solo mio è mio e di altri..." già Pierino la risposta me l'ha data, che io l'ho mandato a prendere, io non gli ho scritto perché Pierino i soldi li ha consegnati a Ciccio; CINA':

(incomprensibile);ROTOLO: lo so perché io gli avevo detto: "Pierino tu ora..."; CINA': C'è il magazzino della Noce (tratto incomprensibile); ROTOLO: (incomprensibile) si è

venduto quello; CINA': Già si è venduto; ROTOLO: Sì, si è venduto; CINA': Lui mi ha detto a me, questo fatto, qualche sette anni fa; ROTOLO: Sì; CINA': A me mi hanno arrestato, lo volevano arrestare, lo volevano arrestare ed è finito il discorso; ROTOLO: Sì, si è venduto e quello gli ha dato i soldi a Ciccio, gli ha fatto avere anche altri soldi. Avantieri dice: "ma io glieli ho fatti avere!" E ci sono... quello Nicola, quello che è arrestato, insomma c'era gente...; CINA': (incomprensibile); ROTOLO: ...non è che poi quello dice fesserie, insomma Pierino, però io prima di scrivergli me lo voglio chiamare di nuovo perché è un discorso...; CINA': Antico; ROTOLO: ...e gli avevo detto: "fammi sapere, se ti ricordi, quando è stato, quanto gli hai mandato, se glieli hai mandati in una volta, in due volte, perché..." E questa è un'altra cosa, poi: "ti ringrazio..."

Come anticipato sopra, un ulteriore elemento di prova sintomatico del ruolo di vertice del mandamento mafioso della Noce assunto dal Di Napoli lo si ricava da una conversazione del 22.11.2005, nella quale quest'ultimo discute con il Rotolo dell'avvicendamento al vertice del mandamento mafioso di Passo di Rigano tra Enzo Marcianò ed il fratello Giovanni (cfr. all.to nr. 67).

Stante l'importanza ai fini della comprensione del contributo fornito dall'imputato Di Napoli ai programmi criminali di Cosa Nostra, pare opportuno riportare testualmente il passo della conversazione:

ROTOLO: Poi... ascoltami, per quanto riguarda il discorso della scuola, della cambiale io mi sono messo in contatto con suo fratello Giovanni perché come ti ho detto io, diciamo...

DI NAPOLI: Va bene

ROTOLO: ...lui è stato sostituito da...

DI NAPOLI: Da suo fratello

ROTOLO: ...da suo fratello perché era lui il titolare, hai capito? Quindi io con lui di questi discorsi non ne faccio più

DI NAPOLI: Al limite se sono discorsi che noi... lo puoi chiudere il discorso

ROTOLO: No, ascolta, non ha niente da chiudere! Io gli mando a dire a Giovanni: "Giovà vuoi chiedere a tuo fratello che c'è un discorso che lui ha avuto con Pierino gli dici... gli dico, e siccome Pierino era anche incaricato pure per conto di altri, lui gli ha parlato addirittura di cambiali, ora io, no Pierino, noi vogliamo sapere chi l'ha chiusa." Per quanto?

DI NAPOLI: Loro l'hanno chiusa, mi pare che l'ha chiusa per qualche sessanta milioni, però una lira non si è vista, ce l'hanno loro.

ROTOLO: Dico...

DI NAPOLI: Poi i disguidi... perché io ero in galera, non c'ero, non...

ROTOLO: Dico: "vogliamo sapere chi l'ha chiusa, se l'ha chiusa tuo fratello e siccome tuo fratello gli ha parlato pure di cambiali..."

DI NAPOLI: *Si*

ROTOLO: *...ma a quello non gli sono arrivati ne soldi, ne cambiali, ne niente! Ti puoi interessare e mi fai sapere? Perché giustamente quelli vogliono la conclusione..."*

DI NAPOLI: *Sapere*

ROTOLO: *No... "la conclusione di questa cosa."*

DI NAPOLI: *Vogliono sapere di che morte devono morire*

ROTOLO: *Esatto e questa è un'altra cosa che ti dovevo dire*

DI NAPOLI: *Gli ho detto pure quel discorso di là sopra del Cervello, quei due fabbricati, quelli che aveva in mano questo di Torretta insieme con il signor... con il fratello di Giovanni, non mi ricordo, con Enzo pure*

ROTOLO: *Eh*

DI NAPOLI: *La discussione chiusa di cento...*

ROTOLO: *Di Torretta quello, Lorenzino, non c'è andato Lorenzino?*

DI NAPOLI: *Vedi che io ti debbo dire una cosa, questo Lorenzino mi dice un amico mio di Carini, che io te l'ho sempre detto, Totò DI MAGGIO (incomprensibile) gli va raccontare tutte cose*

ROTOLO: *LO PICCOLO?*

DI NAPOLI: *(incomprensibile)*

ROTOLO: *Si, si, non ci interessa*

DI NAPOLI: *Io... mi fa dovere dirtelo...*

ROTOLO: *Si e noi...*

DI NAPOLI: *...perché io a questo neanche lo conosco*

ROTOLO: ...anzi che glielo vada a raccontare! **Questo è (incomprensibile) qua (incomprensibile), ora io incaricando a Giovanni, Giovanni se lo deve mandare a chiamare per i fatti suoi, ci manda qualcuno e gli deve dire: “tu sei stato incaricato per due fabbricati...**

DI NAPOLI: **Sissignore**

ROTOLO: ...i soldi...

DI NAPOLI: **Dove sono?**

ROTOLO: ...dove sono?” **Quanti erano duecento milioni?**

DI NAPOLI: **Gliel’hanno chiusa a mille e seicento... un milione e seicento ad appartamento...**

ROTOLO: **Esatto**

DI NAPOLI: ...per cinquantaquattro appartamenti e veniva cento... lui ha dato quattordicimila... quattordicimila...

ROTOLO: *Le cose sue le chiude bene, le cose degli altri... dobbiamo vedere se è questa la verità! Quando sono stati finiti questi fabbricati?*

DI NAPOLI: *No, ancora... sono quasi finiti*

ROTOLO: *Ma dimmi una cosa, scusa, tu... te lo ha detto lui che l’hanno chiusa così?*

DI NAPOLI: **No, me lo dice quello che dice che hanno incassato ottomila... otto milioni, questo, il NICOLETTI che mi dice... dice: “però quello, il proprietario, LUPO ha uscito quattordici milioni, ma io ne ho ricevuti otto.”**

ROTOLO: *Siccome noi al LUPO ci possiamo arrivare, te l’ho detto io*

DI NAPOLI: Eh! Gli si dice: “possiamo scartare tutti!”

ROTOLO: No, io voglio fare una cosa, intanto così questi si mettono in allarme, **mando a dire a Giovanni: “senti vuoi mandarti a chiamare questo Lorenzino e gli dici che siccome si è messo in mezzo per chiudere una cosa di Cruillas, gli dici, e l’hanno chiusa, ti vuoi fare dire come l’hanno chiusa, per quanto l’hanno chiusa e quanto ha incassato e a chi li ha dato, perché, gli dici, a Cruillas, gli dico io, non è arrivato niente?”**

DI NAPOLI: **Otto milioni**

ROTOLO: **Ah, otto milioni**

DI NAPOLI: Già hanno incassato otto milioni. Questo discorso, però fagli notare, a cose giuste, che ha qualche tre anni, io non neanche c’ero vè, io non c’ero, perciò...

ROTOLO: Anzi che fa, vuoi che io parlo con LUPO prima?

DI NAPOLI: Io direi di sì e scartiamo a tutti, perché...

ROTOLO: Perché LUPO ci dice il Vangelo e la messa!

DI NAPOLI: Perché io quando...

ROTOLO: “È venuto il tizio, è venuto il tizio...”

DI NAPOLI: ...quando io sono uscito mi sono messo a guardare, giustamente, ed ho trovato questa situazione.

ROTOLO: **Facciamo una cosa, io gli mando a dire per ora solo il fatto della scuola, questo di Lorenzino lo tengo sospeso, mando a chiedere a LUPO**

DI NAPOLI: Esatto

ROTOLO: **Dove sono questi fabbricati, in che via sono?**

DI NAPOLI: *Al Cervello*

ROTOLO: *Al Cervello*

DI NAPOLI: *Al Cervello*

ROTOLO: *Non si può sbagliare, va bene. Un'altra cosa, mi hai mandato a dire che l'appartamento del professore è chiuso per tre e cinquanta."*

Lo spunto per trattare dell'avvicendamento ai vertici del mandamento di Passo di Rigano è dato dalla ricognizione sull'andamento di due manovre estorsive sul territorio di competenza del Di Napoli: una effettuata ai danni del costruttore di una scuola ubicata nel quartiere Malaspina; l'altra ai danni di un costruttore che stava realizzando cinquantaquattro appartamenti per civile abitazione nel quartiere Cruillas.

Entrambe le vicende saranno oggetto di specifico esame con riguardo ai reati-fine della associazione mafiosa in questione.

Tuttavia va sottolineato che dalle battute salienti della conversazione si evince che Di Napoli aveva avuto precedenti contatti con Enzo Marcianò, quando questi rivestiva ancora la carica di reggente del mandamento, per risolvere il problema connesso alla scuola.

Mentre con riguardo all'estorsione ai danni del costruttore che stava realizzando l'immobile nei pressi dell'ospedale Cervello, se ne era interessata la famiglia di Torretta, nella persona di Lorenzino, identificato in Di Maggio Lorenzo. Questi aveva concordato con il proprietario dell'immobile il prezzo

dell'estorsione, un milione e seicentomila lire ad appartamento. Tuttavia, fino ad allora, erano pervenuti alla famiglia di Cruillas soltanto otto milioni di lire, consegnati a Giovanni Nicoletti, coimputato nel presente procedimento.

Dal tenore della conversazione si comprende che la trattativa con la parte offesa era iniziata quando il Di Napoli era ancora detenuto e la gestione della famiglia di Cruillas era stata assunta da Nicoletti Giovanni.

Infine, ad ulteriore dimostrazione del ruolo apicale del Di Napoli nel mandamento della Noce, si pone il contenuto della conversazione tra Cinà e Rotolo intercettata in data 13.10.2005 dalla polizia giudiziaria ed avente ad oggetto i soggetti orbitanti nelle famiglie mafiose del mandamento e vicine a Di Napoli, nonché i dissapori intercorsi con Spina Raffaele, inteso "U nannu" (deceduto nel gennaio 2006) (*cfr. all.to nr. 14*).

Ebbene quei dissapori erano dipesi dalla gestione dei proventi di una rapina alle Poste Centrali di Palermo, consumata il 21.10.1995, che aveva fruttato a Cosa Nostra circa 27 miliardi di lire (sulla vicenda *cfr.* sentenza emessa nel proc. n. 5278/95 R.G.N.R.); gestione dei proventi che era stata affidata al Di Napoli, dimostrando ancora una volta i compiti di responsabilità e potere svolti da quest'ultimo nel sodalizio mafioso.

1. DI NAPOLI PIETRO

Alla stregua delle illustrate risultanze processuali deve affermarsi la penale responsabilità del Di Napoli Pietro, inteso Pierino, per il reato di partecipazione all'associazione criminale denominata Cosa Nostra, a partire dal 13 dicembre 1997, data della sentenza di primo grado con la quale è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art.416 bis c.p.

Le prove a carico di Di Napoli Pietro, in particolare le conversazioni intercettate, consentono di sostenere che l'imputato ha diretto e organizzato le famiglie mafiose del mandamento della Noce, tra l'altro coordinando le attività estorsive nei confronti delle imprese operanti nella zona e per avere mantenuto, attraverso il continuo scambio di messaggi e attraverso riunioni ed incontri, un costante collegamento tra gli associati in libertà delle famiglie di Passo di Rigano, Belmonte Mezzano, Porta Nuova, Pagliarelli nonché per avere contribuito a coprire la latitanza di Provenzano, ricercato dalla autorità giudiziaria e dalle forze di polizia dal 1963 e catturato solo nell'aprile del 2006 .

Le conversazioni intercettate relative all'assetto del mandamento della Noce, alle estorsioni a danno di costruttori operanti nel territorio di Cruillas, alle alleanze nello scontro strisciante tra Rotolo e Lo Piccolo Salvatore, alla vendita degli immobili di Provenzano, alla spartizione dei proventi relativi alla rapina miliardaria alle Poste Centrali di Palermo del 1995, ai rapporti stretti e strategici con Rotolo Antonino depongono univocamente per un ruolo dirigenziale dell'imputato nell'ambito del sodalizio mafioso in considerazione dell'autonomia nelle decisioni e del

riconoscimento, anche da parte di personaggi di assoluto vertice all'interno della organizzazione (come dimostrano i dialoghi tra Cinà e Rotolo), di un ruolo apicale esercitato non solo formalmente ma anche dal punto di vista sostanziale.

Dunque, alla stregua delle risultanze processuali sopra illustrate ed alla luce delle considerazioni in diritto svolte nelle pagine introduttive, può affermarsi che l'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra ha accettato in via continuativa le “prestazioni diffuse” offerte dal Di Napoli .

Soprattutto le intercettazioni illustrate rivelano che Di Napoli ha partecipato, in posizione apicale, alla progettazione e alla esecuzione di attività illecite di Cosa Nostra nella zona di riferimento.

L'inequivocabile intraneità nell'organigramma mafioso è, quindi, emersa non solo dalla qualifica di “uomo d'onore” quanto piuttosto da una serie di condotte convergenti e sintomatiche (*facta concludentia*) del vincolo associativo tipico di coloro i quali sono legati a Cosa Nostra, desumibili anche dalla fitta trama di rapporti con esponenti di vertice del sodalizio, quali ad esempio il Lo Piccolo Salvatore, Rotolo Antonino, Provenzano Bernardo.

L'accettazione delle predette prestazioni materiali finalizzate al perseguimento degli scopi della associazione è sintomatica del riconoscimento all'imputato –di fatto- di un

ruolo dirigenziale all'interno del mandamento mafioso della Noce.

Delineati i contorni della condotta di Di Napoli Pietro in ordine al profilo materiale del reato sulla base del materiale probatorio a disposizione e relativo ai rapporti dell'imputato con appartenenti al sodalizio mafioso denominato Cosa Nostra , il comportamento di costui integra senza dubbio i parametri indicati dall'art.416 bis c.p., anche dal punto di vista dell'elemento psicologico in considerazione della gravità delle condotte consumate e della caratura criminale dei suoi complici, alcuni dei quali latitanti da decenni.

Inoltre va ribadita per i motivi sopra illustrati la sussistenza della circostanza di cui al comma 2 dell'art 416 bis c.p., avendo il Di Napoli, in concreto, sulla base delle conversazioni intercettate, posto in essere atti di coordinamento e direzione del mandamento della Noce.

Quanto alla commisurazione della pena, da stabilire in base ai criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art 133 c.p., tenuto conto della notevole gravità del fatto contestato e del ruolo dirigenziale svolto, per un consistente lasso di tempo dal predetto imputato in seno al sodalizio mafioso, denotante una spiccata pericolosità sociale, il Giudice ritiene di doverla determinare nella misura adeguata e proporzionata di anni dieci di reclusione, aumentata per la recidiva specifica sino ad anni quindici.

A ciò si aggiunga la pena per il reato di estorsione aggravata di cui al capo d), in relazione al quale la responsabilità del Di Napoli è dimostrata nei termini di cui si dirà nell'apposito paragrafo.

Ebbene, ritenuto l'aumento per la continuazione con il reato di cui al capo d), la pena finale è determinata in anni ventidue e mesi sei di reclusione ed euro 1.500,00 di multa.

Detta pena deve essere diminuita per la scelta del rito abbreviato sino ad anni quindici di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.

Conseguono le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena come sopra inflitta.

In considerazione della pericolosità sociale accertata alla stregua della personalità, quale si desume dal ruolo assunto all'interno dell'associazione e, quindi, della modalità della sua partecipazione al sodalizio, oltre che dei suoi precedenti penali, e valutati i parametri tutti previsti dall'art 133 c.p., Di Napoli Pietro deve essere sottoposto, a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per una durata non inferiore ad anno uno.

2. I componenti della famiglia di Malaspina-Cruillas. la posizione processuale di Alfano Salvatore.

Sempre nell'ambito del mandamento della Noce, le risultanze processuali hanno fatto luce sui componenti della famiglia mafiosa di Malaspina-Cruillas.

In particolare l'accusa ha formulato la contestazione di partecipazione in associazione mafiosa agli imputati Alfano

Salvatore e Nicoletti Giovanni proprio per la loro intraneità alla famiglia suddetta.

Sul punto, occorre muovere da una conversazione tra Rotolo, Sansone Gaetano e Bonura Francesco, intercettata in data 7.9.2005, avente ad oggetto la mappatura delle famiglie del mandamento della Noce, i vari responsabili, i soggetti più attivi in tali ambiti, tra cui oltre al Di Napoli, anche Alfano Salvatore e Nicoletti Giovanni.

Quanto ai contenuti appare opportuno riportarne i passi più significativi per la loro portata auto-evidente (*cfr. all.to nr. 33*):

ROTOLO: Va bè, suo nipote lì è quello...

BONURA: Va bene... (incomprensibile)

ROTOLO: E ... perciò ora vado per sentire, (incomprensibile), (incomprensibile) è molto malato...

BONURA: Lo sai...

ROTOLO: Morto! Gli hanno tolto un male, cose, lo hanno operato, ora è con le cose... cioè morto...

BONURA: Va bè, (incomprensibile) ha avuto il tumore!

ROTOLO: Sì, dico ma, è morto!

SANSONE: È grave!

ROTOLO: È morto!

BONURA: È arrivato!

ROTOLO: Sta coricato...

BONURA: In fase terminale!

ROTOLO: Insomma, il nipote va a bussare perché loro diciamo, forse ancora non gli hanno comunicato niente, ne a lui ne a

quello Franco, e ... forse ancora non li hanno chiamati, diciamo, della nuova sistemazione!!

BONURA: *E quello è passato a Cruillas... cioè nel suo posto naturale, il DI NAPOLI?*

ROTOLO: *Si!*

BONURA: *Quindi ora è a Cruillas!*

ROTOLO: *Pierino si muove per Cruillas insieme col vecchio (incomprensibile), Ciccio CITARDA...*

BONURA: *No! Ciccio Citarda ... Ciccio Citarda...*

ROTOLO: *E...*

BONURA: *Il fratello ... il cugino della buonanima del vecchio!*

ROTOLO: *Si, si, si!!*

BONURA: *DI MARIA!*

ROTOLO: *DI MARIA! Ciccio DI MARIA, Ciccio DI MARIA e un altro pure e...*

BONURA: *E Giannuzzu può essere? Giannuzzu NICOLETTI?*

ROTOLO: *C'è lì il NICOLETTI nel mezzo...*

BONURA: *Lui è un bravo ragazzo questo! Vero però!*

ROTOLO: *Si, c'è un altro picciottello che ce l'aveva vicino quello e gli si è tolto, insomma comunque ...si è sistemata la cosa lì! E ... (incomprensibile) hanno fatto a ...*

BONURA: *(incomprensibile)*

ROTOLO: *...ALFANO!*

BONURA: *Quello che ...*

ROTOLO: *Il nipote dello zio Mimiddu!*

BONURA: *No, non li conosco!*

ROTOLO: *Comunque, questo è un picciotto in gamba! Che se la fida (incomprensibile), forse lo hanno fatto a Cruillas, (incomprensibile) il CARAVELLO!! C'è...*

BONURA: *Ah, Luigi!*

ROTOLO: *... gli da una mano (incomprensibile)*

BONURA: *E appunto! Noi con lui abbiamo parlato, avantieri ci siamo visti!*

ROTOLO: *Si, si, no, no, con lui! Perciò si vede ... allora il nipote va cercando soldi, il figlio di Natale, il Calogero!*

BONURA: *Si! Il cognato di Paolino!*

ROTOLO: *Il cognato di Paolino, Paolino dice che non discute più!*

BONURA: *Si mischinu!*

ROTOLO: *E allora ... e lo mandano da suo zio, (incomprensibile) a suo zio, perché Raffaele con tutto che è dentro, cose, ancora incassa! Hai capito? Incassa!*

BONURA: *Ha a suo figlio...*

ROTOLO: *E allora... (incomprensibile) non c'è più lui, lui li deve dare, poi se gliene devono dare gliene danno, e allora ... perciò dice "io soldi non ne ho, assolutamente!"*

BONURA: *(incomprensibile) fatto è di là?*

ROTOLO: *Si, dice che è fatto questo (incomprensibile) io non lo conosco!*

BONURA: *No, io lo conosco perché ...*

ROTOLO: *No, lo conosco, ma non lo conosco come ...*

BONURA: *E neanche io!*

ROTOLO: *E allora ...*

SANSONE: *Chi è questo (incomprensibile) fatto?*

BONURA: *Il figlio di Natale!*

ROTOLO: *Il figlio di Natale!*

BONURA: *Il cognato di Paolino!*

SANSONE: *Questo che ha la carnezzeria qua...*

ROTOLO: *Sì, che è di Natale, prima questo non (incomprensibile)*

SANSONE: *A me non me lo hanno presentato!*

ROTOLO: *A me neanche!*

BONURA: *Neanche a me!*

SANSONE: *(incomprensibile) diciamo*

ROTOLO: *Sì, sì, a me neanche! So che ...*

SANSONE: *Ma Paolino ancora... dice che era malato?*

BONURA: *Ed è malato!*

ROTOLO: *Sì, non capisce più niente! Perciò...*

BONURA: *Ha un figlio mezzo cretino Paolino!*

ROTOLO: *Quello lungo? Sì...*

BONURA: *Peccato, perché io a Paolino gli avrei dato la vita!!*

ROTOLO: *No, è a ...*

BONURA: *Io l'ho fatto diplomare a suo figlio, io l'ho visto che avantieri gli ho parlato cinque minuti ...*

ROTOLO: *No, ma già questo è tutto...*

BONURA: Locco!

Quindi nella conversazione del 7 settembre 2005, Rotolo, Bonura e Sansone effettuano una ricognizione sulle forze in campo nel mandamento della Noce, prendendo atto della nuova “*nuova sistemazione*” derivante anche dal venir meno dei contributi di alcuni soggetti anziani, quali il Di Maria Francesco (classe 1923), vicino al Di Napoli finchè era in vita (deceduto il 10.5.2005), e commentando i nuovi inserimenti nelle famiglie mafiose.

Preso atto, con riguardo al settembre del 2005, della esistenza della famiglia mafiosa di Malaspina-Cruillas e delle sue dinamiche interne, quanto alle posizioni personali spicca il ruolo dell'imputato Alfano Salvatore, che gode di particolare considerazione nella “galassia mafiosa” riconducibile a Rotolo Antonino.

Va evidenziato che nel corso della conversazione suddetta, con riferimento al Alfano Salvatore è lo stesso Rotolo ad indicarne la probabile avvenuta “*combinazione*” nella famiglia mafiosa di Malaspina – Cruillas (*Comunque, questo è un picciotto in gamba! Che se la fida, forse lo hanno fatto a Cruillas*).

Ed in ogni caso, un elemento da cui dedurre l'intraneità all'organizzazione mafiosa dell'Alfano lo si ricava da una conversazione tra Nicchi e Rotolo, intercettata in data 21.10.2005 (all.to n.8), nella quale il nominativo di Alfano è nella “rosa” di coloro i quali possono diventare soggetti di fiducia e riferimento da porre alla guida dei giovani responsabili delle famiglie mafiose di

Borgo Vecchio, Porta Nuova e Palermo (NICCHI: *Si! Parri, di tutte queste cose non lasciamo niente!? Dico, di qualsiasi cosa... dico, sempre a (incomprensibile), qualcuno di noi ci deve stare sempre di sopra a queste cose, perché basta che li perdiamo non li riprendiamo più a tutti questi picciotti. Tipo, uno che se la fida bene a filarseli a tutti questi è Totò, perché ha le maniere.;* ROTOLO: *Totò chi?;* NICCHI: *Totò ALFANO!;* ROTOLO: *Ah!;* NICCHI: *Perché Piero TUMMINIA è bravo, però a tipo che se non ha (incomprensibile) il tipo che cerca di acchiapparli a tutti per la testa. Invece Totò in queste cose è entrato bene nel circolo, è sicuro... è uno... è uno che si sa girare, lui e Nunzio. E tutto per i fatti suoi Nu... però è uno che si sa girare, si infì... ROTOLO: Dimmi una cosa, ma Nunzio?).*

In tale prospettiva deve leggersi un incontro tra Rotolo e Alfano risalente al 1^a giugno del 2005, a cui è presente anche Nicchi Giovanni, che ha come argomento di discussione la gestione delle attività illecite sul territorio della famiglia mafiosa di Malaspina –Cruillas (cfr. all.to nr. 68), come si può desumere dalla testuale trascrizione:

ALFANO: (...) Sta aprendo COLLICA... uno ex MANILA...

ROTOLO: Si, il MANILA, questo... il MANILA

NICCHI: Ah, allora questo di qua è (incomprensibile)

ALFANO: Si

ROTOLO: Sono questi del MANILA, in sostanza (incomprensibile) DI MARCO...

ALFANO: Il bar MANILA è di Cesare DI MARCO quello che aveva il bar ESEDRA alla circonvallazione

ROTOLO: E chi è questo DI MARCO, parente di quello (incomprensibile)?

ALFANO: No, no, no, non c'entra niente

ROTOLO: E allora, in sostanza, se fai un appuntamento per questa cosa... ho saputo che... ma lui sicuramente si starà facendo strada per conto suo, poi se viene ci interessiamo. Questo gli ha fatto la fornitura e questo gli deve dare centosettantamila euro, che sono tutti macchinari, manodopera (incomprensibile)... perciò e dice che...

ALFANO: Gli deve dare questo COLLICA?

ROTOLO: ...questo del MANILA...

ALFANO: Che poi se n'è andato ora, hanno aperto proprio ora, forse ancora ci lavora...

.....

ROTOLO: Sì, questo, questo, l'unico MANILA questo è

NICCHI: Che era MANILA ed ora se lo è preso COLLICA

ALFANO: Ed ora se lo è preso COLLICA

ROTOLO: Questo, ci siamo capiti, questo! Questo si chiama... ora te lo dico

ALFANO: Lì siamo a Malaspina. (Incomprensibile), ma paga a Malaspina

ROTOLO: Quando parlo con te, che c'è bisogno di... (ride)

ALFANO: *(ride) "Uh... Uh..." (imita una terza persona n.d.t.)
mi ha detto, dice: "quello che ha il deposito (incomprensibile)"*

ROTOLO: ***Si, si, allora perché sto parlando con te! O di lì o di
lì...***

ALFANO: *È lo stesso*

ROTOLO: ***Bravo! Eh... ora ti do il nominativo... diciamo,
l'interesse è... non dico che glieli da tutti insieme, ma almeno si
mettono...***

ALFANO: *Minchia, forse, per caso ci sono stati
(incomprensibile) di lavori, (incomprensibile) chi glieli ha fatti?*

NICCHI: *Uh!*

ALFANO: *Questo hanno parlato pure con noi, quello...
COSTANTINO (incomprensibile)*

NICCHI: *Ah!*

ALFANO: *Quello è messo che telefona*

NICCHI: *E nemmeno gli ha voluto dare soldi a questo! A questo
ogni volta che (incomprensibile) perché è arredamento lui, però
non è fornitore di frigoriferi, lui fa l'arredamento di mobili*

ROTOLO: *A quello gli hanno fatto, forse gli hanno dato cucina,
frigoriferi, forni a gas, tutte cose*

NICCHI: *E questo è pure arredamento. Comunque, a lei
interessa...*

ROTOLO: *Non è... a dire: "glieli posso dare in una, due
volte"...*

NICCHI: *Me lo da il numero di telefono perché mi hanno grattato il telefonino*

ROTOLO: *... va bene, uno lo capisce...*

NICCHI: *...se lo sono fottuto con tutta la scheda*

ROTOLO: *(incomprensibile)*

NICCHI: *(incomprensibile)*

ROTOLO: *Quello suo lo hai?*

NICCHI: *Sì, me lo ha dato lei l'altro ieri*

ROTOLO: *Eh!*

NICCHI: *E però mi aveva dato di Paolo, quello della figlia ed io (incomprensibile)*

ROTOLO: *Telefonagli, perché ti dico questo...*

NICCHI: *non mi risponde...*

Omissis

Entra Rosario PARISI e parlano di un appuntamento che questi aveva con NICCHI

ALFANO: *(tratto incomprensibile) Quello mi ha detto così, però io giustamente (incomprensibile)*

ROTOLO: *L'importante è... lui ti ha detto questa cosa... **una gentilezza, tu la devi seguire personalmente...***

ALFANO: ***Sì***

ROTOLO: *...a costo che te li fai dare tu, lui gli fa le ricevute, gli dai l'appuntamento, quando glielo devi dare?*

NICCHI: Me lo dia, perché mi risponde sempre la madre e non mi ha fatto chiamare da nessuno

ROTOLO: Che c'entra, io ti ho dato il telefonino suo!

NICCHI: E non mi ha risposto, è da ieri che lo chiamo, perché gli dovevo lasciare un'altra cosa

ROTOLO: Ma quante volte gli telefoni, una volta in un giorno?

NICCHI: Sì!

ROTOLO: Una volta!

ALFANO: Va bene, dico... me lo faccio presentare perché io... nella zona non è che c'è (incomprensibile) gliel'ho (incomprensibile), perciò...

ROTOLO: Te lo fai presentare, io ti faccio portare a questo picciotto, ripeto, che poi è gente lavoratrice che può... sono dei tecnici eccezionali! Io, ripeto, ce l'ho solo per lavoro, se c'è...

ALFANO: E poi si mettono a disposizione, sono seri è giusto?

ROTOLO: Sono seri, per il lavoro sono (incomprensibile)

O M I S S I S

ROTOLO continua a parlare di queste persone che lui conosce da trentacinque anni e che sul lavoro sono seri.

I passi salienti del dialogo attestano che Rotolo affida ad Alfano una delicata iniziativa di recupero di un credito che un soggetto, in quel momento non identificato, vantava nei confronti del titolare del Bar “Manila”.

Sul punto specifico la polizia giudiziaria ha raccolto dei significativi riscontri in ordine alla titolarità e alla ubicazione del

bar a cui si fa riferimento nella conversazione, accertando che la società “Snack bar pasticceria gelateria MANILA” di Calò Pietro Maria e AVERNA s.n.c. con sede in via Galileo Galilei nr.115, angolo via Principe di Paternò, in data 2.10.2000 cedeva l’attività commerciale a Tomasino Kenzia, (di Salvatore e Di Marco Vincenza) nata a Palermo il 25.09.1979, amministratore e legale rappresentante della “D. & D. s.n.c. con sede a Palermo in via Leonardo da Vinci nr.243 (cfr. all.ti nr. 69 e 70) .

Dalle indicazioni raccolte dagli organi investigativi appare corretta l’indicazione che Alfano rassegna al Rotolo secondo cui l’ubicazione dell’esercizio commerciale ricade nel territorio della famiglia mafiosa di Malaspina, alla quale, a suo dire, pagherebbe il pizzo (*ALFANO: Lì siamo a Malaspina. (Incomprensibile), ma paga a Malaspina; ROTOLO: Quando parlo con te, che c’è bisogno di... (ride); ALFANO: (ride) “Uh... Uh...” (imita una terza persona n.d.t.) mi ha detto, dice: “quello che ha il deposito ”*

ROTOLO: Sì, sì, allora perché sto parlando con te! O di lì o di lì...).

In alcuni specifici passaggi della conversazione, quindi, l’Alfano si rivela un profondo conoscitore degli assetti delle famiglie mafiose palermitane, in particolare di quella di Malaspina – Cruillas, circostanza che viene sottolineata dallo stesso Rotolo (*“Sì, sì, allora perché sto parlando con te! O di lì o di lì...”*).

Appurata la grande dimestichezza dell'Alfano sulle questioni che coinvolgono operazioni mafiose sul territorio di Malaspina-Cruillas e la interlocuzione diretta su questi temi con un boss del calibro di Rotolo Antonino, il grado di compenetrazione dell'imputato Alfano nelle dinamiche di Cosa Nostra lo si evince anche da un successivo tratto della conversazione del 1^a giugno 2005, in cui viene affrontata una complessa vicenda che ha visto le famiglie mafiose della Noce e di Passo di Rigano entrare in contrasto per la gestione di alcuni lavori stradali in via Evangelista Di Blasi, che costituisce il limite territoriale tra le due famiglie.

In ordine a tale profilo, le considerazioni testualmente rassegnate dai protagonisti sono le seguenti:

ALFANO: Gli devo dire una cosa di Franco

*ROTOLO: **Franco chi?***

*ALFANO: **PICONE***

ROTOLO: (incomprensibile)

*ALFANO: Ultimamente, circa un mese fa, ha fatto un appuntamento con **Calogero e Giovanni SIRCHIA** per quando riguarda il lavoro di via Evangelista DI BLASI, lui ci andò e si è impostato, diciamo, un poco male, però questo un poco male ha una giustificazione! Perché non fu che è pazzo, perché... è per chiarirla la discussione, perché gli ha detto **Giovanni**: “fino a qua è tuo!” Dice: “non mi interessa... senti, una volta che tu lo stai facendo, continua, però è giusto che mi fai il regalo!” Gli ha detto Franco! “eh, dice, quanto vi devo dare, quanto dite di pagare?” “mi devi dare, dice, **venticinque milioni...**” in lire, dice: “è giusto*

che mi dai venticinque milioni?” In lire! Quindi sono dodicimila... “e lavori!” Dice: “no, venticinque milioni, dice, non ce la spunto, dice, io ve lo lascio il lavoro!”

ROTOLO: Che cazzo di comportamento è?

*ALFANO: “Quindi, lo stai lasciando tu il lavoro? Dice, va bene e io me lo prendo!” Ha chiamato a **Eugenio RIZZUTO**, gli ha detto: “fatti i conti, dice, ti porta i tabulati quello che è, e fai il lavoro tu.” Gli fa a lui e non ha portato niente, perché non ha portato niente? Perché si sapeva! E se n’è andato da **Pinuzzu SANSONE...***

ROTOLO: Eh!

*ALFANO: ...e **Pino** ha chiamato, dopo, a me “... ma che è così si discute con gli amici, che cos’è questo discorso con Franco?” “Giusto è, perché se noi parliamo con le persone giuste, è giusto che dobbiamo fare questo!” (incomprensibile) Questo discorso prima... precedentemente me ne parlò **MARCIANÒ**, me lo aveva detto lui di questo lavoro, dice: “qua stanno aprendo un lavoro, ora tu vieni che lo prendiamo uno, due e tre, che forse, dice, nemmeno ce la spuntiamo!” (incomprensibile) “poi, dice (incomprensibile), poi dipende sempre da noi (incomprensibile), anche il prezzo stesso che io a quello gli ha fatto schittu (basso n.d.t.), per lo meno facciamo lavorare la pala nostra, pure che dice: non ci guadagniamo, per lo meno lavora questo (incomprensibile)... dice: “poi vediamo, ti faccio sapere qualche cosa e...” comunque, erano rimasti quasi in aria questi discorsi, eventualmente: o a quello gli avrebbe fatto un regalino... ma non è*

che lui lo ha espresso, lui non lo ha espresso! Me lo ha fatto capire...

ROTOLO: Il MARCIANÒ?

*ALFANO: ...oppure, dice, per dire... Quando c'è stato l'appuntamento con **Lillo, Franco** gli ha detto pure lui: "vedi che questo discorso... vedi che MARCIANÒ ha sbagliato!" Quindi non è stata una cosa voluta da altre persone, era solo per questo riferimento di qua! Perché il discorso che (incomprensibile)*

Dal tenore della conversazione si evince che i contrasti erano sorti a causa della presa di posizione di Franco Picone, reggente della famiglia mafiosa della Noce (per il quale cfr. sentenza emessa nel proc. n. 947/95 r. mod. 21 d.d.a., già citata), che aveva chiesto a Marcianò Enzo, legato all'impresa che doveva realizzare i lavori, venticinque milioni di lire come "pizzo" per le opere relative al tratto di strada che insisteva sul territorio della Noce.

Tale presa di posizione del Picone aveva infastidito Enzo Marcianò, il quale, ritenendo esosa la richiesta, aveva preferito rinunciare al lavoro.

Per quei motivi Rotolo e Alfano affrontavano l'argomento al fine di trovare un punto di mediazione per risolvere la questione nell'ambito delle dinamiche di Cosa Nostra.

Alla stregua delle illustrate risultanze processuali deve affermarsi la penale responsabilità dell'Alfano Salvatore, per il reato di partecipazione all'associazione criminale denominata Cosa Nostra.

Le prove a carico dell'Alfano, in particolare le conversazioni intercettate, consentono di sostenere che l'imputato ha fatto parte della famiglia mafiosa di Malaspina-Cruillas, tra l'altro gestendo attività estorsive nei confronti delle imprese operanti nella zona e per avere mantenuto, attraverso il continuo scambio di messaggi e attraverso riunioni ed incontri, un costante collegamento tra gli associati delle famiglie di Passo di Rigano e Pagliarelli, e in particolare con il boss Rotolo Antonino ed il suo uomo di fiducia Nicchi Giovanni.

Le conversazioni intercettate relative all'assetto del mandamento della Noce, alle estorsioni a danno di imprenditori e commercianti operanti nel territorio di Cruillas e alle strategie di dominio di Rotolo Antonino depongono univocamente per un importante ruolo operativo dell'imputato nell'ambito del sodalizio mafioso, soprattutto con riguardo al settore delle estorsioni, come dimostrano le vicende del bar Manila e della costruzione dei lavori in territorio di confine tra i mandamenti della Noce e Passo di Rigano.

Dunque, alla stregua delle risultanze processuali sopra illustrate ed alla luce delle considerazioni in diritto svolte nelle pagine introduttive, può affermarsi che l'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra ha accettato in via continuativa le "prestazioni diffuse" offerte dall'Alfano .

Soprattutto le intercettazioni illustrate rivelano che Alfano ha partecipato con ruoli operativi alla progettazione

e alla esecuzione di attività illecite di Cosa Nostra nella zona di riferimento.

L'inequivocabile intraneità nell'organigramma mafioso è, quindi, emersa non solo dalla qualifica di "uomo d'onore", che si evince dalla conversazione del 7.9.2005 tra Rotolo, Bonura e Sansone Gaetano, quanto piuttosto da una serie di condotte convergenti e sintomatiche (*facta concludentia*) del vincolo associativo tipico di coloro i quali sono legati a Cosa Nostra, desumibili anche dalla fitta trama di rapporti con esponenti di vertice del sodalizio, quali Rotolo Antonino e Nicchi Giovanni che, ad un certo punto, proprio per la sua affidabilità, intendevano metterlo a capo di una delle famiglie mafiose del mandamento di Porta Nuova.

Delineati i contorni della condotta dell'Alfano Salvatore in ordine al profilo materiale del reato sulla base del materiale probatorio a disposizione e relativo ai rapporti dell'imputato con appartenenti al sodalizio mafioso denominato Cosa Nostra, il comportamento di costui integra senza dubbio i parametri indicati dall'art.416 bis c.p., anche dal punto di vista dell'elemento psicologico in considerazione della natura delle condotte consumate e della caratura criminale dei suoi complici.

Quanto alla commisurazione della pena, da stabilire in base ai criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art 133 c.p., tenuto conto della notevole gravità del fatto contestato e del ruolo dirigenziale svolto, per un consistente lasso di tempo dal predetto imputato in seno al

sodalizio mafioso, denotante una spiccata pericolosità sociale, il Giudice ritiene di doverla determinare nella misura adeguata e proporzionata di anni quindici di reclusione, diminuita per la scelta del rito abbreviato sino ad anni dieci di reclusione.

Conseguono le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena come sopra inflitta.

In considerazione della pericolosità sociale accertata alla stregua della personalità, quale si desume dal ruolo assunto all'interno dell'associazione e, quindi, della modalità della sua partecipazione al sodalizio, oltre che dei suoi precedenti penali, e valutati i parametri tutti previsti dall'art 133 c.p., Alfano Salvatore deve essere sottoposto, a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per una durata non inferiore ad anno uno.

3. Nicoletti Giovanni

Dalla conversazione già illustrata del 7.9.2005 tra Bonura Francesco, Rotolo Antonino e Sansone Gaetano (all.to 33), si evince che tra i soggetti inquadrati nella famiglia mafiosa di Malaspina Cruillas, vi era anche Nicoletti Giovanni, già giudicato e condannato in via definitiva per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p..

In altra conversazione del 22.11.2005, tra Rotolo e Di Napoli Pietro (all.to 67), è emerso che Nicoletti, in assenza del Di Napoli in quanto detenuto, si era occupato, attraverso la mediazione della famiglia mafiosa di Torretta, di determinare il

prezzo dell'estorsione relativa ai 54 appartamenti realizzati sul territorio di Cruillas.

Da tali indicazioni può ricavarsi che in seno alla associazione mafiosa Nicoletti non si limita a svolgere un ruolo meramente esecutivo, ma assume anche decisioni nelle quali si manifesta una certa autonomia con riguardo ad affari rilevanti (es. determinazione dell'ammontare del "pizzo" per la costruzione dei 54 appartamenti).

Ulteriori elementi della intraneità del Nicoletti a Cosa Nostra si ricavano da una conversazione intercorsa tra Rotolo e Bonura il 20.09.2005, alle 10.18 (cfr. all.to nr. 66), nella quale i due interlocutori fanno riferimento a Nicoletti Giovanni, come soggetto che, benché subordinato al Di Napoli, aveva stretti rapporti con i Lo Piccolo:

ROTOLO: Un anno e mezzo? Gli ho detto: "vedi che lui non lo ha visto in un anno e mezzo! E quello gli ha scritto cinquantamila volte per vederlo! Con la scusa... e si vede pure con i cani e con i gatti!"

BONURA: Stiamo attenti se si vuole vedere malamente, diciamo! Nino già è inquadrato bene diciamo?

ROTOLO: Sì, sì, ora... gli ho detto: "stiamo attenti..." io a quello gli ho scritto, perché, chi te l'ho detto: io, tu e lui, io, mammete e tu! Io gli ho scritto questa cosa, l'ho fatta cadere come...

BONURA: Sì, me l'hai detto!

ROTOLO: ...come per dire... e gli ho detto che si deve incontrare lui con Nino. Nino gli ha scritto, me lo ha portato a me. E mi manda i biglietti tramite questi, gli ho detto che me li deve mandare da questa parte, non ne voglio biglietti di qua (incomprensibile)

BONURA: Dove te li manda, scusa, da Torretta combinazione?

ROTOLO: Sì

BONURA: Lo zio?

ROTOLO: Sì!

BONURA: Perché lì a Torretta ha pure relazioni lui, diciamo!

ROTOLO: Sì, me li manda tramite... a me arrivano tramite...

BONURA: Va bene!

ROTOLO: ...eee, no, tramite Malaspina, ma sempre tramite il LO PICCOLO!

BONURA: Aspetta, mi ha mandato a chiamare questo Giovanni NICOLETTI, che gli devo dare un appuntamento, cosa può volere?

ROTOLO: Questo NICOLETTI è un disonorato!

BONURA: È un ragazzo grazioso, poi...

ROTOLO: Se l'è messo vicino lui

BONURA: Lui chi?

ROTOLO: (incomprensibile)

BONURA: *Ma che mi dici!?*

ROTOLO: *Si (incomprensibile), sono venuto a sapere che il figlio di LO PICCOLO (tratto incomprensibile) non stanno insieme padre e figlio!*

BONURA: *Si*

ROTOLO: *Il figlio ce l'ha questo nelle mani*

BONURA: *Mi ha mandato un appuntamento e io glielo devo dare, gli ho detto... siccome dovevo parlare con te e non sapevo quando mi dovevi chiamare, fare e dire e non sapevo... ho detto: "va bene, gli ho detto, martedì, mercoledì passi e ti so dire..." ci vediamo lì al bar da... ma io lo avevo per un gran ragazzo, bravo*

ROTOLO: *Si, ma non è che ti pare che i cristiani...*

BONURA: *E dimmi una cosa, con come si chiama, con...*

ROTOLO: *...la gente...*

BONURA: *..con Pierino come sono combinati?*

ROTOLO: *Con chi?*

BONURA: *Con il NICOLETTI, perché...*

ROTOLO: *Pierino lì si interessa, Pierino si gira lì!*

BONURA: *Certo, ma con lui erano... perché gli dava una mano a Pierino diciamo*

ROTOLO: *Si, ma...*

BONURA: *Travia questo*

ROTOLO: ...no ,questa cosa la tiene lui... ma che vuoi lì abbiamo oggi il controllo della situazione, mentre ieri non c'era, tant'è vero che lui arrivava dappertutto.

BONURA: Andiamo a bussare nella farmacia?

ROTOLO: Con questo discorso andiamo a bussare!

BONURA: Va bene, quando lo chiameranno?

ROTOLO: Aspettano me che gli do i numeri, è possibile che se io glieli faccio avere oggi, domani o stasera stessa chiamano

Dai passi della conversazione, in cui gli interlocutori esprimono perplessità sull'affidabilità del Nicoletti nella prospettiva di un imminente scontro con il Lo Piccolo Salvatore, si desumono una serie di dati che rafforzano l'ipotesi accusatoria sulla responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art 416 bis c.p.

Nel ragionare sugli eventuali canali di comunicazione con Lo Piccolo Salvatore, che si rifiutava di incontrare Antonino Cinà, Bonura riferiva di avere ricevuto proprio da Nicoletti la richiesta di un incontro del quale non conosceva i motivi, tanto da chiedere al Rotolo se egli ne fosse a conoscenza.

Tale indicazione induceva il Rotolo a manifestare i suoi dubbi su Nicoletti, parlando di rapporti "privilegiati" con i Lo Piccolo e aggiungendo di avere appreso che il figlio, Sandro Lo Piccolo, era favorito nella latitanza proprio dal Nicoletti.

E quando Bonura chiede che posizione avesse il Nicoletti nei riguardi di Di Napoli, Rotolo, nel confermare la subordinazione del Nicoletti al Di Napoli, affermava, tuttavia, che la famiglia di Cruillas, per un periodo di tempo, era sfuggita al loro controllo.

Alla stregua delle illustrate risultanze processuali deve affermarsi la penale responsabilità di Nicoletti Giovanni, per il reato di partecipazione all'associazione criminale denominata Cosa Nostra, a decorrere dal 17 marzo 1999, data della sentenza di primo grado con la quale è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art 416 bis c.p..

Le prove a carico del Nicoletti, in particolare le conversazioni intercettate, consentono di sostenere che l'imputato ha fatto parte della famiglia mafiosa di Malaspina-Cruillas, tra l'altro gestendo attività estorsive nei confronti delle imprese operanti nella zona e per avere mantenuto, attraverso il continuo scambio di messaggi e attraverso riunioni ed incontri, un costante collegamento tra associati in libertà di grande spessore criminale quali il Di Napoli Pietro e, soprattutto, Lo Piccolo Salvatore e Sandro, curando anche la latitanza di quest'ultimo.

Le conversazioni intercettate relative all'assetto del mandamento della Noce, alle estorsioni a danno di imprenditori e commercianti operanti nel territorio di Cruillas e alla gestione della latitanza di personaggi del "gotha" mafioso depongono univocamente per un importante ruolo operativo dell'imputato nell'ambito del sodalizio mafioso, soprattutto con riguardo al settore delle estorsioni, anche con periodi di sostanziale reggenza di importanti articolazioni del

mandamento della Noce come accaduto in occasione della detenzione del Di Napoli Pietro.

Dunque, alla stregua delle risultanze processuali sopra illustrate ed alla luce delle considerazioni in diritto svolte nelle pagine introduttive, può affermarsi che l'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra ha accettato in via continuativa le "prestazioni diffuse" offerte dal Nicoletti .

Soprattutto le intercettazioni illustrate rivelano che Nicoletti ha partecipato con ruoli operativi alla progettazione e alla esecuzione di attività illecite di Cosa Nostra nella zona di riferimento.

L'inequivocabile intraneità nell'organigramma mafioso è, quindi, emersa non solo dalla qualifica di "uomo d'onore", che si evince dalla conversazione del 7.9.2005 tra Rotolo, Bonura e Sansone Gaetano, quanto piuttosto da una serie di condotte convergenti e sintomatiche (*facta concludentia*) del vincolo associativo tipico di coloro i quali sono legati a Cosa Nostra, desumibili anche dalla fitta trama di rapporti con esponenti di vertice del sodalizio, quali Di Napoli, Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro.

Delineati i contorni della condotta del Nicoletti in ordine al profilo materiale del reato sulla base del materiale probatorio a disposizione e relativo ai rapporti dell'imputato con appartenenti al sodalizio mafioso denominato Cosa Nostra , il comportamento di costui integra senza dubbio i parametri indicati dall'art.416 bis c.p., anche dal punto di

vista dell'elemento psicologico in considerazione della natura delle condotte consumate e della caratura criminale dei suoi complici.

Quanto alla commisurazione della pena, da stabilire in base ai criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art 133 c.p., tenuto conto della notevole gravità del fatto contestato e del ruolo dirigenziale svolto, per un consistente lasso di tempo dal predetto imputato in seno al sodalizio mafioso, denotante una spiccata pericolosità sociale, il Giudice ritiene di doverla determinare nella misura adeguata e proporzionata di anni otto di reclusione, aumentata per la recidiva specifica sino ad anni dodici.

A ciò si aggiunga la pena per il reato di estorsione aggravata di cui al capo r), in relazione al quale la responsabilità del Nicoletti è dimostrata nei termini di cui si dirà nell'apposito paragrafo.

Ebbene, ritenuto l'aumento per la continuazione con il reato di cui al capo r), la pena finale è determinata in anni diciotto di reclusione ed euro 1.500,00 di multa.

Detta pena deve essere diminuita per la scelta del rito abbreviato sino ad anni dodici di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.

Conseguono le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena come sopra inflitta.

In considerazione della pericolosità sociale accertata alla stregua della personalità, quale si desume dal ruolo assunto all'interno dell'associazione e, quindi, della modalità della sua partecipazione al sodalizio, oltre che dei suoi precedenti penali, e valutati i parametri

tutti previsti dall'art 133 c.p., Nicoletti Giovanni deve essere sottoposto, a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per una durata non inferiore ad anno uno.

4. Picone Francesco

Le varie conversazioni intercettate sia presso l'appartamento in uso a Bonura sia presso il box in lamiera in uso a Rotolo hanno permesso di ricostruire le vicende dell'attuale organigramma di vertice della famiglia mafiosa della Noce e di trovarvi inserito, con ruolo particolarmente attivo sul versante delle estorsioni, Picone Francesco, inteso Franco.

Quest'ultimo è stato identificato in alcuni punti della piattaforma accusatoria come l'attuale reggente della famiglia mafiosa della Noce all'epoca delle intercettazioni di cui al presente procedimento.

Elementi significativi sul ruolo del Picone nell'organigramma mafioso della Noce vengono evidenziati con riguardo alle intercettazioni relative a conversazioni tenutesi nell'appartamento del Bonura.

Va ricordato che il nome del Picone compare già nella ricordata conversazione del del 1^a giugno 2005 tra Alfano Salvatore e Rotolo Antonino in cui viene affrontata una complessa vicenda che ha visto le famiglie mafiose della Noce e di Passo di Rigano entrare in contrasto per la gestione di alcuni lavori stradali in via Evangelista Di Blasi, che costituisce il limite territoriale tra le due famiglie (*ALFANO: Gli devo dire una cosa di Franco;*

ROTOLO: *Franco chi?; ALFANO: PICONE; ROTOLO: (incomprensibile); ALFANO: Ultimamente, circa un mese fa, ha fatto un appuntamento con Calogero e Giovanni SIRCHIA per quando riguarda il lavoro di via Evangelista DI BLASI, lui ci andò e si è impostato, diciamo, un poco male, però questo un poco male ha una giustificazione! Perché non fu che è pazzo, perché... è per chiarirla la discussione, perché gli ha detto Giovanni: “fino a qua è tuo!” Dice: “non mi interessa... senti, una volta che tu lo stai facendo, continua, però è giusto che mi fai il regalo!” Gli ha detto Franco! “eh, dice, quanto vi devo dare, quanto dite di pagare?” “mi devi dare, dice, venticinque milioni...” in lire, dice: “è giusto che mi dai venticinque milioni?” In lire! Quindi sono dodicimila... “e lavori!” Dice: “no, venticinque milioni, dice, non ce la spunto, dice, io ve lo lascio il lavoro!”).*

Si è già detto che dal tenore della citata conversazione emergeva che i contrasti erano sorti a causa della presa di posizione di Franco Picone, reggente della famiglia mafiosa della Noce (per il quale cfr. sentenza emessa nel proc. n. 947/95 r. mod. 21 d.d.a., già citata), che aveva chiesto a Marcianò Enzo, legato all'impresa che doveva realizzare i lavori, venticinque milioni di lire come “pizzo” per le opere relative al tratto di strada che insisteva sul territorio della Noce.

Detta conversazione, con riferimento alla posizione di Picone, si salda con quella tra Bonura e Mannino Calogero intercettata il 3.05.2005, alle 09.25 (cfr. all.to nr. 71), avente ad

oggetto le medesime problematiche attinenti ai lavori stradali in via Evangelista Di Blasi :

MANNINO: E Giovanni te l'ha detto il discorso del PICONE?

BONURA: Chi è?

MARCIANO': Quello della Noce?

MANNINO: Non te l'ha detto? E ora vedi come ci rispettano i cristiani!?

BONURA: Che è?

MANNINO: Mi ha mandato a dire tre volte che vuole un appuntamento per vedere, per vedere, e io gli ho detto "diamogli un appuntamento", ho detto "e glielo fai sapere pure a Enzo, che ci viene pure lui, magari per la prassi", poi mi ha detto che tu non sei potuto venire e ci sono andato io! Dice ... cioè le parole per come ... gli ho detto "senta, mi ha detto Giovanni che ci...", "eh" dice "senta, io vorrei sapere...", minchia tutto supra a cartedda ra munizza, dice "io vorrei spiegazioni della via Evangelista di Blasi", "si"...

BONURA: Gli dici "che ce l'hai (incomprensibile)" ... (ride)

MANNINO: ... ora ... gli ho detto "in via Evangelista di Blasi c'è questo tipo di lavoro, che tutto complessivo porta seicentomila euro, metà è da questa parte e metà e dell'altra parte, quindi da voi è trecentomila euro! In queste trecentomila euro c'è il ventuno di ribasso e il dieci gli dobbiamo dare al catanese e sono il trentuno... non risulta niente dalla pianta perché è tutto diverso perché c'è messo un metro un mezzo..."

BONURA: *Va bene, va bene!*

MANNINO: *“... a un metro e mezzo c’è la (incomprensibile) e invece è a trenta centimetri...”, dice “sì, ma a me tutte queste cose non è che mi interessano”, “senta, lei mi ha detto a me che vuole spiegazioni, e le spiegazioni sono queste! Quindi trecentomila e c’è il trentuno di ribasso, mi dica lei quello che dobbiamo fare?”, Dice “è buono che prende venticinque milioni e me li da!”, venticinquemilioni!? cioè nei trecentomila levandogli il ribasso se ne va a duecentodiecimila...*

BONURA: *Venticinquemilioni, trecentomila euro sono seicentomilioni...*

MANNINO: *Si!*

BONURA: *E lui ne vuole venticinque!*

MANNINO: *Si, ma tu gli devi togliere il trentuno di ribasso!*

BONURA: *Certo! Il trentuno di ribasso, il trenta... mettiamo a sei...*

MARCIANO': *Tre per sei diciotto...*

BONURA: *Tre per sei di...tre per tre nove... tre per tre nove, duecentodiecimila viene!*

MANNINO: *Duecentodiecimila, anzi esattamente vengono duecentoottomila euro ...*

BONURA: *Quattro... eh, perché c’è il trentuno!*

MANNINO: *Esatto!*

BONURA: Poi c'è ... e quindi sono quattrocentomilioni...

MANNINO: Dice “sono buoni che prende venticinquemilioni e me li da!”, “va bene!”...

BONURA: Ma va bene che?

MANNINO: Ora ...

BONURA: Se lo fa lei!!

MANNINO: ... sono rimasto freddo, dice “che è, non è rimasto contento?”...

BONURA: ... paghi tanto ...

MANNINO: ... gli ho detto “no!”, dice “no?, dice, e per restare contento?”, “per restare contento, io la motivazione ce l’ho come fare per lasciarlo, e lei se lo fa!”

BONURA: E i venticinquemilioni me li da lei a me!

MANNINO: Dice “va bene!”, si è girato che c’era seduto più in là quello, il Rizzuto, dice “Eugenio dice, vieni qua!” dice “datevi un appuntamento che domani ti fa vedere questo lavoro, dice, e ti vai a fare questo lavoro!”

BONURA: Minchia Rispetto!!!

MANNINO: Minchia, a tamburo battente!!

BONURA: Va bene!

MANNINO: Allora, “a che ora ci vediamo, alle dieci!”, all’indomani alle dieci vado là e mi vedo con questo Eugenio, è venuto là e l’ho fatto parlare con quello che sta facendo il lavoro,

dice “ho fatto in sei mesi, sette mesi, dice, ho fatto venti metri, qua si aspetta la Telecom, si devono togliere i pali, qua così...” gli ha spiegato tutto, “minchia, dice, ma bel lavoro” il Rizzuto, si gira verso di me dice “senta, dice, mi dovete mettere in questi guai a me”, “quali sono?”, dice “non è che è giusto, dice, che io mi vengo a fare il lavoro?!”, “perché non è giusto?”, siccome quando il cristiano mi ha detto dice ... ah, quando mi ha detto dice “non è rimasto contento?”, io gli ho detto “No!”, dice ... “va bene” gli ho detto “ve lo fate voi non è che ...”, dice “guardi che me lo sta dicendo lei che mi devo fare il lavoro!” ha precisato, io gli ho detto “No, sì vero glielo sto dicendo io, però in base alla sua richiesta!” ... Frà...

BONURA: Sì!

MANNINO: ... “in base ... quindi se il discorso va avanti è pure giusto che lei dice, il lavoro glielo sto dando io ma in base alla sua richiesta!”

BONURA: Almeno lì l’hai ragionata! Sì!

MANNINO: E fermiamo la cosa, ora il RIZZUTO è venuto a vedere il lavoro, dice “non possiamo fare una cosa?” dice “mi fa avere i documenti con i prezzi...”

BONURA: Ti faccio avere, che sono l’ufficio informazioni!?

MANNINO: ...dice “ che così io gli dico che con questi prezzi io non gliela posso spuntare e poi se la vede lui quello che deve fare!”, “senta” gli ho detto “lei se lo vuole fare se lo fa, io gli ho detto al signor PICONE, stia tranquillo, lui lo fa o non lo fa, io

arrivato in via Savonarola, più avanti non ci vado, quindi provvedete voi quello che dovete fare!”, cioè gliel’ho fatto capire che non... anzi siccome c’era Giovanni, quando lui ha detto venticinquemilioni, prende e gli fa dice “ma perché? dice, non sono assai venticinque milioni?”, gli ho detto “tu ...”, perché Giovanni voleva fare il conto quanto era, il tanto per cento... tanto... comunque, siccome a chiunque, chi viene, viene, si parla sempre del tre che non li esce nessuno il tre, non li esce nessuno ...

BONURA: Almeno da noi certe volte col due ci siamo accordati!

Il tenore del dialogo non solo conferma il ruolo del Picone nella manovra estorsiva in atto ma permette di individuare elementi utili alla sua identificazione sull’età, lo pseudonimo del fratello, l’attività svolta un tempo, così come la polizia giudiziaria ha evidenziato.

In effetti si è accertato che l’imputato Picone Francesco, nato a Palermo il 6.09.1940, all’epoca della conversazione in esame aveva sessantaquattro anni, quindi, una età compatibile con l’affermazione del Mannino che gliene stimava circa sessanta.

Inoltre gli investigatori hanno evidenziato dall’indagine anagrafica che Picone ha quattro germani, Pietro, Giusto, Calcedonio e Domenica. E Picone Giusto, nato a Palermo il 2.04.1928, deceduto in data 1.07.1974, come si può evincere dalla concordanti dichiarazioni di numerosi collaboratori di Giustizia, che lo indicavano uomo d’onore della famiglia della Noce e già

sottocapo della stessa, era inteso “Ino”, così come riferito dal Bonura (*Fratello di Ino è!*).

Sempre sulla base delle indicazioni raccolte dalla polizia giudiziaria, la famiglia di origine del Picone gestiva un deposito di liquori ed in particolare il fratello Pietro, era concessionario per la Sicilia della birra “Wuhrer”, ciò convergendo con il passaggio della conversazione in cui si dice che “*suo fratello era in galera con me! Questi sono quelli di ... di... della birra...la, la*”.

Appaiono quindi convergenti nel contenuto le conversazioni tra Alfano e Rotolo del 1[^].6.2005 e tra Bonura e Mannino Calogero del 3.5.2005 in ordine al coinvolgimento del Picone Francesco, inteso Franco, nella operazione estorsiva di stampo mafioso relativa ai lavori stradali in via Evangelista Di Blasi.

A tale dato sintomatico dell'intraneità del Picone al sodalizio mafioso si aggiunge il tenore di una conversazione tra Rotolo e Cinà del 28.7.2005 sull'esigenza di ristrutturare una serie di mandamenti che conferma il dato secondo cui l'imputato era un punto di riferimento per la famiglia mafiosa della Noce (cfr. all.to nr. 12):

ROTOLO: (...) *questo lì non può stare, non è cosa sua, allora qua facciamo come abbiamo fatto con Agostino, (inc.) deve cambiare, il mandamento non si può cambiare, momentaneamente se non si trova la persona giusta, perché almeno ci va a domandare, cose (inc.)...*

CINÀ: (inc.)...

ROTOLO: *E' agli arresti domiciliari, li deve portare tramite suo fratello*

CINÀ: *(inc.)... a suo fratello, ma è capace di metterglielo?*

ROTOLO: *Non lo so... questo lo sai come "ci parti": "io ho una testa pensante" (Ride)...*

CINÀ: *E noialtri come l'abbiamo, superpensante...*

ROTOLO: *(Ride) ho una testa pensante! (inc.) "Franco, ti dico un'altra cosa per il momento questo mandamento di Boccadifalco lo reggi tu"*

CINÀ: *Gli diamo la responsabilità per quello?*

ROTOLO: *"Perché quello non è più all'altezza, è giusto?" (Inc.)*

...

CINÀ: *Scusami, lui...*

ROTOLO: *(inc.)...*

CINÀ: *(tratto incomprensibile)... può essere che San Lorenzo dato che (inc.) perché lui si deve muovere...*

ROTOLO: *Ma vedi che... se (inc.)...*

CINÀ: *(inc.)...*

ROTOLO: *Uh...*

CINÀ: *Chissà chi minchia c'è... (inc.) se no gli devi fare capire (inc.)...*

ROTOLO: *L'altro è Torrettese (inc.)... basta che... ma lui...*

CINÀ: *Già si sono visti...*

ROTOLO: *Ma già si sono visti...*

CINÀ: *Si, ma non ufficiale è però... lui li può fare andare senza (inc.)...*

ROTOLO: *(inc.)...*

CINÀ: *Io la imposterei (inc.) che dopo questa cosa (inc.)... se non creiamo precedenti, questi lo sai chi se li prendono questi (inc.) Stefano (inc.)... allora se lo sono messi pure in tasca... alla Noce... quando hanno fatto la famiglia alla Noce... ti ricordi? Minchia bile quello che faceva... (inc.)... “tu sei d’accordo, vero, Bino?” (tratto incomprensibile) ... devono fare (inc.)...*

ROTOLO: *Dovevano fare a Saro, anche se...*

CINÀ: *Vabbè, Saruzzu, diciamo, sarebbe stato diverso (inc.)*
...

ROTOLO: *(inc.)... certo sarebbe stato...*

CINÀ: *Poi... insieme con tutto il resto... che ti chiamano a casa...*

ROTOLO: *Ma la lo sai che c’è... perché là l’avevano pure (inc.) le famiglie non lo sapevano dominare, nel senso che c’era, per esempio quelli... Ino...*

CINÀ: *SCIARABBA c’era..*

ROTOLO: *C’era Ino PICONE che aveva un il suo carattere(inc.)...*

CINÀ: *(inc.)Ino però (inc.) ti ricordi tu quando...*

ROTOLO: *Certo!...*

CINÀ: *Li ha mandati a chiamare quello (inc.) facciamo (inc.) avete bisogno di me e quello lo ha mandato a fare in culo... perché ci aveva pensato lui...*

ROTOLO: *Perché già era...*

CINÀ: *Si... minchia, Ino bravo era...*

ROTOLO: *(inc.)... Ino era malandrino, sapeva parlare...*
 CINÀ: *Malandrino, Sapeva parlare, intelligente...*
 ROTOLO: *Intelligente, diciamo aveva...*
 CINÀ: *(inc.)...*
 ROTOLO: ***Comunque questo Franco pareva che non era...***
 CINÀ: *Come lo vedi? Grazioso*
 ROTOLO: *No, buono, buono... (inc.)...ha inquadrato*
 CINÀ: ***Sono contento***
 ROTOLO: ***Ha inquadrato! “U nannu” non si accorda***
 CINÀ: ***Ancora “u nannu” non si accorda***
 ROTOLO: ***È nel letto, (inc.), vuole parlare con mio cognato Pino, con me...***
 CINÀ: *(inc.)...*
 ROTOLO: *(inc.)...*
 CINÀ: *Però si va (inc.)...*
 ROTOLO: *Si, certo, perché è dentro, è ammalato, non ce la fa a uscire, ha mandato un nipote suo... vabbè, finirà, finirà*

Il chiaro tenore della conversazione sul ruolo del Picone di reggente della famiglia della Noce viene ribadito in altro dialogo tra Rotolo e Bonura sullo stesso tema della ristrutturazione dei mandamenti intercettato il 7.09.2005, alle 10.17 (**cfr. all.to nr.33** : **ROTOLO: “se non fa mali discorsi!”**, **comunque in sostanza, si è messo di lato, lì alla Noce lo sai chi c’è ora?; BONURA: Il Franco...; ROTOLO: Franco PICONE!! E ...; BONURA: Ma che ... che ...che carattere ha? Sempre come suo fratello Ino,**

*meglio? Te lo ricordi a Ino tu?; ROTOLO: Questo sono tutti ...
Ino? Uguale, preciso!!; BONURA: (ride) A posto siamo!!,
SANSONE: Questo è peggio diciamo!; BONURA:A posto!;
ROTOLO: No, sono... però ti dico una...)*

Alla stregua delle illustrate risultanze processuali deve affermarsi la penale responsabilità del Picone Francesco, per il reato di partecipazione all'associazione criminale denominata Cosa Nostra, a decorrere dal 30 giugno 2000, data della sentenza di primo grado con la quale è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art 416 bis c.p..

. Le prove a carico del Picone, in particolare le conversazioni intercettate, consentono di sostenere che l'imputato ha ricoperto il ruolo di reggente della famiglia mafiosa della Noce, tra l'altro gestendo attività estorsive nei confronti delle imprese operanti nella zona; ruolo pacificamente riconosciutogli da esponenti mafiosi di spicco quali Rotolo, Bonura e Cinà.

Le conversazioni intercettate relative all'assetto del mandamento della Noce, alle estorsioni a danno di imprenditori e commercianti operanti nel territorio in questione e alle strategie di dominio di Rotolo Antonino depongono univocamente per un importante ruolo operativo dell'imputato nell'ambito del sodalizio mafioso, soprattutto con riguardo al settore delle estorsioni, come dimostrano le vicende dei lavori stradali in via Evangelista Di Blasi ossia in territorio di confine tra i mandamenti della Noce e Passo di Rigano.

Dunque, alla stregua delle risultanze processuali sopra illustrate ed alla luce delle considerazioni in diritto svolte nelle pagine introduttive, può affermarsi che l'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra ha accettato in via continuativa le "prestazioni diffuse" offerte dal Picone .

Soprattutto le intercettazioni illustrate rivelano che Picone ha partecipato con ruoli operativi alla progettazione e alla esecuzione di attività illecite di Cosa Nostra nella zona di riferimento.

L'inequivocabile intraneità nell'organigramma mafioso è, quindi, emersa non solo dalla qualifica di "uomo d'onore", che si evince dalla conversazione del 7.9.2005 tra Rotolo, Bonura e Sansone Gaetano. quanto piuttosto da una serie di condotte convergenti e sintomatiche (*facta concludentia*) del vincolo associativo tipico di coloro i quali sono legati a Cosa Nostra, desumibili anche dalla fitta trama di rapporti con esponenti di vertice del sodalizio, quali Marcianò Vincenzo, Bonura Francesco e Rotolo Antonino.

Delineati i contorni della condotta del Picone in ordine al profilo materiale del reato sulla base del materiale probatorio a disposizione e relativo ai rapporti dell'imputato con appartenenti al sodalizio mafioso denominato Cosa Nostra , il comportamento di costui integra senza dubbio i parametri indicati dall'art.416 bis c.p., anche dal punto di vista dell'elemento psicologico in considerazione della gravità delle

condotte consumate, della caratura criminale dei suoi complici e del lungo periodo di militanza con compiti di reggenza in una importante articolazione mafiosa quale la famiglia della Noce.

Quanto alla commisurazione della pena, da stabilire in base ai criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art 133 c.p., tenuto conto della notevole gravità del fatto contestato e del ruolo dirigenziale svolto, per un consistente lasso di tempo dal predetto imputato in seno al sodalizio mafioso, denotante una spiccata pericolosità sociale, il Giudice ritiene di doverla determinare nella misura adeguata e proporzionata di anni dieci di reclusione, aumentata sino ad anni quindici di reclusione per effetto della recidiva specifica.

Detta pena deve essere diminuita per la scelta del rito abbreviato sino ad anni dieci di reclusione.

Conseguono le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena come sopra inflitta.

In considerazione della pericolosità sociale accertata alla stregua della personalità, quale si desume dal ruolo assunto all'interno dell'associazione e, quindi, della modalità della sua partecipazione al sodalizio, oltre che dei suoi precedenti penali, e valutati i parametri tutti previsti dall'art 133 c.p., Picone Francesco deve essere sottoposto, a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per una durata non inferiore ad anno uno.

CAPITOLO NONO: LA FAMIGLIA MAFIOSA DI ALTARELLO – INZERILLO ROSARIO

Le intercettazioni operate nel presente procedimento hanno consentito di ricostruire con chiarezza quali siano i vertici delle famiglie mafiose del mandamento della Noce e chi ne sia l'attuale reggente.

Un unico problema si pone con riferimento alla famiglia mafiosa di Altarello di Baida che parrebbe essere stata sottratta alla direzione gestionale del mandamento della Noce.

In tal senso depone un passo della conversazione intercettata il 7.07.2005, alle 10.32, nella quale Rotolo e Cinà fanno chiari riferimenti all'attuale composizione del mandamento di Porta Nuova e della Noce e non menzionano la famiglia di Altarello (cfr. all.to nr. 60).

Il tratto di conversazione in oggetto, a prescindere dai ricorsi storici, fornisce l'attuale composizione del mandamento della Noce, acquisita dalla viva voce di Rotolo, il quale riferisce che le famiglie della Noce e di Malaspina – Cruillas costituiscono un unico mandamento.

Ebbene, il mancato riferimento alla famiglia di Altarello non può assumere certamente il significato della sua soppressione.

In realtà dalle conversazioni intercettate la famiglia mafiosa di Altarello, annessa dopo la seconda guerra di mafia al mandamento della Noce, dalle indagini, sembrerebbe

maggiormente subire l'influenza del limitrofo mandamento di Boccadifalco – Passo di Rigano.

Un punto saliente della piattaforma accusatoria lo si riscontra nella conversazione del giorno 8.09.2005, alle 10.12 (*cfr. all.to nr. 13*), intercorsa tra Rotolo e Cinà, nella quale, nell'affrontare vari argomenti, i due parlano pure della famiglia mafiosa di Altarello e del suo responsabile, ossia l'odierno imputato Inzerillo Rosario, identificato dalla polizia giudiziaria come colui il quale, nato a Palermo il 7.04.1944, era già stato processato e condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., (*cfr. sentenza in atti*)

Ai fini di una migliore comprensione, si riporta testualmente lo stralcio di conversazione in oggetto :

ROTOLO: *Gli ho detto: “Gli dici che si fa fare tutti i preventivi che vuole!” Ieri Giovanni è venuto di corsa perché lo ha chiamato Rosario INZERILLO, che lì ho fatto un altro sbaglio tramite lo scemo! Tramite lo scemo...*

CINÀ: *Enzo?*

ROTOLO: *Ho messo a questo ad Altarello, ho sbagliato perché questo è tutto INZERILLO, è uno sveglio!*

CINÀ: *Va bene, queste sono cose che si possono (incomprensibile)*

ROTOLO: *Si, lo sai che cosa ha detto pure? “quando ti hanno arrestato (tratto incomprensibile)” **Questo lo dice perché è scemo o lo dice perché ha sentito qualche cosa? Non lo so!***

CINÀ: *Certo, perché forse ha sentito pure qualche cosa lui, perché noi questo dobbiamo pensare, no perché ci conviene pensarlo...*

ROTOLO: *No, no...*

CINÀ: *Ma anche perché non aveva motivo lui!*

ROTOLO: *No, ci conviene pensarlo...*

CINÀ: *(incomprensibile)*

ROTOLO: *...ma io lì al suo fianco ho un picciotto che è nostro! Ma un picciotto non scimunito come lui, un picciotto giusto! Perciò, Giovanni, dice: “lo sa mi ha mandato a chiamare, dice, Rosario e c’era pure Piero e mi ha detto... (incomprensibile)*

Passa un velivolo e i due si allontanano, poi ritornano e parlano dei cani.

ROTOLO: *(...) Perciò, stavamo dicendo...*

CINÀ: ***Rosario...***

ROTOLO: *Ah, **Rosario**, allora, dice...*

CINÀ: *Giovanni (incomprensibile)*

ROTOLO: ...dice: “mi ha detto che vuole fatto un preventivo di uno scavo, dice, là dove, dice, lei mi ha detto...” no, mi ha detto: “devo andare a fare un preventivo, perché, dice, già...”

CINÀ: BONURA

ROTOLO: ...dice, già c'è uno che deve fare il lavoro..” gli ho detto: “e dov'è... chi è questa ditta, lo sai(...)

Dal tenore del dialogo appare evidente che la reggenza della famiglia di Altarello è stata assunta da Inzerillo Rosario, e Rotolo l'ha decretata sulla scia dei suggerimenti di tale “Enzo”, identificabile, anche in considerazione della scarsa reputazione che gli attribuiscono i due interlocutori, in Vincenzo Marcianò.

Occorre, innanzitutto, osservare che Inzerillo Rosario, nipote di Inzerillo Salvatore classe 1922, non appartiene al nucleo degli Inzerillo indicati nella parte introduttiva come “gli scappati”, seppure vicino a quel nucleo familiare.

Va sottolineato che il fatto secondo cui era stato Marcianò Vincenzo, già reggente del mandamento di Passo di Rigano, a suggerire il nome di Inzerillo Rosario a Rotolo, confermerebbe la nuova collocazione della famiglia di Altarello nell'alveo del mandamento testè citato.

Dalle parole di Rotolo si comprende che costui è pentito di quella scelta, essendosi reso conto della scaltrezza di Inzerillo Rosario e della sua propensione a sfruttare la carica ricoperta per fini personali, che ricorrerebbe anche in occasione della richiesta

del preventivo per degli scavi che dovevano essere effettuati sul territorio della famiglia di Altarello.

In ordine alla intraneità dell'Inzerillo Rosario alla famiglia mafiosa di Altarello, oltre alla predetta conversazione tra Rotolo e Cinà, si pone poi un dialogo tra diversi interlocutori tenutosi nella stessa giornata.

Si tratta della intercettazione del giorno 8.09.2005, alle 10.38 (cfr. all.to nr. 11), relativa alla conversazione tra i coimputati Bonura, Sansone Gaetano e Marcianò Vincenzo, nella quale si parla di "Sarino Inzerillo" come "responsabile" del quartiere denominato volgarmente "la Madonna di tutto il mondo", ricadente nel territorio della famiglia mafiosa di Altarello:

*SANSONE: Dimmi una cosa, questi... questi **PRIOLO** di "A Maronna i tuttu u munnu", Via Pitрэ...*

MARCIANO': "A Maronna i tuttu u munnu" li

SANSONE: Voi li conoscete?

MARCIANO': C'è Sarino li

*BONURA: **Sarino INZERILLO***

SANSONE: No, Sarino...

BONURA: ... che li conosce là, questo tu volevi, perché tu lo devi capire a lui

SANSONE: Certo

BONURA: Lo devi interpretare

MARCIANO': No, c'è **Sarino** che conosce pure le radici lì. **PRIOLO** ce n'è qualcuno che è carnezziere, perchè sono diversi fratelli

SANSONE: Si, ma...

MARCIANO': Non lo so

BONURA: Gli puoi dire a... a **"Saruzzo"**, che avant'ieri hanno chiamato a mio cugi, a mio nipote, che devono fare lavori lì di... **no alla MERCEDES, SICILAUTO?**

MARCIANO': (incomprensibile)

BONURA: Questi lì... lì vicino dove c'è **VILLA SERENA**, da queste parti, e questi, i **RIOLO**, devono fare lavori, diciamo, e **vogliono fatti i preventivi da mio nipote**. Mio nipote è disposto a fargli dei preventivi ma non vuole fatto... **se lì hanno impegni o meno**, perché se vogliono fatti i preventivi per fare paragoni con altri è un discorso, se vuole fatti i preventivi perché gli vuole dare il lavoro è un altro discorso, non so se mi spiego

SANSONE: Certo

BONURA: Quindi se loro hanno impegni lo dicano, **se non hanno impegni facciamo andare avanti**

In perfetta corrispondenza temporale, lo stesso giorno si parlava, dunque, del preventivo richiesto da Inzerillo a Rotolo e Bonura, verosimilmente per stabilire l'entità della "messa a posto".

Orbene, le risultanze processuali depongono per la sussistenza del reato di partecipazione all'associazione criminale per l'Inzerillo Rosario, detto "Sarino", a partire dal 23 marzo 1998, data della

sentenza di primo grado con la quale è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art.416 bis c.p.

Le prove a carico di Inzerillo Rosario, in particolare le conversazioni intercettate, consentono di sostenere che l'imputato ha partecipato alle iniziative della famiglia mafiosa di Altarello di Baida, costituendo un punto di riferimento mafioso per l'imposizione del "pizzo" alle imprese operanti nella zona e per avere mantenuto, attraverso il continuo scambio di messaggi e attraverso riunioni ed incontri, tra gli altri con Bonura e Rotolo.

Deve escludersi, invece, la sussistenza di una condotta dirigenziale dell'imputato nell'ambito del sodalizio mafioso, trattandosi di soggetto subalterno rispetto ai voleri dei veri coordinatori delle varie iniziative criminali da identificare, nel caso di specie, soprattutto in Rotolo, Bonura, Cinà e Marcianò Vincenzo.

Di conseguenza l'accusa indicata nel capo a) della rubrica all'Inzerillo Rosario deve essere derubricata nella fattispecie di cui all'art 416 bis comma 1 c.p.

Tale intraneità è desumibile dal ruolo affidatogli dal Rotolo, su suggerimento di Marcianò Vincenzo, nell'ambito della famiglia mafiosa di Altarello di Baida.

Dunque, alla stregua delle risultanze processuali sopra illustrate ed alla luce delle considerazioni in diritto svolte nelle pagine introduttive, può affermarsi che l'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra ha

accettato in via continuativa le “prestazioni diffuse” offerte dall’Inzerillo Rosario.

Soprattutto le intercettazioni relative alla richiesta di un “preventivo” di spesa per i lavori che una ditta doveva effettuare sul territorio della citata famiglia mafiosa rivelano che Inzerillo Rosario ha partecipato alla progettazione e alla esecuzione di attività illecite di Cosa Nostra nella zona di riferimento.

L’inequivocabile intraneità nell’organigramma mafioso è, quindi, emersa non solo dalla qualifica di “uomo d’onore” quanto piuttosto da una serie di condotte convergenti e sintomatiche (*facta concludentia*) del vincolo associativo tipico di coloro i quali sono legati a Cosa Nostra, desumibili anche dalla fitta trama di rapporti con esponenti di vertice del sodalizio, quali il Rotolo, Marciànò Vincenzo e Bonura.

L’accettazione delle predette prestazioni materiali finalizzate al perseguimento degli scopi della associazione è sintomatica del riconoscimento all’imputato –di fatto- di un “ruolo” operativo molto importante all’interno della famiglia mafiosa operante nel mandamento palermitano di Porta Nuova.

Delineati i contorni della condotta di Inzerillo Rosario in ordine al profilo materiale del reato sulla base del materiale probatorio a disposizione e relativo ai rapporti dell’imputato con appartenenti al sodalizio mafioso denominato Cosa Nostra , il comportamento di

costui integra senza dubbio i parametri indicati dall'art.416 bis c.p., anche dal punto di vista dell'elemento psicologico.

Viceversa deve escludersi la sussistenza della circostanza di cui al comma 2 dell'art 416 bis c.p., non avendo l'Inzerillo Rosario, in concreto, sulla base delle conversazioni intercettate, posto in essere atti di coordinamento e direzione della famiglia di "Altarello di Baida", contrariamente a quanto affermato dall'organo dell'accusa.

Quanto alla commisurazione della pena, da stabilire in base ai criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art 133 c.p., ritenuta la recidiva specifica, tenuto conto della notevole gravità del fatto contestato e del ruolo non indifferente svolto, per un consistente lasso di tempo dal predetto imputato in seno al sodalizio mafioso, denotante una spiccata pericolosità sociale, il Giudice ritiene di doverla determinare nella misura adeguata e proporzionata di anni dieci di reclusione, aumentata per la recidiva sino ad anni quindici.

Detta pena deve essere diminuita per la scelta del rito abbreviato sino ad anni dieci di reclusione.

Conseguono le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena come sopra inflitta.

In considerazione della pericolosità sociale accertata alla stregua della personalità, quale si desume dal ruolo assunto all'interno dell'associazione e, quindi, della modalità della sua partecipazione al

sodalizio, oltre che dei suoi precedenti penali, e valutati i parametri tutti previsti dall'art 133 c.p., Inzerillo Rosario deve essere sottoposto, a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per una durata non inferiore ad anno uno.

CAPITOLO DECIMO: LA FAMIGLIA MAFIOSA DELL'ACQUASANTA.

Nella struttura associativa di Cosa Nostra una articolazione territoriale storicamente di notevole importanza è quella della famiglia mafiosa dell'Acquasanta, inserita all'interno del mandamento di Resuttana.

Nel presente procedimento, i due imputati Pipitone Antonino e Di Maio Vincenzo vengono indicati dall'accusa rispettivamente come capo della famiglia mafiosa in oggetto e punto di riferimento anche operativo per gli interessi mafiosi.

Prima di effettuare la ricognizione delle fonti processuali a carico dei due imputati, tuttavia, pare opportuno, al fine di contestualizzare le loro condotte, individuare il ruolo della famiglia mafiosa dell'Acquasanta negli equilibri interni di Cosa Nostra sulla base delle indicazioni desumibili da precedenti giudiziari, divenuti irrevocabili, che si occupano dell'argomento.

Come osserva l'informativa di polizia giudiziaria del 21 aprile 2006 in atti, che peraltro trae spunto e coordina una serie di responsi giudiziari, lo stretto collegamento tra la famiglia dell'Acquasanta e quella di Resuttana trae fondamento da ragioni legate alla genesi dei due comprensori mafiosi.

La genesi delle due famiglie mafiose, sulla base di numerose sentenze tra cui quella relativa al primo maxi processo a

Cosa Nostra, è il frutto di una decisione adottata da Riccobono Rosario nell'ormai lontano 1974, con la quale quest'ultimo autorizzava Francesco Madonia a costituire la famiglia di Resuttana a fianco del gruppo dell'Acquasanta nel quale militavano già i Galatolo ed il cui rappresentante era allora Salvatore Cusenza.

Quell'assetto subiva poi un ridimensionamento nel 1977 a seguito di una contesa a distanza tra Riccobono Rosario e Riina Salvatore che poi sfocerà nella guerra di mafia degli anni 1979-1982.

Lo scioglimento della famiglia di Resuttana era dipeso da una determinazione del Riccobono che in quel modo aveva sanzionato Madonia Francesco, il quale violando le regole interne di Cosa Nostra aveva mandato in "missione" nel trapanese Armando Bonanno, uno dei suoi uomini di fiducia, senza la preventiva autorizzazione del capo mandamento, cioè del Riccobono.

In realtà all'epoca dei fatti, i rapporti di Francesco Madonia e Salvatore Riina erano tali che, dopo appena qualche mese, lo stesso Riina con un vero e proprio colpo di mano ottenne non solo che la famiglia di Madonia fosse ricostituita, ma con il pretesto che storicamente parecchi anni prima era esistito un autonomo mandamento di Resuttana, propose ed ottenne che venisse ricostituito il detto mandamento affidandolo proprio al Madonia, così sottraendolo al potere del Riccobono.

Quella ricomposizione delle aree territoriali di Cosa Nostra, affermando il crescente potere della cosiddetta "ala corleonese"

nell'ambito della organizzazione, segnò le sorti anche della famiglia dell'Acquasanta, sottratta al mandamento di Partanna Mondello capeggiato dal Riccobono per essere ricompresa nel mandamento di Resuttana sotto la diretta influenza di Francesco Madonia che già intratteneva intensi rapporti con Galatolo Vincenzo, capo incontrastato della famiglia dell'Acquasanta.

Ciò premesso sul versante della ricostruzione storica delle vicende della famiglia mafiosa in oggetto, le indagini di cui al presente procedimento hanno accertato che detta famiglia ancora oggi costituisce una articolazione significativa di Cosa Nostra ed è guidata dall'anziano Pipitone Antonino, nato a Palermo il 2.10.1929.

L'attività degli organi investigativi ha consentito, inoltre, di individuare tra i più stretti collaboratori del Pipitone il Di Maio Vincenzo il quale, in considerazione dell'età avanzata del capo famiglia, ha finito per svolgere le mansioni di carattere operativo della famiglia dell'Acquasanta.

Le risultanze processuali a carico dei due imputati, costituite da alcune significative e autoevidenti conversazioni tra boss mafiosi del calibro di Rotolo Antonino e Bonura Francesco intercettate dalla polizia giudiziaria, possono essere scomposte su due filoni: il primo relativo alle questioni inerenti alla struttura della famiglia mafiosa e alle sue interrelazioni con altri settori di Cosa Nostra; il secondo relativo al coinvolgimento dei due esponenti della famiglia dell'Acquasanta in estorsioni mafiose particolarmente redditizie di cui ai capi m) ed n) della rubrica.

Con riguardo a tale ultimo punto, in ordine al quale è stata ravvisata la responsabilità di Pipitone e Di Maio per due ipotesi estorsive aggravate come spiegato negli appositi paragrafi relativi ai capi m) ed n) della rubrica (a cui si rimanda integralmente), è opportuna una premessa con riguardo al valore probatorio della commissione dei reati fine sulla ricostruzione della responsabilità per il reato associativo di cui all'art 416 bis c.p.

L'associazione è una vicenda in sè complessa, composta di eventi e di comportamenti che hanno un senso specifico , talora singolare e difficilmente comprensibile dagli estranei, definito non solo dagli scopi e dal programma dell'organizzazione, ma anche dalle sue regole e dai ruoli che esse assegnano agli associati.

La complessità dei reati associativi e la tendenza a ritenerli come una sorta di attività preparatoria dei delitti scopo comporta che il singolo reato non venga in considerazione solo di per sè, ma anche come prova di altri delitti: sia nel senso che la consumazione di alcuno dei reati fine può essere considerata prova della partecipazione al reato associativo, sia nel senso che la partecipazione al reato associativo può essere considerata prova di responsabilità in ordine ai reati fine.

La giurisprudenza, infatti, pur riconoscendo una “assoluta autonomia tra il delitto di associazione per delinquere e i reati fine commessi dagli associati” non esclude, tuttavia, “che gli elementi certi relativi alla partecipazione di determinati soggetti ai reati fine effettivamente realizzati, possono essere influenti nel giudizio relativo all'esistenza del vincolo associativo, in specie quando ricorrano elementi che dimostrino il tipo di criminalità, la struttura e le caratteristiche dei

singoli reati, le modalità di esecuzione (Cass. sez.V, 14 sett.1991, Monaco; Cass.sez.V 25 marzo 1997, Puglia). E, precisa che “anche la partecipazione ad un episodio soltanto dell’attività delittuosa programmata può costituire elemento indiziante dell’appartenenza alla associazione”(Cass. 10 maggio 1994, Nannerini).

Di conseguenza il ruolo attivo dei due imputati sopra citati in seno alla famiglia mafiosa dell’Acquasanta nel 2005, emerge con chiarezza da quanto accertato dalla P.G. in ordine alle vicende relative alle estorsioni operata ai danni dell’imprenditore edile Buscemi Vito e della impresa “Marina di Villa Igiea s.p.a.”, di cui è amministratore Guccione Gioacchino, concessionaria di parte del porto turistico di quella borgata marina (v. motivazione capi m ed n della rubrica).

In questa sede è utile sottolineare gli elementi che, dall’analisi delle conversazioni intercettate, consentono di identificare i soggetti appartenenti alla famiglia mafiosa dell’Acquasanta e la struttura di tale famiglia.

Proprio con riferimento all’inserimento del Di Maio nella famiglia dell’Acquasanta, una conversazione di grande interesse è collegata all’estorsione ai danni di Guccione Gioacchino sopra intercettata il 18.05.2005, alle 18.55 (cfr. all.to nr. 93).

A dialogare nell’appartamento di via Catania, nella disponibilità del Bonura Francesco, sono quest’ultimo e Mannino Calogero. Ed il primo, che concorre nella operazione estorsiva, racconta di avere ricevuto una richiesta di incontrare “Enzo Di Maio” (*BONURA: Un'altra ... un'altra cosa, io sabato mattina alle*

dieci e mezzo ho un appuntamento con Enzo ... Enzo DI MAIO, chi è Enzo DI MAIO? Enzo DI MAIO era quello che era nel mio processo, ero io, FONTANA e DI MAIO, sempre questo! E' uscito di galera, non so che cosa ha, è venuto il signor LO PICCOLO, quello dei biscotti, perché non ci sei venuto una volta tu? ... E mi è venuto a dire dice "c'è Enzo che avrebbe il piacere di vederla!?", gli ho detto "lui con una mano e io con due mani!". Quindi sabato mattina alle dieci e mezza sono da quello dei biscotti per vedere che cosa ha! Di che cosa mi parlerà ... ma sicuramente mi parlerà delle cose che gli abbiamo messo a posto noialtri, stanno mettendo, Stefano è uscito, il padre di ... però non ho visto a nessuno! ;..... MARCIANO': Questo era il Vituzzu? BONURA: Sì! Vituzzu! Però poi hanno arrestato a Vituzzu e poi praticamente è venuto il nipote... il cugino, il cugino che era un vastaso, aveva appuntamento con me, mi da l'appuntamento e mi viene dopo due ore! Ne abbiamo parlato! Ora Enzo DI MAIO io lo conosco come una persona seria, però vediamo che cosa mi dice e poi ci rivediamo noi a parlare!).

Non vi sono dubbi sulla corretta identificazione di Enzo Di Maio con l'odierno imputato sulla base del materiale di riscontro raccolto dagli organi investigativi e trasfuso nella informativa del 21.4.2006. Bonura fa riferimento alla persona che in passato era stata processata insieme a lui e a tale "Fontana". Ed, in effetti, Di Maio, Bonura e Fontana erano stati coimputati nel processo nr.5/85 R.G. e nr.1/86 R. Sent. innanzi alla 2° Sezione della Corte di

Assise di Palermo perché ritenuti responsabili del duplice omicidio in danno di Chiazzese Francesco e Dominici Giuseppe.

Al dato sopra illustrato, relativo ad una specifica vicenda estorsiva, se ne aggiungono altri relativi alla struttura della famiglia mafiosa dell'Acquasanta ed al ruolo di Pipitone e Di Maio.

Tali elementi, che costituiscono un nucleo dell'impianto accusatorio sulla responsabilità per il reato associativo dei due citati imputati, si ricavano in particolare da tre distinte conversazioni intercettate dalla polizia giudiziaria: a) Bonura-Mannino Calogero del 26.5.2005; b) Bonura-Pipitone Antonino del 15.9.2005; c) Rotolo-Bonura del 20.9.2005 .

Con riguardo alla prima delle tre conversazioni menzionate, intercettata il 26.05.2005 alle 10.19 (cfr. all.to nr. 18), Bonura riferiva al Mannino Calogero della sollecitazione ricevuta dal Di Maio Vincenzo affinché si ponesse in funzione di mediatore per alcuni affari riguardanti la zona di competenza della famiglia dell'Arenella–Acquasanta.

Nel corso del dialogo intercettato, si evince chiaramente che Di Maio opera all'interno della famiglia dell'Acquasanta su mandato di Pipitone Antonino:

BONURA: No, io ti dico anche qualche cosa in più, che se loro volessero altri cinquantamila o centomila euro, noi la faccia tosta ce la facciamo per darglieli... per farglieli, ma non: “lo prendo io, lo faccio, lo dico!” Dunque, devi essere a conoscenza di un'altra

cosa, l'altra volta ti ho detto che mi hanno mandato a chiamare lì e mi ha mandato a chiamare Enzo DI MAIO, quello che era... nel processo con me era Enzo DI MAIO, Stefano FONTANA e INZERILLO (fonetico). Sentendo parlare, signori miei c'era da tapparsi le orecchie! Di come cazzo sono combinati non ne so parlare, gli ho detto: "Enzo ma a te chi ti manda da me?" Dice: "io ho parlato con u zu Nino" "Enzo ma io posso fare qualche passo eccetera..." "Franco, perciò la nostra amicizia..." dico, quello che gli scappava di bocca nei riguardi di tutti! "Sono, dice, una... dieci anni di carcere mi sono fatto, dice, ma no di quando c'eravamo noi! Dieci anni di carcere duro! Un anno solo sono stato bene, quando è uscito Stefano che mi mandava... alla famiglia, fare e dire, e poi, dice, digiuno come un..." ora io voglio sapere una cosa, siccome devo andare avanti con lui in qualche cosa, devo andare a parlare con u zu Nino e vedere se posso andare avanti? Oppure questo è capace... perché lui mi ha detto che è mandato dallo zu Nino. (Incomprensibile)

MANNINO: Ma io quello che non ho capito l'ultima volta che ho parlato con questo ragazzo... perché mi dice: "io per ora me la faccio là fuori, però, dice, ogni settimana scendo , passo dallo zu Nino mi prendo i discorsi che ci sono..." quindi lì con chi si dovrebbe parlare...

BONURA: U zu Nino è una persona seria, però u zu Nino è una persona seria e malata! Perché che cosa mi ha fatto? Noi abbiamo un altro appuntamento che avremo... praticamente,

siccome lui lì disgraziatamente non ci siamo immischiati quando fu della minchia del porto, fare e dire, eccetera, eccetera

E che lo “zu Nino” fosse proprio il Pipitone Antonino lo si ricava da una conversazione intercettata il 15.09.2005 proprio tra Bonura e Pipitone (cfr. all.to nr. 61), nella quale si discute della struttura organizzativa esistente all'interno della famiglia mafiosa dell'Acquasanta e dei rapporti tra gli esponenti di questa famiglia con quelli provenienti da altre realtà territoriali mafiose.

In quella occasione, come già ricordato trattando del mandamento di Porta Nuova, Pipitone Antonino si reca da Bonura per chiedergli informazioni sul conto di Nicola Ingarao dal quale era stato convocato per un incontro.

Proprio nell'ambito di quel dialogo, Pipitone apprende dell'avvicendamento avvenuto al vertice di Porta Nuova dopo la morte di Badalamenti e Bonura indica Nicola Ingarao quale nuovo soggetto di riferimento per conto di Rotolo.

Nel corso della conversazione, i due interlocutori fanno riferimento anche a Salvatore e Nunzio Milano e del figlio di questi, il sopra citato Nicolò Milano (cl.74), quali soggetti che si erano prestati a comunicare al Pipitone la richiesta di un incontro voluto da Ingarao, per la quale poi si era attivato “Enzo”, identificato dalla polizia giudiziaria in Vincenzo Di Maio.

Il dialogo tra Bonura e Pipitone conferma la realizzazione del piano egemonico del Rotolo sul mandamento di Porta Nuova, attraverso la reggenza di Ingarao, e consente di identificare tutta

una serie di soggetti che partecipano alle iniziative del sodalizio, prestandosi ad attività di collegamento tra diverse sponde della organizzazione (Milano Nunzio, Milano Nicolò cl.74, Di Maio Enzo), tra cui spicca il nome di Nicchi Giovanni indicato dal Bonura come l'*alter ego* di Rotolo (*BONURA: Sì! Ciò che fa Nino fa lui, lo so questo, lo so, ma, tranquillissimo!; PIPITONE (incomprensibile); BONURA: Non è che dipende da Nino che... ma lui ci sta aggiustando tutte cose e lì non pisciano se non glielo dicono a lui, come difatti c'è sempre un figlioccio di lui che cammina con questo!; PIPITONE Il figlioccio è quello NICCHI?; BONURA: E cammina sempre con lui!; PIPITONE Là per ora stanno facendo (incomprensibile); BONURA: Sì, allora, ma poi li sono andati a inquietare ...*).

Naturalmente dell'incontro avuto con Pipitone Antonino, Bonura informa Rotolo, nel corso della conversazione intercettata il 20.09.2005, alle 10.18 (*cfr. all.to nr. 77*), da cui emerge chiaramente l'assetto della famiglia mafiosa dell'Acquasanta, soprattutto con riguardo ai ruoli di Pipitone e Di Maio :

BONURA: Dunque, Giovanni fratello ne abbiamo parlato. È venuto lo zu Nino...

ROTOLO: Chi?

BONURA: Nino PIPITONE, poverino è malato (incomprensibile), mi ha detto: “Franco io non conosco più nessuno diciamo...” voleva sapere, perché gli aveva mandato un appuntamento Nicola INGARAO...

ROTOLO: Uhm!

BONURA: ...dice: "ma che tipo è?" Gli ho detto: "zu Nino veda che è vicino a Nino questo picciotto!" L'ho tranquillizzato, te lo voglio dire perché...

ROTOLO: Si

BONURA: ...è giusto? Non è che... ne sai parlare di che cosa si tratta? "Perché, dice, io vengo qua come se fosse... andassi da mio cognato" mi ha detto, gli ho detto: "e lei deve far conto che sta andando da Nino, gli ho detto, perché lì sono... con Nino sono tutto, diciamo... non lo so se lo ha messo Nino, fare e dire, ma sono molto intimi!" Va bene?

ROTOLO: Sì, sì

BONURA: Ne sai parlare?

ROTOLO: No, non ne so niente, però lui ieri voleva venire...

BONURA: Chi?

ROTOLO: ...questo Nicola...

BONURA: No, non lo conosco

ROTOLO: ...io siccome non lo potevo...

BONURA: Comunque, fatti dire... gli dici... lo zu Nino, parlando con te, non è in condizioni, perché certe volte gli arriva la circolazione, certe volte ha momenti di sbandamento, però non lo diciamo, perché non... c'è Enzo per ora...

ROTOLO: C'è Enzo, infatti mi meraviglio...

BONURA: *Difatti... difatti Enzo DI MAIO...*

ROTOLO: *Si*

BONURA: *...gli ho detto: “zu Nino gli dice che lei sta male, fare e dire... prepara un discorso, diciamo... dico ma io a Nino glielo dico che lei è venuto, perché non è che... gli dice che sta male e ci va Enzo, gli ho detto, sarà questione di lavoro, cose di questo genere.”*

ROTOLO: *Si, ma Enzo... con Enzo si deve parlare là!*

BONURA: *Ma io, sempre, quando vedo Enzo gli dico: “ne hai parlato con lo zu Nino?” Perché noi sempre a lui dobbiamo mettere in mezzo se sei d’accordo!*

ROTOLO: *Per me sì, ma oramai, diciamo, lui stesso ha ceduto le armi!*

BONURA: *Questo è il discorso. Io...*

ROTOLO: *Lui stesso ha detto che si deve parlare... per quello che so io!*

BONURA: *...Enzo ha voluto parlare con me, fare e dire eccetera, eccetera*

ROTOLO: *Vedi che a Enzo hanno messo lì, loro stessi ci hanno comunicato che c’è lui!*

BONURA: *Si, ma lui non va a pisciare se non glielo dice lo zio Nino! E io gli dico: “ma lo zu Nino?” E quando parlo con Stefano mi dice la stessa cosa.*

ROTOLO: Stefano?

BONURA: Sì! Stefano è venuto più di una volta diciamo...

ROTOLO: Sì, lo so, sì!

BONURA: Comunque...

ROTOLO: Ha i figli folli...

BONURA: Ha un discorso che...

ROTOLO: ...vastasi!

BONURA: (incomprensibile), però sono stati gli unici, dice, che si sono ribellati lì perché non vogliono stare con nessuno più (incomprensibile)

ROTOLO: No, hanno rotto ma no ora!

BONURA: E lo zu Nino aveva questa preoccupazione, gli ho detto: “no, vicino a Nino, gli ho detto...” (incomprensibile). Di fronte al Tribunale... c’è il garage del Tribunale là di fronte e ce l’ha un ragazzo che è vicino a me, glielo vuoi dire che se lo deve prendere ora, siccome ne aveva uno là di fronte e ora gli stanno dando questo...

Bonura informa Rotolo delle condizioni di salute del Pipitonoe, e dalle sue parole si comprende che quest’ultimo aveva ceduto la *leadership* della famiglia dell’Acquasanta a Vincenzo Di Maio, il quale, tuttavia, per rispetto dell’età e dei trascorsi dell’anziano patriarca, lo informava di ogni situazione riguardante la gestione della famiglia.

E Rotolo, tuttavia, fa capire di essere già a conoscenza della situazione relativa all'incarico affidato a Di Maio allorquando in modo assai significativo dice *“vedi che a Enzo hanno messo lì, loro stessi ci hanno comunicato che c'è lui!”*.

1. PIPITONE ANTONINO

Alla stregua delle illustrate risultanze processuali deve affermarsi la penale responsabilità del Pipitone Antonino, per il reato di partecipazione all'associazione criminale denominata Cosa Nostra, a decorrere dal 25 maggio 1996, data della sentenza di primo grado con la quale è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis c.p.

Le prove a carico di Pipitone Antonino, in particolare le conversazioni intercettate, consentono di sostenere che l'imputato ha diretto e organizzato la famiglia mafiosa dell'Acquasanta, tra l'altro coordinando le attività estorsive nei confronti delle imprese operanti nella zona e per avere mantenuto, attraverso il continuo scambio di messaggi e attraverso riunioni ed incontri, un costante collegamento tra gli associati in libertà delle famiglie Uditore, Porta Nuova, Pagliarelli.

Le conversazioni intercettate relative all'assetto della famiglia mafiosa dell'Acquasanta, alle estorsioni a danno di costruttori operanti nel territorio in questione, alle alleanze nello scontro strisciante tra Rotolo e Lo Piccolo Salvatore, ai nuovi assetti del mandamento di Porta Nuova, depongono univocamente per un

ruolo dirigenziale dell'imputato nell'ambito del sodalizio mafioso in considerazione dell'autonomia nelle decisioni e del riconoscimento, anche da parte di personaggi di assoluto vertice all'interno della organizzazione (come dimostrano i dialoghi tra Bonura e Rotolo), di un ruolo apicale esercitato non solo formalmente ma anche dal punto di vista sostanziale.

Dunque, alla stregua delle risultanze processuali sopra illustrate ed alla luce delle considerazioni in diritto svolte nelle pagine introduttive, può affermarsi che l'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra ha accettato in via continuativa le "prestazioni diffuse" offerte dal Pipitone, il quale veniva informato anche dei continui mutamenti degli assetti interni come dimostra la conversazione tra lo stesso Pipitone e il Bonura del 15.9.2005, in cui quest'ultimo gli rivela anche il rapporto che lega Rotolo ad Nicchi .

Soprattutto le intercettazioni illustrate dimostrano che Pipitone ha partecipato, in posizione apicale, alla progettazione e alla esecuzione di attività illecite di Cosa Nostra nella zona di riferimento, quali le estorsioni aggravate di cui ai capi m) ed n) della rubrica.

L'inequivocabile intraneità nell'organigramma mafioso è, quindi, emersa non solo dalla qualifica di "uomo d'onore" quanto piuttosto da una serie di condotte convergenti e sintomatiche (*facta concludentia*) del vincolo associativo tipico di coloro i quali sono legati a Cosa

Nostra, desumibili anche dalla fitta trama di rapporti con esponenti di vertice del sodalizio, quali ad esempio il Bonura, l'Ingarao e il Rotolo Antonino, nonché dal concorso nei reati di estorsione aggravata di cui ai capi m) ed n) della rubrica..

L'accettazione delle predette prestazioni materiali finalizzate al perseguimento degli scopi della associazione è sintomatica del riconoscimento all'imputato –di fatto- di un dirigenziale all'interno della famiglia mafiosa dell'Acquasante.

Delineati i contorni della condotta di Pipitone Antonino in ordine al profilo materiale del reato sulla base del materiale probatorio a disposizione e relativo ai rapporti dell'imputato con appartenenti al sodalizio mafioso denominato Cosa Nostra , il comportamento di costui integra senza dubbio i parametri indicati dall'art.416 bis c.p., anche dal punto di vista dell'elemento psicologico in considerazione della gravità delle condotte consumate e della caratura criminale dei suoi complici.

Inoltre va ribadita per i motivi sopra illustrati la sussistenza della circostanza di cui al comma 2 dell'art 416 bis c.p., avendo il Pipitone, in concreto, sulla base delle conversazioni intercettate, posto in essere atti di coordinamento e direzione della famiglia della Acquasanta.

Quanto alla commisurazione della pena, da stabilire in base ai criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art 133 c.p., tenuto conto della notevole gravità del fatto contestato e del ruolo dirigenziale svolto, per

un consistente lasso di tempo dal predetto imputato in seno al sodalizio mafioso, denotante una spiccata pericolosità sociale, il Giudice ritiene di doverla determinare nella misura adeguata e proporzionata di anni dieci di reclusione, aumentata per la recidiva specifica sino ad anni quindici.

A ciò si aggiunga la pena per i reati di estorsione aggravata e tentata estorsione aggravata di cui ai capi m) ed n) in relazione al quale la responsabilità del Pipitone è dimostrata nei termini di cui si dirà negli appositi paragrafi.

Ebbene, ritenuto l'aumento per la continuazione con i suddetti reati fine, la pena finale è determinata in anni ventiquattro di reclusione ed euro 3.000,00 di multa (anni sei e euro 2.000,00 per il reato di cui al capo m; anni tre ed euro 1.000,00 per il capo n).

Detta pena deve essere diminuita per la scelta del rito abbreviato sino ad anni sedici di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.

Conseguono le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena come sopra inflitta.

In considerazione della pericolosità sociale accertata alla stregua della personalità, quale si desume dal ruolo assunto all'interno dell'associazione e, quindi, della modalità della sua partecipazione al sodalizio, oltre che dei suoi precedenti penali, e valutati i parametri tutti previsti dall'art 133 c.p., Pipitone Antonino deve essere sottoposto, a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per una durata non inferiore ad anno uno.

2. DI MAIO VINCENZO

Alla stregua delle illustrate risultanze processuali deve affermarsi la penale responsabilità del Di Maio Vincenzo, per il reato di partecipazione all'associazione criminale denominata Cosa Nostra.

Le prove a carico di Di Maio Vincenzo, in particolare le conversazioni intercettate, consentono di sostenere che l'imputato ha diretto e organizzato la famiglia mafiosa dell'Acquasanta, tra l'altro gestendo, con autonomia esecutiva, le attività estorsive nei confronti delle imprese operanti nella zona su mandato di Pipitone Antonino.

Le conversazioni intercettate relative all'assetto della famiglia mafiosa dell'Acquasanta, alle estorsioni a danno di costruttori operanti nel territorio in questione, alle alleanze nello scontro strisciante tra Rotolo e Lo Piccolo Salvatore, ai nuovi assetti del mandamento di Porta Nuova, depongono univocamente per un ruolo dirigenziale dell'imputato nell'ambito del sodalizio mafioso in considerazione dell'autonomia nelle decisioni e del riconoscimento, anche da parte di personaggi di assoluto vertice all'interno della organizzazione (come dimostrano i dialoghi tra Bonura e Rotolo), di un ruolo apicale esercitato sostanzialmente dal Di Maio anche per le precarie condizioni di salute del Pipitone Antonino.

Dunque, alla stregua delle risultanze processuali sopra illustrate ed alla luce delle considerazioni in diritto svolte nelle pagine introduttive, può affermarsi che l'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra ha accettato in via continuativa le "prestazioni diffuse" offerte dal Di Maio, il quale vantava una continua interlocuzione con il Pipitone, a sua volta informato anche dal mutamento degli assetti interni come dimostra la conversazione tra lo stesso Pipitone e il Bonura del 15.9.2005, in cui quest'ultimo gli rivela anche il rapporto che lega Rotolo ad Nicchi .

Soprattutto le intercettazioni illustrate, che si riferiscono alla famiglia della Acquasanta, dimostrano che Di Maio ha partecipato, in posizione apicale, alla progettazione e alla esecuzione di attività illecite di Cosa Nostra nella zona di riferimento, quali le estorsioni aggravate di cui ai capi m) ed n) della rubrica.

L'inequivocabile intraneità nell'organigramma mafioso è, quindi, emersa da una serie di condotte convergenti e sintomatiche (*facta concludentia*) del vincolo associativo tipico di coloro i quali sono legati a Cosa Nostra, desumibili anche dalla fitta trama di rapporti con esponenti di vertice del sodalizio, quali appunto Pipitone, Bonura e Ingarao e dal concorso nei reati di estorsione aggravata di cui ai capi m) ed n) della rubrica.

L'accettazione delle predette prestazioni materiali finalizzate al perseguimento degli scopi della associazione è sintomatica del riconoscimento all'imputato –di fatto- di un dirigenziale all'interno della famiglia mafiosa dell'Acquasanta.

Delineati i contorni della condotta del Di Maio in ordine al profilo materiale del reato sulla base del materiale probatorio a disposizione e relativo ai rapporti dell'imputato con appartenenti al sodalizio mafioso denominato Cosa Nostra , il comportamento di costui integra senza dubbio i parametri indicati dall'art.416 bis c.p., anche dal punto di vista dell'elemento psicologico in considerazione della gravità delle condotte consumate e della caratura criminale dei suoi complici.

Inoltre va ribadita per i motivi sopra illustrati la sussistenza della circostanza di cui al comma 2 dell'art 416 bis c.p., avendo il Di Maio, in concreto, sulla base delle conversazioni intercettate, posto in essere atti di coordinamento e direzione della famiglia della Acquasanta.

Quanto alla commisurazione della pena, da stabilire in base ai criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art 133 c.p., tenuto conto della notevole gravità del fatto contestato e del ruolo dirigenziale svolto, per un consistente lasso di tempo dal predetto imputato in seno al sodalizio mafioso, denotante una spiccata pericolosità sociale, il Giudice ritiene di doverla determinare nella misura adeguata e proporzionata di anni dieci di reclusione, aumentata per la recidiva specifica sino ad anni quindici.

A ciò si aggiunga la pena per i reati di estorsione aggravata e tentata estorsione aggravata di cui ai capi m) ed n) in relazione al quale la responsabilità del Di Maio è dimostrata nei termini di cui si dirà negli appositi paragrafi.

Ebbene, ritenuto l'aumento per la continuazione con i suddetti reati fine, la pena finale è determinata in anni ventiquattro di reclusione ed euro 3.000,00 di multa (anni sei e euro 2.000,00 per il reato di cui al capo m; anni tre ed euro 1.000,00 per il capo n).

Detta pena deve essere diminuita per la scelta del rito abbreviato sino ad anni sedici di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.

Conseguono le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena come sopra inflitta.

In considerazione della pericolosità sociale accertata alla stregua della personalità, quale si desume dal ruolo assunto all'interno dell'associazione e, quindi, della modalità della sua partecipazione al sodalizio, oltre che dei suoi precedenti penali, e valutati i parametri tutti previsti dall'art 133 c.p., Di Maio Vincenzo deve essere sottoposto, a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per una durata non inferiore ad anno uno.

CAPITOLO UNDICESIMO: IL MANDAMENTO DI BOCCADIFALCO

Le risultanze processuali dimostrano l'esistenza dell'articolazione mafiosa rappresentata dal mandamento di Boccadifalco, comprendente le famiglie mafiose di Boccadifalco-Passo di Rigano, Uditore e Torretta.

In detto ambito mandamentale operano una serie di soggetti imputati nel presente procedimento di cui è stata accertata la responsabilità per il reato di cui all'art 416 bis c.p.

Si tratta di Marcianò Vincenzo, Marcianò Giovanni, Brusca Vincenzo, Sansone Gaetano, Sansone Giuseppe, Bonura Francesco, Sirchia Giovanni, Mannino Calogero, Mannino Alessandro, Inzerillo Francesco (classe 1955).

Prima di passare alla ricostruzione delle singole responsabilità, occorre preliminarmente ricordare che l'esistenza del mandamento mafioso di Boccadifalco e la sua composizione nelle famiglie di Boccadifalco-Passo di Rigano, Uditore e Torretta è ribadita dal contenuto del documento sequestrato al boss Lo Piccolo Salvatore al momento della sua cattura, già illustrato nel capitolo introduttivo della presente motivazione.

1.L'avvicendamento di Marcianò Vincenzo con Marcianò Giovanni nella reggenza del mandamento

Va, altresì, evidenziato che buona parte degli elementi di prova utili per dimostrare la responsabilità dei suddetti imputati si ricavano da una serie di conversazioni aventi ad oggetto le

determinazioni sulla “reggenza” del mandamento di Boccadifalco resa necessaria dalla sospensione dell’operatività della Commissione di Cosa Nostra, dovuta alla detenzione di molti dei suoi componenti più significativi.

Nel caso di specie, la carica di capo mandamento di Passo di Rigano - Boccadifalco, all’epoca dei fatti sarebbe ricaduta su Buscemi Salvatore (nato a Palermo il 25.05.1938), subentrato, con il gradimento di Riina Salvatore, al defunto Inzerillo Salvatore, all’indomani della citata faida e a sua volta detenuto.

Orbene, il fulcro dell’impianto accusatorio relativo alle vicende e ai componenti del mandamento in questione è rappresentato dalle discussioni sul progetto di sostituzione nella reggenza di Marcianò Vincenzo, *reo* di comportamenti giudicati non compatibili con la sua carica.

Ancora una volta, tra i protagonisti delle conversazioni decisive si trova il boss Nino Rotolo, che contesta al Marcianò Vincenzo sia la non condivisibile linea di gestione degli affari di Cosa Nostra sia l’avallo al rientro degli Inzerillo dal loro forzato esilio, fatto che avrebbe esposto a seri rischi coloro che di quella decisione erano stati artefici.

Dunque, molte delle vicende del mandamento, e gran parte della ricostruzione del suo organigramma, attraversa come ovvio la cd. “vicenda Inzerillo” che all’interno di questo mandamento mafioso ha avuto origine.

Dal tenore delle conversazioni, dal ruolo attribuito in alcune trame ad alcuni degli imputati e dalla rievocazione di condotte già

poste in essere emergono elementi di responsabilità penale dei suddetti imputati, la loro appartenenza all'organizzazione mafiosa, i contributi a favore delle famiglie che compongono il mandamento di Boccadifalco-Passo di Rigano.

Può anticiparsi che tra gli esponenti autorevoli del mandamento vanno segnalati Marcianò Vincenzo, Bonura Francesco, Sansone Gaetano e Sansone Giuseppe, proprio per la loro fitta interlocuzione con Rotolo su argomenti di estrema importanza per la vita e le dinamiche interne della associazione mafiosa denominata Cosa Nostra.

Nei mesi di agosto e settembre del 2005, la polizia giudiziaria ha modo di intercettare una serie di conversazioni che vedono tra i dialoganti gli imputati sopra citati e il boss Rotolo Antonino ed aventi ad oggetto l'avvicendamento nella reggenza del mandamento di Boccadifalco-Passo di Rigano tra Marcianò Vincenzo e Marcianò Giovanni.

In particolare sui menzionati argomenti, la piattaforma probatoria propone le conversazioni del: 3.8.2005 tra Rotolo e Bonura; 9.8.2005 tra Rotolo, Bonura, Sansone Gaetano e Sansone Giuseppe; 11.8.2005 tra Bonura e Marcianò Vincenzo, 5.9.2005, Rotolo e Bonura; 6.9.2005 tra Rotolo e Sansone Gaetano.

Un primo tassello del quadro relativo alle vicende del mandamento di Boccadifalco lo si rintraccia nella conversazione del 3.8.2005 tra Rotolo e Bonura (cfr. all.to nr.4).

In quel contesto Rotolo esprime al Bonura la sua volontà di procedere alla destituzione di Marcianò Vincenzo dalla carica di

capo mandamento, proponendo al suo interlocutore di assumere lui la reggenza.

Dal contenuto del dialogo si evincono anche le ragioni per le quali Rotolo è determinato a realizzare quell'avvicendamento e gli esiti del sondaggio che lo stesso Rotolo ha compiuto tra altri aderenti al sodalizio mafioso da cui è emersa la volontà di nominare lo stesso Bonura come capo mandamento (ROTOLO:

Non lo possiamo raddrizzare, a lui non lo possiamo raddrizzare, lui non lo possiamo raddrizzare – fruscio -;

BONURA: *Cambiamo discorso;* ROTOLO: *Ma ti dico una*

cosa, che siamo orientati su di te; BONURA: *No, non... niente*

Nino, non...; ROTOLO: *Io te lo sto avvisando;* BONURA: *E io*

non posso accettare; ROTOLO: *Siamo orientati su di te;*

BONURA: *E io non posso accettare, non lo sai perché non lo*

posso accettare? Perché io sono l'unico a reggere tutte le mie situazioni e non lo posso fare. Faglielo fare a "Pinuzzu";

ROTOLO: *Noo...;* BONURA: *E ma perché no? Io non lo posso*

fare; ROTOLO: *Pinuzzu non lo può fare;* BONURA: *E neanche*

io; ROTOLO: *Ma questo non lo può fare più!!;* BONURA: *Io*

non lo farò, che sia chiaro, ma non perché... perché io sono stato

qua, e voi mi avete... me ne dovete dare atto; ROTOLO: *E io per*

questo volevo pure a Gianni; BONURA: *Non mi sono mai...*

ascoltami, non mi sono mai allontanato, solo come un cane, fare e

dire, ho cercato di portare sempre... per quel poco che so fare l'ho

portato, altri impegni non ne posso prendere; ROTOLO:

Questo tu... te lo sto anticipando; BONURA: *Non ne*

posso...; ROTOLO: Sentimi, te lo sto anticipando perché tu hai detto: “io me ne devo andare”. Tu, se hai avuto dubbi... hai sbagliato, se hai avuto mai dubbi di questo rapporto nostro; BONURA: No, alcune volte..., ROTOLO: Perché qua io mi posso pure incazzare con te, tu ti incazzi con me?; BONURA: No, ti sei incazzato con me; ROTOLO: Dico, tu ti incazzi con me e io mi incazzo...; BONURA: Dico, ha...; ROTOLO: Però... i discorsi nostri ce li chiariamo noi.).

Come si desume dal tenore della conversazione, il progetto di Rotolo potrà realizzarsi solo rispettando un minimo di formalità, ossia una comunicazione ufficiale che è rinviata ad un riunione collegiale cui saranno convocati Sansone Gaetano, vertice della famiglia dell’Uditore, Bonura, sottocapo della stessa, Sansone Giuseppe e Chiovaro Aurelio Giovanni (quest’ultimo, punto di riferimento storico della famiglia, non parteciperà, essendo in quell’epoca ristretto agli arresti domiciliari).

Tali indicazioni si saldano con quelle ricavabili dalla conversazione del 9.8.2005, avvenuta all’interno del box in lamiera di Rotolo, a cui partecipano, oltre a quest’ultimo, Bonura, Sansone Gaetano e Sansone Giuseppe.

Tutti insieme i quattro interlocutori affrontano il tema della gestione di alcuni appalti, quindi Rotolo e Bonura si appartano tornando sull’argomento della reggenza del mandamento di Boccadifalco.

Ancora una volta il Bonura prende le difese di Marcianò Vincenzo (lo aveva già fatto nella conversazione del 3.8.2005),

cercando di evitare la realizzazione del progetto di Rotolo secondo il quale lo stesso Marcianò Vincenzo doveva essere destituito per la sua posizione vicina ai Lo Piccolo sulla questione del “rientro degli scappati” (gli Inzerillo):

BONURA: Noo, se noi la dobbiamo aggiustare gliela diamo una mano tutti

ROTOLO: A chi, aggiustare a chi, a lui?

BONURA: A Enzo, nel senso...

ROTOLO: No, a Enzo non lo dobbiamo aggiustare proprio, Enzo non è cosa da aggiustarsi

BONURA: Vediamo... vediamo un poco...

ROTOLO: Tu vuoi aggiustare a uno a sessant'anni?

BONURA: Aggiustare nel senso... certe volte ci sono cose che noi possiamo dargli un periodo, una cosa, fare e dire, poi... ti prego Nino, tu sei...

ROTOLO: Ora quando sentirai...

BONURA: Veniamo da una vita...

ROTOLO: No, ora quando...

BONURA: No, non me ne devi fare sentire, cose brutte non... brutte brutte brutte, basta che dopo...

*ROTOLO: **Brutte che ci può essere pure responsabilità tua no?***

BONURA: Infamità, cose, va bene

ROTOLO: *Ecco, lo vedi...*

BONURA: *... ma dove ci sono queste...*

ROTOLO: *Dico, se **ci possono essere pure responsabilità tue, dette da lui***

BONURA: ***Dette da Enzo?***

ROTOLO: ***E io ti faccio leggere ora, sono venuto documentato, te l'ho detto***

BONURA: *(incomprensibile)*

ROTOLO: ***Perché questo non è all'altezza di stare lì***

BONURA: *(incomprensibile)*

ROTOLO: *Questo non è all'altezza di stare lì*

BONURA: *(frase incomprensibile, coperta dal passaggio di un elicottero)*

ROTOLO: *Lasciale stare queste... lo prendono in giro, lo vanno sparlando che non è all'altezza della situazione, i primi loro*

BONURA: *Ma quelli sparlerebbero chiunque da noi, ah*

ROTOLO: *Si, ma questi...*

BONURA: *Che sia chiaro, ah*

ROTOLO: *Ma lì hanno ragione, lì hanno...*

BONURA: *Ma insomma, ma che era meglio quella cosa che avevamo?*

ROTOLO: Noo, ma... scusami, ti sto dicendo... mi hai dato ora una bellissima notizia

BONURA: E basta, e io ti vorrei fermare lì

ROTOLO: Ouh... però, per, siccome ci sono delle cose che può, diciamo, solo lui, rimettere in piedi, come per esempio... una cosa, ti dico una cosa, diciamo, che mi combina a me che la sa pure mio cognato Pino, infatti io oggi spero che lui venga...

Come rilevato nella parte introduttiva della motivazione, è proprio in occasione della riunione del 9.8.2005 che Rotolo, ad un certo punto, legge ai presenti alcune missive inviategli da Provenzano Bernardo.

In tale ambito, i relativi commenti, oltre a riproporre il tema del ritorno degli Inzerillo, ribadiscono in maniera nitida la carica rivestita da Marcianò Vincenzo, il ruolo svolto da Bonura e dai Sansone nel mandamento di Boccadifalco e la carica di capo della famiglia mafiosa di Torretta rivestita da Brusca Vincenzo.

In particolare il boss Rotolo cerca di appuntare la sua attenzione sulla circostanza secondo cui proprio Marcianò Vincenzo aveva riferito al capo di Cosa Nostra che “*noi, tutta la famiglia è d'accordo*”, cercando di comprendere se qualcuno dei presenti avesse una responsabilità in quella presa di posizione del reggente del mandamento .

E proprio in quel frangente si disvela, ancora una volta, la composizione del mandamento per bocca dello stesso Rotolo (“Torretta”, “Uditore” e “Boccadifalco”).

Ai fini della comprensione dell’importante passaggio della conversazione, è opportuno riportarne testualmente i contenuti:

ROTOLO: Quello che ti voglio dire è che intanto vorrei sapere io, perché... a voi ve lo chiedo così: ma chi sono questi della famiglia che sono tutti d’accordo? Hai sentito cosa gli dice a lui? Gli dice a lui: “noi, tutta la famiglia è d’accordo!” Ma tutta la famiglia quale? Quella di Boccadifalco? Che sono tutti gli INZERILLO? Quindi è d’accordo con tutti gli INZERILLO! Quella dell’Uditore? Perché si parlava di Francuzzo fino ad allora! Allora è la famiglia dell’Uditore che è tutta d’accordo? Questa domanda gliela dovremmo fare a lui, è lui che ce lo deve dire

BONURA: Io per onor del vero le devo dire una cosa, qua c’è chi mi ascolta, una volta si è sentito dire che... come se Angelo si era preso questa responsabilità, e questo lo diceva Enzo BRUSCA! Ascolta, allora gli ho detto a Tanino “chiamiamo a Enzo BRUSCA e lo ascoltiamo”. Ti ricordi Tanino?

SANSONE Gaetano: Si

BONURA: Perché sai uno deve essere nelle cose...

SANSONE Gaetano: Si è parlato sempre...(incomprensibile)

*BONURA: Però... poi ho sentito dire, non so da dove è uscita la cosa, che io ero presente quando fu l'impegno... **queste sono bugie perché impegni non ne ho presi**, sapevo questo discorso che doveva stare e se ne doveva andare perché si faceva eccetera...ma sempre così, **poi dice che Enzo è andato a parlare con Angelo, gli ha assegnato il posto dov'è che era... fare e dire eccetera, "fallo venire" fare e dire eccetera, questo so, questo ci ha detto e questo lo può dire pure a te, ma impegni....***

ROTOLO: Aspetta un minuto.....

BONURA: Aspetta no, però fermo restando

ROTOLO: Fermo restando le cose tu pensi che...?

BONURA: Ascolta un minuto, io ti sto raccontando una verità che mi costa a me

ROTOLO: E gli hai dato lo sta bene tu?

BONURA: A chi gli...? Io l'ho fatto sentire e l'ho fatto sentire a Tanino

ROTOLO: E gli hai dato sta bene?

BONURA: Un minuto, fermo restando che questi se ne devono andare... questo io ti racconto un fatto mio

ROTOLO: Ma lui dovrebbe spiegarmi la "famiglia", lui non parla di un singolo, lui non parla di quello della Torretta, lui parla della "famiglia"...

BONURA: Ha chiamato a...

ROTOLO: ...e lui dovrebbe dirmi qual è questa famiglia che è d'accordo, è la famiglia dell'Uditore o la famiglia di Boccadifalco?

BONURA: Ma io non è che posso...

ROTOLO: Perché lui va a scrivere un falso, dico, se è così va a scrivere un falso pure a "ddù cristianu", ecco perché ti dico lui non è...

BONURA: E poi la ci sono stati tra... immischiati, tra i "torrettesi" e qualcuno di là, che c'è il Lorenzino fare e dire, e hanno fatto mettere di mezzo pure al LO PICCOLO (sottovoce) mi sono spiegato? Però quando io... io qua... ne ho parlato con Tanino, ne ho parlato con te e ora c'è... io ho letto la lettera

Le parole di Rotolo sono volte a provare ai suoi interlocutori la inadeguatezza di Marcianò Vincenzo a ricoprire ancora una carica così delicata, puntando alla designazione di un sostituto che in un primo momento viene individuato in Sansone Giuseppe e poi in Marcianò Giovanni, fratello di Vincenzo.

Nel caso si specie, il Marcianò Giovanni risultava avere concluso da poco un periodo di detenzione cautelare in carcere, trovandosi ristretto agli arresti domiciliari. Tuttavia, a parere di coloro che stanno dialogando, Marcianò Giovanni avrebbe potuto guidare il mandamento con l'adeguata assistenza di collaboratori di fiducia indicati nel corso della medesima conversazione.

In tale prospettiva si fa il nome di Franco Marcianò, il quale tuttavia non risulta nelle condizioni di assistere il fratello Giovanni, a causa delle precarie condizioni di salute; e, in alternativa, viene indicato il nome dell'imputato Giovanni Sirchia, appellato "Sirchiteddu", che per conto di Enzo Marcianò ha già operato all'interno dell'organizzazione.

Sulla base di tali premesse, Rotolo sollecita Bonura e i fratelli Sansone, Gaetano e Giuseppe, ad incontrare personalmente Marcianò Giovanni per comunicargli la decisione, dettando la versione da svolgere all'interessato (*"Giovanni, purtroppo dobbiamo riconoscere che tuo fratello non è all'altezza della situazione, là ti devi mettere le redini in mani tu, con tuo fratello Franco"*).

Le trame di Rotolo per la estromissione di Marcianò Vincenzo dalla carica di reggente del mandamento vengono ulteriormente riscontrate nella conversazione del giorno 11.8.2005, tra Bonura e lo stesso Marcianò Vincenzo.

Nell'incontro tra i due, Bonura informa il suo interlocutore che Rotolo è fermo nella intenzione di affidare il mandamento a Giovanni Marcianò (cfr. all.to nr.10).

Ebbene, in un successivo incontro (5.9.2005 v.all.to n.6) tra Rotolo e Bonura, quest'ultimo, dopo avere a lungo discusso su vicende attinenti le attività illecite dell'organizzazione mafiosa, tenterà ancora una volta di far desistere il Rotolo dal suo proposito di destituire Marcianò Vincenzo.

E, a quel punto, Rotolo ribadirà nuovamente la gravità della situazione che si andava delineando con riguardo al “ritorno degli scappati” e le responsabilità del Marcianò Vincenzo sulla questione.

Sull’ormai imminente avvicendamento al vertice del mandamento di Boccadifalco si intrattengono, ancora, Rotolo e Sansone Gaetano in una conversazione intercettata dalla polizia giudiziaria in data 6 settembre 2005 (v.all.to n.5).

Il tema della discussione è rappresentato dai contatti epistolari tra Giovanni Marcianò, designato alla successione di Marcianò Vincenzo, e lo stesso Rotolo.

Una lettera viene consegnata al Sansone per la lettura, ma solo alcuni passaggi della stessa vengono riprodotti al alta voce (*ROTOLO: Io è inutile che ti faccio parlare, perché il discorso tuo già è superato, perciò non te ne faccio perdere tempo, perché Franco già me lo ha accennato che ti ha detto: “vedi tu di parlare con tuo cugino tiriti, tirità.” Ora io con lui, ieri, ho parlato ampiamente. Ora io ho una novità, che nemmeno la sa Franco. Ieri sera cercavano di urgenza a Rosario e quello stamattina è venuto alle otto e mi ha portato una lettera che è di Giovanni MARCIANÒ, che io ho qua*).

Da alcuni scambi di battute della menzionata conversazione, nella parte successiva alla lettura, si evince che i due parlano della vicenda Inzerillo e da quel dialogo emerge che Giovanni Marcianò aveva immediatamente assunto una posizione

più armonica a quella di Rotolo (*ROTOLO: Giovanni si rende conto della situazione...; SANSONE: Lui dice, scrive che è stato pressato*)

D'altronde che il movente di Rotolo nella iniziativa di destituire Marcianò Vincenzo si spieghi con l'atteggiamento tenuto da quest'ultimo nella "vicenda Inzerillo" lo si evince anche da una importante conversazione sull'argomento, tenutasi in data 23.6.2005 tra Bonura, Mannino Calogero e lo stesso Marcianò Vincenzo (v.all.to n.19):

*MARCIANO': "...e gli dice a suo cugino che non dipende da me!" Va bè che cazzo me ne fotte a me! (ride) **Dunque andiamo alle cose nostre!** Perché giustamente questo mi viene a dire: "vedi che Franco è rimasto contrariato!" "Franco è rimasto contrariato... io giustamente non è che ..."*

BONURA: No, Franco non è affatto contrariato ...

MANNINO: Franco non è d'accordo!

MARCIANO': ... è contrariato!"

BONURA: Perché ti debbo dire contrariato ...

MARCIANO': ... ma alle volte come si presentano i discorsi, uno alle volte ...

BONURA: Sì, d'accordo, ma noi ... siccome tu hai avuto una lettera...

MARCIANO': Sì!

BONURA: *...e la lettera per me era più... più chiara della luce!*

MARCIANO': *D'accordo!*

BONURA: *E allora quella chiarezza, se un altro si vuole immischiare, dice: io debbo fare così, se poi mi arriva un'altra cosa... però a questo punto io non mi posso muovere da questo!!*

MARCIANO': *D'accordo!*

BONURA: *Quindi per il bene nostro e di tutti, noi questo dobbiamo ...*

MARCIANO': *Però il discorso che ho avuto io con quello, l'ho avuto io con... ed è stato categorico, pressante, e... e... si sentiva di perdere la faccia, minchia siamo stati due ore!!*

BONURA: *Vi siete visti??*

MARCIANO': *Minchia, mi sono venuti a prendere, ho passato le peripezie, un macello... minchia io ... io... poi giustamente dico, sì, va bene, Franco non è d'accordo però io ho passato, dico per dire, qualche giorno un pochettino scombussolato!! Perché giustamente non è che mi piace a me, contrastarmi con... con quello!!*

BONURA: *No, no...*

MARCIANO': *... perché si era messo a disposizione...*

BONURA: *Ma non pensare che io ci sto...*

MARCIANO': *... ma tu... ma tu non pensare...*

BONURA: ... no, no, di fronte a una situazione che... si siamo pienamente d'accordo, qua è chiaro il discorso!!

MARCIANO': D'accordo! E con lui questo discorso ho avuto!!

BONURA: Chiunque, qualunque sia la situazione, se arriva un'altra lettera da lui...

MARCIANO': Il discorso è chiuso completamente! Ma io già... io già gliene ho fatto atto io a lui, dice: "ma noi dobbiamo provare perché, dice, tu gli mandi la lettera, dice, io gliene mando un'altra mia, dice, pure a lato, dice..." e ma Franco vedi che si è messo in una maniera che proprio... mi ha disarmato!!!

BONURA: Io mi debbo attenere a questo, poi se ricevo altre istruzioni sono altre cose, ma io non mi posso...

MARCIANO': Però io avantieri che cos'è che gli ho mandato a dire a lui al vecchio? Gli ho mandato a dire: "vediamo se la possiamo pilotare, se c'è una via d'uscita, vediamo se... ma insomma cerco di ... di... poi alla fin fine, alla fin fine quando vossia, dico per dire, mi... mi stabilisce un discorso, discussione non ne facciamo più! Per me già è esecutivo, perché già i picciotti sono pure stati avvisati!!"

BONURA: E basta!

MARCIANO': Franco, se tu eri là con me, tu...

BONURA: Niente, se ero con te, dicevo la stessa cosa! No, scusami che ti dico, non è che...

MARCIANO': "ma tu scrivigli in questa maniera..."

BONURA: “No, no, scrivici tu, io non ho a chi scrivere!”

*MARCIANO': Queste sono state le mie parole, gli ho detto:
“vedi che... ma se già era partito per quello...”*

BONURA: Ascoltami un minuto...

MARCIANO': ... già è partito! Gli dici: “ma deve passare da me!”

BONURA: ...si chiama a questi poveri sfortunati, per dare una via di uscita, se hanno fatto in questa maniera, perché non c'era...

MARCIANO': C'è un passaggio che lui mi dice: “eh... qualsiasi decisione è difficile da prendere...” e io mi vado ad appoggiare là! A dire: vediamo se troviamo una soluzione!

BONURA: No, no, no, no, no... che c'entra...

MARCIANO': Franco, sto tentando di... insomma, vedi che io bile ho fatto, le budella si attorcigliano, non è che...

BONURA: E tu non ne devi fare più bile...

MARCIANO': No...

BONURA: Ti devi chiudere!

MARCIANO': ...si, ma questo fu per unirmi di nuovo con loro! e quindi dice: “io ...”

BONURA: ... ma quello che è, glielo deve dire lui...

MARCIANO': ...e ma io...

BONURA: ... cioè...

MARCIANO': ... ma io la via l'ho fatta però!

MANNINO: E questo lui... ti intende dire Franco, tu ti facevi la tua strada...

MARCIANO': E me la sono fatta io!

MANNINO: ... e lui si faceva la sua! Se arriva una seconda lettera di riparazione, ben lieto che sia!

MARCIANO': E lui dice "portala... cambiala questa lettera, se arriva, dice, io la strappo... se non è partita, dice..." ma è stata una cosa...

MANNINO: Sì, comunque ormai quello che c'è, c'è, Frà, ...

MARCIANO': Va bè, è solo una cosa, dico per dire, che mi può dare un altro rimprovero! A dire: "ma sei cretino?!"

BONURA: No, io ho paura... se ti da il rimprovero perché ti vuole bene, se non ti dice niente è quello che mi da fastidio!

MANNINO: Eh!

MARCIANO': Perché lui fa dice: "io non ne sapevo niente di questo discorso! Me l'hanno detto!" ... nella lettera... io gli ho detto: "però c'è un impegno fatto così, così, così!!" Però questo di andare... che volevano avere corrispondenza là in America, chi era? Perché io non lo ricordo! Minchia, mi ha mandato a prendere, minchia (incomprensibile) "perdiamo la faccia lì..." "sì, gli ho detto, ma il discorso è chiaro, non è che ... è questo!" Gli ho detto "noi ne abbiamo parlato...", dice "ma Franco?" "Franco è d'accordo se non ci sono problemi, se non ci sono problemi il discorso è di quello... di..."

BONURA: No, no, io...

*MARCIANO': Scusami, va bè! Lui si è visto con il
MERENDINO... ecco dove fu che lui ha scatenato il discorso
dell'urgenza di vederci! Perché loro si sono visti, si sono parlati o
si sono scritti, ma c'è stato un contatto! Dicendogli quello,
dicendogli: "io sono responsabile, io ci metto la mia testa!"
Allora quello fa, dice: "ma una volta che quello si mette
responsabile, quello si mette responsabile, dice, perché non
farglielo sapere a lui che ci sono queste persone che si..."*

*BONURA: Ci stiamo andando ad impelagare in una situazione
che è molto più grossa di noi!*

MARCIANO': Sì, Franco...

*BONURA: Forse ci vogliono fare entrare in questo binario e
non ci hanno fatto entrare e io francamente...*

MARCIANO': Non ho capito? Non ho capito!?

BONURA: No, no, non sono...

*MARCIANO': Sei contrariato! Io pure contrariato l'ho fatto
il discorso non è che l'ho fatto io di... di... di... si è messo in una
maniera che...*

BONURA: Ma ognuno deve rispondere di se stesso!

*MARCIANO': E lui si è sentito... lui si è sentito, dico per
dire, coinvolgere diciamo... ecco il discorso suo di... perché nel
frattempo c'è che lui si è visto, o si è visto o si è sentito con il
MERENDINO! Dice: "ma io ci metto la testa, io sono... mi*

metto responsabile, io...” lo stesso discorso che mi ha fatto a me...

BONURA: Il dottore?

MARCIANO': Il Vicè! Enzo BRUSCA pure questo discorso mi fa!

BONURA: Per carità, ma perché dipende da te o da me!? Ma insomma, signori miei, vedete che...

MARCIANO': “E allora ti ripeto che ci sono persone che ritengono, si ritengono responsabili e se c’è una via di uscita... se c’è una speranza, dico, fammi... me la faccia sapere, dico per dire, per... di quello che ora lei mi risponde non ci saranno più discorsi da fare!”

BONURA: Io voglio saperlo perché nella vita non si può sapere mai, gli hai detto che siamo tutti d’accordo di nuovo?

MARCIANO': No! Gli ho detto io: “ci sono delle persone responsa... che si sono responsabilizzate!!”

BONURA: Gli dovevi fare i (incomprensibile)

MARCIANO': Se vuole sapere nome e cognome, poi glieli facciamo sapere magari con un altro biglietto! Perché uno quando scrive il biglietto deve pensare pure che il biglietto può cadere nelle mani...

MANNINO: Lui pensa che sono dentro la famiglia le persone che si prendono la responsabilità!

MARCIANO': Ah?

MANNINO: *Loro pensano che questa responsabilità viene sempre da dentro la famiglia!*

MARCIANO': *Certo!*

MANNINO: *Perché qua ogni giorno che passa, io vado vedendo ... ieri mi sono visto...ieri? Ieri mi è venuto un picciotto...*

MARCIANO': *E allora in questa discussione di lì, mi fa dice: “caso mai...dice...” e mi ha presentato a quello, ad Andrea ADAMO! “Caso mai, dice, hai di bisogno... caso mai...” perché c'erano discorsi, magari, iniziati da altri e... corso dei Mille, Roccella... Ciaculli...*

BONURA: *E' sempre il Totuccio?*

MARCIANO': *...corso dei Mille... Brancaccio... qua c'erano questi picciotti, qua c'era un altro picciotto e c'era questo Andrea ADAMO... “poi dall'altra parte tu caso mai sei a casa tua...”*

BONURA: *Dall'altra parte dove?*

MARCIANO': *Da lui!*

BONURA: *E lui dove?*

MARCIANO': *Dove? Lui da quella parte non è impelagato da tutte le parti!?*

BONURA: *Col dottore com'è?*

MARCIANO': *Non gli ho chiesto io, non gli ho detto niente!*

Dal tenore della conversazione emerge, dunque, che Marcianò Vincenzo aveva incontrato Lo Piccolo Salvatore proprio per discutere della vicenda Inzerillo, concordando con quest'ultimo l'invio di una missiva a Provenzano.

In quella missiva avrebbe dovuto evidenziarsi la possibilità che a favore di un rientro degli "scappati" si sarebbero potuti impegnare, come "responsabili", aderenti al sodalizio mafioso provenienti dal mandamento di Marcianò, ossia i vertici della famiglia di Torretta (di cui si dirà in seguito).

Ed è sempre nel corso della riunione con Lo Piccolo Salvatore che costui presentava al Marcianò Adamo Andrea, ossia un componente di spicco del mandamento mafioso di Brancaccio (si rimanda alla parte specifica di motivazione).

In altri termini, le determinazioni del Rotolo erano state adottate consapevolmente, visto l'effettivo contatto con Lo Piccolo Salvatore da parte del Marcianò e le intenzioni di quest'ultimo in ordine al come gestire la vicenda Inzerillo.

D'altra parte, la lunga fase preparatoria della successione nella reggenza del mandamento di Boccadifalco, sfocia nella riunione all'interno dell'appartamento adiacente l'immobiliare Raffaello la mattina dell'8.9.2005 (cfr. all.to nr.11), tra Bonura, Marcianò Vincenzo e Sansone Gaetano, nella quale allo stesso Marcianò Vincenzo viene ufficialmente comunicata la destituzione dal suo incarico di capo mandamento.

Bonura e Sansone contestano al Marcianò la posizione assunta rispetto alla vicenda Inzerillo, l'essersi adoperato, anche attraverso i contatti con Lo Piccolo Salvatore, per favorire un loro ritorno a Palermo.

2. I vertici della famiglia mafiosa di Uditore

La ricostruzione della vicenda relativa all'avvicendamento di Marcianò al vertice del mandamento di Boccadifalco con il fratello Marcianò Giovanni consente di individuare con chiarezza una serie di soggetti facenti parte del sodalizio mafioso denominato Cosa Nostra con compiti di responsabilità decisionale.

Al di là del ruolo di coordinatore della operazione svolto dal Rotolo Antonino, gli imputati Bonura, Mannino Calogero, Sansone Giuseppe e Sansone Gaetano dimostrano di essere pienamente coinvolti nelle dinamiche della organizzazione.

Pare opportuno a questo punto analizzare partitamene le posizioni di ciascuno di loro ai fini della dichiarazione di responsabilità per il reato di partecipazione in associazione loro ascritto e del trattamento sanzionatorio da comminare.

A) BONURA FRANCESCO

In ordine alla posizione processuale di Bonura Francesco, la sola vicenda relativa alle manovre di Rotolo per la destituzione di Marcianò Vincenzo dal ruolo di reggente del mandamento di Boccadifalco dimostra una intraneità dell'imputato, in ruoli di vertice, nella associazione denominata Cosa Nostra.

Come evidenziano le risultanze processuali sopra illustrate, lo stesso Rotolo prima di assumere ogni decisione consulta Bonura, stabilisce con lui direttive, si fa consigliare, concordano assieme linee operative.

Tuttavia vi sono una miriade di intercettazioni che vedono come protagonista il Bonura da cui si evincono una serie di circostanze sintomatiche della partecipazione qualificata dell'imputato a Cosa Nostra.

Ed in particolare:

- a) ruoli di coordinamento nell'illecito controllo di appalti da parte di Cosa Nostra,
- b) capillare conoscenza delle dinamiche interne a Cosa Nostra con riguardo a tutti i mandamenti palermitani;
- c) partecipazione alle iniziative riguardanti i vertici delle varie articolazioni della organizzazione, come dimostra anche la vicenda del mandamento di Porta Nuova;
- d) il ruolo di "anello di congiunzione" tra diverse articolazioni della associazione;
- e) la conoscenza tempestiva dei modi per coprire la latitanza e comunicare con il boss Provenzano da parte di altri soggetti di spicco della organizzazione;
- f) il coinvolgimento nelle manovre estrosive con compiti di ideazione ed esecuzione di specifici delitti.

Quanto al coinvolgimento del Bonura nel sistema di controllo dei pubblici appalti da parte di Cosa Nostra, sintomatiche appaiono due conversazioni intercettate in data 28.2.2005 (tra

Bonura e Mannino Calogero) e 9.8.2005 tra Rotolo e Bonura che riguardano le azioni di Cancemi Carmelo e Cancemi Giovanni (figlio del primo), imputati nel presente processo, che agiscono quali gestori di un deposito di materiale edile sito in via Gustavo Roccella, svolgendo una attività imprenditoriale riconducibile alla associazione mafiosa in questione (per ogni dettaglio si rimanda integralmente alla parte di motivazione relativa agli imputati Cancemi Carmelo e Cancemi Giovanni).

Si comprende dalle due menzionate intercettazioni che i Cancemi, grazie alla vicinanza al capo mandamento di Pagliarelli, Rotolo Antonino, sono parte integrante di un sistema, abilmente manovrato dall'organizzazione mafiosa, capace di gestire, secondo il principio della competenza territoriale, gli appalti pubblici e privati e che Bonura partecipa alle iniziative strumentali a quel progetto.

In ordine, poi, alla capillare conoscenza da parte del Bonura delle dinamiche interne a Cosa Nostra con riguardo ai vari mandamenti palermitani, alcune conversazioni intercettate dimostrano come l'imputato venga informato tempestivamente sulle vicende interne al mandamento di Brancaccio (sulla posizione di Savoca Giuseppe vedi la conversazione del 7.7.2005 tra Bonura e Marcianò Vincenzo avente ad oggetto proprio gli assetti del mandamento di Brancaccio e sul ruolo di "capomandamento" assunto dal Savoca, cfr. all.to nr.91); a quelle della Noce (sul punto, occorre muovere da una conversazione tra Rotolo, Sansone Gaetano e Bonura Francesco, intercettata in data 7.9.2005, avente

ad oggetto la mappatura delle famiglie del mandamento della Noce, i vari responsabili, i soggetti più attivi in tali ambiti, tra cui oltre al Di Napoli, anche Alfano Salvatore e Nicoletti Giovanni); nonché sulla struttura della famiglia mafiosa dell'Acquasanta (v. conversazione del 15.09.2005 tra Bonura e Pipitone, all.to n.61, nella quale si discute della struttura organizzativa esistente all'interno della famiglia mafiosa dell'Acquasanta e dei rapporti tra gli esponenti di questa famiglia con quelli provenienti da altre realtà territoriali mafiose).

Lo stesso Bonura è coinvolto nel progetto di Rotolo di porre a capo del mandamento di Porta Nuova Ingarao Nicolò e da tale vicenda (a cui si rimanda per i dettagli alla specifica parte di motivazione) emerge come Bonura funga spesso da “anello di congiunzione” tra diversi mandamenti.

Sul punto è assai significativa la conversazione del 15.09.2005, avvenuta all'interno appartamento adiacente l'“Immobiliare Raffaello”, piano ammezzato interno 5, nella disponibilità di Bonura Francesco, intercettata dagli organi investigativi (*cf. all.to nr. 61*), e intercorsa tra lo stesso Bonura e Antonino Pipitone, nato a Palermo il 2.10.1929, anziano uomo d'onore della famiglia dell'Acquasanta, anch'egli condannato ai sensi dell'art 416 bis c.p. nel presente processo.

Proprio nell'ambito di quel dialogo, Pipitone apprende dell'avvicendamento avvenuto al vertice di Porta Nuova dopo la morte di Badalamenti e Bonura indica Nicola Ingarao quale nuovo soggetto di riferimento per conto di Rotolo.

Nel corso della conversazione, i due interlocutori fanno riferimento anche a Salvatore e Nunzio Milano e al figlio di quest'ultimo, il sopra citato Nicolò Milano (cl.74), quali soggetti che si erano prestati a comunicare al Pipitone la richiesta di un incontro voluto da Ingarao, per la quale poi si era attivato "Enzo", poi identificato dalla polizia giudiziaria in Vincenzo Di Maio (v. infra).

Si aggiunga che Bonura è sempre informato delle questioni relative alla tutela della latitanza di Lo Piccolo Salvatore nonché dei passaggi fondamentali della catena di comunicazione tra Provenzano e Lo Piccolo (cfr. nota in data 04/04/2005, con Cat. T. 2/2004 Sq. Mob. SCO – PA 1 e nota Cat.501/2005 Mob. S.C.O. Pa2 del 18 giugno 2005), come si può desumere da una conversazione, a cui partecipa lo stesso Bonura, avvenuta in data 11.1.2005, all'interno dell'appartamento di Via Catania della Immobiliare Raffaello.

Sempre Bonura svolge un ruolo nella redistribuzione dei proventi della estorsione ai magazzini "Grande Migliore", effettuate per conto di Cosa Nostra, come dimostra l'intercettazione relativa alla conversazione tra Bonura Francesco, Mannino Calogero e Marciànò Vincenzo del 26.5.2005 (cfr.all.18) (per i dettagli della operazione si rimanda alla parte di motivazione relativa allo specifico reato-fine).

Infine a fondamento della dichiarazione di responsabilità del Bonura per il reato di partecipazione qualificata nella associazione di stampo mafioso denominata Cosa Nostra si pone il coinvolgimento

dell'imputato con compiti di ideazione ed esecuzione in specifici delitti di estorsione aggravati dalla circostanza di cui all'art 7 del DL 152 del 1991.

Con riguardo a tale ultimo punto, in ordine al quale è stata ravvisata la responsabilità di Bonura per i reati di cui ai capi d), h), l), m), n) e p) della rubrica, come spiegato negli appositi paragrafi (a cui si rimanda integralmente per la dimostrazione delle specifiche responsabilità), è opportuna una premessa con riguardo al valore probatorio della commissione dei reati fine sulla ricostruzione della responsabilità per il reato associativo di cui all'art 416 bis c.p.

L'associazione è una vicenda in sè complessa, composta di eventi e di comportamenti che hanno un senso specifico , talora singolare e difficilmente comprensibile dagli estranei, definito non solo dagli scopi e dal programma dell'organizzazione, ma anche dalle sue regole e dai ruoli che esse assegnano agli associati.

La complessità dei reati associativi e la tendenza a ritenerli come una sorta di attività preparatoria dei delitti scopo comporta che il singolo reato non venga in considerazione solo di per sè, ma anche come prova di altri delitti: sia nel senso che la consumazione di alcuno dei reati fine può essere considerata prova della partecipazione al reato associativo, sia nel senso che la partecipazione al reato associativo può essere considerata prova di responsabilità in ordine ai reati fine.

La giurisprudenza, infatti, pur riconoscendo una “assoluta autonomia tra il delitto di associazione per delinquere e i reati fine commessi dagli associati” non esclude, tuttavia, “che gli elementi certi relativi

alla partecipazione di determinati soggetti ai reati fine effettivamente realizzati, possono essere influenti nel giudizio relativo all'esistenza del vincolo associativo, in specie quando ricorrano elementi che dimostrino il tipo di criminalità, la struttura e le caratteristiche dei singoli reati, le modalità di esecuzione (Cass. sez.V, 14 sett.1991, Monaco; Cass.sez.V 25 marzo 1997, Puglia). E, precisa che "anche la partecipazione ad un episodio soltanto dell'attività delittuosa programmata può costituire elemento indiziante dell'appartenenza alla associazione"(Cass. 10 maggio 1994, Nannerini).

Orbene, alla stregua delle suddette risultanze processuali non vi è dubbio che la qualità e la quantità dei reati fine della associazione in relazione ai quali si è dimostrata la responsabilità del Bonura costituiscono un pilastro dell'impianto probatorio a carico dell'imputato per l'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui al capo A) della rubrica.

Alla stregua delle illustrate risultanze processuali deve affermarsi la penale responsabilità del Bonura Francesco, per il reato di partecipazione all'associazione criminale denominata Cosa Nostra, a decorrere dal 16 dicembre 1987, data della sentenza di primo grado con la quale è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art.416 bis c.p.

Le prove a carico di Bonura Francesco, in particolare le conversazioni intercettate, consentono di sostenere che l'imputato ha diretto e organizzato le attività del mandamento di Boccadifalco-Passo di Rigano agendo nell'ambito della famiglia mafiosa di Uditore, tra l'altro coordinando le attività estorsive nei confronti

delle imprese operanti su tutto il territorio palermitano e per avere mantenuto, gestendo un sistema di illecito controllo di pubblici appalti, determinando le dinamiche interne di Cosa Nostra attraverso i suoi rapporti con il boss Rotolo Antonino, agevolando un costante collegamento tra gli associati in libertà delle famiglie Uditore, Porta Nuova, Pagliarelli.

Le conversazioni intercettate relative all'assetto dei mandamenti di Boccadifalco e Porta Nuova, alle estorsioni a danno di costruttori operanti nel territorio in questione, alle alleanze nello scontro strisciante tra Rotolo e Lo Piccolo Salvatore depongono univocamente per un ruolo dirigenziale dell'imputato Bonura nell'ambito del sodalizio mafioso in considerazione dell'autonomia nelle decisioni e del riconoscimento, anche da parte di personaggi di assoluto vertice all'interno della organizzazione (come dimostrano i dialoghi tra Bonura e Rotolo), di un ruolo apicale esercitato non solo formalmente ma anche dal punto di vista sostanziale.

Sempre con riferimento al ruolo apicale ricoperto dal Bonura è opportuno ricordare l'offerta rivoltagli da Rotolo di assumerne la reggenza per sostituire il Marcianò Vincenzo sul punto di essere destituito.

Lo stesso Rotolo Antonino, durante la conversazione intercorsa alle 17.15 del 22.09.2005 con Oliveri Michele, preciserà il ruolo in concreto rivestito dal Bonura nell'ambito della famiglia mafiosa dell'Uditore (v. int.22.9.2005 all.to n.34, nella quale ancora una volta fa da sfondo alla conversazione, l'argomento

dell'illegittimo rientro in Italia di alcuni componenti della famiglia Inzerillo).

Inoltre sulla facoltà di Bonura di dare istruzioni e direttive agli uomini d'onore del mandamento, va ricordato un tratto di conversazione, intercettato presso l'appartamento in uso allo stesso Bonura, avvenuto con Sirchia Giovanni, alla presenza di Marcianò Vincenzo alle ore 09.33 dell'8 settembre 2005 (cfr.all.to n.72).

Ed ancora, sullo stesso punto della ricostruzione probatoria, spicca la conversazione intercettata alle 10.19 del 6.05.2005 tra Bonura e Mannino Calogero, nel corso della quale i due concordano la strategia da seguire nell'esecuzione dell'intimidazione mafiosa nei confronti degli esercizi commerciali ricadenti nel loro territorio che non hanno effettuato la *“messa a posto”* con la famiglia mafiosa.

Ebbene anche in tale circostanza è il Bonura ad indicare la strategia da adottare, nel caso di specie decisa ma non troppo plateale (cfr.all.to n.73).

Inoltre Bonura viene tempestivamente informato dal Rotolo degli investimenti nel ramo dell'edilizia, fatti attraverso dei prestanome, come rilevato nella parte introduttiva della motivazione relativa agli affari del boss di Pagliarelli.

Dunque, alla stregua delle risultanze processuali sopra illustrate ed alla luce delle considerazioni in diritto svolte nelle pagine introduttive, può affermarsi che l'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra ha

accettato in via continuativa le “prestazioni diffuse” offerte dal Bonura.

Soprattutto le intercettazioni illustrate dimostrano che Bonura ha partecipato, in posizione apicale, alla progettazione e alla esecuzione di attività illecite di Cosa Nostra, confermate dall'accertamento della responsabilità per sei reati fine.

L'inequivocabile intraneità nell'organigramma mafioso è, quindi, emersa non solo dalla qualifica di “uomo d'onore” quanto piuttosto da una serie di condotte convergenti e sintomatiche (*facta concludentia*) del vincolo associativo tipico di coloro i quali sono legati a Cosa Nostra, desumibili anche dalla fitta trama di rapporti con esponenti di vertice del sodalizio, quali il Rotolo Antonino.

L'accettazione delle predette prestazioni materiali finalizzate al perseguimento degli scopi della associazione è sintomatica del riconoscimento all'imputato –di fatto- di un dirigenziale all'interno del mandamento di Boccadifalco .

Delineati i contorni della condotta di Bonura Francesco in ordine al profilo materiale del reato sulla base del materiale probatorio a disposizione e relativo ai rapporti dell'imputato con appartenenti al sodalizio mafioso denominato Cosa Nostra , il comportamento di costui integra senza dubbio i parametri indicati dall'art.416 bis c.p., anche dal punto di vista dell'elemento psicologico in considerazione della gravità delle condotte consumate e della caratura criminale dei suoi complici, alcuni dei quali latitanti da decenni.

Inoltre va ribadita per i motivi sopra illustrati la sussistenza della circostanza di cui al comma 2 dell'art 416 bis c.p., avendo il Bonura, in concreto, sulla base delle conversazioni intercettate, posto in essere atti di coordinamento e direzione del mandamento di Boccadifalco-Passo di Rigano.

Quanto alla commisurazione della pena, da stabilire in base ai criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art 133 c.p., tenuto conto della notevole gravità del fatto contestato e del ruolo dirigenziale svolto, per un consistente lasso di tempo dal predetto imputato in seno al sodalizio mafioso, denotante una spiccata pericolosità sociale, il Giudice ritiene di doverla determinare nella misura adeguata e proporzionata di anni dodici di reclusione, aumentata per la recidiva specifica sino ad anni diciotto.

A ciò si aggiunga la pena per i reati di estorsione aggravata e tentata estorsione aggravata di cui ai capi d), h), l), m), n) e p) in relazione al quale la responsabilità del Bonura è dimostrata nei termini di cui si dirà negli appositi paragrafi.

Ebbene, ritenuto l'aumento per la continuazione con i suddetti reati fine, la pena finale è determinata in anni trenta di reclusione ed euro 9.000,00 di multa (anni due e euro 1.500,00 per ogni reato fine).

Detta pena deve essere diminuita per la scelta del rito abbreviato sino ad anni venti di reclusione ed euro 6.000,00 di multa.

Conseguono le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, della incapacità di contrattare con la pubblica

amministrazione e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena come sopra inflitta.

In considerazione della pericolosità sociale accertata alla stregua della personalità, quale si desume dal ruolo assunto all'interno dell'associazione e, quindi, della modalità della sua partecipazione al sodalizio, oltre che dei suoi precedenti penali, e valutati i parametri tutti previsti dall'art 133 c.p., Bonura Francesco deve essere sottoposto, a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per una durata non inferiore ad anno uno.

B) MARCIANO' VINCENZO

Gli elementi di prova a carico di Marcianò Vincenzo sono principalmente desumibili dal tenore delle conversazioni tra esponenti di vertice della organizzazione mafiosa, in occasione della preparazione e della esecuzione del progetto del Rotolo Anotonino di destituzione del predetto imputato dalla carica di reggente del mandamento di Boccadifalco-Passo di Rigano.

Tuttavia corposi elementi di prova del reato associativo per Marcianò Vincenzo si ricavano, altresì, dai contatti di quest'ultimo con Provenzano Bernardo, Lo Piccolo Salvatore, Adamo Andrea, Picone Franco, Rotolo Antonino per questioni relative alla organizzazione delle estorsioni sul territorio del comune di Palermo e dalla commissione di alcune manovre estorsive oggetto di specifica contestazione tra i reati fine, di cui si è dimostrata la responsabilità penale dello stesso Marcianò Vincenzo in concorso con altri associati.

Come si anticipava sopra, la condotta penalmente rilevante del Marcianò Vincenzo viene desunta in primo luogo dalla fitta interlocuzione tra i componenti più autorevoli del mandamento, ossia lo stesso Marcianò Vincenzo, Bonura Francesco, Sansone Gaetano e Sansone Giuseppe, con Rotolo su argomenti di estrema importanza per la vita e le dinamiche interne della associazione mafiosa denominata Cosa Nostra.

In particolare sui menzionati argomenti, basti ricordare le già menzionate conversazioni del: 3.8.2005 tra Rotolo e Bonura; 9.8.2005 tra Rotolo, Bonura, Sansone Gaetano e Sansone Giuseppe; 11.8.2005 tra Bonura e Marcianò Vincenzo, 5.9.2005, Rotolo e Bonura; 6.9.2005 tra Rotolo e Sansone Gaetano.

La circostanza ampiamente provata che Rotolo volesse procedere alla destituzione del Marcianò Vincenzo dalla carica di capo mandamento, denota una sicura intraneità di quest'ultimo con compiti di responsabilità e coordinamento di una specifica articolazione territoriale.

Tale ruolo del Marcianò Vincenzo lo si desume sicuramente in occasione della riunione del 9.8.2005, tenutasi presso il box di Rotolo, nella quale costui, ad un certo punto, legge ai presenti alcune missive inviategli da Provenzano Bernardo.

In tale ambito, i relativi commenti, oltre a riproporre il tema del ritorno degli Inzerillo, ribadiscono in maniera nitida la carica rivestita da Marcianò Vincenzo, il ruolo svolto da Bonura e dai Sansone nel mandamento di Boccadifalco e la carica di capo della famiglia mafiosa di Torretta rivestita da Brusca Vincenzo.

In particolare il boss Rotolo cerca di appuntare la sua attenzione sulla circostanza secondo cui proprio Marcianò Vincenzo aveva riferito al capo di Cosa Nostra che *“noi, tutta la famiglia è d'accordo”*, cercando di comprendere se qualcuno dei presenti avesse una responsabilità in quella comunicazione formulata dal reggente del mandamento a Bernardo Provenzano.

Un ulteriore elemento dimostrativo del coinvolgimento del Marcianò Vincenzo in un ruolo apicale di Cosa Nostra, ossia la reggenza del mandamento di Boccadifalco-Passo di Rigano, lo si evince dalle conversazioni in cui Rotolo esprime i motivi della sua volontà di destituire l'imputato.

In particolare nella conversazione del giorno 11.8.2005, tra Bonura e lo stesso Marcianò Vincenzo, il primo informa il suo interlocutore che Rotolo è fermo nella intenzione di affidare il mandamento a Giovanni Marcianò (cfr. all.to nr.10).

Ebbene, in un successivo incontro (5.9.2005 v.all.to n.6) tra Rotolo e Bonura, quest'ultimo, dopo avere a lungo discusso su vicende attinenti le attività illecite dell'organizzazione mafiosa, tenterà ancora una volta di far desistere il Rotolo dal suo proposito di destituire Marcianò Vincenzo.

E, a quel punto, Rotolo ribadirà nuovamente la gravità della situazione che si andava delineando con riguardo al “ritorno degli scappati” e le responsabilità del Marcianò Vincenzo sulla questione.

D'altronde che il movente di Rotolo nella iniziativa di destituire Marcianò Vincenzo si spieghi con l'atteggiamento tenuto da quest'ultimo nella “vicenda Inzerillo” lo si evince anche da una

importante conversazione sull'argomento, tenutasi in data 23.6.2005 tra Bonura, Mannino Calogero e lo stesso Marcianò Vincenzo (v.all.to n.19):

Dal tenore della conversazione emerge che Marcianò Vincenzo aveva incontrato Lo Piccolo Salvatore proprio per discutere della vicenda Inzerillo, concordando con quest'ultimo l'invio di una missiva a Provenzano.

In quella missiva avrebbe dovuto evidenziarsi la possibilità che a favore di un rientro degli "scappati" si sarebbero potuti impegnare, come "responsabili", aderenti al sodalizio mafioso provenienti dal mandamento di Marcianò, ossia i vertici della famiglia di Torretta, Brusca Vincenzo e Di Maggio Lorenzo.

Ed è sempre nel corso della riunione con Lo Piccolo Salvatore che costui presentava al Marcianò Vincenzo l'affiliato di Brancaccio Adamo Andrea, ossia un componente di spicco del mandamento mafioso di Brancaccio (si rimanda alla parte specifica di motivazione) che si occupava della latitanza dello stesso Lo Piccolo.

In altri termini, le determinazioni del Rotolo erano state adottate consapevolmente visto l'effettivo contatto con Lo Piccolo Salvatore da parte del Marcianò e le intenzioni di quest'ultimo in ordine al come gestire la vicenda Inzerillo.

Detta circostanza denota non solo l'intraneità a Cosa Nostra del Marcianò Vincenzo ma anche uno spazio di manovra nell'organizzazione spettante solo a coloro i quali hanno compiti di dirigenza.

Fondamentale, quindi, nella piattaforma accusatoria a carico del Marcianò Vioncenzo paiono i suoi rapporti con Lo Piccolo Salvatore, capo di una fazione avversa a quella del Rotolo.

In tale prospettiva, preziose per la ricostruzione dei fatti appaiono i contenuti delle riunioni intrattenute dai vertici del mandamento di Boccadifalco presso l'immobile della disponibilità del Bonura, nonché gli esiti di alcuni servizi di osservazione sul territorio da cui emerge come in più circostanze Adamo si incontrasse con altro fedelissimo del Lo Piccolo, ossia Davì Salvatore.

Sul punto assai significativa appare la conversazione del 23 giugno 2005 (cfr. all.to nr. 19), presso l'appartamento di Via Catania, tra i coimputati Bonura, Marcianò Vincenzo e Mannino Calogero, che discutono delle evoluzioni della vicenda relativa alla permanenza a Palermo di Inzerillo Francesco e Rosario, oggetto della conflittualità tra Rotolo e Lo Piccolo.

In questo frangente, Marcianò rievoca l'incontro con Lo Piccolo, il quale lo aveva mandato a prendere da alcuni suoi uomini.

Marcianò ricorda che alla riunione avevano preso parte Lo Piccolo Sandro ed Adamo Andrea, il quale era stato poi indicato allo stesso Marcianò sia quale canale preferenziale per incontrare Salvatore Lo Piccolo sia per sistemare alcune vicende *“iniziate da altri”*.

La “presentazione” di Adamo Andrea al Marcianò fatta dal Lo Piccolo deve essere interpretata come è il segnale del fatto che gli esponenti del mandamento di Boccadifalco potevano relazionarsi “ufficialmente” con quelli del mandamento di Brancaccio per la

gestione di quelle attività illecite che avessero richiesto un punto di contatto e che il garante di quella situazione era proprio Lo Piccolo, ciò dimostrando ancora una volta il ruolo importante svolto dal Marcianò Vincenzo nel sodalizio mafioso.

A dimostrazione di tale ultima circostanza vi è il fatto che l'Adamo aveva rappresentato al Marcianò la possibilità di operare la "messa a posto" per dei lavori di sbancamento allo "Sperone" nei quali sarebbe stato coinvolto il cugino, ed il Marcianò aveva replicato che la cosa era già "indirizzata" da altra persona, informandolo che era già stato raggiunto l'accordo che agli esponenti dell'organizzazione "competenti" per territorio sarebbe stato riservato l'impiego di qualche mezzo per le opere.

Sempre con riguardo al peso criminale del Marcianò Vincenzo nel Gotha di Cosa Nostra, rileva la conoscenza di quest'ultimo delle dinamiche interne ad un mandamento che non era il suo, ossia il mandamento di Brancaccio.

Proprio trattando la posizione di Savoca Giuseppe, si è fatto riferimento ad una conversazione intercettata alle 9.56 del 7.7.2005 tra Bonura e Marcianò avente ad oggetto gli assetti del mandamento di Brancaccio e il ruolo di "capomandamento" assunto dal Savoca, (cfr. all.to nr.91); argomenti sui quali Marcianò dimostra di avere informazioni assolutamente riservate ai personaggi di vertice del sodalizio mafioso.

D'altro canto, il Marcianò Vincenzo è direttamente coinvolto con un ruolo di protagonista in vicende estorsive di massima importanza per l'organizzaizone criminale.

Lo dimostra la conversazione tra Bonura Francesco, Mannino Calogero e Marcianò Vincenzo del 26.5.2005, avente ad oggetto la redistribuzione dei proventi della estorsione ai danni della società titolare dei magazzini Migliore a Palermo (cfr.all.18).

Vi è di più.

Le risultanze processuali hanno pure messo in evidenza l'esistenza di rapporti tra Marcianò Vincenzo ed esponenti del mandamento della Noce per iniziative riconducibili alle attività criminali di Cosa Nostra.

Come detto nello specifico capitolo (a cui si rimanda per ogni integrazione), da una conversazione tra l'imputato Di Napoli e Rotolo del 22.11.2005 (all.to.n.67), nella quale si parla anche di due manovre estorsive sul territorio di competenza del Di Napoli, si evince che quest'ultimo aveva avuto precedenti contatti con Enzo Marcianò, quando questi rivestiva ancora la carica di reggente del mandamento, per risolvere il problema connesso alla costruzione di una scuola.

Contatti analoghi per Marcianò Vincenzo si registrano con esponenti del territorio di Malaspina-Cruillas, sempre aventi ad oggetto iniziative estorsive riconducibili a Cosa Nostra.

Tale dato si ricava da una interlocuzione del 1.6.2005 tra Rotolo Antonino e Alfano Salvatore, coimputato di cui si è accertata nel presente processo la responsabilità per la sua partecipazione all'organizzazione mafiosa, in cui viene affrontata una complessa vicenda che ha visto le famiglie mafiose della Noce e di Passo di Rigano entrare in contrasto per la gestione di alcuni lavori stradali in

via Evangelista Di Blasi, su una area che costituisce il limite territoriale tra le due famiglie.

Ebbene dal tenore della conversazione si evince che Picone Franco, reggente della famiglia mafiosa della Noce (per il quale cfr. sentenza emessa nel proc. n. 947/95 r. mod. 21 d.d.a., già citata), aveva chiesto proprio a Marcianò Enzo, legato all'impresa che doveva realizzare i lavori, venticinque milioni di lire come "pizzo" per le opere relative al tratto di strada che insisteva sul territorio della Noce.

Infine, a fondamento della dichiarazione di responsabilità del Marcianò Vincenzo per il reato di partecipazione alla associazione di stampo mafioso denominata Cosa Nostra, si pone il coinvolgimento dell'imputato con compiti di ideazione ed esecuzione in specifici delitti di estorsione aggravati dalla circostanza di cui all'art 7 del DL 152 del 1991.

L'accertamento della responsabilità dell'imputato per i reati di cui ai capi d), h), ed s) costituiscono un pilastro dell'impianto probatorio a carico dell'imputato per l'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui al capo a) della rubrica per i motivi già illustrati trattando della posizione di Bonura in ordine al ragionamento probatorio.

Alla stregua delle illustrate risultanze processuali deve affermarsi la penale responsabilità del Marcianò Vincenzo, per il reato di partecipazione all'associazione criminale denominata Cosa Nostra.

Le prove a carico di Marcianò Vincenzo, in particolare le conversazioni intercettate, consentono di sostenere che l'imputato ha

diretto e organizzato le attività del mandamento di Boccadifalco-Passo di Rigano, tra l'altro coordinando le attività estorsive nei confronti delle imprese operanti su tutto il territorio palermitano e per avere mantenuto, gestendo un sistema di illecito controllo di pubblici appalti, determinando le dinamiche interne di Cosa Nostra attraverso i suoi rapporti con il boss Rotolo Antonino, agevolando un costante collegamento tra gli associati in libertà delle famiglie Uditore, Noce, Pagliarelli.

Le conversazioni intercettate relative all'assetto dei mandamenti di Boccadifalco e Noce, alle estorsioni a danno di costruttori operanti nel territorio in questione, alle alleanze nello scontro strisciante tra Rotolo e Lo Piccolo Salvatore depongono univocamente per un ruolo dirigenziale dell'imputato Marcianò Vincenzo nell'ambito del sodalizio mafioso non solo per il titolo formale di "reggente del mandamento" ma anche in considerazione dell'autonomia nelle decisioni e del riconoscimento, da parte di personaggi di assoluto vertice all'interno della organizzazione quali Lo Piccolo Salvatore e Provenzano Bernardo (come dimostrano i dialoghi tra Bonura e Rotolo), di un ruolo apicale esercitato non solo formalmente ma anche dal punto di vista sostanziale.

Dunque, alla stregua delle risultanze processuali sopra illustrate ed alla luce delle considerazioni in diritto svolte nelle pagine introduttive, può affermarsi che l'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra ha accettato in via continuativa le "prestazioni diffuse" offerte dal Marcianò Vincenzo.

Soprattutto le intercettazioni illustrate dimostrano che Marcianò Vincenzo ha partecipato, in posizione apicale, alla progettazione e alla esecuzione di attività illecite di Cosa Nostra, confermate dall'accertamento della responsabilità per alcuni reati fine.

L'inequivocabile intraneità nell'organigramma mafioso è, quindi, emersa non solo dalla qualifica di "uomo d'onore" quanto piuttosto da una serie di condotte convergenti e sintomatiche (*facta concludentia*) del vincolo associativo tipico di coloro i quali sono legati a Cosa Nostra, desumibili anche dalla fitta trama di rapporti con esponenti di vertice del sodalizio, quali il Rotolo Antonino, Lo Piccolo Salvatore e Provenzano Bernardo.

L'accettazione delle predette prestazioni materiali finalizzate al perseguimento degli scopi della associazione è sintomatica del riconoscimento all'imputato –di fatto- di un dirigenziale all'interno del mandamento di Boccadifalco .

Delineati i contorni della condotta di Marcianò Vincenzo in ordine al profilo materiale del reato sulla base del materiale probatorio a disposizione e relativo ai rapporti dell'imputato con appartenenti al sodalizio mafioso denominato Cosa Nostra , il comportamento di costui integra senza dubbio i parametri indicati dall'art.416 bis c.p., anche dal punto di vista dell'elemento psicologico in considerazione della gravità delle condotte consumate e della caratura criminale dei suoi complici, alcuni dei quali latitanti da decenni.

Inoltre va ribadita per i motivi sopra illustrati la sussistenza della circostanza di cui al comma 2 dell'art 416 bis c.p., avendo il Marcianò Vincenzo, in concreto, sulla base delle conversazioni intercettate, posto in essere atti di coordinamento e direzione del mandamento di Boccadifalco-Passo di Rigano, oltre a ricoprire la carica formale di reggente.

Quanto alla commisurazione della pena, da stabilire in base ai criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art 133 c.p., tenuto conto della notevole gravità del fatto contestato e del ruolo dirigenziale svolto, per un consistente lasso di tempo dal predetto imputato in seno al sodalizio mafioso, denotante una spiccata pericolosità sociale, il Giudice ritiene di doverla determinare nella misura adeguata e proporzionata di anni dodici di reclusione, aumentata per la recidiva specifica (per la precedente condanna indicata in rubrica) sino ad anni diciotto.

A ciò si aggiunga la pena per i reati di estorsione aggravata e tentata estorsione aggravata di cui ai capi d), h) e s) in relazione al quale la responsabilità del Marcianò Vincenzo è dimostrata nei termini di cui si dirà negli appositi paragrafi.

Ebbene, ritenuto l'aumento per la continuazione con i suddetti reati fine, la pena finale è determinata in anni ventiquattro di reclusione ed euro 4.500,00 di multa (anni due e euro 1.500,00 per ogni reato fine).

Detta pena deve essere diminuita per la scelta del rito abbreviato sino ad anni sedici di reclusione ed euro 4.500,00 di multa.

Conseguono le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena come sopra inflitta.

In considerazione della pericolosità sociale accertata alla stregua della personalità, quale si desume dal ruolo assunto all'interno dell'associazione e, quindi, della modalità della sua partecipazione al sodalizio, oltre che dei suoi precedenti penali, e valutati i parametri tutti previsti dall'art 133 c.p., Marcianò Vincenzo deve essere sottoposto, a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per una durata non inferiore ad anno uno.

C) MARCIANO' GIOVANNI

Anche gli elementi di prova a carico di Marcianò Giovanni, per la sua intraneità a Cosa Nostra (secondo l'accusa, con compiti dirigenziali) anche in epoca successiva al 1.6.1998 (data della sentenza di primo grado che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art 416 bis c.p.), sono principalmente desumibili dal tenore delle conversazioni tra esponenti di vertice della organizzazione mafiosa.

In particolare gli elementi di prova si traggono in occasione della preparazione e della esecuzione del progetto del Rotolo Antonino di destituzione del Marcianò Vincenzo dalla carica di reggente del mandamento di Boccadifalco-Passo di Rigano.

Particolarmente sintomatica del ruolo rivestito dall'imputato Marcianò Giovanni nell'ambito del sodalizio mafioso è, innanzitutto,

una conversazione tra Bonura e Marcianò Vincenzo, risalente al 4.8.2005, nella quale il primo sollecitava il suo interlocutore ad effettuare un incontro con Rotolo in presenza del fratello Marcianò Giovanni, individuato dai vari capi-mandamento come l'elemento di maggior prestigio della famiglia Marcianò.

Tale conversazione è importante anche perché consente di individuare nell'odierno imputato il fratello di Marcianò Vincenzo, designato dai vertici della organizzazione a sostituire quest'ultimo nel ruolo direttivo del mandamento.

Quel dialogo si salda con la conversazione del giorno 11.8.2005, sempre tra Bonura e Marcianò Vincenzo, nella quale il primo riferiva al suo interlocutore della volontà di Rotolo di sostituirlo con il fratello Marcianò Giovanni.

Dai contenuti della conversazione emergeva la circostanza secondo la quale l'odierno imputato aveva riacquisito da poco la libertà, seppure ristretto ancora agli arresti domiciliari. Quello *status* di Marcianò Giovanni era considerato positivamente dagli altri sodali. Li doveva indurre a convergere sulla scelta di Marcianò Giovanni nel ruolo di reggente del mandamento, a condizione di fornirgli una adeguata assistenza individuando alcuni collaboratori di fiducia data l'impossibilità del fratello "Franco" di sostenerlo adeguatamente nei profili più strettamente gestionale date le precarie condizioni di salute.

Inoltre a dimostrazione della esistenza di rapporti del Marcianò Giovanni con altri importanti personaggi di spicco del mandamento di Boccadifalco, nella conversazione del 4.9.2005, tra Bonura e Rotolo, quest'ultimo, auspicando di incontrare personalmente l'odierno

imputato, incaricava Sansone Giuseppe, Sansone Gaetano e lo stesso Bonura di comunicare al Marcianò Giovanni la decisione presa di nominarlo reggente.

L'intraneità di Marcianò Giovanni alla organizzazione, la condivisione della sua logica e delle sue regole nonché il riconoscimento delle gerarchie di Cosa Nostra si evincono dalla circostanza secondo la quale lo stesso Marcianò Giovanni aveva inviato una lettera al Rotolo Antonino desumibile da una conversazione intercettata in data 7.9.2005 tra Rotolo, Bonura e Sansone Gaetano.

In effetti nel corso della lunga discussione, avvenuta nel box in lamiera nella disponibilità di Rotolo, quest'ultimo consegnava a Sansone la lettera ricevuta da Marcianò Giovanni ed alcuni tratti della missiva venivano letti ad alta voce. (*SANSONE: (...) L'altra volta noi abbiamo parlato, abbiamo parlato del fatto di questo Enzo, di Enzo MARCIANÒ... ; ROTOLO: Sì! Me lo ha detto... Franco me lo ha detto che tu mi dovevi accennare questa cosa; SANSONE:*

No, per parlarne un poco, perché giustamente... ancora forse a Giovanni... perché non è che l'ho visto ne all'uno e ne all'altro. Non lo so se con lui si ci vedono, si c'è visto Enzo o... non lo so nemmeno questo. Giustamente se c'è da prendere un provvedimento, il provvedimento si deve prendere, però...; ROTOLO: Io è inutile che ti faccio parlare, perché il discorso tuo già è superato, perciò non te ne faccio perdere tempo, perché Franco già me lo ha accennato che ti ha detto: "vedi tu di parlare con tuo cugino tiriti, tirità." Ora io con lui, ieri, ho parlato ampiamente. Ora io ho una novità, che

nemmeno la sa Franco. Ieri sera cercavano di urgenza a Rosario e quello stamattina è venuto alle otto e mi ha portato una lettera che è di Giovanni MARCIANÒ, che io ho qua.; SANSONE: È di suo fratello?; ROTOLO: Di suo fratello! ...)

Orbene, dal tenore del dialogo può ricavarsi l'esistenza di rapporti pregressi tra Rotolo e Marcianò Giovanni così come la piena condivisione della logica associativa da parte di quest'ultimo, culminante nel caso di specie nella necessità dell'avvicendamento ai vertici del mandamento di Boccadifalco.

Nell'ambito della medesima discussione è emerso un ulteriore dato di fondamentale importanza per il riconoscimento dell'intraneità a Cosa Nostra del Marcianò Giovanni.

Infatti, un passaggio della conversazione, Bonura rappresentava la piena conoscenza in capo al Marcianò Giovanni della situazione che aveva determinato la decisione di preferirlo al fratello, ricevendo dal Rotolo la conferma che lo stesso Marcianò non era allineato sulle stesse posizioni in relazione alla questione del rientro degli Inzerillo.

Detto atteggiamento del Marcianò Giovanni è indispensabile per comprendere l'effettiva assunzione del ruolo di reggente del mandamento, voluta dal Rotolo, che avviene nel corso della riunione del giorno 8.9.2005 presso i locali dell'Immobiliare Raffaello di via Catania nella disponibilità del Bonura, allorquando gli esponenti di spicco del mandamento di Boccadifalco comunicavano, per bocca di Sirchia Giovanni, al Marcianò Vincenzo l'avvicendamento nella carica di reggente con il fratello Marcianò Giovanni.

Il vincolo associativo che lega l'imputato Marcianò Giovanni a Cosa Nostra lo si desume, ulteriormente, dal dialogo del giorno 8.9.2005 tra Rotolo e Cinà, in cui il primo parlando della missiva inviatagli dall'imputato lo qualificava come un soggetto di tale affidabilità da ritenerlo adeguato per coinvolgerlo nel progetto di eliminazione di Lo Piccolo Salvatore.

Alla stregua delle illustrate risultanze processuali deve affermarsi la penale responsabilità del Marcianò Giovanni, per il reato di partecipazione all'associazione criminale denominata Cosa Nostra, a decorrere dal giorno 1.6.1998, data della sentenza di primo grado con la quale è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis c.p.

Le prove a carico di Marcianò Giovanni, in particolare le conversazioni intercettate, consentono di sostenere che l'imputato ha svolto un ruolo operativo nelle attività del mandamento di Boccadifalco-Passo di Rigano agendo nell'ambito della famiglia mafiosa di Uditore, contribuendo a determinare le dinamiche interne di Cosa Nostra attraverso i suoi rapporti con il boss Rotolo Antonino e tenendo una fitta rete di rapporti con esponenti di spicco del sodalizio, quali Bonura, Sansone Giuseppe, Sansone Gaetano.

Le conversazioni intercettate relative all'assetto del mandamento di Boccadifalco e alle alleanze nello scontro strisciante tra Rotolo e Lo Piccolo Salvatore depongono univocamente per un ruolo attivo Marcianò Giovanni, designato come reggente del mandamento in sostituzione del Marcianò Vincenzo.

Sulla base delle massime di esperienza più collaudate in tema di organizzazioni mafiose, detto riconoscimento, in effetti, sarebbe stato inconcepibile per un soggetto di cui non si fosse in precedenza testata l'assoluta affidabilità e fedeltà verso le regole e le gerarchie di Cosa Nostra e la capacità di svolgere operativamente i programmi della associazione.

Dunque, alla stregua delle risultanze processuali sopra illustrate ed alla luce delle considerazioni in diritto svolte nelle pagine introduttive, può affermarsi che l'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra ha accettato in via continuativa le "prestazioni diffuse" offerte dal Marcianò Giovanni.

Soprattutto le intercettazioni illustrate dimostrano che Marcianò ha condiviso la progettazione e l'esecuzione di attività illecite riconducibili a Cosa Nostra.

L'inequivocabile intraneità nell'organigramma mafioso è, quindi, emersa non solo dalla qualifica di "uomo d'onore" quanto piuttosto da una serie di condotte convergenti e sintomatiche (*facta concludentia*) del vincolo associativo tipico di coloro i quali sono legati a Cosa Nostra, desumibili anche dalla fitta trama di rapporti con esponenti di vertice del sodalizio, quali il Rotolo Antonino, Bonura Francesco, Sansone Gaetano.

L'accettazione delle predette prestazioni materiali finalizzate al perseguimento degli scopi della associazione è

sintomatica del riconoscimento all'imputato –di fatto- di un ruolo attivo all'interno del mandamento di Boccadifalco .

Delineati i contorni della condotta di Marcianò Giovanni in ordine al profilo materiale del reato sulla base del materiale probatorio a disposizione e relativo ai rapporti dell'imputato con appartenenti al sodalizio mafioso denominato Cosa Nostra , il comportamento di costui integra senza dubbio i parametri indicati dall'art.416 bis c.p., anche dal punto di vista dell'elemento psicologico in considerazione della gravità delle condotte consumate e della caratura criminale dei suoi complici, alcuni dei quali latitanti da decenni.

Viceversa non può condividersi la conclusione dell'organo dell'accusa secondo cui sussisterebbe per la condotta del Marcianò Giovanni la circostanza di cui al comma 2 dell'art 416 bis c.p., ossia la partecipazione qualificata dal ruolo dirigenziale.

Orbene, sulla base delle conversazioni intercettate, non sono emerse circostanze da cui desumere che Marcianò Giovanni abbia posto in essere atti di coordinamento e direzione del mandamento di Boccadifalco-Passo di Rigano.

Il Marcianò Giovanni sembra piuttosto un soggetto che, al di là del ruolo formale attribuitogli dopo la destituzione del fratello Vincenzo, attende gli ordini di Rotolo Antonino.

LO dimostra chiaramente una conversazione tra Rotolo e Sirchia intercettata in data 28.10.2005, ossia in epoca successiva all'investitura del Marcianò Giovanni come reggente del mandamento.

Ebbene, in quel frangente, Rotolo, dopo avere appreso dal Sirchia che Inzerillo Francesco (classe 1956) era libero e soggetto ad un obbligo di presentazione presso la Questura di Palermo, indirizzava lo stesso Sirchia a riferire proprio al Marcianò Giovanni la necessità di convocare Mannino Alessandro affinché comunicasse ad Inzerillo Francesco di tenere costantemente informata l'organizzazione mafiosa su ogni spostamento che lo riguardava.

Testualmente:

ROTOLO: (...) Eh... tu con Giovanni ti vedi, è vero?

SIRCHIA: Io, se ci posso andare dello zio Giovanni?

ROTOLO: Eh?

SIRCHIA: Certo che ci posso andare!

ROTOLO: Hai parlato tu con lui?

SIRCHIA: Certo, io con lo zio Giovanni parlo!

ROTOLO: Eh... e allora, tu ora devi fare una cosa... quanto prima, domani, dopodomani, la prossima settimana, quando ci puoi andare, ci vai e gli dici che io ti ho mandato a chiamare, tu sei venuto, gli dici: "ho abbracci e baci per vossia da parte sua..." e nello stesso tempo gli dici che si manda a chiamare a Sandrino o glielo fa dire da te, se lui non lo vuole mandare a chiamare, nell'occasione che questo sta venendo, questo ragazzo, gli dici... cioè, Giovanni gli dice, che gli hanno fatto sapere a Giovanni che dove si trova lui, che sarebbe a Bardonecchia mi risulta...

SIRCHIA: Sì, sì

ROTOLO: ...è giusto? Gli dici che quanto prima, salirà qualcuno di loro là, insieme con qualcuno e a Torino, vicino Torino, in qualche posto, noi, dico noi, chi di competenza, gli faranno conoscere una persona là. Questa persona... lui, Franco, si deve tenere in contatto, cioè, se questa persona lo chiama lui deve correre e deve dirgli sono qua, se si deve muovere di là prima che si muove glielo deve dire a questo!

SIRCHIA: Va bene

ROTOLO: Ci siamo?

SIRCHIA: Sì!

ROTOLO: Perché questa cosa, diciamo, gliela dovevano dire, questo è partito e non gliel'ha detta nessuno. Quindi, diglielo a Giovanni, gli dici, mi ha detto: "questa comunicazione gliela dovevano fare e non gliel'ha fatta nessuno, gli dici, siccome... per come erano combinati là..." perché lui se ne sarebbe dovuto ritornare di nuovo là!

SIRCHIA: In America?

ROTOLO: Sì! Gli dici, per il momento che è là, ci sarà una persona... al più presto, entro l'anno, insomma si vedrà, là a Torino, che lui... gli darà un numero di telefono, gli dirà il numero di telefono di un altro, insomma, questo deve avere un recapito di lui, che in qualunque momento lo chiama, si vedono, magari per salutarsi e se ne va!

SIRCHIA: Chiaro!

ROTOLO: Cioè, glielo deve mandare a dire...

SIRCHIA: Ma gli si dice ora che lui sta scendendo?

ROTOLO: Sì, nell'occasione gli si fa questo discorso...

SIRCHIA: Glielo diciamo a Sandrino e glielo dice lui a Franco?

ROTOLO: ...sì! Gli dici a Sandrino, digli a tuo cugino, che quanto prima, con te, con un altro parente tuo, poi si vede con chi si deve salire, là sopra una persona...

SIRCHIA: Qualcuno

ROTOLO: ...che... dove tuo cugino deve essere reperibile con questa persona!

SIRCHIA: Va bene

ROTOLO: Glielo deve mandare a dire Giovanni questo discorso!

SIRCHIA: Certo, io ne parlo con lui e vediamo che dice zù Giovanni!

ROTOLO: A Giovanni glielo hanno fatto sapere!

SIRCHIA: Sapere

ROTOLO: Loro non hanno motivo di sapere da dove viene questo discorso (...)

Dunque, deve escludersi per il Marcianò Giovanni la sussistenza della aggravante di cui al comma 2 dell'art 416 bis c.p.

Quanto alla commisurazione della pena, da stabilire in base ai criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art 133 c.p., tenuto conto della notevole gravità del fatto contestato e del ruolo dirigenziale svolto, per un consistente lasso di tempo dal predetto imputato in seno al sodalizio mafioso, denotante una spiccata pericolosità sociale, il Giudice ritiene di doverla determinare nella misura adeguata e

proporzionata di anni dieci di reclusione, aumentata per la recidiva specifica sino ad anni quindici.

Detta pena deve essere diminuita per la scelta del rito abbreviato sino ad anni dieci di reclusione.

Conseguono le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena come sopra inflitta.

In considerazione della pericolosità sociale accertata alla stregua della personalità, quale si desume dal ruolo assunto all'interno dell'associazione e, quindi, della modalità della sua partecipazione al sodalizio, oltre che dei suoi precedenti penali, e valutati i parametri tutti previsti dall'art 133 c.p., Marcianò Giovanni deve essere sottoposto, a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per una durata non inferiore ad anno uno.

D) MANNINO CALOGERO

Anche per Mannino Calogero, il personale coinvolgimento nelle riunioni relative al programmato avvicendamento di Marcianò Vincenzo sarebbe già sufficiente a dimostrarne l'intraneità a Cosa Nostra nella famiglia mafiosa Uditore nell'ambito del mandamento di Boccadifalco.

A ciò si aggiunga che le risultanze processuali hanno dimostrato la partecipazione attiva dell'imputato al dibattito interno a Cosa Nostra sul rientro degli Inzerillo, avendo contatti diretti con il boss Rotolo Antonino, ed alla gestione di una serie di affari

illeciti riconducibili alla associazione, oltre al ruolo di “cassiere” del mandamento per un certo periodo.

Va poi rilevato l'accertamento delle responsabilità del Mannino Calogero per il concorso in una serie di reati fine, ossia quelli di cui ai capi d), i), l), o), p) e q), relativi a manovre estorsive per conto di Cosa Nostra.

Con riguardo al coinvolgimento nelle riunioni relative al problema del “rientro degli Inzerillo”, attorno al quale si erano formate diverse fazioni nell'ambito di Cosa Nostra, alcune conversazioni intercettate dalla polizia giudiziaria vedono tra gli interlocutori - protagonisti proprio il Mannino Calogero.

Un primo importante spunto lo si trae dalla conversazione del giorno 11.1.2005, tra Bonura, Marcianò Vincenzo e Mannino Calogero.

Fin dalle prime battute si comprende che “*l'americano*”, sul quale si informa il Mannino, “*Sarino*”, era l'Inzerillo Rosario rientrato in Italia il 29 dicembre 2004.

Dal tenore del dialogo si comprende che il rientro dell'Inzerillo era stato preceduto da una intensa fase di trattative preliminari che aveva interessato i massimi vertici di Cosa Nostra, chiamati a decidere se “autorizzare” il ritorno di Inzerillo Rosario.

Non avendo avuto comunicazione dell'avvenuta autorizzazione attraverso le vie “ufficiali”, Marcianò e Bonura ricostruivano, assieme a Mannino Calogero, quanto potesse essere accaduto, indicando in una perquisizione la possibile causa del ritardo nell'arrivo della corrispondenza con Provenzano, “*Bino*”,

dal quale sarebbe dovuta giungere la comunicazione “ufficiale” al Marcianò, nella sua veste di “Capomandamento” di “Passo di Rigano- Boccadifalco”, del quale Inzerillo Rosario faceva parte prima della sua fuga negli U.S.A.

A dimostrazione della grande confidenza del Mannino Calogero con le dinamiche interne di Cosa Nostra, tipica del soggetto intraneo, lo stesso Mannino, nella conversazione del giorno 11.1.2005, faceva osservare al Bonura che al rientro degli Inzerillo si sarebbe opposto Rotolo (“*Nino*”).

Dal dialogo emerge anche la ragione per la quale l’Inzerillo Rosario non aveva subito la sorte dei cugini. Alcuni esponenti della famiglia Inzerillo, infatti, nel corso della cd. guerra di mafia, dopo l’uccisione di Salvatore Inzerillo, sono stati risparmiati dai “Corleonesi” ed utilizzati per portare a termine azioni delittuose in danno di altri esponenti dello schieramento perdente, spesso rintracciati o raggiunti solo grazie alla complicità di soggetti a loro vicini che in tal modo hanno avuta salva la vita.

Una ulteriore conversazione tra Bonura, Marcianò Vincenzo e Mannino Calogero, intercettata negli uffici della “Immobiliare Raffaello” in data 31.3.2005, dimostrava che quest’ultimo veniva messo a conoscenza di tutte le missive che Provenzano Bernardo inviava ai vertici del mandamento di Boccadifalco, ciò confermando l’intraneità dell’imputato nel sodalizio denominato Cosa Nostra.

In detta occasione Marcianò legge infatti una missiva di Provenzano, avente ad oggetto sempre la questione degli Inzerillo, ai due interlocutori presenti

Ed ancora, alle ore 10.19 del 26 maggio 2005 (cfr. all.to n. 18), all'interno dell'appartamento di via Catania, viene intercettata una ulteriore conversazione tra Bonura, Marcianò Vincenzo e Mannino Calogero nel corso della quale la tematica degli "scappati" viene affrontata in maniera più ampia, consentendo di conoscere aspetti della vicenda fino a quel momento rimasti inediti.

Ed anche tale conversazione non può che confermare la caratura criminale del Mannino Calogero, davvero al centro delle dinamiche dell'organizzazione in un momento nel quale il problema degli scappati suscitava l'attenzione e le preoccupazioni dei *capi* per le ripercussioni che avrebbe potuto sortire.

Ma il coinvolgimento del Mannino Calogero nella delicata vicenda Inzerillo non riguarda solo i contatti con i componenti del mandamento a cui l'imputato si iscriveva.

Una intercettazione del 28.10.2005 consentiva di captare una importante conversazione tra lo stesso Mannino e Rotolo Antonino.

In data 28.10.2005, Rotolo, nel ricevere sia Sirchia Giovanni sia appunto Mannino Calogero, traeva informazioni dettagliate sugli orientamenti e sugli avvenimenti interni al mandamento di Boccadifalco.

La prima conversazione veniva intercettata alle 09.53, ed aveva come protagonista proprio Mannino Calogero, "convocato"

al fine di acquisire informazioni su personaggi del “mandamento” di “Passo di Rigano – Boccadifalco” (cfr.all.to nr. 39):

ROTOLO: (...) Calò! La dentro non ti faccio entrare perché... sono mal combinato.

MANNINO: Che hai?

ROTOLO: Niente! Stai bene?

MANNINO: Ma, ringraziamo a Dio!

ROTOLO: Mettiti un gradino più basso. Ti ho mandato a chiamare perché ho bisogno di chiederti informazioni e meglio di te non me li può dare nessuno! I figli di Angelo, siccome so che si parla di (incomprensibile) siccome è una cosa che (incomprensibile) Angelo mi ha mandato a dire e io prima di riceverlo voglio sapere se sono seri, non sono seri, insomma si comportano bene, non lo so, perché non mi sembra che li tengono vicino, non mi sembra che...

MANNINO: Non sono seri

ROTOLO: No!

MANNINO: Di uno ho la certezza... del grande, con il piccolo non ho parlato mai, ti dico la verità, lo vedo, ciao, ciao

ROTOLO: Ma non sono seri in che senso?

MANNINO: (incomprensibile) ...

ROTOLO: Ah! Ah!

MANNINO: ...questo, il grande deve dare soldi a chiunque, è combinato... è assoluto. (...)

.....

MANNINO: (...) Del piccolo veramente tante lamentele non ho sentito, ma del grande sì. Io parlo con mio fratello, perché Angelo lo sai, è...

ROTOLO: No, è il discorso qual è? È perché... diciamo di quello che manda a dire lui, io mi dovrei incontrare con questo ragazzo, capisci? Ora, saputo queste notizie io... che so se questo si mette a chiacchierare? (...)

Le indicazioni del Mannino Calogero, sul quale Rotolo riponeva evidentemente la massima fiducia- fatti che inducono ancora una volta a ritenere il ruolo davvero rilevante ricoperto dall'imputato all'interno di *Cosa nostra*- inducevano lo stesso Rotolo a dubitare seriamente della possibilità di "ricevere" La Barbera Matteo, circostanza decisamente insolita per il figlio di un elemento di tale livello dell'organizzazione "Cosa Nostra", i cui dettami prevedono l'assistenza per i familiari dei consociati detenuti.

Oltre al chiaro coinvolgimento nella vicenda relativa alla destituzione di Marcianò Vincenzo come reggente del mandamento di Boccadifalco e la partecipazione al fianco di Nino Rotolo nelle manovre per evitare il rientro degli Inzerillo, l'intraneità di Mannino Calogero alla associazione denominata Cosa Nostra si desume anche dal suo ruolo di cassiere del mandamento ricoperto per un certo periodo prima dell'avvicendamento con Sansone Gaetano.

E' notorio che tra le regole interne della menzionata organizzazione vi è quella di provvedere con la dazione mensile di una somma di denaro agli affiliati, al mantenimento delle famiglie dei detenuti o alle loro spese difensive.

Lo svolgimento materiale di tale compito dimostra l'esistenza di un rapporto associativo stabile tra gli indagati.

Come traspare dalle risultanze processuali, alla realizzazione di questa forma di assistenza, in Cosa Nostra, provvede il mandamento, non già la singola famiglia mafiosa.

Ogni mandamento, dunque, ha un suo fondo, una "cassa", affidata ad un soggetto specifico che la gestisce in linea con le direttive del capo mandamento e per la realizzazione degli scopi cui la cassa è destinata.

Attraverso le conversazioni intercettate nell'ambito del presente procedimento, è emerso che nella carica di cassiere del mandamento di Passo di Rigano – Boccadifalco si sono succeduti nell'ordine Mannino Calogero, Sansone Gaetano e Chiovaro Giovanni Aurelio.

Tali passaggi sono chiariti, con estrema precisione, nel corso di una conversazione, intercettata alle 18.23 del 18.01.2005, tra Mannino Calogero e Bonura nella quale il primo riassume una discussione avuta con Sansone Gaetano proprio in relazione all'ammontare della cassa. (all.to n.74).

Peraltro, la circostanza che Mannino Calogero abbia rivestito la carica di *cassiere* prima di Sansone Gaetano, si

evidenza attraverso la lettura di un passo della conversazione intercettata alle 09.39 del 01.02.2005, all'interno degli uffici della "Immobiliare Raffaello" (cfr. all.to nr. 75):

MANNINO: *Quindi...no.....un discorso che le dobbiamo gestire noi e non lui...lui ogni volta che si incazza...che ora va a finire qua che ci incazziamo tutti...perché fino all'altra volta...*

BONURA: *Meglio parlare , ci sono rimasto malissimo...*

MANNINO: *Tu sei rimasto malissimo? E figurati io... perché..e forse è stata l'ultima volta che io ho parlato con **don Tanino**, perché **don Tanino** come tu sai è venuto a trovarmi due volte mi ha mandato a cercarmi per dirmi che vuole fatti i conti per dirmi la cassa, per dire quanti soldi c'erano...*

BONURA: *Tutto il discorso era per me....*

MANNINO: *...e poi il disco...il disco... lo butta su di me*

BONURA: *No, no, no, a me solo, perché a te non hanno domandato niente, anzi c'erano lamentele pure tue nei miei riguardi...punto e basta.*

MANNINO: *Fra, ma mica io mi sono partito e ci sono andato e mi sono andato a lamentare da lui, una volta che tu lo sai siamo stati mezza giornata a parlare...*

Omissis

(Franco BONURA cerca di spiegare a MANNINO la ragione che lo induce a ritenere che sia lui il reale obiettivo di SANSONE Gaetano)

BONURA: *E...sopra di me, sopra di me..*

MANNINO: *Si ma lui non ha parlato...di dire...inc... chi è che ha preso soldi, chi è che paga, chi è che non paga, perché lui questi conti da me voleva fatti, e siccome quando è stato che io, che lui mi ha detto che lui quando avevo la cassa io..*

BONURA: *E ora ce l'ha la cassa*

MANNINO: *Ho raccolto una cassetta di soldi, che si sono meravigliati tutti quando io glieli ho dati....*

BONURA: *...inc...*

MANNINO: *Eh, aspè, e questa cassetta di soldi dove è andata a finire? Perché io...non ho visto mai una lira...*

BONURA: *Chi minchia la vista mai!*

MANNINO: *Quindi questa cassetta di soldi che io...allora io penso che lui, ora no ne ha parlato, perchè io gli ho detto...inc... questo discorso dove sono andati a finire, perché io una lira non l'ho vista mai.... e c'era suo fratello e ha detto pure dice “ e neanche lo vista io “, e scusa e allora questa cassetta di soldi, che tu hai raccolto, dove sono andati a finire? Minchia no ne ha parlato, cioè mi vieni a cercare, mi mandi a dire, l'appuntamento, mi torturi la vita...*

In quanto precedente detentore della cassa, vengono chieste a Mannino spiegazioni sul contenuto della stessa, in pratica un rendiconto: “*don Tanino come tu sai è venuto a trovarmi due volte*

mi ha mandato a cercarmi per dirmi che vuole fatti i conti per dirmi la cassa, per dire quanti soldi c'erano...".

Lo stesso Mannino, sentendosi rimproverato, rivendica invece una sua particolare abilità ed accuratezza nella gestione delle *entrate* e delle *uscite*; oculata gestione che gli aveva consentito di consegnare al nuovo cassiere una ingente somma di denaro, della quale tuttavia si erano perse le tracce: “(...) *e siccome quando è stato che io, che lui mi ha detto che lui quando avevo la cassa io...(....)Ho raccolto una cassetta di soldi, che si sono meravigliati tutti quando io glieli ho dati....(....)Eh, aspè, e questa cassetta di soldi dove è andata a finire? Perché io...non ho visto mai una lira...*”

L'impegno costante nel tempo da parte di Mannino Calogero nella dazione dei mensili ad alcuni associati mafiosi in stato di detenzione è altresì confermata dalla circostanza che sia stato proprio Mannino ad occuparsi, per almeno dieci anni, del versamento di una somma mensile in favore di Inzerillo Tommaso, come di desume dalla conversazione delle 10.19 del 6.05.2005 tra Bonura e lo stesso Mannino (cfr. all.to nr. 73).

D'altronde che il Mannino Calogero fosse organico a Cosa Nostra da lunga tempo, lo si apprende dallo stesso durante una conversazione intercettata il 2.08.2005 con Bonura, nel corso della quale egli racconta alcuni episodi di cui fu protagonista durante la seconda guerra di mafia (cfr. all.to nr. 40):

MANNINO: Però Franco, io sono miracolato!

BONURA: Tutti siamo miracolati, non tu solo!

MANNINO: Sì, ma io (incomprensibile). Minchia una volta a Bagheria, ma già lui non c'era più però, cioè centinaia di persone sedute al bar, nei tavolini davanti la porta, te lo immagini, (incomprensibile) per prender a uno, seduto nei tavolini, (incomprensibile) io a Pinuzzu stavo ammazzando!

BONURA: A chi?

MANNINO: Al SANSONE, ù gettone!!

BONURA: E perché?

MANNINO: Perché, abbiamo preso i ferri, tutti si sono scartati, si sono presi quelli e ne hanno lasciato una di queste automatiche, perciò, giustamente io che faccio, ho messo il colpo in canna, che mi aspetto la reazione di questo cornuto, mentre lo trascinavamo che non lo potevamo fare salire sulla macchina in nessuna maniera, perciò per non farsi caricare, insomma ha puntato i piedi, tra tira e molla, prende e parte il colpo, minchia, parte il colpo e va a sfondare la spalliera e c'era Pinuzzu seduto qua, e sfondo questa spalliera così! Minchia, sono morto, sono morto, comunque siamo riusciti a caricarlo, e tutto davanti a un sacco di persone, te lo puoi immaginare, in piazza, cose fatte a tipo Far West, cose...

BONURA: (ride)

MANNINO: ... allora, il tempo che abbiamo messo in moto, minchia a colpo, l'elicottero, ci siamo infilati in mezzo ad un giardino, insomma lo abbiamo lasciato là da una parte, ammarruggiato, l'abbiamo infilato ehe... a colpo ci siamo messi in macchina e ce ne siamo andati, abbiamo cambiato macchina, allora quello brucia quella, noialtri ce ne andiamo con un'altra macchina, appena facciamo cento metri...

BONURA: L'avevate tirato?

MANNINO: No, perché gli dovevano... prima gli dovevano parlare! Minchia, ci danno un'altra macchina per andarcene, facciamo cento metri e buchiamo, e l'elicottero di sopra, allora cambiamo la ruota, basta poi, a quello lo lasciamo là, a quello lo lasciamo là, a me mi lascia là, io la macchina ce l'ho alla punta del paese, minchia me ne vado e vado a trovare due giulie, una qua e un'altra là e la mia macchina nel mezzo. E che devo fare, me la devo prendere, non me la devo prendere?! Basta, mi sono giocato la carta, ho preso la chiave, l'ho aperta, gli ho detto a quello "le dispiace se mi fa uscire?", ha spostato la macchina e ... perciò tutti gli altri se ne sono andati, minchia qua stava impazzendo Angelo, perché giustamente...

BONURA: Non eri tornato!

MANNINO: ... non ero tornato, mancavo io e Giovanni! Come infatti, minchia, quando siamo tornati, "eh, eh, eh, minchia..."

BONURA: Pure?!

MANNINO: ... minchia già, quest'altro pure aveva belle sparate...

BONURA: Chi è?

In altri termini, si tratta di un vero e proprio racconto-confessione di Mannino, benchè quei dettagli non abbiano allo stato consentito alla polizia giudiziaria di individuare la vittima del raid operato a Bagheria, avvenuto comunque in pieno centro ed alla presenza di numerosi testimoni.

I passaggi della conversazione fanno riferimento ad una azione militare organizzata, come dimostrano la preventiva assegnazione delle armi e la predisposizione delle auto con le quali allontanarsi dal luogo del misfatto.

Ed a tale azione avrebbe preso parte, peraltro rischiando di essere ucciso da “*fuoco amico*”, ossia da un altro soggetto del quale si è detto sopra, tale Pinuzzu Sansone, inteso u *gettone*, cognato di Rotolo.

Va detto che sulla base delle risultanze processuali, l’antica militanza di Mannino Calogero in Cosa Nostra è confermata dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Cancemi Salvatore rese al pubblico ministero in data 7 giugno 2006, il quale nel ricostruire l’assetto della famiglia mafiosa di Uditore all’inizio degli anni novanta indica tra gli altri “uomini d’onore” anche il Mannino Calogero, unitamente al Sansone Gaetano e al Sansone Giuseppe.

Quel dato si arricchisce con condotte ed esperienze più recenti del Mannino nell’ambito di Cosa Nostra.

A ciò si aggiunga che dalla conversazione intercettata in data 28.2.2005, tra Bonura e Mannino Calogero si evince che quest'ultimo era pienamente a conoscenza delle dinamiche interne a Cosa Nostra sul piano del controllo occulto degli appalti e di conseguenza del coinvolgimento di Cancemi Carmelo e Cancemi Giovanni (figlio del primo), gestori di un deposito di materiale edile sito in via Gustavo Roccella per conto della organizzazione mafiosa.

Come si è detto trattando le posizioni dei Cancemi, costoro erano “uomini di fiducia” del capo mandamento di Pagliarelli, Rotolo Antonino, risultando come parte integrante di un sistema, abilmente manovrato dall'organizzazione mafiosa, capace di gestire, secondo il principio della competenza territoriale, gli appalti pubblici e privati.

Peraltro sempre sulle questioni relative alla gestione degli appalti, come svela una conversazione tra Bonura e Mannino Calogero intercettata il 3.05.2005 (cfr. all.to nr. 71), quest'ultimo è inserito anche nelle problematiche attinenti ai lavori stradali da effettuare in via Evangelista Di Blasi, che riguardano la menzionata organizzazione criminale ed in particolare l'imputato Picone Francesco.

Inoltre, il Mannino Calogero è coinvolto nel piano di redistribuzione dei proventi della estorsione ai danni dei magazzini Migliore a Palermo, come attesta la conversazione tra Bonura Francesco, lo stesso Mannino Calogero e Marcianò Vincenzo del 26.5.2005 (cfr.all.18).

Infine a fondamento della dichiarazione di responsabilità del Mannino Calogero per il reato di partecipazione alla associazione di stampo mafioso denominata Cosa Nostra si pone il coinvolgimento dell'imputato con compiti di ideazione ed esecuzione in specifici delitti di estorsione aggravati dalla circostanza di cui all'art 7 del DL 152 del 1991.

L'accertamento della responsabilità dell'imputato per i reati di cui ai capi d), i), l), o), p) e q) costituiscono un pilastro dell'impianto probatorio a carico dell'imputato per l'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui al capo B) della rubrica per i motivi già illustrati trattando della posizione di Bonura in ordine al ragionamento probatorio.

Alla stregua delle illustrate risultanze processuali deve affermarsi la penale responsabilità del Mannino Calogero, per il reato di partecipazione all'associazione criminale denominata Cosa Nostra.

Le prove a carico di Mannino Calogero, in particolare le conversazioni intercettate, consentono di sostenere che l'imputato era pienamente coinvolto nelle attività del mandamento di Boccadifalco-Passo di Rigano agendo nell'ambito della famiglia mafiosa di Boccadifalco, tra l'altro partecipando alle attività estorsive nei confronti delle imprese operanti su tutto il territorio mandamentale, gestendo la cassa del mandamento, e prendendo parte al dibattito interno all'organizzazione sul ritorno degli Inzerillo e sull'avvicendamento di Marcianò Vincenzo al fianco del boss Rotolo Antonino.

Dunque, alla stregua delle risultanze processuali sopra illustrate ed alla luce delle considerazioni in fatto e in diritto svolte nelle pagine introduttive, può affermarsi che l'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra ha accettato in via continuativa le "prestazioni diffuse" offerte dal Mannino Calogero, che risalgono almeno all'inizio degli anni ottanta.

Soprattutto le intercettazioni illustrate dimostrano che Mannino ha partecipato alla progettazione e alla esecuzione di attività illecite di Cosa Nostra, confermate dall'accertamento della responsabilità per sei reati fine.

L'inequivocabile intraneità nell'organigramma mafioso è, quindi, emersa non solo dalla qualifica di "uomo d'onore" quanto piuttosto da una serie di condotte convergenti e sintomatiche (*facta concludentia*) del vincolo associativo tipico di coloro i quali sono legati a Cosa Nostra, desumibili anche dalla fitta trama di rapporti con esponenti di vertice del sodalizio, quali il Rotolo Antonino e Bonura Francesco.

L'accettazione delle predette prestazioni materiali finalizzate al perseguimento degli scopi della associazione è sintomatica del riconoscimento all'imputato –di fatto- di un ruolo attivo all'interno del mandamento di Boccadifalco .

Delineati i contorni della condotta di Mannino Calogero in ordine al profilo materiale del reato sulla base del materiale probatorio a disposizione e relativo ai rapporti dell'imputato con appartenenti al

sodalizio mafioso denominato Cosa Nostra , il comportamento di costui integra senza dubbio i parametri indicati dall'art.416 bis c.p., anche dal punto di vista dell'elemento psicologico in considerazione della gravità delle condotte consumate e della caratura criminale dei suoi complici, alcuni dei quali latitanti da decenni.

Quanto alla commisurazione della pena, da stabilire in base ai criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art 133 c.p., tenuto conto della notevole gravità del fatto contestato e del ruolo svolto, per un consistente lasso di tempo dal predetto imputato in seno al sodalizio mafioso, denotante una spiccata pericolosità sociale, il Giudice ritiene di doverla determinare nella misura adeguata e proporzionata di anni dodici di reclusione.

Detta pena deve essere aumentata per effetto della continuazione con i reati di estorsione aggravata e tentata estorsione aggravata di cui ai capi b), d), i), l), o), p) e q) in relazione al quale la responsabilità del Mannino è dimostrata nei termini di cui si dirà negli appositi paragrafi.

Ebbene, ritenuto l'aumento per la continuazione con i suddetti reati fine, la pena finale è determinata in anni ventiquattro di reclusione ed euro 9.000,00 di multa (anni due e euro 1.500,00 per ogni reato fine).

Detta pena deve essere diminuita per la scelta del rito abbreviato sino ad anni sedici di reclusione ed euro 6.000,00 di multa.

Conseguono le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, della incapacità di contrattare con la pubblica

amministrazione e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena come sopra inflitta.

In considerazione della pericolosità sociale accertata alla stregua della personalità, quale si desume dal ruolo assunto all'interno dell'associazione e, quindi, della modalità della sua partecipazione al sodalizio, oltre che dei suoi precedenti penali, e valutati i parametri tutti previsti dall'art 133 c.p., Mannino Calogero deve essere sottoposto, a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per una durata non inferiore ad anno uno.

E) SANSONE GAETANO

Come dimostrato nella parte introduttiva di questo capitolo, Sansone Gaetano è tra coloro i quali intervengono per realizzare il programmato avvicendamento dell'allora reggente nel mandamento di Boccadifalco Marcianò Vincenzo, fortemente voluto da Rotolo Antonino.

Detta circostanza sarebbe già sufficiente a provare l'attivismo del Sansone e la sua personale condivisione delle strategie dell'organizzazione criminale e, quindi, l'intraneità a Cosa Nostra nella famiglia mafiosa Uditore nell'ambito del mandamento di Boccadifalco.

A ciò si aggiunga che le risultanze processuali hanno dimostrato la partecipazione attiva dell'imputato al dibattito interno a Cosa Nostra sul rientro degli Inzerillo, avendo contatti diretti con il boss Rotolo Antonino, ed alla gestione di una serie di affari

illeciti riconducibili alla associazione tra cui la tenuta della “cassa” del mandamento per un certo periodo.

Proprio con riguardo a tale ultima circostanza, nel trattare la posizione del Mannino Calogero si è detto già dell’importanza strategica del compito del “cassiere” del mandamento.

Va ribadito che, attraverso le conversazioni intercettate nell’ambito del presente procedimento, è emerso che nella carica di cassiere del mandamento di Passo di Rigano – Boccadifalco si sono succeduti nell’ordine Mannino Calogero, Sansone Gaetano e Chiovaro Giovanni Aurelio.

Tali passaggi sono chiariti, con estrema precisione, nel corso di una conversazione, intercettata alle 18.23 del 18.01.2005, tra Mannino Calogero e Bonura nella quale il primo riassume una discussione avuta proprio con Sansone Gaetano in relazione all’ammontare della cassa. (all.to n.74).

Peraltro, la circostanza che Sansone Gaetano abbia rivestito la carica di *cassiere* dopo Mannino Calogero, si evidenzia attraverso la lettura di un passo della conversazione intercettata alle 09.39 del 01.02.2005, all’interno degli uffici della “Immobiliare Raffaello” (cfr. all.to nr. 75):

MANNINO: *Quindi...no.....un discorso che le dobbiamo gestire noi e non lui...lui ogni volta che si incazza...che ora va a finire qua che ci incazziamo tutti...perché fino all’altra volta...*

BONURA: *Meglio parlare , ci sono rimasto malissimo...*

MANNINO: *Tu sei rimasto malissimo? E figurati io... perché..e forse è stata l'ultima volta che io ho parlato con don Tanino, perché don Tanino come tu sai è venuto a trovarmi due volte mi ha mandato a cercarmi per dirmi che vuole fatti i conti per dirmi la cassa, per dire quanti soldi c'erano...*

BONURA: *Tutto il discorso era per me....*

MANNINO: *...e poi il disco...il disco... lo butta su di me*

BONURA: *No, no, no, a me solo, perché a te non hanno domandato niente, anzi c'erano lamentele pure tue nei miei riguardi...punto e basta.*

MANNINO: *Fra, ma mica io mi sono partito e ci sono andato e mi sono andato a lamentare da lui, una volta che tu lo sai siamo stati mezza giornata a parlare...*

Omissis

(Franco BONURA cerca di spiegare a MANNINO la ragione che lo induce a ritenere che sia lui il reale obiettivo di SANSONE Gaetano)

BONURA: *E...sopra di me, sopra di me..*

MANNINO: *Si ma lui non ha parlato...di dire...inc... chi è che ha preso soldi, chi è che paga, chi è che non paga, perché lui questi conti da me voleva fatti, e siccome quando è stato che io, che lui mi ha detto che lui quando avevo la cassa io..*

BONURA: *E ora ce l'ha la cassa*

MANNINO: *Ho raccolto una cassetta di soldi, che si sono meravigliati tutti quando io glieli ho dati....*

BONURA: *...inc...*

MANNINO: *Eh, aspè, e questa cassetta di soldi dove è andata a finire? Perché io...non ho visto mai una lira...*

BONURA: *Chi minchia la vista mai!*

MANNINO: *Quindi questa cassetta di soldi che io...allora io penso che lui, ora no ne ha parlato, perchè io gli ho detto...inc... questo discorso dove sono andati a finire, perché io una lira non l'ho vista mai.... e c'era suo fratello e ha detto pure dice “ e neanche lo vista io “, e scusa e allora questa cassetta di soldi, che tu hai raccolto, dove sono andati a finire? Minchia no ne ha parlato, cioè mi vieni a cercare, mi mandi a dire, l'appuntamento, mi torturi la vita... ”.*

In quanto detentore della cassa, è Sansone a chiedere spiegazioni a Mannino sul contenuto della stessa nel momento in cui c'è l'avvicendamento nel ruolo di cassiere.

In pratica Sansone sollecita Mannino ad un rendiconto: *“don Tanino come tu sai è venuto a trovarmi due volte mi ha mandato a cercarmi per dirmi che vuole fatti i conti per dirmi la cassa, per dire quanti soldi c'erano... ”.*

In realtà, poi, Sansone Gaetano partecipa a veri e propri summit con due personaggi di vertice del sodalizio, ossia Rotolo e Bonura, per decidere l'atteggiamento da tenere con Provenzano Bernardo sulla vicenda Lo Piccolo, come si evince in occasione

della riunione del 9.8.2005 nella quale Rotolo, ad un certo punto, legge ai presenti alcune missive inviategli da Provenzano Bernardo (vedi parte introduttiva del presente capitolo sul mandamento di Boccadifalco).

In tale ambito, i relativi commenti, oltre a riproporre il tema del ritorno degli Inzerillo, ribadiscono in maniera nitida la carica rivestita da Marcianò Vincenzo, il ruolo svolto da Bonura e dai Sansone nel mandamento di Boccadifalco e la carica di capo della famiglia mafiosa di Torretta rivestita da Brusca Vincenzo.

E' evidente che i contenuti della conversazione denotano non solo la sicura intraneità del Sansone Gaetano al sodalizio criminale ma, alla luce della delicatezza delle questioni trattate si può affermare che quello è un incontro tra dirigenti della organizzazione.

Peraltro, è proprio in quel frangente che si disvela, ancora una volta, la composizione del mandamento per bocca dello stesso Rotolo ("Torretta", "Uditore" e "Boccadifalco").

Inoltre, in data 6 settembre 2005, presso il box nella disponibilità di Rotolo, viene intercettata una conversazione tra quest'ultimo e Sansone Gaetano in cui i due commentano le posizioni di Provenzano e Lo Piccolo in ordine alla vicenda degli Inzerillo; ed è chiaro che lo stesso boss di Pagliarelli non si sarebbe mai "scoperto" sulle sue intenzioni se non con persona di estrema fiducia e di alta caratura nel "gotha" di Cosa Nostra.

A confermare l'intraneità al sodalizio mafioso di Sansone Gaetano vi è poi la conversazione con Bonura, intercettata in data 17.10.2005, nella quale quest'ultimo cerca di concordare proprio con l'imputato la possibilità di riavvicinare alla famiglia dell'Uditore Inzerillo Tommaso detto *u muscuni* (BONURA: *Poi l'altro giorno, mi sono incontrato con Enzo BRUSCA, te l'ho detto?*; SANSONE: *Si!*; BONURA: *E mi ha detto che u muscuni è uscito!!*; SANSONE: *Ah si?*; BONURA: *Ora io volevo prima concordare con te che dobbiamo fare, perché io lo vorrei trattare bene a questo!*; SANSONE: *Ma non è che ... io penso che non è che c'è bisogno di...*; BONURA: *No...*; SANSONE: *... specialmente che ...*; BONURA: *Lo voglio sapere un po' perché questo ... ora mi diceva Calogero, gli ho detto "ma vero è uscito?", dice "si. È uscito e lo hanno preso di nuovo perché deve fare, non so, deve fare l'affidamento e quindi..."*).

Agli elementi suddetti, già denotanti in maniera chiara il ruolo di spicco del Sansone Gaetano nella galassia di Cosa Nostra, se ne aggiungono di ulteriori da cui emerge che l'imputato veniva portato a conoscenza di circostanze e questioni che vanno anche oltre le vicende del mandamento di Boccadifalco-Passo di Rigano.

Si pensi alla conversazione tra Rotolo, Sansone Gaetano e Bonura Francesco, intercettata in data 7.9.2005, avente ad oggetto la mappatura delle famiglie del mandamento della Noce, i vari responsabili, i soggetti più attivi in tali ambiti, tra cui oltre al Di Napoli, anche Alfano Salvatore e Nicoletti Giovanni.

E sempre sintomatica di una profonda conoscenza, da parte del Sansone Gaetano, delle vicende interne della organizzazione, è l'intercettazione del giorno 8.09.2005, alle 10.38 (cfr. all.to nr. 11), relativa alla conversazione tra i coimputati Bonura, Sansone Gaetano e Marcianò Vincenzo, nella quale si parla di "Sarino Inzerillo" come "responsabile" del quartiere denominato volgarmente "la Madonna di tutto il mondo", ricadente nel territorio della famiglia mafiosa di Altarello.

Dunque, alla stregua delle illustrate risultanze processuali deve affermarsi la penale responsabilità del Sansone Gaetano, per il reato di partecipazione all'associazione criminale denominata Cosa Nostra, a decorrere dal 19 aprile 1994, data della sentenza di primo grado con la quale è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art.416 bis c.p.

Le prove a carico di Sansone Gaetano, in particolare le conversazioni intercettate, consentono di sostenere che l'imputato ha diretto e organizzato le attività del mandamento di Boccadifalco-Passo di Rigano agendo nell'ambito della famiglia mafiosa di Uditore, anche come cassiere del mandamento, tra l'altro determinando le dinamiche interne di Cosa Nostra attraverso i suoi rapporti con il boss Rotolo Antonino e agevolando un costante collegamento tra gli associati in libertà delle famiglie di Uditore, Pagliarelli, Noce.

Le conversazioni intercettate relative all'assetto del mandamento di Boccadifalco e alle alleanze nello scontro strisciante tra Rotolo e Lo Piccolo Salvatore depongono univocamente per un ruolo

dirigenziale dell'imputato Sansone Gaetano nell'ambito del sodalizio mafioso in considerazione dell'autonomia nelle decisioni adottate e del riconoscimento, anche da parte di personaggi di assoluto vertice all'interno della organizzazione (come dimostrano i dialoghi tra Bonura e Rotolo), di un ruolo apicale nell'ambito della famiglia mafiosa di Uditore, esercitato non solo formalmente ma anche dal punto di vista sostanziale.

Dunque, alla stregua delle risultanze processuali sopra illustrate ed alla luce delle considerazioni in diritto svolte nelle pagine introduttive, può affermarsi che l'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra ha accettato in via continuativa le "prestazioni diffuse" offerte dal Sansone.

Soprattutto le intercettazioni illustrate dimostrano che Sansone Gaetano ha partecipato, in posizione apicale, alla progettazione e alla esecuzione delle attività illecite di Cosa Nostra.

L'inequivocabile intraneità nell'organigramma mafioso è, quindi, emersa non solo dalla qualifica di "uomo d'onore" quanto piuttosto da una serie di condotte convergenti e sintomatiche (*facta concludentia*) del vincolo associativo tipico di coloro i quali sono legati a Cosa Nostra, desumibili anche dalla fitta trama di rapporti con esponenti di vertice del sodalizio, quali il Rotolo Antonino e il Bonura Francesco.

L'accettazione delle predette prestazioni materiali finalizzate al perseguimento degli scopi della associazione è

sintomatica del riconoscimento all'imputato –di fatto- di un ruolo dirigenziale all'interno del mandamento di Boccadifalco nella veste di esponente della famiglia di Uditore .

Delineati i contorni della condotta di Sansone Gaetano in ordine al profilo materiale del reato sulla base del materiale probatorio a disposizione e relativo ai rapporti dell'imputato con appartenenti al sodalizio mafioso denominato Cosa Nostra , il comportamento di costui integra senza dubbio i parametri indicati dall'art.416 bis c.p., anche dal punto di vista dell'elemento psicologico in considerazione della gravità delle condotte consumate e della caratura criminale dei suoi complici, alcuni dei quali latitanti da decenni.

Inoltre va ribadita per i motivi sopra illustrati la sussistenza della circostanza di cui al comma 2 dell'art 416 bis c.p., avendo il Sansone Gaetano, in concreto, sulla base delle conversazioni intercettate, posto in essere atti di coordinamento e direzione della famiglia di Uditore (mandamento di Boccadifalco-Passo di Rigano).

Quanto alla commisurazione della pena, da stabilire in base ai criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art 133 c.p., tenuto conto della notevole gravità del fatto contestato e del ruolo dirigenziale svolto, per un consistente lasso di tempo dal predetto imputato in seno al sodalizio mafioso, denotante una spiccata pericolosità sociale, il Giudice ritiene di doverla determinare nella misura adeguata e proporzionata di anni dodici di reclusione, aumentata per la recidiva specifica sino ad anni diciotto.

Detta pena deve essere diminuita per la scelta del rito abbreviato sino ad anni dodici di reclusione.

Conseguono le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena come sopra inflitta.

In considerazione della pericolosità sociale accertata alla stregua della personalità, quale si desume dal ruolo assunto all'interno dell'associazione e, quindi, della modalità della sua partecipazione al sodalizio, oltre che dei suoi precedenti penali, e valutati i parametri tutti previsti dall'art 133 c.p., Sansone Gaetano deve essere sottoposto, a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per una durata non inferiore ad anno uno.

F) SANSONE GIUSEPPE

Le pagine introduttive del presente capitolo relativo al mandamento di Boccadifalco hanno tracciato le tappe fondamentali della destituzione del Marcianò Vincenzo dalla carica di reggente, indicando responsabili della operazione, suggeritori, sostenitori.

Si è evidenziato come la trama ordita dal Rotolo Antonino veda tra i protagonisti delle riunioni preparatorie e della fase esecutiva della operazione anche il Sansone Giuseppe, come si evince da una serie conversazioni quotidianamente intercettate dalla polizia giudiziaria.

Nella riunione collegiale del 9 agosto 2005, come detto in precedenza, Rotolo incarica Sansone Giuseppe, Sansone Gaetano e

Bonura Francesco di comunicare al Marcianò Vincenzo la decisione di sostituirlo, precisando loro di avvalersi della collaborazione, se necessario, di Marcianò Franco, fratello di Vincenzo.

Alcune conversazioni, decisive per le dinamiche interne di Cosa Nostra, coinvolgono proprio il Sansone Giuseppe, unitamente al Sansone Gaetano e al Rotolo Antonino, come quella del 3 agosto 2005, tenutasi nel box nella disponibilità di quest'ultima.

Va evidenziato che dalla conversazioni captate emerge in tutta chiarezza che erano stati Rotolo e i Sansone, ossia Giuseppe e Gaetano, ad avere precedentemente affidato l'incarico della reggenza del mandamento di Boccadifalco a colui che poi intendevano rimuovere (v.int. del 9 agosto 2005 tra Rotolo Antonino, Bonura Francesco, Sansone Gaetano e Sansone Giuseppe).

Il che dimostra pure la continuità nel ruolo all'interno di Cosa Nostra svolto dal Sansone Giuseppe.

Sono elementi in grado di provare una intraneità a Cosa Nostra del Sansone Giuseppe, che va oltre a quella già accertata nella sentenza di condanna del 13 ottobre 2003, , poi divenuta irrevocabile, trattandosi di fatti consumatisi nell'anno 2005 come traspare da numerose conversazioni captate dalla polizia.

Che Sansone Giuseppe, cognato del Rotolo, rappresenti un elemento molto inserito nella famiglia mafiosa di Uditore (insieme a Bonura Francesco, Mannino Calogero e al cugino Sansone Gaetano) si ricava, oltre che della vicenda di cui si è detto e relativa

alla nomina e alla rimozione di Marcianò Vincenzo nel mandamento di Boccadifalco, anche dalla conversazione intercorsa fra il Rotolo e il Bonura il 9 agosto 2005, nella quale viene preso in considerazione proprio il nome di Sansone Giuseppe come possibile sostituto nella reggenza di Marcianò (BONURA:

Io....aspetta un minuto...io ti dico una cosa, no so e penso che tutti lo sapete, non mi sono mai tirato indietro, ci siete stati, non ci siete stati... ho cercato di fare del mio meglio, ma più di questo non posso fare. Io devo, diciamo, garantire determinate persone che non ci sono, cominciando da mia cognata, fare e dire, se mi arrestano più tardi mentre esco o mentre....pazienza! Però non gliene devo dare occasione; ROTOLO: Franco, facciamo una cosa....questo discorso che ti ho fatto io la volta scorsa, ormai....; BONURA: Siccome io ti ho risposto....; ROTOLO: Ormai, ormai, non ha più senso perché dici che; BONURA: Ti ho risposto!; ROTOLO: Sì, sì; BONURA: E siccome ci sono due fratelli miei qua, gliel'ho detto veramente, io non ne parliamo, anzi io avevo fatto il tuo nome, (riferito a SANSONE Giuseppe, n.d.t.) lui mi ha detto no, perché giustamente dico... tu, sei anche..., ROTOLO: Ma lui ha la stessa cosa, perché deve pensare per Giovanni, deve pensare per quello.)

Il Bonura quindi propone proprio Sansone Giuseppe, dato che il suo nome era già stato speso per la reggenza del mandamento nel corso di un precedente colloquio con Rotolo del 3.8.2005.

Questi elementi, oltre l'esistente rapporto di parentela con Rotolo Antonino, espressamente emerso dalle conversazioni

(Sansone Giuseppe è il cognato), rendono certa l'individuazione dell'imputato e di conseguenza consentono di collegare anche altre conversazioni al Sansone Giuseppe, attesa la concatenazione logica dei contenuti.

Con riferimento all'odierno imputato Sansone Giuseppe, si ricavano elementi di un coinvolgimento nella gestione delle estorsioni riconducibili a Cosa Nostra da una conversazione del 1 giugno 2005 tra Rotolo e Alfano Salvatore (di cui si è accertata la responsabilità per il reato di cui all'art 416 bis c.p. nel presente processo) .

In essa i due interlocutori affrontano una complessa vicenda che ha visto le famiglie mafiose della Noce e di Passo di Rigano entrare in contrasto per la gestione di alcuni lavori stradali in via Evangelista Di Blasi, una che costituisce il limite territoriale tra le due menzionate famiglie.

In tale frangente il Sansone Giuseppe è tra quelli che vanno a trattare per la soluzione dei contrasti.

Con riguardo a tale profilo, le considerazioni testualmente rassegnate dai protagonisti sono le seguenti:

ALFANO: Gli devo dire una cosa di Franco

*ROTOLO: **Franco chi?***

*ALFANO: **PICONE***

ROTOLO: (incomprensibile)

*ALFANO: Ultimamente, circa un mese fa, ha fatto un appuntamento con **Calogero e Giovanni SIRCHIA** per quando riguarda il lavoro di via Evangelista DI BLASI, lui ci andò e si è*

*impostato, diciamo, un poco male, però questo un poco male ha una giustificazione! Perché non fu che è pazzo, perché... è per chiarirla la discussione, perché gli ha detto **Giovanni**: “fino a qua è tuo!” Dice: “non mi interessa... senti, una volta che tu lo stai facendo, continua, però è giusto che mi fai il regalo!” Gli ha detto Franco! “eh, dice, quanto vi devo dare, quanto dite di pagare?” “mi devi dare, dice, **venticinque milioni**...” in lire, dice: “è giusto che mi dai venticinque milioni?” In lire! Quindi sono dodicimila... “e lavori!” Dice: “no, venticinque milioni, dice, non ce la spunto, dice, io ve lo lascio il lavoro!”*

ROTOLO: Che cazzo di comportamento è?

*ALFANO: “Quindi, lo stai lasciando tu il lavoro? Dice, va bene e io me lo prendo!” Ha chiamato a **Eugenio RIZZUTO**, gli ha detto: “fatti i conti, dice, ti porta i tabulati quello che è, e fai il lavoro tu.” Gli fa a lui e non ha portato niente, perché non ha portato niente? Perché si sapeva! E se n’è andato da **Pinuzzu SANSONE**...*

ROTOLO: Eh!

*ALFANO: ...e **Pino** ha chiamato, dopo, a me “... ma che è così si discute con gli amici, che cos’è questo discorso con Franco?” “Giusto è, perché se noi parliamo con le persone giuste, è giusto che dobbiamo fare questo!” (incomprensibile) Questo discorso prima... precedentemente me ne parlò **MARCIANÒ**, me lo aveva detto lui di questo lavoro, dice: “qua stanno aprendo un lavoro, ora tu vieni che lo prendiamo uno, due e tre, che forse, dice, nemmeno ce la spuntiamo!” (incomprensibile) “poi, dice*

(incomprensibile), poi dipende sempre da noi (incomprensibile), anche il prezzo stesso che io a quello gli ha fatto schittu (basso n.d.t.), per lo meno facciamo lavorare la pala nostra, pure che dice: non ci guadagniamo, per lo meno lavora questo (incomprensibile)... dice: “poi vediamo, ti faccio sapere qualche cosa e...” comunque, erano rimasti quasi in aria questi discorsi, eventualmente: o a quello gli avrebbe fatto un regalino... ma non è che lui lo ha espresso, lui non lo ha espresso! Me lo ha fatto capire...

ROTOLO: Il MARCIANÒ?

*ALFANO: ...oppure, dice, per dire... Quando c'è stato l'appuntamento con **Lillo, Franco** gli ha detto pure lui: “vedi che questo discorso... vedi che MARCIANÒ ha sbagliato!” Quindi non è stata una cosa voluta da altre persone, era solo per questo riferimento di qua! Perché il discorso che (incomprensibile)*

Oltre alla vicenda dei lavori in via Evangelista Di Blasi, Sansone Giuseppe compare anche nel corso di una conversazione del 22 settembre 2005 tra Rotolo e il coimputato Oliveri Michele.

Il dialogo aveva ad oggetto il reclutamento tra gli “uomini d'onore” di Sirchia Giovanni, avvenuto con l'appoggio di Lo Piccolo Salvatore e il parere contrario di Sansone Giuseppe.

Racconta Rotolo che a cedere alle pressione del Lo Piccolo, durante una temporanea assenza di Giuseppe Sansone, sarebbero stati Sansone Gaetano e Bonura Francesco.

E che si trattasse del Sirchia, “picciotto” di Passo di Rigano, si evince dal riferimento al bar gestito dal padre del

giovane e alla parentela con i Buscemi, tutti elementi riconducibili al Sirchia (ROTOLO: *Certo, ti dico che era figlioccio di Saro RICCOBONO! Se veniva là sopra, allora pure lui se ne sarebbe andato! (sarebbe stato ucciso n.d.t.) E allora... c'è un picciotto di Passo di Rigano parente (incomprensibile), parenti di Totuccio BUSCEMI, il padre ha un bar (incomprensibile) e a questo se lo voleva mettere a fianco... parla con mio cognato Pino, questo LO PICCOLO, con Franco BONURA e mio cugino Tanino, ora, mio cognato Pino gli dice: "Totò..." questo discorso è successo quattro anni fa, dice: "Totò, lascia andare, tienitelo vicino... noi non lo abbiamo combinato perché non è cosa di combinarlo, tienitelo vicino..." è di qua, perciò spetta a loro, li ha messi in croce! Un giorno che non c'era mio cognato Pino, perché se ci fosse stato mio cognato Pino sarebbe stato sempre no! C'era Tanino e Franco BONURA e gli hanno abbassato la testa, lo hanno mandato a chiamare e lo hanno fatto (combinato n.d.t.), no lui, lo hanno fatto qua...; OLIVERI: Esatto!; ROTOLO: ...e lui ne usufruiva!; OLIVERI: Sì).*

D'altronde la profonda conoscenza degli uomini e delle vicende di Cosa Nostra da parte dell'imputato la si evince da una conversazione tra Bonura e lo stesso Sansone Giuseppe del 9 agosto 2005 (cfr. all.to nr. 9), nella quale si parla del ruolo del Di Maggio (*SANSONE Giuseppe: E non è vero che andò a cercare... che lui dopo questa lettera andò a cercare LO PICCOLO, voleva cercare il LO PICCOLO; BONURA: Vedi che il LO PICCOLO, uno dei porta lettere del LO PICCOLO è questo Lorenzino che è il*

figlio di Pi.....dico...; SANSONE Giuseppe: Niente niente che sono cugini!).

Dunque, alla stregua delle illustrate risultanze processuali deve affermarsi la penale responsabilità del Sansone Giuseppe, per il reato di partecipazione all'associazione criminale denominata Cosa Nostra, a decorrere dal 13 ottobre 2003, data della sentenza di primo grado con la quale è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art.416 bis c.p.

Le prove a carico di Sansone Giuseppe, in particolare le conversazioni intercettate, consentono di sostenere che l'imputato ha contribuito alle attività del mandamento di Boccadifalco-Passo di Rigano agendo nell'ambito della famiglia mafiosa di Uditore, tra l'altro determinando le dinamiche interne di Cosa Nostra attraverso i suoi rapporti con il boss Rotolo Antonino e agevolando un costante collegamento tra gli associati in libertà delle famiglie Uditore, Pagliarelli, Noce.

Le conversazioni intercettate relative all'assetto del mandamento di Boccadifalco e alle alleanze nello scontro strisciante tra Rotolo e Lo Piccolo Salvatore depongono univocamente per un ruolo attivo dell'imputato Sansone Giuseppe nell'ambito del sodalizio mafioso in considerazione della partecipazione a riunioni con personaggi di assoluto vertice all'interno della organizzazione (come dimostrano i dialoghi con Bonura e Rotolo).

Dunque, alla stregua delle risultanze processuali sopra illustrate ed alla luce delle considerazioni in diritto svolte nelle pagine

introduttive, può affermarsi che l'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra ha accettato in via continuativa le "prestazioni diffuse" offerte dal Sansone Giuseppe.

L'inequivocabile intraneità nell'organigramma mafioso è, quindi, emersa non solo dalla qualifica di "uomo d'onore" quanto piuttosto da una serie di condotte convergenti e sintomatiche (*facta concludentia*) del vincolo associativo tipico di coloro i quali sono legati a Cosa Nostra, desumibili anche dalla fitta trama di rapporti con esponenti di vertice del sodalizio, quali il Rotolo Antonino e il Bonura Francesco.

L'accettazione delle predette prestazioni materiali finalizzate al perseguimento degli scopi della associazione è sintomatica del riconoscimento all'imputato –di fatto- di un ruolo attivo all'interno del mandamento di Boccadifalco nella veste di esponente della famiglia di Uditore .

Delineati i contorni della condotta di Sansone Giuseppe in ordine al profilo materiale del reato sulla base del materiale probatorio a disposizione e relativo ai rapporti dell'imputato con appartenenti al sodalizio mafioso denominato Cosa Nostra , il comportamento di costui integra senza dubbio i parametri indicati dall'art.416 bis c.p., anche dal punto di vista dell'elemento psicologico in considerazione della gravità delle condotte consumate e della caratura criminale dei suoi complici, alcuni dei quali latitanti da decenni.

Quanto alla commisurazione della pena, da stabilire in base ai criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art 133 c.p., tenuto conto della

notevole gravità del fatto contestato e del ruolo svolto, per un consistente lasso di tempo dal predetto imputato in seno al sodalizio mafioso, denotante una spiccata pericolosità sociale, il Giudice ritiene di doverla determinare nella misura adeguata e proporzionata di anni dieci di reclusione, aumentata per la recidiva specifica sino ad anni quindici.

Detta pena deve essere diminuita per la scelta del rito abbreviato sino ad anni dieci di reclusione.

Conseguono le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena come sopra inflitta.

In considerazione della pericolosità sociale accertata alla stregua della personalità, quale si desume dal ruolo assunto all'interno dell'associazione e, quindi, della modalità della sua partecipazione al sodalizio, oltre che dei suoi precedenti penali, e valutati i parametri tutti previsti dall'art 133 c.p., Sansone Giuseppe deve essere sottoposto, a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per una durata non inferiore ad anno uno.

G) SIRCHIA GIOVANNI

Oltre al coinvolgimento del Sirchia nel progetto di avvicendamento nella reggenza del mandamento di Boccadifalco, la partecipazione a Cosa Nostra dell'imputato è provata da una serie di conversazioni intercettate da cui emerge il ruolo rivestito nell'ambito del mandamento di Boccadifalco.

I contenuti relativi al Sirchia si polarizzano su alcuni punti, che denotano l'intraneità dell'imputato al sodalizio mafioso:

- a) la vicenda del rientro degli Inzerillo;
- b) le attività di danneggiamento nella zona di Borgo Nuovo;
- c) le modalità del rituale ingresso di Sirchia nell'organizzazione criminale ed il ruolo del Lo Piccolo Salvatore;
- d) il progetto di Lo Piccolo di sopprimere il Sirchia e l'intervento di Rotolo Antonino;
- e) i rapporti tra Sirchia e Rotolo Antonino.

Partendo proprio dalle modalità di rituale ingresso nel sodalizio mafioso, nell'ambito del mandamento di Passo di Rigano – Boccadifalco, utile per cogliere i dettagli di quella circostanza pare una conversazione intercettata in data 22 ottobre 2005 (all.to. n.34) tra Rotolo Antonino e Oliveri Michele.

Alcuni passi sono anche sintomatici dei rapporti intercorrenti tra Sirchia e Lo Piccolo Salvatore, ormai leader di una fazione interna a Cosa Nostra chiaramente contrapposta a quella di Rotolo Antonino..

Dal dialogo tra Rotolo e Oliveri, emerge che Lo Piccolo aveva voluto fortemente che Sirchia venisse *combinato* uomo d'onore e, dopo averlo avuto "vicino" per diverso tempo, rappresentò a Provenzano la necessità di sopprimerlo senza tuttavia offrire spiegazioni sufficienti.

Per tale motivo Rotolo aveva interloquito con lo stesso Provenzano, ottenendo che la soppressione del Sirchia non avvenisse.

Sulla circostanza in oggetto Rotolo e Oliveri si esprimono testualmente nel modo seguente:

ROTOLO: Certo, ti dico che era figlioccio di Saro RICCOBONO! Se veniva là sopra, allora pure lui se ne sarebbe andato! (sarebbe stato ucciso n.d.t.) E allora... c'è un picciotto di Passo di Rigano parente (incomprensibile), parenti di Totuccio BUSCEMI, il padre ha un bar (incomprensibile) e a questo se lo voleva mettere a fianco... parla con mio cognato Pino, questo LO PICCOLO, con Franco BONURA e mio cugino Tanino, ora, mio cognato Pino gli dice: "Totò..." questo discorso è successo quattro anni fa, dice: "Totò, lascia andare, tienitelo vicino... noi non lo abbiamo combinato perché non è cosa di combinarlo, tienitelo vicino..." è di qua, perciò spetta a loro, li ha messi in croce! Un giorno che non c'era mio cognato Pino, perché se ci fosse stato mio cognato Pino sarebbe stato sempre no! C'era Tanino e Franco BONURA e gli hanno abbassato la testa, lo hanno mandato a chiamare e lo hanno fatto (combinato n.d.t.), no lui, lo hanno fatto qua...

OLIVERI: Esatto!

ROTOLO: ...e lui ne usufruiva!

OLIVERI: Sì

ROTOLO: Mettiti meglio!

OLIVERI: No, cambio piede (incomprensibile)

ROTOLO: Perciò, nel giro di nove mesi, otto mesi se li manda a chiamare, manda a chiamare Franco, a mio cugino Tanino e mio cognato Pino dicendogli che lo doveva affogare, ed erano... mancavano... erano i primi di dicembre, perciò a momenti era Natale. “Lo devo affogare perché si è comportato male, dice, ve lo sto comunicando, dice, ma...” perciò mio cognato Pino: “ma che stai dicendo Totò, ma che stai dicendo? Tu non lo tocchi!” “No, dice, io già sono autorizzato dal paese!” “Intanto tu non lo tocchi, poi, la prossima settimana ci vediamo di nuovo!” Perciò, viene mio cognato da me, Franco BONURA, dice: “è venuto tuo cognato...” allora qua non era così, mio cognato veniva di nascosto e mi racconta questo discorso, gli ho detto: “guarda che simpatico, il perdonato non vuole perdonare!”

OLIVERI: Non vuole perdonare!

Rotolo evidenzia a Oliveri le pressioni esercitate dal Lo Piccolo, che sfruttando la temporanea assenza di Giuseppe Sansone, e con la complicità di Bonura e Sansone Gaetano, aveva proceduto alla “combinazione” del Sirchia.

E che si trattasse del Sirchia, “picciotto” di Passo di Rigano, si evince dal riferimento al bar di cui è titolare il padre del giovane e alla parentela con i Buscemi, tutti elementi riconducibili al Sirchia (cfr. all.to nr.78).

Sempre dai racconti di Rotolo, appare chiaro che Sirchia, per un certo periodo, sarebbe stato, pertanto, particolarmente vicino a Lo Piccolo (*“e lui ne usufruiva!”*), benchè appartenesse a diverso mandamento mafioso.

Rotolo ricorda pure che, dopo alcuni mesi dalla “combinazione”, Lo Piccolo era intenzionato ad uccidere il Sirchia, per ragioni che non sono state mai chiarite dall’ideatore.

Per portare a compimento detto progetto, Lo Piccolo aveva paventato al Provenzano che lo stesso Sirchia fosse sul punto di collaborare con la giustizia; ed a quel punto Provenzano aveva avallato quel progetto (*ROTOLO: Scrivo a lui, a Binu e gli ho detto: “ma dimmi una cosa, ma tu hai autorizzato, così, così, al LO PICCOLO?” Dice: “sì!” Mi risponde, dice: “sì, è vero, però... perché mi ha detto nella lettera, dice, perché è un bene per tutti noi! Dice, tu che capisci: un bene per tutti noi? Dice...” cioè, per dire, che questo si poteva fare pentito!)*.

L’esecuzione dell’omicidio era stata bloccata per l’opposizione di Sansone Giuseppe, avvertito per competenza *mandamentale* da Lo Piccolo, ed il successivo intervento di Rotolo, che aveva fatto sapere al Sirchia del progetto per consentirgli di adottare le opportune cautele (*ROTOLO: Gli ho detto: “se lui ti dice va bene, allora tu chiudi il discorso, se lui insiste e ti dice no, tu gli dici: allora, senti qua, a te ti ha autorizzato quello del paese? E allora, io ti dico che tu ti fermi e a quello del paese, domani, glielo faccio sapere io e poi te lo faccio dire da quello del paese se lo devi fare o non lo devi fare, ma non permetterti di toccarlo!” Il*

ragazzo, nel frattempo, si è avvisato e si è fatto... no si è avvisato il ragazzo! Si è fatto stare a casa per non farglielo andare più!.....).

Peraltro, la conferma del fatto che Sirchia fosse stato *combinato* su richiesta di Lo Piccolo emerge dalla conversazione intercettata il 6.09.2005 tra Rotolo e Sansone Gaetano, ovvero uno dei protagonisti di quella *investitura* (cfr. all.to nr.5).

Il fatto poi che Rotolo avesse salvato la vita al Sirchia aveva determinato la circostanza secondo la quale quest'ultimo era divenuto collaboratore speciale del Rotolo.

Per tale motivo lo stesso Rotolo intendeva designare Sirchia come uomo di fiducia del Marcianò Giovanni, incaricato della reggenza del mandamento dopo l'estromissione di Marcianò Vincenzo.

Si aggiunga che della sua posizione nel mandamento, dei suoi pregressi rapporti con Lo Piccolo e dei suoi rapporti con la compagine legata agli Inzerillo, lo stesso Sirchia avrebbe poi parlato, nel corso di una riservata ed interessante conversazione, con Rotolo e Nicchi, intercettata il 28 ottobre 2005 e già in parte illustrata (cfr. all.to nr.41).

Nell'ambito di detta conversazione Rotolo impartisce una serie di indicazioni al Sirchia sul contenuto dei contatti che quest'ultimo avrebbe dovuto tenere con soggetti organici a Cosa Nostra, tra cui Bonura Francesco, Sansone Giuseppe e Marcianò Giovanni.

E, dopo aver autorizzato Nicchi ad avere rapporti con Sirchia, Rotolo chiede esplicitamente al Sirchia di non aver più alcun contatto con i Lo Piccolo, indirizzandosi invece verso i Biondino qualora vi fosse l'esigenza di interloquire con soggetti di quel mandamento mafioso, ovvero San Lorenzo.

Inoltre, Sirchia si rivolge ai suoi interlocutori, sollecitando espresse indicazioni su quali debbano essere i suoi diretti referenti, e Nicchi, in tale circostanza, ricorda a Rotolo di mettere a conoscenza Sirchia di quanto già stabilito per i rapporti interni ed esterni al mandamento di Boccadifalco:

SIRCHIA: E i discorsi che io ho... che ho discorsi che... li devo riferire allo zio Enzo o li devo avere direttamente con lo zio Giovanni?

ROTOLO: Allo zio Giovanni!

NICCHI: Parri, perché c'era pure dire il discorso che gli dovevamo dire noi, che dato che i collegamenti... i contatti con l'esterno...

SIRCHIA: Uhm!

NICCHI: ...sapendo ancora le persone che era con lo zio Enzo...

SIRCHIA: Uhm!

NICCHI: ...giustamente, tu essendo a disposizione come eri prima dello zio Enzo, tutte le persone se ne vanno a cercare lo zio Enzo... ora, ci sarà pure un appuntamento dove, visto che lo zio

Giovanni non si può muovere, lui verrà con me e io gli dirò alle persone...

ROTOLO: No, ma è stato comunicato che...e... Enzo non è che... perché Enzo non è buono? Perché è ritornato suo fratello e il posto era di suo fratello, non era suo! Quindi... e si è cambiato. Siccome Enzo faceva muovere a Giovanni, ora Giovanni si muove ed è contatto con Giovanni!

SIRCHIA: Con Giovanni

ROTOLO: Quindi, Giovanni manda a dire, noi altri mandiamo a dire a Giovanni tramite lui!

SIRCHIA: Un'altra cosa, dico, io con lo zio Enzo...

ROTOLO: Quindi tu...no, no...

SIRCHIA: ...devo fare direttamente con lo zio Giovanni?

ROTOLO: ...certo, certo!

SIRCHIA: E il contatto lo devo avere direttamente io con lo zio Giovanni?

ROTOLO: Sì, sì!

SIRCHIA: Va bene

ROTOLO: Certo... scusa, se no...

SIRCHIA: No, no...

ROTOLO: ...se Enzo...

SIRCHIA: ...dico se magari c'è stato qualche cosa, ne ho parlato con lui, con lo zio Enzo e lo zio Enzo ha riferito a suo fratello, qualche cosa che mi è passata per le mani, questo voglio dire io!

ROTOLO: Le cose vostre come le volete maneggiare le maneggiate...

SIRCHIA: Ah, certo

ROTOLO: ...ma quando arriva una cosa da fuori, tu gliela devi andare a dire...

SIRCHIA: Direttamente... va bene, chiaro!

ROTOLO: Per le cose vostre interne come volete fare fate

SIRCHIA: Va bene

ROTOLO: Nessuno vi può dire...

NICCHI: E per fuori, parri?

ROTOLO: ...no, con il fuori, Giovanni!

NICCHI: E quindi, io questo vi volevo dire, io... il fuori, si deve comunicare agli altri che vanno da Giovanni, perché il fuori passavano dal signor Enzo, mi spiego?

ROTOLO: Io non voglio che fuori debbano pensare che il signor Enzo, cioè...

NICCHI: No, ma... questo no...

ROTOLO: ...cioè, non è che... perché il signor Enzo, diciamo, è venuto suo fratello che era il titolare di questa poltrona e se l'è presa di nuovo, quindi, possono sempre parlare con suo fratello, ma Enzo sa che lo deve fare sapere a suo fratello. Poi, io posso avere io un rapporto... è dico, io da Enzo non ci passo, prendo a Giovanni e lo mando direttamente da suo fratello, mi sono spiegato? Ma per le persone estranee, poi verrà da se, perché poi, siccome cammina Giovanni e non cammina Enzo è normale che poi...

SIRCHIA: Se ne va da Giovanni

ROTOLO: ... cioè, non c'è bisogno che noi altri diciamo non andate a cercare più allo zio Enzo, andate a cercare a Giovanni, perché è come se lo zio Enzo avesse la rogna, e non è così, insomma, è giusto? Queste, ripeto, sono cose normali che succedono, allora è stato messo Enzo perché non c'era Giovanni, non c'era nessuno ed è stato messo Enzo! Come quando c'è stata a quagghia (Giovanni BUSCEMI n.d.t.) e non c'era nessuno e...

SIRCHIA: Ce l'hanno messo!

Il tenore dei discorsi con personaggi del calibro di Rotolo e Nicchi non lascia dubbi sull'intraneità del Sirchia al sodalizio mafioso, e quei dati si saldano con ulteriori indicazioni ricavabili da una conversazione tra Bonura, Marcianò Vincenzo e lo stesso Sirchia del giorno 8.9.2005 (cfr. all.to nr. 72).

Fin dalle prime battute Bonura non si dimostrava tenero nei confronti del Sirchia, ricordandogli che per i fatti riguardanti l'associazione lui si doveva rivolgere al Marcianò Vincenzo, che in quell'epoca era ancora reggente del mandamento di Boccadifalco (*BONURA: ... Giannuzzu, tu che hai... telefonino?*;

SIRCHIA: No, no; BONURA: E allora! Noi è che ci dovremmo incontrare da una vita, sono meno arrabbiato di allora, per cui non ti dico niente, perché te ne dovevo dire schifezze che tu non ne hai neanche idea, ma comunque... Tuo padre?; SIRCHIA: No, bene; BONURA: I tuoi, tutto a posto?; SIRCHIA: No, bene; BONURA: Eh... quando tu... hai da dire qualche cosa, fare e

dire, parli con lo “Zù Enzo” e mi vieni a trovare, non...;
SIRCHIA: Va bene; BONURA: O qua o da un'altra parte,
poi vediamo! ..).

La conversazione in oggetto dimostrava nitidamente il coinvolgimento del Sirchia nelle attività di danneggiamento prodromiche alle estorsioni, riconducibili a Cosa Nostra:

BONURA: (...) Ci sono stati... dalle parti di Borgo Nuovo, fare e dire, hanno bruciato macchine...

SIRCHIA: Sì, mi pare di averlo sentito

BONURA: Cerchiamo di sapere qualche cosa

SIRCHIA: E hanno fatto una serie di “travagghi”... di portarsi le sigarette dai bar, a Borgo Nuovo

BONURA: Questo è un altro discorso, “l’abbruciatina” (incendio, n.d.t.) è un discorso che...

MARCIANO’: “L’abbruciatina” è un problema perché lo sai com’è...

SIRCHIA: Ma certo, (incomprensibile)

MARCIANO’: (incomprensibile), ed è una cosa che...

BONURA: Che magari saranno tra di loro magnacci

SIRCHIA: Certo

MARCIANO’: Che dobbiamo fare che... noi li evitiamo, facciamo bile per fare...

SIRCHIA: Arriva un cretino... e combina danno

MARCIANO’: ...arriva un cretino e...

SIRCHIA: E da noi non hanno dato pure fuoco ad una macchina, non è uscito l'articolo sul giornale?

BONURA: Quando è diamogli addosso, proprio a rompergli le corna vero, da fargli fare due mesi di ospedale (...)

Ed ancora:

BONURA: (...) Quindi evitiamo... ma quando c'è un discorso che potrebbe essere... un'avvisaglia di questo genere, o l'incendio, o che... merda dietro una porta, oppure una "bruciatina", oppure... una telefonata, oppure qualche cosa... a chiunque lo dici, mi fai sapere qualche cosa o a lui o a suo fratello e poi loro mi avvisano, e aspetti una risposta, da noi, ma da noi parliamo dell'Uditore, non è che mi interessa di tutto il resto, mi interessa solo...

SIRCHIA: Certo...

BONURA: Queste cose le dobbiamo evitare! Però, dici: "io gliel'ho detto!" Queste cose in aria che poi non me lo dicono, poi se ci sono conseguenze fare e dire, sempre quelli che siamo messi davanti siamo loro per i fatti loro, io, ed i SANSONE! (...).

E sempre nell'ambito della medesima conversazione, Bonura chiedeva al Sirchia informazioni sul soggetto al quale dimostrava maggiore avversione, ossia "Sandrino" Mannino, ritenuto il vero regista dell'operazione Inzerillo, apprendendo

proprio da Sirchia che questi, il giorno precedente, aveva incontrato Marcianò Giovanni.

Nel medesimo frangente, Marcianò Vincenzo veniva richiamato da Bonura, che gli rimproverava la facilità con la quale aveva concesso l'incontro tra il fratello Giovanni e Sandro Mannino, con il quale egli aveva invece evitato da molto tempo ogni contatto adducendo scuse di vario genere.

Quindi, Bonura e Marcianò Vincenzo concordavano le modalità per l'incontro che il primo avrebbe avuto con Marcianò Giovanni il successivo sabato mattina, affidando allo stesso Sirchia i compiti di copertura per gli spostamenti.

Dunque, alla stregua delle illustrate risultanze processuali deve affermarsi la penale responsabilità del Sirchia Giovanni, per il reato di partecipazione all'associazione criminale denominata Cosa Nostra, a decorrere dal 16 aprile ottobre 2004, data della sentenza di primo grado con la quale è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art.416 bis c.p.

Le prove a carico di Sirchia Giovanni, in particolare le conversazioni intercettate, consentono di sostenere che l'imputato ha contribuito alle attività del mandamento di Boccadifalco-Passo di Rigano, tra l'altro determinando le dinamiche interne di Cosa Nostra attraverso i suoi rapporti con il boss Rotolo Antonino e agevolando un costante collegamento tra gli associati in libertà delle famiglie Uditore, Pagliarelli, Noce.

Le conversazioni intercettate relative all'assetto del mandamento di Boccadifalco e alle alleanze nello scontro strisciante tra Rotolo e

Lo Piccolo Salvatore depongono univocamente per un ruolo attivo dell'imputato Sirchia Giovanni nell'ambito del sodalizio mafioso in considerazione della partecipazione a riunioni con personaggi di assoluto vertice all'interno della organizzazione, come dimostrano i dialoghi con Bonura e Rotolo.

Con quest'ultimo il Sirchia aveva un rapporto privilegiato, dato dal fatto che costui gli aveva salvato la vita, e quindi per questo particolare legame lo utilizzava in operazioni delicate per conoscere anche gli orientamenti della fazione riconducibile a Lo Piccolo Salvatore.

Inoltre i dialoghi con Bonura hanno svelato un chiaro coinvolgimento del Sirchia nelle operazioni estorsive.

Dunque, alla stregua delle risultanze processuali sopra illustrate ed alla luce delle considerazioni in diritto svolte nelle pagine introduttive, può affermarsi che l'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra ha accettato in via continuativa le "prestazioni diffuse" offerte dal Sirchia Giovanni.

L'inequivocabile intraneità nell'organigramma mafioso è, quindi, emersa non solo dalla qualifica di "uomo d'onore" quanto piuttosto da una serie di condotte convergenti e sintomatiche (*facta concludentia*) del vincolo associativo tipico di coloro i quali sono legati a Cosa Nostra, desumibili anche dalla fitta trama di rapporti con esponenti di vertice del sodalizio, quali il Rotolo Antonino, Nicchi Giovanni e il Bonura Francesco.

L'accettazione delle predette prestazioni materiali finalizzate al perseguimento degli scopi della associazione è sintomatica del riconoscimento all'imputato –di fatto- di un ruolo attivo all'interno del mandamento di Boccadifalco.

Delineati i contorni della condotta di Sirchia Giovanni in ordine al profilo materiale del reato sulla base del materiale probatorio a disposizione e relativo ai rapporti dell'imputato con appartenenti al sodalizio mafioso denominato Cosa Nostra , il comportamento di costui integra senza dubbio i parametri indicati dall'art.416 bis c.p., anche dal punto di vista dell'elemento psicologico in considerazione della gravità delle condotte consumate e della caratura criminale dei suoi complici, alcuni dei quali latitanti da decenni.

Quanto alla commisurazione della pena, da stabilire in base ai criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art 133 c.p., tenuto conto della notevole gravità del fatto contestato e del ruolo svolto, per un consistente lasso di tempo dal predetto imputato in seno al sodalizio mafioso, denotante una spiccata pericolosità sociale, il Giudice ritiene di doverla determinare nella misura adeguata e proporzionata di anni sette di reclusione, aumentata per la recidiva specifica sino ad dieci e mesi sei .

Detta pena deve essere diminuita per la scelta del rito abbreviato sino ad anni sette di reclusione.

Conseguono le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena come sopra inflitta.

In considerazione della pericolosità sociale accertata alla stregua della personalità, quale si desume dal ruolo assunto all'interno dell'associazione e, quindi, della modalità della sua partecipazione al sodalizio, oltre che dei suoi precedenti penali, e valutati i parametri tutti previsti dall'art 133 c.p., Sirchia Giovanni deve essere sottoposto, a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per una durata non inferiore ad anno uno.

H) MANNINO ALESSANDRO

Altro importante componente del mandamento mafioso di Boccadifalco-Passo di Rigano è Mannino Alessandro.

Tra gli elementi sintomatici della sua intraneità al sodalizio denominato Cosa Nostra si pone sicuramente una conversazione intercettata il giorno 8.9.2005, tra Sirchia Giovanni, Marcianò Vincenzo e Bonura Francesco, esaminata diffusamente nelle motivazioni relative al posizione processuale primo di costoro (a cui si rimanda per ogni integrazione).

In quel frangente, lo stesso Bonura forniva ai suoi interlocutori informazioni sul soggetto nei confronti del quale dimostrava maggiore avversione, ossia "Sandrino" Mannino.

Costui veniva considerato dal Bonura il vero regista dell'operazione Inzerillo, apprendendo proprio da Marcianò Vincenzo che il Mannino Alessandro, il giorno precedente, aveva incontrato Marcianò Giovanni.

In detto frangente, Marcianò Vincenzo veniva richiamato dal Bonura, che gli rimproverava la facilità con la quale aveva concesso l'incontro tra il fratello Giovanni ed Sandro Mannino:

MARCIANO': Ieri...

BONURA: No, ma sempre...

SIRCHIA: ... non lo cerchiamo...

MARCIANO': Ieri voleva vedere a mio fratello Giovanni ieri e gliel'ho portato

BONURA: Bravo... bravo... perciò, li offri... le offri così le persone... (con tono di rimprovero, n.d.t.)

MARCIANO': "Vorrei vedere a tuo fratello Giovanni" – "C'è Sandrino che ti vuole vedere" – "Portamelo"

BONURA: Minchia, è da una vita che gli dico: "no per ora, di qua e di là..." (...)

Il dato sopra evidenziato è certamente sintomatico di una partecipazione alla associazione mafiosa; partecipazione che tuttavia viene significativamente dimostrata dal tenore di due conversazioni intercettate che vedono il Mannino Alessandro, in un caso interlocutore di Mandalà Nicola, boss di Villabate, e nell'altro di Rotolo Antonino.

In particolare, le relative intercettazioni, hanno consentito di documentare le attività illecite del Mannino finalizzate a realizzare gli interessi dell'organizzazione.

Come già illustrato sono emersi i rapporti che Mannino intrattiene con Nicola Mandalà, capo della famiglia di Villabate, al quale era stato, ritualmente presentato dal suo capo famiglia Marcianò Vincenzo.

Del resto già in data 25.11.2003 (cfr. all.to n. 16), nel corso delle attività investigative sul Mandalà veniva documentato un incontro tra Marcianò Vincenzo, Mannino Alessandro e lo stesso Mandalà Nicola.

Dopo la rituale presentazione, il rapporto tra Mannino e Mandalà era diventato così intenso e frequente da consentire a Mannino di poter ottenere l'intercessione di Mandalà presso Provenzano, in quel periodo *assistito* dalla famiglia di Villabate, per agevolare il rientro in Italia degli Inzerillo scappati dalla Sicilia sul finire della guerra di mafia risalente agli anni 1979-1982.

Gli incontri tra Mannino e Mandalà sono stati in alcune occasioni documentati dalla polizia giudiziaria, come si evince dall'esito dei seguenti servizi di osservazione:

in data 02.03.2004, dopo un preliminare incontro tra Inzerillo Francesco cl.55, inteso "u nivuru" e Mannino Alessandro cl.60, quest'ultimo si recava presso il ristorante "U Strascinu", dove prendeva parte ad un pranzo con Mandalà Nicola, Fontana Ignazio e Sorrentino Salvatore cl.65;

in data 10.05.2004, alle ore 18.35, in questa via Leonardo da Vinci, all'interno dello scivolo del civico 556 ove è ubicata la concessionaria "EVOLA Motori", si osservava un incontro tra

Mannino Alessandro cl.60, Mandalà Nicola cl.68 ed altre tre persone, allo stato non meglio identificate;

in data 5.11.2004, alle ore 18.55, in Via Pitre nei pressi del bar denominato SAVIAN, si constatava la presenza di Mannino Alessandro cl.60, Marcianò Vincenzo cl.45, Mandalà Nicola cl.68 e Fontana Ignazio cl.73, intenti a dialogare tra loro.

Lo stesso Rotolo aveva concesso un incontro a Mannino Alessandro, su richiesta di Nicola Mandalà.

Di tale conversazione non esiste un traccia diretta, non essendo, in quel periodo, operativo il servizio di intercettazione a carico di Rotolo, tuttavia se ne ha notizia attraverso il racconto che ne fa lo stesso Rotolo in due distinte occasioni, già riferite, a Sansone Gaetano (in data 06.09.2005(cfr. all.to nr.5) ed a Oliveri Michele.

Come già evidenziato, l'esistenza di un particolare legame tra Mannino Alessandro e Mandalà Nicola emerge, in particolar modo, dalla conversazione intercettata il 25.10.2004 alle 22,40, all'interno dell'autovettura Lancia Ipsilon targata CM 683 KA, in uso allo stesso Mannino (cfr. all.to nr.79):

*Mandalà: E ora lo vediamo... **si, ma abbiamo complicato questa cosa...***

*Mannino: **Perché?...***

Mandalà: Perché quello non se la può prendere questa (incomprensibile), proprio quello, minchia quello è troppo preciso (incomprensibile) non se ne prende (incomprensibile)...

Mannino: (incomprensibile)...

Mandalà: Perché lui ci parte...

Mannino: Vabbè, scusa...

Mandalà: Lui ci parte... dice: "io non sono nessuno" dice...

Mannino: Eh, dico (incomprensibile) perché si è complicato, scusa...

Mandalà: Si è complic...

Mannino: Lui ci manda... lui ci... ci dice che...

Mandalà: Si è complicato...

Mannino: Questo impegno non se lo può prendere...

Mandalà: E sper... e speriamo che si ferma qui... perché ci (incomprensibile)... che... ne io e ne nessuno (incomprensibile)

...

Mannino: (incomprensibile)...

Mandalà: Eh...

Mannino: Il discorso non finisce là? ...

Mandalà: E finisce dove? (Incomprensibile)...

Mannino: Ah!!!...

Mandalà: Ah... eh eh... già però ti posso preannunciare che lui... (incomprensibile)... e intanto sai, se c'ero io, lui... questo bordello non succedeva...

Mannino: Io l'ho (incomprensibile) la cosa... io la devo proprio... forse perché vedo... proprio...

Mandalà: *Si, ma lui che... infatti*

Mannino: *Proprio (incomprensibile)...*

Mandalà: *Aspè, ma lui che ti aveva detto?... Non... non era...*

Mannino: *(incomprensibile)...*

Mandalà: *(incomprensibile) dispo... disponibile, cose, per cui... Sandrino, non è che...*

Mannino: *Però Nicola (incomprensibile)...*

Mandalà: *Eh...*

Mannino: *Lui... lui ce l'ha a morte proprio... lui con (incomprensibile).. cioè, hai capito il punto qual è... perciò tu dici...*

Mandalà: *Sandri, non è che ti sto dicendo... no! Io ti sto dicendo (incomprensibile) ho cominciato il discorso, dicendoti: "mettiti tu nei panni suoi"...*

Mannino: *E io vedi...*

Mandalà: ***Io non è che ti... ti sto dicendo no... aspè, oggi lui... ti dico una cosa, vedi che lui per te... perché lui ha... mille volte più stima e considerazione e mi... e mi fermo qui, in te, per dire, e non in Enzo Marcianò... dico per farti capire la valutazione che ha di te... e te lo dimostra quando ti dice: "ma perché lui è uno sbriga faccende" per cui ti... ti dimostra in quel momento che lui parla così con te...***

Mannino: *No... io sbaglio perché...*

Mandalà: *Diciamo nei tuoi confronti... è giusto?...*

Mannino: Ma io che ti ho detto, ho sempre parlato... che ti ho detto a te... ha sempre parlato chiaro, ha sempre parlato... che senza peli nella lingua e tutte cose...

Dal dialogo illustrato si desume che Mandalà comunica al Mannino l'interessamento da parte di Provenzano ("quello") per una causa perorata dallo stesso Mannino Alessandro.

Alla luce di quanto già ricostruito è evidente che si faccia riferimento alla richiesta di autorizzazione al rientro degli Inzerillo in Italia.

Per tale fatto, ovviamente, era stato informato anche Provenzano ("quello"), in quel periodo latitante ed *assistito* dalla famiglia mafiosa di Villabate.

Ciò che in questa sede appare rilevante far risaltare, e che trova conferma nelle parole dei due interlocutori, è la circostanza dell'avvenuto incontro tra gli stessi e Rotolo, nel quale adesso è facilmente identificabile il *lui* più volte menzionato: "(..... *ti dico una cosa, vedi che lui per te... perché lui ha... mille volte più stima e considerazione e mi... e mi fermo qui, in te, per dire, e non in Enzo Marcianò.....*)".

E Rotolo ("lui"), che aveva così duramente attaccato Sandrino ("....*ha sempre parlato chiaro, ha sempre parlato... che senza peli nella lingua e tutte cose...*"), lo teneva però in maggiore considerazione di Marcianò Vincenzo, suo capo mandamento.

Inoltre, sempre sulla partecipazione del Mannino Alessandro all'organizzazione criminosa denominata Cosa Nostra si pone una conversazione tra due componenti del mandamento di Boccadifalco, ossia Mannino Calogero e Bonura Francesco, relativa alla tentata estorsione ai danni della ditta edile CIESSE, vicenda presa espressamente in considerazione dal capo i) della rubrica.

Ebbene, nonostante la non attribuibilità di una responsabilità penale al Mannino Alessandro per il reato di tentata estorsione aggravata di cui al capo i) della rubrica, il dialogo del 25.10.2005 tra Mannino Calogero e Bonura Francesco (cfr. all.to nr.122 alla nota de 21 aprile 2006) fa emergere un ruolo di mediazione dello stesso Mannino Alessandro, per conto dell'imputato Nicoletti Giovanni (a sua volta condannato nel presente procedimento per il reato di cui all'art 416 bis c.p. come esponente della famiglia mafiosa di Cruillas), destinato a ridimensionare le richieste di "messa a posto".

Dal tenore della conversazione si comprende che il Mannino Calogero chiarisce al Bonura i motivi del suo comportamento verso Mannino Alessandro e Nicoletti Giovanni, sostenendo che il rispetto da parte della ditta CIESSE di quanto da lui richiesto rappresenta anche una questione di principio legata al controllo del territorio da parte di Cosa Nostra (*MANNINO: E mi viene uno del Michelangelo: "Sa per questo c'è uno che gli ha chiesto 1.500 Euro" . E tu che vuoi? "Siccome è un amico". Fatti i fatti tuoi. Io nemmeno so chi è che ci è andato, gli ho detto,*

però tu non ti immischiare nelle cose che non ti appartengono. Passano due giorni e viene Andrea, il carnezziere: “lo sa c’è uno lì...” Andrea ti interessa? “No siccome è venuto magari di più di meno ...incomprensibile...” di più di meno, non ti immischiare se ne va da Sarino, ...incomprensibile...”ci è andato uno gli è andato a chiedere dei “ soldi ...Mi viene a trovare Sandrino “Ma c’è uno a Borgo Nuovo, ci è andato uno a domandare 1.500 Euro”. Sandrino fatti i fatti tuoi.).

Non vi è dubbio, tuttavia, che il ruolo di mediatore del Mannino Alessandro si spiega solo in una ottica di sua intraneità all’associazione mafiosa, altrimenti Bonura e Mannino Calogero non gli avrebbero consentito di interferire nella vicenda.

In altri termini, alla stregua delle risultanze processuali, la possibilità di intrattenere rapporti diretti con il capo di un’altra famiglia (Mandalà), al quale era stato *presentato* dal suo capo mandamento (Marcianò Vincenzo), l’essere stato *accolto* dal potente Rotolo, il trattare alla pari con uomini d’onore di spicco (Mannino Calogero e Bonura Francesco) per l’esito di una richiesta estorsiva, non lasciano dubbi sulla appartenenza di Mannino Alessandro all’associazione mafiosa e, segnatamente, alla famiglia di Boccadifalco – Passo di Rigano.

Il tutto si salda con una fitta trama di rapporti con una serie di soggetti riconducibili a Cosa Nostra, come attestano i seguenti esiti dei servizi di osservazione della polizia giudiziaria:

“in data 04.03.2004, alle ore 14.10, in questo Vicolo Malfitano nei pressi della Trattoria denominata “Vini del Paradiso”, si

osservava la presenza di MANNINO Alessandro cl.60, INZERILLO Francesco cl.55, inteso “u nivuru”, SIRCHIA Giovanni ed altre quattro persone, una di queste successivamente identificata per SPATOLA Salvatore nato a Palermo il 10.05.1967 ed ivi residente in via Bagheria 5, cugino di Sandro Mannino;

in data 18.04.2004 alle ore 11.55, venivano notati, MANNINO Alessandro cl.60 in compagnia di SORRENTINO Salvatore cl.65, provenire appiedati dalla via Palchetto;

in data 10.05.2004, alle ore 18.35, in questa via Leonardo da Vinci, all'interno dello scivolo del civico 556 ove è ubicata la concessionaria "EVOLA Motori", si osservava un incontro tra MANNINO Alessandro cl.60, MANDALA' Nicola cl.68 ed altre tre persone, allo stato non meglio identificate;

in data 15.06.2004, verso le ore 13.00, a seguito di un pedinamento effettuato nei confronti di MANNINO Alessandro cl. 60 e SIRCHIA Giovanni cl.73, si documentava un incontro, presso il bar Guajana sito in Piazza Principe di Camporeale, al quale prendevano parte, oltre i predetti, anche CIPRIANO Santino e INGARAO Nicolò, nato a Trapani il 22.01.61. Dopo circa un'ora MANNINO e CIPRIANO si allontanavano, mentre INGARAO Nicolò e SIRCHIA Giovanni si dirigevano all'interno del negozio di motociclette di pertinenza di ALFANO Salvatore cl.56, in rubrica generalizzato. Subito dopo SIRCHIA Giovanni usciva dal negozio e prendeva posto all'interno della propria autovettura, mentre INGARAO e ALFANO usciti dal negozio si soffermavano a conversare;

in data 5.07.2004, alle ore 17.00, in questa via Pitrè, nei pressi del Bar denominato “La Cubana”, si notavano assieme MANNINO Alessandro cl.60, SIRCHIA Giovanni cl.73, MARCIANÒ Vincenzo cl.45 ed altro uomo, allo stato non meglio identificato;

in data 05.08.2004, alle ore 16.00, all’interno del Bar “La Cubana”, personale dipendente documentava un altro incontro tra MANNINO Alessandro cl.60 e MARCIANÒ Vincenzo cl.45;

in data 18.09.2004, MANNINO Alessandro cl.60, e SIRCHIA Giovanni cl.73, si recavano a bordo della Lancia Y targata CM683KA, nei pressi della via N. Garzilli, dove alle ore 11.15, venivano individuati in compagnia di Nicola INGARAO cl. 61, ed altre 3 persone, intenti a conversare nel patio di pertinenza del bar J’adore”.

Dunque, alla stregua delle illustrate risultanze processuali deve affermarsi la penale responsabilità del Mannino Alessandro, per il reato di partecipazione all’associazione criminale denominata Cosa Nostra, a decorrere dal 24 giugno 1999, data della sentenza di primo grado con la quale è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all’art.416 bis c.p.

Le prove a carico di Mannino Alessandro, in particolare le conversazioni intercettate, consentono di sostenere che l’imputato ha contribuito alle attività del mandamento di Boccadifalco-Passo di Rigano, tra l’altro determinando le dinamiche interne di Cosa Nostra attraverso i suoi rapporti con il boss Rotolo Antonino e Mandalà Nicola, agevolando il rientro degli Inzerillo in Sicilia,

nonché tenendo una fitta trama di rapporti con altri esponenti mafiosi del calibro di Marcianò Vincenzo, Ingarao Nicola, Bonura Francesco e Mannino Calogero.

Le conversazioni intercettate relative all'assetto del mandamento di Boccadifalco e alle alleanze nello scontro strisciante tra Rotolo e Lo Piccolo Salvatore depongono univocamente per un ruolo attivo dell'imputato Mannino Alessandro nell'ambito del sodalizio mafioso in considerazione della partecipazione a riunioni con personaggi di assoluto vertice all'interno della organizzazione, come dimostrano i dialoghi con Mandalà Nicola.

Dunque, alla stregua delle risultanze processuali sopra illustrate ed alla luce delle considerazioni in diritto svolte nelle pagine introduttive, può affermarsi che l'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra ha accettato in via continuativa le "prestazioni diffuse" offerte dal Mannino Alessandro.

L'inequivocabile intraneità nell'organigramma mafioso è emersa non solo dalla qualifica di "uomo d'onore" quanto piuttosto da una serie di condotte convergenti e sintomatiche (*facta concludentia*) del vincolo associativo tipico di coloro i quali sono legati a Cosa Nostra, desumibili anche dalla fitta trama di rapporti con esponenti di vertice del sodalizio, quali il Rotolo Antonino, Mandalà Nicola, Marcianò Vincenzo, Ingarao Nicola (poi assassinato) e il Bonura Francesco.

L'accettazione delle predette prestazioni materiali finalizzate al perseguimento degli scopi della associazione è

sintomatica del riconoscimento all'imputato –di fatto- di un ruolo attivo all'interno del mandamento di Boccadifalco.

Delineati i contorni della condotta di Mannino Alessandro in ordine al profilo materiale del reato sulla base del materiale probatorio a disposizione e relativo ai rapporti dell'imputato con appartenenti al sodalizio mafioso denominato Cosa Nostra , il comportamento di costui integra senza dubbio i parametri indicati dall'art.416 bis c.p., anche dal punto di vista dell'elemento psicologico in considerazione della gravità delle condotte consumate e della caratura criminale dei suoi complici, alcuni dei quali latitanti da decenni.

Quanto alla commisurazione della pena, da stabilire in base ai criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art 133 c.p., tenuto conto della notevole gravità del fatto contestato e del ruolo svolto, per un consistente lasso di tempo dal predetto imputato in seno al sodalizio mafioso, denotante una spiccata pericolosità sociale, il Giudice ritiene di doverla determinare nella misura adeguata e proporzionata di anni dieci di reclusione, aumentata per la recidiva specifica sino a quindici .

Detta pena deve essere diminuita per la scelta del rito abbreviato sino ad anni dieci di reclusione.

Conseguono le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena come sopra inflitta.

In considerazione della pericolosità sociale accertata alla stregua della personalità, quale si desume dal ruolo assunto all'interno

dell'associazione e, quindi, della modalità della sua partecipazione al sodalizio, oltre che dei suoi precedenti penali, e valutati i parametri tutti previsti dall'art 133 c.p., Mannino Alessandro deve essere sottoposto, a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per una durata non inferiore ad anno uno.

I) INZERILLO FRANCESCO (CLASSE 1955)

Altro soggetto particolarmente attivo sul territorio di Passo di Rigano ed il cui nome viene spesso associato nel corso della conversazioni intercettate a quello di Mannino Alessandro è Inzerillo Francesco cl.55, inteso *'u nivuru*, cugino del defunto Totuccio Inzerillo (fatto uccidere da Riina Salvatore nel maggio del 1981) e fratello di Masino Inzerillo (cl. 49), inteso *'u muscuni*".

Gli elementi a disposizione del Giudice consentono di ritenere che Inzerillo Francesco (classe 1955), dopo la sentenza del Tribunale di Palermo del 24 aprile 1997 con cui è stata accertata la sua responsabilità per il reato di cui all'art 416 bis c.p., ha continuato a far parte della organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra.

In specie deve essere evidenziata l'importanza conferita da Rotolo all'odierno imputato che a differenza degli altri componenti della famiglia Inzerillo era potuto rimanere in Sicilia in quanto aveva agito nell'interesse dell'associazione mafiosa stessa, tradendo al propria famiglia, in particolare contribuendo a rendere possibile l'uccisione del cugino, fratello di "Totuccio", Inzerillo

Pietro, che infatti venne rinvenuto cadavere nel vano portabagagli di un'autovettura negli U.S.A. il 15.1.1982.

Detta circostanza si trae direttamente da una conversazione tra Rotolo e Cinà del 30.8.2005, nella quale gli interlocutori parlano di Inzerillo Francesco, fratello di Inzerillo Tommaso (cugino di Inzerillo Salvatore), denominandolo “u nivuru”, a differenza dell'altro Inzerillo Francesco di questo processo, classe 1956, che porta il soprannome di “u truttaturi”.

Ebbene in detta conversazione, Rotolo e Cinà si esprimono nei seguenti termini (cfr. all.to nr.25):

ROTOLO: Te lo ricordi? E lo sanno pure loro che sono io che non voglio, allora... il Franco INZERILLO, sarebbe... il fratello di Masino quello che era il “sottocapo”

CINA': Quello che ho conosciuto io dentro il carcere?

L'americano, quello alto? Dovrebbe uscire, quindi...

ROTOLO: Gli fece la base al fratello di Totuccio, per salvarsi lui! Perciò vedi che uomo, ah,

CINA': Traditore

ROTOLO: In America... gli hanno fatto fare il cambio

CINA': Loro? Santino?

ROTOLO: No, Santino fu qua, Pietro

*CINA': (incomprensibile), quello che hanno trovato nel
bagagliaio. Mah... non succedono (incomprensibile) queste cose*

ROTOLO: Allora...

CINA': Quindi è a posto questo

*ROTOLO: Allora (tratto incomprensibile), e allora... questo
"Francuzzu ù nivuru" c'è andato, è andato da questo Sandrino,
hanno parlato e gli ha detto: "Sandrì, noi ci rispettiamo, dice, ci
vogliamo bene, dice, perché non vieni, (incomprensibile) parlare
con tuo parrino, di metterci la buona perché se vuole lui questa
cosa si fa, (incomprensibile), perché allora, dice, Nicola l'aveva
detto, Nicola aveva detto (incomprensibile)*

In altri termini, secondo le rivelazioni di Rotolo a Cinà, Francesco Inzerillo detto "u nivuru" si sarebbe garantito la sopravvivenza consegnando nelle mani dei suoi carnefici il cugino Pietro, fratello di Totuccio Inzerillo.

Orbene, la difesa ha evidenziato la non veridicità delle affermazioni fatte dagli interlocutori nel corso della conversazione sulla responsabilità di Francesco Inzerillo per il reato di omicidio di Inzerillo Pietro, in considerazione del fatto che l'Inzerillo all'epoca

della consumazione del citato omicidio si trovava ristretto in carcere.

Tuttavia la detenzione all'epoca dei fatti dell'imputato non vale ad escludere le sue responsabilità, ben potendo il contributo dell'Inzerillo Francesco essere stato di carattere meramente morale e non circoscritto al compimento di interventi di natura operativa che postulano lo stato di libertà personale.

In ogni caso, il dato rilevante, ai fini di una valutazione del ruolo di Inzerillo Francesco in seno all'organizzazione criminale, è rappresentato dall'opinione che gli interlocutori del calibro di Rotolo e Cinà avevano con riferimento al coinvolgimento dell'odierno imputato in quel grave episodio delittuoso, nonché la credibilità e la stima che gli stessi interlocutori nutrivano nei riguardi dell'Inzerillo.

Deve essere, poi, sottolineata l'importanza del contenuto del dialogo in cui Rotolo comunica a Cinà, che sarebbe stato proprio *Franco u nivuru*, colui che avrebbe spinto "Sandrino" (Mannino Alessandro) a cercare una sponda su "Nicola" (Mandalà Nicola) per agevolare il rientro dei propri parenti.

L'attendibilità di tale racconto, contrariamente alle deduzioni difensive relative al fatto che l'intervento dell'Inzerillo era stato dettato esclusivamente da ragioni di carattere familiare, si ricava dal contenuto dei dialoghi lungamente esaminati relativi alla circostanza che il sostegno al rientro degli Inzerillo in Italia era stato conferito da Mannino Alessandro, Mandalà Nicola e Lo

Piccolo Salvatore, anche in considerazione del rapporto che legava il Mannino agli Inzerillo, per favorire gli interessi di Lo Piccolo Salvatore.

A conforto dell'ipotesi della intraneità al sodalizio dell'Inzerillo Francesco (classe 1955) vanno, inoltre, evidenziati i numerosi contatti di costui, verificati dalla polizia giudiziaria, con Mannino Alessandro e Mandalà Nicola (in data 2.3.2004), nonché con Sirchia Giovanni e Mannino Alessandro (4.3.2004).

Ed ancora numerosissimi incontri dell'Inzerillo Francesco inteso *u nivuru* si registrano con Inzerillo Francesco (classe 1956), detto "u truttaturi", nel corso di riunioni che avvenivano nei pressi di un panificio di via Castellana alle quali partecipava Sirchia Giovanni, come accertato dalla polizia giudiziaria con riprese videofilmate (cfr. all.to zero alla nota del 21.4.2006 con riguardo ai gg. 9.2.2004, 10.2.2004, 11.2.2004, 13.2.2004).

Si aggiunga che, con riguardo a Inzerillo Francesco detto "u nivuru", la prosecuzione dei rapporti di natura illecita con altri esponenti della organizzazione si desume anche dalla conversazione del 28.10.2005 tra Rotolo Antonino e Mannino Calogero.

In tale frangente, prima che Rotolo confidasse al Mannino Calogero la sua volontà di uccidere Inzerillo Tommaso, fratello dell'odierno imputato, sempre in attuazione del programma volto a sottrarre potere alla famiglia Inzerillo, lo stesso Mannino riferiva che presso l'abitazione di Inzerillo Tommaso vi era stato un incontro a cui aveva partecipato anche Inzerillo Francesco detto "u

nivuru”, oltre a Sirchia, Bonura e altri (MANNINO: (...)

Perciò Alfonso dice: “vedete compare, dice, tanti saluti da Masino.” Gli ho detto: “compare ma ogni volta che sentite che questo deve uscire vi ci andate a sedere nella scala, aspettate nella scala? Perché avantieri è uscito per un giorno e ci siete andati, ora... quello è uscito questa mattina e già mi date i saluti!?” Dice. “perché compare?” – “Compare, io ho il desiderio meglio di voi di vederlo per salutarlo, però non ci vado per non ingarbugliargli i piedi, chissà uno... qualche scocciatura, perché capisco che per ora sarà guardato, sarà... io ci voglio andare, però quando lui mi manda a chiamare, c’è una possibilità...” Nino mezz’ora! È venuto a casa Alfonso: “dice, Masino ci potete andare.” - “Compà ma io non è che vi ho detto che gli dovevate andare a dire...” ma comunque una volta che me lo viene a dire, finisco di mangiare e ci vado. Minchia e vado a trovare venti persone là dentro, venti! C’era suo fratello Franco, c’era Sandrino, c’era come... il SIRCHIA, c’era mio cognato Sarino, c’era questo INZERILLO l’americano e tutti imparentati, venti persone. Dice: “aspetta, apriamo la bottiglia eee!” Gli ho detto: “io me ne devo andare perché ho da fare, gli ho detto, ho un appuntamento,” ho tagliato la corda e me ne sono andato. A parte che c’è qualche cosa con quello, con Sandrino...

ROTOLO: Certo!; MANNINO: ...perché mi sono seduto io qua e lui... non lo ha avuto il coraggio di guardarmi in faccia, non lo ha avuto il coraggio! Perché quando uno è cattivo, è cattivo! ...)

Sempre con riferimento alla partecipazione alla associazione mafiosa da parte di Inzerillo Francesco (classe 1955), in una conversazione intercettata il 6 aprile 2006 tra Bonura Francesco e Mannino Calogero (v.all.to n.42), gli interlocutori discutevano del fatto che erano ben più pericolosi in componenti della famiglia Inzerillo che si trovavano stabilmente in Italia, tra cui il predetto imputato detto “nivuru”, che non quelli esiliati negli U.S.A. (MANNINO: (...) *Fanno pena, però... Franco, è... dipende da cosa gli vanno a raccontare a queste persone*; BONURA:

Minchia, io... non ho parlato; MANNINO: *A queste persone...;* BONURA: *Io non ho parlato mai male di nessuno, anche di quelli di cui avrei bisogno di parlare male, non lo... se c'è un pericolo allora se non lo dico... ma se certe volte qualcuno parla a vanvera, è possibile*

MANNINO: *Se queste persone “i praticassiru” (ci avessero a che fare, n.d.t.) se ne accorgerebbero di cosa ci potrebbe essere, non è che c'è... per me, per me, io sono ignorante, ah, non la prendere per buona, i più pericolosi sono quelli che abbiamo qua, Sandrino, Franco, Masino, questi... ma quelli sono “locchi” (stupidi, n.d.t.);* BONURA: *No, Franco non è “locco”;* MANNINO: *Ma chi, il... “ù Gianniezzu”? (fonetico) Non è più quello che era...;* BONURA: *Ma sai, questi, io debbo essere sincero, diciamo... questo “ù Saruzzu” è stato sempre...;* MANNINO: *Ma comunque...;* BONURA: *Questi sono... sono nelle condizioni che... sembrano così, ma poi se... se si riuniscono tutti... questo potrebbe essere il pericolo, diciamo, che*

avendo... spunta uno... come potrebbe essere il signor VITALE, come potrebbe essere questo, potrebbe essere, ecco che ci sono “cazzi da cacare” per tutti, questo è, non...; MANNINO: Si, avendo chi è che li guida loro...; BONURA: Bravo, ma non... questo... sto parlando con me stesso; MANNINO: Certo; BONURA: Ma finchè... non ci esce niente, va! Ma appena c’è il primo che si ribella a quella che è una situazione normale, loro sono sempre pronti... io sarei pure uguale, perché la natura mi porta lì, mi sono spiegato? Cioè, non hanno... almeno... e ce lo hanno fatto capire abbastanza chiaro quando c’era... quello che c’era, non hanno l’intelligenza di dire: “ma a me grazie a Dio... sono qua, mi guadagno il pane... devo ringraziare Dio che sono qua, fare e dire”, pensano sempre...; MANNINO: All’incontrario...).

Dunque, alla stregua delle illustrate risultanze processuali deve affermarsi la penale responsabilità dell’Inzerillo Francesco (classe 1955), per il reato di partecipazione all’associazione criminale denominata Cosa Nostra, a decorrere dal 24 aprile 1997, data della sentenza di primo grado con la quale è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all’art.416 bis c.p.

Le prove a carico di Inzerillo Francesco (classe 1955), in particolare le conversazioni intercettate, consentono di sostenere che l’imputato ha contribuito alle attività del mandamento di Boccadifalco-Passo di Rigano, tra l’altro determinando le dinamiche interne di Cosa Nostra attraverso i suoi rapporti con il

boss Mandalà Nicola e Mannino Alessandro, agevolando il rientro degli Inzerillo in Sicilia, nonché tenendo una fitta trama di rapporti con altri esponenti mafiosi del calibro di Sirchia Giovanni e Inzerillo Francesco detto “u truttaturi”.

Le conversazioni intercettate relative all’assetto del mandamento di Boccadifalco e alle alleanze nello scontro strisciante tra Rotolo e Lo Piccolo Salvatore depongono univocamente per un ruolo attivo dell’imputato Inzerillo Francesco nell’ambito del sodalizio mafioso in considerazione della partecipazione a riunioni con personaggi di assoluto vertice all’interno della organizzazione, come dimostrano i contatti accertati dalla polizia giudiziaria con Mandalà Nicola.

Dunque, alla stregua delle risultanze processuali sopra illustrate ed alla luce delle considerazioni in diritto svolte nelle pagine introduttive, può affermarsi che l’organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra ha accettato in via continuativa le “prestazioni diffuse” offerte dall’Inzerillo Francesco (classe 1955).

L’inequivocabile intraneità nell’organigramma mafioso è, quindi, emersa non solo dalla qualifica di “uomo d’onore” quanto piuttosto da una serie di condotte convergenti e sintomatiche (*facta concludentia*) del vincolo associativo tipico di coloro i quali sono legati a Cosa Nostra, desumibili anche dalla fitta trama di rapporti con esponenti di vertice del sodalizio, quali Mandalà Nicola e Mannino Alessandro.

L’accettazione delle predette prestazioni materiali finalizzate al perseguimento degli scopi della associazione è

sintomatica del riconoscimento all'imputato –di fatto- di un ruolo attivo all'interno del mandamento di Boccadifalco.

Delineati i contorni della condotta di Inzerillo Francesco (classe 1955) in ordine al profilo materiale del reato sulla base del materiale probatorio a disposizione e relativo ai rapporti dell'imputato con appartenenti al sodalizio mafioso denominato Cosa Nostra , il comportamento di costui integra senza dubbio i parametri indicati dall'art.416 bis c.p., anche dal punto di vista dell'elemento psicologico in considerazione della gravità delle condotte consumate e della caratura criminale dei suoi complici, alcuni dei quali latitanti da decenni.

Quanto alla commisurazione della pena, da stabilire in base ai criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art 133 c.p., tenuto conto della notevole gravità del fatto contestato e del ruolo svolto, per un consistente lasso di tempo dal predetto imputato in seno al sodalizio mafioso, denotante una spiccata pericolosità sociale, il Giudice ritiene di doverla determinare nella misura adeguata e proporzionata di anni dieci di reclusione, aumentata per la recidiva specifica sino a quindici .

Detta pena deve essere diminuita per la scelta del rito abbreviato sino ad anni dieci di reclusione.

Conseguono le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena come sopra inflitta.

In considerazione della pericolosità sociale accertata alla stregua della personalità, quale si desume dal ruolo assunto all'interno dell'associazione e, quindi, della modalità della sua partecipazione al sodalizio, oltre che dei suoi precedenti penali, e valutati i parametri tutti previsti dall'art 133 c.p., Inzerillo Francesco (classe 1955) deve essere sottoposto, a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per una durata non inferiore ad anno uno.

L) INZERILLO TOMMASO

Anche gli elementi processuali a carico di Inzerillo Tommaso si possono trarre dalle lunghe conversazioni che vedono come interlocutori alcuni boss di Cosa Nostra, quali Rotolo Antonino, Bonura Francesco, Cinà Antonio sul tema del “rientro degli scappati” in Italia.

Si è detto, nella parte introduttiva della motivazione, della composizione delle fazioni in campo e dei soggetti che tentavano la mediazione, così come della posizione di Provenzano Bernardo.

Va subito evidenziato che Inzerillo Tommaso detto “masino u muscuni” era fratello di Inzerillo Francesco detto “u nivuru” e, dunque, cugino di quell’Inzerillo Salvatore detto “Totuccio” , trucidato durante la guerra di mafia quando rivestiva il ruolo di capo mandamento mafioso di Passo di Rigano-Boccadifalco; ed era anche cugino dei fratelli del citato Inzerillo Salvatore, ossia Inzerillo Rosario (classe 1951) e Inzerillo Francesco classe 1956 detto “Franco u truttaturi” esiliati dopo la guerra di mafia negli USA, e sul cui ritorno

vertevano le conversazioni tra Rotolo Antonino e gli altri capi mandamento come ricordato in più occasioni.

Questa premessa è necessaria, come evidenziato in precedenza, per comprendere la natura mafiosa delle questioni trattate, connesse alla vicenda della guerra di mafia degli anni 1979-1982, ed al ritorno dei fratelli Rosario e Francesco Inzerillo (classe 1956).

In tale contesto si inserisce la figura di Inzerillo Tommaso che, anche successivamente alla condanna in primo grado emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Palermo in data 30 gennaio 1992, ha continuato a far parte dell'associazione mafiosa, in considerazione degli elementi di prova emersi in merito alla fattiva partecipazione e cura degli interessi riguardanti la famiglia di Boccadifalco.

Un primo significativo elemento di prova lo si trae dalla conversazione intercorsa l'11.1.2005 tra Bonura Francesco, Mannino Calogero e Marcianò Vincenzo.

In detta conversazione Bonura, parlando della imminente scarcerazione di Inzerillo Tommaso (che in effetti godeva del regime di semilibertà dal 5.10.2005), esternava l'intendimento di tenere quest'ultimo al suo fianco, nonostante il presumibile parere contrario del Rotolo.

Tale volontà del Bonura veniva giustificata con il fatto che Inzerillo Tommaso aveva compiuto una azione favorevole alla famiglia mafiosa alla quale doveva rimanere, per questo motivo, legato; il tutto in ossequio ad un vincolo che era rimasto in vita anche con la detenzione.

Dal tenore delle citata conversazione emergeva pure che Mannino Calogero aveva sostenuto economicamente l'Inzerillo Tommaso durante la detenzione conferendogli 500 euro mensili:

MANNINO: (...) Comunque però ... se questo
(incomprensibile) **c'è un'altra cosa ora, forse sta uscendo
Masino ...**

BONURA: Masino ora me lo metto a fianco, attenzione, te lo dico io il perché, l'abbiamo garantito, ci siamo stati vicini, se lui ... se io me lo metto accanto... ma accanto in che senso, gli leviamo un po' di spazio ... perché questo è servito per una causa giusta ...

*MARCIANO': Va bé d'accordo, dico per dire che c'è uno messo a fianco, dico per dire che lui ha coperta ... **non è che deve andare a dire messa...***

BONURA: Ci uniamo io, tu e lui etc. etc. ... se c'è Tanino lo faccio presenziare pure perché gli farà piacere (incomprensibile) (incomprensibile)

MANNINO: Si parla che c'è un negozio lì a passo di rigano e stanno cercando di fargliela mettere in culo a Sandrino, altro che farlo uscire ...

MARCIANO': E questa è una, l'altra cosa, noi abbiamo sbrigato che (incomprensibile) i parenti ... comunque se tu gli vuoi dare una mano gliela dai

MANNINO: *Ma lui non è che ti pare che ... che ha fatto le corse per questo ... capisci che ti voglio dire ?! (incomprensibile)*

MARCIANO': *Dico ... lui sta parlando (incomprensibile)*

BONURA: *No, Nino per lui non può dire no, come nessuno ...*

MANNINO: *Dici tu ... lo dici tu !!*

BONURA: *Il discorso resta in famiglia!*

MARCIANO': *Però ...*

BONURA: *... questo sta a significare ...*

MANNINO: *Non gli sta bene il discorso a lui !*

BONURA: *E tu che ne sai, scusa, fammi capire...*

MANNINO: *Il fatto che quando fu allora l'ho inco... ci sono andato, tre mesi fa quattro mesi fa, e noi abbiamo parlato di questo discorso di... che se ne doveva andare !! (incomprensibile) deve andare, acconto, dove se ne deve andare, fare e dire (incomprensibile) (incomprensibile) si deve prendere le prime parole ... e mi dice: "ma tu lo sai che il signor Masino dice (incomprensibile) che mi doveva fottere a me quando uscivo da casa"? Allora sopra questa parola ...*

MARCIANO': *E parlava di chi?*

MANNINO: *Questo, di Masino ... (incomprensibile)*

BONURA: *Io questo non...*

MANNINO: *... si andava informando... delle mie abitudini ...*

BONURA: *Io questo non lo so, comunque vedete che questo, e sappiamo tutti ... anche se non lo (incomprensibile), io non lo so perché... nessuno me l'ha mai comunicato a me...ha fatto un azione che solo lui l'ha potuta fare però ha ... per agevolare la situazione...*

MANNINO: *(incomprensibile) per agevolare pure lui ...*

BONURA: *Boh ... non te lo voglio io ... però ...*

MANNINO: *L'ha fatto !*

BONURA: *... e tu ogni mese gli hai mandato i cinquecento euro !! Giusto ?! Neanche con ritardo ... se c'è qualche ... “corto e malu paratu”, gliene mandi due !!*

MANNINO: *(incomprensibile) quanto stimo la salute !*

BONURA: *E c'è quando gli abbiamo pagato qualche altra cosa, se non mi ricordo male negli anni io ... (...)*

Orbene, il riferimento alla prossimità del momento della scarcerazione di Inzerillo Tommaso e l'inserimento del discorso nell'ambito della problematica relativa alla famiglia Inzerillo sono elementi sufficienti a ritenere corretta la identificazione di “Masino u Muscuni” nell'odierno imputato, che legato da rapporto di stretta parentela con Inzerillo Salvatore e quindi implicato nella vicenda, sarà rimesso in libertà nel periodo successivo all'intercettazione in parola.

Nonostante vi fosse da parte dei componenti dell'associazione mafiosa l'esternazione della preoccupazione per l'opposizione di Rotolo alla presenza di Inzerillo Tommaso (v.conversazione del

26.5.2005: *MANNINO: Ora... ora se è vero, si aspetta che dovrebbe uscire Masino e la cosa comincia a diventare complicata per tutti!*; *BONURA: Anche perché Masino è a posto!*; *MANNINO: A posto con noi, ma no con loro, perché quello ce l'ha, il Nino ce l'ha...*; *BONURA: Ah?*; *MANNINO: Nino ce l'ha con Masino!*), l'intraneità dell'imputato a Cosa Nostra si desume dal fatto che costui era considerato dagli altri esponenti di vertice del sodalizio, Bonura e Mannino Calogero, un partecipe del sodalizio (*"a posto con noi"*), tanto da meritare la retribuzione in denaro prevista per gli associati in stato detentivo.

D'altronde il generale consenso a mantenere Inzerillo Tommaso all'interno del sodalizio mafioso coinvolgeva pure Sansone Gaetano, capo della famiglia di Uditore, che, sulla scia del Bonura, riteneva la posizione dell'imputato regolarizzata per l'associazione, come si evince dalla conversazione intercettata in data 17.10.2005.

Si aggiunga che Sansone Gaetano discuteva del fatto di continuare a retribuire Inzerillo Tommaso concordando con Bonura di incontrare il giorno successivo lo stesso Inzerillo, al fine di evitare l'insorgenza di reazioni violente tra le famiglie mafiose.

Tale circostanze sono testualmente verificabili nella trascrizione della conversazione del 17.10.2005:

BONURA: (...) Poi l'altro giorno, mi sono incontrato con Enzo BRUSCA, te l'ho detto?

SANSONE: Sì!

BONURA: E mi ha detto che u muscuni è uscito!!

SANSONE: Ah si?

BONURA: Ora io volevo prima concordare con te che dobbiamo fare, perché io lo vorrei trattare bene a questo!

SANSONE: Ma non è che ... io penso che non è che c'è bisogno di...

BONURA: No...

SANSONE: ... specialmente che ...

BONURA: Lo voglio sapere un po' perché questo ... ora mi diceva Calogero, gli ho detto "ma vero è uscito?", dice "sì. È uscito e lo hanno preso di nuovo perché deve fare, non so, deve fare l'affidamento e quindi..." (...)

BONURA: (...) siccome tutti... "quello là appena esce fa ...", ma io appena ... se si deve mettere mano, non credo che si deve mettere mano da lui solo?!

SANSONE: Certo!

BONURA: E perché? Per andarcene tutti a rovinarci!! Io, parlando con te, vorrei fare, io, io te lo dico però non ho parlato con nessuno! Incontriamolo, lo incontriamo tutti e due, gli facciamo gli auguri, fare e dire, gli si fa il regalo, gli si continua a dare lo stipendio fino a quando lui non si busca il pane, vorrei fare in questa maniera io! Poi se tu lo condividi lo facciamo, se non lo condividi per me ...

SANSONE: No, ma senti qua Franco, quando ... quando questo non si fa, dico, lasciamo stare le esagerazioni...

BONURA: No, perché parlando con te, io mi ricordo, siccome io domani sono da ... da Nino, non so se ne debbo parlare o meno, quindi hai fatto bene tu a dire ...

SANSONE: Senti, Nino, Nino ... l'altra volta ...

BONURA: Sì!

SANSONE: ... ne parlavamo...

BONURA: E io parlando con te, con tutto (incomprensibile) glielo dico che è qua, gli dico "senti, noialtri dobbiamo stare a guardare e dobbiamo rischiare perché ... non è che fai a lui ... che fai a lui?! E agli altri?". Non so se mi spiego?

SANSONE: No, no, questo può essere anche una ... a dirglielo non credo che sia ...

BONURA: Male!?

SANSONE: ... sia male, perché ... ma io ...

BONURA: Ma difatti tra le cose che avevo scritte... perché avantieri ci sono andato e abbiamo trovato il pallone, il pallone significa ... io gli dovevo dire il fatto di Enzo, di Enzo, al posto suo, suo fratello!!

SANSONE: Sì!! (...)

SANSONE: (...) Non ci sei andato più avantieri?

BONURA: Ci sono andato!

SANSONE: Eh!

BONURA: Sono andato là e siamo andati a trovare... dice "quando mette il pallone in aria, non si ci può entrare che ci sono problemi!".

SANSONE: Ah! Ho capito!

BONURA: E siamo andati a trovare problemi! Perciò, prima ci siamo andati a fare una passeggiata, siamo tornati e il pallone era ancora là e poi abbiamo appuntamento domani perché se c'erano novità, lui veniva stamattina e me lo disdiceva!!

SANSONE: (incomprensibile) (pausa) Visto che l'altra volta se ne parlava ...

BONURA: Io me la vorrei impostare così! Io a lui me lo vorrei tenere vicino! (...)

SANSONE: (...) Visto che ... “vedi che c'è questa situazione...io cerco di...”

BONURA: Ma altro dirgli ne abbiamo parlato...

SANSONE: Sì, sì...

BONURA: ... e noialtri con lui...

SANSONE: ... “tu che ne pensi? Siccome si ... si pensa di fare questa... in questa maniera anche per non creare allarmismo, tu che cosa ne pensi di questa situazione?” e vedi... vedi che cosa ne pensa pure lui anche perché... così domani non siamo censurati di dire “minchia, ma questi ...”

BONURA: Come difatti l'avevo scritto io, tu ... quando hai letto “moscone”...

SANSONE: Sì! E ... Calogero mi ha piantato stamattina!! (...)

La conversazione riportata dimostra l'intraneità dell'Inzerillo Tommaso al sodalizio mafioso per la famiglia di Uditore e tale circostanza, a livello probatorio, viene tutt'altro che scalfita dal tenore della conversazione tra Rotolo Antonino e Mannino Calogero del

28.10.2005 da cui emerge che i due interlocutori sono determinati ad eliminare fisicamente lo stesso Inzerillo Tommaso.

Il menzionato dialogo dimostra che la presenza di Inzerillo Tommaso a Palermo non era un fatto nuovo, ma ciò che aveva reso appetibile al Rotolo la notizia era, evidentemente, il fatto che Mannino Calogero si fosse recato a trovare l'Inzerillo, personaggio di primo piano della fazione avversa ai "corleonesi".

Dalle parole del Mannino emergono anche i nominativi delle altre persone che egli aveva trovato a brindare presso l'abitazione di Tommaso Inzerillo, nella quale egli si era recato su insistenza dei propri familiari, e particolarmente di Gambino Alfonso e altri soggetti di cui si è dimostrata l'intraneità a Cosa Nostra (ad esempio Sirchia Giovanni, Mannino Alessandro):

MANNINO: (...) Perciò Alfonso dice: "vedete compare, dice, tanti saluti da Masino." Gli ho detto: "compare ma ogni volta che sentite che questo deve uscire vi ci andate a sedere nella scala, aspettate nella scala? Perché avantieri è uscito per un giorno e ci siete andati, ora... quello è uscito questa mattina e già mi date i saluti!?" Dice. "perché compare?" – "Compare, io ho il desiderio meglio di voi di vederlo per salutarlo, però non ci vado per non ingarbugliargli i piedi, chissà uno... qualche scocciatura, perché capisco che per ora sarà guardato, sarà... io ci voglio andare, però quando lui mi manda a chiamare, c'è una possibilità..." Nino mezz'ora! È venuto a casa Alfonso: "dice, Masino ci potete andare." - "Compà ma io non è che vi ho detto

che gli dovevate andare a dire...” ma comunque una volta che me lo viene a dire, finisco di mangiare e ci vado. Minchia e vado a trovare venti persone là dentro, venti! C’era suo fratello Franco, c’era Sandrino, c’era come... il SIRCHIA, c’era mio cognato Sarino, c’era questo INZERILLO l’americano e tutti imparentati, venti persone. Dice: “aspetta, apriamo la bottiglia eee!” Gli ho detto: “io me ne devo andare perché ho da fare, gli ho detto, ho un appuntamento,” ho tagliato la corda e me ne sono andato. A parte che c’è qualche cosa con quello, con Sandrino...

ROTOLO: Certo!

MANNINO: ...perché mi sono seduto io qua e lui... non lo ha avuto il coraggio di guardarmi in faccia, non lo ha avuto il coraggio! Perché quando uno è cattivo, è cattivo! (...)

Nel corso della stessa conversazione, Rotolo chiedeva poi al Mannino se l’Inzerillo Tommaso gli avesse detto qualcosa, ed egli rispondeva che aveva ricevuto il compito di inviare i saluti a lui, a “Franco”, a “Tanino”, e allo “Zù Gianni”, identificabili chiaramente in Bonura Francesco, Sansone Gaetano e Chiovaro Aurelio Giovanni, ad ulteriore dimostrazione dei rapporti intercorrenti tra l’imputato, “u muscuni”, ed esponenti di spicco di Cosa Nostra.

Le parole del Rotolo rendevano evidente che egli considerava Tommaso Inzerillo tutt’altro che “a posto” con lo

schieramento “Corleonese”, e rivelava chiaramente la sua intenzione di eliminarlo:

ROTOLO: (...) *E Masino ti ha detto qualcosa?*

MANNINO: *No, Masino mi manda i saluti per te, per Franco, per Tanino, pu zzu Gianni, gli ho detto: “quelli per u zzu Gianni non te li posso garantire e nemmeno quelli di Nino!”*

ROTOLO: *Si*

MANNINO: *Dice: “con i suoi cognati tu...?” “No, con i suoi cognati...” “allora vedi se glielo puoi fare sapere tramite i suoi cognati.” Gli ho detto: “Nino lo sai com’è combinato, gli ho detto, nemmeno il Signore ci può passare da là!” Ed ho chiuso il discorso. Va bene, eventualmente te l’ho mandato a dire con uno dei tuoi cognati.*

ROTOLO: *Va bene.*

MANNINO: *Se un domani che tu dirai mi sono arrivati...*

ROTOLO: *Ma può essere pure che... non c’è questo tempo.*

MANNINO: *Che non c’è di bisogno. Nino auguroni. Dico, qualsiasi cosa io sono sempre...*

ROTOLO: *E anch’io, e anch’io.*

MANNINO: *Ciao Nino, buone cose.*

ROTOLO: *Grazie (...)*

Orbene, la circostanza che Mannino raccontasse di non essersi fermato a casa dell’Inzerillo Tommaso per fare un brindisi recependo

dal Rotolo l'intenzione di uccidere l'Inzerillo stesso non esclude la partecipazione di quest'ultimo al sodalizio mafioso, trattandosi di contrasti connaturali all'associazione in oggetto e costituendo ragioni di rilevanza esclusivamente interna attinenti al diverso profilo della regolamentazione dei rapporti tra i diversi soggetti intranei.

E sempre con riferimento alla partecipazione alla associazione mafiosa da parte di Inzerillo Tommaso, in una conversazione intercettata il 6 aprile 2006 tra Bonura Francesco e Mannino Calogero (v.all.to n.42), gli interlocutori discutevano del fatto che erano ben più pericolosi per la *leadership* corleonese i componenti della famiglia Inzerillo che si trovavano stabilmente in Italia, tra cui il predetto imputato, "Masino", che non quelli esiliati negli U.S.A. (MANNINO:

(...) Fanno pena, però... Franco, è... dipende da cosa gli vanno a raccontare a queste persone; BONURA: Minchia, io... non ho parlato; MANNINO: A queste persone...; BONURA: Io non ho parlato mai male di nessuno, anche di quelli di cui avrei bisogno di parlare male, non lo... se c'è un pericolo allora se non lo dico... ma se certe volte qualcuno parla a vanvera, è possibile; MANNINO:

Se queste persone "i praticassiru" (ci avessero a che fare, n.d.t.) se ne accorgerebbero di cosa ci potrebbe essere, non è che c'è... per me, per me, io sono ignorante, ah, non la prendere per buona, i più pericolosi sono quelli che abbiamo qua, Sandrino, Franco, Masino, questi... ma quelli sono "locchi" (stupidi, n.d.t.); BONURA: No, Franco non è "locco"; MANNINO: Ma chi, il... "ù Gianniezzu"? (fonetico) Non è più quello che era...; BONURA:

Ma sai, questi, io debbo essere sincero, diciamo... questo "ù

Saruzzu” è stato sempre...; MANNINO: Ma comunque...; BONURA: Questi sono... sono nelle condizioni che... sembrano così, ma poi se... se si riuniscono tutti... questo potrebbe essere il pericolo, diciamo, che avendo... spunta uno... come potrebbe essere il signor VITALE, come potrebbe essere questo, potrebbe essere, ecco che ci sono “cazzi da cacare” per tutti, questo è, non...; MANNINO: Si, avendo chi è che li guida loro...; BONURA: Bravo, ma non... questo... sto parlando con me stesso; MANNINO: Certo; BONURA: Ma finchè... non ci esce niente, va! Ma appena c’è il primo che si ribella a quella che è una situazione normale, loro sono sempre pronti... io sarei pure uguale, perché la natura mi porta lì, mi sono spiegato? Cioè, non hanno... almeno... e ce lo hanno fatto capire abbastanza chiaro quando c’era... quello che c’era, non hanno l’intelligenza di dire: “ma a me grazie a Dio... sono qua, mi guadagno il pane... devo ringraziare Dio che sono qua, fare e dire”, pensano sempre...; MANNINO: All’incontrario...).

Dunque, alla stregua delle illustrate risultanze processuali deve affermarsi la penale responsabilità dell’Inzerillo Tommaso, per il reato di partecipazione all’associazione criminale denominata Cosa Nostra, a decorrere dal 30 gennaio 1992, data della sentenza di primo grado con la quale è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all’art.416 bis c.p.

Le prove a carico di Inzerillo Tommaso, in particolare le conversazioni intercettate, consentono di sostenere che l’imputato ha contribuito alle attività del mandamento di Boccadifalco-Passo

di Rigano, tra l'altro determinando le dinamiche interne di Cosa Nostra attraverso i suoi rapporti con Mannino Alessandro, agevolando il rientro degli Inzerillo in Sicilia, nonché tenendo una fitta di trama di rapporti con altri esponenti mafiosi del calibro di Sirchia Giovanni, Inzerillo Francesco (classe 1955, detto "u nivuru"), e Inzerillo Francesco detto "u truttaturi".

L'intraneità si desume anche dalle circostanze che rivelano come l'Inzerillo Tommaso meritasse la retribuzione in denaro prevista per gli associati in stato detentivo.

Le conversazioni intercettate relative all'assetto del mandamento di Boccadifalco e alle alleanze nello scontro strisciante tra Rotolo e Lo Piccolo Salvatore depongono univocamente per un ruolo attivo dell'imputato Inzerillo Tommaso nell'ambito del sodalizio mafioso in considerazione della partecipazione a riunioni con personaggi di assoluto vertice all'interno della organizzazione, come dimostrano i contatti accertati dalla polizia giudiziaria, tra gli altri, con Mannino Alessandro, Mannino Calogero, Sansone Gaetano.

Dunque, alla stregua delle risultanze processuali sopra illustrate ed alla luce delle considerazioni in diritto svolte nelle pagine introduttive, può affermarsi che l'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra ha accettato in via continuativa le "prestazioni diffuse" offerte dall'Inzerillo Tommaso.

L'inequivocabile intraneità nell'organigramma mafioso è, quindi, emersa non solo dalla qualifica di "uomo d'onore" quanto piuttosto da una serie di condotte

convergenti e sintomatiche (*facta concludentia*) del vincolo associativo tipico di coloro i quali sono legati a Cosa Nostra, desumibili anche dalla fitta trama di rapporti con esponenti di vertice del sodalizio, quali Mannino Calogero, Sansone Gaetano, Bonura Francesco e Mannino Alessandro.

L'accettazione delle predette prestazioni materiali finalizzate al perseguimento degli scopi della associazione è sintomatica del riconoscimento all'imputato –di fatto- di un ruolo attivo all'interno del mandamento di Boccadifalco.

Delineati i contorni della condotta di Inzerillo Tommaso in ordine al profilo materiale del reato sulla base del materiale probatorio a disposizione e relativo ai rapporti dell'imputato con appartenenti al sodalizio mafioso denominato Cosa Nostra , il comportamento di costui integra senza dubbio i parametri indicati dall'art.416 bis c.p., anche dal punto di vista dell'elemento psicologico in considerazione della gravità delle condotte consumate e della caratura criminale dei suoi complici, alcuni dei quali latitanti da decenni.

Quanto alla commisurazione della pena, da stabilire in base ai criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art 133 c.p., tenuto conto della notevole gravità del fatto contestato e del ruolo svolto, per un consistente lasso di tempo dal predetto imputato in seno al sodalizio mafioso, denotante una spiccata pericolosità sociale, il Giudice ritiene di doverla determinare nella misura adeguata e proporzionata di anni dieci di reclusione, aumentata per la recidiva specifica sino a quindici .

Detta pena deve essere diminuita per la scelta del rito abbreviato sino ad anni dieci di reclusione.

Conseguono le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena come sopra inflitta.

In considerazione della pericolosità sociale accertata alla stregua della personalità, quale si desume dal ruolo assunto all'interno dell'associazione e, quindi, della modalità della sua partecipazione al sodalizio, oltre che dei suoi precedenti penali, e valutati i parametri tutti previsti dall'art 133 c.p., Inzerillo Tommaso deve essere sottoposto, a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per una durata non inferiore ad anno uno.

M) INZERILLO FRANCESCO (CLASSE 1956)

Fra coloro che sfuggirono alla rappresaglia corleonese contro la famiglia Inzerillo negli anni 1981-1982 vi è Inzerillo Francesco, inteso "Franco ù truttaturi", nato a Palermo il 10.01.1956, rifugiatosi negli U.S.A. e rimasto a vivere in quello Stato sino al 30.10.1997.

Costui, fratello del più noto Inzerillo Salvatore detto "Totuccio", ucciso per ordine di Riina Salvatore nel maggio del 1981, è chiamato nel presente procedimento del reato di partecipazione alla associazione mafiosa denominata Cosa Nostra.

Nel novembre del 1997, Inzerillo Francesco (classe 1956) viene rimpatriato in Italia in forza di un provvedimento di espulsione emesso dalle autorità statunitensi.

Rimpatriato in Italia, Inzerillo Francesco (classe 1956) ove veniva tratto in arresto in esecuzione del “mandato di cattura” n. 373/88, emesso dal Tribunale di Palermo per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso e traffico di sostanze stupefacenti.

Veniva poi scarcerato il 4.4.1998, per essere poi sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale in forza al decreto 352/83 del 12.1.1984, emesso dal Tribunale di Palermo, per la durata di anni 3 .

Come già rilevato in vari passaggi della presente motivazione, dalle indagini svolte dalla polizia giudiziaria e i cui esiti sono trasfusi nella nota del 21 aprile 2006, sui fratelli Inzerillo “*scappati*” pendeva il divieto assoluto di permanenza sul territorio italiano, divieto sancito nel corso di una riunione della “Commissione” di “Cosa Nostra”, avvenuta alla fine della seconda guerra di mafia, dopo che erano stati modificati gli assetti dell’organismo collegiale.

Le attività di indagine della Squadra Mobile di Palermo, composte per la maggior parte di intercettazioni di conversazioni tra presenti, riprese video, servizi di osservazione sul territorio, hanno poi “fotografato” il diverso atteggiamento assunto dagli esponenti di vertice di “Cosa Nostra” sul rientro degli Inzerillo sul

territorio italiano; atteggiamento che, come già evidenziato, varia in relazione alle diverse posizioni in questione.

Per quanto attiene alla posizione di Inzerillo Francesco, *“Franco ù truttaturi”*, l’analisi delle intercettazioni rivela che la sua presenza veniva tollerata in quanto imposta dapprima da un provvedimento coattivo di espulsione dal suolo americano, al quale era seguita la misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale in forza al decreto 352/83 del 12/01/1984, emesso dal Tribunale di Palermo, per la durata di anni tre.

I vertici di Cosa nostra avevano concesso all’Inzerillo, in deroga alla decisione della Commissione, un tempo di permanenza sul territorio italiano pari a quello necessario per l’espiazione della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale.

La sua presenza in realtà è stata poi tollerata anche in epoca successiva all’espiazione della misura.

Orbene dalle conversazioni intercettate nel presente procedimento emerge la partecipazione dell’imputato al sodalizio mafioso all’epoca dell’indagine (sfociata nel presente giudizio), atteso che i principali esponenti di Cosa Nostra, tra cui il Rotolo Antonino, dialogando riferiscono che Inzerillo Francesco detto *“u truttaturi”* era un soggetto facente parte della famiglia mafiosa dell’Uditore di cui auspicavano il definitivo allontanamento da Palermo.

Il Rotolo ed altri coimputati tra cui ad esempio Mannino Calogero temevano la presenza in Italia dell’Inzerillo Francesco (classe 1955) per il pericolo che potesse, unitamente ai parenti Inzerillo Francesco (classe 1955) detto *“u Nivuru”* ed Inzerillo

Tommaso, allearsi con la fazione contrapposta a quella del Rotolo, facente capo a Lo Piccolo Salvatore al fine di riacquisire il controllo ed il potere sull'area territoriale di pregressa competenza (Passo di Rigano, Boccadifalco).

Non vi è dubbio che la circostanza relativa al pericolo per l' "ala corleonese" di Cosa Nostra dell'alleanza dell'imputato con il Lo Piccolo costituisce un forte elemento di prova dell'intraneità di Inzwerillo Francesco (classe 1956) al sodalizio mafioso in oggetto.

Tale dato emerge in tutta la sua evidenza nella conversazione intercettata in data 3.8.2005, tra Bonura Francesco e Rotolo Antonino, nella quale costoro discutevano del fatto che gli Inzerillo avrebbero potuto incontrarsi per concertare strategie operative (ROTOLO:

Questa te l'antifico perché mi... me lo sono ricordato per il discorso di questo che mi hai detto adesso, anche se io era una cosa che dovevo dirti, ma non ci pensavo... fino a ora non ci avevo pensato, perché non ha niente a che dividere con i discorsi che dobbiamo fare, cioè nel senso... ha un'attinenza, ma... è una cosa a se! ... Io ... so ... per certo, non so se esiste registrazione, se esiste qualche cosa scritta... dici tu: "ma come?" Eh ma come perché... non so se c'era pure qualche "cosa", se ce n'era uno di questi... eh... però di quello che ti dico c'è la certezza. E c'è una data pure precisa che ho, so il mese, ma la data precisa proprio precisa la posso sapere, pure l'orario, so data, anno e orario. Sono tutti... parenti (sottovoce), gli INZERILLO, e tra i quali credo che ci sia pure un torrettese in mezzo, sono tre! Questi tre si danno appuntamento all'aeroporto, parlano tutti e tre, parlano... e parlano dell'argomento

di “ù truttaturi”, perché ancora l’altro fratello non era venuto, e dicono pure, tra tutto quello che dicono “ma poi sono quattro gatti... sono quattro gatti”! Siccome uno di questi è stato pure individuato, mi sono spiegato, uno di questi è stato pure individuato ..), specificando che la circostanza aveva costituito oggetto di informazioni epistolari tra Marcianò Vincenzo e Provenzano Bernardo con il sistema di comunicazione dei “pizzini”.

In un dialogo del 9.8.2005, sempre tra Bonura e Rotolo si comprendeva che la presenza di “u truttaturi” in Italia era tollerata solo in quanto giustificata dalla temporanea esecuzione della misura della sorveglianza speciale.

Tale dato viene ribadito in una conversazione tra Bonura e Marcianò Vincenzo del 4.8.2005 (*MARCIANO': No, c'è da fare il discorso di dire “picciotti, vedete che uno alla volta se ne vanno”, perché lì il discorso è!; BONURA: Ma questo non c'è dubbio perché io gliel'ho detto...; MARCIANO': (incomprensibile), BONURA: No, e tu questo il discorso... ma io gliel'ho detto che già per noi se ne devono andare!; MARCIANO': Si!).*

L’inserimento dell’Inzerillo Francesco (classe 1956) nella associazione mafiosa si evince pure dalla decisa affermazione del Rotolo secondo cui Inzerillo ed i suoi familiari, definiti gli “scappati”, non solo avrebbero dovuto forzosamente risiedere negli U.S.A., ma in quel luogo avrebbero dovuto rendere conto ad un soggetto chiamato “Sarino” ritenuto referente all’estero dello stesso Rotolo (v. conv.int. in data 9.8.2005: *ROTOLO: (...) io vi dico... già c'è un programma, già c'è chi è venuto, non so, c'è chi fa va e viene, già ci*

sono in programma che appena viene non se ne vanno più! Appena scatta questo programma scatta pure per loro, Franco, io questo lo dico perché il primo disturba a me, disturba a te...; BONURA: No, disturba a tutt; ROTOLO: ...disturba a lui, disturba a mio cognato, disturba a tutti; BONURA: A Gianni; ROTOLO: A Gianni, a tutti disturba! Allora, o si prende subito la decisione perché la decisione è questa o vedi che ti dico il programma è questo, per tutti uguale, cioè, per gli scappati... ci sarà questo programma, per loro in particolare c'era uno stabilito "se se ne stanno in America... si devono rivolgere a Sarino, se vengono in Italia li ammazziamo tutti"!(...)

Il "Sarino" a cui faceva riferimento il Rotolo è da identificare in Naimo Saro sulla base delle indicazioni di numerosi collaboratori di giustizia, tra cui in particolare Ganci Calogero, quale "uomo d'onore" della famiglia mafiosa di "Tommaso Natale – Cardillo", transitato poi alla famiglia di San Lorenzo, molto vicino a "Pippo" Gambino.

Ebbene, la subordinazione gerarchica di Inzerillo Francesco ai referenti della associazione mafiosa residenti negli USA, verso i quali quest'ultimo doveva mantenersi a disposizione, veniva ribadita dal Rotolo anche al Sansone Gaetano nel corso della conversazione del 6.9.2005 .

Sempre a sostegno del vincolo associativo a cui era legato l'Inzerillo Francesco detto "u trattaturi" si pongono le opposte valutazioni fatte dagli esponenti della fazione mafiosa avversa a quella di Rotolo sulla medesima questione, affermando che il Lo

Piccolo Salvatore non avrebbe voluto disattendere gli accordi raggiunti con altri esponenti di Cosa Nostra residenti negli USA finalizzati a favorire la permanenza dell'Inzerillo Francesco in Sicilia, come si evince dalla conversazione del 23.6.2005 tra Marciànò Vincenzo, Bonura Francesco e Mannino Calogero .

E non vale ad indebolire la forza probatoria delle illustrate circostanze il fatto che Inzerillo Francesco, dopo avere scontato il periodo triennale di sorveglianza speciale, si sia effettivamente allontanato dalla Sicilia, trasferendosi nella località di Bardonecchia (provincia di Torino), come il tenore non equivocabile dei dialoghi intercettati consentiva di comprendere.

In effetti, proprio gli esponenti di spicco della organizzazione criminale, anche nel discutere del trasferimento al Nord Italia dell'imputato, ribadivano concordemente che l'Inzerillo avrebbe dovuto sempre rimanere a disposizione del sodalizio mafioso rendendo conto ad un soggetto referente dell'associazione residente a Torino, come dimostrano la conversazione tra Bonura e Rotolo del giorno 8.9.2005 (*BONURA: ... Vedi che quello è partito il ragazzo; ROTOLO: Sì, lo so, tu lo sai dov'è?; BONURA: Io so che se n'è andato verso Sestriere, verso lì dove loro hanno... a Bardonecchia, lì...; ROTOLO: Anche perché noi... non è che lui se n'è andato ed è finita!!; BONURA: Certo, no, ma io poi arrivati ad un certo punto ho detto: "minchia, questi..." una considerazione mia, lasciamo andare, non ti... ma meglio qua che lo potevamo controllare, scusa!; ROTOLO: Ma infatti il discorso non è che è qua e se ne deve andare da qua ed è finita! ...*) e quella tra Rotolo, Nicchi

e Sirchia del 28.10.2005 (ROTOLO: *Eh... e allora, tu ora devi fare una cosa... quanto prima, domani, dopodomani, la prossima settimana, quando ci puoi andare, ci vai e gli dici che io ti ho mandato a chiamare, tu sei venuto, gli dici: “ho abbracci e baci per vossia da parte sua...” e nello stesso tempo gli dici che si manda a chiamare a Sandrino o glielo fa dire da te, se lui non lo vuole mandare a chiamare, nell’occasione che questo sta venendo, questo ragazzo, gli dici... cioè, Giovanni gli dice, che gli hanno fatto sapere a Giovanni che dove si trova lui, che sarebbe a Bardonecchia mi risulta...; SIRCHIA: Si, si; ROTOLO: ...è giusto? Gli dici che quanto prima, salirà qualcuno di loro là, insieme con qualcuno e a Torino, vicino Torino, in qualche posto, noi, dico noi, chi di competenza, gli faranno conoscere una persona là. Questa persona... lui, Franco, si deve tenere in contatto, cioè, se questa persona lo chiama lui deve correre e deve dirgli sono qua, se si deve muovere di là prima che si muove glielo deve dire a questo!; SIRCHIA: Va bene; ROTOLO: Ci siamo?; SIRCHIA: Sì!; ROTOLO:*

Perché questa cosa, diciamo, gliela dovevano dire, questo è partito e non gliel’ha detta nessuno. Quindi, diglielo a Giovanni, gli dici, mi ha detto: “questa comunicazione gliela dovevano fare e non gliel’ha fatta nessuno, gli dici, siccome... per come erano combinati là...” perché lui se ne sarebbe dovuto ritornare di nuovo là!; SIRCHIA: In America?; ROTOLO: Sì! Gli dici, per il momento che è là, ci sarà una persona... al più presto, entro l’anno, insomma si vedrà, là a Torino, che lui... gli darà un numero di telefono, gli dirà il numero di telefono di un altro, insomma, questo deve avere un

recapito di lui, che in qualunque momento lo chiama, si vedono, magari per salutarsi e se ne va!.....).

Di analoga valenza probatoria è il contenuto del dialogo intercorso il 22.9.2005, in cui il Rotolo sottolineava con forza il medesimo concetto al coimputato Oliveri Michele (ROTOLO: Allora, l'impegno era che loro dovevano stare in America, questi scappati, tutti! E dovevano presentarsi all'appello (incomprensibile) Saruzzu NAMIO (fonetico), Saruzzu, (tratto incomprensibile) e Saruzzu fischiava e loro dovevano correre tutti e due: "zu Sarù, presente!" "Va bene, tutti qua siete? Ve ne potete andare!" Perciò, questo era l'impegno! "Se torni in Italia..." questo era l'impegno! Gli ho detto: "tu informati, non è cambiato niente, sempre quello è! Tu informati, gli ho detto, non è cambiato niente!" Ahh... te lo dico io qual è il discorso, mi racconta questo amico, dice: "a questo lo hanno arrestato in America e allora, quando è uscito, gli sbirri lo dovevano portare qua in Italia...; OLIVERI: Qua in Italia; ROTOLO: In Italia, a Palermo!; OLIVERI: In Italia; ROTOLO: E allora, perché si doveva fare i tre anni di sorveglianza... dice, e allora, loro, i parenti, questi dello scappato, hanno fatto sapere: "ma deve venire il mio parente qua, perché sono gli sbirri che lo mandano qua? Si deve fare tre anni di sorveglianza, altrimenti deve rompere e si deve dare alla latitanza." Allora, chi è stato allora, gli ha risposto... gli ha detto: "gli fate sapere che per noi non deve rompere, (darsi alla latitanza n.d.t.) e può venire qua durante i tre anni di...; OLIVERI: I tre anni di sorveglianza; ROTOLO: ...di sorveglianza!" ...).

A sostegno della ipotesi accusatoria si pone poi un ulteriore dato ricavabile da una conversazione del giorno 8.9.2005 tra i sodali Bonura, Sansone Gaetano e Marcianò Vincenzo, nella quale emerge che il sostentamento economico delle spese dell'Inzerillo Francesco per il viaggio verso il Nord Italia era arrivato proprio dal mandamento di Boccadifalco guidato all'epoca dallo stesso Marcianò Vincenzo.

Tale dato si salda con i numerosi incontri dell'imputato con esponenti di spicco di Cosa Nostra nell'anno 2004, presso il panificio di via Castellana, luogo costantemente monitorato con attività di video ripresa in quanto adibito a riunioni tra associati.

In particolare la polizia giudiziaria accertava che in data 9.2.2004 Inzerillo incontrava Mannino Alessandro, in data 11.2.2004 il Sirchia Giovanni; il 21.2.2004 ancora Sirchia Giovanni; ed il 16.6.2004 di nuovo Mannino Alessandro.

Detti rilievi paiono del tutto convergenti con il tenore dei dialoghi sopra menzionati e depongono per la continuità dei contatti dell'Inzerillo con i membri del sodalizio, accreditando la tesi di Rotolo secondo cui "u truttaturi" era in grado di allearsi con Lo Piccolo ed era sempre a disposizione della organizzazione.

Nondimeno appare determinante dell'inserimento organico di Inzerillo Francesco (classe 1956) nel consorzio criminale il rilievo secondo cui l'allontanamento di quest'ultimo era stato curato da esponenti di vertice della associazione mafiosa, come risulta dal citato dialogo del 9.8.2005 tra Rotolo, Bonura e Sansone Gaetano, in cui gli interlocutori riferivano che in una delle missive redatte dal Marcianò

Vincenzo al Provenzano, lo stesso Marcianò comunicava che sin dal 1997 lui era stato incaricato da Buscemi Antonino di gestire la questione relativa al rientro in Italia di “truttaturi”.

In quella prospettiva va collocato, d'altronde, il colloquio del 26.5.2005, in cui Bonura, Mannino Calogero e Marcianò Vincenzo, parlando delle comunicazioni epistolari di Provenzano aventi ad oggetto la risoluzione della problematica del rientro degli Inzerillo, citavano proprio l'odierno imputato, indicandolo nella fazione avversa al Rotolo (*MARCIANÒ: (...) Ma qua il discorso è che non è che ci sono solo questi qua! A poco a poco, io non lo so, ma qualche riferimento... non lo so, perché il BOSCO è qua, “sicarrieddu” ed è qua, poi chi c'è, ce ne sono altri? Io non lo so, voi siete più vecchi!; BONURA: C'è Franco...; MANNINO: Chi è Franco?; BONURA: “u truttaturi”; MARCIANÒ: “u truttaturi” e Sarino...).*

Ed ancora nel dialogo tra Rotolo e Oliveri del 22.9.2005 emergeva la caratura criminale dell'Inzerillo Francesco (classe 1956), il quale, secondo Rotolo, aveva tentato già una volta di ucciderlo attendendolo all'interno di una macchina posteggiata nei pressi della abitazione del boss di Pagliarelli (*ROTOLO: Praticamente qua a Passo di Rigano quando sono ritornato io ho trovato, allora abbiamo saltato il cancello, perché c'era Franco INZERILLO... perché eravamo io, CANCEMI... mi aspettava in macchina per spararmi, perciò io ho mandato a chiamare a Franco BONURA e a MARCIANÒ, me lo aveva detto a me mio cognato Pino (incomprensibile) allora ero in galera, poi, nel frattempo che io ero*

in galera (tratto incomprensibile), mi hanno fatto sapere che c'era qua Francuzzu INZERILLO dall'America (tratto incomprensibile); OLIVERI: Il fratello di quello che è stato in mezzo alla strada, di Totuccio; ROTOLO: Fratello di Totuccio, ma questo è quello che è scappato in Ame... perché è scappato, gli scappati diciamo!; OLIVERI: Degli scappati!....).

Proprio nella medesima conversazione Rotolo affermava senza mezzi termini che l'Inzerillo faceva parte della famiglia mafiosa dell'Uditore ed asseriva di avere chiesto spiegazioni al Marcianò Vincenzo in merito a chi avesse autorizzato Inzerillo a tornare in Sicilia.

Dai riferimenti temporali si arguisce che l'episodio si era verificato in epoca anteriore al 2004, ossia in epoca antecedente al momento in cui Marcianò assunse la carica di capo mandamento di Boccadifalco (ROTOLO: *Gli ho detto: "e chi lo ha autorizzato a questo, dall'America a venire qua?" Dice: "ma allora lo hanno autorizzato, un discorso equivoco!" "Senti..." questo era Enzo che allora non era neanche combinato! Gli ho detto: "guarda, con te non ci parlo perché, gli ho detto, i discorsi non li sai, gli ho detto, quindi tu ascolta..." Dice: "no, io non so niente, delle cose antiche, dice, non so niente!" "e tu ascolta, perché non li sapevi e ora ne vieni a conoscenza! Franco io voglio sapere da te, perché Franco INZERILLO era nella famiglia dell'Uditore..."*; OLIVERI: *Lo hanno messo loro?*; ROTOLO: *No, era!*; OLIVERI: *Era, ah!.*

Detta indicazione relativa al ruolo di componente della famiglia mafiosa di Uditore che Rotolo attribuisce a Inzerillo Francesco (classe

1956) converge con le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Marino Mannoia Francesco che riferisce della qualifica di “uomo d’onore” dell’imputato, evidenziando logicamente una continuità della condotta partecipativa all’associazione di quest’ultimo non interrotta neppure con il temporaneo allontanamento dalla Sicilia.

D'altronde non si spiega se non con l'organico inserimento nell'organizzazione Cosa Nostra il costante controllo esercitato da altri componenti di vertice della associazione sull'imputato, anche attraverso referenti mafiosi statunitensi e del nord Italia.

In tale prospettiva, sintomatica di un controllo capillare è la circostanza secondo la quale Rotolo pretendeva di essere informato dall'Inzerillo della convocazione ricevuta dalla Questura di Palermo, oggetto del dialogo intercettato in data 28.10.2005 alle ore 17.40 tra Rotolo, Sirchia e Nicchi.

Durante la conversazione gli interlocutori dicevano che, a causa della convocazione, l'Inzerillo era stato costretto a tornare a Palermo prima di Natale, momento in cui aveva previsto di tornare per risolvere questioni lasciate in sospeso (*SIRCHIA:.... nell'occasione che ora stiamo parlando, oggi, mi ha chiamato Sandrino, dice che gli è arrivato un foglio a Franco INZERILLO, quello che se n'è andato là fuori!; ROTOLO: Eh!; SIRCHIA: Che si deve presentare entro tre giorni alla Questura di Palermo! Quindi mi fa, fallo... faglielo sapere allo zio Enzo, lo zio Enzo lo deve dire a qualcuno allo... allo zio Giovanni che c'è questo discorso di qua! Noi abbiamo parlato con... con lo zio Enzo oggi, se chissà, dice, gli si deve fare sapere, perché lui, forse, quando è deve scendere!; ROTOLO: Ma, io*

sapevo che... in un'altra maniera, cioè, mi aveva detto Franco, perché non... non ne faccio un mistero, perché, mi ha detto che per Natale doveva scendere quindici giorni...; SIRCHIA: Questo non lo so e non ho sentito parlare di questo discorso; ROTOLO: Perché aveva lasciato cose...ora sento dire i sbirri lo...; SIRCHIA: E' arrivato un foglio che io gliel'ho visto nelle mani a lui che passavo e mi hanno chiamato, c'era il fratello Sarino con Sandrino...; ROTOLO: Non se ne andato ancora questo Sarino?; SIRCHIA: ...gli deve finire la come si chiama, la sorveglianza e se ne va...).

Dunque, alla stregua delle illustrate risultanze processuali deve affermarsi la penale responsabilità dell'Inzerillo Francesco (classe 1956), per il reato di partecipazione all'associazione criminale denominata Cosa Nostra.

Le prove a carico di Inzerillo Francesco, in particolare le conversazioni intercettate, consentono di sostenere che l'imputato ha tenuto una fitta trama di rapporti con altri esponenti mafiosi del calibro di Sirchia Giovanni, Inzerillo Francesco (classe 1955, detto "u nivuru"), Mannino Alessandro, Mannino Calogero e Bonura Francesco.

L'intraneità dell'Inzerillo Francesco si desume non solo dalla sua qualifica di "uomo d'onore" della famiglia di Uditore ma anche dalla continuità dei rapporti con altri membri del sodalizio, dal riconoscimento del vincolo gerarchico verso i soggetti sovraordinati e dal ricevuto sovvenzionamento per le spese di viaggio.

Dunque, alla stregua delle risultanze processuali sopra illustrate ed alla luce delle considerazioni in diritto svolte nelle pagine introduttive, può affermarsi che l'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra ha accettato in via continuativa la "disponibilità a agire" offerta dall'Inzerillo Francesco.

L'inequivocabile intraneità nell'organigramma mafioso è, quindi, emersa non solo dalla qualifica di "uomo d'onore" quanto piuttosto da una serie di condotte convergenti e sintomatiche (*facta concludentia*) del vincolo associativo tipico di coloro i quali sono legati a Cosa Nostra, desumibili anche dalla fitta trama di rapporti con esponenti di vertice del sodalizio, quali Mannino Calogero, Sansone Gaetano, Bonura Francesco e Mannino Alessandro.

Delineati i contorni della condotta di Inzerillo Francesco (classe 1956) in ordine al profilo materiale del reato sulla base del materiale probatorio a disposizione e relativo ai rapporti dell'imputato con appartenenti al sodalizio mafioso denominato Cosa Nostra, il comportamento di costui integra senza dubbio i parametri indicati dall'art.416 bis c.p., anche dal punto di vista dell'elemento psicologico in considerazione della gravità delle condotte consumate e della caratura criminale dei suoi complici, alcuni dei quali latitanti da decenni.

Quanto alla commisurazione della pena, da stabilire in base ai criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art 133 c.p., tenuto conto della notevole gravità del fatto contestato e del ruolo svolto, per un consistente lasso di tempo dal predetto imputato in seno al sodalizio

mafioso, denotante una spiccata pericolosità sociale, il Giudice ritiene di doverla determinare nella misura adeguata e proporzionata di anni dieci e mesi sei di reclusione, diminuita per la scelta del rito abbreviato sino ad anni sette di reclusione.

Conseguono le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena come sopra inflitta.

In considerazione della pericolosità sociale accertata alla stregua della personalità, quale si desume dal ruolo assunto all'interno dell'associazione e, quindi, della modalità della sua partecipazione al sodalizio, oltre che dei suoi precedenti penali, e valutati i parametri tutti previsti dall'art 133 c.p., Inzerillo Francesco (classe 1956) deve essere sottoposto, a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per una durata non inferiore ad anno uno.

N) BRUSCA VINCENZO

Dalle pagine precedenti si evince che nella trattativa per l'autorizzazione al rientro degli *scappati* hanno svolto un ruolo non secondario alcuni esponenti di rilievo della famiglia di Torretta.

Nel corso delle numerose conversazioni inerenti la cd. "vicenda Inzerillo" si è in più occasioni fatto riferimento a due soggetti mafiosi di Torretta che avrebbero mediato nel tentativo di favorire la linea "pro Inzerillo" sostenuta dallo stesso Salvatore Lo Piccolo: Enzo Brusca e tale "Caluzzo Merendino".

La ricostruzione della predetta vicenda ha fatto emergere delle condotte di Brusca Vincenzo sussumibili nel paradigma dell'art 416 bis c.p., per avere mantenuto, attraverso uno scambio di messaggi e biglietti e attraverso riunioni e incontri, tra gli altri con Marcianò Vincenzo e con Lo Piccolo Salvatore, latitante, un costante collegamento con gli altri associati in libertà, in tal modo svolgendo un ruolo importante per l'organizzazione.

Gli elementi alla base delle accuse a carico di Brusca Vincenzo sono ricavabili dalle intercettazioni di conversazioni tra esponenti di vertice del sodalizio mafioso.

Un primo riferimento al Brusca Vincenzo viene fatto nella conversazione del 3.5.2005 (cfr. all.to nr.71) tra Bonura e Mannino Calogero che offre anche importanti elementi per la sua identificazione:

MANNINO: Allora, a proposito di Tanino, se ti vedi con Tanino...

BONURA: Forse ho un appuntamento nel pomeriggio perché me lo ha mandato con lui!

MANNINO: Gli dici, quella risposta che gli doveva dare Vicè di Torretta, il discorso dell'America?!

BONURA: Mh!

MANNINO: A posto! A parte che è a posto, ora lui ci dovrebbe andare, Vicè, e va a concludere... però dice, gli dice che sta

tranquillo, a posto, perché glielo stavo finendo di dire ora a lui, che doveva andare da lui e non ci è andato e mi ha detto...

BONURA: Ma Tanino lo sapeva che era a posto questa cosa!

MANNINO: ... ma siccome ora dice che ci deve andare lui, allora, trattandosi di un regalo, di una cosa, dice “poi una volta che ci vado io, vediamo come possiamo...”

BONURA: Va bene, ma io sapevo... Tanino mi aveva detto che era tutto a posto, tutto ...

MANNINO: Ma sempre per via di pizzini e cose, altro che ora ci va lui ...

BONURA: Va bene, va bene!

MANNINO: Siccome lui si doveva vedere con Enzo, e non ci è andato, e diciamo, Enzo che può pensare, allora siccome noi ci siamo visti tramite questo funerale, era a Torretta...

BONURA: Va bene, ma va bene, non c'è problema!

MANNINO: No, ma ti spiego perché ora dice che se ne deve andare perché non è che ha motivi per andarsene, siccome dice che gli ha fatto corto circuito il lampadario, ha chiamato l'elettricista, l'elettricista ha guardato, “ci vuole il filo nuovo”, vanno per calare il filo e nella cassetta trova l'imbroglio con l'antennina, dice “va be, lascia stare tutte cose, lascia stare tutte ...”. La sera è venuto suo genero e se li è controllati tutti, e ne ha trovato tre, dentro le cassette, funzionanti, con l'antennino, e una davanti la porta che ha una tavola, che la sera si siede là, quando qualche volta ci sono andato io, penso che c'è andato pure qualche altro, e a lato c'è questa cassetta e ha trovato pure ... se

ne è andato dall'avvocato, l'avvocato gli ha detto "vai dai Carabinieri e fai la denuncia!", è andato a fare la denuncia e gli ha detto dice "si tratta così, così" al maresciallo, il maresciallo dice "tolga tutte cose, li metti in un sacchetto e me li porti!" dice "perché io devo vedere com'è il fatto perché (incomprensibile)", ha tolto tutte cose, gliele ha portate e ora gli è arrivata una lettera della Procura dove gli dice di fare una denuncia contro ignoti perché nessuno sa... va bene, gli ho detto "vai a farla, a che ci sei!"...

BONURA: (Ride)

MANNINO: ... perciò dice, una volta che ho queste cose dentro, sono guardato, sono ... quindi in questo minuto non vado da nessuna parte, dice "vedo di sistemarmi qualche cosa, dice e mi allontanano un po di tempo..."

Orbene, discutendo dell'esito di una richiesta fatta pervenire da Gaetano Sansone (*Tanino*), a tale *Vice' di Torretta*, Mannino Calogero coglie l'occasione per portare a conoscenza il suo interlocutore che il "Vicè" aveva comunicato la propria intenzione di allontanarsi dall'Italia per qualche tempo (*"vedo di sistemarmi qualche cosa, dice e mi allontanano un po di tempo..."*), diretto probabilmente negli Stati Uniti, avendo rinvenuto nella propria abitazione delle microspie.

Tale indicazione dimostra che gli interlocutori facevano riferimento al Brusca Vincenzo, odierno imputato, dal momento che costui il 22.03.2005 si presentava presso la stazione dei

Carabinieri di Torretta e denunciava il rinvenimento di microspie presso la propria abitazione (cfr. all.to nr.80).

Tant'è che il Bonura, appresa la notizia, si attivava in tempo reale per ottenere informazioni circa il soggetto al quale, in assenza del Brusca, ci si poteva rivolgere a Torretta, su colui che avrebbe, insomma, *retto* la famiglia (BONURA: *E a chi abbiamo ora lì?*; MANNINO: *A Torretta? A Caluzzu!!*; BONURA: *Tu come sei combinato con questo Caluzzu, lo hai incontrato mai tu?*; MANNINO: *Ora ...*; BONURA: *Caluzzu il MERENDINO, il carnezziere diciamo. Non era carnezziere?*; MANNINO: *Una volta aveva la carnezzeria ...*; MARCIANO': *Quello magrolino?*; BONURA: *No!*, MANNINO: *Sì, quello magrolino, secco!*, BONURA: *Non è magrolino ...*; MANNINO: *Sì!*; MARCIANO': *E com'è?!*; BONURA: *Come lui è! io me lo ricordo!*; MANNINO: *Ma che dici?*; BONURA: *Più magro è? Ma prima più grosso allora era?*; MANNINO: *No, magro è! Questo Caluzzu c'è!*; BONURA: *E allora lo prendi e glielo porti! Lo prendi tu e glielo porti, anzi ... anzi glielo dici a Vicè pure, gli dici ... (incomprensibile)*; MARCIANO': *No, ma ci siamo visti! Va bene!.....*).

Nel corso della conversazione, Bonura fornisce precise indicazioni al Mannino affinché questi si faccia carico di procedere alla presentazione formale del *sostituto* al reggente del mandamento, informando preliminarmente lo stesso Brusca (*Vicè*): *“e allora lo prendi e glielo porti! Lo prendi tu e glielo porti, anzi ... anzi glielo dici a Vicè pure, gli dici ...”*.

Che l'identificazione del "Vicè" di Torretta con il Brusca Vincenzo, odierno imputato, sia corretta lo si evince inequivocabilmente dai dialoghi della riunione del 9.8.2005, presso il box di Rotolo, nella quale, ad un certo punto, quest'ultimo legge ai presenti alcune missive inviategli da Provenzano Bernardo.

In tale ambito, i relativi commenti, oltre a riproporre il tema del ritorno degli Inzerillo, ribadiscono in maniera nitida la carica rivestita da Marcianò Vincenzo, il ruolo svolto da Bonura e dai Sansone nel mandamento di Boccadifalco, nonché proprio quello di Brusca Vincenzo nell'ambito della famiglia mafiosa di Torretta che viene indicato con il diminutivo del nome di battesimo e con il cognome.

Peraltro, proprio in quel frangente, si disvela, ancora una volta, la composizione del mandamento per bocca dello stesso Rotolo ("Torretta", "Uditore" e "Boccadifalco").

Ai fini della comprensione dell'importante passaggio della conversazione, con gli espliciti riferimenti al Brusca, è opportuno riportare testualmente il brano saliente:

ROTOLO: Quello che ti voglio dire è che intanto vorrei sapere io, perché... a voi ve lo chiedo così: ma chi sono questi della famiglia che sono tutti d'accordo? Hai sentito cosa gli dice a lui? Gli dice a lui: "noi, tutta la famiglia è d'accordo!" Ma tutta la famiglia quale? Quella di Boccadifalco? Che sono tutti gli INZERILLO? Quindi è d'accordo con tutti gli INZERILLO! Quella

dell'Uditore? Perché si parlava di Francuzzo fino ad allora! Allora è la famiglia dell'Uditore che è tutta d'accordo? Questa domanda gliela dovremmo fare a lui, è lui che ce lo deve dire

BONURA: Io per onor del vero le devo dire una cosa, qua c'è chi mi ascolta, una volta si è sentito dire che... come se Angelo si era preso questa responsabilità, e questo lo diceva Enzo BRUSCA! Ascolta, allora gli ho detto a Tanino "chiamiamo a Enzo BRUSCA e lo ascoltiamo". Ti ricordi Tanino?

SANSONE Gaetano: Si

BONURA: Perché sai uno deve essere nelle cose...

SANSONE Gaetano: Si è parlato sempre...(incomprensibile)

BONURA: Però... poi ho sentito dire, non so da dove è uscita la cosa, che io ero presente quando fu l'impegno... queste sono bugie perché impegni non ne ho presi, sapevo questo discorso che doveva stare e se ne doveva andare perché si faceva eccetera...ma sempre così, poi dice che Enzo è andato a parlare con Angelo, gli ha assegnato il posto dov'è che era... fare e dire eccetera, "fallo venire" fare e dire eccetera, questo so, questo ci ha detto e questo lo può dire pure a te, ma impegni....

ROTOLO: Aspetta un minuto.....

BONURA: Aspetta no, però fermo restando

ROTOLO: Fermo restando le cose tu pensi che...?

BONURA: Ascolta un minuto, io ti sto raccontando una verità che mi costa a me

ROTOLO: E gli hai dato lo sta bene tu?

BONURA: A chi gli...? Io l'ho fatto sentire e l'ho fatto sentire a Tanino

ROTOLO: E gli hai dato sta bene?

BONURA: Un minuto, fermo restando che questi se ne devono andare... questo io ti racconto un fatto mio

ROTOLO: Ma lui dovrebbe spiegarmi la "famiglia", lui non parla di un singolo, lui non parla di quello della Torretta, lui parla della "famiglia"...

BONURA: Ha chiamato a...

ROTOLO: ...e lui dovrebbe dirmi qual è questa famiglia che è d'accordo, è la famiglia dell'Uditore o la famiglia di Boccadifalco?

BONURA: Ma io non è che posso...

ROTOLO: Perché lui va a scrivere un falso, dico, se è così va a scrivere un falso pure a "ddù cristianu", ecco perché ti dico lui non è...

BONURA: E poi la ci sono stati tra... immischiati, tra i "torrettesi" e qualcuno di là, che c'è il Lorenzino fare e dire, e hanno fatto mettere di mezzo pure al LO PICCOLO (sottovoce) mi sono spiegato? Però quando io... io qua... ne ho parlato con Tanino, ne ho parlato con te e ora c'è... io ho letto la lettera

Le parole di Rotolo sono volte a provare ai suoi interlocutori la inadeguatezza di Marcianò Vincenzo a ricoprire ancora una carica così delicata, puntando alla designazione di un sostituto che in un primo momento viene individuato in Sansone Giuseppe e poi in Marcianò Giovanni, fratello di Vincenzo.

D'altronde, i primi segnali evidenti di un coinvolgimento della famiglia di Torretta nella vicenda Inzerillo si colgono nella conversazione del 26.05.2005 intercettata nell'appartamento di via Catania tra Mannino Calogero, Marcianò Vincenzo e Bonura.

In quel frangente i tre esponenti della associazione mafiosa cercano di ricostruire la situazione e di interpretare la missiva inviata a Marcianò da Provenzano, non ritenuta sufficientemente chiara, dimostrando di essere chiaramente consapevoli dell'esistenza di un'opposizione netta al rientro degli Inzerillo da parte di Rotolo ma altrettanto possibilisti sull'esistenza di uno schieramento favorevole.

In tale prospettiva si innesta il suggerimento di Bonura al Marcianò di contattare "Vicè Brusca", il quale, secondo l'opinione dello stesso Bonura, tramite Lo Piccolo Salvatore, aveva ricevuto un messaggio di Provenzano che lo autorizzava ad "*andare avanti*".

Marcianò, a quel punto, spiega che era stato Brusca a prendere l'iniziativa di scrivere a Provenzano per informarlo che, in merito alla vicenda, esisteva un precedente accordo con "*Angelo*" (Michelangelo La Barbera) (cfr. all.to nr. 18: *BONURA*:

(...)C'è una cosa però... stavo dicendo una sciocchezza;

MANNINO: (tossisce); MARCIANÒ: *Prenditi un poco d'acqua, bevitela!*; BONURA: *Vicè... aveva pure un messaggio diciamo, vedendo quello che stiamo...;* MARCIANÒ: *Aveva un messaggio? (Incomprensibile);* BONURA: *Io...*

MARCIANÒ: *Non mi risulta questa discussione!;* BONURA: *Vicè BRUSCA aveva un messaggio, di potere andare avanti, tramite il LO PICCOLO. Ti puoi fare ricostruire questa versione?;*

MARCIANÒ: *Lui ha preso il contatto, spiegandogli la discussione che c'era già un discorso iniziato da Angelo;*

BONURA: *E poi lui ha avuto la risposta;* MANNINO: *Quello di (incomprensibile);* BONURA: *E non ci penso (incomprensibile), io mi ricordo...;* MARCIANÒ: *Vabbè, Vicè qua è...;* BONURA: *...qualche cosa di questo genere, ti ricordi tu o non ti ricordi?;* MANNINO: *Addirittura la risposta mi pare che sia venuta dal vecchio...;* BONURA: *Ma perché a lui chi gli scrive, non gli scrive il vecchio a lui!? È così o non è così?;*

MARCIANÒ: *Sì;* MANNINO: *A lui gli scrivono tutti e due;*

BONURA: *Sempre quello è che scrive; diciamo;* MARCIANÒ: *Il torto ce l'ha quello, però, quello u Binu aveva come tramite il Nicola e il Ciccio... ;* BONURA: *PASTOIA. Sì, però a Vicè qualcuno di... lui gli ha scritto!;* MARCIANÒ: *E gli ha scritto...;* BONURA: *Eh! E quello se l'è letta la storia! E questo, eventualmente, lo puoi mandare a dire, gli dici: "c'è stato così, così, così, così, così, gli dici, non so, io sono a disposizione!" Punto e basta! Però rinfreschiamoci le idee! ...)*

Alla stregua di quanto esposto non possono residuare dubbi sul fatto che Brusca Vincenzo riveste un ruolo attivo in Cosa Nostra, potendo interloquire, in relazione alla vicenda Inzerillo, direttamente con i vertici dell'organizzazione.

La circostanza viene confermata da una successiva conversazione tra Mannino, Marcianò e Bonura intercettata il 23 giugno 2005 sempre all'interno dell'appartamento di Via Catania. (v.all.to n.19), in cui i tre chiariscono quale sia il movente di Rotolo nella iniziativa di destituire Marcianò Vincenzo:

MARCIANO': E lui si è sentito... lui si è sentito, dico per dire, coinvolgere diciamo... ecco il discorso suo di... perché nel frattempo c'è che lui si è visto, o si è visto o si è sentito con il MERENDINO! Dice: "ma io ci metto la testa, io sono... mi metto responsabile, io..." lo stesso discorso che mi ha fatto a me...

BONURA: Il dottore?

MARCIANO': Il Vicè! Enzo BRUSCA pure questo discorso mi fa!

BONURA: Per carità, ma perché dipende da te o da me!? Ma insomma, signori miei, vedete che...

MARCIANO': "E allora ti ripeto che ci sono persone che ritengono, si ritengono responsabili e se c'è una via di uscita... se c'è una speranza, dico, fammi... me la faccia sapere, dico per dire, per... di quello che ora lei mi risponde non ci saranno più discorsi da fare!"

BONURA: Io voglio saperlo perché nella vita non si può sapere mai, gli hai detto che siamo tutti d'accordo di nuovo?

MARCIANO': No! Gli ho detto io: "ci sono delle persone responsa... che si sono responsabilizzate!!"

BONURA: Gli dovevi fare i (incomprensibile)

MARCIANO': Se vuole sapere nome e cognome, poi glieli facciamo sapere magari con un altro biglietto! Perché uno quando scrive il biglietto deve pensare pure che il biglietto può cadere nelle mani...

MANNINO: Lui pensa che sono dentro la famiglia le persone che si prendono la responsabilità!

MARCIANO': Ah?

MANNINO: Loro pensano che questa responsabilità viene sempre da dentro la famiglia!

MARCIANO': Certo!

Dal tenore della conversazione emerge, dunque, che Marcianò Vincenzo aveva incontrato Lo Piccolo Salvatore proprio per discutere della vicenda Inzerillo, concordando con quest'ultimo l'invio di una missiva a Provenzano.

In quella missiva avrebbe dovuto evidenziarsi la possibilità che a favore di un rientro degli "scappati" si sarebbero potuti impegnare, come "responsabili", aderenti al sodalizio mafioso

provenienti dal mandamento di Marcianò, i vertici della famiglia di Torretta, ossia tra gli altri il Brusca Vincenzo.

Ed ancora, a dimostrazione dell'intraneità del Brusca al sodalizio mafioso, si pone la conversazione del 3.8.2005 tra Bonura e Rotolo, nella quale i due ricostruiscono la vicenda ed i diversi atteggiamenti presenti in seno a Cosa Nostra rispetto al rientro degli Inzerillo (cfr. all.to nr.4).

In quella sede, nel commentare quanti avevano offerto sostegno all'iniziativa di Lo Piccolo Salvatore, Bonura faceva chiaro riferimento ad Enzo Brusca fornendo elementi che ne rendono inequivocabile la identificazione:

BONURA: Perciò questi si sentono... anche, per esempio... questi che sono compari, scompari, anche il... il BRUSCA, che per noi, dico, per noi, è una persona affidabile lì, però è...

ROTOLO: Chi è, Pinuzzu?

BONURA: No, quale Pinuzzu, parlo di... di Enzo, questo di Torretta

ROTOLO: BRUSCA si chiama?

BONURA: Sì! Questo se n'è andato in galera per me quando fu... l'hanno arrestato, fermò l'autobus e l'hanno arrestato, ti ricordi quando...

ROTOLO: Ah, quello...

BONURA: Sì, sì, che magari lui è (incomprensibile)

ROTOLO: Sì, sì

Inoltre, nella conversazione tra Bonura e Sansone Gaetano, intercettata in data 17.10.2005, nella quale il primo cerca di concordare proprio con l'imputato Sansone Gaetano la possibilità di riavvicinare alla famiglia dell'Uditore Inzerillo Tommaso detto *u muscuni*, riappare il ruolo di Brusca Enzo che tiene contatti con diversi esponenti mafiosi provenienti dal mandamento di Boccadifalco (BONURA: (...) *Poi l'altro giorno, mi sono incontrato con Enzo BRUSCA, te l'ho detto?*; SANSONE: *Si!*; BONURA: *E mi ha detto che u muscuni è uscito!!* ; SANSONE: *Ah si?*; BONURA: *Ora io volevo prima concordare con te che dobbiamo fare, perché io lo vorrei trattare bene a questo!*; SANSONE: *Ma non è che ... io penso che non è che c'è bisogno di...*; BONURA: *No...*; SANSONE: *... specialmente che ...*; BONURA: *Lo voglio sapere un po' perché questo ... ora mi diceva Calogero, gli ho detto "ma vero è uscito?", dice "si. È uscito e lo hanno preso di nuovo perché deve fare, non so, deve fare l'affidamento e quindi..."*...).

Dunque, alla stregua delle illustrate risultanze processuali deve affermarsi la penale responsabilità del Brusca Vincenzo, per il reato di partecipazione all'associazione criminale denominata Cosa Nostra, pur non potendo attribuirsi all'imputato l'aggravante di cui al comma 2 dell'art.416 bis c.p.

Le prove a carico di Brusca Vincenzo, in particolare le conversazioni intercettate, consentono di sostenere che l'imputato ha contribuito alle attività della famiglia mafiosa di Torretta del

mandamento di Boccadifalco-Passo di Rigano, tra l'altro attivandosi per determinare le dinamiche interne di Cosa Nostra attraverso i suoi rapporti con Bonura Francesco, Sansone Gaetano e Marcianò Vincenzo, agevolando il rientro degli Inzerillo in Sicilia.

Le conversazioni intercettate relative all'assetto del mandamento di Boccadifalco e alle alleanze nello scontro strisciante tra Rotolo e Lo Piccolo Salvatore depongono univocamente per un ruolo attivo dell'imputato Brusca Vincenzo nell'ambito del sodalizio mafioso in considerazione della partecipazione a riunioni con personaggi di assoluto vertice all'interno della organizzazione, come dimostrano i contatti accertati dalla polizia giudiziaria, tra gli altri, con Sansone Gaetano, Bonura Francesco e Marcianò Vincenzo.

Dunque, alla stregua delle risultanze processuali sopra illustrate ed alla luce delle considerazioni in diritto svolte nelle pagine introduttive, può affermarsi che l'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra ha accettato in via continuativa le "prestazioni diffuse" offerte dal Brusca Vincenzo .

L'inequivocabile intraneità nell'organigramma mafioso è, quindi, emersa non solo dalla qualifica di "uomo d'onore" quanto piuttosto da una serie di condotte convergenti e sintomatiche (*facta concludentia*) del vincolo associativo tipico di coloro i quali sono legati a Cosa Nostra, desumibili anche dalla fitta trama di rapporti con esponenti di vertice del sodalizio, quali Sansone Gaetano, Bonura Francesco e Marcianò Vincenzo.

L'accettazione delle predette prestazioni materiali finalizzate al perseguimento degli scopi della associazione è sintomatica del riconoscimento all'imputato –di fatto- di un ruolo attivo all'interno della famiglia mafiosa di Torretta nell'ambito del mandamento di Boccadifalco, pur senza riconoscere la sussistenza dell'aggravante di cui al comma 2 dell'art 416 bis c.p., trattandosi di partecipe attivo che seguiva le direttive di soggetti a lui sovraordinato quali il Marcianò Vincenzo ed il Bonura Francesco.

Delineati i contorni della condotta di Brusca Vincenzo in ordine al profilo materiale del reato sulla base del materiale probatorio a disposizione e relativo ai rapporti dell'imputato con appartenenti al sodalizio mafioso denominato Cosa Nostra , il comportamento di costui integra senza dubbio i parametri indicati dall'art.416 bis comma 1 c.p., anche dal punto di vista dell'elemento psicologico, in considerazione della gravità delle condotte consumate e della caratura criminale dei suoi complici, alcuni dei quali latitanti da decenni.

Quanto alla commisurazione della pena, da stabilire in base ai criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art 133 c.p., tenuto conto della notevole gravità del fatto contestato e dell'importante ruolo svolto, per un consistente lasso di tempo, dal predetto imputato in seno al sodalizio mafioso, denotante una spiccata pericolosità sociale, il Giudice ritiene di doverla determinare nella misura adeguata e proporzionata di anni quindici di reclusione, diminuita per la scelta del rito abbreviato sino ad anni dieci di reclusione.

Conseguono le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena come sopra inflitta.

In considerazione della pericolosità sociale accertata alla stregua della personalità, quale si desume dal ruolo assunto all'interno dell'associazione e, quindi, della modalità della sua partecipazione al sodalizio, oltre che dei suoi precedenti penali, e valutati i parametri tutti previsti dall'art 133 c.p., Brusca Vincenzo deve essere sottoposto, a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per una durata non inferiore ad anno uno.

CAPITOLO DODICESIMO : LE ESTORSIONI

1. CAPO D) DELLA RUBRICA : ESTORSIONE AI DANNI DEL GRUPPO MIGLIORE

In ordine al capo d) della rubrica gli imputati Bonura Francesco, Mannino Calogero, Marcianò Vincenzo, Di Napoli Pierino, Stassi Francesco e Rotolo Antonino sono chiamati a rispondere, in concorso tra loro, della estorsione continuata ai danni del responsabile del gruppo societario MIGLIORE (società Migliore s.p.a., società Migliore Sonepar, e società Mira s.r.l) titolare di ipermercati e negozi di vendita di giocattoli.

L'impianto accusatorio si base principalmente su intercettazioni relative a conversazioni tenutesi presso gli uffici della Immobiliare Raffaello di via Catania, tra Bonura Francesco, Marcianò Vincenzo e Mannino Calogero (cfr.int.ni del 15 maggio 2005 e del 25 maggio 2005), nonché presso il box in lamiera nella disponibilità del Rotolo Antonino, tra quest'ultimo e Stassi Francesco, dipendente del gruppo Migliore (int.26 maggio 2005).

Gli elementi ricavabili dalle conversazioni intercettate trovano preciso riscontro negli esiti delle investigazioni della polizia giudiziaria sul versante dell'esame della documentazione relativa agli assetti societari del gruppo Migliore, alla dislocazione delle sue sedi di distribuzione nel territorio siciliano e alla identificazione dei suoi personaggi di vertice.

Si aggiungano infine le conferme provenienti dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa Migliore Giuseppe alla

polizia giudiziarie nelle sommarie informazioni testimoniali del 4 luglio 2006 (cfr. verbale di s.i.t. in faldone n.21, all. delega del 24 giugno 2006 p.777 e ss).

In dette dichiarazioni il Migliore Giuseppe non solo ha riconosciuto che le società del gruppo erano state sottoposte ad estorsione ma ha anche espressamente operato il riconoscimento fotografico del Mannino Calogero, indicandolo proprio come uno dei soggetti coinvolti nell'estorsione contestata al ricorrente ed anzi chiarendo il ruolo svolto dal proprio dipendente Stassi, con ciò confermando autenticamente il contenuto delle intercettazioni ambientali.

Tornando al contenuto delle intercettazioni, va rilevato che le conversazioni aventi come interlocutori Bonura, Marcianò Vincenzo e Mannino Calogero, ossia quelle del 18 e del 26 maggio 2005 presso la sede dell'Immobiliare Raffaello, hanno come temi principali:

- a) l'entità della somma a titolo di "pizzo" che il gruppo Migliore deve versare a Cosa Nostra nella zona di Palermo Malaspina-Cruillas;
- b) la competenza interna a Cosa Nostra nel trattare le condizioni estorsive con la vittima;
- c) i soggetti dell'associazione mafiosa preposti alla riscossione;
- d) l'opportunità di una rimodulazione degli accordi estorsivi in precedenza raggiunti.

E' evidente che il concorso nel reato di estorsione continuata riguarda i mandanti dell'operazione, i soggetti dell'associazione chiamati a trattare con esponenti del Gruppo Migliore, le persone materialmente preposte alla riscossione del "pizzo".

Sembra opportuno, in proposito, riportare un primo stralcio della conversazione intercettata in data 18 maggio 2005, alle 09.55 (cfr. all.to nr.93 all'inf. 21 aprile 2006), in cui testualmente:

MANNINO: C'è che qualche volta, due volte, ho preso i soldi che me li ha dati il signor MIGLIORE, per farglieli avere alla Noce e gli si sono fatti avere, tutto qua!

MARCIANO': Ora tu dici, non ci vuoi andare più!?

MANNINO: No!

MARCIANO': E a questi li lasciano liberi, poi quello domani viene da te e ci va a finire, perché noi non ci possiamo andare da quello!Può essere che gli diamo ...

BONURA: Eugenio (incomprensibile) una parola...

MARCIANO': Giusto è?

BONURA: No, non lo può fare quello che gli stai dicendo...

MARCIANO': Eh, ma io glielo sto facendo ripetere due volte per questo motivo...

BONURA: No, no, non lo può fare!

MARCIANO': ... perché poi noialtri ci troviamo in situazioni che...

In altri termini, alla domanda del Marcianò Vincenzo al Mannino Calogero se avesse mai riscosso delle somme di denaro da “Migliore”, quest’ultimo risponde di avervi provveduto in un paio di circostanze quando, avendo ricevuto il denaro direttamente dal “Signor Migliore”, lo aveva fatto pervenire alla famiglia della “Noce”.

Nel prosieguo della conversazione, Mannino avverte Marcianò che non è più disponibile a continuare l’esazione. E il Marcianò manifesta la preoccupazione, non volendo perdere il contatto con la persona offesa in ordine alla riscossione del “pizzo”.

Nella conversazione interviene Bonura Francesco, il quale rammenta i termini dell’accordo con il Migliore, aggiungendo particolari sul rapporto in questione anche con riferimento a favori resi riguardanti l’assunzione presso le attività del gruppo societario estorto di persone segnalate da esponenti del sodalizio mafioso.

Gli interlocutori si esprimevano nei seguenti termini:

MANNINO: Perciò, lo può fare, non lo può fare...

MARCIANO': No, perché significa rompere i contatti!

MANNINO: (incomprensibile) quando li ho rotti?!

MARCIANO': (incomprensibile)

MANNINO: Eh!

MARCIANO': *A me, io la risposta gli devo mandare a dire! Io ti voglio dire una cosa, quando uno si litiga con tutti, va a finire che il litigato si...*

BONURA: *No, ma che c'entra, questo l'ho impiantato io questo discorso!*

MARCIANO': *La vuoi un poco di acqua?*

BONURA: *Si!*

MARCIANO': *Di nuovo (incomprensibile)*

BONURA: *Un po' d'acqua...*

MANNINO: *Ti sto dando l'acqua...*

BONURA: *L'altra volta è successo che qualche cinque, sei anni, sette anni addietro, dovevano abbordare al signor ... per lì, per la via Pacinotti che ha una cosa di giochi, fare e dire, etc. etc.*

MARCIANO': *Si!*

BONURA: *Tempo fa ... allora mi ha mandato a chiamare il signor MIGLIORE dice "Franco, dice, c'è così e così...", e me ne sono occupato! L'ho sistemata che usciva una cosa all'anno, gli ho detto quant'era ...*

MANNINO: *All'anno, certe volte due volte l'anno...*

BONURA: *Comunque ci ha fatto delle cortesie MIGLIORE pure che ha sistemato una ragazza a me, una ... etc. etc., ma indipendentemente da questo, e allora gli ho presentato a lui, gli ho detto "si viene a prendere i soldi ogni anno, ogni sei mesi, fare e dire e glieli porta!". Ha iniziato prima il NONNO, dice che gli*

sembravano pochi, fare e dire, una volta ci siamo incontrati gli ho detto “ma che fa, la volete finire che la gente non ne può più, che vi sembrano pochi, assai, fare e dire, etc. etc.”, poi è venuto Pierino ed ha iniziato pure Pierino, ha parlato con te Pierino che sono pochi ... poi una volta l’ho incontrato io a Pierino, dice “ma lì...”, gli ho detto “Pierino, ma perché non ve la sbrigate voi? Voi, gli ho detto, non lo avete a MIGLIORE, dico per dire, lì a Malaspina, fare e dire, certo qualche cosa la faranno...”, via ... a Malaspina hanno tutte ... dice “ Ah, MIGLIORE!” “certo MIGLIORE”, dice “allora me la sbrigo io!”, punto e basta! Quindi anziché dire “non voglio sapere niente, fare e dire, quando è, gli dici, una volta è ...vi lamentavate che c’era uno di noi che prendeva i soldi e glieli portava”, non so quanto erano perché io non me lo ricordo, ogni anno, poi gli sono sembrati pochi, fare e dire, una volta si sono incontrati, che li ho incontrati da Tanuzzu u siggiaro (quello delle sedie n.d.t.), là a San Francesco di Paola, con come si chiama, con Pierino, e mi ha detto dice “Franco, così, così, mi ci presenti...”, “Sì, ma voialtri non li avete le cose lì se è...”, “No, me la sbrigo io, me la sbrigo io!”, punto e basta!va bene? Quindi sai come rispondere!

MARCIANO': Va bene!

Dal tenore del discorso si evince che l’accordo era stato raggiunto circa sei o sette anni prima, su sollecitazione del “Signor Migliore”, il quale intendeva mediare la determinazione del prezzo

dell'estorsione relativa ad una attività commerciale, ubicata in via Pacinotti a Palermo.

Da quel contatto era scaturito che il "Signor Migliore" avrebbe dovuto corrispondere una somma di denaro annua: *"L'ho sistemata che usciva una cosa all'anno, gli ho detto quant'era"*.

Tali circostanze sono state tutte puntualmente confermate dal Migliore Giuseppe nella dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria in data 4 luglio 2006 (cfr. verbale di s.i.t. in faldone n. 21, all. delega del 24 giugno 2006 p.777 e ss).

Bonura, inoltre, indica anche la persona alla quale Migliore avrebbe dovuto corrispondere materialmente la cifra pattuita, la quale era destinata inizialmente a "u nannu", ovvero l'anziano Spina Raffaele, ed in seguito, dopo la sua scarcerazione, a Pierino Di Napoli.

Bonura, quindi, si sofferma sulla questione relativa ai vari soggetti mafiosi preposti al contatto diretto con il titolare dell'esercizio commerciale di via Pacinotti.

Sul punto Bonura ricorda ai presenti che Di Napoli gli aveva chiesto la cortesia di essere presentato al destinatario delle richieste estorsive ed avendo saputo che si trattava di Migliore aveva sottolineato che non era necessaria più alcuna presentazione ma avrebbe provveduto in altra maniera: *"Ah, Migliore!" "certo Migliore", dice "allora me la sbrigo io!"*

Inoltre, Bonura suggerisce ai suoi interlocutori un modo di procedere per risolvere la questione della riscossione del pizzo

presso alcuni esercizi commerciali riconducibili al Gruppo Migliore.

In particolare a Marcianò, che era stato incaricato di verificare l'attualità del "contatto", Bonura consiglia di evitare di manifestare la rinuncia a riscuotere il pizzo a causa delle lamentele, dovendosi insistere affinché si interessasse direttamente la famiglia mafiosa competente per territorio.

Quindi anziché dire "non voglio sapere niente, fare e dire, quando è, gli dici, una volta è ... vi lamentavate che c'era uno di noi che prendeva i soldi e glieli portava", non so quanto erano perché io non me lo ricordo, ogni anno, poi gli sono sembrati pochi, fare e dire,

Dalla attività di indagine svolta dalla p.g., ed in particolare in seguito al sopralluogo effettuato in via Pacinotti, è emerso che l'unica attività che ha attinenza con "giochi", è l'agenzia ippica sita in via Enrico Fermi nn.60/72, quasi ad angolo con la via Pacinotti. Come accertato dalla polizia giudiziaria, la licenza di pubblica sicurezza relativa a tale esercizio è stata rilasciata a Militello Francesco, nato a Palermo il 3.10.1947 (cfr. all.to nr.95 all'inf. del 21 aprile 2006), in data 13.04.2000, circa cinque anni prima della conversazione in esame.

Inoltre, nella stessa struttura è presente un' altra agenzia di scommesse su avvenimenti sportivi determinati dal CONI - diversi

da quelli ippici – per la quale la licenza di P.S. è stata rilasciata a Ruisi Francesco, nato ad Alcamo il 21.02.1927 e residente a Palermo in via Croce Rossa nr.32 (cfr. all.to nr.96), in qualità di legale rappresentante della società MIRA s.r.l..

Dalle visure effettuate dalla P.G. presso la Camera di Commercio di Palermo, risulta che tra i soci della MIRA s.r.l. con sede in via E. Fermi nr.60/72 (cfr. all.to nr.97 all'inf. del 21 aprile 2006), oltre al Militello Francesco, vi è anche qualità di consigliere, anche Migliore Beppe (nato a Palermo il 22.08.1980 ed ivi residente in via G.A. Scavo nr.26), figlio di Migliore Giuseppe (nato a Palermo il 24.03.1938 ed ivi residente in via G.A. Scavo) presidente delle società MIGLIORE s.p.a. e MIGLIORE Sonepar s.p.a..

E' quindi evidente che la società MIRA s.r.l., nonostante non faccia parte del gruppo MIGLIORE, rientra negli interessi commerciali della famiglia Migliore.

Anche in questo caso il dato che scaturisce dalle intercettazioni è stato confermato dalle dichiarazioni rese in data 4 luglio 2006 da Migliore Giuseppe, il quale ha pure ricordato con riguardo alla attività di scommesse sportive di essersi rivolto proprio al Bonura Francesco, da lui conosciuto come costruttore vicino alla organizzazione mafiosa, per trattare sulle richieste estorsive troppo esose formulategli dal vecchio Spina Raffaele.

Anche l'indicazione del Bonura in ordine ai tempi del suo contatto con Migliore ("circa cinque, sei, sette anni prima), trovano

riscontro nella deposizione della persona offesa Migliore Giuseppe..

Dalla conversazione del 18 maggio 2005, si evince che Di Napoli aveva chiesto spiegazioni a Bonura riguardo all'estorsione ai danni della sala giochi in questione, sapendo di un suo precedente interessamento.

Dalla medesima conversazione, si ricava che lo stesso Di Napoli, dopo avere appreso che l'attività era comunque riconducibile alla famiglia Migliore, aveva riferito a Bonura che avrebbe provveduto personalmente a contattare il titolare, considerato che egli aveva pregressi canali di comunicazione con i Migliore per via delle estorsioni operate per i punti vendita ricadenti sul territorio della famiglia di Malaspina – Cruillas.

Gli elementi probatori sul capo D) della rubrica a carico di Bonura, Di Napoli, Marcianò Vincenzo e Mannino Calogero emersi dalla conversazione intercettata in data 18 maggio 2005 si saldano con le conferme scaturite dalla conversazione del 1 26.05.2005, alle 10.19 (cfr. all.to nr.18 all'inf. del 21 aprile 2006) all'interno degli uffici della "Immobiliare Raffaello", che vede come interlocutori sempre gli stessi tre soggetti (Bonura, Mannino Calogero e Marcianò Vincenzo) mentre discutono del medesimo argomento.

Dal tenore del dialogo si comprende che la persona incaricata da Marcianò Vincenzo per il contatto con Migliore Giuseppe era Pierino Di Napoli.

Infatti, MARCIANÒ riferisce al Bonura di avere incontrato “Pierino” il quale, dopo avergli confermato di avere parlato con lo stesso Bonura, gli aveva detto pure che non si era pervenuti ad alcun accordo in ordine alla riscossione del pizzo, tant’è che da tempo non veniva più riscosso:

MARCIANÒ: Va bene. Il discorso di MIGLIORE...

BONURA: Eh!

MARCIANÒ: ...questi, i soldi non li prendono loro. Pierino dice che è vero che si è visto con te: “ma, dice, non mi ha detto niente Franco che me la dovevo sbrigare io!”

Dall’andamento della discussione si desume anche l’identità della persona che materialmente esigeva la tangente, presentata dal Bonura al Migliore, ovvero Calogero Mannino:

No, no, dico: o la sistema lui o te la sistemo io. Però mi devi fare parlare perché io già ho parlato una prima volta e lo dico. Io credo che poi Calogero fu chiamato per questa situazione e gli ha detto che gli sembravano pochi, fare e dire, eccetera, eccetera

In tale frangente della conversazione si capisce che Mannino Calogero, richiamato da coloro ai quali consegnava il profitto dell’estorsione che lo ritenevano esiguo, si era rifiutato di andare, ancora una volta, a riscuotere il *pizzo*.

Si comprende, pure, che detta circostanza aveva messo in difficoltà Marcianò Vincenzo, il quale chiaramente nella sua veste di reggente del mandamento, investito della questione, voleva che si prendesse una decisione: presentare la vittima dell'estorsione al Di Napoli in modo che questi potesse ridefinire il prezzo dell'estorsione, o continuare a riscuotere tramite Mannino Calogero il pizzo e chiederne anche gli arretrati per gli anni non pagati.

Quest'ultima ipotesi non era evidentemente gradita al Bonura che riteneva spropositato contattare nuovamente, per chiedere una rideterminazione del *pizzo*, la persona offesa che "spontaneamente" si era messa "a disposizione", cercando fin dall'inizio un contatto con l'organizzazione criminale:

... quando un altro si mette a disposizione a me ad andargli a rompere il cazzo..., gli ho detto: ma voi non avete rapporti così, così?" "si, si, si!" "E allora sbrigatela tu, se la sbriga... sbrigatevela voi!"

Occorre rilevare che, anche sulla identità del soggetto che riscuoteva il pizzo, Migliore Giuseppe ha fornito indicazioni precise, mediante ricognizione fotografica ai sensi dell'art 361 c.p.p., che conducono "senza ombra di dubbio" proprio a Mannino Calogero (cfr. verbale di s.i.t. del 4 luglio 2006).

Inoltre, per l'ennesima volta, Bonura ricorda ai suoi interlocutori di essersi interessato alla mediazione dell'estorsione esclusivamente in relazione all'esercizio commerciale ubicato nel territorio della famiglia mafiosa della Noce e su specifica richiesta

di “Migliore” che quindi “anticipa” la richiesta estorsiva da parte della associazione, e si presenta per pagare in quanto vittima della minaccia costituita dall’esistenza dell’associazione mafiosa sul territorio :

Ma quelli ce l’hanno il contatto, perché lì dove ha l’impianto Migliore, GRANDE MIGLIORE è vent’anni che lì... non è che... quello mi ha mandato a chiamare per lì, per la Noce a me! Non so se mi spiego

Anche in questo caso va evidenziato quanto già sopra esposto in ordine alla specifica conferma contenuta nelle dichiarazioni rese in data 4 luglio 2006 da Migliore Giuseppe, il quale ha pure ricordato con riguardo alla attività di scommesse sportive di essersi rivolto proprio al Bonura Francesco, da lui conosciuto come costruttore vicino alla organizzazione mafiosa, per trattare sulle richieste estorsive troppo esose formulategli dal vecchio Spina Raffaele.

In effetti, BOnura e Mannino Calogero, appartenenti entrambi alla famiglia di Uditore, si trovano, il primo a dovere mediare, ed il secondo a riscuotere materialmente il pizzo relativo ad un esercizio commerciale ubicato in territorio della Noce e ciò perché è stata la stessa vittima a individuare nel Bonura, evidentemente nella piena consapevolezza del ruolo svolto a quest’ultimo in seno all’organizzazione mafiosa, il possibile interlocutore con l’organizzazione mafiosa.

Il Bonura a sua volta si era adoperato per determinare la somma da versare come “pizzo”; che poi avrebbe dovuto fare pervenire al capo famiglia competente per territorio.

Dal contenuto delle conversazioni emerge che ciò era avvenuto fino ad un paio di anni prima, quando Mannino Calogero, infastidito delle continue lamentele prima di Spina Raffele e poi di Di Napoli, si era rifiutato di riscuotere il pizzo, interrompendo così di fatto per quell’ esercizio commerciale l’afflusso di denaro nella “cassa” della famiglia della Noce.

In conseguenza di ciò, come già illustrato alla luce della conversazione intercettata in data 18 maggio 2005, il reggente del mandamento, Pierino Di Napoli, reclamava che si riattivasse il “contatto” con la vittima, incaricando della questione Marcianò Vincenzo.

Inoltre, nell’ambito della specifica vicenda estorsiva se ne innesta una più ampia. Infatti, dal contenuto della conversazione sopra riportata emerge che la società MIGLIORE s.p.a., titolare del centro commerciale GRANDE MIGLIORE è da decenni, sottoposta al pagamento del *pizzo*, da parte della famiglia mafiosa di Malaspina - Cruillas nel cui territorio ricadono i più importanti punti vendita.

Bonura rievoca, infatti, che nell’incontro avuto da D’Alessio (“u siggiaru”) con Di Napoli, quest’ultimo gli aveva riferito della riconducibilità a “MIGLIORE” dell’esercizio commerciale ubicato in via Pacinotti oggetto della discussione, tanto che questi, appresa la notizia gli aveva risposto che avrebbe

provveduto personalmente a contattare l'imprenditore, lasciando percepire l'esistenza di pregressi "canali" di comunicazione.

Per dare forza al suo discorso, Bonura cita un aneddoto di molti anni prima, quando incontrava di consueto da "MIGLIORE" l'anziano Vincenzo Di Maria :

Allora io ti dico un'altra cosa: fino a quando era vivo il vecchio, Vincenzo Di Maria, lo incontravo io là, però io che glielo devo andare a dire a lui!? Ma che cazzo mi interessa? Non so se mi spiego?

Di Maria Vincenzo è stato identificato dalla polizia giudiziaria in Di Maria Vincenzo, nato a Palermo il 15.03.1907, uomo d'onore della famiglia di Malaspina – Cruillas (anch'egli deceduto di recente).

Ancora più esplicito in un passo successivo, Bonura asseriva che GRANDE MIGLIORE, ovvero l'esercizio commerciale più importante e noto della società MIGLIORE s.p.a., pagava certamente alla famiglia di Malaspina – Cruillas:

BONURA: Da GRANDE MIGLIORE non se la prendono la settimana... la mesata?

MARCIANÒ: (incomprensibile)

BONURA: Sì, se la prendono, te lo dico io che se la prendono! Perché ci andava là sempre u zù...

MANNINO: U zù Vicè

BONURA: U zù Vincenzo DI MARIA, u zù Vincenzo DI MARIA era capofamiglia di...

MARCIANÒ: Cruillas

BONURA: ...Cruillas, il signor Pierino è capofamiglia di?

MARCIANÒ: Cruillas

BONURA: Quindi quando io gli dico: “ma voi...” “ah MIGLIORE? Sì, allora, dice, non abbiamo bisogno di nessuno!”

Dal tenore delle sue parole si desume chiaramente la disponibilità di Bonura a continuare a riscuotere, tramite Mannino Calogero, per conto della famiglia della Noce, il pizzo presso l'esercizio commerciale di via Pacinotti, purché non si fosse preteso alcun aumento: *“Se noi ce ne dobbiamo continuare ad occupare a me camurrie di aumenti non me ne devi dire, né a me e neanche a loro! Mi sono spiegato? Se se la sbrigano loro che hanno i rapporti quello che vogliono fare fanno!”*

Gli interlocutori, infatti, ribadiscono ancora una volta che la famiglia competente per territorio aveva contatti con la vittima, anche in relazione ad una pregressa richiesta di potere collocare alcune “macchinette” presso l'esercizio commerciale, a seguito della quale, Giuseppe Migliore, tramite quello Stassi al quale si è già fatto riferimento (v. supra), aveva interpellato Mannino Calogero, ovvero la persona presentatagli da Bonura come sua diretta espressione:

MANNINO: Senti Enzo, scusami Franco, loro i rapporti ce li hanno... perché tant'è vero che c'è stato il discorso delle macchinette, che ci sono andati per mettere le macchinette...

BONURA: (incomprensibile)

MARCIANÒ: Non lo sappiamo com'è finita

MANNINO: Lo sappiamo com'è finita, perché poi c'è andato...

MIGLIORE ha chiamato me, ha mandato a chiamare me tramite STASSI e io ci sono andato e mi ha detto come stava la situazione e mi ha detto...

In questo frangente Bonura fa emergere una circostanza assai importante per la ricostruzione dei fatti di cui al capo D), chiarendo agli interlocutori che la vittima dell'estorsione ha rapporti “privilegiati” con Stassi Francesco, dipendente da oltre quaranta anni della ditta Migliore, che a sua volta è persona molto vicina a Rotolo Antonino ed a Cinà Antonino, tanto che lui dice di sentirsi un intruso nella vicenda:

BONURA: Che poi quello... hanno rapporti con STASSI, con Nino ROTOLO sono come i fratelli, con il dottore CINÀ sono come... sono cugini, proprio cugini! Dico, mi sento intruso in questo discorso, mi sono spiegato? Però siccome... non è che mi ci sono andato ad immischiare io! Quello mi ha mandato a

chiamare che aveva bisogno di questo discorso lì, non so se mi spiego? E per qualche anno glielo abbiamo portato avanti

In altri termini, dal tenore delle conversazioni del 18.5.2005 e del 26.5.2005, si evince che l'estorsione operata da Bonura e da Mannino Calogero, per conto della famiglia mafiosa della Noce, nella persona di Spina Raffaele prima e del Di Napoli poi, è stata incidentale, soltanto perché il Bonura era stato personalmente chiamato in causa dalla stessa vittima del reato per quanto riguardava la "sala giochi".

Si desume, altresì, il coinvolgimento nella vicenda di Marcianò Vincenzo, il quale sovrintende al piano strategico per il mantenimento della manovra estorsiva ai danni del gruppo MIGLIORE, presenziando alle riunioni e indicando obiettivi da raggiungere nel rapporto con il predetto gruppo-vittima della richiesta di pizzo.

Si comprende chiaramente che la MIGLIORE s.p.a., tramite altri canali, era da decenni sottoposta ad estorsione, ovvero aveva regolarizzato la posizione estorsiva con Cosa Nostra, pagando continuativamente alla stessa il pizzo per i numerosi punti vendita .

L' "anello di congiunzione" tra l'impresa e l'organizzazione criminale era rappresentato da Stassi Francesco, persona vicinissima ai vertici palermitani dell'organizzazione mafiosa, in particolare Rotolo Antonino e Cinà Antonino.

Con riferimento specifico alle estorsioni patite dalle società MIGLIORE s.p.a e MIGLIORE Sonepar, dall' insieme delle

conversazioni intercettate nell' ambito della presente indagine emerge il ruolo di intermediario svolto nella vicenda dall'imputato Stassi Francesco.

A tal proposito, rileva la conversazione intercettata il 24.06.2005, alle 17.45 (cfr. all.to nr.104 all'inf. 21 aprile 2006), tra Rotolo e lo stesso Francesco Stassi.

Da quel dialogo si desume che le ditte sopra citate, per il tramite dello Stassi, corrispondono a Cosa Nostra una tangente in relazione ad ogni punto vendita ubicato in Sicilia, e la stessa viene poi girata, secondo la rigida regola della competenza territoriale, alla famiglia mafiosa competente.

Nel corso della conversazione Rotolo fornisce una serie di indicazioni allo Stassi in ordine alla strategia per coprire e depistare la manovra estorsiva ai danni del gruppo Migliore.

In particolare Rotolo chiede non tanto denaro quanto ventidue assunzioni di persone da lui segnalate nei punti vendita del gruppo Migliore.

Inoltre lo stesso Rotolo suggerisce allo Stassi di invitare i commercianti taglieggiati ad iscriversi ad associazioni antiracket, con tutte le implicazioni evidenziate nella parte introduttiva della presente motivazione.

Anche in questo caso il Migliore Giuseppe nelle dichiarazioni rese in data 4 luglio 2006 ha riferimento di pagamenti semestrali nell'ordine di 10.000 euro, tramite lo Stassi, che rappresentavano la quota di "pizzo" che il Gruppo pagava per i punti vendita dislocati a Palermo e in altre province della Sicilia.

Il Migliore ha pure precisato che il ruolo di percettore del pizzo da versare a Cosa Nostra era stato assunto da Stassi Francesco, su incarico dello stesso Migliore, dopo la morte di Vincenzo Di Maria, uomo d'onore di Cruillas con cui aveva avuto i primi contatti per le quote estorsive.

Migliore ha spiegato che la scelta era ricaduta sullo Stassi, perché quest'ultimo aveva dei parenti e delle conoscenze che gravitavano nella criminalità organizzata.

Alla stregua delle suddette risultanze processuali non vi sono dubbi in ordine alla responsabilità di Rotolo Antonino, Di Napoli Pierino, Bonura Francesco, Marcianò Vincenzo e Mannino Calogero per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° in relazione al nr.3 comma 2 dell'art.628 c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per avere - in concorso tra loro (e con Stassi Francesco, separatamente giudicato, e Spina Raffaele, deceduto) e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minacce consistite nel manifestare la propria appartenenza all' organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione – costretto il responsabile delle società del gruppo MIGLIORE (società MIGLIORE s.p.a., società MIGLIORE Sonepar s.p.a e società MIRA S.r.l. con sede in Palermo), Migliore Giuseppe, al pagamento di consistenti somme di denaro, procurando così a sé e all' organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra un ingiusto profitto.

In particolare le conversazioni tra Marcianò Vincenzo, Mannino Calogero e Bonura Francesco, intercettate in data 18 e 26 maggio 2005, unitamente alle dichiarazioni rese dalla persona offesa Migliore Giuseppe, hanno dimostrato che:

- a) l'intimidazione mafiosa aveva indotto lo stesso Migliore a cedere, da tempo, alle richieste estorsive di esponenti di Cosa Nostra;
- b) Di Napoli Pietro fungeva da percettore finale della somma di denaro in quanto capo del mandamento mafioso della Noce, essendo competente ed in riferimento all' esercizio commerciale denominato "Grande Migliore" sito in viale Regione Siciliana e all' agenzia di scommesse su avvenimenti sportivi determinati dal CONI della società MIRA Srl sita via Enrico Fermi nn.60/72 angolo via Pacinotti, collocati nel territorio del menzionato mandamento;
- c) Mannino Calogero era la persona che aveva materialmente ottenuto dal Migliore Giuseppe il denaro successivamente versato al DI NAPOLI;
- d) Marcianò Vincenzo aveva svolto l'opera di mediazione tra Migliore Giuseppe ed il Di Napoli per la definizione del pagamento della somma di denaro a titolo di estorsione, con particolare riferimento all' agenzia di scommesse su avvenimenti sportivi determinati dal CONI della società MIRA Srl sita via Enrico Fermi nn.60/72 angolo via Pacinotti;
- e) Bonura Francesco, intorno al 2000, aveva condotto anche lui

una transazione tra la vittima del reato, Migliore Giuseppe ed il Di Napoli, per la definizione del pagamento della somma di denaro profitto del delitto con particolare riferimento all'agenzia di scommesse su avvenimenti sportivi determinati dal CONI della società MIRA Srl sita via Enrico Fermi nn.60/72 angolo via Pacinotti.

Inoltre dalle conversazioni intercettate in data 18 e 26 maggio 2005, unitamente alle dichiarazioni rese dalla persona offesa Migliore Giuseppe, e soprattutto in base alla conversazione tra Stassi Francesco e Rotolo Antonino in data 24 giugno 2005 è emerso che:

- a) Stassi Francesco fungeva, a sua volta, da mediatore tra Migliore Giuseppe ed il Bonura, ed era incaricato da Rotolo Antonino di riscuotere la somma di denaro di 10.000 euro con riferimento ai punti vendita della società MIGLIORE SpA siti a Canicatti c.da Gruccione (AG) e a Caltanissetta in via Salvo D'Acquisto nr.22;
- b) Rotolo Antonino era il percettore delle somme di denaro sopra indicate riscosse su suo mandato dallo Stassi Francesco presso i punti vendita della società MIGLIORE SpA, successivamente versate alle famiglie di competenza.

Per i motivi suddetti deve affermarsi la penale responsabilità degli imputati Rotolo Antonino, Di Napoli Pierino, Bonura Francesco, Marcianò Vincenzo, Stassi Francesco e Mannino Calogero per il reato loro ascritto al capo d) della rubrica.

Sussiste, nel caso di specie, anche l'aggravante dell'art. 7 d.l. 152/91, atteso che dalle modalità, come desumibili dal contenuto delle risultanze processuali, emerge in modo chiaro che l'attività in questione rientrava, indiscutibilmente, in quel tipico controllo degli interessi economici da parte delle famiglie mafiose competenti per le aree su cui insistono i "punti vendita" del Gruppo Migliore e che l'illecito è stato perpetrato con il chiaro intento di agevolare l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra nel suo complesso, utilizzando gli strumenti consueti del menzionato sodalizio connotati dalla forza intimidatoria derivante dalla pervasiva presenza sul territorio e dai vincoli associativi, come attestano le indicazioni sui danneggiamenti patiti dalla impresa estorta.

La commisurazione della pena per Stassi Francesco

Quanto alla commisurazione della pena con riferimento a Stassi Francesco, da stabilire in base ai criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art 133 c.p., tenuto conto della notevole gravità del fatto contestato e del lungo periodo di tempo in cui si è articolata la condotta estorsiva dell'imputato, aggravata dall'aver agevolato le finalità di Cosa Nostra e come tale denotante una spiccata pericolosità sociale, il Giudice ritiene di doverla determinare nella misura adeguata e proporzionata di anni dodici di reclusione ed euro 1.500,00 di multa.

Detta pena deve essere diminuita per la scelta del rito abbreviato sino ad anni otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.

Conseguono le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, della incapacità di contrattare con la pubblica

amministrazione e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena come sopra inflitta.

In considerazione della pericolosità sociale accertata alla stregua della personalità, quale si desume dal ruolo assunto all'interno dell'associazione e, quindi, della modalità della sua partecipazione al sodalizio, oltre che dei suoi precedenti penali, e valutati i parametri tutti previsti dall'art 133 c.p., Stassi Francesco deve essere sottoposto, a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per una durata non inferiore ad anno uno.

Con riguardo ai trattamenti sanzionatori da comminare agli altri imputati ritenuti responsabili del fatto di cui al capo d) della rubrica si rimanda alla commisurazione della pena effettuata specificamente per ogni imputato nella parte della motivazione della responsabilità per il reato di cui all'art 416 bis c.p.

2. CAPI F), G) ed N1) DELLA IMPUTAZIONE: LA PRESUNTA ESTORSIONE AI DANNI DELLA C.O.T. società cooperativa. LA ASSOLUZIONE DI RIBAUDO EMANUELE.

I capi f) e g) della imputazione riguardano la presunta manovra estorsiva ai danni della C.O.T. società cooperativa, che coinvolge Rotolo Antonino, Adamo Andrea e Nicchi Giovanni.

Più precisamente, al capo f), Rotolo è chiamato a rispondere del reato di estorsione ai danni della C.O.T. società cooperativa appaltatrice dei pasti presso il Policlinico di Palermo, per una somma di denaro non determinata.

E, sempre Rotolo, assieme a Nicchi e Adamo, sono imputati anche di una tentata estorsione ai danni della C.O.T. per ottenere il 3% del valore dell'appalto dei pasti da fornire alla mensa universitaria di Palermo (capo g).

Collegata a dette imputazioni vi è quella di cui al capo N1), per la quale Ribaudò Emanuele, in qualità di presidente della C.O.T. e di amministratore delegato della C.F.I. Ristorazione s.r.l., è chiamato a rispondere del reato di favoreggiamento aggravato per avere omesso di riferire alla polizia giudiziaria, in sede di sommarie informazioni in data 7 luglio 2006, circostanze decisive ai fini dell'accertamento in sede penale dei fatti di cui al capo f).

In particolare il Ribaudò avrebbe negato di avere ricevuto richieste di natura estorsiva e di avere versato somme a titolo di "pizzo" in relazione all'appalto dei pasti presso le mense del Policlinico di Palermo e della mensa universitaria, favorendo, dunque, Rotolo Antonino e altri soggetti allo stato ignoti.

Quanto alla ricostruzione del fatto storico dedotto dall'organo dell'accusa, si osserva che l'individuazione nella C.O.T. società cooperativa in quella che gestiva la mensa universitaria "Self Service CHIaramonte" di via Chiaramonte 28, all'epoca delle intercettazioni, è frutto di un equivoco investigativo in cui è incorsa prima la polizia giudiziaria e quindi il pubblico ministero.

Più precisamente, anche sulla base della documentazione prodotta dalla difesa del Ribaudò all'udienza del 17 maggio 2007, l'indicazione della C.O.T. società cooperativa quale società appaltatrice della mensa del Policlinico e dunque società vessata dal Rotolo risulta intrinsecamente erronea, dal momento che detta C.O.T. non ha mai svolto il servizio di mensa presso il pensionato universitario Chiaramonte e non ha mai gestito la mensa del Policlinico.

Tuttavia, quanto alla ricostruzione dei fatti, occorre muovere dalle risultanze processuali che hanno spinto l'organo dell'accusa a formulare le imputazioni di cui ai capi f) e g), trattandosi delle vicende che, anche dal punto di vista logico, presuppongono la contestazione a carico del Ribaudò.

L'*iter* investigativo trova il suo spunto iniziale nella conversazione, intercettata in 21.10.2005, a partire dalle ore 17.20 all'interno del box di pertinenza di Rotolo, tra quest'ultimo, Nicchi Giovanni e Cancemi Giovanni.

Durante detta interlocuzione Nicchi riferisce a Rotolo di una attività estorsiva in corso posta in essere ai danni di una società che gestisce una mensa.

Dal dialogo emerge che la ditta non ha ancora “regolarizzato” la sua posizione con Cosa Nostra concordando il pagamento del “pizzo”, tanto che il Nicchi riferisce al Rotolo di aver discusso della vicenda con Adamo Andrea affinché quest’ultimo risolva la vicenda, prima di essere costretti a passare ad azioni di danneggiamento.

Gli interlocutori si esprimono nel modo seguente (*cfr. all.to nr.8 all’inf. del 21 aprile 2006*) :

NICCHI: Un altro discorso... sempre con Andrea ADAMO...

ROTOLO: Uh!

NICCHI: gli ho detto ieri, gli ho detto: “Andrea, io ho urgenza che mi dovete aggiustare subito... io ho urgenza e mi dovete aggiustare subito il fatto della mensa, perché sennò, gli faccio, gli devo andare a fare danno!” Mi fa: “Gianni ma tu lo sai che anche se c’era mio cognato che lavorava là dentro (incomprensibile) non è a posto neanche da noi!?” Gli faccio: “e allora vedi di metterli a posto, gli faccio, a che lo fai da voi lo fai pure da noi, però da noi ci deve dare pure qualche cosa per il passato!” Mi fa: “Gianni come la dobbiamo chiudere questa cosa?”

ROTOLO: Sì, ma già li hanno usciti questi i soldi!

NICCHI: Ma dove parri?

ROTOLO: Sì, questi della mensa, quella dell’ospedale?

NICCHI: No, dell’università!

Dalla conversazione si evince che inizialmente Rotolo ritiene che il Nicchi facesse riferimento alla mensa dell'ospedale la quale, ad avviso dello stesso Rotolo, ha "regolarizzato i pagamenti" con Cosa Nostra.

Nella prosecuzione del dialogo, Nicchi chiarisce che il suo riferimento è alla mensa dell'Università, ossia ad un soggetto diverso da quello inteso dal Rotolo, spiegando che effettivamente in passato ad occuparsi sia dell'università che dell'ospedale era una determinata impresa ma che questa aveva poi perduto la gara d'appalto, mentre la ditta che in quel momento svolgeva il servizio gestiva la mensa anche al Policlinico, oltre che all'Università:

ROTOLO: Eh, la stessa cosa è!

NICCHI: Gli ho detto io...

ROTOLO: Non è quella di Brancaccio?

NICCHI: Sì... no, quella vecchia... l'hanno persa la gara d'appalto!

ROTOLO: Uh!

NICCHI: Quelli l'hanno persa, invece ora questi l'hanno vinta pure al Policlinico!

In altri termini, dalle frasi degli interlocutori si evince che:

- a) la ditta estorta in epoca precedente al 21 ottobre 2005, a cui si riferisce inizialmente Rotolo, ossia quella oggetto del capo f), era certamente quella

che aveva gestito la mensa dell'Ospedale Universitario Policlinico;

- b) la ditta di cui al capo f) era diversa da quella relativa al capo g);
- c) la ditta di cui al capo f), così come quella oggetto della indagine di Nicchi e Adamo, ossia quella indicata nel capo g) della rubrica, aveva la sede nel quartiere Brancaccio.

Sulla base di tale constatazione, può affermarsi che, contrariamente a quanto prospettato dalla pubblica accusa, la C.O.T. società cooperativa, nell'ambito del presente procedimento, al più avrebbe potuto rivestire la qualità di persona offesa in relazione ad uno solo dei delitti emersi dall'ascolto della conversazione del 21.10.2005; ed in particolare a quello di cui al capo g), dal momento che Nicchi, più volte nel corso della conversazione, corregge il Rotolo sulla identità del luogo in cui doveva esercitarsi l'attività estorsiva (*NICCHI: ...e ci sono business mostruosi, mostruosi!; ROTOLO: Va bene, lì al Policlinico?; NICCHI: No, sempre dell'università io le parlo..*)

Sulla base di tale constatazione vanno letti gli esiti della attività investigativa della polizia giudiziaria.

In effetti, non attribuendo particolare rilevanza al fatto che Nicchi e Rotolo si riferivano a due realtà societarie diverse, gli investigatori hanno limitato il loro accertamento alle sole mense universitarie.

Si è omessa l'estensione della indagine presso gli uffici dell'Azienda ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" dell'Università degli studi di Palermo, che avrebbe consentito di accertare quale ditta ne gestiva la mensa, ritenendo di poter surrogare l'accertamento con una presunzione fondata sul dato logistico della semplice adiacenza della mensa universitaria Self Service Chiaramonte all'ingresso principale dell'Ospedale Policlinico di Palermo (cfr. annotazione p.g. 14.2.2006).

Peraltro risulta documentalmente provato che la C.O.T. società cooperativa non solo non abbia mai curato la mensa Self Service Chiaramonte (cfr. doc. n..5 della produzione difensiva dell'udienza del 17 maggio 2007) ma che né la C.O.T. né la C.I.F. ristorazione (che dal dicembre del 2006 è stata incorporata dalla C.O.T. (come risulta anche dall'all.114 all'inf. 21 aprile 2006) abbiano mai gestito la mensa del Policlinico, né abbiano mai somministrato pasti per i degenti del Policlinico.

Dunque, può affermarsi, sulla base delle risultanze processuali, che la C.O.T. non si è mai aggiudicata l'appalto della ristorazione per la mensa del Policlinico in relazione alla quale il Rotolo ricordava, nel corso della conversazione del 21.10.2005, di avere percepito il "pizzo", pur non emergendo l'epoca di quella operazione illecita e gli esecutori materiali della stessa.

Da tale circostanza possono dedursi due conseguenze dal punto di vista della ricostruzione dei fatti oggetto delle imputazioni:

- a) Ribaudò non può rispondere del reato di favoreggiamento, per avere omesso di riferire agli investigatori circostanze utili ai fini della individuazione dei responsabili del reato di cui al capo f) della imputazione, non essendo la ditta da lui amministrata, ossia la C.O.T., quella destinataria delle richieste estorsive;
- b) Rotolo deve essere assolto dal reato di cui al capo f) della imputazione, non avendo il processo chiarito chi fosse la persona offesa della manovra estorsiva rievocata nella conversazione del 21.10.2005.

Ad analoghe conclusioni si deve pervenire anche polarizzando l'attenzione sul fatto dedotto al capo g) della rubrica, dal momento che con riguardo al progetto di estorsione della società che gestiva la mensa universitaria, ordito da Nicchi e Rotolo, gli elementi processuali non consentono di ravvisare il superamento della soglia del tentativo punibile.

Dalla conversazione del 21.10.2005 si traggono ulteriori elementi che confermano l'adozione da parte dell'organizzazione mafiosa del criterio della territorialità tra le varie *famiglie* in ordine alla titolarità della imposizione del pizzo e quindi spiegano la ragione del coinvolgimento dell'Adamo.

E' proprio il Nicchi, nel riferire il contenuto del suo colloquio con l'esponente mafioso di Brancaccio, a dichiarare di

essere titolato alla imposizione del pizzo in ragione del fatto che gli affari della ditta in questione si svolgono nel territorio di sua competenza (sia l'Università che il Policlinico sono in pieno territorio del mandamento di Pagliarelli).

Nelle fasi successive del dialogo con Rotolo, il Nicchi racconta di aver chiesto ad Adamo di fargli conoscere il reale volume di affari dell'attività economica in questione onde poter calcolare la percentuale del 3% da estorcere sugli introiti effettivi dell'impresa.

A tale scopo Rotolo suggerisce di verificare l'oggetto e le condizioni della gara di appalto per verificare quanto, in termini di integrazione sul prezzo pagato dagli studenti, viene garantito alla ditta dalla Pubblica Amministrazione; Nicchi lo rassicura spiegando di avere un contatto con un dipendente della ditta che può fargli avere ogni necessaria informazione in merito.

Inoltre il Nicchi fa presente al Rotolo di poter sfruttare all'interno dell'Università la complicità di un soggetto di nome Enzo, che la P.G. non è riuscita ad identificare, il quale può fornirgli le informazioni necessarie ad orientarne le attività criminali in maniera efficiente .

Il tratto di conversazione in esame si conclude con la comunicazione al Rotolo della fissazione, per la settimana successiva, di un incontro risolutivo tra il Nicchi e l'Adamo per la definitiva sistemazione della questione.

NICCHI: Gli ho detto... lui stesso mi fa, dice: “ma per tutte le parti?” Gli faccio: “perché dove ce l’hanno?” “Pure al Policlinico!” Gli faccio: “pure al Policlinico, dovunque, la fabbrica ce l’ha da voi ma il business lo fa da noi, perché sennò ogni mattina gli fermo i camion e no glieli... glieli brucio là davanti!” Lui mi fa: “no, dice, va bene Gianni non ci sono problemi, come ci dobbiamo combinare?” Gli faccio: “no come ci dobbiamo combinare, mi devi fare sapere i soldi che gli entrano ogni giorno!” Perché voglio... vediamo quanto incassano al mese e tutte queste cose, perché è grosso il business, parrà! Mi fa: “in caso che gliela chiudiamo al tre per cento?” Gli ho detto: “no, mi devi fare vedere...” perché che sono venuto a sapere io? È probabile che lui mi porta il tre per cento, ma di che cosa? Gli faccio: “è come l’università, là, in mensa vanno a mangiare con un euro e cinquanta, sono diecimila universitari e che me li metti tutti a un euro e cinquanta?” No, perché io mi sono informato con uno che lavora là dentro, loro mettono un euro e cinquanta, ma poi i pasti loro li mettono a venti euro a venticinque euro, perché poi gli arrivano i bonifici dal...

ROTOLO: Perciò... li paga lo studente...

NICCHI: Un euro e cinquanta! A me interessa sapere l’uno e l’altro, mica lui mi porta un foglio che mi porta un euro e cinquanta a pasto, perché che ce ne dobbiamo fare noi di questo euro e cinquanta? Gli ho detto: “e in più forse...”

ROTOLO: Va bene, ma noi lo possiamo sapere l’appalto com’è fatto!

NICCHI: *E va bene, io prima voglio vedere quello che mi portano loro, poi mi interessa io, perché ho un ragazzo che lavora là dentro ed è così con il direttore, col direttore non si ci può parlare, ma questo però... va a guardare direttamente lui e le cose noi le sappiamo!*

ROTOLO: *Si deve andare a vedere la gara di appalto com'è stata fatta!*

NICCHI: *Lui mi sta facendo sapere direttamente, pure, questi che hanno l'appalto che aggiustano tutto là dentro, rubinetti, cose...*

ROTOLO: *Uh!*

NICCHI: *...e ci sono business mostruosi, mostruosi!*

ROTOLO: *Va bene, lì al Policlinico?*

NICCHI: *No, sempre dell'università io le parlo*

ROTOLO: *All'università, perché lì c'è infilato Enzo!*

NICCHI: *Eh! E lo ha presente il lavoro che fa Enzo là?*

ROTOLO: *Sì!*

NICCHI: *Là ci sono altre... altre aziende*

ROTOLO: *Uh, uh, uh!*

NICCHI: *Mi spiego? Perché tutti... io glieli sto facendo mettere tutte cose sottosopra là dentro, tutto quello che c'è business mi sto mettendo dovunque !*

ROTOLO: *In sostanza, con questo come siete rimasti?*

NICCHI: *Con questo la prossima settimana ci vediamo e mi fa sapere tutto!*

Dalla conversazione sopra riportata si evincono alcune significative circostanze :

- a) è in atto la fase della ideazione della richiesta estorsiva alla società che gestisce la mensa universitaria e ancora il Rotolo non ha neppure ben chiaro chi sia il soggetto destinatario delle illecite richieste;
- b) il progetto specifico rientra in un più ampio intervento estorsivo coordinato da Rotolo che non coinvolge solo la mensa universitaria (*NICCHI: Là ci sono altre... altre aziende; ROTOLO: Uh, uh, uh!; NICCHI: Mi spiego? Perché tutti... io glieli sto facendo mettere tutte cose sottosopra là dentro, tutto quello che c'è business mi sto mettendo dovunque !*)
- c) gli interlocutori cercano di comprendere il “giro d'affari” della mensa e di comprendere i termini contrattuali del contratto di appalto della mensa della ditta che gestisce quel servizio;
- d) si discute dei soggetti mafiosi che in base alle regole interne di Cosa Nostra vanno coinvolti nel progetto (Adamo Andrea);
- e) i contatti con un informatore all'interno dell'Università, tale “Enzo”, sono ancora ad una fase preliminare (*ROTOLO: In sostanza, con questo come siete rimasti?; NICCHI: Con*

questo la prossima settimana ci vediamo e mi fa sapere tutto!);

- f) Nicchi e Adamo ancora devono incontrarsi per definire i punti salienti del progetto estorsivo (*ROTOLO: In sostanza, con questo come siete rimasti?; NICCHI: Con questo la prossima settimana ci vediamo e mi fa sapere tutto!.*).

In altri termini, in data 21.10.2005, gli ideatori della estorsione di cui al capo G) dimostrano di non avere ancora stabilito le condizioni precise della richiesta di “pizzo”, di non disporre di tutte le informazioni utili a tale proposito, di non conoscere la persona a cui rivolgere le pressioni, di vagheggiare un generico piano di estorsioni collegate all’Università di Palermo .

Tale constatazione, ad avviso del Giudice, induce a ritenere che non vi siano gli elementi richiesti per il tentativo punibile.

Come ha ricordato il Supremo Collegio, perché si abbia tentativo punibile, è necessaria la sussistenza di una prossimità logica e cronologica rispetto alla consumazione del reato, nel senso che non si può parlare di idoneità e univocità quando sussiste un rilevante distacco temporale e spaziale tra l’azione posta in essere, e la parte conclusiva nel piano (Cass. Sez I, 89/180549).

Ebbene, come emerge dalla conv.21.10.2005, nel caso di specie Rotolo, Nicchi e Adamo sono ancora nella fase della raccolta dei dati sul giro d’affari dell’impresa e della identificazione dei soggetti a cui rivolgere la richiesta estorsiva.

Inoltre gli interlocutori non hanno ben chiara l'entità della richiesta, le modalità con le quali rivolgere quella richiesta e i soggetti che la dovranno effettivamente formulare ai destinatari.

In ogni caso è pacifico che i responsabili della ditta C.O.T. società cooperativa non sono neppure a conoscenza del progetto delittuoso degli esponenti di Cosa Nostra.

Alla stregua di tali circostanza, non si ravvisa la prossimità logica e cronologica rispetto alla consumazione del reato, nel senso che non si può parlare di idoneità e univocità quando sussiste un rilevante distacco temporale e spaziale tra l'azione posta in essere, configurandosi solo una fase preparatoria, non necessariamente suscettibile di sfociare nella consumazione del reato.

Di conseguenza, vanno assolti non solo Rotolo, Nicchi e Adamo ma anche il Ribaudò perché quei fatti dedotti ai capi g) e n1) della rubrica non sussistono.

3. LE ATTIVITA' ESTORSIVE NEI CONFRONTI DEI COMMERCianti "CINESI" . CAPO E) DELLA RUBRICA (ROTOLO E NICCHI). CAPI DA U) A M1)

L'ASSOLUZIONE DEI COMMERCianti CINESI DALLA CONTESTAZIONE DI FAVOREGGIAMENTO

La vicenda relativa alle attività estorsive di Cosa Nostra nei confronti dei commercianti di nazionalità cinese culmina in diverse imputazioni formulate dalla procura della repubblica, rispettivamente per il reato di cui all'art 629 c.p. e per alcune ipotesi di favoreggiamento aggravato.

Il capo E) della rubrica chiama in causa le responsabilità di Rotolo Antonino e Nicchi Giovanni per il concorso nel reato di tentata estorsione aggravata dalla circostanza di cui all'art 7 del DL 152 del 1991 a danno di una serie di titolari di esercizi commerciali di nazionalità cinese.

I capi da U) a M1) della rubrica riguardano presunte condotte di favoreggiamento aggravato da parte dei destinatari della minaccia estorsiva, ossia i titolari degli esercizi commerciali di nazionalità cinese, i quali avrebbero formulato delle denunce dell'accaduto alla polizia giudiziaria in modo reticente e tali da consentire ai responsabili del delitto di eludere le investigazioni dell'autorità giudiziaria.

Quanto alla ricostruzione della vicenda occorre muovere dall'esito della attività di intercettazione effettuata dalla Squadra Mobile nei mesi di settembre e ottobre del 2005, relativa alle conversazioni tenutesi all'interno del "capanno" dove Rotolo era solito incontrare gli altri esponenti dell'associazione mafiosa.

Ebbene, detta fonte di prova testimonia la preparazione e la commissione da parte di esponenti di Cosa Nostra, riconducibili all'ala facente capo ad Antonino Rotolo, di una serie di danneggiamenti a scopo estorsivo, in danno di numerosi commercianti di origine cinese che gestivano esercizi commerciali nella zona della stazione centrale di Palermo.

In questo senso, un primo significativo riferimento lo si rintraccia nel dialogo, intercettato alle 17.20 del 21 ottobre 2005 (cfr. all.to nr.8 all'inf. 21 aprile 2006), tra Nicchi Giovanni e Rotolo Antonino, in cui il primo informa l'interlocutore, alla presenza di Cancemi Giovanni, di alcuni atti danneggiamento di esercizi commerciali gestiti da persone di nazionalità cinese, dell'effetto sortito nell'ottica intimidatoria e di una ulteriore azione criminale da portare a termine a breve.

Le parole di Nicchi sono chiaramente finalizzate a far comprendere al Rotolo che occorrono azioni dimostrative più efficaci per indurre gli esercenti cinesi alla ricerca di una "protezione" gestibile dalla organizzazione mafiosa, e quindi al pagamento del "pizzo" in cambio della garanzia di poter svolgere tranquillamente l'attività commerciale:

NICCHI: Io questa sera (incomprensibile), da giovedì prossimo in tutta Palermo, gli facciamo danno ai cinesi (incomprensibile) perché quelli che hanno aperto da noi, due volte gliel'ha fatto Francuzzu e due volte gliel'ho fatto io. Minchia l'indomani, loro

stessi, perché mi avevano detto pure di andarmi ad appostare e mi sono messo là fermo a guardare...

ROTOLO: Uh... uh...

NICCHI: ...la mattina alle otto arrivano i cinesi stessi, con i flex, si tagliano tutte cose, pum, pum, pum, rimontano e sono di nuovo a posto!

ROTOLO: (Ride)

NICCHI: Gli abbiamo tagliato tutti i teloni (incomprensibile) i teloni tagliati e sono venuti i cinesi stessi... ma un altro gruppo che non si è visto! Arrivano questi con i camion, scaricano tutte cose, a ventiquattro ore hanno aperto un negozio completo! Ora fuoco...

ROTOLO: Non ne fanno denuncie questi!

NICCHI: ...ora fuoco non gliene si può dare!?

ROTOLO: No, non ci si deve dare!

NICCHI: Ci sono (incomprensibile) giovedì notte, in tutta Palermo, il corso Dei Mille, tutti! Mettiamo l'attak, in tutti, in tutti i negozi che ci sono! Giovedì notte!

ROTOLO: Per vedere dove vanno a finire questi?

NICCHI: Da uno devono andare!

ROTOLO: Eh?

NICCHI: Da uno devono andare!

La percezione della inidoneità dei precedenti atti intimidatori posti in essere nei confronti dei commercianti cinesi spinge il Nicchi a proporre di rinnovare i danneggiamenti.

Nei programmi concordati con il Rotolo, Nicchi escogita, per il giovedì successivo, un vero e proprio “ raid “ a tappeto nei confronti di tali esercenti con il noto metodo dell’inserimento di colla attak nelle serrature al fine di impedire l’apertura del negozio.

Si giunge a tale soluzione, evitando azioni ben più invasive ed eclatanti, dietro suggerimento di Rotolo che, manifestando maggiore prudenza e consapevolezza del fatto che i commercianti cinesi non siano soliti sporgere denuncia, vuole evitare una eccessiva attenzione da parte delle forze di polizia.

Le conversazioni intercettate nei giorni successivi, che avvengono nel solito “box” dove si tengono le riunioni presiedute da Rotolo, dimostrano che i propositi di Nicchi e dello stesso Rotolo sono stati rispettati (v. int. delle 15.22 del 28 ottobre 2005 in *all.to nr.110 all’inf. 21 aprile 2006*).

E il giorno 27 ottobre, alcuni cittadini cinesi, titolari di esercizi siti nella zona della Stazione Centrale di Palermo e imputati nel presente processo per il reato di cui all’art 378 comma 2 c.p., denunciano di aver subito, nella notte tra mercoledì 26 e giovedì 27 ottobre, il danneggiamento delle serrature dei rispettivi esercizi commerciali a mezzo dell’inserimento nelle stesse di colla.

Dai sopralluoghi effettuati dalla polizia giudiziaria (di cui all'informativa in atti), si accerta che l'intimidazione era stata perpetrata in danno dei seguenti esercizi commerciali:

1. Negozio di abbigliamento sito in Corso dei Mille n.51, gestito da Ruan Guanshui nato a Zhejiang (RPC) il 23.11.1971, residente a Palermo in via Bonanno n.110;
2. Negozio di abbigliamento sito in corso dei Mille n.70, gestito da Luo Fujun, nata nella (RPC) il 13.06.1962, residente a Palermo in via Mariano Stabile n.49;
3. Negozio di abbigliamento intimo sito in corso dei Mille n. 88/90, gestito da Wang Qingjian Zhejiang nata nella (RPC) il 29.10.1967, residente a Palermo in via Carlo Gemellaro n. 18;
4. Negozio di abbigliamento sito in via Archirafi n.7/H, gestito da Lin Jin nato a Zhejiang (RPC) il 13.10.1984, residente a Palermo in via Bari n. 18;
5. Negozio di abbigliamento sito in via A. Ugo n. 8/10, gestito da Yang Yanmei nato a Zhejiang (RPC) il 26.05.1947, residente a Palermo in via A. Ugo n.12;
6. Negozio di abbigliamento sito in via A. Ugo n. 13/15, gestito da Lin Jinliang nato nella (RPC) il 10.10.1961, residente a Palermo in via F. Maurolico n. 21;
7. Negozio di abbigliamento sito in via A. Ugo n. 77/79, gestito da Lin Xixi nata a Zhejiang nella (RPC) il 15.11.1953, residente a Palermo in via Silvio Boccone n. 35;

8. Negozio di abbigliamento sito in via Lincoln n. 136, gestito da Yang Weijun nato a Zhejiang nella (RPC) il 19.10.1973, residente a Palermo nel passaggio Lincoln n. 6;
9. Negozio di abbigliamento sito in via Lincoln n. 88, gestito da Yu Liping nato a Zhejiang nella (RPC) il 01.08.1963, residente a Palermo in via Marchese di Roccaforte n. 23;
10. Negozio di abbigliamento sito in via Lincoln n. 82- 82/A, gestito da Chen Zhi Hong nata a Zhejiang nella (RPC) il 25.08.1966, residente a Palermo in via Lincoln n. 153;
11. Negozio di abbigliamento sito in via Lincoln n. 80, gestito da Yang Weiwu nato a Zhejiang nella (RPC) il 12.10.1976, residente a Palermo in via Palemeri Nicolò n. 22;
12. Negozio di abbigliamento sito in via Lincoln n. 72- 72/A, gestito da Zang Yong nato a Zhejiang nella (RPC) il 24.06.1974, residente a Palermo in via E. Amari n. 85;
13. Negozio di abbigliamento sito in via Lincoln n. 68, gestito da Liu Aiying nata a Henan nella (RPC) il 09.12.1960, residente a Palermo nel corso dei Mille n. 467;
14. Negozio di abbigliamento sito in via Lincoln n. 62, gestito da Chen Bangsheng nato a Zhejiang nella (RPC) il 20.03.1958, residente a Palermo nel corso dei Mille n. 467.

Come sopra anticipato, a distanza di pochi giorni dal “raid”, Nicchi e Rotolo si incontrano nuovamente e commentano la vicenda: alle 15.22 del 28 ottobre 2005 (cfr. all.to nr.110 all’inf. 21 aprile 2006) , viene infatti intercettata dalla polizia giudiziaria un’altra conversazione tra Rotolo e Nicchi.

Da alcuni passi del dialogo emerge non solo la responsabilità del Nicchi in merito a specifici episodi di danneggiamento a scopo di estorsione ma anche il ruolo che lo stesso assolve, per conto del Rotolo, a beneficio dell'organizzazione mafiosa ed in particolare per conto del "mandamento" di Pagliarelli:

NICCHI: poi un'altra cosa.... Ora è venuto Settimo (incomprensibile) e gli è

ROTOLO: Ieri è stato qua Settimo

NICCHI: E gli è andato a dire a lui... fagli sapere che gli hanno messo l'attak a tutti i Cinesi... a Rocco...

ROTOLO: A chi glielo ha detto?...

NICCHI: A Rocco....Perché io ero partito, quindi si stavano scervellando, ma è una cosa che noialtri sappiamo, glielo avevamo detto lei?

ROTOLO: Sì!

NICCHI: Io ho chiamato a due picciotti, e gli ho detto....siccome io non ci sono, se ci sono io, vi vengo a chiamare e non fate niente, se ci sono io.... Se non ci sono io, voi venite qua (incomprensibile) si gli fa giovedì notte

ROTOLO: E nel giornale è uscito...---

NICCHI: Si sono fatti tutta Palermo, mentre io sono la ... a Napoli,.... C'era un capannone di mille e cinquecento metri dei

Cinesi, che io a questi picciotti li conosco pure, gli ha fatto dare fuoco a tutto il capannone, gli ho detto ... ma li sai rintracciarli? Gli ho detto, io non lo voglio sapere, ... li a Napoli, perché gli ho detto: ora ho intenzione di fare una cosa, che minchia si guadagna se ci mettiamo con loro... perché la cosa di questi è Roma, che già me lo ha detto questo picciotto, però tutti gli sbarchi sono fatti a Napoli, ci sono milioni e milioni di containers made in Cina, se queste sono persone che uno gli può parlare, tanto ci sono oramai, uno gli (incomprensibile)

ROTOLO: Dici: mi seguo questa cosa

NICCHI: Uno in caso gli da il (incomprensibile)... dove possono armare, a quel punto, senza farli armare qui a casaccio, e qui noi gli mettiamo, "Padrino", non solo la tassa di rione..., gli mettiamo pure la tassa negli sbarchi, e negli imbarchi che loro fanno, in alcuni prodotti che per ora stanno andando, ora questi motori, prodotti di macchine e cose. Ora noi gli diciamo, voi qua non dovete mandare a nessuno, voi ve lo dovete tenere e quando arrivano vi chiamate delle persone pulite e li facciamo (tratto incomprensibile minuti 27:24), al napoletano gli facciamo un discorso (tratto incomprensibile minuti 27:30) perché per questa cosa ci entrano soldi senza fare niente, gli ho detto poi ci fai sapere, che chi prima ci ha la cosa, lo mandiamo a dire. Mi fa.... Certo però voialtri nel frattempo... vedete cosa hanno.... Questi come sono combinati ... tutta questa "sdogana" e cose che noialtri qua ... a momenti hanno di più i "mangiatari"... Lui mi ha detto...

va bene gli starò di sopra a tutta questa cosa, resta ancora questa cosa.....

In altri termini, il dialogo attiene ad un resoconto dettagliato che Nicchi espone al Rotolo in ordine ai risultati dell'azione intimidatoria precedentemente programmata.

Nicchi riferisce di avere dato l'incarico operativo a due "picciotti" e di avere adottato ogni cautela possibile compresa quella di far eseguire il danneggiamento mentre si trovava fuori città allo scopo di evitare ogni genere di sospetto a suo carico.

Nello stesso frangente Nicchi, dimostrando di "guardare avanti" per gli interessi di Cosa Nostra, prospetta al *boss* anche i vantaggi di un *business* tipico delle organizzazioni camorristiche che controllano il porto di Napoli e relativo alla "tassa sugli sbarchi" e "sugli imbarchi" dei contaneirs che trasportano prodotti provenienti dalla Cina.

D'altronde dagli accertamenti svolti dalla P.G. risulta che effettivamente il Nicchi, alla data del danneggiamento patito dai commercianti cinesi, si trovava a Napoli (cfr. all. nr.111 all'inf. 21 aprile 2006).

Alla stregua delle risultanze processuali può, dunque, ritenersi pienamente integrata la prova del concorso di Nicchi e Rotolo nella tentata estorsione, aggravata dalla circostanza di cui all'art 7 del DL 152 del 1991, a danno dei commercianti cinesi di cui al capo e) della rubrica, dal momento che il Rotolo funge da mandante della

operazione che viene eseguita da Nicchi il quale, oltre ad avere un ruolo nella fase ideativa, fornisce un contributo alla esecuzione del progetto reclutando i “due picciotti” (allo stato ignoti) a cui affidare l’azione finale di intimidazione.

Con riguardo al trattamento sanzionatorio dei due imputati, Nicchi e Rotolo, per il reato in questione, si rimanda alle indicazioni contenute nella parte di motivazione in cui si è effettuata la commisurazione della pena finale tenendo conto della continuazione tra il reato associativo e i reati fine.

Quanto alla responsabilità per il delitto di favoreggiamento aggravato dei titolari degli esercizi commerciali danneggiati dagli atti intimidatori degli esponenti del sodalizio mafioso, non vi sono elementi per sostenere un verdetto di responsabilità.

Lo stesso pubblico ministero nella requisitoria ha concluso chiedendo l’assoluzione per non avere commesso il fatto di Ruan Guanshui, Luo Fujun, Wang Qingjian Zhejiang, Lin Jin, Yang Yanmei, Lin Jinliang, Lin Xixi, Yang Weijun, Yu Liping, Chen Zhi Hong, Yang Weiwu, Zang Yong, Liu Aiyang, Chen Bangsheng.

D’altronde, costoro il giorno stesso in cui hanno constatato l’atto intimidatorio ai loro danni, consistito nell’inserimento di colla attak nelle serrature dei locali dei rispettivi esercizi commerciali al fine di impedire l’apertura del negozio, non hanno esitato a sporgere denuncia contro ignoti (vedi denunce in atti).

Si aggiunga che il pubblico ministero non ha fornito prove in ordine alla consapevolezza da parte dei denunciati circa l’identità dei responsabili della attività intimidatoria.

E, del resto, non è appurato che i commercianti cinesi conoscano i codici di comunicazione molto particolari di Cosa Nostra, ossia di una associazione che trae la sua forza intimidatoria anche da una radicata presenza sul territorio che la rende immediatamente percepibile ai cittadini indigeni.

Alla stregua di tali considerazioni e sulla base delle risultanze processuali, non essendovi prova che i commercianti cinesi abbiano in qualche modo occultato dei fatti o omesso delle informazioni utili alla prosecuzione delle indagini, questi ultimi devono essere tutti assolti dal reato a loro ascritto per non avere commesso il fatto.

4. CAPO H) DELLA RUBRICA. L'ESTORSIONE PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL "CASTELLO A MARE"

Marcianò Vincenzo e Bonura Francesco sono chiamati a rispondere dell'estorsione aggravata di cui al capo h) della rubrica, per avere agito, in concorso con Ingarao Nicolò, in seguito deceduto, ai danni della società "Impianti e Asfalti s.r.l., con sede in Palermo in via Umberto Maddalena n.14, che all'epoca dei fatti stava effettuando lavori nell'area del Castello a Mare di Palermo, sito in via Messina Marine.

L'ipotesi accusatoria attribuisce all'Ingarao il ruolo di percettore finale della somma di denaro versata come "pizzo" dall'impresa estorta alla famiglia mafiosa di Palermo Centro. Mentre Bonura e Marcianò fungono da mediatori tra la persona offesa e l'Ingarao per la definizione del pagamento della suddetta somma.

La vicenda in questione conferma il dato secondo cui anche soggetti "vicini" ad esponenti mafiosi di spicco di Cosa Nostra, quando effettuano lavori sul territorio controllato da altre famiglie mafiose, sono costretti a pagare il "pizzo".

Particolarmente significativa dell'atteggiamento onnivoro e pervasivo degli interessi vantati dalla famiglia mafiosa sugli affari che si svolgono sul territorio controllato è una frase di Badalamenti Agostino, capo mandamento di Porta Nuova, che Marcianò Vincenzo riporta a Bonura Francesco: *".... io una volta gli ho detto a quello Agostino: "no, dice, io butto le lenze e prendo tutti i*

pesci” Dico: “lasciali stare i pesci piccoli, cerchiamo di seguire se c’è... un gamberone, un’aragosta.... Dico, se c’è qualche sarda, qualche cosa... lasciamola andare” – “No, dice, tutti i pesci io devo prendere” (v.int. Marcianò-Bonura del 31.3.2005).

Nel caso di specie si tratta dell’imprenditore Marcianò Giovan Battista, cugino dell’imputato Marcianò Vincenzo.

Relativamente alla identificazione della parte offesa, si deve evidenziare anzitutto che nel corso delle due conversazioni tra Bonura e Marcianò Vincenzo, intercettate rispettivamente in data 31.3.2005 e 26.5.2005, viene più volte fatto riferimento ad un soggetto di nome “Giovanni”, cugino dello stesso Marcianò Vincenzo, che la polizia giudiziaria ha identificato in Marcianò Giovanni Battista, nato a Palermo il 16.07.1952, ivi residente in via Ruffo di Calabria nr.63, il titolare dell’impresa edile denominata “Impianti e asfalti s.r.l. “ con sede a Palermo in via Umberto Maddalena nr.114 (cfr. all.ti nr.118 e 119).

In effetti la ditta di Marcianò Giovanni Battista non risulta formalmente tra gli appaltatori dei lavori al Castello a Mare tuttavia si deve considerare a questo proposito che la attività svolta inerisce ad un semplice nolo di mezzo d’opera (pala meccanica).

Per inquadrare la vicenda e cogliere alcune sfumature significative ai fini della comprensione del contenuto delle conversazioni intercettate dalla polizia giudiziaria, in particolare quelle tra Bonura e Marcianò Vincenzo del 31.3.2005 e del 26.5.2005, occorre rilevare che l’oggetto dei dialoghi riguarda i lavori di ristrutturazione del monumento storico Castello a Mare,

appaltati dalla Regione Sicilia, Assessorato dei beni Culturali ed Ambientali, Soprintendenza di Palermo, Servizio Beni Archeologici.

Detti lavori, finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del monumento, sono remunerati con l'importo di euro 1.085.011,66 e affidati per l'esecuzione all' A.T.I tra la Coop. Archeologia e la OMNIA COSTRUZIONI p.c.r.l. (*cfr. all. nr.117 nota del 21 aprile 2006*).

Venendo alla conversazione intercettata il 31.03.2005 tra Bonura e Marcianò, si comprende che costoro stanno parlando dell'attività imprenditoriale svolta da alcuni soggetti vicini alle *famiglie* mafiose dei due interlocutori in zone della città controllate da altre famiglie.

In tale frangente Marcianò porta a conoscenza il Bonura delle difficoltà avute da un suo parente nel corso dell'esecuzione di una parte dei lavori relativi alla valorizzazione dell'area del Castello a Mare di Palermo, ricadente nella zona di influenza della *famiglia* mafiosa di Palermo Centro.

Il contenuto della conversazione conferma anzitutto la circostanza per la quale anche i soggetti legati ad esponenti di *Cosa Nostra* non sono esenti dall'obbligo di corrispondere quote dei propri profitti alla *famiglia* che controlla il territorio ove si trovano a svolgere una attività economica.

Sintetizzando i punti fondamentali del dialogo, emerge che:

- a) "Agostino" (identificato dalla polizia giudiziaria in Badalamenti Agostino) intende trarre profitto

da ogni attività economica che si svolge nella sua zona di influenza;

b) in tale contesto, Nicola Ingarao si attiva, per conto della famiglia di Palermo Centro, assumendo informazioni e concordando l'entità della somma di denaro che doveva essere versata a titolo di "pizzo" dal cugino di Marciànò Vincenzo, impegnato nella realizzazione di una quota dei lavori di sistemazione dell'area del Castello a Mare;

c) l'erogazione dei compensi da parte dell'ente pubblico alla ditta esecutrice dipende dagli stati di avanzamento dell'appalto e la peculiarità dei lavori relativi ad un sito di interesse storico-monumentale comporta uno svolgimento lento sotto il controllo di tecnici della Soprintendenza medesima, da cui deriva un ritardo nell'incasso dei proventi da parte della ditta appaltatrice e, di conseguenza, un ritardo nella consegna delle somme pattuite alla *famiglia* mafiosa interessata e cioè quella di Palermo Centro (MARCIANO':

Dico: E' in conto di SBEGLIA? ". E siccome c'è pure... una cosa là, a Castellammare, stanno facendo la ristrutturazione della soprintendenza, perciò lì camminano... lenti, e pochi sono. Ma quante volte, ha detto: "ma che è, dov'è?"

Ultimamente dice: “ma... si un c’assumma a discussione...” perché li lavorano; BONURA: A goccia a goccia; MARCIANO’: A goccia; BONURA: Appena fa un litro...; MARCIANO’: E se non arriva a raggiungere una certa cifra non hanno... lo stato di avanzamento, non ne pigliano soldi. Ora ultimamente gli ho mandato a dire, dice: “ma per Natale?” Dice: “guarda, gli hanno fatto la fattura ora, e la pagano a novanta giorni”. Novanta giorni che può essere poi che poi se ne va pure a quattro mesi, non è che...).

Il ritardo nel versamento delle somme alla famiglia mafiosa di riferimento determina una serie di pressanti sollecitazioni formulate dall’Ingarao, specie in prossimità delle festività, a cui si aggiungono questioni di ordine “diplomatico” tra la famiglia mafiosa di Palermo Centro, nel cui territorio si svolgono i lavori e quella di Uditore, presso la quale il parente di Marcianò Vincenzo, attraverso il cugino e Bonura, vanta conoscenze e protezioni (MARCIANO’: *Gliel’ho detto, gliel’ho detto, ma questo non è che è... perché ora che fa... ti finisco di raccontare il discorso di quello e poi vai... andiamo qua, per vedere...*; BONURA: *Mi devi fare ricordare una cosa per il signor... per Giovanni;* MARCIANO’: *Uh!;* BONURA: *Per Giovanni il nostro, diciamo;* MARCIANO’: *Ora per Pasqua se lo manda a chiamare quello Nicola a Giovanni e quello ci va, dice: “che c’è?” Dice:*

“ma là a Castellammare?” - “C’è fatta la cosa, aspetta, appena arriva...” – “Minchia, allora gli dici che saltano tutti gli impegni” – “Ma che vuol dire saltano tutti gli impegni”).

Sempre dalla conversazione del 31.3.2005 risulta che, prima dell’insorgere dei problemi relativi al ritardo nei pagamenti alla famiglia mafiosa, erano già state effettuate consegne di danaro gestite e mediate da Bonura e Marcianò Vincenzo in favore di Badalamenti Agostino e Ingarao Nicola; e, ciò non ostante, la vicenda aveva vissuto momenti di forte crisi in ragione di alcuni danneggiamenti patiti dal cugino del Marcianò ai mezzi utilizzati nel cantiere:

*MARCIANO’: “Così ti ha detto?” Dice: “sì” – “Mandalo a fare in culo”, (incomprensibile). Che cazzo mi fai a me? Mi fai fare una brutta figura, dico per dire, **con mio cugino**, e me ne sto fottendo. **Ma tu ci pensi che tu la fai con me, ed è più grave!! Io gli potrei dire a mio cugino “guarda, prenditi questa pala e te la porti”, (incomprensibile). Siccome l’altra volta gli hanno tagliato le gomme in questa pala***

BONURA: Pure?

*MARCIANO’: Gli hanno taglia... “ah dice...” a tipo che non ne sapevano niente! **“Sangue mio, quando li portano...”***

BONURA: (incomprensibile)

MARCIANO': *...quando li portano io te li ho portati e non ho parlato, non è che sei stato capace mai di dire qua c'è un fiore per voi?" Dico...*

BONURA: *No, non si usa! Ma lascia stare questo, impegni... che hanno incassato i soldi per noi e se li sono presi loro (incomprensibile), perché voglio parlare con Agostino? (Incomprensibile), e non è che ne parlerò con altri, né con Nicola, né con nessuno*

MARCIANO': *No, perché già io a Nicola gliel'ho detto, con Agostino ci siamo visti di nuovo e gliel'ho detto di nuovo*

BONURA: *No, tu ne devi parlare solo con Agostino*

MARCIANO': *Oramai non ho niente da dirgli più! Se tu ti vedi gli parli tu, ma io non ho più niente da dirgli, Franco!*

BONURA: *(incomprensibile)*

MARCIANO': *Perché poi questo discorso lo abbiamo dovuto riprendere qualche tre volte con Nicola perché tipo che non lo capivano! Poi un giorno, quando poi ci siamo incontrati, che c'era lui ed Agostino, lo abbiamo chiarito nuovamente con tutti e due*

BONURA: *E come... come te lo sei chiarito... vediamo se... cioè, quali sono stati i termini di...*

MARCIANO': *I termini... che già c'erano delle... dei soldi mentre che lui stava... aveva in tasca...*

BONURA: *Li mandate a chiamare e poi è successo...*

MARCIANO': *...e poi c'è stato l'indomani mattina... c'è stato che... ed erano... che erano cento e rotti?*

BONURA: *Cento... ottantacinque*

MARCIANO': *Ottantacinque li dovevano portare qua da te e il resto se lo dovevano, dico...*

BONURA: *Esatto!*

MARCIANO': *... a beneficio loro. E questa è la discussione che ho avuto con Nicola due volte e la terza volta poi l'ho avuta con Nicola ed Agostino*

BONURA: *E che ti hanno detto?*

MARCIANO': *“Si, dice, è vero abbiamo debiti, siamo stati rovinati, ora a poco a poco ce li dobbiamo togliere...”, e basta! Ma comunque (incomprensibile) Giovanni, hai capito? Il discorso invece di Piero chi l'ha invitato? Dice: “lo sai che abbiamo bisogno!” dice: “eh...” Gli ho detto: “guarda Piero non so se lì si fermano.” “Si, lo so, pure io sto cercando di dargli una mano d'aiuto per questo mutuo”*

BONURA: *Stai tranquillo*

Gli elementi di ricostruzione della manovra estorsiva ai danni di Marcianò Giovan Battista vengono riscontrati nei dettagli da una ulteriore conversazione intercorsa tra Marcianò Vincenzo e Bonura Francesco, intercettata dalla polizia giudiziaria in data 26.05.2005 (cfr. all.to nr.18 all'inf. 21 aprile 2006)..

I due interlocutori discutono ancora delle difficoltà che continuano a susseguirsi nel corso della realizzazione dei lavori al “Castello a Mare”, dovute alle continue richieste di denaro avanzate da Nicolò Ingarao (MARCIANÒ: *...fammi finire. A parte il discorso che va bene, poi è venuto questo Nicola: “ma lì così?” “lì c’è un discorso già... dobbiamo fare qualche duecento milioni di lavoro!” È la Soprintendenza è vanno lavorando a poco a poco, perché gli dicono... possibilmente gli fanno due tre ore di pala e gli dicono: “fermati, ora se ne parla dopodomani”, perché non possono... se non ci sono quelli della Soprintendenza non fa niente nessuno. Questo è per dire come si porta alle lunghe. E questi soldi non ne hanno avuto di lì; BONURA: Se li fanno imprestare e glieli danno loro; MARCIANÒ: (tratto incomprensibile)... quelli sono ancora impelagati con il lavoro che non hanno incassato; BONURA: Che importanza ha, se li fanno imprestare!; MARCIANÒ: Se ci sono e se non ci sono?; BONURA: Eh... che mi dici a me queste cose? Io...; MARCIANÒ: Quando gli dico...; MANNINO: Non lo capisco questo discorso che...; MARCIANÒ: ..quando gli dico io: “quando incassano ve li danno (incomprensibile)”;*

BONURA: Io non voglio che... non voglio più neanche discorsi che mi... abbiamo chiuso...; MARCIANÒ: Franco ma ha un piccolo escavatore, non è che ha niente mio cugino infilato lì!; BONURA: Fagliela levare e gliela fai mettere a loro; MARCIANÒ: (bestemmia) ma questo lavoro si può dividere a

meta!? Ma se c'è una pala come si divide a metà?; BONURA: Un giorno ciascuno..).

Da alcune frasi della conversazione si comprende che Marcianò, poichè non erano ancora pervenute alla impresa appaltatrice le somme relative allo stato di avanzamento dei lavori, aveva consigliato al cugino di spostare i mezzi utilizzati per la realizzazione dei lavori; ed inoltre che, alla ripresa dei lavori, nell'imminenza della riscossione di parte dei compensi dovuti dall'ente appaltante, il cugino del Marcianò aveva trovato una bottiglia ed un tubo rotto nei pressi dei mezzi industriali, in segno di invito a regolare i propri conti con la *famiglia* mafiosa competente (MARCIANÒ: *Ed è finito questo discorso... "ma per soldi?" "Nicola, per soldi, appena arrivano..." perché se non arrivano ad una certa cifra non fanno lo stato di avanzamento, la ditta là, questa che ha questi lavori se non prende i soldi non pagano, non pagano! Gli ho detto: "guarda gli hanno fatto la fattura, devono incassare, gli ho detto, sperando che devono incassare a maggio." E allora gli ho detto a mio cugino: "senti che fai, prenditi questa pala e te ne vai, quando si riprende a lavorare che ci sono i soldi andiamo avanti." Settimana scorsa... e se l'è portata, settimana passata lo hanno chiamato: "guarda c'è lo stato di avanzamento che ce lo pagano, dice, a fine giugno, puoi iniziare a lavorare?" E quello ha iniziato, lunedì mattina ha trovato la bottiglia e un tubo rotto; BONURA: Mi pare giusto, che fa scherzi! Tu stai andando avanti e io ti dico...; MARCIANÒ: No, questo è per dirti che... perché ora dice... perché ora mi*

nominano la via Cappuccinelle, Albergheria, meno male che non ho altre cose! Perché poi c'è l'altro lavoro, quello del depuratore che è fermo...).

Gli ulteriori passaggi della conversazione evidenziano che Bonura ritiene giustificate le pretese dell'Ingarao ed, in ogni caso, non intende entrare in contrasto con la *famiglia* di Palermo Centro a costo di far rinunciare l'impresa del cugino di Marcianò alla esecuzione dei lavori.

Viceversa, Marcianò Vincenzo, pur riconoscendo le originarie pretese di Badalamenti Agostino, manifesta il suo risentimento per l'atteggiamento dell'Ingarao che, nella prospettiva del Marcianò sembra sospettare di lui, quasi adombrando l'ipotesi che quest'ultimo si voglia intascare somme di denaro di spettanza della famiglia mafiosa di Palermo Centro.

Alla stregua delle illustrate risultanze processuali non residuano dubbi in ordine alla consumazione del reato di estorsione ai danni della società "Impianti ed Asfalti" e ai responsabili di quella azione illecita, da individuare negli imputati Bonura, Marcianò Vincenzo e Ingarao Nicolò (deceduto).

Appare evidente come Bonura e Marcianò Vincenzo abbiano svolto il ruolo di mediatori per "mandare in porto" la manovra estorsiva ai danni di Marcianò Giovanni Battista e a favore della famiglia mafiosa di Palermo Centro: il Marcianò Vincenzo trattando con il Badalamenti Agostino prima e l'Ingarao poi; Bonura facendo opera di persuasione, dall'alto del suo ruolo di

spicco in Cosa Nostra, nei confronti dell'interlocutore Marcianò Vincenzo.

Sussiste, nel caso di specie, anche l'aggravante dell'art. 7 d.l. 152/91, atteso che dalle modalità, come desumibili dal contenuto delle risultanze processuali, emerge in modo chiaro che l'attività in questione rientrava, indiscutibilmente, in quel tipico controllo degli interessi economici da parte della famiglia mafiosa insistente sul territorio di Palermo Centro posto in essere con il chiaro intento di agevolare l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra nel suo complesso e che la consumazione della condotta avviene utilizzando gli strumenti consueti del menzionato sodalizio connotati dalla forza intimidatoria derivante dalla pervasiva presenza sul territorio e dai vincoli associativi, come attestano le indicazioni sui danneggiamenti patiti dalla impresa estorta.

Con riguardo ai trattamenti sanzionatori da comminare agli imputati Bonura Francesco e Marcianò Vincenzo, ritenuti responsabili del fatto di cui al capo h) della rubrica, si rimanda alla commisurazione della pena effettuata specificamente per ogni imputato dopo la motivazione della responsabilità per il reato di cui all'art 416 bis c.p.

5. CAPO I) DELLA RUBRICA: ESTORSIONE ALLA DITTA “CIESSE”

Mannino Calogero, Mannino Alessandro, Inzerillo Francesco (classe 1955) e Nicoletti Giovanni sono chiamati a rispondere della tentata estorsione aggravata di cui al capo i) della rubrica ai danni della impresa edile CIESSE, per avere, in concorso tra loro, posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a procurare all'organizzazione denominata Cosa Nostra, della quale fanno parte, un ingiusto profitto consistente nella somma di 1.500,00 euro.

Secondo l'ipotesi accusatoria, si attribuisce al Mannino Calogero il ruolo di latore della richiesta estorsiva al titolare della impresa destinataria degli atti intimidatori ed a Mannino Alessandro, Nicoletti Giovanni e Inzerillo Francesco (classe 1955) il ruolo di mediatori tra il Mannino Calogero e la persona offesa.

La vicenda in questione ribadisce l'esigenza di Cosa Nostra di affermare il controllo del territorio attraverso la richiesta agli imprenditori di pagare il “pizzo” alla famiglia mafiosa che domina il territorio in cui opera l'impresa da taglieggiare.

Con riguardo alla presente imputazione, al centro dell'impianto accusatorio relativo alla tentata estorsione ai danni della ditta CIESSE si colloca la conversazione tra Bonura e Mannino Calogero del 25 febbraio 2005, all'interno dei locali di pertinenza dell'Immobiliare Raffaello, nel corso della quale il Mannino riferiva di avere presentato una richiesta estorsiva in danno del titolare di una piccola impresa edile impegnata in lavori

di ristrutturazione di alcuni stabili nella zona di Borgo Nuovo, ricadente nell'area di influenza criminale della *famiglia* mafiosa di comune appartenenza dei due.

Sulla base di tale spunto investigativo la polizia giudiziaria identificava nei lavori di rifacimento delle facciate di due edifici adiacenti in largo Collesano, quartiere Borgo Nuovo a Palermo, in corso nel momento della intercettazione, l'oggetto della conversazione tra Mannino Calogero e Bonura Francesco (cfr. all.to nr.120 nota del 21 aprile 2006).

Tale indicazione consentiva di individuare nella ditta CIESSE, il cui titolare veniva identificato in Clemente Salvatore nato a Palermo 21.08.1957 (cfr. all.to nr.121 nota del 21 aprile 2006), come l'impresa che stava svolgendo i lavori sopra menzionati.

D'altronde, sempre nella conversazione del 25.2.2005, Mannino, parlando della ditta a cui ha rivolto la richiesta estorsiva, riferisce che l'impresa in questione aveva già effettuato, nei mesi precedenti, lavori di rifacimento della facciata di un edificio adiacente ad una farmacia nella zona di Borgo Nuovo. Dagli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria si desume che proprio la ditta CIESSE aveva svolto quel genere di lavori nello stabile sito in via Tindari nr. 52, adiacente alla farmacia di cui era titolare tale Allioto Sergio con sede al civico 48 della stessa strada (cfr. all. nr. 123 nota del 21 aprile 2006).

Ai fini della ricostruzione dei fatti, pare opportuno riportare uno stralcio della citata conversazione del 25.10.2005 tra Mannino Calogero e Bonura Francesco (cfr. all.to nr.122 alla nota de 21 aprile 2006) relativo ad un punto saliente del dialogo:

MANNINO: *Se quel pezzo di merda ti viene a trovare, il
NICOLETTI..*

BONURA: *Mi viene a trovare? Mi deve fare qualche
appuntamento perché qua non viene nessuno*

MANNINO: *...incomprensibile... c'è uno che ha fatto due, tre
prospetti a Borgo Nuovo...prospettini...meglio di altri, ora ne sta
facendo e ci ho mandato a mio nipote che hanno gli scarrabili,
qualche viaggio di sabbia, qualche cosa, "se prima gli amici mi
dicono non me li posso prendere, se gli amici mi dicono",
dopo questo discorso si fa fare due scarrabili da uno di Palermo,
a questo punto ho detto, tu devi uscire i soldi lì e ci sono andato.
"Senta, visto che non può essere così, lei lo sa" dice: si lo so"
dice: "ma appartiene alla "chiesa" di Cruillas?" Ma che c'entra
la chiesa di Cruillas, qua a Borgo Nuovo non è che c'è "chiesa",
ma si è informato male perché ce ne sono quattro "chiese" c'è la
Chiesa di San Paolo, la Chiesa della via Modica, dove ci viene
che a Borgo Nuovo non c'è "chiesa". Ma che è disonorato, gli ho
detto: "Per evitare altri discorsi prepara 1.500 Euri". Dice"Vado
a parlare, vado a parlare con gli amici, se mi dicono di
darglieli..."Gli ho detto:"Parli con chi vuole".*

Dal tenore delle affermazioni riportate si evince che Calogero Mannino riferisce al Bonura di aver provato ad imporre all'imprenditore edile la fornitura di alcuni carichi di materiale proveniente dalla ditta di un suo congiunto (*c'è uno che ha fatto due, tre prospetti a Borgo Nuovo...prospettini...meglio di altri, ora ne sta facendo e ci ho mandato a mio nipote che hanno gli scarrabili, qualche viaggio di sabbia, qualche cosa*), ma di aver ottenuto un inspiegabile rifiuto.

Appare di tutta evidenza che l'indicazione della ditta a cui affidare il trasporto del materiale edile del cantiere costituisce una forma di estorsione tanto che, ricevuta la risposta negativa da parte dell'imprenditore, il Mannino passa alla richiesta diretta di una somma di denaro quantificata in 1.500 euro accompagnata da una evidente minaccia (*"Per evitare altri discorsi prepara 1.500 Euri"*).

Durante il dialogo emerge che l'imprenditore edile era già stato *"avvicinato"* da altri mafiosi dei quali ritiene di avere la protezione ed ai quali intende rivolgersi prima di pagare la somma richiesta (*"Vado a parlare, vado a parlare con gli amici, se mi dicono di darglieli..."*).

Il tratto successivo della conversazione descrive gli interventi fatti da alcune persone, evidentemente a loro volta interessate alla c.d. "messa a posto" dell'imprenditore:

MANNINO: E mi viene uno del Michelangelo: “Sa per questo c’è uno che gli ha chiesto 1.500 Euro” . E tu che vuoi? “Siccome è un amico”. Fatti i fatti tuoi. Io nemmeno so chi è che ci è andato, gli ho detto, però tu non ti immischiare nelle cose che non ti appartengono. Passano due giorni e viene Andrea, il carnezziere: “lo sa c’è uno lì...” Andrea ti interessa? “No siccome è venuto magari di più di meno ...incomprensibile...” di più di meno, non ti immischiare se ne va da Sarino, ...incomprensibile...”ci è andato uno gli è andato a chiedere dei “soldi ...Mi viene a trovare Sandrino “Ma c’è uno a Borgo Nuovo, ci è andato uno a domandare 1.500 Euro”. Sandrino fatti i fatti tuoi.

BONURA: Tu perché ci ...incomprensibile... mi stai dicendo questo discorso

MANNINO: Gli ho detto: “Tu li sai i discorsi come vanno? “dice”No una volta che giustamente sono venuti” dice “uno magari per fare figura...” No! Perché quando fai figura tu ce ne sono quattro che facciamo cattiva figura. Ti sembra giusto che dobbiamo fare quattro cattive figure per tu fare figura, dice: “Da me è venuto Giovanni il NICOLETTI”. Senti spiegaglielo a Giovanni come è combinato il discorso, gli dici come stanno le cose e poi lui vede se è giusto o non è giusto di lasciarlo andare, io la figura di lasciarlo andare non la faccio più, li prendo, li do a lui, li butto, li do però io la figura non la faccio più di non andarci. Ieri, mi ha detto mio figlio “Sai è venuto quello con l’Alfa” era Giovanni il NICOLETTI, ci è andato, gli ha detto perche gli ha

domandato “perché doveva parlare con te gli ho detto se lo puo trovare di pomeriggio” e ci sono andato e di pomeriggio me ne sono andato alla pompa però non è venuto dico se caso mai, perché sicuramente il Giovanni a me, ti dirà qualche cosa a te, tu gli spieghi com'è il discorso..

BONURA: Va bene

MANNINO: Prima di ogni cosa, la chiesa a Borgo Nuovo c'è! E poi è andato girando mezzo Palermo, che ti vai immischiando...

BONURA: Allora ha fatto altri lavori lì

MANNINO: Sì, ne ha fatto uno di fronte alla farmacia dove la ... incomprensibile... lì da noi, ma non è che si ci è mai detto niente

BONURA: Non abbiamo mai fatto niente

MANNINO: Dico questo ha fatto lavori a Borgo Nuovo non si ci è andati a chiedere niente, dico è convinto che chiesa non ce n'è, io mi persuado così, una volta che non....che ci devi andare a fare che ci devi andare a dire perchè poi...la magari che sono due i prospetti... perché è di fronte e di lato il ponte montato, ma credo che lo deve fare tutto intorno, ripeto è il fatto del materiale che siamo arrivati a questo punto...(breve pausa)...lo sai ci c'è coinvolto pure in questo discorso..

BONURA: Chi?

MANNINO: Il BOLOGNA

BONURA: Il Bologna chi?

MANNINO: Un cugino dei Bologna, Alessandro questo si chiama, è figlio di Enrico Bologna, no Enrico Bologna quello, l'altro cugino sono tre i Bologna, però sempre uno di quelli..stanno

sempre insieme...chi ce lo porta al Bologna a sapere i cazzi nostri, però può succedere

BONURA: Come è finita con quello, ti sei informato per il fatto di ...incomprensibile...

MANNINO: Non l'ho potuto rintracciare

BONURA: Perché mi ha chiamato ci devo andare il problema è negativo, positivo...

MANNINO: Fra, non l'ho potuto rintracciare io

BONURA: ...incomprensibile... Andrea

*MANNINO: e glielo ho domandato il discorso ad Andrea...ogni volta che lo vedo...**Picciotti vuol dire un vespaio si è sollevato per domandarci 1.500 Euri, no ma...incomprensibile...aspetto oggi e domani e mi ci vado a mettere là la mattina.. ...incomprensibile... Franco non me la faccio fare la soverchieria da lui...quando....pazienza***

Dal brano riportato si evince che Mannino Calogero, dopo la richiesta estorsiva, respinge i tentativi di mediazione posti in essere da Mannino Alessandro, esponente della famiglia mafiosa di passo di Rigano per conto di Nicoletti Giovanni, a sua volta esponente della famiglia di Cruillas, e da un tale Andrea “il carnezziere” della zona di viale Michelangelo.

Sul punto Mannino Calogero chiarisce al Bonura i motivi del suo comportamento verso Mannino Alessandro e Nicoletti Giovanni, sostenendo che il rispetto da parte della ditta CIESSE di

quanto da lui richiesto rappresenta anche una questione di principio legata al controllo del territorio da parte di Cosa Nostra:

BONURA: Che c'entra..tante cose

MANNINO: Franco deve fare sempre il miserabile il cristiano

BONURA: ...incomprensibile...sussussurato

MANNINO: e che fa io faccio la figura di....

BONURA: No lo figura no, ma quello ti è venuto a cercare

*MANNINO: MANNINO: Si però il discorso è come ...
incomprensibile...dobbiamo fare come stiamo camminando lui
deve sapere come vanno le cose perché magari lo deve
rimproverare, a dire scusa, come gli ho detto io a Sandrino scusa
perché state venendo ora, già che il suo dovere era di cercare a
qualcuno prima di mettere mano e dire io devo andare a fare
questo lavoro, visto che mi parla di chiesa, mi parla che poi: “
non so quant'è il lavoro, per quello che so io nei lavori si esce il
tre per cento” ma che è questo tre per cento che vuole dire perché
lei che deve fare l'autostrada deve fare la zona industriale che
deve fare, quindi il cristiano è aggiornato perché mi parla di
chiesa mi parla del tre per cento quindi il mestiere lo conosce e
allora perché non lo facevi prima di venire...mi ma tu dovevi
vedere come se ne è andato incazzato Sandrino, minchia ma
incazzato perché dice, Sandrì, vedi che ne sono venuti quattro,
cinque per questa cosa ...incomprensibile...”Ma chi è venuto”?
Gente del Michelangelo, gente perché dice “Ma ci vuoi mettere al
livello di quelli del Michelangelo”. Sandrì, ma io non è che ti ho*

detto chi sono queste persone, quindi può essere che è gente buona, può essere che sono migliori di te, può essere che sono meglio di me, può essere che sono inutili, tu che mi dici “Li vuoi mettere a livello nostro”

BONURA: Meglio ...incomprensibile... a Cruillas

*MANNINO: Lui nelle cose mie non si ci deve intromettere ...
incomprensibile...cose nostre*

BONURA: Da questa parte

MANNINO: Hai capito ...e stiamo facendo tutti gli esami

Nel frangente sopra evidenziato, Mannino Calogero censura l’atteggiamento dell’imprenditore che, pur esperto e consapevole delle regole del gioco (... *quindi il cristiano è aggiornato perché mi parla di chiesa mi parla del tre per cento quindi il mestiere lo conosce e allora perché non lo facevi prima di venire ...*), si è dimostrato restio ad aderire alla richiesta estorsiva ricercando protezione presso altri criminali.

Le rimostranze del Mannino al Bonura sono motivate dalla “procedura” imposta da Cosa Nostra secondo cui per la realizzazione di lavori edili ed in particolare per chiunque abbia intenzione di iniziare un lavoro scatta l’obbligo di mettersi in contatto con la “famiglia competente e chiedere la preventiva autorizzazione stabilendo il prezzo della propria “tranquillità”: “....già che il suo dovere era di cercare a qualcuno prima di mettere mano e dire io devo andare a fare questo lavoro...”.

In questo modo il Mannino cerca anche di prevenire una forma di indebolimento personale sul fronte interno ad opera di Nicoletti (... *Se quel pezzo di merda ti viene a trovare, il NICOLETTI..*) rappresentando al Bonura le sue ragioni a fronte di una possibile sollecitazione proveniente dallo stesso Nicoletti, e rivolta al Bonura, in qualità di esponente di prestigio di Cosa Nostra nella zona interessata, affinché costui prendesse una posizione in ordine alla “legittimità”, secondo le regole criminali, della pretesa estorsiva del Mannino.

Lo sviluppo della vicenda in oggetto può cogliersi da una conversazione tra Mannino Calogero e Rotolo intercettata alle 9.53 del 28.10.2005 all'interno del box ubicato sul retro dell'abitazione di Rotolo (cfr. all.to nr.39 alla nota del 21 aprile 2006):

MANNINO: A parte che c'è qualche cosa con quello, con Sandrino...

ROTOLO: Certo!

MANNINO: ...perché mi sono seduto io qua e lui... non lo ha avuto il coraggio di guardarmi in faccia, non lo ha avuto il coraggio! Perché quando uno è cattivo, è cattivo! Sai cosa mi ha combinato ora?

ROTOLO: Questo?

MANNINO: Lui, ora! Non ti credere che.... Stanno facendo una facciata (incomprensibile) al Borgo Nuovo e ho visto che c'erano scarrabili, calce... ci sono andato e gli ho detto: “che è?” Gli ho

detto, perché noi abbiamo gli scarrabili, abbiamo i mezzi, qualche viaggio di sabbia, qualche cosa... Minchia, erano tutti di là. “Ma mi dica una cosa, ma di quale chiesa è lei, di Cruillas? Perché qua non c’è ne chiese, gli ho detto, ce n’è quattro. Ho visto quattro chiese...”

ROTOLO: (ride) Minchia, cose da pazzi le persone...

*MANNINO: Ma che sai come è andata a finire!? Tutto Palermo sa questo discorso! “Ora dice... comunque, io mi devo informare se lei è quello giusto...” – “Uh! Va bene e per gli scarrabili?” - **“Io ne parlo con gli amici miei se...”** - **“Allora guardi che fa, a che parla con gli amici suoi, veda che lei deve portare prima che finisce la settimana, mille e cinquecento euro. A che parla con gli amici suoi, glielo... in qualche cosa dimmelo, perché io cerco consigli da te. Visto che o dice!”** Nino, tu sei mio fratello, se io sbaglio il materiale glielo devono dire gli amici, per gli scarrabili glieli devono dire gli amici, mi sono impostato in questo modo e mi ha chiamato uno del Michelangelo con **Franco u nivuru**, dice: “ma mi dica una cosa, c’è andato uno qua che...” – “ma perché tu sei interessato a questi discorsi? Fatti i fatti tuoi!” Si gira, si rigira e viene **quello della carnezzeria, Andrea facci tagghiata**, dice: “zzu Lillo c’è andato uno li con una macchina...” - “Andrea fatti i fatti tuoi!” – “Lo sa, siccome è amico, è amico...” nel frattempo ho visto questo ragazzo che ho io con le pale che è d’accordo con Giovanni, gli ho detto: “per qualsiasi cosa parlane con Giovanni.” Perché Giovanni...*

ROTOLO: No e (incomprensibile)

MANNINO: **Sarino** mi viene a dire, dice: “ma che cos’è dice, c’è andato uno a Borgo Nuovo per soldi?” Gli ho detto: “**Sarino ci sono andato proprio io, chi è venuto a dirtelo?**” (incomprensibile), tutti sanno questo discorso! Viene **Sandrino**, dice: “ma dimmi una cosa, sei andato là così, così...?” - “Sandrì tutto il discorso perché è sbirro questo, questo è infame...” Dice: “ma tu non puoi vedere...” – “Sandrì, non posso vedere niente perché ora per come si è andata a combinare la cosa, per fare figura tu, facciamo figura... cattiva figura cinque persone!”

ROTOLO: Che era lui che gli aveva dato lo sta bene?

MANNINO: No, dice: “e uno quando viene da te...” – “**Ma il discorso è questo, a questo punto io non mi posso ritirare più!**” – “A me mi manda **Giovanni NICOLETTI** e mi ha detto...” – “senti gli dici a Giovanni, gli spieghi come sta la situazione.” Nino, parola d’onore, ci spieghi come sta la situazione! Che cazzo... lui chissà che cosa gli è andato a dire? Dice: “io gli ho parlato, appena gli ho detto mi manda **Giovanni NICOLETTI**, mi ha detto, può venire pure il Signore, non c’è niente da fare per nessuno!” Nino ma io mi posso permettere una cosa di queste?

ROTOLO: Ma non è un linguaggio tuo, io non ti conosco...

MANNINO: **Visto, visto che questo ha tutti questi amici dove potere andare, è sicuro che o viene a finire da te, o da Franco o da Tanino!**

ROTOLO: Ma questi amici potevano venire prima!

MANNINO: Dico... quello che gli ho detto io. Il NICOLETTI è offeso a questo punto, perché sente solo quello che gli dice Sandrino e se ne va da Franco. Da Franco come tu sai, si mette solo pace.... si mette solo pace e io ho sempre torto! Avantieri Tanino gli ha mandato a dire una cosa a BORDONARO e quello, Giovanni il BUSCEMI ha fatto il gradasso e lui poi mi ha detto: "gli dici a questo amico tuo che queste infamità devono finire." Gli ho detto: "senti gli infami sono quelli che te li vengono a raccontare le cose!" Perché quando è stato il discorso, non c'è andato solo con questo picciotto che conosco io, si è portato pure al padrone del terreno dove stanno facendo lo scavo, quindi... che è amico di Tanino. "A proposito di quello, perché quello dice, io me lo sono portato solo per testimone." Tanino gli è andato a dire le cose stanno così, insomma! Però, lui crede sempre a quello.

ROTOLO: Al BORDONARO?

MANNINO: Al BORDONARO e a Giovanni BUSCEMI. Il BUSCEMI (incomprensibile)

ROTOLO: (incomprensibile)

MANNINO: Il cugino di Pinuzzu, è sposato con la cugina... con la figlia di Sarina, che è di Passo di Rigano, Sarina quella della piazza, (incomprensibile)

ROTOLO: Eh! Ah, Giovanni!

MANNINO: Giovannuzzu!

ROTOLO: Sì!

MANNINO: **Comunque, questo mi mette cose in mezzo ai piedi parlando con te...**

ROTOLO: Ma questo...

MANNINO: È malato!

ROTOLO: È malato! Che è normale questo!?

MANNINO: È malato! Però, Nino, le cose, minchia, te le gira in un modo... è capace di farti sbattere la testa al muro allora non è che... comunque, allora io che faccio? Dice...

ROTOLO: Allora gli hai dato l'appuntamento per questo?

MANNINO: ... è venuto, dice: "digli a tuo padre che gli devo parlare d'urgenza." E io non ci sono andato, ci sono andato all'indomani. "Minchia, dunque, la vuoi finire?"

ROTOLO: Chi è questo, Franco?

MANNINO: Franco... "Tu mi devi fare la cortesia, quando parli con me ti devi concentrare, perché io ho sessantacinque anni e ci penso di non sbagliare, di..." – "No, perché tu qua... c'è uno... sei andato là..." – "Sì, alt. Io la settimana passata, sono venuto da te e ti ho detto, Franco vedi che c'è questo discorso così, così, così, così, così, per filo e per segno, sicuramente qualcuno arriverà o da te o da qualche altra parte." Quindi, io ero sicuro che questa cosa andava avanti. "Se vengono, vedi che io discorsi sono questi!" Dico non è così? No, che tu gli dai tutta questa soddisfazione! Minchia, ti ho avvisato otto giorni prima!

ROTOLO: È questo (incomprensibile) potevi venire qua...

MANNINO: Ora gli dico...

ROTOLO: ...senza passare prima da lui.

MANNINO: ... ora gli dico io: “senti, qua io... il discorso è sano, perché ci sono andato per il lavoro, il cristiano che si è comportato in questo modo è vastaso, quindi, quando viene qualcuno di altri posti e dice: minchia, sono venuti a chiedermi i soldi eee... io cercherò... perché chi e che c’è andato, è sicuramente amico mio!” Praticamente...

ROTOLO: Scusa, prima che mi dimentico, se tu vuoi, io gli mando a dire a Franco, siccome... poi come lo ha saputo Franco sono cazzi suoi, che questo ha scavalcato a lui... siccome già ci sono discorsi fra l’altro...

MANNINO: Sì, lui mi manda ad un altro... ora ci arriviamo!

ROTOLO: E com’è che...

MANNINO: Ora ci arriviamo. Allora, questa cosa... “perché tu da ragione te ne sei andato a torto!” - “E qual è il torto che ho io?” – “Perché tu gli hai detto a Sandrino, quando quello ti ha detto, mi manda Giovanni NICOLETTI, tu gli hai detto, può venire pure Gesù Cristo.” Gli ho detto: “e tu a me mi conosci per un vastaso? Perché un vastaso si può comportare in questa maniera.”

ROTOLO: È logico!

MANNINO: Viene qualcuno, di qualche parte...

ROTOLO: Minchia, tragediatore!

MANNINO: ...dice: “ lo sa, mi hanno domandato i soldi.” Chi è che c’è andato, che non so chi è, il mio dovere qual è?

ROTOLO: Certo!

MANNINO: *“Senti, vedi di darglieli, in due volte, in tre volte, perché sai ci sono necessità, ci sono bisogni...”* no, in questo modo, *“no, no, non devi uscire una lira.”* Il signor Franco: *“no, dice, non deve uscire una lira.”* – *“Ah! Gli hai detto così? Comunque... perciò non voglio una lira!”* Allora gli ho detto: *“fammi una cortesia, vai da tuo compare, da Tanino... perché mi ha chiamato la settimana scorsa e mi ha detto, dice, vedi se puoi raccogliere qualche cosa di soldi, per Mimmo che è in mezzo alla strada,”* per il cognato... che io gliel’ho detto centomila volte, gli ho detto: *“e stavo cercando di vedere di recuperare qualche cosa per Mimmo, gli ho detto, vai da tuo compare e glielo dici, Calogero soldi non gliene può dare perché...”*

ROTOLO: *Compari sono con Tanino?*

MANNINO: *Si!*

ROTOLO: *Ora si sono fatti compari?*

MANNINO: *Compari... Gaetano... che cazzo so, comunque, gli ho detto: “quello che io sto facendo e lo farò... gli metto pure la testa per i SANSONE io! Io gli metto la testa per i SANSONE, però tu ora vai... gli dici a Tanino che non gliene posso dare... non gliene posso dare perché tu gli hai detto a quello di non dare niente.”* Nino, eh! Allora dice: *“lui questa sera deve salire alle sei che deve parlare con (incomprensibile).”* È venuto, gli ho detto: *“senta siccome noi per abitudine....”* perché a questo punto, io cattiva figura non gliene faccio fare.

ROTOLO: *Certo!*

MANNINO: "...per abitudine, quando sono queste cosette così, non gli... non li disturbiamo, non andiamo in nessun posto, **noi ci siamo andati solo per il lavoro, per i cassoni, per la calce, per la sabbia e questo signore si comportato in questo modo.** Visto che si comporta... se me lo dicono gli amici, se me lo dicono gli ami... **allora gli dice agli amici che lei deve uscire i soldi!** Quindi, il discorso è stato questo! Poi, gli ho detto, voi come la volete interpretare..." – "no, ma siccome lei gli ha detto a San..." lui lo ha bloccato. Dice: "no, ora il discorso lo dobbiamo chiudere." "No, a me hanno detto di venire, dice, siccome, dice, siccome io non è che sono venuto d'iniziativa mia, dice, a me mi ha incaricato un amico... un certo... no, dice, un amico, dice, non posso dire il nome, dice, perché è una cosa riservata." Non posso dire il nome perché è una cosa riservata!? **"Senta, se è riservata se la tenga per lei, ma veda che questo riservo che ha lei, lo sa tutto il Michelangelo e tutto il Borgo Nuovo, compreso io.** Perché questo signore che state difendendo voi, gli ha detto al BOLOGNA, al fango... (incomprensibile) i BOLOGNA, quelli che hanno (incomprensibile)... ai BOLOGNA, dice: "sono andato da un amico..." e chi è questo amico? Un certo GENOVA! Gli ho detto: "questo amico che lei ha riservato, il signor GENOVA, che io non ho il piacere di conoscere, gli ho detto," - "scusi, ma lei come lo sa che si tratta di GENOVA?" "Perché la persona che state difendendo voi, gli ho detto, ha riempito tutto il Michelangelo e il Borgo Nuovo! Quello che state difendendo voi, ha fatto il giornale, si è comportato da vastaso e se tutto il discorso è quello? Ora il

*discorso con il signor Franco lo avete chiuso?” Dice: **“almeno, dice, però se lei vuole domani mattina io ci vado e lei ci porta gli scarrabili.”** – “No, perché appena lui gli dice a quello, portati gli scarrabili che li deve portare un altro, quello degli scarrabili va a cercare altre persone, amici nostri e noi facciamo nuovamente discorsi, quindi noi non vogliamo più niente, ne lavoro e ne niente! **Però gli dice all’amico suo che quando deve venire a fare mille lire di lavoro al Borgo Nuovo, prima lo deve dire un mese prima, no quando sta per finendo, va a cercare le persone.** Questo è il terzo lavoro che fanno, terzo lavoro, gli ho detto e non gli ha mai detto niente nessuno! E le persone gli sembrano porci, tant’è vero, che mi ha detto, che chiesa qua non ce n’è!” E se ne andato e abbiamo chiuso il discorso così. Hai capito? **Il signor Franco, dice: “che io mi sono messo nel torto!” E io ho sempre torto, che ci posso fare.***

ROTOLO: E dimmi una cosa, tu questo discorso...

MANNINO: No, Nino...

ROTOLO: No!

*MANNINO: ...ormai lo abbiamo chiuso, basta. **C’era tuo... c’era Pino, il fratello di Tanino: “chiudiamolo! Lo dobbiamo chiudere, lo dobbiamo chiudere.”** Però ho precisato una cosa, poi quando... gli ho detto: “signor **NICOLETTI...**” gli do del lei, perché lui mi da del lei, “...voglio precisare una cosa, io non ho rancore con nessuno, tanto meno con questo signore, gli ho detto, perché si sta guadagnando il pane, però non sono responsabile di*

*quello che può succedere, se scivola, se sbatte con la macchina, se... le spiego pure il perché, perché questo signore prima di arrivare da voi, si è girato tutto il Michelangelo e gli posso fare i nomi di dove è andato, se ne è andato da uno che gli dicono **u facci tagghiata**, se ne è andato dal **BOLOGNA**, se ne è andato da **Andrea** **facci tagghiata**,” io so... perché (incomprensibile).*

In sintesi Mannino Calogero riferisce al Rotolo un resoconto della dinamica della operazione estorsiva ai danni della CIESSE, impresa impegnata nella realizzazione di lavori edili nella zona di Borgo Nuovo.

Spiega al boss di Pagliarelli che lo scopo della manovra estorsiva era quello di fornire un sostegno ad altri aderenti all'organizzazione mafiosa.

Inoltre, lo stesso Mannino Calogero dice a Rotolo di essere lui stesso il responsabile del tentativo di estorsione peraltro non andato a buon fine per la “raccomandazione”, dei vari Franco “ ‘U nivuru “ ovvero Inzerillo Francesco cl. 1955, Mannino Alessandro, Nicoletti Giovanni, e Andrea “facci tagghiata” che si identifica in Pensabene Andrea, nato a Palermo il 26.04.1949 titolare di una macelleria in Viale Michelangelo (costui è stato anche riconosciuto in fotografia nel corso dell'interrogatorio reso il 23.2.2001 dall'imputato in procedimento connesso Battaglia Fedele il quale gli attribuiva il soprannome citato).

Alla stregua delle illustrate risultanze processuali, ed in particolare alle due intercettazioni sopra illustrate rispettivamente del 25.10.2005 (Bonura-Mannino Calogero) e 28.10.2005 (Rotolo-Mannino Calogero), non residuano dubbi in ordine alla responsabilità del Mannino Calogero per il tentativo di estorsione aggravata ai danni della impresa edile “CIESSE”, il cui titolare è Clemente Salvatore.

Appare evidente che il Mannino Calogero sia stato proprio il latore della richiesta estorsiva; mentre gli altri coimputati, Inzerillo Francesco (classe 1955), Mannino Alessandro e Nicoletti Giovanni, vengono indicati nelle citate conversazioni come coloro che hanno posto in essere una attività di interdizione rispetto alla iniziativa del Mannino Calogero.

D'altronde, nessun elemento a disposizione di questo giudice depone per una compartecipazione di costoro nel tentativo di estorsione in oggetto.

Pertanto, Inzerillo Francesco (classe 1955), Mannino Alessandro e Nicoletti Giovanni devono essere assolti dal reato loro ascritto al capo i) della rubrica per non avere commesso il fatto.

Con riguardo alla responsabilità del Mannino Calogero, sussiste, nel caso di specie, anche l'aggravante dell'art. 7 d.l. 152/91, atteso che dalle modalità, come desumibili dal contenuto delle risultanze processuali, emerge in modo chiaro che l'attività in questione rientrava, indiscutibilmente, in quel tipico controllo degli interessi economici da parte della famiglia mafiosa insistente sul

territorio di Uditore posto in essere con il chiaro intento di agevolare l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra nel suo complesso e che la consumazione della condotta avviene utilizzando gli strumenti consueti del menzionato sodalizio connotati dalla forza intimidatoria derivante dalla pervasiva presenza sul territorio e dai vincoli associativi, come attestano le indicazioni sui danneggiamenti patiti dalla impresa estorta.

Con riguardo al trattamento sanzionatorio da comminare all'imputato Mannino Calogero, ritenuto responsabile del fatto di cui al capo i) della rubrica, si rimanda alla commisurazione della pena effettuata specificamente quest'ultimo nel corpo della motivazione sulla responsabilità per il reato di cui all'art 416 bis c.p.

6. CAPO L) DELLA RUBRICA: ESTORSIONE AI DANNI DELLA DITTA “HORIGEL”.

Mannino Calogero e Bonura Francesco sono chiamati a rispondere dell'estorsione aggravata di cui al capo l) della rubrica, per avere agito, in concorso con soggetti allo stato ignoti con il soprannome di “Sarino” e “Caluzzù”, pretendendo dall'imprenditore Ruvituso Diego titolare della “Horigel” s.p.a., avente la sede in via Castellana n.352 a Palermo (*cfr. all.to nr.125 all'inf. del 21 aprile 2006*), in pieno territorio della famiglia mafiosa di Uditore, la somma di euro 700,00 mensili

L'ipotesi accusatoria attribuisce al Bonura Francesco il ruolo di percettore finale della somma di denaro versata come

“pizzo” dall’impresa estorta alla famiglia mafiosa di Uditore e al Mannino il ruolo di mandante diretto della riscossione della suddetta somma, materialmente consegnata al “Sarino”.

Anche la vicenda in oggetto conferma il dato secondo cui gli operatori economici sono costretti a pagare il “pizzo” alla famiglia mafiosa che domina il territorio in cui è posta la sede della impresa da taglieggiare.

Con riguardo alla presente imputazione, al centro dell’impianto accusatorio relativo alla estorsione ai danni del Ruvitoso Diego si colloca la conversazione tra Bonura e Mannino Calogero del 28 febbraio 2005 alle 10:10, all’interno dei locali di pertinenza dell’Immobiliare Raffaello, nel corso della quale il Mannino riferiva di avere dato incarico a tale “Sarino”, non meglio identificato, di riscuotere una somma di denaro da tale Ruvitoso.

Fondamentale ai fini della ricostruzione del fatto, e in particolare della natura delle richieste di somme di denaro rivolta al Ruvitoso, appare la circostanza secondo cui dal tenore della conversazione non v’è alcun riferimento ad una legittima origine del credito.

Inoltre, sintomatiche di una condotta estorsiva sono anche le parole dello stesso Mannino quando dice che la somma richiesta non avrebbe dovuto essere trattenuta da lui ma destinata ad essere consegnata ad altri e che non si trattava della prima volta in cui la riscossione presso il Ruvitoso veniva affidata al *Sarino* che invece risultava aver posto in essere comportamenti analoghi “ *da una vita*”.

Sotto tale ultimo profilo, particolarmente significativo appare un dialogo tra Marcianò Vincenzo ed il Bonura svoltosi il 19.10.2004, alle 09.34, presso la Zito Lavori Edili srl sita in via

Palchetto nr. 34 di Palemro (*cfr. all.to nr. 124 all'inf. del 21 aprile 2006*) nel corso della quale si colgono gli elementi di una attività estorsiva in atto in danno del Ruvituso, che vede tra i protagonisti il “Sarino” :

BONURA: *Di quelle situazioni di la sopra “Puttana del nemico di Dio”*

MARCIANO: *Ne ho parlato con “Sarino” e con “Caluzzù”*

BONURA: *Ma tu cosa ne devi parlare, tu ha detto: che la sopra te la devi sbrigare tu lì sopra ... che ci sono altri due o tre la sopra*

MARCIANO: *C'è questo Salvatore ...*

BONURA: *C'è questo il*

MARCIANO: *... il VITRANO ...*

BONURA: *Il VITRANO insomma ...*

MARCIANO: *E noi abbiamo avuto il discorso delle barche*

BONURA: *Le barche, il VITRANO ...*

MARCIANO: *Pero questo discorso delle barche non l'ho capito io, è da quella parte e da questa parte ...*

BONURA: *No, da noi! ... inc. ... va bene tu te lo fai e poi vediamo se ... e poi devi dire a questo signore che la porta a cinquecento euro al mese al signor RUVITUSO ... francamente ...*

MARCIANO: *E' un miserabile*

BONURA: *E va bene ...*

MARCIANO: Siccome abbiamo combattuto con lui per un picciotto che ce lo ha mandato questo MANNINO che era ... lavora la e lo ha mandato via

BONURA: Siccome so ... si dice che sia vicino a voi

MARCIANO: Chi questo RUVITUSO! E' un rognoso da fare schifo

BONURA: Va bene! Mi hai capito dico... il discorso qual' è tu devi avere la sorpresa e il piacere di vederlo va bene!?

Nel dialogo del 28.2.2005, sull'argomento delle somme che deve versare Ruvituso, operante in pieno territorio di Uditore, tornano i due punti di riferimento in Cosa Nostra per la gestione delle estorsioni, ossia Mannino Calogero e Bonura Francesco (cfr. all.to nr.53 all'inf. del 21 aprile 2006):

BONURA: Ora c'è praticamente gli si aggiunge, questa della SEAT!

MANNINO: Ora gli ho detto ... l'altro giorno a Sarino gli ho detto "Sarino, vedi di farmi raccogliere questi settecento euro di RUVITUSO là, gli ho detto... io li devo dare, non è che me li devo mangiare"... e me li ha fatti avere. Minchia si è lamentato "ah! io devo andare a cercare a quello ogni volta" ... neanche nessuno lo può fare, lui ci deve andare, è da una vita che ci va e lui ci deve andare. "Ogni volta parto e lo trovo, parto e non lo trovo ... posso fare sali e scendi da lì sopra ?"

BONURA: Si! Ma gli devi dire “dimmi una cosa , cosa hai fatto per noi tu?” dico

Ma il tema della percezione di somme di danaro dal Ruvituso viene ripreso anche in altra conversazione tra lo stesso Bonura, Marcianò Vincenzo e Sansone Gaetano l'8.9.2005 alle 10.38 (*cfr. all.to nr.11 all'inf. del 21 aprile 2006*).

Sullo sfondo del dialogo si evidenziano le lamentele del Bonura per gli esiti della attività estorsiva. Per il sottocapo della famiglia di Uditore i casi di sottrazione dal meccanismo del “pizzo” appaiono troppi tra gli operatori economici che, a suo dire, accampano scuse per non versare il proprio contributo alla “famiglia”.

Per tale motivo Bonura assume la decisione di passare, ove necessario, alla azione per indurre gli operatori economici riottosi ad aderire alle richieste estorsive.

Tra coloro ai quali va inviato un “segnale” figura anche il Ruvitoso che, a causa della insufficiente incisività da parte del Mannino (*.....siccome gliel'ho detto mille volte a Calogero e non ne ha fatto niente ... ma lui Calogero lo sa ??? Lui non deve dire niente, tu se mai Tu gli puoi dire vedi che probabilmente c'è questa situazione*), dovrà essere destinatario di un danneggiamento ai lucchetti della sua azienda.

Per tale atto, che rientra nel quadro di una più ampia attività di “sollecitazione” nei confronti degli imprenditori della zona (*gli*

facciamo toccare il polso...Polso significa... gli rompono qualche cosa, fare e dire), gli interlocutori decidono di incaricare Sirchia Giovanni, condannato nel presente processo per il reato di partecipazione in associazione mafiosa:

BONURA: Ora qua con lui abbiamo parlato, siccome là sopra, è che ne parlo duemila anni, dov'è lì sopra parlo io, dove c'è... RUVITUSO, ci sono pure altri, c'è un certo... e gli facciamo... gli facciamo toccare il polso. Siccome gliel'ho detto mille volte a Calogero e non ne ha fatto niente, mi sono spiegato? Polso significa... gli rompono qualche cosa, fare e dire, eccetera eccetera, e gli ho dato questo incarico (incomprensibile), poi vediamo...

MARCIANO': vediamo com'è combinato?

SANSONE: Eh, ma lui Calogero lo sa?

BONURA: Non lo sa Calogero

SANSONE: Eh!

BONURA: Però io ora ne sto parlando, però appena glielo dico a Calogero...

SANSONE: Parlate...

BONURA: Glielo dico che io... no, no, lui lo sa

SANSONE: Lui non deve dire niente, tu se mai... tu gli puoi dire: "vedi che probabilmente c'è questa situazione"

BONURA: No, vabbè lui... glielo dici tu al "sirchitieddu" di chiuderla questa discussione, va bene? Ouh!

MARCIANO': Chiudere questa discussione quale?

BONURA: Non dire niente né a Calogero, né a quello e né a...

SANSONE: Lo deve andare a fare, lo fa e basta!!

BONURA: Esatto

SANSONE: Lo diciamo noi: “chiudiamo questa situazione”!

BONURA: Mi sono spiegato?

MARCIANO': Vabbè, quello prima deve andare a vedere com'è combinato, dato che deve andare a scassare i catenacci di RUVITUSO...

BONURA: No...

MARCIANO': Vediamo com'è combinato

BONURA: E devi vedere questa cosa delle barche dov'è, dice che c'è una cosa... una fabbriche di barche lì.

Orbene, non vi è dubbio che, nonostante la polizia giudiziaria non abbia raccolto alcuna denuncia sull'accaduto, la vicenda integri sicuramente gli estremi del delitto di estorsione essendo certi sia la dazione di danaro da parte dell'imprenditore in mano del non meglio identificato *Sarino*, su incarico di Mannino Calogero, sia il beneficio per gli associati della famiglia mafiosa di appartenenza di entrambi i protagonisti principali, ossia Mannino Calogero e “*Sarino*” (“*Sarino, vedi di farmi raccogliere questi settecento euro di RUVITUSO là, gli ho detto... io li devo dare, non è che me li devo mangiare*”... e me li ha fatti avere).

Alla stregua delle illustrate risultanze processuali non residuano dubbi in ordine alla consumazione del reato di estorsione

ai danni della impresa “Horigel”, il cui titolare è Ruvituso Diego, e ai responsabili di quella azione illecita, da individuare negli imputati Bonura e Mannino Calogero.

Appare evidente come Bonura abbia svolto il ruolo di “regista” di una più ampia manovra estorsiva che aveva come destinatari vari imprenditori della zona di Uditore e Boccadifalco e come il Mannino Calogero fosse il mandante diretto della azione esecutiva del non meglio identificato “Sarino”.

Sussiste, nel caso di specie, anche l’aggravante dell’art. 7 d.l. 152/91, atteso che dalle modalità dell’azione, come desunte dal contenuto delle risultanze processuali, emerge in modo chiaro che l’attività in questione rientrava, indiscutibilmente, in quel tipico controllo degli interessi economici da parte della famiglia mafiosa operante sul territorio di Uditore.

Va, inoltre, evidenziato che la manovra estorsiva posta in essere con il chiaro intento di agevolare l’organizzazione mafiosa Cosa Nostra nel suo complesso e che la consumazione della condotta avviene utilizzando gli strumenti consueti del menzionato sodalizio connotati dalla forza intimidatoria derivante dalla pervasiva presenza sul territorio e dai vincoli associativi, come attestano le indicazioni sui danneggiamenti patiti dalla impresa estorta.

Con riguardo ai trattamenti sanzionatori da comminare agli imputati Bonura Francesco e Mannino Calogero, ritenuti responsabili del fatto di cui al capo 1) della rubrica, si rimanda alla commisurazione della pena effettuata specificamente per ogni

imputato dopo la motivazione della responsabilità per il reato di cui all'art 416 bis c.p.

**7. I CAPI M) ed N) DELLA RUBRICA:
L'ESTORSIONE AI DANNI DELLA SOCIETA' "MARINA**

**DI VILLA IGEA” E DELL’AMMINISTRATORE
GUCCIONE GIOACCHINO; E LA TENTATA
ESTORSIONE AI DANNI DI BUSCEMI VITO.**

In ordine ai capi m) ed n) della rubrica gli imputati Bonura Francesco, Di Maio Vincenzo e Pipitone Antonino sono chiamati a rispondere, in concorso tra loro, di due manovre estorsive di cui una perfezionata ai danni della società “Marina di Villa Igea” e dell’amministratore Guccione Gioacchino e la seconda, solo tentata, ai danni di Buscemi Vito.

Destinatari delle richieste estorsive sono imprenditori che operano nell’area portuale che insiste sul territorio della famiglia mafiosa dell’Acquasanta-Arenella.

Da alcune conversazioni tra esponenti del sodalizio mafioso intercettate dalla polizia giudiziaria sono stati acquisiti significativi elementi di prova in ordine a manovre estorsive ai danni della società “Marina di Villa Igea s.p.a.”, di cui è amministratore Guccione Gioacchino nato a Palermo il 28.10.1965, concessionaria di parte del porto turistico sito all’ Acquasanta, nonché ai danni dell’impresa di costruzioni facente capo a Buscemi Vito, prossimo ad effettuare lavori di una certa rilevanza nella medesima area portuale.

Ai fini di una migliore identificazione dei soggetti destinatari delle richieste estorsive occorre, preliminarmente, rilevare che la società per azioni “ Marina di Villa Igea “, concessionaria di alcuni moli e banchine al porto turistico

dell'Acquasanta, fa parte del gruppo MOTOMAR Cantieri del Mediterraneo s.p.a., di cui è amministratore unico lo stesso Gruccione Gioacchino (cfr.all.to nr.127 all'inf. del 21 aprile 2006).

Ebbene, le risultanze processuali fanno emergere che Bonura Francesco, esponente di spicco di Cosa Nostra, riveste un ruolo centrale in queste due azioni illecite consumate sul territorio della famiglia mafiosa dell'Acquasanta- Arenella, ed il tutto è propiziato dal fatto che Bonura è legato da vincoli di parentela al Buscemi ed è in buoni rapporti con il Gruccione.

Come si può evincere dall'esame delle conversazioni decisive ai fini della ricostruzione delle due vicende, è proprio Bonura a gestire le manovre illecite facendo anche da "mediatore" tra gli interessi mafiosi della zona, rappresentati da Di Maio e Pipitone, e i destinatari delle richieste di "pizzo", fissando ad esempio l'entità della somma da richiedere al Guccione.

Per questa ragione al centro dell'impianto accusatorio relativo a questi due capi della rubrica vi sono proprio le conversazioni che vedono tra gli interlocutori sempre il Bonura; e di conseguenza anche il valore probatorio di quelle fonti è particolarmente pregnante, svelando "in diretta" la dinamica del programma illecito.

CAPO M)

Passando alla fattispecie del concorso in estorsione continuata a danno di Guccione Gioacchino, aggravata *ex art. 7 d.l. 152/91* (capo M), va evidenziato che il contesto in cui si svolge

l'azione illecita si coglie dal contenuto dell'intercettazione del 18.5.2005, nella quale il Bonura riferisce a Mannino Calogero, alla presenza anche di Marcianò Vincenzo, di aver ricevuto un invito a parlare con tale Di Maio, per discutere delle richieste di "pizzo" effettuate (*"Un'altra ... un'altra cosa, io sabato mattina alle dieci e mezzo ho un appuntamento con Enzo ... Enzo Di Maio, chi è Enzo Di Maio? Enzo Di Maio era quello che era nel mio processo, ero io, Fontana e Di Maio, sempre questo! E' uscito di galera, non so che cosa ha, è venuto il signor Lo Piccolo, quello dei biscotti, perché non ci sei venuto una volta tu? ... E mi è venuto a dire dice "c'è Enzo che avrebbe il piacere di vederla!?", gli ho detto "lui con una mano e io con due mani!"*). Quindi sabato mattina alle dieci e mezza sono da quello dei biscotti per vedere che cosa ha! Di che cosa mi parlerà ... ma sicuramente mi parlerà delle cose che gli abbiamo messo a posto noialtri, stanno mettendo, Stefano è uscito, il padre di ... però non ho visto a nessuno!").

Nel corso della conversazione i due fanno riferimento ad una somma pagata da una ditta operante nella zona (*"Millecinquecento euro al mese per Villa Igea là..."*) ed al coinvolgimento in tutta l'operazione dello stesso Bonura, del Di Maio e dello "zio Nino", da identificare con Pipitone Antonino, per quanto spiegato nella parte di motivazione relativa alla famiglia dell'Acquasanta (*"Mi vogliono dire magari che lo zio Nino è malato, fare e dire, etc. etc. siccome c'è una situazione secondo ..."*), a cui si rimanda per ogni opportuna integrazione.

Con riguardo alla impresa oggetto delle richieste estorsive pare evidente, nella conversazione del 18.5.2005, che i tre interlocutori facciano riferimento alla questione degli imminenti lavori nel porto turistico dell' Acquasanta.

Dal tenore della conversazione appare chiaro che era stata perfezionata, già tempo addietro, con l'intermediazione dello stesso Bonura una estorsione in danno della “ Marina di Villa Igea”, del gruppo MOTOMAR, e che, proprio in relazione a tale suo coinvolgimento lo stesso Bonura aveva poi ricevuto da esponenti della *famiglia* mafiosa beneficiata una richiesta di aumento della somma estorta alla quale peraltro si era opposto (BONURA: *Mi vogliono dire magari che lo zio Nino è malato, fare e dire, etc. etc. siccome c'è una situazione secondo ...* ; MARCIANO': *Forse vogliono vedere se ci siamo messi a posto, o gli abbiamo messo le cose a posto!*; BONURA: *Che non gli danno (incomprensibile) millecinquecento euro al mese per Villa Igea là...;* MARCIANO': *Minchia, non ci penso!;* BONURA: *E' venuto Vito ...;* MARCIANO': *Ah, si!;* BONURA: *... ma non per Vito, per quello ... quello ... quello della MOTOMAR lì e si è preso il come si chiama, e l'altra volta erano venuti che gli sembravano pochi e io gli ho detto “mi state gonfiando i cazzi, non solo che uno si mette davanti, poi vi sembrano pochi” quando là facevano bordello, non te lo ricordi? Insomma ... ora a quanto pare ...* ; MARCIANO': *Questo era il Vituzzu?;* BONURA: *Sì! Vituzzu! Però poi hanno arrestato a Vituzzu e poi praticamente è venuto il nipote... il cugino, il cugino che era un vastaso, aveva appuntamento con me, mi da l'appuntamento e mi viene dopo due ore! Ne abbiamo parlato! Ora Enzo DI MAIO io lo conosco come una persona seria, però vediamo che cosa mi dice e poi ci rivediamo noi a parlare!).*

Ulteriori elementi in ordine alla vicenda della “Marina di Villa Igea” si possono trarre dalla intercettazione della conversazione intercorsa il 20.09.2005, alle 10.18 (cfr. all.to nr.77), all’interno del box posto sul retro dell’abitazione di Rotolo nel corso della quale il Bonura riferisce al Rotolo l’intera questione, sintetizzandola e precisandola:

BONURA: *L'altra volta prima ha chiamato Enzo che mi voleva parlare: “Franco eee” voleva sapere: “ma come siamo combinati perché questi cornuti qua...”*

ROTOLO: *Enzo chi? Ah, Enzo...*

BONURA: *Questi sono stati tutti...*

ROTOLO: *Si, si*

BONURA: *...nel mio processo. E mi ha detto: “si deve sposare mia figlia e sono senza una lira!” Siccome gli avevo messo a posto lì nel porticciolo di... come si chiama?*

ROTOLO: *L'Arenella?*

BONURA: *E gli danno mille e cinquecento euro al mese, gli ho detto: “te li faccio anticipare e te li do!” E così ho fatto. Perciò lui è rimasto contento. Ora mi diceva lo zu Nino che lo hanno operato di nuovo al cuore, a cuore aperto...*

ROTOLO: *A lui?*

BONURA: *...a Enzo di nuovo*

ROTOLO: *Ma ora?*

BONURA: Ma per dirgli: “ci va Enzo...” vuol dire che già era in condizione di camminare!

ROTOLO: Io gli ho sistemato...

BONURA: E questo è il mio rapporto che ho... però gli ho detto che quanto prima Vito dovrebbe mettere mano in questo come si chiama, gli ho detto: “non ci deve avvicinare nessuno però!” Perché arrivavano (incomprensibile) “non deve avvicinare... ogni lira che... ogni cento lire che fa il tre per cento è vostro, si fanno i conti... ancora quello... è possibile che inizierà fra otto mesi, tra un anno, sì, però non ci deve andare nessuno! Perché appena ci va smette e se ne va, perché quello...” Loro sono venuti qualche dieci volte perché...

ROTOLO: Sono vastasi!

BONURA: volevano ragionare che ci sono pochi là! “Senti qua o pochi o assai, io quando viene qualcuno e fa il suo dovere lo ringrazio! Poi se... perché un altro si mette a disposizione e gli devo andare a mettere le dita in gola!?” Perché quello è il GUCCIONE, è un amico, va, una miniera di amicizie, va! A noi che ci interessa in questi discorsi?

ROTOLO: Certo!

BONURA: Non è che possono capire queste cose, mi sono spiegato?

ROTOLO: Certo, certo, certo!

Il contenuto della conversazione sopra riportata consente di ricostruire in realtà non solo la vicenda relativa alla società concessionaria del porto “Marina di Villa Igea”, nella quale Bonura Francesco assume il ruolo di mediatore e Di Maio e Pipitone quello di beneficiari delle somme, ma anche le responsabilità degli stessi tre imputati nella manovra ordita ai danni dell'imprenditore Buscemi Vito.

Per altro verso, che il Pipitone, attraverso il Di Maio Enzo, mantenga il controllo di tutte le richieste operate nell'area di competenza della famiglia dell'Acquasanta si desume, in modo inequivocabile, dal contenuto dell'intercettazione del 26.5.2005, nella quale lo stesso Bonura ribadisce che per tutte le decisioni della zona va contattato proprio lo “zu Nino” (*“No, io ti dico anche qualche cosa in più, che se loro volessero altri cinquantamila o centomila euro, noi la faccia tosta ce la facciamo per darglieli... per farglieli, ma non: “lo prendo io, lo faccio, lo dico!” Dunque, devi essere a conoscenza di un'altra cosa, l'altra volta ti ho detto che mi hanno mandato a chiamare lì e mi ha mandato a chiamare Enzo Di Maio, quello che era... nel processo con me era Enzo Di Maio, Stefano Fontana e Inzerillo (fonetico). Sentendo parlare, signori miei c'era da tapparsi le orecchie! Di come cazzo sono combinati non ne so parlare, gli ho detto: “Enzo ma a te chi ti manda da me?” Dice: “io ho parlato con u zu Nino” “Enzo ma io posso fare qualche passo eccetera...” “Franco, perciò la nostra amicizia...” dico, quello che gli scappava di bocca nei riguardi di tutti! “Sono, dice, una... dieci anni di carcere mi sono fatto, dice,*

ma no di quando c'eravamo noi! Dieci anni di carcere duro! Un anno solo sono stato bene, quando è uscito Stefano che mi mandava... alla famiglia, fare e dire, e poi, dice, digiuno come un..." ora io voglio sapere una cosa, siccome devo andare avanti con lui in qualche cosa, devo andare a parlare con u zu Nino e vedere se posso andare avanti? Oppure questo è capace... perché lui mi ha detto che è mandato dallo zu Nino.").

Alla stregua delle illustrate risultanze processuali non residuano dubbi in ordine alla consumazione del reato di estorsione ai danni della società "Marina di Villa Igea" e ai responsabili di quella azione illecita, da individuare negli imputati Bonura, Di Maio e Pipitone.

Sussiste, nel caso di specie, anche l'aggravante dell'art. 7 d.l. 152/91, atteso che dalle modalità, come desumibili dal contenuto delle risultanze processuali, emerge in modo chiaro che l'attività in questione rientrava, indiscutibilmente, in quel tipico controllo degli interessi economici posto in essere con il chiaro intento di agevolare l'organizzazione mafiosa nel suo complesso e che la consumazione della condotta avviene utilizzando gli strumenti consueti del menzionato sodalizio connotati dalla forza intimidatoria derivante dalla pervasiva presenza sul territorio e dai vincoli associativi.

Con riguardo ai trattamenti sanzionatori da comminare agli imputati ritenuti responsabili del fatto di cui al capo m) della rubrica si rimanda alla commisurazione della pena effettuata

specificamente per ogni imputato dopo la motivazione della responsabilità per il reato di cui all'art 416 bis c.p.

8. CAPO N): LA TENTATA ESTORSIONE AGGRAVATA AI DANNI DI BUSCEMI VITO.

Passando alla fattispecie di concorso in tentata estorsione a danno di Buscemi Vito (capo N), aggravata *ex art. 7 d.l. 152/91*, il quadro probatorio risulta ugualmente costituito dal contenuto delle

intercettazioni riguardanti in particolare Bonura e Pipitone, e dalle quali emerge comunque la piena responsabilità anche del Di Maio, atteso che la vicenda si innesta direttamente nell'ambito della sopraccennata richiesta estorsiva al Guccione.

Assai eloquente in questo senso appare il contenuto dell'intercettazione del 18.2.2005, nel corso della quale il Bonura, dialogando proprio con il Buscemi, gli chiede informazioni sull'inizio dei lavori da parte della sua impresa nel porticciolo dell'Acquasanta, rappresentandogli che lo stesso dovrà dare il consenso per l'inizio dei lavori (*"Io lo devo dire quando siamo pronti"*).

Tale circostanza viene ribadita nell'ambito della sopraccennata conversazione del 26.5.2005, nella quale il Bonura invita il coindagato Marcianò Vincenzo a recarsi ad un appuntamento presso il panificio del Lo Piccolo nel quale avverrà l'incontro con il Buscemi Vito per la messa a posto dei lavori nel porticciolo dell'Acquasanta (*"Ma io voglio che vieni che ti presento a questo... a Enzo Di Maio quello che era con me, nel processo mio...Ma se hai bisogno perché non parlarci, mi sono spiegato? Siccome lui vuole... gli si fanno anticipare da Vito un poco di soldi ..."*).

Dal tenore della conversazione, del 26.05.2005 ore 10.19 (cfr. all.to nr.18 all'inf. del 21 aprile 2006), si evince che scopo dell'incontro era quello di definire la vicenda, facendo impegnare Vito Buscemi a consegnare il 3% per cento dell'importo

complessivo dei lavori a Vincenzo Di Maio in qualità di rappresentante della *famiglia* mafiosa dell'Acquasanta:

BONURA: (...) *Facciamo l'appuntamento con Vito (incomprensibile)*

MARCIANÒ: *Sì, l'ho capito Franco, ti pare che io non lo capisco?*

BONURA: *L'appuntamento con Vito ce l'ho giorno undici*

MARCIANÒ: *Va bene, può essere che noi da qui a...*

BONURA: *No, no, voglio che ci vieni tu perché c'è Enzo... giorno undici da quello dei biscotti alle nove e mezza*

MARCIANÒ: *Se trovo chi mi porta*

BONURA: *Ti ci fai accompagnare, prendi uno e ti ci fai accompagnare!*

MARCIANÒ: *Va bene*

BONURA: *Vabbè che noi giorno otto...*

MARCIANÒ: *Ci vediamo*

BONURA: *Ci vediamo...*

MARCIANÒ: *Perciò io ti ho detto, noi ci dobbiamo vedere lo stesso...*

BONURA: *Quindi...*

MARCIANÒ: *...può essere che di qui a giorno otto noi... io a quello lo vedo*

BONURA: *No, ma io voglio che vieni che ti presento a questo... a Enzo DI MAIO quello che era con me, nel processo mio... Ma se hai bisogno perché non parlarci, mi sono spiegato? Siccome lui vuole... gli si fanno anticipare da Vito un poco di soldi ...*

MARCIANÒ: *(incomprensibile)*

BONURA: *...che gli servono, fare dire, e poi siccome devono fare questo lavoro lì dentro al porto... dentro il porto di Villa Igea. Vito la voleva mettere a posto e gliel'ho messa a posto!*

MARCIANÒ: *(incomprensibile)*

BONURA: *Con te sto parlando...*

MARCIANÒ: *Lui questo lavoro lo fa insieme a (incomprensibile)*

BONURA: *...e gli ho detto che il tre per cento glielo facciamo dare! Quindi, se tu vieni a me... da quello dei biscotti*

MARCIANÒ: *Va bene, ma non c'è motivo di io venire!*

BONURA: *Se combinazione hai bisogno, fare e dire, per gettare... invece di andare di qua e di là!*

Individuati i termini dell'accordo estorsivo ed il ruolo del Di Maio, indicato come materiale percettore delle somme da estorcere, nella conversazione intercettata il 15.09.2005 (cfr. all.to nr.61 all'inf. del 21 aprile 2006) emerge con evidenza il ruolo centrale di Pipitone Antonino, poiché è a quest' ultimo che Bonura riferisce il

contenuto degli accordi stabiliti in precedenza relativamente alle modalità di versamento del “3%” man mano che i lavori all’interno del porto sarebbero avanzati:

BONURA: Io ho parlato con ... glielo dico anche a vossia, lì dovrebbero fare lavori dentro il porto di...di... di come si chiama? Di Villa Igea!

PIPITONE Proprio dentro il porto!?

BONURA: Dentro il porto di Villa Igea ed allora ho parlato con come si chiama, con Enzo, gli ho detto: “Non si deve mischiare nessuno! Ogni volta che fanno via via i lavori, il tre per cento è vostro!” - “Se è così, dice, Franco fai tu!”. Ma non hanno cominciato ancora, va bene?

PIPITONE Sì!

Infine, come già segnalato trattando del capo m) della rubrica, ulteriori elementi di conferma in ordine alle responsabilità di Bonura, Di Maio e Pipitone per le manovre estorsive relative ad imprenditori che operano nell’area portuale che insiste sul territorio della famiglia mafiosa dell’Acquasanta-Arenella, tra cui il Buscemi Vito, sono poi stati acquisiti nella conversazione tra Rotolo e Bonura intercettata dalla polizia giudiziaria il 20.09.2005, alle 10.18 (cfr. all.to nr.77 all’inf. del 21 aprile 2006).

La precisazione circa l’ammontare della richiesta (3% dell’appalto) viene ribadita dal Bonura al Rotolo nel corso del colloquio del 20.9.2005 (“Però gli ho detto che quanto prima Vito

dovrebbe mettere mano in questo come si chiama, gli ho detto: “non ci deve avvicinare nessuno però!” Perché arrivavano (incomprensibile) “non deve avvicinare... ogni lira che... ogni cento lire che fa il tre per cento è vostro, si fanno i conti... ancora quello... è possibile che inizierà fra otto mesi, tra un anno, sì, però non ci deve andare nessuno! Perché appena ci va smette e se ne va, perché quello...” Loro sono venuti qualche dieci volte perché...”).

Alla stregua delle illustrate risultanze processuali non residuano dubbi in ordine alla tentata estorsione ai danni dell'imprenditore Buscemi Vito e ai responsabili di quella azione illecita, da individuare negli imputati Bonura, Di Maio e Pipitone.

Sussiste, nel caso di specie, anche l'aggravante dell'art. 7 d.l. 152/91, atteso che dalle modalità, come desumibili dal contenuto delle risultanze processuali, emerge in modo chiaro che l'attività in questione rientrava, indiscutibilmente, in quel tipico controllo degli interessi economici posto in essere con il chiaro intento di agevolare l'organizzazione mafiosa nel suo complesso e che la consumazione della condotta avviene utilizzando gli strumenti consueti del menzionato sodalizio connotati dalla forza intimidatoria derivante dalla pervasiva presenza sul territorio e dai vincoli associativi.

Con riguardo ai trattamenti sanzionatori da comminare agli imputati ritenuti responsabili del fatto di cui al capo n) della rubrica si rimanda alla commisurazione della pena effettuata

specificamente per ogni imputato dopo la motivazione della responsabilità per il reato di cui all'art 416 bis c.p.

**9. CAPO O) DELLA RUBRICA: ESTORSIONE AI DANNI DI
SAMMARITANO GIUSEPPE**

Al capo o) della rubrica, Mannino Calogero è chiamato a rispondere del reato di estorsione continuata e aggravata ai danni dell'imprenditore Sammaritano Giuseppe.

La vicenda in questione fa emergere che gli interventi delle famiglie mafiose talvolta si spingono oltre i confini della loro competenza terroritoriale (quartiere o zona controllata) allorquando esiste un rapporto pregresso tra operatore economico ed una esponente di Cosa Nostra.

Ebbene detto rapporto può essere utilizzato per mediare tra gli interessi dell'imprenditore e quelli della famiglia mafiosa sui cui insiste l'attività del primo.

L'impianto accusatorio si fonda principalmente su due conversazioni intercettate.

La prima si tiene in data 3 maggio 2005, tra Bonura e Mannino Calogero presso i locali della Immobiliare Raffaello (all.n. 71 inf. 21 aprile 2006).

La seconda avviene nello stesso luogo in data 4 agosto 2005 tra Bonura, Mannino Calogero e Marcianò Vincenzo.

L'episodio estorsivo in oggetto è a danno dell'imprenditore Sammaritano Giuseppe, titolare della società SICILPRODET in occasione dell'acquisto di alcuni terreni siti nella località di Carini.

Ebbene in detta circostanza, Mannino Calogero ha svolto una opera di intermediazione tra il Sammaritano e la famiglia mafiosa di Carini per far percepire indebitamente a quest'ultima delle somme di denaro di una certa consistenza.

La conversazione del 3 maggio 2005, tra Bonura, Marcianò Vincenzo e Mannino Calogero, innanzitutto mette a fuoco l'oggetto della questione, da cui scaturisce la responsabilità penale del Mannino per estorsione continuata aggravata.

In detto frangente i due testualmente, in uno stralcio di conversazione, si esprimono nel modo seguente:

MANNINO: (...) A me mi hanno mandato a chiamare poi a Carini!

BONURA: Per che cosa? Per questo fatto?

MANNINO: I SAMMARITANO sono due, questo del supermercato, il piccolo, è quello che c'era in via Casalini questo, e il grande, quello che c'era da Celona, siccome avantieri ci fu un discorso, un paio di mesi addietro, che lui si è comprato un pezzo di terreno là, allora ... la cosa che si sono risentiti, dice "quando questi sono venuti qua sei venuto tu! Per la qualsiasi cosa, dice, lui è qua per rispetto tuo, dice, ma perché, dice..."

BONURA: Perché per rispetto tuo, scusa? Glielo hai accompagnato tu allora?

MANNINO: Sì!

BONURA: Ha fatto il suo dovere questo?

MANNINO: Lo ha sempre fatto!

BONURA: Lo ha sempre fatto!

MANNINO: Poi ha comprato questo pezzo di terreno e ci sono state queste lamentele...

BONURA: Il terreno l'ha comprato senza chiedere permesso?

MANNINO: Ma sempre loro glielo hanno fatto comprare!

BONURA: Ma dico ...

MANNINO: Giovanni glielo ha fatto comprare!

BONURA: Mh!

MANNINO: Solo che allora, a ora dei soldi, sono venuti da me, gli ho detto “qual è il problema?”, dice “vedi come la puoi chiudere!”. Allora ho parlato con lui “senti, gli ho detto, vogliono centomilioni perché te lo sei comprato il terreno...”, basta, si è lamentato un poco e la cosa gliela ho chiusa per settantamilioni! Ha preso settanta milioni e me li ha dati! E io ho preso i settanta milioni e glieli ho saliti!

BONURA: A chi glieli hai dati?

MANNINO: A Giovanni e a Enzo! La cosa è andata, poi ci fu un discorso che si stava comprando un altro terreno, che si è offeso il SAMMARITANO, perché Giovanni gli aveva promesso davanti a me che questo terreno glielo doveva fare comprare a lui, dato che è a al limite ed è guardato, ora Giovanni è arrestato, Enzo ha fatto lo scimunito, ha fatto finta di niente, e suo cognato Nino, Nino DI MAGGIO glielo ha fatto comprare ad un altro perché ha guadagnato i soldi! (...)

Dal tenore del dialogo si evince che il Sammaritano aveva acquistato un terreno a Carini, con la preventiva “autorizzazione mafiosa” da parte di Pipitone Giovanbattista che sovrintendeva a quella attività della famiglia competente alla riscossione del pizzo.

Si comprende che, a seguito dell'acquisto, Calogero Mannino, conoscente dell'imprenditore, era stato incaricato di condurre la trattativa per stabilire l'entità della somma da versare alla "famiglia" di Carini, per il solo fatto di aver acquisito un immobile nella zona di competenza di quella cosca.

E' chiaro, inoltre, dal tenore delle parole che, dopo una trattativa, la somma da sborsare all'organizzazione mafiosa era di 70.000.000 di lire, poi consegnati allo stesso Mannino che a sua volta li aveva fatti pervenire ai fratelli Giovan Battista Pipitone, attualmente detenuto, e Vincenzo Pipitone.

Nel corso della conversazione Mannino spiega pure al suo interlocutore che, successivamente all'acquisto di tale primo terreno, il Sammaritano intendeva acquistarne un altro, limitrofo, per il quale aveva ottenuto, dallo stesso Pipitone Giovanbattista, una sorta di prelazione.

Ciò non ostante, un altro uomo di vertice della famiglia di Carini, Nino Di Maggio, approfittando dell'assenza di Pipitone Giovanbattista, favoriva un'altro pretendente all'acquisto suscitando il malcontento del Sammaritano.

Ebbene, dal tratto successivo della conversazione si comprende che l'acquirente del fondo confinante con quello del Sammaritano aveva poi ottenuto l'interessamento della *famiglia* mafiosa di Carini, affinché questi non proteggesse la sua proprietà con un muro di recinzione che avrebbe ostacolato l'accesso ai mezzi pesanti.

Con riguardo a tale circostanza Mannino stigmatizza il comportamento adottato nei confronti del Sammaritano, manifestando di condividere le ragioni che avevano indotto quest'ultimo a chiedere il suo interessamento:

BONURA: (...) Certo!

MANNINO: Tant'è che il SAMMARITANO si è venuto a lamentare con me, dice "come, si ricorda, dice, che era promesso, non era promesso...", "sì, però era promesso che c'era Giovanni là!"...

BONURA: Che vuol dire?

MANNINO: ... che gli devo dire io a quello, Franco?

BONURA: Tu dovevi andare là ad andargli a dire "ma che c'entra, vedi che tuo fratello aveva questo impegno!"...

MANNINO: Allora, il Nino se ne è uscito dicendo "io non ne sapevo niente! Perché, dice, non è che Giovanni mi ha detto vedi se questo terreno se si vende, non si vende...", intanto quello è in galera, Enzo i discorsi li sapeva gli ho detto, quindi non è che, ora è andata a finire che SAMMARITANO si vuole chiudere il suo con il muro, chiudendosi il suo con il muro, con questo terreno che si sono comprati il camion non ci può entrare più, ci può entrare solo la lambretta. Quindi gli deve andare a dire pure a quello "non giragli il muro!", non solo non gli hanno fatto comprare il terreno...

BONURA: Già...

MANNINO: Siccome quando... a parte che esce i soldi, mi hanno detto allora dice "vedi se ci possiamo mettere a qualcuno per

guadagnarsi il pane”, vado là e gli ho detto “perché non gli metti a qualcuno, sai qua loro ti guardano!?”, e gli ha messo a uno, gliel’hanno portato loro, gli hanno portato il fratello del VALLELUNGA, a Giovanni! E sta là, la sera se ne va là, e ... quello per le ferie gli chiede “lei si deve fare le ferie?”, dice “no, io che mi ...”, perché’ ha gli animali, e quello prende duemila euro e glieli regala, perché in ferie non ci va, quello... e ... lo rispetta!! Ora è un bel pezzo che è tornato dalla galera il VALLELUNGA, Enzino!

BONURA: Pinuzzu!

MANNINO: Tramite che c’è suo fratello là dentro, questo ha più contatto, ci va questo Enzino VALLELUNGA...

BONURA: Chi è Enzino?

MANNINO: Il VALLELUNGA! (...)

Va segnalato che nello stralcio conclusivo del dialogo riportato Calogero Mannino si sofferma sulla ulteriore scorrettezza del comportamento degli esponenti della *famiglia* di Carini, i quali, peraltro, non si erano limitati a riscuotere l’estorsione mediante l’imposizione della somma di denaro concordata, ma avevano preteso e ottenuto dall’imprenditore Sammaritano l’assunzione alle sue dipendenze del fratello del mafioso Vincenzo Vallelunga, identificato dalla polizia giudiziaria in Giovanni Vallelunga nato a Carini il 26.08.1945 (come risulta anche dagli accertamenti effettuati presso gli uffici dell’I.N.P.S.: cfr. all.ti nr.129 – 130 all’inf. 21 aprile 2006 con riguardo alla società SICILPRODET

s.p.a, avente come oggetto sociale la produzione e la commercializzazione all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti di profumeria, igiene, pulizia, etc, il cui Presidente del Consiglio di Amministrazione risulta essere Sammaritano Giuseppe, nato a Palermo il 31.01.1963, ed ivi residente in via Tommaso Aversa nr. 78).

Tale ultima circostanza si salda con il ruolo ricoperto dal Vallelunga nei rapporti con l'imprenditore suddetto.

In un altro passaggio della conversazione del 3.5.2005, emerge, infatti, che fu proprio Vallelunga ad indicare successivamente al Sammaritano un nuovo terreno da acquistare per le sue esigenze imprenditoriali; determinando non pochi problemi ed imbarazzi sia allo stesso Sammaritano che al Mannino:

BONURA: (...) Pinuzzu si chiama!

MANNINO: Pinuzzu! Lo chiamano Enzino là! Perché c'è Pinuzzu e Giovanni... questo che ...

BONURA: Pinuzzu quello che ...

MANNINO: ... allora c'è andato questo, il VALLELUNGA, e gli ha detto dice "c'è un pezzo di terreno con un capannone che si vende", questo ora, calda, calda, dice "andiamo che glielo faccio vedere!", è andato là e lo è andato a vedere il SAMMARITANO! L'indomani ci va Enzuccio, il PIPITONE, e lo ha preso di petto, a SAMMARITANO!

BONURA: SAMMARITANO, si!

MANNINO: Gli ha detto “senta, dice, questa è la seconda volta, questa è la terza volta, lei va a vedere il terreno, lei non lo sa dove deve andare prima di vedere ...”, dice “ma, senta, io non è che sono partito e mi sono andato a vedere il terreno, qua è venuto il Pinuzzu VALLELUNGA, dice, che io l’ho visto con voi!”, dice “lei mi deve fare una cortesia, quando viene Pinuzzu VALLELUNGA lo deve sputare”...

BONURA: Cioè lui, ci ho mangiato insieme io, mi hanno offerto pure il pranzo a me!

.....

MANNINO: Ora dimmi una cosa, io non mi vorrei mettere nei... non mi vorrei sbagliare, ma giusto è che Enzo gli va a dire che quando viene il VALLELUNGA lo deve sputare? Non glielo deve dire lui al VALLELUNGA “non ci andare più là!”, o siamo ... sono folle, Enzo!? (squilla un telefono)

MARCIANO': Che suona qua?

MANNINO: A me non mi chiama nessuno!

MARCIANO': Solo che la parlata è fuori posto, a dire “va bene, ora me la sbrigo io!”...

MANNINO: Ma lui glielo deve dire...

MARCIANO': ... a dire “fammi questo favore, mettiamoci d'accordo perchè facciamo brutta figura!”... quello vuole qualche cosa, quello poi si sente punto, poi gliel'aggiusta lui?! Perchè quello poi si sente mancato ...

MANNINO: *Certo!*

MARCIANO': *Dico, perché poi il torto è sempre di quello che è andato a fare... (incomprensibile)... gli dice "a me mi ha mancato di rispetto e ora come la discutiamo?" ... "me la penso alla canisca?", va bè, comunque lui lo capisce perché non è che, non credo che sia stupido così da fare l'incauto! (incomprensibile) questa cosa se le deve sbrigare...*

MANNINO: *(incomprensibile)*

MARCIANO': *... perché funziona così, non funziona ... alla "caprina" ...*

MANNINO: *Sì, ma il discorso (incomprensibile)*

MARCIANO': *No, ma se la sbrigano loro ... perché è come se fosse estraneo!*

Min. 47 sec. 23 Rientra Bonura.

MANNINO: *... perciò quello va da SAMMARITANO e gli dice così...*

BONURA: *Va bè, discorsi che non mi piacciono proprio.*

MANNINO: *... sono barzellette, perché semmai glielo deve dire lui al ...*

MARCIANO': *Certo! Se la sbrigano loro...*

MANNINO: *... al VALLELUNGA di non andarci, non è che quello gli può dire "lei qua non ci deve venire!". Comunque ...*

BONURA: *Sempre che il SAMMARITANO dice la verità, è giusto? Diciamo ... non è che ...*

MANNINO: E a questo punto diciamo che ... viene il SAMMARITANO da me, dice “senta, dice, lei mi ha rimproverato due volte che , dice, che me ne vado a destra, me ne vado a sinistra, guardi che io non vado a cercare a nessuno perché da me vengono fino a casa a venirmi a dire queste cose ...” e mi racconta tutta la situazione! “E’ venuto il VALLELUNGA, poi è venuto Enzo e mi ha detto così, poi è venuto e ...” dice “ora che devo fare?”, “senta, aspetti un paio di giorni, vediamo come stanno le cose prima, è inutile che uno si parte...”, nel frattempo c’è stato il funerale, me ne vado là e c’era il Nino DI MAGGIO, messo pure verso là, un picciotto mi dice “c’è uno che gli deve parlare”, io ero con Caluzzu e ... gli ho detto “scusate un minuto che ...”, dice “ma dimmi una cosa, che dobbiamo fare con questo SAMMARITANO?” (...)

Dal tenore del dialogo si evince che Sammaritano, interessato all’acquisto del terreno, era stato avvicinato da Pipitone Vincenzo, il quale lo aveva sollecitato, prima di avviare le trattative, a ricordare l’obbligo, di concordare l’affare con la “famiglia” mafiosa del luogo.

Dalle parole del Mannino si desume che a nulla erano valse le scusanti addotte dal Sammaritano circa il fatto che a suggerirgli l’affare era stato il Vallelunga, da lui ritenuto a pieno titolo un emissario della *famiglia* di Carini poiché il Pipitone aveva preteso di essere direttamente coinvolto.

Mannino prosegue nel resoconto al Bonura sulla evoluzione della vicenda.

Dice di aver avuto, nei giorni precedenti, un incontro con Nino Di Maggio che gli aveva evidenziato di pretendere dal Sammaritano un aumento della quota periodica versata alla *famiglia* di Carini.

Pertanto, questi versamenti di denaro, che ammontavano, secondo il resoconto del Mannino, ad un milione di lire al mese testimoniano una ulteriore modalità di esecuzione della complessa estorsione posta in essere: il versamento – *una tantum* ai fratelli Pipitone – della somma di 70.000.000 di lire per il solo acquisto del primo terreno; l'imposizione della assunzione del Vallelunga Giovanni; la dazione del “*pizzo*” a Di Maggio Antonino.

Mannino spiega poi al Bonura che, a fronte della sua richiesta di chiarimenti circa l'aumento richiesto, il Di Maggio lo aveva portato a conoscenza dell'acquisto, da parte del Sammaritano, di un terreno insistente nella zona di Carini, per il quale erano interessati grossi gruppi commerciali (BUCALO e MIGLIORE) quantificando l'importo complessivo dell'operazione in una somma corrispondente a sei miliardi di lire.

Il terreno in questione era senz'altro quello già visionato dal Samaritano su indicazione del Vallelunga e per il quale era stato redarguito dal Pipitone Vincenzo che, in effetti, come risulta dalla conversazione intercettata, ha poi personalmente determinato le condizioni per la conclusione dell'affare:

BONURA: (...) *Che vuoi fare?*

MANNINO: ... *“che vuoi fare?” gli ho detto, “qual è il problema va?”, dice “iniziamo che i soldi che esce sono pochi...”*

BONURA: *Si, (incomprensibile)*

MANNINO: ... *“poi?” ...*

MARCIANO': *(incomprensibile)*

MANNINO: *(incomprensibile) perché esce un milione al mese, però gli ho detto “tenete presente che oltre che un milione al mese gli avete messo una persona la per campare e quello ce l’ha messo in regola, stipendiato, questo non vale pure?”*

BONURA: *Minchia se vale!*

MANNINO: *Perché paga la persona che è là, messo in regola, stipendiato, ed i Metronotte che ci vanno perché, minchia, “appena, dice, se io i metronotte ...”, lo rovinano!! Quindi vedi com’è combinato questo?! No, che a me, io ... per me voi siete amici miei!! il SAMMARITANO è una cosa, voi siete un'altra cosa, io non voglio andare d'accordo col SAMMARITANO però alla cosa mezza aggiustata gliela dobbiamo dare!! Dice che ora il SAMMARITANO si è comprato il terreno col capannone, “senti il SAMMARITANO è venuto e mi ha detto che glielo ha portato il Pinuzzu VALLELUNGA...”, “si, il Pinuzzu si deve fare i cazzi suoi...”, gli ho detto “però, se gli dovete dire a Pinuzzu che si deve fare i cazzi suoi, glielo dovete dire voi, non glielo può dire SAMMARITANO! Ora tu mi stai dicendo che SAMMARITANO si è comprato il terreno e io non lo so, so che sono andati a vederlo, so che Enzo gli è andato a dire ... ma gli ho detto, ora vediamo,*

perché lui non è che si può permettere di andare a comprare un terreno...”

BONURA: Non ci credo però!

MANNINO: Ora, fammici arrivare!! Dice “e intanto, dice, se lo è comprato!” dice “al cento per cento...” dice, gli ho detto “Nino, scusami ma com’è che se lo è comprato? Chi è che glielo ha portato? Nessuno si ci... a nessuno ha cercato?”, dice “glielo ha fatto comprare mio cognato Enzo!”, “scusami, e io che gli devo andare a dire al SAMMARITANO se glielo ha fatto comprare tuo cognato Enzo?” , ma non è così o no? Dico ...

BONURA: E che vuole da me, gli dovevi dire!

MANNINO: I soldi!! Dice, perché dopo fatto l’affare, ehe, prende e gli fa dice “per qua come mi devo comportare?”, a questo punto Enzo gli ha detto dice “parli con l’amico suo, dice, e se lo fa dire da lui come si deve comportare!”, con me! Gli ho detto “e mettiamo che ora quello viene a parlare con me, io che gli devo dire? Come mi devo comportare?” gli ho detto “ora, quali sono le vostre pretese?”, dice “lì se lo doveva prendere Migliore, poi non glielo abbiamo fatto prendere più perché se lo doveva prendere Bucalo, quello delle camicie, dice, e quello con tre miliardi e mezzo... ee ... con sei miliardi e mezzo se lo prendeva! Invece lui lo ha preso tre ... sei miliardi!”, “Eh! E allora?”, dice “vedi tu!”, “no, vedo io niente! Senti, io per rispetto tuo, perché noi ci conosciamo da una vita e ci siamo rispettati sempre, tu mi dici quello che gli devo dire e io glielo dico, ma solo per rispetto tuo, non è che ...”, “minchia, così dice ... ti fai dare duecentomila

euro!!”, “Senti, io non mi faccio dare niente, io glielo dico e vediamo quello che esce fuori!”, duecentomila euro, quattrocentomilioni!! Perciò sabato sono andato a cercare a ... al SAMMARITANO per fargli questo discorso, il SAMMARITANO se ne è andato dal dentista, gli hanno sbagliato che gli hanno operato in bocca, ed è gonfio tanto, gli occhi si ci vedono tanti, piccoli, piccoli, non può parlare, che gli devo andare a dire!? (incomprensibile) se questo esce da dentro, che mi consigli? (...)

Non vi è dubbio che nel passaggio finale della conversazione emerge con chiarezza che Mannino è stato incaricato dalla *famiglia* mafiosa di Carini di sollecitare Sammaritano al versamento di una somma pari a duecento mila euro, per avere il permesso alla conclusione dell'affare nella propria zona di influenza.

Dall'analisi della conversazione intercettata emerge che Mannino si era trovato in imbarazzo nel farsi latore di tale richiesta tanto da chiedere in proposito consiglio al Bonura; ma che, ciò nonostante, aveva accettato di portare a conoscenza del Sammaritano la pretesa dei carinesi pur senza assumersi la responsabilità della effettiva adesione dell'imprenditore alla nuova pretesa estorsiva.

La conversazione così prosegue con la risposta di Bonura:

BONURA: (...) Niente, io non ti consiglio niente, ti fai dare quelli che ... gli dici “tu quanto sei disposto a ... mi hanno chiesto questi,

glieli puoi dare o non glieli puoi dare?”, e ... gli dici “te lo dico, prima e l’ultima volta, non per te ma per altri, se tu devi fare qualche cosa, prima di concludere parli con me, sennò non ne voglio sapere più niente! Nè niente di te, ne di tuo padre, ne di tuo figlio, ne di tutti quanti siete, punto e basta!”. Che significato ha? Se lo mette nelle mani uno, se lo mette un altro... poi la minchia della cosa deve uscire da te, ma che discorsi sono?

MANNINO: No, ma a me la cosa fino a che si parlava del VALLELUNGA... mi ha dato un po più di fastidio che il terreno gliel’ha fatto comprare Enzo e ...

BONURA: E poi gli dici “discorsi... e ... sono pochi, sono assai, sono qua, sono là...”, gli dici “io posso essere sempre a disposizione vostra però alle persone non li dobbiamo vessare ma sennò la gente... per me va bene questo discorso, anzi, dovete ringraziare il Signore perché da noi gli dici, neanche ... ma avremmo queste cose saremmo a posto!” ...

MANNINO: Ma io a parte tutto, sapendo quello che ha passato lì il SAMMARITANO, da quanto è che si è messo a questo il VALLELUNGA dentro, perché c’era suo fratello allora che era latitante e due, tre volte alla settimana gli andavano a fare la perquisizione, di notte lo chiamavano “venga”, perché pensavano che lui faceva il guardiano là e il latitante andava a dormire là! Quindi, gira e rigira ... tanto che poi lo hanno chiamato al Commissariato e gli hanno detto dice “ma questo... porti tutti i documenti degli operai!”, li hanno guardati tutti, arrivati a questo, dice “e a questo dove lo ha trovato?”, “dove lo ho trovato, dice,

andava cercando lavoro, siccome io ho bisogno di qualcuno che la notte se arriva qualche camion, non c'è nessuno che apre il portone, quando è ... prende e c'è lui, dice, è un operaio come tutti gli altri!”, messo in regola alla perfezione, ma era per lui, infatti da quando è che è uscito Pinuzzu VALLELUNGA non c'è andato più nessuno! E questa è un'altra! (...)

Il dialogo evidenzia l'esortazione che Bonura formula al Mannino, dicendogli di consigliare al Sammaritano, prima di concludere qualsiasi futuro affare, di rivolgersi a lui onde poter continuare a fruire di una mediazione con gli altri gruppi criminali aderenti a Cosa Nostra.

Sulla base degli accertamenti della polizia giudiziaria è risultato che la vendita dell'intero complesso immobiliare era da stimarsi in € 2.350.000 (euro duemilionitrecentocinquantamila)

Le circostanza or ora esposte si saldano con gli elementi ricavabili dalla conversazione intercettata il 4 agosto 2005 ore 10.11 tra Bonura, Mannino Calogero e Marcianò Vincenzo.

In detto frangente, il Mannino, infatti, rappresenta al Bonura le ultime notizie che gli giungevano da Carini.

MANNINO: (...) devi vedere ora quello che nasce col SAMMARITANO, tu devi vedere quello che deve nascere perché gli hanno fatto comprare il terreno, che poi gli hanno fatto un discorso e quello ...

BONURA: Calò, ti interessa a te il discorso?

MANNINO: Ci sono infilato a questo punto!

BONURA: E allora ascoltiamo ...

MANNINO: Ci sono infilato!

BONURA: ... perché mi viene, mi viene di ...

MANNINO: No, ormai...

BONURA: ... è come una persona, è come quando tu entri nel... nell'impianto elettrico che esci solo quando non hai più niente, attacchi, quando uno muore prende e lo mollano!

MANNINO: Ma io ci va... io ci vado a entrare senza niente...

BONURA: Sento dire che da noi non si sono usate mai queste cose, settecento milioni, otto cento milioni, un altro centomilioni, cinquecento milioni, per fare...

MANNINO: Frà, Frà, è come...

BONURA: ... e poi gli devono fare i lavori, e poi lo devono fare e poi lo devono dire, ma che discorsi sono?

MANNINO: Io non ci entro, come questo discorso dell'acquasanta, senza che mi ci porta nessuno, perché parlo con Nino, il DI MAGGIO, e mi dice "abbiamo fatto l'affare, dice, visto che ...se si decide, fatti dare duecentomila euro, duecentomila euro, qua l'affare è di sette miliardi, che poi fu sei miliardi...", "va bene!", parlo col SAMMARITANO e gli ho detto "senta, appena lei fa il contratto, (incomprensibile) duecentomila euro che li devo dare là sopra che ci sono persone...", "perché, dice, non si sa?! Va bene!". Che minchia so che all'indomani gli mandano...

BONURA: Scusa un minuto, ma a te chi te l'ha detto duecentomila?

MANNINO: Nino!

BONURA: Eh!

MANNINO: Nino! Quindi io sono tranquillo perché me lo dice Nino! Che so che dopo, all'indomani, dopo due giorni ci va quello il...

BONURA: VALLELUNGA!

MANNINO: ... il VALLELUNGA e gli va a dire "facendo l'affare, dice, mi deve dare quattrocentomila euro!"

BONURA: E sono due che sono entrati! (...)

Sebbene avesse già stabilito la cifra da corrispondere per la "messa a posto" con un autorevole esponente della famiglia mafiosa di Carini, ossia Di Maggio Antonino (cognato del "reggente" Pipitone Vincenzo), il Mannino si trovava nella difficile condizione di dovere spiegare all'imprenditore le ragioni della nuova e più alta richiesta estorsiva.

Ed è a quel punto che Bonura invita il Mannino a prendere nuovamente contatti con il Di Maggio, da lui apostrofato ironicamente "Don Antonino" nella circostanza, e di fargli presente che egli aveva il dovere di avvertirlo dell'ulteriore richiesta avanzata dal Vallelunga:

MANNINO: (...) Perciò poi io mi vedo con SAMMARITANO, gli dico "lo avete fatto il contratto?", dice "no, abbiamo fatto il compromesso!", gli ho detto "tenga presente il discorso che le ho fatto io!", è giusto? Perché io che gli dico a quello "gli ho parlato,

tutto a posto!”, “*si, dice, lo tengo presente, dice, però, dice, lei mi ha detto che vogliono duecentomila euro, quello mi viene a dire quattrocento e sono seicento...*”

BONURA: Come? Ma quelli da aggiungere a quelli?

MANNINO: Minchia, allora dice “ma aspetti, qua il discorso è un altro, perché a lei le hanno detto, per il magazzino lì, il terreno, era tremilioni e novecentomila euro, poi l’hanno portata a tremilioni e mezzo, quindi i quattrocentomila euro, lei glieli deve dare a loro!”, ho cercato di tamponare, di vedere ... “*no, dice, perché l’affare io me lo sono fatto! Dice, ma perché poi neanche gli ho dato tremilioni e mezzo, gli ho dato tremilioni trecentocinquanta...*”

BONURA: Ma allora lì ...

MANNINO: ... dice “quindi... quello non c’è”, ho detto, gli ho detto “ma a lei questo discorso le fu fatto in partenza! Veda che lei quanto lo prende, lo prende, deve dare tremilioni e novecentomila euro, deve tenere conto, le è stato fatto questa ...?”, dice “*si, mi è stato fatto, dice, ma io pensavo che loro la cosa l’avevano sistemata, invece non hanno sistemato niente perché poi l’affare me lo sono fatto io!*”, “*si, ma lei deve tenere sempre presente il discorso che gli sono venuto a fare io perché i duecentomila euro che le ha chiesto Nino, non c’entrano con loro, sono persone che non sono presenti!*”, ho cercato di... ma come glielo devo andare a imbrogliare? Ora l’altro giorno l’ho visto a questo SAMMARITANO, mi ha fatto parlare, siamo stati mezz’ora insieme, poi mi ha detto “*signor MANNINO, sono cifre!*”, perché è

scaltro, quello che (incomprensibile) dice “sono cifre! Dice, ancora, dice, dobbiamo fare il contratto, quando, dice, poi ho il contratto fatto, dice, ci sediamo, lei, io, loro, dice, e vediamo quello che esce, questo quattrocento, seicento, dice, ma che fa questo terreno me lo hanno venduto loro?”, ma comunque...

BONURA: Oltre quelli che ci devono lavorare?

MANNINO: Sì!

BONURA: Sì, però aspetta un minuto, tu ne parli perchè sono disposti a parlargli, a fare quello che vogliono, se tu... se i discorsi sono quelli che tu mi stai dicendo...

MANNINO: Questi sono!

BONURA: ... vai da don Antonino, che te li ha dette a te, ti ha detto duecento e ci vai, gli dici “senti, io ne ho parlato pure a casa mia di questo discorso, voi avete tutte le ragioni del mondo, ma io torto non ne ho, perché se tu mi dici a me, duecento, io gli parlo per duecento, poi se c'erano cambiamenti, di quattrocento, di cinquecento, tu avevi il dovere di venire da me e avvisarmi, non si lasciano così le cose, quindi io posso garantire per i duecento, e non mi immischiate più in queste cose e quando volete la possiamo discutere, quando volete ...”, che discorsi sono questi?! Poi se quello al posto di duecento, ti vuole fare il regalo, ma deve essere lui a farlo, ma prima... “perché fare immischiare a me?”, perché Nino ti doveva dire “talè levati di sotto, che noi abbiamo a chi mandargli!”, “ma che discorsi sono? (...)

Dal passo di dialogo riportato, inoltre, si comprende che il Sammaritano aveva riferito al Mannino dell'esistenza di un compromesso preliminare all'acquisto dell'immobile.

La circostanza trova conferma nel verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della "TARTARICA TREVISO S.R.L." del 02.12.2005, nel quale si fa riferimento all'esistenza di un accordo preliminare tra la predetta ditta ed Angelo Sammaritano recante data 30 giugno 2005 (cfr. all.to nr.134 all'inf. 21 aprile 2006); il contratto si è poi perfezionato in data 18.01.2006.

Dunque, alla stregua delle risultanze processuali esaminate, in particolare sulla scorta delle intercettazioni sopra riportate, non vi sono dubbi sul ruolo nodale svolto dal Mannino dapprima nel mediare sulla entità della tangente, poi nel riscuoterla e quindi nell'attivarsi per le successive *tranche* pretese dalla famiglia di Carini.

Tale vicenda, nel mostrare la responsabilità del Mannino per il reato a lui ascritto al capo o) della rubrica, ribadisce anche la poliedricità dell'apporto del predetto imputato a favore di *Cosa nostra* e dunque l'assoluta fiducia di cui lo stesso godeva all'interno dell'organizzazione anche a prescindere dalla sua diretta appartenenza alla famiglia dell'Uditore.

Con riguardo al trattamento sanzionatorio da comminare all'imputato ritenuto responsabile del fatto di cui al capo o) della rubrica si rimanda alla commisurazione della pena effettuata specificamente per Mannino Calogero dopo la motivazione della responsabilità per il reato di cui all'art 416 bis c.p.

**10. CAPO P) DELLA RUBRICA: ESTORSIONE AI DANNI
DELLA CONCESSIONARIA SEAT**

Con riguardo al capo p) della rubrica, Mannino Calogero e Bonura Francesco sono chiamati a rispondere del reato di estorsione continuata e aggravata in concorso tra loro.

Le fonti di prova sono rappresentate dalla intercettazioni svolte, in particolare all' interno degli uffici nella disponibilità di Bonura Francesco, dove si tenevano riunioni in cui si stabilivano le linee strategiche e gli obiettivi delle estorsioni poste in essere dalla *famiglia* mafiosa di Uditore ai danni di imprenditori e titolari di esercizi commerciali.

Con riguardo al capo p) della imputazione, appaiono fondamentali le conversazioni intercettate in data 1.02.2005 ore 10.40, 28.02.2005 ore 10.10, 04.04.2005 ore 11.49 e 6.05.2005 ore 10.19 tra Bonura e soggetti appartenenti alla stessa *famiglia* mafiosa.

Da esse emerge la commissione della estorsione posta in essere in danno della concessionaria SEAT Auto System s.r.l. ubicata in via Beato Angelico nr. 20 ang. Via ACI di cui è amministratore unico Lo Cascio Fortunato, l'unica a ricadere nell'ambito territoriale di influenza del Bonura.

Dal primo dialogo, risalente al giorno 1.2.2005, Bonura esprime una lamentela nei confronti del suo interlocutore Buscemi Vito, il quale, semplicemente incaricato di accompagnare "Calogero " presso la SEAT, è accusato di aver travalicato i suoi compiti, recandosi esso stesso presso la concessionaria in compagnia di tale Spica.

Come chiariranno le altre intercettazioni indicate con riguardo a tale vicenda, appare evidente che “ Calogero “ si identifica con Mannino Calogero.

Il primo dato significativo che si coglie dallo stralcio di conversazione sotto riportata attiene alla esplicita sottolineatura, da parte del Bonura, del fatto che unico soggetto “legittimato” alla riscossione della somma frutto della estorsione sia appunto Calogero Mannino.

Bonura, sul punto, è esplicito con il Buscemi. Costui ha già preso contatti con i responsabili della concessionaria, quindi nei giorni successivi deve accompagnare il Mannino presso la SEAT, con la scusa di acquistare un’auto, presentandolo all’esercente perché possa portare a termine il suo incarico delittuoso.

Di seguito si riporta lo stralcio della conversazione del 01.02.2005 ore 10.40 nella parte che qui interessa (cfr. all.to nr.135 all’inf. 21 aprile 2006):

BONURA: ... però un bravo ragazzo. Vedi la prova, e lo fanno lavorare. Per quanta riguarda quella situazione, come la vogliono chiudere la chiudono, se lui... non è che ci mettiamo... ho parlato, non è che gli possiamo dire chi, come e quando! E poi ... questo era urgentemente per quanto riguarda questa cosa di la e poi per questa cosa che ho chiuso, e poi una cosa che è la cosa più grave.... ma sempre possibilmente ... una volta tu dovevi

accompagnare a Calogero lì alla SEAT, dove cazzo ti è venuto se è vero che hai preso a SPICA e gli hai detto accompagnami?

BUSCEMI: Una volta ero io con Enzo, ho preso a SPICA e gli ho detto accompagnami.

BONURA: Stiamo coglioneggiando o diciamo... Calogero è quello che deve andare a prendere i soldi ogni mese ...

BUSCEMI: E io ho detto a SPICA accompagnalo?

BONURA: Poi un'altra cosa...

BUSCEMI: Te lo ha detto Calogero? Te lo ha detto Calogero?

BONURA: E chi allora? Ma questo discorso...

BUSCEMI: (incomprensibile) lo ha portato lui, però!

BONURA: Sì, ma noi lo dobbiamo chiudere però, perché io ti voglio bene, ti rispetterò che tu forse te ne puoi accorgere nel tempo, però la dobbiamo chiudere!!

BUSCEMI: Te l'ho detto che in effetti al novanta per cento ...

BONURA: No, no, perché io già sono contro perchè tutti ce l'hanno con te, non so per quale motivo. Perchè poi tutti questi discorsi sono stati fatti ... che abbiamo avuto la riunione vè!...

O M I S S I S

BUSCEMI: Alle dieci.... a Calogero (incomprensibile) gli dici gli posso dare i cinquemila euro che avanza e ci ...

BONURA: E ci presenti a quello, vi vedete la!

BUSCEMI: Sì! Là alla SEAT, tipo che si deve andare a comprare la macchina.

BONURA: Onestamente, non c'è stata nessuna parola, a me ha detto dice "senti io non me la sento di dirgli che mi devono dare cinq..."

BUSCEMI: Lui, il signor Calogero con me ha avuto da sempre un rapporto graziosissimo, ma no grazioso, graziosissimo, e mi ha detto delle cose caro Franco, che fanno venire la pelle d'oca ... che non sto a ripeterti, nei confronti di altre persone che non è neanche giusto nominare ...

BONURA: No...

BUSCEMI: Ma porca puttana come si fa, con un elemento del genere...

BONURA: Tu questa cosa... siccome purtroppo io me lo devo sopportare, perché non ne posso fare a meno, ascoltami un minuto, se tu vuoi facciamo... ci incontriamo un giorno io tu e lui e stiamo cinque minuti...

BUSCEMI: Con molto piacere, perchè io con lui non ho avuto mai niente, ma minchia fa in questo maniera mi pare che proprio da fastidio!

BONURA: Va bene! Ma poi quando tu, quando ti incontri con loro gli dici "io non avevo nessun piacere di andare a fare questo lavoro, a me Franco mi ha chiamato", lo puoi ... tanto lui lo sa, mi sono spiegato? Perché lì è stato il BORDONARO che gli ha detto dice "ma come tu non ci sei? Lì sopra ci sono.... Come mai non ci sono le tue macchine?"

BUSCEMI: Questo Piero è un poco ...

BONURA: Ignorante, non è che lo fa per cattiveria!

In altri termini, Bonura chiarisce che il ruolo di materiale percettore delle somme frutto dell' estorsione a danno della SEAT deve essere svolto da Mannino Calogero, e ciò viene confermato anche dalla conversazione intercettata il 28.02.2005.

E' infatti lo stesso Mannino ad effettuare il rendiconto direttamente al BONURA circa i risultati della sua attività estorsiva in danno di alcuni imprenditori tra i quali il titolare della Seat Auto - System.

Di seguito si riporta uno stralcio della conversazione del 28.02.2005 ore 10.10 (cfr. all.to nr.53 all'inf. 21 aprile 2006):

BONURA: Ma tu da (incomprensibile) hai preso soldi, quello dei gommoni hai detto?

MANNINO: Ancora ho qualche mille lire di quelli di Natale, per Natale non li ho ritirati io?!

BONURA: ... non lo so, eh ... io per me...dico...

MANNINO: Allora non erano cinquemilioni e cinquecento che io dovevo dare ai "cristiani" per Natale?

BONURA: Vabbè, allora tremila te li ho dati...

MANNINO: ...tremila me li hai dati tu, allora io che ti ho detto "tremila perchè gli altri me li danno... poi ci sono quelli del

PENNAFORTE, quelli ehe... a Messina, ora siccome è stato agganciato...

BONURA: Ora c'è praticamente gli si aggiunge, questa della SEAT!

MANNINO: Ora gli ho detto ... l'altro giorno a Sarino gli ho detto "Sarino, vedi di farmi raccogliere questi settecento euro di RUVITUSO là, gli ho detto... io li devo dare, non è che me li devo mangiare" ... e me li ha fatti avere. Minchia si è lamentato "ah! io devo andare a cercare a quello ogni volta" ... neanche nessuno lo può fare, lui ci deve andare, è da una vita che ci va e lui ci deve andare. "Ogni volta parto e lo trovo, parto e non lo trovo ... posso fare sali e scendi da lì sopra ?"

I dati che emergono dalle intercettazioni sopra esaminate si saldano con quelli ricavabili dalla conversazione del 6.5.2005 tra Bonura e Mannino Calogero.

I due, in quel frangente, discutono dello stesso argomento. E dalle loro parole emerge che Mannino, per conto della "famiglia", aveva riscosso somme a titolo di estorsione da alcuni esercenti, tra cui in particolare il concessionario SEAT il quale aveva versato la somma di cinquecento euro al mese.

Ulteriore dato ricavabile dalla conversazione in argomento è quello relativo alla destinazione delle somme provenienti dalle estorsioni che risultano destinate al mantenimento degli associati detenuti e delle loro famiglie.

In questo senso pare utile riportare testualmente uno stralcio della conversazione registrata il 06.05.2005 ore 10.19 (cfr. all.to nr.73 all'inf. 21 aprile 2006):

MANNINO: Va bene. Ora vediamo se mi si attenua questo dolore, perché anche se parlo con Giovanni, con qualcuno, sempre io ci devo andare, perché questi combinano un manicomio!

BONURA: Certo, basta che non gli si da fuoco!

MANNINO: Va bene

BONURA: Per la RENAULT e (incomprensibile). Vito mi ha dato due appuntamenti e poi mi ha mandato il ragioniere che non può venire e me lo deve... ora lo abbiamo mercoledì, perché io non ti ho detto niente per là, per il centro di analisi là, quello du piezzu, che aspetto questa situazione, appena eee... perché io lì vorrei racimolare altri cinquecento euro. Allora, cinquecento alla SEAT, cinquecento lì e sono mille euro al mese e già due persone possono campare, non so se mi spiego? Non può campare nessuno perché sono... ma dico io...

MANNINO: Sì, perché pare che tutto sia... tu non puoi pensare quanto a me ha dato fastidio qualche due mesi addietro che ho ritardato tre giorni a dargli i soldi a Masino, tre giorni!

Una conferma che i proventi delle estorsioni vengono destinati al sostentamento degli associati detenuti e delle loro famiglie si ricava dalla lettura della precedente conversazione,

intercorsa alle 09.43 dell'11.01.2005 (cfr. all.to nr.1 all'inf. 21 aprile 2006) tra Bonura, Marcianò Vincenzo e Mannino Calogero dalla quale si evince l'identità e la situazione giuridica del Masino citato nella conversazione del 06.05.2005:

MANNINO: Comunque però ... se questo (incomprensibile) c'è un'altra cosa ora, forse sta uscendo Masino ...

BONURA: Masino ora me lo metto a fianco, attenzione, te lo dico io il perché, sappiamo che ci siamo stati vicini, se lui ... se io me lo metto accanto... ma accanto in che senso, gli leviamo un po' di spazio ... perché questo è servito per una causa giusta ...

MARCIANO': Va bé d'accordo, dico per dire che c'è uno messo a fianco, dico per dire che lui ha coperta! ... non è che deve andare a dire messa...

OMISSIS

MANNINO: L'ho fatto !

BONURA: ... e tu ogni mese gli hai mandato i cinquecento euro !! Giusto ?! Neanche con ritardo ... se c'è qualche ... “corto e malu paratu”, gliene mandi due !!

Il testo della predetta conversazione permette di interpretare la conversazione del 6.05.2005.

In essa si cita tale *Masino* in relazione al quale il Mannino lamenta di aver dovuto corrispondere la somma di cinquecento euro con un ritardo di tre giorni.

Costui è, dunque, un esponente della *famiglia* di Uditore, detenuto alla data della conversazione del 11.01.2005. Ed il danaro che periodicamente gli è stato corrisposto è quanto l'organizzazione mafiosa ha ritenuto di fornirgli per contribuire al mantenimento suo e della sua famiglia.

Ebbene, dagli accertamenti svolti dalla P.G. risulta che il 05.10.2005 è stato scarcerato Inzerillo Tommaso, nato a Palermo il 26.08.1949, esponente storico della *famiglia* mafiosa di Uditore.

Alla luce delle risultanze processuali, anche con riguardo alla estorsione patita dal titolare della concessionaria SEAT di via Beato Angelico n.20 in Palermo, non vi sono dubbi in ordine al contributo decisivo offerto in fase ideativa dal Bonura ed in fase operativa dal Mannino.

Per cui va affermata la responsabilità di Bonura e Mannino per il reato di cui al capo p) a loro in concorso ascritto..

Con riguardo ai trattamenti sanzionatori da comminare agli imputati ritenuti responsabili del fatto di cui al capo p) della rubrica si rimanda alla commisurazione della pena effettuata specificamente per ogni imputato dopo la motivazione della responsabilità per il reato di cui all'art 416 bis c.p.

11. CAPO Q) DELLA RUBRICA: ESTORSIONE AI DANNI DEL PUB “BOCACHICA”

In ordine al capo q) della rubrica, Mannino Calogero è chiamato a rispondere della estorsione continuata e aggravata in danno del pub Bocachica.

Ancora una volta la fonte principale di prova per ricostruire fatti e responsabilità personali è rappresentata dalle intercettazioni ambientali.

In particolare occorre evidenziare una conversazione del 6.05.2005 (cfr. all.to nr. 73 all'inf. del 21 aprile 2006) presso gli uffici dell'Immobiliare Raffaello, tra Bonura e Mannino Calogero.

Nel dialogo intercorso tra i due si fa riferimento ad alcune attività commerciali sottoposte ad estorsione, tra le quali il pub denominato "BOCACHICA".

Dalla lettura della conversazione emerge che per tale esercizio commerciale, sebbene ubicato in territorio della *famiglia* mafiosa di San Lorenzo, si era interessato alla riscossione dapprima Sansone Giuseppe e, successivamente, Mannino Calogero.

Tra i passaggi salienti del dialogo con riguardo alla vicenda oggetto della imputazione, c'è il seguente:

MANNINO: Quello va correndo come il vento, come un pazzo, mi ha portato la risposta il Giovanni SIRCHIA della SVEVA là, dice che ne ha parlato e gli hanno detto che c'è uno che lo sta trattando, dice: "se non fa niente questo te lo faccio sapere..." ora è andato e venuto, minchia non si può sapere un cazzo di quello Paluzzu, del BUSCEMI

BONURA: Chi minchia è questo...

MANNINO: Il bar della piazza, quello che tu mi hai detto che per Natale ti ha mandato il regalo

BONURA: (incomprensibile)

MANNINO: Non mi hai detto che ti ha mandato...

BONURA: Già me lo ero scordato, ma chi cazzo è, mi ha mandato il regalo?

MANNINO: Non me lo hai detto tu che ti ha mandato il paniere, la bottiglia, che cazzo...

BONURA: Con chi me l'ha mandata? Aspetta...

MANNINO: Non lo so, tu mi hai detto: "ma come mai questo che non ci ho parlato mai..." comunque, c'è il discorso del BOCACHICA, il discorso che hanno aperto qua in viale Campania un altro locale. Perciò siccome allora c'era Pinuzzu immischiato che è finito in galera per questo discorso, dava duemila euro, duemilacinquecento euro, me li portava e in mezz'ora glieli facevo avere a chi di competenza. L'anno scorso mi ha portato, mi pare, due milioni una cosa del genere, gli ho detto: "ma perché non erano di più?" "No, ora le cose sono più strette..." e glieli ho dati: "tieni qua, questi hanno mandato." Minchia, si sono lamentati, poi è venuto questo Giovanni: "ma mi hanno detto che sono pochi..." "eh, gli dici che ci vanno e se la vanno a discutere loro." Mi ci devo andare a litigare io con Paluzzu? Ed è finita. Ora è venuto cinquanta volte: "se li fa dare quei soldi da quello, se li fa dare?" "Giovà ma che ci interessa a noi? Né a me e

neanche a te!” “A me quelli mi fanno pressione...” “Eh, perché non gli dici che non te ne fa?” “vossia non ci può andare?” “Giovà io ci vado due volte al giorno, mi vado a prendere il caffè e non glieli chiedo i soldi! Se me li danno me li prendo, ma che io glieli devo chiedere non gliene chiedo!” Ora finalmente l’altro giorno ha preso quello... ha infilato la mano in tasca, dice: “sono mille euro...” gli ho detto: “no Paolo, gli ho detto, già mi è bastato quello dell’altro... dell’anno scorso, gli ho detto, vedi a chi glieli devi dare, gli ho detto, o viene qualcuno e se li viene a prendere, gli ho detto, perché mi secca, poi quelli non li vogliono, sono pochi, sono assai, non mi ci... lasciarmi in pace a me!” Perché poi è venuto lui, dice: “glieli ha dato quello i soldi?” “No, me li aveva dato ed io non li ho voluto prendere! Quindi diglielo a chi è che viene da te...” ora è venuto, dice: “se noi parliamo...” “Noi? Noi lui però!” Dice: “ho parlato con un cugino, che ha un cugino suo che ce l’hanno vicino lì...” “Eh, digli che parla con suo cugino e se li fanno dare!” Comunque, io non me ne...

BONURA: Noi questi...

Si tratta di un racconto del Mannino nel quale costui riferisce al Bonura di aver sostituito tale *Pinuzzu*, nella riscossione della tangente pagata all’organizzazione mafiosa dai gestori del locale denominato “BOCACHICA”, indicando nel dettaglio l’importo ed il periodo nel quale aveva incassato la somma: *“l’anno scorso mi ha portato, mi pare, due milioni una cosa del genere”*.

Dal tenore delle parole di Mannino si desume che proprio lui si era prestato per conto di altri a ricevere dall'estorto il denaro per farlo successivamente avere al *legittimo* destinatario.

L'impegno di Mannino nella fase della riscossione della somma era volta a garantire all'associazione un contatto sicuro con il soggetto estorto.

Più precisamente, nel caso in questione, il contatto con tale "Paluzzu Buscemi", era stato dapprima mantenuto da *Pinuzzu* e poi, in seguito all'arresto di questi da Mannino Calogero.

I riferimenti contenuti nella conversazione hanno consentito alla polizia giudiziaria di ricostruire la vicenda ed identificare tutti i soggetti coinvolti.

Pinuzzu, tratto in arresto per questi fatti, è stato identificato in Sansone Giuseppe tratto in arresto in esecuzione dell'O.C.C.C. N.9450/00 R.G.N.R. e N. 6983/01 R.G.G.I.P. emessa il 23 maggio 2002 dal Giudice per le indagini Preliminari presso il Tribunale di Palermo.

Nell'ambito di quell'attività di indagine, la P.G accertava che il pub "BOCACHICA – Bar de Tapas – Cervezeria Pub", sito in via dei Nebrodi n. 95, era gestito dalla Buscemi s.a.s. di Buscemi Maurizio.

I soci risultavano essere Buscemi Maurizio, nato a Palermo 14.11.1968, socio accomandatario e Buscemi Nicola, nato a Palermo in data 07.09.1967, socio accomandante, entrambi figli di Buscemi Paolo, nato a Palermo in data 08.02.1946, ivi residente in

via G. Evangelista Di Blasi nr.100/b, gestore del bar denominato “Gran Caffè”, sito in via G. Evangelista Di Blasi nr. 106, nei pressi della Piazza di Passo di Rigano, ovvero il “*Paluzzo Buscemi, quello del bar della piazza*”, che aveva inviato il dono natalizio a Bonura.

Pertanto, la conoscenza diretta tra Mannino e Buscemi, titolare di un bar in territorio della *famiglia* di Passo di Rigano, ha determinato che egli si interessasse, in sostituzione dell’arrestato Sansone, della riscossione del pizzo richiesto ai figli di Buscemi per il loro locale.

Anche rispetto a tale episodio estorsivo, le stesse *confessioni* del Mannino fatte in presa diretta non lasciano dubbi ragionevoli in ordine al suo personale coinvolgimento nell’atto estorsivo.

Alla stregua delle predette risultanze processuali, deve pertanto dichiararsi la penale responsabilità di Mannino Calogero per l’estorsione continuata e aggravata di cui al capo q) della rubrica.

Con riguardo al trattamento sanzionatorio da comminare all’imputato ritenuto responsabile del fatto di cui al capo q) della rubrica si rimanda alla commisurazione della pena effettuata specificamente per Mannino Calogero dopo la motivazione della responsabilità per il reato di cui all’art 416 bis c.p.

**12. CAPO R) DELLA RUBRICA: ESTORSIONE AI
DANNI DELLA DAU SISTEMI s.r.l.**

Con riguardo al capo r) della rubrica, l'imputato Nicoletti Giovanni è chiamato a rispondere del reato di concorso (con Di

Maggio Lorenzo, separatamente giudicato) nel reato di estorsione aggravata ai danni della società DAU sistemi s.r.l.

L'impianto accusatorio si fonda sulle intercettazioni ambientali effettuate dagli investigatori presso il box in lamiera nella disponibilità di Rotolo Antonino.

In particolare giova ricordare la conversazione del 22.11.2005 tra Rotolo Antonino, Di Napoli Pietro e Parisi Rosario, nel corso della quale, dopo avere parlato dell'avvicendamento al vertice del *mandamento* di Passo di Rigano, tra Vincenzo Marcianò ed il fratello Giovanni, Rotolo e Di Napoli fanno riferimento ad una estorsione operata dalla *famiglia* mafiosa di Torretta ai danni del costruttore di un immobile costituito da 54 alloggi di civile abitazione siti nei pressi dell'Ospedale Cervello. (cfr. all.to nr.67 all'inf. 21 aprile 2006)

Pare opportuno riportare testualmente le frasi con cui si esprimono gli interlocutori, nei passaggi salienti della conversazione:

ROTOLO: (...) Esatto e questa è un'altra cosa che ti dovevo dire

DI NAPOLI: Gli ho detto pure quel discorso di là sopra del Cervello, quei due fabbricati, quelli che aveva in mano questo di Torretta insieme con il signor... con il fratello di Giovanni, non mi ricordo, con Enzo pure

ROTOLO: Eh

DI NAPOLI: La discussione chiusa di cento...

ROTOLO: Di Torretta quello, Lorenzino, non c'è andato Lorenzino?

DI NAPOLI: Vedi che io ti debbo dire una cosa, questo Lorenzino mi dice un amico mio di Carini, che io te l'ho sempre detto, Totò DI MAGGIO (incomprensibile) gli va raccontare tutte cose

ROTOLO: LO PICCOLO?

DI NAPOLI: (incomprensibile)

ROTOLO: Sì, sì, non ci interessa

DI NAPOLI: Io... mi fa dovere dirtelo...

ROTOLO: Sì e noi...

DI NAPOLI: ...perché io a questo neanche lo conosco

ROTOLO: ...anzi che glielo vada a raccontare! Questo è (incomprensibile) qua (incomprensibile), ora io incaricando a Giovanni, Giovanni se lo deve mandare a chiamare per i fatti suoi, ci manda qualcuno e gli deve dire: "tu sei stato incaricato per due fabbricati..."

DI NAPOLI: Sissignore

ROTOLO: ...i soldi...

DI NAPOLI: Dove sono?

ROTOLO: ...dove sono?" Quanti erano duecento milioni?

DI NAPOLI: Gliel'hanno chiusa a mille e seicento... un milione e seicento ad appartamento...

ROTOLO: Esatto

DI NAPOLI: ...per cinquantaquattro appartamenti e veniva cento... lui ha dato quattordicimila... quattordicimila...

ROTOLO: Le cose sue le chiude bene, le cose degli altri... dobbiamo vedere se è questa la verità! Quando sono stati finiti questi fabbricati?

DI NAPOLI: No, ancora... sono quasi finiti

ROTOLO: Ma dimmi una cosa, scusa, tu... te lo ha detto lui che l'hanno chiusa così?

DI NAPOLI: No, me lo dice quello che dice che hanno incassato ottomila... otto milioni, questo, il NICOLETTI che mi dice... dice: "però quello, il proprietario, LUPO ha uscito quattordici milioni, ma io ne ho ricevuti otto."

ROTOLO: Siccome noi al LUPO ci possiamo arrivare, te l'ho detto io

DI NAPOLI: Eh! Gli si dice: "possiamo scartare tutti!"

ROTOLO: No, io voglio fare una cosa, intanto così questi si mettono in allarme, mando a dire a Giovanni: "senti vuoi mandarti a chiamare questo Lorenzino e gli dici che siccome si è messo in mezzo per chiudere una cosa di Cruillas, gli dici, e l'hanno chiusa, ti vuoi fare dire come l'hanno chiusa, per quanto l'hanno chiusa e quanto ha incassato e a chi li ha dato, perché, gli dici, a Cruillas, gli dico io, non è arrivato niente?"

DI NAPOLI: Otto milioni

ROTOLO: Ah, otto milioni

DI NAPOLI: Già hanno incassato otto milioni. Questo discorso, però fagli notare, a cose giuste, che ha qualche tre anni, io non neanche c'ero vè, io non c'ero, perciò...

ROTOLO: Anzi che fa, vuoi che io parlo con LUPO prima?

DI NAPOLI: Io direi di sì e scartiamo a tutti, perché...

ROTOLO: Perché LUPO ci dice il Vangelo e la messa!

DI NAPOLI: Perché io quando...

ROTOLO: “È venuto il tizio, è venuto il tizio...”

DI NAPOLI: ...quando io sono uscito mi sono messo a guardare, giustamente, ed ho trovato questa situazione.

ROTOLO: Facciamo una cosa, io gli mando a dire per ora solo il fatto della scuola, questo di Lorenzino lo tengo sospeso, mando a chiedere a LUPO

DI NAPOLI: Esatto

ROTOLO: Dove sono questi fabbricati, in che via sono?

DI NAPOLI: Al Cervello

ROTOLO: Al Cervello

DI NAPOLI: Al Cervello

ROTOLO: Non si può sbagliare, va bene

Dal tenore della conversazione emerge che “il discorso di là sopra” riguarda l’estorsione ai danni del costruttore che stava realizzando l’immobile nei pressi dell’ospedale Cervello.

Con riferimento a tale attività edile, avevano già manifestato il loro interesse esponenti della famiglia di Torretta, nella persona di Di Maggio Lorenzo inteso “Lorenzino”.

Costui aveva concordato con il proprietario dell’immobile il prezzo dell’estorsione, pari ad un importo di un milione e seicentomila lire ad appartamento.

Ma sulla base di quanto Di Napoli dice al Rotolo, fino ad allora, erano pervenuti alla *famiglia* di Cruillas soltanto otto milioni di lire, consegnati all'odierno imputato Giovanni Nicoletti.

Più precisamente Di Napoli riferisce al capo mandamento di Pagliarelli di avere appreso da Nicoletti che il proprietario degli appartamenti aveva già versato all'associazione mafiosa quattordicimila euro, sebbene fossero arrivati alla *famiglia* di Cruillas soltanto otto milioni di lire.

E' a quel punto che Rotolo manifesta l'intenzione di rivolgersi a Giovanni Marcianò, nel frattempo subentrato al fratello Vincenzo nella carica di reggente del mandamento di Passo di Rigano-Boccadifalco, affinché questi chiamasse il Di Maggio Lorenzo, della *famiglia* di Torretta, a lui subordinata, per chiedergli informazioni della situazione (*"ROTOLO: No, io voglio fare una cosa, intanto così questi si mettono in allarme, mando a dire a Giovanni: "senti vuoi mandarti a chiamare questo Lorenzino e gli dici che siccome si è messo in mezzo per chiudere una cosa di Cruillas, gli dici, e l'hanno chiusa, ti vuoi fare dire come l'hanno chiusa, per quanto l'hanno chiusa e quanto ha incassato e a chi li ha dato, perché, gli dici, a Cruillas, gli dico io, non è arrivato niente?"*).

Nel prosieguo della conversazione i due giungono alla conclusione che, per conoscere realmente i dettagli della vicenda estorsiva in oggetto, sarebbe stato opportuno rivolgersi direttamente al proprietario dell'immobile, che il Rotolo sembra avere la possibilità di avvicinare.

Dal contenuto del dialogo si evince pure che la trattativa con la vittima dell'estorsione era stata iniziata quando il Di Napoli era ancora detenuto e per la *famiglia* di Cruillas era stato sostituito da Nicoletti Giovanni.

Orbene, sulla base delle indicazioni scaturite dalla attività di intercettazione, gli investigatori hanno focalizzato la raccolta dei riscontri relativi alla corretta identificazione della persona offesa su alcune precise circostanze emerse dalla conversazione sopra illustrata:

- a) il numero degli appartamenti costruiti dalla impresa edile estorta (“...*per cinquantaquattro appartamenti e veniva cento... lui ha dato quattordicimila... quattordicimila...*”);
- b) l’ubicazione del fabbricato sito nei pressi dell’Ospedale Cervello e la facilità di localizzazione (*DI NAPOLI: Al Cervello -ROTOLO: Non si può sbagliare, va bene*”);
- c) la circostanza che erano già in fase di ultimazione (“*No, ancora... sono quasi finiti*”);
- d) che la trattativa con la parte offesa risaliva a circa tre anni prima, quando il Di Napoli era detenuto (*Questo discorso, però fagli notare, a cose giuste, che ha qualche tre anni, io non neanche c’ero vè, io non c’ero, perciò... ”*).

Sulla scorta di tali dati la polizia giudiziaria (cfr. all.to nr. 140 all’inf. 21 aprile 2006) individuava il cantiere edile in via Trabucco, nei pressi dell’Ospedale Cervello ed accertava che il cantiere era finalizzato alla costruzione di 60 appartamenti di alloggi di edilizia convenzionata agevolata, effettuati dalla ditta

DAU Sistemi s.r.l. con sede a San Giovanni Gemini (AG) in corso Umberto nr.1 (cfr. all.to nr.141) , della quale è amministratore unico Immordino Calogero, nato a Villalba (CL) in data 8.12.1968 e residente a Caltanissetta in via Roma 35.

I lavori sono stati commissionati dalla HOUSE – Società cooperativa Edilizia, con sede a Palermo in via Umberto Giordano nr.116, della quale è presidente del consiglio di amministrazione Bellino Vincenzo, nato a Cagliari il 19.04.1961 e residente a Palermo in via Oreto 332.

La polizia giudiziaria ha inoltre accertato che il fabbricato, come risulta tra l'altro dalle riproduzioni fotografiche allegate, risulta quasi ultimato, così come riferito dal Di Napoli.

Inoltre è emerso che l'impresa di costruzioni, la DAU Sistemi s.r.l. ha iniziato la propria attività in data 8.07.2002, ossia circa tre anni prima della conversazione in esame.

Tale dato temporale, quindi, si presenta perfettamente corrispondente rispetto a quanto riferito con riguardo all'inizio della trattativa con la parte offesa da parte di Lorenzino Di Maggio, ossia nel periodo in cui il Di Napoli era ancora detenuto.

Alla stregua delle predette risultanze processuali, deve pertanto dichiararsi la penale responsabilità di Nicoletti Giovanni per l'estorsione aggravata di cui al capo r) della rubrica, essendo quest'ultimo il materiale percettore della somma di denaro versata a titolo di "pizzo" dal rappresentante della società DAU Sistemi s.r.l.

Con riguardo al trattamento sanzionatorio da comminare all'imputato Nicoletti, ritenuto responsabile del fatto di cui al capo r) della rubrica, si rimanda alla commisurazione della pena effettuata specificamente dopo la motivazione della responsabilità per il reato di cui all'art 416 bis c.p.

13. CAPO S) DELLA RUBRICA: ESTORSIONE AI DANNI DELLA DITTA REALIZZATRICE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA BERNABEI

Con riguardo al capo S) della rubrica, l'imputato mARCIANò Vincenzo è chiamato a rispondere del reato di estorsione aggravata ai danni della società che aveva effettuato dei lavori di completamento del plesso scolastico sito in Palermo tra le vie Bevignani, Casella e Bernabei nell'anno 2003.

L'impianto accusatorio si fonda sulle intercettazioni ambientali effettuate dagli investigatori presso il box in lamiera nella disponibilità di Rotolo Antonino.

In particolare giova ricordare le conversazioni del 22.11.2005 tra Rotolo Antonino, Di Napoli Pietro e Parisi Rosario, e quella del 28.10.2005 tra Rotolo, Nicchi Giovanni e Sirchia Giovanni (cfr. all.to nr.41 all'inf. 21 aprile 2006).

Nel corso della conversazione del 28.10.2005 gli interlocutori discutono di una estorsione effettuata ai danni del costruttore di due scuole, ubicate nel territorio della *famiglia* mafiosa di Malaspina – Cruillas, della quale, in assenza del Di Napoli, in quel periodo detenuto, si era interessato Vincenzo Marcianò.

A questo punto, pare opportuno riportare testualmente le frasi con cui si esprimono gli interlocutori, nei passaggi salienti della conversazione:

ROTOLO: Mi arriva a me un discorso, quindi io non passo da Enzo, anche se riguarda Enzo e tu glielo devi fare direttamente a Giovanni. Gli dici che mi hanno fatto sapere che ci sono state a Cruillas...

NICCHI: *Parri parli piano perché ci sono due
(incomprensibile) la signora (incomprensibile)*

ROTOLO: *...ci sono due scuole, quasi di fronte alle case...
(incomprensibile) a Cruillas, è uscito Pierino DI NAPOLI, Pierino
DI NAPOLI vede queste scuole che sono state fatte mentre lui non
c'era, cerca e sa dell'interessamento di Enzo MARCIANÒ e parla
con Enzo MARCIANÒ e gli dice: "Enzo ma là?" "Sì, dice, mi
sono interessato io, dice, l'abbiamo chiusa con quindici milioni!?"
Giustamente viene Pierino e dice: "due scuole quindici milioni!?"
Dice, però, cambiali, questo, quello... dice, come se fossero cose
normali, cioè commercio normale, va!" Questo discorso un anno
fa. E quello non ha visto, ne questo, ne quello e neanche l'altro! E
allora tu gli dovresti dire a Giovanni, gli dici: "mi ha detto se può
chiamare a suo fratello Enzo e gli dice... perché vogliono sapere,
questa cosa con chi l'ha chiusa quindici milioni?"*

SIRCHIA: *Ma che è la scuola quella che c'è... dietro il
RECUPERO? Che c'era quello, lo SPICA, immischiato?*

ROTOLO: *Sono due scuole, non una!*

SIRCHIA: *Io ne so una, quella là a Malaspina*

ROTOLO: *Eh, a Malaspina, due sono però le scuole non una!*

SIRCHIA: *Sempre là sono due?*

ROTOLO: *Sì, due sono!*

SIRCHIA: *Che c'era immischiato lo SPICA, questo che è da noi
che ha i mezzi? E c'era questo che allora... che è rimasto a dare
soldi pure allo zio Pinuzzu SANSONE, non sono i fratelli... questi
che hanno fatto una scuola pure da noi a Borgo Nuovo?*

ROTOLO: Non te lo so dire

SIRCHIA: Che ci avevano dato una cambiale, questa cambiale se né andata a mollo, noi gli avevamo anticipato duemila... duemilacinquecento euro, alla Noce. Che era venuto il figlio dello SCIARATTA, mentre c'era lo zio Raffaele...

ROTOLO: Uhm, uhm!

SIRCHIA: ...prendiamo due... questi soldi erano di là, non lo so a chi l'aveva fatto sapere

ROTOLO: No, erano di Cruillas questi soldi!

SIRCHIA: Di Cruillas, non lo so, che gli si sono dati e di lì noi ancora abbiamo fuori di duemilacinquecento euro, perché questa cambiale se né andata a mollo, perché questi sono falliti, hanno avuto problemi, hanno lasciato tutte cose in tredici

ROTOLO: Non lo so si se tratta...

SIRCHIA: Se è questa di qua, se è questa di qua, noi ...

ROTOLO: ...lui, lui mi parla di cambiali, perciò...

SIRCHIA: ...c'è stata una cambiale e noi altri che l'abbiamo data a scontare questa cambiale, però è ritornata indietro. Noi altri abbiamo preso duemilacinquecento euro e glieli abbiamo dati, allora, al figlio dello SCIARATTA

ROTOLO: Uhm, uhm!

SIRCHIA: Che è venuto, dice: "soldi non ce ne da nessuno, mio padre ha il problema dell'avvocato..."

ROTOLO: SCIARATTA Ino, SCIARATTA Inuccio?

SIRCHIA: No, l'altro!

ROTOLO: L'altro...

SIRCHIA: Franco!

ROTOLO: L'altro, Franco

SIRCHIA: Franco! Gli si sono dati allora, duemilacinque, questo fatto circa due anni fa!

NICCHI: Lo sgangolato forse?

SIRCHIA: Perché allora c'era lo zio Raffaele, là come si chiama, e si... e forse gliel'hanno fatto sapere, allora, allo zio Raffaele questo discorso!

ROTOLO: Uhm! Però...

SIRCHIA: C'è stata una cosa del genere non...però...

ROTOLO: ...dico, siccome lui dice che l'ha chiusa quindici milioni...

SIRCHIA: Quindici milioni

ROTOLO: ...ma con chi l'ha chiusa si vuole sapere?

SIRCHIA: LO PICCOLO!

ROTOLO: E poi, se effettivamente, perché Enzo lo saprà quando ha parlato con... con Pierino...

SIRCHIA: Enzo

ROTOLO: ... se si tratta di questi delle cambiali, falliti, insomma, oppure... è giusto? Perché se è questo, a quanto sembra, sono finite tutte cose!

SIRCHIA: C'è uno... si sta cercando di recuperarli, perché c'è uno che... che gli deve fare lavori e glieli deve fare recuperare, sempre lo SPICA, perché gli ha dato lavoro fuori per recuperare questi soldi e farli riavere, con l'impegno che lui fa il lavoro fuori... fratelli MOLLICA, MOLLICA può essere?

ROTOLO: No, non lo so, a me lui parla di due scuole

SIRCHIA: Due scuole, io lo chiedo a...

ROTOLO: Parla che Enzo gli ha detto che l'ha chiusa con quindici milioni...

SIRCHIA: Come l'ha chiusa?

ROTOLO: Ma, infatti, gli dici a Giovanni che io... mi hanno fatto sapere questa cosa e io debbo fare sapere: con chi l'ha chiusa per quindici milioni, con chi? Chi è questa persona di Cruillas che ha chiuso...lui ha chiuso questa... cioè, Enzo ha chiuso questa cosa di Cruillas per quindici milioni. Vogliono sapere con chi l'ha chiusa!

NICCHI: Può essere che sono quelli di Giovannuzzù della Roccella? Quando ho avuto l'appuntamento io, tu...

SIRCHIA: Uhm!

NICCHI: ...con lo zio Ciccio PASTOIA?

SIRCHIA: Eh!

NICCHI: Buonanima...

SIRCHIA: Eh!

NICCHI: ...il signor Enzo...

SIRCHIA: Eh!

NICCHI: ...che Giuvannuzzu parlava pure di scuole?

SIRCHIA: No!

NICCHI: Te lo ricordi questo particolare?

SIRCHIA: Sì, ma è stato un discorso di una scuola che questi se ne sono andati, che c'era un lavoro a Pagliarelli, AZZARELLO questi erano, uno a Roccella che ne parlava con lo zio Paolo, una da noi e una... erano qualche cinque!

NICCHI: *E una era là vicino a Cruillas*

SIRCHIA: *...e una, forse sono queste di qua? Che queste... dice, allora lo zio Paolo mi ha detto: “si, hanno smontato e se ne sono andati!” E da noi altri hanno smontato e se ne sono andati pure, che allora AZZARELLO, ce n’era una a Pagliarelli, una a Roccella, forse era questa di qua? Allora parlava, ma ce n’era una a Roccella*

NICCHI: *Perché allora questa se la curava pure lo zio Enzo*

SIRCHIA: *Quale?*

NICCHI: *Questa qua prima c’è l’aveva lo zio Paolo e poi allora quando c’è stato l’appuntamento...*

SIRCHIA: *Eh!*

NICCHI: *...c’è stato...*

SIRCHIA: *C’è stato questo discorso*

NICCHI: *...c’è stato questo discorso*

SIRCHIA: *E questi se ne sono andati se sono quelli che dico io*

ROTOLO: *Parlagli tu, vedi, lui si chiama a suo fratello e vede com’è il discorso e poi tu me lo fai sapere!*

SIRCHIA: *Va bene zù Nino*

Il tenore del dialogo fa emergere che Rotolo dava al Sirchia Giovanni il compito di rivolgersi a Marcianò Giovanni, capo mandamento di Passo di Rigano-Boccadiflaco, per una questione che riguardava il fratello Vincenzo, e relativa al fatto che questi si era occupato di concordare il prezzo dell’estorsione per dei lavori

inerenti due scuole ubicate nel territorio di Malaspina – Cruillas; lavori per i quali non era ancora pervenuto nemmeno una parte del profitto dell'estorsione alla *famiglia* competente per territorio.

Anche in questo caso, l'interessamento originario del reggente del mandamento di Passo di Rigano era dipesa dal fatto che la vicenda risaliva al periodo nel quale Di Napoli era ancora detenuto, dunque antecedente al 3.07.2003, data di scarcerazione del medesimo.

Dalla conversazione intercettata, infatti, si desume che Di Napoli, una volta scarcerato e dopo aver notato che sul suo territorio erano state edificate le due nuove scuole, ne aveva parlato con Vincenzo Marcianò, il quale gli aveva riferito di avere “trattato” personalmente il prezzo dell'estorsione con il costruttore, concordando con questi l'esborso totale.

Secondo il ricordo del Rotolo si trattava della somma di 15.000.000 di lire, da consegnare anche tramite effetti cambiari.

Il Di Napoli lamentava che nonostante il pizzo pattuito fosse di modesta entità, era trascorso oltre un anno dalla discussione con Vincenzo Marcianò, senza ancora avere ricevuto una parte dei proventi dell'estorsione.

Nel prosieguo della conversazione gli interlocutori cercano di comprendere l'esatta ubicazione delle due scuole, fornendo in tal modo dei riferimenti toponomastici: le scuole sono ubicate nel quartiere Malaspina, alle spalle del Bar Recupero.

In effetti la polizia giudiziaria ha individuato i due plessi scolastici siti tra le vie Bevignani, Casella e Bernabei.

Presso l'Ufficio Autonomo Edilizia Scolastica veniva, infatti, acquisita la documentazione relativa alla gara di appalto dalla quale si evince che i lavori, come da contratto del 2.08.2001, se li era aggiudicati la ditta IMPRESA SIRE s.p.a. , con sede a Roma in via Alessandria nr.112, per un importo a base d'asta di £. 5.163.220.087 corrispondenti ad Euro 2.666.580.

I lavori, come si evince dal contratto di conferimento dell'appalto, consistevano nel "completamento" di un plesso scolastico elementare con numero 15 aule più 3 sezioni di scuola materna, tra le vie Bevignani, Casella e Bernabei". (cfr. all.to nr. 142 all'inf. 21 aprile 2006)

Come peraltro accertato da personale della Squadra Mobile, sebbene formalmente si tratti di un unico plesso, visivamente la scuola è composta da due distinti fabbricati, uno destinato alla scuola elementare, l'altro alla scuola materna.

Sulla base della documentazione acquisita, la società IMPRESA SIRE s.p.a. in data 20.12.2001 veniva incorporata alla ditta CASAL s.p.a. . (cfr. all.to nr.143 all'inf. 21 aprile 2006) la quale in virtù del contratto di subappalto (cfr. all.to nr.144 all'inf. 21 aprile 2006) ha subappaltato, in relazione ai due plessi scolastici sopra descritti, i lavori di impianti termici, elettrici e di condizionamento alla ditta "SIEL EUROMPIANTI s.p.a. con sede a Genova in via G. Spataro nr.34.

In ordine all'effettivo pagamento del "pizzo" da parte della società estorta, occorre rilevare che, nel corso della conversazione, Sirchia fornisce delle indicazioni precise.

Relativamente alle due scuole, i costruttori (due fratelli) -dice Sirchia- tramite la mediazione di tale Spica avevano consegnato alla famiglia di Passo di Rigano una prima cambiale da porre all'incasso con data posticipata.

Inoltre, Sirchia ha ricordato che l'estorto, tra l'altro, aveva un debito con Sansone Giuseppe, senza specificare se in riferimento all'estorsione o meno.

Nell'ambito della conversazione illustrata, Rotolo obiettava al Sirchia di avere saputo che ancora il Di Napoli non aveva incassato nulla e, nel contempo, gli chiedeva chi avesse preso parte alla mediazione.

E' in quel frangente che viene fatto anche il nome di "Lo Piccolo", ma non risulta chiaro in quali termini il latitante sia intervenuto nella mediazione.

Inoltre, Sirchia informava Rotolo che i costruttori erano falliti, ma che si stava facendo in modo di recuperare il denaro dell'estorsione tramite dei lavori che stava effettuando lo Spica per conto degli estorti.

Quindi, Sirchia riusciva a ricordare il cognome dei due fratelli costruttori, tali Mollica, benchè dalla documentazione acquisita agli atti non emerga tale cognome, tra l'altro riferito con formula dubitativa (*C'è uno... si sta cercando di recuperarli, perché c'è uno che... che gli deve fare lavori e glieli deve fare recuperare, sempre lo SPICA, perché gli ha dato lavoro fuori per recuperare questi soldi e farli riavere, con l'impegno che lui fa il lavoro fuori... fratelli MOLLICA, MOLLICA può essere?*).

I dati emersi dalla conversazione del 28.10.2005 si saldano perfettamente con quelli relativi al dialogo del 22.11.2005, alle 15.36 (cfr. all.to nr.67 all'inf. 21 aprile 2006), intercorso tra Rotolo, Di Napoli e Parisi Rosario, nel corso del quale Rotolo informava il Di Napoli di avere provveduto ad interessare Giovanni Marcianò della questione relativa alle due scuole:

ROTOLO: Poi... ascoltami, per quanto riguarda il discorso della scuola, della cambiale io mi sono messo in contatto con suo fratello Giovanni perché come ti ho detto io, diciamo...

DI NAPOLI: Va bene

ROTOLO: ...lui è stato sostituito da...

DI NAPOLI: Da suo fratello

ROTOLO: ...da suo fratello perché era lui il titolare, hai capito? Quindi io con lui di questi discorsi non ne faccio più

DI NAPOLI: Al limite se sono discorsi che noi... lo puoi chiudere il discorso

ROTOLO: No, ascolta, non ha niente da chiudere! Io gli mando a dire a Giovanni: "Giovà vuoi chiedere a tuo fratello che c'è un discorso che lui ha avuto con Pierino gli dici... gli dico, e siccome Pierino era anche incaricato pure per conto di altri, lui gli ha parlato addirittura di cambiali, ora io, no Pierino, noi vogliamo sapere chi l'ha chiusa." Per quanto?

DI NAPOLI: Loro l'hanno chiusa, mi pare che l'ha chiusa per qualche sessanta milioni, però una lira non si è vista, ce l'hanno loro.

ROTOLO: Dico...

DI NAPOLI: Poi i disguidi... perché io ero in galera, non c'ero, non...

ROTOLO: Dico: "vogliamo sapere chi l'ha chiusa, se l'ha chiusa tuo fratello e siccome tuo fratello gli ha parlato pure di cambiali...

DI NAPOLI: Sì

ROTOLO: ...ma a quello non gli sono arrivati ne soldi, ne cambiali, ne niente! Ti puoi interessare e mi fai sapere? Perché giustamente quelli vogliono la conclusione..."

DI NAPOLI: Sapere

ROTOLO: No... "la conclusione di questa cosa."

DI NAPOLI: Vogliono sapere di che morte devono morire

ROTOLO: Esatto e questa è un'altra cosa che ti dovevo dire

Il passo riportato, nel confermare le risultanze in ordine alla sicura manovra estorsiva posta in essere dal Marcianò Vincenzo, evidenzia, tuttavia, una discrepanza tra la cifra riferita dal Rotolo nella conversazione precedente e quella citata dal Di Napoli come quella pattuita con la vittima.

Tuttavia tale circostanza non è suscettibile di revocare in dubbio la sussistenza dell'illecito di cui al capo s) e la responsabilità attribuibile al Marcianò Vincenzo, dal momento che assai verosimilmente quella discrepanza nelle cifre è da attribuire alle maggiori informazioni nel frattempo ottenute dal Di Napoli in quanto diretto interessato.

Alla stregua delle predette risultanze processuali, deve pertanto dichiararsi la penale responsabilità di Marcianò Vincenzo per l'estorsione aggravata di cui al capo s) della rubrica, essendo quest'ultimo il materiale percettore della somma di denaro versata a titolo di "pizzo" dal rappresentante della società che aveva effettuato dei lavori di completamento del plesso scolastico sito in Palermo tra le vie Bevignani, Casella e Bernabei nell'anno 2003

Con riguardo al trattamento sanzionatorio da comminare all'imputato Marcianò, ritenuto responsabile del fatto di cui al capo s) della rubrica, si rimanda alla commisurazione della pena effettuata specificamente dopo la motivazione della responsabilità per il reato di cui all'art 416 bis c.p.

14. CAPO T) DELLA RUBRICA: ESTORSIONE AI DANNI DELLE DITTE DI PERTINENZA DI ROMEO SALVATORE

Al capo t) della rubrica Grizzaffi Mario, Badagliacca Pietro e Rotolo Antonino sono chiamati a rispondere del concorso in estorsione aggravata (unitamente al Provenzano Bernardo, separatamente giudicato) ai danni dell'imprenditore Romeo Salvatore.

Nel caso di specie le fonti di prova in ordine alla sussistenza del reato e alla identificazione dei responsabili sono principalmente rappresentate, oltre che dalle intercettazioni ambientali, dal contenuto di fogli manoscritti rinvenuti nel covo di Bernardo Provenzano.

Va ricordato, preliminarmente, che per Rotolo e Badagliacca Pietro si è provata l'intraneità a Cosa Nostra, con l'assunzione di ruoli di vertice che comprendevano anche un coordinamento delle attività estorsive.

Ciò premesso, occorre muovere dal contenuto di due "pizzini" rinvenuti nel covo di Provenzano in località Montagna dei Cavalli.

Un primo biglietto sottoscritto con il numero "25", riconducibile come tale a Rotolo sulla base della ricostruzione investigativa già illustrata nella parte introduttiva della motivazione, conteneva una sollecitazione rivolta a Provenzano.

Rotolo chiedeva all'anziano boss di intervenire per dirimere la questione relativa alla richiesta di pagamento della somma di 30.000 euro fatta da un soggetto indicato con il nome di "Mario" nell'interesse dell'associazione mafiosa all'imprenditore Romeo Salvatore:

Carissimo amico ho ricevuto la vostra ultima e mi fa tanto piacere sentire che siete in ottima salute. Vi dico subito che per quanto riguarda il numero 28 la persona mia lo ha lasciato a chi gli ha dato quello mio perché lui non sapeva che se lo poteva prendere, ma dopo che ho letto la vostra mi sono subito adoperato per farlo ritirare e mandarlo al 28 quindi spero che la prossima settimana gli possa arrivare. Mi sto adoperando per avere i conteggi che mi avete chiesto e spero di mandarvi i biglietti così come li riceverò io spero sempre entro la prossima settimana di averli e farveli avere. Adesso vi parlo di una cosa che ho saputo adesso e che mi chiedono l'intervento vostro, a chiedere è l'amico comune mio compaesano Pietro, voi avete conosciuto anche il nipote (Corso Calatafimi). Lui è molto amico del mangimificio Romeo il quale a ricevuto da parte del vostro compaesano Mario nipote del vostro compaesano, spero che abbiate individuato le persone. Comunque voi saprete sicuramente che la ditta in questione ha dei silos al vostro paese e lui fa sapere che fino ad ora non aveva avuto mai problemi di richieste di denaro, adesso Mario gli ha chiesto 30.000 euro. E per questo il mio paesano e quindi anch'io vi chiediamo un intervento perché l'ultima volta che hanno parlato della cifra che Mario vuole (naturalmente non per lui) gli ha detto o mi fai avere i soldi o se no io mi ritiro. Quindi voi capite che il mio amico che ci tiene ha interesse che questa cosa si sistemi e io aggiungo che aspetto vostre notizie in merito e quello che sarà la vostra decisione gli starà bene al mio paesano. Naturalmente vi dico che lui per adesso abita fuori Palermo e quindi ha perduto un po di tempo per farmelo sapere io spero che questa mia vi arrivi presto. In attesa di vostre notizie vi mando tanti affettuosi abbracci, il vostro n.25

La sollecitazione di Rotolo è volta a far ottenere uno sconto al Romeo ossia a ridurre il prezzo dell'estorsione materialmente posta in essere da "Mario".

In realtà come spiega Rotolo nella missiva la richiesta di intervento di Provenzano parte dal "compaesano Pietro", ossia da Badagliacca Pietro.

Invero, quest'ultimo viene individuato in base ad una lettura congiunta della successiva lettera di risposta di Provenzano, che fa riferimento ad un tale con il numero criptato di "64", e attraverso il riferimento fatto dal Rotolo alla circostanza che era compaesano del Provenzano e zio di altro soggetto conosciuto dal Provenzano, individuato dalla polizia giudiziaria in Badagliacca Gioacchino.

Si tratta di persona già sottoposta alla misura cautelare della custodia in carcere nel procedimento penale cosiddetto "Paparopoli + 17", proprio per aver agevolato il boss

corleonese nel viaggio fatto a Marsiglia finalizzato alle terapie mediche per la prostata, nonché individuato grazie all'attività di intercettazione che ha coinvolto Badagliacca Pietro in dialoghi successivi alla redazione della menzionata lettera avente ad oggetto il pagamento della somma di denaro da parte dell'imprenditore Romeo.

Tornando al contenuto della copia del biglietto ascrivibile a Rotolo, dunque, è chiara la manovra di intercessione del Badagliacca Pietro per aiutare l'amico estorto (*"lui è molto amico del mangimificio Romeo.."*) ai fini di una riduzione dell'importo di 30.000 euro richiesto da "Mario" (*"adesso Mario gli ha chiesto 30.000 euro. E per questo il mio paesano e quindi anch'io vi chiediamo un intervento perché l'ultima volta che hanno parlato della cifra che Mario vuole (naturalmente non per lui) gli ha detto o mi fai aver i soldi o se no io mi ritiro"*) .

Il riferimento contenuto nel "pizzino" diretto al Provenzano alla circostanza secondo cui la persona offesa non aveva mai ricevuto richieste di pagamento (*"comunque voi saprete sicuramente che la ditta in questione ha dei silos al vostro paese e lui fa sapere che fino ad ora non aveva avuto mai problemi di richieste di denaro"*), unitamente all'indicazione nominativa (Romeo) del titolare di un'impresa ubicata nello stesso paese del Provenzano permettono di individuare senza margini di dubbio il soggetto destinatario della estorsione in Romeo Salvatore.

Costui, oltre ad essere amministratore unico della ditta Bioroman s.r.l., con sede in Palermo, ed amministratore della “Fratelli Romeo S.p.a.” con sede in Palermo (v.all.ti n. 9 e 10 all’informativa del 15 maggio 2006), risultava anche essere titolare di una ditta, la “Alizoo Torre dei Fiori” s.r.l., che aveva sede nello stesso paese di Provenzano, ovvero nella strada Provinciale San Cipirrello-Corleone Km.44 (all.n.11 dell’informativa citata).

Peraltro, il fatto che Romeo Salvatore risulti essere il fratello di Romeo Pietro, considerato intraneo a Cosa Nostra e scomparso dal 13.03.1997, probabilmente per un regolamento interno di conti, avvalorava il dato probatorio relativo al fatto che, secondo quanto ricordato da Rotolo a Provenzano, i componenti dell’associazione mafiosa non avevano sino alla richiesta formalizzata da “Mario”, mai richiesto alcun pagamento al Romeo Salvatore.

Ciò posto, le risultanze processuali hanno dimostrato che l’autore della richiesta estorsiva, indicato nel manoscritto con il nome di “Mario”, è da identificare proprio con l’imputato Grizzaffi Mario.

A tale conclusione si perviene saldando l’indicazione del nome proprio di persona con il diretto riferimento al rapporto di parentela, in qualità di nipote, con altra persona indicata dal Rotolo come compaesana del Provengano, ossia di Corleone, e come nipote di Riina Salvatore.

In effetti Grizzaffi Mario, oltre ad essere di Corleone, è, come detto da Rotolo nella missiva a Provenzano, il nipote diretto di Riina Salvatore, in quanto figlio della sorella di questi, Riina Caterina.

La corretta interpretazione della missiva, con riferimento all'individuazione di Grizzafi Mario, risulta vieppiù avvalorata dalla provata vicinanza del Grizzaffi a Provenzano Bernardo nel periodo della latitanza di quest'ultimo.

Tale circostanza è desumibile dalle risultanze di un dialogo intercettato proprio tra Grizzaffi Mario e il figlio di Riina Salvatore (cugino del Grizzaffi) Riina Giuseppe Salvatore.

In tale frangente Grizzaffi racconta al suo interlocutore di aver curato, in prima persona, la latitanza di Provenzano durante una notte trascorsa con il latitante in una masseria, adottando tutte le precauzioni necessarie (“che non ci dobbiamo fare vedere”) a salvaguardare il nascondiglio del capo mafia chiamato durante il dialogo “Don Bernardo” (cfr.conversazione intercettata il 05.07.2001 all'interno dell'AUDI S3 in uso a Riina Giuseppe Salvatore, cfr. all.to nr.14 all'inf. 15 maggio 2006 Interlocutori:S: Giuseppe Salvatore RIINA; M: Mario GRIZZAFI;M:

(...) Vedi che a me mi sono capitate quattro cose strane. L'altra volta mi sono coricato in campagna, “a una banna”, ah, periodo di aprile. Mi hanno fatto andare a

coricare “a una banna” , che dovevo fare compagnia a
 “Don Binnardu”, “tannu”...perciò, sono arrivato là, eh, ci
 siamo coricati, eravamo tranquilli, quieti, eh...
 “scuru”...--//S: Sì!--//M: “Scuru”, minchia, prima
 base principale, “ò scuru”...--//S: Che non ci dobbiamo
 fare vedere... (ride) --//M: Eh? --//S: Che non ci
 dobbiamo fare vedere da nessuno--//M: Non ci
 dobbiamo fare vedere da nessuno! Una coperta e un
 giubbotto “ncudduriatu” (avvolto, n.d.r.) sotto per... per
 cuscino, un materasso... ... inc. ... “buonanotte”-
 “buonanotte” --//omissisS: (...) E lui dove dormiva,
 dall’altro lato?--//M: Quello dormiva dall’altro lato,
 nell’altro letto a lato. Minchia, mi pareva brutto chiamarlo,
 e mi sono alzato ... inc. ... inc. ... ma quello russava
 della meglio maniera! Acchiappo la coperta, e mi metto la
 coperta nelle mani, e tengo la coperta. Minchia, tutto
 insieme Sà, a che io avevo i pugni chiusi... a che io avevo i
 pugni chiusi, a che mi sono rimasti i pugni chiusi e la
 coperta nelle mani me l’hanno levata! E allora mi sono
 preoccupato... --//S: Minchia...--//M:Dunque...Salvo,
 mi sono addormentato nelle mattinate--//S: Sì, cacato
 morto e con gli occhi sempre aperti--//M: Cacato morto e
 con gli occhi sempre aperti. Minchia, la mattina quando
 quello si è alzato, minchia, mi ha detto dice: “ma stanotte
 ha fatto un freddo...”Salvo, io ero sudato! Io ero sudato!
 Cioè, io quella notte freddo non ne ho sentito--//S:E lui

sentiva freddo?--//M: Minchia, e quello stava morendo dal freddo! Non so se mi spiego! -//S: E tu eri senza coperta--//M: E io ero senza coperta (ride)--//S: Minchia, che c'era qualche fantasma in questa casa?--//M: Non lo so, poi però, parlando con una persona, mi dicevano che in quella... in quella casa, dice che c'era morta una persona anziana--//).

Nondimeno, ulteriore riscontro all'inserimento del Grizzaffi negli affari illeciti riconducibili agli interessi dell'associazione mafiosa ed in particolare al rapporto intercorso con Provenzano Bernardo, si deduce dal contenuto delle dichiarazioni rese da Vitale Giusy, divenuta collaboratrice di giustizia dopo essere stata indagata per il reato di cui all'art.416 bis c.p..

Costei, nel corso dell'interrogatorio reso il 25 febbraio 2005, riferiva in merito ai contatti con il Provenzano avuti dal nipote di Riina Salvatore, individuabile nell'odierno imputato Grizzaffi Mario.

Testualmente, la Vitale ha detto: *"...del resto conferma di tale situazione la ebbi anche da mio fratello Leonardo, il quale dal carcere, verso maggio/giugno del 1998, mi incaricò di prendere contatti con un nipote di Salvatore RIINA, di cui non ricordo in cognome e che mi pare chiamarsi Mario o Marco, al quale avrei dovuto riferire di fare sapere al PROVENZANO che "Doveva stare a casa a curarsi la sua famiglia". In effetti io contattai tale*

nipote per il tramite di SCIORTINO Salvatore, con cui mi incontrai in c.da Gallitello e riferii il messaggio che mi era stato affidato. Dopo circa un mese sono stata arrestata e non ho saputo nulla degli sviluppi di tale vicenda...”

Alla stregua delle indicate fonti di prova sono individuati tutti i protagonisti dello scambio epistolare tra Provenzano e Rotolo avente ad oggetto l'estorsione ai danni di Romeo Salvatore, da identificare oltre ai due capi nelle persone di Badagliacca Pietro e Mario Grizzaffi.

Tornando al contenuto delle missive, quindi Rotolo informava il Provenzano che si sarebbe rimesso alle decisioni del capo mafia all'epoca latitante unitamente a Badagliacca Pietro (*“Quindi voi capite che mio amico che ci tiene ha interesse che questa cosa si sistemi e io aggiungo che aspetto vostre notizie in merito a quella che sarà la vostra decisione gli starà bene al mio paesano”*).

In effetti, all'epoca della missiva, Badagliacca Pietro abitava fuori Palermo, avendo la residenza obbligatoria nel comune di Castellammare del Golfo (in seguito a provvedimento giurisdizionale).

Ebbene, anche il contenuto del secondo manoscritto, quello attribuibile al Provenzano in risposta alla richiesta di intervento redatta dal Rotolo, lasciava chiaramente intendere la natura mafiosa degli interessi perseguiti, sottesa alla richiesta di pagamento.

Anche dalla lettera di risposta emergeva la conoscenza da parte del Provenzano del fatto che Romeo Salvatore era amico di Badagliacca Pietro, a sua volta amico comune del Rotolo (*sento che è amico in comune con 64(Pietro) vostro in comune e paesano di Pietro: Mi sembra di capire tutto. Me lo aspettavo perché lo hanno detto*).

Dalla stessa lettera si desume anche l'intenzione di Provenzano di ottenere dal Romeo l'intero importo di 30.000; e questo, nonostante Romeo fosse stato disponibile a versare il minore di 25.000 euro, in considerazione della necessità esternata dal Provenzano al Rotolo di riscuotere somme superiori e necessarie a sopperire allo stato di bisogno in cui versava in quel momento l'organizzazione mafiosa.

io carissimo. Con gioia ho ricevuto vostre notizie, con l'augurio che la presente vi trovi ha tutti, in ottima salute. Come grazie ha Dio, al momento posso dire di me.

1) Sento il motivo, ed il perchè ho avuto rimandato indietro il 28. Cose che succedono: Grazie della premura ma ci vuole il tempo che ci vuole per arrivarvi.

2) Sento quando mi diti, che vi stadi adoperando per i conteggi, vi chiedo scusi è da anni che si aspettano, e voi che vi interessati, e mi diti prima di Natale se andiamo incontro ad un Santo Natale, lo stesso se andiamo incontro a Pasqua? ho incontro alla prossima settimana, Oviamente non abbiamo solo uno condeggio, ma più di uno, e capisco bene, che non è per colpa vostra. Ma che per certi versi fatti di più di quello che poteti fare, il mio desideririo per più ragione volessi che le si chiudessero tutti e al più presto. Sempre resto in attesa.

3) Argomendo: Ora sento quando mi diti. Di questa cosa che aveti saputo adesso. Sento che è amico in comune con 64 (Pietro) vostro in comune e paesano di Pietro. Mi sembra di capire tutto. Me lo aspettavo perchè lo hanno detto Sioio sono ora acconoscenza, come pure, sapeti che ci sono pure i bisogni? E so che lui è arrivato a 25, non vuole salire al 30. E sono stato io a dire 30 perchè voi una cosa consimile, se non pure di meno di questa. La prima che mi aveti chiusa? me laveti chiusa 30 e tra bene o buoni o meno buoni, ci sono qualcuno dei nostri. Allora cio detto non meno di 30 per regolarmi, come vi sieti regolato voi. non è per i soldi. o farci un'affronto. Vedo che sieti come uno scoglio in mezzo al mare che da dove viene viene il vento si sbatte almeno per me su di voi. Quindi vi prego mentre che siamo tra noi, evitiamo gli ostacoli chiudetimi pure questa. E se ha di bisogno di qualcosa, per tutto quello che può competere a noi resto a completa disposizione, mi riferisco a forniture di quello che hanno di bisogno, fate voi di ponte ed informati a 64 e suoi familiari, che resto a vostra completa disposizione. Ora aspetto da voi pure questa

Dal tenore della missiva si evince che il Provenzano avrebbe rimesso a quest'ultimo la scelta sulle modalità di riscossione, purché questa fosse avvenuta in tempi rapidi, possibilmente prima di Pasqua (*Ora aspetto da voi pure questa di*

chiusura pure di questa, ma volesse al più presto con le loro comodità quando voglio dare, ve li da a voi e voi me li fate avere a me. Possibilità permettendo pure prima di Pasqua.)

Così anche la circostanza che la missiva in questione sia stata effettivamente ricevuta da Rotolo si desumeva dal contenuto della conversazione ambientale intercettata dalla polizia giudiziaria in data 8.04.2006, alle 15.07 (*cfr. all.to nr.6 all'inf. 15 maggio 2006*), nelle pertinenze del villino ubicato nel comune di Castellammare del Golfo (TP) in via Lido Sabbie D'oro dove si trovava in esecuzione dell'obbligo di dimora Badagliacca Pietro (*legenda: BADAGLIACCA Pietro: Pietro; BADAGLIACCA Angelo: Angelo, figlio di Pietro; Persico Rosaria: Rosaria, moglie di Pietro*) :

ROSARIA: Gli ho detto a tuo padre "prima capiscila bene tu..."

PIETRO: Lui mi dice, lui mi ha detto ... gli hanno detto che sono auguri, è giusto? Tu leggi qua! E poi questa gliela voglio fare leggere, gliela posso fare leggere... (incomprensibile) (legge un biglietto) "ti prego questi facciamoglieli avere...", iniziamo da qua, "lui mi chiede di sforzarmi...", quindi lo zio a lui, "... di farti capire che fino ad ora non c'è, non riesco di averlo mai chiesto ma mi dice che adesso hanno delle necessità per cui (incomprensibile), possibilmente prima di lunedì, ma dice pure che il (incomprensibile) ti aveva detto per venticinque, ma lui dice che

non è che cinquemila non li vuole più, ma è ...”, (incomprensibile)

...

ANGELO: Quindi vuole trentamila euro!?

PIETRO: “... io ti prego, al più presto faglieli avere se è possibile come vuole lui prima di... e se puoi (incomprensibile) non può fare a meno di stare lì...”

ANGELO: “... ti facciamo sapere che va via ...”

PIETRO: “... ti facciamo sapere che va via... poi...”

ANGELO: Se...

PIETRO: Aspè, aspè... (rilegge incomprensibile) “... e se puoi (incomprensibile) non può fare a meno di st... ti facciamo sapere che va via, poi se serve gli troviamo qualche altro posto...”

ANGELO: “... magari...”

PIETRO: Perché lui non è che sa che c'è là, dove lo trova un altro posto che poi (incomprensibile) ...

ANGELO: “... magari...”

PIETRO: “... magari suggerito da lui che non ricade lì da voi!”, ora qua è tutto il discorso, “dico questo perché lui parla di bisogni e allora io credo che i...”

ANGELO: “... iniziando adesso...”

PIETRO: “... a iniziare da adesso sarà una continua di richieste...”, cioè dico per dire, trentamila euro deve pagare la cosa, se hanno di bisogno, è giusto? Perchè non è che è

(incomprensibile) perché lui pure cinquanta gliene potrebbe dare...

ROSARIA: Ma se non gliene chiedessero più!

PIETRO: E... e... come è scritto qua, è giusto che lui parla di trentamila euro... ANGELO: Sì!

PIETRO: È giusto? Io glieli voglio fare avere, gli dico “allora noi facciamo orecchie da mercante!!”, gli si danno e glieli porti all’ufficio e gli dici “mi ha detto (incomprensibile) mi ha detto di fare così!” (incomprensibile) gli si fa il discorso, ci vai all’ufficio, “l’anno prossimo...”, mi senti, “l’anno prossimo non ti devi dire più niente! (incomprensibile) l’anno prossimo se glieli chiedono di nuovo, trentamila euro un anno (incomprensibile) a ora di dirglielo gli dici “un minuto, è giusto... dice, gliela posso fare leggere questa ...”

ANGELO: (incomprensibile)

PIETRO: “... è giusto che ... è giusto...”, ohù!! Quando lo fai salire?

ANGELO: Martedì!?

PIETRO: E ce la fa lui da martedì a vedere (incomprensibile)

ANGELO: Vedi se lo puoi prendere lunedì! A casa da (incomprensibile) io ci sono andato stamattina, a prima fermata proprio là, che io stamattina mi sono alzato alle sei e mezza...

PIETRO: Esatto!

*ANGELO: ... io prima ho incontrato a suo nipote (tratto
incomprensibile) PIETRO: E perchè non c'è (incomprensibile)*

*ANGELO: E dove glielo faccio a casa, non ci vado a
casa... non ci vado, (incomprensibile) là dentro, almeno...*

PIETRO: E... e ... ah, aspetta, questo lunedì?

*ANGELO: Appena incoccio a lui io glielo dico, non ci
posso andare*

PIETRO: (incomprensibile) la mattina ...

ANGELO: ... con la mattinata...

Nel corso del dialogo Badagliacca Pietro leggeva il biglietto pervenutogli dal Rotolo contenente la risposta a quest'ultimo data da Provenzano (*quindi lo zio a lui*), ed apprendeva la decisione del Provenzano di non accogliere la richiesta di intermediazione in favore del Romeo in merito alla riduzione del prezzo dell'estorsione, dando incarico a suo figlio Angelo di contattare una persona ed accompagnarla da lui il successivo lunedì, ovvero al più tardi il giorno del martedì.

A conferma del contenuto di tale dialogo si pone l'esito di un servizio di osservazione della polizia giudiziaria svolto presso l'abitazione del Badagliacca, alle 11.35 del successivo lunedì 10.04.2006, (*cfr. all.to nr.7 all'inf. 15 maggio 2006*).

In tale circostanza gli investigatori rilevavano la presenza di un soggetto che identificavano nella persona offesa Romeo

Salvatore. Infatti avevano modo di constatare che la persona notata era salita a bordo di un'autovettura modello AR 156 targata CR 652 NR, che risultata essere intestata alla ditta BIOROMAN S.r.l. di cui Romeo è amministratore unico, riconoscendo, senza ombra di dubbio, il Romeo come l'interlocutore fotografato in compagnia del Badagliacca Pietro.

In occasione di tale incontro la polizia giudiziaria intercettava anche una conversazione ambientale intercorsa nei pressi della villa del Badagliacca sita in Castellammare del Golfo (*cfr. all.to nr.8 all'inf. 15 maggio 2006*), il cui contenuto avvalorava la validità della tesi accusatoria in merito alla consumazione della condotta estorsiva, in quanto Badagliacca chiedeva al Romeo, peraltro indicato con il nome proprio di persona di "Totò", il pagamento della somma richiesta dal Provenzano, assicurandogli che non avrebbe in futuro dovuto effettuare ulteriori pagamenti, e riceveva l'assenso della persona offesa.

Sul punto va ricordato il contenuto dello stralcio del brogliaccio di ascolto relativo alla conversazione intercettata in data 10.4.2006 alle ore 11.32.

La polizia annota:

Pietro parla con un uomo la conversazione è disturbata dal forte vento. Pietro legge all'uomo un biglietto e dice che una terza persona ha una necessità e parla di venticinquemila euro. min. 11:00 Pietro dice dove gli piace a lei...a Carini...Pietro dice che se daranno i soldi, in seguito sarà poi una continua richiesta di

denaro, (ventimila/trentamila euro). Pietro fa riferimento al biglietto che sta commentando. Pietro continua a dire che ne hanno di bisogno. Pietro chiede a l'uomo se sia d'accordo con lui ma non si capisce in cosa. Pietro chiede nuovamente se è d'accordo con lui poichè il suo discorso può essere sbagliato. L'uomo dice che se si devono dare e Pietro gli consiglia di adeguarsi alle richieste. Min. 18:40 Pietro ribadisce al suo interlocutore se questi è d'accordo sul contenuto del biglietto. Lui riferisce di essere d'accordo; poi Pietro nomina tale Faranda Min. 29:05 Pietro dice all'uomo di stare tranquillo perché che non gli possono fare niente e che possono solo chiamare lui stesso. Quando si ripresenteranno per Natale ne ridiscuteranno. Pietro rilegge il biglietto all'uomo. “.....solo oggi ho ricevuto.....” Min. 31:30 Pietro chiama l'uomo Totò; Pietro continua a leggere il biglietto e ribadisce il fatto che nessuno ci andrà più; aggiunge che l'autore del biglietto gli chiede di sforzarsi affinché avvenga il versamento della somma richiesta in quanto fino adesso non aveva mai versato alcuna somma di denaro. Adesso, invece, hanno delle necessità. “...io ti prego.....” Min. 34:00 parlano del tratto in cui c'è scritto che ci può essere la possibilità che si voglia spostare Pietro dice che questo non sa che per farlo ci vogliono almeno cinquantamila euro. Min. 37:20 Pietro chiude il discorso e dice che c'è un'altra cosa ... poi si allontanano dalla fonte di captazione).

Si aggiunga che la polizia aveva già annotato un pregresso contatto tra Badagliacca Pietro e Romeo Salvatore il 21 febbraio

2006 presso l'abitazione del Badagliacca sita in Castellammare del Golfo, nel corso di un servizio di osservazione territoriale operato prima dell'arresto di Provenzano Bernardo (*cfr. all.to nr.12 all'inf. 15 maggio 2006*).

Orbene, alla stregua delle risultanze processuali sopra illustrate non possono residuare dubbi sul coinvolgimento nella estorsione aggravata ai danni di Romeo Salvatore di Badagliacca Pietro, Grizzaffi Mario, Rotolo Antonino e Provenzano Bernardo (separatamente giudicato), atteso che il contenuto delle missive tra i due capi sono decodificate e rese operative sulla base di quanto emerso dalle conversazioni intercettate aventi tra i protagonisti non solo Badagliacca Pietro ma anche la stessa persona offesa Romeo Salvatore.

Per i motivi suddetti deve affermarsi la penale responsabilità degli imputati Rotolo Antonino, Badagliacca Pietro e Grizzaffi Mario per il reato loro ascritto al capo t) della rubrica.

Il trattamento sanzionatorio di Grizzaffi Mario

Quanto alla commisurazione della pena con riferimento a Grizzaffi Mario, da stabilire in base ai criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art 133 c.p., tenuto conto della notevole gravità del fatto contestato e del lungo periodo di tempo in cui si è articolata la condotta estorsiva dell'imputato, aggravata dall'aver agevolato le finalità di Cosa Nostra e come tale denotante una spiccata pericolosità sociale, il Giudice ritiene di doverla determinare nella misura adeguata e proporzionata di anni dodici di reclusione ed euro 1.500,00 di multa.

Detta pena deve essere diminuita per la scelta del rito abbreviato sino ad anni otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.

Conseguono le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena come sopra inflitta.

In considerazione della pericolosità sociale accertata alla stregua della personalità, quale si desume dal ruolo assunto all'interno dell'associazione e, quindi, della modalità della sua partecipazione al sodalizio, oltre che dei suoi precedenti penali, e valutati i parametri tutti previsti dall'art 133 c.p., Grizzaffi Mario deve essere sottoposto, a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per una durata non inferiore ad anno uno.

Con riguardo ai trattamenti sanzionatori da comminare agli altri imputati ritenuti responsabili del fatto di cui al capo t) della rubrica si rimanda alla commisurazione della pena effettuata specificamente per ogni imputato dopo la motivazione della responsabilità per il reato di cui all'art 416 bis c.p.

CAPITOLO TREDICESIMO: LE CONFISCHE A CARICO DI ROTOLO ANTONINO, PARISI ANGELO ROSARIO E PARISI PIETRO.

Gli imputati Rotolo Antonino, Parisi Angelo Rosario e Parisi Pietro sono stati condannati per la commissione di delitti contemplati dall'art.12 sexies del DL 306 del 1992.

Questo giudice ha provveduto alla confisca di una serie di beni di cui i condannati non hanno giustificato la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica e giuridica, risultano essere titolari o di cui hanno la disponibilità.

I beni confiscati, già oggetto del decreto di sequestro preventivo del 21.2.2007, sono i seguenti:

- 1. immobile sito in Palermo C.so Pisani nr 38-40-42-44-46 di vani catastali 36 e mezzo, in catasto al foglio 60, particelle 111/1, 111/2, 111/3, 111/4, 111/5, 112/1, 129 intestato alla società EDILIZIA PECORA di Francesco PECORA & C. s.n.c. con sede in Palermo*
- 2. magazzino mq. 59 piano terra con ingresso via Gioiamia n. 27 iscritto al fg. 131 p.lla 95 sub 1; appartamento composto da 5,5 vani sito al primo piano con ingresso al civico 29 via Gioiamia iscritto al fg. 131, p.lla 95 sub 8 del Catasto Urbano del Comune di Palermo*
- 3. immobile sito in Palermo viale Regione Siciliana nr 411-431 iscritto al foglio 66, particella 1278 sub 64 e particella 1397 sub 1 del Catasto Urbano del Comune di Palermo, composto*

da un locale al piano terra di mq 150 e da uno al piano cantinato di mq 3500, intestato alla società Edilizia PECORA di Maurizio PECORA & C. s.n.c., avente sede in Palermo, Corso Pisani n.26

- 4. unità immobiliare esafamiliare, in costruzione, sita in via UR 1 civici n. 3 e 5 iscritta al foglio 41, particella 671, sub 1, Catasto Urbano del Comune di Palermo, di proprietà FRANCESCO PECORA COSTRUZIONI*
- 5. immobile sito in via UR 1 nr 7 in catasto fg. 41 p.lla 672 composto da piano cantinato con annessi sette locali, piano terra con salone, tre stanze, cucina, nr 2 wc, disimpegno e terrazzo coperto e con annessi tre corpi separati adibiti a locale ripostiglio, spazio libero di pertinenza, intestato a ROTOLO Giuseppe nato Palermo 21.7.77*
- 6. intero capitale sociale e complesso dei beni aziendali della società IMMOBILIARE M.P. s.r.l., con sede in Palermo, via Politi n. 6, in particolare:*
 - a. cantiere edile in avanzato stato di costruzione per la realizzazione di sei elevazioni fuori terra destinate a civile abitazione ed un piano cantinato agibile destinato a parcheggio, ubicato in via Raffaele Politi ai civici 4, 6 e 8, iscritto al foglio 40, particella 825 e 2711 sub 1 e 2, del Catasto Urbano del Comune di Palermo*
- 7. intero capitale sociale e complesso dei beni aziendali della società IMMOBILIARE CI.PEL. s.r.l. con sede in Palermo corso Pisani n.262 , in particolare :*

- a. cinque cantine facenti parte dell'unità immobiliare esafamiliare, ubicata in via UR1 civico 13, iscritte al foglio 41, particella 1730, sub 19, 20, 22, 23 e 24 del Catasto Urbano di Palermo;
 - b. magazzino mq. 59 piano terra con ingresso via Gioiamia nr 27 iscritto al fg 131 part 95 sub 1;
 - c. appartamento composto da 5,5 vani sito al primo piano con ingresso al civico 29 via Gioiamia iscritto al foglio 131, particella 95 sub del Catasto Urbano del Comune di Palermo;
 - d. lotti di terreno ricadenti sul foglio di mappa n. 67 del Catasto Terreni del Comune di Palermo, ed iscritte alle particelle 65, 66, 202, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032 e 1033, per una estensione complessiva di mq. 43.992
8. intero capitale sociale e complesso dei beni aziendali della società EDILIZIA '93 di PARISI Pietro & C. srl con sede in Palermo via Suor Maria Dolores Di Maio n. 20, in particolare:
- a. unità immobiliare esafamiliare, ubicata in via UR1 ai civici nr. 9 e 11, iscritta al foglio 41, particella 670, sub 1, del Catasto Urbano del Comune di Palermo;
 - b. immobili siti in via Nino Basile nn. 13 e 15, iscritti al foglio 137 particella 286 sub 4, sub 5, sub 8, sub 9 e sub 10;
 - c. immobili siti in via dell'Università nn. 58, 60 e 62 iscritti al foglio 137 particella 286 sub 1, sub 2 e sub 3;

- d. immobili siti in vicolo Inguaggiato nr. 15, iscritti al foglio 137 p.lla 286 sub 11;*
 - e. immobile sito al piano terra in via Camillo Camilliani n. 154, di circa 90 mq, iscritto al foglio 40, particella 661, sub 2;*
 - f. appartamento sito al piano terra in via Camillo Camilliani n. 154/B, composto da 2 vani e servizio, iscritto al foglio 40, particella 662, sub 1;*
 - g. appartamento sito al piano 1, via Camillo Camilliani n. 154/C, composto da 4 vani, iscritto al foglio 40, particella 662, sub 3;*
 - h. appartamento sito al piano 1, via Camillo Camilliani n. 154/C, composto da 5 vani, al foglio 40, particella 662, sub 4;*
 - i. appartamento sito al piano terra, via Camillo Camilliani n. 54/D, composto da 3 vani, iscritto al foglio 40, particella 662, sub 2;*
- 9. complesso dei beni aziendali riferibili alla ditta individuale SASSO Raffaele con insegna RÀ GIOIELLI con sede in Palermo corso Calatafimi 343.*

Una particolare attenzione deve essere rivolta ai provvedimenti, che si impongono ai sensi degli artt. 416 bis, comma VII e 240 c.p., nonché 12 sexies D.L. 152 /1991, di confisca dei complessi

aziendali, delle società e dei beni immobili sopra indicati.

Invero, considerato che con la presente pronuncia è stata affermata la responsabilità penale degli imputati Rotolo Antonino, Parisi Angelo Rosario e Parisi Pietro per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., trova applicazione il disposto di cui al comma 7 dell'art. 416 bis c.p..

Trattasi, com'è noto, di una misura di sicurezza di carattere patrimoniale conseguente all'accertamento del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso (cfr. Cass., S.U., 26 ottobre 1985, Giovinazzo, CP 1986, 22: "La confisca nel procedimento penale, conseguente all'accertamento del delitto previsto dall'art. 416 bis cod. pen., ha natura di misura di sicurezza patrimoniale e si applica obbligatoriamente a tutti i beni sequestrati ai sensi dell'art. 24 della legge 13 settembre 1982 n. 646, anche se ne siano titolari terzi estranei al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., qualora sussistano le condizioni in base alle quali debba presumersi che l'intestazione a terzi sia fittizia, avendo in effetti il controllo diretto ed indiretto dei beni il condannato per detto reato, sempre che essi siano collegabili all'attività delittuosa"). La conclusione cui è pervenuta la Corte regolatrice, mai modificata dalle pronunce successive, poggia principalmente sulla valorizzazione della funzione specialpreventiva dell'istituto, funzione realizzata attraverso l'espropriazione a favore dello Stato di beni che, provenendo dal reato associativo, mantengono viva l'idea e l'attrattiva del reato stesso. Al provvedimento ablatorio contemplato dal settimo comma dell'art. 416 bis, va, dunque, attribuito un carattere cautelare e non punitivo.

Ciò posto, occorre verificare se effettivamente sussistano nel caso in esame i presupposti per dar corso alla misura contemplata dalla citata norma di parte speciale, ossia, oltre alla condanna per associazione mafiosa del soggetto in pregiudizio del quale la confisca va disposta, anche la riconducibilità dei beni oggetto del provvedimento ablatorio in una delle categorie indicate dal legislatore (cose che servirono o furono destinate a commettere il reato; cose che sono il prezzo, il prodotto, il profitto del reato o che ne costituiscono il reimpiego).

Non occorre spendere molte parole circa la sussistenza del requisito oggettivo del quale va chiarito, in termini generali, che la locuzione “cose che servirono o furono destinate a commettere il reato” va riferita ai beni usualmente impiegati per le attività dell’associazione (es. locali in cui gli associati sono soliti riunirsi per deliberare); per cose costituenti il prezzo, il prodotto od il profitto del reato di associazione mafiosa devono intendersi, considerate le peculiarità del delitto *de quo*, le utilità indebite ed illecite realizzate e percepite dall’associazione e dagli associati attraverso l’attuazione del programma criminoso; l’ampia formula di chiusura relativa alle cose che costituiscono il reimpiego del prezzo, del prodotto o del profitto del reato vuole essere tale da ricomprendere qualsiasi successivo reinvestimento di proventi delittuosi.

Nel caso concreto, gli elementi posti a base della presente sentenza di condanna nei confronti degli imputati prima citati escludono che i beni dei quali si discute possano essere considerati frutto di attività lecite, piuttosto ritenendosi ampiamente dimostrato

che essi sono prezzo, prodotto o profitto del reato associativo e reimpiego di proventi illecitamente conseguiti per il tramite dell'associazione mafiosa.

E' inoltre emerso – e si rinvia alle rispettive schede personali - che ciascuno dei nominati imputati, Rotolo, Parisi Angelo Rosario e Parisi Pietro, ha svolto una funzione di salvaguardia e promozione degli interessi dell'organizzazione mafiosa ricavando da tali condotte evidenti e cospicui vantaggi di natura patrimoniale.

L'illecita provenienza è provata anche dalle modalità di gestione dei beni dei quali si discute ed, in particolar modo, delle società in oggetto, posto che è stato ampiamente dimostrato che i criteri utilizzati per la loro affermazione sul mercato erano improntati ai metodi tipici della sopraffazione mafiosa.

Ed è evidente da tutto quanto esposto nella parte motiva dedicata alle schede personali degli imputati che le modalità di gestione sono state incentrate ad occultare la provenienza, la destinazione e spesso anche la titolarità delle stesse, diretta derivazione dal reato associativo.

Sussistono, pertanto, tutti i presupposti espressamente previsti dall'art. 416 bis, comma 7, c.p. per disporre la confisca dei più volte menzionati beni.

D'altra parte, non può non evidenziarsi che la pronuncia sulla confisca trova fondamento, altrettanto correttamente e coerentemente, nell'art. 240, comma 2, c.p., potendo essere ricondotte le suddette società ed in beni prima indicati alla nozione di prezzo del reato.

Quest'ultima affermazione merita di essere approfondita.

Dottrina e giurisprudenza, nell'elaborare una definizione generale di prezzo del reato che possa essere riferita a qualsivoglia tipologia criminosa, hanno identificato tale prezzo con il danaro o le altre utilità che vengano date a taluno per determinarlo od istigarlo a commettere un certo crimine (cfr.: Cass. 15 dicembre 1992, Bissoli, CED 192493).

Tale impostazione, che pure aspira – come s'è detto – ad avere portata generale, è in realtà costruita sul modello di quei reati che sono incentrati sullo scambio tra denaro o altre utilità, da una parte, e condotta illecita, dall'altra (es.: concussione, corruzione). Essa deve, però, subire degli adattamenti in relazione a quelle fattispecie, che, come nel caso del reato associativo, hanno una struttura più complessa, nell'ambito della quale i rapporti di dare-avere non passano attraverso uno schema di sinallagmaticità diretta, ma si sviluppano entro un circuito articolato che non ha soluzione di continuità.

In questo circuito non è logicamente possibile distinguere tra prezzo, prodotto e profitto del reato di associazione mafiosa, atteso che quanto percepito, anche se non in stretta corrispondenza con il momento dell'ingresso nell'associazione, da ciascun associato in termini di vantaggi patrimonialmente valutabili è, al tempo stesso, il prezzo per il quale questi si è determinato ad affiliarsi, prodotto dell'attività criminosa nonché profitto della stessa.

Tale sostanziale equivalenza è stata, peraltro, implicitamente riconosciuta dal legislatore, che, nel disciplinare la peculiare ipotesi di confisca di cui all'art. 416 bis, comma 7, c.p., ha posto sullo stesso piano prezzo, prodotto e profitto del reato associativo, disponendone

la confisca obbligatoria.

Tale esegesi della norma, che di volta in volta decodifica la nozione di prezzo del reato avuto riguardo alle peculiarità della fattispecie incriminatrice di riferimento, è perfettamente in linea con la ratio sottesa all'art. 240, comma 2, c.p., ossia con l'esigenza di evitare, sia in chiave generalpreventiva che specialpreventiva, che sia consentito di trarre e di trattenere il vantaggio direttamente ricavato dalla commissione di un reato.

Lo spirito, oltre che la lettera dell'art. 240 c.p., impone, quindi, di sottoporre al provvedimento ablatorio i beni oggetto di esame in questa sede, atteso che – lo si ribadisce – il fondamento dell'obbligatorietà della confisca del prezzo del reato, nonché della relativa presunzione di pericolosità dello stesso, risiede nel fatto che è sempre socialmente pericoloso, anche per il messaggio implicitamente trasmesso ai consociati, consentire a chi delinque di trarre vantaggio dai reati commessi.

Va, infine, rilevato che la confisca dei beni di cui si discute è obbligatoria anche ai sensi dell'art. 12 sexies, d.l. 306/1992.

Ed infatti, la condanna per uno dei reati indicati nell'art. 12 sexies legge cit. - tra i quali figurano il delitto di associazione mafiosa e la fattispecie delittuosa di cui all'art. 12 quinquies comma I D.L. 306/1992, conv. in Legge 356/1992 - comporta in ogni caso la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, una volta che sia stata provata l'esistenza di una sproporzione tra questi ed i redditi dichiarati o le entrate lecite accertate del reo e non risulti una credibile giustificazione circa la lecita provenienza degli stessi.

L'istituto in questione – come posto in evidenza dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 18 del 1996 – presenta struttura e presupposti diversi da quello generale previsto dall'art. 240 c.p. ed è stato qualificato, per il modo in cui è strutturato, misura di sicurezza atipica con funzione anche dissuasiva, paragonabile all'affine misura di prevenzione antimafia introdotta dalla legge 575/1965 (cfr. Cass., S.U., 17 luglio 2001, Derouach).

In ordine al problema del rapporto di pertinenzialità tra beni confiscabili e reati per cui è intervenuta condanna e, quindi, in ordine alla definizione della portata applicativa del citato art. 12 sexies L. cit, per lungo tempo si è registrata divergenza di opinioni in giurisprudenza e si sono delineati tre distinti orientamenti. Uno escludeva la necessità di ravvisare un qualsivoglia nesso tra beni confiscabili e reati; un altro richiedeva che fosse, quantomeno, ipotizzabile la provenienza delittuosa del bene; un altro ancora riteneva che dovesse sussistere un nesso di pertinenzialità in senso ampio tra ricchezza accumulata ed attività criminosa facente capo al reo.

Il contrasto di giurisprudenza è stato risolto dall'intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass., S.U., 17 dicembre 2003 – 13 gennaio 2004, n. 920, Montella), che hanno osservato in proposito che, se fosse richiesta una derivazione immediata e diretta della res dal delitto, “tale relazione corrisponderebbe o alle cose utilizzate per il reato o alla nozione di prezzo o di prodotto o di profitto, la cui confiscabilità è già prevista dall'art. 240 c.p.”.

In tal modo “l'art. 12 sexies, posto che per il prezzo l'art. 240 c.p.

già la impone, si limiterebbe a rendere obbligatoria la confisca facoltativa prevista per le cose destinate a commettere il reato, il prodotto ed il profitto di questo. Ma considerando che l'obbligatorietà è già specificamente prevista dal codice per i delitti di associazione mafiosa (art. 416 bis, comma VII, c.p.) e di usura (art. 644, comma VI, c.p.) la norma in esame, per questi delitti, costituirebbe un'inutile replica di un istituto già esistente nell'ordinamento [...]. Ed anzi, imponendo come ulteriore condizione di applicabilità quella sproporzione di cui prima s'è detto, renderebbe più ristrette rispetto alla disciplina comune le ipotesi di ablazione per le fattispecie ivi previste. [...]

Rimane ... da verificare se ... la norma ... richieda un accertamento della provenienza dei beni non dal reato oggetto del giudizio, ma dall'attività illecita del condannato. Ed al riguardo, a parte il rilievo che l'attività illecita si scompone pur sempre in specifici delitti ... l'innesto della confisca in esame nel processo non può allargare indefinitamente il thema decidendum di quest'ultimo. [...] Con la conseguenza che l'istituto in parola o resterebbe di fatto inapplicato per incompatibilità con i meccanismi processuali in cui s'è cercato di introdurlo o che un accertamento del nesso di derivazione del bene dall'attività criminosa non è richiesto dall'art. 12 sexies.

[...] Allora ... il legislatore, nell'individuare i reati dalla cui condanna discende la confiscabilità dei beni ... ha correlato la confisca proprio alla sola condanna del soggetto che di quei beni dispone senza che necessitino ulteriori accertamenti in ordine all'attitudine criminale. In altri termini il giudice, attenendosi al tenore

letterale della disposizione, non deve ricercare alcun nesso di derivazione tra beni confiscabili e il reato per cui ha pronunciato condanna e nemmeno tra questi stessi beni e l'attività criminosa del condannato. Cosa che, sotto un profilo positivo, significa che, una volta intervenuta la condanna, la confisca va sempre ordinata quando sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il valore economico dei beni di cui il condannato ha la disponibilità e il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza delle cose”.

Operate queste necessarie premesse, considerato che, a carico degli imputati prima indicati è stata pronunciata la presente sentenza di condanna, occorre esclusivamente verificare se effettivamente sussista anche la sproporzione tra redditi di natura lecita e beni oggetto del provvedimento di sequestro in atti.

La conclusione alla quale si ritiene possa tranquillamente pervenirsi è che, non soltanto non è stato illustrato alcun valido argomento in ordine alla loro provenienza eventualmente lecita, ma che vi siano ampie prove circa la loro effettiva sproporzione con i redditi degli imputati.

Il boss di Pagliarelli dispone di ingenti somme di denaro, frutto della ultraventennale attività illecita, di cui l'estorsione rappresenta solo una delle sue manifestazioni. Eppure Nino Rotolo non ha mai dichiarato redditi. I figli, la moglie, i genitori di Rotolo non dichiarano redditi. All'anagrafe tributaria, la Squadra Mobile di Palermo non trova alcuna traccia di attività imprenditoriale riconducibile a quel nucleo familiare.

A tal riguardo è stato processualmente accertato che Rotolo è il vero titolare della gioielleria intestata formalmente a Sasso Raffaele. Dalle intercettazioni si desume che Rotolo è contento del lavoro di Sasso, in particolare da quella del 13 ottobre 2005 (all.34) che cristallizza una conversazione tra Cinà Antonino e lo stesso Rotolo.

Dalle parole di Rotolo si comprende che Sasso è una grande risorsa per l'impresa mafiosa che opera nel mercato dei preziosi. Per il capo è affidabile. *“Era un ragazzo al di fuori di tutto.. questo ragazzo io me lo sono messo vicino”*, confida Rotolo al Bonura il 20.9.2005 (all.to n.26), spiegandogli che gli ha intestato una gioielleria in corso Calatafimi a Palermo. In quel negozio lavora anche la moglie del boss, Antonietta Sansone. Gli investimenti vengono fatti coi soldi della organizzazione. Il nome lo mette il Sasso ma gli incassi giornalieri arrivano a Rotolo.

La polizia poi intercetta il Sasso mentre parla con un certo “Filippo”, il 28 ottobre del 2005. I due stanno organizzando un traffico di brillanti: *“...tre con cinque pietre da trenta, tre con cinque pietre da quaranta, tre con cinque pietre cinquanta, già sono segnati ottomila...se tu hai dieci pietre da cinquanta, settanta, un carato, tieni solo pietre da dieci, quindici e venticinque, e basta”*. Sasso dimostra di muoversi con disinvoltura nel mercato clandestino: la qualità dei gioielli, i luoghi e i soggetti per reperirli, le rotte per le consegne. E' un esperto delle speculazioni del settore. Grazie a lui, Rotolo ricicla e fa fruttare il denaro senza comparire ufficialmente.

Per quanto riguarda la *Edilizia PECORA s.n.c.* nonché la *Francesco Pecora Costruzioni s.n.c.*, valgono le stesse

considerazioni.

Dai dialoghi nel box in lamiera, captati dalla polizia, si capisce che gli interessi mafiosi non si limitano al commercio dei gioielli. Emergono contatti quotidiani con imprenditori che realizzano lauti guadagni nell'edilizia pubblica e privata.

In realtà sono solo “uomini di fiducia”, “prestanome”. Conversando con Rosario Inzerillo¹, Rotolo parla di milioni di euro conferiti all'imprenditore edile Francesco Pecora, che amministra la *Edilizia PECORA s.n.c.* nonché la *Francesco Pecora Costruzioni s.n.c.*. E' esplicito quando, riferendosi ai mezzi finanziari alla base della attività del Pecora, sottolinea “*attenzione, no soldi suoi, soldi miei*”.

E una confidenza simile Rotolo la fa anche ad un altro imprenditore legato a Cosa Nostra, ossia Carmelo Cancemi. A lui, ricordando le iniziative di Francesco Pecora, dice: “*oltre a fargli prendere tutti i lavori gli ho dato pure un miliardo in mano...però un miliardo in mano quando un miliardo erano dieci miliardi di ora*”².

L'*Edilizia Pecora s.n.c.* risulterà essere proprietaria di appartamenti, villette, fabbricati, terreni, capannoni, palazzi per un valore nell'ordine di alcune decine di milioni di euro, oggetto del decreto di sequestro.

Sono tutti beni riconducibili alla sfera patrimoniale di Nino Rotolo³.

Altre intercettazioni⁴ dimostrano come il *boss* abbia investito anche nella *Immobiliare M.P. s.r.l.* e nella *Immobiliare CI.PEL. s.r.l.*,

¹ Int.23.10.2005 all.1

² Int.28.8.2005 all.2

³ Int ni 26.9.2005 (tra Rotolo e Fiumefreddo Salvatore); 16.10.2005 (tra Rotolo e Parisi Angelo Rosario); 4.11.2005 (tra Fiumefreddo Salvatore, Rotolo e Parisi Angelo Rosario)

⁴ Int. 4.11.2005 tra Rotolo, Fiumefreddo Salvatore e Badagliacca Gioacchino

piazzando come “prestanome” Giuseppe Perrone, Salvatore Fiumefreddo, un ragioniere, e Vincenzo Marchese, un sottoufficiale in quiescenza dei vigili del fuoco.

Quanto alla *Edilizia 93 di Parisi Angelo Rosario e di Parisi Pietro* va segnalato quanto segue.

La conversazione tra Rotolo Antonino e Cancemi Carmelo del 28.8.2005 svela chiaramente i termini della situazione.

La stessa, infatti, dà contezza del personale, risalente e persistente interesse di Rotolo Antonino all’esercizio di attività d’impresa nel settore edile e dimostra come, nel perseguimento del proprio obiettivo, il Rotolo si sia avvalso, altresì, degli imprenditori Parisi Angelo Rosario e Parisi Pietro nonché di Cancemi Vincenzo, fratello di Cancemi Carmelo, nei confronti del quale ha dichiarato incondizionata fiducia.

In termini molto espliciti, Rotolo rivela al Cancemi la comunanza di interessi esistente con i fratelli Parisi, precisa di aver verificato che “*la costruzione non è cosa loro*” e che, allorquando saranno ultimati i lavori che ancora ha “*in piedi con loro*”, riserverà agli stessi “*il lavoro a cottimo, a misura*”.

Con riguardo a tale risultanza va qui accennato che l’attività d’indagine ha accertato che Parisi Pietro e Parisi Angelo Rosario sono i soci della *Edilizia '93 di Parisi Pietro & C. s.n.c.* con sede in Palermo, via Suor Maria Dolores Di Maio n. 20, e che detta società – come sarà meglio illustrato nel prosieguo – in data 1.4.2004 ha acquistato dalla *Francesco Pecora & C. Costruzioni s.n.c.* un

fabbricato in corso di costruzione, destinato a civile abitazione, sito in Palermo via UR 1 n. 11.

L'esito degli accertamenti eseguiti dalla Squadra Mobile, finalizzati ad individuare i beni immobili intestati alla società *Edilizia '93 di Parisi Pietro & C. s.n.c.* e le risultanze del servizio di intercettazione ambientale intervengono a comporre un quadro indiziario idoneo a legittimare l'adozione del vincolo cautelare reale richiesto dal P.M., essendo accertata, in particolare, la comunanza di interessi tra i Parisi ed il Rotolo in ordine alle iniziative imprenditoriali avviate e gestite dalla società *Edilizia '93 di Parisi Pietro & C. s.n.c.* e la fittizia intestazione alla società medesima di beni immobili indiscutibilmente riconducibili alla sfera patrimoniale del Rotolo (in tal senso, certamente rilevanti sono le conversazioni intercettate in data 26.9.2005 (tra Rotolo Antonino e Fiumefreddo Salvatore), 16.10.2005 (tra Rotolo Antonino e Parisi Angelo Rosario) e 4.11.2005 (tra Rotolo Antonino, Fiumefreddo Salvatore e Parisi Angelo Rosario)).

Acquisizioni di analogo tenore provano, altresì, che sono da ascrivere a Rotolo Antonino il finanziamento e la gestione della *Immobiliare M.P. s.r.l.*, società costituita in data 2.3.2005 ed avente sede in Palermo, via Politi n.6.

Inoltre, dalla schede personali di Parisi Angelo Rosario e Parisi Pietro emerge che le iniziative imprenditoriali di costoro proprio perché avviate e gestite da esponenti della associazione mafiosa da un lato risultano favorite da quelle condizioni di assoggettamento e da quelle capillari e variegate forme di infiltrazione nel tessuto economico e sociale che di quel sodalizio sono espressione tipica, e dall'altro

consolidano la capacità di affermazione sul territorio del sodalizio medesimo.

Non vi è dubbio, quindi, che, ricorrendo tali condizioni, è l'impresa stessa, e la ricchezza tramite essa creata, che vanno ritenute frutto del vincolo associativo e quindi dell'attività illecita da sottoporre a confisca, e ciò indipendentemente da originarie o sopravvenute situazioni di riciclaggio di proventi di altri delitti scopo.

Inoltre, è altrettanto palese come i profitti derivanti dalle attività in questione, proprio perché originati ed in sostanza resi possibili dall'operare sul mercato di una impresa espressione dell'attività mafiosa (siano essi reinvestiti nella medesima iniziativa economica o in altro modo), risultino pur sempre illecitamente connotati e, pertanto, suscettibili di ablazione ai sensi dell'art. 12 *sexies* D.L. 306/92.

In caso contrario, si vanificherebbe la *ratio* della disposizione di legge testè richiamata, che il legislatore ha concepito ed introdotto proprio nella consapevolezza che è nel settore dell'attività produttiva che si manifesta la maggiore pericolosità dell'indiziato mafioso, il quale, sempre più di frequente, trova rispondente alle sue finalità illecite non soltanto acquistare singoli beni improduttivi, o comunque non strumentali all'attività imprenditoriale, quanto divenire egli stesso imprenditore, anche per interposta persona, acquisendo aziende già costituite, costituendone di nuove e comunque condizionando l'operare e lo sviluppo delle iniziative produttive, non solo per investire e far fruttare una ricchezza *ab origine* inquinata, ma anche

allo scopo di accrescere le possibilità di infiltrazione mafiosa nel tessuto economico e sociale;

Ritiene questo Giudice che i dati obiettivi riportati consentono di condividere pienamente le conclusioni alle quali è giunto l'organo investigativo, in quanto dimostrano che la situazione economico-finanziaria degli imputati sia sempre stata di modesta entità e che, pertanto, il loro diretto inserimento nella gestione delle società sia espressione della riconducibilità delle relative attività al sodalizio mafioso.

CAPITOLO QUATTORDICESIMO: LE PARTI CIVILI

La realizzazione delle condotte estorsive e delle violazioni dell'art. 416 bis cp ha all'evidenza comportato danni morali e materiali agli enti pubblici territoriali ed alle associazioni di tutela delle categorie di imprenditori commerciali, artigianali ed industriali, costitutesi parti civili nel presente giudizio in persona dei rispettivi legali rappresentanti.

E' sufficiente in questa sede il richiamo all'inevitabile lesione dell'interesse delle amministrazioni territoriali, nella loro veste rappresentativa delle comunità locali, collegabile ai danni che le condotte oggetto di accertamento nel presente procedimento arrecano ai citati enti e, per le associazioni rappresentative delle categorie della - costituzionalmente garantita - libertà di iniziativa economica privata, determinata dalle condotte contestate sopra indicate; bene giuridico la cui salvaguardia forma oggetto specifico dell'attività sociale delle predette organizzazioni, alla stregua dei rispettivi statuti sociali ed atti costitutivi, allegati agli atti di costituzione di parte civile. Neppure può essere trascurato il rilievo che, parimenti, le estorsioni e le violazioni dell'art. 416 *bis* cp intervenute nel territorio, ove agiscono le organizzazioni di categoria in questione, hanno comportato un inevitabile danno all'immagine sia dell'ente territoriale sia delle associazioni di categoria, derivato dalla frustrazione delle loro finalità statutarie, di contrasto ad ogni forma di limitazione all'esercizio della libertà di impresa.

Ora tenuto conto delle responsabilità accertate degli imputati e dei diversi momenti in cui si sono costituite le sotto elencate parti

civili, ne deriva la condanna:

-di tutti gli imputati riconosciuti colpevoli per i reati di cui ai capi a), b), d), e), f), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t) al risarcimento dei danni in favore della F.A.I. (Federazione delle Associazioni antiracket e antiusura italiane);

-di tutti gli imputati riconosciuti colpevoli al risarcimento dei danni in favore della Associazione degli Industriali della Provincia di Palermo;

-di tutti gli imputati riconosciuti colpevoli per i reati di cui ai capi a), b), d), e), f), h), i), l), m), n), o), p), q), t) al risarcimento dei danni in favore del COMITATO ADDIOPIZZO;

-di tutti gli imputati riconosciuti colpevoli al risarcimento dei danni in favore della Associazione Antiracket “SOS Impresa Palermo”;

-di tutti gli imputati riconosciuti colpevoli per il reato di cui al capo m) al risarcimento dei danni in favore della “Spa Marina di Villa Igea”;

-di tutti gli imputati riconosciuti colpevoli per il reato di cui al capo m) al risarcimento dei danni in favore di Gioacchino Gruccione;

-di tutti gli imputati riconosciuti colpevoli al risarcimento dei danni in favore della “*Federazione Provinciale del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle piccole e medie imprese di Palermo*”;

-di tutti gli imputati riconosciuti colpevoli per il reato di cui al capo e) al risarcimento dei danni in favore di Ruan Guanshui, Luo Fujun, Wang Qingjian, Lin Jin, Yang Yanmei, Lin Jinliang, Lin Xixi,

Yang Weijun, Yu Liping, Chen Zhi Hong, Yang Weiwu, Zhang Yong, Liu Aiyong, Chen Bangsheng.

Il mancato raggiungimento della prova nel presente giudizio in ordine all'ammontare preciso di tali danni, tuttavia, impone di rimettere le parti innanzi al competente Giudice Civile per la liquidazione.

In forza dell'art. 541 cpp, inoltre, i predetti imputati vanno condannati in solido, altresì, alla rifusione in favore delle parti civili, delle spese processuali sostenute da ciascuna di esse nel presente giudizio, determinate come in dispositivo.

Vanno, inoltre, rigettate le richieste di liquidazione di provvisoriati avanzate da ciascuna delle predette parti civili, non essendovi prove sulla entità "minimale" dei danni subiti riconducibili ai fatti contestati.

Infine, tenuto conto del numero e della gravità delle imputazioni, della mole del materiale probatorio in atti, nonché del numero degli imputati è stato necessario indicare in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione della sentenza, a norma dell'art. 544 cpp. In forza dell'art. 304 cpp e per le medesime ragioni sopra indicate è stato sospeso durante il decorso di tale termine, quello di durata delle misure della custodia cautelare in carcere ancora efficaci nei confronti degli imputati

PQM

Visti gli artt.533, 535 c.p.p.

derubricata l'ipotesi di cui al capo A) nella condotta di

partecipazione all'associazione di cui al comma 1 dell'art 416 bis c.p.
per gli imputati Badagliacca Pietro, Brusca Vincenzo, Cappello
Giuseppe, Gioeli Salvatore, Inzerillo Rosario, Marcianò Giovanni,
Oliveri Michele, Pispicia Salvatore,

dichiara colpevoli:

- Adamo Andrea del reato a lui ascritto al capo a);
- Alfano Salvatore del reato di cui ai capi b)
- Badagliacca Angelo del reato di cui al capo b);
- Badagliacca Gaetano del reato di cui al capo b);
- Badagliacca Pietro del reato associativo come riqualificato e del
reato di cui al capo t) ;
- Bonura Francesco dei reati di cui ai capi a), d), h), l), m), n) ed
p);
- Brusca Vincenzo del reato associativo come riqualificato;
- Cancemi Carmelo del reato di cui al capo b);
- Cancemi Giovanni del reato di cui al capo b);
- Cappello Giuseppe del reato associativo come riqualificato;
- Di Maio Vincenzo dei reati di cui ai capi a), m) ed n);
- Di Napoli Pietro dei reati di cui ai capi a) e d);
- Gioeli Salvatore del reato associativo come riqualificato;
- Inzerillo Francesco (classe 1955) del reato di cui al capo b);
- Inzerillo Francesco (classe 1956) del reato di cui al capo b);
- Inzerillo Rosario del reato associativo come riqualificato;
- Inzerillo Tommaso del reato di cui al capo b);
- Lipari Emanuele Vittorio del reato di cui al capo b);
- Mannino Alessandro del reato di cui al capo b);

- Mannino Calogero dei reati di cui ai capi b), d), i), l), o), p), q);
- Marcianò Giovanni del reato associativo come riqualificato;
- Marcianò Vincenzo dei reati di cui ai capi a), d), h), s);
- Milano Nicolò del reato di cui al capo b);
- Milano Nunzio del reato di cui al capo b);
- Mineo Settimo del reato di cui al capo b);
- Nicchi Giovanni dei reati di cui ai capi b) ed e);
- Nicoletti Giovanni dei reati di cui ai capi b), r);
- Oliveri Michele del reato associativo come riqualificato;
- Parisi Angelo Rosario del reato di cui al capo b);
- Parisi Pietro del reato di cui al capo b);
- Picone Francesco del reato di cui al capo b);
- Pipitone Antonino dei reati di cui ai capi a), m) ed n)
- Pispicia Salvatore del reato associativo come riqualificato;
- Rotolo Antonino dei reati di cui ai capi a), d), e), e t);
- Sansone Gaetano del reato di cui al capo a);
- Sansone Giuseppe del reato di cui al capo b);
- Savoca Giuseppe del reato di cui al capo a);
- Sirchia Giovanni del reato di cui al capo b);
- Stassi Francesco del reato di cui al capo d);
- Grizzaffi Mario Salvatore del reato di cui al capo t);

ritenuta la continuazione tra tutti i reati per i quali i rispettivi imputati sono stati dichiarati responsabili;

e , con la riduzione prevista per la scelta del rito, ai sensi dell'art 442 c.p.p., condanna:

- Adamo Andrea alla pena di anni dodici di reclusione;

- Alfano Salvatore alla pena di anni dieci di reclusione;
- Badagliacca Angelo alla pena di anni sette di reclusione;
- Badagliacca Gaetano alla pena di anni dieci di reclusione;
- Badagliacca Pietro alla pena di anni dodici di reclusione ed euro 1.000,00 di multa;
- Bonura Francesco alla pena di anni venti di reclusione ed euro 6.000,00 di multa;
- Brusca Vincenzo alla pena di anni dieci di reclusione;
- Cancemi Carmelo alla pena di anni sette di reclusione;
- Cancemi Giovanni alla pena di anni sette di reclusione;
- Cappello Giuseppe alla pena di anni dieci di reclusione;
- Di Maio Vincenzo alla pena di anni sedici di reclusione ed euro 2.000,00 di multa;
- Di Napoli Pietro alla pena di anni quindici di reclusione ed euro 1.000,00 di multa;
- Gioeli Salvatore alla pena di anni dieci di reclusione;
- Inzerillo Francesco (classe 1955) alla pena di anni dieci di reclusione;
- Inzerillo Francesco (classe 1956) alla pena di anni sette di reclusione;
- Inzerillo Rosario alla pena di anni dieci di reclusione;
- Inzerillo Tommaso alla pena di anni dieci di reclusione;
- Lipari Emanuele Vittorio alla pena di anni dieci di reclusione;
- Mannino Alessandro alla pena di anni dieci di reclusione;
- Mannino Calogero alla pena di anni sedici di reclusione ed euro 6.000,00 di multa;

-Marcianò Giovanni alla pena di anni dieci di reclusione;
 -Marcianò Vincenzo alla pena di anni sedici di reclusione ed euro 3.000,00 di multa;
 -Milano Nicolò alla pena di anni sette di reclusione;
 -Milano Nunzio alla pena di anni dieci di reclusione;
 -Mineo Settimo alla pena di anni dieci di reclusione;
 -Nicchi Giovanni alla pena di anni quindici di reclusione ed euro 1.000,00 di multa;
 -Nicoletti Giovanni alla pena di anni dodici di reclusione ed euro 1.000,00 di multa;
 -Oliveri Michele alla pena di anni dieci di reclusione;
 -Parisi Angelo Rosario alla pena di anni sette di reclusione;
 -Parisi Pietro alla pena di anni sette di reclusione;
 -Picone Francesco alla pena di anni dieci di reclusione;
 -Pipitone Antonino alla pena di anni sedici di reclusione ed euro 2.000,00 di multa;
 -Pispicia Salvatore alla pena di anni dieci di reclusione;
 -Rotolo Antonino alla pena di anni venti di reclusione ed euro 2.000,00 di multa;
 -Sansone Gaetano alla pena di anni dodici di reclusione;
 -Sansone Giuseppe alla pena di anni dieci di reclusione;
 -Savoca Giuseppe alla pena di anni dodici di reclusione;
 -Sirchia Giovanni alla pena di anni sette di reclusione;
 -Stassi Francesco alla pena di anni otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa;
 -Grizzaffi Mario Salvatore alla pena di anni otto di reclusione ed

euro 1.000,00 di multa;

Condanna

Tutti i suddetti imputati alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed all'interdizione legale durante il periodo di espiazione della pena;

nonché tutti gli imputati condannati, alla pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata della pena inflitta.

Sottopone

Tutti i predetti imputati che, hanno riportato la condanna, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata non inferiore ad un anno, dopo l'espiazione della pena principale.

Condanna

Tutti i predetti imputati al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno al proprio mantenimento in carcere durante lo stato di custodia cautelare.

Condanna, altresì, tutti gli imputati riconosciuti colpevoli per i reati di cui ai capi a), b), d), e), f), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t) al risarcimento dei danni in favore della F.A.I. (Federazione delle Associazioni antiracket e antiusura italiane) da liquidarsi innanzi al giudice civile, nonché al pagamento in solido delle spese legali in favore della predetta parte civile costituita, che liquida in complessivi 6.000,00 euro;

Condanna tutti gli imputati riconosciuti colpevoli al risarcimento dei danni in favore della Associazione degli Industriali della Provincia di Palermo da liquidarsi innanzi al giudice civile, nonché al pagamento in solido delle spese legali in favore della predetta parte civile costituita, che liquida in complessivi 6.000,00 euro;

Condanna tutti gli imputati riconosciuti colpevoli per i reati di cui ai capi a), b), d), e), f), h), i), l), m), n), o), p), q), t) al risarcimento dei danni in favore del COMITATO ADDIOPIZZO da liquidarsi innanzi al giudice civile, nonché al pagamento in solido delle spese legali in favore della predetta parte civile costituita, che liquida in complessivi 6.000,00 euro;

Condanna tutti gli imputati riconosciuti colpevoli al risarcimento dei danni in favore della Associazione Antiracket “SOS Impresa Palermo” da liquidarsi innanzi al giudice civile, nonché al pagamento in solido delle spese legali in favore della predetta parte civile costituita, che liquida in complessivi 6.000,00 euro;

Condanna tutti gli imputati riconosciuti colpevoli per il reato di cui al capo m) al risarcimento dei danni in favore della “Spa Marina di Villa Igea” da liquidarsi innanzi al giudice civile, nonché al pagamento in solido delle spese legali in favore della predetta parte civile costituita, che liquida in complessivi 6.000,00 euro.

Condanna tutti gli imputati riconosciuti colpevoli per il reato di cui al capo m) al risarcimento dei danni in favore di Gioacchino Guccione da liquidarsi innanzi al giudice civile, nonché al pagamento

in solido delle spese legali in favore della predetta parte civile costituita, che liquida in complessivi 6.000,00 euro.

Condanna tutti gli imputati riconosciuti colpevoli al risarcimento dei danni in favore della Confcommercio della provincia di Palermo (*Federazione Provinciale del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle piccole e medie imprese*) da liquidarsi innanzi al giudice civile, nonché al pagamento in solido delle spese legali in favore della predetta parte civile costituita, che liquida in complessivi 6.000,00 euro;

Condanna tutti gli imputati riconosciuti colpevoli per il reato di cui al capo e) al risarcimento dei danni in favore di Ruan Guanshui, Luo Fujun, Wang Qingjian, Lin Jin, Yang Yanmei, Lin Jinliang, Lin Xixi, Yang Weijun, Yu Liping, Chen Zhi Hong, Yang Weiwu, Zhang Yong, Liu Aiyang, Chen Bangsheng da liquidarsi innanzi al giudice civile, nonché al pagamento in solido delle spese legali in favore della predette parti civili costituite, che liquida in complessivi 2.000,00 euro per ciascuna .

Dispone la confisca di quanto in giudiziale sequestro.

Visto l'art 530 c.p.p., assolve:

-Adamo Andrea dal reato di cui al capo g) perché il fatto non sussiste;

-Alberti Gerlando dal reato di cui al capo b) per non avere commesso il fatto;

-Annatelli Filippo dal reato di cui al capo a) per non avere commesso il fatto;

-Inzerillo Rosario dal reato di cui al capo i), per non avere

commesso il fatto;

-Mannino Calogero dal reato di cui al capo i), per non avere commesso il fatto;

-Nicchi Giovanni dal reato di cui al capo g) perché il fatto non sussiste;

-Nicoletti Giovanni dal reato di cui al capo i), per non avere commesso il fatto;

-Rotolo Antonino dai reati di cui ai capi f) e g) perché i fatti non sussistono;

-Ribaudò Emanuele dal reato di cui al capo n-1) perché il fatto non sussiste;

- Ruan Guanshui, Luo Fujun, Wang Qingjian, Lin Jin, Yang Yanmei, Lin Jinliang, Lin Xixi, Yang Weijun, Yu Liping, Chen Zhi Hong, Yang Weiwu, Zhang Yong, Liu Aiyang, Chen Bangsheng per i reati a loro rispettivamente ascritti perché i fatti non sussistono.

Visto l'art 300 comma 1 c.p.p.

Dichiara la sopravvenuta inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere a cui è sottoposto l'Alberti Gerlando, rinviandone l'immediata liberazione se non detenuto per altra causa.

Visto l'art 544 comma III c.p.p.

Fissa il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione, ritenuta la particolare complessità della stessa in relazione al numero degli imputati, all'entità delle imputazioni ed alla molteplicità delle questioni da trattare.

Visto l'art 304 comma I lett. c bis c.p.p., sospende i termini di custodia cautelare per tutti gli imputati in stato di detenzione durante la pendenza dei termini previsti dall'art 544 commi II e III c.p.p., stante la complessità argomentativi della motivazione a sostegno della presente sentenza, in considerazione del numero di imputati, della natura delle imputazioni e del materiale probatorio preso in esame.

Palermo, 21 gennaio 2008

Il Giudice